

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La II° CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr. Luigi MARTINO
Presidente

2° Dr. Ilio MANNUCCI PACINI
Giudice est.

3° Sig. Carlo CAPRILE
Giud. Pop.

4° Sig. Alessandro PORCU
“ “

5° Sig. Claudio BORGHI
“ “

6° Sig. Guido Graziano CASTOLDI
“ “

7° Sig.ra Antonella CUCCHIANI
“ “

8° Sig.ra Carmela PUOPOLO
“ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

1) MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbio (RO); domicilio dichiarato in Calle della Fornace nr. 296/b GIUDECCA-VENEZIA; attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Venezia.

LIBERO-PRESENTE

2) ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano (VI); dichiarato latitante 17.6.1997 - O.C.C. nr.3059/95 GIP di Milano, dr.ssa Forleo in data 12.6.1997

N. 6071/95 R.G.
Not. Reato

N. 15/2001 R.G.
Sentenze

N. 40+41/99 Reg.
Gen.

N. _____ Camp.
Pen.

U D I E N Z A
del giorno

30 giugno 2001

CAUSA
a carico di

MAGGI Carlo Maria + 4

Spediti estratti esecutivi

a _____

il _____

Redatte schede

il _____

Il Cancelliere

3) ROGNONI Giancarlo, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45; domicilio eletto presso studio avv. Benedetto Tusa, c.so Buenos Aires, 10 MILANO

LIBERO-PRESENTE

4) TRINGALI Stefano, nato a Udine il 26/12/1953; domicilio dichiarato via dei Tulipani, 1 MOGLIANO VENETO

LIBERO-ASSENTE

5) DIGILIO Carlo, nato a Roma il 7/5/1937; domicilio c/o Servizio Centrale Protezione – ROMA

LIBERO-ASSENTE

I M P U T A T I

(decreto GIP che dispone il giudizio in data 8.6.99 e in data 28.6.1999)

ZORZI Delfo, MAGGI Carlo Maria, ROGNONI Giancarlo e DIGILIO Carlo:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma C.P., in quanto, in concorso tra loro e con Franco FREDA, Giovanni VENTURA e altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1) hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato la morte di:

ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;

nonché lesioni personali a:

AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA

Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Taricio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Piero, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino, ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Carlo, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANCELOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Quirino, VOLO Pietro e ZUMAGLINO Edgardo.
Commesso in Milano il 12/12/1969.

2) hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo al precedente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, via San Basilio n. 45, ordigno che è esploso alle ore 16.55 circa del medesimo giorno e ha provocato lesioni personali a:

BUSATTA Bartolo, CONTI Luciano, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZIN Duilio, GIGLI Giovanni, GIARARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa e TIBERIA Giovanni.
Commesso in Roma il 12/12/1969.

3) hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo ai precedenti all'interno della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, Piazza della Scala, ordigno che non è esploso per cause non dipendenti dalla volontà degli autori ed è stato fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 del medesimo giorno.
Commesso in Milano il 12/12/1969.

TRINGALI Stefano:

B) del reato p. e p. dagli artt. 81, 378 c. p. e 1 legge 15/80, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al capo A), senza essere concorso nel medesimo, ha aiutato ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni delle autorità, in particolare:

- ha contattato direttamente e/o tramite terzi ZORZI Delfo al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con

lui le possibilità di “controllare” i comportamenti davanti agli investigatori, di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso ZORZI;

- ha discusso, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a ZORZI Delfo sul piano dell’amicizia o della comune appartenenza, all’epoca dei fatti, alla struttura occulta d’Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell’evoluzione delle indagini;
- si è occupato di limitare i “danni”, creati dall’ambiente, oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di ROSSI Paola;
- ha impartito istruzioni, sia direttamente, sia attraverso MONTAGNER Piercarlo, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati.

Con la circostanza aggravante di cui all’art. 1 legge 15/80, per aver commesso il fatto con finalità di terrorismo ed eversione.

Commesso in Venezia Mestre dal novembre-dicembre 1995 al luglio 1996.

PARTI CIVILI COSTITUTESI IN GIUDIZIO

Passera Luigi, nato a Genova il 4/8/1926
genero di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Garavaglia Eugenia, nata a Calvignasco (MI) il 29/5/1932
figlia di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Gerli Clementina, nata a Trezzano sul Naviglio (MI) il 24/2/1918
sorella di Gerli Paolo
residente in via Soperga, 23 Milano

Scaglia Anna Maria, nata a Roccafranca (BS) il 22/2/1948
figlia di Scaglia Angelo
residente in Cascina Guastalla, Noviglio (MI)

Valè Lucia, nata a Noviglio (MI) il 19/9/1926
sorella di Valè Attilio
residente in piazza Roma, 3 Noviglio (MI)

Dendena Francesca, nata a Crespiatica (LO) il 23/8/1952
figlia di Dendena Pietro
residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Dendena Paolo, nato a Crespiatica (LO) il 10/9/1959
figlio di Dendena Pietro
residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Perego Alessandro, nato a Usmate Velate (MI) il 16/9//1930
figlio di Perego Carlo Luigi
residente in via della Stazione, 20 Usmate Velate (MI)

Maiocchi Anna Maria, nata a Paullo (MI) il 15/4/1941
moglie di Macchi Vittorio
residente in via Risorgimento, 2 Pantigliate

Silva Paolo, nato a Milano il 6/5/1942
figlio di Silva Carlo
residente in corso Lodi, 108 Milano

Silva Giorgio, nato a Milano il 23/2/1941
figlio di Silva Carlo
residente in via della Pace, 224 Vicenza

Gaiani Giovanni, nato a Milano il 28/10/1938
figlio di Gaiani Carlo
residente in via A. Fraccaroli, 2 Milano

Meloni Mario, nato a Corsico (MI) il 25/2/1951
figlio di Meloni Luigi
residente in largo Don Minzoni, 4 Corsico (MI)

Arnoldi Giuseppina, nata a Pavia il 9/7/1961
figlia di Arnoldi Giovanni
residente in via Roma, 217 Magherno (PV)

Arnoldi Carlo Alfredo Maria, nato a Magherno (PV) il 7/8/1954
figlio di Arnoldi Giovanni
residente in via Roma, 217 Magherno (PV)

Tutti i suddetti rappresentati e difesi dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano, via Fontana, 11 Milano ed elettivamente domiciliati presso lo stesso Avv.to difensore.

China Gabriella, nata a Novara il 20/3/1945
figlia di China Giulio
residente in piazza dei Martiri, 5 Novara

China Silvana, nata a Novara il 19/3/1947
figlia di China Giulio
residente in via San Quintino, 41 Torino

Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. to Malivenda Caterina del Foro di Milano, via Podgora, 13 Milano ed elettivamente domiciliata presso lo stesso Avv.to difensore.

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'Avv.to Bovio Corso del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso – con sostituiti processuali: Avv.to Malivenda Caterina e Avv.to Bosisio Consuelo.

Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore della Provincia di Milano, difesa dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to difensore.

Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro-tempore della Provincia di Lodi, difesa dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to difensore.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica pro-tempore, difesa per legge dalla domiciliataria Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Avv.to Procchio Paolo.

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Avv.to Procchio Paolo.

CONCLUSIONI

del PUBBLICO MINISTERO

Condannare MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo per il reato loro imputato alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale.

Dichiarare non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo, riconosciute sussistenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., essendo il reato di cui è imputato estinto per intervenuta prescrizione.

Condannare TRINGALI Stefano, per il reato di cui è imputato, alla pena di anni due di reclusione.

delle PARTI CIVILI

Avv. dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno:
Ritenuta la responsabilità penale degli imputati in relazione ai reati loro contestati condannarli alle pene di giustizia e per l'effetto ai fini civilistici condannarli a rifondere, in via solidale, al Ministero dell'Interno la somma di £. 2.554.468.340.= oltre accessori per erogazioni ex lege alle vittime della strage.

Condannarli inoltre a risarcire alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno gli ulteriori danni patrimoniali e morali subiti, che si quantificano nella cifra di lire mille, essendo sufficiente per le parti civili il riconoscimento delle proprie ragioni. Oltre spese legali come da nota.

Avv. Bovio per il Comune di Milano:

Dichiarare la penale responsabilità degli imputati per tutti i reati loro contestati e condannarli alla pena di giustizia;

condannarli inoltre in solido, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti, danni da liquidarsi in separato giudizio;

concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva di un miliardo di lire a carico di Maggi, Zorzi, Rognoni e Digilio. Oltre rifusione delle spese legali come da nota.

Avv. Sinicato per la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi:

Ritenere la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e condannarli a pena equa.

Condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti commisurati in £. 2.000.000.000.= per la Provincia di Milano e in £. 1.000.000.000.= per la Provincia di Lodi.

Concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva.

Oltre spese legali come da note a parte.

Avv. Malavenda per Gabriella China e Silvana China:

Dichiarare la penale responsabilità degli imputati Maggi, Zorzi, Rognoni, Digilio per tutti i reati loro contestati e condannarli a pena di giustizia;

condannarli altresì in via solidale, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti, danno da liquidarsi in separato giudizio;

concedere provvisoria provvisoriamente esecutiva di £.500.000.000.= per ciascuna parte civile. Oltre rifusione spese legali come da note.

Avv. Sinicato per Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi:

Dichiarare la penale responsabilità degli imputati e condannarli a pena di giustizia.

Condannarli inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalle parti civili da liquidarsi in separato giudizio e in ogni caso, quanto meno, nella misura di £.1.000.000.000.= per ogni vittima e così complessivamente lire 11.000.000.000=.

Concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva ex art.540 cpp, oltre alla rifusione delle spese di costituzione come da separata nota.

delle DIFESE degli IMPUTATI

Avv. Barbesti per DIGILIO:

Ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminvente di cui all'art. 4 legge 6.2.80 n.15 gli stessi vengono dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Avv. Ronco per MAGGI:

Assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.ti Pecorella e Franchini per ZORZI:

Assoluzione per mancanza di prove.

Avv. Tusa per ROGNONI:

Assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Caroleo Grimaldi per TRINGALI:

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

INDICE

1 – Introduzione.....	p. 1
2 – La ricostruzione del fatto e delle vicende processuali che hanno condotto al dibattimento dinanzi a questa Corte d’Assise.....	p. 6
2a – Il fatto. Gli episodi delittuosi verificatisi il 12 dicembre 1969 a Milano e a Roma.....	p. 6
2b – I processi di Catanzaro e Bari.....	p. 7
2c – L’indagine della Procura di Milano nei confronti degli attuali imputati, le misure cautelari e il rinvio a giudizio.....	p. 11
3 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. La prova dichiarativa: utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altri procedimenti e delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, criteri di valutazione della testimonianza e della chiamata in correità.....	p. 13
3a – L’utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni acquisite al processo. In particolare le dichiarazioni rese da Martino Siciliano.....	p. 13
3b – La valutazione dei dichiaranti in generale.....	p. 19
3c – I criteri generali di valutazione di chiamata in correità.....	p. 20
3d – In particolare la chiamata in reità.....	p. 28
4 – La valutazione dell’intrinseca attendibilità di Digilio: l’attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.....	p. 32
<i>4 a – L’attendibilità intrinseca soggettiva.....</i>	<i>p. 35</i>
<i>4b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.....</i>	<i>p. 65</i>
<i>4c – Le indicazioni di Digilio non riguardanti piazza Fontana e i relativi riscontri.....</i>	<i>p. 70</i>
<i>4c1 – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre.....</i>	<i>p. 71</i>
<i>4c2 – La struttura informativa di apparati dell’intelligence statunitense operante in Italia.....</i>	<i>p. 72</i>
4c2a – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi del padre del dichiarante, Michelangelo Digilio.....	p. 73
4c2b – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi di Carlo Digilio.....	p. 80
4c2c – I referenti statunitensi di Digilio: il capitano David Carrett e Teddy Richards.....	p. 88

4c2d – La rete informativa nel suo complesso: Minetto e Bandoli, Soffiati e Rossi.....	p. 103
4c2e – Leo Pagnotta e Joseph Luongo.....	p. 127
4c2f- Considerazioni conclusive.....	p. 129
4c3 – La presenza in Spagna.....	p. 130
4c4 – I rapporti con il professor Lino Franco.....	p. 137
4c5 – La figura di Roberto Rotelli.....	p. 140
4c6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato (Legioni, Nuclei di difesa dello Stato, Sigfrid).....	p. 150
4c7 – L’attentato alla Questura di Milano.....	p. 153
4c8 – Zio Otto.....	p. 153
4c9- La permanenza di Gabriele Forziati in via Stella. I rapporti con Fachini e Raho negli anni successivi al 1975. I rapporti di armi con Cavallini.....	p. 156
4c10 – Considerazioni conclusive sull’attendibilità intrinseca di Carlo Digilio.....	p. 165

5 – La valutazione dell’intrinseca attendibilità di Martino Siciliano: l’attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.....

5a – L’attendibilità intrinseca soggettiva.....	p. 185
5b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.....	p. 211
5c – Le indicazioni non riguardanti piazza Fontana e relativi riscontri.....	p. 222
5c1 – Le armi ed esplosivi del gruppo di Venezia-Mestre.....	p. 222
5c2 – L’atteggiamento di Zorzi nel gruppo di ON di Mestre e in particolare l’aggressione a Bruno Busetto.....	p. 223
5c3 – Rapporti con il gruppo milanese “La Fenice” : l’attentato all’università Cattolica di Milano, il campo di addestramento di Barni e il deposito di esplosivi a Celle ligure.....	p. 224
5c4 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni precedenti al 1969: il furto di esplosivo nelle cave di Arzignano al Chiampo, gli esperimenti nella cantina di Maggiori, il convegno alla White room, il danneggiamento della sede del PCI di Mestre, l’esplosione che coinvolse Noè (ovvero il progetto di attentato ad una sede del PCI), il falso attentato al liceo Pacinotti, gli atti di vandalismo contro luoghi sacri, l’affissione di manifesti inneggianti a Mao, l’incendio alla sede PCI di Campalto, la riunione di Trieste del 1968.....	p. 228
5c5 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni successive al 1969: la manifestazione di Roma fissata per il 14.12.1969, gli scontri di piazza Ferretto del	

maggio 1970, la manifestazione di Trieste del dicembre 1970, il progetto di attentato a Forziati, il progetto di rapimento di Feltrinelli, la riunione di Treviso del 1972.....	p. 242
5c6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato.....	p. 246
5c7 – Zio Otto.....	p. 247
5c8 - Considerazioni conclusive sull’attendibilità di Martino Siciliano.....	p. 249
6 – La valutazione di alcuni altri dichiaranti.....	p. 251
6a – Tramonte.....	p. 252
6b – Iuculano.....	p. 272
6c – Vinciguerra.....	p. 280
6d – Izzo, Calore, Aleandri, Latini, Napoli, Falica, Affatigato.....	p. 291
6e – Bonazzi.....	p. 304
6f – Vianello, Campaner, Noè, Boratto, Busetto, Coral, Maggiori.....	p. 319
6g – Persic, Battiston, Stimamiglio, Benito Rossi.....	p. 327
6h – Dedemo.....	p. 338
6i – Concutelli e Tuti.....	p. 341
6l – Cagnoni, Zaffoni, Radice, Azzi, Cannata, Tommasini.....	p. 355
6m – Giannettini, Freda, Pozzan.....	p. 362
6n – Rauti.....	p. 393
6o – Bandoli e Minetto.....	p. 400
6p – Barbaro, Molin, Gradari e Parisi.....	p. 417
7 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. Le sentenze e l’altra documentazione.....	p. 429
7a – Le sentenze e in particolare la vincolatività in questo processo degli accertamenti di fatto compiuti in altri processi.....	p. 429
7b – I documenti anonimi.....	p. 440
8 – L’esistenza di una struttura eversiva facente capo all’organizzazione ON e operante essenzialmente in Veneto nell’anno 1969.....	p. 442
8a – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre.....	p. 446
8a1 – Valutazione della sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia che ha condannato Maggi e Digilio per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista per le attività di ON di Venezia-Mestre e Verona nel periodo dal 1969 al 1980 (per Digilio) e al 1982 (per Maggi).....	p. 447
8a2 – Valutazione degli elementi ulteriori acquisiti in questo dibattimento rispetto all’esistenza di un gruppo eversivo operante a Venezia.....	p. 453
8a3 – Il gruppo di ON mestrino. L’accertamento giudiziario nei confronti di Zorzi.....	p. 475
8b – Il gruppo eversivo di Padova che aveva come punto di riferimento la libreria Ezzelino.....	p. 495

8b1 – Valutazione della sentenza della Corte d’Assise di Catanzaro, confermata sul punto dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro e divenuta definitiva.....	p. 496
8b2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all’esistenza di un gruppo eversivo operante a Padova, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre e di Verona.....	p. 499
8c – I rapporti del gruppo di Venezia-Mestre con i gruppi di Padova, Trieste, Udine e Verona.	p. 506
8d – Il gruppo eversivo di destra operante a Milano e riconducibile a “La Fenice”.....	p. 541
8d1 – Gli accertamenti giudiziari relativi ai gruppi eversivi sopra descritti e riguardanti Rognoni.....	p. 542
8d2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all’esistenza di un gruppo eversivo operante a Milano, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre, Padova e Verona.....	p. 545
8e – La ricostruzione sintetica del gruppo criminale che propugnò ed attuò nel periodo di tempo che va dal 1966 al 1975 la strategia eversiva diretta a sovvertire le istituzioni democratiche, nell’ambito dell’associazione definibile ON.....	p. 566

9 – La ricostruzione delle vicende eversive del 1969 contestate ai gruppi eversivi sopra delineati..... p. 569

9a – L’attentato al Rettorato di Padova.....	p. 571
9b – L’assalto al Municipio di Padova.....	p. 573
9c – Gli attentati milanesi alla Fiera e all’ufficio cambi.....	p. 575
9d – Gli attentati al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Roma.....	p. 576
9e – L’attentato all’Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.....	p. 577
9f – L’attentato al Palazzo della Regione di Trento.....	p. 584
9g – Gli attentati ai treni dell’agosto 1969.....	p. 586
9h – Il rientro del Centro studi ON nell’MSI.....	p. 591
9i – Le riunioni di villa Foscari in vista del rientro di ON nell’MSI.....	p. 599
9l – Gli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste.....	p. 604
9m – Gli scontri di Trieste del novembre 1969.....	p. 615
9n - Considerazioni conclusive sulle vicende del 1969 precedenti al 12 dicembre.....	p. 618

10 – La strage di piazza Fontana..... p. 625

10a – La preparazione dell’attentato e il suo inserimento nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969.....	p. 627
--	--------

10a1 – La valutazione degli elementi di fatto accertati nei processi di Catanzaro e Bari a carico di Freda e Ventura.....	p. 628
10a2 – La valutazione di attendibilità di Lorenzon, Pan, Comacchio e Fabris nei limiti di rilevanza delle loro dichiarazioni in questo processo.....	p. 633
10a3 – Riepilogo degli elementi di prova a carico di Freda e Ventura.....	p. 660
10b – I nuovi elementi emersi in questo processo rispetto alla fase preparatoria dell'attentato.....	p. 662
10b1 – Le indicazioni di Siciliano sulla partecipazione del gruppo di ON di Venezia-Mestre alle riunioni svolte a Padova presso la libreria Ezzelino. I rapporti di Zorzi e Maggi con il gruppo di Padova (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8b2, 9g).....	p. 663
10b2 – Le indicazioni sulla strategia stragista di Zorzi (richiamo alle indicazioni contenute nel paragrafo 8a3).....	p. 664
10b3 – La strategia stragista di Maggi (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8a1 e 8a2).....	p. 666
10b4 – Digilio quale esperto di armi del gruppo di ON veneto (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 4c8, 8a1 e 8a2).....	p. 667
10c – L' incontro di Digilio con Zorzi e Ventura al casolare di Paese.....	p. 668
10d – Gli incontri di Digilio con Zorzi del settembre-ottobre 1969.....	p. 689
10e – L' incontro di Digilio con Maggi precedente al 7 dicembre 1969.....	p. 693
10f – L'esplosivo utilizzato nella preparazione degli ordigni degli attentati del 12 dicembre.....	p. 695
10f1 – L' incontro di Digilio con Zorzi al Canal Salso del 7 dicembre 1969.....	p. 695
10f2 – L'attentato al COIN di Mestre del marzo 1970 e l'utilizzo della gelignite.....	p. 721
10f3 – Gli esplosivi utilizzati negli attentati del 12 dicembre 1969. Considerazioni conclusive sul tema.....	p. 730
10g – I cinque episodi successivi al 12 dicembre nei quali Digilio apprese notizie sulla responsabilità di Zorzi nella strage di piazza Fontana.....	p. 741
10g1 – Il pranzo natalizio con Maggi e Soffiati.....	p. 741
10g2 – Il litigio tra Zorzi e Soffiati.....	p. 745
10g3 – L'incontro con Zorzi in corso del Popolo del gennaio 1970.....	p. 748
10g4 –L'incontro con Zorzi in corso del Popolo della primavera del 1973.....	p. 750
10g5 – Gli incontri con Maggi nel corso degli anni '70.....	p. 755
10g6 – La diversità delle indicazioni fornite da Digilio nel corso delle indagini preliminari in ordine al coinvolgimento di Zorzi nell'attentato alla BNL di Roma o in quello alla BNA di Milano.....	p. 757
10h –L'incontro con Carrett del gennaio 1970.	p. 765
10i – La cena di fine anno 1969 di Martino Siciliano, Zorzi e Vianello.....	p. 769
10l – L'incontro di Siciliano con Gradari del gennaio 1970.	p. 786

10m – Il ruolo di Giancarlo Rognoni negli attentati. La testimonianza di Bonazzi.....	p. 788
10n – Considerazioni conclusive sulle indicazioni fornite da Digilio e Siciliano sulla vicenda di piazza Fontana, valutazione degli episodi specificamente riscontrati, indicazione degli ulteriori elementi, valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie.	p. 801
11 – Le responsabilità degli imputati e il concorso con Freda e Ventura. L’elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.....	p. 804
11a – La posizione di Maggi.....	p. 805
11b – La posizione di Zorzi.....	p. 807
11c – La posizione di Digilio.....	p. 812
11d – La posizione di Rognoni.....	p. 814
11e – Freda e Ventura quali concorrenti nel delitto di strage.....	p. 816
11f - L’elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.....	p. 817
12 – Il favoreggiamento contestato a Stefano Tringali.....	p. 819
13 – Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.....	p. 844
Il dispositivo.....	p. 849

1 – Introduzione

Queste poche pagine introduttive svolgono esclusivamente la funzione di illustrare alcuni criteri di redazione della motivazione, la cui preventiva indicazione è utile per una lettura ed un'analisi appropriata del testo.

Nelle note sono citati i riferimenti probatori su cui si fondano le affermazioni contenute nel testo della motivazione, con l'indicazione del cognome del dichiarante e del numero della pagina della trascrizione integrale cartacea dell'udienza dibattimentale nella quale lo stesso è stato sentito. Per quei dichiaranti il cui esame si è protratto per più udienze è indicata anche la data d'udienza. Per le dichiarazioni rese in indagini preliminari è citato l'atto da cui è tratta la circostanza riferita dal dichiarante, talvolta senza indicazione della pagina (quando il verbale è composto da non più di due pagine, per cui è agevole il reperimento del riferimento contenuto nel testo della motivazione), altre volte con l'indicazione della pagina dell'atto.

Al fine di consentire l'immediato reperimento del verbale di trascrizione relativo alle dichiarazioni citate, si riporta di seguito l'elenco dei dichiaranti la cui deposizione è stata assunta nel dibattimento, con indicazione dell'udienza nella quale sono stati sentiti:

Ordine	Note	Testi	Anno	data udienza
assunzione			nascita	
154	d	Alberini Emilio	1923	19/02/2001
25		Aleandri Paolo	1955	11/05/2000
6		Allasia Marco	1954	07/04/2000
5	#	Andreatta Pietro		07/04/2000
2		Artale Marcello	1931	07/04/2000
116		Azzi Nico	1951	18/01/2001
98		Baietto Pierangela	1950	21/09/2000
76		Baldoni Romolo	1935	29/06/2000
4		Balzarini Marco	1942	07/04/2000
114		Bandoli Giovanni	1931	21/12/2000
165	d	Barbaro Giorgio	1929	12/03/2001
68		Bardella Armando	1939	22/06/2000
1		Bardelle Mario	1931	07/04/2000
3		Bassan Anna Maria		07/04/2000
169	#	Battaglia Michela		07/04/2000
101		Battiston Piero	1952	31/10/2000
40		Benedettelli Stefano	1951	19/05/2000
49		Benfari Francesco	1926	26/05/2000
72		Benvenuto Pietro	1948	23/06/2000
163	d	Berry Paolo	1944	09/03/2001
48		Bertoni Giancarlo	1936	26/05/2000
19		Bettella Maria Rosa	1943	04/05/2000
92		Bizzarri Claudio	1946	07/07/2000
110		Bocchini Gustavo	1947	14/12/2000
105	#	Boffelli Giorgio	1929	11/12/2000

7		Bonazzi Edgardo	1950	13/04/2000	
43		Boratto Giuseppe	1944	25/05/2000	
31		Bottallo Giuseppe	1927	18/05/2000	
75		Bottura Davide	1951	29/06/2000	
56		Bressan Claudio	1944	08/06/2000	
61		Bressan Claudio	1954	09/06/2000	
147	d	Buonocore Luciano	1946	16/02/2001	
66		Burri Martino	1922	16/06/2000	
44		Busetto Guido	1949	25/05/2000	
55		Cagnoni Marco	1949	08/06/2000	
24		Calore Sergio	1952	04/05/2000	
11		Calvi Andrea	1961	14/04/2000	
79		Campaner Giuliano	1949	29/06/2000	
148	d	Cannata G.Battista	1944	16/02/2001	
144	d	Capuano Bartolom.	1929	15/02/2001	
128	d	Carnevale Raul	1952	26/01/2001	
89		Caruso Enrico	1956	07/07/2000	
33		Casalini Gianni	1942	18/05/2000	
138	d	Castellano Andrea	1930	09/02/2001	
107		Cavallini Gilberto	1952	11/12/2000	
82		Cecchetti Giorgio	1952	30/06/2000	
170		Cipriani Giovanni	1961	08/06/2000	
157	d	Colapinto Renato	1942	22/02/2001	
80		Colosio Francesco	1947	30/06/2000	
91		Concutelli Pierluigi	1944	07/07/2000	
52		Coral Antonio	1947	01/06/2000	
134	d	Corradini Piero	1933	29/01/2001	
155	d	De Iulis Pasquale	1941	19/02/2001	
151	d	De Maio Giorgio	1947	16/02/2001	
100		De Poli Pia	1928	21/09/2000	
29		Dedemo Marzio	1947	12/05/2000	
131	d	Del Matto Tullio	1947	26/01/2001	
156	d	Di Stasio Lele	1934	19/02/2001	
57		Digilio Carlo	1937	dal 08/06/2000	al 14/07/2000
81		Dominici Carmine	1942	30/06/2000	
119		Emireni Roberto	1947	18/01/2001	
129	d	Esposito Bruno	1945	26/01/2001	
158	d	Faccia Angelo	1929	22/02/2001	
46		Falica Luigi	1942	26/05/2000	
32		Felli Fulvio	1938	18/05/2000	6/02/2001
95		Feltrinelli Inge	1930	21/09/2000	
8		Fioravanti Valerio	1958	13/04/2000	
90		Forziati Gabriele	1940	07/07/2000	
86		Fossato Dario	1926	05/07/2000	

85		Fossato Flavio	1947	05/07/2000	
62		Francia Salvatore	1938	09/06/2000	
47		Freda Franco	1941	26/05/2000	
69		Frezzato Fiorella	1948	22/06/2000	
167	#	Fuschi Franco	1945	12/03/2001	
93		Gaipa Aldo	1938	07/07/2000	
126	c	Gasperetti Luigina	1952	22/01/2001	
41		Giannettini Guido	1930	25/05/2000	
140	d	Giannuli Sabino	1952	12/02/2001	
113		Girauda Massimo	1963	15/12/2000	15/01/2001
20		Gobbi Giuseppina	1939	04/05/2000	
51		Gottardi Nilo	1920	01/06/2000	
124	d	Gradari Piergiorgio	1941	22/01/2001	
133	d	Guerrini Maria	1948	29/01/2001	
103		Iuculano Livio	1937	10/11/2000	19/01/2001
10		Izzo Angelo	1955	14/04/2000	
58		Lai Ciro	1955	09/06/2000	
64		Latini Sergio	1950	15/06/2000	
74		Lodi Claudio	1950	23/06/2000	
26		Lorenzon Guido	1941	11/05/2000	
83		Madia Aldo	1949	05/07/2000	
159	d	Maggi Carlo Maria	1934	08/03/2001	12/03/2001
42		Maggiori Roberto	1947	25/05/2000	
137	d	Malasecchi Beniam	1952	06/02/2001	
87		Malcangi Ettore	1949	05/07/2000	
168	d	Maletti Gian Adelio	1921	20/03/2001	
84		Mambro Francesca	1959	05/07/2000	
53		Mapelli Luigi	1953	02/06/2000	
59		Marcigliano Andrea	1957	09/06/2000	
60		Martella Elio	1948	09/06/2000	
139	d	Masina Luigi	1933	09/02/2001	
150	d	Massari Alessandro	1947	16/02/2001	
153	d	Matsushita Nanami	1944	19/02/2001	
16		Mattalia Teresa	1928	20/04/2000	
135	d	Mazzei Franco	1939	29/01/2001	
39		Micene Ettore	1947	19/05/2000	
112		Minetto Sergio	1925	15/12/2000	
123	c	Molin Paolo	1940	19/01/2001	
106	#	Montagner Piercar.	1947	11/12/2000	
160	d	Mori Mario	1939	09/03/2001	
45		Morin Marco	1938	25/05/2000	
136	d	Moschetta Carla	1952	29/01/2001	
130	d	Moschetto Raffaele	1947	26/01/2001	
118		Murgolo Lorenzo	1953	18/01/2001	

146	d	Musarra Saverio	1927	15/02/2001
78		Napoli Gianluigi	1957	29/06/2000
108	#	Neami Francesco	1946	11/12/2000
97		Nessenzia Oscar	1951	21/09/2000
50		Noè Giulio	1946	01/06/2000
23		Novella Gastone	1933	04/05/2000
77		Pietrobelli Giusep.	1953	29/06/2000
17		Paganotto Fabio	1921	20/04/2000
67		Palmiero Francesco	1940	16/06/2000
14		Panizza Franco	1940	20/04/2000
143	d	Pannunzio Arman.	1925	15/02/2001
22		Paolucci Maurizio	1949	04/05/2000
166	d	Parisi Antonino	1939	12/03/2001
21		Pasetto Marco	1950	04/05/2000
99		Pecoriello Paolo	1945	21/09/2000
9		Pedretti Dario	1957	14/04/2000
38		Pellegrini Danilo	1943	19/05/2000
141	d	Peres Ennio	1945	12/02/2001
18		Persic Dario	1938	20/04/2000
111		Pozzan Marco	1926	14/12/2000
34		Prudente Lorenzo	1956	18/05/2000
161	d	Pucci gen. Cesare	1934	09/03/2001
30		Radice Gianluigi	1943	12/05/2000
102	#	Raho Roberto		31/10/2000
28		Ramponi Luigi	1930	12/05/2000
63		Rauti Giuseppe	1926	15/06/2000
122	i	Rognoni Giancarlo	1947	19/01/2001
70		Romanin Giuseppe	1947	22/06/2000
109		Rossi Benito	1927	14/12/2000
65		Rossi Paola	1955	15/06/2000
36		Salattnig Gianni	1938	19/05/2000
125	d	Santon Maria	1945	22/01/2001
162	d	Sermonti Rutilio	1921	09/03/2001
73		Siciliano Daniela	1954	23/06/2000
71		Siciliano Franca	1949	23/06/2000
120		Simoneschi	1955	18/01/2001
152	d	Siracusa Sergio	1937	19/02/2001
127	d	Solagna Giorgio	1939	22/01/2001
104		Spiazzi Amos	1933	11/12/2000
142	d	Spirito Vincenzo	1929	15/02/2001
54		Stefani Gabriele	1959	02/06/2000
12		Stimamiglio G.P.	1951	14/04/2000
96		Stroppiana Paolo	1956	21/09/2000
149	d	Tommasini Evi	1937	16/02/2001

115		Tramonte Maurizio	1952	21/12/2000	
145	d	Tropina Giordano	1944	15/02/2001	
132	d	Tuti Mario	1946	29/01/2001	
121		Venezia Lionello	1947	15/01/2001	
27		Ventura M. Angela	1952	11/05/2000	
164	d	Verardi Giovanni	1947	12/03/2001	
35		Vianello Giancarlo	1948	19/05/2000	
15		Vignola Enzo	1946	20/04/2000	
88		Vinciguerra Vinc.	1949	06/07/2000	
13		Zammattio Pietro	1025	20/04/2000	
117		Zanchetta Ariosto	1925	15/01/2001	
37		Zennaro Federico	1950	19/05/2000	
94		Zotto Maurizio	1956	12/07/2000	6/2/2001
	<i>d</i>	<i>Teste difesa</i>			
	<i>c/d</i>	<i>Teste parte civile e difesa</i>			
	<i>#</i>	<i>Si avvale della facoltà di non rispondere</i>			

Le altre indicazioni documentali non richiedono specifiche chiavi di lettura.

La citazione del testo integrale delle dichiarazioni è graficamente evidenziato dal carattere corsivo e dalle virgolette, talvolta dall'utilizzo del grassetto per le parti ritenute rilevanti con riferimento al tema di discussione.

Dopo la ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione e del procedimento che ha originato il dibattimento (capitolo 2), nei capitoli dal 3 al 7 si affronteranno le questioni relative alle fonti di prova, con l'illustrazione dei criteri generali di valutazione delle prove orali e documentali e con la specifica trattazione dell'attendibilità dei due dichiaranti principali del processo (Digilio nel capitolo 4 e Siciliano nel capitolo 5) e di alcuni altri dichiaranti di minor rilievo, ma sulle cui deposizioni è apparso necessario verificare alcuni profili di attendibilità generale (capitolo 6). I capitoli dall' 8 al 10 sono centrali nella motivazione, atteso che concernono le realtà associative ritenute responsabili della strategia eversiva culminata nella strage di piazza Fontana, gli attentati terroristici riconducibili all'area ordinovista veneta e realizzati tra l'aprile e l'ottobre 1969 e, infine, gli attentati del 12 dicembre 1969.

Il capitolo 11 contiene una ricostruzione riassuntiva degli elementi di prova acquisiti nel processo ed illustrati nei capitoli precedenti, specificamente riferiti a ciascuno dei quattro imputati del delitto di strage.

Il capitolo 12 riguarda il delitto di favoreggiamento contestato a Stefano Tringali.

Il capitolo 13 contiene la trattazione delle pene inflitte agli imputati e le condanne civili.

2 – La ricostruzione del fatto e delle vicende processuali che hanno condotto al dibattimento dinanzi a questa Corte d’assise.

Nell’affrontare la vicenda delittuosa oggetto di questo processo non si può prescindere dall’illustrazione degli avvenimenti storici che costituiscono l’imputazione a carico di Digilio, Maggi, Rognoni e Zorzi, nonché dalla descrizione dell’evoluzione delle indagini iniziate nel dicembre 1969 e del conseguente *iter* processuale, concluso con le pronunce della Corte d’assise di Catanzaro e delle Corti d’assise d’appello di Catanzaro e Bari nei confronti di Franco Freda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan, Guido Giannettini, Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Massimiliano Fachini, Stefano Delle Chiaie (tutti processati e assolti in dibattimento per la strage del 12 dicembre 1969).

In queste pagine si fornirà un quadro di riferimento dei fatti e dei processi, utilizzando come materiale ricostruttivo le sentenze definitive acquisite al fascicolo del dibattimento.

Si concluderà il capitolo con un *excursus* sulle indagini riguardanti gli attuali imputati, le misure cautelari loro imposte e il loro rinvio a giudizio.

2 a – Il fatto. Gli episodi delittuosi verificatisi il 12 dicembre 1969 a Milano e a Roma.

La Corte ritiene preferibile rievocare gli avvenimenti di quel 12 dicembre utilizzando la documentazione giudiziaria acquisita agli atti, atteso che sarebbe del tutto velleitario, oltre che inutile, il tentativo di compiere una ricostruzione di quei fatti originale rispetto a quanto accertato nelle sentenze dei giudici di Catanzaro e Bari. Piuttosto che parafrasare quel materiale giudiziario, è preferibile riportare testualmente una delle tante ricostruzioni compiute dai giudici che si sono occupati della vicenda e tra tutte si è scelta quella della Corte d’assise di Catanzaro del 23.2.1979, che, pur enfatizzandone alcuni profili, per l’oggettività degli elementi ricostruttivi esposti, appare la più neutra nella definizione del fatto:

“Erano le ore 16,30 circa di venerdì 12 dicembre 1969.

Nel salone centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano si stavano svolgendo per antica consuetudine le contrattazioni dei fittavoli, dei coltivatori diretti e dei vari imprenditori agricoli ivi convenuti dalla provincia per discutere i loro affari commerciali ed attendere al compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorché improvvisamente vi echeggiava il fragore dell’esplosione di un ordigno di elevata potenza.

Ai primi accorsi da Piazza Fontana, che dà accesso al salone, l’interno della Banca offriva subito dopo un raccapricciante spettacolo: sul pavimento del salone, che recava al centro un ampio squarcio, giacevano, fra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano il loro terrore.

Le constatazioni delle ore successive davano i seguenti risultati.

Quattordici erano i morti¹, tutti clienti dell'Istituto bancario:

Gravemente feriti restavano all'interno della sede bancaria altri quattordici clienti:

Vari feriti contava anche il personale della banca: tredici elementi che lavoravano al pianterreno nel salone (...), quattordici al primo piano (...), cinque al secondo piano (...) ed uno al terzo (...).

Gli effetti dell'esplosione riguardavano anche l'esterno dell'Istituto. Riportavano, infatti, lesioni personali sette persone che si trovavano sul marciapiede di Piazza Fontana (...) e due (...) nell'interno del ristorante "L'Angelo" sito dietro l'edificio bancario.

Verso le 16,25 dello stesso giorno nella sede centrale della Banca Commerciale Italiana, sita in Piazza della Scala, era stata rinvenuta dal personale di servizio una borsa di similpelle contenente una cassetta metallica. Si sarebbe accertato più tardi, come vedremo, che essa conteneva un ordigno esplosivo.

Lo stesso 12 dicembre a Roma, dopo breve tempo, esplose altri tre ordigni: il primo scoppiava alle ore 16,55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sita in Via S. Basilio, e provocava lesioni personali a quattordici dipendenti di tale Istituto (...) nonché crolli di pareti e danni all'impianto termico e ad altri servizi; il secondo e il terzo sull'Altare della Patria in Piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17,22 alla base del pennone alza-bandiera del monumento ed alle ore 17,30 sui gradini della porta d'accesso al Museo del Risorgimento sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Queste ultime due esplosioni, oltre ai danni materiali arrecati alle strutture del pennone, alla porta d'accesso del museo, al travertino dell'Altare, alle vetrate della vicina Chiesa dell'Ara Coeli e ad alcuni autoveicoli in sosta nelle vicinanze, producevano, con la proiezione delle schegge, varie ferite alle seguenti persone: al Carabiniere ..., accorso sul posto nel periodo di tempo tra il primo e il secondo scoppio, a ... che stavano transitando a bordo di un'autovettura per via Fori Imperiali.

Le sanguinose conseguenze delle bombe esplose quel giorno, fra Roma e Milano, si riassumevano complessivamente in sedici morti e centocinque feriti"².

Nel capo d'imputazione è contestato ai quattro imputati il delitto continuato di strage, concretatosi nella collocazione degli ordigni presso gli istituti bancari milanesi e romano. Queste condotte costituiscono l'oggetto dell'accertamento giudiziale che la Corte è chiamata a compiere, consistente non nella ricostruzione di "tutta la verità" sulla vicenda storica qui esaminata, ma piuttosto nel verificare se Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni siano, secondo le norme e i principi in materia di concorso nel reato, penalmente responsabili del delitto contestato.

2 b – I processi di Catanzaro e Bari.

¹ Destinati ad aumentare a sedici entro il 2 gennaio del nuovo anno con il sopravvenuto decesso dei feriti Scaglia Angelo e Galatioti Calogero a causa delle gravi ferite riportate.

² Uno dei feriti, Vittorio Mocchi, dopo oltre 10 anni, morì a causa delle lesioni riportate nell'attentato di Milano.

Nel prosieguo della sentenza i riferimenti ai processi di Catanzaro saranno frequenti ed inevitabili. Non può ignorarsi che l'accusa formulata a carico dei quattro odierni imputati di strage si fonda sull'assunto che costoro abbiano agito in concorso con Freda e Ventura, cioè i due principali imputati del primo processo di Catanzaro.

Ciò premesso, questa ricostruzione del quadro di riferimento del processo non consente di discernere in modo approfondito le passate vicende processuali, il cui svolgimento è consacrato nelle sentenze acquisite³ e deve essere qui richiamato in termini assolutamente sintetici.

Il corso delle indagini che seguirono gli attentati del 12 dicembre è noto nelle sue complesse articolazioni, così come lo è l'*iter* giudiziario dei diversi "tronconi" del primo processo (tutti riuniti nel dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro e conclusosi con la sentenza 23.2.1979), rievocate con precisione nella predetta sentenza⁴.

Per questo quelle vicende possono qui essere succintamente riassunte:

- le prime indagini procedettero contemporaneamente a Roma e a Milano, e, oltre agli accertamenti sulla consistenza degli ordigni collocati negli istituti bancari, presso l'Altare della Patria e il Museo del Risorgimento, si rivolsero inizialmente verso i gruppi estremisti di destra e sinistra, ma quasi immediatamente si focalizzarono sulla cosiddetta "pista anarchica", ritenuto l'orientamento più attendibile delle investigazioni⁵. La Procura della Repubblica di Roma promosse azione penale nei confronti di alcuni componenti del circolo anarchico "22 marzo" per il delitto di associazione per delinquere e di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre, emettendo nei confronti di alcuni di loro ordine e mandato di cattura. A seguito della chiusura dell'istruttoria formale e del rinvio a giudizio⁶, il 23.2.1972 iniziò il dibattimento dinanzi alla Corte d'assise di Roma che, decidendo sulle questioni preliminari, dichiarò con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di Milano.

- il 30.8.1972 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avanzò formale richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto e la richiesta, inoltrata tramite la Procura Generale, venne accolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 13.10.1972 che dispose la rimessione degli atti alla Corte d'assise di Catanzaro.

- dinanzi al G.I. di Milano era nel frattempo iniziato altro procedimento per gli stessi fatti a carico di Giovanni Ventura, Franco Freda e altri, conclusosi con

³ Corte d'assise di Catanzaro del 23.2.1979, Corte d'assise d'Appello di Catanzaro del 20.3.1981, Corte d'assise d'Appello di Bari dell'1.8.1985.

⁴ Corte d'assise di Catanzaro del 23.2.1979, pp. 43-325.

⁵ In particolare le indagini si diressero nei confronti dei circoli anarchici romani "Bakunin" e "22 marzo".

⁶ Furono rinviati a giudizio Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli, Enrico Di Cola (tutti costoro imputati del delitto di associazione per delinquere in relazione alla partecipazione al circolo "22 marzo", Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli del delitto di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969, lesioni, danneggiamento, detenzione illegale di esplosivo e altri reati), Olivo Della Savia (imputato di detenzione di esplosivo), Maddalena Valpreda, Ele Lovati, Olimpia Torri, Rachele Torri e Stefano Delle Chiaie (questi ultimi cinque, imputati di falsa testimonianza).

provvedimento di rinvio a giudizio del G.I. del 18.3.1974 dinanzi alla Corte d'assise di Milano⁷.

- con provvedimento del 18.4.1974, la Corte di Cassazione dichiarò la competenza della Corte d'assise di Catanzaro a conoscere di tutti i reati oggetto dei due procedimenti in corso e, con sentenza del 10.6.1974, stabilì che gli stessi fossero trattati unitariamente da quella Corte d'assise (tale provvedimento determinò il rinvio a nuovo ruolo del dibattimento già iniziato a carico di Valpreda e altri);
- il terzo procedimento proseguì con istruzione formale dinanzi al G.I. di Catanzaro a seguito del trasferimento dell'istruttoria da Milano alla sede definitivamente indicata dalla Corte di Cassazione, e si concluse con sentenza-ordinanza del 31.7.1976 di rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro⁸.

Il dibattimento ebbe inizio il 18.1.1977 e si concluse con la sentenza più volte ricordata che:

- condannò Valpreda, Merlino, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola per il delitto di associazione a delinquere in relazione alla partecipazione al gruppo "22 marzo";
 - assolse Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli dal delitto di strage continuata per insufficienza di prove;
 - dichiarò prescritte alcune imputazioni a carico di altri imputati e pronunciò alcune condanne per reati minori nei confronti di imputati del primo procedimento;
 - condannò Freda, Ventura e Giannettini per il delitto di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre, così unificati alcuni reati a loro ascritti (tra cui la costituzione dell'associazione sovversiva e gli altri attentati del 1969);
 - assolse per insufficienza di prove Pozzan per il reato di strage continuata ascrittogli;
 - dichiarò prescritte alcune imputazioni a carico di altri imputati e pronunciò alcune condanne per reati minori nei confronti di imputati del secondo e terzo procedimento.
- La Corte d'assise d'Appello di Catanzaro riformò la sentenza di primo grado e con sentenza del 20.3.1981:
- assolse per insufficienza di prove Freda, Ventura e Giannettini dal delitto di strage continuata;

⁷ Furono rinviati a giudizio Giovanni Ventura, Franco Freda e Marco Pozzan (imputati del delitto di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969, di costituzione di un'associazione sovversiva, di numerosi attentati compiuti nell'anno 1969 e di detenzione e porto illegale di esplosivo, Ventura e Freda altresì di istigazione a delinquere, calunnia e altri reati minori), Angelo Ventura, Claudio Orsi, Antonio Massari, Giovanni Biondo (imputati del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva, Massari e Biondo altresì degli attentati ai treni dell'agosto 1969, Angelo Ventura di detenzione di armi), Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon, Ruggero Pan (questi ultimi quattro, in concorso con Freda e con i fratelli Ventura, imputati di detenzione e porto illegale di un ingente quantitativo di armi), Werner Udo Lemke (imputato di calunnia), Giuseppe Brancato (imputato dell'attentato al Rettorato di Padova del 15.4.1969).

⁸ Furono rinviati a giudizio Guido Giannettini (imputato del delitto di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969, costituzione della stessa associazione sovversiva di cui erano imputati Freda, Ventura e Pozzan, nonché degli attentati del 1969 contestati a questi ultimi), Massimiliano Fachini e Pietro Loredan (imputati di partecipazione alla medesima associazione sovversiva costituita da Giannettini, Freda, Ventura e Pozzan), Claudio Mutti (imputato di favoreggiamento personale), Stefano Serpieri e Gaetano Tanzilli (imputati di falsa testimonianza), Gian Adelio Maletti e Antonio La Bruna (imputati di falsità ideologica, favoreggiamento personale e, in concorso con Giannettini, di tentativo di procurata evasione).

- dichiarò Freda e Ventura responsabili del delitto di associazione sovversiva continuata, unificando nello stesso numerose imputazioni relative agli altri attentati del 1969;
- pronunciò la prescrizione nei confronti di alcuni imputati, ne assolse altri e confermò alcune condanne (in particolare, quelle nei confronti di Pietro Valpreda, Borghese, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola, Della Savia, Torri, Lovati, Maddalena Valpreda, Marco Pozzan e Claudio Mutti).

Tale ultima sentenza venne annullata dalla Corte Cassazione in relazione ad alcuni punti:

- l'assoluzione di Freda e Ventura per i reati di strage continuata, fabbricazione, detenzione e porto di materie esplosive di cui ad alcuni capi d'imputazione;
- l'assoluzione di Valpreda e Merlino in relazione al reato di strage continuata e detenzione e porto di esplosivo;
- l'assoluzione di Maletti e La Bruna per il reato di falsità ideologica in atto pubblico;
- l'assoluzione di Tanzilli per il delitto di falsa testimonianza.

Per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, alcuni accertamenti consacrati nella sentenza della Corte d'assise d'Appello divennero definitivi e in particolare fu inconfutabilmente accertata la costituzione da parte di Freda e Ventura e la loro partecipazione con ruolo direttivo ad un'associazione sovversiva che realizzò gli attentati ritenuti espressione del medesimo delitto continuato associativo (ma di questa parte della sentenza si tratterà specificamente nel prosieguo).

Nel conseguente giudizio di rinvio la Corte d'assise d'Appello di Bari⁹ assolse per insufficienza di prove Freda e Ventura dal delitto di strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi in relazione ai capi per cui era intervenuto annullamento e confermò l'assoluzione di Valpreda e Merlino per il delitto di strage continuata; condannò Maletti e La Bruna per il delitto di falsità ideologica in atto pubblico; assolse Tanzilli dal delitto di falsa testimonianza.

La sentenza della Corte d'assise d'Appello di Bari divenne definitiva il 27.1.1987 a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione.

Nella "storia giudiziaria" degli avvenimenti oggetto di questo processo, vanno inoltre ricordati i procedimenti che imputarono di strage in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969, Massimiliano Fachini e Stefano Delle Chiaie. L'esito di quei procedimenti fu assolutorio rispetto all'imputazione contestata, ma tale affermazione non può fondarsi sulle sentenze che conclusero quel dibattimento, atteso che tali documenti non sono stati acquisiti agli atti di questo processo. Dalla produzione documentale relativa alle dichiarazioni rese da Massimiliano Fachini¹⁰ si desume che nel dibattimento dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro del 1988 erano imputati proprio Delle Chiaie e Fachini, ma nulla più risulta. Nella memoria conclusiva del P.M. del 17.5.2001 si fa riferimento alla sentenza del G.I. di Catanzaro del 30.7.1986

⁹ Sentenza dell'1.7.1985.

¹⁰ Acquisite in considerazione della loro irripetibilità essendo costui deceduto proprio nei primi mesi dell'anno 2000, quando è iniziato il dibattimento.

di rinvio a giudizio di Fachini¹¹ e alla sentenza assolutoria della Corte d'assise di Catanzaro del 20.2.1989, nonché di quella della Corte d'assise d'Appello di Catanzaro del 5.7.1991 di assoluzione definitiva dei due imputati per la strage di piazza Fontana, provvedimenti non acquisiti agli atti di questo processo.

2 c – L'indagine della Procura della Repubblica di Milano nei confronti degli attuali imputati, le misure cautelari e il rinvio a giudizio.

Le indagini sulla strage di piazza Fontana¹² condotte dalla Procura della Repubblica di Milano e determinanti il dibattimento dinanzi a questa Corte d'assise, trovano la loro origine nell'istruttoria formale del G.I. di Milano, competente, in forza di una proroga dei poteri di investigazione riconosciuti per legge a quell'organo giudiziario¹³, a proseguire le indagini in relazione ad una serie di reati associativi ascritti a militanti di gruppi eversivi di destra. La Corte ha acquisito notizia dell'origine delle indagini decidendo le questioni preliminari prospettate dalle difese di Maggi, Rognoni e Zorzi; quelle notizie¹⁴ non sono certo utilizzabili per la decisione¹⁵, ma consentono di descrivere un quadro cronologico del procedimento che ha originato questo dibattimento:

- i primi elementi di prova che delineavano elementi nuovi di responsabilità per la strage di piazza Fontana a carico di alcuni degli imputati qui giudicati furono riferiti da Carlo Digilio nel corso delle dichiarazioni rese al G.I. di Milano nella seconda metà del 1993 e all'inizio del 1994;
- sempre in quell'anno la Procura della Repubblica di Milano richiese, come parte del procedimento in istruttoria formale, il programma di protezione in favore del collaboratore Carlo Digilio;
- il 7 luglio 1995 il G.I. di Milano trasmise alla corrispondente Procura della Repubblica una missiva descrittiva degli atti di indagine svolti, individuando gli elementi indiziari del delitto di strage emersi nel corso di quell'istruttoria, e il successivo 12 luglio la Procura della Repubblica iscrisse Delfo Zorzi nel registro degli indagati.

Da quella data sono iniziate le indagini della Procura della Repubblica di Milano per il delitto di strage nei confronti di Digilio, Maggi, Rognoni e Zorzi¹⁶, indagini caratterizzate da alcuni momenti particolarmente significativi:

¹¹ Il provvedimento è stato prodotto dalla difesa Zorzi e acquisito dalla Corte al limitato fine di accertare la situazione di fatto attestata nella sentenza-ordinanza, per cui non possono essere qui utilizzati gli accertamenti compiuti da quel giudice.

¹² Così definito nel linguaggio giornalistico - ma anche nei verbali resi da molti testimoni nei diversi procedimenti che si sono negli anni occupati della vicenda e, conseguentemente, nel lessico giudiziario - l'insieme di episodi delittuosi di carattere eversivo perpetrati il 12 dicembre 1969.

¹³ Ormai abolito nel nostro sistema processual-penale.

¹⁴ Concretate in atti compiuti dal G.I. e dal P.M. di Milano, che era parte in quel procedimento in istruttoria formale.

¹⁵ Non lo sono automaticamente gli interrogatori resi da Carlo Digilio al G.I. e prodotti dalle difese a soli fini di sostenere le eccezioni preliminari.

¹⁶ Si veda in questo senso la propria ordinanza risolutiva delle eccezioni preliminari prospettate dalle difese in data 17.3.2000.

- con decisione del 5.12.1996, n. 6459 la Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza della competenza dell'autorità giudiziaria milanese a procedere nei confronti degli indagati-imputati della strage di piazza Fontana, dichiarando essere cessata la competenza straordinaria dell'autorità giudiziaria di Catanzaro;
- in data 12.6.1997 il G.I.P. di Milano ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi, di cui è stata dichiarata la latitanza con provvedimento del 17.6.1997, e di Carlo Maria Maggi, ordinanza eseguita il 14.6.1997;
- con decreto del 27.11.1997, il G.I.P. di Milano ha disposto la revoca della sentenza di non doversi procedere pronunciata il 30.7.1986 dal G.I. di Catanzaro nei confronti di Carlo Digilio, ordinando la riapertura delle indagini per un periodo di sei mesi al fine di procedere all'incidente probatorio, disposto con ordinanza dello stesso 27 novembre;
- con ordinanza del G.I.P. di Milano in data 2.3.1998, Maggi è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia e del divieto di espatrio;
- nel mese di marzo 1998 è iniziato l'incidente probatorio di audizione di Carlo Digilio, concretatosi nelle udienze del 10, 11 e 26 marzo; al termine di quest'ultima udienza il G.I.P. ha disposto accertamento medico-legale diretto a verificare la capacità di Carlo Digilio di rendere l'esame, all'esito del quale l'atto non è stato concluso;
- per il 18.5.1998, è stato fissato l'incidente probatorio di audizione di Martino Siciliano, il quale, presentatosi dinanzi al G.I.P. per rendere l'esame, si è avvalso della facoltà di non rispondere;
- con riferimento alla posizione di Stefano Tringali, egli fu colpito da ordinanza di custodia cautelare per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di Delfo Zorzi in data 17.7.1996, provvedimento eseguito il successivo 23 luglio e modificato il 19.10.1996 con la misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.G. (revocata il 22.4.1997);
- a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, con decreto dell' 8.6.1999, il G.I.P. di Milano ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte di Maggi, Rognoni, Tringali e Zorzi, per l'udienza del 16.2.2000;
- analogo decreto è stato disposto nei confronti di Carlo Digilio in data 28.6.1999 per la medesima udienza dibattimentale.

3 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. La prova dichiarativa: utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altri procedimenti e delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, criteri di valutazione della testimonianza e della chiamata in correità.

In questo capitolo (e nei tre successivi) si valuterà la prova dichiarativa acquisita al dibattimento. Si tratta della parte fondamentale delle fonti di prova, quella per cui è necessario in generale definire i criteri di valutazione e nello specifico verificare i requisiti delle dichiarazioni rese da testimoni, imputati o dichiaranti *ex art. 210 c.p.p.*. Proprio sulla prova dichiarativa sono state prospettate dalle difese le osservazioni critiche più rilevanti, richiedendosi espressamente alla Corte di esplicitare i criteri di valutazione utilizzati per la decisione.

A questo onere non ci si intende sottrarre, reputando anche la Corte che ogni dichiarazione resa in questo processo debba essere attentamente verificata, con riferimento sia ai profili di attendibilità intrinseca, che al suo concatenarsi logico o contraddirsi rispetto alle altre dichiarazioni e agli ulteriori elementi di prova. Questo è il metodo che consentirà di discernere se non il vero dal falso, sicuramente l'attendibile dall'inattendibile, attraverso il confronto sul contenuto delle dichiarazioni piuttosto che sull'autorevolezza dei dichiaranti.

Ma di questo si avrà occasione di riparlare.

3 a – L'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni acquisite al processo. In particolare le dichiarazioni rese da Martino Siciliano.

Il capitolo inizia con la valutazione di alcune questioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni prospettate dalla difesa Zorzi nelle arringhe¹⁷, fondate sulla nuova disciplina in materia di formazione e valutazione della prova, introdotta con la legge attuativa dell'art. 111 Cost., la n. 63 del 1.3.2001 - pubblicata sulla G.U. del 22.3.2001, n. 68.

Tali questioni sono sostanzialmente due: la prima è riferita alle dichiarazioni rese in indagini preliminari da Martino Siciliano, acquisite al fascicolo del dibattimento in forza dell'ordinanza della Corte del 4.12.2000; la seconda, più generale, concerne l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni, imputati o dichiaranti *ex art. 210 c.p.p.*, acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito di contestazione o perché rese in altro procedimento.

Per illustrare la prima eccezione la difesa Zorzi ha prodotto una memoria difensiva che definisce l'ambito della dedotta inutilizzabilità, e ne ha specificato il contenuto nella replica orale del 15.6.2001. Secondo questa difesa il regime transitorio descritto all'art. 26 l. 63/2001, imponendo l'applicazione ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (cioè il 6.4.2001) delle disposizioni introdotte con la medesima legge, salvo quanto stabilito dai commi da 2 a 5 dello stesso art. 26, comporterebbe l'applicazione delle nuove regole di utilizzabilità alle dichiarazioni di Martino Siciliano, acquisite in forza dell'ordinanza 4.12.2000. Difatti, le ipotesi di cui ai commi da 2 a 5 (in

¹⁷ Nella memoria del 7.6.2001 e nella replica del 15.6.2001.

particolare quelle di cui al comma 3) non riguarderebbero l'acquisizione disposta ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p.p., ma solo quella compiuta ai sensi dell'art. 500 c.p.p., mentre le altre ipotesi di cui alla disposizione transitoria si riferirebbero o a fasi diverse dal dibattimento (i commi 2 e 5) o ad un tipo di dichiarazioni diverse da quelle oggetto della questione (il comma 4)¹⁸.

In forza di tale valutazione la difesa Zorzi ha prospettato l'esistenza di due specifiche norme introdotte con la l. 63/2001, entrambe riferibili, ai sensi dell'art. 26, ai verbali delle dichiarazioni di Martino Siciliano e determinanti la loro inutilizzabilità in sede di decisione:

- l'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. (art. 2 l. 63/2001), introducendo l'obbligo dell'avviso al dichiarante dell'assunzione dell'ufficio di testimone qualora renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, comporta che, non essendo stato compiuto tale avviso da parte dell'autorità giudiziaria che procedette agli interrogatori di Martino Siciliano (all'epoca indagato di reato collegato), le dichiarazioni da costui rese su fatti concernenti la responsabilità di Zorzi e degli altri imputati sono inutilizzabili (in forza del comma 3 *bis* dell'art. 64 c.p.p.).

- il secondo profilo di inutilizzabilità si fonderebbe sulla previsione di cui all'art. 526 comma 1 *bis* c.p.p., che, nella fase della decisione, preclude al giudice di utilizzare, per provare la colpevolezza dell'imputato, le dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

I due profili dell'eccezione di inutilizzabilità, per la diversità degli ambiti interpretativi che involgono, vanno affrontati separatamente.

Sul primo deve escludersi la dedotta inutilizzabilità dei verbali¹⁹ a seguito dell'introduzione dell'art. 64 n. 3 lett. c) c.p.p., proprio in forza della disciplina transitoria citata dalla difesa a sostegno della tesi interpretativa. L'art. 26 l. 63/2001 prevede, infatti, al comma 2 l'eccezione al principio *tempus regit actum*, imponendo al P.M. di rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 c.p.p. secondo le forme previste nella nuova formulazione di tali disposizioni, solo se il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari, mentre se tale fase sia superata non è imposto alcun obbligo di reiterazione dell'esame. Le disposizioni previste ai commi successivi dello stesso art. 26 non riguardano la nuova previsione dell'art. 64 c.p.p., per cui nessun rilievo può

¹⁸ Il comma 4 dell'art. 26 prevede che non possano essere utilizzate per provare la colpevolezza dell'imputato le dichiarazioni rese in indagini preliminari o in udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, qualora i relativi verbali siano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento posteriormente alla data del 25.2.2000. Le dichiarazioni di Siciliano sono state acquisite solo in data 4.12.2000, per cui, ha sostenuto la difesa Zorzi, non rientrano nella previsione di utilizzabilità sancita dalla norma. Si osserva che il divieto di acquisizione era già contenuto nella previsione costituzionale dell'art. 111 e la Corte ha disposto l'acquisizione delle dichiarazioni di Siciliano valutando l'irripetibilità di quegli atti e interpretando l'espressione "libera scelta" diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

¹⁹ Di cui è stata data lettura nel dibattimento e dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione.

assumere, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante *contra se*, la circostanza che non sia stato avvisato dell'assunzione dell'ufficio di testimone con riferimento a tali dichiarazioni. L'interpretazione difensiva appare sul punto logicamente viziata: la disposizione transitoria espressamente prevede l'onere del P.M. di rinnovare l'esame solo se il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, onere finalizzato evidentemente a garantire l'utilizzabilità di quegli atti ai sensi dell'art. 64, comma 3 *bis* c.p.p.. Tale onere non è, per contro, previsto se il procedimento si trovi nelle successive fasi processuali, per cui logica interpretativa vuole che gli interrogatori assunti in forza della disciplina previgente siano utilizzabili qualora all'entrata in vigore della legge il procedimento non fosse più nella fase di indagini preliminari.

Questa interpretazione, oltre che soccorsa dalla logica, è coerente con il principio *tempus regit actum*: quell'atto, nel momento in cui fu assunto, era pienamente legittimo e la sanzione di inutilizzabilità non può derivare dal mancato rispetto di una norma inesistente al momento della sua assunzione se non per espressa previsione di legge. Si badi, il primo comma dell'art. 26 non prevede l'applicabilità della sanzione di inutilizzabilità dell'art. 64, comma 3 lett. c) c.p.p., ma in termini generali l'applicazione delle disposizioni innovative ai processi penali in corso (quindi, se viene sentito un imputato in dibattimento sarà necessario formulare l'avviso in oggetto) e il comma 2 della stessa norma transitoria delimita, nei termini sopra detti, l'eccezione al principio di conservazione dell'atto.

Se si tiene conto infine che gli interrogatori di Martino Siciliano sono stati acquisiti a seguito dell'accertata irripetibilità dell'atto, la ritenuta illogicità interpretativa è ancor più manifesta, atteso che, nella prospettiva difensiva, non sarebbero utilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese da persone decedute o irreperibili se non fosse stato rispettato l'obbligo dell'avvertimento di cui all'art. 64 comma 3, lett. c) c.p.p. quando quell'obbligo non era vigente.

Per quanto concerne *la previsione dell'art. 526, comma 1 bis c.p.p.*, ritiene la Corte del tutto superfluo soffermarsi sulla funzione che il legislatore ha inteso attribuire ad una disposizione che rappresenta la ripetizione quasi testuale del principio costituzionale sancito all'art. 111 Cost. Per disattendere l'interpretazione prospettata dalla difesa Zorzi è sufficiente la mera riproposizione degli argomenti esposti dalla Corte nella propria ordinanza del 4.12.2000, di cui nella memoria difensiva 7.6.2001 non è stata specificamente messa in discussione la fondatezza e di cui nella replica del 15.6.2001 è stata esclusivamente ribadita l'illegittimità richiamando argomenti già esposti prima di quella pronuncia. Il difensore di Zorzi ha infatti dedotto che quella decisione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali del contraddittorio, già sanciti all'art. 111 Cost. e attuati con la l. 63/2001, invocando, innanzitutto, la revoca da parte della Corte dell'ordinanza di acquisizione ed utilizzabilità delle

dichiarazioni di Martino Siciliano²⁰, e secondariamente prospettando una logicamente necessaria cesura tra il momento dell'acquisizione di un atto e la sua utilizzabilità²¹.

Questa interpretazione non sembra tenere conto che la Corte ha fondato la propria decisione di acquisire le dichiarazioni di Martino Siciliano valutando la previsione di cui all'art. 512 *bis* c.p.p. come disposizione che legittima la lettura di atti non formati in dibattimento essendone divenuta impossibile la ripetizione. Su questa parte è sufficiente richiamare integralmente quanto esposto nella più volta citata ordinanza, non essendo stato prospettato alcun diverso argomento critico che non sia già stato valutato dalla Corte.

Ma neanche le considerazioni formulate nell'ordinanza sull'espressione "libera scelta" sono state specificamente confutate dalla difesa nella memoria scritta prodotta il 7.6.2001 o nelle conclusioni orali del 15.6.2001, per cui non appare necessario qui ripetere concetti che sono stati adeguatamente esposti e motivati, attraverso il vaglio critico dei principi costituzionali, e che hanno determinato la Corte a ritenere acquisibili e utilizzabili le dichiarazioni rese in indagini preliminari da Martino Siciliano.

La seconda questione di inutilizzabilità concerne i verbali acquisiti al fascicolo del dibattimento perché contenenti contestazioni formulate a testi o a dichiaranti ex art. 210 c.p.p. Tale questione appare *prima facie* infondata, ponendosi in contrasto proprio con la disciplina transitoria della l. 63/2001. Ma poiché il difensore di Zorzi, nella arringa del 7.6.2001, ha specificamente contestato questo profilo, la Corte non può sottrarsi dal confutare quelle affermazioni.

Testualmente il difensore ha affermato che: *“Una prima regola, indiscutibile, è che le contestazioni, cioè le dichiarazioni lette per contestare le risultanze delle indagini, quali che siano, possono essere valutate solo ai fini della credibilità del testimone”*²², contestando al P.M. di aver messo sullo stesso piano, nella requisitoria orale e scritta, le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese in indagini preliminari o in altri procedimenti. Secondo il difensore la regola è diversa: *“questa è l'unica dichiarazione che possiamo assumere per ricostruire i fatti ed è l'unica dichiarazione che ha valore di prova, quella resa davanti a voi.... Se vi è un contrasto, una differenza, un elemento di integrazione della dichiarazione resa al dibattimento, non ha valore, non può essere presa come se fosse integrazione o correzione di quello che viene detto al dibattimento,... l'unico uso che può fare di quelle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio è per dire: posto che qui davanti a voi, signori giudici, ha detto questo e prima ha detto una cosa diversa, sulla base di questo contrasto o di queste dimenticanze io vi posso*

²⁰ In questo senso, u. 15.6.2001, pp. 65-68.

²¹ La Corte dubita fortemente che tra acquisizione e utilizzabilità debba necessariamente esistere un momento di cesura, nel senso che è ben possibile acquisire un atto e stabilirne limiti di utilizzabilità, ma nel momento in cui di un atto si dà lettura e si dispone l'utilizzabilità nella fase conclusiva dell'istruttoria dibattimentale, l'introduzione (che sembra determinarsi in forza dell'art. 526 *bis* c.p.p.) di un ulteriore momento valutativo di utilizzabilità dell'atto lascia invero perplessi.

²² Così alle pp. 102-103, u. 7.6.2001.

dire che è credibile lo stesso o non è credibile, non può mai diventare parte della ricostruzione dei fatti ciò che è stato detto precedentemente senza la verifica del giudice, prima di tutto, e delle parti.”²³

Questa apodittica affermazione difensiva, se potrebbe ritenersi fondata con riferimento alla nuova disciplina degli artt. 500 e 503 c.p.p.²⁴, non è certo coerente con la normativa transitoria applicabile in questo dibattimento. L’art. 26, comma 3° l. 63/2001 sancisce che *“le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3,4,5 e 6 del previgente articolo 500 c.p.p.”*, per cui il *precedente difforme* deve essere valutato come prova dei fatti affermati nella contestazione se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (cfr. art. 500, comma 4° previgente c.p.p.). La disposizione, specificamente riferita al teste, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1998, si applica anche ai dichiaranti *ex art. 210 c.p.p.*²⁵.

Se questa è la normativa applicabile, alla Corte compete il potere di valutare caso per caso il contrasto tra le dichiarazioni dibattimentali e quelle contestate, verificando innanzitutto se il dichiarante, a seguito della contestazione, non abbia confermato le dichiarazioni rese in indagini preliminari (in tal caso queste ultime costituiscono la prova dei fatti narrati), quindi, nel caso di persistenza del *precedente difforme*, quale sia la versione più attendibile, valutando gli altri elementi di prova che confermino l’attendibilità dell’una o dell’altra indicazione. Questa è la regola che indiscutibilmente va applicata in questo processo.

Ancora la difesa Zorzi ha prospettato *l’inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p.* delle dichiarazioni rese da Siciliano e Digilio aventi ad oggetto confidenze loro riferite da persone imputate nel processo e, in particolare, da Delfo Zorzi. La tesi è stata così illustrata dal difensore di Zorzi nel corso della sua arringa conclusiva:

“...un primo motivo che sottopongo all’attenzione dei signori giudici è di natura teorica: sono utilizzabili le dichiarazioni che il complice o anche altra persona afferma di avere ricevuto da un imputato?... l’articolo 195 dispone che quando il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altra persona che glieli ha raccontati il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste persone siano chiamate a deporre. ...Se la fonte della notizia, salvo casi particolari che il codice elenca, cioè morti, infermità e irripetibilità, se la fonte della notizia non può essere e non è sentita e il giudice non ne dispone l’audizione, l’effetto è che non è utilizzabile il cosiddetto de relato, cioè la dichiarazione ricevuta. Dunque la regola che stabilisce il nostro codice è che l’accusato ha diritto di interrogare non soltanto

²³ Ancora, u. 7.6.2001, p. 104.

²⁴ In effetti, solo in caso di permanenza del contrasto a seguito delle contestazioni, la nuova disposizione prevede che le dichiarazioni di cui è stata data lettura possano essere utilizzate solo per valutare la credibilità del dichiarante, mentre nel caso in cui questi abbia affermato di non ricordare la circostanza oggetto di contestazione dovrà in concreto valutarsi se la stessa sia stata o meno confermata dal dichiarante. Sulla questione è comunque superfluo soffermarsi perché quella disciplina non è applicabile in questo dibattimento.

²⁵ Ancorché in questo dibattimento i casi di dichiarazioni non confermate siano rari.

colui che riferisce la notizia, ma anche la fonte della notizia. ...Qual è il problema? Che quando si tratta di un imputato dello stesso reato o di un procedimento connesso non c'è mai il diritto di interrogare o comunque non c'è mai l'obbligo di rispondere. La domanda: si può ritenere che in assenza del diritto ad interrogare e di sottoporre a contraddittorio la fonte originaria della notizia si possono utilizzare le dichiarazioni de relato? Io credo di no e credo di no perché diventa impossibile la verifica principale e cioè se la fonte ha detto o non ha detto le cose che vengono riferite. Perché la legge dice: tu mi dici che il signor X ti ha raccontato questa cosa, andiamola a chiedere al signor X se è vero che te l'ha raccontata o meno, perché se io non posso verificare se te l'ha raccontata mi manca il presupposto elementare e base per il successivo passaggio, cioè la verifica se quello che ha raccontato il primo, la fonte della notizia, è vero o non è vero.”²⁶.

Il riferimento normativo è il comma 1 dell'art. 195 c.p.p. che recita: “Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre”. L'onere che è imposto al giudice (si è definita onere tale previsione in quanto il mancato rispetto comporta, ex comma 3, l'inutilizzabilità della testimonianza *de relato*) si concreta, quindi, nella “chiamata a deporre” della persona da cui il dichiarante apprese la notizia, per cui, sotto questo primo profilo, l'interpretazione letterale conferma l'univoca giurisprudenza di legittimità secondo la quale il presupposto di utilizzabilità non è l'escussione del teste (o del dichiarante ex art. 210 c.p.p.) ma la sua citazione a deporre²⁷. Conseguentemente si è stata ritenuta pienamente utilizzabile la testimonianza *de relato* allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia, sottoposto ad esame, si rifiuti per qualsiasi motivo di rispondere²⁸.

Questo orientamento giurisprudenziale, si ripete, univoco nell'affermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* anche quando la fonte originaria sia un soggetto che può avvalersi della facoltà di non rispondere, si fonda non solo sul tenore letterale della disposizione, ma soprattutto sulla sua *ratio*. Il legislatore non ha evidentemente inteso espungere la testimonianza *de relato* dal nostro ordinamento, ma ha preteso una verifica anche della fonte originaria, senza attribuire a quest'ultima un'attendibilità necessariamente maggiore rispetto a quella *de relato*. Una diversa interpretazione comporterebbe conseguenze talmente paradossali e in contrasto con numerose disposizioni del codice di rito (a partire dal divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato – cfr. art. 62 c.p.p. – limitato a quelle rese nel corso del procedimento e non estendibili alla cosiddetta confessione extraprocessuale²⁹, fino al principio del libero convincimento) da renderla del tutto incompatibile con il sistema processuale.

²⁶ Udienza 7.6.2001, p. 148-149.

²⁷ In questo senso Cass. 29.11.1993, Loddo e Cass. 13.1.1992, con un'interpretazione confermata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 24/1992).

²⁸ Così Cass. 26.4.1993, Bevilacqua; Cass. 12.11.1990, Di Biasi.

²⁹ In questo senso Cass. 20.9.1995, Gherardi; Cass. 4.5.1995, Allegretto.

L'ultima questione prospettata dalla difesa Zorzi riguarda *le dichiarazioni rese in altri procedimenti*. Anche sul punto l'affermazione difensiva di inutilizzabilità nei confronti dell'imputato Zorzi non è del tutto fondata. E' incontestabile che i verbali di prova di altro procedimento siano acquisibili ed utilizzabili, pur solo se le prove siano state assunte in incidente probatorio o in dibattimento, atteso che l'art. 238 c.p.p., al comma 1, è inequivoco sul punto. Tutte le dichiarazioni rese dai testimoni in altri dibattimenti sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, a prescindere dalla loro partecipazione a quel processo. Per questo l'affermazione difensiva secondo la quale le prove assunte nel processo celebrato dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano (ovvero nel dibattimento di Catanzaro) non sono utilizzabili nei confronti di Zorzi³⁰ non è esatta, perché, come la Corte ha già affermato nella propria ordinanza ammissiva delle prove del 7.4.2000, le dichiarazioni dei testimoni sentiti in quei dibattimenti sono acquisibili e utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, salvo il diritto, nei confronti di alcuni esercitato, di chiedere l'audizione del dichiarante anche in questo dibattimento.

E' corretta l'affermazione difensiva secondo cui le dichiarazioni rese da imputati in questo processo o imputati di reato connesso nei dibattimenti ove non era parte Zorzi non sono utilizzabili nei suoi confronti, neanche secondo il meccanismo definito della "proprietà transitiva"³¹.

3 b – La valutazione dei dichiaranti in generale.

Nel dibattimento sono stati sentiti quasi 170 tra testimoni, imputati e dichiaranti ex art. 210 c.p.p.; se si aggiungono i verbali di dichiarazioni acquisiti su consenso delle parti o perché rese da persone decedute o sentite in altri procedimenti (e non citati da nessuna delle parti), il numero dei dichiaranti supera di molto le 200 unità. Questo dato numerico serve per svolgere una considerazione sulla consistenza delle dichiarazioni che formano nel loro complesso la prova orale, atteso che tale molteplicità rende problematico distinguere per categorie i dichiaranti. La difesa Zorzi ha prospettato alla Corte alcune possibili distinzioni riferendole a volte alla pubblica accusa (si pensi a quella partizione tra "fascisti buoni" e "fascisti cattivi" che il P.M. avrebbe delineato nella requisitoria conclusiva), a volte utilizzandole dialetticamente nell'affrontare l'attendibilità (o meglio l'inattendibilità) di alcuni testimoni (o di alcuni collaboratori) dell'accusa (si pensi alla definizione di "pentiti parassiti", "pentiti a rate", "pentiti prezzolati").

La Corte intende sottrarsi a questo metodo di valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti, assumendo come riferimento esclusivamente il dato normativo di verifica dell'attendibilità di testimoni e di dichiaranti ex art. 210 c.p.p. Questo

³⁰ Affermazione contenuta alla p. 105, u. 7.6.2001.

³¹ Così definito dal difensore alla p. 106, u. 7.6.2001, il quale giustamente ha sottolineato che la Corte dovrà operare in parallelo nel valutare le posizioni di Maggi e Zorzi, utilizzando alcune dichiarazioni nei confronti solo del primo e non del secondo.

non è un atteggiamento di ingenuità rispetto ai personaggi che si sono presentati al dibattimento a rendere l'esame o le cui dichiarazioni sono state documentalmente acquisite, perché risulterà del tutto chiaro, ogniqualvolta si affronteranno le dichiarazioni rilevanti nel processo, la ricorrenza di criteri di valutazione dell'attendibilità, che sono quelli ordinariamente utilizzati dal giudice nella valutazione della testimonianza o della chiamata in correità.

Così attendibilità ed inattendibilità emergeranno dalle dichiarazioni acquisite nel processo in base ai parametri di credibilità soggettiva del dichiarante e della consistenza oggettiva delle dichiarazioni (elementi questi che talvolta potranno essere sufficienti per valutare un'affermazione attendibile o inattendibile), ma nella gran parte dei casi sarà necessario - anche per i testimoni - ricorrere alla verifica estrinseca, logica o obiettiva. Su questo metodo le categorie di dichiaranti acquireranno consistenza, si aggogheranno e si disagogheranno in base alla valutazione di attendibilità totale o parziale sul contenuto della deposizione, sottraendosi all'inadeguata schematizzazione proposta dalle difese. Questo significa che l'opera di verifica che compete a questa Corte non potrà essere limitata dalle definizioni, perché anche il giudizio di attendibilità intrinseca non rappresenterà l'unico parametro di valutazione delle prove dichiarative acquisite, imponendo sugli specifici episodi rilevanti per la decisione l'accertamento dei riscontri esterni. Ma *a contrario* l'assenza di riscontri su alcuni argomenti oggetto della deposizione non potrà costituire un elemento insuperabile di inattendibilità dei dichiaranti.

3 c -I criteri generali di valutazione di chiamata in correità.

[1] Introduzione sui criteri di valutazione della chiamata in correità.

Il dibattito sull'istituto processuale della chiamata in correità ha accompagnato negli ultimi decenni l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia di prova, atteso che, sin dagli anni '60, si è assistito a contrapposizioni più o meno radicali sulla natura giuridica di tale fonte, sul valore probatorio limitato o ridotto sotto il profilo contenutistico dalla parzialità della fonte di conoscenza, sulla necessità di integrazione probatoria della stessa fonte.

Sotto il vigore del codice del '30, si dibatteva della definizione di gran parte delle questioni sopra richiamate in assenza di qualsiasi disposizione di legge che fungesse in qualche modo da limite ermeneutico all'istituto. L'introduzione della regola stabilita al comma 3° dell'art. 192 c.p.p. ha imposto alle elaborazioni successive un ambito di discussione insuperabile, entro cui ogni affermazione rilevante per definire la chiamata in correità deve necessariamente muoversi. In definitiva, pur nell'inevitabile suscettibilità interpretativa dell'art. 192, comma 3° c.p.p., non si può prescindere dall'adottare tale dato normativo non solo come punto di partenza per affrontare le richiamate questioni, ma come limite invalicabile delle interpretazioni dell'istituto. In questa prospettiva può dirsi che si sia mossa la giurisprudenza di legittimità, che, dalla prima e ancor oggi importante pronuncia delle Sezioni Unite del 1990 (di cui in seguito si darà piena contezza), ha definito l'ambito di rilevanza della chiamata di correo nel solco tracciato dalla formulazione di legge.

[2]. *La chiamata in correità come elemento di prova.*

L'art. 192 c.p.p. è inserito organicamente nel titolo che regola la materia della prova e in tale ambito ci si deve muovere per definire la natura giuridica della fonte proveniente dal coimputato o dall'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. Il primo riferimento normativo, necessario al fine di inquadrare i soggetti che contribuiscono a formare il mezzo di prova oggetto della valutazione di cui all'art. 192, è costituito dagli artt. 209 e 210 c.p.p., che inseriscono l'esame dell'imputato e della persona imputata in procedimento connesso tra i mezzi di prova; i soggetti cui quelle norme si riferiscono rappresentano, quindi, fonti di prova processuale da valutare ai sensi delle disposizioni generali del titolo I, libro 3° del c.p.p. (artt. 187 - 193).

Così delineato l'ambito normativo entro cui affrontare le questioni attinenti alla chiamata in correità, deve immediatamente qualificarsi la fonte di conoscenza proveniente dai soggetti sopra indicati come elemento di prova; tale affermazione muove da un'interpretazione ormai consolidata dell'art. 192, comma 3° c.p.p., disposizione che ha sciolto qualsiasi equivoco presente in una minoritaria elaborazione dottrinale precedente al 1989, offrendo, in sede di interpretazione dell'istituto in esame, un termine insuperabile di valutazione. Per usare le parole di una significativa pronuncia della Corte di Cassazione³² *“l'articolo in esame ha dato una originale definizione della fonte, qualificandola elemento di prova ... e l'ha fatta partecipare, normativamente e a pieno titolo della natura di prova ... che può essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica ... che attiene alla credibilità concettualmente dubitativa, abbisognevole di rinforzo e riscontro”*. Questa affermazione, in verità desumibile anche dalla semplice lettura della norma in commento, era già contenuta nella prima importante pronuncia a Sezioni Unite successiva all'introduzione del nuovo codice³³, e qualsiasi successiva affermazione dei principi di diritto sulla questione ha confermato il valore di prova delle dichiarazioni accusatorie³⁴.

Questa Corte non ritiene necessario ripercorrere l'*iter* argomentativo posto a base dell'interpretazione esposta, considerata la reiterata affermazione di tale principio nelle citate pronunce della Suprema Corte; brevemente si osserva che gli indici costituenti la base interpretativa sono l'inserimento dell'art. 192, comma 3° nella sede delle disposizioni generali sulle prove, l'utilizzo nella disposizione in oggetto dell'espressione “altri elementi di prova” (altri rispetto alla chiamata di correo) e la diversità concettuale tra tali dichiarazioni e gli elementi valorizzati in chiave indiziaria nel comma 2° della stessa disposizione e che differenziano l'indizio dalla chiamata in correità.

Appare ovvio che se il legislatore avesse voluto attribuire sempre e comunque alla chiamata in correità il valore probatorio dell'indizio, avrebbe utilizzato i criteri di valutazione fissati nel comma 2°, mentre invece il comma 3° non soltanto nel definire gli elementi di riscontro non li qualifica “gravi, precisi e concordanti”, ma evita di

³² Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri.

³³ Cass. 3.2.1990, ric. Belli.

³⁴ Cass. n. 3070 del 26.3.96; Cass. n. 2755 del 16.3.95; Cass. S.U. n. 1040 dell' 1.2.92.

richiamare le categorie tipiche della prova e dell'indizio. E in questo senso non è senza significato che l'attuale testo normativo, accogliendo i rilievi della Commissione bicamerale intenzionata ad evitare la contrapposizione tra prove e indizi contenuta nel progetto preliminare, parli di elementi nel quale termine si comprende *“tutto ciò che può essere assunto in un processo argomentativo”*³⁵.

E quindi la necessità del riscontro e cioè della ricerca di un dato di prova certo che pur non avendo la capacità e nemmeno lo scopo di dimostrare la verità del fatto rilevante tuttavia fornisce garanzia dell'obiettività di colui che lo ha riferito, non annulla la distinzione tra prova storica e prova indiziaria. Il *dictum* del chiamante in correità o in reità, una volta verificata l'attendibilità del dichiarante, sarà un elemento di prova critica (e cioè un indizio) ovvero una prova rappresentativa a seconda del suo contenuto, prescindendo cioè dalla natura della fonte.

[3]. *L'art. 192, comma 3° c.p.p. e il principio del libero convincimento.*

Definito questo primo ambito interpretativo della tematica in esame, va affrontato l'ulteriore profilo di carattere generale che si definisce nel rapporto tra il principio del libero convincimento del giudice, quale criterio guida nella valutazione delle prove, e le restrizioni a tale principio determinate dall'introduzione dell'art. 192, comma 3°.

Senza affrontare nel suo complesso la tematica della prova nel processo penale, per quanto qui rileva deve escludersi che la previsione normativa in questione si ponga in contrasto con il principio generale del libero convincimento. Anche questo aspetto del problema deve essere affrontato assumendo il dato normativo come limite invalicabile dell'attività ermeneutica. E' vero che la dichiarazione accusatoria del coimputato può essere in qualche modo inficiata di parzialità e, quindi, necessita di un riscontro di attendibilità; tale affermazione deriva direttamente dalla previsione di una verifica ulteriore *“in positivo”* rispetto alla dichiarazione accusatoria, ritenuta indispensabile per attribuire valore di prova piena al contenuto della stessa dichiarazione. Ma il rapporto con il principio del libero convincimento si definisce più adeguatamente nell'accertamento del *quid* aggiuntivo rispetto alla chiamata. La formulazione della disposizione in esame assume, anche in questa prospettiva, un significato decisivo per riaffermare la piena espansione della regola generale che si assume limitata; il criterio di valutazione dell'elemento di prova rappresentato dalla chiamata in correità, si riespande nel momento in cui la sua attendibilità va vagliata *“unitamente agli altri elementi di prova”*. Così la parzialità della fonte e il sospetto che involge il contenuto delle sue dichiarazioni, rientra pienamente nella regola generale del libero convincimento quando si tratta di individuare i cosiddetti riscontri alla chiamata, che possono essere di qualsiasi tipo e natura³⁶ e quindi (lo si è visto) consistono in *“tutto ciò che può essere assunto in processo argomentativo”*.

Per concludere sul punto, va, quindi, rilevato che nessun rigido vincolo è stato posto dalla nuova disposizione al principio del libero convincimento, avendo piuttosto l'art.

³⁵ Parere del 16 maggio 1988.

³⁶ Cass. n. 13008 del 11.12.98; Cass. n. 6343 del 30.5.98, che definisce *“deficit”* probatorio la condizione della chiamata in correità; Cass. n. 3070 del 26.3.96; Cass. n. 2775 del 16.3.95. In senso contrario, la isolata Cass. n. 13272 del 17.12.98, che definisce la regola quale limitazione della libertà di convincimento del giudice.

192, comma 3°, da un lato superato l'equivoco sulla natura giuridica della fonte di cui agli artt. 209, 210 c.p.p., dall'altro, imposto al giudice una verifica sulla sussistenza dei riscontri aperta alla più libera valutazione degli stessi.

Se così è, appare del tutto condivisibile l'affermazione secondo cui l'art. 192, comma 3° ha “...eliminato ogni dubbio sulla sua (scilicet: della chiamata in correità) utilizzabilità... e ne ha ridotto la distanza -anche sul piano della concreta valutabilità - dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante...”³⁷.

[4]. L'iter logico-giuridico in base al quale va compiuta la valutazione della chiamata in correità.

Si passa, quindi, alla verifica dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità.

Il primo aspetto da affrontare concerne l'iter logico-giuridico su cui operare tale valutazione. Anche fruendo delle indicazioni emerse nella giurisprudenza antecedente all'introduzione dell'art. 192, comma 3°, rappresenta un dato interpretativo ormai acquisito la diversità dell'ambito di valutazione dell'attendibilità cd. intrinseca (che attiene sia alla credibilità soggettiva del dichiarante che all'attendibilità della dichiarazione) e di quella cd. estrinseca (che attiene all'ambito dei riscontri esterni alla chiamata). Questa Corte, essendo pienamente consapevole della frequenza e della specificità di analisi con cui i giudici di merito e di legittimità hanno affrontato gli argomenti di cui si tratta, ritiene del tutto superfluo soffermarsi ulteriormente su concetti che oramai appartengono al patrimonio giuridico di ogni operatore del diritto e probabilmente costituiscono patrimonio culturale di buona parte dei cittadini.

E' sufficiente su questo aspetto richiamare la diversità di orientamenti espressi in alcune pronunce della Cassazione in ordine al rispetto dell'iter di valutazione della chiamata.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1653 del 22.2.93 ha svolto una ricognizione puntuale dello stato della giurisprudenza di legittimità, fornendo un contributo specifico sulla definizione dell'iter logico-giuridico di valutazione della chiamata in correità:

“L'iter valutativo della chiamata in correità si snoda in primo luogo nella verifica della credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, condizioni socio-economiche e familiari, passato, rapporti con i chiamati, genesi remota e prossima della sua confessione-dichiarazione accusatoria); in secondo luogo deve valutarsi l'intrinseca consistenza e le caratteristiche della dichiarazione del chiamante (precisione, coerenza, costanza, spontaneità). Infine, devono valutarsi i riscontri esterni. Tale iter valutativo deve essere rispettato, non potendosi procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità unitamente agli elementi che ne confermano l'attendibilità.”

L'affermazione di tale principio, nel definire la scansione delle modalità di valutazione della chiamata in correità, implica che il giudice deve operare compiutamente un riscontro positivo di tutti gli elementi di attendibilità intrinseca e

³⁷ Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri.

estrinseca, senza poter colmare lacune verificate sotto uno di tali profili con circostanze desunte da altro profilo.

In senso parzialmente diverso, alcune importanti pronunce della Corte di legittimità hanno attribuito maggiore rilevanza all'operazione di valutazione complessiva della prova, nella fase in cui, esplicitati i riscontri esterni acquisiti nel corso del dibattimento, gli stessi dovevano essere interpretati nella prospettiva della chiamata³⁸. Le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno aderito con sempre maggiore frequenza all'orientamento più rigoroso espresso nella citata pronuncia a Sezioni Unite, ribadendo che il procedimento argomentativo richiesto dalla disposizione, non consente di pervenire "*omisso medio*" all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice persegua un percorso dimostrativo diretto ad accertare se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile³⁹.

In questo quadro, dovrà procedersi rigorosamente alla verifica dei singoli requisiti di attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in correità secondo l'iter logico descritto.

[5]. *La valutazione della attendibilità intrinseca.*

Quanto alla valutazione di attendibilità intrinseca, si è già detto che la stessa si snoda nella verifica della *credibilità soggettiva* del dichiarante e della *consistenza oggettiva* della dichiarazione. Sotto entrambi i profili andranno affrontate le questioni già indicate con riferimento sia all'insieme delle dichiarazioni del collaboratore, sia ai rapporti tra chiamante e chiamato.

Anche sulla questione, appare sufficiente in questa sede richiamare le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, nel cui ambito dovranno essere affrontate le dichiarazioni di ciascun collaborante.

Tra i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca sono stati indicati dalla giurisprudenza, oltre che *la personalità del dichiarante*, *le ragioni della scelta di collaborazione* e *i motivi di contrasto tra chiamante e chiamato* (tutti attinenti alla credibilità soggettiva dello stesso) *la spontaneità*, *l'autonomia*, *la costanza*, *la coerenza*, *la precisione*, *la logica interna del racconto*, *la mancanza di interesse diretto all'accusa*, *l'assenza di contrasti con altre acquisizioni*, *l'assenza di contraddizioni eclatanti e difficilmente superabili*⁴⁰.

Tale elencazione non rappresenta una lista generica di valutazione del collaboratore, perché in altra parte della motivazione si verificherà compiutamente cosa significa per ciascun dichiarante la sussistenza di alcuni o di tutti i presupposti di valutazione dell'intrinseca attendibilità della chiamata in correità; per questo, nel valutare i profili di credibilità soggettiva, sarà necessario richiamare il complesso di dichiarazioni che Digilio, Siciliano e gli altri dichiaranti hanno reso, per verificare il primo presupposto di attendibilità delle stesse.

³⁸ Cass. 30.1.92, Sez. I, Altadonna + altri; Cass. n. 1493 del 13.2.95.

³⁹ Così Cass. n. 4888 del 20.4.2000, Orlando; analogamente Cass. n. 5028 del 1.10.98; Cass. n. 5649 del 13.6.97.

⁴⁰ Cass. n. 6422 dell' 1.6.94; Cass. n. 6461 dell' 1.6.94.

In termini generali va affermato che la *costanza e reiterazione* delle dichiarazioni è certamente un fattore significativo di attendibilità intrinseca, ancorché le modalità di formazione dibattimentale della prova rendano meno accertabile la sussistenza di tali caratteri nella dichiarazione resa in un unico contesto temporale; ed invero, se la prova (cioè la chiamata in correità) si forma in dibattimento, la discrepanza tra tali dichiarazioni e quelle rese nel corso delle indagini preliminari (di cui il giudice assume conoscenza tramite il meccanismo delle contestazioni) determinerà una valutazione complessiva del tenore delle dichiarazioni, che tenga conto, nel rilevare le discrasie, dei motivi che le possono aver determinate. Ciò posto, in questo dibattimento è stato possibile acquisire specificamente il dispiegarsi delle dichiarazioni accusatorie di tutti i dichiaranti, atteso che le parti hanno puntualmente proceduto alle contestazioni anche in base alla successione cronologica degli interrogatori resi nel corso delle indagini.

I parametri di *coerenza, precisione, logica interna, assenza di contraddizioni insuperabili* costituiscono il nucleo centrale della valutazione di attendibilità intrinseca per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, una dichiarazione non generica, contenente molteplici indicazioni specifiche di particolari relativi ad un episodio, coerente con l'insieme delle dichiarazioni del collaboratore e priva di contraddizioni, rappresenta un fonte di conoscenza particolarmente qualificata; in secondo luogo, una dichiarazione così caratterizzata consente di superare il dubbio che il collaboratore abbia semplicemente ripetuto circostanze apprese da altri nel corso della sua carriera criminale; in terzo luogo, la verifica dei riscontri esterni sarà ancor più specifica se la dichiarazione da riscontrare contenga l'indicazione di circostanze specifiche e precise.

La tematica, anch'essa sollevata in molte pronunce della Suprema Corte quale elemento di verifica dell'attendibilità intrinseca, della *manca di interesse da parte del dichiarante* deve essere affrontata partendo dall'ovvia considerazione che la legislazione premiale (e più in generale gli istituti di diritto processuale e sostanziale) attribuisce alla scelta collaborativa un significato di sicuro interesse per il soggetto coinvolto in vicende criminali che decida di rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Quindi, qualunque imputato che rischi una grave condanna per le condotte che gli vengono contestate ha un interesse personale a collaborare derivante dai benefici legislativi che tale scelta comporta.

Ciò premesso, quando si parla di interesse a rendere una certa dichiarazione, si deve prescindere dal considerare i benefici che derivano da tale scelta; per interesse si intende qualsiasi altra circostanza che possa comportare un vantaggio per il dichiarante, sia in termini di esclusione della propria responsabilità che di falso coinvolgimento (o mancato coinvolgimento) di persone in episodi delittuosi⁴¹. Questo ambito di valutazione coinvolge l'ulteriore criterio rappresentato dall'esistenza di *motivi di contrasto tra l'accusatore e l'accusato*. In proposito questa Corte opererà una valutazione rigorosa di ciascuna dichiarazione ma non può ignorarsi che non è elemento decisivo, al fine di escludere l'attendibilità intrinseca della dichiarazione,

⁴¹ Cass. n. 5270 del 6.5.98.

l'accertamento di ragioni di contrasto tra dichiarante e accusato, dovendo tale verifica comportare una maggiore attenzione nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie⁴² e la comparazione tra la gravità del contrasto e le accuse mosse.

[6]. *I riscontri estrinseci.*

La prima questione da chiarire (o, meglio, da ribadire) riguarda la definizione dell'espressione riscontro; il termine, pur entrato nell'ultimo decennio di prepotenza nel lessico giudiziario, non è mai stato definito con precisione, poiché dalle diverse parti processuali e dai giudici di merito e di legittimità è stato configurato come un contenitore più o meno capiente, utilizzato per affermare o escludere la portata confermativa di determinate circostanze di fatto.

Ritiene la Corte di non poter offrire una definizione originale del termine riscontro, sia per i limiti di analisi che devono presiedere alla presente motivazione, sia soprattutto perché è nella concreta realtà processuale che i diversi elementi di fatto potranno o meno essere ritenuti adeguati a confermare una dichiarazione accusatoria (e, quindi, essere definiti riscontro); è però possibile (ed opportuno) fornire un quadro di valutazione che tenga conto dell'elaborazione giurisprudenziale più consolidata.

La prima affermazione su cui esiste unanime consenso, definisce il termine in negativo; il riscontro non deve essere necessariamente un autonomo elemento di prova, poiché in tal caso la chiamata di correo che nel riscontro dovrebbe trovare conferma, non avrebbe alcuna valenza probatoria (si è espressamente affermato che se la prova di un fatto dovesse essere rinvenuta *aliunde*, la dichiarazione accusatoria del coimputato diventerebbe irrilevante, e ciò in contrasto con il dato normativo più volte indicato come limite interpretativo invalicabile⁴³). In positivo il riscontro può essere definito come un dato di fatto, che assume processualmente natura di elemento indiziario o di prova non necessariamente del fatto costituente la condotta penalmente illecita, ma anche di circostanza che si pone con quel fatto in correlazione logica⁴⁴. Il riconoscimento del potere del giudice di valutare senza vincoli ermeneutici speciali rispetto al principio del libero convincimento elementi di fatto di qualsiasi tipo o natura⁴⁵, consente di valorizzare in termini di riscontro una varietà indistinta di circostanze, che non può essere delimitata in una definizione per sua natura incompleta⁴⁶. Siffatta elencazione assume funzione meramente esemplificativa

⁴² Cass. n. 2328 del 31.5.95.

⁴³ In questo senso Cass. n. 4266 del 3.12.93 e da ultimo Cass. n. 9531 del 23.7.1999, P.G. in proc. Merlino; Cass. n. 13885 del 3.12.199, Greco+altri.

⁴⁴ Da ultimo sono stati definiti i riscontri come "*quegli elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali e non caducati da esse, sono almeno idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell' iter criminis....*" (Cass. n. 14272 del 17.12.1999, Cervellione).

⁴⁵ Cass. n. 3070 del 26.3.96; Cass. n. 2775 del 16.3.95.

⁴⁶ Si richiama in proposito la sentenza Cass. 30.6.92, sez. I, Altadonna + altri, ove a solo titolo di esempio erano stati indicati come riscontri "... *le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori al delitto, la prossimità al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, ... la deposizione di altri complici*".

perché l'area dei riscontri è vastissima, insuscettibile di essere definita se non tramite una ricognizione della pratica giurisprudenziale dell'ultimo decennio.

[7]. *Autonomia della circostanza valutabile come riscontro.*

Così definito l'ambito di operatività del riscontro, deve precisarsi che l'accertamento della circostanza di fatto confermativa dell'accusa svolta dal dichiarante ex art. 210 c.p.p., deve essere autonoma rispetto alle dichiarazioni accusatorie, nel senso che non può risolversi in un dato di fatto desunto dal contenuto della stessa dichiarazione e deve essere connotata da specificità rispetto al contenuto dell'accusa; in questo senso si richiama una recente pronuncia della Cassazione⁴⁷, secondo la quale, "...*premessso che i riscontri possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie e qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente....*".

Anche se il riscontro può essere costituito da altre chiamate, queste ultime devono essere "***convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite)***"⁴⁸.

[8]. *Il cd. riscontro individualizzante.*

L'ultimo aspetto di rilievo generale sull'argomento riguarda il cd. riscontro individualizzante. L'impostazione della questione trova il proprio fondamento nella diversità di orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità e può essere riassunto nella seguente alternativa: il riscontro alla chiamata in correità deve riguardare il fatto delittuoso oggetto della dichiarazione accusatoria complessivamente considerato ovvero per ogni soggetto accusato di aver partecipato a quel fatto è necessaria l'acquisizione di uno specifico riscontro?

L'alternativa è chiara nei presupposti e nelle conclusioni cui si perviene optando per l'uno o per l'altro orientamento e, come detto, la soluzione offerta dalla Suprema Corte non è univoca.

Una giurisprudenza più legata alla verifica complessiva dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie ha affermato che i riscontri alla chiamata in correità possono anche non riferirsi alla specifica posizione del chiamato ma ad altre circostanze oggettive o ad altre posizioni, offrendo nel loro complesso la prova della credibilità del chiamante e quindi i riscontri non devono essere necessariamente

⁴⁷ Cass. n. 6343 del 30.5.98.

⁴⁸ Cass. 9.6.1999, P.M. in proc. Cataldo n. 7437 e nello stesso senso Cass. n. 13885 del 3.12.1999, Greco + altri; Cass. n. 3616 del 20.3.2000, Calascibetta + altri

individualizzanti⁴⁹. Analogamente, si è affermato che le dichiarazioni plurime di un coimputato consentono di ritenere attendibili quelle non specificamente riscontrate, in base alla sussistenza di elementi di conforto esterni alle altre, ciò specie quando le dichiarazioni riscontrate concernono fatti rispetto ai quali quelli di cui alle ulteriori accuse risultino prodromi⁵⁰; o ancora che qualora un coimputato o imputato di reato connesso renda dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto della dichiarazione direttamente riscontrata e i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad esempio, gli uni prodromi degli altri⁵¹.

In senso contrario è stato affermato che le dichiarazioni del chiamante in correità che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati in correità non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non si rinvergono elementi di riscontro individualizzanti, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma art. 192 c.p.p.⁵². Gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato⁵³.

Si è pensato di esprimere compiutamente (utilizzando anche le espressioni letteralmente contenute nelle sentenze citate) il dissenso manifestatosi sulla questione nella giurisprudenza di legittimità, anche perché tale diversità di orientamento si rinviene in termini pressoché analoghi nelle pronunce di merito.

La Corte ritiene che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si sia correttamente consolidato nel richiedere una rigorosa verifica dei riscontri esterni alla dichiarazione accusatoria, che, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non possono che essere riferiti individualmente al singolo chiamato. Siffatta interpretazione del comma 3° dell'art. 192 c.p.p., a cui questa sezione di Corte d'Assise ha aderito da molti anni, rappresenta il limite imprescindibile di verifica della chiamata in correità, in sintonia con la ratio della disposizione normativa che differenzia il giudizio sull'attendibilità intrinseca rispetto a quello estrinseco (che, si è detto, non può risolversi in una credibilità per traslazione); si osserva in proposito che l'originario contrasto giurisprudenziale appare essere definitivamente superato nelle pronunce degli ultimi anni, atteso che la Suprema Corte ha ormai distinto il regime di valutazione del quadro indiziario necessario per l'emissione della misura

⁴⁹ Cass. n. 7502 del 31.7.93; Cass. n. 7845 del 8.8.97; Cass. n. 5036 del 29.5.97; Cass. n. 1801 del 25.2.97.

⁵⁰ Cass. n. 295 del 16.1.95

⁵¹ Cass. n. 4108 del 19.4.96.

⁵² Cass. n. 682 del 26.1.93 e Cass. n. 6277 del 22.6.96; Cass. 10.2.97, sez. II Pagano + altri; Cass. n. 474 del 15.1.98; Cass. n. 7240 del 17.6.98.

⁵³ Cass. n. 6927 dell' 11.6.92.

cautelare⁵⁴ dal giudizio che deve essere compiuto in sede di cognizione, per cui il riscontro deve concernere i singoli profili, oggettivi e soggettivi, della chiamata.

3 d – In particolare la chiamata in reità.

L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di Martino Siciliano, cioè di un collaboratore che non è mai stato direttamente coinvolto nei fatti di piazza Fontana, rende opportuno svolgere qualche sintetica osservazione di carattere generale su un'ipotesi particolare di dichiarazioni etero-accusatorie, valutando le caratteristiche di maggiore o minore credibilità della cosiddetta chiamata in reità.

La chiamata in reità consiste tecnicamente nelle dichiarazioni rese da persona che dovrebbe essere sentito nel procedimento nella qualità di testimone, ovvero, pur non essendo coinvolto nella vicenda della quale riferisce, deve essere sentito nella veste di indiziato-imputato di reato, atteso che l'art. 197 c.p.p. (e l'ipotesi si definisce attraverso il richiamo agli artt. 61 e 210 c.p.p. anche con riferimento alla fase delle indagini preliminari) sancisce, per la tutela dei diritti del dichiarante, l'incompatibilità a testimoniare per gli imputati di reato connesso e per gli imputati di un reato probatoriamente collegato. Le ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 197 c.p.p.⁵⁵ sono strutturalmente diverse, atteso che l'imputato di reato connesso mantiene la garanzia che si concreta nell'incompatibilità (cioè il diritto al silenzio) anche dopo la pronuncia di responsabilità per il delitto che determina la connessione, mentre l'imputato di reato probatoriamente collegato è garantito solo fino alla definizione del procedimento avente ad oggetto il fatto che determina il collegamento, assumendo a quel punto la qualifica di testimone. In questo processo molti chiamanti in reità sono stati sentiti come testimoni, per cui nei loro confronti non sarebbe necessario procedere alla verifica di attendibilità imposta dall'art. 192, comma 3 c.p.p. Tra tutti si citano Bonazzi e Siciliano, indubbiamente coloro che hanno reso le chiamate in reità più significative nel processo. Mentre Bonazzi, sin dalle indagini preliminari, ha assunto la posizione processuale di teste, Siciliano in quella fase è stato sentito con le garanzie dell'indagato in relazione al reato probatoriamente collegato per il quale è stato giudicato dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano, mentre in dibattimento avrebbe dovuto essere sentito come testimone, stante il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti.

Ciò premesso, la Corte ritiene di svolgere una scrupolosa valutazione di attendibilità anche per quei dichiaranti che, pur formalmente testi, hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati, accuse sulle quali le difese hanno incentrato la loro valutazione critica.

Essendo questo il quadro delle garanzie per il dichiarante che chiama in reità, vanno in fatto individuate due distinte posizioni, quella di chi riferisce circostanze apprese direttamente da quella di chi rende dichiarazioni *de relato*. Difatti è ipotizzabile che il dichiarante fosse presente al verificarsi dei fatti delittuosi addebitati ad altro

⁵⁴ Per cui sarebbero sufficienti elementi di riscontro non individualizzanti - Cass. n. 7240 del 17.6.98; Cass. n. 1525 del 21.7.97; Cass. n. 4273 del 23.7.97; Cass. n. 4584 del 18.8.97; Cass. n. 4618 del 30.7.97; Cass. n. 3599 del 21.6.97.

⁵⁵ In questa parte di motivazione si valutano le norme secondo le regole applicabili in questo processo.

indiziato-imputato (e in tal caso la valutazione di attendibilità risponde a determinati criteri), ma è molto più frequente che la chiamata in reità si configuri come dichiarazione *de relato*, cioè appresa dal dichiarante attraverso chi quei delitti è accusato di aver commesso o da terzi (e in tal caso i criteri di valutazione saranno di altro tipo).

Nel primo caso non vi sono mediazioni tra il dichiarante e i fatti riferiti, poiché questi apprese direttamente le circostanze oggetto della chiamata, ma, a differenza del teste (che riferisce anch'egli fatti percepiti direttamente) la sua attendibilità è inficiata dall'essere egli indiziato-imputato di un reato connesso o probatoriamente collegato. Questo dichiarante è sostanzialmente un teste, ma la circostanza che, pur essendo presente alla realizzazione e coinvolto nell'insieme di attività delittuose dei chiamati (tanto da essere incompatibile con la posizione di teste), escluda la propria responsabilità nel fatto delittuoso riferito, rende evidentemente sospetta la sua deposizione⁵⁶.

L'ipotesi più ricorrente di chiamata in reità è quella *de relato*, che ha cioè ad oggetto un fatto delittuoso appreso dal dichiarante non per cognizione diretta ma tramite la mediazione di chi vi partecipò o di terze persone. Su questo tipo di chiamata la giurisprudenza di legittimità ha elaborato alcuni parametri di valutazione, indicandola come *una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta*⁵⁷ ma richiedendo necessario un controllo ulteriore rispetto alla sua mera attendibilità intrinseca (cioè quello relativo alla *fonte secondaria*) che approfondisca *la credibilità della fonte primaria* (cioè del confidente); oltre a ciò anche i riscontri alla chiamata devono essere *più specifici e qualificanti, in modo da consentire una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non della veridicità sostanziale della confidenza*⁵⁸. Queste pronunce evidenziano un profilo che non può essere ignorato nella verifica di attendibilità della chiamata in reità *de relato*, cioè l'accertamento dei riscontri relativi all'effettività del rapporto di confidenza tra la fonte primaria e la fonte secondaria, nonché alla conoscenza da parte della fonte originaria dell'accusa, delle circostanze oggetto della dichiarazione. In questo si sostanzia quella maggiore attenzione che, secondo l'orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, il giudice deve porre rispetto a questo tipo di chiamata.

Ma nell'ambito della chiamata in reità, la Suprema Corte ha anche individuato una modalità che, pur apparendo nella struttura una dichiarazione *de relato*, se ne differenzia per il suo contenuto. A partire dal 1993⁵⁹ il giudice di legittimità ha ritenuto *non assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e l'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente..., trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un*

⁵⁶ In questo senso, pur con riferimento al procedimento cautelare, Cass. n. 5290 del 3.2.1994.

⁵⁷ Cfr. Cass. n. 1515 del 4.5.1998, Bellocco.

⁵⁸ Cass. n. 4144 del 17.12.1996, Mannolo e, in termini analoghi, anche se con riferimento all'emissione della misura cautelare Cass. n. 1743 del 28.4.1995, Libri; Cass. n. 2381 dell'11.3.1993, P.M. in Madonia e altri; Cass. n. 2542 del 4.9.1993.

⁵⁹ Cass. n. 11344 dell'11.12.1993, Algranati + altri.

*flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune; la Suprema Corte ha confermato tale principio (definendo questo tipo di chiamata diretta e non *de relato*) con riferimento a contesti associativi di diverso tipo, da quello di una banda armata di natura terroristica (appunto la pronuncia sopra citata) ad un sodalizio mafioso⁶⁰, ad un associazione per delinquere dedita a rapine⁶¹.*

Così definito il quadro dell'istituto, nei capitoli seguenti si valuteranno i profili specifici di attendibilità dei chiamanti in reità con riferimento all'episodio qui giudicato.

⁶⁰ Cass. n. 5121 del 24.11.1998, Di Natale.

⁶¹ Cass. n. 1472 del 4.2.1999, Archesso + altri.

4 – La valutazione dell'intrinseca attendibilità di Digilio: l'attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.

I criteri generali di valutazione della prova dichiarativa illustrati nel precedente capitolo rappresentano le linee guida per affrontare, innanzitutto, le dichiarazioni del principale collaboratore di questo processo, cioè Carlo Digilio.

Secondo un'impostazione difensiva proposta nell'arco di tutto il dibattimento (e in particolare nelle arringhe dei difensori di Zorzi e Maggi), questo processo sarebbe "figlio" di Carlo Digilio, indicato dagli stessi come il suo indiscusso protagonista sin dalla genesi del procedimento, da collocarsi negli interrogatori del giugno 1993⁶², ma soprattutto in quelli della primavera del 1994, nei quali il collaboratore fornì i primi significativi elementi di responsabilità a carico dei suoi coimputati. Digilio, con le sue dichiarazioni, fu ancora protagonista nel corso di tutta la fase di investigazione svolta dal G.I., dall'incontro con Maggi del febbraio 1995, proseguendo negli interrogatori resi fino all'*ictus* che lo colpì nel maggio 1995. Ripresosi dalla malattia, nel corso nell'autunno dello stesso anno, Digilio continuò ad essere la principale fonte di notizie per gli inquirenti, sino ad ammettere le proprie responsabilità negli attentati del dicembre 1969, ammissione culminata nella ricostruzione dell'incontro con Delfo Zorzi al Canal Salso. Ma il protagonismo di Digilio, per quelle stesse difese, avrebbe caratterizzato anche la fase conclusiva dell'attività processuale, nell'incidente probatorio del marzo 1998 (interrotto a seguito della perizia medico-legale espletata dal G.I.P. che accertò l'incapacità di Digilio a rendere un esame attendibile) e l'inaspettata (almeno sulla base degli accertamenti compiuti da quei periti) partecipazione dello stesso alla fase dibattimentale, prima nel processo dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano e, quindi, nelle numerose udienze dibattimentali di svolgimento del suo esame dinanzi a questa Corte. Il protagonismo di Digilio sarebbe poi proseguito in altro procedimento in corso dinanzi all'autorità giudiziaria di Brescia, atteso che proprio nella fase conclusiva di questo dibattimento il collaboratore era impegnato nell'incidente probatorio riguardante il processo per la strage di piazza della Loggia.

Tutto ciò è incontestabilmente vero.

Digilio è stato, dal 1993 in avanti, il collaboratore più prolifico di informazioni in relazione ai fatti ascritti alla destra eversiva del Triveneto commessi tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70, e ciò ha determinato l'attribuzione allo stesso di un ruolo fondamentale in tutte le recenti indagini riguardanti gli eventi stragisti riconducibili a quell'area politica. Digilio è stato quindi l'indiscusso protagonista di quei procedimenti, o per meglio dire il dichiarante di spicco rispetto ai fatti oggetto di quelle indagini (relative tutte ad episodi per i quali le penali responsabilità o non erano state accertate o il cui accertamento era stato limitato ad alcuni esecutori materiali).

⁶² Pur nei quali riferì soltanto episodi marginali delle attività del gruppo di ON di Venezia-Mestre.

Ma le difese degli imputati hanno fornito un'ulteriore lettura del ruolo del dichiarante in questo e negli altri due maggiori procedimenti nei quali ha svolto la sua collaborazione, interpretazione che questa Corte non condivide perché sfornita di qualsiasi supporto logico e oggettivo.

I difensori hanno insistentemente sostenuto che questo protagonismo si fonda essenzialmente su menzogne. Questo termine (o altri simili quali mentire, mendacio, falsità, invenzioni, elucubrazioni, calunnie) è stato tra i più ricorrenti nelle arringhe difensive di Maggi e Zorzi⁶³, secondo i cui avvocati tutte le accuse formulate dal collaboratore nei confronti dei propri assistiti sarebbero completamente inventate e la genesi del protagonismo di Digilio andrebbe individuata in un suo ben definito progetto, elaborato quando, nel 1992, venne espulso dalla Repubblica Dominicana verso l'Italia ed incarcerato per scontare una pena detentiva di oltre otto anni di reclusione. L'obiettivo del dichiarante consisteva, secondo la prospettazione difensiva, nell'elaborare una ricostruzione del tutto menzognera delle vicende su cui erano in corso indagini da parte del G.I. di Milano, coinvolgendo falsamente Zorzi e Maggi negli attentati del 12 dicembre 1969, e ciò al fine di ottenere i benefici connessi all'intervenuta collaborazione e, nell'ambito del programma di protezione, l'espatrio all'estero e la corresponsione di una consistente somma di denaro. Con la disponibilità del denaro, Digilio avrebbe proseguito, libero e garantito economicamente, la propria permanenza in Centro-America. Questo progetto sarebbe fallito a causa del destino, dimostratosi non benevolo con il collaboratore, il quale fu colpito da una grave malattia invalidante prima di riuscire ad ottenere quanto richiesto⁶⁴. A seguito di tale evento, Digilio sarebbe stato costretto a proseguire

⁶³ Nella parte iniziale della sua arringa il difensore di Maggi (u. 29.5.2001, p. 57) esprime chiaramente questo concetto, poi ripreso nel corso di tutto l'intervento, non attribuendo a Digilio un *pentimento reticente*, ma affermando che *si è pentito di un pentimento falso*.

⁶⁴ Questa ricostruzione, pur presente in molti riferimenti dei difensori, è stata esplicitata, richiamando un'intercettazione ambientale tra Raho e Battiston, dalla difesa Maggi alle pp. 189-191, u. 29.5.2001; ma sulla stessa linea sono le affermazioni della difesa Zorzi (u. 7.6.2001, p. 13), per il quale il *grande problema* di Digilio è la necessità di poter non scontare gli 8 anni e mezzo di carcere e di ottenere benefici economici; e ancora dalla difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 97 e ss., secondo il quale *Digilio ha un piano, seguire la linea investigativa che ha Zorzi e Rognoni, La Fenice, come punto di particolare interesse, seguire la linea investigativa che vede l'intervento degli americani che gli dà il destro di ritagliarsi un ruolo nobile di agente... riacquistare lo stato di uomo libero dopo una fase di detenzione extra-penitenziaria, il che infatti si realizza puntualmente, perché egli fa un anno, meno, 8 mesi in carcere e poi va in detenzione extra-penitenziaria, avere un contributo economico per la convivente e la figlia, che sono rimaste a Santo Domingo e che infatti viene mandato dal servizio del Ministero degli Interni, di 8 milioni, ottenere un programma di protezione che gli consenta di tornarsene a Santo Domingo da uomo libero e insalutato ospite con 2 anni di parziale limitazione della libertà invece degli 11 che doveva scontare*.

In merito all'affermazione di cui alla conversazione tra Raho e Battiston, intercettata il 29.6.1995, p. 12, il riferimento del difensore al piano che Digilio avrebbe avuto in testa all'inizio della collaborazione, analogo a quello di Ciolini, è, a parere della Corte, scarsamente significativo: l'ambiguità di quelle frasi è talmente evidente da rendere del tutto velleitario il tentativo di fondare su quel riferimento il progetto calunnioso di Digilio. La conversazione così recita:

“RAHO – Io, conoscendo il “Nonno”, conoscendolo su mi aveva fatto (p.i.) eccetera, spero che...

BATTISTON – C'ha qualche piano, sì!

RAHO – Eh sì, ti ricordi del “CIOLINI”...

BATTISTON – Sì, sì, una roba del genere.

l'attività di collaborazione, diventando succube delle falsità fino a quel momento riferite ed essendo costretto ad introdurre nuovi e più compromettenti elementi di accusa a carico dei chiamati (e soprattutto di Delfo Zorzi, che a quel punto costituiva l'obiettivo principale degli inquirenti)⁶⁵. Le difese non hanno descritto come, a quel punto, si sarebbe modificato il progetto calunnioso del collaboratore, se non prospettando la sua necessità di mantenere la protezione economica dello Stato per far fronte alle esigenze sanitarie conseguenti alla malattia che lo aveva colpito⁶⁶.

Si è voluto iniziare la parte di motivazione dedicata a Digilio riassumendo la tesi che con più insistenza i difensori di Zorzi e Maggi hanno prospettato nella valutazione critica della sua attendibilità, perché questa impostazione rappresenta una delle possibili modalità di approccio al materiale probatorio costituito dalla chiamata in correità del collaboratore, e cioè interpretare il contenuto delle sue dichiarazioni secondo la prospettiva di un progetto esistenziale che si fonda essenzialmente su falsità e calunnie.

Questa prospettiva, a parere della Corte, distorce totalmente il giudizio sulla attendibilità o inattendibilità del dichiarante⁶⁷.

RAHO – Perché lui inventava il CIOLINI, diceva Cazzo è stato un figo il CIOLINI perché ha preso i soldi qua e là; allora il “Nonno” era già nello stesso gruppo, cioè se lui lo fa per sopravvivere, va bene, ma in effetti i soldi lui li ha gettati nel fango... ormai sono (p.i.) i soldi, pensaci bene. Solo che ...anche se il “Nonno” non lo dice tutto...ci sono gli altri riscontri...”.

L'ipotesi che Digilio intendesse lucrare denaro da una falsa collaborazione (una mera ipotesi!) è quasi subito smentita dalla considerazione che Digilio i soldi li ha gettati nel fango, prospettando i due interlocutori che l'unico obiettivo del dichiarante sia quello di sopravvivere e considerando anche che alle parole di Digilio si sarebbero aggiunti gli altri riscontri. In definitiva, un'espressione del tutto ambigua resa da Battiston e Raho sulle ipotesi per le quali Digilio avrebbe iniziato a collaborare è evidentemente del tutto inadeguata per fondare la tesi difensiva descritta nel testo; se a ciò si aggiunge che nel corso di quella conversazione proprio i due interlocutori fanno riferimento alla veridicità delle dichiarazioni rese da Digilio e anzi all'atteggiamento ancora reticente che lo stesso avrebbe mantenuto nei confronti di alcuni episodi che sicuramente conosceva, l'ipotesi è ancor più inconsistente.

⁶⁵ Il difensore di Maggi ha affermato che *le dichiarazioni successive sono rilanci d'azzardo che vogliono coprire le voragini che si sono aperte nel discorso precedente, ma sono rilanci nella stessa linea delle falsità antecedenti, in una sequenza in cui la versione successiva è più sfacciatamente falsa della precedente, in attesa che si renda necessaria un'ulteriore correzione e che venga fatto un ulteriore rilancio* (u. 29.5.2001, p. 57-58). Il difensore di Zorzi, sulla stessa falsariga, ha definito la patologia che colpì Digilio *un ictus devastante che gli impedirà di dare corso ai suoi progetti e lo renderà definitivamente prigioniero delle sue affabulazioni, ostaggio di elucubrazioni che prenderanno via via un ritmo parossistico...* (u. 8.6.2001, p. 99).

⁶⁶ E' stata la difesa Zorzi, u. 8.6.2001, pp. 126-127, ad esplicitare questo atteggiamento, sostenendo che *Digilio a questo punto non ha più prospettive di andare a Santo Domingo, il suo piano di sopravvivenza è stato fatto fallire dal destino. Digilio a questo punto ha bisogno più che mai di un programma di protezione, ha bisogno di essere creduto dagli investigatori, un programma di protezione che gli assicuri prima di tutto cure, assistenze, tutte cose che hanno costi elevati tanto che vengono inseriti nel programma di protezione la sorella e il cognato Marzio Dedemo.*

⁶⁷ Appare di grande interesse, per valutare le condizioni psicologiche del dichiarante e le modalità di attuazione del programma di protezione accordatogli nel gennaio 1995 (a quasi due anni dall'intervenuta collaborazione) la documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 2.4.2001, su sollecitazione e accordo di tutte le parti, relativi alla protezione di Carlo Digilio. In questo capitolo si richiameranno molti degli atti contenuti in quel fascicolo perché rendono con chiarezza la situazione che il collaboratore si trovò ad affrontare quando, nel giugno 1993 iniziò a rendere dichiarazioni al G.I. di Milano e indicando anche l'entità dei benefici economici che quella scelta determinò a favore del dichiarante.

Sia chiaro, nell'esprimere questo giudizio la Corte ha tenuto conto che le impostazioni difensive non si sono limitate ad affermare la falsità di tutte le dichiarazioni di Digilio semplicemente invocando la prospettiva del progetto descritto, perché, come si verificherà nello svolgimento della motivazione, la conclusione cui le difese sono pervenute è stata articolata su specifiche contestazioni di ogni argomento trattato da Digilio. Ma l'utilizzo di un puntuale metodo di analisi non esclude che la prospettiva di valutazione difensiva sia stata comunque determinante nell'affrontare tutte le dichiarazioni del collaboratore e nell'esprimere il conclusivo giudizio di inattendibilità.

Naturalmente la Corte non intende contrapporre ad una prospettiva non condivisa di valutazione del collaboratore e delle sue dichiarazioni un opposto punto di vista, ma ritiene che l'unico atteggiamento corretto sia quello imposto dalla legge al giudice: dopo aver affrontato i profili della personalità e della credibilità soggettiva di Digilio, la Corte valuterà in questa parte generale tutti gli argomenti rilevanti introdotti nel processo dal collaboratore, verificando punto per punto la loro consistenza logica e l'emergenza di riscontri estrinseci.

In conclusione si avrà un quadro, a parere della Corte più obiettivo, sull'attendibilità intrinseca del collaboratore, che non sarà ancora sufficiente per ritenere dimostrati, *ex art. 192, comma 3 c.p.p.*, i fatti costituenti il quadro accusatorio a carico di Maggi, Zorzi e Rognoni, ma che consentirà di operare una verifica estrinseca della prova rigorosa ma non preconcepita.

4 a – L'attendibilità intrinseca soggettiva.

*Il primo ambito di valutazione riguarda la persona di Carlo Digilio e attiene ai parametri della cosiddetta **credibilità soggettiva** del dichiarante. Nel precedente capitolo si è fornita un'elencazione tratta dalle pronunce giurisprudenziali in materia di chiamata in correità, ma tutti tali profili costituiscono non solo parametri giuridici di valutazione, ma prima ancora uno strumento logico di verifica della credibilità di qualunque dichiarante, sia esso un testimone disinteressato o una persona coinvolta nei fatti che riferisce.*

I tre criteri enunciati nella parte generale (la personalità del dichiarante, le ragioni della scelta di collaborazione, i rapporti del chiamante con i chiamati e gli eventuali motivi di contrasto) sono indubbiamente i più significativi sotto il profilo soggettivo, per cui è su questi che si valuterà la personalità del collaboratore.

Ragionare sulla **personalità di Digilio** non è operazione semplice, perché si tratta di ricostruire almeno tre decenni di vita di una persona, quantomeno con riferimento a quei profili rilevanti in relazione alle dichiarazioni rese e alla fase della sua collaborazione. Oltre a ciò non può sfuggire che gli elementi di conoscenza a disposizione della Corte sono limitati, parziali nella ricostruzione di alcuni episodi, più certi con riferimento ad altri⁶⁸.

⁶⁸ Si pensi alle sentenze passate in giudicato acquisite agli atti, alcune delle quali riguardano avvenimenti che coinvolsero Digilio in attività criminose rilevanti in questo processo.

Fatta questa premessa possono individuarsi quattro fasi significative del percorso di vita e criminale del collaboratore.

1) Tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70 Digilio partecipò, pur in posizione definita *coperta*⁶⁹, alle attività politico-eversive del gruppo di ON di Venezia-Mestre. Di queste vicende si tratterà specificamente in altra parte della motivazione, rappresentando questo aspetto della vita del collaboratore un elemento importante nella ricostruzione delle responsabilità penali qui giudicate, ma può sin d'ora affermarsi il pieno inserimento di Digilio nella struttura illegale che in quegli anni svolse attività politica secondo un progetto eversivo dell'ordine costituzionale da realizzare con l'uso della violenza, delle armi e degli attentati terroristici⁷⁰. Questa

⁶⁹ In questo senso si è espressa la sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello di Venezia dell'8.11.1991, di condanna di Digilio per il delitto di ricostituzione del partito fascista, detenzione e porto di armi con matricola abrasa, alla pena complessiva di anni 5, mesi 2 e giorni 15 di reclusione.

⁷⁰ E' opportuno richiamare quanto accertato dai giudici di Venezia (Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991) con riferimento alla partecipazione di Digilio al gruppo di ON di Venezia-Mestre. La pronuncia (pp. 143 e ss.) dopo aver ricostruito l'iter processuale della posizione di Carlo Digilio, ha in particolare richiamato una delle due sentenze appellate, quella della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987, nella quale Digilio era stato considerato non solo un organizzatore dell'associazione che concretò il delitto associativo di ricostituzione del disciolto partito fascista (il gruppo di ON veneto nei termini della sua partecipazione a quel sodalizio di cui si tratta alle pp. 53-58 della medesima pronuncia) ma un "quadro coperto", che *non compare mai negli incontri, nelle riunioni degli ordinovisti veneziani e mestrini, non sembra elemento che partecipi attivamente al sodalizio criminoso, ma questo suo apparente defilarsi ha una ragione precisa dovuta proprio alle mansioni svolte che erano praticamente quelle di armiere e che consigliavano che egli rimanesse, come è stato detto, un "quadro coperto"* (così la pronuncia d'appello alla p. 144, richiamando la definizione della gravata sentenza). La stessa Corte d'Assise d'appello ha richiamato l'affermazione dei primi giudici sulla circostanza che *il rapporto MAGGI/DIGILIO non si è esaurito negli anni 69/70, ma è proseguito quanto meno sino all' '80 con un'interrotta continuità di frequentazione...* e che *"un'officina quale quella del Digilio, che contiene una così completa strumentazione idonea ad incidere metalli Non sono cose che si improvvisano ma che denotano una consuetudine nello svolgimento da parte del possessore di una determinata attività"*. Infine, la stessa sentenza 25 luglio 1987 ha affermato che *"il gruppo veneto padovano (MAGGI/FACHINI) era notoriamente fornito di armi ed esplosivi"* (Corte d'Assise d'Appello Venezia 8.11.1991, p. 147). Dopo aver compiuto la ricostruzione degli accertamenti ritenuti dal giudice di primo grado la Corte ha *"confermato integralmente la decisione sul punto del reato associativo in quanto corretta nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione delle norme"* (p. 150) e dopo aver valutato gli elementi di prova a suo carico ha così concluso *"sia possibile identificare il Digilio nel personaggio definito "Zio Otto", tecnico delle armi nell'organizzazione ordinovista veneziana, legato a Maggi da pluriennale e profonda amicizia e con lui sodale nell'illecita organizzazione.... Quanto al rilievo della mancata presenza del DIGILIO nelle riunioni degli ordinovisti veneziani e mestrini, nonché del mancato apprezzamento della sua attività associativa ad opera degli organi di Polizia, che pure avevano individuato e precisato all'epoca quella del Maggi, ritiene il Collegio di confermare l'epiteto di "quadro coperto" attribuito dai primi giudici al ruolo e all'azione dell'accusato.*

A tale conclusione reputa questa Corte di pervenire, non già per una mera congettura, da ricollegare semplicisticamente al teorico ruolo di armiere, ma per una diversa argomentazione logica collegata ad un inoppugnabile fatto concreto. Il Digilio era in effetti un quadro coperto perché la sua abilità in tema di armi (il riscontro dell'officina e della sua strumentazione) esigeva una condizione di livello protetto e non esposto ai rilievi ed ai possibili controlli delle forze di polizia, ma era, in particolare, un livello occulto dell'organizzazione per quello che stava predisponendo e si accingeva a fare. Non si dimentichi che alla fine degli anni 80 ed all'inizio del 1981 DIGILIO dà vita ad un'imponente e frenetica attività di detenzione ed alterazione di armi, attività questa che esigeva il più assoluto dei riserbi e l'esclusione di contatti che non fossero quelli, del tutto necessari e funzionali allo svolgimento della specifica attività, vitale per l'organizzazione armata. In questa ottica il Digilio – negli anni 1969-1980 – ha tenuto un rapporto

circostanza è decisiva per fornire un primo tassello di valutazione dell'attendibilità del collaboratore, perché è incontestabile (in quanto accertato con forza di giudicato e confermato senza alcuna smentita da tutti gli elementi di prova ulteriormente acquisiti in questo dibattimento) che Digilio fece parte dell'organizzazione criminale delle cui gesta ha riferito nel procedimento (il gruppo di ON di Venezia-Mestre): come è stato correttamente affermato nel corso delle conclusioni da una delle parti civili, se possono essere contestate le motivazioni della partecipazione di Digilio a quelle attività delittuose (in qualità di informatore dei servizi di sicurezza italiani o stranieri ovvero di militante della destra eversiva, o ancora come delinquente comune), certa è la sua presenza nelle vicende che coinvolsero i gruppi di ON del Veneto tra il 1968 e il 1975 (ma anche fino al 1982). In questo periodo non risulta che Digilio esercitasse una stabile e lecita attività lavorativa da cui potesse trarre i mezzi di sostentamento e anche questo accertamento di fatto (che può definirsi non contestato) assume una significativa rilevanza con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni riguardanti le attività che in quegli anni svolse Digilio, il quale certamente percepiva modeste somme di denaro curando la contabilità di piccoli commercianti (quali i proprietari della trattoria "Lo scalinetto"), ma, secondo le sue dichiarazioni, percepiva anche saltuari compensi dagli agenti del servizio di sicurezza statunitense con il quale collaborava.

2) Dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '80, Digilio, pur continuando la propria collaborazione con i gruppi della destra eversiva (le indicazioni provenienti da numerosissimi testi indicano in zio Otto l'esperto di armi ed esplosivi di tutti i gruppi illegali della destra operanti quantomeno nel nord Italia), si ritagliò un ruolo ufficiale di esperto di armi, atteso che nel 1978 venne assunto quale segretario del poligono di tiro di Venezia; inoltre attivò canali di fornitura di armi con aree della criminalità comune, tanto da essere coinvolto direttamente nella vicenda culminata con la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 20.6.1990, alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione⁷¹.

3) In relazione alle indagini culminate con la sentenza dei giudici milanesi, il 10.6.1982 Digilio fu arrestato e scarcerato il successivo giorno 20. Da quel momento si diede alla latitanza. Per oltre un anno rimase in Italia, dapprima a casa di Soffiati a Verona, poi a Villa d'Adda presso l'abitazione di Malcangi; nella primavera del 1985 partì clandestinamente per Santo Domingo, dove rimase fino all'extradizione del 1992. Anche sulla permanenza di Digilio nella Repubblica Dominicana le indicazioni acquisite nel processo hanno descritto una persona che non esercitò alcuna attività lavorativa stabile, eppure riuscì a vivere "*facendo il turista*"⁷².

privilegiato con il solo Maggi, organizzatore dell'illecito sodalizio avente le finalità antidemocratiche e le modalità comportamentali indicate nell'art. 1 l. 645/1952." (pp. 153-154).

⁷¹ Anche qui è necessario e sufficiente un richiamo a quei fatti, che costituiscono per la Corte verità storica giudizialmente accertata, di penale responsabilità per il delitto di detenzione e alterazione di armi, con assoluzione per insufficienza di prove in ordine ai capi più gravi contestatigli, relativi alle cessioni di armi a Cavallini.

⁷² E' un'indicazione del teste Caruso, p.12-14, le cui dichiarazioni sono molto significative della personalità di Digilio:

" P.M. - E Digilio come viveva, invece?"

4) Infine, va ricostruita la fase della collaborazione, che in buona parte si desume dalla produzione documentale relativa al programma di protezione compiuta dal P.M. all'udienza del 2.4.2001⁷³. Digilio fu espulso dalla Repubblica Dominicana verso l'Italia alla fine del 1992 e immediatamente condotto nel carcere romano di Regina Coeli; fu quindi, trasferito al carcere di Venezia per scontare la pena definitiva di 8 anni e tre mesi di reclusione; dopo circa un anno, nel giugno 1993, iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria⁷⁴. Il periodo di collaborazione di Digilio è stato lungo e caratterizzato da alcuni momenti importanti, di cui in questa sentenza non è facile fornire riferimenti specifici. Difatti, come trattato nel capitolo 3, le dichiarazioni rese dal collaboratore nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite al fascicolo del dibattimento (in quanto confermate dal dichiarante alle udienze dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano) ma sono utilizzabili solo nei confronti di Maggi e dello stesso Digilio. Per questo, il discorso generale sull'attendibilità sarà compiuto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, salvo introdurre elementi specifici che riguardino Maggi e che sono contenuti nei verbali utilizzabili solo nei suoi confronti. Queste limitazioni di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore precludono solo una completa verifica cronologica degli episodi da lui descritti, in quanto su tutte le circostanze enunciate in indagini preliminari Digilio ha riferito nell'incidente probatorio o in dibattimento. Certo è che dal giugno 1993 alla fine del 1997 (questo è l'arco di tempo entro il quale Digilio ha reso la propria collaborazione in questo procedimento, atteso che nel marzo 1998 è iniziato

T. - Questo non l'ho mai capito sinceramente, perché Carlo è partito senza una lira però stranamente riusciva sopravvivere a Santo Domingo, non faceva nulla assolutamente e quel poco che riuscimmo a fare insieme fu un disastro, quindi poi io mi separai perché ovviamente le mie intenzioni erano di mettermi a lavorare, fare qualcosa di produttivo. Carlo, francamente, faceva il turista a Santo Domingo, non so con quali soldi perché io non glie ne ho mai dati.

P.M. - Lei adesso ha accennato che avete tentato di fare qualcosa insieme?

T. - Sì, Praticamente io e Gavagnin avevamo i soldi, loro avevano il cervello.

P.M. - "Loro" chi sono?

T. - "Loro" lui o Malcangi, loro erano le menti, quindi l'idea era di mettere..., l'idea che poi portata a termine che per i fatti miei, era quella di creare, di metter su una fabbrica di scarpe e siamo partiti con questa idea. Poi cammin facendo mi sono accorto che chi lavorava eravamo io a Maurizio, lui e quel l'altro non facevano nulla, quindi a questo punto ho detto "se io ci devo mettere i soldi, okay, ce li metto io e buonanotte, io non sono socio di nessuno".

P.M. - Quindi, vi siete divisi?

T. - Ci siamo separati.

P.M. - E questa esperienza quanto tempo è durata?

T. - Tre o quattro mesi.

P.M. - Pochissimo, quindi?

T. - Sì sì, come ho visto che le cose non camminavano come volevo io, ho detto "o, grazie".

P.M. - Lei è non è in grado di dirci con quali soldi in sostanza Digilio...?

T. - Lui viveva lì a Gonzales in una casa che definirei una capanna, lui vedeva lì tranquillamente, io avevo una villa, quindi è evidente che la sproporzione è abbastanza grande. Viveva con pochi soldi al giorno, Carlo è uno che è sempre riuscito a vivere così, beato lui! " .

⁷³ Si tratta di documentazione la cui acquisizione era stata sollecitata dalla difesa Zorzi e sulla cui acquisizione tutte le parti hanno acconsentito.

⁷⁴ Da quanto emerge dalla proposta del programma di protezione del 1.3.1994 Digilio rimase detenuto presso la casa circondariale di Venezia, sezione ordinaria, almeno fino a quella data.

l'incidente probatorio nel quale una parte di quelle dichiarazioni sono state ribadite), le indicazioni fornite da Digilio si sono definite ed arricchite di particolari, tutti riversati unitariamente nelle udienze dibattimentali, anche se le parti del processo hanno con puntualità rilevato tutte le modifiche che nel corso delle indagini hanno caratterizzato la versione di Digilio sui singoli episodi, per cui, quando li si affronterà specificamente, si procederà ad una verifica puntuale delle contraddizioni e diversità di volta in volta esposte.

Digilio è stato proposto al programma di protezione l'1.3.1994⁷⁵, la Commissione ha deliberato il 16.1.1995 ed il programma è stato sottoscritto l'11.2.1995.

La questione che ricorre in tutti i processi che si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia riguarda l'accertamento delle **ragioni che hanno determinato il dichiarante alla collaborazione con l'autorità giudiziaria**. Se la descrizione di una personalità è operazione difficile e inevitabilmente parziale, ancora più complessa appare l'indagine sulle motivazioni psicologiche che inducono una persona appartenente alla criminalità (comune o politica) a recidere i vincoli di solidarietà e di comune appartenenza ad un ambiente delinquenziale, coinvolgendo i suoi *ex sodali* (cui lo legano anche rapporti di amicizia) nelle vicende criminose insieme commesse. Ma il giudice non è chiamato a svolgere investigazioni psicologiche sugli attori del processo (siano essi imputati o testimoni), dovendosi limitare ad una valutazione delle circostanze rilevanti nella ricostruzione logica della decisione tratte esclusivamente dagli elementi di fatto acquisiti al processo. Anche rispetto alla genesi motivazionale della collaborazione di Digilio questo criterio deve guidare l'analisi della Corte. Se così è, alcune ricostruzioni prospettate dalle difese (nella loro ottica del tutto legittimamente) non trovano negli atti processuali riscontri fattuali che ne confermino la fondatezza. Si è già affrontato nella parte iniziale del capitolo la tesi difensiva che riconduce la collaborazione di Digilio ad un elaborato progetto calunnioso finalizzato a non scontare la pena di oltre otto anni di reclusione per la quale era stato estradato e a reperire una consistente somma di denaro per riprendere la permanenza all'estero, tesi che sotto alcuni profili è condivisibile, ma per altro verso si fonda su ricostruzioni e interpretazione di fatti prive di riscontri logici e oggettivi.

E' evidente che la decisione di collaborare non può non essere determinata anche dai benefici che l'ordinamento statale riconosce a chi fornisce un contributo di conoscenza per l'accertamento di responsabilità penali. A partire dai confidenti dell'autorità di polizia per giungere ai collaboratori dell'autorità giudiziaria, l'atteggiamento genericamente collaborativo di persone che operano o hanno operato in ambienti delinquenti è provocato dall'offerta di vantaggi di diverso tipo riconosciuti a costoro dallo Stato: è fatto notorio che l'autorità di polizia dispone di mezzi finanziari da utilizzare per ricompensare chi consenta operazioni di polizia più

⁷⁵ E' stato acquisita la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, nella quale sono indicati elementi molto significativi riguardo al procedere della collaborazione di Digilio, utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati proprio in considerazione del consenso prestato dai difensori all'acquisizione di detta documentazione.

o meno importanti (esiste un vero e proprio tariffario rispetto, ad esempio, ai sequestri di stupefacente), e nella stessa logica, ma con un maggior rigore di accertamento che deriva dall'intervento dell'autorità giudiziaria, la legislazione premiale riconosce ai collaboratori vantaggi⁷⁶ collegati al contenuto delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. Questa è una delle ragioni per cui tutti i collaboratori attuano una tale scelta e da questa affermazione non si può prescindere nell'affrontare la posizione di qualunque dichiarante.

Ciò premesso va valutata nello specifico la posizione di Carlo Digilio, verificando l'entità dei vantaggi che gli sono derivati dalla sua scelta collaborativa. Si badi, la Corte non sottovaluta la rilevanza delle aspettative di benefici che sarebbero potuti derivare a Digilio dalla collaborazione, ma non può neanche fondare il giudizio di attendibilità su ricostruzioni non accertate nel processo. E' possibile che il collaboratore, prima dell'*ictus*, avesse l'aspettativa di trarre dalla sua scelta vantaggi in termini di attenuazione della pena detentiva da scontare e di sicurezza economica per trascorrere gli ultimi anni della sua vita, ma deve decisamente smentirsi che agli atti risultino offerte concrete fatte al collaboratore dell'entità prospettata dalle difese. E' interessante rilevare, in proposito, che Digilio iniziò la collaborazione oltre un anno prima che Martino Siciliano ricevesse il contributo economico da parte del Ministero dell'Interno e non risulta che nel corso della sua collaborazione gli siano mai stata formulata un'offerta o anche solo prospettata l'ipotesi di ottenere una tale somma di denaro. Questa circostanza è decisiva per escludere la fondatezza della tesi difensiva, perché dal giugno 1993 al febbraio 1995, le aspettative economiche su cui Digilio avrebbe potuto fare concreto affidamento erano limitate al contributo per i collaboratori di giustizia.

Orbene, il collaboratore alla data del 16.9.1992 doveva scontare una pena di otto anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione, così determinata con provvedimento di cumulo delle condanne inflittele dalla Corte d'appello di Milano e dalla Corte d'Assise d'appello di Venezia⁷⁷; con ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Venezia del 20.11.1992, su quella pena furono condonati tre mesi e quindici giorni di reclusione, per cui il residuo da scontare era pari a otto anni; Digilio è stato ammesso al regime di detenzione domiciliare con ordinanza del 4.10.1995 (cioè alcuni mesi dopo aver subito l'*ictus* determinante il suo stato di invalidità), per cui in concreto ha espiato oltre 3 anni degli 8 di pena che doveva scontare al suo rientro in Italia, ottenendo la detenzione domiciliare certamente per l'intervenuta collaborazione ma anche per le sue condizioni di salute⁷⁸. Questa valutazione meramente numerica è

⁷⁶ Definizione qui utilizzata genericamente, ma che si concreta nelle ipotesi di attenuazione della pena e di accesso ai benefici penitenziari, nonché alla sottoposizione al programma di protezione.

⁷⁷ La difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 93, ha indicato la pena nella misura di 11 anni, ma la data del provvedimento di cumulo (settembre 1992) esclude che quando Digilio iniziò a collaborare (o anche solo a pensare di collaborare) avesse come prospettiva sanzionatoria tale maggiore misura, già ridotta nei termini suddetti.

⁷⁸ Le modalità di espiazione della detenzione non sono certo indifferenti nella valutazione del detenuto e la Corte è consapevole del trattamento che normalmente ricevono i collaboratori, con forme di detenzione che possono attuarsi anche al di fuori del carcere. Per quanto concerne Digilio, dal fascicolo del programma di protezione risulta che alla data del 21 marzo 1994, questi era ancora detenuto presso la sezione ordinaria

particolarmente significativa per comprendere l'irrilevanza sostanziale che la scelta collaborativa ha determinato nel trattamento penitenziario di Digilio: se questi, al rientro in Italia, avesse assunto un atteggiamento di rifiuto della collaborazione con l'autorità giudiziaria, avrebbe trascorso in carcere un periodo non superiore ai tre anni effettivamente sofferti. Non può ignorarsi, infatti, che il riconoscimento della liberazione anticipata (di cui Digilio avrebbe con buona probabilità beneficiato, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione dei fatti all'espiazione della pena) gli avrebbe consentito di ridurre di un quarto l'entità della pena e che, al decorrere dei tre anni, il detenuto avrebbe potuto fruire di alcune misure alternative alla detenzione in carcere. Digilio non è persona sprovveduta ed era perfettamente a conoscenza delle possibilità offertegli dall'ordinamento penitenziario, per cui, evidentemente, la decisione di collaborare è stata determinata anche da altre motivazioni rispetto alla riduzione della pena detentiva, solo in parte accertate da questa Corte.

Deve escludersi che i benefici economici abbiano rappresentato un elemento decisivo per indurlo ad adottare la scelta collaborativa. Le difese di Maggi e Zorzi si sono a lungo soffermate sulle aspettative economiche del collaboratore, richiamando naturalmente il contributo ricevuto da Siciliano, senza però specificare quanto in concreto Digilio percepì in conseguenza della sua collaborazione. Le cifre indicate nelle arringhe sono limitate a otto milioni di lire che il Ministero dell'Interno corrispose ai familiari del collaboratore prima dell'attivazione del programma di protezione. A partire dal maggio del 1994⁷⁹, Digilio percepì un “*adeguato contributo mensile*”, la cui entità è definita implicitamente nei successivi documenti contenuti nel fascicolo, dai quali si desume che, quando fu reso operativo il programma di protezione, il contributo mensile fu determinato in misura inferiore ad un milione di lire, tanto che, nell'ottobre 1997, la Commissione centrale dispose l'aumento del contributo ad un milione. Le aspettative economiche cui i difensori hanno fatto riferimento per giustificare la decisione di Digilio di accusare falsamente i propri ex sodali ed amici, a tanto si sono limitate!

Maggi, nel periodo in cui furono compiuti gli accertamenti tramite le intercettazioni telefoniche ed ambientali, ricevette da Zorzi, per non collaborare, una somma certamente superiore e la “rete di solidarietà” attivata a Mestre sempre da Zorzi gestì in quel periodo importi di denaro nell'ordine delle decine di milioni.

della casa circondariale di Venezia, atteso che ancora a quella data il Procuratore della Repubblica di Milano richiese al Capo della Polizia l'autorizzazione a che fosse custodito in luogo diverso dal carcere. Questa richiesta (legittimata dalla previsione dell'art. 13 *bis*, comma 1 d.l. 8/1991) fu evidentemente accolta perché il 12 maggio 1994 Digilio si trovava in stato di detenzione extracarceraria. Quindi, Digilio trascorse in carcere un periodo sicuramente non inferiore ad un anno e sei mesi (e non otto mesi, come affermato dalla difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 98), parte del quale (quasi un anno) quando già aveva iniziato a rendere dichiarazioni al G.I. di Milano. Certo è che degli otto anni che avrebbe dovuto scontare, per una parte dei quali avrebbe potuto sicuramente godere della liberazione anticipata, tre sono stati trascorsi in carcere o in strutture detentive alternative (una caserma militare).

⁷⁹ Missiva del Ministero dell'Interno del 12 maggio 1994 contenuta nel fascicolo del programma di protezione.

Ma anche valutando le aspettative del collaboratore (si ripete del tutto vaghe), la tesi difensiva che fa derivare la collaborazione dal progetto di ricevere un'ingente somma di denaro, non è suffragata da elementi probatori di riscontro. Al collaboratore non furono mai assicurati dallo Stato benefici economici di rilevante entità, né gli fu prospettato di potersi trasferire all'estero a spese del servizio di protezione, tanto che, ancora nel colloquio del febbraio 1995 (cioè a quasi due anni dall'inizio della collaborazione), Digilio, alle sollecitazioni di Maggi perché confermasse l'ipotesi di un suo rientro a Santo Domingo⁸⁰, rispose testualmente "Mi, mi daranno un aiuto che mi permette di andare avanti. Questo è vero perché tutto quello che hanno promesso, lo... mantengono"⁸¹. E' evidente che le aspettative di Digilio non erano quelle di ottenere ingenti somme di denaro per poter espatriare all'estero senza più pendenze giudiziarie, ma solo di avere un contributo economico che gli consentisse di "andare avanti".

Non v'è dubbio che Digilio, nello scegliere di collaborare con l'autorità giudiziaria, non ha adottato una prassi di comportamento invalsa nell'ambiente politico da cui proveniva, atteso che in questo processo sono stati sentiti numerosissimi esponenti della destra eversiva che operarono in Italia tra fine degli anni '60 e gli anni '70 e l'atteggiamento processuale da costoro assunto è stato talmente diversificato da far ritenere **la scelta collaborativa un fatto assolutamente eccezionale da parte dei militanti di quell'area politica**. La Corte ritiene che una gran parte dei testimoni sentiti al dibattimento siano stati totalmente inattendibili quando hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna delle vicende di cui gli sono state chieste informazioni. I vari Tuti, Concutelli, Giannettini, Freda, Pozzan, nel negare i contenuti del dibattito carcerario sulle stragi, di cui pochi altri li avevano indicati come attivi protagonisti, hanno chiaramente manifestato la loro totale indisponibilità a fornire all'autorità giudiziaria qualsiasi contributo per la prosecuzione delle indagini; alcuni di essi, pur negando di essere a conoscenza di notizie specifiche, hanno espressamente affermato che comunque non sarebbero stati disponibili a riferirle all'autorità giudiziaria⁸².

⁸⁰ E' interessante notare come Maggi, in quel colloquio, tenti più volte di indurre Digilio a ricollegare la collaborazione ai benefici economici prospettatigli dallo Stato, quasi a voler costituire una prova dell'inattendibilità del collaboratore.

⁸¹ Trascrizione colloquio, pp. 3-4.

⁸² La posizione assunta da Nico Azzi è la più significativa di tale atteggiamento, atteso che costui ha negato qualsiasi circostanza contestatagli come proveniente da altri testimoni (persino dal capitano Girauco) e nel corso dell'esame ha più volte manifestato la sua totale estraneità ad una logica di collaborazione con l'autorità giudiziaria, come emerso chiaramente nella parte conclusiva dell'esame del P.M., dove, riferendo del confronto che aveva avuto in indagini preliminari con Bonazzi, Azzi ha reso risposte esplicite nella riaffermazione del suo ruolo di "militante politico".

"T. – Sì. C'è un verbale. Mi sembra che Bonazzi ha detto "è inutile che insistete con Azzi, tanto Azzi non cambierà mai l'idea, Azzi farà sempre il militante politico e continuerà a fare politica.

P.M. – E questo era il suo atteggiamento?

T. – Il mio? Sì. Potevo avere qualche motivo di arrabbiatura anche.

P.M. – Ma ce l'ha avuto o no?

T. – Eh?

Nel capitolo 6 si affronteranno specificamente questi temi, che sono stati qui anticipati per chiarire che l'atteggiamento di Digilio è, in quell'ambiente, un fatto inusuale. La distinzione che la difesa Zorzi ha ricondotto all'accusa, tra "fascisti buoni" (e, quindi, attendibili) e "fascisti cattivi" (inattendibili) semplifica un dato che è incontestabile: pochi militanti dell'area della destra eversiva (così definiti perché condannati con sentenze passate in giudicato per fatti di quel tipo) hanno in questo processo manifestato un distacco non solo dall'ideologia che determinò la commissione dei delitti commessi, ma anche dal sistema di solidarietà che continua a legare le persone provenienti da quell'ambiente politico.

Quindi, perché Digilio ha deciso di collaborare? Certamente per attenuare la pena da scontare, forse per l'aspettativa di assicurarsi un sostegno che gli garantisse la sicurezza economica negli ultimi anni di vita, ma tale atteggiamento fu determinato anche dalla decisione di recidere i legami di solidarietà con l'ambiente cui era

P.M. – Lei ha detto “potevo avere qualche motivo di arrabbiatura”, ce l’ha avuta poi questa arrabbiatura o no Lei?

T. – No, no assolutamente. Infatti gli ho detto “ma cosa stai dicendo, cosa ti sei inventato?” e lui teneva gli occhi bassi.

P.M. – Lei però, sia in quella circostanza che in altre circostanze successive, ha più volte ripetuto che comunque Lei non intendeva collaborare con l’autorità giudiziaria, che Lei non era un infame ?

T. – E gliel’ho spiegato prima: è da quando sono a casa che sono perseguitato da Magistratura, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ...” (p. 54).

E ancora:

“P.M. – Lei non intendeva, ha fatto quelle affermazioni, più volte ripetute – ripeto – in più interrogatori, che non intendeva collaborare con l’autorità giudiziaria perché si sentiva perseguitato, questo è il senso?

T. – Sì, peditato.

P.M. – Voglio solo capire, è questo il senso?

T. – Sì.

P.M. – Perché si sentiva perseguitato?

T. Sì, penso che si sono abbastanza motivi, ho portato abbastanza motivi.” (p. 55)

E infine, proprio al termine dell’esame:

*“...Casa mia riempita di microfoni, di telecamere. Stavo per andare in Africa per lavorare in Africa, non mi viene rinnovato il passaporto; poi mi è stato rinnovato. Avevo un ristorante sui naviglio, un continuo, un continuo, un tourbillon di poliziotti e di DIGOS che almeno mandassero persone intelligenti, gliel’ho detto anche alla Pradella “mandatemi delle persone intelligenti che sappiano fare il lavoro”. Cioè **posso avere rispetto di questa gente qua? Io non posso essere arrabbiato con il sistema dopo tutte queste cose qua?...**” (p. 56).*

Anche nel controesame della difesa di parte civile, il concetto espresso chiaramente da Azzi è stato ribadito, avendo egli richiamato l'esplicita affermazione compiuta nelle indagini preliminari circa l'assoluta indisponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria; Azzi ha confermato la permanenza di un atteggiamento di rifiuto della collaborazione, perché alla domanda della parte civile sul motivo per cui il 26.6.1997 aveva ribadito che “non intendeva fare questi nomi perché non ritengo giusto collaborare con la Giustizia”, mentre a distanza di pochi giorni (cioè nell'interrogatorio del 4.7.1997) quei tre nomi li aveva fatti, ha risposto che la sua disponibilità dipende essenzialmente dal “grado di arrabbiatura che mi avevano fatto prendere in quel periodo lì” (p. 58). Questa affermazione è singolare se si tiene conto che dal 26 giugno al 4 luglio di quell'anno era intervenuto l'arresto di Azzi per violazione dell'art. 371 bis c.p. (cioè la false informazioni al P.M.), circostanza questa che avrebbe dovuto aumentare “l'arrabbiatura” del teste nei confronti del sistema per cui più plausibilmente la ragione della modifica (invero molto parziale) dell'atteggiamento intransigente fu proprio la condizione di detenzione e non l'attenuazione della “arrabbiatura”. Nel controesame della parte civile, le risposte di Azzi hanno confermato pienamente questo atteggiamento (pp. 66- 77, pp. 88-90).

appartenuto, scelta non facile, come dimostra l'inusualità della stessa da parte dei militanti della destra eversiva.

Le difese hanno prospettato (a volte solo alludendovi) anche ad *altre possibili motivazioni* determinanti la scelta di collaborazione, una delle quali, cioè il protagonismo del dichiarante e il suo desiderio di “essere al centro dell’attenzione” degli investigatori per fatti così rilevanti nella vita del nostro Paese, non merita alcuna verifica critica, atteso che la Corte non è stata in grado di percepire un simile atteggiamento nella partecipazione di Digilio al processo.

Ancora, la difesa Zorzi ha delineato una modifica dell’atteggiamento processuale di Digilio a seguito dell’*ictus*, prospettando una sorta di “prigionia del dichiarante” determinata dalle falsità sino a quel momento riferite e dall’essere costretto ad elevare il tono delle dichiarazioni coinvolgendo in modo sempre più diretto Delfo Zorzi. Anche questa ricostruzione difensiva è una mera ipotesi interpretativa non fondata su alcun elemento oggettivo di prova e, come già osservato nelle premesse del capitolo, priva di qualsiasi rilievo nella valutazione di attendibilità.

Le altre motivazioni addotte criticamente dalle difese attengono ai *rapporti di Digilio con i chiamati e ai motivi di contrasto* che avrebbero determinato false accuse nei confronti di Maggi e Zorzi. Non è questa la sede per ricostruire complessivamente i rapporti tra Digilio e Maggi e Digilio e Zorzi, sia perché gli elementi acquisiti agli atti sono necessariamente parziali, sia perché questi rapporti vanno definiti limitatamente alla loro rilevanza nel processo.

In questi termini, va rilevato che la difesa Maggi ha sostenuto che Digilio avrebbe falsamente accusato il proprio assistito per vendicare l’atteggiamento da lui assunto nella precedente vicenda processuale conclusasi con la sentenza di condanna della Corte d’Assise d’Appello di Venezia. E’ una tesi che contrasta logicamente con la ricostruzione compiuta in questo processo dei rapporti di amicizia tra Digilio e Maggi, talmente intensi e consolidati da indurre il collaboratore ad attenuare (durante tutto il corso delle indagini preliminari, sicuramente fino al colloquio del febbraio 1995, ma anche nell’udienza dibattimentale dinanzi a questa Corte) le responsabilità del vecchio amico per la strage di piazza Fontana. L’unico indizio di questa tesi difensiva è l’indicazione di Battiston sulle recriminazioni espresse da Digilio nei confronti di Maggi in relazione all’atteggiamento da quest’ultimo assunto nel processo veneziano. Ma il significato delle dichiarazioni di Battiston sul punto è per certi versi univoco, per altri di ambigua interpretazione.

Incontestabilmente Maggi e Digilio sono stati per moltissimi anni legati da un sodalizio politico e amicale che ha pochi eguali nell’area della destra eversiva del Veneto. Tutte le fonti di prova acquisite al processo hanno univocamente individuato nella coppia Maggi-Digilio⁸³ il binomio inscindibile del gruppo di ON di Venezia,

⁸³ Conformemente si sono espressi la Gobbi (p. 23), Paolucci (p. 75), Pasetto (p. 48), Bressan (u. 9.6.2000, p.48) secondo i quali Maggi e Digilio erano tra i più assidui frequentatori della trattoria “Lo scalinetto”. Pasetto (p.48) ha definito Maggi e Digilio ottimi amici, così come Dedemo (p. 64) e Rognoni (p. 61). Novella (p. 83-84) e Boffelli (u. 10.11.1999 e int. 12.7.1997) hanno indicato, tra i pochi frequentatori della

con rapporti che si erano consolidati oltre che sul piano politico, anche su quello personale. Gli stessi imputati hanno pacificamente ammesso tale circostanza, confermando quanto emerge dal colloquio registrato presso la Questura di Venezia nel febbraio 1995.

Il rapporto tra i due ebbe origine agli inizi degli anni '60 (se non addirittura negli anni '50), si consolidò nel corso di quel decennio, proseguì in modo palese fino al 1982 e anche durante la latitanza non si interruppe⁸⁴; la natura di questo rapporto è consacrata nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia più volte richiamata, che costituisce un accertamento di fatto della partecipazione di Maggi e Digilio ad un'organizzazione sovversiva operante tra il 1969 e i primi anni '80 nell'area di Venezia, Mestre e il Friuli, riconducibile al gruppo di ON⁸⁵.

Durante la latitanza nella Repubblica Dominicana, quei rapporti inevitabilmente si interruppero, ed è di quell'epoca la confidenza che Digilio fece a Battiston sull'atteggiamento tenuto da Maggi nel processo di Venezia, in relazione al quale il dichiarante si mostrò adirato con l'amico, prospettando la conoscenza del suo coinvolgimento in fatti delittuosi molto gravi⁸⁶.

casa di Maggi per le partite di poker, proprio Digilio (anche Vinciguerra, p. 9, e Zaffoni, int. 25.11.1995, lo conobbero a casa di Maggi). Morin (p.232) ha indicato come appartenenti ad ON di Venezia, proprio Maggi e Digilio, legati da un rapporto di amicizia. Cagnoni (p. 6-7) dello stesso gruppo conobbe Maggi, Digilio e Zorzi. Battiston (p. 10-11) ha indicato Maggi e Digilio come i vertici di ON di Venezia, definendo che tra loro c'era un buon rapporto di amicizia (p. 67). Proprio Boffelli (u. 10.11.1999), per escludere una sua conoscenza delle attività politiche di ON, ha limitato il rapporto tra Maggi e Digilio come semplice rapporto di amicizia, pur ammettendo di essere a conoscenza che costoro appartenevano ad ON. Molin è l'unico teste interno ad ON che ha ridimensionato il ruolo di Digilio nel gruppo ON di Mestre-Venezia, pur ammettendo di averlo conosciuto alla fine degli anni '50 insieme a Maggi (p. 177).

⁸⁴ Come dimostrato dal fatto che il primo periodo di latitanza fu trascorso proprio a casa di Marcello Soffiati, comune amico dei due e padrone di casa negli incontri conviviali di Colognola ai colli.

⁸⁵ E' sufficiente richiamare la citata pronuncia dell' 8.11.1991, nella quale il rapporto tra Maggi e Digilio è espressamente definito di **pluriennale e profonda amicizia**.

⁸⁶ E' opportuno riportare testualmente le indicazioni fornite da Battiston (p. 33) sul punto, pur precisando che quella vicenda sarà utilizzata in altre parti della motivazione proprio per la rilevanza probatoria nei confronti di Maggi:

"P.M. - Lei ricorda se in Venezuela con Digilio avete occasione di parlarvi della vicenda di piazza Fontana?"

T. - Sì, io ricordo una referencia... un riferimento, scusi, abbastanza diretto sul fatto che il Dottor Maggi fosse a conoscenza di qualcosa sulla strage di piazza Fontana.

P.M. - Ricorda come avvenne quel discorso, cioè perché Digilio in Venezuela parlando con Lei fa un riferimento di questo tipo?"

T. - Il Digilio in quel momento era in precarie condizioni economiche e si sentiva abbandonato dai suoi ex amici, era estremamente solo e fu con diciamo anche... cioè lui rimproverava ai suoi amici di averlo abbandonato completamente. Mi sembra che poi, giustamente, fu quando ci stava dicendo qualcosa del genere, cioè rimproverando ai suoi amici di essere stato abbandonato, che ci fu una referencia... un riferimento, scusi ma dopo 23 anni di spagnolo ho dei problemi con l'italiano; al fatto che il Digilio sapesse molto di molte persone e credo che ci fu un riferimento diretto alla bomba.

P.M. - Senta, questi suoi amici che lo avrebbero abbandonato chi sarebbero stati secondo il Digilio?"

T. - Evidentemente il Maggi.

P.M. - Ma quindi lui rimproverava a Maggi solo il fatto di essere stato abbandonato o anche un fatto più grave per lui, nella sua prospettiva?"

T. - A livello personale rimproverava il fatto di essere stato abbandonato. Io non ho mai sentito un'affermazione diretta sul fatto dell'aver messo o fatto mettere la bomba di piazza Fontana, però i riferimenti portavano in quella direzione.

Su quelle dichiarazioni vi è da rilevare che il dato univocamente desumibile dal riferito “sfogo” di Digilio è che questi, a fronte di un presunto e generico atteggiamento di ostilità di Maggi nell’ambito del processo per cui era intervenuta la condanna di entrambi e, soprattutto, del mancato aiuto economico che gli imputava, abbia esplicitamente riferito a Battiston quanto era a sua conoscenza sul coinvolgimento di Maggi in fatti estremamente gravi e in particolare definendolo il “mandante” della strage di piazza Fontana.

Il dato che apparentemente è di equivoca interpretazione riguarda la veridicità di quelle affermazione e di conseguenza la valutazione della minaccia indirettamente rivolta a Maggi da Digilio: quest’ultimo non disse che intendeva vendicarsi dell’amico accusandolo di un fatto non vero, ma affermò di essere a conoscenza del suo effettivo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana. Quindi, la circostanza che durante la collaborazione Digilio ha riferito che Maggi era coinvolto nei fatti del 12 dicembre 1969 era certamente compresa in quella minaccia, ma non per questo è una calunnia. Chi è a conoscenza, per esserne coinvolto o per averlo appreso da altri, della partecipazione di un terzo in vicende delittuose, può determinarsi a riferire la circostanza all’autorità giudiziaria per ragioni di vendetta, ma tale motivazione non implica che la circostanza riferita sia una falsità. Al contrario, valutando il rapporto tra Digilio e Maggi, è del tutto verosimile che lo strumento della vendetta consistesse nell’accusa per un fatto effettivamente commesso. Ma è proprio il tenore delle dichiarazioni di Battiston a rendere meno equivoca l’interpretazione di quella confidenza ricevuta da Digilio: questi rivolse a Maggi una minaccia particolarmente efficace perché avente ad oggetto una circostanza vera. In conclusione l’accento alle dichiarazioni di Battiston che la difesa Maggi vorrebbe utilizzare per contestare l’attendibilità di Digilio, attribuendogli intenti di vendetta nei confronti del suo assistito, rappresentano un vero e proprio elemento di accusa a carico di Maggi, proprio perché fu un’anticipazione in epoca non sospetta di

P.M. - Sì, ma la mia domanda era proprio sulla questione personale, cioè sul rimprovero che Digilio muoveva a Maggi in relazione alla sua situazione personale?

T. - Di essere stato abbandonato.

P.M. - Lei in questi interrogatori era stato più preciso, nel senso che Lei disse... be', innanzitutto quando Digilio ha fatto questo discorso c'era presente anche qualcun altro?

T. - Sono praticamente sicuro che c'era presente Roberto Raho che vive in Venezuela da molti anni.

P.M. - Lei disse: "Ricordo che durante un discorso alla presenza di Roberto Raho Carlo Digilio mostrò tutto il suo disappunto per il comportamento processuale tenuto da Maggi nell'ambito del cosiddetto processo per la strage di Peteano. In sostanza egli, Digilio, riteneva di essere stato incastrato dal Maggi e ci disse esplicitamente che egli intendeva fare stare zitto il Maggi in quanto a conoscenza della sua implicazione in fatti estremamente gravi" ed è quello che ha detto Lei. Però il rimprovero di Digilio era non solo di essere stato abbandonato ma addirittura che Maggi avesse...?

T. - In qualche modo lo abbia coinvolto nel problema, sì.

P.M. - Questo se lo ricorda, cioè conferma quanto detto?

T. - Sì, confermo la dichiarazione.

P.M. - Quindi, a questo riguardo Lei disse più specificatamente: "Digilio ci disse che egli sapeva della bomba ed io interpretai immediatamente questa frase come un'implicazione di Maggi in qualità di mandante nella strage di piazza Fontana. Poiché l'Ufficio me lo chiede, specifico che il termine la bomba non può che essere riferito alla strage di piazza Fontana nell'ambito del linguaggio usato degli appartenenti alla estrema Destra"?

T. - Confermo. “.

un'accusa nei suoi confronti successivamente riferita all'autorità giudiziaria in termini sostanzialmente analoghi, e perciò non influisce in alcun modo sulla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante.

Ma vi è di più.

La Corte ritiene che il vincolo di solidarietà amicale tra Digilio e Maggi permanesse ancora dopo l'intervenuta collaborazione, come dimostrato dal fatto che Digilio, nel corso del *colloquio del febbraio 1995* offrì all'amico l'occasione di salvarsi dall'accusa di essere coinvolto nella strage di piazza Fontana. Il contenuto del colloquio ha assunto rilevanza nel processo solo perché su quell'episodio si sono incentrate alcune ricostruzioni dei rapporti di Digilio con Maggi, Zorzi, gli investigatori e gli altri dichiaranti nel processo, rispetto alle quali la Corte deve fornire una valutazione.

Vanno immediatamente esplicitate due premesse di fatto che appaiono decisive nella valutazione di quell'elemento di prova documentale.

Innanzitutto, Maggi e Digilio si incontrarono e conversarono per poco meno di due ore all'interno dei locali della Questura di Venezia nella piena consapevolezza che il colloquio sarebbe stato registrato dagli investigatori.

In secondo luogo il colloquio era finalizzato alla prospettazione da parte di Digilio all'amico Maggi delle condizioni dello *status* di collaboratore e, quindi, a convincere quest'ultimo ad assumere un'analogha scelta collaborativa.

La prima circostanza può definirsi non contestata dalle parti, le quali nel corso del dibattimento hanno dato atto di tale consapevolezza. D'altronde sarebbe del tutto illogico ritenere che due persone abituate a trattare con l'autorità di polizia, non sprovvedute né ingenuie come Maggi e Digilio, non considerassero quantomeno improbabile che investigatori esperti quali il capitano Giraudo e i dirigenti della DIGOS di Venezia si facessero sfuggire l'occasione di acquisire significative notizie attraverso la registrazione del colloquio. Di tale consapevolezza vi è, ancora, traccia nella trascrizione del colloquio, nel corso del quale fu proprio Maggi a ricordare a Digilio che non era il caso di parlare in quella sede, perché era "*piena di storie*", e fu Digilio a ribadire che *si, si ci saranno molti microfoni*, salvo rassicurare l'interlocutore che *si è convenuto che insomma nessuno sente niente...*⁸⁷. Infine, Digilio ha confermato nell'esame dibattimentale che sia lui che Maggi erano consapevoli della registrazione che gli investigatori avrebbero fatto del colloquio⁸⁸

Per quanto concerne il secondo presupposto di valutazione, la difesa Maggi ha implicitamente contestato che, prima del colloquio, vi fosse stata da parte del suo assistito una, anche solo generica, manifestazione di disponibilità alla collaborazione. Tale contestazione è stata però smentita innanzitutto da Maggi, il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha ammesso, a seguito di contestazione, che fu proprio lui a chiedere a Giraudo di poter incontrare Digilio, pur precisando che, mentre Giraudo

⁸⁷ Trascrizione del colloquio, p. 12.

⁸⁸ Digilio, u. 5.7.2000, p. 27.

riteneva che Digilio potesse convincerlo a collaborare, il suo intento era solo di capire quale fosse lo stato delle indagini⁸⁹.

⁸⁹ Maggi, u. 8.3.2001, p. 88-92:

P.M. - Mi racconti invece dell'incontro che ha avuto con Digilio, quello del '95 insomma, in tempi recenti in sostanza.

I. - Ricordo anche la data, non perché me lo ricordo, ma perché l'ho letto.

P.M. - L'ha letto? Certo.

I. - L'ho letto, ieri. Ciò che abbiamo... Adesso non mi ricordo se sono stato io a proporlo al Giraudo o è stato il Giraudo a proporlo a me. So che eravamo d'accordo tutti e due. Penso che sia stato il Capitano Giraudo, che adesso sembra che sia Maggiore no come... è Maggiore, sono contento poveretto. Dunque il... di sicuro me l'ha proposto l'allora Capitano Giraudo perché io non sapevo neanche dov'era Digilio, lo sapeva di sicuro Giraudo...

P.M. - Questo non significa. La proposta sarebbe potuta partire da Lei e poi...

I. - No, ma non credo mica. Io non ricordo, ma penso me l'abbia proposto il Giraudo. E ci siamo visti nella sede della Questura di Venezia. Io... il Capitano Giraudo mi ha fatto andare in campo a San Provolo, che è un campetto a 200 metri dalla Questura, e lì c'era il Capitano Giraudo con un altro in borghese, che penso fosse anche lui dei ROS. Non mi ricordo più se me l'ha presentato. Non mi ricordo.

P.M. - Non se lo ricorda?

I. - Non mi ricordo. E mi ha detto: Lei adesso va in Questura - che sapevo dov'era perché c'ero stato ancora, con le manette anche tra l'altro -. E sono andato in Questura, mi hanno dato un pass per andare su alla DIGOS e lì ho trovato dei funzionari della Questura e Digilio e siamo andati in una stanza. Ci hanno dato una bottiglia di Vecchia Romagna, mi ricordo - che poi sono stato anche male, tra l'altro, perché ne abbiamo bevuta metà io e metà Digilio - e abbiamo parlato per una mezz'oretta e anche di più.

P.M. - Adesso, al di là di chi l'ha proposto o no, che poi vediamo, qual era lo scopo di questa...?

I. - Volevo che Digilio mi dicesse un poco cosa bolliva in pentola perché dico... il Capitano Giraudo mi aveva fatto una testa così con Piazza Fontana... ce la metteranno dentro qua e là, e tra i suoi accusatori ci sono dei pentiti... non me l'aveva detto Digilio però, me l'aveva detto Siciliano, però mi aveva detto che conosceva Digilio. E allora sarebbe bene che parlassi anche con Digilio per farmi raccontare, per chiarire un po' la situazione. E così abbiamo parlato.

P.M. - E quindi si è chiarita la situazione in quell'incontro?

I. - No, perché...

P.M. - Perché?

I. - Perché abbiamo parlato di un sacco di cose, ma di... Mi sono reso conto che Digilio voleva indurmi a diventare come lui, insomma.

P.M. - Cioè?

I. - Un infame, in termine carcerario.

P.M. - No, me lo dica in termini di linguaggio comune. Lei non è un...

I. - Collaboratore di giustizia. Io sono stato anche in carcere, li chiamano infami quelli... collaboratore di giustizia. E lui mi diceva: ricordi? Io non mi ricordo. «Ti dico io, ti dico io, tu digli questo e vedrai che va bene.» Grosso modo il discorso è... abbiamo parlato per più di mezz'ora, ma... me lo sono anche letto, e non ci ho capito niente, tra l'altro. Ma il succo è che lui diceva: ricordati che ci siamo conosciuti, che Tizio era della CIA, Sempronio della CIA, Tizio è Minetto e Sempronio è il Professor Franco, tu digli questo e digli qualche altra cosa, ma non stare ad inventarti niente, diglielo. Ecco, questo, in sostanza mi ha detto questo.

P.M. - Ma questo che ci sta dicendo adesso è una cosa che Lei ricorda o è perché è andato a leggerci la conversazione?

I. - No, quello lo ricordo.

P.M. - Questo se lo ricorda. A proposito della...

I. - Cioè, ricapitolando io ho detto, questo colloquio, che pensavo che fosse un sistema, erano anni, erano passati, era dall'82 che non ci vedevamo, eravamo anche abbastanza amici, cioè non è stato un incontro tra amici, ma tra uno che voleva convincere un altro a collaborare. Questo è stato...

P.M. - Del resto era quello, voglio dire...

I. - Lo scopo di Giraudo era quello.

P.M. - No, ma anche il suo, perché Lei ci ha detto che ha voluto, ha accettato, Lei ha detto, di sentire Digilio

Ma che l'idea di Giraudo non fosse infondata emerge chiaramente dalle indicazioni fornite dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nella sua deposizione dibattimentale, ed è confermata dalle dichiarazioni di Digilio e dal contenuto del colloquio.

Giraudo ha descritto l'atteggiamento di Maggi prima e dopo il colloquio, riferendo alcune circostanze che sono di univoca interpretazione perché confermano la affermata disponibilità alla collaborazione. Prima di illustrare le risposte di Giraudo sul punto, deve premettersi che, come la difesa Zorzi ha fatto rilevare nel corso dell'esame del teste, non sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni che Maggi rese all'ufficiale di polizia giudiziaria, ma lo è solo la descrizione di Giraudo dei comportamenti che l'imputato tenne prima del colloquio, circostanze su cui la deposizione del teste è legittima.

Dopo aver ricostruito l'organizzazione del colloquio e l'effetto che ebbero su Maggi le modalità in cui si svolse⁹⁰, Giraudo ha così descritto l'atteggiamento dell'imputato:

per capire qualcosa sulle dichiarazioni di Piazza Fontana, relative a Piazza Fontana, di cui Giraudo le aveva detto che c'erano. Quindi mi sembrava evidente che lo scopo dell'incontro fosse proprio quello, no? Non era uno scopo semplicemente «ah, ci rivediamo tra vecchi amici».

I. - No, anche di sapere qualcosa, insomma.

P.M. - Questo quello che Lei ha detto e quindi qualcosa comunque ha saputo?

I. - Sì, ma... lui mi ha detto: tu di che Minetto e Franco erano della CIA.

P.M. - Questo è la cosa che ricorda bene di quell'incontro?

I. - Questa è la cosa che ricordo che mi ha detto Digilio di... altre cose non mi ha detto.

P.M. - A proposito di chi ha avuto l'iniziativa di quell'incontro, Lei in questo interrogatorio dell'11 ottobre '95 davanti al Pubblico Ministero di Venezia, Dottor Casson, disse: «E' vero che ho chiesto io al Capitano Giraudo di incontrarmi con Digilio, perché mi sembrava impossibile che il Digilio potesse accusare me per qualche reato.»

I. - Confermo. Quindi probabilmente...

P.M. - Quindi che l'iniziativa è stata sua?

I. - Probabilmente è andata che non ricordavo."

⁹⁰ *"P.M. - Un'altra cosa: Lei si è occupato di organizzare l'incontro avvenuto, qui ne abbiamo parlato parecchio, tra Maggi e Digilio presso la Questura di Venezia? E come mai...*

.....

P.M. - Se ha contribuito a partecipare a questo incontro tra Maggi e Digilio alla Questura di Venezia, come mai si è arrivati a questa attività?

T. - Dunque, l'incontro tra Maggi e Digilio ha avuto luogo il 2 febbraio del 1995, come si è arrivata a questa attività. Si è arrivati perché, perché era in corso un mio tentativo di fare giungere a collaborazione il Maggi, quel tentativo che poi sfocerà nel procedimento penale, quando lei ha dato lettura in apertura Presidente, il Maggi in questi incontri che noi abbiamo avuto mi fece alcune richieste..."

A quel punto della deposizione vi è stato l'intervento della difesa Zorzi per delimitare l'ambito delle risposte che il teste poteva rendere:

"AVV. MANGIAROTTI - Presidente, mi perdoni vi è opposizione a che il Capitano riferisca del contenuto dei colloqui intercorsi con il Dottor Maggi.

AVV. FRANCHINI - Perché il 2 febbraio '95, la Corte ricorderà che erano già avvenuti tutti gli interrogatori di Digilio aprile, ottobre e novembre del 1994, quindi il Dottor Maggi era attinto da numerosissimi indizi di reità. Ergo, come per altro ha ritenuto l'Autorità Giudiziaria di Venezia, se la Corte riesamina la richiesta di archiviazione del Giudice Casson di questo si dà atto ampiamente, ma insomma mi pare proprio un fatto pacifico, per cui in quel momento Maggi doveva essere ritenuto indiziando e colpito da numerosi e gravi indizi di reità. Per cui ai sensi del 350 io non credo che il Capitano Giraudo possa riferire in ordine al contenuto dei colloqui con Maggi, può riferire sul fatto che siano avvenuti dei colloqui questo sì, perché è una circostanza storica, ma non sul contenuto degli stessi, Presidente.

P. - Che attengono alle imputazioni.

“P.M. - Qual era l'atteggiamento di Maggi prima, qual è stato l'atteggiamento di Maggi dopo?”

T. - L'atteggiamento di Maggi prima era molto positivo, è sempre stata una persona di una correttezza e gentilezza estrema nei nostri incontri, a parte il primo e a parte quelli che succedettero dopo. Accadde un episodio spiacevole in questo incontro, perché il Digilio offrì una bottiglia di liquore, non mi ricordo se la liquore o era vino, comunque un alcolico al Dottor Maggi, lui mi disse che non beveva da 10 anni - può darsi anche che fosse vero perché ricordo che uscì paonazzo, mi ricordo il volto violaceo del Dottor Maggi -, ed era abbastanza arrabbiato con me, disse che non aveva assolutamente gradito il fatto che lo si fosse fatto bere, e nell'incontro successivo che avemmo mi regalò un libro che parlava delle osterie di Venezia, per sottolineare ironicamente che le cose non erano andate come gli era stato detto che sarebbero andate.

P.M. - Ma quindi in precedenza c'era stata una qualche disponibilità di Maggi, quindi, ad accettare questo tipo di attività?”

AVV. FRANCHINI - Sì certo, è naturale.

P. - Voglio dire, se il Capitano, rifacendoci a quella che è la conoscenza della corte per via di quelle richieste di archiviazione del provvedimento che ne è seguito, se il Capitano riferisce sull'incarico avuto, sull'iniziativa assunta per indurre il...

AVV. FRANCHINI - (pp.ii., voci sovrapposte) sul contenuto dei colloqui con Maggi, ovviamente in relazione al capo di imputazione.

P. - Certo, certo, il capo di imputazione che Riguarda Maggi, cioè la...

AVV. FRANCHINI - Riguarda Maggi, Zorzi e Rognoni.

P. - Maggi in quanto se Maggi a quell'epoca doveva essere indiziato per la strage di piazza Fontana non ne poteva raccogliere, certo. Lei vuole dire se ha sentito Zorzi il Capitano?”

AVV. FRANCHINI - No.

P. - Allora quello che ha detto qualcun altro su Zorzi forse è già diverso, questo mira a tutelare l'indagato o l'imputato, non altro io credo. Comunque, sentiamo cosa stava dicendo. Cioè, che Lei non possa riferire quanto saputo dall'imputato questo è ovvio.”

T. - Ma non volevo dire quello, cioè quando ho detto richieste di Maggi era per spiegare Maggi, Avvocato, mi chiese se poteva essere confortato sulla nostra serietà prima da Martino Siciliano, infatti ci fu una telefonata con Martino Siciliano, e poi da un colloquio con Digilio; quindi, questa è la scaturigine del colloquio presso la Questura. Io sottoposi al Dottor Salvini questa richiesta del Dottor Maggi, il Dottor Salvini sentì la Digos di Venezia, perché all'epoca il Digilio era gestito dalla Digos di Venezia, e poiché non c'era un diniego da parte di Digilio, né difficoltà da parte della Questura ci incontrammo purtroppo con il defunto Dottor D'Aquino, c'era anche il Dottor Savio, ci incontrammo al Giolitti a Roma per vedere come organizzare questo incontro, e... Questo incontro si decide di organizzarlo presso la Questura, e questo dico fu uno sbaglio nell'ambito del rapporto con il Dottor Maggi, fu deciso di organizzarlo presso la Questura e lì uno dei due organismi doveva prevalere, lo facciamo da noi o lo fate da voi, quindi decisi facciamolo dove preferite voi, quindi si scelse di farlo presso la Questura di Venezia e male me ne incolse perché poi successivamente il Maggi si lamentò di questo episodio con me. Mi ricordo che chiesi comunque di poter... perché Maggi mi aveva sempre detto che assolutamente non avrebbe mai voluto entrare in una caserma della Questura e chiesi che potesse essere fatto entrare dal retro, ma mi fu detto che c'erano dei lavori quindi questo non fu possibile, e quindi si realizzò tutto come non voleva Maggi. Cioè, venne portato in Questura, entrò dall'ingresso principale e ci fu questo incontro in una sala, io non ho assistito all'incontro era un incontro microfonato, ho assistito a qualche porzione della microfonazione, e... Ecco, questo è come è nato non so se c'è qualcosa di particolare.

P.M. - Volevo capire, visto che Lei ha incontrato Maggi più volte, sia prima che dopo questa.. Per.

T. - No, Maggi rimase malissimo dell'incontro, ma proprio male guardi.” (Giraudo, u. 15.12.2000, pp. 182-188)

T. - No, c'è stata un'enorme disponibilità di Maggi, comunque il Maggi mi fece un'affermazione, non su se stesso ma su un altro imputato, molto importante, lo ricorderò per sempre perché era il 30 dicembre del 1994, quindi era un Capodanno di festa perché avevamo toccato con mano il fatto che Maggi avrebbe iniziato a collaborare. Mi ricordo ancora la telefonata entusiastica con il Dottor Salvini a rischio di perdere l'aereo, perché fu... toccammo con mano che c'era la massima disponibilità del., anche perché era un'informazione assolutamente non richiesta.

P.M. - Ma Maggi ha saputo nel corso di questi incontri che cosa si voleva da lui, che cosa gli si chiedeva?

T. - Certo, perché io mi presentai al Dottor Maggi come Capitano Massimo Giraudò che lavorava per diverse Autorità Giudiziarie, tra le quali comunque in special modo, per questi incontri specifici, per il Dottor Salvini che aveva un'inchiesta dell'estremismo di destra degli anni 70, e alcuni degli elementi acquisiti in questa inchiesta erano importantissimi per addivenire all'identificazione degli autori e dei mandanti della strage del 12 dicembre 1969.

P.M. - Quindi Maggi era perfettamente informato su che cosa veniva chiesta la sua collaborazione?

T. - Perfettamente, tant'è che mi chiese se secondo me... valutavo che fosse opportuno che lui andasse all'estero. Io ho incontrato anche un familiare del Dottor Maggi, proprio perché mi aveva chiesto di garantirgli che la famiglia non avrebbe corso rischi. C'è tutta una serie di elementi che mi inducono a ritenere... e poi comunque, Presidente, ero io che avevo dei contatti quindi, voglio dire, o sbaglio come investigatore, comunque secondo me a pelle... Anche perché io vado dal Dottor Maggi, c'è un altro motivo, attenzione. Io faccio un primo incontro con il Dottor Maggi nell'ottobre o nel novembre del '94 nell'ambito dei normali contatti che facciamo, un colloquio che viene fatto assolutamente proforma, cioè con il Dottor Salvini si dice: facciamolo perché nessuno ci possa dire non avete tentato con lui. Tant'è vero che non conservo neanche... cioè, mi ricordo un Maggi sprezzante, ironico. Poi cosa accade? Accade che Azzi, e sulle cui informazioni io contavo molto perché c'era questo rapporto particolare, quindi, che era arrivato addirittura ad avvisarmi che stavano pubblicando questo libro, quindi si esponeva lui stesso all'interno della comunità degli ex estremisti di destra, poi era stato disponibile a ritrovare questo deposito di, accade che Azzi mi dice: guarda, che da informazioni certe so che il Dottor sta cedendo, è in grosse difficoltà, è molto intimorito; addirittura mi disse di averlo incontrato mentre scendeva le scale del Palazzo di Giustizia unitamente a Paolo Signorelli, e mi disse: guardi che Signorelli era ubriaco, Maggi non era ubriaco ma barcollava dalla paura come Signorelli, quindi vai, vai assolutamente sotto perché è il momento. Mi ricordo di avere avuto indicazione analoga da Luigi Falica, e questo fu il motivo per cui iniziammo un'attività. O meglio, organizzammo un incontro, che andò a buon fine nel senso che Maggi accettò questo incontro nonostante l'episodio negativo di prima, quindi iniziammo un'attività che noi abbiamo chiamato "Operazione medicus", perché pensavamo appunto che si sarebbe svolta nel tempo, perché poi erano collegati tutti gli accertamenti che avremmo dovuto fare sulle informazioni che avrebbe dato il Maggi, e quindi... Ecco,

io trovai effettivamente il Maggi nel primo incontro assolutamente diverso dal primissimo incontro. Cioè, l'atteggiamento non era ironico, non era sprezzante, una persona squisita con la quale si chiacchierava anche di argomenti di politica, non era tutto incentrato, anche perché io, tranne nell'ultimo incontro, gli dico chiaramente che non voglio sapere nulla, cioè quello che a me interesse come ufficiale di P.G. mandato dall'Autorità Giudiziaria è sapere se lui accetta di avere con noi un colloquio reale; quindi raccontare tutto quello che è a sua conoscenza sulle attività dell'estrema destra delle quali era informato. Ricordo distintamente che è il Maggi che mi ha offerto delle informazioni, poi sarà alla fine, quando mi dirà "ma Capitano io non mi so neanche quando è avvenuta è avvenuta la strage di piazza Fontana" che gli faccio qualche domanda perché comunque lui dice "io se volete vengo a dirvi", ed allora ho fatto qualche domanda tanto per fare capire all'Autorità Giudiziaria che sarebbe stato pericolosissimo introdurre questo elemento perché non c'era assolutamente un atteggiamento sincero rispetto a quello che io avevo toccato con pelle negli incontri precedenti. Cioè, addirittura avevo contattato un familiare per garantirgli che non avrebbe corso pericoli.

P.M. - Quindi, scusi, l'incontro tra Maggi e Digilio si è inserito in questa linea da disponibilità di Maggi in sostanza?

*T. - Faceva parte di una delle richieste che mi aveva fatto il Maggi, Maggi mi aveva chiesto "Potrò essere reintegrato nella professione di medico, perché ci tengo molto, posso parlare con Martino Siciliano, posso essere garantito... - ormai era notorio che questi due soggetti stavano collaborando - posso essere garantito anche da questo soggetto sulla vostra serietà". Cioè: posso parlare con qualcuno che ha collaborato con voi, e quindi può a buona ragione, cioè fondatamente dirmi questi interlocutori sono seri, non ti mettono a rischio; e noi gli abbiamo detto di sì ovviamente. Gli abbiamo detto di sì, cioè noi abbiamo detto secondo noi... ho detto al Giudice Salvini seconde me è opportuno e il Giudice Salvini ha concordato."*⁹¹.

Il significato delle risposte di Giraudo è, a parere della Corte, inequivoco, perché l'atteggiamento descritto dal teste sulla disponibilità di Maggi ad incontrare Siciliano e Digilio, ad avere indicazioni precise sulle condizioni della collaborazione, alla sincerità nel rapporto con gli investigatori, non può che essere valutato come la positiva considerazione di quanto gli era offerto dalle istituzioni perché collaborasse con l'autorità giudiziaria. Si badi, non si esclude che Maggi mantenesse in quel periodo un atteggiamento ambiguo, da un lato di manifesta disponibilità alla collaborazione e dall'altro di acquisizione di informazioni sullo stato delle indagini, né può escludersi che già all'epoca vi fossero stati contatti con Delfo Zorzi, ma indubbiamente esistevano condizioni che potevano evolversi in una sua collaborazione.

Digilio ha ribadito che il colloquio fu determinato dall'ipotesi che Maggi intendesse collaborare e che gli investigatori gli chiesero la propria disponibilità ad incontrare il suo vecchio amico per convincerlo dei vantaggi di una tale scelta⁹².

⁹¹ Giraudo, u. 15.12.2000, p. 188-190.

⁹² Digilio, u. 30.6.2000, p. 29, p. 31, quando, a specifica domanda della difesa Zorzi, Digilio ha affermato che fu la DIGOS a cercare di utilizzare la sua amicizia con Maggi inducendolo ad avere un colloquio con lui

Infine, il colloquio fu incentrato sulla valutazione della posizione di collaboratore, che Digilio prospettò a Maggi come una soluzione ai suoi problemi di vita, di salute e di lavoro⁹³.

Questi due presupposti sono la chiave interpretativa delle affermazioni che i due interlocutori resero nel corso del colloquio, perché da un lato entrambi mantennero un atteggiamento di reticenza su circostanze per loro compromettenti, dall'altro Digilio, interpretando la funzione di quell'incontro, ricostruì con Maggi il quadro generale delle dichiarazioni che fino al quel momento aveva reso all'autorità giudiziaria (ma non rivelò ancora alcune circostanze che solo in epoca successiva saranno oggetto delle sue dichiarazioni), mentre Maggi non ammise alcunché, neanche la conoscenza delle persone indicate da Digilio che in qualche modo avrebbe potuto compromettere la sua posizione.

Quel colloquio è una sorta di rappresentazione teatrale, nella quale i due protagonisti recitarono una parte preparata in anticipo, a volte comunicandosi l'un l'altro la consapevolezza reciproca di tale atteggiamento.

Così, Digilio, nel corso di tutta la conversazione ripeté alcune ricostruzioni di incontri avvenuti tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 con Zorzi, il professor Lino Franco, Ventura e Pozzan, rilevanti nel quadro acquisito dal G.I. di Milano nell'ambito delle indagini sulla strage di piazza Fontana (l'incontro al casolare di Paese, l'incontro del 1973 con Zorzi relativo alla chiave per consentire l'evasione di Ventura, i rapporti di alcuni veronesi con la rete informativa statunitense), ma nel contempo smentì ripetutamente il coinvolgimento suo e di Maggi negli attentati di quegli anni e in particolare in quelli di Trieste e Gorizia e del 12 dicembre⁹⁴, accusando Martino Siciliano di essere un calunniatore inviato da Zorzi per coinvolgere falsamente lui e Maggi nell'attività eversiva di quegli anni. Dopo aver sinteticamente riferito a Maggi il contenuto delle sue dichiarazioni, Digilio gli chiese ripetutamente se lui avesse ulteriori informazioni su quei temi, affermando che la sua collocazione nell'ambito associativo di appartenenza comportava che gli "sfugge il quadro di quegli anni perché non era direttamente impegnato"⁹⁵. Ma proprio rivolgendosi a Maggi quale possibile fonte di ulteriori notizie su quelle vicende, Digilio prospettò un ruolo di maggior rilievo dell'amico nella struttura associativa veneziana.

L'atteggiamento di Maggi è, per contro, totalmente reticente. Se si valuta anche solo l'entità quantitativa delle affermazioni di Digilio rispetto a quelle di Maggi, risulta evidente che quest'ultimo non intendeva in quel contesto rendere alcuna indicazione

e che Maggi voleva sapere quali vantaggi gli sarebbero potuti derivare da una collaborazione. Ancora, u. 5.7.2000, p. 29-30.

⁹³ Così, proprio all'inizio del colloquio (Trascrizione colloquio 12.2.1995, pp. 2, 3, 4) Digilio prospettò a Maggi le condizioni della collaborazione, prospettandogli i vantaggi di una tale scelta e che lo Stato avrebbe riconosciuto anche a lui un aiuto che gli consentisse di "andare avanti". Ma anche Maggi confermò che Girauo gli aveva prospettato la possibilità di collaborare (p. 3), indicando a Digilio le cose di cui aveva necessità (p. 4).

⁹⁴ Che né lui né Maggi c'entrino nella strage di piazza Fontana è un'affermazione ricorrente da parte di Digilio (ult. cit., pp. 2, 4, 5, 8, 12, 15, 17).

⁹⁵ Ult. cit., p. 8.

non tanto all'amico, quanto agli investigatori che stavano ascoltando la conversazione. Le risposte di Maggi alle sollecitazioni di Digilio furono sempre prive di affermazioni positive, talvolta monosillabiche, dimostrando che egli non aveva nessuna intenzione di compromettersi con dichiarazioni che avrebbero potuto essere utilizzate contro di lui. Il suo comportamento nel corso della conversazione non fu spontaneo né nel confermare le affermazioni di Digilio, né nel fornire ulteriori elementi a riscontro delle stesse, perché Maggi si presentò in Questura con la ferma intenzione di ascoltare, di apprendere quanto più possibile sugli elementi di accusa a suo carico e forse di valutare se fosse per lui conveniente assumere una scelta collaborativa con l'autorità giudiziaria, ma aveva preventivamente deciso che in quel contesto discorsivo non avrebbe reso alcuna affermazione di cui avrebbe potuto in seguito pentirsi. Certo le innumerevoli affermazioni di principio di Maggi di "non sapere niente"⁹⁶, talvolta vennero dallo stesso smentite nell'ammissione di conoscenza di alcune persone, quali Zorzi, Lino Franco, Vinciguerra, ovvero di mancata contestazione di alcune affermazioni di Digilio, ma si tratta di cedimenti "insignificanti" nella valutazione complessiva dell'atteggiamento di reticenza descritto.

Questo è il dato generale che emerge dal colloquio, da un lato il tentativo di Digilio di convincere l'amico a collaborare e di confermare la loro estraneità rispetto alle vicende eversive della fine degli anni '60, dall'altra la reticenza di Maggi.

Per questo da quell'atto non possono trarsi elementi significativi di prova, né a conferma, né a smentita delle dichiarazioni di Digilio.

Sotto il profilo che qui interessa non emergono ambiguità nell'atteggiamento di Digilio. Questi, ancora nel febbraio 1995, manifestò a Maggi la permanenza di un vincolo di solidarietà amicale talmente intenso da fornirgli ripetuti "appigli" perché negasse un suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana. Riprendendo il testo del colloquio si richiamano in particolare due affermazioni di Digilio, relative al periodo di conoscenza con Maggi e ai rapporti dello stesso con Delfo Zorzi, evidentemente già all'epoca ritenuto l'esponente di ON di Venezia-Mestre maggiormente coinvolto negli attentati del 12 dicembre 1969.

Digilio in numerose occasioni espressamente "suggerì" a Maggi che la loro conoscenza era successiva ai fatti di piazza Fontana, collocandola espressamente nel 1972. Così, anche a fronte di un'affermazione contraria di Maggi, Digilio affermò "pensa che piazza Fontana io e te ancora non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti nel 1972, vero!?"⁹⁷ e ancora "quindi, ti sappi regolare, io ti ho conosciuto nel '72, '71-'72"⁹⁸ e analogamente in altre parti del colloquio⁹⁹.

E, sotto altro profilo, nel ricordare le vicende di piazza Fontana, pur prospettando a Maggi che a suo carico esistevano elementi di prova di una qualche consistenza, Digilio ribadì la loro estraneità nei fatti eversivi di quegli anni, affermando, proprio all'inizio del colloquio, che "io me le prendo quelle che mi competono, però...però la

⁹⁶ Così ult. cit. alle pp. 2, 9, 11, 16.

⁹⁷ Ult. cit., p. 2.

⁹⁸ Ult. cit., p. 8.

⁹⁹ Ult. cit., pp. 14, 21, 23, 24

*puttanata lì, quella con la macchina della piazza Fontana lì, mica son stato io, capisci, né il dottore, no!”*¹⁰⁰ e ribadendo che *“la storia di piazza Fontana, noi non c’entriamo”*¹⁰¹. Certamente, Digilio mostrò la piena consapevolezza del rapporto di Maggi con Zorzi e i mestrini, tanto da affermare *“per me, come so io, tu non c’entri in maniera diretta”*¹⁰², prospettando che gli inquirenti avessero elementi di prova a suo carico *“questa storia non possiamo beccarcela, nei tuoi confronti qui c’è un sacco di storie, il giudice mi ha detto la situazione. E’ pesantina...”*¹⁰³, ma nel contempo ribadì che era necessario distinguere il gruppo di Venezia da quello di Mestre¹⁰⁴ e che Maggi non era responsabile di quelle vicende¹⁰⁵.

Anche nel corso dell’esame dibattimentale, l’atteggiamento di Digilio nei confronti di Maggi è apparso del tutto privo di intenti vendicativi, al punto che, dopo aver ricostruito nelle indagini il ruolo che l’amico aveva assunto nell’ambito delle attività ordinoviste, coinvolgendolo direttamente negli attentati del 12 dicembre, ha ammesso solo a seguito di contestazione che Maggi era consapevole dell’attività di preparazione ed organizzazione degli attentati¹⁰⁶ e che la disponibilità della sua autovettura era evidentemente riconducibile al suo coinvolgimento nella strategia eversiva¹⁰⁷.

In definitiva, Digilio ha assunto nei confronti di Maggi un atteggiamento di tutela rispetto al coinvolgimento nelle vicende eversive di quegli anni, probabilmente perché consapevole che le loro posizioni erano strettamente connesse e che accusare Maggi avrebbe significato ammettere le proprie responsabilità, ma anche perché nei confronti dello stesso manifestò sempre un sentimento di sincera amicizia.

In questo quadro, l’affermazione che le accuse rivolte a Maggi siano state determinate da intenti vendicativi è totalmente priva di fondamento.

Sui rapporti tra Zorzi e Digilio le considerazioni da svolgere sono meno articolate, atteso che tra i due non intercorse mai un vero e proprio legame di amicizia (anche se talvolta Digilio ha proposto una simile impostazione dei rapporti all’interno del gruppo di ON) e che anche la loro comunanza politica è stata limitata negli anni.

¹⁰⁰ Ult. cit., p. 1.

¹⁰¹ Ult. cit., p. 8. Così anche alla pp. 12, 17.

¹⁰² Ult. cit., p. 2.

¹⁰³ Ult. cit., p. 8.

¹⁰⁴ Ult. cit., p. 20.

¹⁰⁵ Ult. cit., p. 8.

¹⁰⁶ Così nell’incidente probatorio (u. 26.3.1998), Digilio ha riferito che Maggi, quando apprese della sua partecipazione all’attività di Zorzi nella fase preparatoria dell’azione, non sembrò a conoscenza della finalità dell’azione (p. 58), precisando che non ricevette mai alcuna indicazione da Maggi sulle attività di Zorzi. Ma il PM gli ha contestato che il 21.2.1997 riferì che Maggi, alla cena di Natale con Soffiati, disse chiaramente che Giovanni Ventura era stato il coordinatore delle operazioni del 12 dicembre per il Nord Italia e cioè per la parte organizzativa veneta, mentre l’operazione di Milano era stata coordinata personalmente da Zorzi, che aveva selezionato gli uomini e Digilio ha confermato quelle dichiarazioni (p. 59).

¹⁰⁷ Così, Digilio, u. 7.7.2000, pp. 175-176, solo a seguito di contestazione ha affermato che a suo avviso Maggi era consapevole del fatto che Zorzi si sarebbe recato a Milano con la sua autovettura, perché alcuni giorni prima dell’incontro al Canal Salso aveva preannunciato grossi attentati e aveva invitato Digilio a procurarsi un alibi per quei giorni.

Secondo Digilio, la sua conoscenza e frequentazione con Delfo Zorzi sarebbe limitata ad alcuni anni, proprio a cavallo del 12 dicembre 1969: lo avrebbe conosciuto nel 1969 durante la prima visita al casolare di Paese, rivisto con frequenza nel corso di quell'anno e del 1970, per poi incontrarlo nuovamente nel 1973 in occasione della richiesta di attivarsi per fabbricare una chiave destinata a far evadere Ventura. I rapporti sarebbero a quel punto cessati.

Dall'altra, Zorzi ha fornito laconiche indicazioni sul suo rapporto con Digilio, dichiarando, nel corso dell'atto di Parigi¹⁰⁸, di averne un ricordo sfuocato perché era una persona che non aveva propensione a parlare, di averlo casualmente conosciuto non prima del 1970 e di averlo frequentato sporadicamente. Zorzi ha naturalmente negato gli incontri del 1969 e del 1973.

La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Zorzi e Digilio è uno degli argomenti importanti nella valutazione della specifica chiamata in correità formulata dal collaboratore in relazione agli avvenimenti del dicembre 1969, atteso che proprio gli incontri descritti da Digilio (da quelli della primavera-estate 1969 presso il casolare di Paese, a quello dell'autunno 1969 immediatamente successivo agli attentati di Trieste e Gorizia, all'incontro al Canal Salso del 7 dicembre 1969, agli incontri in Corso del Popolo del 1970 e del 1973) rappresentano gli elementi specifici di responsabilità emersi a carico di Zorzi per la strage di piazza Fontana. Per questa ragione non è opportuno anticipare in questa fase la trattazione degli specifici riscontri logici e oggettivi riguardanti quella parte di dichiarazioni del collaboratore, limitandosi ad osservazioni generali sulle caratteristiche di quel rapporto.

Se il rapporto tra chiamato e chiamante si fosse caratterizzato nei termini riferiti da Zorzi, non sarebbe possibile rinvenire alcuna ragione di contrasto che possa giustificare un dubbio di attendibilità della chiamata in correità. Secondo il chiamato, Digilio era una persona assolutamente estranea al suo mondo, con il quale non ebbe mai rapporti di tipo politico e che incontrò casualmente in rare occasioni. In questa prospettiva è difficile individuare una motivazione della dedotta calunnia fondata sui rapporti personali tra chiamante e chiamato.

Ma anche a ritenere fondata la ricostruzione dei rapporti compiuta da Digilio¹⁰⁹ non emerge un quadro di conflittualità che giustifichi i comportamenti calunniosi che la difesa Zorzi imputa al dichiarante.

Difatti, nelle arringhe conclusive, i due difensori di Zorzi non hanno neanche prospettato motivi di vendetta nei confronti del loro assistito, per contrasti risalenti all'epoca della loro militanza politica, ma, nella parte dedicata a valutare criticamente l'attendibilità intrinseca di Digilio, hanno articolato la tesi già esposta nella premessa di questo capitolo, secondo la quale il collaboratore avrebbe accusato falsamente Zorzi al solo fine di perseguire il duplice obiettivo descritto, non scontare la pena detentiva per cui era detenuto ed assicurarsi i benefici economici

¹⁰⁸ Le spontanee dichiarazioni del 12/14.12.1995.

¹⁰⁹ Ricostruzione che non arriva a delineare un rapporto di profonda amicizia con Zorzi, al quale l'avrebbero legato una comunanza ideologica e una sorta di "amicizia transitiva" per i rapporti che ognuno dei due aveva con Maggi.

connessi alla scelta di collaborazione. Nel progetto calunnioso così definito, si sarebbe aggiunto un terzo e rilevante interesse personale del dichiarante, quello di allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre 1969, e, nel contempo, di vendicarsi nei confronti di Zorzi per le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico da Martino Siciliano. Questi due ultimi profili sarebbero, nella prospettiva difensiva, collegati e avrebbero determinato lo sviluppo della chiamata in correità nei confronti di Zorzi. Quei difensori hanno dedotto che il loro assistito sarebbe stato accusato della strage di Milano perché ritenuto da Digilio l'ispiratore delle dichiarazioni rese da Siciliano agli investigatori e all'autorità giudiziaria a partire dall'autunno del 1994, dichiarazioni che, secondo Digilio, avrebbero introdotto elementi di responsabilità a suo carico. In particolare, è stato individuato nel colloquio investigativo di Tolosa intercorso tra Siciliano, il capitano Giraudo e l'ispettore Madia nel settembre 1994, il momento in cui per la prima volta gli investigatori avrebbero attuato un collegamento tra zio Otto (cioè Digilio) e la preparazione degli ordigni utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia e in quelli del 12 dicembre 1969. Avendo Digilio appreso da Giraudo o Madia il contenuto di quel colloquio, la sua reazione vendicativa nei confronti di Zorzi determinò le accuse sul coinvolgimento dello stesso nella strage di piazza Fontana.

Questa tesi è totalmente priva di fondamento logico, perché non può condividersi, essendo smentita in fatto, l'affermazione della difesa Zorzi sull'origine delle accuse a carico del loro assistito per gli attentati del 12 dicembre. Se è vero che nel colloquio del febbraio 1995, Digilio dimostrò di essere a conoscenza del fatto che Siciliano lo aveva indicato come coinvolto nella fase di preparazione dell'ordigno utilizzato per la strage (anche se sulla consistenza delle accuse che Siciliano rivolse a Digilio sarà necessario svolgere alcune considerazioni critiche), a quell'epoca Zorzi era già stato indicato dal collaboratore come direttamente coinvolto nell'organizzazione degli attentati del 1969. Quando quella difesa afferma che “egli (cioè Digilio) seppe, proprio all'inizio e prima delle sue dichiarazioni, le dichiarazioni che aveva reso Siciliano a Tolosa ai funzionari del SISMI e cioè al dott. Madia e poi al capitano Giraudo. Siciliano aveva riferito in quell'incontro, e voi ne avete la prova, che Digilio era il famoso “zio Otto” e che lui aveva costruito gli ordigni della scuola slovena e la bomba di piazza Fontana”¹¹⁰, non tiene conto della scansione cronologica delle dichiarazioni del collaboratore, i cui verbali di indagine preliminare sono stati acquisiti proprio in forza delle contestazioni formulate al dichiarante dalla difesa Zorzi.

Invero, già il 19.2.1994¹¹¹ Digilio indicò Zorzi come presente agli incontri presso il casolare di Paese, con un ruolo di primo piano nella gestione dell'arsenale ivi presente e in stretto rapporto con Giovanni Ventura. Può discutersi se quella indicazione avrebbe potuto essere decisiva per attribuire a Zorzi una responsabilità penale in relazione ai fatti del 12 dicembre 1969, ma indubbiamente configurava un elemento d'accusa assolutamente significativo.

¹¹⁰ Così, la difesa Zorzi all'u. 7.6.2001, p. 15.

¹¹¹ Non risulta da atti utilizzabili nei confronti di Zorzi se l'indicazione avvenne in epoca precedente.

Ma ancora, il 16.4.1994 Digilio descrisse il litigio tra Soffiati e Zorzi, l'incontro con quest'ultimo della primavera del 1973, l'incontro con Maggi del 1978-1979¹¹², delineando il diretto coinvolgimento di Zorzi nei fatti del 12 dicembre, pur indicando in quell'interrogatorio la materiale partecipazione di quest'ultimo all'attentato di Roma e non a quello di Milano¹¹³. Il colloquio investigativo di Tolosa, a cui il difensore ha fatto riferimento per giustificare la vendetta accusatoria di Digilio, è della fine di settembre 1994¹¹⁴, per cui il collaboratore non può averne conosciuto il contenuto se non nell'inverno di quell'anno¹¹⁵. Dopo aver appreso quella notizia (cioè che Siciliano, inviato da Zorzi, lo aveva accusato di aver collaborato nella preparazione dell'ordigno collocato alla BNA di Milano), le dichiarazioni del collaboratore sul ruolo che avrebbe assunto Zorzi nella vicenda di piazza Fontana non si modificarono sostanzialmente, limitandosi egli a ribadire gli incontri del 1969 e quelli successivi alla strage. E' vero che nel novembre 1994 Digilio modificò la sua dichiarazione relativamente al coinvolgimento di Zorzi nei fatti del 12.12.1969, indicando le sue responsabilità nell'attentato di Milano e non in quello di Roma (come era accaduto nell'interrogatorio del 16.4.1994), ma questo è l'unico elemento di difformità rispetto alle dichiarazioni rese sul coinvolgimento di Zorzi.

Come si rileverà nel capitolo 10, è priva di riscontro obiettivo la tesi che Digilio avesse conosciuto le dichiarazioni di Siciliano prima del novembre 1994, ma anche se così fosse, la diversa indicazione fornita (Milano anziché Roma) non modificò l'accusa di responsabilità di Zorzi negli attentati.

Ma vi è di più.

L'indicazione da parte di Digilio di una responsabilità di Zorzi nella vicenda di Roma piuttosto che in quella di Milano può trovare una logica spiegazione nell'atteggiamento tenuto dal dichiarante nel corso della collaborazione. Se, come affermato in altra parte del capitolo, Digilio tentò di allontanare da sé i sospetti di un diretto coinvolgimento nell'episodio di Milano, indicare una responsabilità di Zorzi per l'attentato di Roma poteva rappresentare l'attuazione di quel progetto.

Tenuto conto di questi due elementi caratterizzanti la collaborazione di Digilio, cioè l'interesse ad allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento nella preparazione dell'attentato di Milano e la progressiva rivelazione di circostanze accusatorie a carico di Zorzi proprio nel corso degli interrogatori del 1994¹¹⁶, è del tutto priva di logica l'affermazione difensiva secondo la quale Digilio apprese le dichiarazioni di Siciliano prima del 12 novembre 1994 e reagì alle stesse accusando falsamente Zorzi di aver partecipato all'attentato di Milano. Se l'interesse di Digilio era quello evidenziato dalla difesa Zorzi, a fronte delle dichiarazioni di Siciliano, il collaboratore avrebbe dovuto ribadire l'estraneità di Zorzi rispetto alla strage milanese e non affermarla per la prima volta. Per questo si ritiene che le ragioni di

¹¹² Di tali episodi si tratterà specificamente nel capitolo 10.

¹¹³ L'argomento sarà specificamente trattato nel capitolo 10, per cui le affermazioni contenute nel testo della motivazione potranno apparire apodittiche, riservandosi la Corte di meglio specificarle nel prosieguo.

¹¹⁴ Giraud, u. 15.1.2001, p. 113.

¹¹⁵ Si tenga conto che all'epoca Digilio era "gestito" dal personale della DIGOS di Venezia.

¹¹⁶ I tre interrogatori del 19 febbraio, del 16 aprile e del 12 novembre di quell'anno sono i più rilevanti nella definizione dell'accusa a Zorzi.

progressiva rivelazione delle circostanze contenute in quei tre interrogatori del 1994 non siano da collegare ad intenti di vendetta, ma piuttosto all'acquisizione da parte di Digilio di sempre maggiore fiducia negli investigatori. Ma di questo si tratterà specificamente nel capitolo 10.

Orbene se questa è, come sostenuto dalla difesa Zorzi¹¹⁷, la *vera vendetta ritorsiva preordinata, costruita e totalmente calunniosa*, sfugge alla Corte come tutte le indicazioni che fino a quel momento aveva fornito Digilio sulla responsabilità di Zorzi negli attentati del 12 dicembre 1969 possano considerarsi accuse del tutto irrilevanti.

L'episodio veramente significativo, nel quadro delle accuse rivolte a Zorzi, è l'incontro al Canal Salso, per la cui rivelazione si dovrà attendere il 1997 (cioè a quasi tre anni dal fatto che avrebbe scatenato la vendetta). Non si discute qui se i motivi per cui quest'ultimo episodio fu rivelato all'autorità giudiziaria con ritardo rispetto all'inizio della collaborazione siano o meno fondati¹¹⁸, ma è logicamente evidente che quell'indicazione non rappresentò la reazione vendicativa da parte di Digilio per un'accusa che gli era stata rivolta circa tre anni prima.

In conclusione, non esiste alcun collegamento logico tra le dichiarazioni rese da Siciliano durante il colloquio all'aeroporto di Tolosa e le accuse mosse da Digilio a Delfo Zorzi, sia perché deve escludersi che Digilio conoscesse il contenuto di quel colloquio prima del 12.11.1994, sia perché, anche ammessa la conoscenza di quella notizia (cioè l'accusa rivoltagli da Siciliano di essere responsabile della preparazione dell'ordigno di piazza Fontana), la stessa determinò esclusivamente l'indicazione di una circostanza che non modificava significativamente il quadro accusatorio fino a quel momento delineato a carico di Delfo Zorzi.

Invero, ribadito che i verbali di interrogatorio resi da Digilio nel corso delle indagini preliminari non possono essere integralmente utilizzati nei confronti di Zorzi, la ricostruzione delle accuse formulate dal collaboratore può essere compiuta esclusivamente sulla base delle contestazioni delle parti nel corso dell'esame dibattimentale. In questi limiti può affermarsi che Digilio aveva descritto prima del settembre 1994 numerosi episodi coinvolgenti Delfo Zorzi:

- nel febbraio 1994 aveva riferito delle visite al casolare di Paese¹¹⁹;
- nell'aprile 1994 aveva riferito dell'incontro con Zorzi del 1973, nel corso del quale gli fu richiesto di predisporre la chiave per consentire l'evasione di Ventura e Zorzi accennò al suo coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre¹²⁰;

¹¹⁷ U. 8.6.2001, p. 105.

¹¹⁸ Sul punto ci si soffermerà in altra parte della motivazione.

¹¹⁹ Nel controesame della difesa Zorzi si è fatto riferimento a due verbali del 19.2.1994 e del 5.3.1994 (Digilio, u. 12.7.2000, p. 64 e u. 13.7.2000, pp. 3 e ss.), indicando nel secondo verbale Zorzi.

¹²⁰ Nel controesame della difesa Zorzi si è fatto riferimento al verbale del 16.4.1994 (Digilio, u. 30.6.2000, p. 7), utilizzato per svolgere al dichiarante numerose contestazioni. Nello stesso verbale Digilio descrive numerosi episodi riferibili a Zorzi, dall'accenno all'incontro al casolare di Paese (di cui aveva parlato in precedenza), agli incontri successivi nei quali ammise la sua partecipazione agli attentati del 12 dicembre 1969, al racconto di Soffiati sul litigio con Zorzi motivato dal coinvolgimento di quest'ultimo nell'attentato alla BNL di Roma, ai discorsi con Maggi confermativi del litigio tra Soffiati e Zorzi e del coinvolgimento di quest'ultimo negli attentati del 12 dicembre.

- per quanto concerne le confidenze fatte a Maggi sulla responsabilità di Zorzi nella strage e il litigio tra Soffiati e Zorzi conseguente a tale coinvolgimento, Digilio ne riferì in due interrogatori rispettivamente del 16.4.1994¹²¹ e del 3.8.1993¹²²,

In definitiva, le indicazioni accusatorie nei confronti di Zorzi erano state per buona parte riferite da Digilio in epoca antecedente all'autunno 1994 e l'unico episodio significativo non ancora rivelato (cioè l'incontro al Canal Salso) fu descritto a distanza di tre anni, il che rende evidente l'autonomia delle accuse rivolte a Zorzi rispetto alle prime dichiarazioni di Siciliano.

Se fosse vero che Digilio avrebbe accusato falsamente Zorzi successivamente all'autunno 1994 perché convinto che gli avesse attribuito il soprannome di zio Otto e, tramite Siciliano, avesse indotto gli inquirenti a ricollegare zio Otto (*alias* Digilio) a colui che preparò l'ordigno di piazza Fontana, sarebbe incomprensibile il motivo per cui quasi un anno prima delle dichiarazioni di Siciliano, le indicazioni su Zorzi indizianti per la strage di piazza Fontana erano già state verbalizzate dinanzi al G.I., così come altrettanto incomprensibile sarebbe il ritardo di quasi tre anni tra la conoscenza di quella notizia e le ultime indicazioni rese a carico dello stesso Zorzi.

Superata questa prima osservazione critica, va affrontato l'ulteriore argomento di inattendibilità prospettato con riferimento ai rapporti tra Digilio e Zorzi. La difesa ha sostenuto che il collaboratore avrebbe avuto motivi di rancore nei confronti del loro assistito in quanto sarebbe stato Zorzi ad attribuirgli (il termine utilizzato è "*affibbiargli*") il compromettente soprannome di zio Otto e che il risentimento sarebbe stato motivato dal fatto che quel "*nomignolo*" avrebbe rappresentato l'elemento di collegamento tra Digilio e la strage. Nel corso dell'udienza dibattimentale del 5.7.2000 uno dei difensori di Zorzi ha lungamente controesaminato Digilio sull'attribuzione del soprannome zio Otto, e la ragione di quel puntiglio è stata chiarita nell'arringa del 7.6.2001, quando quello stesso difensore ha prospettato una ragione specifica di vendetta nei confronti di Zorzi, artefice dell'attribuzione del soprannome. In verità quel controesame non è del tutto chiaro nell'individuare in Zorzi il responsabile di quell'attribuzione, mentre palesa l'atteggiamento che Digilio tenne durante la collaborazione (e di cui si tratterà al termine di questo paragrafo). E' incontestabile che il collaboratore intendesse allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento nella strage di piazza Fontana e che il ruolo assunto da zio Otto nella vicenda preparatoria dell'attentato rendeva necessario separare la sua persona da quel soprannome. La Corte ha appreso che nell'interrogatorio del 16.3.1995 Digilio si rifiutò di rispondere a domande sull'attribuzione del soprannome zio Otto, negando di essere così conosciuto¹²³; ancora nell'interrogatorio del 6.11.1995 espresse contrarietà e preoccupazione quando il G.I. chiese notizie su quel soprannome¹²⁴ e solo il 4.1.1996 ammise la circostanza ricostruendo l'origine di quell'appellativo¹²⁵. Nell'esame dibattimentale il dichiarante ha ammesso, pur palesando la permanenza di

¹²¹ Oggetto di contestazione nell'u. 30.6.2000, p. 18.

¹²² Oggetto di contestazione nell'u. 30.6.2000, p. 11.

¹²³ Digilio, u. 5.7.2000, p. 3-4, come contestato dalla difesa Zorzi.

¹²⁴ Nello stesso esame del 5.7.2000, p. 7.

¹²⁵ Ancora il 5.7.2000, p. 6.

fastidio rispetto al soprannome attribuitogli, che il ritardo nel riconoscimento della circostanza era stato determinato dall'essere *seccato ed indispettito che gli fosse stato affibbiato quel nome*¹²⁶. Questa resistenza a riconoscere una circostanza assolutamente certa nell'ambito delle indagini allora in corso (e che, come si vedrà, assume una rilevanza di riscontro importante rispetto ad una parte delle dichiarazioni di Digilio) è il segnale inequivoco che effettivamente il collaboratore tentò di evitare l'ammissione di un suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana, ma nel corso della collaborazione questo atteggiamento è incontestabilmente mutato. Questo giudice, come anticipato, non ha il potere e la competenza specifica per indagare sulla personalità di Digilio ed accertare se tale mutamento sia stato determinato da fatti oggettivi (come l'*ictus* che lo colpì nella primavera del 1995), ovvero dalla consapevolezza che non era per lui più possibile sottrarsi all'ammissione delle sue responsabilità, ovvero da un atteggiamento di progressiva "apertura" verso gli inquirenti determinato dalla fiducia acquisita nel corso dell'intensa collaborazione. Certo è che gli elementi acquisiti nel processo rendono evidente che dalla metà del 1993 e fino al 1997 il comportamento di Digilio si è caratterizzato per un progressivo ampliamento di circostanze per lui direttamente compromettenti nelle attività delittuose riconducibili al gruppo di ON di Venezia-Mestre. Questa interpretazione è fondata, a parere della Corte, sugli elementi documentali acquisiti nel corso dell'esame dibattimentale di Digilio nonché su una valutazione logica dei comportamenti tenuti dal dichiarante dal 1993 in avanti: l'originaria negazione di essere a conoscenza di qualsiasi notizia sui fatti eversivi più gravi verificatisi in quegli anni¹²⁷ (mentre da Battiston si è appreso che Digilio era a conoscenza del coinvolgimento di Maggi nella strage di piazza Fontana); la rivelazione progressiva delle attività riconducibili al gruppo di ON di Venezia-Mestre nel corso del 1969 e la descrizione della strategia stragista di Maggi e Zorzi¹²⁸; il tentativo di attenuare le responsabilità di Maggi¹²⁹; la ripresa degli interrogatori dell'autunno 1995, con la permanenza di un atteggiamento reticente su fatti compromettenti come l'identificazione del soprannome di zio Otto; la prima ammissione su quest'ultima circostanza, intervenuta all'inizio del 1996; infine, la piena ammissione di una responsabilità personale nella fase preparatoria dell'attentato alla BNA, intervenuta nel 1997.

Il descritto percorso collaborativo di Digilio rende evidente che le nuove rivelazioni non erano dirette a "colpire" più duramente e a fini di vendetta i coimputati (e in particolare Delfo Zorzi), ma erano piuttosto l'esplicarsi di un'ammissione di colpevolezza dapprima del suo amico Maggi e, quindi, sua personale.

Che ciò sia vero è, almeno per il primo periodo della collaborazione, documentalmente confermato dalle affermazioni del Procuratore della Repubblica di Milano contenute nella proposta del programma di protezione dell'1.3.1994. Tale atto

¹²⁶ Digilio, u. 5.7.2000, p. 6.

¹²⁷ Come risulta negli interrogatori del 1993 disponibili alla Corte perché utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati.

¹²⁸ Già nel febbraio 1994 Digilio aveva parlato dell'incontro al casolare di Paese.

¹²⁹ Ancora attuato nel colloquio del febbraio 1995.

è, come detto, pienamente utilizzabile ed è utile soprattutto con riferimento all'atteggiamento di Digilio nell'ambito della collaborazione. Quel magistrato, rivolgendosi alla Commissione centrale per i programmi di protezione, così descrisse testualmente il comportamento di Digilio:

“Nel corso di tali interrogatori, DIGILIO si è risolto a fornire progressivamente elementi utili in merito al gruppo veneto di ON, in merito alla disponibilità di esplosivo da parte del gruppo e in merito ad alcuni episodi relativi agli attentati del 12.12.1969 e a fatti successivi finalizzati al progetto di evasione di Giovanni Ventura. Egli ha dichiarato al G.I. di essere a conoscenza dell'intera vicenda concernente Piazza Fontana e di essere disposto a rivelare formalmente tutte le notizie di cui è in possesso qualora gli fossero assicurate adeguate misure di protezione e la possibilità di ricongiungersi con la moglie e la figlia che risiedono a Santo Domingo in precarie condizioni economiche.

...

Le possibili collusioni tra i responsabili degli attentati e delle stragi di cui il DIGILIO parlerà e settori istituzionali “deviati” rendono indubbiamente reale il rischio di attacchi alla persona del collaboratore, anche all'interno del circuito carcerario”.

Quindi, il progressivo ampliarsi delle dichiarazioni di Digilio si coglie in questa delicata posizione psicologica, all'inizio sbloccata dal riconoscimento della detenzione extra-carceraria, quindi dall'attivazione del programma di protezione e dall'acquisizione di sempre maggiore fiducia negli investigatori, ancora dall'acquisita consapevolezza (successiva all'*ictus*) dell'impossibilità di nascondere le proprie responsabilità nei fatti descritti, culminata appunto nella ricostruzione dell'incontro al Canal Salso.

La descritta interpretazione è del tutto contrastante con alcuni argomenti proposti dalla difesa Zorzi su questo tema.

La prospettiva secondo la quale le accuse originarie di Digilio nei confronti di Zorzi sarebbero state determinate esclusivamente dalla necessità per lui di assecondare gli interessi degli investigatori, è, a parere della Corte, del tutto priva di riscontri fattuali, non essendo dimostrato che durante i colloqui investigativi che Giraudo ebbe con Digilio a Regina Coeli, vi sia stata una trasmissione di notizie dall'ufficiale di polizia giudiziaria al detenuto sulla consistenza delle indagini. C'è un'osservazione preliminare da svolgere con riferimento a quella fase di colloqui investigativi, cioè l'assoluta casualità della loro rivelazione da parte di Giraudo e l'altrettanto assoluto disinteresse del difensore che in quel momento lo stava esaminando di approfondire il contenuto di quei colloqui. A domanda della difesa Zorzi se Giraudo avesse svolto con Digilio colloqui investigativi, il teste ha risposto affermativamente, ricordando solo quelli antecedenti alla collaborazione, presso il carcere di Regina Coeli. Questa indicazione è stata in quella fase dibattimentale totalmente ignorata, non avendo il difensore svolto sul punto alcuna domanda. Nell'arringa conclusiva lo stesso difensore ha però attribuito a quella risposta di Giraudo una rilevanza invero inaspettata per la Corte, affermando che quell'indicazione costituirebbe la prova che Digilio fu informato dall'ufficiale di

polizia dello stato delle indagini in corso alla fine del 1992 da parte del G.I. di Milano¹³⁰. La Corte, di fronte alla definizione della difesa sul contenuto delle informazioni che Giraudo avrebbe reso a Digilio, è andata a rileggere con attenzione quella deposizione, senza trovare nulla più che un riferimento casuale a quei colloqui, mai un approfondimento sul contenuto delle rivelazioni che Giraudo avrebbe fatto a Digilio. E allora, o si ritiene che il capitano Giraudo sia un ufficiale di polizia giudiziaria assolutamente spregiudicato, privo di qualsiasi professionalità, con l'unico obiettivo di acquisire elementi di accusa nei confronti del solo Delfo Zorzi – tutte valutazioni inconciliabili con la personalità che Giraudo ha mostrato nel corso delle due udienze di esame testimoniale¹³¹ – oppure la tesi difensiva è completamente priva di un fondamento non solo probatorio, ma anche logico. D'altronde, sorprende che una difesa così professionale come si è dimostrata la difesa Zorzi, su una questione ritenuta di decisiva rilevanza non abbia rivolto al teste alcuna domanda, lasciando alla inventiva sua (ed eventualmente del giudice) la ricostruzione di quel rapporto investigativo. L'unico elemento probatorio che suffragherebbe l'affermazione difensiva della non autonoma conoscenza delle circostanze riferite da parte di Digilio è costituito dal contenuto della conversazione intercorsa tra quest'ultimo e Maggi negli uffici della Questura di Venezia il 2 febbraio 1995. Poiché si sono già forniti alcuni elementi ricostruttivi di quell'atto, è qui sufficiente rilevare come, con riferimento alla tesi qui affrontata, nella trascrizione di quel colloquio vi è un solo richiamo alle notizie che Giraudo avrebbe fornito a Digilio sullo stato delle indagini, quando, quest'ultimo affermò che “*Giraudo poi mi ha fatto vedere, va beh, questi dicono questo, questo e questo, cioè non è stato, è stato anche utile*”¹³². Sulla base di questa affermazione, le difese degli imputati hanno prospettato l'esistenza di un flusso di informazioni tra gli inquirenti e Digilio, tale da inficiare l'autonomia del contributo fornito dal collaboratore nel processo. Deve innanzitutto rilevarsi che il riferimento di Digilio alle notizie assunte dal capitano Giraudo è talmente generico da precludere qualsiasi valutazione negativa dell'autonomia delle indicazioni rese dal collaboratore, apparendo quell'affermazione l'espressione della modalità di investigazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Rientra nei compiti di un buon

¹³⁰ In questi termini si è espressa la difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 94: “*Digilio dunque è in una situazione di cupa disperazione, si trova a Regina Coeli quando va a trovarlo il capitano Giraudo, che intrattiene con lui alcuni colloqui investigativi, li abbiamo ricordati stamattina, c'è la deposizione di Giraudo. Signori, è la manna dal cielo. In questa sede egli conosce lo stato delle indagini di Salvini e conosce l'interesse degli investigatori e del giudice per la figura di Delfo Zorzi, che nasce dal patrimonio conoscitivo che origina dalle propalazioni di Vinciguerra, perché Vincenzo Vinciguerra rende interrogatori a Salvini il 16.4.1991.*”

¹³¹ La Corte avrebbe ritenuto anche superfluo soffermarsi sull'attendibilità della deposizione testimoniale di Giraudo e sulla valutazione delle sue obiettive competenze professionali di investigatori, ma con riferimento a questa osservazione difensiva, si rende necessario ribadire che il capitano Giraudo ha con assoluta serenità e obiettiva nella ricostruzione degli accertamenti compiuti in molti anni di indagine, ricostruito tutti gli episodi significativi per il processo, non sottraendosi a riconoscere quali elementi di riscontro siano mancati rispetto alle propalazioni di tutti i collaboratori con lui entrati in rapporto (non solo Digilio, ma anche Siciliano e, per l'assoluta carenza di riscontri su molte circostanze riferite, Tramonte). Questo atteggiamento sembrava essere stato apprezzato da tutte le parti processuali, ma il riferimento nell'arringa conclusiva ad un dedotto e non provato comportamento quanto meno non professionale dell'ufficiale di polizia, ha reso necessaria la valutazione esposta in questa nota.

¹³² Trascrizione colloquio, p. 20.

investigatore quello di trarre dai dichiaranti tutte le notizie a loro conoscenza, anche contestando incongruenze, contraddizioni e difformità rispetto alle dichiarazioni rese da altri soggetti, e questo sembra essere il senso dell'affermazione di Digilio. D'altronde nella valutazione specifica delle circostanze riferite dal collaboratore emergerà chiaramente che le notizie da lui fornite agli investigatori rappresentino tutte un contributo originale rispetto al quadro delle acquisizioni che fino a quel momento erano a disposizione degli inquirenti e il riscontro alle stesse intervenne per lo più in epoca successiva.

E vediamo ora l'ultimo profilo critico prospettato dalla difesa Zorzi, cioè quello che è stato definito il terzo obiettivo di Digilio nel progetto di calunniosa collaborazione.

Sul punto le peraltro laconiche affermazioni difensive sono indubbiamente fondate: Digilio ha tentato nella parte iniziale della sua collaborazione di allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento nella strage di piazza Fontana, ma non è vero, né è logicamente necessario, che questa autodifesa imponesse di attribuire ad altri inesistenti responsabilità¹³³. Piuttosto è vero il contrario: se Digilio avesse voluto attenuare le proprie responsabilità, avrebbe dovuto limitare le accuse contro coloro che, in base a sentenze definitive la cui condanna il dichiarante stava scontando, erano stati i suoi complici, e difatti, fino alla ricostruzione dell'incontro al Canal Salso egli non delineò un diretto coinvolgimento di alcuno dei chiamati e tanto meno una sua diretta responsabilità nella strage. L'episodio del casolare di Paese, i discorsi stragisti, gli incontri con Maggi e Soffiati, quelli con Zorzi, erano certamente indizi gravi a carico dei chiamati (tanto che su quel quadro indiziario fu emessa la misura cautelare), ma presentavano la caratteristica di non individuare uno specifico ruolo del dichiarante nella preparazione della strage di piazza Fontana. E' indubbio che solo con le dichiarazioni sull'incontro al Canal Salso, Digilio ammise di essere coinvolto nella preparazione dell'attentato.

Ritiene la Corte che questo sia l'elemento più critico nella valutazione di attendibilità di Digilio, ma reputa anche che tale atteggiamento di reticenza sia del tutto comprensibile. E' singolare che, non avendo nessuna delle parti chiesto a Digilio il motivo per cui riferì con tanto ritardo l'episodio del Canal Salso, siano stati i difensori di Zorzi a prospettare le ipotesi delle motivazioni del ritardo: Digilio intendeva non rivelare il proprio ruolo nella vicenda di piazza Fontana, non tanto per evitare l'accertamento della propria penale responsabilità (perché, a fronte di una collaborazione così estesa e preziosa, era largamente prevedibile già nella prima fase delle dichiarazioni che gli sarebbe stata riconosciuta un'attenuazione della pena comportante la declaratoria di prescrizione del reato), quanto per escludere la sua responsabilità morale nella realizzazione della strage, per confermare la sua fedeltà a quei valori etici e statuali, cui si è sempre richiamato nell'esame dibattimentale. Ma se l'accertata reticenza è un elemento critico nella valutazione di attendibilità, la rivelazione dell'episodio del Canal Salso costituisce *en pendant* una circostanza importante e positiva nella verifica complessiva della sua collaborazione, atteso che

¹³³ Così ha affermato dal difensore di Zorzi nell'arringa (u. 7.6.2001, p. 16): "Ecco perché Digilio non aveva alternative alle menzogne, poteva soltanto allontanare da sé i sospetti attribuendoli ad altri, raccontare ciò che più gli aggradiva, ma nello stesso tempo non essere responsabile di nulla".

Digilio, pur con ampio ritardo, ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità per un fatto gravissimo, rispetto al quale l'accertamento della penale responsabilità e la conseguente condanna era per lui forse meno importante rispetto alla "verità storica" concretata nella pronuncia di un giudice di accertamento del ruolo decisivo che egli assunse nella preparazione della strage¹³⁴.

Questo elemento sarà certamente considerato nella valutazione generale di attendibilità del collaboratore e in quella specifica dell'episodio del Canal Salso, ma può sin da ora anticiparsi che le ragioni del ritardo nella rivelazione di questo tema non sono decisive nell'esprimere il giudizio di credibilità.

Ciò che, per contro, non può condividersi nell'argomentare logico della difesa Zorzi è il collegamento attuato tra la reticenza sull'episodio del Canal Salso finalizzata ad allontanare da sé i sospetti di un coinvolgimento nella strage e le indicazioni fornite da Digilio sul ruolo di collaboratore dei servizi di sicurezza americani. Non può logicamente affermarsi che Digilio fu costretto ad inventare una struttura di *intelligence* statunitense cui sarebbe appartenuto per legittimare il suo intervento nelle vicende stragiste del 1969 (e in quelle successive di cui non si tratta specificamente in questo processo). La ricostruzione della rete informativa rappresenta uno dei primi argomenti illustrati da Digilio agli inquirenti e certamente quel tema non fu ampliato o modificato sostanzialmente dopo l'ammissione del dichiarante di aver partecipato ad una delle fasi di preparazione dell'attentato del 12 dicembre 1969. Si affronterà in uno dei successivi paragrafi la questione in oggetto (su cui le contestazioni difensive sono state molte ed insistite), ma deve qui escludersi qualsiasi collegamento logico tra l'incontro del Canal Salso e l'attribuzione a sé di un ruolo informativo per i servizi di sicurezza statunitensi.

4 b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.

Sotto il profilo oggettivo la verifica dei parametri illustrati nel precedente capitolo è indubbiamente meno sfuggente perché si fonda su elementi di valutazione, certamente suscettibili di diversa interpretazione, ma meno vaghi delle analisi sugli atteggiamenti psicologici del dichiarante.

La spontaneità e l'autonomia delle dichiarazioni di Digilio hanno rappresentato nel processo uno snodo su cui le difese si sono soffermate con osservazioni pesantemente critiche e reiterate.

*A parere della Corte, con riferimento al parametro della **spontaneità**, tali critiche non hanno fondamento.*

Si è già trattato del tema dei motivi della collaborazione, in parte incidenti nella valutazione di spontaneità, per cui, sotto questo profilo le osservazioni esposte nel precedente paragrafo possono essere semplicemente richiamate. Sul punto nessun ulteriore argomento è stato introdotto dalle difese per inficiare un dato di fatto di enorme rilevanza: Digilio, dopo la ripresa delle indagini da parte del G.I. di Milano

¹³⁴ Le conclusioni di questo processo sono proprio nel senso di un accertamento della responsabilità di Digilio nella strage, con esclusione delle conseguenze sanzionatorie per l'intervenuta prescrizione.

sulle vicende eversive della fine degli anni '60, è stato il primo collaboratore a rendere importanti dichiarazioni su specifiche responsabilità per il delitto di strage qui giudicato. Prima delle deposizioni di Digilio del giugno 1993 lo stato delle indagini era cristallizzato agli esiti del secondo dibattimento di Catanzaro nei confronti di Fachini e Delle Chiaie. Non risulta agli atti di questo processo che alcuno dei militanti della destra eversiva che fino ad allora avevano reso dichiarazioni a diverse autorità giudiziarie avessero fornito indicazioni specifiche su responsabilità di gruppi o individui appartenenti alla loro stessa area politica per gli attentati del 12 dicembre 1969. Marco Affatigato¹³⁵, le cui dichiarazioni risalgono al 1992, aveva genericamente prospettato la "pista Martino Siciliano", indicatogli come persona che avrebbe potuto essere a conoscenza di circostanze importanti sugli attentati del 1969. Ma niente di più. Nel gennaio 1993 proprio Siciliano ebbe un primo colloquio informale con l'ispettore Madia, nel corso del quale non manifestò alcuna disponibilità alla collaborazione, ed egli riattivò i rapporti con gli investigatori solo nella primavera dell'anno successivo. Quindi, le dichiarazioni di Digilio non furono in alcun modo indotte da sollecitazioni provenienti da altri appartenenti a quell'area eversiva e sul punto nessuna contestazione critica è stata mossa, né poteva esserlo, dalle difese.

L'elemento che, nella prospettiva difensiva, inficerebbe la spontaneità della collaborazione di Carlo Digilio è costituito proprio dai rapporti instauratisi prima dell'inizio della collaborazione con il G.I., tra l'allora capitano Giraudo e l'ispettore Madia con Martino Siciliano e tra Giraudo ed il personale della DIGOS di Venezia (in particolare l'ispettore Emireni) e Digilio. Le tesi è, nelle sue linee essenziali, chiara: tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 il G.I. di Milano aveva di fatto iniziato ad indagare sulle vicende del 12 dicembre 1969 in collaborazione con alcuni ufficiali di polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza¹³⁶; in questo ambito investigativo era stato Siciliano il primo ad essere contattato informalmente su sollecitazione di Affatigato, ma, in considerazione dell'atteggiamento non collaborativo da lui assunto, gli investigatori avevano necessità di acquisire la disponibilità di altri dichiaranti e tra questi fu individuato proprio Digilio.

In effetti, questo percorso investigativo è stato prospettato non tanto in forza di specifiche indicazioni emerse nel processo, ma piuttosto utilizzando argomenti logici solo in parte condivisibili. Va, infatti, rilevato che nel processo non solo non è emersa alcuna circostanza da cui possa desumersi che gli investigatori svolsero azioni dirette ad indurre Digilio a collaborare con l'autorità giudiziaria, ma nessuna delle parti ha neanche prospettato che detto collaboratore sia stato eterodiretto nella sua decisione. Sia chiaro, le modalità di conduzione delle indagini da parte di ufficiali di polizia giudiziaria di primissimo livello (come indubbiamente è il maggiore Giraudo) imponevano di attivare un rapporto dialettico con i soggetti che avrebbero potuto fornire informazioni in relazione ad episodi così rilevanti quali i

¹³⁵ Si vedano le dichiarazioni di Affatigato acquisite al fascicolo del dibattimento con l'ordinanza sulle prove del 7.4.2000 e utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati.

¹³⁶ In particolare il capitano Giraudo del R.O.S. e l'ispettore Madia del SISMI, ma anche altri appartenenti alle forze di polizia come i funzionari della DIGOS di Venezia.

fatti eversivi del 12 dicembre 1969, e lo strumento del colloquio investigativo rappresenta, in tale prospettiva, una preziosa risorsa. Se nessuno dei testi sentiti al dibattimento ha descritto come fu attivato il rapporto collaborativo tra Digilio, l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria, nel suo esame il maggiore Giraudo ha illustrato senza reticenze come in queste indagini abbia verificato la disponibilità di un atteggiamento collaborativo rispetto a numerosissimi esponenti della destra eversiva (ancora detenuti per espiazione della pena o in stato di libertà)¹³⁷, e quelle modalità sono evidentemente state utilizzate anche nei confronti di Digilio¹³⁸. E' indiscutibile che i primi ufficiali di polizia giudiziaria che ebbero rapporti con quest'ultimo gli prospettarono le conseguenze favorevoli sul piano penitenziario che una scelta di collaborazione avrebbe potuto determinare, ma questo è il ruolo che ogni funzionario deve legittimamente assumere in indagini così delicate ed importanti e non può essere considerato un atteggiamento scorretto che inficia la spontaneità della collaborazione¹³⁹.

*Più articolate sono state le critiche difensive sul piano dell'**autonomia** delle dichiarazioni, che può sinteticamente essere definita nella tesi difensiva della "circuitazione delle dichiarazioni accusatorie".*

Tale tesi non è agevole da riassumere, perché nelle parole dei difensori è stata illustrata partendo da diverse prospettive.

Il difensore di Maggi ha innanzitutto contestato l'autonomia e la genuinità di tutte le dichiarazioni di Digilio, richiamando il contenuto del colloquio del collaboratore con il proprio assistito del febbraio 1995 e affermando che dallo stesso risulterebbe in modo palese che il dichiarante, prima dei colloqui investigativi con Giraudo, non era a conoscenza dei fatti oggetto delle sue prodezze¹⁴⁰, giungendo a definirlo un "diabolico manipolatore". Nell'analisi del colloquio, a parere di quel difensore, emergerebbe con chiarezza che tutte le indicazioni che Digilio tentò di suggerire a

¹³⁷ Si richiamano, in particolare, le indicazioni fornite da Giraudo.

¹³⁸ Vi è da sottolineare un aspetto specifico della collaborazione di Digilio cioè la marginalità del ruolo del maggiore Giraudo nella fase iniziale della collaborazione medesima. E' agli atti che i primi undici mesi di collaborazione di Digilio furono gestiti dalla DIGOS di Venezia (Emireni, p. 170), con un rapporto definito da Emireni più cordiale di quello instaurato tra Digilio e Giraudo. Lo stesso Digilio (u. 22.6.2000, p. 20) ha confermato che il passaggio alla "gestione" dei Carabinieri fu traumatico perché determinò in lui uno stato di agitazione continua, a causa delle pressioni cui era sottoposto da Giraudo e dei timori di ritorsione nei suoi confronti. La diversità del trattamento imposto al collaboratore dai due uffici (o meglio, dai funzionari addetti Emireni e Giraudo) è stata apprezzata dalla Corte nell'esame di questi ultimi testimoni, nel corso dei quali che si è delineata una personalità diversa e livelli di approfondimento nelle indagini non paragonabili. Il maggiore Giraudo ha reso un esame estremamente particolareggiato dimostrando una conoscenza delle vicende su cui stava indagando di elevato livello, mentre l'ispettore Emireni è apparso meno consapevole del quadro di riferimento complessivo nel quale la collaborazione di Digilio si inseriva, con conseguente minore incisività nella "gestione" del dichiarante. E' del tutto credibile che Digilio abbia sentito la pressione di un investigatore che, facendo solo il suo dovere, introduceva profili di approfondimento delle dichiarazioni a cui il collaboratore non era certo abituato. Ciò precisato, non può sfuggire che già durante la "gestione" Emireni, Digilio aveva riferito circostanza di grande importanza, per cui è nei fatti smentita la tesi dell'induzione a collaborare riconducibile a Giraudo.

¹³⁹ Per quanto concerne i colloqui investigativi intercorsi tra Giraudo e Digilio durante la detenzione a Regina Coeli, le considerazioni espresse del precedente paragrafo possono essere qui solo richiamate.

¹⁴⁰ Così, la difesa Maggi, u. 29.5.2001, p. 25-26.

Maggi erano vere e proprie invenzioni. La conoscenza di quelle circostanze è stata ricollegata all'acquisizione da parte di Digilio dei verbali resi da altri dichiaranti nei precedenti procedimenti sulla strage di piazza Fontana. Il punto centrale della tesi esposta consiste nell'affermazione che Digilio fece nel corso del colloquio con Maggi, cioè che Giraudo gli aveva mostrato tutti i verbali resi da altri dichiaranti: "Negli anni '85 io non c'ero qua però sono saltati fuori un sacco di verbali che ho potuto vedere, poi anche il discorso che il Giraudo poi mi ha fatto vedere... beh, questi dicono questo, questo e questo, cioè non è stato...è stato utile". Quel difensore, commentando quella frase, ha rilevato che su queste informazioni ricevute dalla lettura degli atti il Digilio costruisce la sua menzogna che lui non sarebbe stato Otto...¹⁴¹. Ed infatti, nella trattazione critica degli episodi oggetto delle dichiarazioni del collaboratore, lo stesso difensore ha ribadito più volte che questi era a conoscenza di tutti gli atti dei pregressi procedimenti sulla vicenda di piazza Fontana¹⁴². Nella parte conclusiva della sua arringa, ha, infine, richiamato la nuova normativa introdotta dalla legge del 21.2.2001, adducendo che quella disciplina rende evidente che Digilio sarebbe del tutto inattendibile perché le sue dichiarazioni accusatorie sarebbero prive di autonomia¹⁴³.

Anche la difesa Zorzi ha ribadito che su molte circostanze Digilio rese le proprie dichiarazioni solo a seguito delle informazioni fornitegli dagli inquirenti¹⁴⁴, affermando esplicitamente in conclusione della sua arringa che il presunto collaborante riferisce notizie che dice di aver appreso all'interno dell'ambiente criminale che da per novità e che viceversa sono soltanto il frutto di una intelligente ed abile conoscenza acquisita attraverso atti del processo, attraverso giornali, libri e anche talora attraverso qualche imprudenza da parte degli inquirenti¹⁴⁵ e che non c'è dubbio che il Digilio conosceva perfettamente tutte le vicende di piazza Fontana: è stato imputato, aveva gli atti dei processi, conosceva le vicende, sapeva chi era sotto mira – tra cui lui – dunque non è che parte vergine, dicendo "Signori giudici, non sapete niente, vi racconto tutto io", non, tutto ciò che egli poteva raccontare si inseriva in un quadro di notizie già note¹⁴⁶. La prova di questa conoscenza consisterebbe sempre nel colloquio del febbraio 1995, nel corso del quale Digilio riferì a Maggi di aver appreso il contenuto del colloquio di Tolosa del capitano Giraudo con Martino Siciliano.

Ma è stato soprattutto nell'arringa svolta da quella difesa il successivo 8.6.2001 che il profilo dell'autonomia delle dichiarazioni di Digilio è stato criticamente valutato.

¹⁴¹ Difesa Maggi, u. 29.5.2001, p. 49.

¹⁴² Così per quanto riguarda il casolare di Paese (difesa Maggi, u. 29.5.2001, p. 80), così per la ricostruzione della rete di *intelligence* statunitense rispetto alla quale Digilio avrebbe tratto l'ispirazione dalle millanterie di Soffiati (difesa Maggi, u. 29.5.2001, p. 83 e p. 141) o dalle notizie che gli inquirenti gli fornirebbero (difesa Maggi, u. 29.5.2001, p. 113), ancora sulla riunione della primavera del 1969, appresa dagli inquirenti attraverso la dedotta circuitazione di notizie (difesa Maggi, u. 31.5.2001, p. 31)

¹⁴³ Difesa Maggi, u. 31.5.2001, pp. 94 e ss.

¹⁴⁴ Così per i nomi di Pagnotta e Luongo come referenti della rete di *intelligence* statunitense (Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 51-53)

¹⁴⁵ Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 156.

¹⁴⁶ Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 157.

Nella sua parte di arringa dedicata a Siciliano, quel difensore ha affermato che la questione decisiva per valutare le collaborazioni è la presenza in entrambe di “dichiarazioni a rate”, rese e sviluppate mentre la polizia giudiziaria procedeva a colloqui investigativi. Testualmente quel difensore ha dichiarato che “...i colloqui investigativi e le dichiarazioni a rate sono causalmente collegati. Io non voglio dire o insinuare che gli investigatori suggeriscano, ma è ineluttabile che nel così detto colloquio investigativo, proprio per la sua natura informale e discorsiva, finisca con il verificarsi uno scambio di informazioni tra investigatore e collaboratore, a seguito del quale il collaboratore prende comprende quali siano i punti di interesse degli investigatori, riceve l’esito di indagini di controllo sulle sue precedenti dichiarazioni e sul contenuto di provalazioni di altri collaboratori e in questo processone abbiamo la prova, come vedremo. E può di conseguenza il collaboratore avanti l’autorità giudiziaria aggiustare, aggiungere nelle rate delle sue provalazioni. I colloqui investigativi sono, cioè, un potenziale veicolo di inquinamento del quale le dichiarazioni a rate sono una spia di allarme”¹⁴⁷.

Così descritto il quadro entro cui opererebbe il fenomeno della circuitazione, quel difensore ha inserito Digilio nella categoria dei dichiaranti che sfruttano le conoscenze acquisite dal vissuto, dalle notizie apprese dagli atti processuali e dai colloqui investigativi, per esercitare la capacità di invenzione manipolatoria¹⁴⁸. Il momento originario della circuitazione sarebbe rappresentato dai colloqui investigativi che il capitano Giraudo ebbe con Digilio subito dopo l’arrivo in Italia nel carcere di Regina Coeli; secondo il difensore in quel momento Digilio apprese lo stato delle indagini di Salvini e l’interesse degli investigatori per la figura di Delfo Zorzi, che nasce dal patrimonio conoscitivo di Vincenzo Vinciguerra¹⁴⁹ e mise a punto il piano di sopravvivenza, consistito essenzialmente nell’elaborare false accuse nei confronti di Zorzi.

Questi argomenti non sono altro che la reiterazione della tesi difensiva già valutata nel precedente paragrafo, quando si è rilevato che nessun elemento specifico è stato prospettato dalle difese per suffragare l’interpretazione, che è rimasta una mera ipotesi priva di consistenza logica e oggettiva. Ma Digilio, quando rese le dichiarazioni accusatorie a carico di Maggi e Zorzi, era il primo dichiarante a ricostruire le vicende di quegli anni, atteso che né Siciliano, né alcun altro testimone avevano iniziato a fornire indicazioni rilevanti su quegli avvenimenti, per cui la presunta circuitazione non solo è priva di riscontri, ma è stata positivamente smentita nel processo.

*Per concludere le considerazioni **sull’oggettiva consistenza delle dichiarazioni** devono essere affrontati alcuni profili che richiedono solo la valutazione specifica*

¹⁴⁷ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 44., il quale fa poi riferimento, come esempio più clamoroso, al colloquio di Madia e Giraudo con Siciliano del settembre 1994., che avrebbe comportato conseguenze nell’atteggiamento processuale di Digilio.

¹⁴⁸ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 92.

¹⁴⁹ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 94, secondo la quale nel colloquio registrato tra Digilio e Maggi del 2.2.1995 emergerebbe chiaramente la conoscenza di Digilio di tutti i risultati conseguiti nell’indagine del dott. Salvini.

degli argomenti oggetto delle dichiarazioni, al fine di verificarne la rispondenza ai parametri indicati nel precedente capitolo. Difatti, può essere espresso un giudizio sulla costanza delle dichiarazioni, sulla loro coerenza e precisione, sulla logica interna del racconto, sull'assenza di contrasti con altre acquisizioni probatorie o di contraddizioni eclatanti e difficilmente superabili, solo affrontando argomento per argomento il complesso delle dichiarazioni del collaboratore. Per quanto concerne gli episodi direttamente connessi con la strage di piazza Fontana, la valutazione di tali parametri verrà compiuta nel capitolo 10, specificamente dedicato a tale vicenda, mentre in questo capitolo ci si soffermerà su quelle indicazioni non direttamente collegate all'imputazione¹⁵⁰.

In termini generali (e salva una verifica puntuale di tale affermazione nei successivi paragrafi) la Corte ritiene che sotto questo profilo le dichiarazioni di Digilio siano molto attendibili. Può discettarsi sulla personalità a volte inafferrabile del collaboratore, ma una volta che si affronta il contenuto delle sue dichiarazioni il quadro complessivo appare solidissimo. Non si vuole affermare che tutte le indicazioni fornite da Digilio abbiano avuto specifico riscontro, ma per la gran parte degli episodi descritti, fonti di prova tra loro autonome, ovvero elementi indiziari di riscontro esterno, ovvero la ricostruzione di un quadro logico di riferimento nel quale quel *dictum* si inserisce coerentemente, hanno confermato la sua attendibilità. Rari, tra le dichiarazioni rese nell'arco di 7 anni, sono i casi di difformità rilevanti, le incongruenze logiche, le smentite provenienti da altre acquisizioni probatorie, le contraddizioni eclatanti. Talvolta le indicazioni fornite sono state errate con riferimento a particolari quali la collocazione temporale degli episodi e la presenza di uno piuttosto che dell'altro dei militanti della destra veneta, altre volte l'atteggiamento di Digilio (restio ad ammettere errori nel ricordo o incoerenze logiche) ha determinato l'insorgere di contraddizioni rispetto a quanto dichiarato in indagini, ma, come si vedrà, la consistenza materiale degli avvenimenti descritti è stata sin dai primi interrogatori delineata con sufficiente precisione ed è stata confermata nel corso della sua collaborazione e fino all'esame dibattimentale.

4 c – Le indicazioni di Digilio non riguardanti piazza Fontana e i relativi riscontri.

In questa parte di sentenza si sono selezionati alcuni argomenti riferiti da Digilio nel corso dell'esame dibattimentale, certamente di una qualche rilevanza nella valutazione della penale responsabilità per la strage di piazza Fontana, ma che non descrivono eventi direttamente riconducibili al complesso delle azioni criminose culminate con gli attentati del 12 dicembre 1969. Molti altri episodi tra quelli descritti da Digilio avrebbero potuto essere analizzati dalla Corte, ma si è ritenuto che il *thema decidendum* imponesse una limitazione che escludesse dalla motivazione fatti totalmente estranei all'attività eversiva del gruppo cui il dichiarante appartenne per molti anni.

¹⁵⁰ La difesa Zorzi (u. 8.6.2001, p. 92) ha definito Digilio un esempio di scuola di incostanza, incoerenza e contraddittorietà nella propalazione delle dichiarazioni, ma quell'affermazione è stata poi riferita agli specifici argomenti riferiti dal collaboratore, per cui anche la Corte affronterà in questa prospettiva le dichiarazioni.

4 c 1 – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre.

Questo argomento può essere qui trattato in modo estremamente sintetico, atteso che nel capitolo 8 si affronterà specificamente la struttura del gruppo di ON di Venezia-Mestre, con riferimenti puntuali alle indicazioni fornite sul tema da Digilio. E' però opportuno premettere che Digilio ha ricostruito quel sodalizio con particolari modalità descrittive, perché non ha fornito un quadro della sua struttura, ma piuttosto ha riferito in concreto le attività delittuose allo stesso riconducibili, le funzioni esplicate da alcuni suoi componenti, i rapporti privilegiati intercorsi con altri gruppi del Veneto (in particolare con quello di Verona); inoltre, il collaboratore non ha mai ammesso esplicitamente di essere appartenuto a quell'organizzazione, ritagliandosi un ruolo marginale di collaborazione nelle attività di quel sodalizio e giustificando il suo coinvolgimento in attività delittuose con il ruolo di informatore dei servizi di sicurezza statunitensi. Per spiegare questa apparente marginalità di Digilio rispetto al gruppo di ON di Venezia-Mestre soccorre non soltanto la valutazione dell'atteggiamento del dichiarante (che, come detto, ha tentato di definirsi quasi uno spettatore delle vicende eversive a cui invece partecipò con un ruolo attivo e decisivo), ma anche gli accertamenti compiuti nel processo conclusosi con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991, nella quale fu accertata l'esistenza a Venezia-Mestre di un gruppo eversivo facente riferimento ad ON, il cui dirigente era Maggi e a cui partecipò per molti anni con un ruolo importante ma "coperto" Carlo Digilio¹⁵¹. Questo elemento di prova documentale rende del tutto superfluo richiamare le molteplici indicazioni testimoniali che hanno confermato in questo dibattimento il coinvolgimento del dichiarante nel gruppo (nei termini descritti dalla Corte veneziana), riservandosi di riportarle in modo specifico nel successivo capitolo 8.

Pur in questi limiti di trattazione, va rilevato che le precise indicazioni fornite da Digilio sono state pienamente confermate da tutte le acquisizioni probatorie del processo. Oltre al ruolo dirigente di Maggi e di Romani¹⁵², Digilio ha indicato come appartenenti all'area della destra veneziana facente riferimento ad ON, Giampiero Montavoci¹⁵³, Gaetano Tettamanzi¹⁵⁴ e Giorgio Boffelli¹⁵⁵, mentre del gruppo di Mestre ha indicato Delfo Zorzi, Martino Siciliano¹⁵⁶ e Gianni Mariga¹⁵⁷. Come si

¹⁵¹ Si è già riferita la definizione di Digilio come componente occulto del gruppo, su cui si tornerà in altra parte di motivazione.

¹⁵² Digilio ha descritto il ruolo di Maggi e Romani in molte parti del suo esame, per cui è impossibile richiamare tutte le specifiche indicazioni a tali personaggi, che comunque sono stati definiti come i punti di riferimento del gruppo anche nei rapporti con i gruppi di Mestre, di Verona, di Milano.

¹⁵³ Digilio, u. 22.6.2000, p. 7

¹⁵⁴ Digilio, u. 9.6.2000, pp. 130-131.

¹⁵⁵ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 15-18.

¹⁵⁶ Su Siciliano, che Digilio ha sempre negato di aver conosciuto – Digilio, u. 5.7.2000, pp. 53-56 – è stato indicato dal collaboratore come appartenente al gruppo mestrino solo in un'occasione, avendolo appreso da Zorzi in un incontro a Corso del Popolo, quando gli riferì che era stato costretto ad allontanare dal gruppo un giovane che aveva il vizio di bere e che successivamente seppe essere Siciliano (Digilio, u. 16.6.2000, p. 60).

¹⁵⁷ Digilio, u. 9.6.2000, pp. 124-129.

vedrà nel capitolo a ciò specificamente dedicato, i riscontri rispetto a tali indicazioni sono stati solidissimi.

4 c 2 – La struttura informativa di apparati dell'intelligence statunitense operante in Italia.

Nell'affrontare un tema a cui le difese degli imputati hanno attribuito nel dibattito enorme importanza¹⁵⁸, la Corte deve premettere che l'impostazione difensiva non può essere in alcun modo condivisa. Difatti l'accertamento del ruolo che Digilio assunse nell'ambito della struttura di intelligence statunitense è del tutto ininfluenza nella definizione delle responsabilità penali degli imputati per il delitto di strage contestato.

Per questo, pur apparendo indispensabile ricostruire il quadro di quelle dichiarazioni, è necessario delimitare l'incidenza che la descritta struttura svolse nell'attività stragista riferita da Digilio e riconducibile ai gruppi di ON del Veneto.

Secondo un'affermazione ricorrente nelle arringhe dei difensori, le dichiarazioni di Digilio sul suo ruolo di informatore dei servizi di sicurezza statunitensi rappresenterebbero la prova che costui è un mentitore al quale non si può mai credere, perché se uno mente su questa cosa può mentire su qualunque cosa¹⁵⁹.

Questa affermazione è frutto di un'interpretazione delle regole e della funzione del processo condizionata dalla più volte ricordata prospettiva difensiva, secondo la quale se si accerta che Digilio ha mentito su temi così importanti delle sue dichiarazioni, allora deve ritenersi che abbia mentito su tutto.

Così non è.

Non è vero che in questo processo la qualità di agente (rectius informatore) di Digilio sia il centro motore delle sue rivelazioni. Non è vero (o quanto meno è del tutto irrilevante in questo processo) che l'obiettivo politico delle rivelazioni di Digilio sia stato la definizione dell'organizzazione di intelligence statunitense in Italia. Non è corretto affermare che se cade la ricostruzione del collaboratore su tale rete informativa, le indicazioni sugli attentati del dicembre 1969 si dissolvono nella menzogna.

Come più volte ricordato, in questo processo non è mai stata persa di vista l'unica funzione che la legge conferisce al giudice, accertare se i fatti contestati agli imputati siano stati provati attraverso le regole processuali imposte dall'ordinamento. La vicenda della rete informativa statunitense non costituisce il presupposto necessario di alcuna delle ricostruzioni compiute da Digilio, tanto meno di quelle relative ai fatti contestati in questo processo, perché se anche si giungesse ad escludere (o

¹⁵⁸ In particolare la difesa Zorzi ha attribuito alla verifica di attendibilità di Digilio sul tema una rilevanza per certi versi superiore rispetto ai temi specifici che si tratteranno nel capitolo 10.

¹⁵⁹ La difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 102, così compiutamente esprime la tesi della menzogna – che la Corte ritiene viziata dal principio di proprietà transitiva frequentemente criticato proprio dalla difesa Zorzi – “... perché se si ammettesse che Digilio ha messo insieme una catena interminabile di menzogne sulla sua qualità di agente, sul suo referente, che sono e costituiscono il centro motore delle sue rivelazioni e l'obiettivo politico che egli pone in campo rispetto a quell'organizzazione, si riconoscerebbe che è un mentitore al quale non si può mai credere, perché se uno mente su questa cosa può mentire su qualunque cosa”

perché la si ritenga menzognera ovvero perché si accerti la mancanza di riscontri estrinseci al dictum del collaboratore) l'appartenenza dello stesso (insieme a Bandoli, Minetto e Soffiati) alla rete informativa statunitense, i cui referenti sarebbero stati Carrett e Richards, le dichiarazioni rese da Digilio sul coinvolgimento di Maggi e Zorzi nei fatti eversivi del 1969 e in particolare nella strage di piazza Fontana dovrebbero comunque essere valutate secondo gli ordinari parametri di attendibilità, il mancato riscontro delle prime circostanze non negando logicamente la veridicità delle seconde.

Ciò premesso, il lavoro di ricostruzione di questa parte delle dichiarazioni del collaboratore sarà lungo e complesso, coinvolgendo profili diversi della struttura informativa cui Digilio ha affermato di aver fatto parte e rapporti intrecciati tra alcuni personaggi individuati dal collaboratore.

La ricostruzione della rete informativa statunitense è stata compiuta da Digilio nell'udienza di incidente probatorio del 10.3.1998, dove egli ha da principio definito il suo ruolo in quella struttura, per poi indicare gli altri esponenti della destra eversiva che svolsero funzioni analoghe alle sue. Sulla prima parte del racconto del collaboratore, il controesame è stato lungo e approfondito, atteso che i difensori hanno indagato su circostanze specifiche del rapporto tra Digilio e David Carrett; per contro, le domande sulla consistenza della struttura informativa sono state più contenute, evidenziandosi solo nelle arringhe difensive i profili di inattendibilità tratti dalla valutazione complessiva del materiale probatorio.

4 c 2 a – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi del padre del dichiarante, Michelangelo Digilio.

Digilio ha sinteticamente descritto il ruolo assunto dal proprio padre nella struttura di intelligence statunitense attivata in Italia nella parte conclusiva del secondo conflitto mondiale. L'origine di quel rapporto è stata collocata in un'azione di guerra cui Michelangelo Digilio partecipò intorno al 1943, quando, mentre si trovava di stanza in Grecia nei reparti della Guardia di Finanza, protesse l'attracco e lo stazionamento di un sommergibile statunitense nel porto di Salonicco, a bordo del quale si trovava l'ufficiale della Marina statunitense David Carrett, con il quale Digilio strinse un rapporto di amicizia e di collaborazione nel servizio di intelligence¹⁶⁰. Nell'esame dibattimentale, il collaboratore ha confermato sostanzialmente l'episodio, precisando che quel salvataggio fu determinato dal bombardamento in atto da parte dei tedeschi dell'isola di Creta, che indusse il padre (anche con la collaborazione di partigiani greci) ad aiutare il sommergibile a bordo del quale si trovavano Carrett e un gruppo di ufficiali inglesi, a riparare nel porto del Pireo¹⁶¹. A seguito di tale azione di collaborazione con gli alleati (mentre ancora apparteneva alle forze militari italiane) Michelangelo Digilio aderì alla resistenza antifascista, e in particolare alla brigata Biancotto di Venezia, un reparto della resistenza di ispirazione cattolica (Digilio l'ha definita democristiana) che aveva

¹⁶⁰ Digilio, u. 10.3.1998, p. 3.

¹⁶¹ Digilio, u. 16.6.2000, p. 35, ove l'indicazione del dichiarante è diversa rispetto all'incidente probatorio solo con riferimento al porto di attracco, nel primo caso Salonicco, nel secondo il Pireo.

l'obiettivo di evitare spargimenti di sangue tra partigiani ed alleati nella fase conclusiva del conflitto¹⁶². Nell'esame dibattimentale Digilio ha soggiunto che, dopo l'8 settembre 1943, il padre rientrò in Italia e contattò a Trieste un ufficio speciale della CIA¹⁶³, ove assunse quel ruolo di "doppiogiochista" che si concretizzò nella permanenza presso i reparti della Guardia di Finanza¹⁶⁴ e nella contemporanea collaborazione con la brigata Biancotto, attività svolta tra il 1944 e la Liberazione¹⁶⁵.

In entrambe le udienze il dichiarante ha indicato il nome con cui il proprio padre operava nella struttura di intelligence statunitense, cioè Erodoto¹⁶⁶.

Queste indicazioni sono state sostanzialmente confermate nel controesame condotto dalla difesa Zorzi¹⁶⁷, nel corso del quale l'unico elemento di contestazione rivolto a Digilio ha riguardato la circostanza che l'attacco dei tedeschi all'isola di Creta, che determinò la necessità dell'intervento di salvataggio di Michelangelo Digilio, avvenne nel 1941 e non nel 1943. Sul punto il difensore di Zorzi e quello di parte civile hanno reciprocamente e logicamente contestato la dedotta incompatibilità tra l'episodio descritto e l'attacco dei tedeschi ad una base inglese, perché la difesa Zorzi lo ha collocato nel 1941 a Creta, il difensore dell'accusa privata in epoca successiva a Cefalonia. Nella stessa udienza Digilio ha rettificato quanto dichiarato il 16.6.2000, precisando che Carrett non era all'epoca il comandante del sommergibile ma doveva solo occuparsi della buona riuscita dell'operazione¹⁶⁸. Infine, all'udienza del 14.7.2000, la difesa Zorzi ha contestato il contrasto tra l'indicazione del porto di attracco del sommergibile (Salonicco in uno caso, il Pireo nell'altro) compiuta da Digilio in due interrogatori¹⁶⁹ e questi ha confermato l'ultima dichiarazione.

Sotto il profilo della logica interna del racconto, le contestazioni formulate dalla difesa Zorzi non appaiono tali da inficiare l'attendibilità del collaboratore, atteso che in almeno tre occasioni (e si deve ritenere anche in precedenza nel corso delle indagini preliminari), a distanza di oltre due anni l'una dalle altre, Digilio ha ricostruito negli stessi termini la vicenda, modificando solo il luogo ove il sommergibile sarebbe stato ricoverato ed incorrendo nella contestazione logica relativa all'anno in cui si verificò l'episodio. La valutazione di inconsistenza delle osservazioni critiche svolte dalla difesa si fonda essenzialmente su una circostanza, decisiva nella verifica dell'episodio, che cioè il dichiarante lo apprese dal padre come racconto di un'esperienza della sua vita passata. Digilio ha, infatti, dichiarato

¹⁶² Digilio, u. 10.3.1998, p. 4.

¹⁶³ In effetti all'udienza del 10.3.1998, il dichiarante aveva correttamente parlato della OSS, cioè l'organizzazione di sicurezza da cui prese il nome la CIA.

¹⁶⁴ Digilio ha parlato della settima legione comandata dal colonnello Capolongo (u. 16.6.2000, p. 36)

¹⁶⁵ Digilio, u. 16.6.2000, p. 36.

¹⁶⁶ Digilio, u. 10.3.1998, p. 3 e u. 16.6.2000, p. 38.

¹⁶⁷ Digilio, u. 13.7.2000, p. 33, ha ribadito che il primo contatto del proprio padre con Carrett avvenne in occasione del salvataggio del sommergibile presso il porto del Pireo, compiuto in collaborazione con i partigiani greci intorno al 1943-1944.

¹⁶⁸ Digilio, u. 13.7.2000, p. 35

¹⁶⁹ Digilio, u. 14.7.2000, p. 5-6.

che solo alla metà degli anni '60, quando conobbe personalmente David Carrett, il padre descrisse quella vicenda, verificatasi oltre vent'anni prima¹⁷⁰. Ancora dovevano trascorrere altri trent'anni prima che il dichiarante riferisse all'autorità giudiziaria l'episodio. Queste circostanze rendono del tutto giustificato l'errore su qualche particolare o qualche indicazione apparentemente contraddittoria (Salonico o Pireo, Creta o Cefalonia o qualsiasi altra località oggetto di attacchi bellici). E' del tutto irrilevante nella valutazione di attendibilità dell'episodio accertarne la compatibilità con eventi storici introdotti nel processo dai difensori al solo fine di evidenziare l'inaffidabilità del dichiarante, il quale non ha mai ricondotto i fatti appresi dal padre agli eventi contestatigli dalle difese.

In sostanza, i parametri di costanza, coerenza nella narrazione, logica interna del racconto con riferimento a questa parte di dichiarazioni del collaboratore hanno trovato un riscontro positivo, non inficiato dai marginali elementi di contraddizione rilevati nella trattazione.

Ma la questione più rilevante sul tema dell'appartenenza di Michelangelo Digilio alla rete informativa statunitense è verificare non solo se quell'episodio sia intrinsecamente logico, quanto piuttosto se siano stati acquisiti elementi di riscontro su quella vicenda, cioè i rapporti del padre del dichiarante con i servizi di sicurezza stranieri.

E su questo profilo della verifica di attendibilità deve affermarsi senza tema di smentita, che nel processo sono stati acquisiti alcuni univoci indizi di prova circa il ruolo assunto da Michelangelo Digilio negli anni conclusivi del secondo conflitto bellico e in particolare nel periodo 1944-1945.

E' stato il maggiore Giraud a riferire alla Corte gli accertamenti compiuti, che, per la significativa capacità di sintesi dimostrata dal teste, è opportuno riportare integralmente:

“P.M. - Per quanto riguarda la persona di Digilio Michelangelo che cosa avete accertato?

T. - Parecchio. Parecchio ed interessante, anche. Dunque, vado alla annotazione quella che noi chiamiamo annotazione base.

P.M. - Quella dell'8 maggio '96?

*T. - Quella dell'8 maggio '96, esatto Dottore. Digilio Michelangelo, pagina 7 infatti del primo capitolo. Dunque, innanzitutto presso il comando generale - qua leggo abbastanza perché è molto importante - della Guardia di Finanza 3 aprile del 1996 acquisiamo il fascicolo personale di Digilio Michelangelo, chi è Digilio Michelangelo? Solo, così, per ricordarlo, è il papà del collaboratore, dal quale viene ereditata la professione nel campo informativo. Allora, Digilio Michelangelo, dal documento della Guardia di Finanza rileviamo che **non venne sottoposto a giudizio di epurazione, quindi al giudizio di discriminazione - tutti coloro che hanno operato per la Repubblica Sociale Italiana, o per le forze che hanno perso, poi finita la seconda guerra mondiale vennero sottoposti a un giudizio di***

¹⁷⁰ Digilio, u. 16.6.2000, p. 35, ha dichiarato di aver conosciuto personalmente David Carrett il 4.11.1966 e di aver allora appreso la vicenda descritta.

discriminazione -, "Perché pur avendo prestato - leggo testualmente, testualmente non nel senso che leggo quello che ho scritto, testualmente nel senso che è quello che è scritto sul documento - giuramento alla R.S.I. - alla Repubblica Sociale Italiana - ha svolto attiva azione patriottica nel periodo cospirativo", quindi nel periodo in cui era in atto in Venezia attività partigiana. Nel fascicolo è anche presente una relazione di tale Lorenzi Erminio, partigiano veneziano, diretta al Capitano Coccon, Comandante della piazza militare di Venezia, che costui autentica la firma del Lorenzi. E' interesse, "Il capo partigiano afferma che - leggo nuovamente testualmente - nonostante difficoltà inaudite e pericoli continui per la sua particolare situazione di militare", è importante questo, cioè stiamo parlando di uno che sta facendo l'agente doppio, cioè sta lavorando per la Repubblica sociale italiana e nello stesso tempo fornisce informazioni sul naviglio tedesco, quindi è un agente doppio. "Nonostante difficoltà inaudite e pericoli continui per la sua particolare situazione di militare egli compì magnifiche opere di sabotaggio in tutti gli uffici in cui poteva operare, ed in particolare modo nel suo specifico, quale comandante di reparto che prestava servizio in porto. Durante tutto il periodo che va dal settembre '43 all'aprile '45 il Digilio mi ha sempre fornito instancabilmente importanti ragguagli sul movimento tedesco, che poi comunicavo agli interessati del movimento partigiano. Il Digilio ha inoltre fornito ingenti quantità di armi e di munizioni, che occultò durante detto periodo, con infiniti rischi, e che ha messo poi a disposizione nelle giornate dell'insurrezione", attenzione eh. Cioè, l'acquisizione delle armi precede il periodo dell'insurrezione, momento in cui anche le forze tedesche sono allo sbando, allo sbaraglio, hanno l'attività partigiana che è incalzante e quindi hanno tutt'altro a cui pensare che verificare cosa fanno i propri sottoposti. Cioè, ci sta dicendo chi scrive che l'attività è stata fatta in periodo calmo, quindi nel massimo del rischio. "Nei giorni dell'insurrezione assumendo egli stesso il comando - quindi è confermata l'informazione di Digilio 'mio padre fu comandante partigiano - dei suoi uomini e dei patrioti della brigata Biancotto - Biancotto perché erano partigiani bianchi, era l'orientamento poco - che operava nella giurisdizione del suo reparto". Allora, poi altro importante è questa cosa, estremamente importante, la Finanza su questo si è sempre distinto, hanno dei fascicoli che sono favolosi, veramente conservano... a differenza anche di noi, conservano veramente... Allora, è stata trovata una scheda del "comitato nazionale di liberazione dell'alta Italia, corpo volontari della libertà, comando militare della piazza di Venezia", tessera numero 00251 - in originale, non fotocopiata -, rilasciata il 28 aprile 1945, rilasciata al tenente Digilio, firmata per il comitato dal comandante Abe della brigata Biancotto. La cosa importante, sul retro il tesserino è controfirmato dal Capitano Ivo Borri, è anche presente una scritta in lingua inglese "del PWB all'ottava armata", quindi all'armata alleata angloamericana, dove si afferma che "il titolare è impiegato nella sezione notizie del PWB, e ha il permesso di andare a casa dopo il coprifuoco". Noi scriviamo, poi vi spiego perché, "questo documento attesta che il Digilio Michelangelo nel 1945 assolse compiti informativi per gli alleati" perché? Perché il PWB è Psychological Warfar Board, cioè l'ufficio che si occupa della guerra psicologica, e all'interno di

questo ufficio il Michelangelo stava - lo dice chi lo rilascia il tesserino - nella sezione notizie. Evidentemente doveva potersi muovere dopo il coprifuoco perché non poteva certamente... l'attività informativa più interessante è quella che si svolgeva oltre il coprifuoco, per vedere chi altri si muoveva quando non doveva muoversi. Allora, altra dimostrazione dell'agente doppio è la tessera numero 60 che attesta che Michelangelo Digilio appartenne al gruppo Mazzini - un altro gruppo partigiano - sin dal 27 maggio del '44, con il grado partigiano di comandante militare. Allora, relazione dattiloscritta del 24 agosto '45 ci dice che "Egli ha giurato fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana" perché? Testuale "Perché consigliato dagli esponenti del comitato di resistenza per continuare ad assolvere la delicata missione affidatami", che è poi riscontrata dalla dichiarazione che abbiamo letto in precedenza, è chiaro? Altro di interesse, altre due cose di minore interesse però comunque penso che vadano dette, il Digilio disse che lui eredita il nome "agente Erodoto" dal padre che si chiamava a sua volta "agente Erodoto" come criptonimo, e dice che ciò derivava dal fatto che il padre aveva combattuto in Grecia e questo è vero, perché lui è partito da Trieste per la Grecia il 17 settembre del '41 ed è rientrato dalla Grecia nel '43. Poi, altra cosa importante, questa si legge nel libretto personale, cioè dove vi sono le osservazioni sul militare, è una caratteristica dei militari, il nostro libretto, vi sono le osservazioni dei nostri superiori sulla base dei quali viene espressa una qualifica, un giudizio. Allora, l'importante è "Il revisore, Colonnello Comandante Del Chicca Geraldo attesta che l'azione di comando del Digilio - testuale - in qualche occasione non si è dimostrata sufficientemente energica, nella sua tenenza si sono verificati diversi casi di diserzione", ovviamente non credo che colui che lavorava per i partigiani e la pensava diversamente facesse tanta opera di convincimento verso i propri addetti, quindi per noi è significativo che vi fosse questo numero di diserzioni superiore rispetto ad altri comandi."¹⁷¹.

La precisione delle indicazioni fornite da Giraud rende superfluo qualsiasi commento sulle specifiche circostanze accertate, apparendo sufficiente rilevare come le indicazioni del collaboratore sull'attività informativa svolta dal proprio genitore sin dal settembre 1943 siano state riscontrate puntualmente nella documentazione relativa alla collaborazione di Michelangelo Digilio nell'interesse degli alleati tra il rientro in Italia dalla Grecia e la Liberazione. Giraud ha correttamente valutato gli accertamenti compiuti, in forza dei quali dedusse l'attività di "doppiogiochista" svolta da Michelangelo Digilio negli anni precedenti alla caduta del fascismo e del nazismo: questi giurò fedeltà alla RSI, ma solo perché a ciò indotto dagli esponenti della Resistenza, affinché potesse continuare ad assumere le informazioni sulle attività dei militari tedeschi e delle forze armate repubblicane; appartenne alle forze della Resistenza, aderendo prima al gruppo Mazzini (a partire dal 27.5.1944) e, a cavallo della Liberazione, alla Brigata Biancotto, di ispirazione cattolica; in questo periodo svolse compiti di informazione nell'interesse degli alleati e fu impiegato nella sezione notizie del PWB, il Psychological Warfar Board, cioè l'ufficio che si

¹⁷¹ Giraud, u. 15.12.2000, p. 155-160.

occupava della guerra psicologica per conto delle forze alleate anglo-americane; in considerazione di tale ruolo, era autorizzato a non rispettare il coprifuoco.

Nel controesame del capitano Giraudo, la difesa Zorzi ha introdotto due circostanze (peraltro mai richiamate nel prosieguo del dibattimento) finalizzate evidentemente a smentire la valenza di riscontro degli accertamenti compiuti dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Giraudo ha risposto alle domande dei difensori, affermando che individuò il comandante della brigata Biancotto (il noto comandante Abe), il quale esclude di aver mai sentito nominare Michelangelo Digilio. Nel corso delle arringhe non è stata richiamata la deposizione di Giuliano Lucchetta (*alias* il comandante Abe), ma anche a voler ritenere che questi potesse conoscere tutti i partigiani della sua brigata, il mancato ricordo del nome di Digilio (circostanza che peraltro non inficia l'accertamento documentale compiuto dallo stesso Giraudo riguardante l'effettiva militanza del padre del collaboratore in quella brigata partigiana), conferma logicamente più che smentire i rapporti dello stesso con le strutture di *intelligence* militari statunitensi operanti in Italia negli ultimi anni della guerra, perché quel documento si riferirebbe ad attività che Michelangelo Digilio svolse clandestinamente.

La seconda circostanza riguarda il significato della sigla PWB, apposta nel documento appena richiamato. Giraudo ha risposto alla domanda della difesa affermando che quella sigla potrebbe avere due significati. Questo è il passo integrale del controesame:

“T. - Psychological Warfare Brunch (?)”

AVV. FRANCHINI - C'è anche un'altra lettura possibile di questa sigla?

T. - Psychological Welfare Brunch.

AVV. FRANCHINI - Che vuol dire?

T. - Benessere.

AVV. FRANCHINI - Sezione benessere?

T. - Esatto, come se fosse una sezione benessere.

AVV. FRANCHINI - E che differenza c'è?

T. - L'una attiene al tempo di guerra, l'altra attiene al tempo di pace.”¹⁷²

La risposta di Giraudo non smentisce l'affermazione compiuta nel corso dell'esame, perché è evidente che quella sigla, riferita ad un organismo militare che operava in Italia nel periodo bellico (l'attestazione è contenuta in un documento rilasciato pochi giorni dopo la Liberazione), in base alle dichiarazioni del teste, può essere riferita esclusivamente all'ufficio della guerra psicologica e non certo a quello del benessere. Poiché una tale interpretazione è stata solo prospettata dalla difesa Zorzi, senza essere ripresa in alcun'altra parte del dibattimento, queste sintetiche osservazioni logiche appaiono sufficienti per chiudere l'argomento.

Nel corso delle arringhe la medesima difesa ha ribadito le questioni già affrontate sulla collaborazione di Michelangelo Digilio, affermando che gli elementi offerti dal collaboratore erano stati smentiti dagli accertamenti storici relativi agli ultimi anni della seconda guerra mondiale. La ricostruzione difensiva si fonda su

¹⁷² Giraudo, u. 15.1.2001, p. 112.

un'interpretazione delle dichiarazioni di Digilio secondo la quale questi avrebbe descritto una successione logica e cronologica di eventi che invece il collaboratore non ha mai riferito. Così l'operazione di salvataggio del sommergibile a Creta è stata collocata dalla difesa nel maggio 1941 (data dell'invasione tedesca dell'isola), ma è evidente che l'episodio descritto da Digilio non può coincidere con l'evento storico citato perché sia la presenza di Michelangelo Digilio in Grecia, sia l'ingresso in guerra degli Stati Uniti è successivo al 1941. Quella difesa ha ricollegato un episodio descritto dal collaboratore ad un determinato evento storico, senza che tale collegamento fosse stato mai compiuto, per cui la dedotta incompatibilità si fonda su un presupposto non accertato, cioè che l'operazione descritta da Michelangelo Digilio al figlio si fosse verificata in occasione dell'invasione dell'isola di Creta da parte dei tedeschi.

Anche la seconda incongruenza rilevata dalla difesa Zorzi nelle arringhe è fondata su presupposti non corretti, perché il collaboratore non ha mai dichiarato che il proprio padre si recò a Trieste immediatamente dopo essere rientrato dalla Grecia, ma solo che dopo l'8 settembre aderì alla resistenza partigiana pur prestando giuramento di fedeltà alla RSI. Quel difensore ha ancora contestato logicamente la presenza a Trieste di un ufficio della CIA in un'epoca, cioè l'estate del 1943, nella quale quel territorio era occupato dai tedeschi, ma, secondo il collaboratore, il rapporto del proprio padre con Carrett non fu attivato immediatamente al rientro in Italia. D'altronde, dagli accertamenti svolti da Girauo è emerso che Michelangelo Digilio militò dal 1944 nella brigata partigiana Mazzini e che solo dopo la Liberazione gli fu rilasciata una tessera della brigata Biancotto con l'indicazione del rapporto con il PWB. La ricostruzione difensiva è fondata su un'interpretazione delle dichiarazioni di Digilio del tutto "formale", quasi che l'affermazione secondo cui, al rientro dalla Grecia, il padre si recò a Trieste presso l'ufficio CIA rappresentasse una scansione temporale e non logica di quegli eventi.

Se si valutano le dichiarazioni di Digilio sulla base degli accertamenti compiuti dal maggiore Girauo, nessuna incongruenza o contraddizione può inficiare l'attendibilità logica delle stesse: Michelangelo Digilio rientrò in Italia nel luglio 1943 dopo aver attivato un rapporto di collaborazione con un militare statunitense (quindi, manifestò già allora un orientamento politico contrario al fascismo); dopo l'8 settembre 1943 aderì agli ideali della resistenza partigiana, pur assumendo un ruolo di "doppiogiochista" con il giuramento di fedeltà alla RSI; in quel periodo riprese i contatti con le forze alleate, tanto che nel documento che sancisce il suo rapporto con i partigiani è presente un'indicazione di collegamento con l'ufficio alleato incaricato della guerra psicologica.

Con riferimento agli anni successivi alla Liberazione non è stata riscontrata la prosecuzione da parte di Michelangelo Digilio dell'attività di collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi, ma sarebbe stata una pretesa probatoria estremamente ardua, se non impossibile, l'accertamento di un tale riscontro, che avrebbe potuto essere tratto esclusivamente dai fascicoli riservati dei servizi di *intelligence* civili o militari stranieri, a cui non risulta che gli investigatori italiani abbiano avuto accesso.

4 c 2 b – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi di Carlo Digilio.

Digilio conobbe il capitano Carrett nel novembre 1966¹⁷³, presentatogli dal padre, all'epoca capitano della Guardia di Finanza, durante la sfilata di celebrazione della festa delle Forze Armate. Alla morte del genitore, avvenuta il 5 gennaio 1967, Carrett recapitò nella cassetta delle lettere dell'abitazione di famiglia del dichiarante l'invito a presentarsi ad un appuntamento presso il Palazzo Ducale di Venezia (dove solitamente si incontrava con Michelangelo Digilio). Carrett, dopo aver incoraggiato Digilio e avergli fatto forza per la morte del genitore, gli propose di proseguire nell'attività di informatore, sia perché era consapevole delle precarie condizioni economiche in cui versava la sua famiglia, sia perché riteneva che anche lui fosse all'altezza di quel compito¹⁷⁴.

Digilio assunse il nome in codice Erodoto Beta¹⁷⁵ e da quel primo appuntamento iniziò a collaborare continuativamente con Carrett, incontrandolo ogni 15-30 giorni¹⁷⁶.

Digilio ha precisato che la struttura per cui collaborava apparteneva al servizio di sicurezza civile, cioè alla CIA, e, pur avendo sempre escluso di aver lavorato per strutture NATO¹⁷⁷, ha precisato in controesame che l'obiettivo comune delle organizzazioni di sicurezza statunitensi (quelle civili e militari) era identico, per cui era ininfluente ricondurre la propria attività nell'interesse degli alleati all'una o all'altra organizzazione. Sul punto la difesa Zorzi ha contestato che in indagini preliminari il collaboratore aveva dichiarato che la base FTASE di Verona era riconducibile alla NATO¹⁷⁸ e Digilio ha confermato che effettivamente l'ufficio della CIA era all'interno della palazzina di via Roma 8 (sede della FTASE)¹⁷⁹.

Digilio e Carrett si incontrarono sempre a Venezia, in alcuni luoghi più o meno stabili (il Palazzo Ducale o il bar Quadri di piazza San Marco), anche se di volta in volta era Carrett ad indicare il luogo del successivo appuntamento¹⁸⁰

Per l'attività di collaborazione (che era quella di informatore con una posizione esterna rispetto alla struttura¹⁸¹) Digilio ricevette un rimborso spese e un compenso forfetario periodico¹⁸².

¹⁷³ Questa data non è certo incontestabile, se si valuta la scarsa capacità del dichiarante di collocare nel tempo gli episodi, anche se logicamente la conoscenza non può essere avvenuta in epoca distante da quell'anno.

¹⁷⁴ Digilio, u. 10.3.1998, p. 6 e u. 16.6.2000, p. 38.

¹⁷⁵ Digilio, u. 6.7.2000, p. 40, con numero di tessera 22305 e u. 14.7.2000, p. 1

¹⁷⁶ Digilio, u. 10.3.1998, p. 6 e u. 16.6.2000, p. 47. Nel caso in cui ci fosse un contrordine Carrett recapitava a Digilio un biglietto scritto imbucato nella cassetta delle lettere (Digilio, u. 16.6.2000, p. 47).

¹⁷⁷ Digilio, u. 6.7.2000, p. 40-41. Tale affermazione è stata ripetuta all'u. 13.7.2000, p. 40, nella quale la difesa Zorzi ha contestato un interrogatorio del 24.3.1995 nel quale il collaboratore avrebbe dichiarato che la struttura era riferita ad interessi degli alleati, cioè NATO.

¹⁷⁸ Digilio, u. 13.7.2000, p. 40-42

¹⁷⁹ La difesa Zorzi ha contestato che il 2.10.1996 dichiarò che quell'ufficio si trovava nella palazzina centrale dello stabile (Digilio, u. 14.7.2000, p. 33).

¹⁸⁰ Digilio, u. 16.6.2000, p. 47.

¹⁸¹ Digilio, u. 14.7.2000, p. 9.

¹⁸² Digilio, u. 10.3.1998, p. 18. In controesame ha precisato che il compenso era versato in lire italiane e ha subito la contestazione della difesa Zorzi, perché il 7.3.1995 dichiarò che era Soffiati a retribuirlo (Digilio, u.

Digilio ha individuato il periodo della sua collaborazione tra il 1967 e il 1978¹⁸³, precisando che, dopo la sostituzione di Carrett con Richards, egli proseguì per brevissimo tempo nell'attività di informazione, perché il nuovo referente voleva che lasciasse la sua famiglia per trasferirsi nel basso Mediterraneo, verso la Turchia per operazioni speciali che erano programmate per diversi anni¹⁸⁴. Il dichiarante ha precisato che l'interruzione della collaborazione derivò dalle sue condizioni lavorative che in quel periodo (cioè nei primi mesi del 1978) si erano consolidate, essendo stato assunto presso il poligono di tiro di Venezia in qualità di segretario¹⁸⁵. Nel corso di quella parte di esame, il P.M. ha contestato a Digilio che in indagini preliminari dichiarò che per qualche tempo, prima di assumere l'incarico al poligono di tiro, lavorò alle dipendenze di Richards, il quale gli era stato presentato da Carrett intorno al 1974. Il collaboratore ha ribadito che, a parte i suoi problemi di individuazione delle date, il rapporto con Richards fu di brevissima durata¹⁸⁶. Con riferimento agli incarichi espletati nel corso dell'attività di collaborazione, Digilio ha indicato una dozzina di operazioni compiute in quell'arco di tempo, fornendo la descrizione specifica di alcune di esse, la cui trattazione è, a parere della Corte, del tutto irrilevante nella valutazione di attendibilità del collaboratore¹⁸⁷. L'attività di collaborazione con il servizio di sicurezza statunitense si interruppe, quindi, nel 1978, anche se Digilio ha riferito che al termine della sua permanenza a Santo Domingo, quando si trovò in difficoltà economiche a causa della mancanza di attività lavorativa, si rivolse al console statunitense offrendogli la sua collaborazione e fu incaricato di individuare i cubani rifugiati nell'isola dominicana per organizzare attività anticastriste nell'interesse degli americani. Quell'incarico ebbe una brevissima durata perché il collaboratore fu immediatamente arrestato dall'Interpol per conto della polizia italiana¹⁸⁸. Con riferimento a quel periodo di collaborazione, Digilio ha dichiarato in controesame di non aver ricevuto alcun compenso, ma la difesa Zorzi ha contestato che nel dibattimento dinanzi alla V° sezione della Corte d'assise di Milano dichiarò che gli fu consegnata una piccola somma di denaro prima di iniziare l'attività di collaborazione e Digilio ha precisato che effettivamente al

13.7.2000, p. 42). Ancora ha specificato l'entità dell'importo ricevuto mensilmente in 300.000 lire mensili, subendo l'ulteriore contestazione della difesa Zorzi, perché il 10.2.1997 dichiarò che veniva pagato in relazione agli specifici incarichi, confermando quella contestazione (Digilio, u. 14.7.2000, p. 21-22).

¹⁸³ Così, u. 10.3.1998, p. 2.

¹⁸⁴ Digilio, u. 10.3.1998, p. 17

¹⁸⁵ Così, Digilio, u. 10.3.1998, p. 13. In controesame ha ribadito la proposta rivoltagli da Richards, il quale, pur prospettandogli una certa carriera nell'ambito della rete informativa, gli propose un incarico in Medio Oriente a lui non gradito Digilio, u. 14.7.2000, p. 13.

¹⁸⁶ Digilio, u. 10.3.1998, p. 13-17, ha riferito che Carrett doveva lasciare le operazioni nel Mediterraneo, per cui presentò a Digilio Teddy Richards, il quale gli fece la proposta di trasferimento, ma poiché in quel periodo Digilio ebbe l'occasione del lavoro nel tiro a segno, decise di smettere con le attività di *intelligence*.

¹⁸⁷ Si tratta delle operazioni "Delfino sveglia", delle informazioni sul furto di materiale radioattivo, nel recupero di materiale esplosivo in località Bosco Chiesanuova, riferite all'udienza del 10.3.1998 e oggetto di alcune domande in controesame,

¹⁸⁸ Digilio, u. 7.7.2000, p. 161.

consolato USA di Santo Domingo fu trattato bene e gli fu consegnato un compenso¹⁸⁹.

Queste sintetiche indicazioni sono sufficienti a definire l'attività di collaborazione con il servizio di sicurezza statunitense descritta da Digilio, in relazione alla quale la difesa Zorzi ha prospettato un giudizio di assoluta inattendibilità. In effetti le contestazioni formulate hanno riguardato specifici elementi di ricostruzione del ruolo di informatore che sono di difficile analisi, atteso che la critica è stata fondata su un'accusa di inverosimiglianza del racconto nel suo complesso, riscontrata, a parere di quella difesa, dalla descrizione di specifici particolari.

Il giudizio complessivo di inattendibilità non può essere condiviso, perché una tale affermazione può fondarsi esclusivamente sull'accertata falsità delle dichiarazioni o sull'assenza di riscontri rispetto alle stesse.

Sotto il primo profilo, la verifica svolta dalla difesa Zorzi non ha condotto all'accertamento dell'evidente falsità di quelle indicazioni, perché illogiche, inverosimili, contraddittorie (queste sono le accuse mosse da quella difesa al racconto del collaboratore).

Per smentire la tesi difensiva è necessario analizzare le contraddizioni che caratterizzerebbero la ricostruzione del collaboratore, al fine di verificare se siano così significative da coinvolgere il complesso delle sue dichiarazioni.

Nelle udienze del 13 e del 14 luglio 2000, la difesa Zorzi ha svolto un controesame accuratissimo di Digilio proprio su quella parte di esame riguardante l'attività di informatore, giungendo ad individuare le seguenti contraddizioni:

- Digilio ha dichiarato che la struttura per cui lavorava era la CIA, mentre in indagini preliminari avrebbe (si sottolinea il condizionale) affermato la riconducibilità di quella struttura alla NATO.

- sul compenso ricevuto per l'attività prestata Digilio ha dichiarato che gli era corrisposto da Carrett, mentre in indagini preliminari dichiarò che era retribuito da Soffiati. Con riferimento al periodo di collaborazione a Santo Domingo, Digilio ha dichiarato in controesame di non aver ricevuto alcun compenso, mentre in un precedente esame dichiarò il contrario.

Questi primi elementi di contraddizione sono assolutamente irrilevanti.

Sul primo profilo il collaboratore non ha mai affermato di aver lavorato per le strutture militari NATO, riferendo piuttosto che David Carrett e Teddy Richards erano militari appartenenti alla NATO e avevano l'ufficio presso la base FTASE di Verona, in via Roma 8, ma ha sempre definito la rete informativa di tipo civile riconducibile alla CIA. In quello stesso controesame, il collaboratore ha fornito spiegazioni talmente logiche sugli interessi delle strutture CIA e NATO in Italia, da far apparire la contestazione formulata dalla difesa del tutto inconsistente.

Sulla questione del compenso, accertato che le indicazioni fornite da Digilio sono state costanti nelle indagini e confermate nel dibattimento, le incongruenze rilevate appaiono talmente prive di rilevanza da meritare poche battute. Il collaboratore ha indicato un compenso forfetario per l'attività svolta, determinandolo in 300.000 lire

¹⁸⁹ Digilio, u. 13.7.2000, pp. 43-46.

mensili, a cui ha aggiunto un rimborso spese per le specifiche operazioni svolte (come quella in Spagna) e in un interrogatorio ha anche indicato un compenso aggiuntivo per ogni operazione. Si tratta di particolari talmente marginali nella ricostruzione della vicenda da giustificare un errore nel ricordo del dichiarante.

Le questioni su cui il controesame difensivo si è soffermato più a lungo (e che sono state oggetto di valutazione critica nel corso delle arringhe) riguardano due circostanze molto specifiche del racconto del collaboratore.

La prima è il tema della disponibilità da parte di Digilio di un tesserino di riconoscimento del servizio informativo di appartenenza, che finora la Corte non aveva ritenuto di illustrare perché, se non fosse stato richiamato nelle arringhe difensive come indice di falsità del collaboratore, avrebbe dovuto essere, a parere di questo giudice, totalmente ignorato. Digilio ha riferito nel controesame che all'epoca della sua collaborazione disponeva di un tesserino di riconoscimento contenente il nome in codice e il numero identificativo. Alle ripetute domande della difesa Zorzi, il collaboratore ha fornito su quel tesserino numerose indicazioni, alcune certamente incongruenti, ma del tutto marginali rispetto al tema generale qui analizzato. La Corte ritiene superfluo analizzare tutte le risposte di Digilio sull'argomento, ma non tanto perché dalle stesse emergano confusioni e contraddizioni evidenti, quanto per l'assoluta irrilevanza di quella circostanza. Il difensore di Zorzi ha ritenuto che, se le dichiarazioni di Digilio sul tesserino sono false, questi ha mentito anche sul resto, ma tale ragionamento utilizza una logica non condivisibile, perché, come più volte ricordato, non può prospettarsi l'applicazione del principio della proprietà transitiva con riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore. Anche ammesso che la ricostruzione di Digilio sulla disponibilità del tesserino sia falsa (ma così non è), il rilievo di quella circostanza è talmente insignificante da non meritare una specifica trattazione.

La seconda questione prospettata da quella difesa è il rapporto che Digilio avrebbe attivato con il consolato USA a Santo Domingo. Secondo quel difensore, quelle dichiarazioni sono del tutto false, ma tale affermazione si fonda su alcune contraddizioni nelle quali il dichiarante è incorso nel controesame. Digilio avrebbe reso su quell'episodio indicazioni tra loro contrastanti, diverse nei vari interrogatori, inaffidabili, dimostrando in tal modo di avere una grande capacità di mentire.¹⁹⁰

Le contraddizioni si sostanziano nell'errore di Digilio nell'indicare l'epoca in cui si recò al consolato statunitense e nella diversità di indicazioni sul nome che avrebbe utilizzato per presentarsi all'ufficiale di riferimento dei servizi di sicurezza. In indagini preliminari il collaboratore riferì che nell'ultimo anno di permanenza a Santo Domingo si rivolse al consolato statunitense per offrire la propria collaborazione, mentre all'udienza del 14.7.2000 ha dichiarato che si presentò dopo un anno di permanenza a Santo Domingo. Tale errore (immediatamente ammesso dal collaboratore) è assolutamente insignificante, dimostrando non che questi ha mentito sull'episodio, ma solo che ha errato nell'indicazione resa al dibattimento.

¹⁹⁰ Questa è la conclusione cui perviene la difesa Zorzi, dopo aver affrontato criticamente quei due episodi (u. 7.6.2001, pp. 18-30).

D'altronde, nel ricostruire il periodo di permanenza a Santo Domingo, Digilio ha descritto gli anni trascorsi senza avere alcun rapporto con gli americani, indicando la ricerca del contatto con gli apparati di sicurezza presenti al consolato USA poco prima di essere arrestato dall'Intepol. E' evidente che la risposta resa al difensore che lo controesaminava nell'ultima udienza dibattimentale (quindi, dopo essere stato sottoposto ad uno stancante esame durato oltre 10 udienze), è un errore pienamente giustificato.

Ancora più inconsistenti sono le contestazioni sul nome utilizzato per presentarsi al consolato, perché le reiterate indicazioni fornite dal collaboratore in indagini preliminari sono state introdotte dalla difesa Zorzi come contestazioni rispetto a dichiarazioni dibattimentali di Digilio certamente generiche, ma non contrastanti con quelle di indagine.

Quindi, sotto il profilo dell'intrinseca attendibilità del collaboratore, gli elementi di incongruenza e contraddizione rilevati dalla difesa Zorzi, sono apparsi talmente marginali nella ricostruzione complessiva della vicenda da non inficiare la consistenza di quelle dichiarazioni.

Ma la questione che la Corte ritiene decisiva sul tema della collaborazione di Digilio con i servizi di sicurezza statunitensi è che la verifica di attendibilità non può svolgersi solo attraverso l'analisi delle marginali contraddizioni del dichiarante nel rispondere alle domande della difesa, ma deve avere ad oggetto le complessive affermazioni da costui rese su quell'attività. Se la difesa Zorzi ha ritenuto di affermare la falsità delle dichiarazioni di Digilio sulla base di due argomenti così insignificanti come la disponibilità del tesserino e il nome utilizzato per presentarsi al consolato USA di Santo Domingo nel 1992, quella affermazione è del tutto priva di fondamento e la questione da affrontare non è se vi sia la prova della falsità, ma se sussistano i riscontri alle affermazioni del collaboratore.

Nelle arringhe, quella difesa ha ribadito le contestazioni, soffermandosi a lungo sul tesserino, sulla presentazione al consolato di Santo Domingo e sul nome utilizzato in quest'ultima occasione, senza peraltro fornire elementi sostanziali di inaffidabilità del racconto del dichiarante.

Anche in questo caso la Corte non rinuncia al metodo di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, fondato esclusivamente sulla verifica dei riscontri, ma prima di procedere in tale direzione non può ignorare che, per contestare l'attendibilità intrinseca di Digilio, la difesa Zorzi ha utilizzato le supposte incongruenze del dichiarante su circostanze insignificanti rispetto agli argomenti importanti di quelle dichiarazioni.

Ritiene la Corte che tre riscontri significativi siano stati acquisiti anche con riferimento all'attività di informatore per i servizi di sicurezza statunitensi descritta da Digilio.

Il primo proviene sorprendentemente dal coimputato Maggi, il quale durante un vecchio interrogatorio dell'8.11.1982 dichiarò che lui e Soffiati, alla fine degli anni '60, avevano ipotizzato che Digilio lavorasse per conto della CIA, in quanto questi disponeva di grosse cifre di denaro incompatibili con l'assenza di una stabile attività lavorativa; Maggi riferì che Digilio svolgeva "un'attività di consulente fiscale che

non doveva rendergli molto perché ha sempre lavorato poco, mentre ha sempre avuto disponibilità economiche”¹⁹¹.

¹⁹¹ Quelle dichiarazioni sono state contestate a Maggi nel corso dell’esame dibattimentale (u. 8.3.2001, pp. 88 e ss.) e l’imputato ha tentato di ridimensionarne il significato:

P.M. - Lei ha mai saputo se Digilio o Soffiati o entrambi avessero rapporti di collaborazione, di qualunque tipo con la CIA, con servizi di sicurezza stranieri?

I. - L’ho saputo dagli atti processuali, ma allora non sapevo assolutamente niente. Una volta, per esempio Soffiati, c’era un po’ una mania sa... negli ambienti giovanili di appioppare all’altro la qualifica di agente segreto, di agente dei servizi, ecco Soffiati è venuto a dirmi: io sospetto che Digilio sia in contatto con i servizi, perché l’ho visto con un rotolo di banconote. E questo me l’ha detto nel ’66 quando lavorava al Capelli e allora frequentava maggiormente il Digilio, lo vedeva anche lui il Digilio, credo.

P.M. - Ma questa ipotesi era un’ipotesi solo di Soffiati o anche sua?

I. - Solo di Soffiati, io non gli ho neanche creduto peraltro, non...

P.M. - Perché Lei in realtà in questo interrogatorio dell’8 novembre ’82, riferendo immagino questo episodio, perché effettivamente...

I. - A Lei forse, anche.

P.M. - No, no.

I. - A chi?

P.M. - Qui io adesso le stavo leggendo un interrogatorio dell’8 novembre ’82...

I. - Ah, ’82.

P.M. - Lei disse «Quando io e Soffiati parlammo di Cavallini e parlammo a lungo...»

I. - Ah sì, sì. Ma quello sa, ero in carcere, ero con la testa... ormai il rapporto era perso. Gliele ho raccontate al Dottor Nunziata una valanga di...

P.M. - Se mi fa finire, così...

I. - Ricordo perché ne abbiamo parlato...

P.M. - Le leggo quello che Lei aveva detto, poi dopo mi dice... Dice: «Per esempio più di 15 anni fa ipotizzammo, io e il Soffiati, che il Digilio lavorasse per conto della CIA, in quanto gli vedemmo una grossa cifra di denaro incompatibile con il fatto che lui non aveva alcun lavoro, a parte quello di consulente fiscale, che non doveva rendergli molto, perché ha sempre lavorato poco, mentre ha sempre avuto disponibilità economiche».

I. - Sì, evidentemente mi ero espresso male, perché è stato...

AVV. FRANCHINI - Se può leggere anche il passo successivo, scusi.

P.M. - No, io faccio le contestazioni come ritengo, poi dopo Lei farà il suo esame e farà le contestazioni che Lei ritiene. Il passo è terminato.

AVV. FRANCHINI - Il passo successivo è strettamente collegato a questo.

P.M. - Lo contesterà Lei, Avvocato.

AVV. FRANCHINI - No, ma io non devo contestare dei pezzetti, Lei...

P.M. - Io contesto quello che ritengo opportuno contestare e che è in contrasto con quello che ha detto adesso il Dottor Maggi che era sul fatto... la domanda era: chi ha ipotizzato? Solo Soffiati o anche Lei?

I. - No, solo Soffiati.

P.M. - Lei ha detto solo Soffiati, qui invece aveva detto... «ha ipotizzato io e Soffiati». Era solamente questa...

I. - Avevo riferito in maniera superficiale, perché ricordo, mi pare di ricordare nettamente, che io non ho mai visto soldi a Digilio. L’unico che ha parlato di soldi è stato Soffiati e tra l’altro io non gli ho neanche creduto poi, mi pare.

P.M. - Ma come mai tra le tante ipotesi che potevano essere fatte sulla provenienza dei soldi avete, anzi Soffiati, stando a quello che dice adesso, o entrambi, stando a quello che aveva detto nell’82, avete ipotizzato proprio una provenienza abbastanza anomala francamente. Non verrebbe mai in mente di pensare che una persona che ha tanto denaro sia al soldo di qualche servizio di sicurezza straniero, cioè proprio... E’ molto remota come ipotesi.

I. - E chi altro poteva dargliene?

P.M. - Non lo so, poteva essere di provenienza delittuosa, per esempio. Non lo so, sono mille le possibilità.

I. - Ma era un po’ una mania, in quel tempo là, di etichettare appunto uno, un agente di servizio, era una prassi consolidata insomma, una mania.

Il secondo riscontro sulla collaborazione di Digilio con la CIA, anch'esso di particolare significato, proviene da Ettore Malcangi¹⁹², il quale ospitò il collaboratore per qualche tempo prima del suo espatrio a Santo Domingo. In quel periodo (cioè nel 1984, quindi, ancora in epoca non sospetta) Digilio confidò a Malcangi di avere rapporti con la CIA, pur senza fornire ulteriori spiegazioni.

Infine, va richiamata l'intercettazione telefonica sull'utenza in uso a Roberto Raho, nel corso della quale questi, conversando con Piero Battiston, affermò:

*“RAHO - Ma il "Nonno" a Santo Domingo; bene o male ... (p.i.) ... **lui diceva che andava al consolato; ti ricordi?***

*BATTISTON - **Ma sì ...***

*RAHO - **Quel nome stupido !***

*BATTISTON - **Ma vive in quella casa !***

*RAHO - **In quella casa; insomma; cioè; noi pensavamo semplicemente che fosse uno che se la giocava d'azzardo e ... andava bene ... insomma.***

P.M. - E quindi a parte questa etichettatura, in quel momento attribuita a Digilio, ricorda qualcun altro che era stato, nel vostro ambiente ovviamente, tra le sue conoscenze, che era stato etichettato come possibile agente di servizi di sicurezza stranieri o della CIA, o di altri?

I. - In questo momento non mi ricordo, ma allora c'erano tanti che venivano etichettati con questa... io non mi ricordo assolutamente niente.

P.M. - Adesso non si ricorda altri nomi a cui veniva attribuita questa qualifica, sia pure come sospetto, come ipotesi?

I. - Allora, eh?

P.M. - Sì, allora, allora, mica... adesso non ci interessa ovviamente.

I. - Non ricordo, non ricordo.”

¹⁹² Malcangi, p. 136 ha così risposto alle domande del P.M. sull'argomento:

“P.M. - Io le ho fatto questa domanda perché Lei in realtà in due diversi interrogatori, in questo del 3 luglio '95 Lei, ad un certo punto, disse: "Sono al corrente che Digilio aveva contatti con la C.I.A., almeno così mi disse, ma non ho mai saputo che avesse il nome di copertura Rodoto. Sono rimasto sorpreso di aver letto queste cose sui giornali". E successivamente, siccome ne ha riparlato in un altro interrogatorio, in questo del 2 ottobre '95 sempre direi, 2 ottobre '95, Lei ha detto: "A domanda dell'ufficio non ho mai appreso con certezza che Carlo Digilio dipendesse dalla C.I.A.; tuttavia egli mi disse che aveva conoscenze in quegli ambienti, senza essere più particolareggiato sul punto. Tra gli episodi di cui egli mi parlò vi era la conoscenza con il Generale Frasca, che apparteneva ai Carabinieri, e che era il responsabile della sicurezza della base N.A.T.O. di Verona e il capo della C.I.A. per l'area del Mediterraneo. Digilio mi disse che lo conosceva di persona e che aveva parlato con lui poco prima di venire a Villa d'Adda".

T. - Esatto.

P.M. - Poi disse anche altre cose sul Generale Frasca, ma va beh, insomma, adesso non ci interessa. Mi sembra che è un po' l'opposto di quello che Lei ci ha detto adesso.

T. - No.

P.M. - Ci spieghi allora.

*T. - **Che avesse contatti con la C.I.A., con gli ambienti militari americani ed anche con la C.I.A. me lo aveva detto; che fosse un Agente della C.I.A....***

P.M. - Lei faceva distinzione tra essere Agente ed avere invece una posizione più - come dire? - di...?

T. - Direi che chiunque abbia militato nella Destra o nella Sinistra in quegli anni tra i suoi amici e conoscenti ha qualche Agente di qualche Servizio Segreto, della C.I.A., del K.G.B., dei Servizi portoghesi, siriani, spagnoli, o che so io, quindi la cosa non è che mi meravigliasse in sé che avesse alcuni contatti.

P.M. - Mentre la meraviglierebbe il fatto che fosse Agente, è questo che intendeva dire?

T. - Ora no.

P.M. - All'epoca ovviamente.

T. - Però certamente se avessi supposto che fosse stato un Agente C.I.A. io non gli avrei fatto quella proposta che ho appena detto.”.

BATTISTON - Ma no; ma ... cambiano i tempi! (potrebbe essere "Cos'è che pensi!" oppure "Cosa ne pensi!")

RAHO - Alla fine loro ...

BATTISTON - E i servizi ...

RAHO - L' hanno scaricato perché non gli passava più informazioni.”¹⁹³

Il contenuto di quel passo della conversazione tra Battiston e Raho è inequivoco, atteso che i due interlocutori affermarono di aver appreso da Digilio la confidenza della sua visita al consolato e che loro avevano pensato che quell'affermazione fosse un “azzardo”, ma, quanto in seguito riferito all'autorità giudiziaria, aveva confermato che Digilio era effettivamente legato ai servizi (Raho precisò che questi ultimi, quando cessò di trasmettere informazioni, lo avevano scaricato). Di quella conversazione non è consentita nessuna interpretazione alternativa rispetto al racconto che il collaboratore riferì all'autorità giudiziaria sulla sua presentazione al consolato statunitense, perché è certo che Raho e Battiston si riferirono ad un'affermazione che fece Digilio, ma che, a seguito delle rivelazioni all'autorità giudiziaria intervenute a distanza di tre anni, ritennero vera. La difesa Maggi ha fornito di quella conversazione un'interpretazione priva di qualsiasi logica, atteso che i due interlocutori si sarebbero riferiti ad un rapporto di gioco che Digilio aveva con personale dell'ambasciata o del consolato. Le due affermazioni di Raho “*lui diceva che andava al consolato*” e “*noi pensavamo semplicemente che fosse uno che se la giocava d'azzardo*” non possono in alcun modo riscontrare la prospettazione difensiva secondo la quale quel riferimento era ai rapporti di gioco di Digilio.

La Corte è consapevole che da quel passo della conversazione emerge solo una circostanza riferita da Raho e Battiston *de relato*, per averla costoro appresa da Digilio, ma in questi termini il significato dell'intercettazione è privo di ambiguità.

Battiston ha fornito di quelle affermazioni un'interpretazione riduttiva del senso che si desume dal loro oggettivo contenuto, perché, premesso che quelle frasi provenivano da Raho (il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere), ha precisato che “*posso ritenerla più una supposizione che una conoscenza, perché sennò anche la frase sarebbe espressa in altro modo*”¹⁹⁴.

¹⁹³ Intercettazione del 29.6.1995.

¹⁹⁴ Battiston, u. 31.10.2000, p. 51-52, ha così risposto alle domande del P.M. sul punto:

“P.M. - Ancora successivamente state sempre parlando di Digilio, che voi lo chiamavate anche "il nonno"?

T. - Sì.

P.M. - Va be', state appunto parlando di Digilio a Santo Domingo che diceva che andava al Consolato. "Ti ricordi..." eccetera. A un certo punto Lei dice: "E i servizi?" e Raho dice: "L'hanno scaricato perché non gli passava più informazioni". Ha idea di che cosa significhi? Questa è una frase che dice Raho francamente, non Lei, però sta parlando con Lei.

T. - No, evidentemente non so se già il Digilio aveva reso dichiarazioni in cui diceva che apparteneva ai servizi, o che aveva lavorato per i servizi segreti italiani, o la CIA. Non ricordo però.

P.M. - Quindi ritiene che sia sempre un'ipotesi che sta facendo Raho questa?

T. - Un'ipotesi o un riferimento a qualcosa che sapesse Raho.

P.M. - Certo, infatti la domanda è questa: è qualche cosa che Raho sa o è qualche cosa che Raho suppone? Se se lo ricorda questo discorso.

T. - Posso ritenerla più una supposizione che una conoscenza, perché sennò anche la frase sarebbe espressa in altro modo.”

Sia chiaro, non esistono prove dirette della collaborazione di Digilio con i servizi di sicurezza statunitensi (ma questo giudice si sarebbe sorpreso di un accertamento specifico proveniente da quella struttura), atteso che le persone che avrebbero potuto confermare le circostanze riferite dal collaboratore sono i due suoi referenti Carrett e Richards; ma anche su questo ambito di dichiarazioni, l'acquisizione di indicazioni testimoniali di diversa provenienza che hanno confermato l'esistenza di rapporti tra Digilio e i servizi di sicurezza statunitensi (in particolare la CIA), non possono essere sottovalutati e configurano elementi di riscontro non equivoci. Non può sfuggire la rilevanza della diversità di quelle fonti, tutte autonome tra loro.

Innanzitutto Maggi, il quale nel lontano 1982 (cioè in un momento in cui nessuna indicazione aveva fornito Digilio, che era sulla via della latitanza, sulla sua appartenenza alla CIA) riferì una circostanza molto specifica che in questo processo ha trovato numerose eco, cioè l'incompatibilità delle condizioni economiche di Digilio con la sporadica e poco redditizia attività lavorativa che costui esercitava. Maggi indicò se stesso e Marcello Soffiati come coloro che ipotizzarono un rapporto di collaborazione di Digilio con la CIA, ipotesi evidentemente fondata su elementi che all'epoca non rivelò e che in questo dibattito ha tentato, senza riuscirci, di ridimensionare.

Malcangi apprese la circostanza riferita intorno al 1984, quando ospitò Digilio presso la sua abitazione di Villa d'Adda, quindi in un periodo e in un contesto diversi rispetto a quello descritto da Maggi.

Infine, il dialogo tra Battiston e Raho si riferisce alla frequentazione da parte di Digilio del consolato statunitense di Santo Domingo del 1991.

A fronte di questi elementi, che oggettivamente riscontrano le dichiarazioni del collaboratore, la difesa Zorzi non si è confrontata con tali circostanze, incentrando le sue contestazioni critiche solo su particolari del racconto del collaboratore (il tesserino, il nome con cui si presentò al consolato statunitense, le modalità del compenso) che apparentemente hanno evidenziato alcune contraddizioni (peraltro limitate e pienamente giustificabili), ma che sono apparse talmente insignificanti da non incidere sulla consistenza complessiva di quelle dichiarazioni e, quindi, sulla loro attendibilità

4 c 2 c – I referenti statunitensi di Digilio: il capitano David Carrett e Teddy Richards.

Come si è anticipato, Digilio ha individuato due suoi referenti statunitensi nell'ambito della rete informativa cui apparteneva, identificati in David Carrett e Teddy Richards.

Nel corso dell'esame dibattimentale il collaboratore ha fornito sintetiche indicazioni sull'aspetto fisico di Carrett, descrivendolo come una persona dalla corporatura atletica, alto m. 1,75, con i capelli tendenti al rossiccio¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Digilio, u. 10.3.1998, p. 8, nella quale ha subito la contestazione del P.M. sull'altezza, che aveva indicato in m. 1,85. Nel controesame (u. 7.7.2000, p. 155) ha ribadito che Carrett era ben piazzato, alto m. 1,80 e con i capelli tendenti al rossiccio.

Durante il controesame a Digilio sono state richieste ulteriori informazioni sull'argomento, a seguito delle quali le difese hanno formulato alcune contestazioni di tipo logico.

All'udienza del 13.7.2000, il collaboratore ha dichiarato che quando conobbe Carrett, questi aveva circa 50 anni e il difensore di Zorzi ha contestato che quell'età era incompatibile con il ruolo, attribuitogli dallo stesso Digilio in altra parte dell'esame, di comandante del sommergibile che nel 1943 fu aiutato dal padre a sfuggire all'attacco tedesco. Digilio ha replicato che Carrett non era il comandante di quel sommergibile e che, se così aveva dichiarato in altra occasione, quella affermazione era errata¹⁹⁶.

Nel descrivere la posizione di Carrett nell'ambito delle strutture militari statunitensi, Digilio ha dichiarato che questi apparteneva ai servizi della marina militare americana e spesso si recava presso le basi F.T.A.S.E. di Verona e Vicenza, non precisando se avesse qualche appoggio logistico in quelle strutture, perché gli incontri con lui avvenivano sempre a Venezia¹⁹⁷. Quanto ai superiori di Carrett, Digilio, a seguito di contestazione, ha confermato che l'ammiraglio Graham era il vertice della struttura di *intelligence*¹⁹⁸, anche se nel controesame ha nuovamente affermato che non si era mai permesso di chiedere a Carrett chi fosse il suo superiore, subendo un'ulteriore contestazione della difesa¹⁹⁹.

Quanto a Teddy Richards, con cui la collaborazione di Digilio durò un breve periodo per le ragioni già illustrate nel precedente paragrafo²⁰⁰, le sue dichiarazioni sono state ancor più sintetiche, avendolo indicato come un ufficiale dell'aviazione militare statunitense che aveva base presso la sede FTASE di Verona²⁰¹, e soggiungendo che fu coinvolto in una vicenda di armi con Besutti e Massagrande. Nel controesame la difesa Zorzi ha contestato che sull'epoca della conoscenza di Richards, Digilio rese in indagini preliminari indicazioni contrastanti, perché il 5.4.1997 dichiarò che lo conobbe nel 1970-1971, avendolo visto in piazza Brà a Verona in compagnia di Bandoli e Minetto, mentre il 21.12.1995 dichiarò che gli fu presentato da Carrett a Verona nel 1974. Digilio ha confermato questa seconda indicazione²⁰².

¹⁹⁶ Digilio, u.13.7.2000, p. 35. Va rilevato che effettivamente Digilio il 10.3.1998, p. 3 ha dichiarato che Carrett era un ufficiale a bordo di quel sommergibile ma non che lo comandava. Il 16.6.2000, p. 35, ha dichiarato che Carrett comandava quel sommergibile, ed è quest'ultima l'affermazione contestata dalla difesa Zorzi e smentita da Digilio nella citata udienza.

¹⁹⁷ Digilio, u. 10.3.1998, p. 8-10.

¹⁹⁸ Digilio, u. 10.3.1998, p. 11.

¹⁹⁹ Digilio, u.13.7.2000, pp. 36-38. Il difensore di Zorzi ha contestato le dichiarazioni rese il 16.6.2000 e Digilio ha confermato l'indicazione dell'ammiraglio Graham, scusandosi per la cattiva memoria.

²⁰⁰ Digilio, u. 10.3.1998, p. 12, ha ribadito che Richards gli propose di spostarsi nel basso Mediterraneo per operazioni speciali, ma egli non accettò la proposta perché in quell'anno gli si presentò un'interessante occasione lavorativa (cioè diventare il segretario del Poligono di San Nicolò a Venezia). In pratica fu nominato segretario amministrativo del tiro a segno e, essendo un lavoro che gli piaceva e che gli consentiva di vivere bene, interruppe i rapporti con Richards.

²⁰¹ Digilio, u. 10.3.1998, p. 13. Nel controesame la difesa Zorzi ha contestato che il 21.12.1995 dichiarò di non sapere quale fosse il ruolo di Richards nelle strutture militari (Digilio, u. 14.7.2000, p. 40).

²⁰² Digilio, u. 14.7.2000, pp. 35-37.

Richards è stato indicato da Digilio come il referente statunitense di Minetto e Soffiati²⁰³.

Questo è il quadro delle indicazioni fornite dal collaboratore sui referenti statunitensi della struttura qui esaminata, in relazione ai quali la questione più rilevante nel processo riguarda il riconoscimento fotografico di Carrett compiuto da Digilio nel corso delle indagini preliminari e ribadito all'udienza dibattimentale. Questa vicenda merita un attento esame, pur anticipandosi che la rilevanza degli accertamenti conclusivi non sarà decisiva come la difesa Zorzi ha prospettato nel corso delle arringhe.

Dario Persic, nel corso delle indagini preliminari, fu esaminato dal G.I. in merito alla conoscenza di militari statunitensi che frequentavano Bandoli, e consegnò al giudice alcune fotografie scattate nel dicembre 1972 che ritraevano un militare amico di Bandoli indicato nel retro della fotografia con il nome di Charly Smith. Persic precisò che lo stesso Bandoli aveva chiamato quel militare con il nome di Carrett²⁰⁴.

Nel corso dell'esame dibattimentale, Persic ha confermato quelle dichiarazioni, ricostruendo la vicenda nella quale quella fotografia fu scattata: Bandoli, durante una riunione a casa sua, presentò a Persic e alla moglie un militare che proveniva dalla Germania accompagnato da una signora, persone delle quali furono scattate alcune fotografie, sul cui retro la moglie di Persic scrisse quei nomi²⁰⁵. Sull'identificazione di quel militare Persic ha confermato che Bandoli aveva l'abitudine di chiamare tutti i suoi amici americani Smith, ma in quell'occasione il militare fu presentato con altro nome. Alla contestazione del difensore di parte civile, Persic ha confermato che Bandoli indicò il nome dell'americano in David Carrett²⁰⁶ e lo ha descritto come una persona alta m. 1,85, robusto, con capelli corti color castano scuro²⁰⁷, senza baffi, soggiungendo che fu presentato da Bandoli come capitano²⁰⁸. Nel corso del controesame Persic ha precisato che Carrett disse di essere un americano di stanza in Germania, ove avrebbe fatto ritorno dopo due-tre giorni, ribadendo che era in compagnia di una donna che fu presentata come sua moglie²⁰⁹.

Persic ha ribadito la descrizione di David Carrett, affermando che non parlava l'italiano e che lo vide solo per due o tre giorni²¹⁰. Quell'incontro a casa Bandoli è stato collocato in epoca precedente al 1974 (anche perché nella fotografia è indicata la data del dicembre 1972). Nell'occasione Bandoli presentò quel militare come un suo commilitone che lavorava in Germania, con il nome di Charly Carrett, detto

²⁰³ Richards riuscì ad evitare a Soffiati una condanna penale in relazione alla detenzione di armi contestatagli in concorso con Elio Massagrande e Besutti. Richards, grazie alla collaborazione della struttura di *intelligence*, riuscì ad occultare i verbali delle trascrizioni con cui i tre erano stati rinviati a giudizio, evitandogli la condanna (Digilio, u. 10.3.1998, p. 35, il quale ha collocato l'episodio agli inizi degli anni '70, ma dovrebbe trattarsi della vicenda della quale si è già riferito, verificatasi nel 1966).

²⁰⁴ Persic, int. 7.8.1996, acquisiti al fascicolo del dibattimento.

²⁰⁵ Persic, p. 95.

²⁰⁶ Persic, p. 97.

²⁰⁷ Anche se ha precisato che i capelli non erano tanto scuri.

²⁰⁸ Persic, p. 98.

²⁰⁹ Persic, p. 123.

²¹⁰ Persic, p. 137.

Smith²¹¹. In quella fase del controesame Persic ha riconosciuto Carrett nella fotografia mostratagli, precisando che fu scattata dalla moglie di Bandoli²¹². Infine, il teste ha soggiunto che Carrett fu presentato con il nome di battesimo di Charly, ma in altra occasione lo stesso Bandoli lo chiamò David²¹³.

Queste indicazioni di Persic, ribadite in termini sostanzialmente analoghi nelle indagini preliminari e al dibattimento, indussero gli investigatori ad individuare nella persona effigiata nella fotografia David Carrett, prima che Digilio la visionasse.

Quella fotografia fu acquisita dal G.I. di Milano ed è stata introdotta anche nel fascicolo del dibattimento. Digilio sia in indagini preliminari che in udienza dibattimentale ha riconosciuto nelle persone effigiate, oltre a Persic e alla moglie, David Carrett e una donna che era la moglie di un altro militare americano. Nel controesame dibattimentale, il collaboratore ha specificamente ribadito che David Carrett era l'uomo robusto in primo piano, con i capelli leggermente a spazzola, sorridente, la carnagione rosacea, il viso con efelidi, caratteristiche che lo facevano assomigliare ad un irlandese. Sul colore dei capelli di Carrett, Digilio ha precisato che erano castano scuro, ma quando stava al sole dava l'impressione che fossero rossicci. Infine, ha ribadito che Carrett parlava benissimo l'italiano²¹⁴.

Queste indicazioni, rese già nelle indagini preliminari, confermarono l'individuazione fisica della persona che Digilio aveva descritto nel corso dei suoi interrogatori indicandolo come il proprio referente nella struttura di *intelligence* statunitense. La descrizione fisica che, prima della comparsa della fotografia, il collaboratore aveva fornito di Carrett era sufficientemente corrispondente all'immagine poi riconosciuta. Bandoli è stato esaminato nel dibattimento anche sull'identità della persona ritratta nella fotografia, individuandola nel suo amico Charly Smith, responsabile del *club* in entrambe le caserme di Verona e Vicenza, che, lasciata l'Italia, era stato qualche anno in Germania, forse a Monaco²¹⁵. Bandoli ha anche riconosciuto la moglie di Smith, una donna di origine sudamericana che si chiamava Dolores, e ha riferito alla Corte di aver trasmesso al G.I. di Milano l'indirizzo della famiglia Smith negli USA, da dove gli fu spedita qualche lettera.

Con riferimento alla deposizione di Bandoli deve innanzitutto anticiparsi che nel successivo capitolo 6 si formulerà un giudizio complessivo di inattendibilità del dichiarante, ma ciò non significa che anche la parte di controesame del teste sull'identificazione di Charly Smith sia inaffidabile.

Anche se Corte ritiene Bandoli un testimone totalmente inattendibile non esistono nel processo elementi per contestare la sua affermazione sull'identificazione della persona raffigurata nella fotografia agli atti in Charly Smith, essendo emerse piuttosto circostanze che inducono a ritenere non del tutto affidabile il riconoscimento compiuto da Digilio e Persic.

Ma vediamo perché.

²¹¹ Persic, p. 142-143.

²¹² Persic, p. 144.

²¹³ Persic, p. 164.

²¹⁴ Digilio, u. 14.7.2000, p. 47.

²¹⁵ Bandoli, p. 30.

Sulla base degli elementi acquisiti nelle indagini e riproposti al dibattimento, la difesa Zorzi ha proceduto ad attività di indagine difensiva diretta ad individuare le persone raffigurate nelle fotografie prodotte da Dario Persic ed indicate da Bandoli come Charly e Dolores Smith. Questa attività ha avuto origine nell'indicazione che il capitano Giraudo ha trasmesso alla Corte dell'indirizzo dei coniugi Smith, comunicatogli all'epoca delle indagini dal G.I. di Milano. Giraudo, al termine della propria deposizione, interrogato dal P.M. sulla consegna dell'indirizzo del Kansas relativo a Charly Smith ha così risposto:

“P.M. - Avevo solo un paio di domande, la prima era per superare una cosa che è venuta fuori nel corso della testimonianza di Bandoli, cioè se Lei ricorda se da parte del Giudice Istruttore le è stato indicato un indirizzo americano di persona che avrebbe dovuto corrispondere al Charles Smith indicato da Bandoli come amico suo e riconosciuto nel fotografia come David Carret da Persic?”

T. - Sì, mi è stato fornito un indirizzo del Kansas.

P.M. - Se lo ricorda questo indirizzo?

T. - No.

P.M. - Sarebbe in grado di indicarlo?

T. - Certo è presente nei nostri atti.

P.M. - Quindi eventualmente se ce lo può fare avere così poi lo depositiamo alla Corte.

AVV. FRANCHINI - Se fosse il più presto possibile siccome è indicato nella nostra lista testi possiamo fare la notificazione in tempi rapidi...

T. - Io domani rientro a Roma e farò subito...

P. - E' stato fornito questo indirizzo per cosa?

T. - Ci è stato mandato e senza alcuna richiesta anche perché il Giudice Istruttore sapeva che io se me lo ordinava l'avrei fatto ed avrei detto non è opportuno fare un accertamento.

P. - Per i soliti motivi che ha già spiegato?

T. - Esatto.”

Qualche precisazione è necessaria sulla trasmissione di quell'indirizzo da Bandoli all'autorità giudiziaria, perché secondo la difesa Zorzi sarebbe stato fortemente scorretto l'atteggiamento assunto dal G.I. di Milano nell'attività diretta ad individuare la persona raffigurata nella fotografia più volte citata. Bandoli, durante il controesame difensivo, ha infatti dichiarato alla Corte che già nelle indagini preliminari aveva comunicato al G.I. di Milano l'indirizzo di Charly Smith, persona di cui aveva parlato nell'interrogatorio dinanzi a quell'autorità giudiziaria. A fronte di quella rivelazione il difensore di Zorzi che stava procedendo al controesame si è così espresso *“E' una roba incredibile questa, è continuamente così”*, manifestando la sua incredulità rispetto ad una condotta del G.I., ritenuta fortemente scorretta. La deposizione di Giraudo ha chiarito il motivo per cui, a torto o a ragione, gli investigatori (più Giraudo che lo stesso G.I.) decisero di non attivare la collaborazione dell'autorità statunitense per individuare la persona indicata da Bandoli. Giraudo ha più volte riferito nel corso del suo esame che tutti i rapporti con le autorità statunitensi

finalizzati ad accertamenti rilevanti nelle indagini in corso non sortirono alcun risultato positivo²¹⁶.

²¹⁶ Giraudo ha fatto riferimento specifico alle confidenze ricevute da Pitarresi su un progetto (che proverrebbe dagli americani) perché Giraudo fosse fisicamente eliminato:

“P.C. AVV. SINICATO - Senta, nel corso delle indagini da Lei svolte, ha mai avuto sentore, o ha percepito circostanze dalle quali desumere che vi fosse un interesse da parte delle Forze Militari, o Civili Americane, volte a captare informazioni sull'indagine in corso o addirittura a disturbare l'indagine in corso?”

T. - Sì. Dunque, nel 1993 - 1994 io ho effettuato una serie di colloqui investigativi, e poi di verbalizzazioni, con un detenuto a nome in Pitarresi Biagio, che aveva fatto parte della "Fenice", e ricordo che... adesso con precisione non le posso dire se era il terzo, il quarto o il quinto colloquio investigativo, comunque il soggetto Pitarresi mi disse che era opportuno che io mi dessi una calmata e chiesta la motivazione di questa affermazione lui mi disse che degli incontri con me lui riferiva ad una persona che lavorava per gli americani. Chiesi se era disponibile a fare il nome di questo soggetto, mi fece il nome, si trattava di tale Carlo Rocchi. Io mi recai al SISMI a parlare con l'allora Comandante del movimento (?) centri, Dottor Masina, persona che conoscevo, della quale mi fidavo per la professionalità, e chiesi se era noto questo Carlo Rocchi. Il Dottor Masina fece prendere il fascicolo, era intestatario di fascicolo questa persona, e risultava essere un agente, già durante la seconda guerra mondiale dell'O.S.S., l'antesignano della C.I.A., e aveva poi continuato a lavorare per i Servizi Segreti americani. Allora decisi con il Pitarresi che lui avrebbe continuato ad informare il Rocchi dei nostri colloqui, però ovviamente limitando le informazioni da passare, quindi dando delle notizie che non avrebbero ingenerato danni all'inchiesta.

P.C. AVV. SINICATO - Scusi se la interrompo un secondo, Lei ebbe modo di capire come Pitarresi, con quale strumento informava il Rocchi?

T. - Certamente, perché il Pitarresi aveva un figlio che lo veniva a trovare in carcere e tramite il figlio faceva avvisare Carlo Rocchi. Ovviamente intercettammo il Rocchi e in una di queste intercettazioni riuscimmo ad intercettare un fax che era diretto ad un ufficio dell'ambasciata americana e in questo fax erano contenute delle informazioni sull'inchiesta del Dottor Salvini, nonché veniva trasmesso il mio biglietto da visita. Il Pitarresi e il figlio di Pitarresi affermarono poi che il Rocchi sosteneva che era necessaria la mia eliminazione fisica. Contemporaneamente, o meglio, ho saputo poi contemporaneamente, facendo un lavoro per il Dottor Monteleone, della Procura di Roma, Presidente, mi chiese di effettuare un'intercettazione sull'ambasciatore Fulci e questo procedimento penale scaturiva da un'accusa, da una lettera che aveva fatto l'ambasciatore Fulci e che aveva consegnato, se non erro, al Ministro degli Interni e al Comandante Generale dell'Arma, con disposizione di aprirla dopo la sua morte, che il Comandante Generale dell'Arma aprì invece subito, e nella quale si diceva che il Dottor Masina, proprio la persona alla quale io mi ero rivolto per questo aiuto, era a capo della sedicente falange armata. Con il Dottor Monteleone venne fatta appunto questa intercettazione dell'ambasciatore Fulci, che portò a poco, anche perché fu fatta in fretta, non intercettammo tutti i numeri telefonici, però ricordo che l'ambasciatore Fulci interrogato a verbale fece presente che aveva attaccato il Dottor Masina dietro pressione americana, anche se non volle dire il motivo, e ricordo che il Dottor Monteleone mi chiese di cercare di capire quali potevano essere le motivazioni e notammo una coincidenza temporale, cioè che l'attacco dell'ambasciatore Fulci al Dottor Masina era coincidente con l'inizio di un'operazione in codice denominata "Nisva". Quando io mi recai dal Dottor Masina, facendo presente questa attenzione degli americani verso di me e il fatto che era stata manifestata l'intenzione di ricorrere a mezzi di soppressione fisica, il Masina decise che d'ora in poi tutte le acquisizioni che fossero state fatte al SISMI di documentazioni inerenti cittadini americani non avrebbero più svolto normale iter, quindi direttore del servizio a scendere, fino verso gli uffici tenutari degli archivi, e poi per l'ottenimento della documentazione a salire, quindi dagli uffici tenutari degli archivi fino al direttore del SISMI, che consegnava direttamente, ma avremmo colloquiato direttamente con i tenutari degli archivi, proprio per evitare una dispersione di notizie, nella supposizione che vi fossero funzionari del SISMI che si sentissero in debito di informazione verso gli americani e quindi li informassero che c'era un rapporto con... C'era una collaborazione del SISMI nelle attività anti-americane in quegli anni, e quindi appunto questo attacco al Dottor Masina coincideva proprio con l'operazione "Nisva".

P.C. AVV. SINICATO - Senta, questa minaccia fisica di cui Lei ha parlato nei suoi confronti, mi pare espressa da Rocchi, se non sbaglio, o meglio auspicata da Rocchi, da quello che Lei ha detto...

T. - Esatto.

Quindi, fu il capitano Giraudò che decise di non svolgere accertamenti negli USA per identificare la persona indicata da Bandoli (così come nessun accertamento fu compiuto con riferimento a Carrett e a Richards), reputando che l'autorità statunitense non fosse disponibile a fornire informazioni attendibili e quella scelta, giusta o sbagliata che fosse, rende del tutto infondata l'accusa di scorrettezza prospettata dalla difesa Zorzi nei confronti degli investigatori e in particolare del G.I. di Milano.

L'attività di indagine compiuta dalla difesa è stata trasfusa nel dibattimento tramite le produzioni documentali acquisite sul consenso delle parti. Da quelle indagini è risultato che le persone raffigurate nella fotografia contrassegnata con il n. 10 sono Charles e Dolores Smith. Il primo, nato il 2.4.1936, ha dichiarato di aver prestato servizio presso la caserma Passalacqua di Verona tra il 1965 e il 1968, di aver conosciuto Giovanni Bandoli, di cui divenne amico, ma di non aver mai conosciuto Carlo Digilio. Smith ha riconosciuto se stesso nella persona ritratta nella fotografia n. 10, mentre ha escluso di essere la persona raffigurata nell'ingrandimento di quella stessa foto (contrassegnata con il n. 12); solo dopo l'ulteriore domanda del difensore, il quale gli ha fatto presente essere quello un ingrandimento della foto precedente, Smith ha ammesso di essere lui.

La deposizione di Charles Smith è poco significativa rispetto al suo rapporto con Bandoli, mentre sono interessanti i riconoscimenti fotografici compiuti nel corso di quell'atto. Dopo aver riconosciuto sé stesso e Giovanni Bandoli nelle fotografie che

P.C. AVV. SINICATO - Esattamente in che termini l'avete percepita e con riferimento a che cosa, con dichiarazioni rese da chi?

T. - Guardi, il figlio di Pitarresi mi disse che Rocchi aveva detto che era necessario farmi fuori.

P.C. AVV. SINICATO - Ecco, questo "farmi fuori" voi l'avete...?

T. - No, no, specifico che era soppressione fisica, non...

P.C. AVV. SINICATO - Non tagliarlo fuori dall'indagine, insomma? Tanto per intenderci.

T. - No, no." (Giraudò, u. 15.1.2001, p. 23).

Ancora ha ribadito il suo atteggiamento rispetto alla richiesta di collaborazione con l'autorità statunitense con riferimento alla identificazione di Teddy Richards:

"AVV. FRANCHINI - No, in quest'ultima fase ho risposto a quello che diceva la Parte Civile. Vado avanti, vorrei capire questo: ma avete fatto delle ricerche per identificare oggi Teddy Richards quello quella fotografia? Perché, maggiore, in questi atti che abbiamo prodotto alla Corte su questa pratica di autorizzazione "...nato a Waterville, Mein nel 1935 Teodor Richards di Teodor..." insomma c'è una identificazione assolutamente completa di questa persona. Avete fatto delle ricerche per vedere se c'è, è vivo, è morto, dove abita o no?

T. - No.

AVV. FRANCHINI - Come mai?

T. - Perché ho sempre suggerito ai Magistrati che sarebbe stato controproducente effettuare accertamenti tramite Interpol o altri canali su Teddy Richards e su altri cittadini americani al fine di non passare informazioni alla parte americana.

AVV. FRANCHINI - Lei l'ha già detto al processo "La Questura", ma questo va bene finché ci sono le indagini, poi quando invece gli atti sono depositati e sono pubblici mi riesce meno comprensibile nel capire il perché non sono state indagini per vedere se questa persona c'è o non c'è.

T. - Avvocato, sono terminate queste indagini ma proseguono quelle sulla strage di Piazza della Loggia...

AVV. FRANCHINI - Beh, va beh...

T. - ...quindi per me... Avvocato, io le sto esprimendo una mia opinione...

AVV. FRANCHINI - No, no per carità.

T. - ...io ho sconsigliato e continuo a sconsigliarla di farla e comunque..."

sua moglie Dolores ha fornito nella disponibilità degli interroganti²¹⁷, al teste è stata mostrata la fotografia contrassegnata come reperto n. 10 (e reperto “E” nel corso di quell’esame) e questi ha dichiarato di riconoscere sé stesso e sua moglie Dolores nelle persone sedute in primo piano²¹⁸. Successivamente è stata mostrata a Smith la fotografia contrassegnata come reperto n. 12 (reperto “F” nel corso di quell’esame) - si badi gli è stata mostrata non una copia fotostatica, ma una vera e propria fotografia - che era un ingrandimento della precedente e Smith non si è riconosciuto come la persona effigiata²¹⁹. Solo a seguito della riapertura del verbale a Smith è stato mostrato il retro della foto n. 10 (contrassegnato come documento n. 11), sul quale il dichiarante ha riconosciuto la firma di Giovanni Bandoli (ma in effetti la dicitura Giovanni era stata apposta dalla moglie di Persic e non da Bandoli). Ancora gli è stata mostrata nuovamente la fotografia contrassegnata con il n. 12. Nelle domande rivolte a Smith l’interrogante ha affermato che nella prima parte dell’esame gli era stata mostrata una copia fotostatica del reperto, ma quell’affermazione non risulta corrispondere a verità, perché, alla p. 24 di quell’atto, l’interrogante ha testualmente affermato *“Bene. Questa è un’altra copia di una fotografia che portava il n. 12 e che, ai fini di questa conversazione, ho contrassegnato come reperto F con data 24.2.01. Le mostro la copia di un’altra fotografia. Lei ha visto la fotografia originale e questa ne è una copia.”*. Quindi Smith visionò l’originale della fotografia ingrandita e non la copia fotostatica. E difatti, nella ripresa della deposizione, la ricognizione del dichiarante è stata compiuta attraverso un “percorso comparativo” di due fotografie, il reperto D e quello F, richiedendosi allo stesso di individuare la somiglianza tra le persone effigiate nelle due foto con specifico riferimento all’ombra provocata sul mento dalla barba e non sulla base di una maggiore riconoscibilità che la fotografia originale avrebbe mostrato rispetto alla copia fotostatica.

Smith, nelle diverse fasi della deposizione, ha una volta escluso di riconoscere se stesso nell’ingrandimento contraddistinto con il n. 12, altra volta ha ammesso di essere la persona effigiata nella fotografia, ma comunque ha sempre visionato l’originale della stessa.

La deposizione di Dolores Smith poco ha aggiunto alle indicazioni fornite dal marito, atteso che i documenti contraddistinti con i nn. 10, 11 e 12 (reperti E, F e G) le sono stati mostrati unitariamente e la donna ha confermato il riconoscimento di sé stessa e del proprio marito (in effetti quel riconoscimento è avvenuto attraverso una valutazione comparativa delle due fotografie, tanto che l’interrogante le ha chiesto, ottenendo risposta positiva, *“se la ragione per la quale è in grado di fare questa distinzione è perché lei riconosce se stessa nella fotografia n. 10”*)²²⁰.

Infine, i due coniugi hanno fornito alcune indicazioni sulla loro permanenza in Italia, iniziata nel luglio 1965 e conclusa nel luglio 1968²²¹, quando rientrarono negli USA;

²¹⁷ La moglie, Dolores Smith, p. 19, ha dichiarato nella sua deposizione di aver consegnato le quattro fotografie dalla sua raccolta.

²¹⁸ Charles Smith, p. 23-24.

²¹⁹ Charles Smith, p. 25.

²²⁰ Dolores Smith, p. 18.

²²¹ Così Charles Smith, p. 7 e ancora più specificamente Dolores Smith, p. 6 e p. 8

alla fine del 1969 o all'inizio del 1970 Charles Smith fu distaccato in Vietnam e, quindi, fu trasferito in Germania nei primi anni '70, periodo nel quale riprese i contatti con Bandoli²²².

Dagli elementi di prova sin qui descritti possono sintetizzarsi alcuni accertamenti interessanti per valutare questa vicenda:

- in un interrogatorio del 7.2.1996 Dario Persic consegnò al G.I. alcune fotografie custodite dalla moglie che ritraevano un militare americano amico di Bandoli, identificato dallo stesso Persic con il nome di David Carrett²²³;
- tale indicazione confermò quanto dichiarato da Digilio, nel corso di alcuni interrogatori del 1994 e del 1995, in ordine all'esistenza di un militare in servizio presso la base NATO di Verona, suo referente nella rete informativa statunitense che in quegli anni frequentava tutti i veronesi gravitanti intorno al gruppo di ON;
- Persic, pur essendo pienamente consapevole che la persona raffigurata in quella fotografia era stata identificata nel retro della stessa con il nome di Charly Smith, dichiarò che in effetti in quel modo Bandoli chiamava tutti i suoi amici americani, ma nell'occasione quel militare fu presentato con il cognome di Carrett e il nome di Charly, mentre in seguito Bandoli lo indicò con il nome di David;
- Digilio identificò la persona raffigurata in quella fotografia in David Carrett, ma precisò che la donna che gli era seduta accanto non era sua moglie, ma la moglie di un altro militare americano;
- in base alle indagini difensive, le due persone raffigurate nella fotografia insieme a Dario Persic e la moglie, sono stati identificati in Charles e Dolores Smith, cittadini statunitensi che vissero per qualche anno in Italia presso la base di Verona, ove intrattennero un rapporto di amicizia con Bandoli;
- Charles Smith, pur avendo riconosciuto la propria immagine nella fotografia intera che raffigura le quattro persone indicate (Dario Persic affianco a sua moglie e Smith a fianco della sua), visionato l'ingrandimento di quella fotografia ha dapprima escluso di essere raffigurato in quell'immagine e, solo quando gli è stato fatto presente che si trattava di un ingrandimento della precedente foto, ha ammesso che in effetti era lui;

²²² Così Charles Smith, p. 12 e Dolores Smith, p. 9-10.

²²³ La difesa Zorzi (u. 7.6.2001, p. 76) ha rilevato che in effetti Persic in quel primo verbale indicò quella persona con il nome di Garrett e non Carrett, e che anche Digilio, nel successivo riconoscimento individuò nella fotografia il proprio referente con il nome di Garrett. Quel difensore ha sostenuto che quell'indicazione sarebbe *inquietante* e avrebbe dovuto far scattare negli investigatori un campanello di allarme sull'attendibilità di Digilio.

Ritiene la Corte che quell'errore sia del tutto insignificante e che prospettazione difensiva si fondi sull'interpretazione di quell'errore priva di consistenza, perché Digilio, in interrogatori precedenti al 19.4.1996, aveva individuato il proprio referente con il nome di Carrett e solo in quell'atto è contenuta una diversa indicazione della stessa persona. L'interpretazione di quell'errore come un malizioso adeguamento da parte di Digilio rispetto a quanto aveva dichiarato Persic è smentita dal fatto che solo in quegli atti comparve la lettera "G" come iniziale del cognome del militare. Invece di ipotizzare un banale *lapsus calami* da parte del verbalizzante, il difensore ha ulteriormente prospettato un vero e proprio complotto ordito da Digilio con la collaborazione inconsapevole di investigatori e dichiaranti, tesi sprovvista di qualsiasi supporto oggettivo se si tiene conto che prima e dopo quegli atti, il nome del referente fu sempre indicato (da Digilio e da Persic) in Carrett.

- Charly e Dolores Smith vissero in Italia per circa tre anni dal 1965 al luglio 1968, quando fecero rientro negli Stati Uniti.

Questi sono gli elementi oggettivi acquisiti al processo, la cui valutazione non consente di affermare che l'individuazione fotografica di Digilio e Persic sia stata riscontrata. Al contrario le indagini statunitensi svolte dalla difesa Zorzi hanno individuato in quelle fotografie una persona diversa da David Carrett, palesando l'errore di riconoscimento da parte di Digilio e Persic. Tale errore è confermato anche dall'accertamento del periodo in cui i coniugi Smith rimasero in Italia, atteso che dopo il luglio 1968 non vi fecero mai rientro se non per ragioni di amicizia.

Ma questo mancato riscontro non rappresenta, come sostenuto da difesa Zorzi, la prova inconfutabile che Digilio ha mentito, sia su David Carrett, sia su tutte le accuse rivolte a Zorzi e Maggi. E difatti, non può ignorarsi che è stato un testimone come Persic (e non Digilio) ad introdurre nel processo un'immagine di David Carrett e su quella indicazione il collaboratore ha fornito solo una conferma, rischiando la clamorosa smentita. Digilio ritenne di riconoscere la persona effigiata nella fotografia nel capitano Carrett, pur precisando che la donna sedutagli accanto era la moglie di un altro militare americano. Tale precisazione non è irrilevante, perché sembra confermare il sospetto, prospettato dalla Corte, di un errore di riconoscimento da parte di Digilio, il quale (si badi, a distanza di vent'anni dall'ultima volta che vide Carrett) riconobbe quest'ultimo nella fotografia prodotta da Persic, ma indicò la donna come moglie di un altro militare. E l'errore di Digilio è confermato dal precedente riconoscimento di Persic, il quale ritenne anch'egli di riconoscere nella fotografia di Charly Smith, David Carrett. Infine, l'eventualità dell'errore è resa verosimile dalle incertezze mostrate dallo stesso Charles Smith nel corso della sua deposizione, avendo egli errato nel riconoscimento dell'ingrandimento della fotografia più volta citata.

Un fatto è certo, ben due dichiaranti ritennero di identificare nella fotografia di Smith David Carrett, dimostrando così che tra i due vi era una notevole somiglianza, e confermando che l'ipotesi di un loro errore è altamente probabile. La difesa Zorzi ha, per contro, attribuito a quell'errore una valenza di riscontro negativo delle dichiarazioni di Digilio, sostenendo che questi tentò di utilizzare quella fotografia per suffragare le sue false dichiarazioni su David Carrett, ma non ha considerato che fu Persic e non il collaboratore a fornire per primo la fotografia e ad individuare in David Carrett la persona raffigurata. Orbene, o Persic mentì per compiacere gli investigatori sugli esiti acquisiti fino a quel momento, giungendo a produrre una fotografia raffigurante un militare americano che si chiamava Charly Smith ma indicato con il nome di Carrett (nome evidentemente inventato sulla base di quanto fino ad allora dichiarato da Digilio), oppure quella dichiarazione (si ripete, non affidabile nel riconoscimento fotografico) assume un indubbio valore di riscontro rispetto alle dichiarazioni di Digilio.

Difatti, sull'esistenza di un militare statunitense amico dei veronesi e di Digilio che si chiamava David Carrett, non esistono solo le dichiarazioni del collaboratore, ma anche quelle di un testimone come Persic (su cui i dubbi di inaffidabilità non sono stati concretamente prospettati dalle difese e che è stato valutato dalla Corte

pienamente attendibile), il quale non ha confermato la funzione di referente dei servizi di sicurezza all'interno della base di Verona, ma ha smentito l'affermazione difensiva secondo la quale David Carrett è il frutto della fantasia menzognera di Digilio.

Per quanto riguarda Teddy Richards, le sintetiche indicazioni di Digilio hanno trovato alcuni riscontri, giungendo persino ad individuare fisicamente quel militare. Così il maggiore Giraudo ha ricostruito gli accertamenti svolti su Richards:

“P.M. - Avete rinvenuto qualche cosa di rilevante riguardante tale Richard o Richards?”

T. - Sì, abbiamo rivelato qualcosa di importante nel senso che Teddy Richards, cioè l'uomo che secondo il Digilio è il suo diretto referente nella prima metà degli anni 70, quello che dà il cambio a David Carrett, è stato innanzitutto identificato perché il soggetto era noto, nel senso che c'è un appunto, esiste un appunto - comunque lo ricordo abbastanza bene -, esiste un appunto che a me arriva credo a mezzo del Dottor Grassi, che era il Giudice con il quale lavoravo sulla strage di Bologna e dell'Italicus, all'epoca Giudice Istruttore, che al Ministro dell'Interno trovò un appunto dove si parlava Ordine Nuovo a Bolzano. In questa pagina dove si parlava di Ordine Nuovo a Bolzano si parla anche di tale Soffiotti Marcello, che va identificato per Marcello Soffiati, e comunque c'è a tergo di questo foglio l'identificazione effettuata dal dirigente dell'ufficio politico della Questura di Verona, Dottor Lelio Di Stasio, il quale avvicina il Soffiati ed ottiene delle informazioni, tra le quali in una villa di Verona, o nei pressi di Verona, adesso non ricordo con esattezza, era uso scambiare - siccome era un collezionista di armi -, armi antiche con moderne, quindi riceveva vecchie armi e in cambio ne forniva di nuove. Questo Teddy Richards poi lo identifichiamo compiutamente, procuriamo anche una fotografia, e troviamo di lui nel giornalino della base NATO di Verona, perché viene fotografato mentre con all'epoca Maggiore Amos Spiazzi stanno controllando, stanno guardando delle armi; e si tratta ovviamente della stessa persona, è identico il nome, è identica la passione per il collezionismo. Allora, questo foglio del Ministero degli Interni preso del Dottor Grassi abbiamo fatto degli accertamenti che purtroppo non ci hanno consentito di identificare la fonte, inizialmente c'è scritto "fonte F6", e iniziali pensiamo che F6 fosse un codice alfanumerico per identificare, invece abbiamo poi appurato presso la Guardia di Finanza, l'ufficio di sicurezza della Guardia di Finanza che la voce F indica l'affidabilità, in questo caso la lettera... pardon, la lettera indica l'affidabilità, e in questo caso specifico la lettera F indica che il soggetto è di affidabilità non valutabile; espressione che si utilizza quando siamo ai primi contatti, quindi ancora non posso dire se chi ho di fronte mi dice la verità o meno. Il numero, invece, indica la veridicità, e il termine 6, la cifra 6 nello specifico, indica che non si è in grado di valutare la veridicità. Allora, noi siamo riusciti a risalire a chi gestì, come comando non come uomo, questa fonte qualificata F6, che era il nucleo di Polizia Tributaria di Terni, ma purtroppo non è stato possibile andare oltre, e quindi comunque l'indicazione geografica ha una sua importanza perché è ovvio che la veridicità non poteva essere valutata da un comando che geograficamente si trovava a 500 chilometri di distanza dai luoghi ove

si svolgevano i fatti. Abbiamo trovato indirettamente estremisti di destra che avessero gravitato nel Trentino e nel Veneto e poi si fossero spostati nel ternano, ma evidentemente le attività dell'estrema destra a Terni erano talmente povere che non abbiamo potuto riscontrare la presenza di individui che provenivano dal Veneto o da Bolzano, quindi è rimasta... non siamo riusciti ad andare oltre, insomma, sulla fonte qualificata F6.

P.M. - Volevo mostrarle questo appunto per capire se è questo l'appunto avuto dal Dottor Grassi e proveniente da Di Stasio.

(nds, il Pubblico Ministero mostra al teste il documento citato).

T. - Sì, sì questo è il Dottor Di Stasio, sì è questo qui, "Teddy Richards, scambiato armi da collezioni con armi moderne ed efficienti", esatto. Tra l'altro io mi ricordo, perché io ben poco, ben poco no perché il tempo passa e sono passati 3 anni, 4 anni, comunque la grossa parte del lavoro è stata fatta con il Dottor Salvini, e il Dottor Salvini mi comunicò un dato interessante che aveva appreso dal Dottor Casson, e che il Teddy Richards era stato coinvolto proprio per vicende di mi con i noti Besutti e Massagrande, esponenti ordinovisti, nel 1966, e il fascicolo intestato al Teddy Richards non era più presente all'interno del Tribunale, era scomparso insomma, non si trovava; questa è una cosa che lo stesso Dottor Casson poi riporta in una delle sue sentenze, ordinanze. Che adesso ricordi non mi sembra che..."²²⁴

Nel controesame della difesa Zorzi, Giraudo²²⁵ ha precisato che la fotografia di Richards fu fornita dal colonnello Spiazzi agli investigatori; che dagli accertamenti

²²⁴ Giraudo, u. 15.12.2000, p. 145-148.

²²⁵ Giraudo, u. 15.1.2001, p. 91-102:

“AVV. FRANCHINI - Le vostre indagini a cosa hanno portato su Teddy Richards?

T. - Ci hanno consentito di rinvenire una fotografia dello stesso.

AVV. FRANCHINI - Dica, dica.

T. - Una fotografia dello stesso che era presente all'interno del giornalino pubblicato dalla base Nato.

...

T. - ... Il giornalino ci viene consegnato dal colonnello Spiazzi e da là tiriamo fuori la fotografia.

...

T. - Siamo negli anni '60, adesso non ricordo l'anno avvocato. Io la fotografia visivamente la ricordo, c'è anche uno Spiazzi molto giovane.

AVV. FRANCHINI - E in questa fotografia cosa c'è scritto lo ricorda?

T. - Si fa riferimento al fatto che si tratta di un collezionista di armi o comunque di un appassionato di armi e se intende in riferimento al grado non si parla di un ufficiale.

...

AVV. FRANCHINI - Ed allora è scritto: "Teddy Richards fotografo della Prima Compagnia del Battaglione Trasmissioni della Setav di Verona", sotto la fotografia.

T. - Sì, ricordavo che non c'era scritto "ufficiale". Credo che allora forse nel corpo dell'articolo c'è scritto "appassionato di armi".

...

AVV. FRANCHINI - Non le risulta che Teddy Richards, questo della fotografia con Spiazzi, è stato rimpatriato nel 1964?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Le risulta?

T. - Sì, sì.

AVV. FRANCHINI - Non mi pare un particolare da poco, maggiore?

T. - Ma guardi la gente esce dallo Stato italiano e rientra.

AVV. FRANCHINI - E avete fatto accertamenti per vedere se dal '74 al '78 Richards era di nuovo in Italia quello lì della fotografia?

T. - Avvocato, noi queste persone le abbiamo cercate.

AVV. FRANCHINI - No, le sto chiedendo se avete fatto gli accertamenti e avete raggiunto la prova che quel Teddy Richards sia rientrato in Italia?

T. - Non l'abbiamo raggiunta.

...

AVV. FRANCHINI - Vi siete mai posti il dubbio che il Teddy Richards, delle armi con Besutti e Massagrande rimpatriato nel '64, fosse o meno lo stesso di cui invece parla invece Digilio? E avete fatto delle ricerche per trovarne un altro?

T. - Avvocato, noi abbiamo fatto delle ricerche per trovare Teddy Richards, queste ricerche venivano fatte tramite la Sezione Anticrimine sfruttando iscrizioni scolastiche e attività sanitarie e non abbiamo trovato traccia di altri Teddy Richards; se Lei mi chiede se ci siamo mai posti il dubbio, non mi sono mai posto il dubbio e comunque sia credo di ricordare che Digilio stesso abbia confermato che si trattava della stessa persona. Comunque visto che queste sono dichiarazioni rese dal Digilio non ci siamo posti il dubbio che fosse un Teddy Richards diverso.

AVV. FRANCHINI - Nel vostro rapportone quello...

T. - Cioè avremmo dovuto chiedere ai Stati Uniti ma non l'abbiamo fatto per ovvie ragioni.

AVV. FRANCHINI - Nel vostro rapportone quello... sono due i rapportoni, no?

T. - Sì, sì.

AVV. FRANCHINI - Nel vostro rapportone...

T. - Quando noi parliamo di Teddy Richards parliamo di quel Teddy Richards.

AVV. FRANCHINI - No. Nel vostro rapportone 8/5/96 a pagina 52 voi dite: "Poiché non c'è riscontro che il Richards di cui parla Digilio si identifichi in quello coinvolto nel citato procedimento penale si è chiesto al Sismi di consultare gli archivi in relazione al nome generico «Richards»; il Sismi ha rinvenuto due evidenze d'archivio «Maggiore Richards Diflek e Maggiore Richards Lee Master», Richards come nome di battesimo. E quindi ve lo siete posti il dubbio, è scritto, io le ho letto fedelmente il rapporto.

T. - Sì, sì. Avvocato, Lei mi fa una domanda fotografando una situazione al '96, io le rispondo con quello che è il mio ricordo finale di tutta l'attività d'indagine. La richiesta che noi abbiamo fatto al Sismi, così come abbiamo fatto altre volte, noi avevamo quel nominativo e l'abbiamo chiesto e il Sismi ci ha dato anche quegli elementi sul quale non abbiamo fatto alcun accertamento perché non corrispondevano come nome e cognome.

...

AVV. FRANCHINI - Vado avanti, vorrei capire questo: ma avete fatto delle ricerche per identificare oggi Teddy Richards quello quella fotografia? Perché, maggiore, in questi atti che abbiamo prodotto alla Corte su questa pratica di autorizzazione "...nato a Waterville, Mein nel 1935 Teodor Richards di Teodor..." insomma c'è una identificazione assolutamente completa di questa persona. Avete fatto delle ricerche per vedere se c'è, è vivo, è morto, dove abita o no?

T. - No.

AVV. FRANCHINI - Come mai?

T. - **Perché ho sempre suggerito ai Magistrati che sarebbe stato controproducente effettuare accertamenti tramite Interpool o altri canali su Teddy Richards e su altri cittadini americani al fine di non passare informazioni alla parte americana.**

AVV. FRANCHINI - Lei l'ha già detto al processo "La Questura", ma questo va bene finché ci sono le indagini, poi quando invece gli atti sono depositati e sono pubblici mi riesce meno comprensibile nel capire il perché non sono state indagini per vedere se questa persona c'è o non c'è.

T. - Avvocato, sono terminate queste indagini ma proseguono quelle sulla strage di Piazza della Loggia...

AVV. FRANCHINI - Beh, va beh...

T. - ...quindi per me... Avvocato, io le sto esprimendo una mia opinione...

AVV. FRANCHINI - No, no per carità.

T. - ...io ho sconsigliato e continuo a sconsigliarla di farla e comunque...

AVV. FRANCHINI - Ma magari interpellando l'anagrafe americana, cioè c'è un'anagrafe, come c'è...

...

P. - ... Lei ha fatto indagini all'anagrafe?

compiuti era stato escluso che questi fosse un ufficiale dell'esercito statunitense; che Richards era stato rimpatriato negli USA nel 1964; che non era stata acquisita la prova che dopo quell'anno Richards fosse rientrato in Italia; che anche con riferimento al militare statunitense identificato (Teodore Richards, nato a Waterville, Maine nel 1935) non furono svolte indagini negli Stati Uniti per l'accertata non collaborazione che quelle autorità avevano dimostrato. In quella medesima fase dell'esame, sono state evidenziate dalle parti (dalla parte civile e dal P.M.) due circostanze rilevanti nella valutazione degli accertamenti compiuti su Richards.

Da un atto acquisito al processo proveniente dal dirigente della Polizia di Stato di Verona, Lelio Di Stasio, risultò che il Teddy Richards rimpatriato nel 1964 avrebbe intrattenuto rapporti con Soffiati, Besutti e Massagrande nel 1966.

All'affermazione della difesa Zorzi che aveva individuato Teddy Richards dall'anagrafe statunitense, il P.M. ha rilevato che la richiesta all'Interpol del 10.3.1998 finalizzata ad individuare e localizzare Richards aveva avuto esito negativo, perché con atto del 27.5.1998 quell'autorità aveva risposto che *nessun riscontro con personale in servizio attivo presso ns. FF AA nell'arco di tempo indicato*²²⁶.

Quanto all'accertata presenza di Richards in Italia in epoca successiva al suo rimpatrio, la difesa Zorzi ha sostenuto che, anche ammessa la circostanza, quella presenza non andò oltre il 1966, mentre non vi era alcun riscontro (anzi le indicazioni provenienti dagli Stati Uniti l'avevano smentito) della presenza in Italia negli anni '70, come affermato da Digilio.

In relazione alla seconda circostanza, la stessa difesa ha sostenuto che la risposta del dipartimento statunitense relativa alla presenza di Richards tra il personale militare delle Forze Armate, non avrebbe potuto essere che negativa, atteso che nella richiesta della Procura della Repubblica di Milano del 10.3.1998 Theodore Richards Jr. era indicato come un sottufficiale o un ufficiale delle Forze Armate americane operante

T. - No, perché non li possiamo fare direttamente, quindi avrei dovuto interpellare l'Interpool e secondo me non era opportuno farlo.

P. - L'ulteriore domanda: "Se Lei si è trovato un elenco telefonico di quella città e l'ha sfogliato" la lasciamo stare, per dire, non per banalizzare le sue domande avvocato Franchini, non è questo il senso, ma la risposta è questa.

AVV. FRANCHINI - No, no, Presidente. Comunque l'indagine all'anagrafe l'abbiamo fatta noi, il signor Richards Teodor è qui e naturalmente lo citiamo. Io consegno alla Corte la ricerca anagrafica fatta da un povero avvocato che non ha nessun mezzo...

P.M. - Questo mi incuriosisce perché invece l'Interpool attraverso l'FBI ha risposto che non esisteva quella persona.

P. - Probabilmente allora aveva ragione il maggiore Giraudo.

Prego avvocato Franchini continui pure.

AVV. FRANCHINI - Lei ricorda chi erano gli imputati nel processo quello delle armi Teddy Richards, Massagrande e Besutti? Chi erano gli altri imputati?

T. - Ricordo Massagrande e Besutti perché sono due nomi di spicco mantovani e veronesi, ma non ricordo...

AVV. FRANCHINI - Soffiati non se lo ricorda?

T. - Adesso che me lo dice sì.

AVV. FRANCHINI - Morini?

T. - Questo non me lo ricordo".

²²⁶ Così la nota dell'ambasciata americana del 27.5.1998.

nel Veneto alla fine degli anni '60 e dal 1974 al 1978; poiché Richards fu rimpatriato nel 1964, quella risposta da parte americana era obbligata.

Orbene, l'affermazione difensiva secondo la quale le indicazioni di Digilio sarebbero state smentite dagli accertamenti compiuti su Teddy Richards, è, a parere della Corte, infondata in fatto.

Se Richards fu rimpatriato nel 1964, la circostanza che Soffiati riferì a Di Stasio che in epoca successiva a quella data (cioè nel 1966) si era incontrato con Richards, Besutti e Massagrande smentisce che il 1964 sia la data finale della presenza del militare statunitense in Italia e rende del tutto verosimile che questi sia rientrato nel nostro Paese dopo quel rimpatrio. In conclusione, non vi è alcun accertamento positivo della presenza di Richards in Italia negli anni '70, ma l'espatrio del 1964 è del tutto irrilevante per smentire Digilio.

Sulla seconda circostanza accertata tramite la documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 26.1.2001, il ragionamento difensivo può essere definito "formale" perché delimita il contenuto della risposta al tenore della domanda, senza considerare che dai competenti servizi USA era pervenuta una risposta molto più ampia rispetto al contenuto della domanda. Difatti, il P.M. aveva chiesto all'Interpol di accertare se fosse conosciuto un sottufficiale o un ufficiale delle Forze Armate americane di nome Theodore Richards Jr., nato a Waterville (Maine – USA) il 5.4.1935, in servizio in Italia e in particolare nel Veneto alla fine degli anni '60 o nel periodo 1974-1978, mentre la risposta americana fu categorica nell'escludere che quelle persone (Richards e Carrett) appartenessero al personale in servizio attivo presso le Forze Armate nell'arco di tempo indicato. Orbene, la disponibilità da parte americana di un nominativo identificato anche tramite il luogo e la data di nascita che almeno fino al 1964 fu in servizio in Italia nelle Forze Armate americane e che presumibilmente continuò la propria carriera militare anche in anni successivi, avrebbe consentito a chiunque di rendere una risposta diversa da quella negativa agli atti. E difatti, la risposta statunitense fa riferimento a tutto il personale in servizio nelle Forze Armate (e non agli ufficiali e sottufficiali), eppure escluse che Richards vi avesse fatto parte. E' singolare che l'ufficio rispondente abbia limitato la verifica dei militari in servizio nelle Forze Armate americane al periodo (peraltro generico quanto alla prima indicazione in quanto riferentesi alla fine degli anni '60) contenuto nella richiesta, senza verificare se un militare con quelle generalità avesse in precedenza prestato servizio nelle Forze Armate. L'interpretazione difensiva, solo formalmente ineccepibile, non dissolve i sospetti prospettati dal P.M. in ordine al mancato accertamento svolto dagli uffici statunitensi su Theodore Richards. D'altronde, dal rapporto della DIGOS di Verona dell'8.7.1997²²⁷, risulta che anche all'epoca delle indagini sul traffico d'armi che coinvolse Besutti, Massagrande e Soffiati, fu inviata negli USA una richiesta di informazioni sui militari statunitensi segnalati nel rapporto 31.6.1966 (la richiesta era dell'11.7.1966), senza che alcuna notizia pervenisse sugli accertamenti svolti negli USA.

²²⁷ Acquisito all'udienza del 4.12.2000.

Questo è il quadro dei riscontri su Richards, che certamente non conferma l'esistenza di un ufficiale statunitense operante in Italia in qualità di referente nell'ambito della rete di intelligence descritta da Digilio, ma indubbiamente ha accertato che un militare con quel nome prestò servizio in Italia in un settore (quello della fotografia) analogo alle mansioni svolte da Bandoli all'interno delle caserme di Verona e Vicenza (eppure questi ha dichiarato di non averlo mai conosciuto), almeno fino al 1966 intrattenne un rapporto di armi con Marcello Soffiati, Besutti, Massagrande e Spiazzi, cioè i veronesi gravitanti nell'area ordinovista.

4 c 2 d – La rete informativa nel suo complesso: Minetto e Bandoli, Soffiati e Rossi

Digilio ha indicato quattro informatori italiani appartenenti alla rete di *intelligence* statunitense operante nel nostro Paese e in particolare nella zona di Verona, sé stesso, Marcello Soffiati, Sergio Minetto e Giovanni Bandoli. Questa parte di dichiarazioni sono, a parere della Corte, le più solide della ricostruzione compiuta dal collaboratore sull'argomento, per la logica ragione che i riscontri intervenuti sono stati (e non potevano non essere) più significativi rispetto al ruolo assunto da Carrett e Richards nella struttura di *intelligence* e ai rapporti che Digilio intrattenne con questi ultimi, in quanto le indicazioni provenienti dai testimoni che ebbero con gli informatori italiani intensi rapporti sono di gran lunga più diffuse rispetto a quelle sui militari statunitensi.

Va premesso che le indicazioni di Digilio sulla struttura informativa statunitense non hanno il carattere della sistematicità, atteso che il dichiarante anche su questo argomento ha introdotto informazioni spesso frammentarie, descrivendo più i singoli episodi che le funzioni svolte da ciascun informatore nell'ambito di quella struttura. Per questo si tenterà di inquadrare gli elementi forniti dal collaboratore in una prospettiva più coerente e logica della semplice enunciazioni dei fatti.

Digilio conobbe Soffiati nella seconda metà degli anni '60, quando questi lavorava presso un hotel del Lido di Venezia²²⁸. Quella conoscenza fu casuale, perché determinata esclusivamente dalla comune frequentazione di un bar del Lido, dove costoro si intrattenevano come con qualsiasi altro avventore del locale, senza sapere di condividere le medesime idee politiche²²⁹. Solo dopo due o tre incontri Soffiati rivelò a Digilio di lavorare presso un hotel gestito da Giangastone Romani e di essere un ordinovista²³⁰.

Digilio rivide Soffiati e lo frequentò sia per i rapporti politici con Maggi, sia per la comune appartenenza alla rete informativa statunitense. Il collaboratore ha riferito un primo incontro presso la sede della FTASE di Verona alla presenza di Sergio Minetto, quando apprese che anche Soffiati era un informatore dei servizi di sicurezza statunitensi e gli fu chiesto da Minetto di sostituirlo nell'incarico di catalogazione delle armi presso il casolare di Paese²³¹.

²²⁸ Digilio, u. 10.3.1998, p. 27.

²²⁹ Digilio, u. 10.3.1998, p. 30.

²³⁰ Digilio, u. 10.3.1998, p. 31-32.

²³¹ Digilio, u. 10.3.1998, pp. 29-31.

Dopo l'incontro di Verona, Digilio frequentò assiduamente la casa del padre di Marcello Soffiati a Colognola ai colli perché condivideva con loro le idee politiche conservatrici²³². Gli incontri con Soffiati avvenivano sia a Colognola ai colli che a Venezia presso la trattoria "Lo scalinetto"²³³.

Tra gli incarichi che Soffiati espletò nell'interesse della struttura di *intelligence*, Digilio ha ricordato, oltre a quelli di Paese e della Spagna, quello di schedare i rifugiati cileni in Italia che studiavano all'università²³⁴ e le informazioni assunte da due suoi amici croati sulle strutture industriali dell'est europeo, acquisite perché costoro avevano conoscenze presso alcune fabbriche di armi²³⁵. Inoltre Soffiati si recava spesso in Costa Brava insieme alla famiglia, apparentemente solo per trascorrervi le vacanze, ma in effetti con l'incarico di controllare i rifugiati italiani in Spagna, tramite un amico che viveva a Barcellona²³⁶.

Anche Soffiati percepiva un compenso per l'attività di informatore dei servizi statunitensi ed intensificò la sua collaborazione quando Digilio abbandonò la struttura²³⁷.

Il referente di Soffiati nella struttura era Sergio Minetto²³⁸ (che lo indirizzava anche nell'attività politica all'interno di ON), il quale a sua volta aveva come referente statunitense, Teddy Richards²³⁹. Minetto (persona molto calcolatrice e sempre presente a se stesso) era stato combattente della X° MAS e non ne faceva mistero, tanto da frequentare l'associazione dei reduci della Marina della RSI²⁴⁰, svolgeva un'ordinaria attività lavorativa di riparazione di frigoriferi, ma Digilio ha ricordato la realizzazione di un capannone per l'attività di lavorazione di laminati, attraverso una società, la Bristol, che aveva sede a Monfalcone, grazie alla quale Minetto riuscì a smerciare i prodotti negli USA. Secondo il collaboratore la società Bristol²⁴¹ realizzava laminati speciali, utilizzati per foderare l'abitacolo degli elicotteri americani Bell, in servizio in Vietnam²⁴².

Minetto era un assiduo frequentatore della casa di Bruno Soffiati, con cui condivideva gli ideali di destra e l'appartenenza alla massoneria²⁴³. Tra le attività di Minetto nell'ambito della rete informativa, Digilio ha ricordato, oltre gli incarichi relativi a Paese e alla Spagna, il controllo di alcune esercitazioni dei servizi speciali italiani in Alto Adige (attività che rappresentava la reazione italiana agli attentati commessi dai terroristi altoatesini negli anni '50 e aveva la finalità di replicare ad

²³² Digilio, u. 10.3.1998, p. 33 ha così definito le idee di destra che condivideva con i Soffiati.

²³³ Digilio, u. 10.3.1998, p. 34.

²³⁴ Incarico che Digilio valutò come poco corretto (Digilio, u. 10.3.1998, p. 37).

²³⁵ Digilio, u. 10.3.1998, p. 38, tra cui la cecoslovacca CZ.

²³⁶ Digilio, u. 10.3.1998, p. 39-40.

²³⁷ Digilio, u. 10.3.1998, p. 34. Scelta questa che Soffiati gli rimproverò, perché l'organizzazione era prestigiosa e gli assicurava una certa sicurezza economica.

²³⁸ Digilio, u. 10.3.1998, p. 28, ha definito Minetto il "padrino" di Soffiati.

²³⁹ Digilio, u. 10.3.1998, p. 35.

²⁴⁰ Digilio, u. 10.3.1998, p. 55.

²⁴¹ In una successiva udienza Digilio ha precisato che la fabbrica di Monfalcone si chiamava Detroit e che due dei finanziatori di quella attività erano Pagnotta e Siracusa (Digilio, u. 22.6.2000, p. 11-12).

²⁴² Digilio, u. 10.3.1998, p. 38-39.

²⁴³ Digilio, u. 10.3.1998, p. 50.

alcuni attentati che erano stati favorito da imprenditori austriaci²⁴⁴) e il controllo dei traffici di armi ed esplosivi che coinvolsero Lino Franco²⁴⁵ e delle consegne di armi che Digilio fece a Roberto Raho²⁴⁶.

Digilio ha riferito che Giovanni Bandoli era un sottoufficiale americano di origine italiana in servizio alla F.T.A.S.E. di Verona, amico dei Soffiati, che faceva anche lui parte della struttura informativa²⁴⁷.

A seguito di contestazione del P.M., Digilio ha confermato quanto dichiarato in indagini preliminari sull'appartenenza di Benito Rossi alla rete informativa statunitense controllata da Minetto²⁴⁸.

Questo quadro della struttura di *intelligence* descritta da Digilio non consente di approfondire il discorso sul ruolo che i servizi di sicurezza statunitensi svolsero in quell'area territoriale tra la fine degli anni '60 e tutti gli anni '70, perché il dichiarante, come è per lui consueto, non ha ricostruito in termini generali l'organizzazione alla quale appartenne, i ruoli all'interno della stessa, i rapporti gerarchici, gli obiettivi, ma ha piuttosto descritto fatti, avvenimenti, specifici incarichi espletati dall'uno o dall'altro degli appartenenti a quella struttura nell'interesse del corrispondente referente statunitense. Il collaboratore ha indicato la posizione gerarchicamente sovraordinata di Carrett e Richards rispetto a Bandoli e Minetto e di questi ultimi rispetto a sé stesso, a Marcello Soffiati e a Benito Rossi, ma anche quel rapporto non è stato definito secondo vincoli specifici e rigorosi, essendo ad esempio accaduto che alcuni incarichi fossero assegnati proprio a Digilio in sostituzione di un pari livello come Soffiati, dipendente da altro referente.

Nonostante tutto ciò, quando in sede di controesame, il difensore di Zorzi ha domandato ancora al collaboratore quale fosse la struttura operante in Italia, questi ha risposto in modo preciso con l'indicazione di Soffiati, Bandoli, Minetto, Richards e Carrett (oltre a sé stesso), soggiungendo, a riscontro delle considerazioni appena svolte, di non poter affermare con certezza che tutti costoro lavorassero per la CIA, perché una simile domanda non fu da lui mai rivolta a nessuno di loro. Soffiati palesò il suo impegno nei servizi, ma rispetto a Richards, Bandoli e Minetto, Digilio non aveva il potere di rivolgere loro domande specifiche, per cui le dichiarazioni rese rappresentavano solo i fatti che erano a sua conoscenza, cioè che Soffiati e Carrett gli dissero esplicitamente di appartenere alla struttura di *intelligence* della CIA e Minetto glielo fece capire quando lo autorizzò ad utilizzare il suo nome a Santo Domingo²⁴⁹.

²⁴⁴ Digilio, u. 10.3.1998, p. 56.

²⁴⁵ Digilio, u. 6.7.2000, pp. 36-37.

²⁴⁶ Digilio, u. 6.7.2000, p. 38.

²⁴⁷ Digilio, u. 10.3.1998, p. 37. Bandoli era un amico-frequentatore di Soffiati ed era sicuramente conosciuto da Persic (Digilio, u. 10.3.1998, p. 53).

²⁴⁸ Quelle indicazioni erano state rese da Digilio il 19.4.1994 e il 12.6.1996 e sono state confermate all'u. 8.6.2000, p. 128.

²⁴⁹ E' interessante, proprio per comprendere la modalità di ricostruzione dei fatti da parte del collaboratore, riportare integralmente quel passo del controesame conclusivo (Digilio, u.14.7.2000, p. 6-8):

“AVV. PECORELLA - Nell'epoca in cui anche Lei dice di avere lavorato per la CIA, parliamo dell'Italia, non parliamo di altre nazioni, le persone che Lei ha conosciuto nel periodo in cui lavorava per la CIA e che le dissero che lavoravano per la CIA?

I. - Parliamo del Veneto?

Le affermazioni di Digilio sono state riscontrate dalle dichiarazioni di alcuni importanti testimoni, le cui indicazioni sono convergenti nel confermare il ruolo di informatore di almeno quattro italiani nella descritta struttura.

La deposizione più importante è quella di Benito Rossi, anch'egli indicato da Digilio (pur con un riferimento fugace e generico) come appartenente alla rete di *intelligence* e le cui dichiarazioni (soprattutto quelle rese in indagini preliminari e oggetto di ripetute contestazione nell'esame dibattimentale, comunque tutte confermate dal teste) hanno individuato come appartenenti ai servizi di sicurezza statunitensi, Bandoli, Minetto e Soffiati.

Non è agevole riassumere le dichiarazioni di Rossi, molto articolate nella descrizione dei rapporti con i veronesi che gravitavano intorno alle basi militari di Verona e Vicenza, ma anche reticenti nelle risposte dibattimentali, tanto da provocare numerose contestazioni del P.M. e della parte civile. Eppure è necessario ricostruirle con puntualità, perché sul tema qui esaminato quelle indicazioni assumono una rilevanza probatoria quasi più specifica delle dichiarazioni di Digilio.

AVV. PECORELLA - Se Lei ha conosciuto anche in altre zone d'Italia ce lo può dire. Per ora parliamo del Veneto, poi vediamo se ha conosciuto altri?

I. - Nel Veneto c'era il Marcello Soffiati, John Bandoli, Sergio Minetto, il Teddy Richard, il David Carret.

AVV. PECORELLA - Ecco, tutte queste persone le dissero che erano agenti o comunque che lavoravano per la CIA?

I. - Non lo dissero praticamente ma lo fecero capire, calcolando che quello che si faceva era fatto assieme. chi più chiaramente di tutti mi spiegò la cosa fu il Marcello Soffiati.

AVV. PECORELLA - Ma per quanto riguarda gli altri che Lei dice che lavoravano per la CIA, perché uno può lavorare per la NATO, può lavorare per i servizi segreti italiani, francesi, etc., Lei seppe da loro che lavoravano per la CIA o è una sua ipotesi?

I. - Dunque, guardi, io non mi sentivo sufficientemente sicuro di potere affrontare un discorso di inquadrare una persona e dirgli "per chi lavori tu?". Sarebbe stata una cosa che io non avrei mai fatto, non si può permettersi il lusso se non si ha un potere. Io non avevo un potere tale da potere inquisire una persona e chiedere per chi lavorasse.

AVV. PECORELLA - Quindi, insomma, in sostanza se ci deve dire conclusivamente, visto che non glielo ha chiesto e non glielo hanno detto, Lei seppe con certezza che per la CIA avrebbe lavorato chi? Perché adesso dice "io non gliel'ho chiesto".

I. - Il David Carret.

AVV. PECORELLA - Solo lui?

I. - Certo, perché essendomi stato presentato da mio padre, mi permetta di ritenere mio padre persona di fiducia.

AVV. PECORELLA - Sì, ma l'ha conosciuto anche Lei David Carret, non è questo il problema. Vorrei sapere se tutti gli altri di cui ha fatto il nome prima, Minetto etc., sono persone che Lei non sa se lavoravano per la CIA o sa che lavoravano per la CIA?

I. - Il Soffiati, perché me lo disse lui.

AVV. PECORELLA - E gli altri?

I. - Io non ebbi confessioni personali da parte di nessun'altro.

AVV. PECORELLA - Ma scusi, Lei non ha usato il nome di Minetto come garante presso la CIA durante il periodo della sua latitanza?

I. - Fu il Minetto gentilissimo a dirmi (e fu un gesto di cortesia) che avrei potuto utilizzare il suo nome, questo è vero. In effetti da questo fatto dovrei rilevare che effettivamente il Sergio Minetto era un appartenente della rete, d'altronde il suo nome fu controllato dall'ufficiale presente al consolato americano a Santo Domingo."

Rossi conobbe Marcello Soffiati nel 1968²⁵⁰, presso il bar della caserma Passalacqua di Vicenza gestito nell'interesse dei militari americani da un amico comune, tale Leo. Rossi si recava spesso a giocare a carte al "Piccolo hotel" di Verona in compagnia di

²⁵⁰ In ordine all'epoca in cui conobbe Soffiati, Rossi ha risposto ad alcune domande rivoltegli in controesame, terminando con l'indicazione dell'anno 1968 come epoca di conoscenza con i Soffiati (Rossi, p. 56-59):

“AVV. FRANCHINI - Buongiorno. Senta, devo farle solo due domande. Una è questa: Lei quando colloca la conoscenza con Marcello Soffiati in relazione alla vendita del vino diceva prima al Pubblico Ministero, no?”

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Quindi con l'apertura della trattoria?

T. - Nel '70, '68.

AVV. FRANCHINI - Ecco, Lei nell'interrogatorio del 30 maggio '96...

AVV. FRANCHINI - Sì. Lei diceva, Signor Rossi, in questo interrogatorio che le ho citato: "L'ho conosciuto a Colognola ai Colli quando sono andato a vendere il vino. Non posso precisare l'anno che lo conobbi, ma era circa sei mesi dopo l'apertura della trattoria. Penso si trattasse del 1974"?

T. - Io...

P.M. - Però, allora, io... scusi Signor Rossi, c'è ancora un'obiezione nel senso che proprio su questo specifico punto ci sono altre dichiarazioni del Signor Rossi, quindi io ribadisco che secondo me la contestazione come io ho fatto, su ogni singolo punto ho citato tutte le dichiarazioni del Signor Rossi, non una qua e una là, quindi io ritengo che gli si debba contestare tutto quanto ha dichiarato proprio su questo punto specifico di quando ha iniziato la conoscenza di Marcello Soffiati. Cioè a me sembrerebbe corretto procedere in questo modo.

AVV. FRANCHINI - Facciamoli tutti. 12 marzo '97 Lei dice: "Conobbi Soffiati nel '72 o '73 commerciando vino che portavo al suo ristorante a Colognola ai Colli". E' in grado di collocare nel tempo pressappoco?

T. - Io l'ho conosciuto nel...

P.C. AVV. SINICATO - Leggiamogli anche la terza dichiarazione prima che risponda.

P.M. - E' quello del 10 aprile, avvocato.

AVV. FRANCHINI - Sì, sì, arrivo. "Conobbi i Soffiati nei primi anni Settanta, quando me li presentarono Brighenti Vittorio o il Persic Dario"?

T. - Sì, sì. Sì, non mi ricordavo. Mi ricordo del Brighenti più che del Persic.

AVV. FRANCHINI - Eh. Infatti Lei in un altro verbale dirà che il Persic lo conobbe quando viene arrestato Marcello Soffiati. "Cominciò a vendere qualche cartone di vino ai Soffiati dopo il '75, quando lui rilevò la trattoria Tregnaghi. Ho frequentato l'abitazione dei Soffiati dal '70 al '75".

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Allora, quand'è Lei che lo conosce e in che occasione?

T. - Io lo avevo conosciuto, me lo aveva presentato il Lele Brighenti.

AVV. FRANCHINI - Chi è questo qui?

T. - Il Brighenti purtroppo è deceduto anche lui, era il Presidente dei trasportatori all'aeroporto di Verona e mi ha presentato un mucchio di clienti, spedizionieri, etc., tra cui un giorno eravamo in piazza Blanc (?) e ha incontrato il Soffiati e me l'ha presentato.

AVV. FRANCHINI - Padre o figlio?

T. - Il figlio, ma lui conosceva più bene il padre però, che poi in un secondo tempo siamo andati a Colognola dal padre e lì conobbi...

AVV. FRANCHINI - Ma siamo pressappoco quando?

T. - Siamo nel sessan... perché io prima... siamo nel '68 sa? Due anni prima del '70.

AVV. FRANCHINI - E quand'è che comincia a fornire il vino?

T. - Il vino nel '72, '73, quando ha aperto la...

AVV. FRANCHINI - Prima di cominciare a fornire il vino aveva una frequentazione costante?

T. - No, assolutamente no. Io ogni tanto c'era il padre che mi telefonava "portami un barolo, portami un po' di dolcetto" e io lo portavo.

AVV. FRANCHINI - La frequentazione costante comincia quando Lei comincia a fornire vino?

T. - Sì, quando fornisco il vino, allora ogni settimana ero lì eh. Perché siccome non aveva tanti soldi, allora voleva pagare in contanti e gli portavo quei due o tre cartoni, ecco.”.

Leo e quando lo andava a prendere alla base NATO vi incontrava frequentemente Soffiati²⁵¹.

Una delle circostanze più significative riferite di Rossi riguarda proprio il “Piccolo hotel” di Verona, un luogo che, secondo il teste, era frequentato da molte delle persone che Digilio ha indicato come informatori dei servizi statunitensi, tutte in rapporto con i militari della base veronese, anch’essi frequentatori dell’hotel.

Rossi frequentò il Piccolo hotel a partire dal 1963-1964²⁵², in quanto, svolgendo attività di rappresentante, gli capitava spesso di pernottare a Verona; ha soggiunto che, dopo aver conosciuto Minetto per il tramite di Persic, lo incontrò al “Piccolo hotel”, che Minetto frequentava non per pernottarvi in quanto aveva casa a Verona²⁵³.

Rossi conobbe Bandoli alla caserma Passalacqua di Verona, all’interno della quale lavorava²⁵⁴, ma lo rivide spesso al “Piccolo hotel”. Bandoli e Minetto erano amici²⁵⁵.

Quell’albergo era frequentato anche dai militari americani perché Leo, quando vi erano nuovi arrivi, indirizzava lì le famiglie dei militari²⁵⁶.

In questo contesto si inquadrano le affermazioni di Rossi sull’appartenenza di Soffiati, Minetto e Bandoli ai servizi di sicurezza statunitensi²⁵⁷.

Rossi ha affermato che Marcello Soffiati non solo frequentava le basi NATO, ma che, insieme al padre, apparteneva ai servizi segreti²⁵⁸. Solo a seguito di contestazione del P.M., il teste ha poi confermato quanto dichiarato il 21.5.1997, cioè l’affermazione che proprio Marcello e Bruno Soffiati gli fecero circa l’appartenenza anche di Minetto ai servizi di sicurezza americani, circostanza che quest’ultimo confermò direttamente a Rossi²⁵⁹. Il teste, dopo aver ammesso la veridicità della contestazione, ha precisato di non essere certo che quelle affermazioni fossero vere, ma che all’epoca gli sembrò che Minetto dicesse la verità, e che invece Marcello Soffiati fosse un millantatore.

In quell’interrogatorio Rossi precisò di non sapere chi fosse a capo della struttura di *intelligence* (nessuno gli sembrava ne avesse le capacità) e che, a suo parere, la stessa dipendeva dalla caserma Passalacqua di Verona²⁶⁰.

E’ interessante rilevare come Rossi, pur avendo subito molteplici contestazioni dal P.M., ha sempre ammesso la veridicità di quanto affermato in indagini preliminari. Anche sul ruolo di Soffiati e Minetto, ha confermato (dopo ulteriore contestazione²⁶¹)

²⁵¹ Rossi, p. 11-13.

²⁵² Rossi, p. 21.

²⁵³ Rossi, p. 19.

²⁵⁴ Rossi, p. 20, ha precisato di non sapere quale lavoro svolgesse Bandoli che però era di casa alla caserma di Verona.

²⁵⁵ Rossi, p. 23.

²⁵⁶ Rossi, p. 23.

²⁵⁷ Rossi, p. 14, ha confermato le dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 12.3.1997.

²⁵⁸ Rossi, p. 11 e 23-24

²⁵⁹ Rossi, p. 26, ha negato di aver saputo che qualcun altro, oltre ai Soffiati facessero parte dei servizi di sicurezza, ma ha subito la contestazione dell’interrogatorio del 21.5.1997, nel quale dichiarò che Minetto era esperto di elettricità, e sia i due Soffiati che lui stesso gli avevano confidato la sua appartenenza ai servizi statunitensi

²⁶⁰ Rossi, p. 26. Circostanza confermata anche nel controesame della parte civile (p. 48).

²⁶¹ Rossi, p. 27, nell’occasione ha dichiarato di non ricordare, ma se così aveva dichiarato quella era la verità.

le dichiarazioni rese il 10.4.1997 riguardanti una cena che si svolse dopo il 1975 presso la trattoria di Colognola ai colli, presenti Minetto, i due Soffiati, Rossi e Persic, nel corso della quale Minetto manifestò preoccupazione per l'avanzata dei comunisti in Italia (preoccupazione condivisa da tutti i presenti) ed esplicitò il suo rapporto con i servizi segreti statunitensi. Secondo Rossi quella affermazione era molto significativa perché, mentre Marcello Soffiati faceva discorsi velleitari, Minetto era serio e riservato e non amava fare proclami²⁶².

Riguardo a Bandoli, Rossi ha confermato, sempre a seguito di contestazione, che operava nella caserma SETAF di Vicenza e nell'ambiente girava voce (ma poi indicò Soffiati come la fonte di quell'informazione) che anch'egli appartenesse ai servizi segreti americani con un ruolo più elevato rispetto a Minetto e a Soffiati. Sempre in quel verbale di s.i.t., Rossi indicò le quattro persone che facevano parte dei servizi statunitensi in Bandoli, Bruno e Marcello Soffiati e Minetto²⁶³.

Un argomento ancora più significativo ha riguardato la presenza di militari statunitensi al "Piccolo hotel", atteso che Rossi dichiarò in indagini preliminari che ogni tanto gli americani chiedevano al titolare dell'albergo²⁶⁴ che gli fosse messa a disposizione una sala riservata destinata a riunioni ristrette. Rebonato in quelle occasioni gli confidò che gli americani in borghese frequentatori dell'hotel appartenevano ai servizi segreti della NATO²⁶⁵ e il teste ha ricollegato l'appartenenza di Minetto e Bandoli ai servizi di sicurezza americani, oltre che sulla base delle indicazioni sopra riferite, anche per la loro presenza al "Piccolo hotel", ribadendo che Minetto non lo frequentava per ragioni di lavoro²⁶⁶, quanto piuttosto per incontrare qualcuno, forse anche i militari americani che vi alloggiavano. Rossi dopo aver confermato la contestazione, ha soggiunto che per un certo periodo quell'albergo era molto frequentato anche da persone esterne e le amicizie erano facili da nascere²⁶⁷, ribadendo però che lui non poteva sapere con chi parlasse Minetto quando andava al piccolo hotel²⁶⁸.

Anche con riferimento a Bandoli, Rossi riferì in indagini preliminari la sua frequentazione del "Piccolo hotel", ove vi incontrava Minetto. In dibattito Rossi, dopo aver confermato quell'indicazione, ha soggiunto di non poter sapere il motivo per cui quei due frequentassero l'albergo, ma ha subito la contestazione della parte civile su quanto dichiarò il 21.5.1997, cioè di aver pensato che Minetto si recasse al "Piccolo hotel" per incontrare i militari americani²⁶⁹.

²⁶² Rossi, p. 27.

²⁶³ Rossi, p. 26. Soffiati confidò a Rossi che Bandoli era un personaggio importante inserito nella rete NATO. Questa affermazione è stata confermata nel controesame (p. 50).

²⁶⁴ Individuato in Rebonato.

²⁶⁵ Rossi, p. 29.

²⁶⁶ In effetti quella affermazione è stato oggetto di una contestazione della parte civile e Rossi l'ha confermata.

²⁶⁷ Rossi, pp. 47-48.

²⁶⁸ Rossi, p. 49.

²⁶⁹ Rossi, pp. 50-51. A quel punto del controesame, Rossi ha persino prospettato la non veridicità delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, atteso che ha ribadito di non sapere la ragione per cui Minetto frequentava il Piccolo hotel, che sicuramente non era lavorativa ma che non poteva affermare fosse quella oggetto di contestazione, definendola una sua insinuazione. Alla richiesta di chiarimenti, il teste ha però

Rossi ha anche indicato, come amico di Soffiati e Persic, una persona che si occupava della installazione di flipper e juke-box, con cui lo stesso teste collaborò per qualche tempo. Questa persona non era di Verona, ma aveva un magazzino in città, per cui si fermava a dormire al Piccolo hotel. Nello stesso esame dibattimentale il teste ha rettificato quell'originario ricordo, affermando che quella persona fu da lui conosciuta al Piccolo hotel e non gli fu presentata da Persic e Soffiati, anche se era un loro amico. Questa persona, mai indicata dal teste per nome²⁷⁰, lavorava con il fratello o con il cognato²⁷¹ e aveva anche rapporti con gli americani perché disponeva delle macchine "mangiasoldi" che potevano essere utilizzate solo all'interno delle caserme²⁷².

Con riferimento a Soffiati, Rossi ha anche fornito alcune indicazioni sul suo impegno politico, affermando che solo nel 1974, dopo l'arresto per la detenzione di armi, apprese la sua militanza in ON. In anni successivi Persic gli confidò che Soffiati aveva trasportato armi dall'Italia alla Spagna, con l'utilizzo di un furgone Ford Transit che egli stesso gli aveva venduto. Persic precisò che Soffiati aveva trasportato le armi in Spagna all'interno del furgone, che aveva trasformato in camper per mascherare con ragioni turistiche il vero obiettivo del viaggio²⁷³.

Il quadro delle dichiarazioni di Rossi (che per la loro rilevanza è stato necessario ripercorrere con puntualità) è molto rilevante quale riscontro delle dichiarazioni di Digilio. Rossi ha confermato che Soffiati gli confidò in più occasioni di essere un informatore della rete operante in Italia dei servizi di sicurezza statunitensi che aveva la base operativa nelle caserme Passalacqua di Verona e SETAF di Vicenza. Anche Minetto fu indicato da Soffiati e confidò egli stesso a Rossi l'appartenenza a quella struttura. Persic confermò quelle indicazioni. Con riferimento a Bandoli, le indicazioni sulla sua appartenenza alla struttura informativa statunitense furono riferite a Rossi da Soffiati.

Ma le conoscenze del teste non si limitarono a quelle, peraltro significative, confidenze ricevute da Soffiati, Minetto e Persic, ma ebbero ad oggetto i rapporti che Minetto e Bandoli intrattenevano con i militari americani presso il "Piccolo hotel". Quell'albergo era un punto di riferimento per i militari di stanza alla base NATO di Verona, perché vi trascorrevano con le loro famiglie i primi periodi di permanenza in Italia. Ma gli americani frequentavano l'hotel anche per tenere riunioni, atteso che Rossi vide persone in borghese che utilizzavano piccole sale messe a disposizione dal gestore. Quest'ultimo confidò a Rossi che quegli americani appartenevano ai servizi segreti NATO. L'albergo era frequentato anche da Minetto e Bandoli, i quali non vi pernottavano (perché non ne avevano bisogno) ma vi si recavano per altre ragioni. Sul punto Rossi non ha reso indicazioni certe, ma ha ricollegato la presenza di Minetto e Bandoli al Piccolo hotel con quella degli americani (Rossi dichiarò in

ribadito che quel verbale fu del tutto regolare e che non subì alcuna sollecitazione perché lo sottoscrivesse senza rileggerlo.

²⁷⁰ Rossi, p. 17, ha esplicitamente riferito di non ricordarne il nome.

²⁷¹ Rossi, p. 17

²⁷² Rossi, p. 18.

²⁷³ Rossi, p. 30-31. Quelle attività non furono collegate direttamente al ruolo interno ai servizi di sicurezza, ma piuttosto ai rapporti con Digilio.

indagini preliminari e ha confermato al dibattimento che aveva pensato che i due incontrassero gli americani al Piccolo hotel).

Questa deposizione è indubbiamente la più rilevante tra quelle che saranno affrontate nel paragrafo, perché Rossi (in maniera del tutto autonoma rispetto a Digilio, che non ha ricordato neanche di conoscere) ha riferito all'autorità giudiziaria molteplici indicazioni specificamente coerenti con il quadro descritto dal collaboratore. Tra le due deposizioni si è verificata una *convergenza del molteplice* del tutto peculiare, perché i dichiaranti hanno descritto da prospettive diverse una medesima realtà, coincidente quanto alle persone, alla collocazione nella struttura (con l'indicazione del ruolo preminente di Bandoli) e ai rapporti con i militari statunitensi.

Ma Rossi ha anche riferito i rapporti degli americani con un altro personaggio che non è stato identificato, ma la cui descrizione coincide con Lino Franco o con suo cognato Francesco De Poli, cioè è la persona che si occupava dell'affitto di *flipper*, biliardini e *juke-boxe*. Se si considera che Lino Franco è stato indicato da Digilio come un altro informatore dei servizi statunitensi, il quadro descritto da quest'ultimo è pienamente confermato.

*Le informazioni conosciute da Rossi rendono alquanto sospetta la sua affermazione di estraneità rispetto a quella struttura di intelligence. Si ricorda che Digilio e Persic hanno riferito dell'appartenenza di Rossi ai servizi di informazione della NATO affermazione riscontrata proprio dalle conoscenze che quest'ultimo ha dimostrato di avere su quei rapporti.*²⁷⁴

Sull'appartenenza di Soffiati ai servizi di sicurezza americani e in particolare alla CIA, le acquisizioni processuali sono state numerosissime.

Persic ha fornito molteplici indicazioni rilevanti sull'argomento, dalla tessera che Soffiati gli mostrò più volte affermando essere un documento della CIA²⁷⁵, ai discorsi tra Bruno e Marcello Soffiati, nei quali il figlio rimproverò al padre i suoi legami con Minetto e con la CIA²⁷⁶, alla frequentazione che Marcello Soffiati riferì della base di Camp Derby²⁷⁷.

La difesa Zorzi ha richiamato le dichiarazioni rese da Persic sul tema solo con riferimento al documento mostratogli da Soffiati per attestare la propria appartenenza alla CIA, perché Persic ha riferito che Soffiati affermò che quel tesserino proveniva dai servizi di sicurezza americani e gli consentiva di accedere alle basi militari, ma quando un suo parente che conosceva la lingua inglese vide il documento, disse che si trattava semplicemente dell'abilitazione a svolgere funzioni di cineoperatore²⁷⁸.

Questa indicazione di Persic, che la difesa ha ritenuto di utilizzare per ridicolizzare l'affermazione di Soffiati sulla sua appartenenza ai servizi segreti statunitensi, rappresenta, a parere della Corte, un indizio significativo dell'attendibilità non solo

²⁷⁴ Digilio, pur con un accenno di poche parole, ha indicato Rossi come un sottoposto di Minetto nella struttura di *intelligence* e la ricostruzione dei rapporti che lo stesso ha ammesso di aver intrattenuto proprio con Soffiati e Minetto rende del tutto verosimile e riscontrata quell'affermazione, su cui ha riferito anche Persic, pp. 109 e 154.

²⁷⁵ Persic, p. 148. Il quale ha però soggiunto che Soffiati non affermò mai di appartenere alla CIA (p. 155).

²⁷⁶ Persic, p. 107-108.

²⁷⁷ Persic, p. 110.

²⁷⁸ Così, Persic, p. 148.

delle dichiarazioni del teste, ma anche della veridicità della confidenza proveniente da Soffiati. Quest'ultimo, secondo quanto riferì a molti testimoni, era un informatore dei servizi di sicurezza statunitensi²⁷⁹ e in tale veste aveva la necessità di accedere alle basi militari del Veneto, al cui interno operavano i referenti statunitensi. Orbene, la qualifica di cineoperatore (singolarmente analoga all'attività lavorativa svolta da Bandoli all'interno di quelle basi) era idonea a consentire l'accesso di Soffiati alle strutture militari e, quindi, verosimilmente proveniva dall'interno delle stesse.

La disponibilità di un tesserino di quel tipo da parte di Soffiati è stata confermata da molti testimoni. Bressan ha dichiarato che Soffiati gli aveva confidato di appartenere alla CIA e aveva mostrato un tesserino di riconoscimento²⁸⁰. Nel controesame ha fornito elementi più specifici sui rapporti tra Soffiati e i servizi di sicurezza statunitensi, affermando che questi si vantava di avere rapporti con la CIA, ma lui non ebbe conferme dirette di tale affermazione; in particolare Soffiati gli aveva confidato di conoscere un ufficiale della caserma SETAF di Vicenza che gli consentiva di entrare e uscire quando voleva dalla base, oltre ad un'altra persona che faceva il frigoriferista all'interno della caserma, successivamente identificato in Minetto. Costoro furono indicati come i referenti di Soffiati nell'ambito statunitense²⁸¹. A seguito di contestazione della parte civile, Bressan ha confermato le dichiarazioni rese in indagini preliminari, cioè che quando Soffiati parlava di "colpo di Stato" e dell'atteggiamento favorevole degli americani, indicò come suoi referenti un tale Bandoli e un ufficiale statunitense interno alla caserma²⁸², mentre la figura di Minetto era meno direttamente coinvolta in quei discorsi politici²⁸³.

Lodi ha confermato che Soffiati si vantava di appartenere ai servizi segreti²⁸⁴, pur precisando che nell'ambiente ordinovista era ritenuto un "racconta balle" e che comunque non disse mai a quale struttura facesse riferimento. Anche Lodi ha ricordato, pur con qualche incertezza, che Soffiati gli mostrò un tesserino che avrebbe dimostrato la sua appartenenza alla CIA²⁸⁵.

Bizzarri ha confermato che Soffiati si vantava di essere un agente dei servizi segreti e una sera dei primi anni '70 gli mostrò un tesserino dal quale sarebbe risultato che era un agente di un servizio segreto americano²⁸⁶.

Panizza ha confermato, a seguito di contestazione, quanto riferito nel verbale di s.i.t. del 12.4.1996, cioè che Bruno e Marcello Soffiati erano filoamericani, anche se tale adesione agli ideali USA gli parve strumentale, perché gli sembrava che costoro si servissero degli americani in relazione alla politica che svolgevano in Italia²⁸⁷,

²⁷⁹ E non un agente che disponeva di tessera di riconoscimento formale.

²⁸⁰ Bressan, u. 9.6.2000, p. 44.. In indagini preliminari dichiarò che Soffiati aveva detto a lui e a molte altre persone di appartenere alla CIA, mostrando anche un tesserino di riconoscimento (che però il teste non prese mai in mano) ma lui non gli aveva mai creduto e Bressan ha confermato quelle dichiarazioni (Bressan, p. 45).

²⁸¹ Bressan, u. 9.6.2000, pp. 70-71.

²⁸² Bressan, u. 9.6.2000, p. 72.

²⁸³ Bressan, u. 9.6.2000, p. 73.

²⁸⁴ Lodi, p. 76.

²⁸⁵ Lodi, p. 89.

²⁸⁶ Bizzarri, p. 119.

²⁸⁷ Panizza, p. 35 e p. 37.

soggiungendo che asserivano di appartenere alla CIA e di frequentare le basi NATO, tra cui quella di Camp Derby vicino a Livorno²⁸⁸. Ancora, Marcello Soffiati dichiarò la propria appartenenza alla CIA in incontri occasionali avuti con Panizza (sia in discorsi riservati a due, sia nel corso di discussioni serali alla presenza di più persone), ed era solito accreditarsi come collaboratore degli americani²⁸⁹.

Soffiati confidò a Lo Presti, durante una carcerazione tra il 1981 e il 1983, che aveva un lasciapassare che gli consentiva di entrare nella base NATO di Verona e in tutte le basi militari americane del Veneto²⁹⁰.

*La Bassan ha genericamente confermato che il marito era solito parlare dei servizi segreti, in particolare la CIA, ma erano discorsi scherzosi*²⁹¹.

Infine vanno richiamate le dichiarazioni di Affatigato, il quale ha fornito una ricostruzione molto più articolata dei rapporti di Marcello Soffiati con i servizi di sicurezza statunitensi²⁹².

Affatigato conobbe Marcello Soffiati durante una detenzione del 1976, ed entrò immediatamente in confidenza con lui perché si qualificò come aderente ad ON. Discutendo delle comuni idee politiche, Soffiati gli confidò i suoi rapporti con i militari americani di stanza nelle basi italiane, dapprima affermando genericamente di aver partecipato ad un campo di addestramento alla base americana di Camp Derby e, nella prosecuzione della frequentazione successiva alla scarcerazione, rendendogli ulteriori confidenze, tra cui il rapporto di collaborazione con la CIA²⁹³.

Fino a quando rimase in Italia Affatigato non collaborò con Soffiati in quel tipo di attività perché era ideologicamente avverso a qualsiasi rapporto con i servizi segreti, ma quando si trasferì a Nizza, durante una visita di Soffiati²⁹⁴ gli fornì alcune indicazioni su un gruppo di esuli iraniani e sudamericani che avevano in progetto attentati contro enti o personaggi americani in Europa che Soffiati utilizzò con il suo referente CIA.

Dopo quel primo approccio, Soffiati chiese esplicitamente ad Affatigato di lavorare per la CIA e nel marzo 1980 lo accompagnò a Milano per incontrare un agente americano. Questi²⁹⁵ stabilì il contatto con le strutture di *intelligence* statunitensi presentandogli operanti in Francia, presentandogli prima George, un agente del centro CIA di Parigi e, quindi Stevenson, operante nel sud della Francia. Affatigato lavorò con la CIA per circa tre mesi²⁹⁶, fino a quando, nel giugno 1980, furono

²⁸⁸ Panizza, pp. 37-38, nelle indagini preliminari aveva indicato una frequentazione di Soffiati alla base di Livorno a fini di propaganda (così anche alla p. 48).

²⁸⁹ Panizza, p. 45.

²⁹⁰ Lo Presti, int. 5.3.1991 e 27.8.1991

²⁹¹ Bassan, p. 133.

²⁹² Le notizie su Soffiati sono state riferite nell'int. 2.5.1995.

²⁹³ Soffiati non specificò se fosse un informatore o un agente, anche se i successivi contatti che procurò in Francia ad Affatigato fecero credere a quest'ultimo che fosse un vero e proprio agente. Soffiati indicò in Amos Spiazzi il suo referente a Verona, qualificandosi come un uomo di fiducia di quest'ultimo, "prestato" agli americani.

²⁹⁴ All'epoca Affatigato aveva già iniziato a collaborare con i servizi di sicurezza francesi.

²⁹⁵ Era una persona alta, sui 50 anni, con gli occhiali e il pizzetto, di cui Affatigato non seppe mai il nome.

²⁹⁶ Era pagato saltuariamente da George in contanti e rilasciava una ricevuta con il nome in codice, cioè Marco Belmondo.

pubblicate le notizie sul suo coinvolgimento nella strage di Ustica e venne “bruciato”. In quel periodo Affatigato trasmise a Stevenson una serie di informazioni, proponendogli, tra l’altro, di elargire un contributo economico a Graziani e Massagrande che si trovavano in Paraguay²⁹⁷.

Su richiesta di Soffiati, Affatigato propose a Stevenson di collaborare al pagamento della cauzione di Giovanni Ventura, all’epoca detenuto in Argentina. Prima di trasmettere la proposta, egli ebbe un colloquio anche con la sorella di Ventura che si mostrò d’accordo²⁹⁸. La risposta della CIA fu negativa perché secondo gli americani Ventura aveva reso dichiarazioni per loro pregiudizievoli.

E’ interessante rilevare come le dichiarazioni di Affatigato abbiano trovato significativi riscontri anche con riferimento al ruolo di Marcello Soffiati nella struttura di *intelligence* statunitense. I rapporti tra Soffiati e Affatigato tra il 1978 e i primi anni ’80²⁹⁹ sono stati riscontrati da numerosissimi testi, la Bassan³⁰⁰, Persic³⁰¹, Benfari³⁰², Bressan³⁰³ e Latini³⁰⁴. Quest’ultimo ha espressamente riferito che qualche anno prima, parlando con Affatigato, questi gli disse che Soffiati era sempre stato legato ai servizi segreti sia italiani che stranieri³⁰⁵.

Ma è in particolare l’aiuto che Soffiati e Affatigato proposero alla famiglia di Giovanni Ventura ad essere stato specificamente confermato da Mariangela Ventura e da Stimamiglio.

La Ventura³⁰⁶ ha confermato di aver conosciuto Marcello Soffiati, presentatole da Stimamiglio come un amico del fratello Giovanni che abitava nelle colline del veronese, disposto a fornire un aiuto economico per pagare gli avvocati argentini. La Ventura si recò da Soffiati (che sapeva solo essere simpatizzante di destra, mentre non le fu detto da chi sarebbe arrivato l’aiuto economico) ma non ottenne denaro.

Stimamiglio ha confermato che Marcello Soffiati, dopo l’arresto di Ventura, gli propose un contatto con americani che operavano a Nizza (dove c’era un suo amico, Affatigato) che avrebbero potuto aiutare anche finanziariamente Giovanni e la sua famiglia. Questa proposta fu fatta intorno al 1978-1979: Soffiati ebbe un incontro con Stimamiglio e Mariangela Ventura presso la trattoria di Colognola ai colli, nel corso del quale ribadì la disponibilità di dare una mano a Giovanni e alla famiglia; disse che aveva telefonato un paio di volte ad Affatigato e chiese se erano disposti ad andare a Nizza per incontrare la cellula operativa legata ad ambienti NATO, ma non se ne fece niente. La proposta di Soffiati di un aiuto economico o di sistemazione all’estero per Giovanni era collegata alla gratitudine che aveva per il fatto che questi non aveva

²⁹⁷ Stevenson accettò, versando 2 milioni di lire trasmessi ai due latitanti.

²⁹⁸ il contatto telefonico avvenne alla trattoria di Colognola ai colli dove la donna fu incontrata da Affatigato.

²⁹⁹ Ammessi dallo stesso Soffiati in un vecchio interrogatorio di quegli anni, quando (int. 3.11.1982) dichiarò di essere stato arrestato per favoreggiamento di Affatigato.

³⁰⁰ Bassan, p. 141, la quale ha confermato che Affatigato si recò alla trattoria di Colognola ai colli e una volta lei e Marcello andarono a trovarlo a Nizza intorno al 1980 per una vacanza (p. 160).

³⁰¹ Persic, p. 112.

³⁰² Benfari, p. 194 e p. 208-209.

³⁰³ Bressan, u. 9.6.2000, p. 56.

³⁰⁴ Latini, p. 139-140.

³⁰⁵ Latini, p. 141.

³⁰⁶ Ventura, p. 60-63.

parlato, ma il teste e la sorella di Ventura ebbero timore che l'eventuale incontro a Nizza potesse ulteriormente aggravare la situazione³⁰⁷.

Il quadro di deposizioni testimoniali sui rapporti di Marcello Soffiati con servizi di sicurezza statunitensi, e in particolare con la CIA, è, a parere della Corte, privo di ambiguità, perché non è limitato alle confidenze che questi fece a numerosi amici e militanti ordinovisti, da alcuni ritenuti delle mere "vanterie", ma si concretò nell'attivazione di rapporti con militari statunitensi di stanza nelle basi NATO di Verona e Vicenza, nella partecipazione ad incontri all'interno delle caserme americane, nella disponibilità di un documento che gli consentiva l'accesso a quelle strutture.

Sul tema del documento, dopo le prime indicazioni fornite da Digilio e Persic, la difesa Zorzi ha formulato ad altri testi una specifica domanda, alla quale Bressan, Lodi e Bizzarri hanno reso una risposta positiva e, quindi, confermativa delle indicazioni già acquisite. Quella domanda era probabilmente diretta a rendere inaffidabile Soffiati come agente dei servizi di sicurezza, perché da chi ricopre un tale ruolo si dovrebbe attendere riservatezza. Ma la questione che quella difesa non ha considerato è che Soffiati non fu certamente un agente della CIA, ma appartenne alla rete di informatori italiani dei servizi di sicurezza, cioè fu un personaggio che non è rappresentato dall'immaginario letterario e cinematografico sugli agenti segreti. Soffiati aveva indubbiamente una personalità poco riservata, per questo era ritenuto da molti una persona inaffidabile, ma questo carattere non gli precludeva certamente di svolgere funzioni di informatore nell'interesse dell'uno o dell'altro servizio di sicurezza. In questo processo la Corte ha avuto la possibilità di conoscere alcune persone che certamente svolsero funzioni di informatore per i servizi di sicurezza italiani (si pensi a Casalini, a Benfari, a Tramonte, a Montavoci), la cui personalità non era molto più adatta all'incarico rispetto a quella di Soffiati. Quando quest'ultimo confidava agli amici e ai militanti ordinovisti di appartenere alla CIA, certamente faceva un'affermazione esagerata rispetto al ruolo assunto in quella struttura, ma non era solo una vanteria. Quando mostrava agli amici il tesserino che gli consentiva di accedere alle basi militari (indicandolo come un documento della CIA), pur esagerando, diceva il vero, perché è emerso che effettivamente Soffiati aveva accesso alle basi militari (e quel tesserino era un'abilitazione a svolgere attività di cineoperatore all'interno delle stesse, una funzione analoga a quella che professionalmente Bandoli esercitava nell'interesse degli americani e sicuramente di copertura rispetto ai rapporti intrattenuti).

Ma quelle affermazioni si sono concretizzate nel processo attraverso le dichiarazioni di Affatigato, il quale ha descritto fatti e non millanterie. Il rapporto di Affatigato con agenti della CIA fu attivato tramite Soffiati, il quale tentò, proprio attraverso Affatigato, di intervenire in favore di Giovanni Ventura, coinvolgendo la sorella Mariangela e l'amico Stimamiglio.

La difesa Zorzi, sull'appartenenza di Soffiati ai servizi di sicurezza statunitensi ha, ancora un volta, contestato particolari quali la disponibilità del tesserino (peraltro

³⁰⁷ Stimamiglio, pp. 128-130.

pienamente riscontrata e assolutamente significativa per confermare l'affermazione di Digilio), ironizzando sulle caratteristiche che avrebbero avuto gli agenti segreti della CIA indicati dal collaboratore, ma non si è minimamente confrontata con le prove (non i semplici indizi) acquisite a riscontro delle affermazioni di Digilio, probabilmente perché quel confronto non avrebbe consentito di mettere in dubbio la piena attendibilità dello stesso.

Per quanto riguarda Sergio Minetto, oltre alle indicazioni di Digilio e Rossi, anche Persic e Bressan hanno confermato che Soffiati lo aveva più volte indicato come una persona collegata ai servizi segreti.

Persic ha affermato che secondo lui Minetto non faceva solo il riparatore di frigoriferi, ma “era uno che contava” e aveva rapporti con i servizi segreti; questa impressione fu suffragata dai discorsi che Marcello Soffiati ebbe, alla presenza del teste, con il padre Bruno. I due, uno filoamericano, l'altro filo-nazista, discutevano delle rispettive posizioni e il figlio disse al padre “tu stai dietro a Minetto e mangerai tanto con la CIA”³⁰⁸. Marcello Soffiati confermò esplicitamente l'appartenenza di Minetto alla CIA³⁰⁹.

Bressan è stato meno esplicito, ma ha individuato Minetto come amico di Soffiati che riparava frigoriferi all'interno delle caserme militari NATO e che fu genericamente indicato da Marcello come appartenente alla CIA³¹⁰, anche se ha differenziato il suo ruolo rispetto a quello di Bandoli e dell'ufficiale della SETAF con cui Soffiati era in rapporto.

Altri testimoni, quali Vignola³¹¹, Zammattio³¹², la Bassan³¹³, Novella³¹⁴, hanno descritto i rapporti tra Marcello Soffiati e Minetto, pur senza compiere specifici riferimenti all'appartenenza di quest'ultimo ai servizi di intelligence stranieri. Ma di questa deposizione si tratterà nel successivo capitolo 8.

La deposizione testimoniale di Minetto è un raro esempio di inattendibilità. Nel capitolo 6 si affronteranno specificamente le dichiarazioni del teste, formulando un giudizio comparativo delle affermazioni da costui rese rispetto a quelle di Digilio, ma deve sin d'ora anticiparsi che la quasi totalità delle sue affermazioni sono prive di logica, smentite da altri dichiaranti, contraddittorie ed ambigue.

Minetto ha negato qualsiasi circostanza che avrebbe potuto confermare l'accusa di aver partecipato alla rete informativa statunitense, tentando di attribuire agli accertamenti compiuti dagli investigatori sui suoi rapporti politici e di amicizia con Soffiati e gli ordinovisti un significato riduttivo rispetto al dato oggettivo contestatogli nel corso dell'esame:

- ha ammesso di aver militato nella RSI, ma solo perché “dopo il 9 settembre sono scappato via, perché ci avevano preso i tedeschi alla mattina alle sei. Dopo pranzo al tre sono scappato via e sono rimasto a casa 6-7 mesi. Poi hanno fatto il bando di

³⁰⁸ Persic, p. 107-108.

³⁰⁹ Persic, p. 109 e p. 154.

³¹⁰ Bressan, u. 9.6.2000, p. 70,

³¹¹ Vignola, p. 52-53.

³¹² Zamattio, p. 18 e p. 20. ove ha affermato che Minetto aveva idee di destra ed era filoamericano.

³¹³ Bassan, p. 102-103.

³¹⁴ Novella, p. 103.

presentarsi gli ex militari, allora io sono andato da un ufficiale di Marina, Conte Maffei che era un Capitano di Vascello, e sono andato a chiedere come dovevo comportarmi ed allora, lui mi ha portato al Ministero della Marina che era il Ministero che c'era a Roma, e era venuto a Vicenza, e mi ha portato lì, sono entrato in servizio in Marina”³¹⁵, dovendo però ammettere di aver frequentato alcune riunioni dei reduci repubblicani (in un’occasione insieme a Marcello Soffiati);

- ha ammesso di aver conosciuto i Soffiati, ma non per la condivisione delle loro idee politiche, ma perché abitavano nello stesso paese, negando di aver militato in gruppi di destra;

- ha definito Marcello Soffiati un ragazzo esaltato, ma ha poi ammesso di essere stato il suo testimone di nozze, giustificando la circostanza con indicazioni del tutto illogiche ed inattendibili³¹⁶;

- ha indicato i due Soffiati e Bandoli come persone che erano soliti frequentare i militari americani, mentre ha negato di aver egli mai frequentato il “Piccolo hotel” e i militari americani, tanto che, quando fuori dalla casa di Soffiati erano parcheggiate autovetture con targhe AFI, lui rimaneva fuori;

- ha ammesso di essere andato a casa Soffiati solo due o tre volte, per lo più per riparare il frigorifero;

- ha negato qualsiasi affinità politica con Marcello Soffiati;

- ha negato di aver conosciuto Carlo Digilio, pur essendo stati fotografati allo stesso tavolo durante la cerimonia di matrimonio di Soffiati;

- ha negato di aver mai svolto attività informativa per gli americani, contestando che proprio le persone che lo accusano si vantavano di conoscere persone importanti, mentre lui, più modestamente, badava al suo lavoro;

- ha negato l’incontro a casa di Persic nel corso del quale si sarebbe parlato di “colpo di Stato”;

- ha negato la conoscenza con Lino Franco;

- ha ricostruito l’episodio accaduto a San Vittore, sostenendo che fu il capitano Giraud ad istigarlo a dichiarare la sua appartenenza ai servizi segreti, invocando il segreto di Stato, e ha soggiunto che solo per questo scrisse il biglietto nel quale aveva chiesto di parlare con i Carabinieri dichiarandosi disponibile a fornire informazioni sulle indagini sulla strage di piazza Fontana.

³¹⁵ Minetto, p. 13.

³¹⁶ Minetto ha così ricostruito la vicenda del matrimonio (p. 28-30):

- fu invitato al matrimonio di Marcello Soffiati perché aveva la macchina e in quel periodo chi aveva la macchina era sempre invitato al pranzo di matrimonio;

- fece il testimone di nozze alla moglie di Soffiati, anche se non conosceva bene né Marcello, né la moglie, ma fu il padre di Soffiati a presentargli la moglie;

- Minetto ha spiegato perché fece il testimone: Marcello aveva messo in cinta la fidanzata e Minetto gli aveva detto di assumersi le sue responsabilità; Marcello accettò e la moglie (che era presente) chiese a Minetto di farle da testimone;

- al matrimonio vi erano una trentina di invitati: i parenti della sposa erano tutti socialisti, avevano un garofano rosso all’occhiello e anche Minetto mise il garofano.

Al maggiore Girauco è stato domandato se avesse acquisito elementi specifici su Sergio Minetto e la sua risposta, sintetica e significativa, merita di essere testualmente riportata:

“P.M. - Avete rivenuto, invece, qualche cosa di rilevante in relazione a Sergio Minetto?

T. - Sì.

P.M. - Sempre facendo queste ricerche di documentazione?

*T. - Sì. Cioè, in realtà no, perché noi non abbiamo rilevato niente, e proprio questo è l'importante, perché? Perché... è un verbale però lo devo dire perché altrimenti non si spiega la motivazione del perché ho fatto la ricerca. Dunque, **Minetto in un verbale dice di avere avuto tra i suoi clienti, quindi tra i luoghi dove andava a riparare frigoriferi, anche la base NATO di Verona, anche per una semplice consegna di carta igienica - faccio per esempio il genere meno pericoloso di questo mondo - gli americani chiedono informazioni ai comandi Arma presso le loro basi, per assumere informazioni sul fornitore; è - attività normale che facciamo anche noi presso le nostre caserme, cioè accertiamo che coloro che entrano nelle nostre caserme, ai quali dovrà venire consentito di entrare nelle nostre caserme abbiano la fedina penale pulita, quindi offrano delle garanzie di sicurezza e di riservatezza. E la stessa cosa ovviamente fanno gli americani, anzi la fanno in maniera probabilmente molto più seria e molto più approfondita, perché hanno una cultura dell'informazione, dell'intelligence molto più seria rispetto a quella che c'è in Italia. E quindi il Minetto doveva avere non solo un fascicolo presso il comando Carabinieri presso la base FTASE di Verona, ma doveva avere anche il fascicolo presso l'Arma dei Carabinieri di Verona, perché i comandi Carabinieri presso le basi NATO non fanno un'attività in proprio accertativa, a meno che ovviamente questa non sia limitata nei perimetri della base a cui è consentito l'accesso ai militari italiani. Quindi, al di fuori della base il comando Carabinieri presso quella stessa base si appoggia all'Arma territoriale, quindi significa che noi avremmo dovuto trovare un fascicolo Minetto e presso il comando Carabinieri base NATO Verona, e presso il comando Carabinieri territoriale di Verona, e così non è; ed è impossibile diversamente, cioè se fosse entrato noi dovremmo avere traccia. Altra cosa importante sul Minetto, estremamente importante, è che il Minetto viene fatto oggetto di attività di pedinamento, in questa attività di pedinamento tocca un soggetto che si chiama Giancarlo Glisenti, purtroppo immaturamente deceduto prima che iniziassimo l'attività ambientale. Sul Glisenti noi troviamo un appunto - e questo Vi conferma quello che vi ho detto prima, poco fa -, troviamo un appunto dell'Arma territoriale dove c'è una biografia del Glisenti, che è un commercialista, un famoso commercialista di Colognola ai Colli vicino a Verona, e in questo appunto, una volta redatta questa biografia del Glisenti c'è scritto "appunto fornito al comando Carabinieri presso la base NATO"; questa che cos'è? Questa è la dimostrazione che innanzitutto il Signor Glisenti, in contatto con il Minetto, è stato oggetto di attenzioni dal comando NATO, ma poiché presso il comando Carabinieri NATO noi non troviamo un fascicolo Glisenti, cioè non c'è il corrispettivo di quello che troviamo presso il comando territoriale, cioè il comando territoriale consegna il***

foglio ma del foglio non c'è traccia presso il comando Carabinieri. Quindi, il comando che origina sa ed interpreta la richiesta come delicata, quindi in atti è bene che nulla rimanga, il comando terminale territoriale, che ovviamente non conosce le motivazioni della richiesta, fa quello che avrebbe fatto chiunque di noi, cioè io non so se la richiesta è legale o illegale, te la faccio però non sono titolato a chiedertene il motivo però faccio rimanere traccia all'interno del fascicolo, e di fatti noi la troviamo. Mi sembra sul Minetto questi due dati essenzialmente, importanti che possono essere...

P.M. - Che hanno qualche rilievo per questa vicenda ovviamente, certo.

*T. - Esatto.*³¹⁷

Questo quadro rende del tutto attendibile, perché specificamente riscontrata, l'indicazione di Digilio in ordine all'appartenenza di Sergio Minetto alla rete informativa statunitense operante in Veneto. Le precise dichiarazioni del collaboratore sono state confermate da Persic, Rossi e Bressan e il maggiore Giraudo ha fornito elementi del tutto coerenti con quanto tali dichiaranti hanno descritto. Di Minetto non vi è traccia negli archivi delle stazioni dei Carabinieri presso la caserma FTASE e in quella territoriale di Verona, mentre sicuramente egli svolse attività professionale all'interno di quella caserma. Come correttamente osservato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, quella mancata rilevazione della presenza di Minetto è un indizio interessante del ruolo che lo stesso dovette svolgere all'interno di quella struttura e conferma, *a contrario*, la piena attendibilità delle dichiarazioni di Digilio.

La difesa Zorzi ha formulato due contestazioni critiche sull'appartenenza di Minetto alla rete informativa, deducendo che l'accertamento compiuto da Giraudo in merito alla mancata indicazione di Minetto come lavorante all'interno della base FTASE di Verona sarebbe giustificata dal fatto che questi vi entrò come dipendente di una ditta addetta alle riparazioni, per cui è del tutto verosimile che il suo nome non fosse indicato. Questa considerazione difensiva appare alla Corte una giustificazione logica priva di fondamento: le esigenze di sicurezza delle basi militari erano all'epoca di cui si tratta talmente rilevanti per le strutture militari statunitensi da escludere la possibilità di ingresso di qualsiasi persona estranea alle stesse strutture, senza che vi fosse un accertamento preventivo di affidabilità.

L'unica circostanza su cui quella stessa difesa si è soffermata per contestare l'attendibilità del dichiarante sull'appartenenza di Minetto alla rete informativa riguarda l'attività industriale che egli avrebbe svolto presso il capannone della ditta Detroit di Monfalcone, su cui è opportuno rievocare la successione degli interrogatori di Digilio (richiamati dalla difesa nel corso delle arringhe):

- il 4.1.1996, parlò per la prima volta dell'attività di Minetto e Lino Franco nella preparazione di pezzi di lamiera per elicotteri ed aerei militari presso un capannone di Monfalcone;

³¹⁷ Giraudo, u. 15.12.2000, p. 142-144.

- il 4.5.1996, ricollegò l'attività del capannone di Monfalcone a Leo Pagnotta, nominativo indicatogli dal G.I. che lo stava interrogando, indicando però autonomamente il nome dell'azienda Detroit;

- il 4.10.1996, fornì alcune precisazioni sull'attività svolta da Pagnotta presso il capannone di Monfalcone.

In questa motivazione non ci si soffermerà sulla figura di Leo Pagnotta, ritenuta del tutto irrilevante nella valutazione di attendibilità di Digilio, per cui è qui sufficiente rilevare che, pur non essendo emerso alcun elemento specifico di riscontro in merito al coinvolgimento di Minetto nell'attività svolta dalla ditta Detroit, possono comunque evidenziarsi indizi significativi della conoscenza da parte di Digilio di quel tipo di attività. Molti mesi prima che gli investigatori avessero individuato in Pagnotta uno dei possibili referenti statunitensi della rete descritta da Digilio, questi indicò un'attività di lavorazione di metalli che Minetto e Lino Franco avrebbero gestito presso un capannone di Monfalcone. Difatti, l'emersione di Pagnotta come soggetto di specifico interesse nelle indagini, avvenne solo dopo che Digilio indicò il capannone di Monfalcone, tanto che dall'annotazione dell'1.12.1995 su Bandoli (che risultò solo in seguito in rapporto con Pagnotta) quest'ultimo nominativo non è in alcun modo richiamato e la richiesta di acquisizione del fascicolo personale di Pagnotta rivolta dagli investigatori al SISMI è del giugno 1996. Ancora è lo stesso Giraudo ad affermare che dopo l'indicazione di Digilio sul capannone ove si sarebbe svolta l'attività di fabbricazione di laminati metallici, fu individuato il legame con Pagnotta³¹⁸. Dal contenuto del controesame il difensore di Zorzi sembrerebbe

³¹⁸ Giraudo, u. 15.1.2001, p. 189:

“AVV. FRANCHINI - Sta a Baltimora, abbiamo anche il telefono, comunque lo citeremo e produco il certificato. Credo che questa sia l'ultima domanda e riguarda Pagnotta, stessa domanda: sono gli inquirenti che fanno il nome di Pagnotta a Digilio o è Digilio che ne parla per i fatti suoi?

T. - Per il Luongo lo ricordavo ma per il Pagnotta.

AVV. FRANCHINI - "L'Ufficio comunica che da accertamenti recentemente effettuati risulta che tale Pagnotta legato a Bandoli si occupava a Monfalcone di un'attività...

T. - Perfetto.

AVV. FRANCHINI - ... di importazione di frigoriferi ed elettrodomestici...

T. - Esatto, perché arriviamo sull'indicazione... Digilio ci parla della ditta di frigoriferi che avrebbe fatto da copertura alla lavorazione delle leghe metalliche, da quella arriviamo a Pagnotta e viene chiesto di Pagnotta.

AVV. FRANCHINI - Non è così ma adesso ci arriviamo subito. Quindi gli viene fatta questa indicazione, lui dice: "Ah sì mi ricordo questo Pagnotta anche perché ha un nome strano Pagnotta di pane..."

P.M. - Il Maggiore era presente a questo interrogatorio?

T. - No.

AVV. FRANCHINI - Non so se il Maggiore era presente però mi pare una circostanza molto rilevante nell'interesse...

P.M. - Ma se non è presente o produciamo il verbale sennò...

AVV. FRANCHINI - Il verbale la Corte ce l'ha, è il verbale del 04 maggio '96 di Digilio.

P.M. - Chiedere com'è stato l'andamento di un interrogatorio a cui il Maggiore non era presente...

AVV. FRANCHINI - No, io non ho chiesto l'andamento dell'interrogatorio...

P.M. - Sostanzialmente sì.

AVV. FRANCHINI - No, io ho chiesto se era stato prima fatto il nome dagli inquirenti e dopo Digilio si era agganziato a questo discorso o se invece Digilio ne aveva parlato in maniera autonoma così come ha fatto...

contestare l'affermazione del teste Giraud, ma in effetti, la scansione degli interrogatori resi da Digilio sull'argomento ha confermato che il collaboratore fornì indicazioni sull'attività di fabbricazione di laminati svolta da Franco e Minetto presso un capannone di Monfalcone e, alcuni mesi dopo, fu dagli investigatori compiuto il collegamento tra quella attività e la ditta di cui Pagnotta era titolare.

E' vero che il collegamento tra il capannone di Monfalcone e Pagnotta fu compiuto da Digilio solo a seguito di specifica sollecitazione da parte del G.I. che lo stava interrogando, ma non è irrilevante che il collaboratore indicò autonomamente il nome dell'azienda in oggetto, cioè la Detroit.

Infine, Bandoli, tra gli informatori indicati da Digilio, è stato indubbiamente quello rispetto al quale le indicazioni testimoniali sono state meno specifiche.

E' vero che Rossi ha specificamente descritto i rapporti di Bandoli con i militari statunitensi, ma oltre a quelle dichiarazioni (e a quelle di Digilio) il solo Bressan ha confermato l'appartenenza di Bandoli a quella struttura americana interessata all'iniziativa eversiva in Italia. Bressan ha dapprima dichiarato che nel parcheggio della trattoria di Soffiati c'erano spesso autovetture targate AFI e Marcello gli confidò di avere un amico che lavorava alla base NATO di Vicenza, tale Bandoli, che gli fu anche presentato³¹⁹; inoltre, ha soggiunto che Soffiati, nel fare i discorsi sul "colpo di Stato" e sull'atteggiamento di favore degli americani rispetto a quella politica, aveva detto di essere in contatto con tale Bandoli e con un ufficiale statunitense interno alla base³²⁰.

Persic³²¹, Zamattio³²², Panizza³²³ e Vignola³²⁴ hanno descritto il rapporto di amicizia e frequentazione tra Soffiati e Bandoli, confermando i rapporti di quest'ultimo con le basi militari statunitensi di Vicenza e Verona. Anche Minetto³²⁵, pur con l'obiettivo di

P.M. - Ho capito, ma ne parla in un interrogatorio formale davanti al Giudice Istruttore a cui il Maggiore non è presente, produciamo gli atti così le date sono da vedere, mi sembra meglio, più chiaro.

AVV. FRANCHINI - Sul discorso degli aerei trasformati, è un interrogatorio successivo ed anche lì c'è una... "L'Ufficio fa presente che a seguito di una perquisizione è stata rinvenuta un'agenda utilizzata da Pagnotta nel seconda metà degli anni '50 come blocco di appunti da cui risultano moltissimi riferimenti aerei compagnie di costruzioni aeronavali, modifiche e miglioramenti di aerei di vario tipo molti dei quali di produzione... alla luce di tale acquisizione chiede a Digilio se sia in grado di ricordare..." Era a conoscenza di questo sviluppo investigativo?

T. - Sì, anche perché noi man mano che facevano questi progressi mandavano...

AVV. FRANCHINI - Mandavate al Giudice il quale ne metteva a conoscenza il collaborante il quale poi ci lavorava sopra, ho capito. Io ho terminato."

³¹⁹ Bressan, u. 9.6.2000, p. 45.

³²⁰ Bressan, u. 9.6.2000, p. 71 e 72.

³²¹ Persic, p. 94 ha confermato che Bandoli era amico di Soffiati, descrivendo gli incontri comuni. Bandoli si definì sempre un civile aggregato alle strutture militari americane (p. 132).

³²² Zamattio, p. 17, ha dichiarato di aver conosciuto Bandoli a casa Soffiati nel 1968, indicatogli come una persona che lavorava per conto degli americani, amico di Digilio, Maggi e Minetto (p. 18).

³²³ Panizza, p. 35, ha dichiarato che Soffiati era amico di Bandoli, il quale lavorava alla caserma Ederle di Vicenza (p. 39).

³²⁴ Vignola, p. 53, ha dichiarato che Bandoli frequentava spesso la trattoria di Soffiati e una volta fece un viaggio con lui a bordo di un'autovettura con targa AFI, per recarsi a Bressanone per fare un corso di proiezione (p. 58).

³²⁵ Minetto, p. 33, ha affermato che Bandoli era uno che faceva servizio agli americani della caserma Passalacqua e andava sempre a Colognola; lo conobbe tramite Soffiati, di cui era amico; quando c'era

ridimensionare il proprio coinvolgimento nei rapporti con i militari statunitensi, ha confermato che i Soffiati e Bandoli avevano una frequentazione intensa con i militari americani.

Bandoli, nel suo esame dibattimentale, non ha potuto negare alcune circostanze inconfutabili che di per sé rappresentano elementi di riscontro delle dichiarazioni rese da Digilio, cioè il continuativo rapporto di lavoro con le strutture militari NATO in Italia e di frequentazione con militari statunitensi. Sin dal dopoguerra, Bandoli lavorò dapprima a Trieste presso una caserma italiana come barbiere, per poi trasferirsi a Verona, ove fu assunto alla caserma Passalacqua della SETAF in qualità di autista e, quindi, come istruttore nell'uso di audiovisivi presso la caserma Ederle di Vicenza³²⁶. Secondo Bandoli, i rapporti con i militari statunitensi sarebbero giustificati esclusivamente dalla sua attività lavorativa.

Bandoli ha anche ammesso la conoscenza di Marcello Soffiati, di Minetto e di Persic, ma l'ha giustificata esclusivamente con la frequentazione della trattoria di Colognola ai colli. Sulla questione della conoscenza di Marcello Soffiati le dichiarazioni del teste sono prima facie contraddittorie, atteso che egli ha affermato di aver conosciuto Bruno Soffiati quando faceva l'autista alla caserma Passalacqua (cioè fino al 1962-1963) e che frequentò quest'ultimo e il figlio Marcello presso la trattoria (che aprì nel 1975). E' evidente che quel rapporto è precedente alla gestione della trattoria, tanto che lo stesso Bandoli ha ammesso di aver frequentato l'abitazione di Soffiati a Colognola ai colli e di aver conosciuto le persone che gravitavano intorno alla stessa (tra cui Minetto) negli anni '60. Tra gli altri, ha ammesso la conoscenza di Maggi (incontrato in trattoria e al club dei marinai), di Amos Spiazzi (che in indagini preliminari dichiarò aver frequentato assiduamente tra il 1980 e il 1995, mentre in dibattimento ha indicato in due o tre volte le occasioni di incontro con Spiazzi), mentre ha negato di aver mai conosciuto Digilio³²⁷.

I suoi rapporti con i Soffiati e con Minetto si sarebbero limitati alla frequentazione della trattoria, avendo persino escluso che Minetto avesse lavorato all'interno della caserma Passalacqua.

Su Marcello Soffiati, Bandoli ha fornito una descrizione analoga a quella riferita da Minetto, definendolo "un ragazzo montato" (Minetto ha affermato che era un "esaltato"), che si vantava di sapere molte cose, di vedere e conoscere gente importante in Questura, ma ha escluso che facesse l'informatore per i militari americani, i quali frequentavano la trattoria solo per mangiare.

Tra gli americani che frequentavano la trattoria, Bandoli ha indicato Charly Smith (di cui si è già trattato), senza peraltro precisare come fosse possibile che il rapporto di quell'ufficiale con Soffiati fosse determinato solo da ragioni "gastronomiche", se lo stesso si allontanò dall'Italia prima del 1972 e l'incontro documentato da Persic è, appunto, del dicembre di quell'anno, quando il locale di Soffiati non era ancora aperto.

Bandoli a casa Soffiati c'erano anche gli americani; Bandoli andava anche da solo a casa Soffiati e in quelle occasioni Minetto lo conobbe.

³²⁶ Bandoli, p. 2, ha precisato che il corso da lui tenuto durava 40 ore.

³²⁷ Bandoli, p. 26

Bandoli ha ammesso che Marcello Soffiati frequentò con lui la base militare di Camp Derby, anche se ha minimizzato il significato di quelle visite, affermando che “andò a trovarlo per andare al mare”.

Infine Bandoli ha ammesso di aver conosciuto tale Bobby Johns, un militare americano che lavorò prima a Trieste e poi alla caserma Ederle di Vicenza, ma ha categoricamente escluso di aver mai svolto funzioni di informatore per conto delle strutture militari statunitensi.

Queste dichiarazioni, come si argomenterà nel capitolo 6, sono totalmente inattendibili, perché non forniscono una credibile giustificazione di circostanze oggettive del tutto coerenti con la collocazione di Bandoli nella rete informativa statunitense delineata da Digilio.

Prima ancora delle indicazioni testimoniali sopra richiamate, che hanno riscontrato le affermazioni del collaboratore sull'attività di intelligence svolta da Bandoli, è proprio la sua vita professionale e personale a rappresentare un quadro logico di riscontro: Bandoli svolse per alcuni decenni attività interna alle strutture militari della NATO, frequentando molti americani di stanza in quelle caserme, acquisendo all'interno delle stesse una professionalità che gli consentì di svolgere funzioni di istruttore in un settore delicato per i militari, cioè quello informativo e di propaganda.

Affianco a questa situazione lavorativa, Bandoli ebbe intensi rapporti con Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Dario Persic, conobbe Maggi e Spiazzi, fu organico a quell'area della destra veronese che, secondo Digilio, rappresentava la struttura portante della rete informativa che operava per gli americani.

La valutazione congiunta di queste due circostanze non può che condurre ad una logica conclusione, cioè che le affermazioni di Digilio su Bandoli sono coerenti, innanzitutto, con la vita di quest'ultimo.

Ma ciò evidentemente non sarebbe sufficiente per ritenere specificamente riscontrato quanto affermato dal collaboratore.

Sono però intervenute dichiarazioni testimoniali che hanno introdotto nel processo non semplici confidenze sul ruolo di Bandoli nella struttura descritta, ma specifiche condotte riferibili allo stesso, quali la frequentazione del Piccolo hotel di Verona, ove Bandoli non pernottava, ma partecipava insieme a Minetto e a militari americani ad incontri svolti in salette riservate (si ricorda che il gestore dell'hotel confidò a Rossi che quei militari appartenevano ai servizi di sicurezza e che gli stessi Minetto e Bandoli erano ritenuti interni a quella struttura).

A ciò si aggiungano gli accertamenti compiuti dal capitano Giraudò nell'ambito delle verifiche svolte sulle dichiarazioni di Digilio. L'ufficiale ha riferito:

“T. - Dunque, il Signor Bandoli è stato perquisito dal nostro reparto e nel corso della perquisizione gli è stato trovato del materiale che, erano degli statini dello stipendio, attestano che lui prestava servizio presso la base NATO di Vicenza nel laboratorio di cinefotografia, di attività audisive diciamo, oltre a questo aveva un tesserino di un'associazione militare americana a lui intestato, ma l'elemento più importante è che aveva un attestato rilasciato dalla società Tes. Il Tes è il Trust Exchange Service che aveva sede nel territorio libero di Trieste ed era collegato alla società Avipa, chi

rilascia questo attestato al Signor Giovanni Bandoli è il Signor John Hall. Su questo signore abbiamo fatto un'acquisizione al SISMI, ed è emerso che lo stesso era indicato quale agente americano, quindi il documento... agente americano ovviamente non ufficiale, stiamo parlando di persone che fanno un'attività per organi informativi statunitensi clandestina, e quindi questa persona ha rilasciato questo attestato al Bandoli. Altro elemento di interesse, che questo stesso documento del Tes lo collega alla società Avipa, nel senso che su questo documento è menzionata questa società. Questa società Avipa è una società che aveva sempre sede a Trieste, e agli atti del SISMI sulla stessa emerge che era stata oggetto di interesse in quanto indicata per attività di coperture informative statunitensi. In effetti alla società Avipa è interessato il Signor Pagnotta, un italo-americano di origine ebrea che lo stesso Digilio chiamerà in causa, quindi questo documento che noi ritroviamo al Bandoli ci fornisce indirettamente una connessione tra il John Hall e il Signor Pagnotta. Credo che questo, per quanto riguarda il Bandoli, come accertamenti fatti direttamente, sia l'elemento più significativo. Era altresì presente un biglietto da visita, troviamo un biglietto di visita durante la perquisizione che fa riferimento a un'agenzia di viaggi, questo biglietto da visita è intestato "The professional travel agency service for the professional persons", cioè l'agenzia di viaggi professionale che serve i professionisti, i vip, allora, questo biglietto da visita è di tale Bob Johns. Allora, abbiamo effettuato degli accertamenti tramite il SISMI e siamo riusciti a identificare il Bob Johns, tramite l'apporto del servizio segreto militare, nel Signor Roberto Edward Johns, cittadino statunitense nato a Massachussets e che è tutt'ora vivente, o almeno all'epoca degli accertamenti vivente, e all'epoca degli accertamenti residente ancora a Magnago con la propria moglie. La cosa interessante è che nel territorio libero di Trieste esisteva analoga agenzia che, appunto, si riteneva coinvolta in attività informative statunitensi. Dagli accertamenti che abbiamo fatto su questo biglietto da visita abbiamo notato che sul retro c'era scritto "nuovo numero di telefono" e questa annotazione attesta che evidentemente c'erano dei rapporti che insistevano da tempo, in quanto se uno scrive nuovo è evidentemente perché c'erano stati dei rapporti quando esisteva un vecchio numero di telefono. Tramite questo nuovo numero di telefono siamo arrivati alla stessa persona che il SISMI ci ha indicato come coinvolta in queste attività informative nel territorio libero di Trieste, e quindi sempre nel Signor Robert Edward Johns, e questo per quanto riguarda il Bandoli.

P.M. - Solo una domanda a proposito: presso il SISMI c'erano atti, o comunque un fascicolo relativo a Bandoli, o non c'era nulla?

T. - No.

P.M. - Cioè, voglio dire, è stato richiesto a e non è stato rinvenuto nulla?

T. - Esatto.³²⁸

Giraudò ha quindi indicato cinque elementi rilevanti nei confronti di Bandoli:

- il rapporto di lavoro con le strutture NATO in Italia, di cui si è già trattato.
- la disponibilità di un tesserino di un'associazione militare americana a lui intestato.

³²⁸ Giraudò, u. 15.12.2000, p. 112.

- l'attestato rilasciato dalla società TES, cioè il Trust Exchange Service che aveva sede nel territorio libero di Trieste, collegato alla società AVIPA; quell'attestato era sottoscritto da tale John Hall, che risultò, a seguito di un'acquisizione dal SISMI, essere indicato quale agente americano in Italia (cioè una persona che svolgeva nel nostro Paese un'attività clandestina, non ufficiale, per organi informativi statunitensi).

- ancora la società TES risultò essere in collegamento con la società AVIPA, menzionata nell'attestato rilasciato a Bandoli; la AVIPA era una società che aveva sede a Trieste, e dalle acquisizioni presso il SISMI era indicata per attività di coperture informative statunitensi. Alla società AVIPA risultò interessato Leo Pagnotta, un italo-americano di origine ebraica che lo stesso Digilio ha indicato come coinvolto nelle attività di intelligence.

- infine, nella disponibilità di Bandoli fu rinvenuto un biglietto da visita di un'agenzia di viaggi, intestato a "The professional travel agency service for the professional persons", con l'indicazione di Bob Johns. Ancora da accertamenti compiuti attraverso il SISMI, Giraudo identificò Bob Johns in Robert Edward Johns, cittadino statunitense nato nel Massachusetts, all'epoca degli accertamenti vivente e residente a Magnago con la propria moglie. Giraudo ha soggiunto che la circostanza interessante è che nel territorio libero di Trieste esisteva analoga agenzia che era ritenuta coinvolta in attività informative statunitensi.

Sul secondo elemento, Bandoli ha minimizzato la disponibilità del tesserino sequestratogli (nel quale si affermava che era membro dell'associazione dei militari degli Stati Uniti), sostenendo che era un documento acquistato per pochi dollari all'interno della base.

Sul rapporto con John Hall, Bandoli ha negato di conoscerlo, senza fornire una spiegazione plausibile dell'attestato rinvenuto presso la sua abitazione.

Sul rapporto con Bob Johns, Bandoli ha riferito di averlo conosciuto presso la caserma Ederle di Vicenza, dove lavorava nello stesso settore degli audiovisivi. Nel corso del controesame di Giraudo³²⁹, la difesa Zorzi ha dedotto che la conoscenza tra Bandoli e Johns sarebbe assolutamente "neutra" rispetto alla verifica di attendibilità di Digilio, essendo costoro colleghi di lavoro, e ha sostenuto che era stato smentito l'assunto dello stesso Giraudo circa la corrispondenza tra quella persona e colui che avrebbe lavorato nel territorio libero di Trieste, atteso che lo stesso Johns e la moglie Ivana Taucher, avevano negato tale circostanza, affermando di non aver mai lavorato a Trieste. Ma l'indicazione di quella precedente attività proprio nella città giuliana è stata riferita in dibattimento da Bandoli³³⁰, il quale ha dichiarato che Johns, prima di lavorare alla caserma Ederle di Vicenza, aveva lavorato come proiezionista a Trieste. Quindi, l'affermazione difensiva che quel Johns non poteva essere lo stesso che aveva gestito l'agenzia di viaggi a Trieste e che il SISMI aveva indicato come coinvolto in attività di informazione nell'interesse delle strutture di intelligence statunitensi in Italia, è, alla luce della valutazione complessiva degli

³²⁹ Giraudo, u. 15.1.2001, p. 182.

³³⁰ Bandoli, p. 21.

elementi descritti (e non delle sole affermazioni di Johns e della moglie), priva di fondamento.

A fronte di un quadro di riscontri così articolato e coerente con le indicazioni fornite da Digilio su Bandoli (che, si ricorda, ebbe con il collaboratore rapporti molto limitati), la difesa Zorzi ha dedotto l'assoluta irrilevanza delle dichiarazioni confermate del rapporto di Bandoli con i servizi di sicurezza statunitensi e degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, minimizzando (o meglio ignorando) il significato dei rapporti di Bandoli con il TES di John Hall, l'AVIPA di Pagnotta, l'agenzia di Bob Johns, e limitandosi ad affermare che nessun sospetto poteva derivare dalla disponibilità di un biglietto da visita di un americano che aveva un'agenzia di viaggi e che Bandoli conobbe perché lavorò con nella base militare di Trieste.

La Corte non ritiene che siano necessarie ulteriori considerazioni per commentare e valutare nel loro complesso i riscontri descritti. Le affermazioni di Digilio (che Bandoli ha negato di aver mai conosciuto e visto), pur sintetiche, sono comunque precise nell'attribuire a Bandoli, descritto come un sottoufficiale americano di origine italiana in servizio alla F.T.A.S.E. di Verona, un ruolo importante nella struttura di *intelligence*, certamente meno conosciuto dal collaboratore, ma altrettanto conosciuto in conseguenza della sua presenza agli incontri tra gli informatori italiani al servizio della struttura. Sono stati altri testimoni e altri accertamenti a meglio definire il ruolo di Bandoli, ma le affermazioni di Digilio sullo stesso hanno ottenuto conferme e riscontri incontestabili.

Nelle arringhe i riscontri illustrati nel paragrafo sono stati definiti dalla difesa Zorzi “*voci non controllabili*”³³¹ e forse per questo che nessuno di quei difensori si è soffermato sulla loro valutazione critica, né sugli ulteriori accertamenti compiuti dagli investigatori. I riferimenti critici all'inattendibilità del collaboratore sono stati limitati alle risposte rese dal capitano Giraudo sugli esiti della richiesta rivolta agli apparati statunitensi dell'effettiva appartenenza di Digilio, Minetto, Soffiati e Bandoli alla struttura di *intelligence*. Giraudo, nel corso del controesame, ha dichiarato in più occasioni che nessun riscontro ottenne dagli americani sulla partecipazione di Digilio o di altri italiani alle indagini sul sequestro Dozier³³², alla ricerca di barre di uranio³³³, né sull'appartenenza alla loro struttura di *intelligence* di Digilio, Soffiati, Minetto, Bandoli³³⁴. Orbene, prospettare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del

³³¹ Così la difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 30.

³³² Giraudo, u. 15.1.2001, p. 107.

³³³ Giraudo, 15.1.2001, p. 109.

³³⁴ Giraudo, u. 15.1.2001, p. 133. Su quest'ultimo profilo, vanno richiamate le indicazioni fornite da Giraudo in merito alle risposte ottenute su Bandoli:

“AVV. FRANCHINI - Volevo chiederle una cosa che riguarda Bandoli: voi avete fatto una richiesta alla Nato tramite Presidenza del Consiglio dei Ministri su quattro nominativi?”

T. - Io so che il Dottor Salvini si agganciò a una richiesta del Dottor Priore per Ustica fornendo un elenco di nominativi che erano emersi come presunti appartenenti alla rete di Intelligence.

AVV. FRANCHINI - Chi erano?”

T. - Avvocato mi ricordo che c'era il nome di Bandoli, il nome di Minetto, non ne ricordo altri, cioè c'erano altri ma non ricordo quali fossero questi nominativi.

AVV. FRANCHINI - Soffiati?”

collaboratore solo sulla base delle risposte negative ricevute dagli investigatori dagli organismi militari statunitensi e NATO sull'appartenenza dei soggetti dallo stesso indicati alla descritta rete informativa dallo stesso, è una tesi priva di qualsiasi consistenza logica, atteso che non tiene conto dell'atteggiamento, più volte riferito da Giraud, di scarsa collaborazione da parte delle autorità statunitensi. Per contro nessun riferimento critico è stato svolto dalle difese sui riscontri testimoniali e documentali illustrati in questo paragrafo.

In conclusione, il quadro di tali riscontri è nel suo complesso solidissimo e consente di affermare che le indicazioni intrinsecamente attendibili di Digilio, sono state confermate specificamente secondo il procedimento di verifica previsto dall'art. 192, comma 3 c.p.p.

4 c 2 e – Leo Pagnotta e Joseph Luongo.

Le dichiarazioni rese da Digilio su Joseph Luongo e Leo Pagnotta sono poco significative nella ricostruzione della rete informativa qui esaminata, avendo il collaboratore fornito limitatissimi contributi per definire un loro ruolo in quella

T. - Sì. Comunque la risposta fu negativa per tutti quanti.

AVV. FRANCHINI - E Digilio.

T. - Glielo dico a logica, non perché ho il ricordo, avvocato.

AVV. FRANCHINI - No, no le sto leggendo il provvedimento, tra l'altro la Corte ce l'ha perché è stato...

T. - Pensavo che fosse una domanda per quello...

AVV. FRANCHINI - No, no io... Sono questi i quattro nominativi. E avete avuto risposta tramite il Ministero della Difesa?

T. - Io l'ho avuta tramite il magistrato la risposta e ho saputo che l'esito era stato negativo. Chi abbia risposto posso immaginare, avvocato, che sia stato il Cecis, ma non...

AVV. FRANCHINI - Quindi esito negativo?

T. - Esito negativo.

AVV. FRANCHINI - Lei nel processo "La Questura"...

T. - Ovviamente, avvocato, non risponde al vero, perché il Bandoli fu dipendente della base.

AVV. FRANCHINI - Lei nel processo "La Questura" dice: "Però per almeno uno di questi soggetti la risposta non è corretta perché era dipendente"...

T. - Esatto, nel laboratorio cinefotografico.

AVV. FRANCHINI - Lei ha accertato fino a quando Bandoli è stato dipendente?

T. - Non l'ho accertato, lo abbiamo rilevato ma non mi ricordo il periodo avvocato, perché sequestrammo gli statini degli stipendi e della documentazione finalizzata alla pensione probabilmente consegnatagli quando lui andò via dalla base e da quella si deduceva questo periodo, però non lo ricordo avvocato adesso.

AVV. FRANCHINI - 1991

T. - No, non ricordo il periodo in cui...

AVV. FRANCHINI - Glielo sto dicendo io: 1991. Secondo Lei perché la Nato avrebbe dovuto, al di là del fatto della distruzione della documentazione, perché avrebbe dovuto darle una risposta positiva su Bandoli? Bandoli era un dipendente Nato?

T. - Bandoli era un dipendente italiano civile della Nato.

AVV. FRANCHINI - Siamo sicuri, maggiore? Era un dipendente civile della Setaf.

T. - Esatto.

AVV. FRANCHINI - Ed allora vogliamo capire qual è la differenza tra la Setaf e la Nato?

T. - Ma Setaf è il comando delle Forze Aeree Tattiche per il sud Europa.

AVV. FRANCHINI - Degli Stati Uniti D'America sulla base di una convenzione con l'Italia bilaterale. Io vorrei produrre, Presidente, la storia della Setaf tratta da internet sito ufficiale e questa è la traduzione italiana.

Avete fatto un'identica richiesta all'Amministrazione Militare Americana sulla dipendenza di Bandoli?

T. - No. “

struttura, ed essendosi limitato ad indicare il coinvolgimento di Pagnotta nell'attività produttiva gestita da Minetto tramite la società "Detroit" di Monfalcone³³⁵, e ad affermare che Luongo era un punto di riferimento per chi si fosse rifugiato dall'Italia in Francia, e il suo nome probabilmente era stato trovato dai carabinieri tra le carte di Bruno Soffiati nel corso di una perquisizione³³⁶. Dall'analisi dei verbali di interrogatorio resi da Digilio nelle indagini preliminari emergono, soprattutto con riferimento a Pagnotta, indicazioni ulteriori rispetto a quelle rese in dibattimento, ma, a parte la questione ricorrente dell'inutilizzabilità di quegli atti nei confronti degli imputati Zorzi e Rognoni, la mancata introduzione di quei temi nel dibattimento è giustificata dalla loro scarsa rilevanza nel quadro delle dichiarazioni di Digilio, per cui non ci si soffermerà su temi ulteriori rispetto a quelli dibattimentali.

La difesa Zorzi si è a lungo soffermata sulla valutazione delle figure di Pagnotta e Luongo, reputando che le affermazioni del collaboratore sugli stessi fossero la dimostrazione della falsità delle sue dichiarazioni. Secondo la prospettazione sviluppata nel corso delle arringhe difensive³³⁷, Pagnotta e Luongo avrebbero un qualche collegamento con la CIA, ma nessun indizio sarebbe emerso di un loro rapporto con Digilio e con le persone appartenenti, secondo lo stesso collaboratore, alla rete informativa statunitense. Quindi, l'ammissione dello svolgimento di un'attività per conto dei servizi di sicurezza statunitensi sarebbe del tutto irrilevante

³³⁵ "P.C. AVV. SINICATO - Vuole parlarmi e dirmi qualcosa circa una persona che si chiama Pagnotta? Si ricorda chi era?

I. - Parlare di Pagnotta bisogna tirare in campo tutta l'attività del Sergio Minetto, perché il Pagnotta era uno dei finanziatori del famoso capannone che Sergio Minetto teneva a Monfalcone.

P.C. AVV. SINICATO - Si ricorda come si chiamava questo capannone, questa ditta?

I. - Aveva un nome americano, una città degli Stati Uniti.

P.C. AVV. SINICATO - Si chiamava Detroit?

I. - Siamo lì pressappoco.

P.C. AVV. SINICATO - E che cosa facevano, a cosa serviva questo capannone, questa attività?

I. - Questa attività era stata abilmente scelta dal Sergio Minetto per il fatto che lui poteva, con gli appoggi che aveva, smerciare o vendere dei pezzi di lamiera in acciaio che veniva lavorato appositamente in quel capannone. Noi sappiamo che Sergio Minetto a suo tempo già si dedicava ad aggiustare frigoriferi o lavatrici, altre storie del genere, ma in particolare frigoriferi, e questo lo aveva fatto in Argentina, rientrato in Italia accortosi che i prezzi che in Italia venivano fatti in quel ramo di lavoro egli non esitò a cercare di procurarsi un minimo di capitale per poter dar luogo alla sua attività; in effetti era molto abile. Poi bisogna anche dire che i suoi amici della Ftase erano riusciti a procurargli in linea diretta la vendita e lo smercio di numerose lamiere protettive, che lui fabbricava per gli elicotteri americani di marca Bel che erano stati utilizzati in Vietnam.

P.C. AVV. SINICATO - Senta ma questo pagnotta allora era una specie di socio di Minetto in questa attività?

I. - Sì signore.

P.C. AVV. SINICATO - C'era anche un terzo socio?

I. - Esatto. Sì, mi pare un tale di nome Siracusa, se ben ricordo" (Digilio, u. 22.6.2000, p. 11-12).

³³⁶ "P.C. AVV. SINICATO - Senta, e invece Joseph Lungo chi era?

I. - Joseph Luongo mi ricorda praticamente un punto di appoggio per gente che... deve essere un nome che devono averlo trovato i Carabinieri tra le carte del padre di Soffiati, Bruno Soffiati, il nome di questo Luongo rappresentava una base, un contatto per chiunque per motivi di legge se fosse scappato dall'Italia poteva trovare un appoggio in Francia. Questo è quanto ricordo.

P.C. AVV. SINICATO - Io non ho altre domande, grazie." (Digilio, u. 22.6.2000, p. 13).

³³⁷ Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 31 e ss.

come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Digilio. E' opportuno chiudere qui l'argomento, rilevando che il collaboratore non ha mai affermato di aver intrattenuto rapporti con Pagnotta e Luongo, i quali non sarebbero stati neanche indicati da Carrett come esponenti dei servizi segreti statunitensi.

4 c 2 f- Considerazioni conclusive.

La puntuale ricostruzione delle dichiarazioni rese da Digilio sulla struttura di intelligence statunitense operante nel nostro Paese tra la metà degli anni '60 e tutti gli anni '70 e l'enunciazione dei relativi riscontri, consente di svolgere brevi considerazioni conclusive sul significato che quelle dichiarazioni assumono in questo processo e di verificarne l'attendibilità.

Si è premesso che gli argomenti di discussione affrontati nel capitolo non sono direttamente rilevanti per valutare la responsabilità degli imputati in relazione agli attentati del 12 dicembre, ma rientrano nella verifica complessiva di attendibilità del dichiarante che non può essere più approfondita di quella qui svolta, a fronte di una collaborazione così estesa nel tempo e nei suoi temi.

In generale può affermarsi che la gran parte delle dichiarazioni di Digilio sulla struttura di intelligence statunitense sono state riscontrate da plurimi ed univoci elementi di prova, al punto che le uniche osservazioni critiche prospettate dalle difese degli imputati sull'argomento hanno riguardato circostanze del tutto marginali del racconto del collaboratore, che non incidono minimamente sul giudizio della sua attendibilità.

Così, sul ruolo di Michelangelo Digilio, le difese hanno contestato le difformità delle dichiarazioni del collaboratore riguardanti l'isola ove sarebbe avvenuto l'attacco tedesco e il porto nel quale avrebbe attraccato il sommergibile ove era imbarcato David Carrett, mentre non hanno confutato specificamente gli accertamenti compiuti dal maggiore Giraud sul ruolo assunto dal padre del collaboratore nel periodo immediatamente precedente alla Liberazione.

Sull'attività di informatore svolta da Digilio, le difese hanno incentrato il controesame (e le arringhe conclusive) sulla disponibilità del tesserino di riconoscimento e sul nome con cui il collaboratore si sarebbe presentato al consolato statunitense di Santo Domingo, senza soffermarsi sul contenuto delle altre dichiarazioni, né valutare criticamente gli inequivoci riscontri acquisiti al processo.

Sulla struttura della rete informativa statunitense e sull'appartenenza alla stessa di Digilio, Soffiati, Minetto e Bandoli, le difese hanno invocato, a fondamento delle critiche di inattendibilità, proprio le deposizioni di questi ultimi due testimoni, che, come si valuterà nel capitolo 6, sono tra i più inaffidabili del processo, senza valutare i numerosissimi riscontri testimoniali acquisiti a conferma delle dichiarazioni di Digilio.

L'unico argomento su cui effettivamente il riscontro è stato poco consistente riguarda l'individuazione di Carrett e Richards. Ma, a parte che sono stati acquisiti anche su questi due personaggi indicazioni conformi alle affermazioni del collaboratore, il mancato riscontro su tali specifiche indicazioni non significa

accertamento della falsità delle dichiarazioni, perché su un argomento così delicato e riservato, quale l'appartenenza di militari statunitensi alla struttura di intelligence del loro Paese, ottenere riscontri specifici e diretti è impresa non facile per qualsiasi investigatore.

4 c 3 – La presenza in Spagna.

La rilevanza nel processo dei viaggi in Spagna di Digilio è per un verso limitata (in quanto non direttamente collegata con l'attentato di piazza Fontana), per altro diffusa su molteplici profili incidenti nella vicenda delittuosa qui giudicata: dall'appartenenza del collaboratore alla rete informativa statunitense, ai suoi rapporti con molti personaggi appartenenti a diverse organizzazioni della destra eversiva, alla competenza tecnica di Digilio nella manipolazione delle armi. Ma la rilevanza in sé di questo tema è l'essere esemplificativo del modo in cui le difese hanno affrontato le dichiarazioni di Digilio su questo come su altri argomenti apparentemente marginali della sua collaborazione. Perché dall'iniziale contestazione della credibilità logica di quanto il collaboratore aveva riferito sui suoi viaggi in Spagna, fondata sul rilievo che erano emerse molteplici contraddizioni su aspetti specifici della vicenda (uno o due viaggi, il mezzo di trasporto utilizzato, gli incontri tra Novella e Pomar, la presenza di una donna che lo accompagnava, il tempo di permanenza nel corso dei due viaggi)³³⁸, la difesa Zorzi è stata indotta a prendere implicitamente atto che quel racconto era stato riscontrato da numerosi testimoni, con riferimento non solo alla consistenza dei viaggi compiuti da Digilio, ma anche al motivo degli stessi (cioè la collaborazione con l'ing. Eliodoro Pomar per la realizzazione della mitraglietta). Ciononostante quella difesa ha concluso la sua valutazione critica sull'argomento, affermando che la ricostruzione di Digilio sui suoi viaggi in Spagna era stata smentita nel dibattimento, non tanto perché il collaboratore si era confuso sulle date, sul periodo di permanenza, sugli incontri con i vari esponenti della destra, sul mezzo di trasporto utilizzato, ma perché nessun riscontro era stato acquisito sull'attribuzione dell'incarico che il responsabile della rete informativa statunitense gli avrebbe conferito in relazione a quei viaggi.

La Corte non è riuscita a cogliere la logica di questo ragionamento, perché chiunque fosse il "mandante" di Digilio nell'attività di collaborazione con Pomar per realizzazione della mitraglietta (fosse Minetto nella sua qualità di esponente della rete informativa statunitense ovvero si fosse trattato di un incarico del gruppo eversivo di cui Digilio faceva parte) è stato processualmente accertato che effettivamente il collaboratore si recò in Spagna due volte tra il 1974 e il 1976 e che l'unica ragione di quei viaggi fu la collaborazione prestata presso il laboratorio

³³⁸ Si vedano le udienze di controesame del 7.7.2000, pp. 177-189, e del 12.7.2000, pp. 28-55, nelle quali i difensori di Zorzi hanno formulato domande su i più specifici profili dei viaggi in Spagna, rilevando difformità tra gli interrogatori, al fine, evidentemente, di inficiare l'attendibilità sul punto del collaboratore. Non si contesta, naturalmente, il diritto della difesa di ampliare il controesame su tutti gli argomenti trattati nell'esame dell'accusa, ma valutando conclusivamente quelle risposte non può che rilevarsi la sostanziale coerenza del discorso di Digilio sui profili di fondo di una vicenda che, si ricorda, risale a 20 anni dalle prime dichiarazioni del 1994 e di quasi un quarto di secolo dal dibattimento.

artigianale di costruzione di armi gestito da Pomar, il quale era stato incaricato di realizzare un prototipo di mitraglietta progettato da Amos Spiazzi.

Ma veniamo alla ricostruzione della vicenda e ai riscontri intervenuti, premettendo che nel corso dell'esame del P.M., la descrizione da parte del collaboratore è stata molto sintetica nell'illustrazione dell'episodio.

Digilio aveva accennato nell'incidente probatorio alla realizzazione della mitraglietta progettata da Spiazzi³³⁹, argomento ripreso all'udienza dibattimentale dell'8.6.2000, nella quale ha descritto i suoi viaggi in Spagna, riferendo che nel 1975, in occasione della morte di Francisco Franco, si recò a Madrid su incarico del suo referente della rete di *intelligence* statunitense per controllare i movimenti di Eliodoro Pomar, avendo appreso che questi era impegnato nella realizzazione di un prototipo di mitraglietta³⁴⁰; Pomar era un ingegnere nucleare che, dopo essere stato coinvolto nel golpe Borghese³⁴¹, si era trasferito in Spagna, paese che in quegli anni svolgeva una politica di accoglienza nei confronti dei militanti della destra italiana³⁴². Giunto a Madrid, Digilio si mise in contatto con Pomar (stringendo con lui un legame di amicizia) e collaborò nella realizzazione del prototipo di mitraglietta in un laboratorio artigianale ricavato all'interno di un convento. Durante il primo viaggio rimase a Madrid per circa tre mesi, ospitato a casa dell'ing. Pomar, il quale si rese conto che Digilio era esperto d'armi e fu contento della collaborazione offerta. Pur indicando due viaggi in Spagna, il collaboratore ha descritto unitariamente le attività svolte a Madrid con Pomar.

Questa è la sintesi dell'episodio descritto da Digilio nel corso dell'esame dibattimentale, che, come anticipato, non è stato particolarmente diffuso sulla vicenda, probabilmente perché ritenuta dal P.M. marginale rispetto ai temi del processo. Ma nel controesame la difesa Zorzi ha ampliato notevolmente la trattazione del tema, mirando ad evidenziare le contraddizioni e le difformità che avrebbero caratterizzato il *dictum* di Digilio.

La Corte, anche su questo tema, ritiene metodologicamente opportuno soffermarsi sui profili che la difesa ha ritenuto di introdurre per desumere l'inattendibilità del dichiarante:

- sul numero dei viaggi in Spagna, Digilio, dopo averne indicato due (negli interrogatori del 24.2.1996 e dell'8.6.2000), in controesame ha descritto un solo

³³⁹ Aveva indicato il laboratorio realizzato da Pomar nel palazzo di una confraternita di monache, destinato alla fabbricazione di una mitraglietta che aveva progettato Amos Spiazzi; inoltre aveva descritto alcune caratteristiche di quell'arma (u. 10.3.1998, pp. 40-41).

³⁴⁰ Il disegno del prototipo era stato realizzato da Amos Spiazzi, che Digilio sapeva essere d'accordo perché vi lavorasse Pomar (u. 8.6.2000, p. 89) e si trattava di un'arma che aveva la massa vibrante che scorreva sopra la canna per cui quando sparava in automatico non alzava il tiro e consentiva maggiore precisione rispetto ad armi analoghe quale l'UZI (u. 8.6.2000, p. 91-92).

³⁴¹ Digilio ha precisato che Pomar lavorava all'Ispra e dopo il fallito golpe del 1970 fu indagato in quanto appartenente al FN, per cui fu sospeso dallo stipendio e si rifugiò in Spagna (u. 8.6.2000, p. 88).

³⁴² L'incarico è stato riferito da Digilio a David Carrett, il quale gli manifestò il timore che Pomar fosse avvicinato da personaggi dell'Est Europa (u. 8.6.2000, p. 86).

viaggio e alla contestazione del difensore ha addotto la stanchezza e il cattivo ricordo, confermando che effettivamente i viaggi furono due³⁴³.

- quanto all'epoca del primo viaggio, alla contestazione del difensore di Zorzi (in altro interrogatorio l'aveva collocato nel novembre del 1976 e non del 1975), Digilio ha confermato la versione dibattimentale³⁴⁴, ma all'udienza del 12.7.2000 ha nuovamente collocato il primo viaggio nel 1976³⁴⁵.

- quanto alla durata della sua permanenza, le indicazioni che Digilio ha fornito nelle indagini preliminari e in dibattimento spaziano tra i 15-20 giorni e i tre mesi, anche se, a seguito di contestazione, il dichiarante ha conclusivamente limitato il periodo a meno di un mese³⁴⁶.

- quanto al mezzo di trasporto utilizzato per recarsi in Spagna e per far rientro in Italia, Digilio ha dichiarato in controesame di essersi recato a Madrid con l'aereo, il cui biglietto fu pagato da David Carrett perché l'incarico gli era stato conferito dalla rete informativa americana; sul mezzo utilizzato per rientrare, Digilio ha subito una contestazione, perché il 9.5.1994 aveva dichiarato di essere rientrato in treno, mentre nel controesame ha ancora indicato l'aereo³⁴⁷.

- Digilio ha dichiarato nell'esame³⁴⁸ e ha confermato in controesame³⁴⁹ che Gastone Novella e sua moglie andarono a trovarlo a Madrid durante il primo viaggio, ma nelle udienze dibattimentali ha fornito versioni differenti dell'incontro tra Pomar e Novella³⁵⁰.

- quanto all'incarico ricevuto dalla rete di *intelligence* statunitense, in controesame Digilio ha precisato che Minetto fu incaricato dai suoi referenti (cioè Teddy Richards) di controllare l'ing. Pomar e si rivolse a Marcello Soffiati, il quale non si sentì adatto a quell'attività e consigliò a Minetto di rivolgersi a Digilio³⁵¹.

- sulla realizzazione della mitraglietta, Digilio ha escluso che fossero riusciti a portare a conclusione il prototipo, precisando che fu successivamente realizzato da una fabbrica di armi spagnola tramite la mediazione di Sanchez Covisa³⁵².

- infine, Digilio ha fornito alcune indicazioni proprio sui rapporti intercorrenti tra Pomar e Sanchez Covisa: quest'ultimo era il comandante di un gruppo paramilitare, i

³⁴³ Digilio, u. 7.7.2000, p. 180. Va precisato che l'avv. Mangiarotti ha anche contestato un interrogatorio di indagini preliminari del 9.5.1994, nel quale il collaboratore aveva parlato di un solo viaggio.

³⁴⁴ Digilio, u. 7.7.2000, p. 181.

³⁴⁵ Digilio, u. 12.7.2000, p. 28.

³⁴⁶ Digilio, u. 7.7.2000, p. 184.

³⁴⁷ Digilio, u. 7.7.2000, p. 185.

³⁴⁸ Digilio, u. 8.6.2000, p. 98

³⁴⁹ Digilio, u. 7.7.2000, p. 186.

³⁵⁰ Nell'esame dell'8.6.2000, p. 98 ha dichiarato che si incontrarono e sembrò a Digilio che non si conoscessero, mentre nel controesame del 7.7.2000, p. 189, ha negato la circostanza, pur ammettendola nuovamente a seguito di contestazione.

³⁵¹ Digilio, u. 12.7.2000, p. 34. Sulla persona che conferì l'incarico, il controesame della difesa si è protratto per molte pagine, perché l'avv. Mangiarotti ha contestato a Digilio che l'8.6.2000 aveva indicato Carrett come conferente l'incarico, ma Digilio ha spiegato che in realtà quella missione doveva essere compiuta da Minetto e dal suo informatore Soffiati e che solo perché Digilio era competente in armi fu prescelto in sostituzione di Soffiati; Carrett nell'occasione non si oppose a che Digilio si recasse a Madrid; al rientro in Italia, Digilio relazionò a Minetto di quanto aveva accertato (u. 12.7.2000, pp. 35-46).

³⁵² Digilio, u. 12.7.2000, p. 53.

guerriglieri del Cristo Rei, in contatto con la destra italiana a Madrid, che collaborò con Pomar nella realizzazione della mitraglietta, riuscendo a realizzarla dopo la chiusura del laboratorio³⁵³.

Questo quadro consente di valutare l'episodio nei termini che si sono esposti all'inizio del paragrafo: Digilio, durante l'esame del P.M., ha fornito una versione dei viaggi a Madrid certamente sintetica, ma quell'impostazione riassuntiva era forse più adeguata alla rilevanza della vicenda nel processo. La difesa Zorzi ha inteso approfondire una parte delle dichiarazioni del collaboratore con l'obiettivo di evidenziare difformità e contraddizioni, senza peraltro inficiare l'impianto complessivo delle dichiarazioni del collaboratore.

La Corte, valutando le articolate e spesso ripetitive indicazioni di Digilio, è giunta infatti alla conclusione che quell'episodio non solo è del tutto attendibile sotto il profilo logico, ma che la sua ricostruzione non presenta eclatanti contraddizioni.

La struttura dell'episodio emerge chiaramente nelle parti di esame richiamate, con un'indicazione certa dei momenti caratterizzanti della vicenda: l'epoca dei viaggi (tra il 1974 e il 1976 e comunque prima del Natale 1976), la durata (indicata in un periodo di tempo che va da uno a tre mesi), il numero (che alla fine delle contestazioni va ragionevolmente determinato in due), il motivo di entrambi (considerato che sul punto il dichiarante è stato sempre costante nell'indicare la visita a Pomar per controllarlo e collaborare nella realizzazione del prototipo di mitraglietta progettata da Amos Spiazzi e che Pomar, dopo il primo periodo di permanenza, lo invitò a tornare a Madrid), il luogo ove il laboratorio artigianale fu realizzato (il palazzo che ospitava un convento o una confraternita di monache), la visita di Gastone Novella e di sua moglie, i rapporti di Pomar e dello stesso Digilio con Sanchez Covisa. Ma anche con riguardo alla fonte dell'incarico, Digilio non è incorso in significative contraddizioni o difformità: nel sintetico esame dibattimentale ha ricondotto ai suoi referenti della rete statunitense (individuando David Carret) l'incarico di controllare Pomar, mentre nel più approfondito controesame ha specificato che l'incarico proveniva da Minetto (al quale fu conferito da Richards), che era stato individuato Soffiati come componente della rete informativa che avrebbe dovuto recarsi in Spagna e che Digilio lo sostituì perché ritenuto più adatto (per la sua esperienza nel settore delle armi).

In questo quadro sostanzialmente conforme in tutte le occasioni in cui Digilio ha descritto l'episodio, la difesa Zorzi ha individuato alcune difformità o contraddizioni che a suo parere renderebbero del tutto inattendibile la ricostruzione del collaboratore. La Corte non condivide questo giudizio, atteso che i presunti indizi di inattendibilità³⁵⁴ riguardano particolari talmente marginali e insignificanti nella

³⁵³ Le indicazioni di Digilio su Sanchez Covisa sono frammentarie e contenute in alcuni passi dell'esame dibattimentale.

³⁵⁴ La falsità della versione di Digilio deriverebbe da quel meccanismo psicologico illustrato dal difensore di Zorzi nella sua arringa conclusiva, secondo il quale il ricordo di chi riferisce circostanze che non ha effettivamente vissuto ma ha inventato si modifica in ogni occasione in cui quell'avvenimento viene descritto, mentre il ricordo dei fatti vissuti in prima persona dal dichiarante è indelebile anche su circostanze specifiche. Non è chiaro alla Corte se questa tesi difensiva si fondi su argomenti tecnici tratti da studi in tema di ricordi, ma nell'esperienza personale dei componenti del collegio (oltreché dall'esperienza giudiziaria dei

struttura degli avvenimenti descritti da dover essere considerati come un legittimo errore nel ricordo del dichiarante. Difatti, pur indicando in qualche interrogatorio un solo viaggio, nella ricostruzione più completa ed esauriente dell'episodio (quella resa in controesame) Digilio ha con chiarezza descritto due viaggi, confermando le indicazioni fornite nell'interrogatorio del 24.2.1996³⁵⁵; i riscontri che si illustreranno nella parte conclusiva del paragrafo hanno confermato che il dichiarante si recò due volte a Madrid a breve distanza di tempo l'una dall'altra³⁵⁶. Quanto all'epoca del primo viaggio (il novembre 1975 o il novembre 1976), a distanza di vent'anni è del tutto comprensibile una diversa collocazione dell'episodio, tanto più che Digilio ha individuato una ricorrenza (la morte di Franco o il primo anniversario della stessa) che è fungibile rispetto ai due anni indicati; inoltre, a seguito di contestazione il dichiarante ha ammesso che l'anno del primo viaggio era il 1975 e anche sul punto esiste un riscontro estrinseco per ritenere tale indicazione la più verosimile. Quanto al periodo di permanenza, la diversità rilevata dalla difesa è talmente limitata (da uno a tre mesi) da non inficiare il quadro complessivo del racconto e d'altronde Digilio ha sempre riferito di periodi temporali non superiori ad un mese e solo all'udienza dibattimentale dell'8.6.2000 ha indicato un periodo di tre mesi³⁵⁷. Quanto al mezzo di trasporto utilizzato, le difformità sono del tutto irrilevanti. Infine, sulla fonte dell'incarico, i chiarimenti forniti da Digilio a fronte delle contestazioni appaiono del tutto logici: nel primo esame dibattimentale dell'8.6.2000 aveva indicato come fonte David Carrett, ma si trattava evidentemente di un'affermazione genericamente riferita ai referenti della rete di *intelligence* statunitense, se nessuna contestazione è stata formulata dalla difesa Zorzi (se non quella dell'esame dibattimentale) quando, nel controesame del 12.7.2000, Digilio ha precisato che in effetti l'incarico proveniva da Minetto, al quale era stato conferito da Richards, e che il suo intervento nella vicenda fu determinato dalla necessità di sostituire Soffiati³⁵⁸. Infine, la difesa Zorzi ha

membri togati) il ricordo di un episodio descritto ad oltre vent'anni di distanza non si caratterizza certo per la ripetizione di tutte i particolare specifici di quanto accaduto e vissuto dal dichiarante, essendo frequente che questi, ripensando ad uno stesso episodio, ricordi circostanze diverse in ogni occasione in cui opera tale ricostruzione.

³⁵⁵ Questo interrogatorio è stato utilizzato dall'avv. Mangiarotti per le contestazioni e ha descritto l'episodio analogamente ad altro interrogatorio del 22.10.1997 (anch'esso utilizzato per le contestazioni) Si osserva che nei precedenti interrogatori anch'essi contestati (quelli del 25.6.1993 e del 9.5.1994) Digilio aveva soltanto dichiarato di essersi recato una sola volta in Spagna in compagnia di una donna.

³⁵⁶ Va rilevato in proposito che nessuna ragione giustificerebbe l'indicazione di uno solo o di due viaggi, apparendo incontestabile che Digilio si recò in Spagna per i motivi da lui indicati, né si comprende quale rilevanza abbia nella valutazione dell'episodio la circostanza.

³⁵⁷ Si tenga conto che in tale occasione il dichiarante parlò genericamente di un paio viaggi a Madrid, non specificando i due episodi, per cui può aver complessivamente computato il periodo della sua permanenza.

³⁵⁸ Ciò significa che durante tutte le indagini preliminari l'indicazione fornita da Digilio era stata sempre riferita a Minetto e che la dichiarazione dell'udienza dibattimentale dell'8.6.2000 fu una generica (ed erronea) indicazione del referente statunitense. E' interessante rilevare come in questo caso si sia manifestata una caratteristica ricorrente della personalità di Digilio: questi, avendo errato nell'indicazione dell'8.6.2000 (si ribadisce, del tutto originale rispetto a quanto aveva dichiarato nei numerosi interrogatori resi in indagini preliminari), ha subito la contestazione della difesa Zorzi su quell'errore; poiché, come già più volte osservato, il dichiarante è propenso a tentare comunque di coordinare anche affermazioni che sono evidentemente il frutto di un cattivo ricordo o di un errore di indicazione, ha coinvolto Carrett nell'episodio, ribadendo che la fonte dell'incarico era Minetto, ma prospettando una sorta di autorizzazione che gli sarebbe

contestato a Digilio che non sarebbe stato possibile un suo incontro con Soffiati nel periodo antecedente o successivo ai viaggi in Spagna perché questi rimase detenuto dal 1974 al 1977-1978 e il dichiarante ha risposto che parlò dell'esito dei viaggi con Minetto³⁵⁹.

Ma sono soprattutto i riscontri estrinseci alla ricostruzione di Digilio ad essere certi e privi di ambiguità.

Benvenuto³⁶⁰ lavorò presso l'officina di Pomar a Madrid e ha confermato alcune circostanze di assoluto significato nella ricostruzione di Digilio: Pomar era in rapporto con uno spagnolo capo di un'organizzazione di destra (indicato per nome, Sanchez Covisa e quale capo dei guerriglieri del Cristo Rei) collegato con ambienti militari, e stava lavorando alla realizzazione di un giubbotto antiproiettile e di un mitra che rimase nella fase della progettazione; l'officina di Pomar iniziò ad operare nel 1976 e vi lavorò un italiano proveniente dal Veneto, dall'età apparente di 45 anni, corpulento e un po' calvo, riconosciuto da Benvenuto nella fotografia di Carlo Digilio al 70%; questa persona andò via da Madrid prima di Natale del 1976 e nel 1977 avvennero gli arresti dei latitanti della destra italiana.

Novella³⁶¹ ha confermato di essersi recato in Spagna con la moglie su invito di Digilio, il quale gli disse che a Madrid c'era una persona che gli avrebbe fatto piacere conoscere; ha confermato, pur a seguito di sollecitazioni e contestazioni³⁶², di aver incontrato Pomar a Madrid e di aver appreso successivamente da Digilio che insieme a Pomar stavano costruendo un'arma in base ad un progetto di cui disponevano; ha confermato che Digilio ripartì per la Spagna una seconda volta sempre per le stesse ragioni, e ha collocato il primo viaggio nel maggio-giugno del 1974.

Concutelli³⁶³, mentre era latitante in Spagna, conobbe Pomar attraverso Delle Chiaie e gli propose di realizzare il prototipo di una mitraglietta; insieme a Massagrande realizzarono il laboratorio artigianale ove lavorò Pomar³⁶⁴; tra coloro che mandarono avanti l'attività del laboratorio Concutelli ha indicato Carlo Digilio, conosciuto con il soprannome di zio Otto, di cui gli parlò Massagrande e che egli vide solo una volta in Spagna. Secondo Concutelli, il progetto dell'arma era di Amos Spiazzi ed era giunta

stata rilasciata dal suo referente. La circostanza è evidentemente priva di significato, ma la lettura di quel brano di controesame (u. 12.7.2000, pp. 36- 40) è esemplificativa delle modalità di rapporto con l'interlocutore da parte di Digilio.

³⁵⁹ Certamente Soffiati fu detenuto in quegli anni, ma la circostanza, anziché smentire il dichiarante, può addirittura confermare l'origine dell'incarico dallo stesso prospettata. Digilio ha indicato Minetto come la persona che gli propose di recarsi a Madrid in sostituzione di Soffiati e ben può essere che tale richiesta dipendesse proprio dallo stato di detenzione di Soffiati. Questa ipotesi logica non è riscontrata, ma anche l'errore di Digilio nell'indicare la presenza di Soffiati in libertà (se errore vi fu, perché non può categoricamente escludersi che durante quel periodo di carcerazione Soffiati abbia fruito di periodi di permesso durante i quali incontrò il collaboratore) non inficia in alcun modo la ricostruzione dell'episodio.

³⁶⁰ Benvenuto, p. 41-43

³⁶¹ Novella, pp. 105-113, oltre che nel controesame, dove ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni sopra riferite.

³⁶² L'esame testimoniale di Novella è esemplificativo dell'atteggiamento reticente tenuto da molti dichiaranti di questo processo.

³⁶³ Concutelli, p. 74.

³⁶⁴ Concutelli ha dichiarato di ritenere che Pomar avesse lavorato nel laboratorio (p. 75)

a lui attraverso Massagrande e Fachini³⁶⁵. Infine, ha riferito che l'arma era entrata in produzione, con quantitativi di circa 30 unità al mese, una parte dei quali furono consegnati ad un gruppo di ustascia croati.

Anche Vinciguerra³⁶⁶ conobbe Pomar in Spagna e seppe che stava lavorando alla produzione di una mitraglietta.

Più preciso è stato Zaffoni³⁶⁷, il quale ha dichiarato che apprese da Pomar della realizzazione di un'arma (anche se non vide mai il laboratorio); si trattava, ha proseguito il teste, di un prototipo di mitraglietta tipo Ingram, la cui fabbricazione era autorizzata dal Ministero degli Interni spagnolo, che, tramite tale Sanchez Covisa, aiutava i latitanti italiani della destra³⁶⁸. Zaffoni vide anche Digilio presso l'abitazione spagnola di Pomar e apprese che questi era andato a Madrid per fornire una consulenza sulla realizzazione dell'arma.

Ancora Battiston³⁶⁹ vide Digilio in Spagna solo due volte, ma seppe che frequentava i latitanti di destra e che stava tentando di realizzare una fabbrica di armi insieme a Pomar e in collaborazione con le autorità militari spagnole.

Rognoni³⁷⁰ vide Digilio in Spagna due volte presso l'abitazione di Pomar e in quelle occasioni si era fermato almeno due o tre settimane; ha confermato i rapporti di Sanchez Covisa con i latitanti italiani e la collaborazione di Pomar con ambienti militari spagnoli.

Infine, Spiazzi³⁷¹ e Flavio Fossato³⁷² hanno confermato che il primo realizzò il progetto di una mitraglietta, alla cui lavorazione si dedicò il secondo. Spiazzi ha negato che quell'arma sia mai stata realizzata, affermando che i disegni non furono mai consegnati a nessuno, per cui le indicazioni sull'officina di Pomar sono tutte invenzioni.

Questo quadro di riscontri lascia poco spazio a contestazioni sull'attendibilità della ricostruzione di Digilio, permanendo non riscontrato specificamente solo il "mandante" dei viaggi in Spagna. Non può però essere sfuggito che l'ambiente descritto da Digilio, e confermato dai numerosi altri testimoni qui ricordati, si inserisce coerentemente con le indicazioni illustrate nel paragrafo precedente sulla rete informativa statunitense. Il progetto dell'arma proveniva incontestabilmente da Amos Spiazzi (cioè uno dei principali esponenti del gruppo eversivo di Verona); i disegni sarebbero stati consegnati da Massagrande a Fachini e a Concutelli, quindi a Pomar; la realizzazione dell'arma in Spagna fu attuata grazie alla collaborazione di Concutelli, Delle Chiaie, Massagrande e Pomar, con l'intervento significativo di

³⁶⁵ Il progetto era stato consegnato da Spiazzi a Massagrande e da questi a Fachini, il quale l'aveva consegnato a Concutelli.

³⁶⁶ Vinciguerra, p. 32.

³⁶⁷ Int. 22.12.1995.

³⁶⁸ Tanto che quando il regime mutò, il laboratorio fu chiuso, ma i responsabili non furono perseguiti, proprio per la collaborazione della polizia spagnola (int. 22.12.1995). Zaffoni ha precisato che le notizie sulla vicenda della chiusura del laboratorio le apprese da alcuni esponenti della destra, compreso Sanchez Covisa (int. 17.5.1997).

³⁶⁹ Battiston, p. 30-31.

³⁷⁰ Rognoni, p. 62.

³⁷¹ Spiazzi, p. 58-60.

³⁷² Flavio Fossato, p. 111 ma Fossato ha precisato che i disegni dell'arma sarebbero stati rubati a Spiazzi..

Digilio in fase di consulenza; Pomar era in rapporto con ambienti militari spagnoli tramite Sanchez Covisa. E' del tutto logico che l'incarico di intervenire in quel contesto provenisse da un servizio di *intelligence* straniero interessato alle vicende europee (e in particolare a quelle spagnole).

Ma anche a voler escludere che sul punto specifico sia intervenuto un adeguato riscontro alle dichiarazioni di Digilio, ciò non significa che quella vicenda sia stata totalmente inventata dal dichiarante, ma, più semplicemente, mancherebbe una verifica delle sue dichiarazioni che possa confermare quella specifica affermazione.

La conclusione non può essere quella prospettata dalla difesa Zorzi perché la logica che la sottende è del tutto infondata. Digilio è stato riscontrato su tutte le circostanze riferite in merito ai suoi viaggi in Spagna, tranne che su chi gli conferì incarico (circostanza del tutto irrilevante nel processo); solo Minetto o Bandoli (essendo Soffiati deceduto) avrebbero potuto fornire una conferma diretta dell'origine dell'incarico di Digilio, cioè due testimoni che hanno dimostrato al dibattimento di essere totalmente inattendibili.

4 c 4 - I rapporti con il professor Lino Franco.

In questo paragrafo ci si sofferma su un profilo specifico e marginale dei rapporti di Digilio con il professor Lino Franco, atteso che il suo ruolo negli attentati del 1969 sarà oggetto di specifica valutazione critica nel capitolo 10, quando si affronteranno gli accessi al casolare di Paese.

Digilio ha dichiarato³⁷³ che il professor Franco possedeva numerose armi sotterrate al Pian del Cansiglio e Maggi gli chiese se fosse disposto a cederne alcuni pezzi al gruppo mestrino; Digilio fu scelto come esperto per valutare il funzionamento di quelle armi e quindi apprese delle cessioni da Franco a Maggi. In controesame³⁷⁴ il collaboratore ha precisato che le cessioni furono diverse, tutte avvenute nei pressi del Canal Salso, e ha indicato come presenti alle consegne Maggi, Zorzi, Mariga ed egli stesso, quale esperto nella valutazione delle armi. Sulla presenza di Mariga, la difesa Zorzi ha contestato che in indagini preliminari aveva indicato presente il fratello di Zorzi e non Mariga e Digilio ha risposto alla contestazione prospettando un equivoco nell'indicazione come autista del primo piuttosto che del secondo.

Sul tema della cessione di armi da Franco al gruppo di Venezia-Mestre, l'unica contraddizione rilevata dalla difesa riguarda la presenza di Mariga (indicata al dibattimento) piuttosto che quella di Rudy Zorzi, circostanza di limitato rilievo nella valutazione di inattendibilità³⁷⁵.

Deve innanzitutto reputarsi del tutto logica la ricostruzione del dichiarante sull'episodio (la presenza di Maggi e Zorzi, quali esponenti di spicco del gruppo, e quella di Digilio, quale esperto di armi), i cui riscontri sono stati individuati tramite

³⁷³ Durante l'esame del 16.6.2000, p. 26.

³⁷⁴ Digilio, u. 23.6.2000, pp. 8-14.

³⁷⁵ La questione è stata riproposta dalla difesa Zorzi con riferimento all'incontro del 6.12.1969 al Canal Salso tra Zorzi e Digilio, essendosi rilevato che quella modifica del dichiarante non era un semplice affinamento del ricordo, ma un vero e proprio "aggiustamento" della ricostruzione dell'episodio determinato dalla circostanza che Rudy Zorzi all'epoca non disponeva della patente. Si tralascia in questa parte di affrontare specificamente la questione rimandando al capitolo dedicato alla strage.

una ricostruzione logica degli elementi acquisiti al dibattimento, afferendo da un lato al quadro di rapporti tra il gruppo di ON e Lino Franco, dall'altro alla disponibilità di armi da parte del gruppo mestrino proprio nel periodo (tra il 1967 e il 1969) in cui sarebbero avvenute quelle cessioni.

Innanzitutto, Siciliano ha dichiarato di aver conosciuto Lino Franco, un insegnante di Vittorio Veneto che vide solo una volta, quando, insieme a Maggi, Romani e Zorzi, si recò a Treviso per incontrarlo e discutere della possibilità di costituire un gruppo di ON a Vittorio Veneto³⁷⁶. Questa specifica indicazione è stata confermata, pur in termini più generici, anche da Maggi³⁷⁷, che ha ammesso di aver conosciuto il prof. Franco quando lo andò ad incontrare su indicazione di Romani perché questi pensava che potesse collaborare con ON.

Ancora sul rapporto tra Franco e ON, Pia De Poli³⁷⁸, moglie dello stesso, ha riferito alcuni elementi che confermano il quadro di riferimento descritto.

Per quanto ritenuta dalla Corte una teste su molte circostanze inattendibile, la De Poli ha dovuto ammettere che il proprio marito militò nella RSI e, terminata la guerra, si allontanò da Vittorio Veneto perché temeva per la sua incolumità, dedicandosi per qualche tempo all'attività di sminamento. La donna ha soggiunto che Franco professò sempre le sue idee politiche di destra e, come esempio della sua fede politica, ha citato un episodio avvenuto circa dieci anni dopo la fine della guerra, quando il proprio marito collaborò nell'attività di un gruppo di speleologi di recupero dei cadaveri da una "foibe" situata sul Pian del Consiglio. Infine, la De Poli ha ammesso (ma questa circostanza risultava documentata dalla perquisizione compiuta presso l'abitazione della teste³⁷⁹) che a casa loro arrivava il giornale di ON soggiungendo che lei, pur non interessandosi di politica, sapeva che quel gruppo svolgeva attività politica.

Anche Stimamiglio³⁸⁰ sentì parlare del prof. Lino Franco da Giovanni e Angelo Ventura, ma non lo ricollegò ad una persona determinata.

Gli elementi descritti di riscontro alle dichiarazioni di Digilio (Siciliano e Maggi e la loro conoscenza con Lino Franco per un impegno diretto in ON, il rinvenimento delle pubblicazioni di ON presso l'abitazione della De Poli e la conferma che il marito leggeva quelle pubblicazioni, la frequentazione di Franco della zona del Pian del Consiglio indicata da Digilio come quella ove avrebbe depositato le armi) sono del tutto compatibili con la ricostruzione dell'episodio compiuta dallo stesso collaboratore, costituendo, nel loro complesso, un primo elemento di riscontro dell'indicazione accusatoria.

Sotto altro profilo, della disponibilità da parte di Zorzi e del gruppo di Mestre di armi è prova inconfutabile la sentenza di condanna relativa all'arresto del 17

³⁷⁶ Incontro che non sortì gli esiti sperati (Siciliano, int. 15.3.1995, p. 8).

³⁷⁷ Maggi, u.12.3.2001 p.74.

³⁷⁸ De Poli, p. 105.

³⁷⁹ Cfr. doc. 50 del fascicolo delle produzioni del P.M., prodotto all'udienza del 23.2.2000, e le indicazioni di Giraudò u. 15.12.2000, p. 225, che ha indicato la documentazione rinvenuta presso l'abitazione di Franco: l'opuscolo "Le mani rosse sulle forze armate", lo statuto del Centro studi ON, alcune pubblicazioni del Centro studi ON, due fascicoli del periodico ON,

³⁸⁰ Stimamiglio, p. 101-102.

novembre 1968: presso l'abitazione di Marghera furono rinvenute tre pistole da guerra (una P 38, una Beretta calibro 9 e una Smith&Wesson), nonché un sacchetto contenente grammi 1680 di mina potassa e a seguito del processo, Zorzi fu condannato alla pena di mesi 7 di reclusione e lire 60.000 di multa³⁸¹.

A conferma della pronuncia non possono ignorarsi le dichiarazioni dei testimoni che più direttamente gravitarono nel gruppo di ON di Mestre.

Siciliano³⁸² ha riferito di aver appreso da Zorzi che tutti i gruppi di ON del Veneto disponevano di un luogo di approvvigionamento di armi e di esplosivi, anche se non seppe mai dove si trovasse, soggiungendo, nel corso dei successivi interrogatori, che proprio Zorzi gli mostrò numerose armi residue della seconda guerra mondiale³⁸³.

In merito agli incontri descritti da Digilio, Siciliano ha escluso di avervi partecipato, affermando solo che evidentemente si tennero dopo l'incontro a Treviso di cui aveva parlato³⁸⁴.

Vianello³⁸⁵ tra il 1968 e l'estate del 1969 vide nella disponibilità di Zorzi un borsone contenente delle armi (pistole e mitragliatori), che tenne in custodia per un solo giorno.

Busetto³⁸⁶ sapeva che le armi "giravano" nel gruppo, ma non ha ricordato se le vide direttamente.

Infine, Noè³⁸⁷ apprese da Siciliano (all'epoca della loro frequentazione alla fine degli anni '60) che l'organizzazione di cui lui e Zorzi facevano parte aveva disponibilità di armi.

Questo quadro complessivo è assai significativo della assoluta attendibilità dell'episodio descritto da Digilio, attendibilità innanzitutto logica, ma anche

³⁸¹ Tribunale Padova del 6.3.1972, conf. Corte Appello Venezia 18.6.1973, divenuta definitiva a seguito della Cassazione 27.3.1973, con la quale fu annullata la sentenza limitatamente al reato di detenzione dei due sacchetti di mina potassa, ritenendo che quel fatto non costituisse reato e fu confermata per il resto la sentenza.

³⁸² Nel suo primo interrogatorio del 18.10.1994, p. 6.

³⁸³ Ci si riferisce al fucile tedesco consegnatogli da Paolo Molin nel 1969 (Int. 18.10.1994, p. 7), due pistole che gli prestò nel 1972, un revolver americano calibro 32 e una Mauser calibro 7,65 (int. 15.3.1995, p. 3), un fucile mitragliatore MG 42 chiamata la sega di Hitler (int. 10.10.1995, p. 2), la pistola PPK che Zorzi gli mostrò (int. 21.3.1996, p. 3).

³⁸⁴ Siciliano, int. 5.9.1996, p. 2.

³⁸⁵ Vianello, p. 10

³⁸⁶ Busetto, p. 215.

³⁸⁷ Noè, p. 10-11, ha reso tale affermazione nel contesto di un discorso relativo ad uno specifico episodio, che è stato confermato in dibattimento solo a seguito di ripetute contestazioni da parte del P.M.: Noè aveva dichiarato in indagini preliminari che, durante un incontro amichevole in una casa di Mestre nei pressi della stazione ferroviaria, Zorzi e Siciliano si misero a parlare in disparte con un ragazzo con accento bolzanino e discussero di simboli, tipo un pugnale o della forma di una svastica deformata; a quel punto il teste ha soggiunto che il discorso riguardava l'organizzazione di un gruppo; il P.M. ha proseguito la contestazione: Noè dichiarò che qualche minuto dopo Siciliano gli disse che il loro gruppo faceva parte di un'organizzazione segreta che disponeva di un deposito di armi e di finanziamenti, organizzazione che serviva a contrastare l'avanzata dei comunisti in Italia e che era aiutata dallo Stato; Siciliano accennò anche ad una persona che rappresentava il canale di collegamento con gli apparati statali e disse che era giusto accettare questo aiuto, anche se dopo l'eliminazione dei comunisti era necessario abbattere il sistema statale borghese; il teste ha affermato di non avere questi ricordi e si sorprende che all'epoca rese dichiarazioni così particolareggiate, ma, in conclusione del discorso, ha confermato il contenuto di quelle dichiarazioni.

riscontrata specificamente dagli elementi probatori illustrati. E' significativo osservare che su una vicenda marginale e limitata nella rilevanza complessiva della chiamata in correità del collaboratore, gli elementi di riscontro siano stati comunque così precisi e logicamente coerenti.

4 c 5 – La figura di Roberto Rotelli.

La vicenda della disponibilità di esplosivo da parte di Rotelli è uno di quei temi che, pur avendo occupato una parte significativa dell'istruttoria dibattimentale, ha perso molta rilevanza nel momento in cui Digilio ha collocato temporalmente l'episodio in un'epoca successiva ai fatti eversivi del 1969³⁸⁸. Ciò premesso, la trattazione di questo tema assume una rilevanza significativa con riferimento al ruolo che Zorzi mantenne nell'ambito del gruppo di ON mestrino anche in anni successivi al 1970 (in particolare nel 1972-1973, epoca nella quale, in base alla ricostruzione di Digilio, va collocato l'episodio di consegna della gelignite da Rotelli a Zorzi).

Nel corso dell'incidente probatorio, Digilio ha con precisione ricostruito la personalità di Rotelli e i suoi rapporti con lui e con Zorzi:

- Roberto Rotelli era un giovane che abitava al Lido di Venezia, dove viveva con la famiglia (in località Quattro fontane), aveva un peschereccio, era amante dell'attività subacquea e apparteneva all'area delle persone di destra del Lido³⁸⁹.

- con la sua barca esercitava l'attività di contrabbando con la Jugoslavia³⁹⁰, era socio di un'associazione subacquea e disponeva della chiave di un bunker situato in località Alberoni.

- con riferimento all'abitazione di Rotelli, Digilio ha precisato in dibattimento che all'angolo del giardino della villa del padre vi era una costruzione che poteva sembrare una casa colonica³⁹¹.

- nell'ambito dell'attività subacquea, Rotelli aveva costituito una società per il recupero dei relitti affondati nell'Adriatico e fu il primo ad individuare il relitto dell'incrociatore italiano Quntino Sella³⁹², da cui recuperò materiale di ogni tipo, coprendo, con la vendita di quei reperti, le spese dell'attività investita nel recupero³⁹³.

- Rotelli individuò anche il relitto di un sommergibile tedesco, l'U-boot affondato nel 1944 al largo del porto di Venezia, ma la capitaneria di porto fece intervenire la Marina militare, impedendo l'attività di recupero³⁹⁴.

³⁸⁸ La difesa Zorzi ha ritenuto che l'episodio sia significativo della capacità di mentire del collaboratore, atteso che la diversa collocazione cronologica della vicenda appare evidentemente collegata alle esigenze investigative a cui Digilio ha dimostrato di adeguarsi. In effetti, come si vedrà nella trattazione dell'episodio nessun sospetto di adeguamento può essere contestato a Digilio, perché l'originaria collocazione antecedente al 1970 fu smentita proprio dal dichiarante, il quale ha reiteratamente ribadito che la disponibilità della gelignite che trasudava era successiva al 1970.

³⁸⁹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 2.

³⁹⁰ Digilio, p. 4, ha indicato essenzialmente l'attività di contrabbando di sigarette e quell'episodio relativo alla gelignite oggetto della questione qui trattata.

³⁹¹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 3.

³⁹² Digilio, u. 11.3.1998, p. 6.

³⁹³ Digilio, u. 11.3.1998, p. 7.

³⁹⁴ Digilio, u. 11.3.1998, p. 8.

In questo quadro di riferimento della figura di Roberto Rotelli, Digilio ha descritto l'episodio di acquisto in Jugoslavia di una partita di gelignite e della sua cessione a Delfo Zorzi. All'epoca, il dichiarante era segretario del tiro a segno ed era molto conosciuto al Lido, per questo ricevette la visita di Rotelli che gli chiese di andarlo a trovare a casa sua³⁹⁵; durante l'incontro Rotelli gli disse che nel corso dei suoi viaggi in Jugoslavia aveva avuto occasione di acquistare una grossa partita di gelignite, che aveva iniziato a trasudare, cioè aveva formato gocce di nitroglicerina all'esterno del candelotto. Digilio si rese conto della pericolosità del fenomeno, che avrebbe potuto determinare la deflagrazione ad una minima scossa, per cui, alla richiesta di aiuto di Rotelli, gli diede un consiglio tecnico che aveva appreso da alcuni manuali: avvolgere ogni candelotto in carta di giornale che assorbisse le gocce di nitroglicerina, quindi, depositare i candelotti in un sacco di segatura che avrebbe favorito l'assorbimento; gli consigliò, inoltre, di non dare scossoni ai candelotti e di evitare le variazioni di temperatura³⁹⁶. Digilio ha precisato che vide l'esplosivo due volte, prima e dopo il trattamento, custodito presso la *dependance* della villa di famiglia del Rotelli; in dibattimento ha quantificato l'esplosivo in circa 40 candelotti contenuti in scatoloni, successivamente collocati all'interno dei sacchi contenenti la segatura³⁹⁷. Rotelli gli disse che aveva trasportato l'esplosivo dalla Jugoslavia e, a conferma di ciò, Digilio vide una scritta su uno dei candelotti "Cz Zebrovnica - Yugoslavie"³⁹⁸. Rotelli mise in pratica quei consigli, tanto che, incontratolo dopo poco tempo, gli disse che l'esplosivo si era regolarizzato e l'essudazione era cessata, ma Digilio gli consigliò di disfarsene perché era pericoloso tenerlo in casa³⁹⁹. A seguito di quel consiglio Rotelli pensò di recuperare il denaro investito nell'acquisto dell'esplosivo vendendolo nell'ambiente della destra veneziana e in particolare individuò Delfo Zorzi come possibile acquirente. Il dichiarante ha precisato che la cessione avvenne su richiesta di Rotelli e Zorzi, perché quest'ultimo si dimostrò particolarmente interessato ad acquisire la disponibilità di esplosivo. Digilio operò da intermediario nella transazione, perché ritenuto da entrambe le parti affidabile nella valutazione del materiale. Infatti fu proprio il dichiarante a determinare il prezzo di vendita attraverso il computo degli interessi che il denaro investito da Rotelli nell'acquisto avrebbe maturato in quegli anni. A seguito dell'accordo Rotelli trasportò l'esplosivo da un bunker della zona Alberoni⁴⁰⁰ lungo il Canal Salso fino a Mestre; Zorzi si procurò un furgone e trasportò l'esplosivo in un locale, in zona Mirano⁴⁰¹.

³⁹⁵ Digilio ha ammesso di essere conosciuto come esperto di armi, ma aveva anche acquisito una certa conoscenza sugli esplosivi, sia in base agli insegnamenti del padre, sia grazie allo studio di alcuni testi sulla materia (u. 11.3.1998, p. 12).

³⁹⁶ Digilio, u. 11.3.1998, p. 10-11.

³⁹⁷ Digilio, u. 11.3.1998, p. 14.

³⁹⁸ Digilio, u. 11.3.1998, p. 16.

³⁹⁹ Digilio, u. 11.3.1998, pp. 14 e 15.

⁴⁰⁰ Digilio ha dichiarato che a seguito del suo consiglio di non tenere l'esplosivo in casa, Rotelli l'aveva trasferito al bunker degli Alberoni (u. 11.3.1998, p. 20)

⁴⁰¹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 19.

In conclusione di quella parte di esame Digilio ha collocato l'episodio della cessione di gelignite in epoca anteriore alla visita al casolare di Paese, indicando l'anno 1962-1963⁴⁰².

Se si esclude la collocazione temporale dell'episodio (evidentemente errata), la struttura fondamentale della ricostruzione fornita da Digilio è pienamente logica nella narrazione, individuando la scansione temporale di tutte le fasi della vicenda: l'acquisto da parte di Rotelli, i problemi di trasudamento manifestati dall'esplosivo, il suo intervento come esperto e la definizione della cessione a Zorzi. Questa ricostruzione è stata sostanzialmente confermata nel controesame dibattimentale, nel corso del quale il dichiarante ha per un verso fornito elementi specificativi della dinamica dell'episodio (anche a seguito delle contestazioni formulate dalla parti), dall'altro è incorso in alcune contraddizioni e difformità.

Con riferimento all'accordo tra Rotelli e Zorzi, Digilio ha precisato che i due non si conoscevano, e alla richiesta di Rotelli se conoscesse qualcuno che fosse interessato all'acquisto⁴⁰³, fu Digilio ad indicare Zorzi, dopo averne parlato con Maggi⁴⁰⁴; alla contestazione della parte civile delle dichiarazioni rese il 13.1.1996, quando affermò che fu Rotelli a fare il nome di Zorzi, Digilio ha confermato la versione resa in indagini, precisando che evidentemente la conoscenza di Zorzi da parte di Rotelli derivava dalla comune appartenenza all'ambiente della destra⁴⁰⁵. In conclusione, Digilio ha modificato la collocazione temporale dell'episodio, affermando che la cessione fu successiva (ma non di molto) rispetto all'incontro al casolare di Paese⁴⁰⁶. Ma è stato il controesame della difesa Zorzi a consentire l'approfondimento della vicenda relativa alla cessione di gelignite, considerato che per ben due udienze (quella del 23.6.2000 e quella del 29.6.2000) sono state poste al dichiarante numerosissime domande di chiarimento o contestazioni sull'episodio. Secondo il metodo di ricostruzione già utilizzato, si procederà ad individuare per argomenti le conferme e le contraddizioni rilevate nel controesame e a trattarne la rilevanza a fini dell'attendibilità:

- Digilio ha confermato senza sostanziali difformità le indicazioni sulla persona di Rotelli, nonché la circostanza relativa alla conoscenza della disponibilità della gelignite da parte di quest'ultimo⁴⁰⁷.
- sulle modalità di quel consulto, Digilio ha riferito che, mentre transitava nei pressi della casa di Quattro fontane, Rotelli lo chiamò e gli mostrò un candelotto che

⁴⁰² Digilio, u. 11.3.1998, p. 22-23.

⁴⁰³ Digilio, u. 16.6.2000, p. 30-31 ha soggiunto che Rotelli era intimorito dai discorsi sulla pericolosità dell'esplosivo, ma non voleva rimetterci denaro, per cui non buttò via il materiale ma cercò qualcuno disposto all'acquisto.

⁴⁰⁴ Digilio, u. 16.6.2000, p. 32.

⁴⁰⁵ Digilio, u. 16.6.2000, p. 32-33, dove si assiste al comportamento ricorrente di Digilio, che, non volendo ammettere l'errore nel ricordo, cerca di conciliare due versioni diverse. Sul punto, la circostanza appare di scarso significato, atteso che non è decisivo per valutare l'attendibilità del racconto accertare se fu Rotelli ad indicare Zorzi ovvero se fu lo stesso Digilio.

⁴⁰⁶ Digilio, u. 16.6.2000, p. 34, il quale ha ribadito che l'incontro a Paese fu l'occasione in cui conobbe Zorzi.

⁴⁰⁷ Digilio, u. 23.6.2000, p. 35-37, ove ha ribadito che Rotelli gli parlò dell'esplosivo che trasudava e che gli consigliò di usare giornali e segatura per ovviare all'inconveniente.

trasudava⁴⁰⁸. Su questa circostanza le contestazioni formulate dalla difesa Zorzi, riportate specificamente in nota, non hanno modificato il senso della ricostruzione svolta, perché Digilio ha comunque confermato che visionò quel primo candelotto nei pressi della casa di Rotelli e che la partita di esplosivo era custodita nella *dependance* di cui aveva parlato nell'esame del P.M..

- con riferimento alla quantità di esplosivo, Digilio ha rettificato l'indicazione resa in indagini preliminari (cioè 150-200 candelotti, di cui alla contestazione della difesa Zorzi), ribadendo che il quantitativo era di molto inferiore, circa 30-40 candelotti⁴⁰⁹.

- Digilio ha confermato che l'esplosivo fu trasportato dall'abitazione al bunker degli Alberoni del club subacqueo San Marco, di cui Rotelli era socio⁴¹⁰. Digilio riconobbe anche in fotografia il bunker e ha ribadito che lo spostamento fu determinato dal suo consiglio a Rotelli di evitare che i familiari corressero rischi⁴¹¹.

- per quanto riguarda l'epoca dell'episodio, Digilio ha confermato che Rotelli aveva costituito una società per il recupero di materiali dai relitti navali e ha soggiunto che l'acquisto di esplosivo serviva proprio ai lavori per il recupero di due navi austriache e di un sommergibile tedesco; sul punto, la difesa Zorzi ha contestato che in indagini preliminari aveva indicato il recupero dell'incrociatore Quintino Sella come occasione per l'acquisto della gelignite e Digilio ha confermato quell'affermazione⁴¹². Ma nell'ultima parte del controesame il collaboratore ha ancora una volta fornito indicazioni errate, atteso che, dopo aver indicato l'anno 1971-1972⁴¹³, ha nuovamente retrodatato la vicenda collocandola nel 1964⁴¹⁴ e alla contestazione della difesa sull'epoca in cui Rotelli rinvenne il relitto del Quintino Sella e costituì la società di recupero, il dichiarante ha affermato che non può essere fissato l'anno 1973 perché Rotelli individuò numerosi relitti bellici affondati nella Laguna di Venezia⁴¹⁵.

⁴⁰⁸ Digilio ha confermato anche la presenza della scritta jugoslavo e della città di Dubrovnik (pur a seguito di contestazione) il difensore ha contestato che il 10.11.1995 dichiarò che Rotelli gli fece vedere il candelotto mentre si trovava sul peschereccio di fronte alla casa di Quattro fontane e Digilio ha confermato che effettivamente Rotelli era solito attraccare la barca di fronte a casa e teneva i candelotti nella stessa; ancora la difesa ha contestato che in indagini preliminari dichiarò che l'esplosivo era custodito nel locale adiacente alla villa e Digilio ha confermato che tutto l'esplosivo era lì custodito (Digilio, u. 23.6.2000, p. 39-40).

⁴⁰⁹ Digilio, u. 23.6.2000, p. 41.

⁴¹⁰ Digilio, u. 23.6.2000, p. 40. Sull'appartenenza di Rotelli al club San Marco, la difesa Zorzi ha contestato che Rotelli non era mai stato socio dello stesso e Digilio si è dichiarato meravigliato perché lo vide spesso di fronte a quel bunker a fare pesca subacquea, per cui o aveva la chiave o aveva approfittato dell'amicizia di qualche socio per mettere l'esplosivo nel bunker (u. 23.6.2000, p. 45-46).

⁴¹¹ Digilio, u. 23.6.2000, p. 44.

⁴¹² Digilio, u. 23.6.2000, p. 43.

⁴¹³ Digilio, u. 29.6.2000, p. 151.

⁴¹⁴ Digilio, u. 29.6.2000, p. 154.

⁴¹⁵ Digilio, u. 29.6.2000, p. 156-157. Sulla data della cessione, le contestazioni formulate dalla difesa Zorzi, dirette evidentemente a far ritenere inattendibili il racconto dei Digilio, hanno dimostrato con certezza un fatto, che cioè Digilio non è stato in grado di stabilire neanche approssimativamente l'anno della cessione (ha spaziato tra il 1962 e il 1972), ma ha fornito elementi certi per collocare l'episodio in epoca successiva al 1970 e presumibilmente vicina al 1972-1973.

- per quanto concerne il prezzo pagato da Zorzi, Digilio ha sostanzialmente confermato le modalità di determinazione già illustrate nel corso dell'esame⁴¹⁶.
- infine, Digilio ha introdotto, quale intermediario della conoscenza tra Rotelli e Zorzi, Giampiero Montavoci, confermando la circostanza anche a seguito della contestazione della difesa Zorzi sul fatto che era la prima volta che ne parlava⁴¹⁷.
- sulla consegna dell'esplosivo Digilio, dapprima ha dichiarato di non essersene interessato⁴¹⁸ e su contestazione della difesa Zorzi, ha confermato le dichiarazioni rese in indagini preliminari: il 13.1.1996 dichiarò che Zorzi gli aveva detto di aver sistemato la gelignite in un casolare mestrino, probabilmente a Spinea, dove la famiglia Zorzi aveva un negozio di pelletteria, mentre in incidente probatorio aveva dichiarato che Rotelli trasportò la gelignite con il peschereccio dopo averla prelevata dal bunker degli Alberoni e Zorzi utilizzò un furgone per il trasporto al deposito di pelletteria⁴¹⁹.

Questo è il quadro sufficientemente preciso delle dichiarazioni rese da Digilio sulla vicenda, che, come anticipato, è stata ripetuta negli stessi termini nel corso dell'incidente probatorio, del controesame della parte civile e delle due udienze di controesame della difesa Zorzi, permanendo solo una contraddizione reiterata relativa all'epoca in cui Rotelli acquistò l'esplosivo in Jugoslavia e lo cedette a Zorzi.

Le altre contraddizioni rilevate dalla difesa Zorzi sono state tutte logicamente superate nel corso dell'esame dibattimentale, rilevandosi dallo stesso dichiarante che alcuni particolari potevano essere difforni in ragione di sue dimenticanze del tutto giustificate.

Questo giudizio è condiviso dalla Corte.

Invero, sull'incontro di Digilio con Rotelli, non sono state rilevate sostanziali difformità, atteso che il dichiarante ha sempre riferito che fu contattato mentre transitava nei pressi dell'abitazione di Rotelli, che era presente il peschereccio di quest'ultimo e che gli fu mostrato un candelotto che trasudava; è stata solo la sollecitazione della difesa Zorzi ad introdurre una circostanza che Digilio non aveva riferito in indagini preliminari, cioè che probabilmente l'esplosivo era custodito all'interno del peschereccio; poiché Digilio ha ribadito che la partita di esplosivo era custodita nella *dependance* della villa di Quattro fontane, non è credibile che i candelotti si trovassero in quel momento sulla barca. Sull'attivazione del rapporto tra Zorzi e Rotelli, l'unica contraddizione rilevata è che in udienza dibattimentale Digilio ha riferito essere stato lui ad indicare Zorzi come possibile acquirente, mentre in indagini preliminari sarebbe stato Rotelli a prospettare la possibilità di cessione a Zorzi. Si tratta di un particolare del tutto marginale che non modifica in alcun modo il significato della vicenda, avendo tra l'altro Digilio confermato la originaria

⁴¹⁶ Digilio, u. 23.6.2000, p. 46-47, cioè il computo degli interessi maturati in un paio di anni dall'acquisto dell'esplosivo da parte di Rotelli.

⁴¹⁷ Digilio, u. 23.6.2000, p. 46-48.

⁴¹⁸ Digilio, u. 23.6.2000, p. 49.

⁴¹⁹ Digilio, u. 29.6.2000, p. 148, ha precisato che apprese quelle notizie da Zorzi dopo che il trasporto fu effettuato.

versione⁴²⁰. Infine, sulla disponibilità da parte di Rotelli del bunker degli Alberoni, le contestazioni formulate dalla difesa Zorzi appaiono del tutto irrilevanti: come si valuterà nell'ultima parte di questo paragrafo, è assolutamente possibile che quel bunker fosse utilizzato anche da Rotelli e che per un certo periodo questi vi avesse custodito materiale esplosivo.

Per tentare di collocare temporalmente l'episodio è necessario valutare più che l'indicazione delle date, gli elementi di fatto forniti dal dichiarante. Certamente la collocazione nella prima metà degli anni '60 è errata, atteso che Digilio ha indicato un periodo successivo all'incontro presso il casolare di Paese, quando conobbe Delfo Zorzi⁴²¹; inoltre, l'attività di recupero dei relitti da parte di Rotelli è sicuramente successiva al 1970, perché i testi che collaborarono con lui e che lo conoscevano hanno collocato la regolarizzazione dell'attività di subacqueo (attraverso la costituzione della società) nel 1973. Vi è, poi, l'indicazione dell'attività di recupero del Quintino Sella come elemento di fatto indicato da Digilio per collocare l'episodio, cioè il 1973. Da questo quadro è evidente che non è possibile determinare con precisione l'epoca dell'episodio, perché se potrebbe essere individuato l'anno 1973 in base all'indicazione da ultimo riferita, non si può ignorare che proprio i soci di Rotelli nell'attività di recupero dei relitti hanno individuato in quell'anno uno spartiacque tra le attività di contrabbando con la Jugoslavia e il periodo di attività lecita, tanto che Pellegrini⁴²² ha dichiarato che Rotelli troncò i rapporti con il passato e gli fu incendiato il motopeschereccio probabilmente per vendetta o ritorsione in relazione alla passata attività illecita. Inoltre, proprio dal 1973, Rotelli, grazie alla nuova attività lavorativa, era legittimato a disporre di esplosivo per il recupero dei relitti, quindi, quell'episodio di contrabbando di gelignite non può che collocarsi in epoca antecedente a quell'anno.

Comunque, quella vicenda va collocata in un periodo compreso tra il 1970 e il 1974. I riscontri acquisiti rispetto alle dichiarazioni di Digilio, oltre che confermare l'attendibilità dell'episodio, consentono di determinarne con sufficiente precisione anche l'epoca.

Battiston⁴²³, nell'ambito di un discorso sulla disponibilità di esplosivi da parte del gruppo di Venezia (collocato nel periodo della sua latitanza, cioè tra il dicembre 1973 e l'estate 1974⁴²⁴) ha riferito che sentì parlare della presenza di esplosivi nella laguna, cioè di mine o di altri ordigni bellici dai quali era estratto materiale esplosivo; a seguito di contestazione, ha confermato che Digilio in un'occasione gli disse che era in grado di ricavare esplosivo da ordigni bellici recuperati in laguna da un suo uomo di fiducia e il teste pensò che quel materiale entrasse nella disponibilità di Maggi,

⁴²⁰ Del tutto ininfluenza è l'indicazione di Montavoci come tramite della conoscenza tra Rotelli e Zorzi, circostanza che può essere venuta alla mente al dichiarante durante l'approfondito soffermarsi sull'episodio o che potrebbe costituire anche un cattivo ricordo.

⁴²¹ Solo in un interrogatorio in indagini preliminari l'episodio fu collocato in epoca precedente all'incontro al casolare di Paese, ma Digilio ha sempre indicato quello come il momento in cui conobbe Zorzi.

⁴²² Pellegrini, u. 157-158.

⁴²³ Battiston, u. 31.10.2000, p. 21.

⁴²⁴ Battiston, u. 31.10.2000, p. 9

quale esponente di spicco di ON di Venezia⁴²⁵. Sempre in quel periodo, Digilio parlò a Battiston della disponibilità da parte sua di un tipo di esplosivo che era diventato pericoloso perché trasudava, soggiungendo che era necessario fare uno specifico trattamento per renderlo stabile (cioè avvolgerlo nella carta o in altro materiale assorbente)⁴²⁶. Nel corso dell'esame dibattimentale, Battiston ha precisato che l'esplosivo gli fu indicato con il nome di gelignite e che quando Digilio gliene parlò si riferiva ad un problema in atto quel momento⁴²⁷. Infine, Battiston ha precisato che dai discorsi di Digilio non era emerso che l'esplosivo fosse nella sua materiale disponibilità, perché sicuramente il trasudamento era un problema che lo interessava e che aveva accertato direttamente, ma non disse esplicitamente che la gelignite era nella sua disponibilità⁴²⁸. Da questa indicazione si ha, innanzitutto, un riscontro specifico sulla attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, atteso che Battiston (già nel 1995, cioè proprio mentre Digilio stava riferendo l'episodio⁴²⁹) ha confermato la disponibilità di materiale esplosivo da parte del gruppo di Venezia, le caratteristiche della sostanza (gelignite), l'inconveniente manifestato (cioè il trasudamento).

Anche Vinciguerra⁴³⁰ ha confermato la disponibilità di esplosivo proveniente dalla Jugoslavia da parte del gruppo di Venezia, riferendo che in un'occasione, da collocare tra la fine del 1971 e i primi mesi del 1972, Maggi gli consegnò alcuni candelotti avvolti in carta oleosa rossa provenienti dalla Jugoslavia, precisandogli che si trattava di materiale molto potente e da maneggiare con cura; il teste ha soggiunto di aver consegnato l'esplosivo ad una persona che lo seppellì in un prato e che quel materiale non venne mai usato; con riferimento al tipo di esplosivo ha precisato che Maggi non gli disse nulla per cui non può affermare con certezza che si trattasse di T4.

Martino Siciliano⁴³¹ ha riferito che a quanto apprese da Zorzi, il gruppo di ON di Mestre continuò a disporre di gelignite anche in epoca successiva agli attentati alla scuola slovena di Trieste e al cippo di confine di Gorizia⁴³². Su quel tipo di esplosivo, Zorzi soggiunse che zio Otto lo aveva allertato di prestare attenzione a che i candelotti non trasudassero, indicando anche uno specifico trattamento per la manutenzione e la conservazione degli stessi.

Queste tre dichiarazioni di specifico riscontro del racconto di Digilio sono significative dell'infondatezza della tesi difensiva di cui all'inizio del capitolo ci si è occupati (definita dalla difesa Zorzi con l'espressione più volte ricordata di circuitazione delle notizie tra i testimoni e i collaboratori del processo). Praticamente

⁴²⁵ Battiston, u. 31.10.2000, p. 22-23.

⁴²⁶ Battiston, u. 31.10.2000, p. 24.

⁴²⁷ In questo senso il teste si è espresso con certezza anche a seguito della contestazioni della difesa Zorzi, u. 31.10.2000, p. 83.

⁴²⁸ Battiston, u. 31.10.2000, p. 84.

⁴²⁹ Gli interrogatori utilizzati per le contestazioni a Digilio sono del 10.11.1995 e del 13.1.1996, mentre Battiston rese dichiarazioni sul punto il 6.10.1995. Anche con riferimento agli atti utilizzabili nei confronti di Maggi, il primo interrogatorio in cui Digilio parlò della gelignite è del 6.11.1995

⁴³⁰ Vinciguerra, p.35-36.

⁴³¹ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 3.

⁴³² Per i quali fu utilizzato proprio quel tipo di esplosivo.

nello stesso periodo di tempo (cioè tra la metà di ottobre e i primi giorni di novembre del 1995) Siciliano, Battiston e Digilio riferirono all'autorità giudiziaria le notizie a loro conoscenza sulla disponibilità di gelignite da parte del gruppo di ON mestrino, il primo introducendo le informazioni generiche apprese da Zorzi, il secondo riferendo quanto Digilio gli disse nel periodo della latitanza, il terzo descrivendo con dovizia di particolari la vicenda che era a lui pienamente nota di cessione dell'esplosivo da Rotelli a Zorzi. Va sottolineata la successione cronologica degli interrogatori: Siciliano fu il più generico, ma già ricollegò Zorzi a zio Otto; Battiston introdusse elementi specifici sul tipo di esplosivo e sul ruolo di Digilio nel trattamento dello stesso; Digilio, l'ultimo in ordine temporale, ricostruì perfettamente l'origine dell'esplosivo, il coinvolgimento di Zorzi, Rotelli e Maggi, la consegna da Rotelli al gruppo di Mestre.

Nel corso delle arringhe, i difensori di Zorzi non hanno specificamente affrontato l'episodio qui valutato, ma deve rilevarsi che sarebbe del tutto infondata una ricostruzione dell'origine delle dichiarazioni di Digilio sulla base delle informazioni che questi avrebbe assunto dagli investigatori in merito a quanto Battiston e Siciliano avevano appena riferito. Certamente il G.I. che interrogò Digilio all'inizio di novembre 1995 (il 6 e l'11) contestò allo stesso le risultanze appena acquisite, ma la specificità del contributo che quel dichiarante rese nelle due occasioni e nel successivo interrogatorio del 5.1.1996⁴³³ rende del tutto infondata l'accusa di inattendibilità per carenza di autonomia del contributo offerto dal collaboratore, dovendosi escludere che questi abbia utilizzato come spunto le indicazioni rese da altri e abbia su queste letteralmente "inventato" un episodio calunnioso a carico di Zorzi e Maggi.

Si è detto che i tre riscontri illustrati consentono anche di delimitare l'ambito temporale dell'episodio, da collocare tra l'inizio del 1972 e il 1973. Infatti, Vinciguerra ha collocato la cessione di gelignite proveniente dalla Jugoslavia e di cui disponeva Maggi tra la fine del 1971 e l'inizio del 1972, mentre Battiston ha collocato la disponibilità da parte del gruppo nella prima metà del 1974, ma a quell'epoca l'esplosivo non era più nella disponibilità di Rotelli essendo stato ceduto al gruppo di Mestre.

Per definire i riscontri conclusivi alla vicenda e per fissare con ancor più precisione la data della cessione di esplosivo, devono richiamarsi le deposizioni rese dai testimoni che conobbero e lavorarono con Roberto Rotelli nei primi anni '70. Tutti costoro hanno fornito indicazioni pienamente coerenti con quanto riferito da Digilio, confermando, anche da parte di chi era estraneo alle attività eversive del gruppo di ON, la piena attendibilità dell'episodio.

Pellegrini⁴³⁴ e Micene⁴³⁵ hanno descritto l'inizio della loro collaborazione con Rotelli, collocata nella primavera del 1973, quando fu rinvenuto, proprio da quest'ultimo, il relitto dell'incrociatore Quintino Sella. Pellegrini e Rotelli (con la collaborazione di

⁴³³ Gli interrogatori del 10.11.1995 e del 5.1.1996 sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati nelle parti che sono state contestate al dichiarante.

⁴³⁴ Pellegrini, p. 148.

⁴³⁵ Micene, p. 179.

Micene) costituirono una società che per due anni procedette allo sfruttamento del relitto in forza di un contratto stipulato con la Marina militare. Nel primo periodo, la società utilizzò la collaborazione di un artificiere, ma dopo un paio d'anni i due soci acquisirono l'abilitazione all'uso degli esplosivi prescritta per quel tipo di attività. Pellegrini⁴³⁶ ha fornito elementi importanti sulle competenze di Rotelli nell'uso di esplosivi, confermando la maggiore esperienza dello stesso in materia anche prima di acquisire l'abilitazione, tanto che quando si presentò all'esame sorprese i commissari citando un testo del Genio militare che non era in commercio. Micene⁴³⁷ ha confermato questa circostanza, riferendo che in un'occasione fu proprio Rotelli a far rilevare che la gelignite poteva trasudare e diventare pericolosa, procedendo al trattamento della sostanza che presentava quell'inconveniente. Anche Benedettelli⁴³⁸, un amico di Rotelli, ha confermato che questi, pur non essendo esperto in esplosivi, "si dava da fare".

Pellegrini⁴³⁹ ha anche confermato che Rotelli abitava in una villa in zona Quattro fontane dove teneva l'attrezzatura subacquea e, in alcune occasioni, anche l'esplosivo da utilizzare nell'attività di recupero⁴⁴⁰; inoltre Rotelli aveva un'altra abitazione nella zona di Alberoni, dove erano ricoverate le barche e depositata l'attrezzatura della società. Benedettelli⁴⁴¹ ha confermato di aver visto esplosivo e detonatori nell'abitazione di Rotelli di via De Candia, in uno scantinato che fungeva da magazzino.

Infine, alcuni testi hanno descritto la personalità di Rotelli, soprattutto con riferimento al periodo precedente all'inizio dell'attività lavorativa intrapresa con Pellegrini, soffermandosi in particolare sulla frequentazione da parte sua della zona di Alberoni e del bunker della società subacquea San Marco.

Rotelli era conosciuto dai subacquei del Lido come persona non molto affidabile, esercitava anch'egli attività subacquea ma per fini di lucro o politici⁴⁴², circolavano voci su attività più o meno illecite che questi avrebbe svolto, per cui non fu mai socio del club San Marco⁴⁴³. Ma queste generiche voci sono state concretizzate proprio da Pellegrini, il quale, entrato in confidenza con Rotelli, apprese che in passato non era stato una persona molto regolare, esercitava anche attività di contrabbando di sigarette con la Jugoslavia, ma dal 1973 troncò quel tipo di attività⁴⁴⁴. Anche Micene⁴⁴⁵ apprese che Rotelli aveva in passato esercitato attività di contrabbando con la Jugoslavia.

⁴³⁶ Pellegrini, p. 160-161.

⁴³⁷ Micene, p. 184.

⁴³⁸ Benedettelli, p. 206.

⁴³⁹ Pellegrini, p. 155.

⁴⁴⁰ Pellegrini ha riferito che normalmente l'esplosivo veniva utilizzato immediatamente ma che in alcune occasioni fu necessario tenerlo in deposito per qualche giorno. L'esplosivo utilizzato per l'attività di recupero era anche la gelignite in forma di candelotti (p. 155).

⁴⁴¹ Benedettelli, p. 208-210.

⁴⁴² Bardelle, presidente del club San Marco, p. 83 e 87.

⁴⁴³ Bardelle, p. 84-85 e Salattinig, p. 124-125.

⁴⁴⁴ Pellegrini è stato molto preciso sulle notizie apprese dal socio: già prima di riceverne le confidenze il teste aveva sentito voci nell'ambiente che indicavano Rotelli come dedito ad attività irregolari di contrabbando con la Jugoslavia, ma durante la comune attività lavorativa fu proprio il socio a confermarli che in passato

Sull'utilizzo del bunker di Alberoni nella disponibilità del club subacqueo San Marco, le indicazioni fornite da Bardelle e Salattnig (cioè i responsabili di quell'associazione dal 1960 in avanti) apparentemente escludono che Rotelli possa aver utilizzato quella struttura, in quanto entrambi hanno negato l'appartenenza dello stesso al club, ma se valutate non con riferimento alla legittimazione di Rotelli a quell'uso, ma alla possibilità che questi disponesse delle chiavi del bunker, le due deposizioni non smentiscono in alcun modo l'indicazione provenienti da più di un dichiarante⁴⁴⁶ circa la frequentazione da parte di Rotelli di quella zona per esercitare la pesca subacquea e l'uso di una struttura come base logistica.

Bardelle ha, come anticipato, decisamente negato ogni rapporto del club San Marco (di cui fu presidente tra il 1960 e il 1973) con Rotelli, proprio in ragione della "cattiva fama" che questi si era guadagnato nell'ambiente dei subacquei che operavano al Lido; ha poi soggiunto che il bunker degli Alberoni era utilizzato dai soci del club per depositarvi l'attrezzatura ed era quindi chiuso con lucchetti le cui chiavi erano nella disponibilità esclusiva dei soci⁴⁴⁷. Questa affermazione non è del tutto esatta perché un altro socio del club, Salattnig⁴⁴⁸ ha ammesso che le chiavi del bunker erano a disposizione dei soci presso la sede nautica, per cui potevano essere lì richieste da chi ne avesse la necessità. Quindi, se formalmente solo i soci avrebbero potuto disporre delle chiavi e accedere al bunker, non vi era alcun impedimento di fatto nei confronti di chi socio non era. Certo è che Rotelli frequentava assiduamente la zona di Alberoni, ove disponeva anche di una vecchia casa dove viveva con la propria convivente⁴⁴⁹ e, a quanto apprese Pellegrini, quando andava a pescare in località San Pier in Volta, utilizzava un bunker come base logistica⁴⁵⁰.

In conclusione, l'utilizzo dei bunker da parte dei pescatori subacquei di quella zona era usuale e Rotelli nel corso della sua vita ne utilizzò almeno due; il bunker che il club San Marco aveva in concessione era chiuso a chiave, ma la disponibilità della stessa non era certo preclusa a chi non fosse socio del club. Certo, non è stata fornita una prova diretta che l'esplosivo di cui ha parlato Digilio fosse stato custodito in un bunker della zona di Alberoni (e tanto meno in quello del club San Marco), ma le indicazioni fornite dai testimoni definiscono un quadro di assoluta coerenza rispetto alla ricostruzione dell'episodio compiuta dal collaboratore, a tal punto coincidenti con le specifiche circostanze descritte da rappresentare un riscontro assolutamente significativo.

aveva svolto quel tipo di attività attraverso i mezzi nautici di cui disponeva (p.157-158); Pellegrini sospettò anche che l'incendio del motopeschereccio di Rotelli fosse in qualche modo collegato alle attività illecite che questi aveva esercitato.

⁴⁴⁵ Micene, p. 183.

⁴⁴⁶ Oltre a Digilio si ricordano le dichiarazioni di Pellegrini, p. 176 e Benedettelli, p. 210.

⁴⁴⁷ Bardelle, p. 92.

⁴⁴⁸ Salattnig, p. 114-116, il quale è stato per lungo tempo il responsabile della gestione del bunker.

⁴⁴⁹ In questo senso Pellegrini, p. 156 e 175, e Micene, p. 178-179; ma anche Bardelle e Salattnig non hanno escluso la circostanza.

⁴⁵⁰ Pellegrini, p. 176. Anche Bendettelli, p. 210, ha riferito che da giovane Rotelli aveva ripulito un bunker al Lido che utilizzava come luogo di ritrovo.

4 c 6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato (Legioni, Nuclei di difesa dello Stato, Sigfrid).

E' questo un tema del tutto marginale rispetto alla vicenda delittuosa qui giudicata, atteso che le indicazioni fornite da Digilio sull'esistenza di strutture genericamente definite golpiste o di difesa dello Stato non incide direttamente sugli avvenimenti stragisti del 1969, che, al più, si inquadrano in un contesto di azione politica di contrasto alla "presa di potere" delle forze di ispirazione comunista in Italia.

Ciò premesso, si può sinteticamente riassumere il contenuto delle dichiarazioni di Digilio su tre ambiti di azione, i Nuclei di difesa dello Stato o Legioni, il gruppo Sigfrid e i gruppi golpisti veri e propri e in particolare il Fronte Nazionale del comandante Borghese.

Digilio apprese dell'esistenza dei Nuclei di difesa dello Stato da Soffiati e Bandoli, i quali lo invitarono a partecipare ad un'esercitazione ad Avesa in provincia di Verona: erano presenti i componenti della Legione di Verona, comandata dal colonnello Spiazzi⁴⁵¹. Le Legioni, secondo Digilio, erano una struttura formata da civili ed organizzata per supportare i carabinieri o i militari in caso di un attacco o un'invasione delle forze del Patto di Varsavia, di cui l'apparato militare era pienamente a conoscenza; erano costituite da *ex* carabinieri ed *ex* militari, addestrati all'uso delle armi e delle strutture di difesa (ad esempio apparecchiature radio) o alla sopravvivenza⁴⁵². In occasione dell'esercitazione di Avesa erano presenti due gruppi di legionari (tutti civili) comandati da Massagrande e Besutti e Spiazzi fu indicato da tutti come il comandante di quella Legione⁴⁵³. Digilio venne a conoscenza anche di un'altra esercitazione dei Nuclei di difesa dello Stato, svoltasi a Forte Foin in Piemonte: durante una visita alla sede della FTASE di Verona per incontrare il capitano Carrett, un altro ufficiale americano stava consultando una velina del SID dalla quale risultava la partecipazione di un numero di legionari inferiore a quello effettivo (200 invece che 500) e ciò provocò le rimostranze dell'ufficiale statunitense, il quale rimproverò agli italiani di ridurre i dati della partecipazione a quel tipo di attività per limitare il proprio impegno a sostegno delle forze alleate⁴⁵⁴.

Fu il professor Lino Franco a parlare a Digilio del gruppo Sigfrid, descrivendolo come una struttura composta da *ex* militari perfettamente addestrati e quindi maggiormente selezionati rispetto ai legionari; Franco soggiunse che vi facevano parte *ex* combattenti della X^o MAS e della Guardia repubblicana, i quali, al termine della guerra, non restituirono le armi⁴⁵⁵ ed erano pronti ad intervenire in caso di necessità⁴⁵⁶.

⁴⁵¹ Digilio, u. 15.6.2000, p. 50.

⁴⁵² Digilio, u. 15.6.2000, p. 48-49. Digilio ha precisato che questa struttura, così come il gruppo Sigfrid, oltre alla difesa dall'esterno avevano una funzione anti-insurrezionale rispetto alle forze della sinistra (u. 16.6.2000, p. 14-15).

⁴⁵³ Digilio, u. 15.6.2000, p. 51.

⁴⁵⁴ Digilio, u. 15.6.2000, p. 53. Dell'esercitazione di Forte Foin Digilio ha parlato in termini analoghi all'u. 9.6.2000, p. 141 e nel controesame del 22.6.2000, p. 47.

⁴⁵⁵ Il gruppo di cui parlò Franco avrebbe sotterrato le armi al Pian del Cansiglio (u. 16.6.2000, p. 13).

⁴⁵⁶ Digilio, u. 16.6.2000, pp. 12-14.

Digilio ha descritto le due strutture come attuazione della direttiva West Moreland, emanata dal comando militare statunitense per contrastare l'avvento delle sinistre in Europa; secondo il collaboratore, gli americani, dopo l'esperienza in Vietnam, non volevano trovarsi impreparati nel caso di un nuovo focolaio di guerra e richiesero agli alleati un contributo di uomini per fronteggiare le forze comuniste⁴⁵⁷.

Digilio ha fornito scarse indicazioni sulla struttura e sulle attività del Fronte Nazionale⁴⁵⁸, descrivendo soltanto il ruolo assunto da Gastone Novella nell'ambito veneziano: questi era responsabile in Veneto del FN e in occasione del progettato golpe del 10.12.1970 si trovò presso l'Arsenale di Venezia insieme ad alcuni altri militanti della destra (Boffelli, Marino Girace, lo stesso Digilio); l'incontro (di cui Digilio aveva conoscenza per il rapporto di amicizia con Gastone Novella, di cui condivideva anche le idee politiche) era previsto per la mezzanotte, quando appresero che Rumor non aveva disposto lo stato d'assedio pregiudicando la riuscita del golpe⁴⁵⁹.

Così riassunte le dichiarazioni di Digilio sull'argomento oggetto del paragrafo, va innanzitutto rilevata la scarsa significatività delle stesse ai fini della ricostruzione delle strutture di difesa dello Stato e dell'organizzazione golpista responsabile del progetto del dicembre 1970. Digilio non era interno a quelle strutture, per cui le sue conoscenze sono limitate ai rapporti con singole persone. In questo dibattimento gli elementi acquisiti sulle Legioni, sul gruppo Sigfrid e sul Fronte Nazionale sono molto più specifici ed approfonditi e tutti sostanzialmente coerenti con le indicazioni di Digilio, per cui sarà sufficiente richiamare le deposizioni confermate di quanto riferito dal collaboratore senza soffermarsi sulla ricostruzione di quelle strutture.

Sull'attività dei Nuclei di difesa dello Stato, altrimenti definiti Legioni, è sufficiente richiamare le deposizioni di Spiazzi⁴⁶⁰, Lodi⁴⁶¹, Stimamiglio⁴⁶², Flavio Fossato⁴⁶³ e Cavallaro⁴⁶⁴, i quali aderirono tutti a quell'organizzazione e hanno confermato la funzione "interna" che la stessa aveva rispetto all'avvento di forze politiche della sinistra e specificamente comuniste.

Una conferma delle dichiarazioni di Digilio sull'argomento è stata acquisita, con specifico riferimento all'esercitazione tenutasi a Forte Foin, in forza del documento acquisito presso il SISMI dal maggiore Giraudo nell'ambito dell'attività di riscontro alle dichiarazioni di Digilio: Giraudo accertò che dal 4 al 20 agosto presso Bardonecchia, in località Forte Foin, si era svolto "*un campo di istruzione all'uso delle armi individuali e di reparto*", al quale avevano partecipato "*circa 40 elementi destinati alle funzioni di capo gruppo e nel corso del quale si erano svolte*

⁴⁵⁷ Digilio, u. 16.6.2000, p. 15.

⁴⁵⁸ Ha infatti dichiarato di aver avuto rapporti di poco conto con quell'organizzazione (Digilio, u. 8.6.2000, p. 94).

⁴⁵⁹ Digilio, u. 16.6.2000, pp. 95-97.

⁴⁶⁰ Spiazzi, p. 9-10

⁴⁶¹ Lodi, p. 80-81

⁴⁶² Stimamiglio, p. 130 e ss..

⁴⁶³ Flavio Fossato, p. 115.

⁴⁶⁴ Cavallaro, intt. 31.5.1991, 24.3.1994, 11.2.1995

esercitazioni con pistole, mitra e fucili mitragliatori”⁴⁶⁵. A fronte di questa precisa informazione proveniente da una fonte istituzionale, le indicazioni tratte dalla documentazione giornalistica prodotta dalla difesa Zorzi nel corso del controesame del maggiore Giraud⁴⁶⁶ non possono inficiare quanto il SISMI aveva accertato dalla fonte di quell'appunto. Il giornalista che redasse quegli articoli non può essere ritenuto fonte più attendibile di quella collegata al servizio di sicurezza e, comunque, la presenza di una “velina” del SISMI è l'elemento di riscontro specifico dell'indicazione di Digilio. Questi, infatti, non ha dichiarato di aver direttamente partecipato a quell'esercitazione, ma ha riferito esclusivamente le notizie apprese presso la sede FTASE di Verona sulla base di un appunto del SISMI di cui disponeva un ufficiale statunitense. Le notizie riferite sono pienamente coerenti con quelle indicate nell'appunto acquisito con riferimento al tipo di esercitazione svolta, al numero di uomini disponibili da parte di quel gruppo (oltre 500), alla funzione dei partecipanti al campo (destinati ad essere capi gruppo). La difesa Zorzi⁴⁶⁷ ha sostenuto che le indicazioni fornite da Digilio su quell'esercitazione non sarebbero in primo luogo originali, atteso che le notizie sull'episodio furono pubblicate da tutta la stampa nazionale, e comunque sarebbero inesatte, atteso che nei rapporti del SISMI e dei Carabinieri dell'epoca risulterebbe la presenza di una quindicina di giovani che avrebbero compiuto escursioni e giochi di gruppo, non esercitazioni con l'uso di armi. Le affermazioni difensive (fondate su una valutazione non rispondente al materiale probatorio acquisito) non tengono conto che l'unico documento istituzionale agli atti è rappresentato dall'appunto del SISMI che riferì della presenza di una cinquantina di partecipanti che costituirebbero il gruppo dirigente di una struttura facente capo al FN di circa 500 uomini dotati di armamento individuale; le indicazioni sulle escursioni e sui giochi di gruppo sono tratte dai quotidiani prodotti dalla difesa (non tutti quelli nazionali, essendosi occupato della vicenda solo un giornalista del quotidiano L'Unità e del periodico Rinascita, Nino Ferrero⁴⁶⁸), ove non si fa riferimento alcuno ad accertamenti compiuti dalle forze di polizia. L'episodio descritto da Digilio non è stato smentito, come ha sostenuto la difesa, ma ha trovato un riscontro puntuale di attendibilità costituito proprio dall'appunto SISMI acquisito al processo.

Per quanto concerne, il gruppo Sigfrid, Stimamiglio⁴⁶⁹ ha confermato le indicazioni di Digilio sull'esistenza di una struttura (di cui sentì parlare da Zampini e Massagrande) che avrebbe “fiancheggiato” i legionari in caso di invasione dall'est Europa. Anche Bocchini⁴⁷⁰ sentì parlare del gruppo Sigfrid, pur non acquisendo

⁴⁶⁵ Giraud, u. 15.12.2000, p. 177. Nell'appunto del SISMI citato dal teste (documento acquisito all'udienza del 18.1.2001) l'esercitazione di Forte Foin è inserita nell'ambito delle attività del Fronte Nazionale, descritta nei termini riportati nel teste; inoltre è annotato nell'appunto che il gruppo torinese dispone di oltre 500 uomini, tutti forniti di armamento individuale, nonché una dotazione di reparto.

⁴⁶⁶ Giraud, u. 15.1.2001, p. 150.

⁴⁶⁷ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 144.

⁴⁶⁸ All'udienza del 15.1.2001 la difesa Zorzi ha prodotto e la Corte ha acquisito quattro copie di articoli, uno del periodico Rinascita e tre del quotidiano L'Unità del 20 agosto 1970, tutti redatti dallo stesso giornalista.

⁴⁶⁹ Stimamiglio, p. 103

⁴⁷⁰ Bocchini, p. 72

informazioni specifiche. Quanto a Spiazzi⁴⁷¹, la sua negazione sull'esistenza di una tale organizzazione è molto sospetta, atteso che fu lui ad accompagnare Giraudo da Bertoni per acquisire informazioni sul gruppo Sigfrid, mentre dinanzi alla Corte ha dichiarato di averne sentito parlare solo dai giornali.

Infine, sull'appartenenza di Novella al Fronte Nazionale, sono sufficienti le ammissioni dello stesso in merito alla partecipazione al fallito golpe⁴⁷² per confermare le scarse indicazioni di Digilio sul tema.

In conclusione, anche sul punto l'attendibilità di Digilio è stata puntualmente riscontrata con riferimento sia agli episodi descritti, sia alle persone coinvolte nelle diverse strutture.

4 c 7 – L'attentato alla Questura di Milano.

La vicenda della strage della Questura non può essere rievocata in questa sentenza, innanzitutto perché gli accertamenti compiuti nel processo conclusosi nel marzo 2000 sono talmente articolati che richiederebbero una trattazione non consentita in questa motivazione. D'altronde, la gran parte delle dichiarazioni rese sul punto da Digilio non sono state reiterate in questo dibattimento e sono entrate a farne parte esclusivamente in forza del meccanismo di acquisizione la cui rilevanza è limitata ai soli imputati Digilio e Maggi. Sull'attentato alla Questura di Milano, il P.M. e la difesa Maggi hanno riproposto a Digilio poche domande che non hanno modificato la valutazione complessiva di quella vicenda⁴⁷³. Il dato che questa Corte può valutare rispetto al complesso delle dichiarazioni riguardanti l'attentato alla Questura di Milano del maggio 1972 è limitatamente rilevante, in quanto consente solo di affermare che il giudice competente a valutarle le ha ritenute pienamente attendibili e riscontrate, tanto da affermare la penale responsabilità degli imputati del quel fatto, indicati essenzialmente da Digilio.

Ma ciò è sufficiente ai fini del giudizio di attendibilità intrinseca che qui si sta compiendo, atteso che la valutazione di altro giudice sul punto, ancorché non definitivo, è, in forza della richiamata giurisprudenza, elemento significativo ai fini del giudizio generale di attendibilità.

4 c 8 – Zio Otto.

Sull'attribuzione a Digilio del soprannome di zio Otto sono sufficienti brevi considerazioni, atteso che l'argomento verrà ripreso nel corso della motivazione.

Si è già affrontata la questione del rilievo che quell'appellativo può aver assunto nei rapporti tra Digilio e Zorzi, per cui deve innanzitutto richiamarsi quella parte di motivazione. Per il resto, le indicazioni sul ruolo assunto da Digilio (alias zio Otto) nell'ambito dei gruppi veneti di ON e in particolare negli attentati del 1969 attraverseranno tutta la sentenza, rappresentando il profilo più significativo, ai fini di riscontro della chiamata in correità, delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel dibattimento.

⁴⁷¹ Spiazzi, p. 28-29.

⁴⁷² Novella, p. 91-95.

⁴⁷³ Si richiamano le dichiarazioni di Digilio alle udienze del 15.6.2000, pp. 40-48 e 6.7.2000, pp. 24-31.

Digilio, dopo alcune iniziali resistenze, ha ammesso di essere conosciuto nell'ambiente di ON di Venezia-Mestre con il soprannome di zio Otto. Nelle udienze del 9.6.2000, del 22.6.2000 e soprattutto del 5.7.2000 ha ricostruito l'episodio determinante quell'appellativo, ricondotto all'attività compiuta su un revolver Lebel calibro 8 consegnatogli da Giampiero Montavoci perché lo rimettesse a posto; l'arma era stata ripescata da Rotelli all'interno di una nave affondata al largo della Laguna di Venezia, Montavoci l'aveva acquistata in pessime condizioni e aveva chiesto a Digilio se fosse in grado di renderla funzionante; Digilio vi riuscì e da allora fu soprannominato zio Otto⁴⁷⁴.

La questione rilevante in questo processo non è tanto se sia vero o meno il racconto del collaboratore (apparendo peraltro del tutto verosimile, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra i protagonisti di quell'episodio e le competenze di ciascuno), quanto l'attribuzione a zio Otto (e, quindi, a Digilio) di numerosi comportamenti nell'ambito delle attività eversive del gruppo di ON, che hanno assunto un rilievo assoluto nella vicenda processuale qui giudicata.

Per questo è importante stabilire con precisione, ed eliminando qualsiasi dubbio in proposito, che il zio Otto di cui hanno parlato molti testimoni di questo processo è e può essere solo Carlo Digilio.

Innanzitutto Martino Siciliano, il quale in numerosissimi interrogatori ha identificato zio Otto in Digilio, attribuendogli quella funzione di massimo esperto in materia di armi ed esplosivi per tutti i gruppi di ON del Triveneto. Si badi l'indicazione di Siciliano è di molto antecedente al primo interrogatorio nel quale Digilio ammise dinanzi al G.I. di essere zio Otto, atteso che in uno dei primi interrogatori al G.I.⁴⁷⁵, indicò Digilio come "l'armaiolo di ON del Triveneto", precisando che era stato Zorzi a definirlo con l'appellativo di zio Otto, vantandone le doti tecniche nella costruzione di silenziatori e nella filettatura delle pistole. Successivamente⁴⁷⁶, Siciliano soggiunse che era stato Maggi ad indicargli per primo le competenze di Digilio in materia di armi e di esplosivi e che Zorzi fu sempre più esplicito nell'attribuire allo stesso esperienza tecnica nel confezionamento di ordigni (anche di quelli utilizzati per gli attentati di Trieste e Gorizia dell'ottobre 1969) e nella manutenzione delle armi; in quell'atto Siciliano descrisse l'inserimento di zio Otto (nome con cui era conosciuto Digilio, pur precisando che era un appellativo riservato ai militanti di un certo livello e lui stesso non lo utilizzò mai per indicarlo⁴⁷⁷) nella struttura illegale di ON. Ancora, Siciliano ha ricordato un'espressione utilizzata da alcune persone di ON di Mestre nei primi anni '70 per definire l'asse preferenziale tra Zorzi e Digilio, alludendo a costoro con l'espressione "Ziotto"⁴⁷⁸. Infine, zio Otto aveva trattato la gelignite che trasudava di cui aveva disponibilità Zorzi alla fine del 1969 e nei primi anni '70⁴⁷⁹.

⁴⁷⁴ Digilio, u. 9.6.2000, p. 123; u. 22.6.2000, p. 8; u. 5.7.2000, p. 6.

⁴⁷⁵ Quello del 20.10.1994, p. 4.

⁴⁷⁶ Int. 11.10.1995.

⁴⁷⁷ Int. 9.10.1995.

⁴⁷⁸ Int. 20.3.1996.

⁴⁷⁹ Siciliano, int. 2.4.1996.

Queste specifiche affermazioni di Siciliano sono state confermate dalla quasi totalità dei testimoni esaminati sul tema, i quali hanno tutti ribadito che zio Otto era l'esperto in materia di armi ed esplosivi del gruppo veneto di ON e una buona parte lo ha identificato in Digilio. Così Fioravanti⁴⁸⁰, Izzo⁴⁸¹, Novella⁴⁸², Calore⁴⁸³, Aleandri⁴⁸⁴, Vianello⁴⁸⁵, Maggiori⁴⁸⁶, Bressan⁴⁸⁷, Napoli⁴⁸⁸, Concutelli⁴⁸⁹, Vinciguerra⁴⁹⁰, Battiston⁴⁹¹, Cavallini⁴⁹², Soderini⁴⁹³. E' significativo, per dimostrare l'atteggiamento processuale da costoro tenuto pur in ruoli diversi, come solo Maggi da un lato e Paolo Molin dall'altro, abbiano negato che Digilio fosse da loro conosciuto con il soprannome di zio Otto⁴⁹⁴, dimostrando che il collegamento tra quell'appellativo e la persona di Digilio costituisce un elemento decisivo nella valutazione degli episodi delittuosi che si sono giudicati in questo processo.

⁴⁸⁰ Fioravanti, p. 29-32 che aveva un interesse personale ad individuare zio Otto e apprese da Cavallini questi era una persona tecnicamente capace di manipolare armi e che si identificava in Digilio.

⁴⁸¹ Izzo, p. 30-31, aveva appreso da Freda che era stato zio Otto a fornire gli esplosivi per l'ordigno di piazza Fontana, circostanza confermata da Cavallini; aveva saputo che zio Otto apparteneva al gruppo veneto di Freda e Fachini ed infine aveva appreso da Maurizio Gavagnin l'identità di zio Otto, individuato in Carlo Digilio (che Gavagnin aveva conosciuto a Santo Domingo nel 1988-1989).

⁴⁸² Novella, p. 88-89, sapeva che Digilio era soprannominato zio Otto, ma lui si arrabbiava se qualcuno lo chiamava in quel modo.

⁴⁸³ Calore, p. 181-183, apprese da Fachini e Concutelli che zio Otto era una persona esperta nella preparazione delle armi, coinvolto nella fabbrica artigianale costituita da Pomar a Madrid

⁴⁸⁴ Aleandri, p. 10, sentì parlare di zio Otto come di un esponente del gruppo di Fachini esperto di armi ed esplosivi.

⁴⁸⁵ Vianello, p. 29-31, apprese da Zorzi che il congegno per gli ordigni utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia era stato predisposto da zio Otto, una persona del Lido di Venezia esperta di armi ed esplosivi; Zorzi addebitò la mancata esplosione proprio a zio Otto, che Vianello incontrò per caso mentre accompagnava Zorzi a Venezia.

⁴⁸⁶ Maggiori, p. 164-165, sentì parlare di zio Otto da Zorzi, che glielo indicò come responsabile del tiro a segno.

⁴⁸⁷ Bressan, p. 49, apprese da Maggi e Soffiati che Digilio era soprannominato zio Otto.

⁴⁸⁸ Napoli, p. 61, sentì diverse volte nominare Digilio con il soprannome di zio Otto.

⁴⁸⁹ Concutelli, p. 75, sapeva che Digilio era soprannominato zio Otto ed era una delle persone che mandavano avanti il laboratorio artigianale di Madrid.

⁴⁹⁰ Vinciguerra, p. 9, conobbe Digilio nel 1973 e nell'occasione si presentò con il nome di Otto (riconoscendo successivamente la foto di Digilio).

⁴⁹¹ Battiston, u. 31.10.2000, p. 20, sapeva che Digilio era conosciuto nell'ambiente della destra con il soprannome di zio Otto, anche se ebbe l'impressione che al di fuori non dovesse essere conosciuto con quell'appellativo; ha soggiunto che fu Maggi a indicare il soprannome di zio Otto, chiedendogli di non rilevare la circostanza. Digilio era esperto d'armi. Battiston ha inoltre riferito che fu proprio Rognoni ad indicare la specifica competenza di Digilio nella manipolazione di armi ed esplosivi (p. 21).

⁴⁹² Anche Cavallini, p. 84-85, ha indicato il soprannome di Digilio, noto dapprima come Ottavio, poi come Otto e infine come zio Otto.

⁴⁹³ Soderini apprese da Cavallini che in Veneto aveva un contatto indicato con il nome di Otto, esperto nel trattare le armi.

⁴⁹⁴ In particolare Maggi, u. 8.3.2001, p. 69, ha dichiarato che Digilio era soprannominato Cici o Geiciai, dall'appellativo di un grande giocatore di poker, mentre la storia di Otto l'apprese dagli atti processuali, ma, a seguito di contestazione ha ammesso che il soprannome Otto circolava nell'ambiente pur non avendolo lui mai usato. Paolo Molin, p. 163, ha dichiarato di aver letto sui giornali del soprannome di Otto, pur conoscendo bene all'epoca Digilio.

4 c 9- La permanenza di Gabriele Forziati in via Stella. I rapporti con Fachini e Raho negli anni successivi al 1975. I rapporti di armi con Cavallini.

Questi tre temi delle dichiarazioni di Digilio possono essere affrontati sinteticamente perché hanno scarsa rilevanza nella valutazione della vicenda qui giudicata e conseguentemente hanno avuto una trattazione limitata nell'istruttoria dibattimentale.

Ciò premesso, gli elementi acquisiti confermano la piena attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, il quale ha ricostruito quei rapporti certamente in modo sintetico (e in qualche parte reticente), ma è stato sostanzialmente riscontrato dagli altri dichiaranti, che furono protagonisti con lui di quelle vicende.

Come per altre vicende, anche sui rapporti con Forziati, Digilio ha reso nel corso dell'esame una ricostruzione sintetica dell'episodio, aggiungendo alcuni particolari su specifica richiesta della difesa Maggi. Nell'esame del P.M. ha dichiarato che vide per la prima volta Forziati presso l'abitazione di Bruno Soffiati a Colognola ai colli, dalla quale fu trasferito nell'appartamento di via Stella a Verona; ha soggiunto che il motivo di quella permanenza lontano da Trieste era legato alle indagini in atto all'epoca su varie sezioni di ON del Triveneto e Maggi e Neami erano preoccupati che Forziati potesse parlare se interrogato dalla magistratura. Digilio si recò in via Stella insieme a Marcello Soffiati su richiesta di Minetto e li trovò, oltre a Forziati, appunto Maggi, Neami e un giovane che si chiamava Ferraro (o in modo simile)⁴⁹⁵

Nel controesame Digilio ha fornito alcune precisazioni:

- l'incarico di controllare la permanenza di Forziati in via Stella gli fu conferito dapprima da Marcello Soffiati e quindi da Sergio Minetto, sempre nell'ambito dei rapporti della rete informativa a cui appartenevano; l'interessamento di Minetto era diretto ad evitare che Soffiati fosse coinvolto in una vicenda compromettente⁴⁹⁶.
- secondo Digilio Forziati era trattenuto in via Stella contro la sua volontà⁴⁹⁷ e non era trattato bene da Neami, cioè la persona che rimase quel periodo con lui⁴⁹⁸.
- secondo Digilio era stato Maggi ad ordinare che Forziati non uscisse da solo dall'abitazione, mentre il suo intervento determinò un miglioramento delle condizioni di quest'ultimo, tanto che Forziati si era dispiaciuto della sua permanenza solo per pochi giorni⁴⁹⁹.

Su questo episodio, la conferma più diretta alle parole di Digilio è stata fornita proprio da Forziati⁵⁰⁰, il quale ha ricostruito i motivi della sua permanenza in via Stella, ricollegandoli alle indagini in corso nel marzo 1972 sulle attività di ON di Trieste: gli ordinovisti triestini gli consigliarono di scappare a Venezia, ove si recò accompagnato da Neami e fu ospitato per qualche giorno presso l'abitazione di Romani; quindi, Maggi lo accompagnò a casa di uno dei dirigenti di ON di Verona,

⁴⁹⁵ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 20-23.

⁴⁹⁶ Digilio, u. 6.7.2000, pp. 17-19.

⁴⁹⁷ Affermazione fatta già nell'esame (u. 15.6.2000, p. 22) e ribadita nel controesame.

⁴⁹⁸ Digilio, u. 6.7.2000, p. 22, ha riferito dell'atteggiamento violento di Neami, il quale arrivò a dare un ceffone a Forziati e gli impedì di uscire da solo di casa. Sul punto il difensore di Maggi ha contestato al dichiarante che in indagini preliminari non aveva parlato dell'atteggiamento violento di Neami.

⁴⁹⁹ Digilio, u. 6.7.2000, p. 21.

⁵⁰⁰ Forziati p. 31 e ss.

Marcello Soffiati, in un paese della provincia scaligera; fu ospitato in una casa colonica priva di riscaldamento, per cui il padre di Marcello Soffiati, Bruno, dispose che fosse trasferito nell'abitazione di via Stella a Verona, ove rimase tra i dieci e i trenta giorni⁵⁰¹. In via Stella conobbe una persona che non gli venne presentata per nome⁵⁰², ma che apprese in seguito essere Carlo Digilio. Durante la permanenza in via Stella, la casa fu frequentata da Neami, Marcello Soffiati e in un'occasione da Maggi (oltreché, appunto, da Digilio). Successivamente Forziati si allontanò dall'Italia, dapprima verso la Spagna e poi verso la Grecia, facendo rientro dopo 7-8 mesi per il processo a carico di Neami, Freda e Portolan. Sul trattamento ricevuto in via Stella, Forziati ha negato che Neami gli abbia dato uno schiaffo, ma ha confermato che uscì di casa solo una volta, pur addebitando questo fatto ad una sua malattia.

Anche Maggi⁵⁰³ ha confermato la permanenza di Forziati in via Stella, pur adducendo un motivo davvero singolare del suo allontanamento da Trieste, cioè il tradimento della moglie con un altro esponente di ON. Secondo Maggi, a seguito di questa vicenda personale, Forziati ebbe un esaurimento e si trasferì dapprima a Venezia, poi a Colognola ai colli, quindi a Verona e, infine, fu accompagnato in Spagna da Soffiati. A Maggi sono state contestate dal P.M. alcune vicende che avevano coinvolto Forziati e il gruppo dirigente di ON (del Veneto e nazionale) e le dichiarazioni che l'imputato rese in data 8.9.1975, quando ammise che Forziati si era lamentato con lui che i triestini erano delle teste calde e si erano resi responsabili di attentati; Maggi nell'occasione intervenne con Rauti per rassicurarlo che le vicende cui Forziati faceva riferimento erano solo scontri di piazza nei quali i giovani di ON erano stati coinvolti; a fronte della contestazione Maggi ha ribadito che il suo ricordo era che Forziati si era allontanato da Trieste perché gli avevano portato via la moglie⁵⁰⁴.

Infine, Romani⁵⁰⁵, pur negando qualsiasi conoscenza delle ragioni che determinarono Forziati ad allontanarsi da Trieste, ha ammesso la permanenza dello stesso a casa sua per qualche giorno, il trasferimento in altro appartamento e l'allontanamento all'estero con l'aiuto di Marcello Soffiati. L'atteggiamento di Romani su questa come su altre vicende è assolutamente significativo del modo in cui alcuni testimoni sentiti al dibattimento (all'epoca pienamente coinvolti nelle attività di ON) hanno negato qualsiasi circostanza che potesse coinvolgerli in vicende eversive di cui sicuramente il gruppo di appartenenza si era reso responsabile. Romani ha infatti prospettato che Forziati si fosse allontanato da Trieste per timore di essere arrestato dal giudice Stitz (che stava indagando sui gruppi di ON del Triveneto)⁵⁰⁶, ma ha escluso che quell'allontanamento fosse stato determinato dall'atteggiamento critico di Forziati sulle azioni del gruppo di ON triestino: Forziati non gli parlò di azioni terroristiche

⁵⁰¹ Sul punto, Forziati aveva dichiarato in indagini preliminari che era rimasto 30 giorni, mentre in dibattimento ha ridotto a 10 giorni la permanenza.

⁵⁰² Forziati ha confermato che durante quella permanenza regnava un'atmosfera di clandestinità.

⁵⁰³ Maggi, u. 8.3.2001, p. 175

⁵⁰⁴ Maggi, u. 12.3.2001, p. 76 e ss.

⁵⁰⁵ Romani, int. prodotto il 23.4.2001.

⁵⁰⁶ Almeno sul punto l'indicazione di Forziati è meno falsa di quella resa da Maggi.

del movimento, Rauti non gli accennò alle recriminazioni di Forziati su quelle azioni, Romani non partecipò alla riunione di Udine del marzo 1970 (nella quale Forziati ebbe un colloquio con Rauti⁵⁰⁷), Rauti non si recò mai a Mestre o a Venezia, né nel 1969 né in epoca precedente⁵⁰⁸. In definitiva Romani sembra aver vissuto in un gruppo diverso rispetto a quello che emerge dalla ricostruzione dibattimentale, per cui le sue negazioni sono talmente inattendibili da non meritare una specifica confutazione.

La “vicenda Forziati” ha un suo preciso significato (di cui si riparlerà nella parte dedicata agli attentati di Trieste e Gorizia)⁵⁰⁹: tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970 Forziati apprese che esponenti di ON del Triveneto (triestini e mestrini) si erano resi responsabili di azioni terroristiche, ne parlò con Maggi e Rauti (nel marzo 1970 alla riunione di Udine), i quali si resero conto che questi non era disponibile ad avvallare quelle pratiche politiche eversive; naturalmente i dirigenti di ON non si preoccuparono di quelle azioni (Maggi disse a Rauti che erano solo scontri di piazza), ma quando, nel marzo 1972, Forziati fu convocato dal G.I. di Treviso, Maggi e Romani ebbero timore che potesse rivelare le notizie che erano a sua conoscenza, per cui attivarono la “rete” di protezione non tanto nei confronti di Forziati, quanto del gruppo: Forziati non si allontanò volontariamente da Trieste, ma fu indotto dagli ordinovisti triestini ad allontanarsi (Fabbri e Neami dissero di aver appreso notizie di un’indagine in corso a Milano e a Treviso per ricostituzione del partito fascista, prospettandogli la concreta possibilità che sarebbe stato arrestato in caso di presentazione al G.I. di Treviso); Neami, Romani, Maggi e Soffiati (cioè i quattro principali esponenti di ON del Triveneto) si attivarono per far allontanare Forziati da Trieste, lo ospitarono “clandestinamente” a Venezia, a Colognola ai colli e a Verona e lo fecero espatriare in Spagna per evitare che fornisse all’autorità giudiziaria indicazioni compromettenti per il gruppo. In questo quadro, Maggi ha imputato l’allontanamento da Trieste al tradimento coniugale che Forziati avrebbe subito per mano di un ordinovista triestino !

L’intervento di Digilio si inserisce in questo contesto e la sua ricostruzione è, oltre che logica, riscontrata specificamente dalle indicazioni fin qui rievocate. L’unico elemento specifico introdotto dal collaboratore riguarda il motivo per cui si recò in via Stella, individuato nell’incarico conferitogli da Minetto di controllare quanto stava accadendo. Naturalmente anche sul punto il riscontro specifico sarebbe potuto provenire solo da Minetto o Soffiati e, per le considerazioni più volte esposte in questo capitolo, l’inattendibilità dei suddetti testimoni rende praticamente impossibile attendersi indicazioni rilevanti sul punto. Ma non ci si può esimere dall’accertare se esista una qualche giustificazione logica della visita di Digilio in via Stella alternativa rispetto a quella descritta dal collaboratore. La Corte non è riuscita ad individuarla, se non nella partecipazione di Digilio alle attività del gruppo di ON, ma si tratta di un

⁵⁰⁷ In questo senso Forziati, p. 41-42.

⁵⁰⁸ Neanche nel 1966, alla riunione costitutiva del gruppo di ON del Veneto, quando la presenza di Rauti è incontestabile.

⁵⁰⁹ In questa parte non si tratterà specificamente la vicenda, atteso che l’interesse riguarda le dichiarazioni di Digilio che sul punto non si è soffermato.

comportamento poco coerente con il ruolo assunto dal collaboratore in quel gruppo. Si è anticipato che Digilio è stato un membro “occulto” del gruppo e questa collocazione è in contrasto con un suo intervento diretto nella vicenda. Per contro, la riconducibilità ad interessi della “rete” informativa di cui Digilio ha dichiarato di aver fatto parte è del tutto logica, perché diretta ad acquisire informazioni su una vicenda di generico interesse rispetto alle attività di quella rete e nello specifico riguardante i fatti eversivi del 1969.

La seconda vicenda riguarda i rapporti di fornitura di esplosivi e armi da Digilio a Fachini-Raho.

Questo episodio, di limitata rilevanza perché collocato nella seconda metà degli anni ‘70, è stato ricostruito dal collaboratore nell’udienza del 15.6.2000.

Raho in due occasioni chiese a Digilio la consegna di esplosivo. Una prima volta gli fu consegnato l’esplosivo contenuto in un residuo bellico, dal quale Digilio aveva estratto materiale in pezzi, che Raho disse essere destinato a camerati romani⁵¹⁰. Digilio ha precisato che si trattava di una mina anticarro tedesca ricevuta da Soffiati e contenente alcuni chili di esplosivo di colore giallo che divise in piccoli cilindri⁵¹¹; e che consegnò a Raho in base ad un accordo tra ON di Venezia e altri gruppi della destra⁵¹². Il secondo episodio⁵¹³ consistette nella consegna di alcuni candelotti di esplosivo che Soffiati custodiva in via Stella. Raho, dopo la prima consegna, insistette perché gli fosse consegnato altro esplosivo da destinare ai gruppi di destra del meridione e fu ancora Maggi ad autorizzare questa operazione, inviando Raho da Digilio per la consegna. L’esplosivo era entrato nella disponibilità di Soffiati alcuni mesi prima, avendo questi recuperato a Mestre una valigia contenente 15 candelotti⁵¹⁴, una parte dei quali fu consegnata a Raho.

Con riferimento a questo episodio, Digilio ha descritto l’intervento di Minetto, che genericamente controllò l’operazione, attribuendogli un compito di supervisione nella gestione degli esplosivi⁵¹⁵, e precisando nel controesame⁵¹⁶ che Minetto apprese della consegna a Raho di cui Digilio ha parlato.

Su contestazione del P.M., Digilio ha infine confermato il rapporto con Raho relativo ad una partita di armi, che egli aggiustò per conto di Raho, precisando che si trattava di una decina di pezzi, tra cui due MAB e uno Sten⁵¹⁷.

I riscontri intervenuti su questi episodi sono specifici. Calore e Aleandri, esponenti dei gruppi romani della destra eversiva, hanno riferito di aver ricevuto da Fachini e

⁵¹⁰ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 7-8.

⁵¹¹ Nel prosieguo dell’esame, p. 13, Digilio ha precisato la provenienza di quell’esplosivo, soggiungendo che Soffiati gli disse che la mina era stata recuperata nei laghetti di Mantova dal gruppo di ON di Verona, grazie alla collaborazione di Besutti.

⁵¹² Fu infatti Maggi ad autorizzare l’operazione.

⁵¹³ Descritto sempre all’u. 15.6.2000, pp. 3-6.

⁵¹⁴ Digilio ha soggiunto che era il gruppo di Mestre, cioè di Zorzi, a detenere l’esplosivo e poiché sentì un rumore sospetto provenire dall’interno della valigetta, Soffiati chiese a Digilio di controllarne il contenuto; all’interno Digilio rinvenne, oltre all’esplosivo, un congegno di innesco di un ordigno che provvide a staccare (u. 15.6.2000, p. 5).

⁵¹⁵ U. 15.6.2000, p. 9.

⁵¹⁶ U. 6.7.2000, p. 36-37.

⁵¹⁷ Ancora all’u. 15.6.2000, p. 10.

Raho materiale esplosivo proveniente dal Veneto. Queste consegne sono state collocate nella seconda metà degli anni '70 e l'esplosivo fu utilizzato in alcuni attentati del 1978 e del 1979. Secondo Calore, Fachini aveva disponibilità di due tipi di esplosivo, l'anfo e il T4, il primo di origine civile, il secondo estratto da ordigni residuati della seconda guerra mondiale recuperati da bacini, e le consegne al suo gruppo furono effettuate una prima volta dallo stesso Fachini, poi da Raho e quindi da Cavallini; il materiale definito T4 era tagliato a pezzi contenuti in barattoli di vetro ma in origine aveva forma cilindrica⁵¹⁸. A seguito di contestazione Calore ha sostanzialmente confermato che quell'esplosivo era stato definito da Fachini con il nome di tonuol-ammonal, ribadendo che si presentava sotto forma di scaglie simili al parmigiano, che era estratto da ordigni bellici o bombe di aereo⁵¹⁹ e che era "sordo", cioè necessitava di un innesco.

Aleandri⁵²⁰ ricevette esplosivo da Fachini e da Raho in almeno dieci occasioni (ma Calore gli aveva detto di aver già avuto rapporti con Fachini), e apprese da loro che si trattava di materiale recuperato da ordigni bellici; anche con riferimento alle caratteristiche dell'esplosivo, Aleandri ha confermato che si presentava sotto forma di scaglie di parmigiano spezzettato la cui forma originale era tondoidale e che era un esplosivo sordo. Secondo Aleandri, Fachini e Raho erano interscambiabili nella gestione dell'esplosivo e apprese che in Veneto operava una persona esperta in armi ed esplosivi soprannominata zio Otto.

Mentre Concutelli ha escluso che Fachini disponesse di esplosivi negli anni 1975-1977⁵²¹, anche Cavallini⁵²², dopo aver descritto i rapporti di amicizia e di solidarietà politica che legavano Fachini, Raho e Digilio⁵²³ ha genericamente ammesso di essere a conoscenza che Fachini e il suo gruppo avevano disponibilità di armi ed esplosivi (di cui non conosceva la provenienza) che furono utilizzati in attentati a Roma.

Infine, Napoli⁵²⁴ ha ricostruito i suoi rapporti con Fachini e Cavallini, confermando che nel periodo in cui li conobbe (negli anni dal 1978-1981), il primo aveva disponibilità di esplosivi recuperati da ordigni bellici e munizioni della seconda guerra mondiale; in particolare, tra Fachini, Napoli e Melioli furono fatti discorsi

⁵¹⁸ Calore, p. 206.

⁵¹⁹ Calore ha però precisato in dibattimento di non ricordare il nome del tonuol-ammonal, confermando che si trattava di un esplosivo avente quelle caratteristiche, ed era tanto simile al parmigiano che la madre di Aleandri, vedendolo a casa del figlio, lo confuse.

⁵²⁰ Aleandri, p. 16.

⁵²¹ Anche sul punto Concutelli (p. 68) ha confermato l'atteggiamento di non collaborazione con l'autorità giudiziaria a cui si farà riferimento in altra parte della motivazione, svolgendo un ragionamento deduttivo per escludere la credibilità degli altri testimoni: ha affermato che, poiché conosceva Fachini da molti anni, quando lo incontrò negli anni 1975-1977 questi gli disse che in Veneto era tutto fermo, ma non gli offrì armi o esplosivi, cosa che avrebbe fatto nel caso in cui ne avesse avuto disponibilità. Questo ragionamento, assolutamente non richiesto al teste, è in contrasto con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in merito alla disponibilità da parte di Fachini di armi ed esplosivi proprio in quell'arco di anni, per cui è evidentemente un tentativo di Concutelli di screditare l'attendibilità dei militanti della destra che hanno scelto la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

⁵²² Cavallini, p. 81.

⁵²³ Conosciuti dopo l'evasione dell'agosto 1977 tramite Battiston e frequentati fino al settembre 1983, Cavallini, p. 82.

⁵²⁴ Napoli, p. 74.

circa il recupero di residuati bellici da laghetti nella zona del Garda⁵²⁵. Fachini parlò inoltre dei suoi rapporti con Carlo Digilio, indicato come la persona esperta nella modifica di armi e nell'innescare di esplosivi, fornendo specifiche indicazioni su alcuni attentati compiuti nella zona di Rovigo che non cagionarono danni perché, come disse in seguito Digilio, non era stato fatto il doppio innesco⁵²⁶. Napoli ha quindi descritto i rapporti tra Fachini e Digilio in relazione alle armi, affermando di aver appreso dal primo che il secondo (soprannominato zio Otto) aveva modificato alcuni mitra MAB, accorciando il calcio, perché disponeva di un'officina per trattare le armi⁵²⁷.

Pur riservandosi di affrontare la deposizione di Siciliano in altra parte della motivazione, va richiamato quanto dallo stesso riferito in merito alla provenienza di esplosivo nella disponibilità del gruppo mestrino di ON: Siciliano⁵²⁸ vide in via Mestrina alcune saponette di tritolo (cioè di un esplosivo color giallo paglierino) che Zorzi gli disse provenire da residuati bellici della seconda guerra mondiale; ha definito quell'esplosivo "sordo", che poteva esplodere solo per simpatia se affiancato ad una piccola carica di altro esplosivo che doveva agire da secondo detonatore; quanto alla provenienza del materiale, Siciliano ha richiamato le voci del gruppo, secondo le quali Fachini recuperava quell'esplosivo (che sarebbe stato buttato via dai tedeschi in fuga) dal lago di Garda.

Ancora sul punto, va richiamata la testimonianza di Bottura⁵²⁹, professionista che da decenni si occupa, attraverso la società COVESME, del recupero di ordigni residuati della seconda guerra mondiale da bacini acquiferi del nord Italia. Il teste ha descritto la zona dei laghetti di Mantova come una vera e propria polveriera, perché era stato il luogo di accatastamento di ordigni per il rifornimento della linea gotica (quindi di provenienza tedesca) che alla fine della guerra rimasero occultati o nelle bocche delle bombe o nei crateri provocati dalle stesse o nei luoghi d'acqua. Pur precisando che non vi sono testimonianze scritte circa la presenza di residuati nel mantovano, la tradizione orale individua quella zona come ricca di bombe d'aereo, proiettili di artiglieria, cartucce di ogni tipo, tanto che tra il 1986 e il 1993 furono censiti 1200 ritrovamenti casuali. Anche nel lago di Garda la società di cui Bottura è il responsabile procedette al recupero di numerosi residuati bellici (proiettili, bombe a mano e mine), sia in superficie, sia in profondità.

Infine, va richiamata la conversazione intercorsa tra Battiston e Raho, intercettata il 26.9.1995, nel corso della quale, discutendo della collaborazione di Digilio, il primo

⁵²⁵ Durante la comune detenzione Melioli riferì che c'erano sommozzatori che recuperavano granate o munizioni dal fondo del lago, dalle quali era ricavato l'esplosivo (Napoli, p. 39-41). Nel corso del controesame ha precisato che Fachini e Cavallini gli avevano indicato la conoscenza di persone fidate vicino al lago di Garda, per cui dedusse che il recupero degli ordigni avvenisse in quel bacino, mentre Melioli e Fachini avevano parlato del recupero di ordigni in laghetti meno profondi (Napoli, p. 75).

⁵²⁶ Napoli, p. 41.

⁵²⁷ Napoli, p. 61

⁵²⁸ Siciliano, int. 11.10.1995, p. 3.

⁵²⁹ Bottura, p. 2 e ss.

fa riferimento alla convinzione che quest'ultimo non intendeva coinvolgere Fachini, Raho e lo stesso Battiston⁵³⁰.

Il quadro dei riscontri descritti è univoco e conferma che nella seconda metà degli anni '70, Fachini e Raho (con la collaborazione di altri esponenti del cosiddetto gruppo Fachini, di cui è stato identificato il solo Melioli) avevano disponibilità di esplosivo e armi⁵³¹. In ordine alle caratteristiche di quell'esplosivo, le indicazioni fornite da Calore, Aleandri, Napoli e Siciliano hanno confermato quanto riferito da Digilio, cioè che Fachini recuperava il materiale dai residui bellici presenti in bacini acquiferi del nord Italia e in particolare delle zone di Mantova e del lago di Garda. Bottura ha confermato che quelle zone erano ricche di ordigni di ogni tipo provenienti dall'artiglieria tedesca.

Su questo profilo delle dichiarazioni del collaboratore, non sembra che vi sia spazio per affermarne la falsità (o per contestare che Digilio abbia ricostruito episodi che non lo coinvolsero in base a circostanze apprese dagli atti del processo o dagli investigatori), anche perché si tratta di un ambito nel quale il dichiarante è pienamente coinvolto e su cui tale coinvolgimento emergeva sin dalle dichiarazioni di Calore, Aleandri e Napoli. Si tratta di un episodio su cui Digilio, cioè il maggiore protagonista insieme a Fachini e Raho delle forniture di esplosivo, ha fatto chiarezza a fronte di elementi parziali riportati nel procedimento da coloro che parteciparono a fasi limitate dello stesso episodio.

Infine, vanno sinteticamente riportate le dichiarazioni di Digilio in merito ai suoi rapporti di fornitura di armi con Cavallini.

Le indicazioni fornite nel corso dell'esame dibattimentale dal collaboratore sono molto parziali, atteso che ne ha parlato solo nel corso del controesame della difesa Zorzi, fornendo indicazioni sommarie.

Digilio ha dichiarato di aver avuto un solo rapporto illecito con Cavallini, collocato dapprima nel 1977-1978, quindi nel 1980-1981. Il collaboratore ebbe l'incarico di periziare una partita di armi nella disponibilità del gruppo di Venezia-Mestre perché fossero cedute a Cavallini; questi, avendo appreso che nel gruppo di ON mestrino vi era la disponibilità di armi, avrebbe versato a Maggi 15 milioni di lire per ottenerne la

⁵³⁰ La trascrizione dell'intercettazione è stata prodotta dal P.M. ed acquisita dalla Corte all'udienza del 23.3.2000 e nella parte che interessa così recita:

"BATTISTON - (Si schiarisce la voce) Io ti dico: per me se non ha cantato ancora su di noi è perché non canta; ... cioè veramente lui sta tirando nella merda a quelli che gli stanno sui coglioni.

RAHO - Mah ! Speriamo !

.....

BATTISTON - Di Massimo non ha parlato e non dirmi che non sapeva i fatti nostri.

.....

RAHO Solo che ... anche se il "Nonno" non lo dice tutto ... ci sono altri riscontri;

BATTISTON - C'è una trafila ... (p.i.) ... il Fioravanti; il Boia.

RAHO - ... (pp.ii.) ... dall'arsenale; delle armi che c'era uno che dava fuori le armi ... uno ...

BATTISTON - No; ma chi era?

RAHO - Non sapeva chi era; però adesso 'sto uno si sa che era il "Nonno"; perché era lui che era in contatto ... " (pp. 11-12).

⁵³¹ In questo senso, oltre a Digilio, hanno reso specifiche indicazioni Calore, Aleandri, Napoli, Cavallini, Siciliano, con l'unica voce dissonante di Concutelli.

consegna; Digilio sarebbe stato incaricato da Maggi e dal gruppo mestrino di periziare quel materiale residuo bellico e incontrò Cavallini nella zona di Mestre⁵³². La difesa Zorzi ha innanzitutto contestato le dichiarazioni rese da Digilio in indagini preliminari, poiché questi aveva descritto un rapporto di altra consistenza, con la consegna di circa 30 pezzi a Cavallini e una consegna di armi usate recuperate dal gruppo mestrino avvenuta nel 1982, dopo che il rapporto era già instaurato⁵³³. La difesa Zorzi ha altresì contestato a Digilio che sulla presenza del proprio assistito agli incontri con Cavallini, aveva fornito due diverse versioni, nella prima Zorzi sarebbe stato presente, nella seconda fu Maggi a consegnare le armi che provenivano dal gruppo mestrino, ma Zorzi all'epoca era già in Giappone⁵³⁴. Infine, la contestazione difensiva ha riguardato l'informazione che Digilio avrebbe dato a David Carrett del rapporto con Cavallini, perché in udienza ha dichiarato che non lo informò, trattandosi di ordinaria amministrazione⁵³⁵, mentre in indagini preliminari aveva dichiarato di aver informato il capitano Carrett, il quale gli disse di andare a fondo della questione⁵³⁶. Ma quel difensore ha ancora contestato l'illogicità dell'affermazione riferita in indagini preliminari, atteso che il rapporto con Cavallini è collocato nel 1982, mentre il rapporto con Carrett cessò nel 1978⁵³⁷. Certamente su alcuni profili del rapporto con Cavallini le indicazioni rese da Digilio in dibattimento sono parziali, incoerenti e illogiche, ma sulla consistenza oggettiva dell'episodio, anche le dichiarazioni dibattimentali sono chiare: Digilio ebbe un continuativo rapporto di fornitura di armi nuove ed usate con Cavallini, collocato nei primi anni '80 (tra il 1980 e il 1982), nel cui ambito furono cedute anche una parte di armi usate che secondo il collaboratore provenivano dal gruppo di Venezia-Mestre (Digilio ha indicato vecchi fucili Mauser, alcuni MAB e altri residui bellici). Sulla presenza di Zorzi alla consegna di armi e sull'informazione data al capitano Carrett, le dichiarazioni di Digilio sono contraddittorie e deve ragionevolmente escludersi che Zorzi e Carrett siano stati coinvolti nella vicenda. E' possibile che la

⁵³² Digilio ha indicato il luogo dell'incontro sotto un cavalcavia di Mestre e la difesa Zorzi ha contestato che in indagini preliminari aveva indicato il Canal Salso. Su questa contestazione (si rileva che il P.M. ha osservato che in altro interrogatorio Digilio aveva già indicato il cavalcavia) si è assistito a quel comportamento del dichiarante già rilevato in altra parte di questo capitolo: a fronte di un contrasto di dichiarazioni, Digilio ha tentato di renderle tutte coerenti, affermando che dapprima si incontrarono al Canal Salso e successivamente, poiché quel primo luogo non fu più sicuro, sotto il cavalcavia di Mestre (Digilio, u. 23.6.2000, pp. 15-16).

⁵³³ Questa contestazione, u. 23.6.2000, p. 33, si riferisce all'interrogatorio reso il 21.2.1997 e Digilio ha dichiarato di non ricordare.

⁵³⁴ Anche sul punto Digilio ha, come spesso è accaduto nelle udienze di esame dibattimentale, cercato di rendere tutto coerente, anche ciò che non era possibile che lo fosse: ha risposto alla contestazione affermando che all'inizio Zorzi era presente, poi ebbe problemi personali, si fidanzò con una ragazza giapponese e se ne andò in Giappone (Digilio, u. 23.6.2000, p. 20), soggiungendo che Zorzi aveva "rastrellato" le armi ma poi si allontanò (p. 28).

⁵³⁵ Digilio, u. 23.6.2000, p. 26.

⁵³⁶ Digilio, u. 23.6.2000, p. 29 e anche sul punto Digilio ha tentato di rendere le dichiarazioni tra loro coerenti, affermando che Carrett all'inizio fu interessato e poi si disinteressò.

⁵³⁷ Digilio ha dapprima affermato che Carrett, prima di rientrare negli USA transitò a Venezia e con lui fece una panoramica di quanto accaduto negli ultimi 5 anni (p. 30), poi ha ammesso di non ricordare (che significa di non riuscire a spiegare) la circostanza (p. 33).

provenienza dal gruppo di Venezia-Mestre delle armi usate abbia indotto Digilio a ritenere coinvolto anche Zorzi, ma vi è da rilevare che sin dalle indagini preliminari il dichiarante aveva posto in dubbio quel coinvolgimento proprio perché Zorzi si era definitivamente trasferito in Giappone. La difesa Zorzi⁵³⁸ ha indicato questo episodio come rivelatore dell'elevata capacità di mentire di Digilio soprattutto con riferimento alla posizione del loro assistito, ma valutando l'insieme delle indicazioni fornite dal collaboratore richiamate in questo capitolo, l'incertezza del racconto con riferimento alla presenza di Zorzi è una delle rarissime contraddizioni rilevate dall'analisi qui svolta. Si tenga altresì conto che già in indagini preliminari⁵³⁹ Digilio aveva negato la presenza di Zorzi e che quindi il contrasto delle versioni non è dipeso dalla contestazione formulata in dibattimento dalla difesa circa l'incompatibilità della presenza di Zorzi, ma era sussistente anche prima del dibattimento.

In dibattimento Digilio ha escluso di avere riferito a Carrett quel rapporto e le indicazioni di indagini preliminari sono invero poco logiche nella ricostruzione dell'episodio.

Non può però indicarsi come indice di falsità dell'episodio le circoscritte illogicità del racconto di Digilio, atteso che la vicenda è talmente irrilevante rispetto ai fatti qui giudicati che non vi era alcuna ragione da parte del dichiarante di riferire un coinvolgimento di Zorzi nella stessa, che è evidentemente dipeso da un erroneo ricordo nella collocazione temporale dei fatti. Analoga spiegazione deve darsi all'indicazione di un'informazione a Carrett che è in contrasto logico con la descrizione compiuta da Digilio di quel rapporto. Né l'atteggiamento tenuto dal dichiarante nella ricostruzione dibattimentale della vicenda può essere valutato come sintomo di inattendibilità: con il carattere di Digilio la Corte (come tutte le parti processuali) ha dovuto fare i conti, verificando se potesse avere inciso negativamente sulla sua credibilità, ma questo limite non è decisivo neanche in questa vicenda, atteso che il tentativo di rendere coerente quel che logico non è appare un atteggiamento talmente ingenuo da renderlo ininfluenza nel giudizio complessivo di attendibilità delle specifiche dichiarazioni.

Ed invero, anche sui rapporti di fornitura di armi con Cavallini, le indicazioni di Digilio sono state sostanzialmente confermate innanzitutto dall'acquirente. Cavallini⁵⁴⁰ ha descritto approfonditamente l'origine dei suoi rapporti con Digilio, conosciuto insieme a Raho e Fachini per il tramite di Battiston alla fine degli anni '70 (in particolare dopo l'agosto 1977, quando evase); rimase latitante in Veneto fino al 12 settembre 1983. In questo ambito Cavallini acquistò da Digilio numerosi armi, che quest'ultimo acquistava dall'armiere Torta e che gli rivendeva a prezzi convenienti⁵⁴¹. Con specifico riferimento ai luoghi ove le armi venivano cedute e al tipo di materiale che Digilio vendette a Cavallini, quest'ultimo ha dichiarato che le

⁵³⁸ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 146.

⁵³⁹ Il 21.12.1995 Digilio descrisse il rapporto con Cavallini senza coinvolgere Zorzi e collocandolo alla fine degli anni '70, quando quest'ultimo era pacificamente residente in Giappone.

⁵⁴⁰ Cavallini, p. 77 e ss..

⁵⁴¹ Si ritiene superfluo soffermarsi sulle modalità di quel rapporto, sul prestito che Cavallini fece a Digilio e sui rapporti di Marzio Dedemo con la criminalità comune, di cui il teste ha riferito a lungo nel corso del suo esame.

consegne avvenivano sempre in luoghi chiusi (o al poligono di tiro o a casa di Digilio) e che acquistò anche qualche arma vecchia (non più di 7 pezzi in totale, tra cui qualche mitragliatore, uno STEN, qualche pistola Browning).

L'unico elemento di difformità tra le indicazioni di Digilio e quelle di Cavallini riguarda il luogo di incontro, la cui rilevanza è limitata alla cessione delle armi usate che, secondo Digilio, provenivano dal gruppo di ON di Venezia-Mestre. E' ininfluyente che la consegna delle armi provenienti dall'armiere Torta fosse effettuata a casa di Digilio o nei pressi di Mestre, mentre l'indicazione del cavalcavia come luogo di incontro con Cavallini potrebbe essere rilevante in relazione a quell'unica consegna di armi usate, di cui peraltro hanno riferito concordemente venditore ed acquirente.

Anche Soderini⁵⁴² ha confermato che Cavallini aveva moltissimi contatti in Veneto e tra le rare confidenze che gli fece ha ricordato l'indicazione di un certo Otto; inoltre, indicò una persona esperta di armi, in grado di ripararle e modificarle (pur senza ricollegare a questa persona il nome di Otto).

4 – c 10 – Considerazioni conclusive sull'attendibilità intrinseca di Carlo Digilio

Questa articolata ricostruzione della personalità di Carlo Digilio e delle dichiarazioni da costui rese su argomenti diversi dalla vicenda delittuosa qui giudicata, consente di compiere una valutazione conclusiva di questa parte di motivazione riguardante l'intrinseca attendibilità del collaboratore.

Sotto il profilo soggettivo la valutazione della personalità del dichiarante e delle ragioni che lo indussero a scegliere di collaborare con l'autorità giudiziaria hanno consentito di delineare un quadro privo di ambiguità comportamentali. Digilio fu effettivamente coinvolto nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, per cui l'oggetto delle sue dichiarazioni è, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali. La sua decisione di recidere i legami di solidarietà amicale e politica con quell'ambiente fu certamente determinata dalla prospettiva di fruire di benefici penitenziari e di garantirsi condizioni di vita, personali ed economiche, che gli consentissero di trascorrere serenamente gli ultimi anni della sua vita. Ma tale motivazione non può essere interpretata come indice di inattendibilità, atteso che, come ampiamente argomentato nel capitolo, Digilio ottenne dalla collaborazione benefici economici e personali di portata estremamente limitata e anche, sotto il profilo delle aspettative, non è emerso un suo atteggiamento speculativo rispetto all'assunzione dello status di collaboratore.

Anche con riferimento ai rapporti con Maggi e Zorzi, la ricostruzione compiuta nel capitolo rende palese l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale sussisterebbe un collegamento logico tra gli intenti ritorsivi del dichiarante, determinati da contrasti con i chiamati, e le sue dichiarazioni accusatorie.

Sotto il profilo oggettivo, un dato è certo. Digilio ha fornito nel processo un contributo di conoscenza sulle vicende delittuose dei gruppi ordinovisti veneti, che,

⁵⁴² Dichiarazioni acquisite e rese il 5.11.1977.

quantomeno in termini quantitativi, è di enorme consistenza e che, pur reso nell'arco di molti anni, è apparso, ad una valutazione complessiva, del tutto coerente. Il dichiarante ha, sin dall'inizio della sua collaborazione, descritto le informazioni di cui disponeva sulle attività dei gruppi politici ordinovisti veneziano, mestrino e veronese, indicando i militanti conosciuti, le specifiche azioni a ciascuno riconducibili, il ruolo che costoro assunsero nelle vicende di quegli anni. Certo, le dichiarazioni di Digilio si sono protrate per molti anni (tra la metà del 1993 e il 1997), ma la valutazione dei temi oggetto della sua collaborazione consente di affermare, con un'unica eccezione, che le indicazioni fornite si sono ripetute, con specificazioni più o meno significative, nell'arco di quel periodo temporale. L'eccezione riguarda il diretto coinvolgimento del dichiarante nelle vicende eversive della fine degli anni '60 (e in particolare nell'attentato di piazza Fontana), perché, come ampiamente riferito nel corso del capitolo, Digilio a lungo tentò di accreditarsi come persona estranea alle azioni terroristiche di cui furono responsabili i gruppi ordinovisti veneti e solo dalla seconda metà del 1995 ammise progressivamente il proprio diretto coinvolgimento in quell'attività eversiva.

Si è trattato ampiamente dei parametri della spontaneità e dell'autonomia delle dichiarazioni accusatorie di Digilio e gli argomenti richiamati nel capitolo hanno fugato qualsiasi dubbio sulla genuinità delle indicazioni da lui fornite. I labili indizi di "circuitazione" citati dalle difese sono stati specificamente interpretati come l'espressione di quel rapporto dialettico tra investigatori e dichiarante che non legittima l'affermazione difensiva secondo la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli stessi magistrati inquirenti rivelarono al collaboratore le notizie su cui avrebbe dovuto rendere gli interrogatori.

Quindi, sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni di Digilio, che hanno spaziato su molteplici temi di conoscenza, sono state valutate spontanee, autonome, costanti nel tempo, ribadite senza reticenze al dibattimento.

Ma l'elemento di maggiore rilevanza nel giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di Digilio si desume dall'analisi degli specifici temi della collaborazione.

L'atteggiamento della Corte rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori è rigorosamente ancorato alla verifica dei riscontri estrinseci, per cui, sui singoli episodi costituenti il quadro probatorio diretto rispetto ai fatti qui giudicati, si procederà all'individuazione degli elementi di conferma o smentita rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Digilio. Ma non può ignorarsi che la quasi totalità degli argomenti riferiti da quest'ultimo hanno trovato in questo processo puntuali conferme, sia di carattere documentale che dichiarativo.

Nelle decine di pagine dedicate in questo capitolo alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, sulla struttura e sulle attività del gruppo ordinovista veneziano-mestrino, sulla rete di intelligence statunitense, sui viaggi in Spagna, sui rapporti con il professor Lino Franco, su Roberto Rotelli, sulle strutture golpiste e di difesa dello Stato, sull'attentato alla Questura di Milano, sul soprannome di zio Otto, sui rapporti con Forziati, Fachini, Raho e Cavallini, Digilio è stato specificamente

riscontrato e questo dato obiettivo vale più di qualsiasi patente di credibilità soggettiva.

5 – La valutazione dell'intrinseca attendibilità di Martino Siciliano: l'attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.

Sull'attendibilità di Martino Siciliano la trattazione è per un verso agevolata dalle molte argomentazioni illustrate nel precedente capitolo e riguardanti le osservazioni critiche prospettate dalle difese nei confronti di tutti i collaboratori del processo (ma in particolare di Digilio e Siciliano). Per altro verso, non può ignorarsi che Siciliano è un dichiarante molto diverso da Carlo Digilio e le modalità della sua collaborazione impongono alcune specifiche osservazione sulla sua attendibilità.

La prima considerazione riguarda la posizione processuale di Siciliano. Questi non fu coinvolto direttamente nelle vicende delittuose qui giudicate (né è attualmente imputato o indagato in procedimenti con questo connessi o collegati), per cui è stato considerato dalla Corte un testimone formalmente disinteressato rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese. Certo non si ignora che all'epoca in cui la collaborazione si estrinsecò la posizione di Siciliano era decisamente meno imparziale, essendo emerso il suo coinvolgimento in alcuni fatti eversivi commessi tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70, circostanza questa che imponeva allora la valutazione delle sue dichiarazioni secondo le regole imposte dal codice di rito per gli imputati di reato connesso, e che ancora oggi rende indispensabile non sottrarsi a tale verifica. Per questo la Corte ritiene di svolgere rispetto al teste Siciliano un'analisi approfondita di tutti i profili di attendibilità delle sue deposizioni, quasi che fosse un dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*

L'approccio delle difese alle dichiarazioni di Siciliano è stato, innanzitutto, diretto ad espungere dal materiale probatorio utilizzabile per la decisione i costumi dei suoi interrogatori acquisiti al fascicolo del dibattimento, prospettiva difensiva disattesa dalla Corte in forza delle argomentazioni esposte nel capitolo 3, a cui è qui sufficiente rimandare.

Nel merito le difese hanno proposto, anche rispetto a questo collaboratore, alcuni argomenti già trattati nel precedente capitolo in punto di autonomia delle dichiarazioni, avendo dedotto che i profili determinanti la sua inattendibilità complessiva inferiscono ancora, e si fondano quindi, sul suo coinvolgimento in numerosi colloqui investigativi con gli ufficiali di polizia giudiziaria Giraud e Madia, e sull'aver egli svolto una collaborazione "a rate". Proprio trattando l'attendibilità di Siciliano, la difesa Zorzi ha prospettato le ragioni per cui l'essere stato protagonista di numerosi colloqui investigativi rappresenterebbe un fattore di inquinamento probatorio, affermando testualmente che *l'esperienza giudiziaria di un decennio di applicazione della precedente legge sui pentiti ha dimostrato che il colloquio investigativo è un veicolo potenzialmente inquinante delle propalazioni, e perché le dichiarazioni a rate servono al collaboratore ad aggiustare, ad adeguare le proprie propalazioni rispetto alle emergenze investigative che mano a mano dinamicamente si evolvono nel corso delle indagini preliminari...*"; e soggiungendo *"io non voglio dire o insinuare che gli investigatori suggeriscano, ma è ineluttabile che nel cosiddetto colloquio investigativo proprio per la sua natura informale e*

discorsiva finisca con il verificarsi uno scambio di informazioni tra investigatore e collaboratore, a seguito del quale il collaboratore comprende quali siano i punti di interesse degli investigatori, riceve l'esito delle indagini di controllo di sue precedenti dichiarazioni e sul contenuto di provalazioni di altri collaboratori e in questo processo ne abbiamo la prova, come vedremo. E può di conseguenza il collaboratore davanti all'autorità giudiziaria aggiustare, aggiungere nelle rate delle sue provalazioni; i colloqui investigativi sono, cioè, un potenziale veicolo di inquinamento del quale le dichiarazioni a rate sono una spia di allarme”⁵⁴³.

La tesi difensiva è chiara nella sua logica esposizione, ma si fonda sull'inaccettabile commistione tra alcuni corretti comportamenti ascritti agli investigatori del procedimento⁵⁴⁴ (perché legittimamente compiuti da un ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di svolgere le indagini su una vicenda così complessa come quella qui giudicata), altro del tutto scorretti, perché, se si fossero effettivamente verificati, sarebbero fonte di possibile se non certo inquinamento probatorio. Oltre a ciò, l'affermazione difensiva secondo la quale è emersa in questo processo la prova di un inquinamento probatorio derivante dai colloqui investigativi non può essere da questa Corte acriticamente ritenuta, ma impone una verifica concreta, con riferimento a tutti gli specifici episodi richiamati dalle difese, dei casi di effettivo inquinamento delle indagini⁵⁴⁵.

Su questo tema ci si soffermerà in questa parte introduttiva del capitolo, riservandosi nei paragrafi finali di verificare, argomento per argomento, non solo se siano stati effettivamente accertati inquinamenti probatori da parte di Girauo e Madia, ma se il comportamento da costoro tenuto abbia anche solo potuto ragionevolmente determinarli.

Il secondo argomento critico prospettato dalle difese⁵⁴⁶ fa riferimento alla corresponsione al collaboratore da parte del SISMI dell'importo di 50.000 \$ USA al termine della prima parte delle sue dichiarazioni al G.I. di Milano, avendo la difesa Zorzi affermato esplicitamente che quel denaro è stato la causa determinante della menzogna di Siciliano, il quale, è *un collaboratore gravemente pregiudicato, inquinato all'origine della sua collaborazione con una gestione imprudente e non prevista dalla legge, tant'è vero che come vedremo mentirà per compiacere, per accreditarsi sui punti essenziali*⁵⁴⁷. Questo profilo concerne, a parere della Corte, uno degli specifici parametri di valutazione dell'attendibilità del collaboratore, cioè la ragione determinante la scelta di rendere dichiarazioni, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.

Sul primo profilo critico è necessario discernere gli argomenti utilizzati dalla difesa per contestare la modalità di gestione del collaboratore da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, perché è indubbio che lo strumento del colloquio investigativo ha

⁵⁴³ Così la difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 44.

⁵⁴⁴ In particolare, per quanto riguarda Siciliano, al capitano Girauo e all'ispettore Madia.

⁵⁴⁵ Cioè specifici colloqui i cui argomenti avrebbero potuto determinare provalazioni false da parte dei collaboratori.

⁵⁴⁶ Che, nella prospettazione difensiva, determina la chiusura logica del capitolo dedicato a Siciliano.

⁵⁴⁷ Ancora, la difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 49.

una funzione diversa rispetto all'esame da parte dell'autorità giudiziaria, svolgendosi secondo modalità informali nelle quali le richieste di informazioni sono finalizzate alla prosecuzione delle indagini e non alla formazione di atti che costituiscano elementi di valutazione all'interno del procedimento. Questa funzione può anche determinare particolari modalità dialettiche nel colloquio tra ufficiale di polizia giudiziaria e dichiarante, ma l'affermazione che, in ragione delle caratteristiche informali dell'atto, il primo sia la fonte di informazioni del secondo rispetto allo stato delle indagini è priva di qualsiasi supporto nella definizione normativa dell'istituto. E allora, o la difesa ritiene che il capitano Giraudo⁵⁴⁸ abbia utilizzato quello strumento di investigazione per perseguire finalità diverse da quelle istituzionalmente previste e che, quindi, abbia commesso gravi irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni, o, se così non è, la modalità di svolgimento del colloquio investigativo non prevede in alcun modo che l'ufficiale di polizia giudiziaria fornisca informazioni al dichiarante sullo stato delle indagini, ma è quest'ultimo la fonte delle notizie. Si badi, la Corte è perfettamente consapevole che l'informalità dell'atto può legittimamente comportare modalità di contestazione o sollecitazione al dichiarante su alcuni specifici temi di interesse per le indagini⁵⁴⁹, o anche la contestazione logica di dichiarazioni rese da altri in contrasto con quelle del dichiarante, o ancora la contestazione del mancato riscontro su alcuni profili delle dichiarazioni rese in precedenza, ma tutto ciò rientra nella funzione dell'atto, cioè acquisire elementi ulteriori per la prosecuzione delle indagini.

Se questa modalità dialettica è tipica del colloquio investigativo, non può ignorarsi che anche l'autorità giudiziaria può legittimamente contestare al dichiarante circostanze acquisite *aliunde*, chiedendo conferma o smentita di specifici argomenti rilevanti nel procedimento, contestando l'illogicità e l'irragionevolezza di affermazioni ritenute in contrasto con tali acquisizioni, procedendo ad atti istruttori specificamente finalizzati a risolvere il contrasto o la contraddizione. Questo legittimo comportamento non determina però la trasmissione di informazioni sullo stato delle indagini dal magistrato al dichiarante, essendo al contrario finalizzato ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi o a risolvere contrasti. La Corte ha avuto l'opportunità di conoscere solo una parte degli atti di indagine preliminare posti a fondamento del procedimento (il cui contenuto è stato in larga misura introdotto nelle udienze dibattimentali), ma in alcuni di questi atti ha potuto cogliere le caratteristiche della descritta tecnica di interrogatorio⁵⁵⁰. Certamente, gli interrogatori resi in indagini preliminari difettano del contraddittorio, ma questo non comporta

⁵⁴⁸ Perché a quanto riferito dall'ispettore Madia il suo ruolo nei colloqui investigativi più significativi fu meramente passivo.

⁵⁴⁹ In questo la difesa citata ha ragione ad affermare che nel colloquio investigativo (ma anche nell'atto istruttorio di esame del dichiarante) quest'ultimo viene sollecitato a soffermarsi su alcuni temi piuttosto che su altri, ed è stato lo stesso maggiore Giraudo a descrivere senza reticenze come nei numerosi incontri con Digilio avesse insistito molto perché questi rivelasse, in termini più espliciti le notizie sulla struttura di *intelligence* statunitense (Giraudo, u. 15.1.2001, p. 157)

⁵⁵⁰ Tecnica che, come si dirà tra poco, è analoga a quella utilizzata dalle parti nell'udienza dibattimentale

necessariamente che l'atto sia viziato di inattendibilità⁵⁵¹, richiedendo piuttosto la verifica dibattimentale delle dichiarazioni. Questa verifica è stata compiuta per la quasi totalità dei dichiaranti e i casi di mancato riscontro delle affermazioni fatte in indagini preliminari sono stati rarissimi, eccezionali quelli in cui i testi abbiano dichiarato di essere stati compulsati dagli investigatori perché rendessero determinate dichiarazioni.

Quindi, lo scambio di informazioni contestato dalla difesa Zorzi nelle arringhe conclusive non può essere ritenuto una modalità normale nello svolgimento dei colloqui investigativi (e degli atti istruttori di indagine), a meno che non si affermi

⁵⁵¹ A titolo di esempio si richiama l'esame di testimone svolto proprio dal capitano Giraud in data 18.1.1996 nei confronti di Annamaria Cozzo. L'atto iniziò alle ore 11,10 e si concluse alle 21,25 e nel suo svolgimento si caratterizzò per la progressiva acquisizione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria di notizie confermate di alcune circostanze di fatto che la dichiarante all'inizio aveva decisamente negato, quali l'anno in cui cessò di svolgere attività politica, la conoscenza di persone appartenenti ad ON, la conoscenza con Freda, la conoscenza con Delfo Zorzi, la frequentazione dello stesso, con il quale probabilmente fu legata sentimentalmente, e, infine, la partecipazione all'attentato di Trieste e Gorizia dell'autunno 1969. Orbene, quel modo di interrogare le persone informate sui fatti di indagine, non è certo contrario alla professionalità di un ufficiale di polizia giudiziaria (né di un magistrato inquirente) e sorprende che la difesa abbia contrapposto a quella deposizione (che forse sarebbe stato interessante acquisire anche in udienza per verificare le ragioni per cui la Cozzo tenne per gran parte dell'atto un atteggiamento così reticente) quella della Guerini, p. 34. La donna ha così ricostruito il proprio rapporto con l'autorità giudiziaria:

“AVV. DE BIASE - Un'ultima domanda, Lei ha scritto un libro di recente?”

T. - Sì.

AVV. DE BIASE - La Corte non ne ha conoscenza, se magari vuol dirci del contenuto di questa sua...?

T. - Il titolo è "Grigi'arancio". Io ho avuto un interrogatorio di nove ore nel '96, gennaio del '96, credo fosse il 10 gennaio...

AVV. DE BIASE - Sì.

T. - E ho scritto un libro per un motivo molto semplice: in queste nove ore di interrogatorio, io mi sono trovata in un certo senso anche inquisita e quello che veniva fuori dalle domande di chi era lì ad interrogarmi, era un desiderio di accusa da parte mia. Credo di essere una persona abbastanza intelligente e la cosa mi stava molto stretta, non per la mia persona perché non avendo nulla da... non mi importava, ma mi dava fastidio il modo, mi hanno dato molto fastidio le modalità. Quello che io ho vissuto. Poi posso avere sbagliato, ma questa è stata la mia esperienza e non ho alcun dubbio, era un voler sentire da me delle accuse oppure una avallare delle accuse e non era vero. Allora io ho scritto un libro dove c'è l'interrogatorio, poi quello che veniva fuori ovviamente era una persona completamente diversa da quella che io avevo conosciuto e frequentato per molti mesi, non per un giorno. E questa facciata, questa persona che veniva fuori era un'altra persona, non corrispondeva. Allora lì o una persona è schizofrenica oppure non può essere, e allora io scritto un libro mostrando l'altra faccia, cioè quella che all'interrogatorio non voleva essere vista. E' questo, e io ho scritto un libro che è stato pubblicato, è uscito a novembre, qui a Milano proprio in novembre era già in rete e adesso è in un tutta Italia, e riscriverei esattamente le stesse cose.

AVV. DE BIASE - L'ultimissima domanda: Lei sapeva che il Dottor Zorzi aderiva a una ideologia politica di Destra, era a sua conoscenza questo dato?

T. - Guardi, noi veramente non abbiamo mai toccato queste cose. Dobbiamo un po' vedere perché c'è stato..., noi stiamo parlando di anni particolari, eh? Noi stiamo parlando di anni in cui la politica era, purtroppo, per noi studenti il pane quotidiano, perché era così: c'erano gli scontri in piazza, c'era... era la storia, è stata la storia di quegli anni. Per cui è chiaro che che tra noi si capisse chi poteva aderire idealmente ad una porta e chi idealmente poteva aderire all'altra; io posso dire che Delfo Zorzi non aderiva alla parte..., se posso usare il termine Comunismo in quest'aula, non so. Ecco, questo sì. Io a mia volta avevo avuto un passaggio di ricerca, per cui avevo cercato..., da una parte e dall'altra si cercava tutti quanti insomma. Io questo sì, lo posso dire, non aveva ideali comunisti ma non ce li aveva tanta gente e non ce li avevo neanche io. Questo non vuol dire assolutamente nulla per me, è un modo di essere.”

che gli investigatori abbiano sistematicamente sviato la funzione che al colloquio investigativo la legge riconosce.

Ma a questo punto è inevitabile domandarsi se nella ricostruzione della tesi difensiva vi sia spazio per critiche agli investigatori (gli ufficiali di polizia giudiziaria, il G.I. o il P.M.) in relazione alle modalità con cui quegli atti furono condotti, perché in assenza di comportamenti scorretti o superficiali nessun fondamento avrebbe l'affermazione che i colloqui investigativi hanno determinato fenomeni di inquinamento probatorio.

Su questo profilo, la Corte ha rilevato un atteggiamento ambiguo di tutte le difese: la ricostruzione delle collaborazioni di Digilio e Siciliano svolta nelle arringhe del 29-30 maggio e 7-8 giugno 2001⁵⁵² ha senza mezzi termini prospettato una sorta di progetto calunnioso dei due principali collaboratori, la cui attuazione sarebbe stata agevolata (se non determinata), consapevolmente o meno, dagli inquirenti. Se i due citati dichiaranti avevano ideato ciascuno per proprio conto un progetto come quello descritto nelle arringhe difensive, la realizzazione dello stesso non avrebbe potuto prescindere dal contributo fattivo di qualcuno tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che condussero le indagini. Se così fosse, l'atteggiamento degli investigatori o fu dolosamente finalizzato ad ottenere determinate dichiarazioni false (cioè fu di piena adesione a quel progetto) ovvero fu talmente superficiale ed ingenuo da sconfinare nell'assoluta inettitudine professionale.

Il confronto dialettico tra i difensori e il rappresentante del P.M. su quale fosse la tesi difensiva in merito al comportamento degli investigatori in questo procedimento e agli obiettivi da costoro perseguiti, non ha dissolto le ambiguità descritte, atteso che, pur avendo nella replica escluso qualsiasi dolosa partecipazione di alcuno dei funzionari statali nel progetto calunnioso ascritto a Digilio e Siciliano, le difese hanno ribadito la prospettazione svolta nelle arringhe, a cui necessariamente è conseguito il giudizio drastico che il maggiore Giraud, l'ispettore Madia, l'ispettore Emireni e il G.I. siano stati assolutamente incapaci di svolgere l'attività cui oggi continuano ad essere preposti⁵⁵³.

La Corte non condivide il giudizio sotteso alla ricostruzione difensiva sulla genesi e lo sviluppo delle collaborazioni, non tanto per una valutazione aprioristica di professionalità dei protagonisti delle indagini, ma piuttosto per l'assenza di qualsiasi indizio sulla dedotta attività inquinatoria posta in atto, con il contributo di funzionari statali, da Digilio e Siciliano.

L'atteggiamento assunto dalla Corte è, come in altre parti illustrato, di concreta valutazione degli specifici episodi nei quali sarebbe avvenuta l'attività inquinatoria da parte dei dichiaranti, con la verifica di un coinvolgimento collaborativo, consapevole o meno, degli ufficiali di polizia giudiziaria titolari delle indagini.

E vediamo quali sono gli episodi richiamati dalle difese a sostegno della ricostruzione prospettata.

⁵⁵² La difesa Rognoni si è legittimamente disinteressata al problema, atteso che per la sua posizione processuale era quasi indifferente la chiamata in correità di Digilio e Siciliano.

⁵⁵³ Così nella repliche all'u. 15.6.2001, p. 104.

Il primo episodio di inquinamento probatorio emergerebbe dagli esiti del colloquio di Tolosa del settembre 1994, nel corso del quale Siciliano avrebbe indicato in zio Otto colui che preparò gli ordigni utilizzati sia negli attentati di Trieste e Gorizia che in quello di piazza Fontana. Questa circostanza è stata riferita dal maggiore Giraudò nel corso del controesame svolto dalla difesa Zorzi e rappresenterebbe, innanzitutto, il segnale dello scorretto atteggiamento degli investigatori, preoccupati di evitare i contrasti tra Digilio e Siciliano al punto da non introdurre nel procedimento un'affermazione così rilevante come quella che Siciliano avrebbe riferito nel corso del colloquio di Tolosa. La difesa Zorzi ha esplicitato questa critica nel corso dell'arringa conclusiva, ma già nelle domande rivolte al maggiore Giraudò era evidente la tesi che, pur essendo a conoscenza gli ufficiali di polizia giudiziaria e quindi l'autorità giudiziaria dell'indicazione fornita da Siciliano sulla responsabilità di Digilio, mai fu rivolta allo stesso Siciliano una domanda specifica di conferma o smentita di quell'affermazione⁵⁵⁴.

Va subito chiarito che l'atteggiamento delineato dalla difesa Zorzi in relazione al colloquio di Tolosa non può essere inquadrato nella tesi difensiva che delinea l'inquinamento probatorio indotto dagli investigatori, perché, anche se fosse accertato quanto dedotto dalle difese, il comportamento degli stessi inquirenti sarebbe censurabile sotto un profilo diverso dalla cosiddetta circuitazione delle informazioni. Difatti, nella prospettiva difensiva il capitano Giraudò e il G.I. di Milano si sarebbero comportati in maniera esattamente contraria rispetto alla trasmissione di notizie al collaboratore, in quanto non avrebbero contestato a Digilio la difformità delle dichiarazioni rese da altro collaboratore. Se fosse vero che nel colloquio investigativo Siciliano aveva esplicitamente indicato zio Otto come direttamente coinvolto nella preparazione dell'ordigno di piazza Fontana, Giraudò avrebbe dovuto innanzitutto rendere formale quell'accusa attraverso un atto di interrogatorio dell'autorità giudiziaria e secondariamente contestare la circostanza a Digilio; il G.I., se fosse venuto a conoscenza della circostanza, avrebbe dovuto agire negli stessi termini. In conclusione, se tutto ciò fosse vero, Giraudò e il G.I. non si sarebbero resi responsabili di una scorretta trasmissione di notizie dall'uno all'altro collaboratore, quanto piuttosto avrebbe tenuto al di fuori del procedimento una circostanza di prova estremamente rilevante.

Ciò premesso, il giudizio che la Corte può esprimere su questo episodio è evidentemente limitato dalla conoscenza di solo alcuni atti contenuti nel fascicolo del P.M. e non in quello del dibattimento, ma pur in questi limiti la conclusione cui si deve giungere è in deciso contrasto con la tesi prospettata dalle difese.

E' certo che Siciliano non ha mai dichiarato all'autorità giudiziaria la sua conoscenza sul coinvolgimento di Digilio nella preparazione dell'ordigno della strage di piazza Fontana. Nei verbali di Siciliano, tutti acquisiti dalla Corte, questa circostanza non è mai stata neanche prospettata dal dichiarante, che pure ha reso su Digilio indicazioni molto precise e approfondite. Sicuramente già nei primi interrogatori dell'ottobre 1994, Siciliano fornì elementi di estrema rilevanza a carico di Digilio, indicandolo

⁵⁵⁴ In questo senso, la difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 52-53.

come colui che preparò gli ordigni per gli attentati di Trieste e Gorizia, ma nessun accenno fu lì fatto al coinvolgimento nella strage di piazza Fontana. La circostanza sarebbe ben strana se fosse vero che durante il colloquio di Tolosa di qualche settimana precedente una tale indicazione era stata fornita. Negli interrogatori degli anni successivi, tale riferimento alla responsabilità di Digilio per la strage del 12 dicembre è del tutto assente.

Deve quindi verificarsi se agli atti risulti in modo inequivoco il contenuto di quel colloquio e l'indicazione di Siciliano sulla responsabilità di Digilio nella preparazione degli ordigni esplosi il 12 dicembre 1969. La difesa Zorzi ha introdotto la circostanza attraverso una contestazione formulata al maggiore Giraudo nel corso del controesame, indicando gli atti da cui erano tratte le informazioni richieste al teste nella "nota" del 26.9.1994⁵⁵⁵ e nel rapporto dell'8.5.1996. Dalla descrizione delle indicazioni contenute in quegli atti di indagine, sembrerebbe che effettivamente Siciliano avesse indicato Digilio come responsabile della preparazione dell'ordigno destinato all'attentato di piazza Fontana, anche se l'uso del condizionale è necessario, perché la formulazione della frase contenuta nel rapporto del maggiore Giraudo, come riferita dal difensore, non è integrale e soprattutto è estrapolata da un contesto descrittivo non riferito nella contestazione. Difatti, Giraudo avrebbe riferito nel rapporto che *"Il noto Martino Siciliano attribuisce la costruzione degli ordigni per la scuola slovena a zio Otto che si identifica con Digilio"* (e su questa affermazione nessun dubbio sussiste), soggiungendo in altra parte del rapporto che *"Non va scartata l'ipotesi che il Digilio già indicato dal Siciliano come il confezionatore dell'ordigno di piazza Fontana..."*; a questo punto la "contestazione" del difensore al teste si interrompe e cominciano le domande sulla ragione per cui quella circostanza non fu mai richiesta a Siciliano nel corso degli interrogatori⁵⁵⁶, domande alle quali il teste Giraudo ha ammesso di non sapere rispondere⁵⁵⁷.

Questa vicenda appare alla Corte poco chiara, non tanto nella valutazione critica degli atteggiamenti ambigui che avrebbero tenuto gli investigatori, ma prima ancora nell'accertamento del contenuto delle dichiarazioni di Siciliano nel corso del colloquio investigativo di Tolosa. Sarebbe stata utile la lettura complessiva di quel rapporto di servizio, perché è del tutto incomprensibile come nello stesso sia contenuto un riferimento ad un'affermazione di Siciliano di cui non v'è traccia in alcuno degli altri elementi probatori acquisiti al processo e che appare totalmente contrastante con la valutazione logica del comportamento e degli investigatori e dello

⁵⁵⁵ Nel corso del controesame, u. 15.1.2001, p. 117, la difesa Zorzi ha indicato quella nota che il P.M. ha ritenuto non fosse contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari.

⁵⁵⁶ La ricostruzione è tratta dal verbale dell'u. 15.1.2001, p. 121.

⁵⁵⁷ Si riporta il contenuto di quelle domande:

"Avv. Franchini – Gli è stato chiesto a verbale su questa notizia che le ha dato a Tolosa?"

T. – Io non ricordo se gli sia stato chiesto, non ricordo che l'abbia ridetto perché è una cosa..."

Avv. Franchini – Infatti non l'ha ridetto. Ma la mia domanda successiva è questa..."

T. – Vorrebbe sapere il perché?"

Avv. Franchini – Sì, perché è una circostanza rilevante mi pare, anzi diciamo relevantissima. Lei sa darmi una ragione?"

T. – Non le so rispondere." (Giraudo, u. 15.1.2001, p. 121).

stesso collaboratore. Invero, l'ispettore Madia, che partecipò al colloquio investigativo e che redasse una propria relazione di servizio, non ha mai riferito di aver appreso da Siciliano la circostanza che Digilio fosse il confezionatore dell'ordigno di piazza Fontana⁵⁵⁸, né, come detto, tale circostanza è stata affermata da Siciliano nel corso dei suoi numerosissimi interrogatori.

A ciò si aggiunga che all'epoca una tale affermazione da parte di Siciliano sarebbe stata del tutto illogica, perché le notizie che costui riferì non solo in quei primi interrogatori dell'ottobre 1994, ma nella totalità dei costituiti acquisiti al fascicolo del dibattimento, rendono del tutto incomprensibile come e da chi il collaboratore potesse aver appreso la notizia che l'ordigno per la strage di piazza Fontana era stato preparato da Digilio. Siciliano ha fornito sugli attentati del 12 dicembre 1969 una sola indicazione di diretto coinvolgimento nella strage, cioè l'episodio della cena a casa Vianello del capodanno 1969-1970, in cui non ebbe informazioni precise sulla dinamica dell'azione perché Zorzi si sarebbe limitato ad affermare che l'attentato era stato molto utile per la causa del gruppo a cui appartenevano e che non aveva rilevanza che avesse provocato tanti morti; aveva paragonato quell'attentato alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, che avevano ucciso persone innocenti; aveva ribadito l'utilità degli stessi attentati di Milano per la strategia di ON, lasciando solo intendere che vi avevano partecipato militanti di ON di Mestre e Padova e in particolare egli stesso, senza peraltro affermarlo esplicitamente⁵⁵⁹. A quanto riferito da Siciliano, neanche in quell'occasione Zorzi ricollegò l'ordigno di piazza Fontana a zio Otto, né tale collegamento fu dedotto dal collaboratore. Non è questa la sede per valutare un argomento così centrale nella collaborazione di Siciliano, ma è evidente, dal contenuto della dichiarazione che si è quasi testualmente riportato, che il dichiarante non ebbe alcuna informazione specifica sulla responsabilità di zio Otto, né in occasione di quella cena, né in altra, e perciò l'affermazione riportata da Giraudò nella relazione di servizio è del tutto illogica.

La Corte non ha tutti gli elementi per fornire una spiegazione della frase riportata nella relazione di servizio, potendo solo ipotizzare che dal contesto della stessa si potrebbe desumere un diverso significato rispetto al contenuto espunto nel corso dell'esame dibattimentale di Giraudò (in particolare che questi abbia fornito un'interpretazione logica delle parole di Siciliano⁵⁶⁰) o potendo desumersi dalla lettura della relazione che quella frase contiene un errore che ne travisa il significato. Ma queste sono solo ipotesi, mentre il giudice deve fondare il suo argomentare sulle prove.

Il fatto certo è che su quell'affermazione di Siciliano esiste un solo indizio nel processo, riferito da un ufficiale di polizia giudiziaria che lo apprese durante un colloquio investigativo, circostanza questa che, in assenza di un'interpretazione critica del comportamento di quell'ufficiale, rappresenterebbe un elemento completamente dissonante rispetto al complesso delle altre acquisizioni probatorie.

⁵⁵⁸ Nel corso del controesame di Madia, p. 60 e ss. non è stata neanche prospettata la notizia in oggetto.

⁵⁵⁹ Int. 20.11.1996, p. 4.

⁵⁶⁰ Interpretazione che Madia evidentemente non fece se la circostanza, così importante nelle indagini in corso, non fu neanche memorizzata da quell'ufficiale di polizia.

Ed allora vediamo se è plausibile quanto affermato dalla difesa Zorzi circa la ragione per cui Giraud (e conseguentemente il G.I.) non introdussero quell'importante elemento di prova nel procedimento attraverso una specifica domanda a Siciliano. Si badi, la difesa non ha prospettato un atteggiamento di colposa negligenza da parte degli investigatori (che sarebbe del tutto insostenibile a fronte della rilevanza della circostanza che costoro avrebbero occultato), ma ha espressamente affermato che la mancata domanda sul punto sarebbe stata intenzionalmente diretta ad evitare un contrasto tra i due collaboratori, omettendo di contestare a Digilio l'affermazione di Siciliano su una sua personale responsabilità nella strage di piazza Fontana, che fino a quel momento Digilio aveva negato.

Questa interpretazione non solo è fondata su una "labile traccia di indizio", desunta da una relazione di servizio non acquisita agli atti, ma è contraria alla logica che gli investigatori dimostrarono di perseguire nella conduzione delle indagini sia nel 1994 che negli anni successivi.

Si pensi al rilievo probatorio che avrebbe avuto in quel momento un'indicazione di Siciliano che, ricollegando gli ordigni utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia con quello di piazza Fontana, descrivesse una collocazione di quei fatti in un unico contesto associativo riconducibile al gruppo di ON di Venezia-Mestre e, quindi, a Maggi, Digilio e Zorzi. Altro che contrasto tra i collaboratori! Quell'affermazione avrebbe costituito una vera e propria svolta nelle indagini, consentendo agli investigatori di valutare gli elementi fino ad allora acquisiti in una ben più significativa prospettiva di responsabilità per le persone fino ad allora solo indiziate di un coinvolgimento nei fatti del dicembre 1969. E non può affermarsi neanche che Digilio, a fronte di un'accusa diretta per la strage di piazza Fontana, avrebbe potuto recedere dal suo proposito di collaborazione, sia perché gli elementi che fino a quel momento aveva fornito già delineavano un contesto associativo del quale egli stesso era partecipe e che, con le specifiche indicazioni di Siciliano (non solo quelle sulla strage di piazza Fontana, ma l'attribuzione di una responsabilità complessiva per tutte le azioni dinamitarde riconducibili al gruppo di ON), avrebbero delineato un quadro accusatorio rispetto al quale Digilio avrebbe avuto poche possibilità di "tirarsi fuori"; sia perché l'accusa che Siciliano gli rivolse proprio negli interrogatori dell'ottobre 1994, rappresentò per Digilio un elemento di forte preoccupazione, rendendosi egli conto che il coinvolgimento negli attentati di Trieste e Gorizia comprometteva gravemente la sua posizione processuale per i fatti di piazza Fontana.

Questo quadro emerge chiaramente nel colloquio intercettato nel febbraio 1995 nei locali della Questura di Venezia, ove la preoccupazione di Digilio è l'attribuzione del soprannome di zio Otto, certamente confermata da Siciliano in modo inequivoco, e anche con riferimento all'attribuzione delle responsabilità sulla strage di piazza Fontana, il collaboratore si mostrò preoccupato del riconoscimento di quell'appellativo. E' vero che Digilio nel colloquio con Maggi affermò che Zorzi (per il tramite di Siciliano) aveva accusato loro due di essere i responsabili della strage di piazza Fontana, ma tale affermazione fu compiuta sempre con riferimento

all'attribuzione del soprannome di zio Otto⁵⁶¹. Nel prosieguo della conversazione questa traslazione tra l'accusa di essere zio Otto, cioè l'armiere del gruppo, e quella di essere il confezionatore dell'ordigno di piazza Fontana è evidente, quando Digilio, alla domanda di Maggi su quale sia l'accusa mossagli, risponde: "*Non lo so! Come organizzatore, perché se... 'sti cazzoni si questo Siciliano e gli altri dicono che io dovevo essere quello che aveva fatto la bomba o le bombe perché... sono stati molto furbi. Sembra che il Delfo Zorzi abbia fatto l'attentato contro... Ti dico subito cosa c'è... Eh, l'attentato alla scuola slovena, e ha fatto in maniera particolare che sembra proprio identico a quello di piazza Fontana. Fatto alla stessa maniera, una cassa metallica eccetera, no!...*"⁵⁶², ribadendo la questione per lui preoccupante, cioè l'attribuzione del ruolo di esperto di esplosivi del gruppo da parte di Siciliano (cioè, nella sua prospettiva, di Zorzi), in altri passi della conversazione⁵⁶³.

Questa ricostruzione rende le argomentazioni difensive sulle ragioni per cui gli investigatori non avrebbero introdotto formalmente nel procedimento l'accusa di Siciliano a Digilio, del tutto infondate. I due collaboratori mostrarono immediatamente il contrasto su una circostanza specifica, cioè l'attribuzione a Digilio del soprannome di zio Otto e, quindi, della responsabilità nella fabbricazione di tutti gli ordigni esplosivi riferibili al gruppo di ON di Venezia-Mestre e su quell'indicazione il conflitto indiretto tra Digilio e Siciliano fu palese agli investigatori, i quali non tentarono in alcun modo di occultarlo. Al contrario il capitano Giraud intervenne nei confronti di Digilio proprio a seguito delle indicazioni di Siciliano che rendevano sospetta la posizione di zio Otto in quel contesto. In quei mesi e fino a dopo l'*ictus*, l'atteggiamento di Digilio fu certamente reticente sul suo ruolo (e in parte anche su quello di Maggi) nei fatti del 12 dicembre 1969, ma non perché Giraud tentò di "proteggerlo"⁵⁶⁴, ma, piuttosto, nonostante fossero emerse e gli fossero state contestate le dichiarazioni di Siciliano.

Non è escluso che Giraud (o l'ispettore Emireni, che all'epoca aveva in "gestione" il collaboratore) abbia prospettato a Digilio una logica ricostruzione delle dichiarazioni di Siciliano secondo la quale l'attribuzione del soprannome di zio Otto, il suo coinvolgimento nella preparazione degli ordigni di Trieste e Gorizia, l'attribuzione di un ruolo di esperto nella gestione delle armi e degli esplosivi, comportava logicamente un coinvolgimento nella preparazione della bomba di piazza Fontana⁵⁶⁵ e in questo senso Digilio sembra aver interpretato le accuse di Siciliano. Né è escluso che un tale collegamento logico sia stato compiuto direttamente da Digilio, il quale

⁵⁶¹ Alla p. 5 della trascrizione, alla lettura di Maggi di un articolo di giornale che, riportando le dichiarazioni di Siciliano, indica Digilio come zio Otto, cioè l'armiere del gruppo che riforniva l'esplosivo, Digilio afferma che Siciliano era andato a dire che la bomba di piazza Fontana l'aveva fatta lui e l'avevano messa loro (cioè ON di Venezia).

⁵⁶² Conversazione 2.2.1995, p. 19.

⁵⁶³ Conversazione 2.2.1995, p. 20, p. 22, p. 24, p. 27-28.

⁵⁶⁴ Perché in questo si sostanzierebbe il tentativo di evitare il contrasto, nel proteggere Digilio da un suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana.

⁵⁶⁵ Anche la difesa Maggi, u. 31.5.2001, ha ricollegato logicamente l'attribuzione dell'appellativo di zio Otto con la responsabilità nella preparazione dell'ordigno di piazza Fontana, parlando di una *contaminazione* tra l'attribuzione degli attentati di Trieste e Gorizia e quello di piazza Fontana.

ha mostrato, sempre in quel colloquio registrato, la piena consapevolezza della rilevanza accusatoria dell'attribuzione del soprannome di zio Otto.

La Corte ritiene, non sulla base di un fideistico giudizio di correttezza dell'attività del maggiore Giraudo, ma piuttosto valutando complessivamente gli elementi fin qui descritti, che quell'affermazione di responsabilità di Digilio nella preparazione della bomba di piazza Fontana Siciliano non la fece mai, neanche nel colloquio di Tolosa del settembre 1994. Ma quel che è certo è l'assoluto disinteresse degli investigatori a che quell'affermazione, se effettivamente fu fatta, non emergesse negli atti processuali per impedire un contrasto tra i due collaboratori, atteso che una circostanza così importante avrebbe all'epoca impresso alle indagini un'accelerazione formidabile, di gran lunga più importante di un contrasto di versioni che si concretizzò (ma non come contrasto) a distanza di qualche anno.

Non può ignorarsi, infine, che con le dichiarazioni di Digilio sull'incontro al Canal Salso, questi si attribuì una diretta responsabilità proprio nell'attività di preparazione dell'ordigno di piazza Fontana, eppure neanche allora a Siciliano furono rivolte domande in merito ad una circostanza che a quel punto sarebbe stata decisamente un utile riscontro.

D'altronde, se fosse fondata la tesi difensiva, il maggiore Giraudo sarebbe un ufficiale di polizia giudiziaria non solo scorretto ma anche incapace, se è vero che, dopo aver appreso quella circostanza e aver deciso di tenerla occultata per evitare un contrasto tra i collaboratori, la formalizzò in una relazione di servizio costituendo una prova della sua scorrettezza. Analogo discorso vale per il G.I., il quale, non rivolgendo a Siciliano una domanda su una circostanza di assoluta importanza, avrebbe dimostrato o la sua incapacità di inquirente o la sua scorrettezza professionale.

Per concludere, quella "traccia di indizio" è risultata essere un elemento del tutto dissonante rispetto al quadro probatorio acquisito sull'argomento, non chiara nella sua consistenza, smentita dagli ulteriori elementi di indagine, illogica, dimostrando perciò tutta la sua inconsistenza, alla pari dell'argomento difensivo che sulla stessa è stato fondato.

Ma se anche fosse fondata la ricostruzione difensiva sul contenuto del colloquio investigativo di Tolosa, la stessa non può certo essere utile per dimostrare la sussistenza di episodi di inquinamento probatorio riguardanti le dichiarazioni di Siciliano. Nell'arringa conclusiva la difesa Zorzi ha trattato di quel colloquio per dimostrare come Digilio fosse stato informato di quanto aveva riferito Siciliano agli ufficiali di polizia giudiziaria e non il contrario, e per questo dell'argomento si è trattato nel precedente capitolo. Ma poiché la tesi della circuitazione di informazioni è stata esposta da quella stessa difesa in termini generali, è necessario verificare se sia emerso agli atti qualche elemento, anche un solo indizio, sulla trasmissione di informazioni da parte di Giraudo o Madia a Siciliano, che quest'ultimo avrebbe potuto utilizzare negli interrogatori dell'ottobre 1994.

La risposta è evidentemente negativa, atteso che dall'esame dei due ufficiali di polizia giudiziaria non è emersa alcuna indicazione circa notizie sullo stato delle

indagini che costoro avrebbero trasmesso a Siciliano per indirizzarlo nelle sue dichiarazioni.

Madia ha descritto il primo colloquio del gennaio 1993, nel corso del quale chiese a Siciliano se fosse disponibile a rendere dichiarazioni in un quadro di indagine che riguardava gli episodi riconducibili alla destra eversiva negli anni '60 e '70⁵⁶⁶, ottenendo una risposta totalmente negativa. Il successivo contatto diretto dell'ufficiale fu quello di Tolosa del 24 e 25 settembre 1994, nel corso dei quali incontri Siciliano manifestò immediatamente la propria disponibilità ad avere un rapporto con l'autorità giudiziaria, ottenendo dagli ufficiali di polizia assicurazioni sulle prospettive economiche conseguenti alla collaborazione. Madia non ha riferito di aver fornito a Siciliano alcuna specifica indicazione sullo sviluppo delle indagini, né tale attività (si ripete contraria all'istituto del colloquio investigativo) risulta dalla relazione di servizio acquisita agli atti⁵⁶⁷.

Giraud non ha fornito alcuna indicazione sulle informazioni che si deduce abbia trasmesso a Siciliano, né ciò risulta dalla relazione utilizzata dalla difesa per svolgere il controesame, di cui la Corte non dispone e che se avesse contenuto anche solo un "indizio di circuitazione"⁵⁶⁸ sarebbe stata contestata al teste.

Il secondo ambito di colloqui investigativi su cui la difesa Zorzi si è incentrata per fondare la tesi della circuitazione si tennero all'aeroporto della Malpensa il 15 marzo 1995⁵⁶⁹, cioè immediatamente prima degli interrogatori svolti dal G.I. il pomeriggio dello stesso giorno. E' stata citata nel corso delle arringhe difensive⁵⁷⁰ una relazione di servizio dell'ispettore Madia⁵⁷¹ dalla quale non emerge alcun flusso di

⁵⁶⁶ Madia, p. 28-29 ha così descritto il primo approccio: "io ho spiegato nelle linee generali quella che era diciamo l'attività delle inchieste sulla Destra in generale in Italia agli inizi degli anni '90, e quindi praticamente questa attività che riapriva, di fatto, gli scenari su tantissimi avvenimenti degli anni '70 e '80, perché vi erano state delle nuove acquisizioni documentali, vi erano state testimonianze, vi era stato praticamente un avanzamento della conoscenza giudiziaria in linea generale su quella che era stata la strategia della tensione, e quindi cercai di saggiarne praticamente la disponibilità ad un contatto ulteriore." Va ulteriormente osservato che quel colloquio fu registrato e trascritto ed è stato acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 23.6.2000. Dalla lettura dell'atto non emerge alcuna trasmissione di informazioni da Madia, il cui comportamento è del tutto privo di ambiguità. Anche le espressioni che la difesa Zorzi ha contestato a Madia nel corso dell'esame dibattimentale sono del tutto corrette nell'ambito di un colloquio investigativo di quel tipo.

⁵⁶⁷ Dai documenti acquisiti all'udienza del 23.6.2000 risulta l'evoluzione dei rapporti tra Madia e Siciliano: il 26.4.1994 e il 16.5.1994 Siciliano telefonò a Madia, prospettando una disponibilità a valutare la sua posizione e ad incontrare, a tale fine, lo stesso Mafia; analoghe comunicazioni telefoniche avvennero il 6.6.1994 e il 4.7.1994; il 12.7.1994, Siciliano assicurò la sua presenza a Venezia per il successivo giorno 13 per incontrare Madia, ma quell'incontro, dapprima rinviato al giorno 19, non fu rispettato da Siciliano.

⁵⁶⁸ L'espressione utilizzata non è forse particolarmente tecnica, ma molto efficace.

⁵⁶⁹ In realtà il difensore di Zorzi ha fatto riferimento a due colloqui investigativi cui Siciliano sarebbe stato sottoposto, nel marzo 1995, ma di questo secondo non si è trattato nel corso dell'esame dibattimentale.

⁵⁷⁰ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 40.

⁵⁷¹ Queste sono le indicazioni risultanti dalla relazione, così come introdotti dalla difesa Zorzi nel corso del controesame di Madia, p. 113, fedelmente corrispondenti all'atto a disposizione della Corte:

"T. - No, io non ho mai avuto colloqui, insomma, ribadendo per l'ennesima volta...

AVV. FRANCHINI - No, scusi, devo, allora, prima che Lei risponda, è meglio che io le legga: "Relazione di servizio Madia 16/03/'95. La mattina del 15 corrente lo scrivente - cioè Lei - si è portato a Milano, su richiesta dell'A.G. procedente, alla costante presenza di Ufficiale di P.G. - che immagino sarà stato il

informazioni dagli ufficiali di polizia giudiziaria al collaboratore, in quanto sono citate solo le ulteriori informazioni che Siciliano intendeva rendere all'autorità giudiziaria. Al capitano Giraudo non è stata posta alcuna domanda su quel colloquio investigativo.

Certo, l'ipotesi che queste informazioni siano in effetti state trasmesse e che gli ufficiali di polizia giudiziaria coinvolti non abbiano riportato la circostanza nel rapporto di servizio, né che ne abbiano riferito nel corso dell'esame dibattimentale, può anche essere prospettata in funzione difensiva, ma, come più volte ripetuto, la Corte deve giudicare sui fatti e non sulle ipotesi, per cui in base agli specifici accertamenti che hanno escluso un qualsiasi indizio di circuitazione in tutti gli atti redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria che ebbero rapporti con Siciliano, compresa la trascrizione del primo colloquio investigativo del gennaio 1993⁵⁷², negli accurati esami dibattimentali da costoro resi alla difesa, nonché in tutti gli interrogatori di Siciliano, l'affermazione dell'assenza di un flusso di informazioni dagli investigatori al collaboratore si fonda su un accertamento processuale pienamente provato.

La difesa avrebbe potuto trarre elementi di conferma di tale atteggiamento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, dall'analisi delle deposizioni rese da altri

Capitano Giraudo - si è svolto il previsto contatto, nel corso del quale l'interessato ha focalizzato episodi e persone legati alla strategia della tensione in seno al Movimento Ordine Nuovo negli anni '70".

T. - Sì sì.

AVV. FRANCHINI - "In merito il Siciliano ha reso esaustiva testimonianza dinanzi allo stesso Magistrato nel pomeriggio dello stesso giorno".

T. - Sì sì.

AVV. FRANCHINI - Eh, allora...

T. - Va beh, questa relazione, breve e sintetica, che cosa dice? Dice che io ho incontrato Martino Siciliano con il Capitano Giraudo.

AVV. FRANCHINI - Sì.

T. - E poi dà una sintesi direi proprio sintetica di quello che Martino Siciliano ad altri ha dichiarato; io non ho fatto discorsi...

AVV. FRANCHINI - Dottore, la mia domanda non era questa. Io le avevo chiesto se alla mattina vi era stata una sorta di colloquio investigativo tra Lei, il Capitano Giraudo...

T. - Ed io ho risposto che...

AVV. FRANCHINI - ...e Martino Siciliano?

T. - Allora, no, io ho risposto già che io non ho avuto colloqui investigativi con Martino Siciliano, il colloquio investigativo l'ha avuto il Capitano Giraudo, successivamente poi sarà stato interrogato dal Giudice Istruttore, come ho già detto prima...

AVV. FRANCHINI - Scusi, a Tolosa i colloqui con Martino Siciliano chi li ha avuti? Il Capitano Giraudo o Lei?

T. - Il Capitano Giraudo ed io.

AVV. FRANCHINI - Lei non interveniva mai in questi colloqui?

T. - No no, io intervenivo, certo.

AVV. FRANCHINI - E questo non è un colloquio investigativo, secondo Lei?

T. - Questo è un supporto di intelligence ad un'attività di Polizia Giudiziaria, tenga presente che siamo in territorio francese, cioè, per esempio. “.

⁵⁷² Si ribadisce la significatività dell'atto di trascrizione del colloquio tra Siciliano e Madia del gennaio 1993, perché dimostra proprio la assoluta trasparenza, anche nell'attività di *intelligence*, dell'ufficiale addetto all'atto.

testimoni nel processo che furono contattati dal capitano Giraudo⁵⁷³, ma nelle arringhe non è contenuto alcun riferimento ad episodi di circuitazione di informazioni che coinvolsero dichiaranti diversi dai collaboratori. La Corte ha comunque ritenuto opportuno valutare tutte le indicazioni emerse nel dibattimento sul rapporto del capitano Giraudo con i testimoni, verificando in concreto che nessuno di questi ultimi ha delineato un comportamento dell'ufficiale di polizia giudiziaria che possa anche solo far sospettare un flusso di informazioni verso di loro prima o dopo l'audizione da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, dall'analisi delle dichiarazioni rese da chi è stato esaminato sul punto, è risultata esclusa qualsiasi forma di circuitazione da parte del capitano Giraudo, confermandosi che questi sollecitò le persone contattate a rendere dichiarazioni su quanto era a loro conoscenza, senza neanche definire gli episodi specifici oggetto delle indagini, ma genericamente illustrandone l'ambito. Così si sono espressi Campaner⁵⁷⁴, Bonazzi⁵⁷⁵, Stimamiglio⁵⁷⁶, Noè⁵⁷⁷, Giannettini⁵⁷⁸,

⁵⁷³ Madia non ha svolto alcuna attività di indagine nel procedimento, atteso che anche i rapporti con Siciliano furono inquadrati nell'attività di *intelligence* descritta in altra parte del capitolo.

⁵⁷⁴ Campaner ha così ricostruito il suo rapporto con Giraudo: prima di essere sentito dal giudice fu avvicinato dal capitano Giraudo che gli diede appuntamento al Motel Agip di Mestre, preannunciandogli che gli avrebbe parlato delle sue antiche amicizie mestrine e dell'attentato al COIN; Campaner avvisò Tringali di quella strana convocazione perché era l'unica persona con cui aveva mantenuto rapporti e gli disse che non sapeva cosa volessero quelle persone, riferendogli il dialogo avuto con Giraudo (il quale gli aveva anche dato un biglietto da visita, dicendo di farsi vivo) - p. 127. Campaner, durante l'interrogatorio con il G.I., riferì a quest'ultimo che della convocazione aveva parlato con Tringali, dicendogli che sarebbero state chiamate anche altre persone, tra cui Maggiori (p. 128-129). Campaner non ha ricordato se Giraudo, nel colloquio precedente all'interrogatorio, gli chiese notizie dell'attentato al COIN, circostanza questa di cui parlò invece con il G.I. (p. 129). Con specifico riferimento al colloquio con Giraudo, Campaner ha ribadito che gli fu solo chiesto se fosse disponibile a ricordare alcuni fatti e a riferire quello che sapeva, ma ancora non ha ricordato che Giraudo gli parlò dell'attentato al COIN; ancora ha confermato che l'incontro con Giraudo era diretto a preannunciarli l'esame del G.I., ma ha una terza volta ripetuto di non ricordare che Giraudo gli parlò dell'attentato al COIN (che fu uno degli argomenti principali dell'interrogatorio da parte del G.I.) - p. 130.

⁵⁷⁵ Bonazzi ha riferito che nell'ultima detenzione cautelare (che iniziò nel 1994) sentì parlare di un certo Falica: un suo coimputato, tale Ringozzi, gli disse che Falica lo cercava per metterlo in contatto con il capitano Giraudo ed avere un colloquio con i ROS, che si stavano occupando delle indagini della destra eversiva; il primo contatto di Giraudo per il tramite di Ringozzi e Falica avvenne quando Bonazzi era libero e lui rispose che ci avrebbe pensato e che comunque era disponibile; quindi fu arrestato e dopo qualche mese di carcere ottenne gli arresti domiciliari per la sua collaborazione in relazione a quella vicenda; gli arresti domiciliari li ottenne dopo che gli fece visita il capitano Giraudo, al quale non fece un discorso esplicito sugli arresti domiciliari, ma evidentemente Giraudo era ben a conoscenza della sua posizione; su contestazione della difesa Zorzi, Bonazzi ha confermato che durante la visita di Giraudo, Bonazzi disse che avrebbe preferito incontrare il giudice Salvini dopo la concessione degli arresti domiciliari (p. 133-134). Bonazzi ha soggiunto nel corso del controesame che, nel febbraio e marzo 1996, fu nuovamente sentito da Giraudo e dal P.M. Pradella e riferì dei discorsi che gli fecero Azzi e Giannettini circa il coinvolgimento di Zorzi nella strage (p. 139). Infine, Bonazzi ha riferito che, prima dell'interrogatorio con il giudice Salvini, ebbe un altro incontro con Giraudo nel quale parlò dei fatti della strage; Bonazzi riferì le notizie di cui aveva conoscenza, precisando che non vi furono "colloqui investigativi", ma che anche Giraudo verbalizzò da subito le sue dichiarazioni (p. 163).

⁵⁷⁶ Stimamiglio ha dichiarato che nel 1994 il colonnello Spiazzi gli propose di avere un rapporto con il capitano Giraudo, soggiungendo che quest'ultimo stava facendo una ricostruzione seria di quei fatti e anche lui aveva reso dichiarazioni; gli chiese se era interessato a fornire una collaborazione; il teste accettò e incontrò Giraudo a casa di Spiazzi (p. 150). Nel primo colloquio non parlò di Digilio e anche in uno successivo non ricorda se parlò di Digilio, ma sicuramente nell'unico colloquio a cui erano presenti, lui, Giraudo e Spiazzi non si parlò di Digilio; quando Stimamiglio arrivò a casa di Spiazzi i due erano lì già da

un po' (mezz'ora tre quarti d'ora), per cui non sa cosa si fossero detti; fu un incontro destinato alla conoscenza di Giraudo, il quale tentò di rassicurarlo sulla serietà dell'attività investigativa in atto e per accertare se fosse disponibile a rispondere alle domande (p. 152). Stimamiglio disse che era amico della famiglia Ventura, ma non crede che nel primo colloquio parlò di circostanze specifiche (come ad esempio confidenze che avrebbe fatto sulla strage di piazza Fontana in epoca passata, sull'arresto di Valpreda o altro) - p. 153. Ancora ha aggiunto che con Giraudo ebbe numerosi colloqui, alcuni (due o tre) con verbalizzazione, mentre nei colloqui "non ufficiali" parlavano di tutto, anche di cose personali, perché si era creato un rapporto di reciproca stima (p. 154).

⁵⁷⁷ Noè ha negato di essere stato sollecitato in alcun modo da ufficiali di polizia giudiziaria a ricordare determinati episodi prima di essere interrogato dal G.I. E' interessante riportare integralmente il passo del controesame nel quale la difesa Maggi ha indagato sulla possibile circuitazione di notizie dagli investigatori a Noè, il quale ha escluso tale eventualità:

“AVV. RONCO - Adesso sull'episodio particolare della manifestazione operaia, Lei oggi ha dei ricordi molto vaghi, ha parlato di un "presumo", nell'interrogatorio, invece, davanti al Dottor Salvini vi sono dei riferimenti più precisi, il Pubblico Ministero glieli ha contestati. Adesso la mia domanda è questa: prima dell'interrogatorio col Dottor Salvini...

T. - Mi scusi, Lei è mai stato davanti ad un interrogatorio di una persona che vuol fare chiarezza di un atto di ingiustizia come quello di piazza Fontana; il Giudice Salvini ha fatto un buon lavoro e mi ha anche un po' strapazzato, se devo dire la verità mi ha fatto bene, sono d'accordo con lui perché è giusto fare così. Non è facile avere la chiarezza di quello che si ha, poi come ho già accennato al suo collega devo andare avanti con la memoria, cioè la devo riscaldare la memoria piano piano.

AVV. RONCO - Mi scusi, poi ritornerei a quello strapazzato, perché mi interessava anche quel profilo dello strapazzamento che cosa significa, ma...

T. - Lo ritiro, si può ritirare? No, va bene. Allora, il Giudice Salvini mi ha trattato molto bene, se lo ricordi.

AVV. RONCO - Poi semmai mi permetterà di ritornare, se il Presidente mi consentirà io ritornerei su questo argomento. Adesso invece la mia domanda era un po' diversa, cioè prima di quell'interrogatorio che ha condotto il Dottor Salvini nei suoi confronti volevo sapere se Lei aveva avuto qualche incontro con qualche persona, qualche suo amico, qualche suo conoscente, oppure persona non conoscente, qualche altra persona, qualche persona interessata dalle indagini, giornalista per esempio, che le ha risvegliato i ricordi prima che Lei si presentasse davanti al Dottor Salvini?

T. - Assolutamente no. Mi è piovuta dal cielo come una doccia fredda e francamente ne sono rimasto meravigliato. Cioè, prima sono stato convocato a Padova 1 o 2 volte, poi...

AVV. RONCO - Da chi scusi a Padova?

T. - Polizia, cos'è, non so, la Digos, non lo so sarà da qualche parte scritto. In piazza delle Erbe praticamente di fronte dal lato opposto della chiesa di Santa Giustina.

AVV. RONCO - Era questo che mi interessava, cioè in queste due occasioni, Lei in due occasioni è stato convocato dalla Polizia?

T. - Una volta a Mestre, una volta a Padova, o due volte a Padova.

AVV. RONCO - In queste occasioni ha avuto un contatto, un colloquio, era reso delle dichiarazioni a qualcheduno o no?

T. - Sì, mi sono state fatte delle domande sul mio incidente e su altre cose, poi pensavo che l'episodio si chiudesse là, sono stato chiamato a Milano la prima volta, una seconda volta... .

AVV. RONCO - Da chi, scusi, in quell'occasione?

T. - A Milano dal Giudice Salvini.

AVV. RONCO - Quindi già dal Dottor Salvini, ma a me interessavano, invece, le fasi antecedenti. Cioè, antecedentemente Lei è stato, quindi, sentito dalla Polizia, o dalla Polizia o dai Carabinieri?

T. - Sì.

AVV. RONCO - In queste occasioni sono stati tentati di risvegliare i suoi ricordi praticamente, sull'incidente in modo particolare?

T. - Sì, mi è stato chiesto di dire come mi sono fatto male alla mano.

AVV. RONCO - E si è parlato anche di partecipazione ad attività politica negli anni '65, '66; o meglio, prima dell'incidenti, di quando era giovanile, cioè si sono risvegliati anche questi ricordi sulla sua attività giovanile sia nella destra, sia nella sinistra?

T. - Quanti anni sono passati da quando sono andato dalla Polizia?

AVV. RONCO - Dal Dottor Salvini è andato nel '95 e nel '96, fine '95 e inizio del '96?

Spiazzi⁵⁷⁹, le cui affermazioni sono state confermate dal generale Mori⁵⁸⁰, all'epoca superiore del capitano Giraudo. E' altrettanto significativo che le uniche generiche indicazioni su comportamenti scorretti che avrebbe tenuto Giraudo nel corso dei colloqui investigativi sono state fornite da alcuni dichiaranti del tutto inattendibili, o perché coinvolti nella vicenda quale imputati, in particolare Maggi⁵⁸¹ e Tringali⁵⁸², o

T. - Dalla Polizia sarà stato l'anno prima forse, '94, sono passati 6 anni cosa mi sono detto con i poliziotti a quell'epoca... so che mi hanno fatto delle domande, ho cercato di rispondere e basta. Poi sono stato richiamato da Salvini, con Salvini si è cercato di scavare molto più a fondo..” (Noè, p. 31).

⁵⁷⁸ Giannettini ha dichiarato che fu sentito dal dott. Salvini tre volte, due a Milano e una a Roma ..., mentre un capitano dei ROS lo interrogò sette-otto volte (p. 122). Giraudo lo interrogò molte volte presso la sede ROS di Roma, verbalizzando sempre le dichiarazioni (p. 122). Una volta a Roma era presente anche il dott. Salvini, mentre le altre volte c'era solo il capitano Giraudo per delega del P.M.; Giraudo e Salvini gli chiesero se conoscesse Zorzi (p. 123). Negli interrogatori condotti dal capitano Giraudo gli furono contestate le dichiarazioni di Bonazzi, a Roma e anche dal dott. Salvini; Giannettini fornì le stesse risposte di oggi (p. 127).

⁵⁷⁹ Spiazzi ha riferito che in un'occasione accompagnò il capitano Giraudo da una persona a cui furono chieste informazioni sul gruppo Sigfrid; questa persona di Verona si vantava di essere un collaboratore dei servizi, per cui Giraudo gli chiese di accompagnarlo dallo stesso, cosa che il dichiarante fece (p. 29). Il P.M. ha contestato a Spiazzi che dichiarò che Giraudo gli aveva chiesto di essere accompagnato da un fiorista di Verona, un certo Bertoni e Spiazzi ha precisato che sapeva che Bertoni faceva parte dei servizi di sicurezza in quanto gliene aveva ripetutamente parlato; inoltre Spiazzi ne ebbe alcune conferme: un agente del Sisde di Verona, tale ragioniere Barone (quello che gli aveva chiesto di attivarsi per Soffiati) aveva confermato che Bertoni apparteneva ai servizi di sicurezza (p. 30). Spiazzi ha confermato quanto dichiarato, precisando che pensò che i servizi di sicurezza erano ben strani, se Soffiati andava in giro con un bigliettino con sopra scritto agente CIA e Bertoni diceva a tutti di essere un agente dei servizi (p. 30). Spiazzi ha aggiunto che durante l'incontro tra Giraudo e Bertoni, non ascoltò i loro discorsi, ma il P.M. ha contestato che dichiarò che Giraudo chiese a Bertoni se avesse notizie del gruppo Sigfrid e Bertoni confermò l'esistenza precisando che era un gruppo che aveva a che fare con i CC, per cui lui preferiva non parlarne perché era molto legato ai CC; Spiazzi ha confermato che erano parole di Bertoni, precisando che era un millantatore, per cui non gli si poteva credere (p. 32).

⁵⁸⁰ Il generale Mori (p. 7) ha infatti riferito che Giraudo apparteneva alla Sezione terrorismo internazionale ma aveva avuto una serie di deleghe per la vecchia eversione di destra; ha aggiunto che il capitano non ricevette encomi o promozioni per il lavoro svolto e che nessuno gli segnalò o denunciò comportamenti scorretti di Giraudo finalizzati ad ottenere dichiarazioni pilotate e che, Giraudo relazionò sempre sugli sviluppi del caso Siciliano,(p. 12).

⁵⁸¹ Maggi ha reso indicazioni molto critiche nei confronti di Giraudo, riferendo che dall'autunno del '94 lo chiamava spesso al telefono e durante gli incontri gli fece presente che un pentito lo coinvolgeva nella strage di piazza Fontana, che era rovinato, sarebbe finito in galera, e nel contempo gli promise che avrebbe potuto riavere il suo incarico all'ospedale e alla mutua, oltre che del denaro a Venezia o all'estero; Giraudo gli disse di avere le prove che anche Rauti era coinvolto nella strage, che l'elettricista aveva parlato e lo aveva denunciato di essere andato insieme a Fachini a minacciarlo per la storia dei timer; gli parlò della CIA che manovrava ON e AN per la strategia della tensione; gli disse che sarebbe stato bene se anche sua moglie fosse venuta a parlare con loro del ROS; la moglie non ne volle sapere e allora lo accompagnò il figlio Marco che dopo venne sentito dal giudice Casson; Giraudo gli disse che DIGILIO era stato agente della NATO o della CIA e per questo quando incontrò DIGILIO gli chiese conferma della circostanza, apprendendo che era stato un agente della NATO: nulla gli aveva detto per non coinvolgerlo. Maggi ha dichiarato che era disponibile a fornire notizie su ON ma Giraudo pretendeva che lui rivolgesse accuse penalmente rilevanti, per cui non fu possibile attivare il rapporto in quanto Maggi nulla sapeva di quelle vicende; ha negato di aver reso dichiarazioni a Giraudo su ZORZI e se l'ufficiale aveva detto il contrario erano falsità; ancora ha aggiunto che continuò a recarsi agli incontri con Giraudo perché questo ogni volta gli diceva per telefono che ne aveva sapute di terribili su di lui e dopo di persona gli diceva o gli mostrava qualcosa d'interessante; alla contestazione di aver dichiarato che gli sembrava impossibile che DIGILIO potesse accusarlo di qualcosa Maggi ha risposto che, se anche Giraudo gli aveva detto soltanto della collaborazione di Siciliano, tuttavia lui sospettava qualcosa di Digilio (u. 8.3.2001, p. 105-108).

perché hanno dimostrato dinanzi alla Corte l'assoluta inaffidabilità della loro deposizione, come Minetto⁵⁸³ e Azzi⁵⁸⁴. Infine, vanno richiamate le indicazioni di Parisi⁵⁸⁵ e Tramonte⁵⁸⁶, del tutto neutre rispetto al comportamento di Giraudo.

Vi è un ulteriore argomento prospettato dalla difesa che potrebbe inquadrarsi nella tesi della circuitazione, che ha riguardato la trattazione di quattro episodi descritti da

Nella seconda parte dell'interrogatorio Maggi ha continuato ad accusare Giraudo di irregolarità, riferendo che, durante i loro incontri, l'ufficiale gli mostrò un documento dal quale risultava che Rauti faceva parte dei servizi segreti in un alto ordine d'importanza; pur non essendone certissimo ha dichiarato di ritenere che Giraudo gli avesse detto che si trattava di un documento CIA; ancora Giraudo, pur non dicendoglielo chiaramente, ma gli fece capire che se il suo capo era dei servizi, allora lui era stato tratto in inganno e si erano serviti di lui (u. 12.3.2001, p. 136-138).

⁵⁸² Tringali non incontrò mai il capitano Giraudo, ma in alcuni interrogatori ha descritto l'ufficiale come un pericoloso inquinatore. Nell'int. 9.11.1995, Tringali apprese da Campaner che aveva incontrato Giraudo in prossimità della barriera autostradale di Mestre e che l'ufficiale gli spiegò che il loro ambiente era oggetto di attenzioni da parte del G.I. in relazione alla strage di piazza Fontana, a seguito delle dichiarazioni di alcuni pentiti, tra cui Martino Siciliano; soggiunse che dalle dichiarazioni di quest'ultimo emergevano anche i nomi di Maggiori e Montagner, per cui anche loro sarebbero stati chiamati e gli disse di avvisarli del fatto; Maggiori ebbe una reazione di incredulità per essere stato coinvolto in una vicenda così grave, mentre Montagner, pur apparendo sorpreso, giustificò il fatto con i suoi rapporti di conoscenza e frequentazione con Delfo Zorzi; al momento la reazione immediata fu quella di un attacco ingiustificato all'ambiente di destra e soprattutto erano tutti irritati per le modalità con cui Giraudo aveva contattato Campaner; Tringali disse a Maggiori e a Montagner che bisognava diffidare di Giraudo, ricordando anche quanto aveva scritto Delle Chiaie sul suo libro in merito ai comportamenti di quel capitano; consigliò Montagner di evitare di contattare Zorzi, perché un processo per strage non era cosa da poco.

Nel successivo int. 25.7.1996 Tringali ha ribadito che verso marzo 1995 venne contattato da Campaner (che non vedeva da tempo), il quale gli disse di essere stato contattato dal capitano Giraudo che gli aveva dato un appuntamento in autostrada; Tringali gli consigliò di andare all'appuntamento e successivamente Campaner gli riferì in seguito che le indagini puntavano sull'ambiente di Mestre per la strage di piazza Fontana e che Giraudo voleva convincerlo a collaborare; Campaner soggiunse che gli avevano parlato di Maggiori e Montagner, e, poiché Tringali fu sorpreso, prese l'iniziativa di contattare i due (di cui era amico) avvisandoli di stare attenti perché qualcosa di muoveva; ha precisato che assunse questa iniziativa perché ritenne assurdo che dopo tanti anni si arrivasse a colpire l'ambiente mestrino e voleva capire cosa stava succedendo. Nel prosieguo Tringali ha soggiunto che Andreatta non gli spiegò perché intendesse contattare Zorzi in relazione all'attentato al COIN, ma Tringali ritenne che Andreatta fosse stato contattato dal capitano Giraudo ed avesse appreso elementi che indirizzavano le indagini verso Zorzi; successivamente avvennero gli interrogatori di Campaner e Maggiori e costoro manifestarono un atteggiamento di distacco nei suoi confronti.

Infine, nell'int. 13.9.1996, Tringali ha riferito che voleva conoscere il contenuto del colloquio tra il P.M. e Delfo Zorzi, per timore, perché, avendo Giraudo seminato panico nell'ambiente, era interessato a sapere cosa Zorzi avesse dichiarato.

⁵⁸³ Minetto ha indicato un solo episodio, peraltro di una certa gravità, atteso che durante l'interrogatorio a San Vittore con i magistrati Salvini e Pradella, il capitano Giraudo lo avrebbero invitato ad ammettere la sua appartenenza ai servizi segreti, potendo così invocare il segreto di Stato; in tal caso l'avrebbero scarcerato. Rispetto a quel comportamento, Minetto ha dichiarato che non poteva aderire all'invito di Giraudo perché avrebbe dichiarato il falso (p. 69-70).

⁵⁸⁴ Anche Azzi ha fornito indicazioni circa i comportamenti non corretti di Giraudo, che incontrò tre o quattro volte; l'ufficiale voleva farlo collaborare e a tal fine gli disse che era stato strumentalizzato e che altri militanti della destra erano agenti segreti e percepivano uno stipendio (p. 50).

⁵⁸⁵ Parisi, p. 37, ha riferito che Siciliano gli disse nel corso di un incontro a Mestre che Giraudo lo ossessionava e lo impauriva, pretendendo di implicare gli ordinovisti nelle indagini; gli disse pure che aveva ammesso di aver collocato la bomba a Trieste e Gorizia perché Giraudo gli aveva chiesto di dirlo.

⁵⁸⁶ Tramonte, p. 122, nel ribadire di non aver concordato con Zotto di indicare se stesso e il Luigi come i "mestrini", ha soggiunto che era stato Giraudo, contestandogli che doveva necessariamente essere lui uno dei due "mestrini", a suggerirgli involontariamente la maniera di non indicare Zotto.

Siciliano, nei quali il dichiarante avrebbe dimostrato la sua capacità mistificatoria, adeguando le sue dichiarazioni alle sollecitazioni provenienti dagli inquirenti. La Corte si riserva di trattare nel prossimo paragrafo le contestazioni critiche formulate su questo tema definito “tendenza alla mistificazione del collaboratore”, attenendo più alla consistenza oggettiva delle sue dichiarazioni, ma si anticipa che dalla ricostruzione degli specifici episodi non emergerà alcun indizio di circuitazione. Infatti dall’esame degli interrogatori resi da Siciliano sulla collocazione della palestra di arti marziali in una via adiacente al Canal Salso, sull’epoca in cui detenne la valigia contenente le armi e le scatole di legno, sull’epoca in cui Zorzi detenne la gelignite che trasudava, sulla disponibilità da parte di Zorzi della casaccia a Mirano-Spinea, emerge che le indicazioni del dichiarante, quando anche sono state diverse rispetto a quelle rese in precedenti interrogatori, furono sollecitate dall’esplicita informazione che gli fornì il G.I., cioè da un flusso di informazioni formalmente contenuto nei verbali di indagine e perciò privo di qualsiasi sospetto.

5 a – L’attendibilità intrinseca soggettiva.

Anche per valutare l’attendibilità di Siciliano è necessario ripercorrere la sua personalità come emerge dalle indicazioni acquisite al dibattimento e dal complesso di dichiarazioni da lui rese in indagini preliminari, con particolare attenzione ad alcuni profili delle vicende narrate, quali il coinvolgimento nelle attività eversive del gruppo di ON di Venezia-Mestre, il trasferimento a Milano, il suo distacco dalle attività politiche, l’attività lavorativa intrapresa all’estero alla fine degli anni ’70 e, infine, la sua collaborazione. Nel quadro di tale ricostruzione sarà indispensabile soffermarsi sul rapporto di Siciliano con l’autorità di polizia e con l’autorità giudiziaria, perché l’atteggiamento dallo stesso assunto nel corso della collaborazione (in particolare la mancata presentazione dinanzi a questa Corte per rendere l’esame dibattimentale) non è indifferente nella valutazione complessiva di attendibilità.

Siciliano fu uno degli esponenti di spicco del gruppo di ON di Mestre tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, diradando i suoi rapporti con quel sodalizio in conseguenza del trasferimento a Milano. La descrizione del ruolo assunto dal collaboratore in quel gruppo sarà oggetto specifico di trattazione nel corso della motivazione, mentre in questa parte rileva solo perché consente di evidenziare un primo profilo di attendibilità, cioè l’effettivo coinvolgimento del dichiarante nelle vicende oggetto delle sue prodezze. In sintesi Siciliano ha dichiarato di essere organicamente appartenuto al gruppo di ON di Mestre, il cui *leader* era Delfo Zorzi e di cui facevano parte alcuni giovani “simpatizzanti” coinvolti nelle attività politiche in modo meno diretto rispetto a lui e a Zorzi⁵⁸⁷; la sua partecipazione al gruppo ebbe origine verso la metà degli anni ’60, dopo che alcuni giovani inseriti

⁵⁸⁷ Costoro erano gli unici due iscritti dell’organizzazione. Siciliano, int. 20.10.1994, p. 5 e int. 19.10.1994, p. 5.

nell'organizzazione giovanile dell'MSI, la Giovane Italia⁵⁸⁸, entrarono in contatto con gli esponenti di ON di Venezia, Molin e Boratto, e transitarono in quest'ultimo sodalizio⁵⁸⁹. Siciliano ha individuato nella riunione alla White room dell'autunno 1966, costitutiva del gruppo di ON del Triveneto, il momento di svolta di un'attività politica che sino ad allora si era retta su rapporti di amicizia degli studenti medi simpatizzanti dell'estrema destra⁵⁹⁰. I rapporti del gruppo mestrino con quello veneziano furono intensi e stabili, fondati sul ruolo dirigente di Maggi e sulla presenza a Venezia di Molin, Boratto, Romani, Barbaro, Carlet⁵⁹¹ (oltre al ruolo di Digilio, definito l'armaiolo di ON nel Triveneto⁵⁹²). La partecipazione di Siciliano al gruppo mestrino di ON si svolse tra il 1964 e il 1971-1972, quando si trasferì a Milano⁵⁹³ e proseguì l'attività politica nell'MSI locale, all'interno del quale operava un gruppo riconducibile ad ON e facente campo a Giancarlo Rognoni; nel 1972 Siciliano scrisse un articolo sulla rivista della Giovane Italia e una lettera a Rauti, nei quali contestò la presenza nell'ambito del gruppo di ON milanese di posizioni violente e stragiste (sostenute in particolare da Rognoni); quella lettera non provocò alcuna reazione da parte del gruppo dirigente missino, mentre da quel momento Siciliano fu progressivamente emarginato dall'attività politica; nel 1973, il solo Siciliano (e non gli altri simpatizzanti di ON milanesi o veneti) fu espulso dall'MSI per la sua adesione ad organizzazioni che perseguivano finalità incompatibili con quel partito⁵⁹⁴.

Queste indicazioni sono state incontestabilmente confermate dai numerosi testi che hanno riferito la "storia politica" del gruppo di ON di Mestre. Allasia⁵⁹⁵, Molin⁵⁹⁶, Campaner⁵⁹⁷, Artale⁵⁹⁸, Carla Siciliano⁵⁹⁹, Maggiori⁶⁰⁰, Boratto⁶⁰¹, Martella⁶⁰², Busetto⁶⁰³, Rauti⁶⁰⁴, Claudio Bressan (classe 1944)⁶⁰⁵, Gottardi⁶⁰⁶, Noè⁶⁰⁷, Novella⁶⁰⁸,

⁵⁸⁸ Siciliano ha indicato, oltre a se stesso, Zorzi, Montagner, Maggiori, Campaner ed altri, int. 10.10.1995, p. 3, precisando che del gruppo entrarono a far parte anche Giancarlo Vianello, int. 19.10.1994, p. 6 e Leopoldo Bergantin, int. 19.10.1994, p. 9

⁵⁸⁹ Siciliano, int. 14.10.1995, p. 3.

⁵⁹⁰ Sulla riunione alla White room si tornerà a trattare nel capitolo 9, mentre è qui sufficiente il richiamo l'int. 10.10.1995.

⁵⁹¹ Siciliano ha nel corso degli interrogatori ribadito l'appartenenza ad ON di Venezia delle persone indicate, e riassuntivamente nell'int. 15.10.1997.

⁵⁹² Siciliano, intt. 20.10.1994, 11.10.1995, 9.10.1995, 20.3.1996, 2.4.1996

⁵⁹³ Alla fine del 1971 si sposò con Ada Giannatiempo, int. 2.4.1996.

⁵⁹⁴ La ricostruzione di questo percorso è stata fatta in alcuni intt. 19.10.1994, p. 6; 2.4.1996, 20.10.1996, p. 6, nonché nel memoriale prodotto nell'int. 18.10.1994.

⁵⁹⁵ Allasia, p. 20.

⁵⁹⁶ Molin, p. 144.

⁵⁹⁷ Campaner, p. 91.

⁵⁹⁸ Artale, p. 50 e ss.

⁵⁹⁹ Carlo Siciliano, int. 27.10.1995.

⁶⁰⁰ Maggiori, p. 159 e p. 183.

⁶⁰¹ Boratto, p. 187-188.

⁶⁰² Martella, p. 39

⁶⁰³ Busetto, p. 197.

⁶⁰⁴ Rauti, p. 110.

⁶⁰⁵ Bressan, u. 8.6.2000, p. 34-35.

⁶⁰⁶ Gottardi, p. 43.

Vianello⁶⁰⁹, Vinciguerra⁶¹⁰, Forziati⁶¹¹, Bardella⁶¹², Fiorella Frezzato⁶¹³, Parisi⁶¹⁴, Gradari⁶¹⁵, Maggi⁶¹⁶, Gallo⁶¹⁷ hanno pienamente confermato la partecipazione di Martino Siciliano al gruppo di ON di Mestre, ribadendo la composizione di quella formazione politica in termini coincidenti con quelli del collaboratore.

Anche con riferimento al trasferimento a Milano, le indicazioni testimoniali acquisite hanno confermato il percorso di vita e politico del collaboratore, atteso che Rognoni⁶¹⁸, Azzi⁶¹⁹, Radice⁶²⁰, Cagnoni⁶²¹, Cannata⁶²², la Tommasini⁶²³ hanno descritto i rapporti di Siciliano con il gruppo “La Fenice”. La descrizione di tali rapporti è del tutto coerente con quanto riferito dal collaboratore, il quale conobbe i milanesi nell’estate 1969, si trasferì a Milano al seguito di Marco Foscari nel 1971, anno in cui sposò Ada Giannatiempo, fu l’artefice dei rapporti tra il gruppo mestrino e quello milanese⁶²⁴ approvvigionando quest’ultimo con esplosivo proveniente da Mestre⁶²⁵.

Infine, sull’atteggiamento politico di Rognoni (di cui si tratterà oltre nella motivazione), le indicazioni confermate delle dichiarazioni di Siciliano sono pervenute da Radice⁶²⁶, Falica⁶²⁷ e Battiston⁶²⁸, oltre che dalla condanna definitiva per l’attentato al treno direttissimo Torino-Roma del 7.4.1973⁶²⁹.

⁶⁰⁷ Noè, pp. 5, 6-7, 10

⁶⁰⁸ Novella, p. 124-125.

⁶⁰⁹ Praticamente tutta la deposizione di Vianello è incentrata sulle attività del gruppo di ON di Mestre-Venezia e sui rapporti con Siciliano e Zorzi, pp. 3 e ss.

⁶¹⁰ Vinciguerra, p. 9.

⁶¹¹ Forziati, p. 42.

⁶¹² Bardella, p. 5.

⁶¹³ Fiorella Frezzato, p. 27.

⁶¹⁴ Parisi, p. 26.

⁶¹⁵ Gradari, p. 16.

⁶¹⁶ Maggi, p. u. 8.3.2001, p. 62.

⁶¹⁷ Gallo, int. 24.5.1997.

⁶¹⁸ Rognoni, p. 71.

⁶¹⁹ Azzi conobbe Siciliano perché frequentò la sede della Giovane Italia di via Monforte (p. 25)

⁶²⁰ Radice, dopo aver dichiarato di aver conosciuto Siciliano al villa Foscari nell’estate del 1969, p. 150, ha confermato il trasferimento a Milano e la frequentazione dell’MSI, p. 158-159.

⁶²¹ Cagnoni conobbe Martino Siciliano perché frequentava la sede dell’MSI in via Mancini, p. 28, lo vide qualche volta prima che partisse militare e poi in epoca successiva ma per pochissimo tempo, perché poi sparì dalla circolazione.

⁶²² Cannata, p. 19.

⁶²³ Tommasini, p. 26.

⁶²⁴ In questo senso, Radice, p. 160 e p. 175, mentre Rognoni ha decisamente negato la circostanza, prospettando rapporti autonomi con i veneziani-mestrini (Rognoni, p. 133). Maggi, u. 8.3.2001, p. 110, ha implicitamente confermato la circostanza indicando la presenza dei giovani della Fenice, di Siciliano, Fachini e Raho ad una riunione di Treviso collocato nei primi anni ’70.

⁶²⁵ Ancora Radice, p. 163 e p. 173, ma anche Cannata, p. 23, ha fatto riferimento all’episodio dell’attentato all’Università Cattolica, pur senza con ambiguità.

⁶²⁶ Radice, p. 153-155.

⁶²⁷ Falica, p. 4.

⁶²⁸ Battiston, u. 31.10.2000, p. 42-43.

⁶²⁹ Corte d’Assise di Genova del 25.6.1974 di condanna degli imputati Azzi, Marzorati, Rognoni e De Min, tutti appartenenti al gruppo “La Fenice” (Azzi e Marzorati alla pena di anni 20 e mesi 6 di reclusione; De Min alla pena di anni 14 di reclusione, Rognoni alla pena di anni 23 di reclusione), sentenza confermata

Non è stato confermato l'intervento di Siciliano nei confronti di Rauti e del partito per protestare contro l'atteggiamento politico di Rognoni, ma soprattutto dalle dichiarazioni di Radice è emersa la posizione che il gruppo La Fenice aveva all'interno dell'MSI milanese, la cui prova evidente è costituita dalla condanna appena richiamata. La mancanza di un riscontro specifico sulla lettera di cui Siciliano ha parlato non inficia la piena logicità della sua ricostruzione, che è coerente con le dinamiche politiche interne alle organizzazioni della destra milanese in quei primi anni '70.

Dal 1974 Siciliano interruppe qualsiasi impegno politico, nel 1979 si trasferì in Francia, ove si sposò nel 1981 e lavorò dapprima in una discoteca e poi come rappresentante di articoli per l'infanzia e per campeggio; in ragione di tale attività si spostò in altri paesi europei, tra cui la Germania⁶³⁰. Su questo periodo della vita di Siciliano non sono state acquisite al processo significative informazioni, soprattutto per la sostanziale irrilevanza ai fini della valutazione della sua attendibilità. Comunque, Radice ha confermato di aver mantenuto con Siciliano sporadici rapporti quando questi si era già trasferito in Francia⁶³¹. Anche l'ispettore Madia, nel ricostruire le vicende che condussero all'individuazione di Siciliano, ha confermato che viveva da anni in Francia, ma girava molto per l'Europa nell'esercizio dell'attività lavorativa⁶³².

Solo all'inizio degli anni '90, la presenza di Siciliano in Francia assunse rilievo nell'ambito delle indagini in corso sui fatti eversivi della fine degli anni '60. La prima indicazione sulla possibile rilevanza di un suo contributo nelle indagini in corso in quegli anni⁶³³ fu fornita da Marco Affatigato, il quale riferì all'autorità giudiziaria che un italiano residente a Parigi, tale Antonello Cincinnato, da lui contattato per avere notizie su possibili militanti della destra eversiva che fossero a conoscenza delle vicende stragiste riconducibili a quell'area politica, gli aveva indicato un italiano residente a Tolosa, individuato in Martino Siciliano⁶³⁴. Nello stesso periodo⁶³⁵ il giornalista Gianni Cipriani apprese da suo fratello Antonio, anch'egli giornalista, che una persona residente a Tolosa, tale Martino Siciliano, avrebbe potuto riferire circostanze importanti sulla vicenda di piazza Fontana⁶³⁶. Cipriani fu sentito dal G.I.

dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova del 27.10.1977 con riduzione delle pene inflitte a Rognoni (da 23 a 15 anni e 6 mesi), ad Azzi e Marzorati (da 20 anni e 6 mesi a 13 anni), a De Min (da 14 anni a 10 anni e 2 mesi). La Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza d'appello con sentenza del 15.11.1978.

⁶³⁰ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 2.

⁶³¹ Radice, p. 159-150, ha riferito di essersi trasferito a Sanremo, dove Siciliano lo andava a trovare al rientro in Italia dalla Francia, e Siciliano (int. 16.3.1996, p. 4) ha confermato di aver incontrato Radice a Montecarlo tra il 1976 e il 1978 per motivi personali.

⁶³² Madia, p. 24-25.

⁶³³ Si tratta nel procedimento in istruzione formale del G.I. di Milano.

⁶³⁴ Affatigato, int. 12.6.1993 individuò Cincinnato e lo incontrò una sola volta nel 1991, ricevendo da lui la confidenza che se avesse voluto avere notizie su piazza Fontana avrebbe dovuto rivolgersi a Martino Siciliano, persona da lui ospitata in passato.

⁶³⁵ Cipriani, p. 52, il quale ha indicato un periodo che va dalla fine del 1990 alla fine del 1991.

⁶³⁶ La fonte del fratello Antonio era un giornalista straniero che Cipriani non identificò direttamente (p. 53), ma, a quanto gli disse suo fratello, era una fonte affidabile (p. 69-70). Il teste ha precisato che quella notizia fu tenuta per un po' in sospenso perché erano molto cauti su quel tipo di informazioni, ritenendo che potessero anche rappresentare un depistaggio (p. 52).

di Milano nel novembre 1991 e riferì l'informazione acquisita, senza peraltro indicare l'identità di Martino Siciliano, identità che all'epoca probabilmente non conosceva⁶³⁷. Fu poi risentito nel maggio 1992, quando fu il G.I. ad identificare in Martino Siciliano la persona cui il teste si era riferito nel precedente esame⁶³⁸. Sulla base di queste indicazioni, l'autorità giudiziaria attivò il SISMI per richiedere una collaborazione, diretta ad individuare e contattare Martino Siciliano e l'ispettore Madia fu incaricato da quel servizio di condurre tale ricerca⁶³⁹. Nel gennaio 1993, Siciliano, mentre si trovava in Italia, venne convocato dalla DIGOS di Venezia e fu sentito informalmente dall'ispettore Madia nell'ambito dell'incarico ricevuto⁶⁴⁰. Dopo questo primo contatto, nella primavera del 1994, fu

⁶³⁷ Cipriani, p. 70-71

⁶³⁸ Cipriani ha precisato di non ricordare se a novembre non conoscesse il nome di Siciliano o se non lo rivelò pur conoscendolo, né chi fu (lui stesso o il G.I.) ad acquisire informazioni sull'identità di quella persona nel periodo trascorso tra i due interrogatori (p. 72)

⁶³⁹ Madia, pp. 1 e ss., ha descritto l'origine del suo interessamento. Negli anni dal '92 al '94 apparteneva al SISMI e nel '92 si trovava in Francia come funzionario di collegamento con i servizi di quel paese; verso la fine del 1991 o l'inizio del 1992, i giudici Salvini e Lombardi si rivolsero al SISMI, diretto dal generale Ramponi, per ottenere la documentazione in merito alle inchieste che si svolgevano sulle organizzazioni eversive operanti in Italia negli anni '60/70; Madia venne delegato a quella collaborazione, avendo prestato servizio a Milano nell'antiterrorismo ed essendo conosciuto dai magistrati; nel 1992 venne richiesto al Servizio di occuparsi della ricerca di Siciliano che si pensava dovesse trovarsi in Francia, in funzione di una sua eventuale disponibilità a collaborare come *ex* militante nell'estrema destra negli anni '60/70, sospettato di aver partecipato ad attentati minori che potevano essere prodromici alla strage di piazza Fontana; Madia ha precisato che era stato attivato anche l'Interpol, ma aveva tempi più lunghi dovuti alla maggiore burocratizzazione del servizio, per cui lui si rivolse ai servizi francesi (in particolare l'Ergeriram) e accertò che Siciliano era stato localizzato a Tolosa dove aveva la residenza anagrafica, lavorava in Germania e si spostava molto in tutta Europa (compresa l'Italia dove, a Venezia, aveva ancora genitori e parenti). Anche i militari a capo del SISMI in quegli anni hanno confermato la richiesta rivolta da G.I. al servizio per l'individuazione di Martino Siciliano e per l'attivazione con lui di un rapporto diretto a farlo collaborare con l'autorità giudiziaria. In particolare, si richiamano le dichiarazioni di Castellano, p. 2 e ss., e Pucci, p. 19 e ss. i quali parteciparono alla riunione con il giudice Salvini nella quale fu richiesta la collaborazione e che stabilirono le condizioni entro le quali Madia avrebbe potuto supportare l'autorità giudiziaria. Secondo Pucci, il rapporto di Madia con Salvini avrebbe dovuto svolgersi al di fuori della collaborazione formale del servizio con l'autorità giudiziaria, perché la coordinazione 10.8.1992 non lo consentiva; lo stesso Pucci sollevò all'epoca perplessità su quel rapporto, ribadendo che avrebbe dovuto non coinvolgere direttamente il servizio. Castellano ha fornito una diversa interpretazione di quel rapporto, individuando come condizione posta dal servizio che Madia avesse rapporti esclusivamente con il funzionario di polizia giudiziaria e non direttamente con l'autorità giudiziaria. Si è voluto descrivere le indicazioni fornite dai due ufficiali su quell'incontro perché la difesa Zorzi ha molto insistito sull'irregolarità di quella prassi invero del tutto irrilevante in questa vicenda, perché il ruolo di Madia fu comunque solo quello di individuare Siciliano e di attuare un primo collegamento con lui. Comunque, è stato Madia a rendere le indicazioni più precise sul tipo di rapporto instaurato con il capitano Giraud e con l'autorità giudiziaria, riferendo di avere ben presente la differenza tra attività di *intelligence* e attività di polizia giudiziaria (della quale si era parlato con i suoi superiori e anche con il G.I.) e di aver agito in armonia al disposto della legge n.801/77 sui Servizi che consente la raccolta di dati da utilizzare dalla polizia giudiziaria e dalla Magistratura; Madia ha anche ricostruito gli incontri cui Pucci ha riferito, precisando che il primo contatto con Salvini avvenne con una telefonata, cui seguì un incontro del giudice con Ramponi; nell'ottobre '92 si tenne una riunione con il generale Masina e il generale Pucci nella quale si esaminò la richiesta di collaborazione avanzata dal giudice Salvini e si precisò che non deve essere svolta attività di polizia giudiziaria vietata dalla legge ma solo di *intelligence*.

⁶⁴⁰ Madia ha riferito di avere da subito agito in collaborazione con la Polizia di Mestre, che a gennaio del 1993 fermò Siciliano per accertamenti e consentì il primo colloquio; nel controesame ha precisato che

Siciliano a telefonare a Madia⁶⁴¹, facendogli presente la sua precaria situazione lavorativa, essendo stato licenziato a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvolto nelle vicende stragiste del 1969⁶⁴². In quello stesso periodo Siciliano contattò telefonicamente Zorzi e nel maggio 1994 si incontrò con lui a Parigi, definendo le modalità del viaggio in Russia. Nell'estate del 1994 Siciliano si recò a San Pietroburgo, facendo rientro in Francia dopo pochi giorni⁶⁴³. Sempre in quei mesi Siciliano disertò un appuntamento a Venezia fissato nel corso di una telefonata con Madia⁶⁴⁴. Nel settembre 1994⁶⁴⁵ Girauo e Madia incontrarono Siciliano all'aeroporto di Tolosa e durante quel colloquio investigativo acquisirono le prime informazioni sui fatti eversivi del 1969. La collaborazione di Siciliano con l'autorità giudiziaria iniziò il 18.10.1994.

Le dichiarazioni di Siciliano si sono sviluppate in quattro fasi, nell'autunno 1994 (con due "code" nel gennaio e nel marzo 1995), nell'ottobre 1995, nell'arco di tutto il 1996 (da marzo a dicembre) e dal giugno al novembre 1997, fasi durante le quali intervennero circostanze di un certo interesse nella valutazione della collaborazione. Gli elementi acquisiti nel processo su un tema che la difesa ha definito fondamentale per valutare l'attendibilità del collaboratore, cioè la corresponsione dell'importo di 50.000 \$ USA, consentono di ricostruire l'episodio in tutti i particolari, compreso il coinvolgimento nella decisione di autorità statali distinte, ma, in ultima istanza, riconducibili al Ministro della Difesa.

Tra le richieste che Siciliano rivolse al capitano Girauo quale condizione per l'inizio della collaborazione era contenuta anche la corresponsione di un importo che gli consentisse di acquisire una tranquillità economica a suo dire pregiudicata dalle notizie giornalistiche sul suo coinvolgimento nei fatti eversivi del 1969⁶⁴⁶.

Dopo i primi interrogatori dell'ottobre 1994, il SISMI, su richiesta del ROS dei Carabinieri e previo nulla osta del G.I., mise a disposizione dell'ufficiale addetto alla

nell'occasione lui non specificò la sua qualifica e Siciliano assunse un atteggiamento di chiusura; Madia considerò quel primo colloquio con Siciliano a Mestre un'attività di supporto alla polizia giudiziaria e ne registrò il contenuto con la piena consapevolezza di Siciliano; su domande della difesa Zorzi ha ritenuto possibile che Siciliano chiedesse se doveva considerarsi in stato di fermo e che lui gli abbia detto che comunque le indagini a suo carico sarebbero continuate, che la sua vita sarebbe cambiata (Salvini gli aveva fatto notificare una comunicazione di reato per un fatto prescritto).

⁶⁴¹ Siciliano, int. 28.3.1996, p. 2.

⁶⁴² Madia ha confermato che Siciliano, quando nel 1994 si mise in contatto con lui, si lamentò di essere stato licenziato per gli articoli di stampa che davano notizia che era indagato per la strage di piazza Fontana e gli chiese rassicurazioni, ottenendole da Madia, sul fatto che se fosse rientrato in Italia non sarebbe stato arrestato.

⁶⁴³ Di quel rapporto si parlerà in altra parte della motivazione, atteso che non rileva nella ricostruzione della collaborazione.

⁶⁴⁴ Madia, p. 31.

⁶⁴⁵ Madia (p. 32 e ss.) ha descritto l'incontro di Tolosa, nel quale Siciliano disse di essere depositario di importanti notizie sulle stragi, precisando il ruolo di DIGILIO quale esperto di armi e confezionatore della bomba alla scuola slovena. Anche Girauo (u. 15.1.2001, pp. 113 e ss.) ha confermato le modalità di quel colloquio.

⁶⁴⁶ In questo senso Siciliano, int. 28.3.1996, p. 2, nel quale ha ricostruito il rapporto con Zorzi e le richieste formulate a Girauo e Madia nel colloquio di Tolosa. Girauo, u. 15.1.2001, p. 113. Madia, p. 45, il quale ha indicato la cifra di 50.000 \$ USA richiesta da Siciliano per non "barattare" la sua collaborazione.

gestione del dichiarante l'importo richiesto di 50.000 \$ USA⁶⁴⁷. Il denaro fu consegnato da Girauda a Siciliano all'aeroporto della Malpensa.

Oltre all'importo sopra indicato, il SISMI mise a disposizione di Siciliano altre somme di denaro da utilizzare per gli spostamenti dal Sud America e per la sua permanenza in Italia, determinate complessivamente nell'ordine di 10 milioni di lire⁶⁴⁸.

La collaborazione di Siciliano proseguì negli anni successivi, determinando una proposta di programma di protezione dell'ufficio istruzione di Milano del 7.2.1996⁶⁴⁹ ed una ulteriore del 24 e 28 febbraio 1996 della Procura della Repubblica di Brescia di applicazione delle misure urgenti, la proposta formale del 25.6.1996 fu accolta dalla Commissione il 23.10.1996⁶⁵⁰. Con ordinanza 27.11.1997, il G.I.P. ha disposto l'incidente probatorio per procedere all'audizione di Martino Siciliano, fissando numerose udienze per l'espletamento dell'incombente tra il 18.5.1998 e il 2.7.1998. Con decreto del 12.5.1998 lo stesso giudice ha disposto l'ordine di traduzione di Siciliano, che all'epoca risultava domiciliato presso il Servizio centrale di protezione,

⁶⁴⁷ Sull'episodio Madia, p. 38, ha riferito che il servizio decise di dare a Siciliano la somma richiesta in considerazione dei tempi lunghi del programma di protezione che apparivano incompatibili con le esigenze personali e di sicurezza manifestate da Siciliano e atteso che il ROS non era in condizione di intervenire per gli impegni economici con la criminalità organizzata all'epoca molto consistenti. Madia si era personalmente impegnato con Siciliano, ma non gli promise o garantì nulla. Il giudice Salvini si incontrò con Ramponi e con gli altri direttori del SISMI compreso, il generale Siracusa, che aveva preso tempo per mettere a disposizione la somma che gli appariva rilevante e voleva parlarne, come poi gli ha detto di aver fatto, con il ministro della Difesa Previti. Il denaro fu consegnato a Siciliano in aeroporto nell'ottobre 1994 alla fine degli interrogatori con il giudice Salvini (p. 39). Madia ha soggiunto che fu Siciliano a indicare l'importo di 50.000\$ che vennero spesi come fondi riservati per un'operazione di *intelligence* in codice denominata Misva; i fondi erano stati già stanziati ma, per una ragione di cautela, furono consegnati a Siciliano al termine degli interrogatori (p. 39). Gli ufficiali sentiti sulla corresponsione del denaro hanno fornito precisazioni sull'operazione: Masina, p. 17 e ss., ha riferito che, pur non esistendo una legge che preveda che il SISMI metta i propri fondi a disposizione della polizia giudiziaria, si tratta comunque di una forma di collaborazione tra organi dello Stato possibile, che però impone che il direttore del servizio metta al corrente il ministro e il presidente del Consiglio. Siracusa ha riferito che nel settembre 1994 venne messo al corrente che un funzionario del SISMI, Madia, si era incontrato a Tolosa con Siciliano e venne chiesto al Servizio di mettere a disposizione una somma di denaro da corrispondere a Siciliano in attesa del programma di protezione; fu corrisposto un contributo di 50.000 dollari. Il generale ha soggiunto che si incontrò con Salvini, il quale gli spiegò l'importanza della collaborazione di Siciliano, per cui fu deciso, previa richiesta di nulla osta al Ministro della Difesa dell'epoca, cioè l'on. Previti, il quale non fece pervenire alcuna osservazione, di aderire alla richiesta quasi fosse un'anticipazione del programma di protezione (anche se il denaro non rientrò mai nella disponibilità del SISMI); la consegna del denaro fu effettuata dopo che Siciliano rese le dichiarazioni al giudice. Il generale Mori (p. 2 e ss.) nell'estate-autunno del 1994 era vicecomandante del ROS responsabile della polizia giudiziaria che comprendeva anche il reparto Eversione di destra e Girauda aveva avuto la delega per le vecchie stragi. Il suo ufficio si occupò di Siciliano quando Girauda gli fece presente che era importante la collaborazione di questa persona che ha problemi economici; vi fu un primo contatto in autunno a Tolosa dove Girauda si recò insieme a un funzionario del SISMI che conosceva Siciliano e poiché il ROS non disponeva della cifra di 50.000 \$ USA richiesta, il denaro venne messo a disposizione dal SISMI previa autorizzazione del magistrato nella forma di un nullaosta scritto (trasmesso dal ROS al SISMI). Mori firmò la ricevuta del denaro anche materialmente lo consegnò Girauda a Siciliano dopo gli interrogatori con il giudice.

⁶⁴⁸ Madia, p. 45, ha indicato un importo di 4 milioni di lire messo a disposizione del SISMI, il generale Siracusa, p. 2 e ss, altre somme ammontanti complessivamente a 10 milioni di lire.

⁶⁴⁹ Di cui il direttore del servizio centrale di protezione Colapinto, p. 2 e ss., non sa che esito ebbe.

⁶⁵⁰ Colapinto, p. 2 e ss.

per la prima udienza del 18 maggio; con dispaccio del 14.5.1998 il Servizio centrale di protezione ha assicurato al G.I.P. che erano stati predisposti i servizi di accompagnamento dalla località protetta agli uffici del Tribunale⁶⁵¹.

Il 18 maggio 1998, Siciliano, presentatosi dinanzi al G.I.P. di Milano per rendere l'esame in incidente probatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In data 20.5.1998, lo stesso Servizio centrale di protezione ha comunicato al G.I.P. che Siciliano si era reso irreperibile.

Questa ricostruzione consente immediatamente di affrontare uno dei temi centrali dell'attendibilità di Siciliano, cioè l'accertamento delle ***ragioni che lo determinarono alla collaborazione con l'autorità giudiziaria.***

Come anticipato nella parte introduttiva del capitolo, la difesa Zorzi ha chiaramente individuato negli interessi di tipo economico la causa determinante le dichiarazioni di Martino Siciliano, assumendo che la sua non è stata una collaborazione con l'autorità giudiziaria quanto piuttosto una sorta di prestazione contrattuale ricollegata alla percezione di un compenso di rilevante entità. Questo rapporto "sinallagmatico" tra dichiarazioni rese e corresponsione del compenso inficerebbe *ab origine* l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni perché se Siciliano fu pagato per parlare, l'oggetto del suo *dictum* fu necessariamente coerente con gli interessi di chi lo pagò.

La descrizione della collaborazione di Siciliano secondo una logica contrattuale strettamente privatistica potrebbe ingenerare un vizio di impostazione nella valutazione della vicenda, che, per essere evitato, richiede siano svolte alcune precisazioni preliminari.

L'interesse delle istituzioni statali (rappresentate nel caso di Siciliano dai ROS dei Carabinieri e dal SISMI – vedremo tra breve in quale rapporto tra loro e con l'autorità giudiziaria) che legittimò la corresponsione dell'importo di 50.000 \$ USA era esclusivamente quello che Siciliano rendesse dichiarazioni veritiere sui fatti eversivi oggetto delle indagini. Difatti, l'importo fu versato al collaboratore dopo che questi rese la prima *tranche* di dichiarazioni su cui il giudizio degli investigatori fu duplice, di rilevanza nell'ambito delle indagini in corso e di piena attendibilità rispetto alle acquisizioni già compiute. Giraud e Madia, che all'epoca conoscevano il quadro delle indagini svolte dal G.I. di Milano, ritennero correttamente che Siciliano in quei tre interrogatori avesse fornito un tassello autonomo rispetto alle acquisizioni delle indagini e nel contempo coerente con le stesse, attraverso la rivelazione dei suoi rapporti nell'ambito del gruppo di ON di Venezia-Mestre, del ruolo assunto da Zorzi in quel sodalizio, della partecipazione a quest'ultimo di alcuni giovani mestrini quali Maggiori, Busetto, Montagner, Campaner, Vianello, della disponibilità di armi ed esplosivi, del ruolo di Maggi e Digilio (*alias* zio Otto) nella struttura veneziana dell'associazione, dei rapporti con i milanesi del gruppo La Fenice. Inoltre, Siciliano descrisse gli episodi delittuosi a cui partecipò personalmente ed indicò il

⁶⁵¹ Le indicazioni riportate sono tratte dalla documentazione contenuta nel fascicolo dell'incidente probatorio acquisito agli atti del dibattimento.

coinvolgimento di alcuni militanti dei gruppi mestrino e milanese in attentati realizzati tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70. La valutazione di quelle dichiarazioni (rese negli interrogatori del 18-20 ottobre 1994) fece ritenere agli investigatori che Siciliano avesse fornito e potesse fornire in futuro un contributo significativo alle indagini, ma soprattutto quelle dichiarazioni furono ritenute originali rispetto alle acquisizioni fino a quel momento assunte dal G.I. e nel contempo pienamente riscontrate. Questo giudizio giustificò la corresponsione dell'importo e solo in questi termini la collaborazione di Siciliano può essere definitiva (comunque impropriamente) nella logica commerciale del *do ut des*.

Ciò premesso è incontestabile che la decisione di collaborare (o, per usare un'espressione preferita dalle difese, di rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni) fu determinata dalla corresponsione di 50.000 \$ USA. Ma questa constatazione (mai nascosta o smentita in nessun atto del procedimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria o dagli investigatori) basta per inficiare di inattendibilità le dichiarazioni di Siciliano?

La risposta è evidentemente negativa, perché in questo come in tutti i processi i comportamenti dei suoi protagonisti sono inevitabilmente determinati dal bilancio delle conseguenze che alcune scelte provocheranno nella propria vita, degli effetti positivi e negativi che il rispetto di alcuni valori o di valori contrapposti determineranno.

Digilio probabilmente non avrebbe mai collaborato se lo Stato non gli avesse offerto la possibilità di ottenere un trattamento più favorevole nell'espiazione della pena che doveva scontare assicurandogli provvidenze economiche che gli consentissero una sicurezza di vita da ricercare, altrimenti, attraverso altri canali.

Siciliano non aveva debiti da scontare con la giustizia, ma era stato gravemente pregiudicato sul piano lavorativo dalle indagini in corso nei suoi confronti da parte dell'autorità giudiziaria milanese, per cui all'epoca la sua esigenza di vita era quella di assicurarsi un contributo economico sufficiente per ricostituire quella trama dei rapporti di lavoro che aveva perduto. E' importante per comprendere la spinta psicologica che determinò l'inizio della collaborazione ripensare ai rapporti di Siciliano con gli ufficiali di polizia giudiziaria Madia e Giraud dal gennaio 1993 al settembre 1994 e scandirne le fasi con i contatti che nello stesso periodo il dichiarante intrattenne con Zorzi.

Prima del colloquio del gennaio 1993, Siciliano ricevette una comunicazione giudiziaria per l'attentato all'università Cattolica di Milano e, giunto in Italia per affari, contattò Roberto Lagna⁶⁵², al quale confidò che, a suo parere, quella comunicazione giudiziaria era prodromica ad accuse ben più gravi. Dopo qualche giorno Lagna lo contattò facendogli presente che se avesse avuto bisogno di un avvocato o di un lavoro Zorzi era disponibile a qualsiasi aiuto⁶⁵³.

⁶⁵² Lagna era la persona di cui Zorzi si serviva in quegli anni per mantenere i contatti con l'Italia e con l'ambiente della destra mestrina in particolare, tanto che aveva seguito tutte le udienze del processo per il poligono di tiro di Venezia (così Siciliano, int. 19.10.1994, p. 9).

⁶⁵³ E' interessante rilevare che Siciliano non vedeva Zorzi da quasi vent'anni.

L'11.1.1993 Siciliano ebbe un primo colloquio con l'ispettore Madia, durante il quale assunse un atteggiamento di assoluta indisponibilità a rendere alcuna dichiarazione non solo all'autorità giudiziaria, ma anche all'ufficiale che agiva nella sua funzione di *intelligence*. Si noti che sin da quel colloquio Madia avvisò Siciliano che era sospettato di aver commesso alcuni attentati tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 e che l'autorità giudiziaria avrebbe continuato ad indagare nei suoi confronti nonostante il rifiuto di chiarire la sua posizione⁶⁵⁴.

La vicenda non ebbe seguito fino a che non furono pubblicate le prime notizie stampa sul coinvolgimento di Siciliano nella strage di piazza Fontana. Le conseguenze per quest'ultimo furono sul piano personale gravissime, perché perse il lavoro di rappresentante che in quegli anni aveva proficuamente svolto⁶⁵⁵. Siciliano si trasferì in Colombia presso una ragazza che aveva conosciuto in un *night-club* di Mestre e vi rimase fino al febbraio 1994, apprendendo dal suo avvocato che anche nei suoi confronti era stato emesso un avviso di garanzia per la strage di piazza Fontana.

Al rientro in Italia Siciliano prese contatti sia con l'*entourage* Zorzi⁶⁵⁶, sia con l'ispettore Madia. A quest'ultimo prospettò le difficoltà economiche che erano conseguite alle notizie pubblicate sulla stampa e proprio Madia ha riferito che fu quello il momento in cui Siciliano modificò l'atteggiamento di rifiuto ad intrattenere rapporti con l'autorità giudiziaria, per cui egli si rese disponibile ad incontrarlo nei mesi precedenti all'estate, ma i due appuntamenti fissati a Mestre furono disattesi da Siciliano⁶⁵⁷.

La ragione è risultata chiara quando lo stesso collaboratore ha descritto i contatti che proprio in quei mesi intrattenne con Delfo Zorzi. Siciliano riprese i contatti con quest'ultimo, questa volta tramite Montagner⁶⁵⁸, al quale telefonò chiedendogli di essere contattato da Zorzi, che a sua gli telefonò dopo alcuni giorni⁶⁵⁹. Nell'occasione Siciliano prospettò a Zorzi la sua situazione, ricordandogli l'impegno che aveva assunto di offrirgli un lavoro e ricevette da lui gli consigliò di non presentarsi in Italia per essere interrogato dall'autorità giudiziaria, insieme all'assicurazione che avrebbe risolto tutti i suoi problemi legali e di lavoro. Fu telefonicamente definito l'incontro di Parigi del 16 maggio 1994⁶⁶⁰. Quello fu l'unico contatto diretto di Siciliano con Zorzi, il quale gli ribadì il suo appoggio materiale, lo invitò a non rientrare in Italia e

⁶⁵⁴ In questo senso Madia, p. 87.

⁶⁵⁵ Siciliano, quando il TG3 pubblicizzò la notizia si trovava in Italia e contattò Lagna, il quale lo informò che erano stati emessi in Veneto alcuni avvisi di garanzia per la strage di piazza Fontana (Siciliano, int. 19.10.1994, p. 10).

⁶⁵⁶ Così ha definito i mestrini vicini al gruppo di ON lo stesso Siciliano.

⁶⁵⁷ Madia, p. 31.

⁶⁵⁸ Siciliano ha precisato che prima di contattare Madia aveva già parlato con Montagner, individuato proprio perché Lagna era deceduto (int. 19.10.1994, p. 10).

⁶⁵⁹ Siciliano, int. 19.10.1994, pp. 9-11 e int. 28.3.1996, p. 2, il quale ha descritto in termini precisi la dinamica di quell'attivazione di rapporto. Va rilevato che quell'atteggiamento di Siciliano e Zorzi non è privo di significato, ma di questo si tratterà oltre nella motivazione, limitandosi qui a ricostruire la genesi della collaborazione.

⁶⁶⁰ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 10, ove ha precisato che l'incontro fu fissato telefonicamente, atteso che Zorzi lo contattò sull'utenza di Tolosa quindici giorni dopo quel primo colloquio.

gli assicurò che lo avrebbe contattato presto per proporgli una soluzione concreta alla sua disoccupazione, cioè un lavoro all'interno della sua organizzazione.

Da quell'incontro Zorzi fece numerose telefonate a Tolosa, nel corso delle quali insistette perché Siciliano non rendesse dichiarazioni al G.I. di Milano e ribadì la disponibilità ad offrirgli un lavoro. Nella ricostruzione di Siciliano è decisivo quanto accadde nel luglio di quell'anno, atteso che le sue condizioni psicofisiche erano peggiorate, per cui decise di contattare l'ispettore Madia, manifestandogli l'intenzione di incontrarlo a Venezia⁶⁶¹, ma quello stesso giorno inviò un fax a Zorzi, comunicandogli la sua decisione. Quell'iniziativa determinò la reazione di Zorzi, che alle 3,30 di mattina telefonò a Tolosa ribadendo l'invito a non andare in Italia⁶⁶² e assicurandogli che le prospettive lavorative si stavano concretizzando. Infatti, il giorno successivo Siciliano ricevette via fax un'offerta di lavoro da una ditta di San Pietroburgo.

Ancora in uno di quei primi interrogatori, Siciliano descrisse il viaggio in Russia e il precipitoso rientro a Tolosa⁶⁶³.

Zorzi ha fornito una ricostruzione di quegli avvenimenti non molto dissimile da quella appena esposta, quantomeno rispetto alla scansione dei rapporti con Siciliano, pur tentando di accreditare un'interpretazione di quei fatti decisamente opposta a quella del collaboratore⁶⁶⁴.

⁶⁶¹ Siciliano ha riferito di aver acquistato anche il biglietto ferroviario per recarsi in Italia.

⁶⁶² Dove a suo dire l'avrebbero immediatamente arrestato.

⁶⁶³ *Siciliano, int. 19.10.1994, p. 12, ha così descritto la preparazione e lo svolgimento del viaggio a San Pietroburgo: si recò al consolato russo di Marsiglia ed ottenne il visto; nel frattempo Zorzi aveva fatto pervenire dalla Svizzera la somma di circa 700 \$ USA sul conto della moglie di Siciliano, utilizzati per il viaggio in treno; arrivato a Zurigo Siciliano trovò un biglietto prepagato dell'aereo per San Pietroburgo emesso lo stesso giorno da un'agenzia di Lugano; arrivò a San Pietroburgo alle 16,30 dello stesso giorno e dopo due ore incontrò Rudy Zorzi insieme all'attuale proprietario della ditta QUATZAR; alloggiarono all'hotel Nevskj e dopo 20 minuti Siciliano ricevette una telefonata di Delfo con cui conversò per 90 minuti ottenendo rassicurazioni sul trattamento economico (2000 \$ USA al mese più vitto e alloggio); a partire dal lunedì successivo avrebbe dovuto svolgere un viaggio di affari a Mosca e a Kiev per conto di Delfo, ma quella domenica Siciliano si sentì male e, nonostante Delfo lo abbia invitato a curarsi in Russia, decise di ripartire con il biglietto aereo fino a Zurigo e quindi in treno fino a Tolosa, ove rientrò il 27 luglio 1994; fu ricoverato per qualche giorno e quando uscì avvisò Delfo via fax; dopo due settimane Delfo telefonò riprendendo i discorsi su Salvini, indicandolo come persona con cui non avrebbe dovuto avere alcun rapporto; lo invitò anche a non avere rapporti con i rappresentanti dei servizi segreti (Zorzi più volte chiese a Siciliano se il suo telefono fosse sotto controllo, manifestando i suoi timori).*

⁶⁶⁴ *Nelle spontanee dichiarazioni del 14.12.1995 Zorzi ha dichiarato che dal 1974 non sentì più parlare di Siciliano fino al 1993, quando uscì la notizia del suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana, ma Zorzi fu sorpreso perché non lo riteneva capace di quell'azione; nel 1994 venne a sapere dal fratello Rudy che Siciliano era stato licenziato dalla ditta tedesca dove lavorava e che era in difficoltà economiche; Tringali gli disse (ma non è sicuro che fosse lui) che Siciliano avrebbe avuto piacere di mettersi in contatto con lui per ottenere un qualche aiuto e gli diede il numero di telefono di Tolosa; Zorzi si mise in contatto con Siciliano e gli diede il suo numero di fax e non quello di telefono; nelle prime telefonate del marzo-aprile 1994 Siciliano descriveva la sua situazione economica e i suoi guai giudiziari; era sempre Zorzi a chiamare, sia per ragioni economiche, sia perché non voleva dargli il suo numero di telefono; Siciliano spiegava che il coinvolgimento nella strage era collegato all'attentato alla scuola slovena; disse di essere stato praticamente sequestrato per più di un giorno in un commissariato, fece il nome del dr. Madia, il quale gli diede anche il numero di cellulare; Siciliano disse che aveva accertato che si trattava di un numero del Ministero dell'Interno, ma Zorzi non scrisse neanche quel numero perché non gli interessava; Siciliano disse che Madia aveva detto che poteva chiamarlo a qualunque ora, che lo Stato era intenzionato a ben pagare le*

Questo è il quadro nel quale Siciliano si trovò a decidere nella primavera-estate 1994: o attivare i rapporti con le autorità italiane, aderendo alle proposte fino a quel momento generiche formulate dall'ispettore Madia; oppure rivolgersi a Delfo Zorzi, il quale gli aveva proposto un lavoro stabile, garanzie economiche, una prospettiva di vita all'estero lontano da qualsiasi problema giudiziario in Italia.

Ma il viaggio a San Pietroburgo fece insorgere in Siciliano il sospetto che “*se si fosse messo nelle mani di Zorzi non sarebbe stato certo della fine che avrebbe fatto*”⁶⁶⁵. Il dichiarante non ha espressamente ricollegato la percezione del senso di pericolo al viaggio in Russia, ma se in quei pochi giorni a San Pietroburgo non fosse accaduto niente, sarebbe incomprensibile la decisione di rientrare in Francia assunta da Siciliano dopo aver accettato la proposta di lavoro di Zorzi. Il dichiarante, evidentemente, avvertì in quella che fu l'occasione di incontro più intensa con l'entourage di Zorzi (tra l'altro in un paese straniero sconosciuto al collaboratore) il pericolo che avrebbe corso se si fosse affidato a quest'ultimo: definendosi “*l'anello debole della catena*”, Siciliano ha esplicitamente affermato che non sapeva se sarebbe stato aiutato o eliminato e che non accettò l'offerta lavorativa perché la situazione non lo tranquillizzava.

Difatti, al rientro in Francia, dopo essere stato ricoverato per qualche tempo in una clinica⁶⁶⁶, pur essendo stato telefonicamente contattato da Zorzi e sollecitato a non

rivelazioni sulle stragi ed era disponibile al trasferimento all'estero e alla plastica facciale; Madia gli aveva fatto quelle proposte perché Siciliano parlasse, ma Zorzi pensò che Siciliano esagerasse; Zorzi aveva capito che Siciliano voleva un posto di lavoro; sapeva che un'azienda di San Pietroburgo cercava un contabile e Siciliano poteva andare bene perché parlava il tedesco che in quella città è molto utilizzato; nel giugno 1994 aveva proposto un incontro a Parigi, che avvenne e durante il quale gli fece l'offerta di lavoro; Siciliano parlò anche dei guai giudiziari, ribadendo di essere stato sequestrato e dei collegamenti con l'attentato alla scuola slovena; accennò anche a piazza Fontana, indicandone gli autori nei nazimaoisti di Ventura e non in Freda; Zorzi non prestò attenzione alle sue elucubrazioni sulla strage; dopo l'incontro Siciliano gli comunicò per telefono che quell'impiego andava bene e disse che si sarebbe recato a Marsiglia per ottenere un visto per la Russia; Zorzi gli assicurò che gli avrebbe spedito un biglietto prepagato e decise che all'incontro fosse presente il fratello Rudy; la prima trasferta in Russia andò a monte perché Siciliano cadde in uno stato di prostrazione e Zorzi tentò di rassicurarlo; infatti a luglio riuscì a partire da Zurigo per San Pietroburgo, si incontrò con Rudy e si presentò alla titolare di una boutique che avrebbe dovuto impiegarlo; la sera, dopo cena, Siciliano ebbe un attacco di tachicardia, si rivolse a Rudy e chiese di poter tornare in Italia perché non si fidava degli ospedali russi; Rudy gli consentì di tornare in Francia, dove Siciliano fu ricoverato in una clinica psichiatrica dell'Alta Savoia (come gli comunicò lo stesso Siciliano via fax alle sue dimissioni); Siciliano comunicò anche il nuovo numero di telefono al quale poteva essere chiamato, ma Zorzi non lo chiamò per la cattiva figura che aveva fatto; a fine agosto comunicò che era uscito dalla clinica che stava bene e che era disposto nuovamente a partire; chiese a Zorzi di farsi vivo; in ragione delle sue insistenze, lo ricontattò a settembre e poi ad ottobre, quando parlò con la moglie; la moglie disse che era partito e Zorzi non fece alcuna obiezione; esclude che vi sia stata una “caccia” a Siciliano, come riportato dai giornali; seppe in seguito che era tornato in Italia per collaborare con la a.g.; Zorzi commentò la vicenda Siciliano per telefono una sola volta con Montagner; prima della telefonata del settembre, Zorzi aveva dato consigli a Siciliano perché gli sembrava che la sua assistenza legale fosse molto modesta, gli indicò un avvocato di Padova, il prof. Pietro Longo, di area missina; Siciliano lo contattò e il prof. Longo gli disse, come riferì Siciliano a Zorzi, di consegnarsi all'autorità giudiziaria perché avrebbe trascorso pochi mesi in carcere.

⁶⁶⁵ In questo senso si è espresso Siciliano nello stesso int. 28.3.1996, p. 2.

⁶⁶⁶ Per suffragare l'inaffidabilità del dichiarante, la difesa Zorzi ha descritto quel ricovero come determinato da un esaurimento nervoso di Siciliano, confermando che si tratta di una persona psicologicamente labile, che in passato aveva tentato il suicidio e che in occasione del viaggio in Russia subì un'altra crisi nervosa

recarsi in Italia per rendere l'interrogatorio all'autorità giudiziaria, comprese che “*doveva decidersi se schierarsi da una parte o dall'altra*” e, contattato Madia, chiese di discutere a Tolosa le condizioni del suo rientro in Italia⁶⁶⁷.

Tali condizioni sono state descritte nella ricostruzione della genesi della collaborazione, per cui è sufficiente richiamarle nella loro consistenza oggettiva: Siciliano chiese ed ottenne un contributo che gli garantisse di poter acquisire un'attività economica in Sudamerica, dove svolgere la propria vita lontano da interventi intimidatori delle persone chiamate in correità per i fatti che avrebbe riferito all'autorità giudiziaria. Quel contributo avrebbe dovuto essere esaustivo delle richieste in termini di protezione o di aiuto economico, ma nel 1995 si verificò un evento che indusse Siciliano a richiedere ulteriore protezione allo Stato italiano. Ma di questo si tratterà tra breve.

Così ricostruita l'origine della collaborazione, va osservato che indubbiamente la scelta di rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria fu determinata dalle assicurazioni che durante l'incontro di Tolosa gli ufficiali di polizia giudiziaria fornirono al dichiarante sulla possibilità di ottenere il contributo economico richiesto, anche se le sue prime deposizioni dell'ottobre 1994 furono precedenti alla corresponsione dell'importo richiesto e né Madia né Giraud (né, tantomeno, il G.I.) erano in grado di garantire il rispetto di quel loro impegno morale, atteso che la deliberazione del contributo competeva al direttore del SISMI, previa autorizzazione del Ministro della Difesa.

Ma questo è tutto. Supporre che la corresponsione di quell'importo fosse il compenso per dichiarazioni compiacenti e false che Siciliano aveva reso al G.I. di Milano è una tesi priva di fondamento probatorio, ed è la logica conseguenza della deduzione difensiva (esclusa da questa Corte) secondo la quale vi sarebbe stato un flusso di informazioni da Madia e Giraud verso Siciliano (soprattutto in quel colloquio di Tolosa), tale da delineare un'attività di investigazione del tutto illegittima e finalizzata a confermare una tesi precostituita anche a costo di introdurre nel procedimento dichiarazioni false e caluniose.

Al contrario, gli investigatori valutarono le dichiarazioni di Siciliano dell'ottobre 1994, oltre che per la loro rilevanza nel procedimento, per la loro attendibilità rispetto alle acquisizioni probatorie dell'epoca, ritenendole sotto entrambi i profili un prezioso contributo di conoscenza nelle indagini e tali da legittimare il riconoscimento dell'importo richiesto dal dichiarante.

tanto da dover essere ricoverato in una clinica per malattie nervose. Questo profilo sarà trattato al termine di questo paragrafo, ma può qui anticiparsi che agli atti non risulta che Siciliano soffra a tal punto di patologie nervose da incrinare l'affidabilità di dichiarazioni che nella loro consistenza logica appaiono provenire da persona altamente lucida, intelligente nella ricostruzione degli episodi, non condizionata da alcuna patologia psichica. D'altronde la difesa ha semplicemente prospettato, senza fornire elementi concreti a suffragio di una simile tesi, che Siciliano subì numerosi ricoveri in cliniche per malattie nervose e anche l'episodio successivo alla Russia non risulta nella sua consistenza precisa.

⁶⁶⁷ E' interessante notare che Siciliano ha dichiarato di aver ricevuto da Zorzi ulteriori offerte di lavoro (una delle quali prevedeva il trasferimento in Giappone) e che anche nelle ultime settimane di permanenza in Francia Zorzi lo “tempestò di telefonate”.

In conclusione, sotto questo profilo, la corresponsione dell'importo di 50.000 \$ USA non rappresenta una circostanza che legittimi di per sé il giudizio di inattendibilità prospettato dalle difese.

Ma è necessario svolgere ulteriori brevi considerazioni sulle fasi successive della collaborazione e in particolare quelle del 1996 e del 1997. Difatti, dopo gli interrogatori dell'ottobre 1994, Siciliano rese ancora all'autorità giudiziaria italiana numerosi interrogatori senza alcuna specifica sollecitazione da parte degli investigatori, atteso che rientrò in Italia nel gennaio, nel marzo e nell'ottobre 1995 riprendendo gli argomenti trattati nei primi verbali, confermando e specificando circostanze importanti per le indagini, senza ricevere alcun contributo ulteriore se non il rimborso delle spese per il viaggio dalla Colombia in Italia e per la permanenza durante gli interrogatori. Nel marzo 1996 Siciliano rientrò in Italia a seguito dell'intervento del Servizio centrale di protezione su proposta della Procura della Repubblica di Brescia. Questa fase rappresenta il secondo significativo rapporto di Siciliano con le strutture addette alla "gestione" dei collaboratori di giustizia, atteso che, come da lui stesso affermato, la situazione in Colombia si era gravemente pregiudicata, in quanto lo stato di tensione con la moglie era culminato con la sua estromissione dalla gestione del patrimonio comune, tutto intestato alla donna, ed era rimasto privo di qualsiasi mezzo di sostentamento; per questo aveva chiesto di rientrare in Italia o in Francia, dove poter svolgere l'attività di rappresentante⁶⁶⁸. Le vicissitudini lavorative che coinvolsero Siciliano in Sudamerica non incisero in alcun modo sull'atteggiamento tenuto nei confronti dell'autorità giudiziaria, atteso che, non solo fino all'ottobre 1995 mantenne sempre un comportamento di coerente collaborazione, facendo rientro in Italia proprio per rendere gli interrogatori e chiarendo molte circostanze già descritte, ma anche dopo il marzo 1996 tale atteggiamento non mutò, atteso che la gran parte degli argomenti trattati nella prima parte di interrogatori fu ribadita e precisata nella seconda parte del 1996 e del 1997⁶⁶⁹. Quindi, nessuna diversità di atteggiamento è stata rilevata dopo il rientro in Italia del marzo 1996.

⁶⁶⁸ Siciliano, int. 14.3.1996.

⁶⁶⁹ La Corte ha valutato le decine di argomenti che Siciliano ha trattato nei suoi interrogatori e ha verificato che la gran parte erano già stati oggetto degli interrogatori dell'ottobre 1994 e dei primi mesi del 1995, alcuni completati nell'ottobre 1995: gli attentati di Trieste e Gorizia, l'aggressione di Trieste del novembre 1969, l'aggressione di Zorzi a Busetto, la disponibilità di armi ed esplosivi da parte del gruppo di ON di Venezia-Mestre, l'assalto al Municipio di Padova, i discorsi di Padova sugli attentati ai treni, l'attentato al COIN, l'attentato all'università Cattolica di Milano, gli esperimenti esplosivistici nella cantina di Maggiori, il convegno alla White room, i rapporti con i milanesi, il falso attentato al liceo Pacinotti, l'incontro con Gradari del gennaio 1970, la struttura di ON nazionale e i gruppi di Trieste, Verona, Padova e Venezia-Mestre, il progetto di attentato a Forziati, il progetto di rapimento di Feltrinelli, la riunione a Treviso del 1972, la figura di zio Otto.

Dopo il marzo 1996 Siciliano ha introdotto alcuni argomenti di scarsissimo significato nelle indagini, quali l'attentato all'ufficio istruzione di Milano (di cui ebbe solo alcune generiche informazioni dai camerati padovani), l'attentato all'autogrill Cantagallo (cfr. Vinciguerra, p. 27), le azioni antislave del gruppo di Trieste, il danneggiamento alla sede del PCI Campalto, l'esplosione che mutilò Noé, l'attentato all'oleodotto di Trieste, la manifestazione di Trieste dell'8.12.1970, la manifestazione di Roma del 14.12.1969, gli scontri di piazza Ferretto del 1970, gli atti di vandalismo a luoghi sacri e le riunioni di Villa Foscari. La gran parte di questi episodi sono stati confermati specificamente. L'unico episodio su cui sarà necessario soffermarsi è la

Vi è un unico argomento significativo su cui Siciliano ha reso le sue prime dichiarazioni dopo tale data, cioè l'incontro con Zorzi della fine dell'anno 1969 a casa Vianello. E' evidente che non è questa la sede per affrontare specificamente quel tema, a cui si dedicherà ampio spazio nella parte centrale della motivazione, perché qui si deve valutare se il complesso delle dichiarazioni di Siciliano sia intrinsecamente attendibile e il riscontro di sostanziale uniformità degli argomenti oggetto delle sue prodezze nel corso della collaborazione, è un elemento di positiva valutazione del profilo qui giudicato.

Si può concludere sul punto affermando che, dopo la definizione delle "condizioni di trattamento da parte del collaboratore" e la corresponsione dell'importo di 50.000 \$ USA richiesto da Siciliano, nessun'altra pretesa è stata da questi avanzata alle istituzioni statali per proseguire a rendere dichiarazioni (anche se vi è stato il riconoscimento del programma di protezione dopo il rientro in Italia a causa delle vicissitudini economico-familiari subite in Colombia) e il collaboratore ha ininterrottamente continuato a rendere le proprie dichiarazioni praticamente confermando tutto quanto aveva riferito durante la prima fase di interrogatori, per cui l'unica provvidenza economica che gli fu riconosciuta nel corso di oltre tre anni di collaborazione fu la corresponsione dell'importo di 50.000 \$ USA. Se così è, l'affermazione difensiva secondo la quale Siciliano sarebbe "un pentito a rate" è sostanzialmente infondata, perché questi ha riferito all'autorità giudiziaria le notizie di cui disponeva⁶⁷⁰ in un contesto temporale limitato (meno di un anno, ma perché dopo i primi interrogatori tornò in Sudamerica per far rientro in Italia a marzo e a ottobre 1995 proprio per continuare gli interrogatori), mentre nelle fasi successive del 1996 e del 1997 si è limitato a confermare quanto già esposto o ad aggiungere episodi marginali che è del tutto logico gli siano venuti alla mente con ritardo⁶⁷¹.

Per contro l'unica modifica di atteggiamento ha riguardato non tanto le diverse fasi della collaborazione, quanto piuttosto la decisione di Siciliano di non rispondere all'autorità giudiziaria in occasione delle udienze fissate nel 1998 e nel 2000. Difatti, in occasione dell'incidente probatorio fissato dinanzi al GIP a seguito dell'introduzione della disciplina di cui alla l. 267/1997, Siciliano decise di sottrarsi alla verifica in contraddittorio degli interrogatori fino ad allora resi al G.I. e al P.M., avvalendosi della facoltà di rispondere. E' interessante soffermarsi sul comportamento di Siciliano in quella fase processuale, perché fino all'ottobre 1997 egli aveva reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria; il 27.11.1997 fu fissato l'incidente probatorio, in vista del quale Siciliano rientrò in Italia e si sottopose al programma di protezione; pochi giorni prima della udienza fissata per l'esame (cioè il 14 maggio rispetto al successivo 18), il collaboratore era ancora sotto protezione e il competente servizio centrale aveva assicurato la presenza del dichiarante per quella

cena a casa Vianello della fine d'anno del 1969, che effettivamente rappresenta una delle circostanze più significative riferite da Siciliano solo nella seconda fase degli interrogatori.

⁶⁷⁰ L'episodio della cena di fine d'anno da Vianello è l'unico argomento su cui dovrà specificamente verificarsi l'attendibilità con riferimento a questo profilo.

⁶⁷¹ L'unico episodio rilevante di ritardo nelle dichiarazioni è la cena a casa Vianello del capodanno 1969-1970, di cui si tratterà specificamente nel capitolo 10.

udienza. Quindi, nella valutazione dell'atteggiamento del collaboratore quello fu il primo comportamento anomalo, incomprensibile a pochi mesi di distanza dagli interrogatori dell'ottobre 1997, quando, pur avendo dichiarato di "*dover tornare al paese ove allora risiedeva con al sua famiglia perché non poteva più permettersi di rimanere in Italia*", soggiungendo che, "*essendo sprovvisto di soldi era stato costretto a rilasciare un'intervista a pagamento ad un giornale per reperire il denaro necessario a rientrare in altro continente*"⁶⁷², non manifestò alcun proposito di interrompere il rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria. L'udienza di incidente probatorio fu il momento anomalo della sua collaborazione, di un dichiarante che fino ad allora aveva tenuto un atteggiamento del tutto coerente con quella scelta originaria, certamente determinata dalle provvidenze economiche prospettategli dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma comunque mantenuta durante il corso di tutte le indagini. Ed è su questo atteggiamento che vale la pena interrogarsi, non solo per capire le ragioni di una simile anomalia di comportamento, ma perché tale accertamento può fornire elementi utili anche per delineare le ragioni originarie della scelta di collaborazione.

Nell'ottobre 1997 Siciliano fece rientro in Colombia perché in Italia non aveva più disponibilità economiche che gli consentissero di vivere, ma nel 1998 venne convocato e si presentò dinanzi all'autorità giudiziaria italiana per rendere l'esame in incidente probatorio, alla cui prima udienza dichiarò di avvalersi della facoltà di non rispondere. Cosa accadde in quei pochi mesi per indurre il collaboratore a rifiutare il confronto con quegli stessi magistrati a cui aveva reso ripetuti interrogatori ? E perché, dopo quasi due anni, cioè nel marzo 2000⁶⁷³, Siciliano manifestò ancora la propria disponibilità a sottoporsi all'esame dibattimentale presentandosi spontaneamente alla Procura della Repubblica milanese per dichiarare di volere essere esaminato da questa Corte ? E ancora, perché, dopo essere nuovamente giunto in Italia nel settembre 2000 per rendere gli esami dibattimentali, si è allontanato verso l'estero il giorno prima dell'udienza fissata per il suo esame ?

Queste sono le questioni che meritano una verifica puntuale perché rappresentano comportamenti del tutto contraddittori, privi di logica e non coerenti con la personalità di Martino Siciliano. Il collaboratore non è apparso a questa Corte (che lo ha conosciuto sulla base degli interrogatori resi all'autorità giudiziaria e delle indicazioni fornite dai funzionari di polizia giudiziaria che ebbero con lui intensi rapporti) una persona sprovveduta ed inconsapevole del significato dei suoi comportamenti, ma soprattutto ha sempre dimostrato molta attenzione per i propri interessi personali⁶⁷⁴.

La difesa Zorzi ha individuato la ragione di quel comportamento nell'esplicitata intenzione di Siciliano di sottrarsi alla verifica in contraddittorio delle proprie

⁶⁷² Siciliano, int. 15.10.1997.

⁶⁷³ Nell'interrogatorio reso il 14.3.2000, acquisito all'udienza del 29.9.2000, il collaboratore esordì affermando la piena disponibilità a rendere l'esame nel corso del dibattimento pendente dinanzi alla Corte d'assise.

⁶⁷⁴ Ma è stata la stessa difesa Zorzi a descrivere Siciliano come una persona attenta soprattutto alle proprie esigenze economiche e di vita.

dichiarazioni, adducendo che sia nell'incidente probatorio, che nel corso delle udienze dibattimentali dell'autunno 2000, il collaboratore avrebbe espressamente affermato che non intendeva sottoporsi all'esame incrociato delle difese.

Si tratta di un'interpretazione assolutamente non convincente perché priva di qualsiasi logica di comportamento. Se Siciliano avesse avuto timore delle contraddizioni in cui sarebbe potuto incorrere a seguito del controesame delle difese⁶⁷⁵, avrebbe dovuto più logicamente disattendere la convocazione dell'autorità giudiziaria, rimanendo nel paese di residenza, cioè la Colombia, ove nessuna citazione a comparire sarebbe stata resa vincolante per l'assenza di qualsiasi trattato di collaborazione giudiziaria con l'Italia. Invece, Siciliano giunse in Italia nei primi mesi del 1998, si sottopose al programma di protezione, si presentò al G.I.P., ma solo per dichiarare che intendeva avvalersi della facoltà di non rispondere. Quel comportamento determinò, come unica conseguenza negativa per il collaboratore, la revoca del programma di protezione in corso dal marzo 1996 e, quindi, la perdita economica del modesto contributo riconosciutogli. Ma ancora nel 2000, la manifestata disponibilità a riprendere la collaborazione con l'autorità giudiziaria (espressa nel mese di marzo mediante presentazione spontanea alla Procura della Repubblica milanese) si concretò nel riconoscimento del programma di protezione limitatamente al periodo in cui si fosse trattenuto in Italia e nella fissazione di numerose udienze dibattimentali per essere sentito dinanzi a questa Corte tra il settembre e l'ottobre 2000. A fronte di tale comportamento, Siciliano, che si trovava in Italia da pochi giorni proprio per gli incombenti processuali, il giorno precedente l'udienza si allontanò "clandestinamente"⁶⁷⁶ dal nostro Paese per fare rientro in Colombia.

La Corte non ha elementi per accertare le ragioni che indussero Siciliano a tenere comportamenti così apparentemente illogici e contraddittori, ma l'interpretazione difensiva è incompatibile con la ricostruzione dei fatti appena compiuta: se l'unica paura di Siciliano fosse stata quella di non sottoporsi all'esame dei difensori, l'atteggiamento più efficace sarebbe stato quello di sottrarsi a qualsiasi contatto con l'autorità giudiziaria e non fare rientro in Italia. Nelle due occasioni del 1998 e del 2000, il collaboratore mostrò una disponibilità ad essere esaminato nel contraddittorio⁶⁷⁷, si comportò di conseguenza facendo rientro in Italia, e poco prima che iniziasse l'esame, mutò inopinatamente atteggiamento. Non è priva di significato la posizione processuale che Siciliano aveva nelle due occasioni in cui avrebbe dovuto essere esaminato, perché tale condizione determinò la modalità di sottrazione all'esame: nell'ottobre 1998 il collaboratore era imputato di reato collegato per il coinvolgimento nel procedimento per l'attentato alla Questura di Milano, per cui si presentò al GIP e esercitò la facoltà di non rispondere riconosciutagli dall'ordinamento. Nel settembre 2000, Siciliano non era più imputato, essendo stato

⁶⁷⁵ Contraddizioni che non avrebbero avuto alcuna conseguenza per lui pregiudizievole.

⁶⁷⁶ L'espressione si riferisce non alla violazione di vincoli giuridici che gli imponevano la permanenza nel nostro Paese, ma alla mancata comunicazione all'autorità giudiziaria della decisione assunta.

⁶⁷⁷ Tale manifestazione di disponibilità fu in entrambe le occasioni pubblica, atteso che furono fissate le udienze dinanzi al GIP e alla Corte nelle quali si sarebbe dovuto procedere all'esame di Siciliano.

definitivamente assolto dalla V° sezione della Corte d'Assise di Milano, per cui, se si fosse presentato dinanzi alla Corte, sarebbe stato obbligato a rispondere in qualità di testimone, e per questo si allontanò dall'Italia il giorno prima dell'udienza fissata per l'inizio del suo esame.

Nessuno degli elementi ricostruttivi dei comportamenti di Siciliano lascia desumere che questi si sia sottratto all'esame per timore di essere sottoposto alle domande dei difensori, emergendo indizi circa la presenza di altre motivazioni non esplicitate dal collaboratore, che, se accertate, fornirebbero logica interpretazione ai suoi comportamenti apparentemente illogici e contraddittori.

La Corte, nella propria ordinanza acquisitiva degli interrogatori di Siciliano del 4.12.2000, ha evidenziato come l'accertamento delle ragioni che hanno determinato il dichiarante a sottrarsi all'esame dibattimentale sono decisive per valutare la loro utilizzabilità.

Nell'atteggiamento di Siciliano traspare con evidenza che quella scelta potrebbe essere stata determinata da interventi esterni diretti ad impedire che questi rendesse le proprie dichiarazioni al giudice, circostanza questa che fornirebbe una logica, altrimenti inesistente, al comportamento del collaboratore.

A conferma di questi sospetti, va ricordato che il quadro normativo sulla acquisizione ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagini preliminari dai collaboratori all'epoca dell'incidente probatorio era da meno di un anno preclusivo della rilevanza probatoria in sede di decisione degli elementi di prova dichiarativa resi dinanzi al P.M. e non confermati in contraddittorio. Nell'agosto 1997⁶⁷⁸ era intervenuta la modifica del regime di acquisizione delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, atteso che l'art. 513 c.p.p. consentiva al giudice del dibattimento di utilizzare per la decisione solo le dichiarazioni rese dinanzi a sé o in incidente probatorio, comunque in contraddittorio delle parti. Quella disposizione fu dichiarata costituzionalmente illegittima solo nel novembre 1998⁶⁷⁹, per cui quando Siciliano si presentò dinanzi al GIP per l'incidente probatorio, era ben consapevole che qualora si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, tutte gli interrogatori resi in indagini preliminari sarebbero stati inutilizzabili nei confronti dei chiamati in reità. Ancora nel settembre 2000 la disciplina dell'art. 513 c.p.p. (ma, più in generale, il regime di acquisibilità delle dichiarazioni rese in indagini preliminari) era caratterizzata dalla recente introduzione della norma costituzionale cosiddetta del "giusto processo", la cui interpretazione avrebbe potuto consentire di non acquisire le dichiarazioni rese da Siciliano nel caso in cui questi non si fosse presentato a rendere l'esame. Si badi, il collaboratore aveva un'unica possibilità per impedire alla Corte di procedere al suo esame, quella di non presentarsi in udienza e di allontanarsi dall'Italia, perché, dopo l'assoluzione definitiva nel processo dinanzi alla V° Corte d'Assise di Milano, egli aveva riacquisito la qualifica di testimone, era obbligato a presentarsi in udienza (potendo essere soggetto all'accompagnamento coattivo) e a rispondere alle domande. La condotta tenuta appare evidentemente finalizzata ad impedire che la Corte potesse

⁶⁷⁸ Cfr. l. 7.8.1997, n. 267.

⁶⁷⁹ Cfr. Corte Cost. del 2.11.1998, n. 361.

acquisire conoscenza processuale delle dichiarazioni accusatorie rese in indagini preliminari, tanto che, dopo la sua “scomparsa” pervenne alla Corte una lettera solo apparentemente redatta dal dichiarante, ma di cui è stata disposto lo stralcio dal fascicolo del giudice proprio in considerazione della natura anonima dell’atto. In quegli stessi giorni, Siciliano, questa volta sottoscrivendo l’atto, trasmise al proprio difensore un *fax* datato 23.9.2000 e redatto su carta intestata di un hotel di Zurigo, nel quale motivò la sua mancata comparizione a rendere l’esame dibattimentale adducendo il *ridicolo* trattamento economico che lo Stato italiano gli aveva riconosciuto a seguito del suo rientro in Italia.

La Corte non può non valutare l’assoluta illogicità del comportamento di Siciliano, nonché l’inverosimiglianza della motivazione addotta dallo stesso per giustificare la mancata comparizione a rendere l’esame dibattimentale. Dai documenti prodotti dal P.M. all’udienza del 29.9.2000 risulta che, a seguito della disponibilità manifestata dal collaboratore di presentarsi a deporre dinanzi alla Corte, questi sottoscrisse il programma di protezione che prevedeva le condizioni di assistenza economica e d’altronde, nelle settimane immediatamente precedenti all’udienza del 22.9.2000, fissata per l’inizio dell’esame, Siciliano si sottopose alle misure previste dallo stesso programma di protezione. L’unica ragione addotta dal collaboratore, cioè l’insoddisfazione per il trattamento economico, era preesistente alla decisione di non presentarsi in dibattimento, per cui deve essere intervenuto qualche fatto nuovo tra il 14 settembre, giorno del suo arrivo in Italia, e il successivo giorno 22, quando si rese irreperibile all’autorità preposta alla protezione. In quei giorni Siciliano alloggiò in un hotel dell’*hinterland* milanese ma non è stato accertato se abbia avuto rapporti o contatti con persone che lo abbiano indotto a mutare la decisione assunta.

Sulle motivazioni del collaboratore la Corte non può esprimere un giudizio certo, atteso che non è a conoscenza di cosa sia avvenuto nei giorni di permanenza in Italia, ma possono individuarsi due circostanze importanti nella valutazione di questo profilo della vicenda. Innanzitutto non risulta da alcun atto che Siciliano abbia inteso sottrarsi all’esame dibattimentale per timore del controesame che i difensori avrebbero svolto. In secondo luogo l’unica motivazione addotta, cioè quella economica, deve essere stata indotta da fatti successivi al rientro in Italia, atteso che il collaboratore era pienamente a conoscenza delle condizioni del programma di protezione. In particolare, le misure di assistenza economica e di protezione erano operative *solo nei periodi in cui il collaboratore si sarebbe recato in Italia per ragioni di giustizia*; ciò significa che anche il ridotto contributo economico riconosciutogli riguardava il limitato periodo di permanenza in Italia per rendere l’esame dibattimentale, cioè dal 14 settembre al 14 ottobre 2000. Se si considera che a Siciliano fu corrisposto l’importo di denaro necessario per il solo viaggio di andata dalla Colombia all’Italia e che fu ospitato nella struttura alberghiera a spese dello Stato italiano (come previsto dal programma di protezione), l’unico elemento che avrebbe potuto determinare una modifica della scelta assunta di rendere l’esame dibattimentale è rappresentato dall’entità dell’importo mensile, pari a £. 625.000,

anziché quello sperato dal collaboratore di £. 1.300.000⁶⁸⁰. Se si tiene conto che quel contributo sarebbe stato assegnato solo per il mese di permanenza in Italia, Siciliano avrebbe modificato la propria decisione di rendere l'esame dibattimentale per la mancata corresponsione di meno di un milione di lire, dovendo però far fronte alle spese per il biglietto aereo di rientro in Colombia. Se è vero che durante la sua permanenza in Italia il collaboratore non aveva disponibilità economiche di alcun tipo, come riferito dal fratello Carlo il 22.9.2000⁶⁸¹, la mancata presentazione al dibattimento avrebbe avuto per Martino Siciliano effetti economicamente negativi, cioè conseguenze opposte a quelle che l'avrebbero determinata.

Per questo la Corte ritiene che tra il 14 e il 22 settembre siano accaduti fatti incidenti sulla scelta di Siciliano di sottrarsi all'esame dibattimentale, su cui peraltro non è intervenuto alcun accertamento.

Un secondo profilo di valutazione impone di affrontare la *scelta collaborativa* di Siciliano in una prospettiva comparativa, verificando se abbia rappresentato o meno *un fatto eccezionale da parte dei militanti dell'area politica cui il dichiarante apparteneva*.

La risposta è evidentemente positiva, perché la storia di questo processo è caratterizzata dagli atteggiamenti reticenti e dalle condotte di favoreggiamento di molti esponenti del gruppo mestrino di ON. Le accuse mosse a Montagner, Andreatta e Tringali sarebbero di per sé sufficienti ad attribuire a Siciliano la qualifica di "anello debole" del gruppo⁶⁸², essendosi accertato che in quegli anni (cioè tra il 1993 e il 1996) si attivò una rete di solidarietà tra alcuni militanti di quel sodalizio che avevano mantenuto tra loro rapporti di amicizia (Tringali, Montagner, Rudy e Delfo Zorzi), nella quale fu coinvolta anche una persona estranea quale Piero Andreatta. Quel gruppo, già definito l'*entourage* Zorzi, svolse funzioni di controllo delle indagini, e in particolare dell'atteggiamento di Martino Siciliano, nonché di inquinamento probatorio rispetto alle deposizioni rese nel procedimento da numerose persone. L'argomento non può essere qui trattato in modo specifico ma avrà una collocazione autonoma nella motivazione nella valutazione della posizione di Tringali. L'elemento che qui va rilevato è che quel gruppo di persone non solo non assunse un atteggiamento collaborativo nelle indagini in corso, ma realizzò condotte di vero e proprio inquinamento probatorio in favore del suo principale indagato. Le motivazioni di quei comportamenti furono diverse, alcune determinate dal rapporto di amicizia con Zorzi, altre da coinvolgimenti personali nelle vicende delittuose dell'epoca, altre ancora indotte da più attuali interessi economici (come nel caso di Andreatta).

⁶⁸⁰ Nel fax trasmesso al proprio difensore Siciliano ha fatto riferimento proprio all'entità dell'importo mensile, dimezzato dal 1998 al 2000, ribadendo la motivazione della scelta nel fax trasmesso dall'avv. Maniaci al P.M. in data 5.10.2000

⁶⁸¹ Anche il verbale di dichiarazioni di Carlo Siciliano è stato acquisito all'udienza del 29.9.2000.

⁶⁸² Questa è un'autodefinizione del collaboratore, il quale nell'int. 29.3.1996 ha espresso la sensazione che gli altri componenti del gruppo così lo considerassero.

Ma anche l'atteggiamento assunto da Maggi è *a contrario* significativo dell'eccezionalità della scelta di Siciliano, caratterizzandosi per un elemento di ancor più evidente rilevanza per comprendere molti comportamenti tenuti dai dichiaranti in questo processo, cioè la richiesta esaudita di ottenere un contributo economico da Zorzi.

Nel caso di Andreatta, di Maggi e di Montagner la Corte ha accertato positivamente che Delfo Zorzi corrispose loro provvidenze economiche proprio in un periodo cruciale delle indagini (quando Digilio e Siciliano - ma anche Vianello, Maggiori e Coral - avevano iniziato a fornire indicazioni significative all'autorità giudiziaria) evidentemente per impedire che costoro rendessero dichiarazioni compromettenti per la sua posizione.

E' qui sufficiente⁶⁸³ ricordare le parole di Stefano Tringali, tratte da un'intercettazione ambientale⁶⁸⁴, nella quale questi affermò testualmente: *“Per questo motivo quando io ti ho detto che sono andato da Rudy e gli ho detto:”Facciamo coordinare tutto al Delfo e smettiamo di fare i coglioni”* e ancora le numerose occasioni in cui lo stesso Tringali fa riferimento alla necessità di *“fare il gioco di squadra”*⁶⁸⁵. Evidentemente in quella fase di inquinamento che coinvolgeva Tringali, Montagner e Rudy Zorzi, l'esigenza manifestata dal primo fu quella che Delfo Zorzi intervenisse a coordinare la strategia processuale di tutti coloro che avrebbero potuto essere chiamati dall'autorità giudiziaria a conferma delle dichiarazioni di chi aveva già collaborato. Questa strategia fu diretta da numerosi protagonisti, Tringali, Montagner, Rudy Zorzi, ma anche Delfo Zorzi intervenne personalmente nei confronti di Martino Siciliano⁶⁸⁶, oltre che dei suoi “emissari” in Italia.

⁶⁸³ Ci si riserva di delineare complessivamente i comportamenti dei militanti mestrini e veneziani nel capitolo dedicato a Tringali..

⁶⁸⁴ Intercettazione 20.11.1995 presso la ditta ATEC, p. 143.

⁶⁸⁵ A titolo di esempio si richiamano le intercettazioni 23.1.1996, presso l'abitazione di Tringali, p. 17 e 26.1.1996 sempre presso l'abitazione di Tringali, p. 85-86.

⁶⁸⁶ Le dichiarazioni di Siciliano sono state pienamente riscontrate dalle intercettazioni sull'utenza in uso a Montagner nel periodo in cui iniziò la collaborazione di Siciliano – intercettazioni del 28.10.1994, del 29.10.1994 e del 3.11.1994 - nelle quali i due interlocutori, identificati proprio in Delfo Zorzi e Montagner, discutono di Martino Siciliano.

Nelle tre conversazioni l'unica persona identificata è Montagner, mentre né l'interlocutore chiamante (che è sempre lo stesso, come danno atto gli operanti nei brogliacci) né la persona di cui i due parlano sono identificati. Ritiene la Corte che il contenuto delle conversazioni dimostri incontestabilmente che quell'interlocutore sia Delfo Zorzi e che la persona oggetto del suo interessamento sia Martino Siciliano. Difatti l'interlocutore cerca Montagner per chiedergli se ha abbia avuto notizie di quell'amico, precisando che lo aveva contattato telefonicamente e non lo aveva trovato al solito numero telefonico, perché la segretaria gli aveva detto che era partito. L'interlocutore esprime il timore che quella persona possa essersi recata in Italia e chiede a Montagner di accertarlo. Tra le altre cose l'interlocutore parla dei problemi lavorativi di quella persona (che sarebbero stati risolti) e degli intervenuti problemi di salute determinati da un esaurimento nervoso, chiedendo a Montagner di accertare presso il babbo o il fratello se sia vero che quella persona era andata a Mestre. Il pericolo prospettato dall'interlocutore è che quella persona vada a “farsi visitare dal primario in Lombardia”, e non accetti il suo consiglio di essere visitato altrove. E' evidente che la persona di cui parlano i due interlocutori sia Martino Siciliano, che era stato contattato 10 giorni prima del 18 ottobre da Zorzi, a cui aveva assicurato che non si sarebbe recato in Italia a farsi interrogare dal G.I. di Milano; che aveva ammesso che la soluzione migliore era quella di farsi interrogare in Francia; che non era stato trovato da Zorzi il giorno successivo alla partenza per l'Italia; che doveva andare a farsi interrogare dal

Rispetto ad Andreatta l'atteggiamento di Delfo Zorzi fu esplicitamente diretto ad impedire che fornisse qualsiasi notizia all'autorità giudiziaria, giungendo ad assicurargli un'attività lavorativa stabile perché non violasse i vincoli di solidarietà politica ed amicale del gruppo mestrino⁶⁸⁷.

Questi comportamenti, oltre a rendere evidente che Siciliano tenne un atteggiamento eccezionale rispetto ai militanti mestrini di ON⁶⁸⁸, forniscono anche una possibile chiave interpretativa dell'atteggiamento del collaboratore di cui si è appena sopra trattato. Questi era sicuramente a conoscenza dell'esistenza della rete di solidarietà⁶⁸⁹ facente capo a Delfo Zorzi, atteso che, dopo l'individuazione da parte dell'autorità di polizia della sua presenza in Francia e della possibile conoscenza di notizie sui fatti eversivi del 1969, si rivolse a quella "rete", dapprima contattando Roberto Lagna e, quindi, Montagner, per chiedere un contatto diretto con Zorzi, ottenuto il quale, ebbe da lui assicurazioni di provvidenze economiche e garanzie di un lavoro, naturalmente se non si fosse presentato all'autorità giudiziaria italiana a rendere l'interrogatorio⁶⁹⁰.

G.I. di Milano (cioè nel linguaggio cifrato "a farsi visitare dal primario in Lombardia"); che aveva il babbo e il fratello a Mestre.

Altrettanto certo è che l'interlocutore di Montagner sia Delfo Zorzi, atteso che risulta che poco prima della partenza di Siciliano per l'Italia (del 18 ottobre 1994, come dichiarato dallo stesso Siciliano nell'int. 19.10.1994, quando ha riferito che l'ultima telefonata di Zorzi fu di poco precedente alla partenza per l'Italia) Zorzi aveva avuto un contatto telefonico con Siciliano, invitandolo a non andare a farsi interrogare dal G.I. di Milano (cfr. Siciliano, int. 19.10.1994) e che proprio dopo la partenza per l'Italia (il 16 ottobre – cfr. Siciliano, int. 7.10.1995 e 29.3.1996), Zorzi lo aveva nuovamente cercato parlando con sua moglie, la quale aveva riferito che Siciliano era partito non sa per quale destinazione.

L'individuazione dell'interlocutore di Montagner in Delfo Zorzi non risulta essere stata contestata dalle difese (che hanno prestato il consenso all'acquisizione dei brogliacci delle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a Montagner) per cui le considerazioni logiche qui svolte potrebbero anche ritenersi superflue. Ma è indubbio che nessuna spiegazione alternativa è consentita all'individuazione in Zorzi e Siciliano dell'interlocutore di Montagner e della persona che suscita l'interesse degli stessi.

Nella telefonata intercettata il 28.10.1994 alle ore 20,05, Montagner, conversando con Zorzi discute di Siciliano e Zorzi fa riferimento ad un'insieme di circostanze che evidentemente riguardano i suoi rapporti con Siciliano; Zorzi chiede insistentemente a Montagner di verificare se Siciliano fosse a Mestre perché aveva perso i contatti con lui. Il giorno dopo (telefonata del 29.10.1994, ore 20,30) ancora Zorzi chiama Montagner per avere risposte sulla presenza di Siciliano in Italia e analogo interesse esprime nella telefonata del 3.11.1994, ore 19,52.

⁶⁸⁷ Il riferimento all'interessamento di Zorzi, tramite il fratello Rudy, Montagner e Tringali per l'atteggiamento di Andreatta è palese in numerose conversazioni intercettate. Nell'intercettazione 18.1.1995, n. 390 – u. 4.12.2000, Montagner e Delfo Zorzi discutono dell'atteggiamento da tenere nei confronti di Andreatta al fine di prevenire possibili collaborazioni (nelle intercettazioni del 22.4.1996, pp. 847 e 859 viene identificato Andreatta come consulente africano e nella intercettazione 29.3.1996 Andreatta fa riferimento a quella telefonata del 18.1.1995). Il successivo 24.1.1995, conversazione n. 443, Andreatta conversando con Montagner chiede di ottenere un incontro con Delfo Zorzi. Intercettazione 14.2.1996, pp. 89-90 e intercettazione 29.3.1996, p. 699, nelle quali Andreatta chiede maggiori interventi a suo favore.

⁶⁸⁸ Nel prossimo capitolo si valuterà specificamente l'atteggiamento di Giancarlo Vianello, ritenuto anch'egli un "anello debole" pericoloso per le sorti del gruppo.

⁶⁸⁹ L'espressione non rende compiutamente la natura di quei rapporti, atteso che è stata accertata la sussistenza di vincoli di diversa natura rispetto alla solidarietà politica e amicale, non risultando indifferente, per il mantenimento dell'atteggiamento reticente, la elevata disponibilità di denaro e possibilità di provvidenze economiche da parte di Delfo Zorzi, quantomeno nei confronti di Andreatta e Maggi.

⁶⁹⁰ E' importante evidenziare come la ricostruzione compiuta da Siciliano nell'ottobre 1994 dei suoi rapporti con la rete di solidarietà mestrina è precedente agli accertamenti oggettivi compiuti nel processo solo tra la fine del 1994 e il 1996.

Questa consapevolezza non è certo la prova che in anni successivi Delfo Zorzi sia ancora intervenuto per convincere Siciliano a desistere dalla collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma la Corte non può esimersi dal rilevare che la persona maggiormente interessata a che il collaboratore non si presentasse dinanzi alla Corte⁶⁹¹ e che aveva disponibilità economiche che avrebbero consentito di indurre Siciliano ad assumere la decisione di non ripetere in dibattimento le accuse, è proprio Delfo Zorzi, il quale in questo processo ha certamente corrisposto ad alcune persone che avrebbero potuto rendere dichiarazioni a suo carico (Andreatta, Montagner e Maggi) provvidenze economiche di vario tipo.

Questi i fatti accertati, che, si ripete, non consentono di affermare che Siciliano non si è presentato dinanzi a questa Corte perché indotto da Delfo Zorzi, ma che delineano un'interpretazione logica dei suoi comportamenti molto più verosimile rispetto a quella prospettata dalla difesa⁶⁹².

L'ultimo profilo della credibilità soggettiva del dichiarante riguarda i *rapporti di Siciliano con i chiamati in correità e gli eventuali motivi di contrasto che potrebbero inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni*, su cui peraltro sono sufficienti poche ulteriori considerazioni rispetto a quanto illustrato in questo paragrafo.

Dei rapporti di Siciliano con Maggi vi è poco da dire, perché, precisato che non è questa la sede per illustrare le indicazioni fornite dal collaboratore sul ruolo di Maggi nell'ambito di ON di Venezia-Mestre⁶⁹³, non sono stati neanche prospettati rapporti conflittuali tra chiamante e chiamato tali da giustificare accuse false e caluniose del primo nei confronti del secondo. Né l'imputato, né il suo difensore hanno sostenuto che l'accusa, ritenuta falsa, di essere l'ideologo della strategia stragista nell'ambito di ON di Venezia-Mestre sia stata mossa da Siciliano come ritorsione o vendetta per rapporti conflittuali risalenti al periodo di comune militanza politica; d'altronde, i rapporti tra Maggi e Siciliano, come descritti da entrambi, si limitarono alla militanza politica e non si caratterizzarono né per particolari vincoli di amicizia, né conseguentemente per una specifica conflittualità.

I rapporti tra Siciliano e Zorzi sono indubbiamente più complessi da descrivere, anche se in parte emergono dalla ricostruzione compiuta in questo paragrafo. Secondo le unanimesi indicazioni assunte nel dibattimento, a partire dalla seconda metà degli anni '60 Zorzi e Siciliano furono gli esponenti di spicco del gruppo mestrino di

⁶⁹¹ Soprattutto in una situazione normativa che poteva determinare la mancata acquisizione al processo degli interrogatori resi in indagini preliminari.

⁶⁹² Che, come detto, ha individuato la motivazione per cui Siciliano non si sarebbe presentato a rendere l'esame dibattimentale, nella volontà, determinata dalla paura di incorrere in contraddizioni, di non sottoporsi al controesame delle difese (Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 50).

⁶⁹³ Quelle dichiarazioni, molto precise nell'attribuzione della funzione dirigente che assunse Maggi a partire dalla metà degli anni '60 e almeno fino alla metà degli anni '70, saranno illustrate e valutate criticamente insieme agli altri elementi di prova nel capitolo 8, quando si definirà la struttura dell'organizzazione eversiva che operò in quegli anni in Veneto e che assunse una posizione centrale nella strategia eversiva condotta dai gruppi dell'estrema destra italiana.

ON⁶⁹⁴. Questa affermazione, resa per la prima volta proprio da Siciliano, costituisce il presupposto di molte ricostruzioni che si svolgeranno nei successivi capitoli, atteso che alcune azioni riferibili al gruppo di ON mestrino furono ideate, progettate ed attuate proprio da Zorzi e Siciliano. Quest'ultimo è stato esplicito nel riconoscere a se e a Zorzi la funzione di maggiore rilievo nell'ambito del gruppo politico e le sue affermazioni, oltre che da tutti i testimoni richiamati, sono state specificamente confermate da Campaner e Vianello: il primo⁶⁹⁵ ha così descritto i rapporti tra Zorzi e Siciliano:

“P.C. AVV. SINICATO - Voglio dire quando Lei dice per esempio che lui aveva un rapporto con Martino Siciliano, aveva rapporti con Martino Siciliano?”

T. - Loro erano sempre insieme.

P.C. AVV. SINICATO - Che giudizio dava Delfo Zorzi di Martino Siciliano?

T. - Ma non credo fosse proprio esaltante, adesso non voglio denigrare e dire niente di nessuno.

P.C. AVV. SINICATO - Perché, qual era la ragione per cui Delfo Zorzi dava questo giudizio non esaltante di Martino Siciliano?

T. - Non ne so motivi veri, però forse per la loquacità l'evanescenza, forse per in concretezza, non lo so, almeno me lo ricordo io così.”

Quindi, una frequentazione assidua (*stavano sempre insieme*) e un giudizio non positivo del primo nei confronti del secondo, ma non a causa del vizio del bere, come sosterrà Zorzi nelle sue spontanee dichiarazioni, ma per la *loquacità, l'evanescenza, l'inconcretezza*.

Vianello⁶⁹⁶ è stato ancora più esplicito:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei ha già detto nel corso dei suoi precedenti interrogatori volevo chiedere qualche precisazione in più che ad un certo punto si era reso conto che il gruppo che si era formato intorno ad Ordine Nuovo di fatto aveva una duplice compattezza c'era un nucleo e c'era un gruppo più vasto intorno, con una certa differenza di ruoli in realtà, Lei aveva indicato vuole spiegarci qualcosa di più?”

T. - Sì, che evidentemente c'era un gruppo che faceva attività culturale, c'era un gruppo che faceva attività sportiva, c'era un gruppo che faceva attività politica in senso molto generico e poi si stava configurando un gruppo che faceva attività di carattere eversivo.

P.C. AVV. SINICATO - Secondo il suo ricordo chi partecipava a questo gruppo che stava facendo attività di carattere eversivo?

T. - Zorzi, Martino Siciliano e poi non saprei dire. Non saprei dire perché credo che Delfo Zorzi fosse molto preciso nel non mettere a contatto troppe persone, infatti

⁶⁹⁴ Questa affermazione si fonda, oltre che sulle dichiarazioni di Siciliano, sulle indicazioni di tutti i testimoni sentiti al dibattimento che militarono (o furono contigui) a quel sodalizio politico. Vianello, praticamente durante tutto l'esame, Busetto, p. 197 e ss., Maggiori, p. 159, Coral, p. 59, Campaner, p. 91, Allasia, p. 16 e 20, Molin, p. 144, Boratto, p. 187-188, Noè, p. 4 e ss., Parisi, p. 27, Maggi, u. 12.3.2001, p. 93 hanno confermato questo ruolo di preminenza dei due nell'ambito del gruppo e anche chi ebbe solo contatti con il sodalizio (ad esempio, Vinciguerra, p. 9) individuò Zorzi, Siciliano e qualche altro giovane elemento mestrino.

⁶⁹⁵ Campaner, p. 111.

⁶⁹⁶ Vianello, p. 61-62.

quando ho saputo di altri personaggi che erano coinvolti sono stato molto stupito, per questo sono anche molto stupito del fatto di questa dichiarazione di Martino Siciliano che Delfo Zorzi si fosse così confessato in maniera plateale su un fatto di una tale gravità, non era sua abitudine essere molto loquace.

P.C. AVV. SINICATO - Lei faceva parte o ha fatto parte per un certo periodo di questo nucleo interno a Ordine Nuovo che faceva attività o preparava attività di carattere eversivo?

T. - Mi ci hanno tirato dentro per i capelli nelle modalità che ho detto poc'anzi, in realtà non ero per nulla d'accordo per tantissimi motivi non solo quelli etici o per le conseguenze penali, ma anche perché proprio mi sembrava proprio stupida come linea politica.

P.C. AVV. SINICATO - Però nei fatti Lei ammette di avere per un certo periodo di tempo partecipato. Allora in cosa consisterebbe la contraddizione, Zorzi secondo Martino Siciliano avrebbe parlato di queste sue attività di queste sue intenzioni a Lei e a Martino Siciliano, entrambi facevate parte del nucleo che lui aveva costituito per le attività eversive o pensava di aver costituito?

T. - Non sono stato chiaro allora. Allora, Delfo Zorzi faceva discorsi generici perché era il suo modo per sondare le intenzioni e per spingere le intenzioni degli altri, però era molto preciso, molto attento a non mettere a contatto i vari personaggi che a scatole cinesi più o meno controllava, o con lo quali aveva rapporti o relazioni?

P.C. AVV. SINICATO - Ancora non capisco, Lei e Martino eravate...

T. - Evidentemente ce ne erano degli altri e stava molto attento, per esempio so che sono stati incriminati, giudicati parecchi altri personaggi di cui non avevo la più pallida idea che gravitassero intorno a Delfo Zorzi, per cui evinco che Delfo Zorzi a scatole cinesi teneva separati i vari gruppi o i vari personaggi con cui aveva a che fare. Mi meraviglia molto che una persona che sia così attento a non far conoscere la gente, il fatto che ho intravisto il personaggio con nome di Zio Otto è stato proprio un errore, una svista, ed una persona che sta così attenta in queste cose mi sembra poco credibile che in maniera così plateale si confessi ubriaco in una sera di capodanno.

P.C. AVV. SINICATO - Lei e Martino Siciliano insieme a Delfo Zorzi facevate parte della medesima scatola cinese?

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Perché all'interno di quel medesimo nucleo così ristretto sarebbe stato impossibile fare un riferimento, un commento, una considerazione che riguardava proprio il vostro gruppo?

T. - Meno cose si fanno e meno cose si possono raccontare in giro, è inutile che venga a raccontarlo io, è l'a, b, c di chiunque si improvvisi a fare queste cose."

Quindi, Vianello, che faceva parte della medesima scatola cinese di Zorzi e Siciliano, ha indicato costoro come gli esponenti del gruppo di ON che manifestarono e attuarono la strategia eversiva, ammettendo di essere stato egli stesso suo malgrado coinvolto in quel tipo di attività, pur non condividendone in alcun modo la caratterizzazione violenta.

A fronte di queste precise conferme sul rapporto di comunanza politica tra Siciliano e Zorzi, è interessante notare come quest'ultimo, nel corso delle spontanee dichiarazioni di Parigi, abbia tentato di ridimensionare il ruolo di Martino Siciliano nell'ambito del gruppo di ON di Venezia-Mestre, affermando⁶⁹⁷ che il Centro studi ON aveva pochi tesserati, presenti solo a Venezia, mentre a Mestre vi erano un gruppo di simpatizzanti tra cui Maggiori, Montagner, Busetto, Vianello, Siciliano e un certo Zara e soggiungendo che Siciliano ebbe sempre un ruolo secondario nelle attività del Centro; questa marginalità fu accentuata dal litigio intervenuto tra il dichiarante e Siciliano nel 1967, quando quest'ultimo si presentò in via Mestrina "alticcio" e, avendo assicurato al gruppo che si sarebbe recato in una scuola per parlare con gli studenti, disattese l'impegno, per cui Zorzi lo spintonò e lo fece cadere sopra un vetro. Nel proseguire la propria dichiarazione al P.M.⁶⁹⁸, Zorzi ha descritto compiutamente i suoi rapporti con Siciliano, nella prospettiva di ridimensionarne l'intensità: lo conobbe nel 1966 al liceo e tra loro non vi fu mai particolare simpatia, mentre a partire dal 1967, cioè dopo il litigio, il rapporto fu di vera e propria reciproca ostilità, perché Zorzi considerava Siciliano un ubriacone e un superficiale⁶⁹⁹. Tale giudizio sarebbe stato condiviso da tutto l'ambiente politico di appartenenza.

Oltre a queste considerazioni generali sugli inconsistenti rapporti con Siciliano, Zorzi ha negato qualsiasi episodio di rilievo che lo avrebbe coinvolto fino al 1968, anno in cui vide Siciliano per l'ultima volta⁷⁰⁰. Infine, ha descritto i contatti recenti, di cui si è già trattato.

Sui motivi che avrebbero indotto Siciliano ad accusarlo falsamente, Zorzi ha solo indicato i vantaggi patrimoniali offertigli dai Carabinieri, non riuscendo ad individuare altre ragioni⁷⁰¹.

Le dichiarazioni di Zorzi sono del tutto inattendibili, atteso che sono state smentite da tutti i dichiaranti esaminati nel processo sulla natura di quel rapporto, con l'unica significativa eccezione di Giancarlo Rognoni⁷⁰², il quale, oltre ad aver escluso che Zorzi e Siciliano si fossero mai recati insieme a casa sua, ha affermato che, a quanto gli constava, tra i due non vi era molta simpatia, giungendo a definire disistima la considerazione di Zorzi nei confronti di Siciliano.

Si valuterà oltre l'attendibilità delle due contrapposte indicazioni fornite da un lato da Siciliano, Campaner e Vianello, dall'altro da Zorzi e Rognoni, anche se emerge all'evidenza che la ricostruzione di Zorzi è priva di qualsiasi fondatezza, sia sotto il

⁶⁹⁷ Spontanee dichiarazioni del 12.12.1995.

⁶⁹⁸ Spontanee dichiarazioni del 14.12.1995.

⁶⁹⁹ Zorzi ha soggiunto che non aveva interessi comuni con Martino Siciliano, il quale non praticava arti marziali e non si interessava di esoterismo. Secondo l'imputato il rapporto di amicizia e di comunanza politica di Siciliano con Foscari si caratterizzava per il comune vizio del bere e per l'inconsistenza ideologica della loro militanza, così valutata anche dagli altri esponenti della destra. In conclusione, Zorzi ha negato che Siciliano fosse un importante esponente di ON di Venezia-Mestre.

⁷⁰⁰ Zorzi ha ricordato un ulteriore incontro casuale del 1971-1972, privo di significato, nonché un incontro alla Procura di Trieste del 1974, ove erano stati convocati per le indagini sugli attentati di Trieste e Gorizia, durante il quale commentarono brevemente l'episodio.

⁷⁰¹ Ancora spontanee dichiarazioni del 14.12.1995.

⁷⁰² Rognoni, p. 113.

profilo logico, sia con riferimento agli accertamenti compiuti in questo processo. E' del tutto inverosimile delimitare il rapporto tra Zorzi e Siciliano agli anni 1966-1968 (ma già nel 1967 Zorzi avrebbe mutato l'indifferenza in vera e propria antipatia), quando tutte le indicazioni probatorie descrivono costoro come i principali artefici delle attività politiche e delle iniziative eversive del gruppo di ON mestrino quantomeno fino alla metà del 1970. E' sufficiente ricordare i discorsi che proprio Zorzi e Siciliano (insieme a Montagner e Vianello) fecero presso la cantina di Maggiori e in via Mestrina sulle prospettive di impegno politico del gruppo, da attuarsi anche con azioni violente, di cui hanno riferito i vari Campaner, Maggiori, Noè, Coral, Vianello, Busetto; i progetti di azioni ed attentati nei quali Zorzi e Siciliano furono coinvolti, quali il furto di esplosivi nelle cave, gli episodi di danneggiamento alla sede del PCI, gli esperimenti con l'esplosivo a casa di Maggiori, il progetto di attentato che coinvolse Noè, per concludere con gli attentati a Trieste e Gorizia dell'ottobre 1969 e l'attentato al COIN di Mestre del marzo 1970. Un quadro di riscontri che, come si valuterà specificamente nel capitolo 8, consente di esprimere un giudizio di totale inattendibilità della ricostruzione fornita da Zorzi e, conseguentemente, dell'avallo a lui concesso dal coimputato Rognoni. Per quanto qui interessa, nella storia dei rapporti tra Zorzi e Siciliano, non è emerso alcun episodio⁷⁰³ che possa attribuire alla chiamata in correità del collaboratore una funzione di ritorsione o vendetta per pregressi conflitti con il chiamato.

5 b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.

*Su questo ambito delle dichiarazioni di Siciliano i primi due profili che devono essere affrontati in termini generali, cioè la **spontaneità** e l'**autonomia**, hanno avuto una trattazione ampia nei precedenti paragrafi, atteso che si è già valutato le modalità di attuazione della collaborazione di Siciliano e si sono affrontate le critiche prospettate dalle difese sulla dedotta mancanza di autonomia del contributo di conoscenza offerto dal dichiarante. In questa parte, oltre a richiamare le argomentazioni sopra esposte, è opportuno definire alcune conclusioni di tale analisi.*

La collaborazione di Siciliano fu certamente attivata grazie all'intervento di *intelligence* degli appartenenti ai servizi di sicurezza italiani e in particolare dall'ispettore Madia. Il colloquio investigativo del gennaio 1993 era evidentemente finalizzato a verificare la disponibilità di Siciliano a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria e a sollecitare tale atteggiamento. Ma non può sfuggire che quell'intervento non ebbe immediata efficacia, perché trascorse più di un anno prima che Siciliano manifestasse la propria disponibilità alla collaborazione. La ricostruzione dei tempi di decisione di Siciliano⁷⁰⁴ rende evidente che non può causalmente ricollegarsi la scelta collaborativa all'attività di *intelligence* di Madia, perché quella sollecitazione fu meditata, rielaborata, condizionata da altri interventi di segno opposto, assunta da Siciliano dopo il viaggio a San Pietroburgo. In punto di

⁷⁰³ Neanche Zorzi, pur riferendo un litigio di cui non vi è prova agli atti che sarebbe avvenuto nel 1967 ha ricollegato a quell'episodio una rilevanza per giustificare le accuse, ritenute false, di Siciliano.

⁷⁰⁴ Ricostruita con precisione da Madia, p. 28 e ss.

spontaneità della decisione, non può affermarsi che fu l'autorità di *intelligence* o l'autorità di polizia (né tantomeno l'autorità giudiziaria) a determinare la scelta del collaboratore, il quale ha indicato come circostanza decisiva un articolo di giornale che comportò conseguenze gravissime per la sua vita professionale. Ma anche a seguito di quell'articolo, la decisione di Siciliano non fu immediata, atteso che questi instaurò rapporti sia con l'ispettore Madia che con Delfo Zorzi, cioè colui che Siciliano sapeva essere la persona che più aveva da temere da una sua collaborazione. Siciliano si rese artefice di una vera e propria trattativa (non solo economica) che coinvolse parti contrapposte, ma mentre i servizi di sicurezza italiani erano legittimati ad offrire provvidenze economiche a chi avrebbe potuto fornire indicazioni su fatti così importanti dell'eversione degli anni '70 (su questo profilo gli argomenti esposti nel precedente paragrafo sono sufficienti), è evidente che la "contrattazione" intercorsa con Zorzi si caratterizzò come un vero e proprio tentativo di quest'ultimo di inquinare le indagini. E' singolare come la difesa Zorzi abbia contestato la legittimità dell'intervento del SISMI nella vicenda, senza spendere una parola sui rapporti che il suo assistito attivò con numerosi dichiaranti nel processo, offrendo loro provvidenze economiche perché non rivelassero all'autorità giudiziaria quanto era a loro conoscenza su fatti delittuosi così gravi come la strage qui giudicata.

La scelta di collaborare di Siciliano, se non può essere definita spontanea, non fu certamente eterodeterminata, atteso che conseguì ad una meditata valutazione delle prospettive offertegli dalle istituzioni, ma anche dalle prospettive economiche e lavorative dell'ex amico Zorzi.

Per quanto concerne l'autonomia delle dichiarazioni, non è necessario svolgere ulteriori considerazioni, ritenendo che quanto esposto illustri con chiarezza il pensiero della Corte sul punto.

Per concludere la trattazione ***sull'oggettiva consistenza delle dichiarazioni*** del collaboratore, devono essere affrontati alcuni profili che non richiedono l'illustrazione di argomentazioni generali particolarmente ampie, quanto piuttosto una valutazione specifica degli argomenti oggetto delle dichiarazioni al fine di verificarne la rispondenza ai parametri indicati nella parte generale.

In questo paragrafo conclusivo della parte generale del capitolo è opportuno soffermarsi su alcuni temi che le difese hanno ritenuto di contestare specificamente, reputando che quelle dichiarazioni si caratterizzassero per la mancanza dei parametri di intrinseca attendibilità, quali la costanza e la coerenza, logica, costituendo perciò l'indizio dell'atteggiamento menzognero di Siciliano.

I temi individuati dalla difesa Zorzi, oltre all'episodio della cena a casa di Giancarlo Vianello su cui ci si soffermerà nel capitolo 10, sono quattro⁷⁰⁵ e le critiche difensive hanno riguardato essenzialmente la diversa collocazione temporale degli episodi da parte del collaboratore, deducendosi che le diverse indicazioni che Siciliano avrebbe

⁷⁰⁵ Gli indizi del mendacio sono stati desunti dalle dichiarazioni di Siciliano sulla sede della palestra nei pressi del Canal Salso, sulla detenzione da parte di Siciliano della valigetta contenente le scatole di legno, sulla disponibilità da parte di Zorzi della gelignite che trasudava, sulla disponibilità da parte di Zorzi del casolare di Mirano di Spinea.

fornito al G.I. in interrogatori resi a distanza di anni l'uno dall'altro sarebbero determinate dall'esigenza di assecondare la coerenza complessiva delle indagini.

La difesa Zorzi⁷⁰⁶ ha rilevato che nell'interrogatorio del 24.6.1997, Siciliano, dopo aver appreso dal G.I. le indicazioni di Digilio sull'incontro con Zorzi al Canal Salso, modificò le proprie dichiarazioni in ordine all'epoca in cui la sede della palestra di judo del gruppo Fiamma Yamato si trasferì in quella via. Mentre nell'interrogatorio del 15.3.1995 riferì che la sede della palestra fu trasferita in un ex macello situato nella via Canal Salso dopo il 1972 (e precisamente tra il 1973-1974)⁷⁰⁷, il 24.6.1997, alla richiesta del G.I. se conoscesse il luogo di incontro indicato da Digilio, il collaboratore, per assecondare le esigenze di indagine, confermò che il Canal Salso era vicino alla sede della palestra di judo. Con riferimento allo stesso episodio, sempre il 24.6.1997 Siciliano confermò anche la disponibilità da parte di Rudy Zorzi di un'autovettura Dyane rossa.

Il secondo episodio riguarda la disponibilità da parte di Siciliano di una valigetta consegnatagli da Zorzi e custodita per qualche tempo a casa sua. Nell'interrogatorio del 12.10.1995, Siciliano dichiarò che nel 1964-1965 "girava" nel gruppo una valigetta contenente tre scatole di legno con fili e detonatori, utili per l'innesco di esplosivi, e alcune armi (tra cui una Beretta cal. 9), soggiungendo che suo fratello Carlo gli aveva riportato alla mente l'episodio della detenzione della valigetta, riferendogli che, quando l'aveva portata a casa, lui l'aveva aperta per curiosità; secondo il ricordo dello stesso Carlo, la valigetta sarebbe stata custodita a lungo da Leopoldo Bergantin, il quale si era anche impossessato della pistola nella stessa contenuta. Nel successivo interrogatorio del 13.10.1995⁷⁰⁸ Siciliano soggiunse che nel 1964 Zorzi gli aveva consegnato la valigia contenente le scatole di legno, ne descrisse la foggia⁷⁰⁹ e il contenuto⁷¹⁰, ribadendo che valigia conteneva anche alcune pistole⁷¹¹. La valigia fu da lui trattenuta (anche se non continuativamente) fino al 1966-1967 e per tutto il periodo le scatole di legno rimasero al suo interno, era quindi stata consegnata a Bergantin, il quale trattenne con sé la pistola Beretta calibro 7,65⁷¹². Dopo aver appreso dal G.I. le dichiarazioni di Digilio, Siciliano confermò sostanzialmente l'episodio, medicandone la collocazione temporale. Negli interrogatori del 18.7.1996 e del 25.9.1996 il collaboratore riferì che, dopo aver sentito le dichiarazioni di Digilio circa la disponibilità di scatole di sigari da parte del gruppo utilizzate in attentati, ricordò che nella valigia che Zorzi gli aveva consegnato vi erano tre scatole di legno per sigari del tipo Havana⁷¹³. Il collaboratore confermò che la valigia era rimasta a lungo a casa sua e che ogni

⁷⁰⁶ Così difesa Zorzi, u. 8.6.2001, pp. 51 e 55.

⁷⁰⁷ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 3-4.

⁷⁰⁸ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 3.

⁷⁰⁹ Erano di colore marrone scuro di piccole dimensioni.

⁷¹⁰ Ciascuna aveva al suo interno un timer, fili elettrici e detonatori elettrici al fulminato di mercurio.

⁷¹¹ Una Beretta cal. 7,65 con silenziatore a dischi e mollette e un revolver cal. 32 con anello sotto il calcio.

⁷¹² L'arma in origine era una calibro 9 lungo e, a seguito all'applicazione del silenziatore, poteva sparare solo proiettili calibro 7,65 (più facilmente reperibili).

⁷¹³ Siciliano precisò che erano scatole di colore marrone con sfumature rossastre, attrezzate per contenere esplosivo e con all'interno le pile, i fili elettrici, l'orologio e il detonatore elettrico tenuto da parte e staccato.

tanto la riconsegnava a Zorzi, il quale gli aveva detto che tutto il materiale proveniva da zio Otto. Infine, Siciliano rettificò l'indicazione temporale della disponibilità della valigia, collocandola dopo il 1966, perché prima di quell'anno lui e Zorzi non realizzarono insieme attività illecite. Per verificare il riscontro del ricordo del dichiarante il G.I. gli mostrò alcune fotografie che ritraevano una scatola di legno chiusa e aperta, contenente pile, fili elettrici e un orologio, e Siciliano dichiarò che quella scatola era diversa da quelle che lui aveva visto⁷¹⁴, anche se il contenuto era analogo. Il 25.9.1996, Siciliano riconobbe in alcune fotografie mostrategli dal G.I. le scatole di legno di cui aveva parlato, soggiungendo che si trattava di scatole di legno simili a quelle dei sigari, ma prive della scritta, per cui ritenne probabile che fossero costruite artigianalmente, ribadendo che le scatole che lui aveva visto e detenuto erano più o meno quadrate e di circa 15 cm., ma potevano essere un prototipo di quelle raffigurate nelle fotografie.

Queste due indicazioni rappresenterebbero a parere della difesa, l'atteggiamento mistificatorio di Siciliano, il quale, per convalidare gli esiti delle indagini, avrebbe modificato le indicazioni in precedenza rese.

Il terzo episodio⁷¹⁵ riguarda la disponibilità da parte di Zorzi della gelignite che trasudava, su cui le indicazioni fornite da Siciliano nel corso dei successivi interrogatori non evidenziano, a parere della Corte, una diversità tale da giustificare l'accusa di adeguamento contestate dalla difesa. Sulla disponibilità di esplosivo da parte del gruppo mestrino di ON e in particolare di Delfo Zorzi, Siciliano rese dichiarazioni già nei primi interrogatori dell'ottobre 1994, pur con affermazioni non specificamente riferite alla gelignite⁷¹⁶, ribadendo nei successivi interrogatori del 1995 l'indicazione di generica disponibilità di esplosivo da parte di Zorzi⁷¹⁷. Della gelignite Siciliano parlò già nel marzo 1995⁷¹⁸, quando, richiamando la ricostruzione degli attentati a Trieste e Gorizia e dell'attentato al COIN di Mestre, affermò che nell'ottobre 1969 aveva visto per la prima volta quel tipo di esplosivo, che poi aveva rivisto presso la sede di via Mestrina nel marzo 1970⁷¹⁹. Nell'ottobre del 1995, il collaboratore⁷²⁰ soggiunse che, a quanto gli aveva riferito Zorzi, il gruppo di ON di Mestre aveva continuato a disporre di gelignite anche dopo gli attentati al confine jugoslavo e quello di piazza Fontana. Difatti dopo questi episodi, Zorzi gli aveva detto che non ci sarebbe stata difficoltà da parte loro di reperire quel tipo di

⁷¹⁴ Perché aveva una fattura rozza ed artigianale.

⁷¹⁵ Richiamato dalla difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 57.

⁷¹⁶ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 6 ha dichiarato di avere appreso da Zorzi che tutti i gruppi di ON della zona disponevano di un luogo ove approvvigionarsi di armi ed esplosivi (anche nell'eventualità della presa di potere da parte dei comunisti), pur precisando di non sapere dove si trovasse quel deposito.

⁷¹⁷ Nell'int. 15.3.1995, p. 3-4, ha dichiarato che nelle palestre di via Verdi e del Canal Salso, oltre che nella sede di via Mestrina, vi era la disponibilità di esplosivo da parte di Delfo Zorzi (circostanza confermata nell'int. 11.10.1995, II° parte, p. 4-5).

⁷¹⁸ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 4.

⁷¹⁹ Quella fu la prima volta che vide esplosivo in via Mestrina, mentre successivamente vide ancora alcune saponette di tritolo (int. 15.3.1995, p. 4), esplosivo di colore giallo paglierino che Zorzi definì sordo perché poteva esplodere solo se affiancato ad un'altra piccola carica che doveva fungere da secondo detonatore; quell'esplosivo era recuperato da residui bellici della seconda guerra mondiale (int. 11.10.1995, p. 3).

⁷²⁰ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 3

esplosivo, da cui Siciliano aveva dedotto che la gelignite era custodita a Venezia⁷²¹. E' proprio in questo interrogatorio che il collaboratore dichiarò che Zorzi gli aveva detto di aver appreso da zio Otto che era necessario evitare il trasudamento della gelignite attraverso uno specifico procedimento di manutenzione e conservazione noto e praticato da quest'ultimo⁷²². Infine, l'ultimo riferimento alla gelignite che trasudava (che ha comunque costituito una conferma delle dichiarazioni già ampiamente riferite) è della primavera del 1996⁷²³, quando Siciliano ribadì che negli ultimi mesi del 1969 aveva appreso da Zorzi della disponibilità da parte di ON di un quantitativo di gelignite da utilizzare in attentati che presentava la caratteristica di trasudare e che doveva essere sottoposta ad un trattamento di stabilizzazione che doveva eseguire zio Otto⁷²⁴, soggiungendo di ritenere, pur non essendone certo, che si trattasse della stessa gelignite utilizzata negli attentati di Trieste e di Gorizia dell'ottobre 1969⁷²⁵. Nell'occasione Zorzi aveva detto che la gelignite era di provenienza jugoslava, mentre Siciliano non aveva mai sentito parlare di approvvigionamenti da parte del gruppo di esplosivi provenienti dalla Svizzera. Siciliano non fornì, infine, chiarimenti, dichiarando di non esserne a conoscenza, sull'utilizzo di quella stessa gelignite trasudante da parte di ON negli anni 1973-1974.

La successione temporale di queste dichiarazioni rende del tutto incerta la contestazione critica della difesa Zorzi, atteso che Siciliano, in epoca precedente alle dichiarazioni rese sul punto da Digilio (collocate tra il novembre 1995 e il gennaio 1996), riferì all'autorità giudiziaria della disponibilità da parte di Zorzi di esplosivo tipo gelignite, che presentava l'inconveniente pericoloso del trasudamento. Nell'unico interrogatorio successivo alle indicazioni di Digilio, Siciliano ribadì integralmente le dichiarazioni già rese, precisando circostanze che non aggiunsero alcun elemento ulteriore che, nella logica difensiva, potrebbe rappresentare dichiarazione compiacente verso gli investigatori⁷²⁶. Al contrario, alla domanda rivoltagli dal G.I. se fosse a conoscenza di un utilizzo di gelignite che trasudava da parte di ON mestrino negli anni 1973-1974, Siciliano negò espressamente di possedere informazioni sul punto⁷²⁷

Il quarto episodio⁷²⁸ riguarda la disponibilità da parte di Zorzi di un fabbricato a Mirano di Spinea. Proprio con riferimento alla cessione di gelignite da Rotelli a Zorzi, Digilio, intorno alla fine del 1995 – inizio 1996, riferì che l'esplosivo fu custodito da Zorzi presso un locale ove la famiglia aveva un deposito di pelletteria

⁷²¹ D'altronde anche in occasione degli attentati di Trieste e Gorizia l'autovettura di Maggi con a bordo gli ordigni era stata prelevata al garage San Marco di piazzale Roma.

⁷²² Siciliano, int. 13.10.1995, p. 3.

⁷²³ Siciliano, int. 2.4.1996.

⁷²⁴ Siciliano si dichiara non esperto in esplosivi, al contrario di quanto affermato nei giornali

⁷²⁵ Mentre sicuramente la gelignite utilizzata per l'attentato al COIN era della stessa partita di quella degli attentati di Trieste e Gorizia.

⁷²⁶ L'unica circostanza potrebbe riguardare la provenienza jugoslava della gelignite, peraltro non coerente con la collocazione temporale dell'episodio compiuta da Digilio.

⁷²⁷ Mentre se avesse voluto "compiacere" la pista investigativa avrebbe potuto confermare la circostanza riferita da Digilio.

⁷²⁸ Richiamato dalla difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 58.

nella zona Mirano di Spinea. Siciliano⁷²⁹, su specifica domanda del G.I., confermò la disponibilità da parte di Zorzi, agli inizi degli anni '70, di un edificio utilizzato per il deposito di pelletteria proprio in quella località, precisando di non averne parlato prima perché lo ricollegava all'attività commerciale e di contraffazione di marchi gestita dai fratelli Zorzi e da Lagna e non alle attività eversive; la struttura era situata alla periferia di Spinea sulla strada per Mirano, aveva una segreteria e uffici di import-export; Siciliano vi si era recato una volta nel 1982 perché interessato insieme ad un arabo ad acquistare merce; prima dell'apertura di questa sede, la ditta disponeva di un casolare tipo rustico sempre tra Spinea e Mirano, in mattoni rossi, modesto con due piani; Siciliano vi si era recato un paio di volte con Lagna nel 1975-1976, perché questi voleva mostrargli l'attività e gli aveva anche proposto di collaborare; nel capannone veniva svolta l'attività di contraffazione di marchi e la merce veniva portata in estremo oriente e rivenduta; Lagna aveva riferito che vi erano in zona altre strutture simili, ma Siciliano non le aveva mai viste. Successivamente Siciliano riconobbe l'edificio in alcune fotografie mostrategli dal G.I.⁷³⁰.

La difesa Zorzi ha dedotto che proprio questo episodio, in verità del tutto marginale rispetto alle vicende descritte dal collaboratore, dimostrerebbe inconfutabilmente che Siciliano è dichiarante del tutto inaffidabile perché disposto a mentire pur di assecondare le esigenze degli investigatori. Difatti, le fotografie mostrate dal G.I. al dichiarante, nelle quali questi riconobbe l'edificio di cui Delfo Zorzi disponeva agli inizi degli anni '70, raffigurano un capannone industriale acquistato da una delle società di Zorzi solo nel 1982⁷³¹. Se questa circostanza è indubbiamente vera, la Corte non può condividere il categorico giudizio espresso dalla difesa Zorzi sul significato dell'erronea indicazione del collaboratore, reputando al contrario che l'esempio descritto sia totalmente privo di significatività in relazione alla tesi difensiva prospettata. Se è vero che Siciliano riferì del casolare di Mirano solo a seguito delle sollecitazioni del G.I. (che intendeva verificare le indicazioni rese sul punto da Digilio), le riposte che il collaboratore fornì nei due interrogatori in cui trattò l'argomento sono del tutto compatibili con gli accertamenti svolti dall'accusa e dalla difesa. Siciliano, nel primo interrogatorio⁷³², descrisse due edifici situati a Mirano di Spinea ove Delfo Zorzi aveva svolto l'attività commerciale di pelletteria, il primo consistente in una costruzione rustica di mattoni rossi che il collaboratore aveva visto intorno alla metà degli anni '70; il secondo aveva la struttura di un vero e proprio capannone e fu attivo dal 1982 in avanti. E' vero che nel successivo interrogatorio del 2 agosto, il dichiarante riconobbe nelle fotografie mostrategli l'edificio di cui aveva parlato, ma nelle risposte fornite al G.I. incorse in un evidente errore ricollegando quell'edificio alla prima costruzione rustica, tanto da precisare che quando lui l'aveva visto aveva una diversa struttura, appunto quella del primo edificio. La Corte ritiene che la ristrutturazione di cui Siciliano parlò per giustificare la diversità dei due edifici, non vi sia mai stata, atteso che il capannone ceduto da

⁷²⁹ Siciliano, int. 16.6.1996, p. 1.

⁷³⁰ Siciliano, int. 2.8.1996, p. 3.

⁷³¹ Come confermato dalla testimonianza Solagna, p. 43.

⁷³² Così Siciliano il 16.6.1996, p. 1.

Solagna alla società di Delfo Zorzi raffigurato nelle fotografie allegate al verbale del 2.8.1996 è diverso da quello di cui aveva parlato Siciliano nel precedente interrogatorio, individuandolo come prima sede dell'attività commerciale nel campo della pelletteria. Fu lo stesso dichiarante ad individuare in modo esplicito due edifici, il primo dei quali non ha evidentemente nulla a che fare con quello raffigurato nella fotografia e ceduto alla società di Zorzi da Solagna. Dalla lettura dei verbali è evidente che Siciliano incorse nel secondo interrogatorio in un errore facilmente rilevabile e giustificabile.

Così definiti gli episodi che, secondo la difesa Zorzi, costituirebbero gli indizi della capacità di mentire per assecondare gli investigatori di Martino Siciliano e limitata la rilevanza delle osservazioni critiche ai primi due, deve innanzitutto rilevarsi come tali episodi confermino quanto sopra affermato sull'assenza di un qualsiasi occulto flusso di informazioni dagli investigatori verso Siciliano. E' evidente che quando questi compì alcune rettifiche rispetto alle dichiarazioni rese, ciò avvenne a seguito di formali contestazioni svolte dal G.I. che lo stava interrogando e non perché quest'ultimo (o per suo conto gli ufficiali di polizia giudiziaria) avesse in maniera occulta riferito al dichiarante gli esiti delle indagini.

Quanto all'asserita compiacenza di Siciliano, l'affermazione difensiva appare a dir poco eccessiva, ma, in definitiva, del tutto infondata. Infatti, questa "pratica menzognera" del collaboratore si sarebbe concretata in due episodi assolutamente marginali rispetto al complesso delle sue dichiarazioni, che erano stati descritti prima che altri dichiaranti ne parlassero all'autorità giudiziaria e nei quali le rettifiche hanno riguardato esclusivamente la collocazione temporale degli stessi, senza determinare alcuna sostanziale diversità nella loro rilevanza probatoria.

Sulla collocazione della sede della palestra Fiamma Yamato, Siciliano effettuò un collegamento logico tra l'episodio descritto da Digilio e il luogo ove nel 1972 erano ospitati i locali del centro sportivo, ma non rettificò l'originaria collocazione temporale. E' possibile che il dichiarante abbia erroneamente compiuto quel collegamento logico, ma nessuna affermazione specifica di riscontro alle dichiarazioni di Digilio fu compiuta in quell'interrogatorio. Ancora, certamente Siciliano riferì di aver visto scatole di legno contenenti congegni per la preparazione di ordigni esplosivi nella disponibilità di Zorzi, ma anche l'affermazione resa nell'ultimo interrogatorio che quella valigia fu da lui custodita dopo il 1966 non determina alcun collegamento logico tra gli attentati ai treni e la disponibilità di quelle scatole di legno, che il dichiarante affermò essere diverse da quelle utilizzate negli attentati dell'agosto 1969.

Pur escludendo qualsiasi atteggiamento strumentale di Siciliano non può ignorarsi che la modalità di rapporto di quel dichiarante con il G.I. è del tutto logica, rientrando in una modalità di comportamento comprensibile dal punto di vista psicologico, che non dimostra la dedotta propensione alla falsità, ma semplicemente il tentativo di affinare il ricordo di episodi riferiti a quasi 30 anni dal loro verificarsi, in relazione ai quali un errore è sempre possibile. Si badi, non si può affermare con certezza che il ricordo esatto nella collocazione degli episodi sia il primo riferito dal dichiarante o quello rettificato a seguito delle contestazioni del G.I., ma ciò che è

importante evidenziare è l'assoluta normalità da parte di un dichiarante di fornire indicazioni diverse (soprattutto nella collocazione temporale degli episodi) a fronte di sollecitazioni che gli provengono da colui che lo interroga. Nel corso del dibattimento sono stati numerosi gli esempi di rettifica del ricordo a seguito di indicazioni fornite proprio dai difensori di Zorzi ai testimoni, i quali, in indagini preliminari, avevano collocato certi episodi in una determinata epoca, ma sono stati legittimamente indotti a rettificare quell'indicazione attraverso la ricostruzione di eventi costituenti punti di riferimento importanti per collocare più esattamente il ricordo. In altre occasioni i testimoni, pur sollecitati allo stesso modo, hanno ribadito le indicazioni rese in indagini preliminari, ma quel che interessa qui rilevare è la modalità dell'esame del dichiarante che può comportare, sia in indagini preliminari che in dibattimento, sollecitazioni a ricordare meglio determinanti collegamenti logici con episodi riferiti anche da altri dichiaranti. Così a Vianello⁷³³, a Campaner⁷³⁴, a Giannettini⁷³⁵, Boratto⁷³⁶, nel corso del controesame sono state rivolte domande le cui premesse delineavano un quadro di

⁷³³ Quale esempio delle modalità di controesame della difesa si riporta la parte nella quale la difesa Zorzi ha tentato di acquisire da Vianello elementi più certi circa l'anno di conoscenza tra Zorzi e Rognoni (Vianello, p. 92-93):

“AVV. FRANCHINI - Poi Lei ha parlato di un incontro con Rognoni?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Lei è rimasto fuori dal negozio ha detto e Delfo è entrato dentro, ha fatto un colloquio poi è uscito, così ha detto.. Lei nei suoi verbali istruttori ha detto esattamente il contrario di quello che ha detto oggi, il Pubblico Ministero non glielo ha contestato perché probabilmente gli sarà sfuggito. Nell'ultimo verbale che Lei rende mi pare alla Dottoressa Pradella Lei dice: "Ho la netta sensazione che questo incontro sia avvenuto dopo la strage di Piazza Fontana", oggi ha detto invece nel '68?

T. - Non me lo...

P.M. - Per altro la cosa deve essere completa perché Quinta Assise dice nel '69 peraltro.

AVV. FRANCHINI - Lei ha dato delle indicazioni divergenti?

T. - Scusate, molto sinceramente non me le ricordo.

AVV. FRANCHINI - Allora io adesso provo a farle alcune domande per cercare di sollecitare la sua memoria, Lei è mai stato ad un corso di storia delle religioni in Svizzera?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - C'era anche Zorzi?

T. - E` passato fuggacemente mi sembra.

AVV. FRANCHINI - E dalla Svizzera non siete andati a Milano?

T. - Può essere.

AVV. FRANCHINI - E non siete andati in macchina e guidava la macchina un professore?

T. - Non me ne ricordo ma potrebbe essere, potrebbe essere sì, non me ne ricordo però potrebbe essere. Cioè, io ho il buio sulla modalità con sono venuto a Milano, una delle modalità potrebbe essere questa però sinceramente non me ne ricordo.

AVV. FRANCHINI - Questo corso di storie delle religioni non si teneva a Lugano?

T. - La fondazione Caimier.

AVV. FRANCHINI - Villa Castagnola?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E` così?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Quando si è tenuto?

T. - Adesso mi mette in difficoltà, '70?

AVV. FRANCHINI - Un po' più in là?

T. - '71, '70 o '71.

AVV. FRANCHINI - Agosto o settembre '71. E' sicuro che c'era un negozio di abbigliamento?

T. - Sì, una merceria mi sembra all'angolo via Molino delle Armi di fronte alla RAS.

AVV. FRANCHINI - Perché vede la licenza per quel negozio è del '71 per l'apertura, abbiamo dimesso la documentazione alla Corte. Allora adesso è in grado di ricostruire questo accesso con Zorzi che doveva parlare con Rognoni?

T. - No. Cioè proprio a questo punto sono completamente perso.

AVV. FRANCHINI - No, no perso, le ho dato, ho cercato di darle una serie di riferimenti in relazione all'epoca in cui è avvenuto questo accesso con Zorzi in Milano in via Molino delle Armi al negozio di abbigliamento di cui Lei ha parlato, tutto qua.

T. - No, se Lei ha ricostruito mi fa piacere?

AVV. FRANCHINI - Volevo sapere se questo le sollecitava in qualche misura la memoria?

T. - No, non mi ricordo per nulla.

AVV. FRANCHINI - Quindi per altro può essere che questo viaggio sia avvenuto partendo da Lugano?

T. - Potrebbe essere però sinceramente non me no ricordo in maniera più assoluta.”

⁷³⁴ Anche riguardo a Campaner, la modalità di esame per sollecitare il ricordo è stata utilizzata dalla difesa Zorzi :

“AVV. MANGIAROTTI - Passiamo ad un altro argomento in relazione al tempo, all'epoca più che al tempo anche se il tempo meteorologico forse ci aiuta, il convegno del cinema Corso Lei lo ha collocato se bene ricordo '67, '68 potrebbe essere in realtà il 1966?

T. - E` facile, ero molto giovane anch'io.

AVV. MANGIAROTTI - Si ricorda se in occasione di questo convegno vi fu un alluvione, cioè l'alluvione del '66 nel Polesine, diciamo se si ricorda che ci fa l'alluvione l'acqua particolarmente alta a Venezia qualcosa che le possa ricordare un evento di questo tipo, che poi fosse l'alluvione del '66 o meno cercheremo di accertarlo diversamente?

T. - Non ricordo, cioè sono talmente vaghi, quello che si è fissato nella mente mi ricordo bene, dopo il resto.

AVV. MANGIAROTTI - Era inverno o estate?

T. - Secondo me era autunno.

AVV. MANGIAROTTI - Poteva essere a novembre del '66?

T. - Autunno era, sì.

AVV. MANGIAROTTI - Quindi quello che Lei poc'anzi ci ha detto '67, '68 potrebbe anche essere il '66 o le esclude in modo assoluto?

P.M. - L'ha già posta questa domanda è la quarta volta ha già detto di sì che potrebbe essere.

T. - E` facile perché io ero ai miei primi contatti mi ricordo bene.” (Campaner, p. 139)

E ancora:

“AVV. MANGIAROTTI - Lei non ricorda se questo, chiamiamolo deposito di libri potesse essere degli anni '70 e '71 o lo colloca prima?

T. - '70, '71 io avrei dovuto avere...

AVV. MANGIAROTTI - 20 anni o 21.

T. - Può essere.

AVV. MANGIAROTTI - Può essere che i libri Lei in realtà li abbia avuti da Delfo Zorzi nel '70, '71?

T. - Può essere.

AVV. MANGIAROTTI - Senta un'altra cosa, tornando un attimo a Roma...

P. - Avvocato Mangiarotti solo per sapere

AVV. MANGIAROTTI - Cinque minuti, sono 3 o 4 circostanze di questa natura e basta. Dipende più dalle risposte che dalle domande.

P. - Sennò lo riprendiamo alle 17.

AVV. MANGIAROTTI - Possiamo provare se la Corte ritiene sennò lo sospendiamo. Tornando a Roma Lei si ricorda in che anni incontrò Zorzi a Roma?

T. - Quegli anni là erano...

AVV. MANGIAROTTI - Io per semplificare le cose e velocizzarle...

T. - Lui era già all'università di Napoli.

AVV. MANGIAROTTI - Lui era già stato in Giappone sì a o no?

T. - Sì, era già stato in Giappone.

AVV. MANGIAROTTI - Noi sappiamo che Delfo Zorzi andò in Giappone per la prima volta nel '72, '73, è documentale d'altra parte Lei dice che a Roma era con una ragazza giapponese?

T. - Sì.

AVV. MANGIAROTTI - Quando è era già stato in Giappone?

T. - Sì.

AVV. MANGIAROTTI - Quindi l'incontro di Roma che nel verbale del 17 aprile '95 è ragionevolmente dopo il '73 posto che Lei oggi ci dice di ricordare che Zorzi era stato in Giappone?

P.M. - C'è obiezione a questo modo però di condurre le domande il teste quello che ha ricordato ha ricordato anche il documentale di Zorzi in Giappone '72, '73, un'affermazione...

AVV. MANGIAROTTI - Noi l'abbiamo prodotto.

P.M. - Ma non sappiamo se è la prima volta.

AVV. MANGIAROTTI - Abbiamo prodotto il passaporto, sta a voi provare il contrario.

P. - Guardi che per il difesa Zorzi è anche un esame come Lei sa io tralascio.

AVV. MANGIAROTTI - Ha ragione Presidente cerco di essere molto meno suggestivo, quindi Lei ricorda e poi non glielo domando più che in occasione del suo incontro di Zorzi a Roma lui era già stato in Giappone?

T. - Sì.

AVV. MANGIAROTTI - Lei si ricorda quando Zorzi lo regalò le spade o catene che siano?

T. - Era stato in Giappone e mi ha regalato anche uno dei primi forse il primo che è arrivato in Europa orologi di quelli al quarzo.

AVV. MANGIAROTTI - Quindi era già stato in Giappone anche in questa circostanza?

T. - Sicuramente, purtroppo gli anni.

AVV. MANGIAROTTI - Quindi il convegno con Massimo Scaligero a questo punto in che epoca fu?

T. - Dopo che è stato in Giappone.

AVV. MANGIAROTTI - Solo per ricordarlo che Lei nell'interrogatorio...

T. - No, no ma le scadenze dopo sa...

AVV. MANGIAROTTI - Ma io sto cercando mi rendo conto che per Lei è difficile?

T. - Non mi sembrava di essermi sbagliato di 5 anni, però evidentemente è così." (Campaner, p. 142-143)

⁷³⁵ Così tale modalità è stata utilizzata nel controesame di Giannettini:

“AVV. FRANCHINI - Senta, credo che questa sia poi l'ultima domanda, Lei quando andò all'Ambasciata Argentina a Buenos Aires ebbe un colloquio con l'addetto militare dell'ambasciata?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Questo colloquio venne registrato?

T. - Sì, su mio invito.

AVV. FRANCHINI - Questo colloquio Presidente per conoscenza della Corte è agli atti del processo di Catanzaro. Anche in questo colloquio registrato Lei ricostruisce i sui incontri con Freda nel periodo '67, '70?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Le leggo il passo: "Il mio contatto con Freda è durato fino al 1970, poi ad un certo punto del '71 si cominciò a parlare di Freda per gli attentati e Presidenti il contatto finì, vidi l'ultima volta Freda all'inizio del 1970 in quell'occasione a Roma e non a Padova".

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Questo è il secondo atto in cui Lei parla di questo incontro con Freda che è l'ultimo nel 1970?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Stamattina Lei alla domanda del Pubblico Ministero aveva risposto non so se poco prima o poco dopo la strage di Piazza Fontana?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Il Pubblico Ministero le ha letto quello che Lei ha dichiarato del 1995 al Dottor Salvini Lei ha detto allora era prima. Adesso che le ho ricordato le sue dichiarazioni rese all'A.G. di Catanzaro nel 1975 e quindi in epoca prossima ai fatti e le ho ricordato il contenuto del colloquio registrato con l'addetto militare presso l'Ambasciata di Buenos Aires possiamo collocare questo incontro con Freda a Roma nel 1970?

T. - Sì, penso di sì.

AVV. FRANCHINI - Grazie non ho altro Presidente." (Giannettini, p. 128-129)

⁷³⁶ Così la difesa Zorzi ha svolto il controesame del teste sulla collocazione della conoscenza con Freda:

“AVV. PECORELLA - Lei ricorda se all'epoca di questo convegno frequentava ancora l'università?

T. - Sì, sì frequentavo l'università.

AVV. PECORELLA - Si ricorda l'argomento del convegno?

riferimenti finalizzato a collocare gli episodi riferiti in epoca antecedente o successiva a quella indicata nel corso dell'esame del P.M., cioè con una modalità analoga a quella che proprio la difesa Zorzi ha contestato.

Per quanto riguarda gli episodi della gelignite che trasudava e del casolare di Mirano di Spinea, la Corte non ha rilevato, nella successione degli interrogatori di Siciliano, alcuna significativa indicazione che sarebbe stata indotta dalle esigenze investigative di chi lo interrogava. Sul tema della gelignite il collaboratore ha confermato in tutte le fasi degli interrogatori le dichiarazioni sulla disponibilità dell'esplosivo da parte di Zorzi, collocandola nel 1969 e nel 1970 (cioè in occasione degli attentati a Trieste e Gorizia e al COIN di Mestre) e rilevando l'inconveniente del trasudamento che impose l'intervento di zio Otto. L'unica circostanza riferita per la prima volta da Siciliano nell'interrogatorio della primavera del 1996 è la provenienza dell'esplosivo, che Zorzi indicò nella Jugoslavia, ma si tratta di un particolare che non consente neanche di prospettare il dubbio di compiacenza contestato dalla difesa Zorzi.

Quanto al casolare di Mirano di Spinea, si è già osservato come le indicazioni di Siciliano siano del tutto coerenti con la disponibilità da parte di Zorzi di un edificio diverso da quello raffigurato nelle fotografie mostrate dal G.I., atteso che il collaboratore, pur avendo riconosciuto la collocazione dello stabile, lo ha chiaramente definito con caratteristiche strutturali diverse da quello di cui disponeva Zorzi nei primi anni '70. Se si considera che nell'interrogatorio del 16.6.1996, quando parlò per la prima volta degli stabili di Mirano, Siciliano distinse due diverse strutture utilizzate da Zorzi per l'attività commerciale nel settore della pelletteria, la prima risalente ai primi anni '70 e avente caratteristiche di rustico costruito con mattoni rossi, la seconda di vero e proprio capannone, è evidente che il riconoscimento fotografico compiuto nell'interrogatorio del 2.8.1996, rappresenti il frutto della confusione tra i due edifici⁷³⁷.

T. - Era un convegno, era una serie di... c'erano più oratori in questo convegno e quindi non me lo ricordo esattamente cosa fossero, ma erano più oratori in questo convegno e quindi non me lo ricordo, ed attenzione che non è avvenuto in più giorni, non è avvenuto in un giorno solo, ci sono state più conferenze.

AVV. PECORELLA - Per che arco di tempo più o meno? Mesi, settimane?

T. - No, mesi non mi sembra però si è prolungato nel tempo.

AVV. PECORELLA - Lei sa che ad un certo punto dei gruppi di destra rientrarono nell'M.S.I.?

T. - Sì.

AVV. PECORELLA - Ricorda se a quell'epoca questo rientro c'era già stato? Freda in particolare, per esempio che era invitato...?

T. - Io il fatto che Freda venisse invitato a rientrare nell'M.S.I.

AVV. PECORELLA - No, no veniva invitato a tenere la relazione?

T. - Era un momento, chiamiamolo così, di impeachment tra i vari gruppi, però non mi ricordo se era avvenuto o meno l'ingresso nell'M.S.I, per quanto mi riguarda io non sono neanche rientrato, sono andato per i fatti miei.

AVV. PECORELLA - Mi pare che in quel momento Lei dice che erano presenti diversi gruppi in questo convegno ?

T. - Sì, in questo convegno c'erano presenti li Giovine Italia, i giovani dell'M.S.I, poi c'era stato presente il Fuan, c'era un po' di gente." (Boratto, pp. 193-195).

⁷³⁷ Senza considerare che Siciliano ha dichiarato di aver appreso da Lagna della disponibilità di altri stabili situati nella stessa zona.

In conclusione, la tesi così puntualmente prospettata dalla difesa Zorzi circa l'evidenza della capacità mistificatoria di Siciliano, fondata su quattro episodi marginali rispetto al complesso delle indicazioni fornite dal collaboratore, è stata ridimensionata in fatto a due soli episodi di presunta compiacenza verso le tesi degli investigatori, nei quali la rettifica da parte del dichiarante delle indicazioni in precedenza rese è priva di qualsiasi rilevanza rispetto agli accertamenti compiuti dal G.I. e che è del tutto giustificata nella logica che chiunque riferisca episodi verificatisi a distanza di quasi trent'anni utilizza nel tentare di affinarne il ricordo.

5 c – Le indicazioni non riguardanti piazza Fontana e relativi riscontri.

Come nella parte di motivazione dedicata a Digilio, anche in questo capitolo è necessario verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Martino Siciliano riguardanti argomenti non direttamente collegati con la vicenda di piazza Fontana, ma comunque rilevanti per inquadrare l'attività eversiva di quegli anni ascrivibile ai gruppi della destra veneta, culminata, nella prospettiva accusatoria, nella strage del 12 dicembre e proseguita anche dopo il 1969.

5 c 1 – Le armi e gli esplosivi del gruppo di Venezia-Mestre.

Questa parte delle dichiarazioni di Siciliano sarà trattata specificamente nel capitolo 8 perché è direttamente connessa alla definizione della struttura associativa del gruppo di ON di Venezia-Mestre. Per evitare inutili ripetizioni ci si può qui limitare a richiamare le osservazioni svolte nel precedente capitolo, quando, trattando dell'attendibilità delle dichiarazioni di Digilio sui rapporti del professor Lino Franco con il gruppo di ON di Venezia-Mestre (paragrafo **4c4**), si sono succintamente riportate tutte le indicazioni testimoniali riguardanti la disponibilità di armi ed esplosivo da parte di quel sodalizio. Le indicazioni rese da Siciliano⁷³⁸, anch'esse descritte in quel paragrafo, sono state confermate, oltre che da Digilio⁷³⁹, da Vianello⁷⁴⁰, Busetto⁷⁴¹ e Noè⁷⁴².

⁷³⁸ In merito alla disponibilità di armi ed esplosivo da parte del gruppo mestrino di ON, Siciliano ha reso numerosissime indicazioni diffuse in tutti i suoi interrogatori, così 18.10.1994, pp. 6-7 e 19.10.1994, p. 8 (sulla disponibilità generica di armi da parte del gruppo e di Zorzi in particolare), 15.3.1995, pp. 2-3 (sulla detenzione di due pistole, una Mauser calibro 7,65 e un revolver calibro 32, da parte di Zorzi), 11.10.1995, p. 4-5, 15.3.1995, p. 4-5 e 11.10.1995, p. 3 (sulla disponibilità di armi ed esplosivo nelle palestre di via Verdi e del Canal Salso, viste anche da Busetto), 13.10.1995, p. 3, 18.3.1996, p. 2, 2.4.1996 e 20.11.1996, p. 3 (sulla disponibilità di gelignite e di detonatori da parte di Zorzi, materiale utilizzato anche negli attentati di Trieste e Gorizia e del COIN di Mestre).

⁷³⁹ Digilio, u. 16.6.2000, p. 26 e u. 26.6.2000, pp. 8-14.

⁷⁴⁰ Vianello, p. 10

⁷⁴¹ Busetto, p. 215.

⁷⁴² Noè, p. 10-11, ha reso tale affermazione nel contesto di un discorso relativo ad uno specifico episodio, che è stato confermato in dibattimento solo a seguito di ripetute contestazioni da parte del P.M.: Noè aveva dichiarato in indagini preliminari che, durante un incontro amichevole in una casa di Mestre nei pressi della stazione ferroviaria, Zorzi e Siciliano si misero a parlare in disparte con un ragazzo con accento bolzanino e discussero di simboli, tipo un pugnale o della forma di una svastica deformata; a quel punto il teste ha soggiunto che il discorso riguardava l'organizzazione di un gruppo; il P.M. ha proseguito la contestazione: Noè dichiarò che qualche minuto dopo Siciliano gli disse che il loro gruppo faceva parte di un'organizzazione segreta che disponeva di un deposito di armi e di finanziamenti, organizzazione che

Queste indicazioni attribuiscono alle dichiarazioni di Siciliano sul tema della disponibilità di armi ed esplosivo specifici riscontri, riservandosi la Corte di specificare la verifica probatoria di tale giudizio nella trattazione degli argomenti centrali della sentenza, tra cui sono comprese proprio le affermazioni del collaboratore qui genericamente riferite.

5 c 2 – L’atteggiamento di Zorzi nel gruppo di ON di Mestre e in particolare l’aggressione a Bruno Busetto.

Le indicazioni di Siciliano sulla struttura del gruppo di ON di Mestre e sul ruolo assunto al suo interno da Delfo Zorzi saranno trattate nel capitolo 8, mentre in questo paragrafo si affronta un episodio specifico che delinea la personalità preminente di Zorzi nel gruppo mestrino.

Siciliano, sin dai suoi primi interrogatori, ha definito Zorzi una persona dal carattere forte, duro, manesco e privo di reazioni alla vista del sangue, chiuso, introverso e riservato, con un forte autocontrollo derivato anche dalla sua vena mistica⁷⁴³, ribadendo spesso che queste caratteristiche della sua personalità si riflettevano sui rapporti con gli amici e i camerati di ON⁷⁴⁴. Nell’ambito di questa descrizione, il collaboratore ha riferito l’episodio di aggressione di Zorzi nei confronti di Busetto.

Siciliano⁷⁴⁵ ha dichiarato che nel 1970, dopo la strage di piazza Fontana, Busetto fu preso a pugni da Zorzi perché aveva manifestato il proposito di allontanarsi dal gruppo. Il pestaggio, piuttosto duro, avvenne alla presenza dello stesso Siciliano, il quale non intervenne a difesa di Busetto perché condivideva l’opinione di Zorzi sulla sua inaffidabilità. Fu Maggi l’artefice di questa iniziativa, perché voleva impedire la fuoriuscita di persone dal gruppo al fine di evitare fughe di notizie sulla disponibilità di armi ed esplosivi. Infatti, poiché nelle palestre di via Verdi e del Canal Salso avvenivano consegne e ritiri di armi, Busetto, frequentatore di entrambe, avrebbe potuto riferire su quel traffico⁷⁴⁶.

Questo episodio è stato specificamente confermato da Busetto⁷⁴⁷, con riferimenti del tutto coincidenti con le indicazioni di Siciliano sulle ragioni per cui fu aggredito da

serviva a contrastare l’avanzata dei comunisti in Italia e che era aiutata dallo Stato; Siciliano accennò anche ad una persona che rappresentava il canale di collegamento con gli apparati statali e disse che era giusto accettare questo aiuto, anche se dopo l’eliminazione dei comunisti era necessario abbattere il sistema statale borghese; il teste ha affermato di non avere questi ricordi e si sorprende che all’epoca rese dichiarazioni così particolareggiate, ma, in conclusione del discorso, ha confermato il contenuto di quelle dichiarazioni.

⁷⁴³ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 9.

⁷⁴⁴ I passi degli interrogatori nei quali Siciliano ha fornito elementi per la descrizione del carattere di Zorzi sono talmente numerosi da renderne superflua una specifica citazione, che verrà compiuta nella trattazione di diversi argomenti.

⁷⁴⁵ Siciliano, int. 11.10.1995, II° parte, pp. 4-5.

⁷⁴⁶ Siciliano ha precisato che Zorzi aveva la materiale disponibilità di armi ed esplosivi, ma era Maggi a decidere sull’uso degli stessi; in forza della regola della compartimentazione, fu Zorzi a mettere a disposizione l’esplosivo per gli attentati di Trieste e Gorizia e a consegnare a Siciliano alcune armi (una Beretta calibro 9 e una pistola Mauser).

⁷⁴⁷ Busetto, p. 199-2000, ha descritto l’occasione del litigio nel rimprovero che gli fece Zorzi per un comportamento tenuto nella gestione della palestra (gli rimproverò di non averla aperta all’ora stabilita) e ha confermato che per quel diverbio, vennero alle mani; il litigio determinò la sua uscita dal gruppo. In controesame, pp. 223-225, ha precisato che l’elemento decisivo per l’allontanamento dal gruppo fu

Zorzi e sulla presenza passiva ma accondiscendente dello stesso collaboratore all'azione.

Ma più in generale, sul comportamento che Zorzi era solito tenere con i militanti di ON mestrino e in particolare con coloro che manifestavano dubbi e perplessità sull'orientamento politico che stava assumendo l'attività del sodalizio, devono richiamarsi le indicazioni del tutto coincidenti di Vianello⁷⁴⁸, Campaner⁷⁴⁹, Coral⁷⁵⁰ e Noè⁷⁵¹. Anche Carlo Digilio ha, nella ricostruzione di numerosi episodi di estrema rilevanza nel processo (si pensi agli incontri del 1969, a quello del 1970 e a quello del 1973 – di cui si tratterà nel prosieguo), descritto il carattere di Zorzi in termini del tutto coerenti con l'episodio qui riferito.

E' evidente che questo aspetto delle dichiarazioni di Siciliano non è direttamente collegato alla vicenda di piazza Fontana, ma certamente il collaboratore ha ottenuto uno specifico riscontro di attendibilità su un argomento comunque significativo nella definizione della personalità dell'imputato.

5 c 3 – Rapporti con il gruppo milanese “La Fenice” : l'attentato all'università Cattolica di Milano, il campo di addestramento di Barni e il deposito di esplosivi a Celle ligure.

Dei rapporti con la destra eversiva milanese, Siciliano ha riferito in numerosissimi interrogatori, descrivendo la sua conoscenza, del luglio 1969, di Rognoni e di alcuni altri esponenti del gruppo “La Fenice”, i rapporti suoi e di Delfo Zorzi con i militanti

l'episodio in cui lui e Zorzi si picchiarono, perché a parere del teste non c'era motivo per arrivare a tanto; lo scambio di colpi avvenne sul pianerottolo dell'abitazione del teste alla presenza di una signora che abitava in quello stabile e di Martino Siciliano, il quale non intervenne a difesa di Busetto ma si limitò ad assistere alla scena. Infine, Busetto ha precisato che il litigio avvenne in un periodo in cui lui manifestava l'insoddisfazione per quell'ambiente, per cui quell'atteggiamento era stato evidentemente recepito da Zorzi e non ha escluso che l'aggressione sia stata determinata dall'intenzione di aumentare il suo controllo su di lui, come in analoghe occasione Zorzi aveva fatto nei confronti di altre persone (anch'esse aggredite proprio per ricondurle alla disciplina del gruppo).

⁷⁴⁸ Le indicazioni di Vianello sulla persona di Zorzi meriteranno una trattazione più specifica, essendo qui sufficiente richiamare la descrizione del suo carattere (p. 37), certamente non mediocre da un punto di vista intellettuale, ma un po' “disturbato” nei comportamenti, autoritari, invadenti, palesemente maleducati. Questa fu la ragione per cui Vianello decise di allontanarsi dal gruppo e la sua decisione fu accolta da Zorzi con una “non accettazione del rifiuto”, concretizzatasi nel coinvolgimento in attività ancora più compromettenti (p. p. 11 e 14). Vianello ha dedotto che il suo coinvolgimento nei fatti di Trieste e Gorizia rappresentasse proprio il tentativo di Zorzi di non consentirgli il distacco e lui ritenne pericoloso allontanarsi in modo traumatico, come confermatogli dalla notizie successivamente apprese, cioè la spedizione punitiva che sarebbe stata programmata in suo danno (p. 40-41).

⁷⁴⁹ Campaner, p. 121, ha riferito dell'atteggiamento ostico e cinico di Zorzi, richiamando il “sorrisetto di sufficienza” che era solito fare anche quando si discuteva di questioni tragiche come la strage di piazza Fontana e ha soggiunto che Zorzi non mostrava nessuna stima nei confronti delle altre persone (tranne di Freda) – p. 98.

⁷⁵⁰ Coral, p. 58, oltre a riferire della partecipazione di Zorzi a spedizioni punitive e pestaggi, lo ha descritto come una persona molto sicura di sé, che non mostrava timore nei confronti delle forze dell'ordine (o per la sua convinzione ideologica o perché si sentiva protetto), soggiungendo, p. 59, che durante un incontro presso la cantina di Maggiori, Zorzi gettò per terra un pezzo di sostanza di colore grigio, dicendo, mentre rideva, che si trattava di tritolo.

⁷⁵¹ Noè, p. 12-13, oltre a descrivere i discorsi “eversivi” di Siciliano e Zorzi (di cui si tratterà in altra parte) ha riferito dell'attività di provocazione degli stessi alle manifestazioni sindacali di quegli anni.

di quel sodalizio, l'accordo assunto con Rognoni per la costituzione di un gruppo di ON a Milano⁷⁵², l'istituzione di un collegamento stabile tra il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre e il gruppo "La Fenice". Ma questi sono tra gli argomenti più significativi delle dichiarazioni di Siciliano, per cui se ne tratterà nei successivi capitoli. In questa parte di motivazione ci si limiterà a ricostruire gli episodi marginali di quei rapporti che concretarono comunque attività illecite, al fine di verificarne l'attendibilità specifica.

Uno di questi episodi è l'attentato all'università Cattolica di Milano. Siciliano⁷⁵³ ha riferito che quell'azione fu estemporanea, perché decisa durante una cena a casa di Marco Foscari in via Piceno a Milano, alla quale erano presenti, oltre a Foscari e alla moglie, Radice e la moglie, Tanino Cannata e Siciliano. Quest'ultimo era arrivato da Mestre⁷⁵⁴ con una bomba da mortaio senza spoletta, che gli era stata consegnata da un amico noto con il soprannome del Corvo⁷⁵⁵ e che intendeva mettere a disposizione dei milanesi; durante la cena fu discussa la possibilità di realizzare un attentato da attribuire alla sinistra e così fu deciso di preparare l'ordigno e deporlo nella sede dell'università Cattolica. Siciliano preparò la bomba utilizzando un detonatore di cui disponevano i milanesi e riempiendo la cavità ove andava alloggiata la spoletta con la polvere esplosiva tratta dalle munizioni e inserendovi il detonatore e la miccia. I milanesi avevano la disponibilità di una tessera universitaria di uno studente di sinistra che era stato pestato e a cui erano stati sottratti i documenti, per cui decisero di deporre l'ordigno all'università lasciandovi anche quel documento in modo da attribuire quell'azione sinistra, ma l'idea non fu realizzata perché il documento fu dimenticato a casa di Foscari⁷⁵⁶. Cannata accompagnò Siciliano fuori dalla cancellata dell'università, ove accesero la miccia e ripartirono immediatamente in auto⁷⁵⁷.

Su questo episodio hanno riferito, negandolo l'uno e ammettendolo l'altro, Cannata e Radice. Il primo⁷⁵⁸ ha semplicemente dichiarato di essere stato indiziato per

⁷⁵² Tra tutti gli interrogatori, si richiama l'int. 15.3.1995, p. 9.

⁷⁵³ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 8. Nell'int. 14.10.1997, p. 2 ha precisato che l'episodio è collocato nell'ottobre 1971, quando partecipò al campo di Barni.

⁷⁵⁴ Siciliano ha dichiarato il 18.10.1994, p. 8 che era arrivato a Milano in treno, mentre il 14.10.1997, p. 2, ha precisato che fece il viaggio in auto con Marco Foscari, portando in una borsa una bomba da mortaio e un fumogeno.

⁷⁵⁵ Il "Corvo" è stato identificato in Giuseppe Frezzato, il quale aveva consegnato a Siciliano anche una pistola calibro 6.35 che gli fu sequestrata a Mestre durante una rissa.

⁷⁵⁶ Siciliano ha precisato (int. 25.1.1995, p. 6) che il documento gli fu consegnato da Radice, ma Siciliano lo dimenticò a casa.

⁷⁵⁷ Siciliano ha precisato che l'intervento di Cannata fu del tutto estemporaneo, perché questi era estraneo a quel tipo di episodi, anzi era pauroso, ma lo accompagnò perché Siciliano non era in grado di raggiungere l'università; Radice e Foscari non poterono partecipare perché erano con le rispettive mogli (Int.18.10.1994, p. 8)

⁷⁵⁸ Cannata, p. 19 ha così risposto alla domanda sulla vicenda:

P.M. - Un'ultima cosa: Lei è stato negli anni 90 indiziato per qualche reato?

T. - Io sono stato indiziato per parecchi reati, ma non ho avuto mai una condanna.

P.M. - Ma intendevo dire in anni recenti, negli anni 90, se lo ricorda?

T. - Per problemi degli anni 70?

P.M. - Sì, sempre con riferimento a cose accadute in quel periodo?

T. - Certo, sì sì.

P.M. - Ricorda di che cosa sarebbe stato indiziato?

l'attentato all'università Cattolica in base alle dichiarazioni di Siciliano, ma di non essere stato condannato. Il secondo⁷⁵⁹ ha confermato che Cannata partecipò a quell'attentato insieme a Siciliano, e che quest'ultimo aveva con sé esplosivo proveniente dal gruppo di ON veneto.

Il secondo episodio che coinvolse i milanesi de La Fenice è il campo di addestramento tenuto a Barni, nei pressi di Lecco, che Siciliano ha descritto in numerosi interrogatori, durante tutto il periodo della collaborazione: l'incontro con Rognoni e il suo gruppo avvenne nella zona di Lecco, ove i milanesi si erano recati per svolgere un campo di addestramento paramilitare, che comprendeva anche esercitazioni di tiro con armi. Siciliano dapprima ha collocato il campo nell'ottobre 1969, indicando presenti Rognoni e Giancarlo Esposti, e precisando che a Lecco si svolsero le discussioni teoriche mentre le esercitazioni pratiche si tennero in montagna⁷⁶⁰. Successivamente ha precisato che il campo di Barni si tenne nell'ottobre 1971, che lui vi rimase un solo giorno e che erano presenti Rognoni, Esposti, Pagliai, Zaffoni, Angeli e Azzi, confermando che vide alcune pistole Beretta calibro 9 portate da Rognoni e da Angeli⁷⁶¹.

Sull'episodio il riscontro alle dichiarazioni di Siciliano è stato fornito principalmente da Zaffoni⁷⁶², il quale ha confermato che nell'ottobre 1971 si tenne a Barni un campo di addestramento a cui parteciparono tra gli altri Esposti, Angeli, Panzironi. Pur con qualche incertezza, il teste ha ricordato che al campo era presente Martino Siciliano; ha, quindi, visionato alcune fotografie dalle quali risultava la sua presenza al campo con indosso con una tuta mimetica, nonché quella di Esposti che maneggiava candelotti che sembrano esplosivo⁷⁶³. Infine Zaffoni ha confermato che Angeli ed Esposti portarono al campo due pistole P38 raffigurate nelle fotografie⁷⁶⁴. Anche Rognoni⁷⁶⁵ ha ammesso di aver organizzato un campo di esercitazione nelle montagne adiacenti Lecco intorno al 1970-1971, pur negando che le fotografie acquisite al processo rappresentassero scene di quell'incontro.

T. - Se Lei allude alla testimonianza del Martino Siciliano e del Radice che hanno dichiarato che io ho accompagnato il Martino Siciliano a mettere una bomba all'Università Cattolica.

P.M. - Quindi è stato indiziato di questo tipo di reato?

T. - Sì.

P.M. - Va bene, non ho altre domande."

⁷⁵⁹ Radice, p. 163.

⁷⁶⁰ Siciliano, int. 18.10.1994 ha soggiunto che i milanesi avevano portato due pistole.

⁷⁶¹ Siciliano, int. 14.10.1997, p. 1; ma di quel campo ha parlato anche in altri interrogatori intermedi tra i due citati, atteso che, ad esempio, il 19.10.1994, p. 3, ha indicato Azzi come possibile presente a quel campo e Ferorelli sicuramente presente; il 15.3.1995, II° parte p. 2, ha ricordato lo stesso campo, il 14.3.1996, p. 2, ha indicato il francese Jean Claude come presente, riconoscendolo in Jean Claude Helmer, l'8.11.1996, p. 1, ha ancora richiamato il campo, indicando come presenti Pagliai, Azzi ed Esposti e precisando che fu recuperato alla stazione di Lecco e tenne una relazione sulla guerra rivoluzionaria.

⁷⁶² Zaffoni, int. 27.12.1997.

⁷⁶³ Zaffoni ha precisato che in realtà solo i detonatori e le micce erano vere mentre i candelotti erano tubi di cartone senza esplosivo.

⁷⁶⁴ Le foto dovevano essere inviate in Francia perché fossero pubblicate su una rivista militare mentre in realtà Angeli le tenne con sé consentendone il rinvenimento quando fu arrestato.

⁷⁶⁵ Rognoni, p. 116

Infine, Siciliano ha descritto la sua conoscenza (seppur indiretta) di un deposito di armi e di esplosivi riconducibile al gruppo La Fenice e situato nelle montagne adiacenti Celle ligure. Il collaboratore ha riferito che dopo il matrimonio con la Giannatiempo del 1971, fu ospite per uno o due giorni in una casa di Rognoni in Liguria e questi gli confidò che non lontano da lì vi era un deposito di armi ed esplosivi; Siciliano ha soggiunto che sette-otto anni prima⁷⁶⁶, tentò di individuare quella casa senza riuscirvi, per cui chiese informazioni a Roberto Lagna⁷⁶⁷, dal quale apprese che la casa era stata demolita e che anche il deposito di armi ed esplosivi non poteva essere più individuato in quanto l'assetto del territorio era notevolmente mutato.

Sull'episodio sono stati acquisiti molteplici elementi di conferma, alcuni indiretti, come quelli provenienti da Bonazzi, da Giraud (entrambi costoro hanno fatto riferimento a confidenze riferite da Azzi) e da Cagnoni (il quale ricevette le notizie riferite da Zaffoni), altri diretti, come le indicazioni di De Min e Azzi.

Bonazzi⁷⁶⁸ apprese in carcere da Azzi che esisteva un deposito di armi ed esplosivi situato in Liguria e riferibile al gruppo "La Fenice"; Giraud ha riferito che Azzi gli diede indicazioni per il recupero di un deposito di bombe collocato nella montagna ligure, circostanza questa confermata dallo stesso Azzi⁷⁶⁹; Cagnoni⁷⁷⁰ riferì in

⁷⁶⁶ Queste indicazioni sono state fornite nell'int. 18.3.1996, p. 6, per cui la ricerca dell'abitazione di cui si è riferito nel testo risale al 1988.

⁷⁶⁷ Lagna era la persona che teneva i contatti con Anna Cavagnoli durante la detenzione di Rognoni, per cui aveva avuto informazioni su quel deposito di esplosivo.

⁷⁶⁸ Bonazzi, p. 114.

⁷⁶⁹ Azzi, p. 67-68, ha così descritto l'episodio:

"T. - L'ho accompagnato. Perché dicevano che..., il famoso capitano che quando io ho fatto..., cioè sono vent'anni che si è alla ricerca di questo famoso capitano dell'esercito che doveva fornire armi a quelli di Ordine Nuovo. E io ho detto "no, non c'è nessun capitano" e gli ho spiegato anche la storia delle bombe a mano di Milano, e l'ho spiegato anche al Giudice Salvini e alla Dottoressa Pradella. Le ho detto "Lo ho fatto io per ignoranza", cioè io ho detto che avevo comperato le bombe a mano in un bar di Milano, prendendomi un reato di ricettazione che è superiore al furto militare; le bombe a mano me l'ero rubate io dal militare, le avevo rubate, e se ne erano rubate delle altre. Gli ho detto "volete 'ste bombe a mano? sono ancora là seppellite, pigliatevi 'ste bombe a mano". Non esiste, cioè io l'ho confessato all'epoca il furto delle bombe a mano perché pensavo fosse un reato gravissimo, perché ero ignorante come una talpa, non sapere niente. Ho detto: se io dico che le ho comperate in un bar, le ho ricettate, pensavo che il reato di ricettazione fosse inferiore al furto militare. Invece, è tutto l'incontrario!

P.M. - Azzi, queste bombe a mano c'erano nascoste da qualche parte in Liguria?

T. - Sì, le ho nascoste io, le ho nascoste io.

P.M. - Lei ha accompagnato Giraud per cercarle?

T. - Sì e non le ha trovate, dopo vent'anni.

P.M. - Non siete riusciti a trovarle?

T. - Gli ho detto "io ti accompagno, te le faccio trovare così almeno la finiamo con questo fantomatico capitano dell'esercito di Imperia", che saranno andati a smontare la caserma 20 volte per cercare questo fantomatico capitano, che non so da dove viene fuori! "

Giraud, u. 15.12.2000, p. 181, ha confermato che Azzi, nell'ambito del rapporto instaurato con lui, gli propose di recuperare un deposito di bombe a mano di ON sulle colline liguri, anche se quel sopralluogo con gli artificieri non consentì di reperirlo perché i luoghi erano completamente mutati.

⁷⁷⁰ Il P.M. ha contestato a Cagnoni che il 25.3.1995 dichiarò di aver sentito nel gruppo parlare di un nascondiglio nell'entroterra ligure di pistole e munizioni, ma non sapeva dove si trovasse, né sentì parlare della presenza di esplosivo; Cagnoni ha confermato di aver sentito parlare di 3 pistole, di cui una funzionante, ma non ricorda che si parlò dell'entroterra ligure (non ricorda se non glielo dissero); comunque

indagini preliminari e ha confermato al dibattimento che nel gruppo si parlò di un deposito di armi in Liguria o in Lombardia. De Min⁷⁷¹ ha specificamente confermato l'esistenza del deposito, dichiarando che accompagnò Rognoni e Azzi presso una località isolata vicina a Celle Ligure, dove gli dissero che erano stati sotterrati due o tre contenitori con detonatori, esplosivo e munizioni. De Min ha precisato che non vide quel materiale perché il sopralluogo era finalizzato a verificare lo stato dei luoghi e a controllare che non vi fossero pericoli di deterioramento.

Certamente questi tre episodi non sono significativi nella ricostruzione dei fatti oggetto di questo processo, ma rappresentano piccoli tasselli di un mosaico che consente di descrivere i rapporti tra il gruppo mestrino di ON e quello milanese de "La Fenice", la disponibilità di esplosivo da parte di Siciliano proveniente dal gruppo di ON di Venezia-Mestre, la disponibilità di pistole da parte degli esponenti del gruppo "La Fenice", l'esercizio di attività di addestramento paramilitari più volte richiamato in questo processo come riferito a quell'area eversiva. Ma soprattutto, la consistenza oggettiva di quegli episodi rappresenta un elemento di attendibilità complessiva delle dichiarazioni di Siciliano, il quale, nella ricostruzione dei fatti illustrati, è, anche in questo caso, non solo pienamente coerente, costante nelle dichiarazioni rese a distanza di anni le une dalle altre, logico nello sviluppo degli eventi e privo di contraddizioni, ma è stato riscontrato da inequivoci elementi estrinseci alle sue dichiarazioni.

5 c 4 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni precedenti al 1969: il furto di esplosivo nelle cave di Arzignano al Chiampo, gli esperimenti nella cantina di Maggiori, il convegno alla White room, il danneggiamento della sede del PCI di Mestre, l'esplosione che coinvolse Noè (ovvero il progetto di attentato ad una sede del PCI), il falso attentato al liceo Pacinotti, gli atti di vandalismo contro luoghi sacri, l'affissione di manifesti inneggianti a Mao, l'incendio alla sede PCI di Campalto, la riunione di Trieste del 1968.

Gli episodi trattati nel paragrafo per un verso rappresentano un quadro significativo di valutazione dell'attività del gruppo mestrino capeggiato da Zorzi negli anni precedenti all'attentato del 12 dicembre, per cui gli accertamenti qui compiuti saranno utilizzati nella ricostruzione della penale responsabilità degli imputati. Per altro verso i riscontri che ne hanno confermato l'attendibilità sono un tassello importante nella valutazione della collaborazione di Martino Siciliano.

Il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo è stato ricostruito da Siciliano in tre interrogatori resi a distanza di un anno l'uno dall'altro. Nel marzo 1995⁷⁷² il collaboratore ha fornito una descrizione accurata di quel fatto, riferendo che intorno all'anno 1964-1965⁷⁷³, lui, Montagner e Zorzi si recarono con l'autovettura Fiat 500

gli parlarono di questo nascondiglio, che poteva essere o in Liguria o in Lombardia; forse fu Zaffoni a parlargli del nascondiglio, sicuramente qualcuno del gruppo (Cagnoni, p. 20-21).

⁷⁷¹ De Min, int. 18.3.1995.

⁷⁷² Siciliano, in. 15.3.1995, p. 5 e ss.

⁷⁷³ Siciliano ha precisato che il furto avvenne poco dopo che aveva preso la patente, cioè l'11.12.1964 (int. 15.3.1995, p. 6)

di Maggi⁷⁷⁴ in una cava vicina ad Arzignano al Chiampo, in una zona conosciuta da Zorzi che era nativo di quel paese. Giunsero presso una cava e dopo aver sfondato la porta di un casotto destinato alla custodia del materiale, si impossessarono di 30-40 chili di ammonal⁷⁷⁵ contenuto in sacchetti di plastica trasparenti, di detonatori e miccia; una parte di quel materiale fu occultata in un luogo non distante dalla cava, il resto lo portarono a Venezia in auto. Dopo qualche giorno, Zorzi e Siciliano tornarono ad Arzignano e recuperarono l'altro esplosivo, trasportandolo con l'autobus e con il treno a Venezia, ove fu custodito da Zorzi. Il collaboratore ha precisato che l'esplosivo era a scaglie di colore rosa-perlaceo ed era contenuto in sacchetti trasparenti del peso di 1 o 2 chilogrammi⁷⁷⁶.

Nell'agosto 1996, Siciliano ha sostanzialmente confermato l'episodio, ribadendo che Montagner vi aveva partecipato e precisando che attesero l'imbrunire per realizzare il furto, occultando il materiale nella boscaglia adiacente il casotto⁷⁷⁷.

I riscontri sull'episodio sono rappresentati innanzitutto dal contenuto di un'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Tringali, nella quale Montagner, parlando con quest'ultimo, fa un esplicito riferimento alla sottrazione di esplosivo da un luogo che potrebbe essere una cava. Il tenore delle affermazioni di Montagner, pur non contenendo le indicazioni sul luogo o sulle persone che parteciparono all'episodio, è chiaramente riferibile alla ricostruzione di Siciliano, atteso che così si svolge: "Siamo andati via in macchina...una bellissima domenica di sole primaverile... perché eravamo senza donne... come il solito c'eravamo recati... Siamo là...e ad un certo punto siamo scesi a pisciare...abbiamo trovato l'esplosivo, abbiamo preso una botta. L'abbiamo portato, proprio una cosa fatta...rischi...! Perché tu non puoi andare a ...ste cose qua, può succedere..."⁷⁷⁸.

Digilio e Vianello hanno fornito elementi di conferma delle dichiarazioni di Siciliano, il primo affermando esplicitamente che Zorzi, essendo nativo di Arzignano, si era procurato esplosivo sfondando un deposito di una cava nei pressi di quella

⁷⁷⁴ Maggi era a conoscenza che l'auto serviva per il furto di esplosivo.

⁷⁷⁵ Nell'int, 16.7.1997, Siciliano ha precisato di aver definito l'esplosivo ammonal perché lesse quella scritta nei sacchi di plastica nei quali era contenuto.

⁷⁷⁶ Una parte di quell'esplosivo fu rivista da Siciliano presso le cantine di Maggiori e di Campaner (int. 15.3.1995, p. 6).

⁷⁷⁷ Siciliano, int. 28.8.1996, p. 4.

⁷⁷⁸ Intercettazione ambientale 1.2.1996, p. 119.

località⁷⁷⁹, il secondo riferendo genericamente che la preparazione del gruppo sul piano militare implicava la necessità di recuperare esplosivo in qualche cava⁷⁸⁰.

Queste indicazioni rappresentano circostanze che confermano la specifica descrizione dell'episodio da parte di Siciliano, atteso che Montagner ha comunque fornito in una conversazione ambientale un riscontro significativo sulla consistenza di un episodio del tutto coerente con quello oggetto della dichiarazione del collaboratore, mentre Digilio e Vianello hanno riferito una circostanza specifica sulla sottrazione di esplosivo da un cava, collocato dal primo ad Arzignano.

L'episodio **delle prove di accensione** che alcuni militanti del gruppo mestrino realizzarono **nella cantina dell'abitazione di Maggiori** (nonché nella cantina di Campaner) è stato collocato da Siciliano nel primo periodo di attività di quel gruppo, quando ancora l'atteggiamento tenuto da quei giovani era più "goliardico" rispetto alle vicende degli ultimi anni '60. Il fatto è stato collocato in epoca immediatamente successiva al furto di esplosivo che Zorzi, Siciliano e Montagner realizzarono nelle cave adiacenti Arzignano al Chiampo e si concretò nelle prove di accensione di piccoli quantitativi di ammonal tramite micce a lunga e rapida combustione. Questi episodi, definiti da Siciliano prove di accensione, rappresentarono la prima attività illecita di quel gruppo, che all'epoca era ancora privo della consapevolezza politica di quei gesti, ma era indirizzato su una strada che negli anni successivi avrebbe provocato una svolta violenta ed eversiva da parte di alcuni militanti. Siciliano⁷⁸¹ ha fornito elementi precisi di ricostruzione dell'episodio. Maggiori abitava con i genitori in una villetta, nella cui cantina Zorzi portò una parte dell'esplosivo recuperato nelle cave di Arzignano. Siciliano, Maggiori e Zorzi fecero alcune prove di accensione di piccole quantità di ammonal,

⁷⁷⁹ Digilio, u. 16.6.2000, p. 31:

"P.C. AVV. SINICATO - Senta, e perché Lei gli indicò Zorzi come possibile acquirente?"

I. - Sarò molto semplice in questo. Lo Zorzi era interessato a procurarsi una quantità di esplosivo, tant'è che non ebbe timore di sfondare un casotto. Lo Zorzi era nato ad Arzignano, pur di procurarsi dell'esplosivo non ebbe timore di andare a rischiare sfondando un deposito di una cava ad Arzignano, io lo seppi da Marcello Soffiati questo, pertanto parlandone con il Dottor Maggi misi in evidenza la pericolosità del fatto, ed essendo a conoscenza che a volte con il denaro è possibile comprare quasi tutto, non tutto, ma con questo evidentemente le mie notizie, perché parlai del fatto di Rotelli al Dottore, parlai del Soffiati ritengo che evidentemente queste sono state praticamente divulgate, questa notizia che c'era sul mercato una quantità di gelignite. In effetti un giorno lo Zorzi si presentò addirittura a Sant'Elena, che è il quartiere dove io vivo, per parlarmi personalmente."

⁷⁸⁰ Vianello, p. 7:

"P.M. - Insomma, portava delle proposte al di là del fatto che poi siano state o meno attuate secondo quanto Lei ne a sa?"

T. - Generiche, perché corro il rischio di dire delle cose inesatte se dicessi questa, questa o questa proposta che sarebbe la domanda che arriverebbe dopo, genericamente diceva che si sarebbe dovuto prepararsi su un piano militare ed eversivo quindi diceva che in teoria si poteva andare in qualche cava a prendere esplosivo o cose del genere.

P.M. - Cosa vuole dire in teoria, cosa vuole si poteva andare in teoria a prendere dell'esplosivo, andare in teoria a prendere dell'esplosivo non vuole dire nulla ovviamente?"

T. - Vuole dire che dovendo fare un certo tipo di azione quest'azione si poteva fare così, poi non è che diceva dove specificamente andarla a fare o il tal giorno l'andiamo a fare."

⁷⁸¹ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 6

una delle quali sotto una campana di metallo che schizzò via a causa dell'esplosione e rischiò di colpire qualcuno dei presenti. Analoghe prove (e alla presenza delle stesse persone) furono compiute nella cantina dell'abitazione di Campaner a Marghera, ove c'era un'officina artigianale, senza peraltro che si verificassero inconvenienti pericolosi.

Su questo episodio nessuna conferma è intervenuta da parte di Maggiori e Campaner (gli unici due testimoni sentiti al dibattimento che avrebbero potuto rendere dichiarazioni confermate sul punto). A Campaner non è stata rivolta una specifica domanda, mentre Maggiori ha confermato l'utilizzo della sua cantina per lo svolgimento di riunioni in cui si parlò di politica, alle quali parteciparono Montagner, Molin, Siciliano, e Zorzi (e un'altra persona di cui non conosceva il nome)⁷⁸², soggiungendo in controesame che “non ricordava che nella sua cantina fosse stato fatto un esperimento con esplosivo”, che “non aveva memoria di un tale episodio che potrebbe essere stato fatto in sua assenza”⁷⁸³. Tenuto conto che Maggiori risulta essere stato uno dei militanti mestrini su cui si incentrarono gli interessi di Tringali e Montagner all'epoca in cui egli fu sentito dal G.I., la sua dichiarazione è per certi versi ambigua, sicuramente reticente nella formulazione di un “non ricordo” in relazione ad un episodio di un qualche significato nella sua vita politica. Oltre a ciò quella negazione è stata smentita dalle indicazioni rese da un altro teste che partecipò, almeno nella prima fase, alle attività di quel gruppo di giovani che si riunivano nella cantina di Maggiori. Coral ha infatti ricostruito con precisione il percorso politico cui egli partecipò nei primi anni '60 e la direzione che assunse il gruppo quando Zorzi, Maggiori e Montagner aderirono all'organizzazione giovanile dell'MSI, la Giovane Italia, e successivamente ad ON.

E' interessante riportare il contenuto delle dichiarazioni di Coral⁷⁸⁴ su questa fase di passaggio del gruppo di amici cui egli stesso apparteneva, atteso che il teste ha ricostruito alcuni episodi analoghi a quelli riferiti da Siciliano.

Dopo la prima fase di indottrinamento del gruppo, Coral ha descritto una seconda fase definita di scrematura, perché Zorzi, Maggiori e Montagner cominciarono a discutere tra loro emarginando il teste, Martella e Rossi⁷⁸⁵. In questa fase, durante gli incontri che si tenevano nei garage di Maggiori e Zorzi, quest'ultimo parlava di ON come di un'entità che avrebbe dovuto “scavalcare a destra” l'MSI, al fine di arginare l'avanzata dei comunisti, realizzando tale politica anche attraverso azioni violente, come la distruzione delle sedi dei gruppi di sinistra, l'attacco fisico a quei militanti con spranghe e catene, la predisposizione di servizi d'ordine ai comizi, la protezione di esponenti della destra. Zorzi metteva in pratica questi discorsi partecipando a spedizioni punitive, come la distruzione di sedi o i pestaggi, e, sempre in quel periodo, parlava di un “colpo di Stato” da attuare con azioni violente. In quegli anni

⁷⁸² Maggiori, p. 158-159.

⁷⁸³ Maggiori, pp 182-183.

⁷⁸⁴ Coral, pp. 58-62

⁷⁸⁵ Costoro non manifestavano entusiasmo per le idee propriamente politiche professate dagli altri.

circolavano volantini con la sigla ON nei quali le idee professate da Zorzi erano rese pubbliche⁷⁸⁶.

In questo quadro, Coral ha descritto due episodi avvenuti in quel garage e collocati tra il 1964 e il 1966, cui parteciparono Maggiori e Zorzi. In una prima occasione Zorzi prese dalla tasca una sostanza che aveva l'aspetto di un pezzo di formaggio di colore grigio⁷⁸⁷, della grandezza di una patata, e lo scagliò violentemente per terra; Maggiori reagì con spavento a quel gesto⁷⁸⁸ e a quella reazione Zorzi si mise a ridere e spiegò che quella sostanza era tritolo, ma senza innesco, cioè senza un detonatore, non poteva esplodere⁷⁸⁹. Sempre con Maggiori e Zorzi, Coral, nel periodo delle missioni spaziali, fece prove di esplosione di razzi,; insieme acquistarono la polvere nera, lo zolfo, dei tubi resistenti al calore e nel garage di Maggiori costruirono razzi con fiammiferi contro vento, che tentarono di far partire, con molto disagio per i vicini a causa dei botti e con concreti pericolo di incendio⁷⁹⁰.

Questi episodi non sono del tutto coincidenti con la descrizione di Siciliano, ma rappresentano una realtà completamente negata da Maggiori, il quale fu protagonista, non secondo quanto dichiarato da Siciliano, ma per affermazione di altro testimone su cui non è stato prospettato alcun dubbio di attendibilità, di comportamenti analoghi a quello descritto da Siciliano. Se nella cantina di Maggiori furono compiuti esperimenti con esplosivo, tra cui una sostanza che potrebbe essere la stessa descritta da Siciliano, l'episodio riferito da quest'ultimo è del tutto compatibile con quell'attività e le dichiarazioni di Coral costituiscono un riscontro significativo di attendibilità del collaboratore.

Sul convegno alla White room del novembre 1966, le indicazioni di Siciliano sono certamente coerenti con quanto emerso nel corso del processo, pur essendo del tutto indifferenti rispetto alle attività illegali di ON. Siciliano ha descritto quel convegno come il momento costitutivo di ON nel Veneto, anche se in molte città erano già attivi gruppi appartenenti a quell'area.

La prima ricostruzione dell'episodio è dell'ottobre 1995⁷⁹¹. Il convegno, collocato nell'autunno 1966, fu l'occasione di costituzione di ON, presente in molte città del Triveneto e strutturato in cellule. La manifestazione fu presieduta da Rauti, alla presenza, tra gli altri, di Romani, Molin, Maggi, Boratto, Barbaro, Siciliano Zorzi, Maggiori e Montagner (questi ultimi quattro giovani fungevano da servizio d'ordine, erano bardati con scudi di legno con l'ascia bipenne e analoghi bracciali)⁷⁹².

⁷⁸⁶ Coral, p. 59 ha confermato queste dichiarazioni a seguito di contestazione del P.M..

⁷⁸⁷ Coral ha precisato che la sostanza aveva l'aspetto del formaggio grana ma di colore grigio.

⁷⁸⁸ Mentre Coral rimase tranquillo perché non sapeva di cosa si trattasse.

⁷⁸⁹ Coral, p. 59, il quale ha dapprima dichiarato di non ricordare se Zorzi gli disse che ne disponeva dell'altro, ma alla contestazione del P.M. (in indagini preliminari dichiarò che Zorzi disse che lui e Montagner ne avevano una certa quantità da utilizzare contro i rossi) ha confermato la deposizione, tranne la specificazione da usare contro i rossi, soggiungendo che Zorzi disse che l'esplosivo era contenuto all'interno di un armadio di casa sua (Coral, p. 60-61).

⁷⁹⁰ Coral, p. 62.

⁷⁹¹ Siciliano, int. 10.10.1995, p. 4-5.

⁷⁹² Siciliano ha indicato anche la presenza di Digilio (int. 9.10.1995, p. 1).

Siciliano ha ricordato la presenza di militanti provenienti da altre città del Triveneto, Freda e l'avv. Maggiolo da Padova, i fratelli Vinciguerra da Udine, Neami, Portolan e forse Sussich da Trieste, Malpezzi da Bolzano, Soffiati e Besutti da Verona, soggiungendo che probabilmente erano presenti anche Raho da Treviso, Melioli da Rovigo e Guerin da Gorizia, mentre non ha ricordato vi fossero delegati da Trento o da Vicenza. Nella sala vi erano parecchi simpatizzanti, soprattutto dell'MSI⁷⁹³. Dopo il convegno si tenne una riunione più ristretta all'hotel Plaza, cui parteciparono Rauti, Maggi, Romani, Molin, Zorzi, Freda e Siciliano, nella quale si parlò della situazione italiana, definendola come pre-rivoluzionaria, perché vi era il rischio che il PCI e i suoi alleati conquistassero il potere e facessero scivolare l'Italia nella sfera dei paesi dell'est europeo, per cui era necessario prevenire tale rischio anche appoggiandosi alle forze armate. Secondo i dirigenti di ON dovevano essere fondati circoli culturali, librerie e palestre che fossero centri di aggregazione senza essere ufficialmente dipendenti da ON; in particolare Rauti, Freda e Maggi dissero che dovevano essere tesserati ufficialmente pochi militanti, per ridurre il rischio di iniziative giudiziarie o di polizia nei confronti del gruppo e i camerati non iscritti avrebbero potuto muoversi più liberamente; per questo solo Maggi, Romani, Molin per Venezia, Zorzi e Siciliano per Mestre ebbero la tessera⁷⁹⁴. Nella riunione ristretta si ribadì la struttura gerarchica del movimento e da quel momento Maggi divenne il reggente per il Triveneto sul piano operativo e organizzativo, mentre Romani lo era sul piano politico-ideologico⁷⁹⁵.

Su questa vicenda è sufficiente richiamare le indicazioni fornite da numerosi testi, quali Artale⁷⁹⁶, Daniela Siciliano⁷⁹⁷, Campaner⁷⁹⁸, Molin⁷⁹⁹, Barbaro⁸⁰⁰, Carlo

⁷⁹³ Nell'int. 12.10.1995, p.3, Siciliano ha indicato presenti un centinaio di persone.

⁷⁹⁴ Nell'interrogatorio del 18.3.1996, p. 5, Siciliano ha precisato che la tessera gli fu rilasciata un paio di anni dopo il convegno e ha precisato (int. 10.10.1995, p. 5, che distrusse la sua tessera nel 1972, in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal giudice D'Ambrosio e proprio nel corso di quell'atto senza che gli operanti se ne accorgessero.

⁷⁹⁵ Nell'occasione Pino Rauti visitò la sede di Via Mestrina, alla presenza di tutti i militanti di ON (Siciliano, Zorzi, Maggi, Romani, Barbaro, l'avv. Carlet); Gottardi espresse disagio per la presenza di tutte quelle persone; in periodo successivo Zorzi e Vianello affissero anche una targa con l'indicazione Centro studi ON proprio vicino a quella di Gottardi, ma questi la distrusse. (int. 5.4.1996, p. 1).

⁷⁹⁶ Artale, p. 59-61, ha, pur a seguito di contestazione, confermato di aver partecipato alla riunione del 1966, alla quale erano presenti Rauti, in qualità di relatore, Zorzi e Siciliano, con funzioni di servizio d'ordine. Si osserva che queste dichiarazioni furono rese da Artale il 2.11.1996 (come risulta da contestazione svolta in udienza) cioè dopo che quella ricostruzione era stata fatta da Siciliano.

⁷⁹⁷ Daniela Siciliano, moglie di Leopoldo Bergantin, p.64, apprese dal marito che Rauti aveva partecipato alla riunione allo White room, definendola un momento importante, nella quale Bergantin aveva svolto funzioni di servizio d'ordine.

⁷⁹⁸ Le indicazioni di Campaner sull'episodio (pur incerte sulla data, fissata dapprima nel 1968, poi nel 1967 e quindi nel 1966 - p. 139) sono coincidenti con quelle di Siciliano, avendo indicato la presenza di Rauti come relatore, p. 96, quella di Fachini come rappresentante di Padova, p. 105, che la manifestazione era sicuramente organizzata da Maggi, referente del gruppo di ON di Venezia-Mestre, p. 133-134.

⁷⁹⁹ Molin, p. 170 ha reso dichiarazioni del tutto negatorie su incontri collegati al convegno alla White Room del 6/11/66, che fu solo l'occasione per portare Rauti a parlare a Venezia; ha riferito che erano presenti Sermonetti, Gastone e Riccardo Romani, Barbaro, ma ha negato che si tenne alcun incontro privato tra Rauti e Freda, i quali quasi non si parlavano; ha negato qualsiasi incontro separato alla presenza di Zorzi, Siciliano, Rauti, Freda e lui stesso, riunione che non avrebbe dimenticato se vi fosse stata, precisando che Siciliano era

Siciliano⁸⁰¹, che hanno reso indicazioni più generiche ma confermate della ricostruzione di Siciliano. Tutti costoro hanno indicato la presenza di Rauti come principale relatore, Artale ha confermato la funzione di servizio d'ordine di Zorzi e Siciliano, Daniela Siciliano quella del proprio marito Bergantin, mentre Molin e Barbaro sono stati anche sul punto (come su altre circostanze oggetto del loro esame) del tutto sintetici o hanno negato circostanze pur affermate da altri testi.

L'episodio del *danneggiamento alla sede del PCI di Mestre* è stato ricostruito da Siciliano in periodo successivo rispetto all'inizio della collaborazione e quella vicenda ha avuto riscontri anche documentali, atteso che sono stati acquisiti dagli investigatori gli atti di polizia redatti all'epoca.

Siciliano⁸⁰² ha dichiarato che realizzò quella prima azione violenta insieme a Zorzi e Mario Cattapan, allora tutti minorenni, contro la sede del PCI di Mestre, situata in una traversa di via Torino, precisando che, dopo aver danneggiato con pietre l'insegna luminosa, fuggirono verso piazza Barche, ma furono immediatamente fermati perché notati da Felice De Gobbis, cioè un militante comunista che qualche anno dopo avrebbe colpito Zorzi con una stampella durante un comizio a piazza Ferretto. Il collaboratore ha soggiunto che furono condotti in Commissariato, ma mentre Siciliano e Zorzi negarono tutto, Cattapan confessò, ammettendo le sue responsabilità ed indicando i suoi complici. Nonostante ciò, furono rilasciati dopo un paio d'ore, anche a seguito dell'intervento dei dirigenti giovanili dell'MSI. La conseguente vicenda giudiziaria si concluse con l'ammnistia o con il perdono giudiziale, ma contribuì all'allontanamento di Cattapan dal gruppo.

In un successivo interrogatorio⁸⁰³, a Siciliano è stato contestato che, in relazione all'episodio, furono giudicati e amnistiati Siciliano, Cattapan e Artale ma non Zorzi, e il collaboratore ha precisato che non ricordava la presenza anche di Marcello Artale, simpatizzante della Giovane Italia che rimase nell'area della destra pur senza militare attivamente, precisando che, mentre loro tre furono fermati in piazza Barche, Zorzi riuscì ad allontanarsi e sfuggì all'arresto⁸⁰⁴.

L'episodio è stato confermato nella sua materialità da Artale⁸⁰⁵, il quale ha precisato che il danneggiamento avvenne nel 1964 e che lui, Siciliano, Cattapan e una quarta persona nota con il soprannome di Lavazza furono fermati dalla polizia perché avevano danneggiato un'insegna della sede del PCI di Campalto; il fatto si concluse con un'ammnistia, ma il teste ebbe reazioni forti da parte dei genitori che lo indussero ad interrompere quelle frequentazioni. Il teste ha soggiunto che non furono arrestati ma solo fermati e individuati, e, a seguito della contestazione del P.M., ha confermato

una persona che beveva e aveva perso la loro stima; infine ha escluso di essere a conoscenza di alcuna riunione di tipo programmatico in qualsiasi posto d'Italia con Freda, Maggi, Zorzi e Siciliano.

⁸⁰⁰ Barbaro, p. 11.

⁸⁰¹ Carlo Siciliano apprese di una riunione al cinema Corso di Mestre alla quale presenziò Rauti, int. 27.10.1995

⁸⁰² Siciliano, int. 19.9.1996, p. 2.

⁸⁰³ Siciliano, int. 9.10.1996, p. 2.

⁸⁰⁴ Siciliano ha precisato che furono lui ed Artale e non Zorzi a negare le responsabilità.

⁸⁰⁵ Artale, p. 50-53.

che la polizia riferì loro che qualcuno (un dipendente dell'Unità che aveva una menomazione fisica) li aveva visti, mentre ha negato la presenza di Zorzi all'episodio.

Vianello apprese l'episodio da Siciliano (evidentemente all'epoca in cui i due si frequentavano), il quale gli disse che lui e Zorzi avevano danneggiato la sede del PCI di Campalto⁸⁰⁶.

Il quadro così descritto è del tutto confermato con riferimento all'episodio, mentre sulla partecipazione di Zorzi, l'indicazione di Siciliano, confermata da Vianello (il quale apprese all'epoca la circostanza), è stata smentita da Artale, secondo il quale non era presente Zorzi ma una quarta persona individuata con il soprannome di Lavazza. Il riscontro specifico sulla partecipazione di Zorzi manca, ma l'episodio è talmente marginale rispetto alle dichiarazioni del collaboratore, che l'assenza di una conferma univoca (non la sua smentita) non assume alcun rilievo nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Siciliano. E' possibile che questi si sia sbagliato nell'indicare la presenza di Zorzi (ma l'errore nel ricordo risalirebbe all'epoca in cui confidò quell'episodio a Vianello) così come è possibile che l'errore sia stato commesso da Artale. Comunque sia, la circostanza è talmente marginale da non meritare una valutazione specifica del contrasto.

L'episodio che coinvolse Giulio Noé (che fu mutilato alla mano dallo scoppio di polvere esplosiva) è stato inquadrato da Siciliano⁸⁰⁷ in un ***progetto di attentato alla sede del PCI di piazza Ferretto***. Noé era uno studente dell'istituto Pacinotti di Mestre, frequentava il corso di perito chimico ed era amico di Montagner; si avvicinò al gruppo della Giovane Italia nel 1964 e proprio in quegli anni fu vittima dell'incidente che lo mutilò.

Siciliano ha riferito che in quegli anni, a Mestre, da parte di esponenti della sinistra vi furono alcuni episodi di intolleranza nei confronti delle organizzazioni di destra⁸⁰⁸, per cui fu deciso di far esplodere una piccola bomba nella sede del PCI di piazza Ferretto. Noé si incaricò della preparazione dell'ordigno perché, essendo perito chimico, era in grado di miscelare gli ingredienti per realizzare una bomba, ma un giorno Siciliano fu chiamato per telefono dalla madre di Noé che gli chiese di mettersi immediatamente in contatto con il figlio. Il collaboratore gli telefonò e questi disse, sconvolto, che era accaduto un incidente e gli chiese di raggiungerlo presso la sua abitazione. Noé accolse Siciliano con la mano sanguinante avvolta in un asciugamano e gli disse che durante la fase di compressione la polvere era esplosa, il cilindretto metallico⁸⁰⁹ aveva sfondato il tavolo provocando un'esplosione che gli aveva menomato la mano. Gli chiese di prendere con sé un moschetto che Zorzi gli aveva consegnato tempo prima, per evitare che fosse rinvenuto dalla polizia. Siciliano prese quel fucile e si recò da Zorzi, raccontandogli l'accaduto. Noé espose con la polizia qualsiasi connotazione politica dell'episodio, ma da allora si distaccò dal

⁸⁰⁶ Vianello, p. 72.

⁸⁰⁷ Siciliano, int. 22.8.1996, p. 1.

⁸⁰⁸ Fu, tra l'altro, infranta la bacheca della sede di piazza Ferretto.

⁸⁰⁹ Siciliano ha precisato che si trattava di un sifone per il seltz.

gruppo, pur continuando a simpatizzare per le idee di destra e ricevendo il bollettino del Centro studi ON.

Il principale protagonista dell'incidente è stato sentito al dibattimento a conferma dell'episodio e ha reso molte indicazioni di riscontro del racconto di Siciliano sulla sua collocazione politica nella prima metà degli anni '60, sui suoi rapporti con Zorzi, Siciliano e Montagner (e nel suo complesso con il gruppo di cui facevano parte), sul distacco da quell'ambiente successivo al settembre 1965, quando avvenne l'incidente alla mano. Se la testimonianza di Noè è in larga parte attendibile nella ricostruzione di molti avvenimenti che coinvolsero quel gruppo nella prima metà degli anni '60 e in particolare nell'evoluzione politica che assunse a partire dal 1965-1966 (circostanze di cui si tratterà in altra parte della motivazione), il teste è stato parzialmente reticente sull'unico episodio che lo coinvolse nel corso di quella militanza politica. Noè ha riferito alla Corte di essere "offeso" della citazione a testimoniare su vicende così gravi e spregevoli della storia italiana, ammettendo una contiguità con quel gruppo della destra, ma rivendicando il suo successivo percorso politico che lo condusse ad aderire ad idee opposte⁸¹⁰. Pur consapevole dell'obbligo di dire la verità, il teste ha manifestato talvolta incomprensibili reticenze rispetto a circostanze che aveva già riferito al G.I., e pur avendole confermate, ha fornito una singolare valutazione del modo di interrogare di quel giudice, definendolo *brusco*, salvo precisare che quel giudizio si riferiva alla capacità dello stesso di far riemergere i ricordi⁸¹¹. Nonostante tale comportamento abbia evidenziato la sua difficoltà ad ammettere circostanze già riferite, Noé ha, a seguito delle ripetute contestazioni, confermato il contenuto di quanto dichiarato. Sulla questione dell'incidente subito, il teste è stato, per contro, sempre deciso nel negare qualsiasi connotazione politica all'episodio e nell'escludere che Siciliano gli abbia fatto visita subito dopo l'esplosione. Noé ha dichiarato che da ragazzo aveva costruito una specie di piccolo cannoncino che utilizzava con polvere esplosiva costituita da potassio mischiato a zolfo e carbon dolce (tutti materiali reperibili in farmacia)⁸¹². Il possesso del cannoncino aveva esclusivamente finalità goliardiche, perché utilizzato per far esplodere piccoli oggetti. Un giorno il teste decise di preparare una scorta di esplosivo utilizzando un flaconcino che gli sembrava adatto per custodire la polvere esplosiva e mentre stava travasandola all'interno dello stesso avvenne l'esplosione⁸¹³. Noé ha negato che Siciliano fosse presente alla scena e ha contestato anche le dichiarazioni che avrebbero reso altre persone sulla destinazione di quel flaconcino alla realizzazione di un ordigno, affermando che sul suo conto erano sorte "leggende metropolitane"⁸¹⁴. Per confermare l'assenza di Siciliano il teste ha descritto le modalità del soccorso ricevuto, precisando che rimase accecato dall'esplosione e si diresse a tentoni in bagno, rendendosi immediatamente conto del danno subito perché

⁸¹⁰ Noè, p. 35.

⁸¹¹ Noè, p. 28-29.

⁸¹² Noè, p. 20-21, il quale ha precisato che il materiale utilizzato per fabbricare la polvere esplosiva lo procurò da sé, acquistando in farmacia pastiglie per il mal di gola che contenevano potassio, fabbricando il carbon dolce bruciando la legna e acquistando lo zolfo in un negozio dei colori.

⁸¹³ Noè, p. 18.

⁸¹⁴ Noè, p. 19-20.

si portò le mani alla bocca. Quindi, avvolse la mano mutilata in un asciugamano e in quel momento arrivò un suo vicino di casa, che lo condusse nell'ambulanza; sua madre, al momento dell'esplosione era in casa, mentre il vicino giunse pochi attimi dopo. Solo dopo 20-30 giorni Noé tornò a vedere normalmente in quanto fu sottoposto ad interventi operatori (o forse solo ad una pulizia degli occhi) e rimase per qualche tempo bendato⁸¹⁵.

Queste dichiarazioni sono sostanzialmente confermate di quanto Noé aveva riferito in indagini preliminari, compreso nel confronto avuto con Siciliano il 22.8.1996, nel corso del quale, preso atto che Siciliano era perfettamente a conoscenza della struttura della sua abitazione, mostrò qualche titubanza nell'escludere la sua presenza, ammettendo che lui era "accecato", per cui, anche se vi fosse stato Siciliano a casa sua, non lo avrebbe potuto vedere.

Sull'episodio una conferma significativa della piena attendibilità di Siciliano (non solo sulla collocazione politica di Noé, ma anche sulla finalità di quel gesto determinante l'incidente) è stata fornita da alcuni testimoni su cui non è stato neanche prospettato alcun sospetto di inattendibilità.

Per primo Artale, il quale, alla domanda del P.M. sull'argomento, ha risposto di conoscere Noé e Siciliano, li ha indicati come persone che all'epoca si frequentavano e ha ricordato l'episodio della mutilazione di una mano per l'esplosione di un petardo. Sulla definizione della causa della mutilazione (cioè un petardo) Artale ha subito una specifica contestazione dal P.M., atteso che in indagini preliminari aveva riferito che si trattava di una bomba e non di un petardo⁸¹⁶. Anche Maggiori⁸¹⁷ ha

⁸¹⁵ Noè, pp. 22-23.

⁸¹⁶ Artale, p. 60-61. E' interessante riportare testualmente le dichiarazioni di Artale, il quale è uno di quei testi che in indagini preliminari fornì indicazioni precise sulle vicende a sua conoscenza e che in dibattimento ha assunto un atteggiamento di parziale reticenza, superata solo a seguito delle contestazioni delle parti:

"P.M. - Lei conosce Giulio Noè?

T. - Penso che sia una persona che da ragazzo gli è successo un incidente, se è quello che...

P.M. - Che tipo di incidente gli è successo?

T. - Tipo gli è scoppiato in mano un oggetto, una roba che stava preparando.

P.M. - Signor Artale che cosa gli è scoppiato in mano, su?

T. - Un sifone, stava comprimendo la polvere da sparo, un discorso di questo genere, in un sifone, una cosa così.

P.M. - E Lei un oggetto del genere come le verrebbe in mente di chiamarlo?

T. - Cioè, intende bomba?

P.M. - Non lo so, mi dica Lei, così in termini volgari, adesso non voglio dire.

T. - La chiama in tutti i casi, cioè non...

P.M. - Quindi stava preparando questa cosa e che cosa è successo?

T. - Gli è esplosa in mano.

P.M. - Ha avuto dei problemi?

T. - Fisici, una disgrazia.

P.M. - Che gli è successo?

T. - Ha avuto delle conseguenze alla mano.

P.M. - Lei ricorda di averlo visto in occasione di questa disgrazia, di questo incidente?

T. - No.

P.M. - Ricorda di averlo visto successivamente?

T. - Successivamente.

P.M. - Con ancora i segni di questo incidente?

riferito di aver conosciuto Noé, il quale da ragazzo si era mutilato una mano costruendo un petardo o una bomba. Infine, Carlo Siciliano⁸¹⁸ apprese che Noè, che non era un attivista politico, rimase offeso dall'esplosione di un ordigno.

Infine, non possono ignorarsi le conversazioni intercorse tra Montagner e Noè e tra Tringali e Montagner. Nella prima gli interlocutori commentarono negativamente le dichiarazioni di Siciliano; nella seconda commentarono positivamente l'atteggiamento tenuto da Noè nella deposizione dinanzi al G.I., confermando la scarsa attendibilità del dichiarante su circostanze compromettenti come la destinazione della polvere da sparo che determinò la mutilazione⁸¹⁹.

La ricostruzione dell'episodio (che ha uno scarso rilievo pratico nei confronti degli imputati del processo, tutti indicati da Siciliano come estranei alla vicenda) non può che essere compiuta nei termini descritti dal collaboratore.

In punto di credibilità intrinseca delle dichiarazioni, si rileva che Siciliano fu il primo dichiarante a riferire l'episodio, senza avere, anche nella prospettiva calunniosa delineata dalla difesa, alcun interesse a fornire un'interpretazione dello stesso contraria al vero (con il rischio, del tutto prevedibile di essere smentito da Noé); inoltre, l'inquadramento dell'episodio nelle attività svolte da quel gruppo nella prima metà degli anni '60 è del tutto coerente sotto il profilo della logica⁸²⁰, il racconto è preciso (anche se riferito a 30 anni di distanza) e privo di contraddizioni, in sostanza intrinsecamente attendibile. Gli elementi di riscontro non sono costituiti solo dalla ripetute ammissioni di Noé in merito alla sua contiguità con il gruppo di cui Zorzi e Siciliano facevano parte, ma anche dall'affermazione di tre testimoni del tutto disinteressati (ma che avevano conoscenza delle vicende del gruppo) i quali hanno definito quell'incidente come una mutilazione provocata dall'esplosione di una bomba. E' proprio la definizione di ordigno fatta da Artale, Maggiori e Carlo Siciliano che rende credibile la ricostruzione del collaboratore⁸²¹, perché costoro hanno consentito di dirimere l'unico contrasto sussistente tra le contrapposte

T. - Certo, certo.

P.M. - Lei sa se era amico di Martino Siciliano?

T. - Non posso... Non posso dirlo.

P.M. - Lei sempre in queste dichiarazioni del novembre Lei disse "Conosco di vista Giulio Noè che era amico di Martino Siciliano"?

T. - Molto probabilmente, le ripeto, nelle frequentazioni amico forse ho esagerato.

P.M. - Si conoscevano?

T. - Si conoscevano penso senz'altro di sì.

P.M. - Io non ho altre domande. ”.

⁸¹⁷ Maggiori, p. 169.

⁸¹⁸ Carlo Siciliano, int. 4.2.1997.

⁸¹⁹ Int. amb. ATEC, 15.11.1995, ore 18.40, p. 69. Int. amb. ATEC, 20.11.1995, ore 20.45, p. 136-137. Il P.M. nella sua memoria del 17.5.2001 ha citato una parte di intercettazione ambientale del 20.11.1995 che non risulta essere stata trascritta, per cui l'unico commento rilevante intercorso tra Tringali e Montagner è quello indicato nel testo, contenuto nella trascrizione citata.

⁸²⁰ Si pensi che Noé ha dovuto, per giustificare l'esplosione, riferire della creazione di una scorta di polvere esplosiva, affermazione priva di logicità al confronto con quella di Siciliano secondo cui quel contenitore serviva per costruire un piccolo ordigno esplosivo da utilizzare a fini politici.

⁸²¹ Del tutto risibile, se riferita alla consistenza dell'episodio è l'affermazione di Noé circa le "leggende metropolitane" che si sarebbero diffuse sul suo conto.

interpretazioni di Noé e Martino Siciliano, cioè la destinazione di quel contenitore alla creazione di una bomba più che di un deposito di polvere esplosiva destinata agli esperimenti goliardici di Noé.

In conclusione, anche su questo episodio l'attendibilità del collaboratore è stata riscontrata da elementi confermativi assolutamente univoci e l'unica smentita è intervenuta da colui che ha manifestato un interesse diretto a sminuire il significato "politico" dell'episodio.

Del falso attentato all'istituto Pacinotti di Mestre non v'è alcun riscontro alle dichiarazioni di Siciliano, che pure si inseriscono logicamente nella ricostruzione di quei gesti politici prodromici alla svolta eversiva del gruppo. Il collaboratore ha definito⁸²² quell'episodio, avvenuto tra il 1966 e il 1967, un gesto goliardico, in quanto egli stesso, Zorzi e Montagner confezionarono un finto ordigno con plastilina e fili elettrici che sembrava una vera bomba⁸²³ e lo collocarono all'interno dell'istituto; Siciliano telefonò alla scuola, segnalando la presenza del finto ordigno. L'ispettore Emireni⁸²⁴ ha riferito che gli accertamenti compiuti su quell'episodio ebbero esito negativo, perché non risultò agli atti del Commissariato una segnalazione su tale falso attentato, pur precisando che dopo qualche anno gli incartamenti su quel tipo di vicende vengono distrutti.

Anche su questo episodio non vi è da rilevare un'incidenza particolare ai fini della valutazione di attendibilità del dichiarante, atteso che, pur apparendo coerente con le attività del gruppo di Mestre di cui si tratterà nel capitolo 8, l'assenza di riscontro rappresenta semplicemente un mancato accertamento che non inficia la credibilità di Siciliano.

*Siciliano ha riferito in modo generico di **azioni di vandalismo e progetti di attentato a luoghi sacri ebraici e cristiani**⁸²⁵, ispirate dalla filosofia di Evola, secondo la quale il cristianesimo rappresentava un indebolimento degli spiriti e una continuazione del giudaismo, mentre i modelli da seguire erano quelli dell'uomo pagano, del legionario o del samurai e della loro etica guerriera. Tra il 1967 e il 1969 furono compiute azioni estemporanee di vandalismo nel mestrino e nel padovano⁸²⁶ e in alcune occasioni furono apposte sui muri di chiese scritte contro il cattolicesimo⁸²⁷ e furono danneggiate le porte di chiese e le cappelle isolate. Furono anche progettate azioni più gravi contro sinagoghe, ma tali progetti non furono realizzati: a Verona, Siciliano e Zorzi non riuscirono ad individuare la sinagoga, mentre a Venezia le tre sinagoghe si trovavano nel quartiere del Ghetto, una zona ad alta presenza di simpatizzanti di sinistra per cui le azioni non furono*

⁸²² Siciliano, int. 14.10.1995, p. 1-2.

⁸²³ Secondo Siciliano l'ordigno era preparato veramente bene anche perché Montagner aveva dimestichezza con l'elettricità.

⁸²⁴ Emireni, p. 154.

⁸²⁵ Siciliano, int. 18.10.1996, p. 1.

⁸²⁶ Tra i partecipanti Siciliano ha ricordato, oltre a lui stesso, Zorzi, Mariga e altri.

⁸²⁷ Alcune scritte era espressione degli stessi concetti degli anarchici individualisti seguaci di Stirner.

portate a termine. Fu invece realizzato con successo un attentato alla sinagoga di Padova, di cui era responsabile il gruppo di Freda⁸²⁸.

L'affissione di manifesti inneggianti a Mao, azione che Siciliano, Zorzi e Molin avrebbero realizzato verso la metà del 1968, è uno di quegli episodi che definiscono l'ambito di attività del gruppo di ON mestrino, cioè azioni di provocazione nei confronti delle forze della sinistra. Il collaboratore ha indicato l'obiettivo dell'azione nella reazione di fastidio che i cittadini avrebbero manifestato nei confronti dei gruppi della sinistra a seguito dell'affissione dei manifesti e delle scritte con la vernice spray sulle autovetture in sosta. Siciliano ha dichiarato che, insieme a Molin e Zorzi, partirono da Venezia con l'autovettura Fiat 1100 di Maggi e si fermarono a Limena, ove Molin conosceva un militante del gruppo di Padova da cui ritirò i manifesti⁸²⁹. Dopo qualche giorno gli stessi tre, sempre utilizzando l'auto di Maggi, affissero i manifesti e imbrattarono con la vernice spray le autovetture dei cittadini residenti, per rendere più intensa la provocazione nei confronti dei gruppi filomaoisti che sarebbero stati ritenuti responsabili di quell'azione⁸³⁰.

L'episodio è stato confermato da Giancarlo Vianello, il quale, pur non essendo stato sentito in dibattimento sulla circostanza, rese in indagini preliminari indicazioni precise di conferma dell'attività di provocazione svolta dal gruppo di ON mestrino. Quelle dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto confermate nell'esame dibattimentale dinanzi alla V° Corte d'Assise di Milano e sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati⁸³¹. Vianello dichiarò di aver appreso dell'azione di affissione di manifesti filo-cinesi e delle scritte spray sulle autovetture da parte dell'ambiente mestrino della destra, azioni a cui ritenne avessero partecipato Zorzi ed altri militanti ed il cui obiettivo era di creare un clima di confusione nella sinistra nel caso dei manifesti e di risentimento da parte dei cittadini nei confronti della sinistra nel caso delle scritte sulle macchine, precisando che ritenne che i manifesti non fossero stati stampati nell'ambiente veneziano.

Molin ha, per contro, escluso decisamente di aver partecipato a quell'azione. Nel prossimo capitolo si tratterà specificamente dell'attendibilità di Paolo Molin, ma si può qui anticipare che, avendo lo stesso negato ogni circostanza per lui compromettente, proveniente da qualsiasi dichiarante nel processo⁸³², la sua

⁸²⁸ L'episodio fu commentato negli incontri con i mestrini.

⁸²⁹ Il ritiro dei manifesti avvenne da parte del solo Molin, il quale conosceva i militanti di Padova avendo studiato in quella città, mentre Zorzi e Siciliano rimasero in auto.

⁸³⁰ Siciliano, int. 6.10.1995, nel quale non ha saputo dire se il militante del gruppo di Padova da cui Molin ritirò i manifesti fosse Pozzan, che all'epoca abitava a Limena.

⁸³¹ Le dichiarazioni qui rilevanti sono quelle del 19.11.1994, di cui al punto C) della lista delle prove del P.M. contraddistinto dalla Corte con il n. 40 e oggetto dell'ammissione nell'ordinanza 7.4.2000, p. 13. La circostanza che sulla questione dei manifesti filo-cinesi le difese non abbiano inteso controesame il teste non comporta alcuna conseguenza sull'utilizzabilità di quella dichiarazione.

⁸³² Non ci si riferisce solo ai collaboratori ma anche ad altri testimoni o agli stessi imputati. A titolo di esempio Molin ha affermato che la palestra del centro Fiamma Yamato non veniva utilizzata per riunioni politiche, ammettendo tale circostanza solo a seguito di ripetute contestazioni, ha negato la sua partecipazione ad attività di collegamento con gruppi della destra internazionale (riferita da Maggi), ha fissato il suo allontanamento da ON nel 1968 (mentre molti testi lo hanno indicato come presente nelle

affermazione negatoria anche su questo episodio è del tutto inattendibile e non rappresenta una smentita delle dichiarazioni di Siciliano.

Dell'incendio alla sezione del PCI di Campalto, episodio verificatosi nell'autunno 1968, Siciliano ha riferito in due interrogatori resi a distanza di quasi due anni l'uno dall'altro, in termini sostanzialmente analoghi⁸³³. Si trattò di un'azione estemporanea decisa ed attuata da Zorzi, Mariga, Siciliano e una quarta persona (individuata, pur non in termini di certezza, in Montagner) nell'ambito dell'ordinario scontro politico con i gruppi della sinistra. I quattro attesero fuori dalla sede a bordo dell'autovettura di Mariga e verso le prime ore del mattino sfondarono la porta, danneggiarono i mobili e il materiale propagandistico, svuotarono gli schedari e incendiarono con la benzina l'interno del locale. Nel secondo interrogatorio il collaboratore ha precisato che fu Mariga a proporre l'azione, sia perché conosceva bene la sede locale del PCI (che era una delle più attive di Venezia), sia perché voleva recuperare l'elenco degli iscritti⁸³⁴.

L'episodio è stato confermato da Vianello, il quale dichiarò in indagini preliminari⁸³⁵ che Siciliano aveva confidato a lui e ad altre persone di aver partecipato insieme a Zorzi ad un'azione di danneggiamento di una sede del PCI nei pressi di Mestre, pur non precisando se si trattasse di Campalto o di Tessera⁸³⁶.

Sull'episodio un ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Siciliano era stato fornito, ex ante, dallo stesso Zorzi, il quale, in un lontanissimo interrogatorio del 1968⁸³⁷, immediatamente successivo all'episodio, negò innanzitutto il suo coinvolgimento nell'azione di danneggiamento della sede del PCI di Campami⁸³⁸ e riferì di aver appreso da Mariga del suo coinvolgimento nell'azione⁸³⁹.

attività del gruppo anche in epoca successiva, come d'altronde ammesso dallo stesso a seguito di ripetute contestazioni), ha negato la propria partecipazione a riunioni a villa Foscari per discutere del rientro di ON nell'MSI (anche se ha ammesso, dopo contestazioni, di aver partecipato ad altre riunioni sullo stesso argomento), ha affermato l'assenza di qualsiasi rapporto tra ON di Venezia-Mestre e il gruppo di Padova facente riferimento a Freda e a Fachini (delineato da numerosi testi e imputati), ha fissato la partecipazione di Siciliano alle attività di ON fino al 1966, quando quest'ultimo cominciò a bere e fu allontanato dal gruppo (mentre è incontestata la circostanza che Siciliano proseguì fino ai primi anni '70 nelle attività di ON), ha escluso qualsiasi riunione di carattere politico che potesse compromettere la sua immagine, è arrivato ad affermare che Zorzi e Digilio non si conoscevano.

⁸³³ Siciliano, int. 6.10.1995, e int. 9.8.1997.

⁸³⁴ Mariga mise a soqquadro gli schedari senza trovare quanto cercato.

⁸³⁵ Vianello, int. 11.7.1995. Anche se sulla vicenda non è stato svolto alcun controesame, le dichiarazioni rese sono pienamente utilizzabili per quanto esposto nel capitolo 3.

⁸³⁶ Vianello ha sul punto dichiarato di non ricordare il nome della sede, precisando che Siciliano si mostrò entusiasta dell'azione, mentre lui ritenne che Zorzi l'avesse coinvolto *per conglobarlo ancora di più nei suoi progetti*.

⁸³⁷ Zorzi, int. 17.11.1968.

⁸³⁸ Zorzi dichiarò che in quel periodo si trovava a Roma, presso la pensione Rio (dove soggiornò dal 1 al 20 ottobre), per valutare l'opportunità di iscriversi all'università.

⁸³⁹ Zorzi dichiarò più precisamente di aver appreso la notizia dell'episodio alla fine di ottobre o all'inizio di novembre da Mariga; questi, incontrandolo una sera, gli chiese se fosse a conoscenza che una sede comunista era stata incendiata e alla sua risposta negativa, disse che autori dell'attentato avevano indossato calze di nylon per non farsi riconoscere; Mariga, con le sue espressioni e il suo compiacimento, fece

Il quadro è, sull'episodio, chiarissimo, atteso che la ricostruzione del collaboratore (intrinsecamente attendibile sotto tutti i profili) è stata riscontrata da un testimone che apprese dell'azione all'epoca in cui fu attuata e nei termini successivamente riferiti da Siciliano, ed è stata sostanzialmente confermata (pur con la negazione di un suo personale coinvolgimento) da Zorzi.

Nessun dubbio può prospettarsi in merito all'autonoma conoscenza dell'episodio da parte di Siciliano, atteso che, se Zorzi rese quelle dichiarazioni in epoca anteriore all'inizio della collaborazione del dichiarante, ipotizzare che questi abbia ricostruito a posteriori quel fatto utilizzando notizie apprese da atti processuali è circostanza priva di qualsiasi supporto probatorio (l'interrogatorio di Zorzi risale al 1968 e difficilmente poteva essere conosciuto da Siciliano all'epoca della sua collaborazione) ed è smentita dalla testimonianza di Vianello che sul punto è del tutto coerente con la versione del collaboratore.

Con riferimento alla **riunione di Udine con Pino Rauti** le dichiarazioni di Siciliano, pur precise e logicamente attendibili, non sono state specificamente riscontrate. Il collaboratore⁸⁴⁰ ha riferito che nell'autunno inoltrato del 1968 si tenne ad Udine una riunione dei militanti del Triveneto di ON (una quindicina di persone⁸⁴¹ oltre a Pino Rauti, che arrivò in treno e fu accolto alla stazione da Maggi). Un prima riunione ristretta si tenne a casa dei fratelli Vinciguerra alla presenza di 7-8 persone, nella quale si discusse di due temi, il passaggio della rivista diretta da Guerin, "La sentinella d'Italia", ad organo ufficiale di ON del Triveneto e il contrasto in atto a Udine tra i fratelli Vinciguerra e il federale locale dell'MSI, De Micheli Vitturi. Terminata la riunione ristretta un gruppo più folto di militanti si incontrò presso la birreria Moretti ove si svolse il pranzo, durante il quale si discusse delle attività di ON⁸⁴².

L'unica indicazione che potrebbe riscontrare le dichiarazioni di Siciliano sul punto è quella resa da Forziati in un interrogatorio reso in indagini preliminari⁸⁴³, avendo costui ricordato un paio di riunioni svoltesi ad Udine, la prima alla presenza di Rauti con una ventina di appartenenti ad ON del Triveneto, la seconda più ristretta che ebbe come oggetto di discussione il contrasto tra i fratelli Vinciguerra e il segretario dell'MSI De Micheli Vitturi. Questi incontri si sarebbero tenuti nel 1970, per cui non sarebbero coincidenti con quello descritto da Siciliano.

Ciò posto la mancanza di riscontro non inficia l'attendibilità logica dell'episodio ricostruito, confermata dai riferimenti che si esporranno nel capitolo 8.

intendere che era uno degli autori dell'azione e disse esplicitamente che per appiccare il fuoco era stata usata una tanica di benzina.

⁸⁴⁰ Siciliano, int. 25.4.1996.

⁸⁴¹ Siciliano ha ricordato Maggi, Molin, Zorzi, Romani, Barbaro, Cesare Turco, i fratelli Vinciguerra, Portolan, Neami, Bressan e forse Forziati e Antonio Guerin.

⁸⁴² L'indicazione di incontrarsi in locali pubblici era stata data da Maggi, che riteneva meno compromettente tale modalità di riunione.

⁸⁴³ Forziati, int. 27.11.1996, acquisito ed utilizzabile come precisato nel capitolo 3.

5 c 5 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni successive al 1969: la manifestazione di Roma fissata per il 14.12.1969, gli scontri di piazza Ferretto del maggio 1970, la manifestazione di Trieste del dicembre 1970, il progetto di attentato a Forziati, il progetto di rapimento di Feltrinelli, la riunione di Treviso del 1972.

Con riferimento alla ***manifestazione di Roma del 14.12.1969***, che doveva sancire il rientro di ON nell'MSI, Siciliano ha reso dichiarazioni sintetiche ma precise: la manifestazione era programmata da qualche settimana al Palasport di Roma e poiché doveva risultare che ON era un forza compatta all'interno del partito, ove rientrava mantenendo la propria identità, si era deciso di essere presenti a Roma con i propri scudi e striscioni e Maggi aveva dato avviso ai capi cellula di mobilitare tutti i militanti. I mestrini dovevano partire il 13 sera con l'autovettura di Maggi, viaggiare tutta la notte, per giungere la mattina a Roma. Il contro-ordine giunse poco prima della partenza, quando Maggi comunicò a Siciliano che la manifestazione era stata annullata per motivi di ordine pubblico. Alla manifestazione avrebbe dovuto partecipare sicuramente Paolo Molin⁸⁴⁴. Il collaboratore ha soggiunto che la sera del 13 dicembre, quando era in procinto di partire, fu avvisato, oltre che da Maggi, anche dall'avv. Bezzicheri, coordinatore del FUAN per l'alta Italia, il quale gli spedì un telegramma in ragione della carica segretario del FUAN di Ca' Foscari che Siciliano ricopriva⁸⁴⁵.

Su questo episodio specifico non sono stati acquisiti riscontri positivi soprattutto perché ritenuto di rilevanza limitata nel processo. La descrizione di Siciliano è del tutto coerente con il quadro delle acquisizioni probatorie relative alla fase del rientro di ON nell'MSI, ma nessun teste sentito, se non Paolo Molin, avrebbe potuto fornire conferme sul programma del gruppo di Mestre per la manifestazione di Roma. E' incontestata la circostanza che quell'avvenimento avrebbe dovuto svolgersi proprio il 14 dicembre e che fu rinviato in conseguenza della strage di piazza Fontana (quindi, necessariamente il giorno 13); è verosimile che Siciliano dovesse recarsi a Roma (anche per la carica ricoperta in seno al FUAN, oltre che in ON); è possibile che dovesse essere utilizzata l'autovettura di Maggi. Questa parte di dichiarazioni sono del tutto logiche, ma nessun riscontro è intervenuto per confermarla. Si diceva della deposizione di Paolo Molin, che anche sul punto ha ribadito l'atteggiamento di assoluta reticenza sulle vicende del gruppo di ON di Venezia-Mestre.

Siciliano ha descritto un altro episodio di ***scontri di piazza***, avvenuto questa volta ***in piazza Ferretto a Mestre*** nella primavera del 1970, nel quale erano presenti anche militanti di altre città del Triveneto. Quell'episodio fu successivo ad una riunione di ON tenutasi alla White room, a seguito della quale i militanti presenti si diressero verso piazza Ferretto ove era in corso un comizio di Romualdi⁸⁴⁶. Durante il comizio

⁸⁴⁴ Siciliano, int. 21.8.1997, p. 3.

⁸⁴⁵ Siciliano, int. 10.9.1997, p. 1.

⁸⁴⁶ Siciliano ha precisato che quella partecipazione ad una manifestazione dell'MSI rappresentava un segnale di riavvicinamento al partito giustificata dal rientro appena avvenuto.

vi furono scontri con militanti della sinistra e Siciliano utilizzò anche dei grossi petardi che aveva acquistato in Austria. Agli scontri erano presenti anche militanti di Trieste e in particolare Neami picchiò la moglie di un esponente della sinistra⁸⁴⁷, individuata alla fine degli scontri di piazza mentre stavano rientrando in sede. Anche Bressan di Trieste e Radice di Milano parteciparono agli scontri. Fu in quell'occasione che Zorzi subì una ferita alla testa provocata dalla stampella di un ex partigiano (tale Felice De Gobbi)⁸⁴⁸. Nel successivo interrogatorio Siciliano ha confermato la dinamica dell'episodio e in particolare l'esplosione da parte sua di petardi e il ferimento di Zorzi, precisando che gli ordinovisti giunsero dalla sala White room muniti di scudi e bracciali e si schierarono intorno al palco, ma furono individuati dalla polizia perché il Gazzettino di Venezia pubblicò alcune fotografie scattate da persone appostate nella sede del PCI di piazza Ferretto⁸⁴⁹.

L'episodio è stato confermato, oltre che dalla pubblicazione della cronaca dell'episodio da parte dei giornali locali⁸⁵⁰, dalle dichiarazioni di tutti coloro che Siciliano ha indicato come presenti agli scontri: Neami⁸⁵¹, Bressan⁸⁵² e Radice⁸⁵³ hanno reso dichiarazioni sostanzialmente analoghe a quelle del collaboratore sugli scontri di piazza Ferretto.

Con riferimento alla *manifestazione di Trieste dell'8.12.1970*, alla quale conseguirono scontri di piazza, le indicazioni di Siciliano, molto sintetiche, sono state confermate da un unico testimone.

Il collaboratore⁸⁵⁴ ha riferito che la manifestazione aveva come obiettivo l'italianità di Trieste, e si concretizzò nella contestazione di un consigliere di lingua slava presente in consiglio comunale. Dopo il comizio vi fu un corteo dal quale si unì un gruppo costituito in prevalenza da elementi di ON⁸⁵⁵, che diedero luogo a violenze e scontri contro militanti della sinistra o persone di nazionalità slovena; inoltre, passando dinanzi alla sede del PSI, furono lanciati alcuni sassi e fu strappata e

⁸⁴⁷ Tale Pietro Fornaro chiamato il portuale perché lavorava al porto di Marghera.

⁸⁴⁸ Siciliano, int. 28.3.1996, p. 3.

⁸⁴⁹ Siciliano, int. 5.4.1996.

⁸⁵⁰ Cfr. articoli di stampa del Gazzettino di Venezia del 4 e 5 maggio 1970, acquisito al fascicolo del dibattimento.

⁸⁵¹ Neami, int. 27.7.1997, ha confermato la sua partecipazione, negando di aver picchiato una ragazza.

⁸⁵² Bressan, u. 8.6.2000, p. 34-35, ha dichiarato di aver conosciuto Siciliano e Zorzi nel 1970 proprio a quella manifestazione, precisando nel controesame (p. 42) che nel 1969 (ma aveva riferito nel 1970) vi fu una manifestazione a Venezia nel corso della quale Zorzi rimase ferito; la manifestazione era iniziata in un albergo con una conferenza-comizio, poi il corteo doveva arrivare a piazza Ferretto e là ci fu un'aggressione; vi fu uno scontro fisico con un gruppo avversario politicamente e alla fine Bressan seppe che Zorzi era rimasto ferito perché gli era stato lanciato un mattone in testa (p. 42).

⁸⁵³ Radice, p. 162 ha confermato di aver partecipato ad una manifestazione di ON a Mestre, svoltasi dapprima in un grande salone di un albergo nella quale erano presenti anche esponenti nazionali e poi in un comizio, quando vi furono degli scontri; in serata tornarono a Milano.

⁸⁵⁴ Siciliano, int. 25.10.1996, p. 4.

⁸⁵⁵ Di Venezia-Mestre erano presenti Siciliano, Biasiolo, Mariga, Vianello, Busetto, Tondato e altri, ma non Zorzi, che non amava partecipare alle manifestazioni dell'MSI anche dopo il rientro.

bruciata la bandiera del partito⁸⁵⁶. Infine, fu individuato e malmenato il console jugoslavo⁸⁵⁷.

Neami⁸⁵⁸ ha confermato l'episodio, indicando tra i militanti più scatenati presenti alla manifestazione Siciliano e i milanesi.

Sulla riunione di Treviso del 1972 le indicazioni di Siciliano sono state molto sintetiche e le si richiama solo per gli elementi di riscontro intervenuti su quell'episodio. Il collaboratore⁸⁵⁹ ha riferito che nel 1972, quando l'MSI ebbe un notevole successo elettorale, si tenne una riunione a Treviso di una certa importanza perché sembrava prossimo lo scioglimento d'autorità di ON e si progettò in quell'incontro di utilizzare altre sigle, quali Anno Zero, per mimetizzare la vecchia organizzazione; all'incontro erano presenti Siciliano e Molin di Venezia e Marzorati della Fenice di Milano, fiduciario di Rognoni⁸⁶⁰.

Sulla riunione di Treviso del 1972 ha riferito Battiston⁸⁶¹, secondo il quale erano presenti da Milano Azzi e Marzorati e numerosi veneziani, Raho⁸⁶² e probabilmente Fachini⁸⁶³; Azzi⁸⁶⁴ ha sinteticamente descritto una riunione di ON a Treviso nella quale conobbe Raho, precisando che si tenne in un hotel ed era aperta al pubblico⁸⁶⁵; anche Maggi ha riferito di una riunione a Treviso negli anni 1972-1973 organizzata da giovani della destra esterni all'MSI, dalla cui partecipazione scaturì la sua espulsione dal partito⁸⁶⁶, precisando che erano presenti Fachini, Raho, Zorzi, Siciliano⁸⁶⁷ e Azzi⁸⁶⁸.

Le conferme sopra indicate rendono del tutto superfluo qualsiasi commento in merito alla verità di quanto affermato da Siciliano, il quale ha persino dimenticato alcune presenze importanti all'incontro (quali quelle di Maggi e Zorzi, Fachini, Raho). Non è contestabile, proprio per la partecipazione di rappresentanti qualificati di tutti i gruppi di ON del nord Italia che la riunione avesse, come letteralmente dichiarato da Siciliano, una certa importanza, tanto che si colloca proprio a ridosso dello scioglimento di ON (certo, del Movimento politico ON, ma, come si vedrà in seguito, quella realtà era pienamente organica all'area veneta di ON) e a causa della partecipazione all'incontro, Maggi fu espulso dall'MSI.

⁸⁵⁶ Tra coloro che bruciarono la bandiera Siciliano ha individuato Tondato di Mestre.

⁸⁵⁷ Siciliano, in relazione a quell'episodio, fu condannato a otto mesi di reclusione per blocco stradale, anche perché il suo difensore, l'avv. Tablò, non si presentò al processo, così come non si presentò Siciliano.

⁸⁵⁸ Neami, int. 18.6.1997,.

⁸⁵⁹ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 2.

⁸⁶⁰ Nell'int. del 14.10.1995, p. 3, Siciliano ha ribadito la presenza di Marzorati, pur non escludendo che vi fossero altri milanesi de La Fenice.

⁸⁶¹ Battiston, u. 31.10.2000, p. 14

⁸⁶² Battiston, u. 31.10.2000, p. 36.

⁸⁶³ Battiston, u. 31.10.2000, p. 46.

⁸⁶⁴ Azzi, p. 10.

⁸⁶⁵ Azzi, p. 106.

⁸⁶⁶ Maggi, 8.3.2001, p. 70.

⁸⁶⁷ Maggi, u. 8.3.2001, p. 132.

⁸⁶⁸ Maggi, u. 8.3.2001, p. 138, ha precisato che Azzi si era presentato come inviato di Rognoni, ma lui non si fidò e chiese a Boffelli di tenerlo d'occhio.

*Siciliano⁸⁶⁹ ha reso sintetiche indicazioni anche su un **progetto di azione ritorsiva contro Gabriele Forziati** per le dichiarazioni che questi aveva reso nel 1973 sulla responsabilità dei mestrini negli attentati di Trieste e Gorizia. A quanto apprese da Zorzi, questi e il gruppo di ON di Trieste progettarono l'azione contro Forziati (che si sarebbe concretata nella rottura delle falangi delle dita con cui aveva firmato il verbale di accusa contro Zorzi e Siciliano), anche se non seppe se il progetto fosse andato in porto⁸⁷⁰.*

Su questo episodio l'unico elemento di conferma proviene proprio da Forziati, il quale dichiarò in indagini⁸⁷¹, come dato atto anche nell'interrogatorio di Siciliano, che un mese e mezzo dopo la testimonianza dinanzi al G.I. di Milano dott. D'Ambrosio, subì un'aggressione con calci e pugni sotto il portone di casa, con lesioni che richiesero un intervento al setto nasale. Il teste apprese dall'ambiente dell'MSI che l'aggressione era riconducibile a persone vicine a Portolan.

L'episodio è del tutto logico, anche se di rilievo assolutamente marginale nella valutazione dei fatti qui giudicati.

Anche il **progetto di rapimento di Giangiacomo Feltrinelli**, che avrebbe dovuto essere realizzato in Austria da Siciliano e Marco Foscari, è un episodio del tutto marginale che viene qui rievocato a fini di completezza del quadro di dichiarazioni del collaboratore. In numerosi interrogatori quest'ultimo ha riferito che Foscari disponeva di un castello di famiglia in Carinzia⁸⁷² con annesso un parco molto esteso. Poiché il gruppo mestrino apprese che una compagna di Feltrinelli, tale Sibilla Melega, lo ospitava frequentemente in una proprietà non lontana dal castello di Foscari, fu progettato di rapire Feltrinelli e di consegnarlo alle autorità italiane (infatti all'epoca era già latitante). Furono compiuti alcuni appostamenti da parte di Siciliano e Foscari, accompagnati per l'occasione da un guardiacaccia della tenuta che era un ex Waffen-SS, ma costoro non riuscirono ad individuare Feltrinelli; nell'occasione erano dotati di fucili da caccia, di un fuoristrada, di etere per stordire Feltrinelli e corde per legarlo⁸⁷³. In successivi atti, Siciliano ha precisato che l'episodio fu estemporaneo e conosciuto solo dai tre partecipanti all'azione (lui, Foscari e il guardiacaccia)⁸⁷⁴ e che nell'occasione lui si recò in Austria con una Fiat 500 della moglie di Foscari, questi con la berlina che doveva servire per rinchiudere Feltrinelli nel bagagliaio, mentre l'accesso alla villa di Feltrinelli fu compiuto con un'autovettura più adatta alle strade sterrate⁸⁷⁵

⁸⁶⁹ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 10

⁸⁷⁰ Nell'interrogatorio a Siciliano fu fatto presente che effettivamente Forziati subì un pestaggio dopo l'interrogatorio al G.I. e Siciliano ha ricollegato logicamente quell'episodio al progetto di cui gli aveva riferito Zorzi.

⁸⁷¹ Forziati, int. 25.2.1992.

⁸⁷² In una località denominata Paternion.

⁸⁷³ Questa ricostruzione è stata compiuta nel primo int. 19.10.1994, p. 7.

⁸⁷⁴ Siciliano, int. 18.7.1996, p. 3.

⁸⁷⁵ Siciliano, int. 20.10.1997, p. 2.

5 c 6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato.

Le indicazioni fornite da Siciliano non sono particolarmente ampie nella descrizione di strutture golpiste o di difesa dello Stato, essendosi egli limitato a riferire alcune specifiche notizie apprese dagli esponenti di ON. In uno dei primi interrogatori⁸⁷⁶ ha dichiarato che, intorno al 1971, Maggi, Barbaro e Romani⁸⁷⁷ parlarono con lui di una struttura parallela che in caso di presa del potere da parte del PCI era capace di rifornire armi, munizioni, documenti e soldi (oltre che appartamenti) alla resistenza partigiana, struttura da lui conosciuta con il nome di “Piano di sopravvivenza” o di “Nuclei di difesa dello Stato”⁸⁷⁸. I tre soggiunsero che il “Piano di sopravvivenza” era articolato in strutture periferiche e in caso di emergenza i veneziani dovevano rivolgersi alla caserma dei CC di via Pascoli.

Nello stesso interrogatorio⁸⁷⁹ Siciliano ha riferito le poche notizie apprese sul golpe Borghese. Nel novembre 1970 Mazzucco⁸⁸⁰ gli disse che a breve ci sarebbe stato un colpo di Stato militare e civile in funzione anticomunista. Siciliano dedusse che Mazzucco aveva appreso quelle notizie dal padre, il quale era in contatto con Borghese perché *ex* appartenente alla X° MAS. Inoltre, Mazzucco mostrò al collaboratore un elenco con gli incarichi che i golpisti avrebbero assunto dopo l’azione, nonché tesserini di riconoscimento e bracciali tricolori identificativi dell’appartenenza alle forze della resistenza, precisando che Siciliano avrebbe dovuto assumere la carica di Questore di Venezia. Ancora, Mazzucco soggiunse che le caserme dei Carabinieri avrebbero messo a disposizione le armi per i golpisti ma solo dopo la presa del potere. Il nome in codice dell’operazione fu indicato a Siciliano in *Tora Tora* ma la notte prevista per il golpe, cioè tra il 7 e l’8 dicembre 1970, Mazzucco lo avvisò telefonicamente che l’azione era stata annullata, intimandogli di distruggere tutto il materiale, cosa che Siciliano fece.

Su questi episodi è sufficiente richiamare le indicazioni fornite nel precedente capitolo con riferimento alle dichiarazioni rese da Digilio, atteso che Siciliano ha fornito elementi del tutto generici sulla vicenda che non hanno né potevano trovare riscontri specifici ulteriori rispetto a quelli di carattere generale già illustrati.

5 c 7 – Zio Otto.

Le indicazioni fornite da Siciliano su Carlo Digilio sono pienamente coerenti con il quadro dei riferimenti illustrati nel capitolo precedente e dimostrano la puntuale conoscenza da parte sua della figura dell’armiere del gruppo di ON. Quello che rileva in questa parte di dichiarazioni è l’epoca in cui Siciliano le rese, di molti anni precedente alla prima ammissione da parte di Digilio di essere conosciuto con il soprannome di zio Otto e cioè di essere stato lui il massimo esperto di armi ed

⁸⁷⁶ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 2.

⁸⁷⁷ Ma anche Zorzi, cioè tutto l’ambiente direttivo di ON.

⁸⁷⁸ Siciliano però non apprese notizie più specifiche su quella struttura perché gli fu detto che per riservatezza non era opportuno conoscere maggiori particolari se non al momento del bisogno; non sa se appartenenti ad ON fossero inquadrati nella struttura, che era composta da civili o da *ex* militari, e anche da donne.

⁸⁷⁹ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 3

⁸⁸⁰ Mazzucco era *ex* presidente del FUAN e dirigente giovanile dell’MSI e in seguito divenne consigliere provinciale del partito.

esplosivo della destra eversiva veneta tra la fine degli anni '60 e tutti gli anni '70. Difatti già nei primi interrogatori⁸⁸¹ Siciliano ha dichiarato che c'era una persona nel gruppo veneto in grado di confezionare armi, congegni a tempo per ordigni esplosivi ed eseguire lavori di una certa delicatezza, indicandolo con il soprannome di zio Otto ed identificandolo in Carlo Digilio⁸⁸²; ha aggiunto che, su sua richiesta, Zorzi gli disse che gli ordigni degli attentati di Trieste e Gorizia erano stati preparati proprio da zio Otto⁸⁸³, da lui conosciuto quando si recò al Lido di Venezia in occasione della campagna per la scheda bianca⁸⁸⁴; il collaboratore ha ancora dichiarato che non seppe mai come Digilio avesse appreso le conoscenze tecniche di cui disponeva, ma certamente la fama di esperto non era usurpata, come egli stesso poté constatare quando ebbe la disponibilità di quattro silenziatori da utilizzare in pistole Beretta calibro 9 lungo, fabbricati proprio da Digilio; secondo Siciliano i silenziatori erano molto ben costruiti, senza difetti o saldature visibili e Zorzi precisò che, poiché disponevano di dischetti in feltro, erano più efficienti di quelli con la lana di vetro potendo esplodere un numero superiore di colpi. Fu sempre Zorzi a riferirgli che era stato zio Otto a fabbricare i silenziatori e a "filettare" le pistole.

Ancora nell'ottobre dell'anno successivo⁸⁸⁵ Siciliano ha precisato che vide Digilio un paio di volte, la prima nel 1966 quando fu costituito ON nel Triveneto, successivamente lo incontrò diverse volte al Lido di Venezia, a casa di Romani e presso la sede di ON. Il primo a parlargli delle competenze di Digilio fu Maggi intorno al 1968, proprio durante le discussioni sul progetto di realizzare attentati dinamitardi⁸⁸⁶; Maggi disse che Digilio era uomo di sicura affidabilità e che confezionava e provvedeva alla manutenzione delle armi e degli esplosivi in dotazione al gruppo. In seguito Zorzi fu più preciso nel definire la figura di Digilio, perché disse che questi era esperto nel confezionare esplosivo e nella manutenzione ed alterazione di armi e di silenziatori, nonché nella predisposizione di timer⁸⁸⁷. Infine, il collaboratore ha aggiunto che forse anche Paolo Molin gli parlò di Digilio come persona esperta in esplosivi.

Da sempre Digilio fu conosciuto da Siciliano come zio Otto ed era inserito nella struttura illegale di ON⁸⁸⁸.

Ma sul soprannome di zio Otto, Siciliano ha fornito una precisazione molto significativa e pienamente coincidente con quanto riferito da altri testimoni e dallo

⁸⁸¹ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 3; int. 20.10.1994, p. 4.

⁸⁸² Nell'interrogatorio del 20.10.1994 ha altresì riferito di un secondo soprannome, forse scherzoso, attribuito a Digilio, cioè il Legionario.

⁸⁸³ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 3.

⁸⁸⁴ Gli fu presentato come ex legionario esperto nel maneggiare e nel costruire armi, cioè come l'armiere del gruppo che aveva costruito anche i silenziatori.

⁸⁸⁵ Siciliano, int. 11.10.1995, p. 6

⁸⁸⁶ Maggi esplicitamente si riferì ad attentati finalizzati a destabilizzare il sistema da compiere in quel momento storico ritenuto favorevole alla formazione di uno Stato forte, indicando come obiettivi luoghi chiusi ed affollati.

⁸⁸⁷ Anche l'ordigno alla scuola slovena (sia il meccanismo di innesco, sia il timer), secondo quanto disse nell'occasione Zorzi, era stato preparato da Digilio. (p. 7).

⁸⁸⁸ Siciliano, int. 9.10.1995.

stesso Digilio⁸⁸⁹, cioè che era un appellativo riservato ai militanti di un certo livello del gruppo di ON quali Zorzi, Maggi e Molin, tanto che Siciliano non lo utilizzò mai per indicare Digilio⁸⁹⁰.

Infine, tutte le circostanze fin qui illustrate, sono state confermate da Siciliano in un ulteriore interrogatorio della primavera del 1996⁸⁹¹.

Per confermare la piena attendibilità intrinseca ed estrinseca delle indicazioni fornite da Siciliano su Carlo Digilio e sul suo soprannome di zio Otto, è sufficiente richiamare le osservazioni svolte nel precedente capitolo, ove si sono illustrati tutti gli elementi di riscontro rispetto alla circostanza che Siciliano ha riferito all'autorità giudiziaria ben prima che fosse ammessa da Digilio.

Anche su questo tema, le dichiarazioni del collaboratore sono pienamente coerenti, costanti nel tempo, logiche nella ricostruzione del ruolo di zio Otto, prive di contraddizioni e riscontrate estrinsecamente da numerosissimi elementi di prova.

5 c 8 - Considerazioni conclusive sull'attendibilità di Martino Siciliano.

Non si pretende in questo paragrafo di trarre conclusioni originali rispetto alle argomentazioni fin qui esposte, ma è possibile solo fornire indicazioni riassuntive degli specifici giudizi formulati sui parametri di valutazione dell'attendibilità intrinseca di Martino Siciliano.

Il giudizio espresso dalla Corte sull'attendibilità di Siciliano è altamente positivo con riferimento alla quasi totalità dei parametri soggettivi ed oggettivi. Il collaboratore per molti anni appartenne organicamente al gruppo ordinovista mestrino, operando nell'ambito della medesima cellula di Zorzi e Vianello, partecipò alle azioni di quel sodalizio, a partire dagli incontri "goliardici" presso la cantina di Maggiori, fino agli attentati di Trieste e Gorizia, fu il tramite tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e i milanesi de "La Fenice", e per questo la sua ricostruzione di quei fatti è coerente con l'effettiva partecipazione all'attività politica descritta. Quanto alle ragioni della scelta collaborativa si è in questo capitolo affrontato specificamente il tema del compenso riconosciuto a Siciliano dallo Stato italiano, concludendo con l'affermazione che quella circostanza non può costituire l'unico elemento su cui fondare un giudizio di falsità delle dichiarazioni del collaboratore. In questo ambito della vicenda processuale che ha visto Siciliano come protagonista è stato evidenziato, piuttosto, un enorme "buco nero" nella comprensione dei comportamenti del collaboratore nei confronti dell'autorità giudiziaria, cioè le ragioni che lo determinarono in almeno due occasioni a sottrarsi all'esame in contraddittorio con le parti, circostanza questa, e non quelle evidenziate dalle difese, apparsa del tutto illogica e inspiegabile.

⁸⁸⁹ Anche questa indicazione è precedente al momento in cui Digilio ammise di essere soprannominato zio Otto, perché è nell'int. 9.10.1995, p. 1.

⁸⁹⁰ Con riferimento al soprannome il legionario, Siciliano ha precisato che era più scherzoso e non si riferiva alla militanza di Digilio nella legione straniera, ma piuttosto alla figura del legionario dei libri di Evola, cioè al militante che faceva la guardia ad un bidone di benzina senza chiedere perché, cioè un appellativo che indicava un certo tipo umano (int. 9.10.1995, p. 2).

⁸⁹¹ Siciliano, int. 20.3.1996, p. 2.

Anche con riferimento ai rapporti con Maggi e Zorzi, la valutazione delle dichiarazioni di Siciliano non ha fatto emergere ragioni specifiche di contrasto tali da giustificare accuse false e caluniose.

Sotto il profilo oggettivo, i parametri di spontaneità ed autonomia sono stati affrontati in modo approfondito, concludendo l'esame critico con un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, che sono risultate prive di qualsiasi indizio di eterodirezione.

Ma, come nella valutazione di Digilio, anche con riferimento a Siciliano, l'elemento decisivo per esprimere un complessivo giudizio di attendibilità è costituito essenzialmente dalla verifica specifica dei riscontri estrinseci rispetto alla totalità dei temi affrontati dal dichiarante. Tutti gli episodi descritti da Siciliano, prima che chiunque altro lo avesse fatto, sono stati confermati da elementi di prova documentale preesistenti o dichiarazioni di testimoni successive a quelle del collaboratore. Così sulla disponibilità di armi ed esplosivi da parte del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre, sulla personalità di Zorzi e in particolare sull'aggressione a Busetto, sulle attività del gruppo "La Fenice", sulle attività del gruppo di Mestre negli anni precedenti al 1969, sulle attività del gruppo di Mestre negli anni successivi al 1969, su zio Otto, le indicazioni di Siciliano sono state riscontrate e ritenute pienamente attendibili.

In conclusione dell'analisi di attendibilità dei due principali collaboratori di questo processo, deve rilevarsi che entrambi, rendendo dichiarazioni tra loro assolutamente autonome e per la gran parte riguardanti profili diversi della stessa complessiva vicenda eversiva, non solo sono stati giudicati pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco e sulla gran parte degli episodi descritti sono stati specificamente riscontrati, ma essendo stati due osservatori di una medesima scena collocati in posizioni diverse, hanno reso di quei fatti una ricostruzione da diverse prospettive, l'una coerente con quella dell'altro dichiarante.

6 – La valutazione di alcuni altri dichiaranti.

In questa parte della motivazione si utilizzeranno i parametri di valutazione enunciati nel capitolo 3 per formulare un giudizio sulla attendibilità di alcuni degli oltre 200 dichiaranti del processo.

Nell'affrontare questo compito non si ignora che la scelta di soffermarsi su alcuni piuttosto che su altri testimoni è certamente parziale, ma risponde all'esigenza imposta al giudice di selezionare il materiale probatorio acquisito in un dibattimento così lungo e complesso, individuando quelle parti ritenute più significative e controverse e su di esse svolgere le proprie osservazioni critiche.

In considerazione della rilevanza quantitativa e qualitativa delle loro dichiarazioni, non ci si poteva sottrarre dal dedicare all'attendibilità di Digilio e Siciliano la trattazione puntuale ed approfondita svolta nei precedenti capitoli, così come è coerente con la struttura della motivazione⁸⁹² che, con riferimento ad alcuni dichiaranti, non si formuli uno specifico giudizio di attendibilità della deposizione, apparendo sufficiente limitarsi a verificare, nella trattazione degli episodi rilevanti ai fini del giudizio, se le indicazioni da costoro fornite sui temi in trattazione siano o meno attendibili. Su altri testimoni è quantomeno opportuno formulare una tale valutazione che consentirà di affermare od escludere in termini generali la loro credibilità, pur nella consapevolezza che tale giudizio non precluderà la verifica della sua fondatezza con riferimento agli specifici argomenti contenuti nelle loro deposizioni e trattati nel prosieguo della motivazione.

L'utilità delle valutazioni formulate in questo capitolo si concreta non tanto nell'inquadramento dei dichiaranti in rigide categorie⁸⁹³, quanto piuttosto nell'indicazione di elementi comuni ad alcuni di essi, tratti dalla loro storia personale, dalla pregressa disponibilità a rapportarsi positivamente con l'autorità giudiziaria, dall'atteggiamento assunto nell'ambito di questo procedimento, dal coinvolgimento nelle vicende descritte nelle loro deposizioni.

Così come per Siciliano, si utilizzeranno i parametri di verifica di attendibilità dei dichiaranti *ex art.* 210 c.p.p., anche per altri testimoni, cioè per chi dovrebbe sempre assumere un atteggiamento leale nel rapporto con l'autorità giudiziaria (e quindi essere per definizione attendibile). Difatti, in questo processo alcuni testimoni, pur avendo assunto l'impegno a dire la verità, hanno dimostrato di essere condizionati da elementi esterni di inquinamento che hanno inficiato l'attendibilità della loro deposizione complessivamente considerata ovvero di alcune parti di essa. Se la tesi che la difesa Zorzi ha ricondotto al P.M.⁸⁹⁴ rappresenta una semplificazione che non consente di apprezzare l'atteggiamento reticente o falso assunto nel processo da alcuni dichiaranti, proprio la richiesta avanzata da quella parte di valutare criticamente ogni singola deposizione, impone alla Corte una verifica di attendibilità dei principali testimoni, al fine di attribuire loro, nella ricostruzione dei fatti cui si dedicherà i capitoli centrali della sentenza, un rilievo probatorio differenziato a seconda del giudizio di credibilità qui formulato.

Sia chiaro, questo giudizio non rappresenta un "marchio indelebile" attribuito ai dichiaranti e perciò tale da vincolare la Corte nella valutazione dialettica delle specifiche indicazioni da costoro fornite, perché l'atteggiamento di questo giudice rispetto al materiale probatorio acquisito non può essere condizionato da pregiudiziali affermazioni di credibilità dell'uno o dell'altro testimone, fondandosi

⁸⁹² Struttura non arbitraria, ma imposta dallo svolgimento del processo.

⁸⁹³ Come anticipato nel capitolo 3, la Corte ha ritenuto non adeguato alla verifica probatoria dei dichiaranti il riferimento difensivo a categorie quali "fascisti buoni" e "fascisti cattivi", "pentiti parassiti", "pentiti a rate", etc..

⁸⁹⁴ Vedi difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 65, secondo il quale il P.M. avrebbe distinto i testimoni attendibili (cioè "i fascisti buoni") da quelli inattendibili (cioè "i fascisti cattivi"):

"L'accusa privata, ma in qualche modo anche l'accusa pubblica, manifesta con Vinello, come con Granari e con molti altri testimoni di questo processo, Molin, Tuti, Franca Siciliano, Maggiori, una sorta di divisione manichea fra testimoni fascisti buoni e testimoni fascisti cattivi, laddove i buoni, ahimè rari, sono quelli che portano qualcosa alla tesi dell'accusa e i cattivi, purtroppo tanti, sono quelli che smentiscono i collaboratori".

In realtà è stata proprio quella difesa ad adottare tale classificazione, semplificando la valutazione che su quei testimoni è indispensabile compiere.

piuttosto su una concreta ed effettiva verifica di riscontro logico ed oggettivo di qualsiasi affermazione da chiunque formulata in questo processo.

6 a – Tramonte.

Maurizio Tramonte è un vero e proprio collaboratore di giustizia.

Nella parte conclusiva del suo esame, il dichiarante ha descritto la vicenda relativa al programma di protezione propostogli e mai attivato, rendendo palese che le sue dichiarazioni si sono inserite in un rapporto di collaborazione con le autorità giudiziarie milanese e bresciana della stessa specie di quello di Digilio e di Siciliano⁸⁹⁵. Anche il contenuto delle sue dichiarazioni conferma l'attribuzione della

⁸⁹⁵ Così Tramonte ha descritto quelle vicende (Tramonte, p. 237-241):

“P.M. - Presidente scusi, io devo chiedere una cosa generale perché è rimasta poi... ci sono state delle domande ma è opportuno che il Signor Tramonte ci spieghi bene complessivamente. Il suo programma di protezione, ci vuole raccontare la storia del suo programma di protezione?”

I.R.C. - Sì, una prima volta...

P.M. - Per quanto ne è a conoscenza Lei, ovviamente?”

I.R.C. - Sì, io ho avuto... cioè due volte è stato richiesto il programma di protezione perché avevo anche famiglia all'epoca, mo' sono solo, ed era stato approvato il programma di protezione. Poi quando ho parlato con... allora, prima sono andato dal direttore a parlare delle mie esigenze, poi era stato approvato dal Ministero penso, adesso io non so, dal comitato, poi mi sembra che quando sono andato dal colonnello (che c'era un colonnello che gestiva in realtà questo programma) mi aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, non sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, niente, dovevo chiedere sempre permessi, eccetera. Quindi mi ero spaventato, avevo rallentato la collaborazione con i Magistrati e avevo rifiutato il programma. Mi sembra che l'ho rifiutato verso gennaio o febbraio del '98.

P.M. - Scusi, il programma prevedeva che Lei si dovesse trasferire, cioè modificare l'alloggio, andare da qualche altra parte?”

I.R.C. - Sì, sì. Cioè, il programma era che io mi dovevo trasferire su un luogo segreto, accettare di mettere il telefono sotto controllo se volevo un'utenza telefonica, chiedere preventivamente a loro ogni volta che dovevo uscire che ci sarebbe stato un funzionario che avrebbe curato la mia integrità fisica. Non mi ricordo più se nel primo o nel secondo c'era anche il cambio di identità.

P.M. - Va be', quindi Lei l'ha rifiutato in quella circostanza?”

I.R.C. - Sì, l'ho rifiutato tutte e due le volte Dottore, uno perché non mi andava bene un programma così e, due, perché sapevo esattamente di non avere detto la verità su Alberto e sul discorso di Maurizio Zotto e quindi non mi sentivo di firmare un programma di protezione.

P.M. - Senta, la fideiussione che aveva chiesto a che cosa... perché ha chiesto una fideiussione, che è una cosa abbastanza anomala come tipo di... a che cosa le sarebbe dovuta servire?”

I.R.C. - Sì. Era perché all'epoca volevo fare un'azienda all'estero e quindi avrei dovuto importare merce all'estero. Siccome per fare un'azienda di un certo peso questi volevano una garanzia, questa fideiussione sarebbe durata massimo tre anni; il costo per lo Stato era di circa 40 milioni all'anno, il costo delle fideiussioni insomma, quindi 120 milioni in tre anni, però con risparmio di polizia di scorta e di tutte queste cose qua, insomma, da casa eccetera.

P.M. - Ma Lei aveva intenzione di trasferirsi all'estero come abitazione quindi?”

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Ascolti, Lei non possedeva dei beni suoi?”

I.R.C. - Sì, possedevo dei beni e allora avevo un terreno, una casa che ho venduto e ho saldato i debiti.

P.M. - Ascolti, perché questi beni non potevano essere una garanzia per aprire questa attività?”

I.R.C. - No, perché io avevo garantito a nome delle società con le mie proprietà, quindi quando le società erano andate a rotoli le banche mi avevano messo delle ipoteche e le ipoteche le banche le mettono tre volte l'importo, quindi avanzavo 200 milioni e mi avevano messo 600 milioni; avanzavo 100 milioni e mi avevano messo 300.

P.M. - Quindi, in sostanza, questi erano beni già ipotecati, è questo che sta dicendo?”

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - E adesso ha ancora la disponibilità di questi beni, o ha recuperato la disponibilità di questi beni?”

qualifica sostanziale di collaboratore, atteso che Tramonte ha riferito alle due autorità giudiziarie sopra ricordate informazioni su vicende delittuose nelle quali fu direttamente coinvolto, assumendo la posizione processuale di indagato per la strage di piazza della Loggia.

Per comprendere la figura di Tramonte e valutarne l'attendibilità è importante descrivere l'ambito delle sue dichiarazioni, concretatosi in due distinte ed importanti aree di informazioni fornite a diverse autorità giudiziarie:

- all'autorità giudiziaria milanese il dichiarante ha riferito quanto apprese tra il 1968 e il 1970 in ragione della sua frequentazione con i gruppi veneti di ON⁸⁹⁶, la sua partecipazione ad importanti riunioni politiche preparatorie degli attentati del 1969, la definizione della strategia stragista ascrivibile a quel sodalizio politico, le specifiche responsabilità per tutti gli attentati del 1969 e in particolare per quelli del 12 dicembre, la piena consapevolezza dei servizi di sicurezza italiani di quanto sarebbe accaduto in quell'anno. Queste informazioni sarebbero state acquisite da Tramonte a seguito dell'attivazione di una collaborazione intrattenuta con un responsabile dei servizi di sicurezza italiani, indicato all'inizio della sua collaborazione con il nome in codice di "Alberto" e quindi individuato in Lelio di Stasio, funzionario della Questura di Verona tra la fine degli anni '60 e tutti gli anni '70. Di Stasio avrebbe indotto Tramonte ad infiltrarsi nel gruppo politico facente capo a Fachini per svolgere l'attività di informatore in favore dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno.

I.R.C. - No, adesso ho venduto i beni.

P.M. - Quindi ne ha recuperato la disponibilità per poterli vendere?

I.R.C. - Sì, ho fatto così: ho fatto prima un compromesso sul terreno con 50 milioni davanti, poi il cliente si è surrogato a me al debito, quindi ha saldato i 600 virtuali, ha saldato i 200 milioni e la banca ha tolto l'ipoteca, mi ha dato il saldo che ho pigliato 480 milioni più IVA, quindi 570 milioni. Quindi, 570 meno 200 fa 370. Ho pagato le provvigioni ai mediatori, qua e là, 350. Con quelli ho tolto l'ipoteca alla casa mia di Lozzo e l'ho venduta per 340 milioni mi sembra. Quindi a fine giro ho pagato tutti i miei debiti, nessuno più ha crediti nei miei confronti e mi è rimasto circa 450 milioni.

P.M. - Va bene. Quindi poi il programma di protezione non le è più stato proposto successivamente?

I.R.C. - No, successivamente no. Però voglio dire, io un po' è stato per queste cose qua e un po' perché sapevo che non avevo detto la verità Dottore, capisce?, quindi mi sarei sentito molto male.

P.M. - Ascolti, per quanto riguarda la sua famiglia invece che ha detto che prima aveva una famiglia e adesso invece è solo, che è successo?

I.R.C. - La mia famiglia siamo separati da... diciamo in casa siamo stati separati dal '96, quindi gli ultimi tre anni, ufficialmente proprio il distacco familiare è dal giugno di quest'anno e loro abitano dove risedevo io prima.

P.M. - Da chi è composta la sua famiglia?

I.R.C. - E' composta dalla mia ex compagna e da una ragazza di 13 anni e una bambina che gli è appena nata più il suo attuale compagno.

P.M. - Be', il suo attuale compagno non ci interessa più.

I.R.C. - Proprio prima di venire a rendere, cioè di accettare l'esame di questa Corte avevo chiesto alla Procura di Brescia se era possibile attivare un servizio di protezione, eccetera, e mi sembra che è stato attivato mobile.

P.M. - Per la sua ex compagna?

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - Va bene, io non ho altre domande."

⁸⁹⁶ Quello padovano riconducibile a Freda e a Fachini, quello veneziano riconducibile a Maggi e a Romani e quello mestrino riconducibile a Zorzi.

- nel 1972 Tramonte, continuando la frequentazione degli ambienti della destra eversiva veneta, iniziò un'ulteriore attività di informazione in favore dei servizi di sicurezza italiani, attivando un rapporto con il Centro CS di Padova e in particolare con il maresciallo Felli. La collaborazione con il SID proseguì fino al 1976 e proprio in ragione dei rapporti intrattenuti con la destra eversiva veneta nell'ambito dell'attività di informatore, Tramonte ha riferito all'autorità giudiziaria bresciana importanti notizie sulla progettazione ed sull'attuazione della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974.

La collaborazione di Tramonte è nettamente caratterizzata dai due ambiti di vicende che ne sono oggetto, perché l'utilizzo dei parametri di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie da lui rese con riferimento alla strage di Brescia e a quella di piazza Fontana conducono a giudizi molto differenti.

Sulle vicende bresciane le indicazioni ad autorità istituzionali furono rese da Tramonte nello stesso periodo in cui fu realizzata la strage di piazza della Loggia. Difatti il dichiarante, nel corso della sua collaborazione con il SID, incontrò il maresciallo Felli proprio a ridosso del maggio 1974⁸⁹⁷ e a lui riferì notizie su alcuni incontri preparatori di attività eversive cui parteciparono esponenti di ON del Veneto, pur non fornendo un quadro preciso delle responsabilità per la strage di Brescia, che avrebbe descritto solo vent'anni dopo all'autorità giudiziaria⁸⁹⁸. Su questa vicenda saranno i magistrati di Brescia a dovere compiere una valutazione specifica del contenuto dei colloqui che Tramonte intrattenne con Felli tra il maggio e il luglio 1974, perché quel giudizio assumerà significativa rilevanza nella valutazione delle responsabilità penali per quei fatti. Per quanto qui rileva, non v'è dubbio che le indicazioni fornite da Tramonte nell'ambito della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria bresciana rappresentano l'elaborazione di notizie che i servizi di sicurezza italiani avevano già parzialmente acquisito, proprio da Tramonte, quantomeno il 6 luglio 1974⁸⁹⁹. La lettura del rapporto redatto da Felli in tale data⁹⁰⁰ rende evidente

⁸⁹⁷ Sicuramente nei giorni immediatamente successivi alla strage e, secondo il collaboratore, anche in data antecedente.

⁸⁹⁸ In questo dibattito l'esame di Tramonte non ha riguardato in modo specifico la vicenda bresciana, atteso che il P.M. ha rivolto al dichiarante poche domande su quell'episodio, essenzialmente relative a quanto all'epoca egli riferì al maresciallo Felli (Tramonte, pp. 99-108), mentre le altre parti si sono soffermate solo su specifici aspetti della stessa vicenda, senza ricostruire il quadro complessivo delle dichiarazioni del collaboratore. Dagli atti emerge comunque che nelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria Tramonte ha riferito notizie molto più precise su quei fatti rispetto a quelle contenute nella nota di Felli del luglio 1974.

⁸⁹⁹ Tramonte, p. 163, ha dichiarato in questo dibattito che fornì importanti notizie a Felli anche prima della strage:

“AVV. FRANCHINI - Tutto. Senta, al Maresciallo Felli Lei ha riferito notizie circa la strage di piazza della Loggia?”

I.R.C. - In un certo senso sì. Non chiaramente, però in un certo senso sì.

AVV. FRANCHINI - Cosa gli ha detto?

I.R.C. - Eh, bisogna vedere i verbali Dottore, però ci sono tutti i rapporti.

AVV. FRANCHINI - Il rapporto però risulta redatto nel luglio del '74 su notizie raccolte tra il 4 giugno mi pare e il 6 luglio?

I.R.C. - Però ci sono dei rapporti anche datati e trasmessi 25 maggio '74, poi c'è...

AVV. FRANCHINI - Con notizie su piazza della Loggia?

I.R.C. - Sì.

che la consistenza oggettiva delle dichiarazioni rese a distanza di oltre vent'anni all'autorità giudiziaria bresciana, caratterizza in termini positivi quella parte di collaborazione, sicuramente *autonoma*, perché ha rappresentato un contributo del tutto originale rispetto alla fase descritta di preparazione di attentati, *costante*, perché Tramonte ha ribadito ai magistrati inquirenti il contenuto di quelle riunioni pur fornendo specifiche indicazioni di responsabilità per la strage di piazza della Loggia

AVV. FRANCHINI - No, no.

I.R.C. - Dottore, poi c'è un rapporto di un terzo che viene l'11 giugno '74 con un volantino di rivendicazione relativo alla strage della Loggia.

AVV. FRANCHINI - Lei prima della strage ha riferito al Maresciallo Felli sulla imminente?

I.R.C. - Non a chiare lettere Dottore, perché io ero infiltrato, dovevo prima tutelare me stesso. Quindi, quando parlavo a Felli ed era così convenuto, parlavo sempre come fossi una terza persona, non del gruppo, perché nel gruppo io sarei morto come sono morti tanti altri."

⁹⁰⁰ Il rapporto è stato acquisito al fascicolo del dibattimento e citato integralmente nel corso del dibattimento durante l'esame di Tramonte, p. 99:

"E' un appunto del 6 luglio '74, datato, reca questa data 6 luglio '74 e dice: "La sera del 25 maggio ultimo scorso il Dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato insieme ad altri due camerati della zona di Venezia ad Abano Terme per incontrarsi con Romani Gian Gastone nella abitazione di quest'ultimo. Punto 2: Maggi e Romani sono legati da stretta amicizia, hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo. Verso il 1970 erano rientrati nel M.S.I. ma poi Maggi ne è uscito nuovamente nel '72 e Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue fila (è membro dell'esecutivo nazionale) si è schierato a favore della Destra oltranzista. 3: gli argomenti trattati nella abitazione di Romani hanno riguardato la situazione ed i programmi della Destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo. E' stato quasi un monologo di Maggi in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali. 4: Maggi ha reso noto che è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di Destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo; l'organizzazione sarà strutturata in due tronconi, uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti: a) numericamente molto ristretto, b) costituito da elementi maturi, dai 35 ai 45 anni salvo qualche eccezione e di collaudata fede politica, c) opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta. L'altro, palese, il quale: a) si appoggerà a circoli culturali ancora da costituire e gestiti da elementi di estrema Destra finora rimasti nell'ombra, b) avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino. 5: secondo Maggi i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e della riservatezza, agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi od emozioni, hanno le doti psicofisiche necessarie per non cedere in caso di arresto alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura. Ha citato, ad esempio, Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga carcerazione e la caparbieta del Giudice D'Ambrosio non ha parlato. 6: l'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata a livello centrale da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto Ordine Nuovo tra cui gli stessi Maggi e Romani e probabilmente l'Onorevole Pino Rauti". Ecco, poi ci sono gli altri punti che attengono più direttamente ad un altro episodio quindi io tralascerei. Queste l'appunto dice che sono informazioni acquisite dalla fonte Tritone...?"

I.R.C. - In data 28 e trasmesse il 6 luglio, sì.

P.M. - Si fa riferimento alla sera del 25 maggio.

I.R.C. - Sì.

P.M. - E nella nota di trasmissione si dice "notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio 1974"?

I.R.C. - Mmh. Cioè il contenuto è un sunto di parecchie informazioni, di parecchi colloqui che abbiamo avuto con...

P.M. - Che ha avuto con Luca?

I.R.C. - Sì.

P.M. - E comunque sono notizie che Lei ha fornito a Luca?

I.R.C. - Sì. “.

di cui non vi è traccia nella nota di Felli, *precisa e coerente* nella ricostruzione di quegli incontri, *priva di contraddizioni* e non determinata da *interessi diretti del dichiarante ad accusare falsamente i chiamati in correità*. Infine, quella parte di dichiarazioni è stata confermata non solo da Felli, ma anche da Ariosto Zanchetta⁹⁰¹ e Maurizio Zotto⁹⁰². Quest'ultimo, in particolare, pur negando di aver partecipato alle riunioni descritte da Tramonte, ha confermato che quegli incontri effettivamente si svolsero presso l'abitazione di Romani ad Abano Terme alla presenza, tra gli altri, di Maggi, il quale fu indicato da Tramonte come una persona che aveva idee politiche rivoluzionarie, tanto che in un'occasione, uscendo da uno di quegli incontri, l'amico gli aveva confidato che *"quelli là erano pazzi"*⁹⁰³.

Gli unici dubbi emersi in questo dibattimento su quella parte di dichiarazioni riguardano l'epoca e la consistenza delle informazioni che Tramonte riferì a Felli nel 1974, ambito su cui non è necessario soffermarsi, atteso che lo stesso collaboratore, pur ribadendo che già il 25 maggio 1974 aveva riferito dell'incontro a casa Romani, ha affermato che i suoi colloqui con "l'agente Luca" non furono espliciti sul contenuto di quelle riunioni. La Corte evidentemente non dispone di tutti gli elementi probatori acquisiti dall'autorità inquirente bresciana sulla vicenda di piazza della Loggia, per cui non è in grado di esprimere su questa parte di dichiarazioni del collaboratore un giudizio compiuto, che d'altronde non le compete, perché la permanenza di un contrasto tra le affermazioni di Felli e quelle di Tramonte non incide nel giudizio complessivo di attendibilità di quest'ultimo in questo processo.

Per contro gli stessi parametri di valutazione illustrati nel capitolo 3, se riferiti alle dichiarazioni di Tramonte aventi ad oggetto la strage di piazza Fontana, non consentono di esprimere un giudizio di credibilità soggettiva del dichiarante.

Innanzitutto, il giudizio positivo non può derivare dalla valutazione della *personalità* di Tramonte, emergendo dalla sua deposizione dibattimentale una ricostruzione non chiara né lineare del contesto nel quale le notizie riferite furono da lui apprese. Se, infatti, è stato confermato che il collaboratore militò nell'estrema destra veneta a partire dai primi anni '70, nessun elemento di riscontro è stato acquisito sulla sua partecipazione a quei gruppi, con il ruolo di infiltrato dei servizi di sicurezza italiani, a partire dal 1968⁹⁰⁴. Secondo Tramonte, dopo le prime esperienze politiche presso la

⁹⁰¹ Zanchetta, p. 3 e ss..

⁹⁰² Zotto, u. 12.7.2001, pp. 2 e ss.

⁹⁰³ Zotto, u. 12.7.2001, p. 15, ha testualmente riferito:

"P.M. - Senta, ma Tramonte che cosa le diceva a proposito di questi incontri, di questi discorsi fatti a casa di Romani in sua presenza, di Romani evidentemente e di altre persone.

*T. - Mi ricordo una volta, non so se fosse in occasione di quelle riunioni o di quelle serate a casa di Romani, o in un'altra occasione che potevamo essere assieme con Tramonte, mi diceva che il **Dottor Maggi aveva delle idee strane, delle idee abbastanza rivoluzionarie per quella che poteva essere la conduzione politica.***

*P.M. - Lei disse che Tramonte diceva "**Tramonte quando usciva da queste riunioni mi diceva che erano dei pazzi**" questa è stata la frase che Lei ha usato.*

T. - Sì, confermo.

P.M. - Conferma questa cosa?

T. - Sì."

⁹⁰⁴ All'epoca Tramonte aveva solo 16 anni.

sezione dell'MSI di Lozzo Atestino (in collaborazione con Fiorenzo Zanchetta), nel 1968 sarebbe stato contattato da un suo zio poliziotto che lo avrebbe presentato ad un agente del SID, indicato con il nome in codice di "Alberto", il quale lo avrebbe indotto ad infiltrarsi nel gruppo padovano facente capo a Fachini⁹⁰⁵. La Corte non dubita della possibilità logica che i servizi di sicurezza potessero utilizzare informatori giovanissimi e che, quindi, già all'epoca il sedicenne Tramonte potesse

⁹⁰⁵ Tramonte, p. 51, ha così descritto l'attivazione di quel rapporto:

"P.M. - Buongiorno. Allora, ci vuole parlare diciamo di come è iniziata la sua storia, tra virgolette, politica, cioè chi ha frequentato, che gruppi, quando ha iniziato?"

I.R.C. - Sì. Allora, io provengo da un piccolo paese della provincia di Padova, Lozzo Atestino, tremila abitanti distribuito su quattro frazioni. E' un paesetto che in quegli anni si faceva molta attività politica e quando avevo 13 anni, facevo la terza media, ero amico del figlio di... si chiamava Fiorenzo Zanchetta il figlio di Ariosto Zanchetta, che era un ex appartenente al M.S.I. Repubblica Sociale ed era l'esponente locale del Movimento Sociale Italiano. Quindi, anche se eravamo giovanissimi, facevamo attività politica insieme con questo Ariosto Zanchetta. All'epoca il Movimento Sociale Italiano per poter parlare sulle piazze doveva conquistarsi fisicamente l'accesso in queste piazze e quindi si andava in questi comizi, se ne facevano anche due o tre al giorno perché erano sempre le stesse persone che giravano. Questa attività politica l'ho portata avanti prima col Fronte della Gioventù, poi col Movimento Sociale Italiano, fino al '75 - '76 e quindi in ambito di questa attività politica del Movimento Sociale ho conosciuto Zanchetta Ariosto, il figlio Fiorenzo, ho conosciuto il Senatore Niggioni(?) qua che era di Milano, l'Onorevole Servello, l'Onorevole Franchi che poi è diventato membro laico del CSM che era il nostro candidato di riferimento perché veniva eletto nella zona di Vicenza. Questo come parte politica del Movimento Sociale Italiano. Nel '68 mi ha telefonato lo zio di mia madre che era un funzionario di Questura all'epoca e poi diventato Questore...

P.M. - Come si chiamava questo zio?"

I.R.C. - Ettore Vittore e mi preannunciava che si sarebbe messo in contatto con me un certo Alberto e se potevo aiutarlo. Questo mi ha chiamato ed era ottobre, perché ero già a scuola, io frequentavo un agrario a Brusegana in provincia... una frazione di Padova, allora questo mi chiama a casa e fissammo un appuntamento in un bar di Brusegana che si chiama Pier Bar. Mi ricordo che arrivò lì con una Giulia 1600 di colore blu. Alberto mi disse che dato che era un nome di copertura...

P.M. - Il suo era un nome di copertura?"

I.R.C. - Sì, il suo nome di copertura. Mi spiegò che faceva parte di un ufficio, cioè che era un collega dello zio di mia madre e quindi per me era un funzionario della Questura, ma che faceva parte di un ufficio speciale del Ministero degli Interni con sede a Verona. Cercava anche, indagava sull'estrema Destra veneta e mi chiese se potevo collaborare con lui per motivi sia di ordine morale, che politico, cioè diceva che c'era la possibilità che ci sarebbero stati dei fatti eversivi di una certa entità e che il partito dove io militavo, il Movimento Sociale Italiano, ne poteva subire delle grosse conseguenze. Non gli diedi subito una risposta, gliela diedi dopo un mese, penso novembre '68, ed accettai. Il mio nome di copertura in quel periodo era Francesco e mi chiese...

P.M. - Che cosa le chiedeva in concreto?"

I.R.C. - Mi chiese di avvicinarmi all'estrema Destra, a Ordine Nuovo, e le persone che rappresentavano Ordine Nuovo in quegli anni a Padova erano Freda e Fachini, poi c'era Gustavo Bocchini e forse il fratello Massimo, Giancarlo Patrese e basta come Padova. Poi ne conoscerò altri col tempo. Era un anno molto caldo il '68 politicamente, quindi c'erano grosse manifestazioni, diciamo quasi quotidiane, scontri fisici con la Sinistra che a Padova era ben rappresentata. Quindi, io Fachini già lo conoscevo perché comunque lui, pur essendo di Ordine Nuovo, frequentava l'ambiente del Movimento Sociale Italiano e quindi mi avvicinai ancora di più a Fachini.

P.M. - In che modo si è avvicinato a Fachini, cioè ha fatto qualche cosa?"

I.R.C. - Cioè nelle manifestazioni dell'epoca... Fachini era anche un tipo mingherlino e nelle manifestazioni mi trovavo sempre più spesso vicino a lui, avevamo scontri fisici con la Sinistra perché era sempre che così finivano le nostre manifestazioni e un po' alla volta diventammo abbastanza contigui, amici insomma. Frequentavo molto più lui che Zanchetta in quel periodo per dire, anche perché mi era comodo che io studiavo a Padova. Mano mano che andavamo avanti aveva cominciato ad invitarmi senza obbligo da parte mia a qualche riunione che faceva Ordine Nuovo, senza pubblicizzarlo molto, nella zona di Padova."

essere stato contattato dal SID perché svolgesse tali funzioni⁹⁰⁶, ma questa possibilità logica richiederebbe, per essere ritenuta concretamente attendibile, elementi confermativi sull'esistenza del rapporto del dichiarante con quel gruppo politico e con le istituzioni di *intelligence* che lo avrebbero contattato, riscontri che, lo si deve immediatamente affermare, sono del tutto insussistenti.

Orbene, Tramonte, dopo aver descritto le sue prime esperienze politiche e il rapporto di collaborazione attivato con "Alberto" (*alias* Lelio Di Stasio), ha soggiunto che proprio alla fine del 1968, partecipò a numerose riunioni preparatorie della strategia eversiva attuata da ON nel 1969. Il collaboratore ha indicato la scansione delle fasi di attuazione di quel progetto eversivo culminato con gli attentati del dicembre 1969, coinvolgendo tutti i principali esponenti veneti (Maggi, Zorzi, Fachini, Freda), i milanesi facenti capo a Rognoni e Pino Rauti⁹⁰⁷.

Dell'attendibilità soggettiva di questa ricostruzione, descritta solo per temi, non è stato acquisito al processo alcun elemento di riscontro. Si badi, i riscontri qui ritenuti necessari per formulare un giudizio positivo di attendibilità soggettiva non riguardano le specifiche circostanze oggetto delle dichiarazioni⁹⁰⁸, ma attengono prima ancora alla effettiva sussistenza dei rapporti di Tramonte con quell'area politica, presupposto necessario per affermare che questi era un militante della stessa e che l'inserimento in quel contesto politico fu indotto dalle sollecitazioni del suo referente istituzionale di *intelligence* Lelio Di Stasio. Perché solo se tale verifica fosse positiva potrebbe affermarsi che le indicazioni fornite da Tramonte su quelle vicende (che avrebbe appreso per avervi direttamente partecipato) sono soggettivamente credibili.

Tale analisi deve svolgersi su due piani, i rapporti di Tramonte con Fachini e quelli con Di Stasio.

In merito ai rapporti con Massimiliano Fachini e con il suo gruppo, gli elementi di riscontro sono molto labili e, complessivamente considerati, inadeguati a confermare una stabile collaborazione tra Tramonte e quel sodalizio iniziata nel 1968. Ariosto Zanchetta⁹⁰⁹ ha ipotizzato che Tramonte e Zotto, definiti giovani "attacchini"

⁹⁰⁶ D'altronde è stato lo stesso Felli, p. 37, a dichiarare che Tramonte fu contattato prima della fine delle scuole superiori.

⁹⁰⁷ Così Tramonte, pp. 64-71.

⁹⁰⁸ Su cui invece, esistono indicazioni coincidenti provenienti da altri dichiaranti, oltre che da elementi oggettivi di conferma.

⁹⁰⁹ Zanchetta, p. 10 ha così riferito la sua ipotesi:

P.M. - Lei sa se Tramonte e Zotto si conoscevano?

T. - Sì, sì.

P.M. - Si frequentavano?

T. - Erano della stessa classe, cioè della stessa età penso io.

P.M. - Pressappoco, insomma?!

T. - Sì.

P.M. - Conoscevamo Fachini?

T. - Credo di sì.

P.M. - "Credo" cosa vuol dire?

T. - Comandi?

P.M. - "Credo dio sì" che cosa significa? Lei dice "Credo di sì".

T. - Sono convinto che lo conoscesse perché se Franchini veniva a Este, quindi veniva... Sono convinto di sì.

P.M. - Ma voi che cosa c'entravamo con Este?

dell'MSI di Lozzo Atestino, conoscessero Fachini, il quale all'epoca era responsabile sindacale della CISNAL di Este, ma non ha fornito elementi certi a sostegno della sua ipotesi. Il maggiore Giraud⁹¹⁰ ha richiamato nella sua deposizione un rapporto di denuncia dei Carabinieri di Campo San Piero del 3.7.1970, coinvolgente Tramonte, Fiorenzo Zanchetta e Fachini, senza peraltro specificare a quale episodio quella denuncia si riferisse. Questi sono gli unici elementi di conferma della prospettata conoscenza tra Tramonte e Fachini, semplice conoscenza che non significherebbe ancora rapporto stabile di collaborazione politica e che comunque risalirebbe ad anni successivi al 1968⁹¹¹. Dalle indagini che hanno coinvolto Fachini e che furono condotte in quegli anni e negli anni successivi da alcune autorità di polizia, dalle molteplici indicazioni testimoniali provenienti da militanti della destra padovana e veneta sulle attività dello stesso Fachini, dalle consistenti acquisizioni documentali di questo processo, gli unici elementi che riscontrano la descrizione di Tramonte sui rapporti con Fachini sono, appunto, l'ipotesi di Zanchetta sulla loro conoscenza e la denuncia richiamata da Giraud, sulla cui consistenza la Corte non dispone di ulteriori indicazioni. Per altro verso sono state acquisite due indicazioni che confermerebbero la frequentazione di Tramonte dell'area politica dell'estrema destra padovana, ma sono del tutto generiche e risalgono anch'esse ad anni successivi al 1969: Nessenzia⁹¹² ha riferito di avere partecipato ad una riunione a Lozzo Atestino alla quale erano presenti Tonin, Patrese, l'avv. Luci, Zanchetta e Tramonte, senza peraltro fornire ulteriori specificazioni; Bocchini⁹¹³ ha dichiarato di aver conosciuto molte persone del FUAN di Padova, tra cui anche Tramonte, amico di Zanchetta, e ha precisato che intorno al 1972 tra i due vi furono dissapori a seguito dei quali Tramonte "*sparì dalla circolazione*". Entrambe queste deposizioni non hanno fatto alcun riferimento a rapporti specifici tra Fachini e Tramonte e soprattutto hanno collocato la partecipazione di quest'ultimo al gruppo padovano nei primi anni '70. In conclusione, il collaboratore ha descritto un suo rapporto politico e di amicizia con Massimiliano Fachini talmente intenso da concretarsi nella loro frequentazione quotidiana e nella condivisione di importanti incontri politici con militanti padovani e nazionali di ON. A fronte di ciò, l'acquisizione di elementi di riscontro così inconsistenti, perché generici e attestanti solo la loro conoscenza a partire dal 1970, non consente di ritenere riscontrate le affermazioni di Tramonte sulla sua partecipazione alle attività del gruppo politico padovano facente capo a Fachini nel 1968-1969.

T. - Perché Lozzo è sotto l'andamento di Este e la sezione del sindacato e del partito è a Este. Noi siamo a sei - sette chilometri da Este e quindi la sede mandamentale del sindacato e del partito era a Este. ”

⁹¹⁰ Giraud, u. 15.12.2000, p. 196.

⁹¹¹ Zotto, u. 12.7.2001, p. 2, ha ammesso di aver svolto attività politica presso la sezione dell'MSI di Lozzo Atestino insieme a Tramonte, ma ha collocato la stessa nei primi anni '70, atteso che nel 1969 aveva solo 13 anni.

⁹¹² Nessenzia, pp. 35-36.

⁹¹³ Bocchini, p. 74.

Ma è con riferimento al rapporto di collaborazione informativa di Tramonte con il servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno che i riscontri sono ancora più labili. Di Stasio, cioè l'agente "Alberto", sentito in qualità di imputato di reato connesso, ha negato di aver mai conosciuto Maurizio Tramonte, di essere stato un agente dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, di aver mai avuto informatori, concludendo l'esame con la definizione del suo accusatore come un mitomane incallito o una persona manovrata per inquinare il processo su piazza Fontana⁹¹⁴. I molti funzionari e agenti di polizia che in quegli anni prestarono servizio presso la Questura di Verona non hanno fornito alcun elemento significativo che potesse confermare la veridicità del rapporto di Tramonte con "Alberto" (alias Di Stasio)⁹¹⁵. Se il quadro delle deposizioni testimoniali non offre alcun elemento di riscontro alla ricostruzione di Tramonte, le indicazioni provenienti dagli atti degli uffici di *intelligence* a cui Di Stasio sarebbe appartenuto sono totalmente negativi sul punto: il maggiore Giraud, nel corso del controesame della difesa Zorzi, ha riferito che da accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria veneziana sull'esistenza di una fonte "Francesco"⁹¹⁶ negli archivi dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno non risultò alcun riscontro positivo⁹¹⁷. Questa circostanza non è di per sé decisiva per

⁹¹⁴ Di Stasio, pp. 41-92, ha così concluso la sua deposizione rispondendo alla domanda rivoltagli dalla difesa Zorzi:

"Io non solo me lo so chiesto ma mi sono lambiccato il cervello, dandomi le uniche due risposte ragionevoli che uno può darsi: o che ci si trovi in presenza di un mitomane incallito, senz'ombra di dubbio, oppure che è una testimonianza che - dopo avere verificato alcune cose - confermerò essere chiaramente artefatta, completamente artefatta. E cioè come se qualcuno, non se dietro qualche stimolo o altro, avesse fatto sì che questo Tramonte e Tramonte o quello che è facesse il mio nome attribuendomi addirittura uno pseudonimo, un nome di copertura, di battaglia, chiamatolo come volete."

La valutazione espressa nel testo della motivazione non comporta un giudizio incondizionatamente positivo della deposizione di Di Stasio. Questi ha negato qualsiasi circostanza che potesse riscontrare le accuse rivolte nei suoi confronti da Tramonte, esercitando legittimamente il diritto di difendersi riconosciuto dal codice di rito agli imputati di reato connesso, ma non rendendo dichiarazioni del tutto attendibili. Nel prosieguo della motivazione si rileverà come almeno un collega di Di Stasio presso l'ufficio di polizia da questi diretto ha genericamente ricordato il nome in codice "Alberto", pur non fornendo indicazioni più specifiche sull'attribuzione dello stesso. Inoltre, è emerso documentalmente (ma tale circostanza è stata confermata anche da alcuni dichiaranti) che Marcello Soffiati svolse per qualche tempo attività di confidente nell'interesse di Di Stasio. Ebbene, questi ha negato categoricamente le accertate circostanze, ribadendo la falsità di qualsiasi indicazione fornita da Tramonte, ma dimostrando in tal modo scarsa credibilità.

⁹¹⁵ E' superfluo riportare le dichiarazioni dei testimoni indotti dalla difesa, i quali (De Iulii, pp. 32-40, Alberini, pp. 19-31, Musarra, pp. 41-61, Tropina, pp. 29-40, Capuano, pp. 20-28, Panunzio, pp. 14-27, Spirito 1-13) non hanno fornito alcuna indicazioni utile a conferma della ricostruzione di Tramonte. Il solo Spirito (p. 6) ha riferito di aver sentito tra i colleghi che Di Stasio aveva il nome di copertura Alberto, ma non ha saputo spiegare a cosa servisse quell'appellativo.

⁹¹⁶ "Francesco" sarebbe stato il nome in codice di Tramonte nei rapporti con Di Stasio.

⁹¹⁷ Così Giraud, p. 60, il quale ha precisato che analogo accertamento compiuto presso l'ufficio politico della Questura di Verona ebbe esito negativo:

escludere l'effettività di quel rapporto, ma indubbiamente è significativo che con riferimento all'altro ambito di collaborazione di Tramonte con i servizi di sicurezza vi sia stato un positivo riscontro che, viceversa, è mancato su questo più importante rapporto di informazione.

Oltre a ciò, va rilevato che Tramonte fornì al capitano Giraudo alcune indicazioni che avrebbero dovuto riscontrare quel rapporto e che, per contro, sono risultate del tutto inconsistenti. Sempre nel corso del controesame difensivo, Giraudo ha descritto le due vicende che caratterizzarono l'inizio della collaborazione di Tramonte, quella relativa al documento "salvavita" che il collaboratore promise di consegnargli e che sarebbe andato distrutto nell'incendio della propria autovettura, e l'altra riguardante la "sottrazione" dell'agendina nella quale sarebbe stato riportato il numero telefonico dell'agente "Alberto".

Intorno al 1997, Tramonte riferì a Giraudo di essere in possesso di un nastro registrato che avrebbe contenuto indicazioni importanti sul suo rapporto con l'agente "Alberto" e sulla presenza di ulteriori infiltrati nella struttura di ON. In un incontro fissato per consegnare quella cassetta, Tramonte si presentò a mani vuote e solo successivamente precisò che il documento di cui aveva parlato era di natura cartacea⁹¹⁸, prospettando a Giraudo la prossima consegna. Infine, il collaboratore

“AVV. FRANCHINI - Voi avete fatto delle indagini presso gli archivi del Ministero degli Interni per vedere se risultasse in questi archivi una fonte con uno di questi nomi e su eventuali versamenti di denaro ad una fonte con uno di questi nomi?”

T. - No. Abbiamo fatto un altro tipo di accertamenti. Conosco gli accertamenti ai quali Lei fa riferimento, non furono fatti da noi, nel senso che il Dottor Mastelloni acquisì il registro delle fonti e dal controllo di questo registro delle fonti, del Ministero degli Interni, non risultava nessuno di questi tre nomi. Noi come accertamento diretto, fatto da me personalmente, Avvocato, io sentii tutti i dipendenti di quello che noi ritenevamo aver identificato in Alberto.

AVV. FRANCHINI - Questo glielo chiedo dopo. Di questo parliamo dopo, sull'identificazione di Alberto parliamo dopo. A me interessava adesso, in questo momento...

T. - Comunque io a questi dipendenti chiesi, Avvocato, se conoscevano, avevano mai sentito parlare di una fonte con nome Leone, Pantera o Francesco, ottenendo risposta negativa.

AVV. FRANCHINI - Da tutti?

T. - Da tutti.

AVV. FRANCHINI - Ed erano tutti collaboratori del Dottor Di Stasio a Verona?

T. - Esatto. Sentii anche i centralinisti della...

AVV. FRANCHINI - Sì, sì, so, so. Dica, dica.

T. - Con esito negativo.”

⁹¹⁸ Nel corso dell'esame di Tramonte, p. 147, è stata contestato il contenuto che avrebbe avuto quel documento:

“In sostanza, all'insaputa di Alberto mi sono procurato un documento che da solo può costituire una prova certa sul coinvolgimento di strutture dello Stato in gravissimi fatti eversivi quali la strage di piazza Fontana, il golpe Borghese e alcune riunioni che si erano tenute a Verona nel 1971. Tale documento dimostra che quantomeno nel 1971 erano già noti ad Alberto e ai suoi superiori, i cui nomi se ben ricordo comparivano da alcune sigle riportate su tale documento, gli autori di quei fatti delittuosi. Il documento dimostrava altresì l'esistenza di una struttura occulta dello Stato. Circa una decina di giorni dopo che ero venuto in possesso di quel documento ho riferito ad Alberto quanto avevo fatto, dicendogli anche che se lui me lo avesse chiesto sarei stato disposto a restituirglielo ma che in tal caso avrei definitivamente chiuso il rapporto di collaborazione con lui. Alberto ha commentato negativamente quanto avevo fatto ma ha ammesso che in fondo ero stato abile e avevo fatto bene a cautelarmi in tal modo. Alberto sa che se io avessi consegnato a voi tale documento sarebbe stato per lui impossibile smentire le sue responsabilità. Il fatto che lui non sia stato fino ad ora arrestato dimostra che io non l'ho scaricato. Il documento, tra l'altro, contiene i nomi dei

riferì di aver occultato quel documento nella ruota di scorta della propria autovettura che gli era stata rubata dagli zingari e che era stata incendiata. Giraudo ha riferito alla Corte che, dagli accertamenti svolti presso le strutture territoriali dei Carabinieri, non rilevò alcun riscontro su un tale episodio⁹¹⁹.

responsabili della strage di piazza Fontana. Si tratta di un documento con tanto di numero di protocollo e sigle redatto da Alberto sulla base delle notizie che io gli avevo fornite. Nel documento non viene indicato il mio nome, neppure quello in codice. Per cautelarmi ulteriormente, nel testo veniva detto che le notizie riferite provenivano da diverse fonti. Per quanto all'epoca mi aveva spiegato Alberto era stata quella l'unica volta in cui aveva redatto un documento sulla base delle notizie che io gli avevo fornito; ciò in quanto si era tenuta a Verona una riunione molto importante e lui aveva inteso cautelarsi con la redazione di quel documento che aveva inviato ai suoi superiori. Gli argomenti erano trattati in maniera cronologica e ricostruivano a far data da prima del '69 l'attività della struttura padovana e delle varie diramazioni e strutture collegate, ivi compresa la struttura occulta di cui sopra ho fatto cenno. Le notizie che io avevo fornito erano arricchite da ulteriori elementi che, evidentemente, traevano origine da suoi approfondimenti. Ritengo che quel documento sia molto importante per me in quanto costituisce la prova che quanto dico in ordine al mio ruolo ed al ruolo di Alberto circa i fatti di cui ho narrato risponde al vero". Poi, il 21.5.99 Lei riparlava di questo documento in questi termini: "In tutto erano 3 o 4 fogli in formato A4 costituiti da carta velina e realizzati mediante carta carbone. Io avevo avuto modo di vedere sia l'originale del documento, che un paio di copie su carta velina. L'originale recava, oltre al logo della Repubblica, l'intestazione Ministero dell'Interno e sotto tale scritta vi era l'indicazione di un ufficio. Non ricordo quale. Il luogo di redazione del documento era indicato in Roma e, se ben ricordo, tale indicazione era prestampata sull'originale del documento in alto a destra o a sinistra. Sono certo che l'indicazione Roma fosse prestampata in quanto ricordo che nelle copie appariva solo la data e non anche l'indicazione della città. Ricordo che vi era anche indicato un numero di protocollo. Il documento non era formalmente indirizzato a nessuno e recava su ogni facciata diverse sigle, sicuramente più di cinque. Dette sigle comparivano in originale, non solo sull'originale del documento ma anche sulle copie. Alberto quando gli riferii di essermi impossessato di una delle copie mi spiegò che era stato lui a pretendere che detto documento venisse siglato dai suoi superiori per presa visione. Il documento invece non recava la firma dell'estensore. Non so però dire se una delle sigle fosse dello stesso Alberto. Già ho detto che Alberto nella relazione aveva condensato il contenuto di tutte le informazioni che negli anni gli avevo fornito. La relazione conteneva anche notizie provenienti da altra o altre sue fonti. Tornando al contenuto del medesimo, tra gli avvenimenti ed i fatti ai quali si faceva espresso riferimento ricordo l'attentato al Rettorato di Padova del 1969, le riunioni che c'erano state a Padova in quello stesso periodo, la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Non ricordo se si facesse riferimento al golpe Borghese. Le riunioni di natura golpistica che si erano svolte nel '71 in particolare a Verona. Alcuni dei fatti menzionati erano stati ricavati dalle dichiarazioni di almeno un altro informatore".

⁹¹⁹ Così Giraudo, u. 15.1.2001, p. 65, ha ricostruito la vicenda:

"AVV. FRANCHINI - Senta, adesso invece vorrei che Lei mi parlasse un po' delle vicissitudini di questo cosiddetto documento "salvavita", come lo definiva Tramonte. Vuole fare un momentino la storia di come gliela racconta Tramonte?

T. - Sì. Allora, rispondo ovviamente come mi ricordo io. C'è un primo accenno telefonico nel quale Tramonte mi dice che mi deve consegnare un nastro nel quale ha inciso una pistola alla tempia che lui ha nei confronti di Alberto, con pistola alla tempia inciso, evidentemente intendeva un argomento con il quale...

AVV. FRANCHINI - Di pressione?

T. - Di pressione. Perché questo, Avvocato? Perché noi continuavamo, nel tentativo di arrivare alla figura di Alberto, di dirgli: "Guarda che più tu ci dici e più noi siamo in grado di tutelarti". Cioè se questa persona è un nemico perché ti può fare del male, se lo conosciamo siamo in grado di proteggerti; se non lo conosciamo ovviamente i rischi per te aumentano. Quindi, a furia di queste insistenze, il Tramonte risponde: "Non vi preoccupate perché io sono in grado di tutelarmi da solo". Insomma questo è il senso di questa telefonata.

AVV. FRANCHINI - Sì, si metteva addirittura le pistole in bocca.

T. - C'è successivamente un incontro, credo davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, comunque di fronte ad una Basilica, nel quale lui mi specifica... non mi porta questa...

AVV. FRANCHINI - Mi scusi, nella telefonata quindi lui parla di una cassetta registrata, di un nastro?

Anche con riferimento all'agenda telefonica, le promesse di consegna da parte di Tramonte furono disattese, perché, a dire del dichiarante, quel documento gli sarebbe stato sequestrato nel corso di una perquisizione subita da parte della Polizia di Stato di Matera, senza che dello stesso fosse dato atto nel provvedimento di sequestro. Giraudo ha precisato che dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, pur risultando che effettivamente Tramonte subì la perquisizione cui fece riferimento, fu escluso che nel corso di quell'atto fosse stata sequestrata anche l'agenda "scomparsa"⁹²⁰.

T. - Che mi avrebbe fatto pervenire. Tant'è vero che io mi reco a questo incontro alla Basilica, presso la Basilica, con l'aspettativa psicologica di tornare in ufficio con una cassetta, con un nastro sfruttabile investigativamente. Nella realtà ciò non avviene, non mi consegna alcunché, rimane abbastanza generico, comunque sostenendo di avere un... di possedere un documento che è in grado di chiudere Alberto, nel senso che Alberto non gli potrà mai fare del male finché non sa dove è finito questo documento.

AVV. FRANCHINI - Scusi se la interrompo, arriva lì e Lei gli dice: "E la cassetta?", immagino, "Mi hai portato la cassetta?"?

T. - Io sono sempre propenso a far parlare gli altri e a non far domande che possano irritare o mettere in difficoltà le persone.

AVV. FRANCHINI - Anch'io.

T. - Quindi ascolto. Io non ricordo in particolare, conoscendomi le dico non credo di avergli chiesto la cassetta. Lui sicuramente mi avrà detto di non averla portata. Comunque io non ho avuto cassetta.

AVV. FRANCHINI - Però Lei in quel momento capisce che una cassetta non ce l'ha perché invece le parla di un documento cartaceo?

T. - Mi parla di un documento cartaceo, esattamente. Di questo documento si parlerà, la vicenda verrà ripresa successivamente, in verbalizzazione alla mia presenza, di fronte all'Autorità Giudiziaria di Brescia. Questo documento, secondo il Tramonte, sarebbe stato - poi le spiego perché parlo al passato - sarebbe stato molto importante in quanto avrebbe comprovato l'esistenza di altri infiltrati nella cellula di Ordine Nuovo Veneto e vi sarebbe stata una sorta di riassunto delle notizie apprese sulle stragi...

AVV. FRANCHINI - Sì, ma qui la fermo, perché il contenuto di tutto il documento la Corte lo conosce, perché l'abbiamo letto, quindi... cioè l'abbiamo letto, abbiamo letto quello che Tramonte dice che era contenuto nel documento, quindi, insomma, la Corte ormai queste cose le conosce. A me interessa la genesi, diciamo, della scomparsa di questo documento.

T. - Allora, lui ha affermato che questo documento era andato distrutto, poiché da lui nascosto sotto la gomma di scorta di un'autovettura, che era stata inizialmente oggetto di furto nei suoi confronti da parte di zingari, che avevano poi avuto un conflitto a fuoco con i Carabinieri, l'autovettura era stata poi ritrovata incendiata. A tutt'oggi noi non abbiamo trovato traccia di questo episodio."

⁹²⁰ Anche sul punto Giraudo, p. 70, ha fornito una ricostruzione accurata:

"AVV. FRANCHINI - Sì. Adesso parliamo un momentino invece dell'agenda di Tramonte?

T. - Allude all'agenda ove sarebbe stato segnato il numero telefonico da chiamare per i contatti con Alberto? Va bene.

AVV. FRANCHINI - Ci racconti questa storia.

T. - Sì. Nella prima, o comunque se non è la prima è la seconda, nelle primissime verbalizzazioni del Tramonte, nel tentativo di identificare Alberto, quindi nel chiedergli di fornire il maggior numero di particolari, il Tramonte riferisce che contattava l'Alberto sempre attraverso lo stesso numero telefonico, che era da lui stato annotato in un'agenda ed affermava che questa agenda era la stessa dalla quale aveva tratto alcuni numeri telefonici, che mi aveva fornito in precedenza, nel corso di un incontro una sera a cena, e non ne era più in possesso, però, di questa agenda in quanto quando era stato tratto in arresto, nell'ultima occasione, per allora, quindi quella precedente l'arresto per le macchine movimento terra, Avvocato, questa agenda era stata, a suo dire, sequestrata senza darne menzione nel verbale, dalla Polizia di Stato di Matera. Avvocato, potrei confondermi, forse Guardia di Finanza ma credo più Polizia di Stato, Polizia di Stato di Matera, e dopodiché da lui mai più recuperata perché non restituitagli, quando gli vennero restituiti gli oggetti sequestrati che erano rimasti in possesso della Polizia di Stato, né da lui rinvenuta all'atto della scarcerazione, nel materiale che si consegna alla matricola del carcere.

Questi due episodi sono i più significativi dell'ambiguo comportamento di Tramonte in quella fase della collaborazione, atteso che egli, dopo aver prospettato l'esistenza di alcuni significativi elementi di riscontro alle sue dichiarazioni, riferì che si erano verificati improbabili eventi (entrambi non riscontrati) che avrebbero determinato la scomparsa dei documenti costituenti il riscontro.

Tramonte, nel corso del suo esame dibattimentale, ha confermato uno solo degli episodi, ribadendo che l'agenda contenente il numero telefonico di "Alberto" gli era stata sequestrata dalla Polizia di Matera durante una perquisizione e non era stata rinvenuta tra le cose oggetto del sequestro⁹²¹, mentre, con riferimento al documento "salvavita", ha ammesso di non averne mai avuto la disponibilità, pur avendolo letto in uno dei suoi incontri con "Alberto"⁹²².

Vi è un terzo episodio, peraltro meno significativo, di cui è stata accertata la non veridicità, cioè l'incontro che Tramonte avrebbe avuto con "Alberto" il 30 settembre 1997. E' stato lo stesso collaboratore ad ammettere la falsità di quella dichiarazione

AVV. FRANCHINI - Avete fatto indagini? Avete sentito cioè quelli che hanno eseguito la perquisizione di sequestro?

T. - No, no, Avvocato, le spiego...

AVV. FRANCHINI - No, perché sono stati sentiti, solo che non so se li avete sentiti voi o qualcun altro.

T. - No, penso siano stati sentiti direttamente dall'Autorità Giudiziaria. Comunque il risultato è che non si è avuto riscontro di questa cosa.

AVV. FRANCHINI - Sì, sì, questo lo so.

T. - Usualmente, a meno che non vi siano dati particolari, evitiamo di sentire appartenenze ad altra Forza di Polizia perché è poco opportuno, diciamo, poco delicato.

AVV. FRANCHINI - Quindi, quello di cui Lei è a conoscenza è che l'indagine è stata fatta direttamente dalla Polizia Giudiziaria e il racconto di Tramonte non ha avuto riscontri?

T. - Esatto."

⁹²¹ Così Tramonte, p. 81-83.

⁹²² Così Tramonte, p. 147:

"AVV. FRANCHINI - Allora, tutto questo è falso?

I.R.C. - No, tutto questo l'ho visto solo che non ce l'avevo io Dottore.

AVV. FRANCHINI - Ah, non ce l'aveva Lei?

I.R.C. - Non ce l'avevo io. All'epoca mi è stato mostrato, l'ho letto e tutto, dico alla Procura di averne una copia ma la copia non ce l'ho.

AVV. FRANCHINI - E perché, scusi, dice alla Procura di averne una copia e poi non ce l'ha?

I.R.C. - Lì mi era stata proposta, io penso, la protezione come collaboratore di giustizia e non volevo diventare collaboratore di giustizia, tant'è che dopo ho rifiutato; allora io dico sono tranquillo lo stesso perché ci ho questa copia.

AVV. FRANCHINI - Però questa copia poi Lei ha detto che era andata incendiata?

I.R.C. - Dovevo dirlo.

AVV. FRANCHINI - Cos'è che ha detto, racconti?

I.R.C. - Che mi era stata rubata la macchina e che la tenevo dentro la macchina sul bagagliaio, o sotto il bagagliaio, e che se ne era andata.

AVV. FRANCHINI - Dove c'è la ruota di scorta?

I.R.C. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E che la macchina era stata incendiata?

I.R.C. - No, è vero, è stata rubata ed incendiata. Il fatto è vero.

AVV. FRANCHINI - Ma il documento non c'era?

I.R.C. - Non avevo mai avuto il documento Dottore.

AVV. FRANCHINI - Ho capito. Non ho ben capito perché ha mentito con tutti questi particolare, diciamo, perché non voleva essere sottoposto al regime di protezione?

I.R.C. - Sì."

resa all'autorità giudiziaria⁹²³, pur senza fornire una spiegazione logica di quella menzogna.

La ricostruzione di questi episodi rende evidente che di quel rapporto di informazione di Tramonte con i servizi di sicurezza del Ministero dell'Interno non solo non esiste alcun oggettivo riscontro, ma anche le indicazioni che il collaboratore fornì all'autorità giudiziaria a suffragio della propria credibilità soggettiva, sono risultate o false (per ammissione dello stesso dichiarante) o non riscontrate.

In conclusione, la verifica dell'esistenza dei presupposti di credibilità soggettiva del dichiarante ha avuto esito totalmente negativo, non essendo stato riscontrato né l'inserimento di Tramonte nel gruppo di ON padovano negli anni 1968-1969, né il rapporto di collaborazione informativa del dichiarante con l'agente "Alberto", dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno.

Va ora considerato l'ulteriore profilo di credibilità soggettiva riguardante ***i motivi che determinarono Tramonte alla scelta di collaborazione***. Sul punto, sono stati lo stesso collaboratore e il maggiore Girauda a descrivere l'inizio del rapporto con l'autorità giudiziaria.

Nel corso del controesame della difesa Zorzi, Tramonte ha risposto a due sintetiche domande sulle sue pretese economiche nei confronti del servizio di protezione, ammettendo che richiese in una prima occasione la corresponsione di una fideiussione di due miliardi di lire e in seguito un contributo di 300-400 milioni di lire, entrambi negatigli dal direttore del servizio. E' interessante riportare testualmente le risposte del dichiarante, il quale ha precisato che quelle richieste furono formulate nel corso di colloqui preparatori alla predisposizione del programma di protezione:

“AVV. FRANCHINI - Ma senta, Lei a proposito del regime di protezione è vero che ha chiesto, per essere sottoposto al regime di protezione, una fideiussione di 2 miliardi?”

I.R.C. - Sì. Una fideiussione di 2 miliardi.

AVV. FRANCHINI - E non gliel'hanno data?

I.R.C. - No.

AVV. FRANCHINI - Il Ministero ha negato?

I.R.C. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E poi è vero che ha chiesto almeno un contributo cash di 3-400 milioni?

I.R.C. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E gliel'hanno dato questo, o neanche?

I.R.C. - No.

AVV. FRANCHINI - Ho capito. E perché, scusi, se chiedeva questi contributi vuol dire che voleva essere sottoposto a regime di protezione?

I.R.C. - No Dottore, io ho parlato con il direttore dei servizi di protezione e mai avrebbero accettato una cosa del genere. Io ho parlato, sono stato a Roma e mai avrebbero... prima ancora di formularla così, per esteso, mi ha sempre detto che mai avrebbero accettato una cosa del genere il direttore.”⁹²⁴

⁹²³ Lo ha fatto in numerosi passi del suo esame, ma nel modo più esplicito rispondendo alla difesa Zorzi, p. 166.

⁹²⁴ Tramonte, p. 153.

Nella fase conclusiva dell'esame, il P.M. ha formulato alcune domande tese a chiarire gli aspetti relativi al programma di protezione e Tramonte ha soggiunto che dopo quei discorsi informali con il dirigente del servizio, fu formalizzata una proposta di programma di protezione che egli decise di non sottoscrivere sia per i vincoli che quell'impegno avrebbe determinato, sia perché non aveva ancora fatto chiarezza su alcuni profili delle sue dichiarazioni⁹²⁵.

⁹²⁵ Così Tramonte, p. 237:

"P.M. - Presidente scusi, io devo chiedere una cosa generale perché è rimasta poi... ci sono state delle domande ma è opportuno che il Signor Tramonte ci spieghi bene complessivamente. Il suo programma di protezione, ci vuole raccontare la storia del suo programma di protezione?"

I.R.C. - Sì, una prima volta...

P.M. - Per quanto ne è a conoscenza Lei, ovviamente?"

I.R.C. - Sì, io ho avuto... cioè due volte è stato richiesto il programma di protezione perché avevo anche famiglia all'epoca, mo' sono solo, ed era stato approvato il programma di protezione. Poi quando ho parlato con... allora, prima sono andato dal direttore a parlare delle mie esigenze, poi era stato approvato dal Ministero penso, adesso io non so, dal comitato, poi mi sembra che quando sono andato dal colonnello (che c'era un colonnello che gestiva in realtà questo programma) mi aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, non sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, niente, dovevo chiedere sempre permessi, eccetera. Quindi mi ero spaventato, avevo rallentato la collaborazione con i Magistrati e avevo rifiutato il programma. Mi sembra che l'ho rifiutato verso gennaio o febbraio del '98.

P.M. - Scusi, il programma prevedeva che Lei si dovesse trasferire, cioè modificare l'alloggio, andare da qualche altra parte?"

I.R.C. - Sì, sì. Cioè, il programma era che io mi dovevo trasferire su un luogo segreto, accettare di mettere il telefono sotto controllo se volevo un'utenza telefonica, chiedere preventivamente a loro ogni volta che dovevo uscire che ci sarebbe stato un funzionario che avrebbe curato la mia integrità fisica. Non mi ricordo più se nel primo o nel secondo c'era anche il cambio di identità.

P.M. - Va be', quindi Lei l'ha rifiutato in quella circostanza?"

I.R.C. - Sì, l'ho rifiutato tutte e due le volte Dottore, uno perché non mi andava bene un programma così e, due, perché sapevo esattamente di non avere detto la verità su Alberto e sul discorso di Maurizio Zotto e quindi non mi sentivo di firmare un programma di protezione.

P.M. - Senta, la fideiussione che aveva chiesto a che cosa... perché ha chiesto una fideiussione, che è una cosa abbastanza anomala come tipo di... a che cosa le sarebbe dovuta servire?"

I.R.C. - Sì. Era perché all'epoca volevo fare un'azienda all'estero e quindi avrei dovuto importare merce all'estero. Siccome per fare un'azienda di un certo peso questi volevano una garanzia, questa fideiussione sarebbe durata massimo tre anni; il costo per lo Stato era di circa 40 milioni all'anno, il costo delle fideiussioni insomma, quindi 120 milioni in tre anni, però con risparmio di polizia di scorta e di tutte queste cose qua, insomma, da casa eccetera.

P.M. - Ma Lei aveva intenzione di trasferirsi all'estero come abitazione quindi?"

I.R.C. - Sì, sì, sì.

P.M. - Ascolti, Lei non possedeva dei beni suoi?"

I.R.C. - Sì, possedevo dei beni e allora avevo un terreno, una casa che ho venduto e ho saldato i debiti.

P.M. - Ascolti, perché questi beni non potevano essere una garanzia per aprire questa attività?"

I.R.C. - No, perché io avevo garantito a nome delle società con le mie proprietà, quindi quando le società erano andate a rotoli le banche mi avevano messo delle ipoteche e le ipoteche le banche le mettono tre volte l'importo, quindi avanzavo 200 milioni e mi avevano messo 600 milioni; avanzavo 100 milioni e mi avevano messo 300.

P.M. - Quindi, in sostanza, questi erano beni già ipotecati, è questo che sta dicendo?"

I.R.C. - Sì, sì.

P.M. - E adesso ha ancora la disponibilità di questi beni, o ha recuperato la disponibilità di questi beni?"

I.R.C. - No, adesso ho venduto i beni.

P.M. - Quindi ne ha recuperato la disponibilità per poterli vendere?"

I.R.C. - Sì, ho fatto così: ho fatto prima un compromesso sul terreno con 50 milioni davanti, poi il cliente si è surrogato a me al debito, quindi ha saldato i 600 virtuali, ha saldato i 200 milioni e la banca ha tolto

Giraudò⁹²⁶ ha sostanzialmente confermato le modalità di attivazione del programma di protezione, sia con riferimento alle pretese economiche del collaboratore, sia alle ragioni per cui questi decise di non aderire alla proposta formulatagli.

l'ipoteca, mi ha dato il saldo che ho pigliato 480 milioni più IVA, quindi 570 milioni. Quindi, 570 meno 200 fa 370. Ho pagato le provvigioni ai mediatori, qua e là, 350. Con quelli ho tolto l'ipoteca alla casa mia di Lozzo e l'ho venduta per 340 milioni mi sembra. Quindi a fine giro ho pagato tutti i miei debiti, nessuno più ha crediti nei miei confronti e mi è rimasto circa 450 milioni.

P.M. - Va bene. Quindi poi il programma di protezione non le è più stato proposto successivamente?

I.R.C. - No, successivamente no. Però voglio dire, io un po' è stato per queste cose qua e un po' perché sapevo che non avevo detto la verità Dottore, capisce?, quindi mi sarei sentito molto male.

P.M. - Ascolti, per quanto riguarda la sua famiglia invece che ha detto che prima aveva una famiglia e adesso invece è solo, che è successo?

I.R.C. - La mia famiglia siamo separati da... diciamo in casa siamo stati separati dal '96, quindi gli ultimi tre anni, ufficialmente proprio il distacco familiare è dal giugno di quest'anno e loro abitano dove risedevo io prima.

P.M. - Da chi è composta la sua famiglia?

I.R.C. - E' composta dalla mia ex compagna e da una ragazza di 13 anni e una bambina che gli è appena nata più il suo attuale compagno.

P.M. - Be', il suo attuale compagno non ci interessa più.

I.R.C. - Proprio prima di venire a rendere, cioè di accettare l'esame di questa Corte avevo chiesto alla Procura di Brescia se era possibile attivare un servizio di protezione, eccetera, e mi sembra che è stato attivato mobile.

P.M. - Per la sua ex compagna?

I.R.C. - Sì, sì.

...

AVV. PECORELLA - Sull'argomento del Pubblico Ministero volevo solo un chiarimento perché non ho inteso bene: le fu proposto il cambiamento di identità e Lei lo rifiutò?

I.R.C. - Sì.

AVV. PECORELLA - Perché Lei nell'interrogatorio del 4 dicembre del 1997 ore 10.30 dice: "Ribadisco la mia piena disponibilità a riferire a questo ufficio quanto è a mia conoscenza in ordine ai fatti oggetto... - eccetera -, ma ribadisco che allo stato non mi sento sufficientemente tutelato e pertanto mi riservo di riferire quanto a mia conoscenza all'esito della approvazione di un programma di protezione che mi autorizzi il cambio di identità e mi consenta di continuare a condurre una vita normale" e lo stesso poi nella stessa data, più tardi, alle 11.15, Lei chiede di avere... se vuole glielo leggo tutto ma il concetto è il cambio di identità, perché questo le consentirebbe di dedicarsi all'import-export con i Paesi dell'Est, eccetera?

I.R.C. - Avvocato, io mi ricordo questo. Posso anche sbagliarmi ma io ho rifiutato due volte. Una volta, non mi ricordo più se la prima o la seconda però io penso che era la prima protezione con cambio di residenza, documenti che però sono documenti che Lei non può usare per una attività lavorativa, quindi protezione alla famiglia e tutto quanto ma le danno dei documenti che sono falsi. Cioè Lei non li può usare da un notaio.

AVV. PECORELLA - E a cosa servono questi documenti se sono falsi?

I.R.C. - Non falsi, sto parlando che la legge vieta di usare quel documento, almeno così mi è stato spiegato, per... se voglio andare da un notaio a fare una compravendita, etc., perché è un documento di copertura ma non è un documento reale. Se io vengo qua...

AVV. PECORELLA - Ho capito questo ma Lei qui chiedeva un cambio di identità?

I.R.C. - Sì, dopo mi è stato concesso un cambio di identità.

AVV. PECORELLA - Quindi lo chiedeva Lei?

I.R.C. - Sì, sì, una volta l'hanno chiesta loro la protezione e una volta l'ho chiesta io."

⁹²⁶ Giraudò, p. 49:

"AVV. FRANCHINI - Grazie. Senta, vorrei cominciare a chiedere qualche cosa su Maurizio Tramonte. Per quanto riguarda Maurizio Tramonte può riferire se ci sono stati dei tentativi di instaurare, nei confronti dello stesso, un programma di protezione?

T. - Sì, vi sono stati, Avvocato.

AVV. FRANCHINI - Se vuole essere un po' più...?

Sul punto, va rilevato che l'individuazione da parte degli investigatori di Tramonte come possibile fonte di notizie su alcune vicende eversive riconducibili ai gruppi di estrema destra, derivò dalle acquisizioni compiute dall'autorità giudiziaria presso gli archivi del SID, atteso che la nota del 6 luglio 1974, avente ad oggetto le notizie riferite dalla fonte "Tritone" delineavano un coinvolgimento di esponenti della destra eversiva veneta nelle vicende stragiste di quell'anno e in particolare nella strage di piazza della Loggia. Poiché Tramonte (individuato come la fonte "Tritone") aveva riferito della sua partecipazione a riunioni tenute in epoca immediatamente precedente al 28 maggio 1974 e nelle quali Maggi avrebbe prospettato un'imminente azione terroristica da parte del gruppo di ON, l'interesse dell'autorità giudiziaria si rivolse evidentemente nei suoi confronti.

Quella sollecitazione fu concretata nei colloqui riferiti da Giraud e dallo stesso Tramonte sulle pretese economiche formulate dal dichiarante, ai quali peraltro non conseguì alcun beneficio economico in suo favore. E' possibile che le aspettative del collaboratore fossero di ottenere quanto richiesto, ma è altrettanto evidente che già dai primi informali colloqui con i responsabili del servizio di protezione, Tramonte comprese che le sue pretese economiche erano del tutto infondate. Comunque, il

T. - Certo. Avrei risposto di sì e poi avrei esplicitato meglio. Vi sono stati dei tentativi in quanto fu lo stesso soggetto a paventare il pericolo che sarebbe derivato dalle sue complete affermazioni, dalle sue complete verbalizzazioni, e quindi fui io stesso che accompagnai il Tramonte, se non ricordo male in due diverse occasioni, al servizio centrale di protezione, mi sfugge adesso, Avvocato, il nome del funzionario con il quale parlai ma è rintracciabile nelle carte di servizio. Il primo, diciamo che fu una presa di contatto, Avvocato, niente di particolare, quindi un'illustrazione delle grandi linee del programma di protezione, quali erano esattamente le cose che lui richiedeva; e il secondo invece fu un contatto che entrò nello specifico e quindi furono elencate nel dettaglio al dichiarante quali erano gli adempimenti ai quali si sarebbe dovuto assoggettare una volta entrato a far parte del programma speciale di protezione. Questi adempimenti non lo soddisfarono e quindi il...

AVV. FRANCHINI - Cioè cos'è che non lo soddisfaceva?

T. - Lui riteneva che queste imposizioni, ad esempio quella di informare ogni volta che lui si fosse voluto allontanare dal suo domicilio per recarsi a trovare la madre, non erano a lui gradite, e questo ovviamente faceva accadere, perché il servizio da parte sua non avrebbe accettato di tutelare in carenza di queste informazioni.

AVV. FRANCHINI - Lui aveva avanzato delle pretese di carattere economico?

T. - Sì, aveva avanzato delle pretese di carattere economico. Non le so dire la cifra perché questo fu un colloquio che avvenne direttamente con il direttore del servizio centrale di protezione.

AVV. FRANCHINI - Quindi Lei non ne sa...

T. - No, no. Sulla cifra esattamente non le posso dire.

AVV. FRANCHINI - Non ne sa nulla. Ho capito.

T. - Posso dirle che era una cifra elevata, dai commenti che ho... ho capito dal servizio centrale di protezione, però non so la cifra esatta.

AVV. FRANCHINI - Elevatissima, ma questo non ha importanza. Che Lei sappia, a proposito di queste richieste economiche di Tramonte, è stata fatta un'istruttoria da parte del Ministero o non è a sua diretta conoscenza? Cioè si trattava, non so se Lei lo sa, di valutare dei terreni, degli immobili?

T. - Sì, sì, questo lo so, o meglio, diciamo che lo so indirettamente perché il servizio centrale di protezione ha chiesto all'Autorità Giudiziaria di effettuare degli accertamenti, taluni dei quali sono stati fatti da noi, quindi abbiamo verificato che effettivamente fosse possessore di un terreno. Quindi, sì, posso confermare, per sentito dire, che c'è stata tutta una serie di attività tese a valutare le proprietà del Tramonte.

AVV. FRANCHINI - Che Lei sappia, sono state eseguite anche delle perizie di stima del valore di questi immobili?

T. - Avvocato, mi sembra di sì però non sono passate tramite noi. Mi sembra di sì."

collaboratore rifiutò il programma di protezione e proseguì a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria senza ottenere in cambio alcun beneficio.

Nel corso dell'esame di Giraud, la difesa Zorzi ha prospettato altri benefici che il collaboratore avrebbe ottenuto a seguito della scelta di rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, ma dalla ricostruzione degli episodi risultante dalle risposte di quel teste, non è possibile valutarne la consistenza, rimanendo quei rapporti (con due pregiudicati, tali Talamo e Gangemi) la mera prospettazione di un interesse personale di Tramonte a rendere dichiarazioni sulle vicende eversive di cui era a conoscenza. Di tali vicende vi è un fugace riferimento nel controesame di Tramonte, il quale ha ricostruito gli arresti subiti negli anni '90 per reati di bancarotta e ricettazione⁹²⁷.

Ritiene la Corte che il quadro di elementi acquisiti non consenta di affermare che Tramonte abbia ottenuto benefici economici o di altro tipo a seguito dell'intervenuta collaborazione. Le sue aspettative economiche furono disattese all'inizio dei colloqui intercorsi con i responsabili del servizio di protezione e anche il coinvolgimento in vicende giudiziarie penali non è stato attenuato grazie al rapporto con l'autorità giudiziaria. Certamente, il collaboratore, preso atto della impossibilità di ottenere quanto preteso, iniziò a rendere dichiarazioni alle diverse autorità giudiziarie, mantenendo fermo tale atteggiamento anche nel prosieguo dei procedimenti nei quali tale contributo fu offerto. Sotto questo profilo, le critiche di inattendibilità prospettate (ma non concretizzate) dalle difese, sono prive di rilevanza.

Passando, quindi, a valutare la **consistenza oggettiva** delle sue dichiarazioni riguardanti le vicende del 1969, qualche dubbio sulla autonomia del contributo di conoscenza fornito dal dichiarante non può non essere prospettato.

Le dichiarazioni di Tramonte su questa seconda parte della sua collaborazione risalgono al giugno 1997 e certamente in quel periodo le indagini sulla strage di piazza Fontana erano in stato avanzato con la definizione delle ipotesi investigative da parte della Procura della Repubblica di Milano, concretatesi nell'ordinanza di

⁹²⁷ Così Tramonte, p. 181:

“AVV. FRANCHINI - Come vuole. Lei ha subito degli arresti?”

I.R.C. - Sì. Allora... sì, sì.

AVV. FRANCHINI - Vuole dire quando e per che cosa?

I.R.C. - Allora, come ho detto prima, avevo due società commerciali a Matera. Ho comprato da una società di Bari un lotto di macchine, questa società entro l'anno - era quasi la fine dell'anno - è fallita con la prima istanza di fallimento di circa 15 - 20 milioni pure che avanzava da me 4 o 5 miliardi. Sono stato coinvolto con la revocatoria in questo fallimento, essendo amministratore della società sono stato arrestato e siccome ero all'estero mi sono costituito per concorso in bancarotta, penso. Poi ho ceduto le mie società, il nuovo amministratore le ha fatte fallire perché è stata a catena che sono fallite tutte e quindi sono stato coinvolto anche in questo fallimento, concorso di fallimento ancora di cascata al primo. Poi ho comprato delle macchine da un certo Denis Derois (?) di Modena e sono stato arrestato per ricettazione.

AVV. FRANCHINI - Quando questo?

I.R.C. - Sempre nel novanta... mi scusi, il primo fatto del concorso di fallimento nel '92 e mi sono costituito. Poi sono fallite le mie società perché avendo avuto la revocatoria sono fallite le mie società in capo ad un altro amministratore ma sono stato coinvolto come vecchio amministratore e quindi sono stato arrestato nel '96. Sì, '96 a maggio penso. Poi sempre nel '96 ad ottobre per avere acquistato delle macchine da un certo Denis Derois di Modena che risultavano rubate, io pur avendo una fattura sua, comunque siamo stati arrestati tutti e due. Poi l'anno scorso.”

custodia cautelare a carico di Maggi e Zorzi. Lo stesso Tramonte ha ammesso che, quando iniziò a riferire quelle informazioni, era a conoscenza delle notizie giornalistiche sulle indagini in corso, avendo appreso dalla stampa (e anche da specifiche pubblicazioni sull'argomento) del coinvolgimento nella strage di Maggi, Zorzi e di Rognoni, quali esponenti di ON, di servizi di sicurezza italiani e statunitensi e in generale del quadro accusatorio emerso fino a quel momento nel procedimento condotto dalla Procura della Repubblica di Milano⁹²⁸. Il discorso

⁹²⁸ Così Tramonte, p. 171-175:

“AVV. FRANCHINI - Bene, sentiremo. Senta Signor Tramonte, adesso volevo passare ad un altro argomento. Lei quand'è che parla, se se lo ricorda, per la prima volta delle notizie che avrebbe avuto da Fachini sulla strage di piazza Fontana?”

I.R.C. - Non me lo ricordo Dottore.

AVV. FRANCHINI - Glielo dico io, allora, a mo' di contestazione: il 12 giugno o 11 giugno... 12 giugno 1997 se è corretto Pubblico Ministero?

P.M. - Sì, comunque era giugno.

AVV. FRANCHINI - 12 giugno 1997 e poi ne parla ancora il 9 luglio del '97. Lei ha letto un libro su piazza Fontana scritto da due autori, uno italiano e uno straniero, un francese?

I.R.C. - Dottore, posso averlo anche letto, non lo so.

AVV. FRANCHINI - No, lo ha detto Lei che lo ha letto sa, per questo glielo chiedo, dove do atto che...

I.R.C. - Parla di tarocchi?

AVV. FRANCHINI - ...parla di tarocchi, bravo, bravo. Lei ha letto quindi questo libro?

I.R.C. - Ma io penso che negli anni ne ho lette tante carte perché è normale, no? Però quando faccio le deposizioni mi metto nella posizione di come ero allora.

AVV. FRANCHINI - Certo, ma a me interessava in particolare se Lei aveva letto questo libro?

I.R.C. - Penso di sì, perché lo dico anche. Se è di tarocchi.

AVV. FRANCHINI - Sì, Lei ne parla a proposito di questo discorso dei tarocchi.

I.R.C. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Lei si ricorda il titolo di questo libro?

I.R.C. - Credo sia: "La Strage di Piazza Fontana".

AVV. FRANCHINI - Ascolti, nel giugno del '97 Lei aveva letto sulla stampa dell'incriminazione di Delfo Zorzi per piazza Fontana?

I.R.C. - Non me lo ricordo, però penserei di sì eh.

AVV. FRANCHINI - Eh sì, penserei anch'io. Senta, Lei...

I.R.C. - Cioè se ero in Italia, perché se ero in Croazia certamente no, però se ero in Italia sì. Sono cose...

AVV. FRANCHINI - Be', diciamo a partire dal '95, insomma, da fine '94, '95, '96 e metà '97 non ha mai letto sulla stampa dell'incriminazione di Zorzi per la strage di piazza Fontana?

I.R.C. - Sì, certamente sì Dottore.

AVV. FRANCHINI - Ascolti, per caso Lei aveva letto sulla stampa anche dell'incriminazione o del problema delle indagini relative a Zagolin Dario per piazza Fontana?

I.R.C. - No, non penso Dottore. Di Zorzi penso di sì, ma Zagolin...

AVV. FRANCHINI - Lei aveva mai letto sulla stampa che Rognoni avrebbe fornito supporto logistico per la strage di piazza Fontana? Sempre prima del giugno '97.

I.R.C. - Dottor, può essere. Allora, non mi ricordo Dottore.

AVV. FRANCHINI - Non si ricorda?

I.R.C. - Però certamente che posso averlo anche letto, tanto le sapevo le cose quindi... posso averlo anche letto.

AVV. FRANCHINI - Sì, sì, era solo una curiosità. Noi produciamo tutta una serie di articoli di stampa che la Corte voglia acquisire in ordine alle notizie su Delfo Zorzi '95, '96 e prima metà del '97 e su Dario Zagolin. Ascolti Signor Tramonte, sulla stampa aveva mai letto della pista CIA seguita dal Dottor Salvini?

I.R.C. - Dottore, io penso che se ero in Italia e trovo un articolo del genere lo leggo. Non me lo posso ricordare perché io, avendole vissute, non me lo ricordo dopo Dottore.

AVV. FRANCHINI - Ho capito.

I.R.C. - Cioè non sto dicendo non le ho lette, ma non...”.

sull'autonomia o meno delle informazioni riferite dal collaboratore è certamente più complesso di come le difese hanno prospettato, perché non può affermarsi semplicemente che la possibile conoscenza degli esiti delle indagini da parte del dichiarante inficia il profilo dell'autonomia, ma non v'è dubbio che la collocazione cronologica della collaborazione in epoca avanzata rispetto all'inizio delle indagini costituisce un elemento che in qualche modo incide sul giudizio di autonoma conoscenza delle notizie riferite. Nel caso di Tramonte la contemporanea assenza di specifici riscontri sui rapporti del dichiarante con il contesto nel quale quelle notizie sarebbero state apprese e i dubbi sull'autonomia del suo contributo di conoscenza (determinati dall'epoca in cui quelle informazioni furono rese all'autorità giudiziaria), delinea un quadro di scarsa attendibilità soggettiva, che, con riferimento alla vicenda qui giudicata, non consente di fare affidamento sulle dichiarazioni rese per valutare la penale responsabilità degli imputati.

Alcuni altri profili di valutazione dell'intrinseca attendibilità sono per contro privi di connotazioni negative. Così la spontaneità della collaborazione (su cui ci si è già soffermati nel trattare le motivazioni che la determinarono) non evidenzia elementi tali da far ritenere che Tramonte sia stato indotto da alcuno a rendere le dichiarazioni etero ed auto accusatorie. Certo, dall'appunto redatto dal maresciallo Felli nel luglio 1974, emergeva un coinvolgimento della fonte Tritone (alias Tramonte) nelle fasi preparatorie delle attività eversive di quell'anno (e specificamente nella strage di piazza della Loggia), ma nessun indizio è emerso nel processo su prospettati suggerimenti degli investigatori in ordine alle notizie da riferire all'autorità giudiziaria sulla vicenda di piazza Fontana.

Le dichiarazioni di Tramonte sui fatti del 1969 sono precise, logicamente coerenti e conformi alle altre acquisizioni probatorie, ma questo positivo giudizio di attendibilità non può essere valutato in modo incondizionato, proprio perché le contraddizioni rilevate sui profili della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'autonomia del contributo di conoscenza offerto all'autorità giudiziaria si riflettono sulla valutazione anche degli altri parametri.

Questo quadro induce la Corte a valutare con estrema diffidenza la collaborazione di Tramonte. Riassuntivamente, questi si è dimostrato un dichiarante altamente attendibile sotto il profilo intrinseco quando ha riferito degli incontri precedenti la strage di piazza della Loggia, atteso che è stato accertato il suo coinvolgimento nelle attività dei gruppi eversivi dell'estrema destra veneta nei primi anni '70 e almeno fino al 1974, la sua collaborazione con i servizi di sicurezza italiani a partire dal 1972 e fino al 1976, la sua partecipazione alle riunioni tenutesi presso l'abitazione di Romani di Abano Terme nella primavera del 1974, l'oggetto di quelle riunioni, la tempestiva comunicazione di quelle notizie al referente istituzionale, la precisione, la coerenza logica, la costanza di quelle indicazioni. In definitiva l'elevata affidabilità del dichiarante con riferimento a quella parte di dichiarazioni.

Per contro sulla vicenda di piazza Fontana non sono stati riscontrati adeguatamente i rapporti di Tramonte con il gruppo padovano di ON facente capo a Fachini e la sua partecipazione alle attività eversive di quel gruppo in anni precedenti al 1970, né i rapporti dello stesso collaboratore con l'ufficio affari riservati del Ministero

dell'Interno e in particolare con Lelio De Stasio. Le dichiarazioni accusatorie sono state rese in epoca recente, quando le notizie sulle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica milanese erano state oggetto di intensa pubblicità sulla stampa nazionale, per cui la compatibilità (se non la conferma) dell'oggetto delle dichiarazioni rese da Tramonte con gli altri elementi probatori acquisiti non rappresenta un elemento di incondizionata positiva valutazione atteso che il dubbio sull'acquisizione di conoscenza da parte del dichiarante degli esiti delle indagini rese pubbliche in epoca antecedente all'inizio della collaborazione inficia tale valutazione. La Corte, in applicazione dei parametri di valutazione della prova illustrati nel capitolo 3, pur avendo verificato che molte delle indicazioni rese da Tramonte sono pienamente coerenti con il quadro probatorio acquisito a carico degli imputati del delitto di strage, ritiene di non poterle utilizzare nella valutazione della loro penale responsabilità per la mancanza di certezza in merito all'attendibilità intrinseca delle stesse.

6 b – Iuculano.

La verifica di attendibilità di Livio Iuculano non può prescindere dalla trattazione specifica del contenuto delle sue dichiarazioni e dalla individuazione dell'epoca in cui le stesse furono rese. Gli argomenti di cui ha riferito il teste in questo dibattimento hanno riguardato essenzialmente Franco Freda, in quanto le confidenze che egli avrebbe appreso da Pezzato e Tommasoni durante la comune detenzione presso il carcere di Padova avrebbero avuto per oggetto l'attività eversiva svolta da Freda nel 1969. Il contesto in cui quelle confidenze furono apprese è stato definito da Iuculano all'inizio della sua deposizione:

- tra il luglio e il settembre 1969 il teste fu detenuto nel carcere di Padova per delitti comuni (esercizio abusivo della professione) e conobbe Pezzato e Tommasoni, ristretti in carcere a causa della vicenda processuale riguardante il commissario di P.S. Iuliano⁹²⁹;

⁹²⁹ Così il teste ha descritto testualmente i rapporti con Pezzato e Tommasoni:

P.M. - Lei come mai era in carcere e in che carcere si trovava nel '69?

T. - Nel Carcere giudiziario di Padova.

P.M. - Ricordo più o meno il periodo in cui è stato nel carcere di Padova nel '69?

T. - L'estate, dunque il mese di luglio fino a settembre, luglio e settembre.

P.M. - Un paio di mesi?

T. - Un paio di mesi grossomodo.

P.M. - Come mai Lei si trovava detenuto in quel periodo, cioè di cosa era accusato?

T. - Ero accusato di..., sono cose che avevo fatto..., esercizio abusivo di professione, usurpazione di titoli ed onori.

P.M. - Era in carcere per questo tipo di reato?

T. - Credo sì, penso di sì. Sì.

P.M. - In carcere c'era sicuramente, mi sembra di capire?

T. - Sì sì. Capisce, io ho avuto dei precedenti piuttosto avventurosi ed è per queste ragioni che sono finito in carcere.

P.M. - Il detenuto che le ha dato queste notizie e che era implicato nell'inchiesta del commissario Iuliano...

T. - Si è rivolto a me...

P.M. - No, come si chiama, se se lo ricorda?

T. - Pezzato.

P.M. - Il nome non se lo ricorda?

T. - Nicola penso, Nicola.

P.M. - Lei aveva detto Nicolò nei suoi...?

T. - Nicolò.

P.M. - E lui era detenuto per che tipo di reato, se lo ha saputo?

- in particolare, Nicolò Pezzato, pur non appartenendo organicamente al gruppo politico di Freda, era un simpatizzante dell'estrema destra, gravitava in quell'ambiente e, in ragione di tale frequentazione, era stato "manipolato" da Freda perché accusasse falsamente il commissario Iuliano;
- all'epoca Iuliano era capo della Squadra Mobile di Padova e aveva iniziato un'indagine nei confronti dell'area politica dell'estrema destra riconducibile a Freda;
- anche Tommasoni era coinvolto nell'inchiesta Iuliano e per quei fatti era detenuto⁹³⁰;
- tra Pezzato e Tommasoni vi era un evidente rapporto di amicizia, tanto che frequentemente i due parlavano tra loro, mentre rispetto a Iuculano solo il primo ebbe un atteggiamento di confidenza, riferendogli alcune notizie sulle attività di Freda⁹³¹.

T. - Lui era detenuto perché era implicato nell'affare Iuliano, mi sembra, per detenzione di armi ed esplosivi. P.M. - Ma questo Pezzato era una persona, quindi, che faceva parte del gruppo vicino a Freda, per quanto Lei ha potuto sapere?

T. - Lui non faceva parte del gruppo di Freda. Questo Pezzato è stato manipolato per fare accusare il Commissario Iuliano di incitazione alla falsa testimonianza.

P.M. - Lei sa che rapporti c'erano tra questo Pezzato e Freda o comunque gente del gruppo di Freda?

T. - A mio avviso, non c'era nessun rapporto fra Pezzato e Freda.

P.M. - Quindi, non sa come Pezzato sia venuto a conoscenza di queste cose di cui le ha parlato?

T. - Pezzato è venuto a conoscenza di queste persone perché d'origine faceva parte dei gruppi neofascisti del Movimento Sociale Italiano, era al limite della delinquenza comune ed altro, quindi... Aveva sentito parlare di Freda...

P.M. - Comunque faceva parte sempre degli ambienti della Destra?

T. - Faceva parte degli ambienti della Destra, anche se a livello marginale diciamo, a livello marginale." (Iuculano, p. 29-30).

⁹³⁰ Così su Tommasoni:

"P.M. - Chi era questo Tommasoni?

T. - Tommasoni era un amico di Pezzato e questo Tommasoni parlava sempre con Pezzato ma era piuttosto reticente...

P.M. - Nei suoi confronti?

T. - Nei miei confronti. E mi ricordo che durante - adesso mi viene in mente - l'ora dell'aria, quando si passeggiava in carcere, quando c'è stata la notizia degli attentati ai treni, Tommasoni rivolgendosi a Pezzato ha detto "hai visto?". Questo adesso è un episodio che mi viene in mente.

P.M. - Quindi, questo Tommasoni era anche lui detenuto in quel periodo?

T. - Sì sì.

P.M. - Quel luglio agosto del '69?

T. - Esatto.

P.M. - Al Carcere di Padova?

T. - Esatto, lui era detenuto per le stesse ragioni di Pezzato." (Iuculano, p. 32).

⁹³¹ Ancora, ha descritto il ruolo di Tommasoni nel sodalizio facente capo a Freda, indicandolo come un esperto di esplosivi:

"P.C. AVV. SINICATO - In un altro punto di quell'interrogatorio, Lei confida, dichiara al Pubblico Ministero di avere ricevuto delle confidenze dal Tommasoni anche su una sua personale partecipazione a questo gruppo terroristico, di «bombaroli» di Freda; in cosa sarebbe consistita questa personale partecipazione del Tommasoni, se se lo ricorda?

T. - Nella costruzione di ordigni esplosivi perché Tommasoni, fra l'altro, parlando con Pezzato si essere esperto di esplosivi, bombe.

P.C. AVV. SINICATO - Come mai era esperto di bombe?

T. - Io questo non posso saperlo!

P.C. AVV. SINICATO - Tommasoni faceva il procuratore assicurativo, no?, il procacciatore di affari per una compagnia di assicurazione il Tommasoni, no?

T. - Non lo so perché guardi, quando io sono uscito dal carcere io non ho più visto quella gente. Tommasoni non l'ho più visto e non l'ho più incontrato, io ho incontrato e frequentato Franco Freda per fare una inchiesta personale. Può rilevare della pazzia..., ma io ho voluto fare ... (pp.ii. sovrapporsi di voci).

Quanto al merito delle dichiarazioni, possono individuarsi quattro argomenti rilevanti nel processo, tutti riferibili alle attività eversive del gruppo padovano di Freda, ma alcuni significativi anche nella valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito a carico degli imputati in questo processo:

- prima dell'8 agosto 1969 Pezzato e Tommasoni confidarono a Iuculano che presto si sarebbero verificati attentati esplosivi da parte del gruppo Freda, già responsabile, insieme ad un libraio di Treviso, dell'attentato al palazzo di giustizia di Padova⁹³²; dopo gli attentati ai treni dell'agosto 1969, Pezzato e Tommasoni commentarono quei fatti alla presenza di Iuculano, facendogli rilevare che quanto gli avevano in precedenza confidato si era puntualmente realizzato.

- commentando gli attentati ai treni, i due soggiunsero che altri attentati su scala nazionale si sarebbero verificati nei mesi successivi, affermando che Freda aveva ricevuto proprio da Tommasoni un quantitativo di 5 chili di tritolo per l'attività dinamitarda da realizzare in quel periodo.

- Pezzato confidò a Iuculano che Freda e il libraio di Treviso disponevano di un casolare situato nelle campagne del trevigiano (tra Treviso e Castelfranco Veneto) e dai ragionamenti che il teste fece in carcere con lo stesso Pezzato, collocarono l'edificio nella località di Paese.

- dopo la scarcerazione, Iuculano conobbe Freda e lo incontrò alcune volte anche presso il suo studio legale; in uno di questi incontri il teste vide presso quello studio una borsa che ritenne di riconoscere come quella utilizzata per uno degli attentati del 12 dicembre 1969 (in particolare, quella non esplosa, la cui immagine fu pubblicata sui giornali e in televisione).

La gran parte delle circostanze riferite da Iuculano sono state già valutate nelle sentenze di Catanzaro e Bari, le cui Corti attribuirono al teste un'attendibilità non piena, perché ritenuta inficiata da una valutazione della personalità del dichiarante di cui questa Corte non è riuscita a cogliere il significato. E' opportuno rievocare il giudizio contenuto nelle due pronunce di Catanzaro anche per differenziarne la valenza. Infatti mentre la Corte di primo grado rilevò che Iuculano "è un

P.C. AVV. SINICATO - Cosa ha detto il Tommasoni per accreditare questa sua esperienza nella fabbricazione di ordigni esplosivi, si ricorda come descriveva, il perché?

T. - Un dettaglio di cui mi posso ricordare è questo, che discutendo con Pezzato diceva, subito dopo gli attentati che ci sono stati dei treni, che molto probabilmente non avevano messo l'orologio - non so di che orologio parlava - in un senso o nell'altro. Quindi parlava, aveva un linguaggio che posso dire mi è sembrato piuttosto un linguaggio tecnico, di uno che è esperto di quelle cose lì.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, Tommasoni si accreditava come...?

T. - Si accreditava come esperto di esplosivi e di ordigni, fabbricazione, era una specie di hobby per lui.

P.C. AVV. SINICATO - E, al di là di questo, aveva anche fatto delle affermazioni relative alla propria partecipazione a queste attività illecite del Freda?

T. - Lui parlava di Freda non molto. C'era una differenza che devo far rimarcare, che Pezzato era piuttosto loquace con me, Tommasoni molto meno. Io ho detto alla Dottoressa Di Oreste di interrogare Tommasoni e un giorno, subito dopo il mio interrogatorio, all'uscita dell'ufficio dove era interrogato dalla Dottoressa Di Oreste Tommasoni, Tommasoni mi aveva detto che lui non voleva parlare di certe cose e che avrebbe parlato solamente (questo è un dettaglio che mi viene in mente adesso) in presenza del suo avvocato.

P.C. AVV. SINICATO - Lei in questo interrogatorio di cui stiamo parlando e che è del 14 agosto del '69, dice: "Devo aggiungere una circostanza che mi sembra di particolare rilievo, cioè che il Tommasoni mi ha dichiarato di avere lui stesso personalmente fornito in più di una occasione ordigni esplosivi e polvere per gli stessi al Freda".

T. - Sì, confermo.

P.C. AVV. SINICATO - Conferma?

T. - Sì sì sì.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, sono dichiarazioni che Tommasoni ha fatto in sua presenza?

T. - L'ho sentito dire in mia presenza al Pezzato e il Pezzato dopo me lo ripeteva spesso perché, giustamente, metteva in rilievo il fatto che Tommasoni era molto avido di soldi e lo faceva perché era pagato. " (Iuculano, p. 39-41)

⁹³² Iuculano ha parlato dell'attentato al palazzo di Giustizia di Padova, ma in effetti nel corso della deposizione si è riferito all'attentato al Rettorato che fu commesso nella primavera del 1969.

testimone che, prodigo di accuse contro il Freda da lui indicato come organizzatore di attentati su scala nazionale, non offre particolari garanzie di attendibilità per la sua condizione di pregiudicato mitomane rilevabile dal contesto medesimo delle sue deposizioni”, ma non sottovalutò la rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni, affermando che *“tuttavia non può dirsi che le accuse di costui siano sempre da disattendere, giacché esse non sono prive di riscontri processuali. Egli, mentre era detenuto nelle carceri di Padova, dichiarò il 14 e il 23 agosto 1969 al Procuratore della repubblica del luogo, fra l’altro, di aver appreso dal codetenuito Nicolò Pezzato che un libraio di Treviso, amico dell’avvocato Freda, era depositario di numerose armi; ed ebbe con ciò a rivelare, in epoca non sospetta, una circostanza vera, destinata a venire alla luce dopo circa due anni con la scoperta del deposito di armi e munizioni di Giovanni Ventura nella soffitta di Giancarlo Marchesin. Altro riscontro la testimonianza “Iuculano” ha ricevuto proprio per quel che concerne le borse...”*⁹³³. Il giudice del gravame, pur citando la valutazione espressa nella sentenza appellata, “liquidò” il testimone Iuculano con il semplice richiamo all’espressione “pregiudicato mitomane”, sufficiente a parere di quella Corte per affermarne l’inattendibilità, senza soffermarsi sulla sussistenza dei numerosi riscontri intervenuti in epoca successiva alle sue dichiarazioni (non ultimo l’accertamento della responsabilità di Freda e Ventura in relazione agli attentati ai treni compiuto anche da quel giudice).

La rilevanza delle dichiarazioni rese da Iuculano in quello e in questo processo è decisamente diversa, atteso che quei giudici si soffermarono quasi esclusivamente sull’argomento delle borse notate dal teste presso lo studio Freda, in quanto, con riferimento al deposito di armi ed esplosivi e alla responsabilità di Freda e Ventura per gli attentati ai treni, le Corti calabresi avevano acquisito elementi di maggiore rilevanza rispetto alla testimonianza di Iuculano. In questo processo, la sua deposizione è per un verso meno importante, per altro costituisce un riscontro di grande rilevanza all’affermazione di Digilio circa l’esistenza di un casolare situato nelle campagne del trevigiano, nella località di Paese, circostanza questa che sarà specificamente valutata nel capitolo 10. Per questo, pur prendendo atto del giudizio espresso dalla Corte d’Assise di Catanzaro, si ritiene del tutto legittimo riproporre le questioni di attendibilità del teste valutando innanzitutto il suo esame dinanzi a questa Corte.

Orbene, questo giudice ritiene che i sospetti di inattendibilità desunti dalla definizione di Iuculano come “pregiudicato mitomane” siano privi di fondamento, perché tale giudizio non appare suffragato da alcun elemento concreto rilevato da quei giudici nelle loro sentenze. Anche nella valutazione della deposizione di Iuculano, la Corte ritiene di dover utilizzare gli ordinari criteri di attendibilità enunciati nel capitolo 3, non ignorando le affermazioni compiute da altri giudici, ma non facendosi condizionare da giudizi che non risultino fondati su elementi di fatto acquisiti nel processo.

Per questo non può ignorarsi che l’elemento di maggiore rilevanza per valutare l’attendibilità di Iuculano è costituito dall’epoca in cui questi rese per la prima volta le proprie dichiarazioni sulle confidenze ricevute da Pezzato e Tommasoni, perché il quadro ricostruttivo compiuto dal teste sulle attività del cosiddetto gruppo Freda risale all’agosto 1969. Dalle acquisizioni documentali e dall’esame dibattimentale è stato possibile individuare l’epoca dei primi interrogatori resi al P.M. di Padova da Iuculano il 14 e il 23 agosto 1969⁹³⁴, cioè a distanza di soli 10 giorni dagli attentati ai treni dell’8 agosto, quando le notizie sul coinvolgimento di Freda e del suo gruppo in quelle vicende eversive⁹³⁵ erano forse un’ipotesi investigativa ignota ai più e sicuramente non pubblica. Se è vero che il commissario Iuliano stava indagando proprio sulle attività eversive del gruppo Freda (e per

⁹³³ Corte d’assise di Catanzaro del 23.2.1979, p. 557-558. In altra parte della sentenza (p. 447), quel giudice definì ancora Iuculano come *“appartenente al sottobosco dei pregiudicati e dei confidenti di polizia, pur presentandosi portatore delle più svariate ed incontrollate notizie in ordine ai vari fatti centrali e secondari del presente procedimento, sì da suscitare a suo carico sospetti di mitomania, ha tuttavia riferito, fra l’altro circostanze specifiche e logicamente agganciate a quanto si è sopra detto sull’inchiesta del comm. Iuliano”*.

⁹³⁴ Atti già citati dalla Corte d’Assise di Catanzaro nella sentenza richiamata.

⁹³⁵ Non solo sugli attentati ai treni, ma anche sulle precedenti azioni della primavera del 1969.

quelle indagini Pezzato e Tommasoni erano detenuti)⁹³⁶, Iuculano non poteva conoscere i fatti oggetto di quelle investigazioni da altri che non fossero le persone coinvolte. Tommasoni⁹³⁷ confermò all'epoca che in quel periodo fu detenuto con Pezzato e Iuculano nel carcere di Padova, pur negando la veridicità delle dichiarazioni di Iuculano in merito alla responsabilità di Freda negli attentati ai treni, e sostenendo che il teste, dopo quegli attentati, gli propose di accusare falsamente Freda e il suo gruppo per ottenere la libertà provvisoria.

In questo processo è del tutto superfluo verificare se sulle confidenze riguardanti gli attentati ai treni dica il vero Iuculano o Tommasoni, atteso che quei fatti sono stati definitivamente attribuiti a Freda e a Ventura (e quindi l'accertamento compiuto nel processo di Catanzaro rende del tutto attendibile la versione di Iuculano). Quel che più rileva è la verifica di attendibilità del complesso delle dichiarazioni che Iuculano rese al P.M. e che non poté apprendere se non da Pezzato e Tommasoni. Questi ultimi erano sicuramente a conoscenza delle attività del gruppo Freda, tanto da attribuirsi il ruolo di confidenti del commissario Iuliano⁹³⁸, per cui non possono che essere stati loro gli informatori di Iuculano. Orbene, le indicazioni fornite da quest'ultimo hanno riguardato non solo l'attribuzione degli attentati ai treni a Freda, ma per quel che qui rileva, l'individuazione di un gruppo di "bombaroli"⁹³⁹ organizzato da Freda e da un libraio di Treviso, la disponibilità da parte loro di un casolare situato in località Paese ove erano custodite le armi e gli esplosivi, la progettazione da parte di quel gruppo di altri attentati su scala nazionale. Quest'ultima circostanza indusse Iuculano a rivolgersi al P.M. di Padova per riferire le confidenze ricevute in carcere e, anche a voler ritenere che quel colloquio fosse finalizzato ad ottenere benefici da parte del detenuto, il contenuto di quegli interrogatori è sorprendentemente coerente con il quadro delle responsabilità accertate a carico di Freda, Ventura e del loro gruppo nelle indagini iniziate a distanza di circa un anno da diverse autorità giudiziarie.

La valutazione critica formulata dalle difese sulla deposizione di Iuculano non scalfisce minimamente gli accertamenti oggettivi tratti dal contenuto di quegli interrogatori: è incontestabile che il teste, in un'epoca in cui nessuna indicazione era stata fornita agli investigatori sulle attività di Freda e Ventura (se non le confidenze riferite da Tommasoni, cioè la fonte del teste, al commissario Iuliano) e con un anticipo di oltre sei mesi sulle dichiarazioni rese da Lorenzon, fornì all'autorità giudiziaria precise informazioni sul coinvolgimento proprio di Freda e Ventura nelle attività eversive di quell'anno, prospettando la disponibilità da parte loro di armi ed esplosivi, la loro strategia stragista, la responsabilità per alcuni attentati appena realizzati (quelli al rettorato di Padova e quelli ai treni, che a distanza di molti anni sarà accertato essere a costoro riconducibili), la disponibilità di un casolare situato in località Paese utilizzato come deposito di armi ed esplosivi, la

⁹³⁶ Nella sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro (pp. 443-448) è descritta la ricostruzione delle indagini svolte all'epoca dal comm. Iuliano e il coinvolgimento di Pezzato, Tommasoni e Roveroni in quella vicenda. Con riferimento alla deposizione di Iuculano ciò che rileva ai fini della valutazione di attendibilità è che le confidenze erano state acquisite da Iuliano solo nel giugno 1969 e quelle circostanze non avrebbero potuto essere conosciute da Iuculano se non dalle confidenze riferitegli da Pezzato e Tommasoni.

⁹³⁷ Tommasoni, int. 29.10.1974.

⁹³⁸ Sul punto Tommasoni è stato inequivoco, affermando all'epoca era uno sbandato e il lavoro che svolgeva non gli forniva adeguati mezzi di sostentamento, per cui ritenne opportuno acquisire informazioni sugli attentati dell'epoca per guadagnare del denaro; ripensò ai discorsi fatti con Roveroni su Freda e ne parlò con il commissario Iuliano, al quale fu presentato da Pezzato; comunicò al commissario che aveva elementi per ritenere che gli attentati di Padova non fossero addebitabili al gruppo sul quale stava indagando (cioè quello di Fachini), ma ad altro gruppo che poteva essere responsabile dell'attentato al rettorato e che stava preparando altri attentati; Iuliano non manifestò molto interesse alla notizia, ma quando Tommasoni indicò Freda come possibile partecipe di quel gruppo, il commissario mutò atteggiamento; Tommasoni fece solo il nome di Freda e riferì altre notizie acquisite da Roveroni, tra cui l'intenzione di Freda di approfittare del *caos* provocato dall'autunno sindacale, nonché le sue ricerche sulle sostanze per avvelenare le acque potabili; su domanda specifica del G.I. (se diede notizie a Iuliano su un commando terrorista di cui facevano parte Freda, Ventura e Pozzan), Tommasoni confermò di aver fornito quella notizia.

⁹³⁹ Così si è espresso Iuculano, p. 26.

progettazione di altri attentati su scala nazionale per “approfittare del *caos* provocato dall’autunno sindacale”⁹⁴⁰.

La circostanza che inficerebbe l’attendibilità della deposizione di Iuculano è rappresentata dalla sua inaffidabilità personale, determinata quella instabilità psichica definita dalla Corte di Catanzaro “mitomania”.

Questa Corte deve, innanzitutto, rilevare che se anche Iuculano nel 1969 fosse stato una persona psicologicamente instabile, l’oggettività delle circostanze dallo stesso riferite è stata confermata negli anni in maniera assolutamente puntuale, per cui sotto questo profilo la dedotta instabilità non avrebbe inciso in alcun modo sulla veridicità di quanto riferito. E’ comprensibile che gli investigatori dell’epoca abbiano valutato non sostenibili le accuse che Iuculano aveva reso nei confronti di Freda e Ventura, anche perché le indagini che all’epoca stava conducendo il commissario Iuliano si caratterizzavano per profili di ambiguità e strumentalità da parte di molti dichiaranti coinvolti in quella vicenda, ma *a posteriori* quelle dichiarazioni sono risultate corrispondenti alla realtà, essendo stati accertati i fatti descritti da Iuculano con sentenza definitiva. Ma quel che sorprende maggiormente della ricostruzione di quei fatti da parte di Iuculano è l’assoluta precisione, coerenza, logicità nell’individuare il gruppo politico di Freda e nell’attribuirgli la responsabilità per alcuni episodi eversivi commessi in quei mesi. Iuculano non rielaborò le confidenze ricevute arricchendole di particolari non verificabili⁹⁴¹, ma aveva all’epoca riferito e ha ribadito dinanzi alla Corte quelle poche ma certe notizie apprese dai suoi compagni di detenzione⁹⁴². Tutte le precise indicazioni riferite da Iuculano sono state, come detto, confermate negli anni successivi nell’ambito delle indagini nei confronti di Freda e Ventura.

Ciò posto, come una testimonianza di questo tipo possa essere ritenuta inattendibile perché il dichiarante sarebbe psichicamente disturbato, sfugge ad ogni logica di valutazione. Le indicazioni fornite da Iuculano (autonome, spontanee, originali rispetto al quadro indiziario all’epoca disponibile agli stessi investigatori) sono state tutte confermate e accertate con forza di giudicato nella sentenza di Catanzaro e questo basterebbe per affermare la piena attendibilità del teste. Si deve però aggiungere che la mitomania di cui sarebbe stato affetto Iuculano è apparsa alla Corte una di quelle affermazioni fondate più su “voci” dell’ambiente che su accertamenti concretamente svolti dalle autorità giudiziarie. Quel che la Corte ha rilevato nel dibattimento è che il teste non ha mostrato nel corso delle due deposizioni rese alcuna evidente forma di instabilità psichica, rapportandosi coerentemente con le parti processuali, rispondendo alle domande rivoltegli con estrema chiarezza (pur con comprensibili difetti di memoria), addirittura ironizzando sulla sua presunta “pazzia”, quando ha riferito dei suoi *precedenti piuttosto avventurosi*⁹⁴³ o quando ha giustificato di non aver immediatamente parlato delle informazioni ricevute da suo padre sull’esistenza di una struttura parallela alle istituzioni a difesa dell’infiltrazione comunista in Italia prospettando l’intenzione del genitore di farlo interdire⁹⁴⁴ o ancora quando ha descritto le indagini

⁹⁴⁰ Così si è espresso Tommasoni in ordine al progetto eversivo di Freda.

⁹⁴¹ Tanto che Tommasoni e Roveroni confermarono all’epoca tutte le circostanze riferite dal teste nei due interrogatori dell’agosto 1969, ad esclusione della responsabilità di Freda e Ventura negli attentati ai treni.

⁹⁴² Freda e un libraio di Treviso erano a capo di un gruppo di “bombaroli”, avevano commesso alcuni attentati prima del luglio 1969, avevano progettato di realizzare altri attentati nell’estate di quell’anno, avevano la disponibilità di armi ed esplosivi che custodivano in un casolare situato nelle campagne tra Treviso e Castelfranco Veneto, dopo gli attentati ai treni avevano progettato altri attentati su scala nazionale.

⁹⁴³ Iuculano, p. 29, ha così definito le accuse per esercizio abusivo della professione e usurpazione di titoli che determinarono l’incarcerazione del 1969.

⁹⁴⁴ Iuculano, p. 34 ha così ricostruito quel momento:

“...aveva detto che se dicevo certe cose che concernevano appunto questo affare, lui e tutti gli altri, mio fratello e gli altri avrebbero fatto una istanza al Presidente del Tribunale per dichiararmi inabile e, dati certi precedenti un po' avventurosi...

P.M. - Diciamo "avventurosi".

T. - ...volevano farmi passare per pazzo in famiglia. Questa è una ragione importante, ce n'era un'altra: io ero purtroppo dipendente economicamente dalla mia famiglia, in un periodo in cui mi stavo rimettendo - se

che svolse su Freda, indicandole come un sintomo della “propria pazzia”⁹⁴⁵. Infine, va considerato l’atteggiamento di piena disponibilità manifestato da Iuculano nei confronti dell’autorità giudiziaria: questi risiede da molti anni in Francia (ove per inciso, ha legami familiari e lavorativi stabili) e non ha esitato a presentarsi dinanzi a questa Corte per rendere la propria deposizione; su specifica richiesta ha ancora dichiarato la propria disponibilità a presentarsi una seconda volta per sottoporsi al controesame della difesa Maggi, disponibilità attuata nell’udienza del 19.1.2001. Se si confronta il comportamento di Iuculano con quello tenuto da molti altri testimoni residenti in Italia (che non si sono presentati spontaneamente per rendere la testimonianza, imponendo l’accompagnamento coattivo), il giudizio sulla sua persona non può che essere di piena affidabilità.

A fronte di un quadro della personalità del teste apparso in questo dibattimento del tutto rassicurante quanto ad attendibilità delle sue dichiarazioni, l’affermazione contenuta nella sentenza di Catanzaro sulla sua accertata mitomania deve essere qui disattesa, non essendo fondata né su elementi di fatto specificamente accertati in quel processo, né su conferme emerse in questo.

In definitiva, anche sotto il profilo della sua valutazione soggettiva, Iuculano si è dimostrato un dichiarante altamente affidabile, privo di quelle prospettate sofferenze psichiche che, secondo la tesi difensiva, inficerebbero la sua attendibilità.

6 c – Vinciguerra.

La deposizione di Vincenzo Vinciguerra è una delle più singolari di questo processo e presenta profili di complessità nella valutazione di attendibilità peculiari rispetto a quella di altri testimoni.

Il primo elemento di valutazione è tratto da alcune sentenze definitive acquisite al fascicolo del dibattimento, nelle quali quei giudici verificarono l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Vinciguerra nei confronti di militanti della destra eversiva veneta (tra cui anche alcuni imputati di questo processo).

La testimonianza di Vinciguerra fu innanzitutto valutata nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Bari, nel cui dibattimento il dichiarante fu sentito per la prima volta sulla responsabilità di Franco Freda nella strage di piazza Fontana, della quale quest’ultimo era in quel processo imputato. Vinciguerra riferì alla Corte la confidenza ricevuta da Aldo Trinco nell’ottobre 1972 sulla responsabilità del gruppo di Padova in quell’attentato, descrivendo il contesto nel quale quella confidenza gli fu resa e il suo contenuto: durante i loro rapporti per la vendita dei libri della casa editrice AR, Trinco chiese a Vinciguerra se fosse lui l’autore dell’attentato di Peteano e il teste, dopo aver risposto affermativamente, chiese a sua volta informazioni su piazza Fontana, domanda alla quale Trinco rispose che “erano stati loro”.

La Corte di Bari ritenne quella affermazione poco significativa nella valutazione della posizione processuale di Freda per ragioni solo in parte condivisibili:

- quel giudice rilevò innanzitutto che Trinco, sentito in dibattimento, aveva decisamente smentito Vinciguerra, negando di avergli mai fatto una simile

così si può dire - sulla giusta via ed avevo bisogno dell'aiuto economico della mia famiglia. Quindi mio padre, è un dettaglio che devo anche dire, all'epoca, alla sera quando c'è stata l'esplosione io stavo cenando con mio padre.”

⁹⁴⁵ Iuculano, p. 40 ha parlato propria della sua “pazzia”, con un tono evidentemente autoironico:

“P.C. AVV. SINICATO - Tommasoni faceva il procuratore assicurativo, no?, il procacciatore di affari per una compagnia di assicurazione il Tommasoni, no?”

T. - Non lo so perché guardi, quando io sono uscito dal carcere io non ho più visto quella gente. Tommasoni non l'ho più visto e non l'ho più incontrato, io ho incontrato e frequentato Franco Freda per fare una inchiesta personale. Può rilevare della pazzia..., ma io ho voluto fare ... (pp.ii. sovrapporsi di voci). “

confidenza. Questa Corte non condivide il giudizio *tranchant* espresso nella sentenza⁹⁴⁶, atteso che nessun rilievo poté assumere la smentita della fonte diretta della notizia in quanto, se Trinco avesse confermato la circostanza, avrebbe dovuto ammettere un suo coinvolgimento in un episodio gravissimo come la strage di piazza Fontana, con possibili conseguenze sul piano giudiziario. La Corte di Bari, nel valutare la testimonianza di Vinciguerra (così come quelle di Calore, Izzo e Latini, di cui ci si occuperà in altro paragrafo), fece un'affermazione non condivisibile in merito al valore delle cosiddette "confessioni stragiudiziali"⁹⁴⁷, attribuendo alle stesse una scarsissima rilevanza probatoria nel caso fossero smentite da chi quella confessione avrebbe reso. Questo giudice non condivide tale affermazione, ritenendo piuttosto che, se la confidenza che Trinco avrebbe fatto a Vinciguerra in ordine a specifiche responsabilità sue o di altri militanti del gruppo di Padova nell'attentato di piazza Fontana (così come qualsiasi altra "confessione stragiudiziale"), fosse stata caratterizzata da specificità e affidabilità con riferimento sia alla fonte che al dichiarante *de relato*, avrebbe costituito un elemento di prova significativo certamente valutabile nel giudizio di responsabilità di Freda.

- correttamente quel giudice ha ritenuto quella confidenza del tutto generica e sotto questo profilo si condivide totalmente la valutazione di scarsa rilevanza probatoria dell'affermazione del teste. La risposta che Trinco diede a Vinciguerra, "siamo stati noi", non definisce alcuna specifica condotta di singoli, né tantomeno avrebbe consentito una sua valutazione nel giudizio di responsabilità penale di Freda.

- ma quello che quel giudice ha ommesso di compiere rispetto alla deposizione di Vinciguerra è stata, a parere di questa Corte, una valutazione complessiva della sua personalità e una verifica della sua attendibilità intrinseca. Nella sentenza richiamata sono contenuti sporadici riferimenti alla inattendibilità delle affermazioni del teste, ritenendosi inverosimile che Trinco avesse fatto quella confidenza ad una persona che conosceva pochissimo⁹⁴⁸ e che Vinciguerra abbia tenuto nascosta la confidenza per oltre 10 anni. Anche tali sporadiche affermazioni avrebbero dovuto essere fondate sull'analisi della personalità del dichiarante e del contesto nel quale le stesse dichiarazioni furono rese, mentre invece la Corte barese non valutò se Vinciguerra avesse iniziato solo in quell'epoca a rendersi disponibile ad una collaborazione con l'autorità giudiziaria (circostanza questa che renderebbe infondata l'affermazione di inverosimiglianza)⁹⁴⁹, e, anche con riferimento al contesto in cui la circostanza fu

⁹⁴⁶ Così, alla p. 275.

⁹⁴⁷ Così alla p. 276: "Si è parlato da qualche parte di "confessioni stragiudiziali" di cui i testi sarebbero portatori, ma è facile il rilievo che se la "confessione giudiziale" ha soltanto valore di indizio e ha bisogno di riscontri obiettivi per assurgere a dignità di prova, a maggior ragione il principio vale per le "confessioni stragiudiziali" specialmente se inquadrare in situazioni di gravi incertezze".

⁹⁴⁸ Con ciò citando testualmente la motivazione addotta proprio da Trinco per smentire Vinciguerra (sentenza, p. 275-276)

⁹⁴⁹ Nella sentenza della Corte di Bari non è contenuto nessun riferimento alla collaborazione di Vinciguerra, mentre tali riferimenti sono con precisione indicati in altra sentenza acquisita in questo processo relativa ad un procedimento nel quale il collaboratore rese dichiarazioni molto più significative. Nel processo per la strage di Peteano i giudici della Corte d'assise d'appello di Venezia (sentenza 5.4.1989) indicarono il percorso del dichiarante, condannato per il dirottamento di Ronchi dei legionari, rimasto latitante fino al 1979 e che solo nel maggio 1984 iniziò a rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie in relazione a

riferita da Trinco, non tenne in considerazione la spiegazione dello stesso Vinciguerra, il quale dichiarò all'epoca e ha ripetuto dinanzi a questa Corte che la risposta positiva di Trinco rispetto alla loro responsabilità nella strage di piazza Fontana era seguita all'ammissione di Vinciguerra della sua responsabilità per l'attentato di Peteano. Le affermazioni di inattendibilità e di inverosimiglianza sono state da quel giudice fondate su considerazioni logiche scarsamente rigorose nella valutazione di tutti gli elementi utili a tal fine.

- ancora, il generico riferimento compiuto dalla Corte barese alle contrapposizioni esistenti tra gruppi extraparlamentari della destra che avrebbero potuto inficiare l'attendibilità delle accuse che alcuni militanti avevano rivolto ad altri militanti di quell'area, avrebbe dovuto essere fondato su elementi concreti che giustificassero l'affermazione di accuse *inquinanti e devianti*⁹⁵⁰. Invece, quel giudice liquidò il contrasto tra i militanti della destra sentiti nella fase di rinnovazione del dibattimento come espressione di una contrapposizione tra gruppi che avrebbe potuto condurre alcuni a realizzare vendette più o meno trasversali nei confronti di altri, senza confrontare le personalità dei dichiaranti, né la consistenza oggettiva delle loro dichiarazioni. Quella Corte rinunciò, così facendo, al ruolo che le competeva di discernere i testi attendibili da quelli inattendibili.

Queste considerazioni critiche sul giudizio di inaffidabilità che la Corte di Bari espresse nei confronti di Vinciguerra sono state qui illustrate per fornire un quadro complessivo della collaborazione svolta dal dichiarante con diverse autorità giudiziarie, anche se, in una valutazione *a posteriori*, non modificarono il complesso probatorio a carico di Freda in quel processo, atteso che l'indicazione fornita da Vinciguerra nei confronti dell'allora imputato era effettivamente generica e di scarsissimo significato probatorio.

Indicazioni ben più rilevanti furono invece fornite da Vinciguerra nel più volte ricordato processo per la strage di Peteano, ove le sue dichiarazioni rappresentarono una vera e propria chiamata in correità nei confronti di Maggi, Digilio e Zorzi.

Quella vicenda processuale presenta profili di complessità determinati dalla separazione intervenuta nel corso del procedimento delle posizioni di alcuni imputati, a cui conseguirono più pronunce dello stesso organo giudicante competente (cioè la Corte d'assise di Venezia), sia in primo grado che in appello. In termini generali deve però affermarsi che il giudizio espresso sulle dichiarazioni di Vinciguerra da tutti i giudici veneziani che si occuparono della vicenda è stato sempre pienamente positivo, atteso che sia le Corti di primo grado che quelle d'appello affermarono *l'attendibilità soggettiva del dichiarante, dopo aver valutato i suoi precedenti di vita, il suo comportamento nel processo, le motivazioni del suo agire, l'assenza di intenti*

numerosi episodi riconducibili alla destra eversiva. L'affermazione contenuta nella sentenza della Corte barese circa l'inverosimiglianza di un dichiarante che per 10 anni non riferisce circostanze rilevanti in un processo come quello di piazza Fontana, non tenne conto che Vinciguerra iniziò a fornire i propri contributi di conoscenza pochi mesi prima del dibattimento presso quel giudice.

⁹⁵⁰ Così la sentenza alla p. 277.

*premiali, nonché l'accettazione del giudizio e della condanna, non mitigata da benevole concessioni*⁹⁵¹.

Più specificamente nelle sentenze della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987 e del 9.12.1988 Vinciguerra fu considerato un dichiarante pienamente attendibile. Questo giudice dispone esclusivamente della seconda pronuncia della Corte veneziana di primo grado perché la sentenza del 25.7.1987 non è stata prodotta da alcuna delle parti⁹⁵². Nella sentenza del 9.12.1988 le dichiarazioni rese da Vinciguerra furono valutate solo indirettamente, in quanto il capo d'imputazione del delitto associativo contestato a Maggi e Digilio si riferiva ad un periodo temporale successivo al rapporto di collaborazione con il gruppo udinese di ON (cioè il periodo tra il 1977 e il 1982). In quel processo furono solo acquisite le dichiarazioni di Vinciguerra rese nel cosiddetto processo per la strage di Peteano, ma il giudizio di attendibilità espresso da quel giudice fu confermato anche nella pronuncia successiva⁹⁵³.

Nelle pronunce d'appello⁹⁵⁴ la conferma del giudizio di attendibilità intrinseca non è stata inficiata dalla verifica compiuta da quei giudici di insussistenza dei riscontri idonei a suffragare la chiamata in correità con riferimento ad alcune indicazioni del chiamante. Così la Corte che giudicò l'appartenenza di Zorzi al gruppo politico ON, accusato di aver ricostituito il disciolto partito fascista, lo assolse con la formula dubitativa reputando che le precise accuse portate da Vinciguerra all'imputato *hanno tutte la caratteristica di essere scarsamente o nient'affatto riscontrate da elementi obiettivi e le conseguenze che se ne traggono qui come altrove nella sentenza di primo grado, sono mere congetture*⁹⁵⁵; ma quello stesso giudice, in altra parte della sentenza, fornì una valutazione della deposizione di Vinciguerra di piena attendibilità⁹⁵⁶. Ed anche la pronuncia successiva della stessa Corte d'assise

⁹⁵¹ Così si è espressa la pronuncia d'appello dell'8.11.1991, p. 186, confermando il giudizio della Corte di primo grado.

⁹⁵² Zvendo la difesa Zorzi limitato la produzione in relazione a quella vicenda alla pronuncia d'appello che, riformando il giudizio di primo grado, assolse Zorzi per insufficienza di prove dall'accusa di ricostituzione del partito fascista.

⁹⁵³ Così alla p. 377 della sentenza Corte d'assise di Venezia del 9.12.1988 si fa riferimento alle dichiarazioni di Vinciguerra riguardanti i rapporti di Maggi con i gruppi politici legati ad ON e alle attività della palestra di judo gestita a Mestre da Delfo Zorzi e nel prosieguo di quella pronuncia si definisce Maggi *il principale referente del gruppo udinese di matrice ordinovista... un gruppo che non ha svolto la propria azione politica su un piano culturale e di propaganda, ma che ha dimostrato di essere preparato ed attivo su di un piano militare ed operativo* (p. 431), attribuendo così a Vinciguerra un'attendibilità in merito alle dichiarazioni rese nel procedimento per la strage di Peteano (così esplicitamente p. 432).

Anche con riferimento alla posizione processuale di Digilio, la Corte richiamò le dichiarazioni rese da Vinciguerra nel precedente procedimento, confermando il giudizio di attendibilità ivi espresso (p. 436).

⁹⁵⁴ Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989 e Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991.

⁹⁵⁵ Così, Corte d'assise d'appello di Venezia, 5.4.1989, p. 106.

⁹⁵⁶ Alla p. 81, trattando della vicenda di Peteano, la Corte così giudicò il collaboratore: *“Per quanto riguarda in sostanza l'attendibilità del prevenuto, non si può non considerare che egli si è autoaccusato di una strage, non di un reato qualsiasi, bensì di un fatto dal quale poteva scaturire, come è scaturita, una condanna all'ergastolo, e che non ha neppure impugnato la sentenza di primo grado, per cui la condanna alla massima pena è per lui definitiva, salvi gli effetti di una possibile estensione ai sensi dell'art. 203 c.p.p.. Inoltre la sua spiegazione (si è deciso a parlare per ristabilire la verità, per evitare che camerati valorosi fossero ingiustamente accusati, per continuare dal carcere la sua attività di “soldato politico” che non era più in grado di condurre nella latitanza) non è priva di coerenza rispetto alla logica che lo ha guidato e lo*

d'appello, oltre a ribadire esplicitamente il giudizio di piena attendibilità già citato nel testo, reputò che le dichiarazioni di Vinciguerra, pur *escludendo ogni intento calunnioso, non possono consentire una pronuncia di condanna del chiamato in correità, in quanto non suffragate nei modi e nei limiti voluti dal legislatore del nuovo codice di rito in tema di valutazione della prova*⁹⁵⁷.

Quindi, per un verso quei giudici valutarono Vinciguerra dichiarante pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco, escludendo qualsiasi suo intento calunnioso nei confronti dei chiamati, per altro verso ritennero di pervenire alla condanna dei chiamati solo in relazione agli episodi per i quali erano intervenuti adeguati riscontri estrinseci, mentre per alcune affermazioni del chiamante, non adeguatamente riscontrate, pronunciarono l'assoluzione dei chiamati con la formula dubitativa.

Il teste, in questo dibattimento, ha sostanzialmente confermato il contenuto di quanto già riferito in quei processi, pur assumendo rispetto all'autorità giudiziaria (e in particolare rispetto al P.M.) un atteggiamento di pregiudiziale ostilità. La Corte non ritiene di dovere attribuire al "proclama" esposto da Vinciguerra all'inizio del suo esame testimoniale una particolare rilevanza nel complessivo giudizio di attendibilità, sia perché quell'atteggiamento non ha sortito effetti in ordine alla conoscenza da parte di questo giudice del contenuto delle dichiarazioni rese in indagini preliminari⁹⁵⁸, sia perché nel corso dell'esame della parte civile Vinciguerra ha descritto il quadro accusatorio nei confronti di Zorzi, Maggi e Rognoni già esposto in altri procedimenti. In sostanza il teste, con quel suo "proclama", ha voluto affermare (o riaffermare) la sua estraneità a logiche di collaborazione con i rappresentati della Procura della Repubblica di Milano, definendosi un dichiarante "per principio" e non "per convenienza"⁹⁵⁹.

guida, per quanto aberrante e distorta sia questa logica. Si può ben ritenere, dati i presupposti, che Vinciguerra Vincenzo, non potendo più continuare a rimanere latitante, non fruendo dei mezzi e degli appoggi di altri "fuoriusciti", abbia deciso di costituirsi quando su di lui pendeva solo la condanna definitiva per i fatti di Ronchi dei legionari. Una volta in carcere, per il contatto con altri esponenti della sua frangia estremista e per la ripresa delle indagini sulla pista nera, egli ha deciso per l'utilità di fungere da capro espiatorio, nel tentativo di salvare altri camerati, come il Cicuttini, e nel contempo, giovandosi anche della particolare considerazione di cui gode chi confessa, di accusare il suo "nemico", cioè quello Stato dove il potere è gestito da una bieca organizzazione che vede con favore anche le stragi, per "stabilizzare destabilizzando".

⁹⁵⁷ Così, Corte d'assise d'appello di Venezia 8.11.1991, p. 186.

⁹⁵⁸ Vinciguerra ha risposto alle domande delle parti private, sottraendosi solo all'esame del P.M., il quale peraltro aveva preannunciato che intendeva rivolgere al teste solo alcune domande in quanto i verbali degli interrogatori resi in indagini preliminari erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.

⁹⁵⁹ Così ha esordito Vinciguerra, p. 2:

"P.M. - Signor Vinciguerra buongiorno, sono il Dottor Meroni, Pubblico Ministero. Io le farò solamente qualche domanda, atteso che le dichiarazioni da Lei rese davanti... nelle istruttorie formali del Dottor Salvini e del Dottor Lombardi fanno già parte di questo procedimento, e quindi non ritengo di fare ulteriori domande al riguardo. Lei ha conosciuto Marcello Soffiati?"

T. - Qui c'è un problema che non ha niente di personale, ma io al rappresentante della Procura di Milano non intendo rispondere. Nulla di personale con il Dottor Meroni.

P. - Lei sa, io gliel'ho detto poco fa, Lei è obbligato a rispondere.

T. - Presidente, certamente.

P.M. - Va beh, Presidente, io rinuncio a fare qualunque domanda allora.

P. - No, voglio dire...

La collocazione politica di Vinciguerra è coerente con il contenuto delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria sulle attività dei gruppi veneti di ON. Il teste era un esponente di spicco di ON di Udine ed ebbe certamente rapporti con i gruppi veneziano, mestrino, triestino e padovano. Molti testimoni e imputati, quali Stimamiglio⁹⁶⁰ Siciliano⁹⁶¹, Maggi⁹⁶², Digilio⁹⁶³, Zorzi⁹⁶⁴, Neami⁹⁶⁵, Fachini⁹⁶⁶, lo hanno indicato come esponente del gruppo udinese di ON, confermando la sua partecipazione alle riunioni di quell'area politica. Questa collocazione politica fu il contesto nel quale fu realizzata la strage di Peteano, atteso che quell'episodio non può non essere valutato nel quadro della militanza politica di Vinciguerra. Sul punto va ancora richiamata la sentenza della Corte d'assise di Venezia 5.4.1989 che ha in via definitiva accertato che il dichiarante partecipò alle attività del gruppo ON, sodalizio le cui attività configurarono il delitto associativo di ricostituzione del disciolto partito fascista⁹⁶⁷.

Il contenuto delle dichiarazioni di Vinciguerra assume rilevanza solo nel mosaico probatorio definito in questo processo, atteso che le sue conoscenze sulla vicenda di piazza Fontana non sono specifiche, essendo limitate ad alcune confidenze ricevute da Aldo Trinco nell'ottobre 1972. Il teste ha però fornito alcune significative conferme in ordine alla struttura e alle attività dei gruppi veneti di ON, alla posizione assunta nel gruppo veneziano da Maggi, Romani, Zorzi, Siciliano, Vianello, Digilio⁹⁶⁸, alla contiguità con ON del gruppo padovano facente capo a Freda e Fachini, alla conoscenza di Portolan e Neami quali esponenti del gruppo triestino, ai rapporti dei veneziani con i padovani e con i milanesi facenti capo a Rognoni. Con riferimento a specifici episodi, le indicazioni più rilevanti fornite da Vinciguerra hanno riguardato, innanzitutto, il progetto di attentato a Rumor propostogli nel luglio 1971 da Maggi e Zorzi, ma altrettanto significativa è l'indicazione della prosecuzione

P.M. - Per adesso.

P. - Io non le ho neanche chiesto, né so se qualcuno glielo chiederà qual è la sua... so che è detenuto, perché è stato trasferito, tradotto con queste forme. Non so neanche qual è la sua situazione giuridica o altro.

Quello che le voglio dire, è che Lei sa perfettamente che, se rifiuta di rispondere a delle domande, un reato di reticenza lo compie poi.

T. - Io sono in carcere per questione di principio e per questione di principio mi rifiuto di rispondere al Pubblico Ministero.

P. - Va bene, questa è una sua risposta. Il Pubblico Ministero ha esaurito il suo esame; la Parte Civile.”

⁹⁶⁰ Stimamiglio, p. 133.

⁹⁶¹ Così in uno dei suoi primi interrogatori, 19.10.1994, p. 9

⁹⁶² Maggi, u. 12.3.2001, p. 56.

⁹⁶³ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 40-48; u. 6.7.2000, pp. 24-31.

⁹⁶⁴ Zorzi, dich. spont. 12.12.1995, le cui dichiarazioni non sono utilizzabili nei confronti degli altri imputati.

⁹⁶⁵ Neami, int. 18.6.1997 e 28.7.1997 le cui dichiarazioni non sono utilizzabili nei confronti di Zorzi e Rognoni.

⁹⁶⁶ Fachini, int. 19.10.1984.

⁹⁶⁷ Con riferimento al delitto in oggetto si richiamano le pp. 91-99, nelle quali sono descritti gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità nei confronti dei militanti di ON di Udine, tra cui Vincenzo Vinciguerra.

⁹⁶⁸ Non è un caso che Vinciguerra abbia indicato proprio costoro quali esponenti del gruppo veneziano-mestrino, con anche la precisazione che Digilio era un militante poco presente alle riunioni, cioè, per usare l'espressione riportata nella sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987, sul punto richiamata anche nella pronuncia d'appello (Corte d'assise d'appello di Venezia dell', un membro coperto.

della militanza in ON da parte dello stesso Zorzi almeno fino al 1973, quando questi gli chiese un aiuto per far espatriare clandestinamente Freda nel caso fosse riuscito ad evadere o quella della consegna di esplosivo proveniente dalla Jugoslavia da parte di Maggi, episodio collocato tra la fine del 1971 e l'inizio del 1972.

Sulla *personalità* di Vinciguerra non è agevole rilevare profili utili per valutarne l'attendibilità o l'inattendibilità, atteso che il suo atteggiamento è stato talvolta di difficile interpretazione. E' certo che il teste, indagato per la strage di Peteano, rimase latitante all'estero per alcuni anni (dal 1974 al 1979), per poi rientrare in Italia e costituirsi per scontare una lunga pena detentiva che, a seguito della condanna per la strage di Peteano, si tramutò in ergastolo. Vinciguerra ha motivato la sua decisione come una "scelta di libertà", perché nel corso della latitanza si era avvicinato al gruppo di AN facente capo a Stefano Delle Chiaie, da cui si staccò con il rientro in Italia:

"AVV. RONCO - Dopo, negli anni successivi, Lei è rimasto in Avanguardia Nazionale come simpatie, come idealità ed anche come adesione oppure si è staccato, recedendo, abbandonando la posizione di Delle Chiaie?"

*T. - Avvocato, io mi sono costituito a questo Stato non ovviamente con volontà di resa, ma semplicemente perché non ritenevo di potere fare ancora il latitante con Avanguardia Nazionale, ritrovandomi nella mia libertà di azione. Capisco che è difficile capire che esiste una libertà in carcere, i vostri carceri poi, comunque poi lasciamo perdere. Ma a parte questo, Avvocato, quello segna il momento del distacco da Avanguardia Nazionale: potevo fare il latitante in Argentina, in Spagna, però avrei dovuto restare in Avanguardia Nazionale, costituendomi, ritrovando quindi la mia libertà di azione mi sono distaccato da Avanguardia Nazionale."*⁹⁶⁹

Ma il giudizio di attendibilità contenuto nelle sentenze già citate è del tutto tranquillizzante sui profili intrinseci delle sue dichiarazioni, avendo quelle Corti evidenziato numerosi elementi tutti univoci nell'escludere dubbi sulla sua credibilità soggettiva, quali **"i suoi precedenti di vita, il suo comportamento nel processo, le motivazioni del suo agire, l'assenza di intenti premiali, nonché l'accettazione del giudizio e della condanna, non mitigata da benevole concessioni."**

A fronte di questa chiara affermazione di attendibilità del dichiarante le argomentazioni critiche proposte dalla difesa Zorzi sono apparse a questa Corte prive di qualsiasi fondamento. Sull'attendibilità di Vincenzo Vinciguerra la difesa Zorzi ha invocato il giudizio definitivo espresso dalla Corte d'assise d'appello di Venezia nella sentenza che assolse Zorzi dall'imputazione contestatagli proprio in forza delle dichiarazioni del teste. Quella difesa ha difatti citato testualmente alcuni passi di tale pronuncia nei quali era stata affermato che le accuse nei confronti del proprio assistito erano risultate *niente affatto riscontrate*⁹⁷⁰. La Corte ha potuto direttamente apprezzare la sentenza richiamata a sostegno dell'affermazione di inattendibilità invocata dalla difesa e, come rilevato, il giudizio espresso in quella pronuncia è di piena attendibilità intrinseca del dichiarante, tanto che l'assoluzione di Zorzi per insufficienza di prove fu pronunciata solo perché la chiamata in correità di

⁹⁶⁹ Vinciguerra, p. 102.

⁹⁷⁰ La difesa Zorzi, u. 8.6.2001, pp. 88-90 ha citato le pp. 102-105 della sentenza di cui si è già dato conto nella parte iniziale del paragrafo dedicato a Vinciguerra.

Vinciguerra nei confronti di Zorzi non risultò riscontrata⁹⁷¹. Se si valuta complessivamente il contributo di conoscenze fornito da Vinciguerra nel procedimento richiamato⁹⁷², l'interpretazione difensiva circa la sussistenza di un giudicato che imporrebbe a questo giudice di non valutare le dichiarazioni del dichiarante⁹⁷³ è in diritto priva di fondamento e in fatto smentita proprio dalla valutazione che i giudici veneziani fecero di quel collaboratore.

Per quanto concerne i suoi *rapporti con i chiamati in reità*, la Corte ritiene del tutto infondate le generiche osservazioni critiche formulate dalla difesa Zorzi, la quale ha contestato su un piano generale che Vinciguerra avrebbe accusato falsamente Maggi e Zorzi perché convinto che all'interno di ON vi fossero infiltrati dei servizi di sicurezza, odiando per questo i due imputati, ritenuti anch'essi strumenti degli apparati dello Stato. Tali osservazioni sono apparse a questa Corte prive di concretezza perché se è vero che anche nei confronti di Maggi e Zorzi sono state acquisite notizie di generici rapporti con i servizi di sicurezza, ben altri sarebbero stati i militanti della destra direttamente coinvolti in quel tipo di attività, su cui Vinciguerra non ha fornito alcuna specifica indicazione accusatoria. Ricondurre al generico odio verso tutti gli esponenti di ON, le accuse (ritenute da quella difesa false) che il dichiarante ha rivolto nei confronti di Maggi e Zorzi appare una ricostruzione semplicistica e priva di qualsiasi fondamento oggettivo o logico.

Passando quindi alla consistenza oggettiva delle dichiarazioni di Vinciguerra, va rilevata innanzitutto la *spontaneità ed autonomia* delle stesse, atteso che il teste è stato il primo dichiarante a ricostruire la struttura di ON operante in Veneto, attribuendo a Maggi, Zorzi, Freda e Fachini ruoli differenziati, delineando uno stretto collegamento di azione tra i gruppi veneziano, padovano, triestino ed udinese, affermando i rapporti dei veneziani con i milanesi de "La Fenice" e descrivendo alcuni specifici episodi che solo in anni successivi avrebbero trovato conferma nelle dichiarazioni di altri militanti. Non è neanche ipotizzabile che Vinciguerra abbia tratto le informazioni riferite già negli anni '80 all'autorità giudiziaria, da notizie sulle indagini in corso o da dichiarazioni rese da altri militanti: la proposta rivoltagli da Maggi (alla presenza di Zorzi) di compiere l'attentato a Rumor è stata descritta da Vinciguerra prima che altri (nella specie Digilio) la confermasse con ulteriori specificazioni; la partecipazione di Zorzi alle attività di ON almeno fino al 1973 fu riferita per primo da Vinciguerra, anche con la ricostruzione della richiesta di aiuto per far espatriare Freda all'estero⁹⁷⁴; sulla disponibilità di esplosivo proveniente dalla

⁹⁷¹ Mentre molte altre condanne intervennero a carico dei chiamati le accuse ai quali risultarono riscontrate.

⁹⁷² In particolare si deve richiamare la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia del 9.11.1991, nella quale quel giudice ricostruì con precisione l'insieme di dichiarazioni rese da Vinciguerra in quel procedimento.

⁹⁷³ La difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 90 ha concluso il suo breve intervento sul dichiarante affermando che *Vincenzo Vinciguerra va espunto dal processo contro Delfo Zorzi quanto meno per rispetto del giudicato penale*, ma non prima di aver accusato quel dichiarante di fanatismo, di essere in guerra contro lo Stato, di fornire una lettura della storia delle stragi, di aver accusato falsamente Zorzi e Maggi per vendicarsi della loro presunta appartenenza ai servizi di sicurezza dello Stato.

⁹⁷⁴ Questo episodio è stato riferito da Vinciguerra e non ripreso da alcun altro dichiarante, mentre sul coinvolgimento di Zorzi alle attività di ON nel 1973 si richiamano le numerose conferme intervenute nel processo grazie a Battiston, u. 31.10.2000, pp. 18, 61 e 82, Falica, pp. 14-16, 44-48 e 52, Vinciguerra, p. 17,

Jugoslavia da parte di Maggi tra la fine del 1971 e l'inizio del 1972, è stato Vinciguerra per primo a riferire la circostanza, successivamente confermata con riferimenti specifici alla fonte di approvvigionamento da Digilio.

Quindi, sotto questo profilo, il contributo fornito da Vinciguerra non può essere ritenuto frutto della rielaborazione di notizie apprese dal dichiarante da atti processuali o da dichiarazioni rese da altri testimoni.

Vinciguerra è stato molto preciso nella descrizione degli episodi riferiti in questo processo e ha, con sufficiente fedeltà, ripetuto in dibattimento le indicazioni contenute nei verbali di indagine preliminare acquisiti al fascicolo. Da questo punto di vista la costanza delle sue dichiarazioni non può essere posta in discussione, salva la considerazione del rifiuto espresso di rispondere alle domande del rappresentante del P.M., di cui già si è trattato.

La Corte non ignora che Vinciguerra ha elaborato una sua ricostruzione storico-politica degli avvenimenti eversivi della fine degli anni '60 e dei primi anni '70, ma le sue tesi non hanno trovato, almeno in questo dibattimento, alcuno spazio. Dalla lettura del complesso di verbali di interrogatorio si può cogliere la capacità di elaborazione dei fatti conosciuti dal teste nel contesto politico ed istituzionale di quegli anni⁹⁷⁵, ma nel dibattimento gli sono state rivolte solo domande su fatti direttamente conosciuti o appresi da terzi e l'unico riferimento a quella rielaborazione è stato introdotto dalla difesa Zorzi nella parte conclusiva del controesame. È interessante riportare il contenuto di quella parte di esame, nel quale il difensore ha prospettato che Vinciguerra non avesse nella sua deposizione ricostruito fatti o riferito notizie su specifici episodi, ma avesse semplicemente espresso giudizi o rielaborazioni personali su quelle vicende:

“AVV. PECORELLA - Un'altra domanda soltanto. Lei ha detto prima che la verità su Piazza Fontana è una verità diversa, complessiva, eccetera. Prima di chiedergliela, perché altrimenti sarebbe inutile, questa conoscenza Lei l'ha avuta in che modo di questa verità? Non le chiedo i nomi di persone, ma quali sono le sue fonti di conoscenza di questa verità complessiva che a noi sfugge o che alla Magistratura sfugge, come ha detto Lei?

T. - Avvocato, è dal 1969 che si parla di Piazza Fontana, è dal 1969 che io, come tanti altri, ci interessiamo al caso di Piazza Fontana. Io ho avuto modo di conoscere molte persone che hanno avuto un ruolo nella storia politica dell'estrema Destra, le ricordo appunto Delle Chiaie, le ricordo ancora il Comandante Borghese, di cui stranamente nel Fronte Nazionale non si parla mai in relazione alla strage di Piazza Fontana. Molto strano, Avvocato.

AVV. PECORELLA - Non ho capito.

T. - È molto strano che non si parla mai della strage di Piazza Fontana in relazione al Fronte Nazionale e ... (p.i., pronuncia non chiara) Borghese, è veramente strano, singolare.

AVV. PECORELLA - Però, ecco, ma se si parla di fatti... di tanti altri fatti...

T. - Non si parla...

AVV. PECORELLA - Sì, ma ci può dare delle notizie concrete su queste fonti?

T. - No, su questo...

AVV. PECORELLA - Le notizie, non le fonti, ma le notizie?

T. - No, Avvocato, non si tratta di avere notizie da dare a Lei.

Azzi, p. 28, Cagnoni, p. 7, Rognoni, pp. 74, 78-79, Zaffoni, int. 25.11.1995, Siciliano, in molte parti dei suoi interrogatori.

⁹⁷⁵ La Corte ha appreso dall'esame del teste che questi ha scritto un libro nel quale sono esposte le sue tesi politiche sulle vicende eversive di quell'epoca, ma

AVV. PECORELLA - No, non a me.

T. - Io ho fatto, io ho fatto un giudizio, lo stesso giudizio - va bene? - dicendo che l'operazione Piazza Fontana non è stata un'operazione politico-militare, alla quale gli atti che sono stati fatti successivamente e che per specifica non ho detto prima, lo specifico ora, era finalizzata ad arrivare ad uno stato di emergenza in questo paese. E il piano organizzativo che è stato attuato in almeno due occasioni, sempre per Milano, la prima volta a Milano e Roma, e poi sempre per Milano, prevedeva stragi e incidenti in piazza con i morti, perché non basta la strage a far proclamare lo stato d'emergenza. E' stata applicata il 12 dicembre qui a Milano e il 14 dicembre doveva essere applicata a Roma, quella del '73 la tentata strage sul treno Torino - Roma e l'incidente col morto che ci scappò qui a Milano.

AVV. PECORELLA - Questa è una sua ricostruzione storico politica o Lei ha delle...?

T. - **E' un insieme fra informazioni, frammenti di informazioni e poi una ricostruzione mia, ma anche di informazioni e frammenti di informazioni. Del resto stavo dicendo all'Avvocato che il Giudice istruttore ha scoperto la Rete Gladio? No, Avvocato, la Rete Gladio è stata denunciata da me a Venezia ed io era presente forse, il primo aprile, mi ricordo bene la data perché sono stato interrogato per 3 giorni di seguito. Quando parlai della struttura, parlai di strutture parallele, non dissi di Gladio perché non ne conoscevo il nome. Quindi la Magistratura, il Dottor Casson ha negato l'esistenza delle strutture parallele quando non è stato possibile per noi negarla per cedimento di un alto ufficiale del ... (pp.ii. audio insufficiente), Pasquale Notar Nicola. Allora a quel punto la magistratura si è assunta l'onore di avere scoperto la Struttura Gladio.**

AVV. PECORELLA - Ma questa notizia come le altre, perché vede le valutazioni politiche o le ricostruzioni sociologiche o socio politiche sono interessanti, però a noi premerebbe sapere le notizie concrete sulla base delle quali, per esempio questa, Lei sapeva che esisteva una struttura parallela, come l'ha saputo se non da chi?

T. - Anche questa è la stessa risposta, non mai rivelato le fonti.

AVV. PECORELLA - Il come, l'occasione?

T. - Non ho mai parlato del "come", però c'era, ciò che è stato negato per 6 anni è il risultato ... (pp.ii. audio insufficiente).

AVV. PECORELLA - Di strutture parallele se ne parla da sempre?

T. - No. Le strutture parallele hanno soltanto una caratteristica, quella, è quella detta al processo di Venezia. Avvocato, Lei non è informato, ... (pp.ii. sovrapporsi di voci) e non ha seguito bene.

AVV. PECORELLA - Mi spiace, cercherà di fare meglio in futuro.

T. - Nell'ottobre dell'89 ho scritto le stesse cose in un libro.

AVV. PECORELLA - Per concludere, Lei ci vuole dare delle notizie concrete su questa ricostruzione, storia, strategia, oppure no?

T. - Ma Lei ha domande concrete da fare, Avvocato?

AVV. PECORELLA - Sì, gliel'ho appena fatta, le ho chiesto notizie dalle quali Lei ricava che questa strage sarebbe collegata da un piano, questa notizia come l'ha avuta? Ad un piano..., noi lo sappiamo bene, Lei parla della NATO, parla di altre cose?

T. - Preparerò un documento e lo farò pervenire per primo a Lei, Avvocato.

AVV. PECORELLA - E farà molto bene.⁹⁷⁶

Il difensore di Zorzi, sostenendo che le indicazioni fornite da Vinciguerra rappresentavano solo sue ricostruzioni politiche e sociologiche, ha più volte insistito perché il teste fornisse notizie specifiche e concrete sulla vicenda di piazza Fontana, ma quella domanda è apparsa alla Corte non conferente rispetto al contenuto delle risposte fino a quel momento rese da Vinciguerra, il quale certamente ha fornito poche notizie dirette sullo specifico episodio qui giudicato, ma ha risposto alle domande delle parti non esprimendo giudizi "storici o sociologici", ma ricostruendo fatti direttamente appresi o notizie riferitegli da altre fonti. Il teste ha risposto al difensore che lo interrogava esprimendo con una frase, oltre che le sue perplessità sull'affermazione di quest'ultimo, la natura della sua

⁹⁷⁶ Vinciguerra, p. 96.

deposizione, quando, alla domanda se quanto affermato fosse una sua ricostruzione politica, ha risposto negativamente, esplicitamente affermando che “... è un insieme fra informazioni, frammenti di informazioni e poi una ricostruzione mia, ma anche di informazioni e frammenti di informazioni”.

Questa risposta descrive compiutamente la natura del contributo fornito da Vinciguerra sulla vicenda qui giudicata, non notizie dirette sulle responsabilità personali nella strage, ma neanche sue rielaborazioni storiche o sociologiche. Vinciguerra ha, più semplicemente, riferito “frammenti di informazioni”, la cui rilevanza probatoria può essere colta solo nel mosaico costituito dalle prove acquisite in questo processo.

Per questo, il giudizio sulla consistenza oggettiva della testimonianza di Vinciguerra riguarda quei “frammenti di informazioni”, che sono precisi, costanti, logicamente coerenti nella ricostruzione del racconto, privi di contraddizioni e confermati da elementi di prova intervenuti in epoca successiva. Sotto quest’ultimo profilo si richiamano le molteplici indicazioni testimoniali acquisite nel processo in merito alla struttura di ON e dei gruppi veneti di quell’organizzazione⁹⁷⁷, al ruolo assunto da Maggi nell’ambito del Triveneto, alla partecipazione di Romani, Zorzi, Siciliano e Vianello nelle attività del gruppo veneziano, al ruolo “occulto” di Digilio, al coinvolgimento di Maggi nel progetto di attentato a Rumor (conclusosi con l’episodio del maggio 1973 alla Questura di Milano, per il quale Maggi è stato condannato in primo grado all’ergastolo), alla partecipazione di Zorzi alle attività di ON almeno fino alla metà degli anni ’70.

In conclusione, le dichiarazioni di Vinciguerra sono complessivamente attendibili, perché provenienti da un dichiarante che ha riferito circostanze che effettivamente avrebbe potuto apprendere in relazione alla sua partecipazione alle attività del gruppo di ON tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70; perché la decisione di riferire quelle circostanze all’autorità giudiziaria non fu determinata da alcun interesse personale del dichiarante, il quale ha ribadito anche in questo processo di non aver collaborato ma di aver rivelato quelle notizie per una scelta “di principio”, senza che alla stessa fossero ricollegati vantaggi personali di alcun tipo; perché non sono emersi (né sono stati contestati dalle difese) pregressi contrasti tra chiamante e chiamati tali da legittimare il sospetto di accuse false e calunniose determinate da ritorsione o vendetta; perché i parametri riguardanti la consistenza oggettiva delle dichiarazioni rese da Vinciguerra sono tutti positivamente valutabili, non tanto con riferimento alla rielaborazione da parte del dichiarante delle notizie acquisite nel corso della sua militanza, quanto a quei “frammenti di informazioni” che costituiscono la parte rilevante delle indicazioni fornite dal teste.

6 d – Izzo, Calore, Aleandri, Latini, Napoli, Falica, Affatigato.

I dichiaranti esaminati in questo paragrafo sono accomunati dalla loro appartenenza, nel corso degli anni ’70, ad organizzazioni politiche dell’estrema destra, e dal non essere direttamente coinvolti nelle vicende delittuose qui giudicate. Alcuni di loro trascorsero lunghi periodi di detenzione proprio in conseguenza dell’attività eversiva svolta nell’ambito politico di militanza e, a seguito di un ripensamento complessivo della loro attività politica e criminale, hanno reciso i vincoli di solidarietà con quell’ambiente, che molti altri esponenti della destra eversiva hanno continuato e continuano a mantenere.

Tutti i dichiaranti qui valutati si sono definiti collaboratori dell’autorità giudiziaria, nel senso che hanno manifestato piena disponibilità a riferire i fatti conosciuti direttamente nel corso della loro militanza politica e le notizie apprese dagli altri esponenti della destra eversiva durante quel periodo di militanza o nel corso della detenzione. Quanto poi questa dichiarazione di intenti sia stata in

⁹⁷⁷ Si rimanda al capitolo 9, ove si valuterà nello specifico l’argomento.

concreto rispettata nel corso del rapporto con le varie autorità giudiziarie dovrà, appunto, essere qui verificato.

Izzo, Calore e Latini furono alcuni dei protagonisti del dibattito carcerario sulle stragi ascritte alle organizzazioni della destra eversiva, tenuto nei primi anni '80 da numerosi detenuti militanti di quell'area politica. Costoro, da quella fase di discussione, maturarono un atteggiamento di collaborazione con l'autorità giudiziaria, riferendo, già nella prima metà degli anni '80, gli avvenimenti cui direttamente avevano partecipato e le informazioni acquisite durante la detenzione dai militanti detenuti per la strage di piazza Fontana.

Aleandri assunse una scelta di collaborazione al di fuori del citato dibattito carcerario⁹⁷⁸, ma le indicazioni dallo stesso rese sono in parte derivate dalla sua appartenenza alla destra eversiva romana, nonché dai suoi rapporti con Massimiliano Fachini⁹⁷⁹.

Su Izzo, Calore e Latini pesa il giudizio espresso dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari nella sentenza che concluse il primo processo per la strage di piazza Fontana⁹⁸⁰. Infatti, costoro iniziarono a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria nel 1982, quindi furono sentiti da quella Corte in sede di rinnovazione del dibattimento e le indicazioni da loro rese furono valutate quale elemento di prova nei confronti degli imputati di quel processo. Quelle dichiarazioni all'epoca rese sono state sostanzialmente confermate dinanzi a questa Corte.

Il giudice barese espresse un complessivo giudizio di irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da Calore, Izzo e Latini, fondato in parte sulle ritenute perplessità suscitate dalle loro testimonianze, in parte sulla genericità delle indicazioni fornite in merito alla responsabilità di Freda negli attentati del 12 dicembre 1969. Alcune valutazioni espresse da quel giudice sono condivise da questa Corte, per altre deve esprimersi un giudizio critico sull'inattendibilità pronunciata da quel giudice.

La Corte barese ricostruì sinteticamente le indicazioni fornite da Izzo, Calore e Latini sulle confidenze ricevute da Freda nel corso della comune detenzione, rilevando il contrasto tra le loro dichiarazioni su alcuni punti rilevanti in quel processo (quali il ruolo svolto da Fachini nell'attentato della BNA e le modalità di acquisto dei timer da parte di Freda). Sulle specifiche testimonianze furono altresì rilevate le contraddizioni di ciascuna dichiarazione e l'imprecisione delle loro indicazioni su alcuni profili della vicenda accertati in quel processo:

- con riferimento alla deposizione di Calore, la Corte barese rilevò l'inesattezza della indicazione fornita sull'acquisto per corrispondenza dei timer da parte di Freda, non chiarito neanche a seguito di contestazione.
- con riferimento alla deposizione di Latini, quel giudice rilevò il contrasto tra quanto dichiarato al G.I. di Bologna e al dibattimento sulla rilevanza probatoria della disponibilità dei timer da parte di Freda nella vicenda giudiziaria per cui era imputato, nonché la confusione che lo stesso teste aveva fatto in merito all'inserimento del quadrante del timer nella cassetta metallica utilizzata per gli attentati di Milano.
- con riferimento alla deposizione di Izzo, la Corte definì l'inaffidabilità del teste ricollegandola al "crescendo accusatorio" che aveva caratterizzato le sue dichiarazioni con riferimento al giudizio di Freda sugli esiti della strage di piazza Fontana. Secondo quel giudice Izzo aveva dimostrato *leggerezza e disinvoltura* nel rendere versioni diverse su argomenti di estrema importanza quando, richiestogli di spiegare il contrasto tra le dichiarazioni istruttorie e quelle dibattimentali, aveva affermato che forse il G.I. non aveva capito il senso della sua risposta. Oltre a ciò le dichiarazioni di Izzo sarebbero state il frutto di sue deduzioni tratte da quanto Freda gli aveva confidato in carcere.

⁹⁷⁸ Aleandri, p. 3, ha riferito che non appena fu incarcerato iniziò la collaborazione, per cui non acquisì più notizie dai militanti della destra.

⁹⁷⁹ Aleandri ricevette da Fachini alcune forniture di esplosivo e apprese molte notizie sull'area veneta della destra eversiva.

⁹⁸⁰ Corte d'Appello di Bari dell'1.8.1985.

Dopo aver rilevato le contraddizioni nelle specifiche dichiarazioni dei testimoni, la Corte barese si soffermò sulla loro personalità, valutandoli come dichiaranti privi di attendibilità, perché poco coerenti nella loro collaborazione, le cui condotte erano sospettabili di utilitarismo, le cui dichiarazioni erano mutevoli e bugiarde perché improvide e disinvolte⁹⁸¹.

Come già rilevato nel trattare la posizione di Vinciguerra, anche con riferimento ai testimoni qui valutati, il giudizio espresso dalla Corte barese è apparso a questo giudice approssimativo e non fondato su un'analisi accurata di tutti i parametri di attendibilità soggettiva e oggettiva dei dichiaranti. La sussistenza di contraddizioni e contrasti tra le dichiarazioni dei tre testimoni e gli accertamenti compiuti in quel processo è incontestabile, ma il procedimento valutativo compiuto da quella Corte non ha affrontato nel merito tutti gli argomenti oggetto delle deposizioni, assumendo alcune parti delle loro dichiarazioni testimoniali come elementi che *gettano un velo di dubbio su tutte le dichiarazioni che riguardano Freda e il suo ambiente*⁹⁸². Quella Corte non valutò adeguatamente il contesto nel quale i tre testimoni avevano assunto un atteggiamento collaborativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, non valutò la consistenza del ripensamento di molti militanti detenuti della destra eversiva sullo stragismo, non considerò che dal 1982 in avanti i vari Bonazzi, Fioravanti, Concutelli, Tuti avevano, nel dibattito carcerario, criticato la strategia stragista di alcune aree dell'estrema destra, rifiutando però qualsiasi rapporto con le istituzioni e ritenendo che spettasse agli stessi militanti reagire contro quei detenuti che fossero stati ritenuti coinvolti nelle attività stragiste. A fronte di questo contesto, l'atteggiamento di Calore, Izzo e Latini fu diverso e più radicale, atteso che costoro decisero di fornire all'autorità giudiziaria un contributo di conoscenza su quanto appreso durante la detenzione.

Orbene, "liquidare" quella complessa vicenda come *l'ansia di far dimenticare il brutto episodio per il quale Izzo sta scontando l'ergastolo attraverso un'iniziativa che prendeva posizione contro lo stragismo e portava alla collaborazione con l'autorità*⁹⁸³ è apparsa a questa Corte una semplificazione inaccettabile. Nella valutazione della complessa personalità dei tre dichiaranti certamente devono essere tenuti in considerazione anche i profili indicati nella sentenza della Corte barese, ma non è condivisibile l'atteggiamento di detto giudice di assumere specifici contrasti o contraddizioni riferibili all'uno piuttosto che all'altro dei testimoni quali indici generali di inaffidabilità.

Per questo la Corte non intende sottrarsi alla verifica di fondatezza di quella valutazione, introducendo nel giudizio tutti gli elementi rilevanti per un'adeguata comprensione della personalità di Calore, Izzo e Latini.

E' stato Izzo, pur esprimendo alcuni stati d'animo personali, a descrivere meglio di altri il percorso che condusse quel gruppo di militanti alla scelta di collaborazione:

"T. - Diciamo che il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, dopo dieci anni, undici anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito che mi ero cucito addosso di cattivo ed incontrai un Magistrato come il Dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo, le potrei dire che ne so la mattina lì nei carceri speciali dove vivevo praticamente si parlava solo: tagliamo la testa a questo, accoltelliamo quello. Cioè questa era la mia vita era tutta qua, solo vivere in funzione così di vendette, di cose del genere a un certo punto c'è stata una parte di me che si è resa conto che stavo su una strada sbagliata. E questo diciamo può essere poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto... anche se non c'erano leggi non c'era niente, ha avuto un'influenza una speranza anche non razionale, queste più o meno dette in pochissime... anche la crisi politica che cominciavo a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, oggi ne sono assolutamente lontano, ecco l'insieme di questi motivi.

P.M. - In quel periodo Lei in qualche carcere?

⁹⁸¹ Si sono citate espressioni utilizzate da quel giudice per descrivere ora l'uno ora l'altro dei tre testimoni.

⁹⁸² Così, p. 271.

⁹⁸³ Così, p. 272.

T. - Quando incominciasti a collaborare ero ad Ascoli Piceno, nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno.

P.M. - Ricorda se in quel periodo oltre a Lei nel carcere di Ascoli Piceno anche altre persone avevano preso in considerazione la possibilità di parlare?

T. - Sì, in particolare eravamo...

P.M. - Di prendere una posizione sulle stragi?

T. - In particolare sulle stragi in maniera particolare eravamo io, Sergio Calore, e Giuseppe Valerio Fioravanti che avevamo cominciato un certo tipo di discorso, poi ognuno con le sue motivazioni, per esempio in seguito mi sono reso conto che Fioravanti era strumentale la questione, però anche questa realtà c'è stata, questa situazione antistragista che si era creata più o meno all'interno di alcuni gruppi che ci aveva creato una situazione anche di lite fra noi, una certa tensione notevole insomma. E noi certamente avevamo preso la posizione più estrema, infatti io e Calore perlomeno avevamo preso la posizione che a questo punto chi sapeva qualcosa sulle stragi le doveva dire.

P.M. - Nel senso che questa era la posizione di Calore?

T. - Di Calore certamente.

P.M. - Invece la posizione di Fioravanti sulla questione qual era?

T. - Inizialmente sembrava d'accordo con noi, però quando si cominciò a toccare alcuni argomenti che lo riguardavano personalmente fece macchina indietro, anzi cercò di metterci contro gli altri, abbandonò la questione.

P.M. - C'erano altre persone?

T. - Sì, alcuni che erano ideologicamente...

P.M. - O ad Ascoli od in altri carceri che in qualche modo sono stati coinvolti?

T. - Certo, per esempio Edgardo Bonazzi che era in cella con me, ma anche altri ragazzi, cioè il discorso era abbastanza ampio, poi naturalmente quando si trattò in realtà di concretizzarlo, quando iniziarono i rapporti con il Dottor Vigna praticamente poi molti si tirarono indietro. A livello di idea cioè che questo discorso contro le stragi andava fatto era quasi condiviso da un numero notevole di persone, però era condiviso pure da persone che poi in qualche maniera implicate, quindi si erano diciamo in un certo senso infiltrate in questo discorso, poi col senno di poi possiamo dire che effettivamente questo discorso in maniera onesta fu portato avanti da poche persone.

P.M. - Ricorda qual era sul punto la posizione di Bonazzi in quel periodo?

T. - Bonazzi era d'accordo, inizialmente, sul fatto che l'ambiente andava ripulito, diciamo in un certo senso...

P.M. - Nel senso che bisognava prendere la distanza dalle persone che si ritenevano implicate?

T. - Certo, Bonazzi, voglio chiarire a questa cosa, anche se apparentemente poteva sembrare un personaggio di secondo piano in quanto era solo imputato di un omicidio di un comunista, in realtà in carcere aveva preso un grossissimo peso, nel senso che era diventato praticamente, a parte che scusatemi l'espressione, era un ragazzo con le palle come si dice e quindi all'interno delle carcere...

P.M. - Era un duro?

T. - Un duro ed all'interno del carcere aveva preso una notevole importanza rispetto ai gruppi esterni anche Zani, questi gruppi qua, Bonazzi era un po' il referente, aveva un peso all'interno del carcere.

P.M. - Quindi stava dicendo originariamente aveva preso la posizione... diceva bisognava prendere le distanze dalle persone che si ritenevano coinvolte in questi fatti?

T. - Esatto, però inizialmente mi sembra sfavorevole all'idea di collaborare con la giustizia in questa prima fase.

P.M. - Senta, nell'ambito di queste persone di voi che parlavate di queste cose a parte Lei che aveva delle conoscenze...

T. - Dirette diciamo.⁹⁸⁴

Da quel dibattito, quindi, solo Izzo e Calore (e in parte Latini) assunsero una posizione decisamente collaborativa con l'autorità giudiziaria, rendendosi conto che la discussione politica non avrebbe consentito di giungere ad alcuna conclusione certa sulle responsabilità per i fatti di strage (sia quelli del 1969, che quelli dei primi anni '80) e reputando che a quel punto l'unica soluzione (sul piano politico e personale) fosse quella di attribuire alle istituzioni il compito di tentare l'accertamento delle responsabilità penali su quei fatti.

Prima di svolgere alcune considerazioni sull'attendibilità di quei dichiaranti è opportuno premettere che le indicazioni da costoro rese in questo dibattito non sono particolarmente rilevanti per l'accertamento delle penali responsabilità delle persone qui imputate, in quanto il dibattito carcerario dal quale costoro trassero le informazioni sui fatti eversivi del dicembre 1969 non consentì allora di definire specifiche responsabilità né di coloro che erano imputati nel processo di Catanzaro, né di altri militanti della destra eversiva i cui nomi furono oggetto delle confidenze carcerarie. L'affermazione che la strage di piazza Fontana era da tutti attribuita alla destra eversiva⁹⁸⁵, rimase priva di sostanziale rilevanza nel processo a carico di Freda, atteso che, dalle indicazioni rese da quei testimoni, emerse che quest'ultimo non aveva mai ammesso con nessuno dei detenuti suoi confidenti di essere direttamente coinvolto nella strage⁹⁸⁶. Freda, pur descrivendo un suo generico coinvolgimento in quei fatti, non avrebbe mai riferito a Izzo, a Calore ed a Latini quale ruolo avrebbe assunto nella vicenda, limitandosi a confidenze da cui i dichiaranti desunsero la conoscenza di Freda di molte circostanze su quei fatti, tra cui la diretta responsabilità di Fachini nell'azione.

Per questo (ma anche perché la responsabilità di Freda ha avuto una trattazione più articolata nella sentenze di Catanzaro e Bari), le circostanze più rilevanti riferite da Izzo, Calore e Latini in questo processo hanno riguardato episodi specifici che coinvolsero Digilio, Fachini, Zorzi e Maggi nelle attività della destra eversiva durante tutti gli anni '70. Questa Corte non condivide il giudizio negativo espresso dalla Corte d'Assise di Bari di inattendibilità dei citati dichiaranti, ma osserva che il contenuto delle dichiarazioni valutate da quel giudice assume una rilevanza alquanto limitata in questo processo, mentre più interessanti appaiono altre circostanze specifiche direttamente apprese dai dichiaranti.

Così definito l'ambito di rilevanza delle dichiarazioni di Izzo, Calore e Latini, si osserva che l'atteggiamento processuale da costoro assunto sia nei processi dei primi anni '80, sia nel dibattito dinanzi a questa Corte, è apparso privo di qualsiasi ambiguità. Costoro hanno qui ribadito una scelta di collaborazione risalente a quasi vent'anni or sono, confermando

⁹⁸⁴ Izzo, p. 21-23. In termini analoghi, anche se meno specifici, si è espresso Calore, p. 179

⁹⁸⁵ Affermazione ripetuta esplicitamente da Calore, p. 240-241 e da Aleandri, pp. 3 e 31, ma anche Izzo e Latini non hanno mai messo in discussione la paternità di quella strage.

⁹⁸⁶ Freda confidò ad Izzo che il suo problema era di trovare una persona che ammettesse di essere il capitano Hamid, in modo da confermare la sua versione difensiva sui timer (Izzo, p. 24-25), indicò zio Otto come il confezionatore degli ordigni del 12 dicembre 1969 (Izzo, p. 29-30), indicò il gruppo di AN come coinvolto negli attentati di Roma (p. 35), parlò del depistaggio da realizzare con i timer della stessa partita di quelli utilizzati per la strage di piazza Fontana (p. 40), indicò Fachini come coinvolto nella strage (p. 64). Calore ha riferito che dai discorsi con Freda si desumeva il suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana (p. 169-170), soggiungendo di aver appreso dallo stesso, oltretutto da Azzi, l'episodio del depistaggio realizzato con i timer di piazza Fontana (p. 170-172). Nel controesame, Calore ha ribadito che dai discorsi con Freda, egli desunse che questi era coinvolto nella strage e vi fu anche una sorta di ammissione della partecipazione al progetto stragista, anche se lo stesso indicò Fachini come direttamente coinvolto nell'azione (p. 201-202). Anche Latini apprese da Freda notizie che facevano desumere un suo coinvolgimento nella strage, ma non specifiche su ruoli e responsabilità di singoli, quali la necessità di attribuire ad un militante della destra l'identità del capitano Hamid per escludere la propria responsabilità fondata sulla disponibilità dei timer (Latini, p. 130-131), l'identificazione di Massimo e Giovanni quali persone coinvolte nelle azioni del 12 dicembre 1969 (p. 133) e l'indicazione che alcuni responsabili della strage di trovavano in Italia e altri all'estero (p. 131).

sostanzialmente le dichiarazioni allora rese e fornendo alcune precisazioni più direttamente rilevanti in questo processo. Detti testimoni, pur nella diversità della posizione processuale (alcuni hanno interamente scontato la pena inflitta, altri sono in regime alternativo alla carcerazione, altri sono ancora detenuti), hanno continuato a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni sugli stessi argomenti oggetto dell'originaria collaborazione, senza difformità rilevanti e con precisazioni determinate da specifiche domande loro rivolte dagli investigatori.

Sotto il profilo dell'intrinseca attendibilità, i parametri di *costanza, precisione, coerenza, spontaneità ed autonomia delle dichiarazioni* non possono che essere positivamente valutati, con riferimento sia all'epoca in cui la collaborazione si estrinsecò, sia all'attualità dell'atteggiamento collaborativo.

La Corte barese aveva evidenziato poche specifiche contraddizioni tutte riferibili alla posizione processuale di Freda:

- quanto a Calore l'unico elemento contraddittorio riguardò l'affermazione che Freda aveva acquistato i timer per corrispondenza, circostanza esclusa in quel processo e che il teste giustificò ribadendo che quella fu la confidenza ricevuta in carcere;

- quanto a Latini, il contrasto tra affermazioni istruttorie e dibattimentali riguardò esclusivamente l'uso di uno più timer da Freda acquistati negli attentati di Milano e la giustificazione del teste che probabilmente fu lui a dedurre la circostanza ammessa dinanzi al G.I. è del tutto comprensibile. Latini riferì che il coinvolgimento di Freda era determinato dall'acquisto dei timer ed è del tutto verosimile che in base a quella affermazione avesse dedotto che effettivamente uno di quei timer fosse stato utilizzato negli attentati del 12 dicembre. Il secondo elemento definito dalla Corte barese di confusione tra i due episodi milanesi del 12 dicembre (l'attentato alla BNA e quello alla COMIT) appare a questa Corte scarsamente rilevante: Latini avrebbe riferito alla borsa della BNA il mancato inserimento del quadrante del timer nella cassetta metallica, circostanza che non è significativa di una scarsa conoscenza dei fatti, quanto piuttosto di una possibile inesattezza su un profilo che comunque sarebbe stato appreso dal dichiarante da Freda.

- ma è con riferimento alla personalità di Izzo che le affermazioni della Corte barese appaiono eccessivamente severe nel dichiararne la sua totale inattendibilità. Izzo ha riferito nel corso della sua collaborazione solo ed esclusivamente circostanze *de relato* con possibili commistioni tra notizie da altri riferite e deduzioni da lui fatte in forza del dibattito carcerario a cui partecipò, ma nel suo esame dibattimentale ha sempre chiarito la riferibilità delle sue dichiarazioni al primo o al secondo tipo di circostanze. La Corte barese rilevò anche un contrasto tra le dichiarazioni istruttorie e quelle dibattimentali con riferimento alla consapevolezza e volontarietà delle conseguenze dell'attentato alla BNA, atteso che al G.I. dichiarò che Freda aveva detto che la strage non era voluta, mentre in dibattimento soggiunse che Freda aveva comunque dedotto che le vittime erano un effetto voluto della strage. Nel corso della deposizione dibattimentale Izzo non spiegò il contrasto, sostenendo che anche agli inquirenti aveva riferito quella deduzione di Freda. Orbene, questa incongruenza, pur significativa nel processo di Bari, non può essere assunta a indice inequivoco di leggerezza e disinvoltura da parte del teste, il quale certamente nel 1984, quando fu sentito dalla Corte barese, aveva interesse ad accreditarsi come collaboratore affidabile ed importante, ma un giudizio così *tranchant* avrebbe richiesto una valutazione più articolata dell'insieme delle dichiarazioni del teste che nella sentenza qui analizzata manca.

Infine, non è condivisibile il giudizio sulla personalità dei tre dichiaranti formulato da quella Corte in conclusione della parte di motivazione a loro dedicata: quel giudice si soffermò sui precedenti penali dei dichiaranti, valutando criticamente le affermazioni da costoro fatte in merito ai motivi che li determinarono a commettere i delitti per i quali erano detenuti e il travaglio che condusse alla loro collaborazione. La valutazione comparativa che in quelle pagine fu compiuta tra le affermazioni dei tre collaboratori e quelle di altri militanti della destra che avrebbero partecipato a quel dibattito non può condurre al giudizio di inattendibilità dei primi rispetto ai secondi: quando la Corte barese affermò che poteva ben essere vero quanto dichiarato da Freda e cioè che le dichiarazioni di Latini erano l'elaborazione di conversazioni avvenute tra i detenuti nelle more del

processo di appello per i fatti di piazza Fontana⁹⁸⁷ o che Bonazzi aveva smentito Izzo con riferimento al depistaggio che il gruppo milanese capeggiato da Rognoni intendeva realizzare tramite i timer dello stesso tipo acquistati da Freda da far rinvenire presso una villa di Feltrinelli, definendolo “posseduto dal demone della bugia”, attribuì alle dichiarazioni di Freda e Bonazzi (il cui atteggiamento era evidentemente privo di connotazioni collaborative) una maggiore attendibilità rispetto a Izzo, assumendo nella comparazione un atteggiamento di pregiudiziale diffidenza nei confronti di quest’ultimo.

Eppure quello stesso giudice aveva rilevato che la collaborazione di Izzo era stata accolta negativamente nell’ambiente, pur attribuendo a tale circostanza un rilievo contrario rispetto a quanto avrebbe dovuto significare⁹⁸⁸. In quegli anni, a seguito del dibattito sullo stragismo cui più volte ci si è riferiti, pochi militanti della destra assunsero una scelta di collaborazione con l’autorità giudiziaria (i soli Izzo, Calore e Latini) mentre la gran parte degli esponenti più autorevoli di quell’area (Concutelli, Tuti, Freda, Bonazzi, Azzi, Rognoni) rifiutarono di fornire qualsiasi contributo di conoscenza sulle vicende nelle quali erano coinvolti. In questo quadro è del tutto logico che la scelta di Izzo non sia stata *bene accetta*, ma non perché altri avrebbero dovuto parlare, ma perché si trattava di un atteggiamento contrario alle regole di omertà invalse in quell’ambiente politico e carcerario. Attribuire alla contrarietà dell’ambiente di destra nei confronti della scelta di Izzo un significato negativo nella valutazione di attendibilità del teste è affermazione priva di fondamento logico e contrapporre alle dichiarazioni di Izzo quelle di Freda, Concutelli, Tuti, Fachini e Bonazzi (si badi, il Bonazzi di quegli anni) determina giudizi di attendibilità del primo logicamente carenti. D’altronde, quando Bonazzi ha assunto un atteggiamento di collaborazione con l’autorità giudiziaria (a distanza di oltre 10 anni da quei primi anni ’80) le indicazioni di Izzo hanno trovato anche in questo dichiarante una significativa e puntuale conferma.

Dal generico dibattito carcerario sulle stragi, i soli Izzo e Calore assunsero una posizione non ambigua, riportando nei termini della formale collaborazione con l’autorità giudiziaria non solo le notizie apprese in quel contesto, ma anche i fatti che li avevano coinvolti durante la militanza politica. Aleandri e Latini assunsero una tale posizione al di fuori del dibattito carcerario, confermando sostanzialmente il contributo di conoscenze sulle attività dei gruppi romani della destra eversiva che già Calore aveva delineato. Per tutti costoro, la scelta di collaborazione fu certamente determinata dalla valutazione dei benefici che lo Stato avrebbe potuto riconoscergli, ma, come già osservato in molte parti della sentenza, quell’atteggiamento non fu diffuso tra gli esponenti della destra eversiva, molti dei quali mantennero saldi (e ancora oggi mantengono) i principi di solidarietà politica che li condussero ad escludere qualsiasi coinvolgimento di *ex* “camerati” in vicende delittuose. L’autonomia e la spontaneità di quella decisione (già all’epoca valutabile in termini positivi) è stata confermata dal mantenimento di un atteggiamento collaborativo anche a distanza di molti anni, quando nessun interesse personale poteva essere ricollegato alla decisione di continuare a riferire all’autorità giudiziaria i fatti di cui erano a conoscenza.

In definitiva, se il giudice (e questa Corte in particolare) deve valutare l’attendibilità delle deposizioni testimoniali di Izzo, Calore, Aleandri e Latini contrapposte a quelle di Concutelli, Tuti, Azzi non può ignorare la diversità dell’atteggiamento assunto da costoro rispetto all’autorità giudiziaria: i primi da quasi vent’anni, in ogni occasione in cui sono chiamati a rendere testimonianza, continuano a riferire i fatti direttamente conosciuti e le notizie apprese da altri, sostanzialmente confermando la scelta di collaborazione e la recisione di qualsiasi legame con l’ambiente politico di appartenenza; i secondi non hanno mai interrotto il rapporto di solidarietà politica e di omertà carceraria con i militanti della destra eversiva, area politica a cui appartennero.

⁹⁸⁷ Così, p. 266.

⁹⁸⁸ La Corte barese, p. 272, così testualmente affermò:

“Ma il suo comportamento ha provocato nell’ambiente apprezzamenti anche negativi, non essendo stato bene accetto il suo volere essere cassa di risonanza di idee e di fatti che riguardavano persone ben più autorevoli di lui, con le quali per motivi diversi veniva in contatto”.

Se si tiene conto che le circostanze rilevanti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori sono specifiche e costituiscono riscontri ad un quadro probatorio *aliunde* definito, ne deriva che il giudizio di attendibilità non può essere che positivamente accertato.

Analogo discorso può essere svolto rispetto alle deposizioni rese da Napoli, Falica e Affatigato.

Napoli iniziò la collaborazione con l'autorità giudiziaria in epoca precedente alle indagini culminate in questo dibattimento, riferendo alcune notizie sui suoi rapporti con la destra eversiva nel corso degli anni '70 e qualche confidenza ricevuta da Melioli e Fachini sulle responsabilità per la strage di piazza Fontana. Si tratta di un dichiarante marginale del processo, la cui attendibilità dovrà essere verificata sugli specifici argomenti riferiti.

In termini generali si rileva che Napoli assunse l'atteggiamento collaborativo intorno alla metà degli anni '80, dopo aver subito alcune esperienze carcerarie per reati politici e in coincidenza con una carcerazione e con alcuni processi subiti per violazione della disciplina sugli stupefacenti⁹⁸⁹. Napoli

⁹⁸⁹ Il teste (Napoli, pp. 29-35) ha descritto le vicende della propria collaborazione:

"P.M. - Quindi, per tornare ai suoi periodi in carcere, dopo questo arresto del '77 per il quale è rimasto in carcere per quanto tempo all'incirca?"

T. - Nel '77 per i volantini circa 15-20 giorni, per le rapine 3 mesi.

P.M. - E da cui poi è stato assolto sia per l'una che per l'altra cosa?"

T. - Sì, sì. Venni assolto per insufficienza di prove, in Appello mi si appellò contro il Pubblico Ministero, fui riassolto sempre per insufficienza di prove, e dopo la Cassazione mi dette ragione dicendo che il possesso dei volantini non dimostrava che fossi un terrorista.

P.M. - E così pure venne assolto anche per le rapine?"

T. - Per le rapine, sì, quello fui assolto subito.

P.M. - Ma erano rapine comuni o erano rapite comunque collegate ad attività politica, queste rapine di cui era accusato?"

T. - Loro le collegavano a attività politica, ma ho grossi dubbi. Anche perché c'erano dei meridionali, negli assalti fatti in quelle rapine si parlava in meridionali, ho grossi dubbi che fossero... comunque.

P.M. - Di origine politica. Successivamente ha avuto altre..."

T. - Mi deve scusare, però il tutto e il colore a questo venne dato perché la macchina di Franco Giomo, un'Alfetta bianca, fu preso il numero di questa macchina... Tutto partì in questa maniera: fu preso il numero di questa macchina ed era di Franco Giomo, al che Franco Giomo fu preso e non so cosa disse o dichiarò, comunque chiaramente quello che ha dichiarato, o informalmente o formalmente, è abbastanza chiaro perché se sono venuti a casa mia era abbastanza chiaro insomma. Al che diedero un colore politico in questo contesto qua, infatti anche Giomo fu imputato anche lui di queste rapine e dopo fummo assolti.

P.M. - Quindi questa macchina era coinvolta in una di queste rapine?"

T. - Sembrava alcuni numeri che corrispondessero alla macchina, dopo dalle testimonianze fummo scagionati.

P.M. - Successivamente è stato in carcere in altre circostanze?"

T. - Sì. Dopo fui arrestato nell'80 per la strage di Bologna. Fui tra i primi 45 arrestato per la strage di Bologna, per altro me la ricordo bene, ero in viaggio di nozze in Calabria e quindi me la ricorderò sempre finché campo. Feci un anno di carcere preventivo, non sapendo assolutamente nulla, la risposta che mi fu data dal Giudice che adesso non mi ricordo il nome, era che la Giustizia di a Rovigo lui non gliene fregava niente e Quella che contava la Giustizia di Bologna, quindi io ho fatto il carcere così.

P.M. - Questo in che anno?"

T. - '80 e fui scarcerato nell'81.

P.M. - Quindi subito la strage di Bologna?"

T. - Sì, il mandato di cattura fu firmato da Annunziata, me lo ricordo bene.

P.M. - Successivamente ha avuto altri...?"

T. - Dopo venni scarcerato e nell'85 mi sembra fui arrestato per narcotraffico.

P.M. - Traffico di stupefacenti?"

T. - Traffico di stupefacenti tra Milano e Bologna. In pratica io fui accusato di aver presentato elementi di un'organizzazione a un'altra organizzazione, fui condannato a 3 anni.

P.M. - E quindi per quanto tempo è rimasto in carcere in questa occasione?

T. - Lì feci 6 mesi mi sembra.

P.M. - Complessivamente?

T. - Sì. Circa, forse meno, perché dopo mi concessero gli arresti domiciliari. Forse meno di carcere, comunque dopo complessivamente tra arresti e cose.

P.M. - Successivamente?

T. - Successivamente fui arrestato con i calabresi, ma lì io avevo già iniziato a collaborare da tempo, collaboravo con la Giustizia e fui arrestato dai Carabinieri di Este. Cosa stranissima, è una delle tante cose stranissime che sono successe, comunque io venni arrestato con questi calabresi alla Pioppa Sud, che è una area di servizio di Bologna, insieme a questi calabresi, a questi calabresi trovarono un chilo di eroina. E' andata così.

P.M. - E' stato condannato per questa cosa?

T. - Sì, condannato a 3 anni, altri 3 anni perché... a me non mi trovarono niente, però il calabrese finse di collaborare inizialmente, come spesso accade, in quel periodo si operava con forze dell'ordine, c'è chi si ricordava, chi non si ricordava, lavora con me, insomma altri 3 anni.

P.M. - Lei ha detto che in quel periodo, cioè dopo il suo primo arresto per il commercio di stupefacenti aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, che cosa intende dire, in concreto che cosa...?

T. - Per collaborare io volevo fare chiarezza per quanto riguarda la mia posizione, perché il discorso dell'arresto per l'attentato a Bologna per me era un qualcosa, un macigno a livello morale che mi è rimasto nel cuore, è una cosa che per me... non so cosa... Infatti addirittura ci fu un periodo in carcere, in questo anno di carcere che ero dentro per Bologna, indagavo per conto mio per arrivare... Quindi pensi a quello che mi passava per la testa.

P.M. - A capire che cosa era successo?

T. - Sì.

P.M. - In concreto questa sua collaborazione con chi ha avuto rapporti?

T. - Con i Giudici di Bologna.

P.M. - Il Dottore Mancuso

T. - Il Dottore Mancuso.

P.M. - E con Polizia Giudiziaria?

T. - Con i Carabinieri, e c'è stato anche un periodo con la Digos.

P.M. - Ha avuto anche rapporti con il Sisde?

T. - Sì, sì mi hanno contattato loro.

P.M. - In che periodo questo?

T. - Il periodo adesso non me lo ricordo, comunque deve essere a verbale, successivamente...

P.M. - Rispetto ai suoi periodi trascorsi in carcere?

T. - Cioè, praticamente io poco prima di essere arrestato con i calabresi diciamo ero in rapporto di collaborazione col Sisde, quindi c'è una piccola coincidenza; siccome avevo interrotto i rapporti.

P.M. - Come mai aveva interrotto i rapporti?

T. - Perché la mia sensazione è che se tu operi per arrivare a smascherare determinati crimini tu devi andare avanti sempre, non ti può né fermare, né rallentare, o prendere deviazioni particolari. Cioè, se si va avanti si va avanti e basta, questa sensazione non ce l'avevo e quindi non mi interessava.

P.M. - Vuole essere un pochino più esplicito?

T. - Ma più esplicito anche perché... siccome le cose io sono abituato che se non riesco a dimostrarle al cento per cento è inutile calunniare o dire cose imprecise.

P.M. - No, siccome Lei dice che ho avuto l'impressione che o in queste cose si va avanti sempre, in continuazione, o sennò è meglio lasciare stare, devo desumere che Lei intendesse che il Sisde non dava questa impressione; è questo il senso?

T. - Le faccio un esempio piccolo, era un periodo che..., anche perché siccome spesso loro agiscono tramite gli input che hanno a livello politico chiaramente, ed era il periodo che bisognava trovare che i traffici di armi davano fastidio. In Italia hanno sempre trafficato e prodotto soprattutto, però era un periodo che bisognava... Allora, ingaggiato un trafficante di armi, già arrivata al dunque, si era pronti a partire, fa "no, è meglio che non facciamo l'operazione perché dobbiamo arrestarti anche a te", un piccolo esempio. Quindi c'è qualcosa che non quadra, per lo meno.

P.M. - E quindi ha interrotto Lei i rapporti con il Sisde?

T. - Sì, sì io piano piano ho tagliato i ponti.

iniziò la propria collaborazione con la Procura della Repubblica di Bologna e con il SISDE, per proseguire le sue deposizioni con diverse autorità giudiziarie. Dalle indicazioni fornite dal teste anche nell'esame dibattimentale, risulta evidente che la sua decisione collaborativa fu determinata dal coinvolgimento in fatti di criminalità comune e che la disponibilità a riferire notizie sulle vicende di eversione politica di cui aveva avuto conoscenza per la frequentazione di alcuni militanti della destra, aveva l'obiettivo di ottenere un trattamento più favorevole nei processi a suo carico per quegli episodi di spaccio di stupefacenti. Ciò premesso, l'attendibilità del dichiarante non può essere pregiudizialmente esclusa, atteso che, come più volte rilevato, qualsiasi collaborazione si fonda su una valutazione dei benefici processuali e penitenziari che dalla stessa derivano e l'unico criterio di verifica rimane quello del riscontro delle deposizioni. Sugli argomenti oggetto della sua testimonianza, Napoli ha fornito un contributo originale rispetto agli altri dichiaranti, descrivendo i suoi rapporti con Melioli e Fachini e le notizie da costoro apprese nel corso della comune militanza politica e di una breve carcerazione. Quel contributo è coerente con numerose altre indicazioni provenienti da dichiaranti che, autonomamente gli uni dagli altri, hanno confermato il coinvolgimento di Fachini nella detenzione di armi ed esplosivi in un'epoca che copre almeno tutta la seconda metà degli anni '70, le conoscenze da parte dello stesso di specifiche responsabilità sui fatti di piazza Fontana, il rapporto con zio Otto (l'esperto di armi dei gruppi della destra veneta), la stretta collaborazione con Roberto Raho. In definitiva, e salva una specifica verifica dei riscontri, le dichiarazioni di Napoli sono del tutto coerenti con il materiale probatorio acquisito al dibattimento sulle circostanze dallo stesso riferite. A ciò si aggiunga che il teste ha confermato in dibattimento le proprie dichiarazioni, a distanza di quasi vent'anni dall'inizio della collaborazione e cioè in un momento in cui il suo interesse a continuare l'atteggiamento collaborativo era del tutto cessato. Anche Falica e Affatigato militarono nelle organizzazioni della destra eversiva a partire dai primi anni '70, ma le indicazioni da costoro fornite all'autorità giudiziaria hanno riguardato esclusivamente le vicende che coinvolsero quei gruppi dal 1973 in avanti, senza specifici riferimenti alla vicenda di piazza Fontana.

La posizione di **Falica** è decisamente diversa da quella dei dichiaranti valutati nel paragrafo, atteso che egli, pur avendo subito nel 1974-1975 una carcerazione in relazione alla sua attività politica in ON, ha reso dichiarazioni rilevanti sulla sua partecipazione a quel movimento politico⁹⁹⁰ solo nelle

P.M. - Lei ha percepito un compenso per questa sua attività con il Sisde o no?

T. - No, nessuno.

P.M. - Ma le era comunque stato promesso?

T. - Sì, ma chi mi conosce, chi ha avuto a che fare con me lo sa perfettamente che io quello che ho fatto l'ho fatto unicamente per cercare di aiutare, non l'ho fatto per i soldi. Io penso di avere ricevuto 200 mila lire di benzina, che probabilmente non ho capato neanche la benzina.

P.M. - Questo l'ho capito che non ha ricevuto, però in teoria se i rapporti fossero continuati, se avessero prodotti determinati...

T. - Ma sono sempre le solite promesse, se fai l'operazione prendi 50 milioni, se la fai piccola prendi... che va in proporzione a quello che fai fare ma discorsi sono tutti relativi perché dopo lasciano il tempo che trovano.

P.M. - Nel senso che erano delle proposte vaghe, è questo che sta dicendo?

T. - Sì, sì."

⁹⁹⁰ E' opportuno riassumere la ricostruzione della sua partecipazione al Movimento politico ON, come descritta dal teste nella parte iniziale del suo esame:

- essendo in rapporti di amicizia con Massagrande, entrò nel Movimento politico ON nel 1973, assumendo immediatamente le funzioni di coordinatore dei gruppi dell'Italia settentrionale; i rapporti con quel movimento cessarono nel 1976-1977 (p. 3-4);

- l'amicizia con Massagrande era risalente di alcuni anni rispetto al 1973 ed era derivata dalla comune passione per il paracadutismo; durante gli incontri sportivi lui e Massagrande parlavano anche di politica ed essendoci tra loro una comunanza di idee, Falica decise di aderire ad ON; in quel periodo alcuni dirigenti (come Graziani e Massagrande) stavano allontanandosi dal gruppo di Rauti a causa del

indagini di questo procedimento, assumendo un atteggiamento genericamente collaborativo con l'autorità giudiziaria non determinato dalla possibilità di fruire di benefici processuali o di altro tipo. Dalla valutazione complessiva della deposizione testimoniale di Falica non emergono elementi che possano indurre ad un giudizio di inattendibilità delle due dichiarazioni. Questi, sentito come teste, ha ricostruito una parte delle vicende del Movimento politico ON da una prospettiva interna all'organizzazione, senza attribuire ai militanti di quell'area specifiche responsabilità in relazione ad episodi delittuosi di quegli anni. Ha ammesso la disponibilità di armi da parte del gruppo, così come la presenza di impostazioni politiche eversive sostenute da alcuni militanti (tra cui Fachini), ma l'unico limite di credibilità delle sue dichiarazioni è apparso quello determinato dal lungo periodo di tempo trascorso dai fatti riferiti e, quindi, dal cattivo ricordo.

Questo giudizio è confermato dall'assenza di qualsiasi valutazione critica dell'attendibilità di Falica da parte delle difese degli imputati, per cui la verifica di attendibilità, che in termini generali è positiva, dovrà essere compiuta con riferimento alle specifiche circostanze riferite dal teste.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alle dichiarazioni di Marco *Affatigato*. Nell'aprile 1992 questi, già militante del Movimento politico ON, dichiarò al G.I. di Milano che stava indagando sui fatti eversivi riconducibili alla destra, di essere disponibile a fornire un contributo di conoscenza all'autorità giudiziaria, non perché avesse rinnegato la propria esperienza passata, ma perché l'aveva rivalutata⁹⁹¹. Dopo aver definito la propria partecipazione al gruppo fondato da Graziani e Massagrande (iniziata nel 1971), Affatigato precisò le ragioni della sua presentazione all'autorità giudiziaria, affermando che aveva iniziato un'attività di acquisizione di informazioni su tutti gli attentati riconducibili alla destra, a partire dalla strage di piazza Fontana, soggiungendo che quella indagine personale non era ancora conclusa, per cui si riservò di comunicarne all'autorità giudiziaria gli ulteriori esiti. Nell'ambito di tale attività, Affatigato individuò alcune persone che erano stati un punto di riferimento per Stefano Delle Chiaie durante la sua permanenza a Parigi negli anni 1975-1977, indicando due italiani (ormai stabilmente residenti in Francia) che erano appartenuti ad AN nella prima metà degli anni '70. Affatigato ha soggiunto che costoro non erano latitanti, ma semplici militanti che si erano trasferiti in Francia per ragioni di lavoro mantenendo le idee politiche di destra. Il più giovane dei due gli aveva confidato che un italiano residente a Tolosa da molti anni avrebbe potuto fornire indicazioni sugli attentati del periodo 1968-1972, e indicò il suo nome (Martino Siciliano) e l'indirizzo, soggiungendo che in passato era stato suo ospite a Parigi. Affatigato da quel momento si mise alla ricerca di Siciliano,

rientro nell'MSI, per cui fu costituito un nuovo movimento, nel quale Falica assunse immediatamente incarichi direttivi (p. 4);

- Falica, già all'epoca del Centro studi ON, era vicino a questa associazione e frequentava persone che vi appartenevano (p. 5);
- furono Graziani e Massagrande a non accettare la scelta di Rauti e a costituire il Movimento politico ON, al quale Falica aderì nel 1973; tra la fondazione e il 1973 Falica ebbe rapporti solo con Massagrande (p. 6);
- al suo ingresso Falica divenne subito coordinatore per il nord Italia, mentre l'Italia centrale era coordinata da Graziani; per il sud il teste non ricorda chi ricoprì quell'incarico (p. 6);
- Falica rimase coordinatore fino al 1977, ma in quegli anni fu detenuto per qualche tempo, dal 1974 al 1975, accusato di aver organizzato Ordine Nero, accusa dalla quale fu proscioltto (p. 7);
- poco dopo l'uscita dal carcere, cioè nel 1975, avvenne la unificazione di ON con AN; quell'operazione di confluenza in AN (gruppo che in quel momento era legale) fu determinata dalla dichiarazione di illegalità del Movimento politico ON, ma a seguito dello scioglimento di AN, la nuova realtà non operò mai e rimase sulla carta (p. 9);
- dopo la scarcerazione di Falica e il progetto di unificazione, questi chiese di essere affiancato da altre persone ed in effetti fu affiancato da Fachini (che aveva ricoperto quel ruolo in quell'anno) e da Ballan (di AN di Milano) - p. 10;
- Fachini era stato indicato da Massagrande come una delle persone che avrebbe dovuto avvicinare una volta scarcerato, ma stava già svolgendo funzioni di dirigente (p. 11).

⁹⁹¹ Affatigato, int. 29.4.1992.

accertando che aveva cambiato abitazione. In conclusione di quell'interrogatorio Affatigato si riservò di fornire all'autorità giudiziaria ulteriori notizie.

Nel successivo interrogatorio del giugno 1993⁹⁹², il teste chiarì ulteriormente il proprio atteggiamento collaborativo, richiamando innanzitutto un'intervista rilasciata il 12.6.1993 al settimanale Panorama e affermando che quelle dichiarazioni alla stampa rappresentavano un invito rivolto a tutti i militanti della destra che fossero a conoscenza di circostanze sugli avvenimenti stragistici, di rivolgersi ai magistrati che stavano svolgendo le indagini per fare luce su quella stagione eversiva. Affatigato precisò che la chiarezza su quei fatti avrebbe consentito, a suo parere, di dimostrare che la strategia stragista non era riconducibile alla destra rivoluzionaria, i cui esponenti erano stati "bruciati" in un contesto di stabilizzazione di potere. Nei successivi interrogatori del 1995, oltre a confermare le ragioni della sua scelta collaborativa⁹⁹³, Affatigato rese all'autorità giudiziaria il proprio specifico contributo di conoscenza sulle vicende di quegli anni (che sarà valutato nel prosieguo della trattazione).

L'atteggiamento collaborativo di Affatigato non fu quindi determinato da alcuno specifico interesse processuale al riconoscimento di benefici da parte dello Stato, atteso che la sua presentazione all'autorità giudiziaria fu originata da un interesse *lato sensu* politico alla rivalutazione delle vicende eversive italiane che avevano coinvolto le organizzazioni della destra extraparlamentare. Le affermazioni di Affatigato rievocano gli argomenti espressi da alcuni militanti che parteciparono al dibattito carcerario sulle stragi e la sua scelta è stata motivata con l'intenzione di un chiarimento politico del ruolo che le istituzioni assunsero nella strumentalizzazione dei gruppi di quell'area. A prescindere dalla fondatezza della tesi esposta dal dichiarante, non v'è dubbio che la sua scelta di collaborazione fu *spontanea ed autonoma*, il suo contributo nelle indagini fu *originale* e determinò, innanzitutto, l'individuazione di Martino Siciliano come persona che avrebbe potuto essere a conoscenza di vicende interessanti le indagini in corso. Nel merito, le indicazioni di Affatigato hanno riguardato, innanzitutto, la struttura del gruppo di ON nella prima metà degli anni '70 (riconoscendo il teste una sostanziale unitarietà di intenti da parte di alcuni militanti dei Centri studi rientrati nell'MSI e del nuovo Movimento politico di Graziani e Massagrande), alcuni specifici rapporti con i gruppi ordinovisti milanese e veneto, i suoi rapporti con Marcello Soffiati, i suoi rapporti con i servizi di sicurezza italiani e stranieri. Si tratta di un contributo originale perché reso in epoca antecedente alle molte acquisizioni compiute nel corso delle indagini di questo procedimento e coerente con il quadro probatorio nelle stesse definito. La complessiva attendibilità di Affatigato non è stata, d'altronde, contestata da alcuna delle difese, per cui si tratterà di verificare nello specifico delle indicazioni rese, la loro rilevanza a fini di riscontro.

6 e – Bonazzi.

Anche Bonazzi fu uno dei protagonisti del dibattito carcerario sullo stragismo, anche se fu essenzialmente un fruitore delle notizie riferite dagli altri detenuti che parteciparono alle azioni della destra eversiva tra la fine degli anni '60 e gli anni '70. Difatti, egli subì una lunga detenzione per un omicidio che, pur essendo legato alla sua militanza, maturò occasionalmente e non nel contesto di strategia politica del gruppo cui apparteneva. Solo in carcere il dichiarante acquisì una "coscienza politica" che lo condusse a confrontarsi con militanti importanti di quell'area di destra. All'esito di quel dibattito, la sua posizione nei confronti dell'autorità

⁹⁹² Affatigato, int. 13.6.1993.

⁹⁹³ Affatigato, int. 23.6.1995, ribadì che aveva deciso di rivelare tutto quanto era a sua conoscenza sulle stragi perché a suo parere la destra era stata strumentalizzata da un gruppo nel quale operavano i servizi segreti. Secondo lui, l'ideologia dello stragismo non era propria della destra rivoluzionaria, i cui esponenti sono stati oggetto di una strumentalizzazione in un contesto di stabilizzazione del potere.

giudiziaria fu in quei primi anni '80, di assoluta indisponibilità a riferire le notizie apprese in carcere.

E' interessante iniziare la valutazione della personalità di Bonazzi proprio descrivendone la figura di militante. Egli fu arrestato per la prima volta nel 1972 per l'omicidio di un estremista di sinistra e fu condannato alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione, pena interamente scontata⁹⁹⁴. Quell'episodio non aveva specifici obiettivi politici, perché, come dichiarato dallo stesso Bonazzi, all'epoca non era un militante politicamente cosciente, e quell'omicidio fu un episodio estemporaneo, tanto che egli si costituì immediatamente all'autorità giudiziaria⁹⁹⁵. All'inizio della sua carcerazione, il teste non condivideva l'impostazione politica della cosiddetta destra rivoluzionaria, ma solo durante la detenzione acquisì, grazie soprattutto al rapporto con Nico Azzi, una "coscienza politica"⁹⁹⁶.

Nell'ambito della destra carceraria, Bonazzi acquistò progressivamente un ruolo sempre più autorevole: se all'inizio della sua detenzione era "politicamente ingenuo" e non aveva una posizione di prestigio in quell'area, i suoi rapporti con Azzi, Freda, Giannettini, Concutelli e Tuti, gli consentirono di diventare un personaggio importante e la sua parola non fu priva di autorevolezza nel dibattito carcerario sullo stragismo a cui partecipò. La sua posizione in quell'ambito di discussione fu per certi versi analoga a quella di Calore, Izzo e Fioravanti, ma se ne differenziò nel momento in cui costoro (e in particolare i primi due) decisero di collaborare con l'autorità giudiziaria. Bonazzi ha spiegato chiaramente la sua posizione "militante", condivisa con Concutelli:

"T. - Sì, allora spiego. Nell'82 nel carcere di Ascoli Piceno fecero una sezione per estremisti di destra, io mi trovavo lì, arrivò Calore, arrivò Fioravanti, altri ragazzi dei NAR, eccetera, e nacque un dibattito molto serio per fare chiarezza sulle stragi. Ossia, ad un certo momento sentendosi bene o male coinvolto, anche se non responsabili però appartenenti all'area responsabile di questo, si voleva fare chiarezza, e difatti sfociò nella collaborazione di Calore su questi eventi. Ci fu Calore, ci fu Izzo, poi adesso non ricordo chi altro, con me ne parlavano parecchio, io non accettai il sistema che loro volevano utilizzare, ossia di collaborazione con la Giustizia per far chiarezza in

⁹⁹⁴ Bonazzi, p. 144.

⁹⁹⁵ Bonazzi, p. 191-192, ha precisato che dopo l'azione, insieme ai suoi complici andò a Roma per sfuggire alla cattura, ma quando seppe che Mariano Lupo era morto e Ringozzi era stato accusato dell'omicidio, si costituì alla polizia; ha precisato che non cercò aiuto negli ambienti della destra romana, né tantomeno da Rauti (di cui non conosceva neanche l'esistenza), ma andò subito a costituirsi, anche se sa che alcuni dei suoi complici chiesero aiuto proprio a Rauti.

⁹⁹⁶ Bonazzi, p. 185, ha così descritto quel primo periodo di detenzione e l'importanza del suo rapporto con Azzi:

"AVV. RONCO - Ecco, ci ha spiegato le ragioni per cui ha superato questa indignazione riguardo a Azzi. A riguardo di Giannettini non si è mai posto dei problemi proprio di continuità della frequentazione?"

*T. - No. Vede, le cose secondo me da una maturità direi rivoluzionaria che uno: ha nel momento in cui tu approfondisci e **prendi maggiore coscienza politica di quello che sei, di quello che vuoi rappresentare e capisci il disegno di coloro che hanno fatto parte dei Servizi Segreti e le strumentalizzazioni che ci sono state, allora ti indigni.** Quando hai coscienza però di questo. Se non mi sono indignato quando Azzi nel '74... Perché io proprio cascavo dalle nuvole da queste cose, mi sembravano talmente strane che mi sembravano grosse bugie, non gli davo alcun peso, non me ne importava più di tanto, capisce?"*

AVV. RONCO - Capito.

T. - Nel momento che hai una maggiore coscienza politica, quindi dal mio punto di vista rivoluzionario ecco che allora ti puoi indignare, perché capisci la strumentalizzazione che c'è dietro tutto questo."

quanto in quel periodo ritenevo che esistesse un movimento rivoluzionario e era compito del movimento rivoluzionario di fare Giustizia di questi eventi, ritenevo che da parte di un rivoluzionario era inaccettabile che fosse la Giustizia borghese; oggi mi ricredo indubbiamente, però allora pensavo questo.

P.M. - Quindi la sua posizione quale sarebbe stata, in relazione alla certezza della responsabilità di qualcuno dell'estrema destra nell'effettuazione delle stragi?

*T. - Io dissi che era giusto che Calore facesse quel passo che aveva deciso, se lo riteneva giusto, io non me la sentivo, mi sentivo legato ad un concetto di omertà che si era rafforzato con gli anni di carcere. Ritenevo che... **mi sentivo allora un rivoluzionario e ritenevo che era compito dei rivoluzionari fare giustizia di coloro che avevano causato le stragi, che avevano infangato il movimento rivoluzionario, in questo senso quindi.***

P.M. - In che modo, sia più esplicito, in che modo avrebbe dovuto fare giustizia in il movimento rivoluzionario?

*T. - **Noi allora ritenevamo che fosse giusto che fossero eliminati questi personaggi.***

P.M. - Era per rendere esplicito le cose che Lei...

T. - Io allora pensavo questo.

P.M. - Mentre Calore e gli altri ritenevano che si dovesse fare una chiarezza pubblica a parole?

T. - Sì, a parole. Sì, collaborare con la Magistratura.⁹⁹⁷

Pur avendo partecipato a quel dibattito, il contributo di conoscenza che Bonazzi ha fornito in questo processo non ha per oggetto le informazioni acquisite in quella fase di detenzione (collocata negli anni 1981-1982), ma piuttosto le importanti confidenze apprese nell'ambito dei rapporti personali intrattenuti in varie carceri, tra il 1974 e il 1981, con esponenti della destra con cui condivise la cella o l'ora d'aria o i periodi di comune vita nel raggio, rinsaldando con alcuni di loro rapporti di vera e propria amicizia. E' quindi inesatto affermare che Bonazzi è stato esaminato nel procedimento per riferire il contenuto del dibattito sullo stragismo, perché le sue dichiarazioni più rilevanti hanno riguardato piuttosto le notizie che, prima del 1982, egli apprese da Azzi, Freda e Giannettini durante la detenzione nelle carceri di Volterra⁹⁹⁸, di Brindisi⁹⁹⁹, dell'Asinara¹⁰⁰⁰, di Nuoro¹⁰⁰¹, di Novara¹⁰⁰², di Rebibbia¹⁰⁰³, di Trani¹⁰⁰⁴. La discussione collettiva sullo stragismo ebbe inizio solo nel 1981, quando, all'interno del carcere di Ascoli, quel gruppo di militanti definiti della destra rivoluzionaria (Izzo, Calore, Fioravanti, i fratelli Lai, Nistri, Di Vittorio) affrontarono in forma collettiva la riconducibilità alla loro area politica di riferimento di quegli episodi di strage¹⁰⁰⁵. Il contenuto delle notizie apprese da Bonazzi prima del dibattito iniziato ad Ascoli ha riguardato le confidenze che Azzi, Giannettini, Freda e Concutelli gli riferirono sullo specifico coinvolgimento di militanti della destra eversiva nella strage di piazza Fontana ed è su questo ambito di informazioni che la Corte deve valutare l'attendibilità del teste.

Il primo profilo di attendibilità riguarda la *personalità* di Bonazzi e si sviluppa in molteplici ambiti di valutazione. Innanzitutto va accertato se il suo percorso politico e personale renda verosimile che questi avesse acquisito quelle notizie dai detenuti della destra. Si procederà quindi a verificare l'origine della sua scelta collaborativa, per accertare l'esistenza di interessi personali a rendere dichiarazioni all'autorità

⁹⁹⁷ Bonazzi, p. 90-91, ribadita in altre numerose parti dell'esame.

⁹⁹⁸ Dove conobbe Azzi (Bonazzi, p. 124).

⁹⁹⁹ Dove conobbe Freda (Bonazzi, p. 125)

¹⁰⁰⁰ Dove fu detenuto con Azzi, Concutelli, De Min, Marzorati, Ferro (Bonazzi, p. 125)

¹⁰⁰¹ Dove era in cella con Tuti e frequentò Azzi, Giannettini, Fumagalli, Franci, De Min, Malentati (Bonazzi, p. 126).

¹⁰⁰² Dove conobbe Calore e Pedretti (Bonazzi, p. 127)

¹⁰⁰³ Dove conobbe Calvi (Bonazzi, p. 127)

¹⁰⁰⁴ Dove nel 1978 conobbe Izzo (p. 127)

¹⁰⁰⁵ Bonazzi, p. 155.

giudiziaria. Ancora si dovranno valutare i rapporti personali di Bonazzi con i chiamati in reità, per poi giungere ad affrontare i profili della consistenza oggettiva delle sue dichiarazioni.

La ricostruzione compiuta da Bonazzi dei suoi rapporti carcerari nel periodo compreso tra la metà degli anni '70 e il 1982 è stata confermata da numerosi e attendibili testimoni.

Tra Bonazzi ed Azzi, dalla prima comune detenzione di Volterra della fine del 1974 e nel corso di numerose altre detenzioni, si consolidò un rapporto di intensa amicizia. E' interessante confrontare le indicazioni fornite da Bonazzi e da Azzi sull'intensità di quel rapporto, perché, al di là della diversità del loro atteggiamento processuale, costoro hanno concordemente affermato la specialità di quella amicizia carceraria, proseguita anche oltre la detenzione.

Bonazzi ha reso esplicite le ragioni della sua stima verso Azzi rispondendo ad alcune domande della difesa Zorzi: ha affermato che con lui nacque un'amicizia sincera e profonda perché, quando alla fine del 1974 lo incontrò nel carcere di Volterra, egli non aveva preclusioni ideologiche di alcun tipo, né pensava che i militanti della destra potessero avere avuto rapporti con i servizi segreti, per cui spontaneamente si avvicinò ad Azzi, senza dividerne la progettualità politica. Negli anni, quella amicizia si rinsaldò a seguito delle confidenze che ricevette da Azzi, grazie alle quali perse la sua ingenuità, avendo appreso una serie di notizie che gli svelarono il ruolo dei servizi segreti nell'ambito dell'attività politica della destra. Azzi, pur avendo ammesso di essere stato un agente del SID, rivelò ai detenuti gli "intrallazzi" tra gli stessi servizi di sicurezza e alcuni militanti della destra, dichiarando di essere stato lui stesso una vittima di quella situazione e assumendo un atteggiamento molto critico nei confronti dei militanti compromessi con i servizi. L'amicizia di Bonazzi con Azzi non fu pregiudicata dal passato di quest'ultimo, il quale fece un'ampia autocritica, svelando un sistema di strumentalizzazione che a Bonazzi e ad altri militanti detenuti era del tutto ignoto¹⁰⁰⁶.

¹⁰⁰⁶ Si riportano testualmente le dichiarazioni di Bonazzi, pp. 147-148:

“AVV. FRANCHINI - Ora nel momento in cui Azzi le dice di appartenere al SID, come agente del SID, perché Lei questo ha detto?

T. - Sì, sì.

AVV. FRANCHINI - Questo, scusi, come mai Lei aveva un rapporto così amicale con Azzi, visto questo suo atteggiamento ideologico nei confronti delle infiltrazioni dei servizi segreti nelle organizzazioni di destra?

*T. - Adesso glielo spiego. Io sono entrato nel carcere nel '72, ho girato vari carceri dove non vi era un elemento di destra, sono arrivato nel carcere di Volterra, mi sono incontrato con l'unico di destra, con una masnada di sinistra, che mi hanno cercato pure di fare la pelle, **inevitabilmente nasce un rapporto di amicizia, poi non avevo tanti pregiudizi in quel momento, anche perché uscivano dai miei schemi mentali, tra l'altro servizi segreti non servizi segreti eccetera, è nata un'amicizia profonda proprio spontanea al di là dell'ideologia, proprio a livello umano, quindi non c'entrava niente il fatto...***

AVV. FRANCHINI - Ma questo all'inizio io lo capisco, Lei stamattina ha detto io poi quando sono stato a Brindisi con Freda ho cominciando a capire da una serie di accenni...

T. - Che c'erano delle verità.

AVV. FRANCHINI - Allora le chiedo nella fase successiva...

T. - Nella fase successiva Azzi è stato l'elemento più duro ed era colui che aveva la coscienza di essere stato strumento in mano ai servizi, in mano ad un'organizzazione che ne ha fatti degli strumenti, dei burattini ed è quello che ci ha messo a conoscenza a tutti noi di queste situazioni.

AVV. FRANCHINI - Ma se era lui un agente del SID...

T. - Era stato o quanto meno aveva avuto rapporti, questo che vuole dire lo dovevamo cacciare a calci?

Azzi ha laconicamente confermato la conoscenza con Bonazzi, definendo i suoi rapporti con lui ottimi¹⁰⁰⁷ e soggiungendo che anche dopo la scarcerazione ebbe occasione di incontrarlo proprio in ragione di un rapporto di amicizia che si era istaurato tra loro¹⁰⁰⁸, manifestando la sua sorpresa per la decisione assunta da Bonazzi di collaborare con l'autorità giudiziaria¹⁰⁰⁹.

L'intensità di tale rapporto è stata confermata da Calvi¹⁰¹⁰, Pedretti¹⁰¹¹ e Calore¹⁰¹², e molti altri testi hanno descritto i rapporti carcerari tra Bonazzi e Azzi, confermando la condivisione da parte loro di lunghi periodi di detenzione¹⁰¹³.

Quindi, sotto questo primo profilo, l'amicizia tra Bonazzi ed Azzi rende del tutto verosimile il rapporto di confidenza descritto da dichiarante.

L'altro profilo rilevante nella valutazione di attendibilità riguarda la posizione di Bonazzi all'interno del dibattito carcerario svolto in quegli anni dai militanti di destra. Tale circostanza rileva perché consente di verificare se il teste avesse assunto un atteggiamento che gli consentisse di partecipare attivamente a quella comune discussione e se quell'atteggiamento sia compatibile con la successiva collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Le indicazioni sulla posizione di Bonazzi nel dibattito carcerario sono univoche e sono state descritte in termini uniformi da tutti i testimoni che vi parteciparono. Bonazzi era favorevole a che, chi volesse farlo, riferisse all'autorità giudiziaria quanto appreso sulle stragi durante la detenzione, ma era contrario ad assumere personalmente la scelta di collaborazione¹⁰¹⁴. Questa posizione politica è stata confermata da Calvi¹⁰¹⁵, Izzo¹⁰¹⁶, Calore¹⁰¹⁷, Fioravanti¹⁰¹⁸ e Pedretti¹⁰¹⁹.

AVV. FRANCHINI - Lei ha riferito, se vuole le ricordo il verbale, che Azzi non era un informatore del SID, ma era un agente del SID?

T. - Sì, per me non cambiava assolutamente niente. Azzi è quello che a livello di memoria storica ci ha messo a conoscenza di tutti gli intralazzi della destra con i servizi segreti che poi si sono rivelati anche veri, per noi era una persona che si sentiva vittima lui stesso di questo, anche perché Azzi quando si parla di Azzi non è che si parla di un uomo di cinquant'anni, ma di un ragazzo di venti, quindi un ragazzo di venti è facilmente strumento in mano di altri, ti possono fare credere che conquistò la luna in due giorni ed a lui molto probabilmente gli hanno fatto credere che conquistava la luna. E' questo il discorso, la diversità è questo tra Azzi e le altre persone, Azzi è una persona che ha fatto un'ampia autocritica, ha messo in luce con noi tutti gli elementi di collegamento con i servizi segreti che poi si sono rivelati estremamente veri. Quindi non vedo che contrasto potrei avere con lui.

AVV. FRANCHINI - Ma io non dico che Lei abbia avuto un contrasto, cercavo di capire...

T. - Adesso gliel'ho spiegato."

¹⁰⁰⁷ Azzi, p. 13

¹⁰⁰⁸ Così, Azzi, p. 16.

¹⁰⁰⁹ Azzi, p. 20.

¹⁰¹⁰ Calvi, p. 88, il quale ha in più parti ribadito che i rapporti tra Azzi e Bonazzi proseguirono anche dopo la scarcerazione.

¹⁰¹¹ Pedretti, p. 14, ha definito ottimo il rapporto di amicizia tra Azzi a Bonazzi, anche se nelle indagini preliminari aveva indicato un rapporto di amicizia più intenso tra Azzi ed Invernizzi, mentre il rapporto con Bonazzi era normale (p. 15)

¹⁰¹² Calore, p. 198, ha definito i rapporti tra i due buonissimi.

¹⁰¹³ Così Giannettini, p. 68-73, ha confermato la comune detenzione di Nuoro, pur negando la veridicità di tutte le affermazioni di Bonazzi sulle confidenze ricevute in merito alla strage di piazza Fontana. Fioravanti, p. 23, ha confermato che Bonazzi si "politicizzò" in carcere e partecipò alle discussioni di Ascoli dei primi anni '80. Izzo ha confermato che Bonazzi era detenuto per un fatto di non grande rilevanza politica, ma che in carcere assunse un ruolo di maggiore importanza tra i detenuti della destra, p. 23, e ha aggiunto che gli fece alcune confidenze su quanto Azzi gli aveva riferito, p. 40. Lai, p. 17, ha confermato i rapporti di solidarietà tra Izzo, Bonazzi, Fioravanti e Calore. Latini, p. 135, ha confermato che Bonazzi partecipò ad alcune discussioni comuni nel carcere di Trani insieme a Freda, Giannettini, Concutelli ed Izzo, nonché i rapporti di solidarietà tra Bonazzi ed Izzo, p. 145.

¹⁰¹⁴ In questo senso, Bonazzi, p. 91, che così ha descritto la sua posizione:

E' interessante rilevare il passaggio da quell'atteggiamento, assunto da Bonazzi negli anni immediatamente successivi al dibattito carcerario, alla collaborazione che questi maturò nel 1994. Questa fase rappresenta *l'origine della scelta di collaborazione* e consente di soffermarsi sulle ragioni che l'hanno determinata.

Bonazzi l'ha così descritta:

“P.M. - Volevo sapere quando e per quale ragione la sua posizione è cambiata e Lei ha ritenuto di riferire, così come sta facendo oggi del resto, quanto da Lei appreso nel corso della detenzione con queste persone?”

*T. - Nel momento in cui io mi sono reso conto che, a parte che non c'era possibilità di rivoluzione, e non esisteva neanche un ambiente rivoluzionario, esisteva un ambiente di individui con idee forse rivoluzionarie, in contrasto spesso tra di loro, con la possibilità di essere anche strumentalizzato. Cioè, **praticamente vi era una grande velleità rivoluzionario nel nostro ambiente più che un ambiente rivoluzionario. Ad un certo momento ho ritenuto giusto di dire quanto ero a conoscenza, se questa conoscenza poteva essere una verità e poteva permettere di fare luce in quello che è avvenuto nel passato, per far chiarezza e determinare la non responsabilità di un ambiente di cui io ho fatto parte per tanto tempo, ma che vi era un gruppo particolarmente che io non li ritengo camerati, li ritengo uomini dei servizi segreti, li ritengo degli uomini privi di scrupoli e privi di idee, volevano il potere molto probabilmente. Quindi questo è il motivo per cui ho deciso di dire quanto sapevo, se poi è la verità quello che io so.***

P.M. - Lei ovviamente è tenuto a dire unicamente quello di cui è a conoscenza, visto che poi sta deponendo come testimone. Questo quando approssimativamente è accaduto, e in concreto come è stato possibile?

T. - Dunque, io ho detto vi è stata una grossa delusione dentro di me nell'ambiente all'interno dell'ambiente rivoluzionario, io l'ho visto molto meschino dal mio punto di vista, specialmente quando sono stato in libertà, quindi mi ero allontanato molto da tutto quanto. Sono stato contattato da un Capitano dei Carabinieri che mi chiese praticamente se ero disponibile o se sapevo qualche cosa, eccetera, di essere interrogato dal Giudice Salvini, io chiesi un po' di tempo per pensarci e poi decisi di accettare di essere interrogato, anche perché ritenevo che venisse in luce, e spero che venga in luce, la responsabilità dei servizi segreti, la responsabilità dei servizi segreti sia americani che italiani; questo è il mio convincimento, che non era tanto l'area neofascista responsabile degli eventi, ma erano indotti da altri per interessi che non erano certi quelli nostri.

P.M. - Ecco scusi, questa cosa non si ricorda più o meno quando è accaduta, intendo dire gli anni, approssimativamente ovviamente?

T. - Penso nel '94, '94 sì.

P.M. - Lei in quel periodo era in stato di detenzione o era libero?

“T. - Sì, diciamo vi è stato un momento, siccome non è che potevamo disporre di noi stessi, io mi trovavo ad Ascoli Piceno con Calore, Valerio Fioravanti, Nistri, e non so quanti altri, Izzo, poi chi altro non so, Azzi era a Novara; quindi, indubbiamente il dialogo non è che era così semplice e così facile, Azzi indubbiamente era più o meno sulle mie stesse posizioni, nel senso che anche lui era contro il fatto che si collaborasse direttamente con la Giustizia, questo sì. Anche se da parte mia e da parte sua che se c'era quello che poi ha fatto Calore, decidesse di collaborare non è che... per noi era anche un fatto positivo, solo che a livello nostro individuale non ci sentivamo di fare un passo del genere, appunto perché era in contrasto con la nostra etica rivoluzionaria.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi voi non avete mai criticato direttamente coloro che avessero scelto, che avevano scelto allora di collaborare? La ritenevate una scelta personale legittima?

T. - Sì, le critiche sono nate quando la collaborazione per la chiarezza delle stragi è andata a finire che collaboravano anche su tutto quello che era il resto, ed allora lì nasceva il contrasto profondo.”

¹⁰¹⁵ Calvi, p. 89-90.

¹⁰¹⁶ Izzo, pp. 22-23 e in termini ancora più espliciti, p. 74

¹⁰¹⁷ Calore, pp. 178-181.

¹⁰¹⁸ Fioravanti, p. 42.

¹⁰¹⁹ Pedretti, p. 7.

T. - Ero agli arresti domiciliari se non sbaglio, comunque sì ero stato arrestato.

P.M. - C'è qualcuno o qualche cosa che...

T. - Le dico subito che io non ho avuto nessun vantaggio da questo, io mi sono fatto i miei anni di galera tranquillo, senza...

P.M. - Io questo lo sapevo ovviamente, però siccome (pp.ii. voci sovrapposte).

T. - (pp.ii. voci sovrapposte) lei era dentro, no io proprio non ho avuto nessun vantaggio, né ho chiesto niente.”¹⁰²⁰.

Nel corso del controesame, il teste ha precisato la sua affermazione sui benefici che conseguirono alla scelta di collaborazione: fu scarcerato nel 1986 e nell'ottobre 1987 fu nuovamente arrestato per una rapina, delitto in relazione al quale fu condannato alla pena di 6 anni di reclusione (ma, grazie al condono, fu scarcerato nel 1990); ancora nel gennaio 1994 fu arrestato per detenzione di stupefacenti (cocaina ed eroina), reato per il quale soffrì un periodo di custodia cautelare e fu condannato a 5 anni di reclusione, tutti scontati tra carcere e arresti domiciliari¹⁰²¹. Poco prima dell'ultima detenzione cautelare del 1994, un suo coimputato, tale Ringozzi, gli disse che c'era un certo Falica che lo stava cercando per metterlo in contatto con il capitano Giraud, il quale si stava occupando delle indagini sulla destra eversiva ed intendeva avere un colloquio con lui. Il primo contatto di Giraud, per il tramite di Ringozzi e Falica, avvenne quando Bonazzi si trovava in stato di libertà e manifestò una sostanziale disponibilità a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria; successivamente fu arrestato per la vicenda di detenzione di stupefacenti e Giraud gli fece visita in carcere per appurare quella manifestata disponibilità; dopo qualche mese di carcere ottenne gli arresti domiciliari anche per le dichiarazioni che stava rendendo sulle vicende eversive del 1969. Il teste ha ammesso che fu posto agli arresti domiciliari dopo la visita del capitano Giraud, al quale non fece un discorso esplicito sulle sue aspettative di ottenere quel beneficio penitenziario, ma ha soggiunto che la sua situazione era evidentemente conosciuta a quell'ufficiale. Su contestazione della difesa Zorzi, Bonazzi ha confermato che durante la visita di Giraud disse che avrebbe preferito incontrare il G.I. dopo la concessione degli arresti domiciliari¹⁰²². Bonazzi rese al G.I. di Milano quattro interrogatori, nel corso dei quali riferì i discorsi appresi in carcere a proposito di Rognoni, mentre non parlò di Zorzi¹⁰²³. In merito al contenuto delle dichiarazioni di Bonazzi, la Corte ha potuto apprezzarne la successione cronologica grazie all'acquisizione di tutti i verbali resi all'autorità giudiziaria dal 15.3.1994 in avanti. Nel corso del controesame della parte civile e della difesa Zorzi è stato reso evidente lo sviluppo delle dichiarazioni di Bonazzi, ricollegato alle situazioni di detenzione sofferte nel 1994 e nel 1996:

- nel gennaio 1994, Bonazzi fu arrestato per la vicenda relativa alla detenzione di stupefacenti, anche se in precedenza era stato contattato dal capitano Giraud per verificare se fosse disponibile a collaborare con l'autorità giudiziaria in ordine alle vicende eversive riconducibili alla destra¹⁰²⁴.

¹⁰²⁰ Bonazzi, p. 100-102.

¹⁰²¹ Bonazzi, p. 129.

¹⁰²² Bonazzi, p. 133-134.

¹⁰²³ Bonazzi, p. 136.

¹⁰²⁴ Bonazzi, p. 133.

- dopo l'arresto, il capitano Giraud lo contattò in carcere e in quell'incontro Bonazzi sollecitò la concessione degli arresti domiciliari, riconoscitigli dopo due mesi di carcerazione. Tra il 1994 e il 1995 rese quattro interrogatori al G.I. di Milano¹⁰²⁵.

- in quegli interrogatori Bonazzi riferì del coinvolgimento del gruppo "La Fenice" nella strage di piazza Fontana, mentre non rese alcuna dichiarazioni su Zorzi¹⁰²⁶

- nel 1996 Bonazzi fu nuovamente incarcerato per scontare la pena definitiva e contattò il capitano Giraud perché intendeva rendere altre dichiarazioni sulla vicenda di piazza Fontana che aveva omesso negli interrogatori del 1994-1995, indicando la responsabilità di Zorzi in quell'episodio¹⁰²⁷.

- a domanda della difesa Zorzi sulla ragione per cui quelle dichiarazioni furono rese così in ritardo rispetto all'intervenuta collaborazione, Bonazzi ha dapprima fatto riferimento alla complessità della psicologia umana e, quindi, ha ammesso che le notizie pubblicate sulla stampa in merito al coinvolgimento di Zorzi nella strage lo indussero a riferire quanto era a sua conoscenza su quel fatto¹⁰²⁸.

Dalla ricostruzione di quella fase, emerge chiaramente come la decisione di Bonazzi fu indubbiamente determinata dall'esigenza di ottenere un trattamento processuale e penitenziario più benevolo in relazione alla vicenda delittuosa per la quale era stato arrestato, ma tale motivazione, che è usuale tra quelle che determinano ad operare una tale scelta, non fu sicuramente l'unica. In proposito è interessante richiamare la testimonianza di un altro militante della destra che, durante la detenzione degli anni '80, intrattenne con Bonazzi un rapporto di amicizia, proseguito anche a seguito della loro scarcerazione. Calvi ha riferito della visita che l'amico gli fece quando decise di mutare il suo atteggiamento nel rapporto con l'autorità giudiziaria, per verificare se quel comportamento potesse incrinare la loro amicizia¹⁰²⁹. La testimonianza di Calvi consente di

¹⁰²⁵ Bonazzi, p. 134.

¹⁰²⁶ Bonazzi, p. 136.

¹⁰²⁷ Bonazzi, p. 117.

¹⁰²⁸ Bonazzi, p. 136-139.

¹⁰²⁹ Calvi, p. 92:

"T. - Bonazzi, mi è venuto a trovare una volta si trovava un po' in difficoltà mi ha chiesto una mano e gliel'ho data; poi mi è venuto a trovare credo quando aveva fatto le prime deposizioni al Giudice Salvini. P.M. - In che senso?"

T. - Lui dopo avere fatto la deposizione al Giudice Salvini lui mi telefonò in ufficio e mi disse: "Sai io sono finito in carcere per una questione mia, poi mi sono venuti ad interrogare ho fatto delle dichiarazioni", io ho tagliato un po' corto devo dire la verità. Poi un giorno mi si è presentato in ufficio con una ragazza e mi ha detto: "Guarda devo fare una deposizione da Salvini sono andato per rendere una testimonianza da Salvini". Senza dirmelo esplicitamente ma la mia sensazione è che lui sia venuto da me, siccome so che mi era molto affezionato ci teneva a me, aveva dei sentimenti sinceri di amicizia nei miei confronti, volesse un po' vedere qual era la mia reazione.

P.M. - Nel senso che voleva capire qual era il suo giudizio in relazione a quel suo atteggiamento modificato rispetto all'epoca?"

T. - Esattamente.

P.M. - Ma le disse qualcosa di esplicito disse, semplicemente ho deciso di fare questa cosa?"

T. - Esatto."

E ancora, p. 95-96:

"P.C. AVV. SINICATO - Era per capire cosa intendeva per quel termine. Adesso Lei ha citato l'episodio di Bonazzi che è venuto a riferirle di avere già reso delle dichiarazioni a Salvini e che doveva andare a renderne delle altre. Nel momento al quale Lei ha fatto riferimento prima quando Bonazzi era secondo Lei, esprimeva la convinzione che si dovesse comunque fare chiarezza sui responsabili delle stragi ma non attraverso la collaborazione con la Magistratura, questo mi pareva che fosse..."

T. - Esatto.

P.C. AVV. SINICATO - Lei personalmente di che parere era?"

T. - Mi sembrava una posizione giusta.

apprezzare le motivazioni che indussero Bonazzi a rapportarsi in modo collaborativo con l'autorità giudiziaria, perché la sua preoccupazione di verificare se l'amico comprendesse il mutamento del suo atteggiamento fa emergere un elemento psicologico autonomo rispetto ai pur sussistenti interessi personali, cioè la rottura dei vincoli di solidarietà (politica, umana, carceraria) che determinarono la scelta di collaborazione. Se Bonazzi avesse deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria esclusivamente per fruire dei benefici che a tale scelta sarebbero conseguiti (secondo le difese, rendendo dichiarazioni false e calunniose), non si spiegherebbe la visita a Calvi, al quale comunicò il proprio travaglio per avere disatteso l'atteggiamento militante che fino ad allora aveva tenuto. E' interessante richiamare gli elementi che emergono dal processo nella descrizione della personalità di Bonazzi fino al 1994, intransigente nei confronti dei militanti della destra che si erano resi responsabili di fatti delittuosi contrari agli interessi politici di quell'area rivoluzionaria (tanto da essere sospettato di aver deliberato le ritorsioni nei confronti di Freda), disponibile a "giustiziare" i

P.C. AVV. SINICATO - Quindi quando Bonazzi è venuto da Lei è venuto a chiederle una sorta di conforto per la sua scelta è così?

T. - No, no non proprio quello, lui è venuto da me per un motivo personale voleva vedere come avevo preso il fatto che lui avesse reso delle dichiarazioni ad un Magistrato, se cambiava qualcosa nel mio rapporto con lui insomma, se lo considerassi un pari ad un intoccabile o se fossimo sempre amici insomma.

P.C. AVV. SINICATO - E Lei che risposta gli ha dato?

T. - Che non c'erano problemi. Anche perché erano passati un certo numero di anni e le cose, le mentalità erano cambiate.

P.C. AVV. SINICATO - Mi scusi, credo che sia interessante questo aspetto, quindi vi siete parlati su questo punto?

T. - No, no lui voleva vedere come io reagivo, come io lo accoglievo, se ci stavo ancora a chiacchierare, abbiamo parlato di tutt'altro, abbiamo parlato di libri, mi ha chiesto dei consigli per questa sua amica su determinate letture, però voleva vedere se avveniva questa cosa o se io gli dicevo: "Fammi il favore vattene".

P.C. AVV. SINICATO - Quindi il suo atteggiamento di amicizia non è mutato dopo che lui le ha detto che stava collaborando, è così?

T. - Esatto.

P.C. AVV. SINICATO - E questo lo ha tranquillizzato?

T. - No, rasserenato

P.C. AVV. SINICATO - Senta, non ho capito bene però, il suo atteggiamento non è mutato perché? Cioè, qual è il giudizio che dà adesso sulla scelta che Bonazzi è venuto a comunicarle?

AVV. PECORELLA - C'è opposizione mi sembra ovvio.

P. - E' un po' oltre Avvocato Sinicato.

P.C. AVV. SINICATO - Perché Lei ha continuato a dimostrargli amicizia...

P. - In parte comunque l'ha già detto, è passato un po' di tempo, comunque Lei non ha ritenuto di cambiare atteggiamento, i vostri rapporti sono rimasti gli stessi?

T. - Poi in realtà non ci sono più ormai da qualche anno, però se mi chiama sono bene contento che mi chiama, non c'è problema da parte mia.

P. - Non l'ha allontanato?

T. - No.

P. - Ma perché?

T. - Per motivi umani e personali.

P. - Ha pesato di più l'amicizia rispetto a una revisione del passato?

T. - Esattamente. Ma poi guardi io non è che... credo che siano cose che lasciano un po' il tempo che trovano il riferire delle chiacchiere carcerarie, però non ho neanche dell'ostilità non dico neanche hai sbagliato.

P.C. AVV. SINICATO - Questo mi interessava capire cioè Lei mantiene oggi, è una scelta legittima, quello stesso atteggiamento che aveva allora e cioè le cose vanno discusse ed affrontate tra di noi o nell'area che allora frequentavamo, ma non devono fare oggetto di collaborazione oppure è un altro?

T. - Io dico che se qualcuno sa veramente qualcosa sugli episodi di strage deve dirlo, ed a questo punto lo deve dire all'Autorità Giudiziaria.

P.C. AVV. SINICATO - Perfetto grazie."

personaggi coinvolti con i servizi di sicurezza, ma non a riferire all'autorità giudiziaria quanto era a sua conoscenza su quegli episodi. Anche dopo la scarcerazione del 1987, questa posizione fu mantenuta da Bonazzi, il quale ebbe rapporti con Calvi e Azzi (i suoi amici nel corso della carcerazione) e mai si decise a disattendere il ruolo di duro militante, neanche quando fu arrestato per la rapina, in relazione alla quale scontò la carcerazione inflittagli. Quando modificò tale atteggiamento, la sua preoccupazione fu di trovare conforto nei suoi amici dell'epoca: mentre verificò che Azzi aveva mantenuto l'atteggiamento militante durante il confronto nel quale quest'ultimo assunse una posizione totalmente negatoria rispetto ad una possibile collaborazione, con Calvi volle verificare se i vincoli di amicizia si fossero attenuati in ragione di quel mutamento. Quindi, certamente Bonazzi valutò i benefici che potevano derivargli dalla collaborazione, ma quella scelta comportò anche una rivalutazione della posizione politica fino ad allora assunta e la delusione per l'atteggiamento di molti militanti della sua area politica fu determinante per la rottura dei rapporti di solidarietà politica ed umana con costoro.

Con riferimento ai rapporti di Bonazzi con Rognoni e Zorzi, cioè i due imputati nei cui confronti il teste ha reso dichiarazioni indizianti, nessuna osservazione critica è stata svolta dalle difese, per cui è sufficiente affermare che non sono emersi elementi che legittimino il sospetto di contrasti o dissidi tra chiamante e chiamati tali da rendere inattendibili le accuse rivolte dal primo nei confronti dei secondi.

Passando alla *consistenza oggettiva* delle dichiarazioni, è indispensabile differenziare quella parte di interrogatori riguardanti il coinvolgimento del gruppo milanese "La Fenice" e di Rognoni nella strage di piazza Fontana, da quella riguardante Delfo Zorzi.

La prima parte delle dichiarazioni rappresentano, infatti, uno dei contributi processualmente più consistenti a carico di Rognoni e presenta caratteristiche di forte originalità nella definizione del ruolo svolto da quest'ultimo nelle vicende del dicembre 1969. Il 7.10.1994, quando Bonazzi riferì per la prima volta il contenuto delle confidenze ricevute da Azzi¹⁰³⁰, le acquisizioni probatorie sul coinvolgimento di Rognoni nella strage di piazza Fontana erano del tutto generiche, essendo soltanto emerso un quadro di azione che accomunava i gruppi veneti di ON con il gruppo "La

¹⁰³⁰ La Corte dispone integralmente degli interrogatori che il teste rese al G.I. in quel primo periodo, in quanto è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni che costui ha reso nel processo dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano, quando ha confermato i verbali delle indagini. Nell'interrogatorio del 7.10.1994 (il secondo reso dinanzi al G.I. di Milano dopo la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria), Bonazzi ha così descritto per la prima volta la confidenza che Azzi gli fece sulla responsabilità di Rognoni nell'attentato di piazza Fontana:

"In merito alla figura di Rognoni devo aggiungere un'altra precisazione che ritengo giusto riferire. Si tratta di una confidenza di Azzi che risale ad un momento in cui avevo già conosciuto Rognoni dopo la sua cattura in Spagna, lo avevo incontrato a Favignana e non mi aveva fatto una buona impressione. Sapevo che anche in Spagna si era legato molto a Stefano Delle Chiaie.

Il discorso con Azzi cadde quindi su Rognoni, siamo quindi nel 1979 o 1980, ed Azzi mi disse che Giancarlo Rognoni aveva ricoperto un ruolo logistico nella strage di piazza Fontana.

Non mi aggiunse altro e non mi precisò quindi se si fosse trattato di un supporto unicamente logistico a coloro che avevano agito o una partecipazione materiale agli attentati.

Posso aggiungere che sia Rognoni sia Azzi mi fecero cenno ad antichi rapporti tra lo stesso Rognoni e Massimiliano Fachini sia a Milano che a Padova".

Nel successivo interrogatorio del 4.2.1995, Bonazzi confermò sostanzialmente le indicazioni fornite, precisando:

"Con riferimento a quanto riferito in data 7.10.1994 circa il ruolo di Giancarlo Rognoni posso precisare che Nico Azzi mi disse che il ruolo di supporto ricoperto da Rognoni per gli attentati del 12.12.1969 era collegato alla sua conoscenza di un Istituto bancario in cui Rognoni aveva lavorato e di cui quindi conosceva la struttura interna e la situazione dei luoghi. Era la banca dove la bomba non era esplosa quel pomeriggio e Rognoni aveva potuto fornire le indicazioni necessarie".

Tali indicazioni furono confermate anche il 25.2.1995 e il 22.2.1996.

Fenice”, senza che fossero delineate specifiche responsabilità degli esponenti di quest’ultimo sodalizio nei fatti oggetto delle indagini. Va rilevato che la collaborazione di Bonazzi, pur successiva a quella di Digilio, fu precedente anche alla prima fase di interrogatori di Siciliano, cioè del dichiarante che descrisse con maggiore precisione i rapporti organici di collaborazione tra i veneziani-mestrini e i milanesi de “La Fenice”. Inoltre, il contenuto delle indagini in corso da parte del G.I. di Milano non erano state all’epoca ancora pubblicizzate, se non attraverso qualche indiscrezione trapelata sulla stampa, per cui Bonazzi non avrebbe potuto neanche acquisire quelle notizie per poi rielaborarle nel proprio interesse¹⁰³¹.

Quindi, quel primo contributo di conoscenze fornito da Bonazzi fu certamente sollecitato dagli investigatori (e in particolare dal capitano Giraudo), ma si caratterizzò per spontaneità ed autonomia, poiché il teste assunse la decisione di collaborare attraverso una sua valutazione della situazione personale, del contesto in cui si trovava l’area politica a cui era appartenuto, dell’opportunità di fornire un contributo all’autorità giudiziaria, dei benefici che gli sarebbero potuti derivare da quella scelta; oltre a ciò le indicazioni fornite rappresentarono un contributo originale per le indagini in corso, avendo Bonazzi per primo delineato il ruolo di Rognoni nell’ambito di quella vicenda.

Le indicazioni fornite dal teste sono state su questo argomento, *precise, costanti* (in quanto ripetute senza sostanziali difformità negli interrogatori resi in indagine preliminare e nelle fasi dibattimentali dinanzi alla V° sezione della Corte d’Assise di Milano e in questo dibattimento), *logicamente coerenti* nella ricostruzione del racconto e *prive di contraddizioni*; *non sono state determinate da interessi personali* del collaboratore a rivolgere quelle accuse ai chiamati in reità (interessi ulteriori rispetto alla fruizione dei benefici di cui si è già trattato) e, infine, sono state confermate da un’insieme di *elementi di riscontro autonomi* di cui si tratterà nel capitolo 10.

Poiché tutte le dichiarazioni di Bonazzi sono tratte da notizie apprese da terzi (Azzi, Freda, Giannettini, Concutelli, i quali hanno negato di aver mai reso al dichiarante quelle confidenze), dovrà anche valutarsi, nel contrasto di posizioni, se e in quali termini sia attendibile l’una o l’altra versione, cioè dovrà procedersi alla verifica della fonte primaria di quelle informazioni secondo i parametri delineati nel capitolo 3 sulla cosiddetta testimonianza *de relato*. Può anticiparsi che in questo stesso capitolo si affronterà l’attendibilità dei dichiaranti che Bonazzi ha indicato come fonte delle informazioni da lui riferite, giungendo alla conclusione che costoro hanno tenuto dinanzi alla Corte un atteggiamento processuale di assoluta indisponibilità a fornire un contributo attendibile di conoscenza nella ricostruzione dei fatti qui giudicati. La reticenza e la falsità delle loro dichiarazioni rende del tutto irrilevante la loro affermazione di inaffidabilità di Bonazzi, non essendo idonea ad inficiare le dichiarazioni di quest’ultimo. Ciò premesso, nella trattazione degli specifici argomenti oggetto della deposizione del collaboratore, si verificherà il giudizio qui espresso nel quadro degli episodi rilevanti nel processo.

La seconda parte di dichiarazioni di Bonazzi, rese nel 1996, ha riguardato essenzialmente la posizione di Delfo Zorzi. Si è già detto che Bonazzi rese le indicazioni su Zorzi dopo il dicembre 1995, che è la data nella quale divenne definitiva la sentenza di condanna per la detenzione di stupefacenti del 1994, per cui la sua decisione di rivelare notizie che fino a quel momento aveva tenuto nascoste è certamente collegata a quella vicenda processuale. Oltre a ciò non può ignorarsi che all’epoca le indicazioni acquisite nelle indagini, e in parte rese pubbliche, sul coinvolgimento di Zorzi nei fatti del 12 dicembre erano significativamente consistenti. Non è necessario ripercorrere il quadro degli elementi acquisiti nel 1996 e di cui la stampa aveva dato notizia, se non per affermare che su Zorzi si erano incentrati un insieme di indizi che condussero all’emissione della misura cautelare del luglio 1996. Bonazzi ha ammesso che quelle notizie erano state da lui conosciute prima di rendere le dichiarazioni del febbraio 1996¹⁰³² e questa affermazione rende evidente che

¹⁰³¹ Nessuna delle difese ha prospettato nei confronti di Bonazzi flussi di notizie provenienti dagli investigatori, per cui sotto questo profilo non è necessario soffermarsi nell’analisi critica di tale eventualità, che va senza discussione esclusa.

¹⁰³² Così Bonazzi, p. 138.

sotto il profilo dell'autonomia, l'attendibilità su questo ambito di notizie dovrà essere attentamente verificata.

La questione è accertare la fondatezza delle ragioni per addotte da Bonazzi per giustificare il ritardo nel riferire le notizie apprese sul coinvolgimento di Zorzi negli attentati del 12 dicembre (profilo questo posto a fondamento del giudizio critico formulato sul punto dalla difesa Zorzi).

Bonazzi ha dichiarato testualmente:

“AVV. FRANCHINI - Come mai parla di Rognoni e non parla di Zorzi? Se c'è un motivo?”

T. - La mente umana è estremamente complessa, quindi molto probabilmente c'è anche questo, indubbiamente io ho specificato anche prima che io esco da un'esperienza ben particolare dopo anni di carcere, una concezione dell'omertà ben precisa e quindi le difficoltà... vede io sapevo perfettamente che quando parlavo di Freda parlavo... sapevo che era una verità ben precisa, però danni alla persona a livello giuridico io non gliene facevo, a me interessava principalmente che si riuscisse a comprendere la responsabilità dei servizi segreti di questi eventi, quindi molto probabilmente prima di fare il nome di Zorzi c'era un fattore proprio mio personale la difficoltà di implicare qualcuno.

AVV. FRANCHINI - Io volevo capire questo forse non sono stato chiaro nella mia domanda, lo stesso discorso vale per Rognoni che nessuno aveva mai implicato per la strage di Piazza Fontana, allora voglio dire come mai racconta il racconto che avrebbe ricevuto nel carcere di Nuoro da Azzi che riguarda Rognoni ed invece non dice nulla riguardo... E' questo che volevo capire perché le due posizioni sono assolutamente...

T. - Sono estremamente diverse.

AVV. FRANCHINI - Spieghi allora perché?

T. - Sono diverse perché prima di tutto perché Rognoni ha messo una bomba che non è esplosa, un altro è responsabile, se è responsabile, se è la verità quella che mi è stata detta, è responsabile di una strage, è ben diverso.

AVV. FRANCHINI - Lei sa che giuridicamente non c'è nessuna differenza?

T. - No, io non sono un Avvocato.”¹⁰³³

Questa è l'unica ragione addotta dal teste per giustificare l'atteggiamento reticente su Zorzi, tanto che ha soggiunto:

“AVV. FRANCHINI - Ha ragione, mi scusi. La pubblicazione della notizia sui giornali che Lei aveva letto ha avuto una qualche influenza sulla sua decisione di riferire in ordine a Zorzi?”

T. - Molto probabilmente sì.

AVV. FRANCHINI - Se ce la vuole spiegare?

T. - Molto probabilmente non sentivo... ossia non ero io che determinava l'uscita di questo nome, molto probabilmente ha agito su di me questo fattore, non ero io quello che andava a scardinare la situazione, è difficile da spiegarsi ma era questo il mio stato d'animo senz'altro era questo; non volevo essere colui che... quanto meno era questo che agiva in me, nel momento che so che ormai non dovevo più tenermi il nome per me. A parte che poi le dirò mi è riaffiorata alla memoria anche dei particolari, è difficile in certi momenti uno dice mah ti ricordi tutto, non ti ricordi tutto, devi pensarci, devi cercare di ricordare.”¹⁰³⁴

Già dal contenuto del controesame è palese la tesi sostenuta da quella difesa, secondo la quale il sensibile ritardo di Bonazzi nel riferire le circostanze accusatorie a carico del suo assistito, l'assenza di una verosimile giustificazione di tale ritardo nonché l'ammessa conoscenza da parte del dichiarante degli elementi acquisiti dagli investigatori nei confronti di Zorzi, renderebbe quella testimonianza del tutto priva di attendibilità. Nel corso delle arringhe conclusive gli stessi difensori hanno ribadito che Bonazzi si sarebbe dimostrato un “pentito parassita”, perché ha approfittato delle notizie pubblicate sulla stampa per “contrattare” con l'autorità giudiziaria ulteriori dichiarazioni in cambio di benefici penitenziari, soggiungendo che, se Bonazzi apprese quelle confidenze durante la

¹⁰³³ Bonazzi, p. 136.

¹⁰³⁴ Bonazzi, p. 139-140.

sua prima detenzione, non si giustificerebbe la reticenza del 1994, perché non è logicamente comprensibile il diverso trattamento che il teste tenne verso Rognoni rispetto a Zorzi. Difatti nel 1994 nessuno di costoro era stato indicato come coinvolto nella strage di piazza Fontana e anzi, in base alle dichiarazioni di Digilio (peraltro non conosciute da Bonazzi o da altri), era proprio Zorzi la persona più compromessa in quelle indagini.

Questo giudizio è solo in parte condivisibile, perché se alcune affermazioni difensive sono oggettivamente fondate, l'interpretazione fornita dell'atteggiamento di Bonazzi è suscettibile di essere ragionevolmente confutata. Quella difesa non ha infatti valutato compiutamente la personalità del teste, il quale ha chiaramente affermato che quando rese le sue dichiarazioni non era ancora libero dai condizionamenti derivanti dalla sua pregressa esperienza carceraria. Bonazzi nel corso del controesame difensivo ha distinto le posizioni di Rognoni e Zorzi, affermando che il primo era stato indicato da Azzi come responsabile di una condotta, cioè l'aver svolto funzioni di supporto logistico e l'aver collocato la bomba che non era esplosa, certamente delittuosa, ma "eticamente" meno grave rispetto a quella che avrebbe commesso Zorzi, indicatogli come colui che materialmente collocò l'ordigno alla BNA di Milano. Il difensore di Zorzi, nel contestare a Bonazzi che non vi è differenza tra i concorrenti responsabili di quel delitto di strage, ha svolto un ragionamento tecnico del tutto estraneo alla mentalità del dichiarante, il quale ha palesato la diversità del suo giudizio su quelle condotte, affermando "*io non sono un avvocato*".

La Corte, per interpretare il senso di quelle dichiarazioni, non può esimersi dal valutare i giudizi espressi dai testimoni in base al significato che determinati fatti assumono secondo i parametri del loro ambiente di provenienza e non solo alla logica comune o tecnico-giuridica. Per questo, le risposte di Bonazzi sopra testualmente riportate, se valutate secondo i parametri di comportamento invalsi nell'ambiente carcerario (in particolare, in quello della criminalità politica di destra) nel quale il dichiarante visse per quasi vent'anni, appaiono alla Corte pienamente logiche. Quando Bonazzi decise di recidere i rapporti di solidarietà politica e criminale con i militanti della destra eversiva con cui condivise un lungo periodo di carcerazione, non poté immediatamente ragionare secondo logiche opposte, per cui valutò, dal punto di vista morale (dei valori propri dell'ambiente di provenienza) più che da quello giuridico, meno spregevole riferire agli organismi dello Stato le indicazioni che aveva appreso in carcere sulla condotta di Rognoni, ritenendola non equiparabile a quella ascritta a Zorzi. Questo giudizio morale è riferito sia a chi formulava tali accuse (cioè Bonazzi), sia alla persona accusata, la cui condotta era certamente – anche nella logica dell'uomo comune – meno grave rispetto a quella di Zorzi. Valutando la mentalità del militante della cosiddetta destra rivoluzionaria (intransigente verso gli stragisti), la diversità di quelle condotte è altrettanto evidente, perché gli episodi addebitati a Rognoni comunque non avevano provocato vittime. Per questo, la risposta conclusiva di Bonazzi, che attribuì alle rivelazioni di altri militanti sul coinvolgimento di Zorzi nella strage la rilevanza decisiva per indurlo a "*scardinare*" le sue resistenze, è del tutto coerente con la logica sin qui esposta,

Il dubbio prospettato dalla difesa sull'utilizzo strumentale che Bonazzi può aver fatto delle notizie apprese dalla stampa è, alla luce di quanto argomentato, logicamente superabile, perché è del tutto verosimile che il teste si sia deciso a riferire quanto appreso su Zorzi una volta saputo che altri militanti lo avevano coinvolto in quei fatti.

In conclusione Bonazzi è un teste che deve essere valutato in termini di elevata attendibilità, perché, dopo aver mantenuto per molti anni un atteggiamento intransigente rispetto ad ogni forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha assunto una diversa posizione a seguito della rivalutazione autonoma della sua situazione personale e del contesto politico nel quale era inserito. La genesi della scelta di riferire all'autorità giudiziaria le notizie apprese nel corso della sua prima detenzione, è stata valutata dalla Corte in termini positivi, perché le ragioni addotte per giustificare il mutamento di atteggiamento sono da ritenersi logiche e sono state riscontrate dalla deposizione di Calvi, il quale ha confermato che Bonazzi si rivolse a lui per essere rassicurato circa la "legittimità morale" di quella scelta. Indubbiamente Bonazzi utilizzò la sua collaborazione per ottenere benefici nel trattamento carcerario relativo alla vicenda di detenzione di stupefacente nella quale fu

coinvolto nel 1994, ma tale circostanza (comune alla totalità dei collaboratori) non è sufficiente per inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. I riscontri sull'effettivo inserimento di Bonazzi nell'ambito dei detenuti di destra, nel periodo che va dal 1974 al 1982, sono stati molteplici e tutti concordanti, soprattutto con riferimento ai suoi rapporti di amicizia con la sua principale fonte di notizie, cioè Nico Azzi. Sotto il profilo oggettivo quelle dichiarazioni sono state positivamente valutate con riferimento a tutti i parametri indicati nel capitolo 3 e in particolare all'originalità del contributo offerto dal dichiarante sul coinvolgimento di Rognoni nella vicenda di piazza Fontana.

Con riferimento alle dichiarazioni rese da Bonazzi, per la prima volta nel 1996, a carico di Zorzi, premesso che la loro rilevanza nel processo è di mero riscontro rispetto alle ben più consistenti indicazioni provenienti da altri dichiaranti, anche la loro attendibilità è stata logicamente riscontrata.

6 f – Vianello, Campaner, Noè, Boratto, Busetto, Coral, Maggiori.

I dichiaranti esaminati in questo paragrafo possono essere definiti i testimoni mestrini del processo, perché tra la metà degli anni '60 e i primi anni '70 abitarono a Mestre e gravitarono intorno al gruppo di ON operante in quella città. Il contenuto delle loro dichiarazioni ha riguardato la struttura e le attività di quel sodalizio politico e le indicazioni da costoro fornite sono apparse alla Corte in generale non reticenti. A fronte dell'atteggiamento processuale assunto da alcuni *ex* militanti mestrini di ON (si pensi a Montagner e Andreatta), caratterizzato non solo dall'assoluta indisponibilità rispetto a qualsiasi forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma anche da un vero e proprio intervento nelle indagini finalizzato ad inquinare i risultati, i mestrini qui valutati hanno descritto le vicende di quegli anni senza aprioristicamente rifiutare il dialogo con gli investigatori.

Ciò non significa che tutti costoro abbiano sempre ricordato con precisione i fatti dell'epoca o che, pur ricordando, abbiano sempre detto la verità all'autorità giudiziaria, perché su alcuni episodi le indicazioni fornite si sono spesso palesate contrastanti o quantomeno contraddittorie tra loro. In questo paragrafo si valuterà l'attendibilità complessiva dei dichiaranti, evidenziando quei profili contraddittori su cui la verifica di affidabilità delle indicazioni fornite potrà essere svolta solo nella ricostruzione degli specifici episodi.

Il testimone mestrino più importante è indubbiamente Giancarlo Vianello, il quale, nella prima metà degli anni '60, conobbe e frequentò Delfo Zorzi, intrattenendo con lui un rapporto di amicizia consolidato anche per la comunanza di idee politiche, e condividendo con lui il percorso di militanza all'interno del gruppo di ON.

Pur avendo fornito un contributo probatorio meno rilevante sulle attività del gruppo di ON mestrino, anche Campaner, Busetto, Noè, Boratto, Maggiori e Coral conobbero e frequentarono Zorzi e quel sodalizio, alcuni (Noè e Coral, ma anche Martella¹⁰³⁵) condividendo solo i rapporti di amicizia goliardica e defilandosi dagli incontri e dalle attività del gruppo non appena si resero conto della sua caratterizzazione politica; altri (Campaner, Maggiori, Busetto, Boratto, ma anche Allasia e Marcigliano¹⁰³⁶) proseguirono quei rapporti anche dopo la costituzione del gruppo di ON, condividendo, quindi, la militanza politica tra la metà e la fine degli anni '60.

Vi è un tratto comune alle testimonianze rese da quei dichiaranti: a fronte dell'ammissione di un impegno politico genericamente riferibile all'ideologia di destra, tutti hanno escluso un personale coinvolgimento in attività politiche violente, individuando la cessazione del loro rapporto con quel

¹⁰³⁵ La deposizione di Martella, come quella di altri testimoni che frequentarono il gruppo mestrino non viene trattata specificamente in questo capitolo per la scarsa rilevanza delle indicazioni fornite rispetto alle attività di quel sodalizio.

¹⁰³⁶ Anche le deposizioni di Allasia e Marcigliano non meritano una specifica valutazione di attendibilità in considerazione delle limitate indicazioni fornite.

sodalizio proprio a ridosso della “svolta violenta” impressa da Zorzi al gruppo. Questo atteggiamento ha determinato anche il tentativo da parte di alcuni mestrini di anticipare l’epoca della loro partecipazione alle attività del gruppo di ON, allontanandola dall’anno 1969, ritenuto il momento in cui vi fu “*il passaggio dai discorsi sulla forza come strumento di attività politica a possibili azioni violente*”¹⁰³⁷.

Così Vianello ha tentato di collocare la cessazione dei rapporti con il gruppo mestrino di ON in epoca precedente all’estate 1969¹⁰³⁸, ma ha dovuto ammettere, così smentendo sé stesso, che proprio nell’autunno di quell’anno partecipò agli episodi più significativi della propria militanza (cioè gli attentati di Trieste e Gorizia e gli scontri di piazza a Trieste)¹⁰³⁹.

Campaner ha collocato nel 1969 il momento in cui cessò la frequentazione di Zorzi¹⁰⁴⁰, anche se ha poi ricostruito alcuni episodi sicuramente verificatisi in epoca successiva.

Busetto ha delimitato la sua frequentazione con i componenti di quel gruppo (frequentazione definita di carattere amicale) tra il 1966 e il 1968¹⁰⁴¹, ma poi, dopo aver ammesso che nel luglio 1969 partecipò ad un campo di formazione politica e paramilitare organizzato da ON in Abruzzo¹⁰⁴², ha posticipato la cessazione del rapporto all’estate 1969¹⁰⁴³; anche con riferimento ad un altro episodio di militanza politica (gli scontri di piazza a Trieste, ove si recò con l’autovettura di Maggi insieme a Siciliano e Vianello), Busetto lo ha dapprima collocato nel 1967-1968¹⁰⁴⁴, ma ha ammesso, a seguito di contestazione, che in realtà avvenne nel novembre 1969¹⁰⁴⁵.

Maggiori ha collocato i suoi rapporti con Zorzi dal 1962 al 1967 e dal 1972 al 1977, distinguendo i due periodi: il primo si sarebbe caratterizzato per la condivisione di un’amicizia giovanile concretatasi anche in discussioni politiche, ma di tipo accademico più che di attivismo militante; il secondo esclusivamente sarebbe stato determinato dalla passione sportiva per le arti marziali e si caratterizzò per la frequentazione della palestra del gruppo Fiamma Yamato. Nella ricostruzione dei suoi rapporti con quel gruppo, Maggiori non ha però potuto fare a meno di smentire quella sua affermazione, perché, pur ribadendo che solo nel primo periodo Zorzi era interessato alla politica, ha ammesso che anche nei primi anni ’70 i rapporti sportivi erano connessi con l’impegno politico, tanto che in questa seconda fase Maggi (definito il referente politico di ON del Veneto) continuò a frequentare la palestra anche per finalità politiche¹⁰⁴⁶ e lo stesso Zorzi gli mostrò alcuni numeri della rivista “La Fenice”¹⁰⁴⁷. Ma le affermazioni che hanno confermato l’atteggiamento di Maggiori rispetto alle vicende politiche di quegli anni sono quelle relative agli incontri presso la propria cantina (collocati nella prima fase di frequentazione del gruppo cessata nel 1967). Il teste, pur ammettendo che in alcune occasioni alcuni esponenti di ON (Zorzi, Molin, Siciliano e Montagner)

¹⁰³⁷ Così si è espresso Busetto, p. 213.

¹⁰³⁸ Vianello, p. 36.

¹⁰³⁹ Vianello ha giustificato questa difficoltà nel distaccarsi dal gruppo con il timore che gli incuteva Zorzi, persona che non accettava di buon grado i rifiuti e che tentò in tutti i modi di coinvolgerlo sempre più direttamente in attività politiche violente proprio perché colse il suo travaglio. Vianello ritenne di allontanarsi non traumaticamente dal gruppo e così ha spiegato la partecipazione ai due episodi ricordati nel testo (Vianello, p. 40-41 e ancora, p. 71).

¹⁰⁴⁰ Campaner, p. 100, ha fissato nel 1971 l’anno che interruppe ogni rapporto con Zorzi, ma ha soggiunto che già dal 1969 non ebbe più una frequentazione intensa.

¹⁰⁴¹ Busetto, p. 198.

¹⁰⁴² Busetto, p. 201-201, ha ancora retrodatato il campo al 1967, per poi ammettere che in effetti si tenne nel 1969.

¹⁰⁴³ Busetto, p. 217

¹⁰⁴⁴ Busetto, p. 209

¹⁰⁴⁵ Busetto, p. 217-218.

¹⁰⁴⁶ Maggiori, p. 179.

¹⁰⁴⁷ Maggiori, p. 176.

si incontrarono presso la propria cantina¹⁰⁴⁸, ha dichiarato di non ricordare alcun episodio in cui fu utilizzato esplosivo da parte di Zorzi o di qualche altro esponente del gruppo¹⁰⁴⁹.

Questo atteggiamento comune a quasi tutti i mestrini, anche a coloro che pure non hanno manifestato un rifiuto alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, è del tutto comprensibile. Se persone come Busetto, Maggiori, Campaner e Vianello, qualcuno direttamente contattato da Montagner e Tringali per essere allertati della possibilità della loro convocazione da parte dell'autorità giudiziaria, hanno ritenuto di non dover pregiudizialmente rifiutare di fornire un contributo in relazione alle indagini in corso su vicende delittuose così gravi come gli attentati del dicembre 1969, il timore di potere essere in qualche modo coinvolti in quelle indagini non è stato privo di effetti nella ricostruzione dei fatti cui parteciparono. Se si pensa che già negli anni della militanza politica i rapporti di alcuni di loro con Zorzi determinarono ambigui atteggiamenti di timore e reverenza, al punto da indurre Vianello e Busetto a partecipare ad azioni politiche violente, è pienamente comprensibile come a distanza di trent'anni, tutti i testimoni già gravitanti nel gruppo mestrino di ON abbiano, per timore, tentato di escludere qualsiasi coinvolgimento in azioni illecite. Così Vianello, quando fu sentito in precedenti procedimenti penali a carico di Zorzi, non riferì tutto quanto era a sua conoscenza sulle attività politiche di quegli anni (sicuramente non riferì l'episodio di Trieste e Gorizia dell'ottobre 1969, né gli scontri di Trieste del novembre 1969, né l'ideologia politica violenta e stragista manifestata da Zorzi subito dopo il trasferimento a Napoli¹⁰⁵⁰), mentre in questo procedimento ha dovuto, a seguito della collaborazione di Siciliano, ammettere il proprio coinvolgimento in alcuni fatti delittuosi dell'epoca; Maggiori, pur ammettendo i rapporti politici con Zorzi e il gruppo di ON di Venezia-Mestre, ha negato, smentito da altri dichiaranti, gli episodi, per lui più compromettenti, di uso di sostanze esplosive; Busetto, ha tentato di allontanare da sé i sospetti (peraltro mai prospettati dagli investigatori) sulla partecipazione ad attività politiche a ridosso della strage di piazza Fontana, dovendo poi ammettere alcuni episodi collocati proprio in quei mesi di fine 1969; Campaner, pur descrivendo con molta precisione i suoi rapporti con quel gruppo, ha, all'inizio dell'esame testimoniale, tentato di retrodarli, ammettendo poi solo la

¹⁰⁴⁸ Maggiori, p. 159 e soprattutto p. 183.

¹⁰⁴⁹ E' interessante riportare le risposte fornite da Maggiori alle domande sul punto, rilevando che non è stato solo Siciliano a descrivere gli esperimenti con esplosivo presso la cantina di Maggiori, ma anche Coral, dopo aver indicato Maggiori come uno dei comuni amici che proseguirono con Zorzi l'impegno politico in ON, ha ricostruito alcuni episodi nei quali vennero utilizzate sostanze esplosive di cui Zorzi disponeva: in un'occasione Zorzi buttò per terra un pezzo di sostanza grigia delle dimensioni di una patata, facendo spaventare Maggiori che era ben consapevole trattarsi di esplosivo (Coral, p. 59); in altra occasione Zorzi, Maggiori e Coral costruirono dei razzi con polvere esplosiva che tentarono di far partire nel giardino dell'abitazione di Maggiori, provocando disagio ai vicini (Coral, p. 62, episodio questo del tutto analogo a quello riferito da Siciliano). Maggiori, a fronte di indicazioni così precise provenienti non solo da un collaboratore quale Siciliano, ma anche da un teste tendenzialmente disinteressato, ha negato di aver mai avuto a che fare con esplosivi, dichiarando:

“AVV. FRANCHINI - In questa cantina avete mai fatto degli esperimenti con l'esplosivo a scaglie rosacee che sarebbe stato rubato da Zorzi nella provincia di Vicenza?”

T. - Mi ha fatto diventare matto il Dottor Salvini, non mi ha fatto dormire di notte però io questo episodio non me lo ricordo, proprio nella maniera più assoluta. Cioè, è abbastanza strano perché a quanto diceva il Martino Siciliano c'è stata anche un'esplosione, Lei pensi mia mamma, l'altra gente se era lì se non veniva fuori...

AVV. FRANCHINI - Comunque Lei...

T. - Io proprio di questo non ho memoria, o l'hanno fatto in mia assenza, non lo so.

AVV. FRANCHINI - E a parte il fatto che ci sia stato o meno questo esperimento, Zorzi le ha confidato di questo furto di esplosivo?

T. - No assolutamente.” (Maggiori, p. 183).

¹⁰⁵⁰ Nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia il 5.4.1989, Vianello aveva reso dichiarazioni poco significative sul ruolo di Zorzi nell'ambito del gruppo mestrino e sulle attività eversive riconducibile a quel sodalizio, come si preciserà oltre nella motivazione.

conoscenza indiretta delle attività di quel gruppo, a cui ha negato di aver mai partecipato; Noè, i cui rapporti con Zorzi e Siciliano gli hanno consentito di riferire le fasi iniziali dell'attività politica del gruppo di ON cui appartenevano, ha negato categoricamente qualsiasi rilevanza "politica" dell'unico episodio che lo vide personalmente coinvolto¹⁰⁵¹.

E' interessante, proprio con riferimento alla deposizione di Noè, rilevare che costui fu sentito nel novembre 1995, quando alcuni mestrini avevano già iniziato ad attivarsi per controllare il comportamento delle persone convocate dal G.I. di Milano per rendere dichiarazioni, e, nei giorni immediatamente successivi alla sua audizione¹⁰⁵², fu intercettata una conversazione intercorsa tra Montagner e Tringali, nella della quale costoro commentarono positivamente la deposizione di quel teste, di cui evidentemente erano perfettamente a conoscenza. Ma anche Maggiori e Campaner, tra il 1995 e il 1996, incontrarono frequentemente Montagner e Tringali per discutere delle indagini in corso e delle deposizioni che avevano reso o avrebbero dovuto rendere all'autorità giudiziaria. Nel capitolo 12 si tratterà della attività di inquinamento probatorio attuata nel periodo a cavallo di quegli anni dall'*entourage* Zorzi con specifico riferimento alla posizione di Tringali, mentre è qui sufficiente individuare proprio nei testimoni mestrini (Noè, Maggiori, Campaner, Paola Rossi) i destinatari delle "pressioni" che nella fase delle indagini furono attuate, tramite alcuni "emissari", da Delfo Zorzi.

Queste considerazioni di fondo sull'atteggiamento dei dichiaranti valutati in questo paragrafo, pur non inficiando il giudizio sulla loro attendibilità complessiva, saranno molto utili quando, nell'affrontare gli specifici episodi da costoro riferiti, dovrà compiersi una loro verifica comparativa di attendibilità, perché l'elemento comune che ne ha caratterizzato le testimonianze non potrà essere indifferente nell'attribuire maggiore credibilità all'una piuttosto che all'altra affermazione. Così, quando Maggiori ha negato, in contrasto con Siciliano e Coral, che nella propria cantina si fossero tenuti esperimenti con sostanza esplosiva, il giudizio di complessiva attendibilità della sua deposizione dovrà essere sul punto smentito; così quando Noè, teste sostanzialmente attendibile, ha negato, in contrasto non solo con Martino Siciliano, ma anche con Artale, Maggiori e Carlo Siciliano, che l'esplosione che gli mutilò la mano fosse collegata ad iniziative politiche, deve essere ritenuto poco credibile.

Ciò premesso ci si sofferma specificamente sulla deposizione di Vianello, che costituisce, come detto, quella più rilevante nel processo, in ragione dell'entità delle notizie riferite sulle attività politiche di ON mestrino e in particolare sul ruolo di Delfo Zorzi in quel sodalizio.

Giancarlo *Vianello* è una figura centrale nelle due principali vicende processuali che hanno coinvolto Delfo Zorzi¹⁰⁵³, perché fu uno dei militanti più attivi del gruppo di ON mestrino insieme allo stesso Zorzi e a Siciliano. Tutti i testimoni esaminati in proposito lo hanno indicato come un esponente stabile di quel sodalizio in cui militò per molti anni tra il 1965 e i primi anni '70¹⁰⁵⁴. Ma è stato lo stesso Vianello a confermare questa indicazione ricorrente nel processo, descrivendo la sua collocazione nel gruppo e ricostruendo l'evoluzione delle attività allo stesso sodalizio riconducibili. Per cogliere la portata di questa collocazione è sufficiente riportare l'affermazione di Vianello sulla struttura del gruppo, secondo la quale Zorzi lo aveva organizzato come "*scatole cinesi*", evitando di mettere in contatto le persone tra loro. Vianello ha poi precisato che lui, Zorzi e Siciliano facevano

¹⁰⁵¹ Dell'episodio si è già trattato nel capitolo 5, rilevando come le dichiarazioni di Siciliano, smentite da Noé, siano state confermate da altri testimoni che hanno parlato dell'esplosione di un ordigno che mutilò la mano di Noè.

¹⁰⁵² Noè fu sentito il 14.11.1995 e nel corso di quell'atto confermò che l'episodio che gli aveva mutilato la mano era stato un banale incidente e il 20.11.1995 fu intercettata la conversazione tra Montagner e Tringali

¹⁰⁵³ Il processo di Venezia per il delitto di ricostituzione del partito fascista, conclusosi con l'assoluzione per insufficienza di prove pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello e la vicenda di piazza Fontana.

¹⁰⁵⁴ Proprio perché su Vianello le indicazioni fornite dai testimoni sono univoche, è superfluo riportarne le specifiche dichiarazioni.

parte della medesima cellula¹⁰⁵⁵. Quindi, da un lato il teste non era a conoscenza di tutti gli episodi che avevano coinvolto ON mestrino (in particolare i rapporti con i militanti non appartenenti alla medesima “scatola cinese”), dall’altro conosceva direttamente, per avervi partecipato, le azioni compiute dalla cellula di cui faceva parte.

Vianello è stato in questo processo il teste che ha confermato la quasi totalità delle indicazioni rese da Siciliano sulle attività illecite realizzate insieme a Zorzi.

Ma per apprezzare appieno il significato di questa disponibilità a fare chiarezza sugli avvenimenti di quegli anni, non può ignorarsi che Vianello ha solo per la prima volta in queste indagini assunto un tale atteggiamento. La Corte non dispone del contenuto delle dichiarazioni che il teste rese dinanzi all’autorità giudiziaria di Venezia nel processo conclusosi con la sentenza della Corte d’assise d’appello del 5.4.1989, né quella deposizione testimoniale è con precisione riportata nel documento

¹⁰⁵⁵ Vianello, p. 63, così ha risposto alle domande formulate sul punto dalla parte civile:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei ha già detto nel corso dei suoi precedenti interrogatori volevo chiedere qualche precisazione in più che ad un certo punto si era reso conto che il gruppo che si era formato intorno ad Ordine Nuovo di fatto aveva una duplice compattezza c’era un nucleo e c’era un gruppo più vasto intorno, con una certa differenza di ruoli in realtà, Lei aveva indicato vuole spiegarci qualcosa di più?”

T. - Sì, che evidentemente c’era un gruppo che faceva attività culturale, c’era un gruppo che faceva attività sportiva, c’era un gruppo che faceva attività politica in senso molto generico e poi si stava configurando un gruppo che faceva attività di carattere eversivo.

P.C. AVV. SINICATO - Secondo il suo ricordo chi partecipava a questo gruppo che stava facendo attività di carattere eversivo?”

T. - Zorzi, Martino Siciliano e poi non saprei dire. Non saprei dire perché credo che Delfo Zorzi fosse molto preciso nel non mettere a contatto troppe persone, infatti quando ho saputo di altri personaggi che erano coinvolti sono stato molto stupito, per questo sono anche molto stupito del fatto di questa dichiarazione di Martino Siciliano che Delfo Zorzi si fosse così confessato in maniera plateale su un fatto di una tale gravità, non era sua abitudine essere molto loquace.

P.C. AVV. SINICATO - Lei faceva parte o ha fatto parte per un certo periodo di questo nucleo interno a Ordine Nuovo che faceva attività o preparava attività di carattere eversivo?”

T. - Mi ci hanno tirato dentro per i capelli nelle modalità che ho detto poc’anzi, in realtà non ero per nulla d’accordo per tantissimi motivi non solo quelli etici o per le conseguenze penali, ma anche perché proprio mi sembrava proprio stupida come linea politica.

P.C. AVV. SINICATO - Però nei fatti Lei ammette di avere per un certo periodo di tempo partecipato. Allora in cosa consisterebbe la contraddizione, Zorzi secondo Martino Siciliano avrebbe parlato di queste sue attività di queste sue intenzioni a Lei e a Martino Siciliano, entrambi facevate parte del nucleo che lui aveva costituito per le attività eversive o pensava di aver costituito?”

T. - Non sono stato chiaro allora. Allora, Delfo Zorzi faceva discorsi generici perché era il suo modo per sondare le intenzioni e per spingere le intenzioni degli altri, però era molto preciso, molto attento a non mettere a contatto i vari personaggi che a scatole cinesi più o meno controllava, o con lo quali aveva rapporti o relazioni?”

P.C. AVV. SINICATO - Ancora non capisco, Lei e Martino eravate...

T. - Evidentemente ce ne erano degli altri e stava molto attento, per esempio so che sono stati incriminati, giudicati parecchi altri personaggi di cui non avevo la più pallida idea che gravitassero intorno a Delfo Zorzi, per cui evinco che Delfo Zorzi a scatole cinesi tenesse separati i vari gruppi o i vari personaggi con cui aveva a che fare. Mi meraviglia molto che una persona che sia così attento a non far conoscere la gente, il fatto che ho intravisto il personaggio con nome di Zio Otto è stato proprio un errore, una svista, ed una persona che sta così attenta in queste cose mi sembra poco credibile che in maniera così plateale si confessi ubriaco in una sera di capodanno.

P.C. AVV. SINICATO - Lei e Martino Siciliano insieme a Delfo Zorzi facevate parte della medesima scatola cinese?”

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Perché all’interno di quel medesimo nucleo così ristretto sarebbe stato impossibile fare un riferimento, un commento, una considerazione che riguardava proprio il vostro gruppo?”

T. - Meno cose si sanno e meno cose si possono raccontare in giro, è inutile che venga a raccontarlo io, è l’a, b, c di chiunque si improvvisi a fare queste cose.”.

acquisito al dibattimento su istanza della difesa Zorzi¹⁰⁵⁶. Anche nella pronuncia della stessa Corte d'assise d'appello nel processo a carico di Maggi e Digilio sono riportate solo per sintesi le dichiarazioni rese da Vianello negli interrogatori di quegli anni¹⁰⁵⁷. Certo è che, valutando quelle indicazioni, risulta evidente che il teste fu del tutto reticente su alcuni profili (ad esempio, sulla personalità di Delfo Zorzi e sulle attività che il gruppo mestrino realizzò in quegli anni) di cui solo in questo procedimento ha fornito indicazioni più specifiche. Le indicazioni che Vianello riferì in quei processi riguardarono la sua partecipazione ad un circolo culturale che dal 1968 operò in collegamento con ON¹⁰⁵⁸, i suoi rapporti con i gruppi veronese (con Massagrande, Soffiati e Besutti), padovano (con Cristiano De Eccher e non con Freda e Fachini), udinese (con Vinciguerra, Cicuttini, Turco), triestino (con Neami, Portolan, Forziati), trevigiano (con Raho); ma quando si trattò di descrivere le attività del gruppo mestrino, il teste fece riferimento ad attività culturali e di lettura di testi di Guenon ed Evola e di volantaggio nelle scuole¹⁰⁵⁹. Infine, Vianello riferì che nel 1969 Maggi chiese a lui e agli altri militanti di rientrare nell'MSI perché era imminente un intervento della magistratura nei confronti degli ambienti dell'estrema destra.

Se si confrontano quelle dichiarazioni con i verbali del teste nelle indagini preliminari e con l'esame dibattimentale, può con tranquillità affermarsi che in quel processo egli fu un teste reticente: nessun accenno è contenuto nella sentenza veneziana alle affermazioni che Vianello ha fatto in questo processo in merito alla struttura del gruppo mestrino di ON (al cui vertice vi era indiscutibilmente Delfo Zorzi), alla sua appartenenza alla medesima "scatola cinese" di Zorzi e Siciliano, all'attenzione di Zorzi nel non mettere in contatto i militanti appartenenti alle diverse cellule, ai discorsi di violenza politica che fin dalla metà degli anni '60 appartenevano alla pratica degli ordinovisti mestrini, agli episodi di azione politica espressione di quell'atteggiamento ideologico, alla "svolta" impressa da Zorzi alle attività del gruppo a seguito del trasferimento a Napoli, alla disponibilità da parte del gruppo mestrino di armi ed esplosivi, ai discorsi eversivi (se non propriamente stragisti) che dall'inizio del 1969 Zorzi cominciò a professare, agli episodi di Trieste e Gorizia. Queste indicazioni, se fornite nel processo di Venezia, non avrebbero potuto essere ignorate da quei giudici, rappresentando indubbiamente elementi di prova rilevanti per valutare l'accusa mossa all'epoca a Delfo Zorzi, per cui è evidente l'assoluta reticenza di Vianello nella ricostruzione di quegli anni di attività politica¹⁰⁶⁰.

D'altronde nell'interrogatorio del 19.11.1994, Vianello anticipò le contestazioni che gli avrebbe rivolto il G.I. che lo aveva convocato per essere sentito come indagato a seguito delle dichiarazioni di Siciliano, affermando di volere rivelare quanto era a sua conoscenza sull'ambiente umano e

¹⁰⁵⁶ Di quel processo è stata acquisita solo la sentenza di secondo grado assolutoria nei confronti di Zorzi, nella quale la ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori che avevano fondato la decisione di condanna del giudice di primo grado (Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987) sono stati solo riassunti.

¹⁰⁵⁷ Così, Corte d'assise d'appello di Venezia 8.11.1991, p. 201-202.

¹⁰⁵⁸ Il cui *trait-d'union* fu Maggi, p. 200.

¹⁰⁵⁹ Così nella sentenza citata, p. 202, ove si cita un interrogatorio del 7.4.1986.

¹⁰⁶⁰ Nella sentenza della Corte d'Assise d'appello 5.4.1989, così sono riassunte le indicazioni di Vianello su Zorzi:

"In sostanza Vianello dichiara che lo Zorzi era molto potente, aveva molti contatti, teneva i rapporti tra i vari estremisti di destra più importanti, riuscì a farlo trasferire da un reparto ad un altro durante il servizio militare, curava la diffusione delle arti marziali e della filosofia Zen; ai giornalisti Lega Achille e Fiorani Giancarlo riferisce che nei gruppi di ON circolavano armi che venivano nascoste un po' dappertutto (sic!). Sempre in tema di potenza dello Zorzi si cita il fatto che non è mai stato diversamente dimostrato, ed appare effettivamente inconcepibile, riferito dal Vinciguerra, che l'imputato, amico di un capitano di polizia, si sarebbe recato in un poligono di tiro in Sardegna ad esercitarsi insieme con un reparto della "Celere"; ed anche il fatto che egli sarebbe stato il tramite tra il partito liberale giapponese e la Democrazia Cristiana. In tema di servizio militare poi si sottolinea come una conferma della particolare "potenza" dello Zorzi, il fatto che egli, pur essendo affetto da infermità e limitazioni, abbia espletato il servizio militare in un reparto di "Lagunari", dove peraltro faceva lo scritturale (le infermità consisterebbero in un difetto all'occhio sinistro, al ginocchio sinistro e in una forma di cardiopatia non precisata)." (p. 104)

politico di ON di Mestre, aggiungendo episodi che aveva taciuto nel corso del procedimento veneziano.

Questo è l'elemento più significativo per valutare l'attendibilità di Vianello: da un lato la deposizione reticente resa negli anni '80 dinanzi all'autorità giudiziaria veneziana in un processo che avrebbe potuto rappresentare per lui il pericolo di un'incriminazione (atteso che l'imputazione riguardava le attività politiche di un sodalizio cui Vianello aveva direttamente partecipato); dall'altro le indicazioni fornite già nella fase delle indagini del procedimento per la strage di piazza Fontana, quando, anche a seguito dell'intervenuta collaborazione di Martino Siciliano, l'atteggiamento di Vianello dovette necessariamente mutare¹⁰⁶¹ e non poté sottrarsi dal ricostruire le vicende di quegli anni nelle quali fu coinvolto. Ancora, per valutare il rapporto causale tra la collaborazione di Siciliano e l'atteggiamento di Vianello è interessante riportare la cronologia delle dichiarazioni rese in indagini preliminari da costoro: tra il 18 e il 20 ottobre 1994 Siciliano iniziò la sua collaborazione, riferendo anche gli episodi che coinvolsero Vianello¹⁰⁶², e immediatamente dopo, cioè il 19.11.1994 (data del primo interrogatorio nel quale iniziò a ricostruire le notizie sulle attività di ON) questi confermò integralmente quelle dichiarazioni. Orbene, o si ritiene che il teste fu indotto a confermare circostanze non vere dall'atteggiamento degli investigatori (eventualità questa neanche prospettata con riferimento alla deposizione di Vianello) oppure quell'atteggiamento ammissivo dei fatti riferiti da Siciliano fu determinato proprio dalla collaborazione di quest'ultimo e non è casuale che quegli interrogatori risalgano al novembre 1994, quando cioè la struttura che determinò l'inquinamento probatorio di cui si resero responsabili Montagner, Andreatta e Tringali non era ancora stata attivata.

C'è un'unica circostanza delle dichiarazioni rese da Siciliano che Vianello ha smentito¹⁰⁶³, cioè la cena che si sarebbe tenuta a casa sua la notte di Capodanno del 1969, nel corso della quale Zorzi avrebbe confidato a Siciliano il proprio coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre. Di questo argomento si tratterà nel capitolo 10, rappresentando uno degli elementi maggiormente controversi nelle prospettazioni dell'accusa e delle difese, ma si può qui anticipare un'osservazione di fondo che sarà utile nella comparazione delle due deposizioni. Le dichiarazioni rese dai due testimoni sono del tutto coerenti tra loro con riferimento alla totalità delle indicazioni che per primo fornì Siciliano e che Vianello confermò dopo che, pochi anni prima, era stato assolutamente reticente sugli stessi argomenti. Quest'ultimo dichiarante non ha spontaneamente iniziato la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria perché decise di fare chiarezza sui fatti che erano a sua conoscenza¹⁰⁶⁴, solo quando si rese conto che erano stati acquisiti elementi di prova concreti su quegli avvenimenti: Vianello parlò quando non poteva più continuare a tacere e questa circostanza non può essere irrilevante nella valutazione del contrasto tra i due dichiaranti.

¹⁰⁶¹ Questa affermazione di necessità potrebbe apparire inadatta a descrivere l'atteggiamento del teste, soprattutto se si confronta con i comportamenti di inquinamento probatorio intervenuti nelle indagini da parte di militanti della destra mestrina quali Montagner, Andreatta e Tringali, ma non può ignorarsi che Vianello fu, insieme a Zorzi, l'ordinovista maggiormente coinvolto nelle azioni descritte da Siciliano proprio per l'appartenenza alla medesima scatola cinese. Orbene, se Vianello avesse in questo processo mantenuto un atteggiamento reticente analogo a quello del processo veneziano, nei suoi confronti sarebbe stato inevitabile l'iniziativa per favoreggiamento o falsa testimonianza.

¹⁰⁶² Gli attentati di Trieste e Gorizia (int. 18.10.1994), gli scontri di Trieste del novembre 1969 (int. 20.10.1994), la partecipazione intensa di Vianello alle attività di ON mestrino e la sua infiltrazione nei gruppi della sinistra (int. 19.10.1994), la struttura compartimentata di ON (int. 20.10.1994), i rapporti di amicizia tra Siciliano, Vianello e Zorzi (int. 19.10.1994).

¹⁰⁶³ Peraltro non negli stessi termini in tutti i verbali acquisiti.

¹⁰⁶⁴ Questo atteggiamento è stato da Vianello sostenuto anche nel corso dell'audizione dibattimentale, quando, a fronte delle contestazioni della parte civile sul mantenimento di ambiti di reticenza, il teste ha affermato che avrebbe anche potuto non rispondere agli interrogatori del G.I., mentre all'epoca delle indagini preliminari volle chiarire tutto quanto era a sua conoscenza e che solo sulle circostanze che gli inquirenti ritennero rilevanti rese dichiarazioni, precisando che lui non sapeva cosa fosse o meno rilevante nelle indagini, per cui rispose solo alle domande che gli vennero poste (Vianello, p. 69).

6 g –Persic, Battiston, Stimamiglio, Benito Rossi.

I dichiaranti esaminati in questo paragrafo appartennero a gruppi politici vicini ad ON e collocati geograficamente in città diverse da Venezia e Mestre. Rossi e Persic gravitarono intorno al gruppo ordinovista di Verona (così come Stimamiglio, anche se la sua amicizia con Giovanni Ventura gli ha consentito di riferire notizie sui rapporti tra quest'ultimo e i gruppi veneti di ON). L'origine territoriale di Battiston è Milano, ove appartenne al gruppo "La Fenice", e il teste ha riferito della struttura e delle attività di quel sodalizio, nonché dei suoi rapporti con il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre.

Tutti costoro hanno manifestato una tendenziale disponibilità a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria¹⁰⁶⁵, analoga a quello dei mestrini valutati nel precedente paragrafo¹⁰⁶⁶, per cui anche nei loro confronti si dovrà verificare se a quella dichiarazione di intenti è corrisposto un atteggiamento di concreta e proficua collaborazione.

Sulla deposizione di Dario *Persic* non sono state prospettate dalle difese specifiche critiche di inattendibilità e questa circostanza potrebbe essere sufficiente per valutare le sue dichiarazioni come provenienti da un testimone attendibile perché privo di qualsiasi interesse personale ad essere reticente o a mentire. E' però opportuno introdurre alcune considerazioni sulla sua personalità, per confermare il giudizio di assoluta credibilità del teste. Persic intrattene rapporti con alcuni protagonisti delle vicende qui giudicate esclusivamente in ragione della sua amicizia con Marcello Soffiati, tramite il quale conobbe alcuni esponenti della destra veronese (Besutti e Massagrande) e veneziana (Digilio, Maggi, Novella), nonché alcune persone che gravitavano presso le basi statunitensi del Veneto, italiani (quali Bandoli, Minetto e Benito Rossi) e americani (quali David Carrett e Terry Smith). In forza di tali rapporti, Persic partecipò ad alcuni incontri nei quali Soffiati e i suoi amici discussero della strategia politica dell'area dell'estrema destra alla quale costoro aderivano, apprendendo dagli stessi notizie su alcuni avvenimenti rilevanti nel processo. Il teste ha negato un suo diretto impegno politico, ammettendo di avere simpatizzato per le idee di destra, ma escludendo la sua adesione ad ON o ad altre organizzazioni affini¹⁰⁶⁷. Questa affermazione è del tutto verosimile, atteso che dalle indicazioni fornite nel processo da tutti i testimoni che conobbero Persic, il suo ruolo in quel gruppo di militanti è stato sempre descritto in termini assolutamente marginali: Persic non fu mai considerato un attivista politico, la sua presenza in casa Soffiati fu solo determinata dal rapporto di amicizia con Marcello e nel corso degli incontri a cui partecipò, non intervenne mai nella discussione con prese di posizione politiche. Persic, in quelle riunioni, fu sostanzialmente uno spettatore, tanto che alcuni partecipanti lo individuarono solo come "il camionista", quasi dimenticandone l'identità. Eppure egli, da spettatore, ha ricordato con molta precisione quegli incontri, le posizioni assunte dalle persone che vi parteciparono, il ruolo politico che ciascuno palesò nella discussione, senza enfatizzare l'importanza di nessuno, ma definendone con precisione le personalità: così Maggi è stato individuato come l'esponente di spicco del gruppo di ON, a cui appartenevano anche Digilio, un bolzanino di cui non ha ricordato il nome, e Soffiati;

¹⁰⁶⁵ In effetti, mentre Persic, Battiston e Stimamiglio hanno mantenuto l'atteggiamento di disponibilità manifestato nelle indagini preliminari, Benito Rossi è stato un teste più "riottoso", non presentandosi per due volte all'udienza dibattimentale per la quale era stato citato e rendendo necessario l'accompagnamento coattivo da parte della Corte. Anche nello svolgimento dell'esame Rossi ha subito numerosissime contestazioni, arrivando a confermare quanto dichiarato in indagini preliminari solo a seguito della lettura che le parti hanno fatto degli interrogatori resi nel 1996 e nel 1997 al G.I. e al P.M.

¹⁰⁶⁶ Con la non irrilevante differenza che non subirono le pressioni della rete di solidarietà attivata da Zorzi.

¹⁰⁶⁷ Persic si è definito un simpatizzante di ON ma solo per i suoi rapporti di amicizia con Soffiati, pp. 85 e 153.

Bandoli, Minetto e Benito Rossi sono stati individuati come le persone collegate alle strutture statunitensi presenti nelle basi militari venete, con il ruolo di informatori dei servizi di sicurezza civili e militari (ai quali anche Soffiati dichiarò di appartenere); Carrett e Smith erano i due militari statunitensi che frequentavano quel gruppo; Affatigato è stato individuato come una persona che Soffiati frequentò negli ultimi anni '70.

In definitiva la testimonianza di Persic, su cui non è ipotizzabile sollevare dubbi di attendibilità, si è caratterizzata per l'assoluto disinteresse del teste ad essere reticente o falso, per l'estrema precisione dei suoi ricordi, per la costanza delle indicazioni offerte, per l'assenza di qualsiasi contraddizione nella logica del racconto e per essere state le sue dichiarazioni confermate dalla totalità degli altri dichiaranti. Le uniche indicazioni contrastate da alcuni testimoni hanno riguardato l'appartenenza ai servizi di sicurezza statunitensi di Bandoli, Minetto, Rossi e Soffiati, perché i primi tre hanno negato categoricamente la circostanza. Ma di questo si è già trattato nel capitolo 4 e se ne riparerà in uno dei successivi paragrafi, quando si valuterà l'attendibilità di Bandoli e Minetto.

Giampaolo *Stimamiglio* ha reso le sue prime dichiarazioni il 16 marzo e il 5 maggio 1994 su alcuni specifici profili di interesse processuale, proseguendo le sue deposizioni nel corso degli anni successivi e confermando le indicazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale.

La sua deposizione non è stata sottoposta ad uno specifico vaglio critico da parte delle difese, per cui ci si limiterà ad evidenziarne i più significativi profili di attendibilità. Stimamiglio, pur avendo militato nell'estrema destra negli anni a cavallo del 1969¹⁰⁶⁸, non risulta sia stato coinvolto in vicende giudiziarie per fatti eversivi riconducibili a quell'area politica. Ebbe rapporti con i gruppi veneti di ON e partecipò all'attività dei legionari, ma non fu responsabile di alcuna attività violenta o terroristica riconducibile all'una o all'altra realtà associativa¹⁰⁶⁹. I suoi rapporti con i fratelli Ventura furono di semplice amicizia e da costoro il teste apprese alcune notizie sull'attività di un'organizzazione eversiva descrittagli genericamente da Giovanni, ma alla quale quest'ultimo non dichiarò neanche di aderire¹⁰⁷⁰. I suoi rapporti con l'autorità giudiziaria (definibili di piena disponibilità a riferire i fatti conosciuti) furono attivati da una richiesta di generica collaborazione rivoltagli dal colonnello Spiazzi per conto del capitano Giraud¹⁰⁷¹.

¹⁰⁶⁸ Il teste, all'inizio del suo esame, ha descritto il suo percorso politico, riferendo che iniziò la sua esperienza politica nella Giovane Italia, organizzazione giovanile dell'MSI, e alla fine del 1968 - inizio 1969 aderì al Centro Studi ON; al rientro nell'MSI, non aderì né al partito, né al movimento politico ON, ma rimase in attesa, fino a lasciare ogni attività politica; aderì ad un circolo culturale (il Carlo Magno di Verona) che si occupava solo di pubblicazioni; in realtà per qualche mese seguì l'attività del movimento politico ON, ma ad un certo punto lo lasciò (p. 99-100).

¹⁰⁶⁹ Stimamiglio ha espressamente affermato di non avere mai subito arresti (p. 154).

¹⁰⁷⁰ Stimamiglio, p. 111.

¹⁰⁷¹ Stimamiglio ha così ricostruito quel rapporto:

-nel 1994 il colonnello Spiazzi gli propose di avere un rapporto con il capitano Giraud, riferendogli che Giraud stava facendo una ricostruzione seria di quei fatti e anche lui aveva reso dichiarazioni; gli chiese se fosse interessato a fornire una collaborazione e lui accettò, incontrando Giraud a casa di Spiazzi; in quel primo colloquio Giraud non parlò di Digilio (p. 150-151).

-in un successivo colloquio, a cui erano presenti Giraud e Spiazzi, non si parlò di Digilio; quando Stimamiglio arrivò a casa di Spiazzi, Giraud era già lì, per cui non sa se i due avessero già discusso; fu un incontro destinato alla conoscenza di Giraud, il quale tentò di rassicurarlo sulla serietà dell'attività investigativa in atto e accertò se fosse disponibile a rispondere alle domande (p. 152).

- Stimamiglio disse che era amico della famiglia Ventura, ma non parlò di circostanze specifiche (come ad esempio confidenze che avrebbe fatto sulla strage di piazza Fontana in epoca passata, sull'arresto di Valpreda o altro) - p. 153;

- con Giraud il teste ebbe numerosi colloqui, alcuni (due o tre) verbalizzati, altri più informali, nei discussero di tutto, anche di questioni personali, perché si era creato tra loro un rapporto di reciproca stima (p. 154);

- questo tipo di rapporti informali iniziarono dopo il viaggio in Argentina del 1995 (p. 155);

Non sono emerse in modo specifico le ragioni per cui Stimamiglio è stato disponibile a riferire all'autorità giudiziaria quanto a sua conoscenza sugli avvenimenti di quegli anni, ma certamente tale atteggiamento è stato mantenuto in modo leale dal teste sin dalla fase di indagini preliminari ed è stato ribadito nel dibattimento. Nessun sospetto di strumentalità o interesse personale a rendere le dichiarazioni è emerso nella deposizione di Stimamiglio, i cui rapporti con le persone conosciute in quegli anni descritti nelle sue deposizioni, sono state di semplice amicizia o di condivisione di affinità politica.

Per quanto concerne la consistenza oggettiva delle sue dichiarazioni, va rilevato come Stimamiglio, proprio in considerazione dei rapporti intercorsi con molti gruppi e militanti della destra, ha fornito piccoli tasselli di conoscenza su molti episodi, dimostrando un'elevata precisione e coerenza logica nella ricostruzione dei fatti. Il suo contributo è stato spontaneo, pur sollecitato dagli investigatori, ed autonomo, non essendo risultato alcun flusso di informazioni proveniente da terzi. D'altronde, l'epoca in cui quelle dichiarazioni furono rese per la prima volta (tra il marzo e il maggio 1994) colloca il contributo del teste nella fase iniziale delle indagini, per cui non è neanche ipotizzabile che egli sia stato destinatario di informazioni sulle dichiarazioni che altri avevano reso. D'altronde, in quei verbali, vi è la dimostrazione che le sollecitazioni a riferire le proprie conoscenze su determinati episodi o circostanze furono formalmente introdotte dall'autorità giudiziaria nel corso dell'esame, smentendo ancora una volta la tesi difensiva sull'esistenza di un "occulto" flusso di informazioni tra gli investigatori e i dichiaranti nel procedimento. A titolo di esempio, si richiama quel passo dell'esame di Stimamiglio nel quale il G.I. di Milano gli chiese se fosse a conoscenza che Ventura frequentasse una località di nome Paese, vicinissima a Treviso¹⁰⁷² e il teste rispose "*che era uno dei luoghi fra Castelfranco e Treviso che egli (Giovanni Ventura) nominava, ma non saprei dire chi vi conoscesse*". Questo è il modo in cui gli investigatori hanno introdotto nel processo le contestazioni ai dichiaranti, talmente palese da escludere qualsiasi dubbio di irritualità.

In definitiva, Stimamiglio ha reso una deposizione pienamente attendibile, certo limitata nella definizione delle notizie conosciute alla sporadicità degli incontri avuti con i diversi gruppi di quell'area politica, ma importante perché confermativa di specifiche circostanze di fatto riferite da altri dichiaranti. Si è trattato di una delle molte deposizioni che, in sé considerate non avrebbero avuto significativa rilevanza, ma inserite nel mosaico di conoscenza del processo hanno assunto una diversa e maggiore consistenza probatoria. Così, le indicazioni fornite dal teste sui rapporti di Giovanni Ventura con il professore Lino Franco e i rapporti dello stesso con la RSI e con la NATO¹⁰⁷³, la conoscenza dei gruppi dei "Legionari" e "Sigfrid"¹⁰⁷⁴, le preannunciate notizie riferitegli da Giovanni Ventura sulle attività eversive del 1969¹⁰⁷⁵, la dinamica del rientro del Centro studi ON nell'MSI¹⁰⁷⁶, gli incontri con Ventura a Buenos Aires¹⁰⁷⁷, i rapporti dei gruppi di ON con il gruppo padovano di Fachini e Freda¹⁰⁷⁸, i rapporti di Marcello Soffiati e Marco Affatigato con strutture di *intelligence* statunitensi¹⁰⁷⁹, sono tutti temi sui quali Stimamiglio ha fornito un contributo di conoscenza coerentemente inserito in un quadro probatorio confermativo delle sue dichiarazioni.

- il viaggio in Argentina fu organizzato dal G.I. di Milano, il quale voleva verificare se Ventura fosse disponibile a rendere dichiarazioni; Stimamiglio accettò anche per motivi personali, in quanto voleva capire se la versione che fino ad allora Ventura gli aveva fornito (cioè che era estraneo alla strage) fosse vera (p. 155).

¹⁰⁷² Si tratta del verbale 16.3.1994, nel quale il G.I. ritenne di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Digilio sugli accessi al casolare di Paese.

¹⁰⁷³ Stimamiglio, p. 101-102.

¹⁰⁷⁴ Stimamiglio, p. 103-110.

¹⁰⁷⁵ Stimamiglio, p. 111-112.

¹⁰⁷⁶ Sull'argomento le indicazioni di Stimamiglio sono state ripetute nel corso dell'esame, pp. 121-123, 143

¹⁰⁷⁷ Stimamiglio, p. 119

¹⁰⁷⁸ Stimamiglio, pp. 127-128 e 134

¹⁰⁷⁹ Stimamiglio, pp. 128-129 e 171-173

Piero **Battiston** ha dimostrato piena disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria, sia nella fase delle indagini preliminari (quando rese al G.I. numerosi interrogatori sulle vicende politiche nelle quali fu coinvolto), che nel corso del dibattimento. Il teste, pur residente in Venezuela, si è presentato spontaneamente alla prima udienza nella quale era previsto il suo esame, ha risposto senza reticenze alle domande rivoltegli da tutte le parti (confermando sostanzialmente le dichiarazioni rese in indagini preliminari) e ha manifestato al P.M. la disponibilità a comparire ancora per essere esaminato dalla difesa Maggi in una successiva udienza, disponibilità attuata nel gennaio 2001, quando è nuovamente giunto in Italia per rendere l'ulteriore esame dibattimentale.

Questo atteggiamento è indubbiamente un primo indice di positiva valutazione dell'attendibilità del teste, perché rappresenta un elemento della sua personalità non influente nel giudizio che la Corte è chiamata ad esprimere. Va rilevato che anche Battiston ha subito alcune contestazioni rispetto alle dichiarazioni rese in indagini preliminari, ma dal tenore delle stesse può ragionevolmente affermarsi che egli non sia stato volontariamente reticente, ma piuttosto che il suo ricordo su alcuni episodi riferiti in indagini preliminari sia legittimamente meno vivido a distanza di oltre 5 anni dagli interrogatori resi al G.I. Difatti, Battiston ha sempre confermato l'oggetto delle contestazioni, fornendo ulteriori precisazioni su quegli episodi a seguito delle più specifiche domande delle parti e giustificando le sue dimenticanze con il lungo periodo di tempo trascorso dai primi interrogatori. Sempre su questo ambito di valutazione va rilevato che Battiston fu un esponente del gruppo milanese "La Fenice" e il suo contributo di conoscenza ha riguardato proprio la struttura e le attività di quel sodalizio, con particolare riferimento ai rapporti con i veneziani di ON (quindi, un periodo di tempo che va dal 1969 alla metà degli anni '70)¹⁰⁸⁰. Tra il 1985 e il 1992, durante la comune permanenza in Centro-America, Battiston ebbe occasione di frequentare Carlo Digilio, che aveva conosciuto a Venezia negli anni '70. Anche su quel periodo, il teste ha fornito elementi significativi di riscontro alle dichiarazioni di Digilio.

¹⁰⁸⁰ All'inizio del suo esame, Battiston ha descritto l'ambito dei suoi rapporti con la destra milanese e veneziana:

- iniziò a frequentare i gruppi dell'estrema destra negli anni 1969-1970, prima la Giovane Italia, poi l'MSI e, senza mai lasciare il partito, il gruppo "La Fenice" intorno al 1970-1971 (p. 6);
- "La Fenice" era un gruppo evidentemente legato alla corrente ON; il fondatore del giornale era Giancarlo Rognoni, altri membri erano Nico Azzi, Marzorati, Marco Cagnoni; il gruppo rimase operante fino all'attentato al treno a Genova commesso da Nico Azzi; dopo quell'episodio alcuni esponenti si diedero alla latitanza, altri furono arrestati e il gruppo operò più (p. 7);
- Battiston non seppe mai niente di quell'attentato, prima della cui attuazione non aveva neanche idea che lo si stesse progettando (p. 8);
- dopo l'attentato Battiston rimase a Milano a studiare ma nel dicembre 1973 fu rinvenuta una quantità di esplosivo in una macchina nel garage del padre del teste; uno degli operai del garage gli telefonò a casa e lui si diede latitante e vi rimase per circa due anni; dopo il processo e l'assoluzione tornò in Italia e nel 1975-1976 fece il servizio militare; dopo il militare ebbe un'occasione di lavoro all'estero e vi andò nel 1978 senza far più rientro in Italia (p. 9);
- *non appena si allontanò da Milano andò a Venezia perché c'erano ottimi rapporti tra le persone de "La Fenice" e gli attivisti veneti; rimase a Venezia dal dicembre 1973 all'estate 1974, quando andò in Grecia che era all'epoca governata dal regime dei colonnelli per cui c'erano buoni rapporti con la destra italiana; dopo la caduta del regime tutti gli esuli si trasferirono in Spagna dove governava Francisco Franco, prima a Barcellona e poi a Madrid; dalla Spagna rientrò in Italia dopo il proscioglimento definitivo, cioè prima della cacciata degli altri fuoriusciti (p. 9-10).*

Battiston non ha mostrato alcun *interesse personale* a rendere le dichiarazioni oggetto del suo esame dibattimentale, descrivendo episodi nei quali il suo coinvolgimento non aveva determinato la commissione di azioni delittuose o illecite, in quanto egli o partecipò ad incontri nei quali altri espressero posizioni politiche eversive o fu il confidente di Digilio sulle attività delittuose allo stesso riconducibili. L'unico riferimento processuale ad un possibile coinvolgimento di Battiston in attività delittuose è contenuto nell'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa con Roberto Raho¹⁰⁸¹, nella quale, costoro fecero riferimento alla conoscenza da parte di Digilio di circostanze rilevanti anche a loro carico, affermando testualmente “*Io ti dico, per me, se non ha cantato ancora su di noi è perché non canta*” e ancora “*Di Massimo non ha parlato e non dirmi che non sapeva i fatti nostri*”. Quel riferimento è, a parere della Corte, molto ambiguo, perché richiama episodi della vita di Digilio che coinvolsero Raho e Fachini (cioè il traffico di armi ed esplosivo della seconda metà degli anni '70), rispetto ai quali non risulta un diretto coinvolgimento di Battiston.

La difesa Maggi ha introdotto nel processo l'ipotesi che Battiston fosse coinvolto nella strage di piazza della Loggia, traendo spunto proprio dalla conversazione sopra citata (dalla quale emerge esclusivamente il timore del primo che Digilio lo possa coinvolgere nell'episodio, ma nessuna ammissione su una personale responsabilità in quella vicenda¹⁰⁸²).

Alla luce di tali elementi probatori, affermare, come ha fatto quel difensore¹⁰⁸³, che *le dichiarazioni di Battiston di per sé sono ambigue, nascono come modo per far deviare l'attenzione su cosa diversa rispetto a ciò di cui Battiston ha timore e che sono gli anni successivi, gli anni dal '74 e poi '77-'78...*¹⁰⁸⁴ è una tesi priva di qualsiasi fondamento logico. Battiston ha riferito in questo processo le notizie acquisite da Digilio sulla vicenda di piazza Fontana, su cui non aveva alcun interesse a mentire; dalla conversazione con Raho è emerso che Battiston poteva essere coinvolto in vicende illecite collocate in anni successivi che non avevano alcun collegamento con la strage del 12 dicembre, coinvolgimento non confermato da alcun dichiarante nel processo e sul quale nessuna delle parti ha rivolto al teste specifiche domande. Anche il riferimento alla strage di piazza della Loggia contenuto nella conversazione sopra richiamata è stato totalmente ignorato dalle difese nel corso del controesame; solo il P.M. e le difese delle parti civili hanno rivolto a Battiston alcune domande sui rapporti cui si fa riferimento nella conversazione, ottenendo dal teste risposte che hanno escluso qualsiasi suo coinvolgimento nelle vicende delittuose che invece avrebbero avuto come protagonisti Digilio, Raho e Fachini.

Orbene, è singolare che il difensore di Maggi, dopo aver ignorato gli argomenti da cui si desumerebbe l'interesse di Battiston a rendere dichiarazioni ambigue sulla vicenda di piazza Fontana, abbia fondato proprio su quei sospetti, in alcun modo accertati, il giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale. La Corte, non potendo argomentare l'inattendibilità di alcuno dei dichiaranti su sospetti privi di qualsiasi riscontro, deve affermare inconfutabilmente che dagli atti del processo non emerge alcun elemento indiziario dal quale possa anche solo sospettarsi un coinvolgimento di Battiston nella strage di piazza della Loggia o nelle vicende delittuose di traffico di armi ed esplosivi che coinvolsero Digilio, Fachini e Raho nella seconda metà degli anni '70, né

¹⁰⁸¹ Intercettazione ambientale del 29.6.1995, p. 11-12.

¹⁰⁸² Così alle p. 18 dell'intercettazione ambientale del 29.6.1995.

¹⁰⁸³ La difesa Maggi (u. 31.5.2001, pp. 50 e ss.) ha prospettato un interesse di Battiston a “deviare” le sue risposte agli investigatori su un argomento, quello di piazza Fontana, che non avrebbe potuto compromettere la sua posizione, delineando il coinvolgimento del teste in vicende successive quali la strage di piazza della Loggia e i rapporti con Fachini, Digilio e Raho degli anni 1976-1978. Il difensore, pur non affermando che Battiston abbia mentito, ha definito *questo richiamo interpretativo come sospetto, perché lui è mosso da un intento difensivistico di allontanare da sé il più possibile* (p. 54). Ritiene la Corte che tale prospettazione sia del tutto priva di fondamento, atteso che non è emerso agli atti di questo processo (né risulta che sia emerso nel processo bresciano) alcun elemento di sospetto a carico di Battiston in relazione alla strage di piazza della Loggia.

¹⁰⁸⁴ Così la difesa Maggi, u. 31.5.2001, p. 73.

alcune delle parti ha introdotto nel dibattimento elementi tratti da altri procedimenti. La conversazione più volte richiamata aveva come protagonista, oltre a Battiston, Roberto Raho, cioè colui che è stato indicato da numerosi testimoni come coinvolto direttamente nel traffico di armi ed esplosivi riferibile a Fachini, per cui è del tutto logico che riguardassero Raho e non Battiston le conoscenze che Digilio avrebbe potuto rivelare su quegli episodi.

Ma anche a voler ammettere che Battiston fosse coinvolto nel traffico di armi più volte ricordato, è del tutto illogico che questi renda dichiarazioni (evidentemente non vere) su altri argomenti al solo fine di “deviare” l’interesse degli inquirenti nei suoi confronti. I fatti per i quali Battiston avrebbe potuto essere indagato risalivano ad un’epoca che gli garantiva l’impunità (in considerazione del periodo di tempo decorso) e non è logico che su alcuni argomenti fornisca indicazioni false e caluniose (in ciò concretandosi evidentemente l’ambiguità prospettata dalla difesa Maggi) per evitare di essere indagato su altri episodi, a meno che non si ritengano gli investigatori scorretti nell’esercizio delle funzioni cui sono istituzionalmente preposti.

La consistenza oggettiva delle dichiarazioni di Battiston presenta tutti le caratteristiche di attendibilità intrinseca, apparendo le stesse *spontanee* ed *autonome*, atteso che il teste fu sentito nel 1995 senza che risulti alcun flusso di informazioni provenienti da terzi, perché le circostanze riferite erano da lui conosciute in forza dei rapporti intercorsi con il gruppo “La Fenice”, con i veneziani di ON e, in particolare, con Carlo Digilio; *precise*, soprattutto nel confronto tra quelle rese in indagini preliminari e quelle dibattimentali; *logicamente coerenti* nella ricostruzione di quelle vicende, *prive di contraddizioni* e, soprattutto, *riscontrate* da numerosi altri elementi di prova provenienti da altri dichiaranti.

In conclusione, la deposizione di Battiston appare nel suo complesso una testimonianza pienamente attendibile, la cui specifica consistenza dovrà essere verificata nella trattazione degli episodi che ne sono oggetto, ma su cui la Corte non ha rilevato elementi di reticenza, ambiguità, interesse personale a riferire il falso, genericità o approssimazione. Battiston ha lealmente collaborato con l’autorità giudiziaria riferendo tutto quanto e solo ciò di cui era a conoscenza, non modificando tale atteggiamento nel corso della fase dibattimentale e dimostrando in tal modo che la sua affermazione di aver reciso da tempo i rapporti di solidarietà politica con i militanti della destra con cui era stato sodale, non è solo una dichiarazioni di intenti. Certo, il teste non ha nascosto la permanenza di vincoli di amicizia con alcuni esponenti di quell’area politica (sostanzialmente Digilio e Raho), ma, se si tiene conto del fatto che i due amici del teste hanno assunto nel processo posizioni contrapposte (l’uno collaborando con l’autorità giudiziaria, l’altro rendendosi responsabile di atteggiamenti reticenti ed ambigui, tanto da determinare la sua incriminazione per favoreggiamento), le dichiarazioni di Battiston non possono ritenersi inficiate dai quei rapporti di amicizia.

Come anticipato all’inizio di questo paragrafo, Benito **Rossi** non è stato un testimone incondizionatamente disponibile a fornire il suo contributo di conoscenza all’autorità giudiziaria. Se negli interrogatori resi in indagini preliminari, egli aveva fornito significativi elementi in merito ai suoi rapporti con Marcello Soffiati, Minetto e Bandoli, descrivendo i rapporti che costoro intrattennero con i militari delle basi NATO di Vicenza e Verona, le notizie acquisite in merito alla loro appartenenza ai servizi di *intelligence* statunitensi, agli incontri presso il Piccolo hotel di Verona, frequentato da Bandoli, Minetto e da militari statunitensi appartenenti ai servizi di sicurezza NATO (cioè su circostanze, rapporti e situazioni di rilevante importanza nel confermare alcune indicazioni fornite da Digilio nel processo), convocato per rendere la deposizione dibattimentale, Rossi, già prima di comparire dinanzi alla Corte, ha mostrato che non era sua intenzione mantenere tale atteggiamento, meritandosi l’appellativo di “teste riottoso”. E’ stato infatti convocato una prima volta per deporre all’udienza del 20.4.2000 e ha trasmesso alla Corte un *fax* nel quale dichiarava di essere impossibilitato a presenziare all’udienza per “*manca di valuta*”, precisando di essere un pensionato e di non avere disponibilità di denaro; citato una seconda volta per l’udienza dell’8.6.2000 ha ribadito l’indisponibilità a presentarsi, trasmettendo

altro *fax* attestante una certificazione medica ritenuta dalla Corte del tutto inidonea a configurare il legittimo impedimento a comparire. All'udienza del 21.9.2000 la Corte è stata costretta a disporre l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 14.12.2000.

All'inizio dell'esame, Rossi ha inteso premettere che la sua conoscenza con Marcello Soffiati fu determinata esclusivamente dai rapporti commerciali di fornitura di vino, di cui egli era rappresentante¹⁰⁸⁵, intendendo così definire la propria totale estraneità alle attività politiche di Soffiati. Ma per Rossi anche le altre conoscenze nell'ambiente di Colognola ai colli, ove incontrava Soffiati e i suoi amici, non andarono al di là dei rapporti di fornitura del vino (così con Persic e Spiazzi) ovvero di una frequentazione occasionale determinata dalla conoscenza di Soffiati (così con Bandoli e Minetto). Nel corso della deposizione, Rossi ha però subito numerose contestazioni, grazie alle quali è stato possibile apprezzare il contributo che il dichiarante aveva fornito sulle importanti circostanze sopra illustrate, anche se le ammissioni e le conferme sono state determinate solo dalla lettura dei verbali resi in indagini preliminari. La Corte è consapevole che a distanza di molti anni dai fatti i testimoni possano avere difficoltà a ricordare determinate circostanze e, quindi, che talvolta la "contestazione" rappresenta uno strumento processuale di ausilio alla memoria, ma l'esperienza di questo processo ha consentito di apprezzare quando l'errore nel ricordo del testimone è leale da quando rappresenta piuttosto l'indice di reticenza. Nel caso di Rossi, le molteplici risposte reticenti su argomenti descritti in indagini preliminari sono inserite nell'atteggiamento complessivo del dichiarante, evidentemente pentito di aver fornito agli investigatori (forse inconsapevolmente) notizie rilevanti nel processo¹⁰⁸⁶. Questo atteggiamento è emerso chiaramente quando, a fronte dell'ennesima contestazione, Rossi ha prospettato che le dichiarazioni rese in indagini preliminari non fossero vere e che quando sottoscrisse quei verbali non li rilesse per verificare la correttezza della verbalizzazione, salvo poi immediatamente smentire quel dubbio di falsità. E' interessante riportare testualmente quel passo dell'esame, dal quale emerge il fastidio del teste rispetto alla rilevanza delle dichiarazioni rese in indagini.

¹⁰⁸⁵ E' interessante riportare l'inizio dell'esame di Rossi, il quale, prima ancora che gli fossero rivolte specifiche domande ha così esordito:

P.M. - Lei ha conosciuto Marcello Soffiati?

T. - Sì, quando trattavo il vino.

P.M. - Ricorda in che occasione, come mai ha avuto modo di conoscerlo, come è accaduto che l'abbia conosciuto?

T. - Perché aveva un ristorante e io lo servivo col vino.

P.M. - Lei si ricorda quando Soffiati aveva il ristorante? In che periodo Soffiati ha aperto il ristorante?

T. - Dal '70 all'80. Adesso non...

P.M. - Certo, in quel periodo sicuramente. Non se lo ricorda l'anno preciso?

T. - No, dovrei guardare le fatture ma le fatture non ce le ho neanche più.

P.M. - Ha avuto modo di frequentarlo Soffiati?

T. - No. Posso fare una premessa?

P.M. - Certo.

T. - Ecco. Dunque, io la mia vita politica, se vogliamo definirla così, è finita il 25 aprile del 1945. Dopo non mi sono iscritto in nessun partito, né di Sinistra, né di Destra, né di Centro. Ho fatto le cose mie, ho fatto il rappresentante, il direttore vendite e il commerciante. Non mi sono mai messo in nessuna organizzazione. E' finita lì. Tutta questa gente qua che ho conosciuto l'ho conosciuta per mezzo dei vini, perché facevo le fiere a Verona, etc., a Bolzano facevo la fiera del vino anche lì e si conosce un mucchio di gente.

P.M. - E questa premessa cosa c'entra con la domanda se avesse frequentato Soffiati?

T. - No, perché Lei mi dice di Soffiati, etc.. Siccome io sono venuto a sapere che lui era dell'Ordine Nuovo, eccetera, e tutto quanto, io le faccio quella premessa lì. a me interessava vendere vino e basta."

(Rossi, pp. 3-5)

¹⁰⁸⁶ E' stata frequente la risposta di Rossi alle contestazioni del P.M. di conferma "rassegnata" di quanto riferito, con l'espressione "se l'ho detto, sarà così".

“P.C. AVV. SINICATO - Sì, ma allora, scusi, perché Lei in questo interrogatorio ha detto "penso che si recasse per incontrare anche dei militari americani che alloggiavano lì"?

T. - Ma se non viene lì per lavoro verrà per altre cose, ma io non posso dire che veniva per gli americani o questo o quell'altro. Sono insinuazioni che fate voi altri nell'interrogatorio mio.

P.C. AVV. SINICATO - Sono cose che ha detto Lei queste.

T. - **Ma io le posso dire anche che ho firmato senza rileggere quello che mi faceva il verbale.**

P.M. - No, Signor Rossi questo...

T. - **Ne avevo le scatole piene io. A quelle ore lì!**

P.M. - No, no, Signor Rossi, questa è proprio una cosa che non può dire perché questi verbali glieli ho riletti io tutti e tre quando li ha confermati davanti a me. Tutti e tre riletti.

T. - Quando?

P.M. - Quando è stato sentito da me.

T. - Ah, adesso qua?

P.M. - No, non adesso qua, quando è stato sentito nel luglio del '97 questi le sono stati riletti proprio per avere la certezza che Lei...

T. - Io non dico mica niente.

AVV. FRANCHINI - Il collega della Parte Civile continua a contestare un passo nel quale, se non ho male inteso, il teste dice "veniva anche forse per incontrare militari americani"; adesso mi pare inutile continuare a contestare una frase che è già possibilista nella contestazione, diciamo così.

P. - Sì, era la richiesta di un chiarimento su un'espressione del teste certamente ammissibile, il teste ha detto così e poi passeremo alla valutazione. Ci sarebbe da chiedergli un'altra cosa ma poi diventa un collegamento che si richiede al teste, lo lasciamo perdere e se ne fa un oggetto di contestazione. Visto che sto intervenendo, guardi Signor Rossi, **Lei poco fa ha detto: eh be', se ho detto questo vuol dire che era vero. Adesso io non so se così, per qualunque motivo Lei incomincia a dubitare che quello che c'è scritto in quei verbali sia vero?**

T. - No, io non dubito niente.

P. - No, sa, per capire come ci dobbiamo muovere?

T. - No, no.

P. - Allora prego.¹⁰⁸⁷

In conclusione Benito Rossi è stato un teste indisponibile a comparire dinanzi alla Corte e reticente nel descrivere quanto a sua conoscenza sui fatti interessanti il processo, notizie che pure aveva reso in indagini preliminari prima al G.I. e quindi al P.M. (al quale aveva confermato, dopo averne avuto lettura, i verbali del G.I.).

Ciò premesso non può non apprezzarsi la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Rossi nelle indagini preliminari, sia perché le stesse costituiscono un riscontro specifico ad alcune dichiarazioni di Digilio, sia perché, a seguito delle reiterate contestazioni, egli ha confermato in dibattimento la veridicità di quanto aveva dichiarato.

Gli episodi e le circostanze da costui ricostruite sono *spontanee* ed *autonome*, non essendo state indotte da alcuno e avendo egli fornito un contributo originale di conoscenza sugli episodi sopra ricordati, che rappresentano tasselli importanti di conferma del quadro descritto da Digilio, eppure sono autonomi rispetto alle provalazioni del collaboratore in quanto forniscono particolari che allo stesso erano sconosciuti.

La Corte non ha rilevato alcun *interesse personale* di Rossi a rendere quelle dichiarazioni. Al contrario, il teste ha tentato nel suo esame dibattimentale di allontanare da sé qualsiasi sospetto di coinvolgimenti in attività politiche riconducibili a Marcello Soffiati e al gruppo che intorno a lui gravitava, per cui quelle affermazioni, delineando quantomeno la conoscenza da parte di Rossi dei rapporti di Soffiati, Bandoli e Minetto con i servizi di *intelligence* statunitensi, sono ancora più credibili. L'unica circostanza su cui potrebbe prospettarsi qualche dubbio di reticenza riguarda i rapporti che lo stesso Rossi intrattenne con i militari delle basi statunitensi nel Veneto, atteso che

¹⁰⁸⁷ Rossi, p. 51.

nel processo sono emerse alcune indicazioni che hanno collocato quel teste nell'ambito della rete informativa operante nel Veneto per conto dei servizi di sicurezza statunitensi. Ma questo profilo, che è stato già affrontato nel capitolo 4, non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni di Rossi, ma al più definisce un ambito delle stesse in cui il teste potrebbe essere stato reticente.

La ricostruzione compiuta da Rossi dei fatti da lui conosciuti è *logicamente coerente*, oltre ad essere stata confermata da numerose altre indicazioni acquisite nel processo.

Queste caratteristiche positive delle dichiarazioni rese da Rossi in indagini preliminari e, pur nei termini sopra descritti, confermate al dibattimento, inducono la Corte ad esprimere un giudizio generale di attendibilità del testimone, le cui specifiche indicazioni saranno, comunque, oggetto di verifica incrociata nel corso della trattazione degli episodi descritti.

6 h – Dedemo

La Corte avrebbe potuto ritenere superflua la specifica valutazione di attendibilità della deposizione di Marzio Dedemo, atteso che il suo contributo in questa vicenda processuale è abbastanza limitato e ha riguardato essenzialmente alcune circostanze di riscontro rispetto a dichiarazioni più significative di altri testimoni o imputati. Ma poiché le difese hanno prospettato osservazioni critiche rispetto all'attendibilità della testimonianza, è opportuno svolgere brevi considerazioni anche su questo dichiarante¹⁰⁸⁸.

Dedemo è il cognato di Carlo Digilio e i suoi rapporti con le persone della destra veneziana e mestrina (oltreché con i milanesi del gruppo "La Fenice") furono determinati proprio dalla conoscenza di Digilio, avvenuta primi mesi del 1969, e dalla sua frequentazione. Il teste, all'inizio del suo esame dibattimentale, ha descritto l'origine di quei rapporti con Maggi, Soffiati e tutti gli amici del cognato, iniziata nell'estate del 1969 e conclusa nel 1974, quando si trasferì da Venezia a Milano¹⁰⁸⁹.

¹⁰⁸⁸ Nell'udienza del 12.5.2000 la difesa Zorzi (alla quale si sono associate le altre difese) ha contestato che Dedemo potesse essere sentito come testimone, prospettando un'incompatibilità ad assumere tale veste processuale in relazione alle vicende processuali alle quali era stato sottoposto. Questa eccezione era evidentemente finalizzata a rendere la deposizione del dichiarante processualmente meno rilevante dal punto di vista probatorio. La Corte ha rigettato l'eccezione, ma quelle osservazioni critiche inducono a verificare l'attendibilità del dichiarante in base ai parametri descritti al capitolo 3.

¹⁰⁸⁹ Dedemo, p. 63-65:

"P.M. - Signor Dedemo, Lei ovviamente conosce Carlo Digilio?

T. - Certamente, sono il cognato.

P.M. - Da quando lo conosce?

T. - Diciamo dai primi mesi del '69.

P.M. - Come mai lo ha conosciuto?

T. - Mi ero fidanzato con la sorella di conseguenza nei primi mesi del '69 ho conosciuto mio cognato.

P.M. - Lei ha conosciuto anche il Dottor Carlo Maria Maggi?

T. - Sì.

P.M. - Più o meno quando l'ha conosciuto? L'ha conosciuto attraverso Digilio o l'ha conosciuto autonomamente?

T. - Allora, tutte le persone che io ho conosciuto in ambito della destra le ho conosciute tramite mio cognato, cioè tramite Carlo Digilio.

P.M. - Quindi anche Maggi l'ha conosciuto attraverso Digilio?

T. - Esatto.

P.M. - E quindi anche la conoscenza di Maggi, l'inizio della conoscenza di Maggi risale a quell'anno, sostanzialmente?

T. - Sì, più o meno sì, verso la fine estate.

P.M. - Del '69?

T. - Del '69.

P.M. - E come erano i rapporti tra Maggi e Digilio, che tipo di rapporti c'erano?

T. - Mi sembravano buoni, di amicizia, di conoscenza. Adesso non posso dire esattamente quali fossero però da quello che ho potuto constatare io personalmente erano di amicizia.

P.M. - Lei poi per quanto tempo ha continuato ad avere rapporti, frequentazione con il Dottor Maggi?

T. - Fino diciamo '74, fino alla mia partenza per Milano.

P.M. - Come mai Lei poi è andato a Milano? In che senso è andato a Milano?

T. - Io facevo il rappresentante, c'è stato un momento di crisi nel mio lavoro e il Dottor Maggi si è offerto di trovarmi un lavoro in Milano, sono venuto a Milano e ho svolto...

P.M. - Quindi, si è proprio trasferito come abitazione, cioè da Venezia si è trasferito a Milano?

T. - Esatto.

Dedemo è stato sottoposto al programma di protezione non tanto a seguito delle sue dichiarazioni in questo e in altri procedimenti riguardanti le attività eversive di quegli anni, quanto per il suo rapporto di parentela con Digilio, al quale ha prestato negli ultimi anni una costante assistenza.

Per valutare i profili rilevanti nella verifica di attendibilità, va innanzitutto definito l'ambito delle dichiarazioni fornite da Dedemo in questo processo, che ha riguardato i rapporti di Digilio con altri esponenti della destra veneta e milanese, il ruolo di Maggi nell'ambito di ON, i rapporti di Maggi con Rognoni, i rapporti di Digilio e Maggi con Fachini e, infine, alcuni episodi che lo coinvolsero direttamente, come l'attività di autista e guardaspalle svolta in favore di Maggi (e in particolare, l'incontro di quest'ultimo con alcuni amici del padre di Piero Battiston, avendo nell'occasione Dedemo accompagnato Maggi a Milano), i campi di addestramento paramilitare organizzati da Fachini, la disponibilità da parte dello stesso Fachini di numerose armi, la consegna a Rognoni o a persone dallo stesso incaricate, da parte di Dedemo e per conto di Maggi, di documenti falsi.

Già dall'illustrazione per temi delle dichiarazioni del teste emerge un elemento assolutamente rilevante ai fini del giudizio di attendibilità, cioè che Dedemo in questo processo ha fornito un contributo di informazioni del tutto autonomo rispetto alla collaborazione di Carlo Digilio, riferendo circostanze di riscontro più alle dichiarazioni di altri testimoni che a quelle del cognato. Invero, alcune circostanze riferite da Dedemo (i rapporti di Digilio con Maggi e Soffiati, il ruolo di Maggi all'interno di ON) sono elementi assolutamente pacifici nel processo, perché descritti da numerosissimi testimoni in termini molto più specifici di quanto abbia fatto il teste. Altre circostanze (quale l'incontro di Maggi a Milano con un gruppo di reduci di guerra, organizzato da Pio Battiston) sono state riferite da Piero Battiston e la deposizione di Dedemo costituisce un riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo. La descrizione dei rapporti che Dedemo intrattene con Fachini rappresentano un contributo autonomo ed originale al processo, che ha riscontrato solo marginalmente le indicazioni di Digilio.

Nel corso delle arringhe conclusive nessuna delle difese ha prospettato specifici argomenti critici rispetto alla deposizione di Dedemo, se non il generico richiamo al rapporto di parentela del teste con Digilio e al legame indissolubile che lo lega al principale collaboratore del processo. Ma ricollegare la testimonianza di Dedemo alla collaborazione di Digilio (quasi che costituisca una strumentale conferma della chiamata in correità di quest'ultimo) è una tesi priva di qualsiasi fondamento, perché inconferente con l'oggetto di una deposizione del tutto autonoma rispetto alla collaborazione di Digilio: se è vero che tra Digilio e Dedemo si è instaurato un legame intensissimo che li vede sottoposti entrambi al programma di protezione e che li porta a condividere le loro esistenze, l'affermazione che Dedemo è inattendibile perché non può non confermare le dichiarazioni del cognato è smentita dal contenuto di quella deposizione, per la gran parte ininfluenza ai fini della verifica di attendibilità della collaborazione di Digilio.

Così risolta l'unico elemento critico prospettato dalle difese, va rilevato che non sono emersi nel processo elementi che inducano a ritenere che Dedemo abbia interessi personali a rendere le dichiarazioni oggetto della sua testimonianza. Il suo coinvolgimento nelle attività delittuose per cui ha subito il processo dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise di Milano è del tutto autonomo

P.M. - E quindi dopo il suo trasferimento a Milano non ha più avuto rapporti con il Dottor Maggi o ne ha avuti ma meno intensi?

T. - No, col Dottor Maggi sì e no l'avrò visto 3 volte in 13 anni che sono rimasto a Milano.

P.M. - Perché poi dopo è tornato a Venezia?

T. - No, poi da Milano mi sono trasferito in altra località."

rispetto alle vicende descritte in questo dibattimento e d'altronde, quando è stato sentito dinanzi a questa Corte, Dedemo era già stato prosciolto dalla accuse mossegli in quel procedimento. I suoi rapporti con Maggi, Rognoni e Fachini (cioè con le persone nei cui confronti ha reso le indicazioni più significative in chiave accusatoria) non sono tali da giustificare accuse false e caluniose, per cui la sua credibilità soggettiva non pare inficiata da elementi di dubbio o sospetto di menzogna.

Sotto il profilo della consistenza oggettiva della deposizione, si ribadisce che il contributo di conoscenza fornito da Dedemo è spontaneo ed autonomo, atteso che gran parte delle circostanze riferite (si pensi ai rapporti con Fachini riguardanti la disponibilità di armi e la partecipazione ai campi paramilitari in Italia e in Medio Oriente) sono un patrimonio di conoscenza che nessun altro dichiarante ha introdotto in quei termini nel processo. La ricostruzione dei fatti descritti da Dedemo è coerente sotto un profilo logico, precisa e priva di contraddizioni. Infine, per una parte quelle indicazioni sono state riscontrate specificamente da altri testimoni, quali Battiston (con riferimento alla partecipazione di Maggi ad una riunione di reduci di guerra amici del padre¹⁰⁹⁰), Battiston, Maggi, Rognoni (con riferimento all'incarico ricevuto da Dedemo di trasferirsi a Milano per tutelare l'incolumità della moglie di Rognoni, vittima di un'aggressione da parte di militanti della sinistra¹⁰⁹¹), altri testimoni (con riferimento ai rapporti di Digilio con Maggi e Soffiati e al ruolo di Maggi in ON¹⁰⁹², alla disponibilità di armi da parte di Fachini¹⁰⁹³, alla partecipazione di militanti della destra a campi paramilitari¹⁰⁹⁴).

In conclusione, pur nella limitata rilevanza delle indicazioni fornite da Dedemo - il cui contributo è analogo a quello di molti altri testimoni che hanno introdotto nel processo piccoli ed autonomi tasselli che, unitariamente considerati, delineano un quadro di riscontri assolutamente pregnante – l'attendibilità delle sue dichiarazioni è stata verificata e valutata con riferimento a tutti i parametri illustrati nella parte introduttiva della sentenza, rendendo palese l'assenza di qualsiasi elemento di dubbio o di sospetto nei suoi confronti.

6 i – Concutelli e Tuti.

La storia politica di Concutelli e Tuti, pur molto diversa, consente di accomunare costoro sotto uno specifico profilo, atteso che entrambi, appartenenti ad organizzazioni della destra eversiva, hanno subito un percorso carcerario comune, consistito nella condanna a vita e, all'interno delle strutture carcerarie ove sono stati ininterrottamente ristretti dalla metà degli anni '70¹⁰⁹⁵, hanno assunto un ruolo di una certa rilevanza nelle dinamiche dei detenuti della destra. I due testimoni hanno reso al dibattimento dichiarazioni su uno specifico tema del processo, cioè il contenuto del dibattito carcerario sullo stragismo della destra eversiva avvenuto tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 e questa sollecitazione nei loro confronti è dipesa dalle indicazioni rese da altri detenuti partecipanti a quel dibattito sul ruolo che Tuti e Concutelli avrebbero assunto in quella fase all'interno dei "bracci speciali" delle carceri italiane. Concutelli conobbe in carcere Azzi, Bonazzi, Freda, Izzo, Giannettini, Latini e una parte significativa della sua deposizione è stata dedicata alle notizie che costoro si sarebbero scambiati nel corso della comune detenzione. Tuti conobbe in carcere Azzi,

¹⁰⁹⁰ Battiston, u. 31.10.2000, pp. 41, 63

¹⁰⁹¹ Battiston, u. 31.10.2000, p. 16. Rognoni, p. 90-91.

¹⁰⁹² Su queste circostanze le indicazioni testimoniali sono talmente univoche da rendere superflua un'indicazione specifica dei riferimenti probatori, peraltro citati in molte altre parti della sentenza.

¹⁰⁹³ Calore, p. 206; Aleandri, p. 16; Cavallini, p. 81, Napoli, p. 74; oltre, naturalmente, Digilio, u. 15.6.2000 pp. 3-6, 7-8. 13. Queste indicazioni sono state confermate dall'intercettazione della conversazione intercorsa tra Battiston e Raho e già richiamata nel capitolo 4 (pp. 11-12).

¹⁰⁹⁴ Napoli, p. 45-46.

¹⁰⁹⁵ Tuti dal 1975 e Concutelli dal 1977.

Concutelli, Bonazzi, Freda, Giannettini, Calore e la sua deposizione è stata interamente dedicata al dibattito carcerario di quegli anni.

Su questo argomento l'atteggiamento assunto dai due testimoni è stato del tutto coincidente: Concutelli e Tuti hanno ridimensionato la rilevanza delle notizie diffuse in quel contesto da tutti i detenuti, negando qualsiasi affidabilità alle indicazioni che erano state riferite da Izzo, Bonazzi, Calore, Latini, e cioè escludendo di aver appreso notizie su specifiche responsabilità di Freda, Giannettini, Rognoni, Zorzi od altri nei fatti eversivi del 1969.

La reticenza di **Concutelli** si è manifestata chiaramente sin dalle prime risposte rese al P.M., atteso che, alla domanda rivoltagli dal rappresentante dell'accusa se avesse acquisito dai detenuti della destra militante notizie su circostanze più o meno rilevanti in questo processo (quali l'appartenenza di Azzi ai servizi di sicurezza italiani o la disponibilità da parte di Freda dei timer dello stesso tipo di quelli utilizzati per l'ordigno di piazza Fontana) il teste ha negato categoricamente una tale possibilità, definendo, all'esordio del suo esame, la natura intrinsecamente inaffidabile che avevano quelle notizie: *"Perché si vocifera, si parla, è il cosiddetto "radio bugliolo", quindi una specie di vociferazione che procede da sola e si autoalimenta come una catena di Sant'Antonio, porta dappertutto meno che all'accertamento di fatti e responsabilità."*¹⁰⁹⁶; e ancora ha soggiunto che le voci sul coinvolgimento nei fatti eversivi del 1969 erano riferite da molti detenuti, ma non furono confermate dai diretti interessati, i quali non rivelarono mai alcuna notizia utile per accertare le responsabilità proprie o altrui¹⁰⁹⁷.

Ma il teste ha dovuto subire alcune specifiche e, pur costretto a confermare quanto aveva riferito in indagini preliminari, ha tentato di ridimensionarne il significato, ribadendo più volta la definizione di quelle informazioni come *"una vociferazione"* o *"radio bugliolo"*. Questo tentativo (non del tutto riuscito) ha reso evidente l'atteggiamento di Concutelli nel rapporto con l'autorità giudiziaria, soprattutto, se non esclusivamente, sugli argomenti più direttamente riferibili alle responsabilità per la strage di piazza Fontana. Difatti, nelle prime pagine della trascrizione del suo esame (quelle relative ai rapporti di Azzi con i servizi segreti, ai timer di piazza Fontana, ai rapporti tra Maggi e Rognoni) il teste ha subito le più significative contestazioni¹⁰⁹⁸, mentre ha riferito, senza particolari

¹⁰⁹⁶ Concutelli, p. 45.

¹⁰⁹⁷ Concutelli, p. 50, ha così precisato:

"P.M. - Per esempio ha sentito qualcosa, le è stato detto qualcosa da Freda?"

T. - Da Freda no, assolutamente.

P.M. - Siccome Lei dice che...

T. - Ho sentito tranne dai diretti interessati, i diretti interessati si guardavano bene, non so se perché estranei o perché discreti, dal manifestare il loro pensiero o dall'accennare a loro responsabilità; erano gli altri che vociferavano."

¹⁰⁹⁸ E così, sui rapporti di Azzi con i servizi segreti :

"P.M. - Lei ha mai saputo qualcosa in relazione a rapporti sussistenti tra Azzi e i Servizio Segreti italiani o di altro tipo?"

T. - No, non ne ho avuto contezza.

P.M. - Non ha mai avuto notizia di nessun genere al riguardo?"

T. - Notizia certa e diciamo nel momento in cui questa notizia poteva avere una qualche importanza, non ne ho mai avuta. Assumere questa certezza o questa informazione adesso da Lei o tre mesi fa da altra persona, mi consenta, non ha nessun valore.

P.M. - Infatti, certo, non era questo. Chiedo se aveva avuto notizie di questo genere in quel periodo, ovviamente?"

T. - Assolutamente no.

P.M. - Lei al riguardo peraltro in un interrogatorio del 2 maggio del '96, Lei disse: "Ho sentito circolare la voce di una appartenenza o comunque di una contiguità dell'Azzi ai Servizi italiani. Non so indicare null'altro di preciso..."

T. - Mi scusi se la interrompo, perché la signora che mi interrogava, un Magistrato della Repubblica che mi interrogava mi chiese appunto una cosa relativamente a questo.

P.M. - Su questo non c'è dubbio che la sua risposta consegua a una domanda, però la sua risposta è stata questa.

T. - Ecco, non era la prima delle mie preoccupazioni e non davo eccessivo valore a questa cosa perché sono "draghi di mare" che ogni tanto affiorano e si fanno notare. (Concutelli, p. 45).

Attribuendo poi a quelle notizie scarsa rilevanza.

E ancora sui timer di piazza Fontana:

"P.M. - Lei ha mai saputo qualche cosa in relazione alla strage di Piazza Fontana, ha mai avuto informazioni in merito a questo avvenimento?"

T. - Anche questo è un argomento che si è gonfiato con gli anni, perché? Perché Izzo, che Lei mi ha nominato poco tempo fa, a seguito della permanenza di Franco Freda nel Carcere di Trani, asserì di avere ascoltato delle parole che potevano far pensare a un patto scellerato tra me e Franco Freda circa la attribuzione delle responsabilità riguardo alla figura del Capitano Amid; Capitano Amid che era una figura non so quanto reale che avrebbe dovuto ricevere i detonatori, non i detonatori, mi scusi, i timer da Franco Freda. Quindi questo Izzo disse che io e Franco Freda ci eravamo accordati perché io sostenessi di essere il Capitano Amid di cui in argomento. Invece questo non era possibile, Izzo fu smentito clamorosamente in quanto io ero in stato di detenzione all'Ucciardone per fatti assolutamente estranei a quelli di cui ci si occupa in questo dibattito, ero detenuto dal 24 ottobre del 1969 e sono stato scarcerato nell'estate del 1970, quindi il castello diciamo accusatorio di Izzo è crollato miseramente.

P.M. - Mi permetto di smentirla, cioè è irrilevante che Lei fosse detenuto il 24 ottobre perché la vicenda dell'acquisto di questi timer è antecedente, quindi ben avrebbe potuto in teoria, sia ben chiaro, non sto dicendo..., in teoria...

T. - Ma molto in teoria, molto in teoria.

P.M. - Siccome è un periodo precedente, questo voglio dire.

T. - Izzo, adesso non voglio...

P.M. - Quando Lei dice "Izzo asserì", lo ha detto a Lei?

T. - No no no, lo ha sostenuto nei vari Tribunali.

P.M. - Quindi, perché una cosa che Lei ha saputo?

T. - Addirittura, asseriva addirittura una mia parte di primo piano in quella occasione. Parte di primo piano che era assurdo: uno, data la mia giovane età, secondo perché non militavo in Ordine Nuovo a quell'epoca e terzo...

P.M. - Questa è una cosa che Lei lo ha saputo leggendo i giornali?

T. - E terzo perché i fatti, i reati per i quali io ero stato arrestato e per i quali ero stato condannato erano assolutamente incompatibili con il tipo di trama oscura e bisognosa di discrezione cui Izzo accennava.

P.M. - Izzo non disse questa cosa che Lei sta dicendo, ma non è questo che mi interessa, la mia domanda era: a prescindere da questa cosa, Lei ha avuto notizie da qualcuno, Lei, Lei personalmente intendo dire, in relazione a questo fatto? Cioè non cose che Lei ha letto sui giornali che hanno detto altri, questo non ci interessa ovviamente?

T. - Io ho sentito riguardo a questo fatto, la prego di credermi, tutto e il contrario di tutto, ho sentito parlare da tutti su tutto lo scibile umano con particolari smentiti di volta in volta da quelli successivi.

P.M. - Per esempio ha sentito qualcosa, le è stato detto qualcosa da Freda?

T. - Da Freda no, assolutamente.

P.M. - Siccome Lei dice che...

T. - Ho sentito tranne dai diretti interessati, i diretti interessati si guardavano bene, non so se perché estranei o perché discreti, dal manifestare il loro pensiero o dall'accennare a loro responsabilità; erano gli altri che vociferavano.

P.M. - Sempre a questo riguardo, io le devo dire che in questo interrogatorio del 2 maggio del '96 Lei disse, dopo una premessa del tipo: "Devo dire di discorsi se ne facevano tanti, ma non intendo riferire voci che potrebbero aggiungere incertezze a quelle già esistenti in merito alla stage, circa i timer ho sentito parlare da Freda della vicenda già oggetto di altri procedimenti e, com'è noto alla Signoria Vostra, del Capitano Amid"?

T. - Sì.

P.M. - Quindi "ho sentito parlare da Freda" dice?

T. - Sì sì sì, questo è vero.

P.M. - Poi disse: "Sul coinvolgimento del gruppo Freda, posso solo dire che Freda stesso mi ha riferito una battuta strana, nel senso che ha parlato della bomba scoppiata in Piazza Fontana pronunciando quella frase

reticenze, alcuni argomenti non direttamente rilevanti in questo processo (quali i suoi rapporti con Delle Chiaie e Guerin Serac, e con Fachini, la realizzazione della mitraglietta da parte di Eliodoro Pomar, i rapporti di ON con il FN e con AN), per poi riprendere l'atteggiamento reticente nel rispondere alle domande delle altre parti su argomenti più delicati.

E' significativa, per cogliere questo atteggiamento, la risposta che Concutelli ha fornito al difensore di parte civile sull'attendibilità di Izzo, definito dal teste come persona assolutamente priva di credibilità in quanto psicolabile:

"T. - Sulla credibilità di Izzo io non mi posso esprimere perché per me è un buco nero, una entità inesistente. Izzo è assolutamente non credibile. Se Izzo ha detto a Lei o qualchedun altro cose di questo genere, la prego di credere si tratta di fole. Uno, perché Freda questi atteggiamenti paternalistici e paterni o questi atteggiamenti un po' più cordiali non li ha con nessuno, non li aveva quantomeno; due, Izzo era quanto di meno adatto a ispirare confidenza da parte di Freda o ispirare simpatia a Freda.

P.C. AVV. SINICATO - Perché?

T. - Perché Izzo era visibilmente psicolabile, era un uomo che all'improvviso si arrestava mentre stava mangiando, guardava fisso nel vuoto e col cucchiaino si rovesciava il contenuto dello stesso sui pantaloni, era un uomo visibilmente mitomane; poi con gli anni questo si è dimostrato vero. Izzo ha detto tutto e il contrario di tutto, è stato smentito da tutte le procure della Repubblica, da tutti i Tribunali, ogni tanto viene riesumato ma sono sedute spiritiche secondo me. Izzo è qualcosa di estremamente labile, dia da un punto di vista mentale che dal punto di vista di credibilità. ¹⁰⁹⁹

Ancora, nel controesame della difesa Zorzi, dopo aver descritto con precisione l'episodio della realizzazione della mitraglietta da parte di Pomar, Concutelli ha ribadito l'atteggiamento negatorio sui due ambiti più rilevanti in questo processo, quali le notizie che Bonazzi e Izzo avrebbero acquisito all'interno del carcere e che avrebbero a lui in parte riferito ¹¹⁰⁰. Si rileva che, mentre il

'quella bomba non doveva scoppiare, facendo intendere la deflagrazione dell'ordigno era dovuta ad un errore, non ho chiesto a Freda ulteriori specificazioni in merito a tale frase'?

T. - Confermo.

P.M. - Quindi, almeno questa cosa Freda la disse?

T. - Questa sì, ma di responsabilità non so parlarne; Lei mi ha parlato o perlomeno io ho inteso così, mi ha parlato di responsabilità.

P.M. - Io non ho chiesto se Lei sapeva chi sono gli autori.

T. - Questo lo confermo pienamente.

P.M. - Conferma di avere sentito questa cosa da Freda?

T. - Sì.

P.M. - Per quanto riguarda questa vicenda dei timer di cui in premessa: "Circa i timer, ho sentito parlare da Freda della vicenda", era questo?

T. - Freda disse appunto che esisteva questo Capitano Amid, non so quanto sia vero o meno. (Concutelli, p. 50).

Ai rapporti tra Maggi e Rognoni:

"P.M. - E' del tutto comprensibile. Lei ha mai saputo della esistenza di rapporti tra Maggi e Rognoni?

T. - No.

P.M. - Sempre nell'interrogatorio che le ho più volte citato Lei disse: "Non ho mai conosciuto di persona Carlo Maria Maggi, so peraltro che era un esponente di spicco dell'estremismo veneto e del medesimo si diceva che avesse rapporti con Giancarlo Rognoni"?

T. - Io non lo so, non ho la certezza, torno a ripeterle. "(Concutelli, p. 55).

¹⁰⁹⁹ Concutelli, p. 84.

¹¹⁰⁰ Concutelli, p. 95-98:

"AVV. MANGIAROTTI - Il Signor Bonazzi le fece mai delle confidenze in relazione all'attentato del 12 dicembre del 1969 di Milano?

T. - Assolutamente no.

AVV. MANGIAROTTI - Le disse mai, indicandole eventualmente con nome e cognome, del coinvolgimento di qualche persona in questi fatti?

giudizio negativo espresso da Concutelli sulla personalità di Izzo è stato più volte ripetuto dal teste, questi non ha potuto negare che i suoi rapporti con Bonazzi erano all'epoca della detenzione di intensa affinità politica e di stima sul piano personale, per cui ha definito l'atteggiamento da questi assunto in anni più recenti del tutto incomprensibile e le sue affermazioni su alcune circostanze apprese in carcere "enormità".

Ma l'inattendibilità delle dichiarazioni di Concutelli su questi argomenti è resa evidente dai numerosi elementi probatori acquisiti al dibattimento sull'esistenza di un dibattito carcerario che

T. - Assolutamente no. Io so che Bonazzi è stato dentro per fatti diversi e non ha mai parlato di questo Bonazzi con me.

AVV. MANGIAROTTI - Il Signor Bonazzi le ha mai parlato o Lei parlo al Signor Bonazzi dell'esistenza di un sosia di Valpreda in Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969?

T. - No, no, no, è troppo enorme. Se fosse me lo ricorderei perfettamente, io ho senso dell'umorismo, sarò matto ma ho senso dell'umorismo.

AVV. MANGIAROTTI - Tornando un attimo al Capitano Amid, Lei parlò mai direttamente con Freda di questa vicenda del Capitano Amid, nel senso che Freda che le chiese direttamente di spacciarsi Lei per il Capitano Amid?

T. - Questa è la tesi di Izzo, è la tesi di Izzo che non concorda neanche con le date di arresto mie e della detenzione.

AVV. MANGIAROTTI - Lei ebbe o non ebbe questo...?

T. - Ma assolutamente no, assolutamente no. Ho già risposto al Pubblico Ministero in questo senso.

AVV. MANGIAROTTI - Naturalmente, non avendo mai avuto questo tipo di conversazione, questo tipo di conversazione non può mai essere avvenuta alla presenza di Izzo?

T. - Ma alla presenza di Izzo quasi tutti i tipi di conversazione era meglio non avvenissero.

AVV. MANGIAROTTI - Lei ha denunciato Izzo in relazione a questa vicenda?

T. - No no no. Guardi che è stato la Procura della Repubblica di qualche Tribunale, non io, è stato denunciato per calunnia non da me.

AVV. MANGIAROTTI - Ed è stato condannato per calunnia in relazione a questo fatto, che Lei sappia?

T. - Qualche condanna per calunnia l'ha collezionata, non so dire se per questo fatto o per altri, perché non è che è il primo dei miei pensieri Izzo.

AVV. MANGIAROTTI - Solo per ricordare...

T. - Io mi limitavo a smentirlo, mi seguiva, Avvocato, non è che voglio essere scortese. Io mi limitavo a smentirlo: uno accusava a mansalva e due perché era assolutamente incongruo e illogico quando accusava, quindi era facile smentirlo, mi limitavo a smentirlo. Poi quale sorte seguisse la sua velleità di teste, il suo offrirsi come supertestimone non glielo so dire; chiaramente come dicono a Roma, non me ne potrebbe fregare di meno.

AVV. MANGIAROTTI - Lei ha mai sentito da Bonazzi e da Azzi o da altri di un coinvolgimento diretto di Signor Delfo Zorzi nei fatti di Piazza Fontana?

T. - No, assolutamente no.

AVV. MANGIAROTTI - Credo che abbia già risposto su questo, le risulta che il Signor Massimiliano Facchini avesse disponibilità di armi e di esplosivi e di avere comunicato questo fatto al Signor Izzo?

T. - Cioè io ad Izzo o Massimiliano Facchini ad Izzo?

AVV. MANGIAROTTI - Lei ad Izzo di Massimiliano Facchini?

P. - Avvocato, questo lo ha già detto.

T. - Se Massimiliano Facchini non me lo ha manifestato, come faccio io a manifestarlo ad Izzo; il mitomane è Izzo, mica io, Avvocato, stia attento!

AVV. MANGIAROTTI - Siccome Izzo lo ha già detto, allora io chiedevo a lei.

T. - Izzo ha detto tante cose! Izzo ha detto tante cose!

AVV. MANGIAROTTI - Il problema è che Izzo ha detto tutta una serie di cose che Lei avrebbe detto?

T. - Magari sono matto come lui ma sono coerente io, stia attento!

AVV. MANGIAROTTI - Come pure Lei non sa nulla di un coinvolgimento diretto di Massimiliano Facchini nella strage di Piazza Fontana?

T. - Torno a ripetere, no.

AVV. MANGIAROTTI - Io non ho altre domande da farle, la ringrazio.

T. - Grazie a Lei."

coinvolse tutti gli esponenti principali della destra detenuti nelle carceri, di cui hanno riferito non solo Izzo, Bonazzi e Calore (cioè i tre collaboratori la cui inaffidabilità è stata sostenuta dalla difesa), ma anche Fioravanti, lo stesso Azzi (pur a seguito di contestazioni formulate dal P.M.), Pedretti, Latini, Lai. A fronte di un quadro univoco su specifici discorsi che furono svolti in carcere anche di Concutelli, questi ha espresso il più volte ricordato giudizio sulla sostanziale inaffidabilità di quelle “voci”. Orbene, è vero che quel dibattito carcerario non consentì di pervenire ad accertamenti su specifiche responsabilità, ma mentre tutti i testimoni sentiti hanno riportato nel dibattito il contenuto di quella discussione (alcuni attribuendogli una certa rilevanza, altri ritenendola del tutto inutile), Concutelli (e con lui Tuti) hanno escluso di aver appreso qualsiasi notizia nel corso di un dibattito a cui sicuramente parteciparono. Questo atteggiamento è il segnale evidente dell’indisponibilità a riferire all’autorità giudiziaria qualsiasi elemento che possa entrare in una valutazione processuale su responsabilità specifiche in ordine ai fatti eversivi della fine degli anni ’60 e in particolare alla strage di piazza Fontana.

Ma questo atteggiamento processuale di reticenza e, quindi, di inaffidabilità del teste è stato ribadito da Concutelli nel trattare alcuni altri argomenti specifici riguardanti da un lato Maggi, dall’altro Fachini (e più in generale i rapporti di costoro con le attività eversive realizzate dal Movimento politico ON nella seconda metà degli anni ’70). Sui suoi rapporti con Fachini, Concutelli ha riferito alla Corte circostanze generiche tese ad escludere un coinvolgimento dello stesso nella attività eversive del Movimento politico ON. In particolare ha riferito¹¹⁰¹ di averlo conosciuto nel 1971 ad un congresso del FUAN e di averlo rivisto negli anni tra il 1975 e il 1977 durante il periodo della lotta armata, quando lo incontrò una volta a Roma e apprese da lui che i gruppi della destra veneta erano in fase di riorganizzazione per cui poteva offrirgli unicamente la sua adesione personale; ha negato che Fachini in quegli anni avesse potuto avere disponibilità di armi e di esplosivi, perché in tal caso sarebbe stato suo dovere riferirglielo. Nel corso del controesame ha ribadito l’estraneità di Fachini alle attività eversive della seconda metà degli anni ’70¹¹⁰², pur non potendo negare che questi intervenne direttamente nella vicenda della realizzazione della mitraglietta da parte di Pomar¹¹⁰³. L’inattendibilità di questa affermazione (cioè l’indisponibilità da parte di Fachini di armi ed esplosivi, pur espressa in termini di deduzione logica) è evidente se si considerano le numerose deposizioni testimoniali (di cui si è già trattato nel capitolo 4) che indicano in Fachini il fornitore di armi ed esplosivo di molte organizzazioni della destra eversiva che operarono in tutto il territorio nazionale nella seconda metà degli anni ’70. Delle due l’una: o Concutelli non era considerato da Fachini un esponente di rilievo della destra eversiva (circostanza poco verosimile in considerazione del ruolo dallo stesso assunto nell’ambito della struttura illegale di ON) oppure non è vero che Fachini non rifornì di armi ed esplosivi anche l’organizzazione a cui aderiva (cioè ON, di cui per alcuni anni fu il responsabile per il nord Italia) e di cui Concutelli era il massimo esponente nazionale.

Con riferimento al ruolo di Maggi nell’ambito delle organizzazioni della destra eversiva nel corso degli anni ’70 (e in particolare di ON), Concutelli ha reso dichiarazioni certamente reticenti e in contrasto con acquisizioni probatorie che hanno indicato Maggi come uno dei referenti della struttura illegale di ON nel Veneto. Concutelli ha dichiarato di non aver mai conosciuto Maggi e, a seguito di contestazione, ha ammesso di aver saputo che questi era un esponente dell’estremismo di destra in Veneto, attenuando (come sempre ha fatto quando si è trattato di circostanze che avrebbero potuto essere compromettenti in questo processo) quell’affermazione resa in indagini preliminari con un’espressione ambigua (“*Io non lo so, non ho la certezza, torno a ripeterle*”¹¹⁰⁴). Nel controesame, le indicazioni sulla figura politica di Maggi sono state maggiormente approfondite da Concutelli, anche se non può certo affermarsi che costui abbia chiaramente descritto il suo ruolo nell’ambito della destra eversiva. Sembra che Maggi fosse un estremista “tradizionalista” o

¹¹⁰¹ Concutelli, p. 66,

¹¹⁰² Concutelli, p. 85.

¹¹⁰³ Concutelli, p. 88.

¹¹⁰⁴ Concutelli, p. 55

“reazionario”, contrapposto cioè alla destra rivoluzionaria a cui Concutelli (ma anche il Movimento politico ON di cui era *leader*) apparteneva. La distinzione è stata riassunta nella funzione che l’attività politica illegale delle due fazioni estremiste della destra realizzarono (o teorizzarono): la destra reazionaria teorizzava lo stragismo, mentre quella rivoluzionaria pur violenta, era estranea a logiche di destabilizzazione stragista¹¹⁰⁵. Questa affermazione escludeva, secondo Concutelli, la

¹¹⁰⁵ Concutelli, p. 78:

P.C. AVV. SINICATO - A proposito degli ordinovisti veneti, Lei nel corso dei suoi interrogatori, seppur per sentito dire, ha citato o ha risposto anche a domande che riguardano Carlo Maria Maggi, quindi Lei che conosceva l'esistenza?

T. - Sì, ne conoscevo l'esistenza. L'ho detto, ho conosciuto dell'esistenza di Carlo Maria Maggi successivamente al mio arresto, quindi in epoca distante da oggi ma distante anche dai fatti cui si fa riferimento in questo momento.

P.C. AVV. SINICATO - Sapeva qual era il ruolo di Carlo Maria Maggi all'interno della...?

T. - No, assolutamente no. Anche perché non era un gruppo ordinovista vero e proprio, credo fosse un Centro Studi, adesso non so bene ma era un qualcosa di estremamente vago e sfuggente.

P.C. AVV. SINICATO - Lei a proposito di Maggi, in questo interrogatorio del 14 maggio '97 fa una affermazione che adesso le volevo chiedere di confermarmi ed eventualmente meglio spiegarmi.

T. - Mi dica?

P.C. AVV. SINICATO - "Circa Carlo Maria Maggi ritenevo fosse su posizioni politiche, per quanto estremistiche, antitetiche e opposte alle mie"?

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Poi Lei va avanti e dopo le chiedo un chiarimento su questo perché Lei dice: "Qualora le nostre strade si fossero incontrate, le mie funzioni di allora mi avrebbero obbligato ad ben altro commento che le chiacchiere di cui oggi sento far menzione..."

T. - Certo.

P.C. AVV. SINICATO - ...assumendo nei confronti di Maggi un atteggiamento ostile. In ogni modo ero convinto prima di allora ed oggi che le stragi servano a consolidare le situazione e non a cambiarle, e che siano più stabilizzanti di prima"?

T. - Esatto.

P.C. AVV. SINICATO - Lei intanto mi conferma questo?

T. - Esattamente. Lei sta parlando, mi sono spiegato prima con il Pubblico Ministero, quindi penso che Lei abbia ascoltato, io sono tutt'altro che un uomo di destra mentalmente e nell'agire. Maggi a quanto mi risulta, poi può darsi pure che le mie informazioni siano sbagliate, apposta ho detto "qualora il suo agire si fosse contrapposto al mio", io sono estremamente cauto nel parlare perché so appunto che la lingua può far danno quanto le armi. Maggi è sicuramente un tradizionalista, è sicuramente un uomo di destra, è sicuramente quindi diciamo un conservatore. In quel momento sulla mia strada avevo bisogno di tutto meno che di un tradizionalista, un uomo di destra, di un conservatore. Quindi questo avrebbe portato..., invece di parafrasare l'atteggiamento..., avrebbe portato inesorabilmente allo scontro. In quel momento io ero libero, armato e pericoloso, faccia Lei il conto.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, se ho ben capito, Lei distingue la corrente ideologica cui Lei faceva parte come una corrente materialista, quindi rivoluzionaria nel senso di "cambiamento", da una corrente diciamo sempre nell'ambito della destra estrema, ma una corrente invece tradizionalista e idealista?

T. - E' questo l'equivoco, nell'ambito di una corrente nell'ambito della destra. Io ero un fascio, ero un fascista. E' brutto dirle queste cose, io sono stato condannato. Tutti le diranno, le parleranno di destra sociale con pudore virginale, io sono stato condannato per insurrezione ed un sacco di altri fattacci pessimi.

P.C. AVV. SINICATO - Appunto.

T. - Quindi le posso dire: io sono fascista, io sono socialcorporativo. Non ho alcuna intenzione di insegnare a qualcuno a fare l'incendiario, l'ho detto tante volte, né di propagandare l'utilità dell'incendio, né di insegnare ad altri altri come si incendia, né di proteggere incendiari, ma non chiedetemi di fare il pompiere, non potete chiedermelo!

P.C. AVV. SINICATO - Questo l'ho capito, ma quello che volevo capire: quindi Maggi si collocava, pur essendo un ordinovista o comunque con...?

possibilità di qualsiasi collaborazione di Maggi con il Movimento politico ON, di cui, tra il 1973 e il 1977, egli stesso assunse funzioni di direzione¹¹⁰⁶. Ma è interessante richiamare le ulteriori precisazioni svolte da Concutelli nel corso del controesame della difesa Maggi, perché dalle sue affermazioni (soprattutto quelle rese in indagini preliminari e confermate al dibattimento solo a seguito di contestazione) emergeva chiaramente che il teste aveva sentito parlare di Maggi collocandolo in quella destra eversiva “stragista” (cioè reazionaria e tradizionalista) e, quindi, gli ha attribuito, pur solo a livello teorico, un ruolo contrapposto alle idee rivoluzionarie del Movimento politico ON. Nel capitolo 8 si chiariranno le dinamiche di quell’area politica nel periodo successivo al 1973, quando vi fu la ricostituzione di un unico sodalizio cui aderirono molti esponenti che Concutelli ha affermato essere estranei al gruppo da lui comandato, ma è qui interessante rilevare come il teste abbia ridimensionato quell’affermazione resa in indagini preliminari, affermando che l’appartenenza di Maggi all’area stragista era soltanto una sua ipotesi che non si manifestò mai concretamente nel confronto dialettico (e violento) con il proprio agire politico¹¹⁰⁷. La lettura del

T. - No no no. I centri studi di Ordine Nuovo sono una cosa, Ordine Nuovo è un'altra cosa. Lei spieghi il concetto di CDU a De Gasperi o a Don Sturzo, glielo spieghi. E' un'altra cosa! Vuol dire utilizzare una sigla, mettere un'etichetta su un prodotto diverso in una bottiglia diversa.

P.C. AVV. SINICATO - Quello che mi interessava capire era questo: la definizione, la valutazione che Lei dava, perché Lei parla comunque di posizioni politiche estremistiche di Maggi; quindi, queste posizioni estremistiche si collocavano però in un'ottica che era quella...

T. - Di destra, di destra.

P.C. AVV. SINICATO - ...reazionaria?

T. - Reazionaria! Lui dirà tradizionalista le dirà, tradizionalista; per me è reazionaria.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi secondo la sua distinzione, la sua dicotomia tra attività terroristica stabilizzante e attività terroristica destabilizzante...

T. - Stia attento, io ho sempre firmato quello che ho fatto, non mi ritengo un terrorista. Sarò un violento, sicuramente sono un violento, sono confesso e quindi sono un assassino, sono un estremista, sono una persona che ha parlato il suo debito e tuttora lo sta pagando, non ma mi ritengo un terrorista, badi bene! Io non me le prendo con chiunque per far piacere a qualcuno o per favorire qualcosa, stia attento. E' diverso. è molto diverso. Quella poteva essere una attività, una attività terroristica può nascere da intenti non dichiarabili, quindi non conclamati, non manifesti e condotti con sistemi eterodossi, spuri. Se Lei conduce la lotta armata, sarà pure un pazzo o uno scellerato e un emerito rompiballe, ma da là ad essere l'estensore di trame oscure o un cospiratore ce ne corre parecchio!

P.C. AVV. SINICATO - Cioè, in buona sostanza, quando Lei dice Carlo Maria Maggi era su posizioni politiche estremistiche antitetiche?

T. - Sì, era un tradizionalista, Avvocato, era un tradizionalista, quindi per me un reazionario.“

¹¹⁰⁶ Concetto ribadito anche nel controesame della difesa Maggi (Concutelli, p. 100)

¹¹⁰⁷ Concutelli, p. 102:

“AVV. RONCO - Prima quando la Parte Civile, il rappresentante della Parte Civile le ha letto un passo relativo a Carlo Maria Maggi, Lei ha insistito due volte mettendo in evidenza la difformità totale di linea ideologica, di linea ideale tra Lei da un canto e Carlo Maria Maggi dall'altro?

T. - Padronissimo, ognuno è capace di fare quel che vuole nel suo cervello, è libero di manifestare le sue opinioni.

AVV. RONCO - E questo rimane fermo, ora però dalla lettura che le era stata fatta di un brano di sue dichiarazioni precedenti...

T. - Io ho detto che se le azioni di Carlo Maria Maggi, nell'ambito della sua professione e di intenti, che peraltro non era palese perché non lo conosceva nessuno, non si sentiva mai parlare di lui, si fosse venuta a trovare sulla mia strada, sarebbe stata una collisione, ci saremmo venuti a...

AVV. RONCO - Perfetto. Io le domando questo in modo particolare: questa era una sua ipotesi, cioè "se", c'era un "se" premesso?

T. - Certo. Ma il fatto che questo non sia avvenuto, comprova che questo incontro noi c'è mai stato.

AVV. RONCO - Lei sa però che vi sia stata qualche azione di qualsivoglia genere estremistica da parte di Carlo Maria Maggi, per sua conoscenza o diretta o di fonte ricevuta da parte di altra persona?

T. - Assolutamente no.

controesame di Concutelli è significativa dell'atteggiamento cui più volte si è fatto riferimento, perché il teste, nel voler dimostrare il suo non comune intuito, in alcune risposte ha anticipato le domande del difensore, ridimensionando concetti espressi in indagini preliminari attribuendo il giudizio allora espresso a ipotesi prive di riscontro: così, pur avendo definito Maggi un "reazionario stragista", ha ribadito di non averlo mai conosciuto, né incontrato nella sua attività politica e, quindi, di aver fatto quelle affermazioni solo in via ipotetica e ha negato di aver mai appreso direttamente o indirettamente che Maggi fosse stato coinvolto in azioni estremistiche (cioè stragiste). La logica non regge al ragionamento contorto di Concutelli: se questi sapeva che Maggi era politicamente distante e contrapposto al Movimento politico ON, con atteggiamenti "reazionari, tradizionalisti, stragisti", tanto da determinare, in caso di confronto, una reazione violenta dello stesso Concutelli nei suoi confronti, quel giudizio non poteva essere solo un'ipotesi teorica sfornita di qualsiasi supporto di informazioni. Il teste, nel tentare di conciliare affermazioni illogicamente inconciliabili, ha dimostrato ancora una volta che la sua disponibilità a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria si è limitata ad argomenti "accademici" e privi di qualsiasi rilevanza nel processo, mentre di fronte a circostanze che avrebbero potuto compromettere la posizione processuale di chicchessia, le regole di omertà hanno ripreso il sopravvento.

Questo quadro rende evidente la totale inaffidabilità di Concutelli rispetto a sue affermazioni dirette a smentire l'attendibilità di altri testimoni il cui atteggiamento è stato di disponibilità a rendere all'autorità giudiziaria indicazioni su qualsiasi ambito di indagine.

Sarebbe interessante riportare integralmente la deposizione di Mario *Tuti*, che è apparsa alla Corte tra le più significative dell'atteggiamento assunto da alcuni militanti della destra eversiva rispetto ad una collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma, considerata la sostanziale irrilevanza processuale di quella testimonianza è forse richiamare quella parte di trascrizione dibattimentale, sottolineandone solo i profili più rilevanti. Secondo Bonazzi¹¹⁰⁸, Tuti sarebbe stato presente quando Azzi gli confidò della partecipazione di Zorzi alla strage di piazza Fontana; inoltre, lo stesso Bonazzi gli avrebbe riferito, durante la comune detenzione, molte circostanze a lui confidate in carcere. Tuti ha negato categoricamente la veridicità di tali affermazioni¹¹⁰⁹, pur ammettendo che in quel periodo di carcerazione vi fu il tentativo da parte di un gruppo di militanti della destra di acquisire notizie sulle specifiche responsabilità dei "rivoluzionari di destra" in quei fatti e che il suo rapporto con Bonazzi era di "comunità di intenti e di visioni"¹¹¹⁰.

Questo è il contenuto della deposizione di Tuti, da un lato l'ammissione generica di circostanze di comune conoscenza (cioè il dibattito carcerario e il suo rapporto con Bonazzi), dall'altro la negazione di specifiche informazioni acquisite nel corso della detenzione. Ma la sua deposizione è costellata da tali incongruenze e contraddizioni da dover essere considerata del tutto inattendibile. Innanzitutto, Tuti ha descritto l'atteggiamento che all'epoca aveva nei confronti delle persone del suo ambiente che fossero risultate coinvolte in fatti stragisti addebitati alla destra, affermando che se nel corso di quel dibattito fosse emerso che qualche detenuto era stato coinvolto nelle stragi, questi non avrebbe potuto condividere la vita detentiva con gli altri militanti della destra perché avrebbe corso rischi elevati per la sua incolumità fisica¹¹¹¹. Ancora il teste, nel controesame del

AVV. RONCO - Io volevo ben mettere in evidenza quel suo "se" contenuto nella sua dichiarazione, perché non si creassero equivoci poi nella interpretazione, era solo questa la ragione."

¹¹⁰⁸ Bonazzi, p. 158

¹¹⁰⁹ Tuti, pp. 6-7, 8

¹¹¹⁰ Tuti, p. 27.

¹¹¹¹ Tuti, p. 7-8, ha testualmente affermato:

"Perché io, ad esempio, che ero già stato imputato per l'attentato dell'Italicus, quel quale ero assolutamente innocente come è stato poi anche stabilito da una sentenza definitiva, ero interessato alla questione delle stragi perché l'ho sempre interpretata come una manovra contro di noi. E volevo anche

P.M., ha soggiunto che il suo giudizio verso i militanti di destra coinvolti con i servizi segreti era totalmente negativo, perché riteneva che costoro fossero stati lo strumento utilizzato dagli apparati statali per attribuire alla destra rivoluzionaria la responsabilità delle stragi, affermando che se fosse emersa una tale circostanza costoro avrebbero subito le “sanzioni dei traditori”¹¹¹². Infine, nel corso dell’esame e del controesame, Tuti ha ammesso di essere a conoscenza del ruolo di informatore dei servizi segreti assunto da Giannettini negli ultimi anni ’60 e nei primi anni ’70 fino al suo arresto¹¹¹³.

Ebbene, nonostante questo evidente collegamento tra la strumentalizzazione da parte dei servizi della destra rivoluzionaria, il giudizio negativo che Tuti (e con lui molti altri detenuti di quell’area)

capire se questa manovra, avesse potuto magari coinvolgere qualcuno che per indegnità o per ingenuità si fosse lasciato strumentalizzare, quindi la questione delle stragi era una questione che ci stava a cuore a tutti e stava a cuore a me in particolare. Su questo, ho sempre cercato di arrivare a capire come stessero le cose. Per farle un esempio terra terra: se fosse risultato che Giannettini era implicato nella Strage di Piazza Fontana, pensa che sarebbe uscito vivo dal passeggio?

AVV. MANGIAROTTI - Io francamente non glielo so dire.

T. - Glielo dico io, non sarebbe uscito vivo dal passeggio in quel momento, i tempi erano..., bisogna ritornare indietro di vent'anni, erano tempi che sono stati poi "anni di piombo": esercitavamo la violenza e la violenza la subivamo. E per un reato così grave, così infamante, così usato provocatoriamente contro di noi, se qualcuno si fosse lasciato coinvolgere in questo avrebbe pagato duramente. E avremmo anche rivendicato poi la azione, come io ho sempre rivendicato tutte le azioni che ho compiuto, spiegandone i motivi anche.”.

¹¹¹² In questa prospettiva, Tuti ha definito dei traditori i militanti coinvolti nei servizi di sicurezza:

“P.M. - Invece la sua opinione in genere su collaboratori, su persone non facenti parte formalmente del SID ma che collaborano effettivamente per procurare informazioni al SID (o comune a un Servizio di sicurezza), all'epoca, quale sarebbe stata? Non oggi, non mi interessa ovviamente, all'epoca?”

T. - Estremamente negativa.

P.M. - "Estremamente negativa" cosa significa, per capire in termini concreti? Cioè di disapprovazione, di non condivisione o qualcosa di più?

T. - Se una persona - mi permetta, faccio un esempio terra terra - è inserita nel mio gruppo, io vengo a sapere che è un collaboratore del SID, lo considero un traditore; quindi, avrebbe subito le sanzioni dei traditori. “ (p. 17)

¹¹¹³ Tuti, p. 10:

“AVV. MANGIAROTTI - Lei ha mai saputo di un coinvolgimento del Signor Giannettini o della appartenenza del Signor Giannettini ai - chiamiamoli - Servizi informativi o Servizi segreti italiani?”

T. - Certo. Lo sapevamo perché era apparso sulla stampa, ma io per primo... Una volta presi in giro Giannettini, mi ricordo, dicendogli "tu sei nei Servizi, da quel che se legge nelle pubblicazioni o anche nei romanzi di 007, quando un agente dei Servizi è bruciato ci sono due ipotesi: o viene soppresso o viene mandato in un posto talmente lontano dandogli la possibilità di ricostituirsi una vita". Dico "te ti hanno mandato a Parigi e ti davano 200 mila lire, ero proprio un agente Zeta, cioè l'ultimo".

Tuti, p. 16:

“P.M. - Buongiorno, Signor Tuti. Non ho ben capito, Lei sa quali sono stati i rapporti di Giannettini con il SID o non lo sa?”

T. - Ora quali siano i rapporti di Giannettini con il SID, non lo so. Io so solo le cose che erano apparse sulla stampa e Giannettini ci ha detto che lui lavorava come giornalista, e come giornalista era stato contattato.

P.M. - Lei credeva che Giannettini, all'epoca, fosse stato un collaboratore del SID o non ci credeva a questa cosa? Perché da come l'ha esposta Lei sembrava non ci credesse, almeno io l'ho intesa così? E' quello che volevo capire.

T. - O poteva darsi che fosse uno di quei collaboratori di cui nel tempo ne abbiamo visti, ce n'è stata una pletora, erano semplicemente della gente che stava lì per prendere un po' di soldi.

P.M. - Quindi, un collaboratore fasullo in sostanza?

T. - Sì.

P.M. - Questa è la sua opinione su Giannettini?

T. - Sì.”.

avrebbe avuto nei confronti degli stragisti e dei collaboratori dei servizi, la consapevolezza che Giannettini aveva collaborato con i servizi di sicurezza italiani ed era imputato per concorso nella strage di piazza Fontana, l'atteggiamento di Tuti nei confronti dello stesso Giannettini non fu quello di infliggergli "le sanzioni dei traditori", ma fu limitato a qualche battuta scherzosa sulla sua appartenenza "fasulla" ai servizi. Questa ricostruzione dei rapporti tra Tuti e Giannettini rappresenta la prima evidente contraddizione della sua ricostruzione, perché sulle base delle premesse svolte, ci si sarebbe aspettata una reazione violenta del teste nei confronti di Giannettini, che si identificava senza alcun dubbio non tanto nel militante di destra strumentalizzato, quanto nell'informatore dei servizi di sicurezza che aveva strumentalizzato alcuni gruppi di destra. Invece nessuno dei detenuti più intransigenti che condivisero con l'agente "Z" lunghi periodi di carcerazione assunsero nei suoi confronti azioni di ostilità o violenta ritorsione.

Ma vi è di più.

Nell'ultima parte del suo esame, Tuti ha chiarito l'esito del dibattito carcerario sulle stragi, confermando sostanzialmente la sua assoluta inutilità per l'assenza di qualsiasi disponibilità dei protagonisti a fare chiarezza su episodi che avrebbero potuto coinvolgerli personalmente¹¹¹⁴,

¹¹¹⁴ "P. - In definitiva, questo dibattito sullo stragismo a cosa si risolveva tra di voi, in che cosa?

T. - Si risolvette che ci non risultava, nessuno di noi poteva portare prove o indicazioni di una responsabilità di qualcuno di noi, o comunque di qualcuno collegato al nostro ambiente, perché quando dico "di noi" non mi riferisco solo ai gruppi che ci trovavamo a Novara, legati al nostro ambiente in episodi come la Strage di Brescia, la Strage di Bologna, la Strage di Piazza Fontana, la Strage dell'Italicus, perché in un certo senso anch'io ho dato le spiegazioni, capisce? Io ho detto "guardate, noi siamo imputati di questo per questo questo e questo".

P. - Senta, ma non sarà stato che... non Lei ma alcuni di voi facevamo questo dibattito giusto per trovare degli elementi a proprio favore? Non so, Fioravanti per essere assolto da Bologna?

T. - Fioravanti ancora non c'era. Addirittura quelli che facevano questo dibattito, ma mi permetta, era anche legittimo.

P. - Certo, per dimostrare la propria estraneità.

T. - Nel senso di dire "ragazzi, io sono imputato dell'Italicus ma io l'Italicus non l'ho fatto". E le dico anche una cosa, Presidente, se mi è concesso un po' di tempo? Forse si sta uscendo...?

P. - Può essere, può essere che si stia uscendo perché sa...

T. - Vede, Presidente, l'anno scorso io sono stato chiamato a testimoniare al Tribunale dei Minorenni di Bologna dov'era imputato Ciavardini per la Strage di Bologna. E gli Avvocati sono meravigliati perché dice "Ciavardini è libero, abbiamo visto arrivare Concutelli libero, abbiamo visto arrivare Francesca Mambro e Fioravanti liberi, vediamo arrivare te pieno di scorte e di catene. Anzi, l'udienza è stata anche spostata nell'aula bunker". Forse io sono anche dentro, perché è anche quello che mi dicono gli stessi operatori penitenziari "Lei Tuti è entrato prima degli altri, ha reati meno gravi degli altri, ha un comportamento carcerario da almeno un decennio apprezzabile, c'è il Ministero che continua ad applicarle l'etichetta di elevato indice di vigilanza, noi abbiamo chiesto le motivazioni, non ci vengono dette. Lei ha qualcosa da dire?". Ma questo me lo hanno detto e lo potrebbe, se volesse, acquisire nelle relazioni degli operatori...

P. - No no, ma volevo capire....

T. - E io stesso ho detto "forse perché io ho detto alcune volte che ci tenevo a scoprire la realtà delle stragi, forse c'è qualcuno che non vuole che... ha pensato che uscendo io potessi rivolgermi a qualcuno", perché io Glielo posso dire francamente, nelle carte dell'Italicus ad esempio, nelle carte, non nelle ricostruzioni, ci sono dei macigni, prove grosse come macigni che non riguardano la Destra eversiva, riguardano elementi dei Servizi segreti e appartenenti a una parte apposta alla nostra, questo è nelle carte. Forse io sono dentro perché ho sempre sostenuto questo.

P. - La sua convinzione, perché tanto ne abbiamo sentiti anche altri nella sua situazione, poi ognuno di voi si è fatto la propria idea. Questo dibattito sulle stragi, a cosa ha portato per esempio come sua convinzione? Che siano stati Servizi segreti italiani, stranieri, l'uno e l'altro ma strumentalizzando qualcuno di voi? Per tornare a Piazza Fontana, per esempio che poi uno di voi è andato a mettere la bomba perché preso in giro dai Servizi oppure collaborando coi Servizi oppure che è successa così questa strage...?

T. - Io francamente..., ovviamente la strage qualcuno la ha fatta.

P. - No, dico, non si capisce esattamente...

ribadendo in tal modo l'atteggiamento assunto, tra i detenuti dell'epoca, dal solo Concutelli, cioè negando di aver appreso qualsiasi notizia nel corso di un dibattito a cui sicuramente partecipò. Questo atteggiamento è il segnale evidente dell'indisponibilità a riferire all'autorità giudiziaria

T. - Io l'unica strage di cui veramente potrei parlarne a lungo portando riscontri, è quella che mi ha riguardato sia perché ho conosciuto gli atti e sono stato coinvolto. Poi delle altre, se debbo rimanere ai dati, cioè da ciò che ho visto e ho sentito è quello che Le ho detto. Poi dopo esce una ricostruzione sul giornale, ne esce un'altra, ne esce un'altra...

P. - No no no, quella che avete ricostruito voi era così, insomma?

T. - Era che nessun di noi c'entrasse, anche perché come Le ripeto, Presidente, in quel momento abbiamo giustiziato delle persone; le avremmo giustiziate o le avremmo obbligate ad assumersi le responsabilità. E non ho problemi a dire che su un elemento come quello delle stragi, non collaborerei come Voi, Giustizia borghese, per usare un termine, di venti anni fa, ma collaborerei all'accertamento della verità per le vicende che hanno sanguinosamente segnato il paese negli "anni di piombo", perché in fondo gli "anni di piombo" hanno travolto anche noi. Ad esempio io ancora, Presidente, non sono ancora riuscito a capire come mai fino al '68 io potevo andare in Facoltà tranquillamente, addirittura a Architettura una volta abbiamo fatto anche una ricerca di Leni Diefenstal (?), parto a fare il militare, ritorno e dovevo andare in Facoltà con la pistola perché mi stavano dando la caccia. Ovviamente, in altri posti erano i miei camerati che davano la caccia agli avversari. Quindi è una cosa che ci ha segnato, è una cosa che è sempre nelle nostre riflessioni.

P. - Certo, ha fatto parte della storia in ogni caso.

T. - Quindi su questo, capisce, è mutato anche l'atteggiamento, Presidente. Anche se ovviamente, se Lei mi dice "se Lei sapesse di un altro delitto?", scusi, io sono ancora carcerato, sono ancora soggetto a una certa etica...

P. - Le parole del Pubblico Ministero avevano un altro senso, di un altro delitto, sì?

T. - ...che non prevede la delazione. In carcere ci sono degli sventurati come me, dovrei chiamare qualcuno a dividere la mia sorte, diversa è per una questione prettamente politica e grave. Io sono - ad esempio - convinto che non ci potrà mai essere né soluzione politica né niente fino a che questa serie di punti neri non saranno chiariti. Io incoraggiai la Dottoressa Pradella a proseguire nella sua indagine, auspicai, dico "Lei è giovane, quindi forse anche più libera di preconcetti". Però, Presidente, deve anche ammettere che ad esempio io rispetto a Voi sono in un ambiente privilegiato, sotto certi aspetti. Ma non "privilegiato" perché ho conosciuto ... (pp.ii. pronuncia non chiara), ormai non ce ne sono più, poi a m'hanno fatto fare per una quindicina d'anni di carcerazione da solo, ma io conosco un ambiente (quello carcerario) dove alla fine le cose si vengono a sapere, tutte e di tutti. Io potrei dirle cose di Palermo...

P. - No no no, per carità! "Si viene a sapere tutto di tutti", è rimasto solo di Piazza Fontana un po' più difficile sapere qualcosa.

T. - No, delle stragi, di tutte, non di Piazza Fontana.

P. - Dico Piazza Fontana perché ci occupiamo di questa.

T. - Quando io vengo a sapere che Bertoli, che io conosco da 25 anni, che è sempre stato anarchico, che è sempre stato con gli anarchici, che fino agli ultimi giorni è stato sostenuto dai suoi amici anarchici, alcuni in carcere (dove, appunto, in carcere si sa), sarebbe stato strumentalizzato da questo Maggi che è imputato... Anche qui, premetto che io non conosco Maggi, quindi non riesco a crederci, Le dico la verità. Io non ho gli atti, non ho la sentenza, non ho gli atti, però come ho sentito, come quando sento parlare "i misteri del Caso Moro", siccome sono stato in carcere anche coi brigatisti...

P. - No no, quella è un'altra cosa.

T. - Stando, l'unico mistero del "Caso Moro", quando si sente sempre questo Senatore Pellegrino..., se Pellegrino fosse stato un anno in carcere non avrebbe avuto misteri, mi creda.

P. - La debbo lasciare, Tuti.

T. - Anch'io.

qualsiasi elemento che possa entrare in una valutazione processuale su responsabilità specifiche in ordine ai fatti eversivi della fine degli anni '60 e in particolare alla strage di piazza Fontana. Ma è stato nella parte centrale del controesame del P.M. che Tuti ha reso manifesto il suo atteggiamento verso l'autorità giudiziaria¹¹¹⁵, confermando che nel corso della sua detenzione non aveva mai collaborato, in quanto la sua lunga detenzione aveva consolidato l'atteggiamento di omertà tipico dell'ambiente carcerario¹¹¹⁶. Questa affermazione, del tutto coerente con l'atteggiamento di rispetto delle regole di un ambiente nel quale ancora il teste vive, è stata precisata da Tuti con riferimento agli episodi di strage, per i quali sarebbe stato disponibile a riferire notizie, pur ribadendo di non averne acquisito alcuna¹¹¹⁷.

Le risposte di Tuti rendono evidente che la sua "dichiarazione di intenti" sull'atteggiamento omertoso che ha sempre tenuto e che continua a tenere rispetto all'autorità giudiziaria non può che rendere del tutto inattendibili le sue smentite circa le circostanze apprese nel corso della carcerazione. Moltissimi detenuti hanno riferito nel dibattimento che quel dibattito carcerario, pur inutile nell'individuazione di specifiche responsabilità, indicò alcune aree politiche quali responsabili degli episodi di strage e che soprattutto nei rapporti confidenziali (e non pubblici) tra coppie di detenuti, consentì anche la trasmissione di notizie certe e non generiche sul coinvolgimento di alcuni militanti della destra negli episodi del 12 dicembre 1969. A fronte di tutto questo, Tuti (all'epoca amico fidato di Bonazzi e personaggio apprezzato da tutta la destra carceraria) ha affermato di non aver avuto alcuna informazioni né pubblica, né confidenziale, affermazione del tutto inverosimile e smentita dalle numerose contrarie acquisizioni probatorie. In conclusione, la deposizione di Mario Tuti deve essere valutata come assolutamente reticente sull'unico profilo rilevante in questo processo, per cui le sue smentite non possono in alcun modo inficiare le affermazioni contrarie di altri dichiaranti.

61 – Cagnoni, Zaffoni, Radice, Azzi, Cannata, Tommasini.

I testimoni esaminati di questo paragrafo sono accomunati dalla provenienza milanese, avendo gravitato nell'area politica della destra, più o meno contigui al gruppo "La Fenice", Azzi, Cagnoni, Zaffoni e Radice con un ruolo di vera e propria militanza, Cannata di contiguità politica, la Tommasini solo per il suo rapporto

¹¹¹⁵ "P.M. - Lei in altri procedimenti, non questo ovviamente, in altri procedimenti ha mai collaborato con la Autorità Giudiziaria? Intendo dire, ha mai fornito informazioni utili per individuare responsabilità di altre persone nel compimento di delitti, ovviamente?"

T. - Penso di no.

P.M. - Pensa o no?

T. - No. Penso di no, però io mi sono sempre proposto, nel senso che io ho sempre detto che se avessi avuto elementi tali da portare a individuare un responsabile di una strage, me ne sarei fatto carico.

P.M. - O un responsabile di un altro delitto, anche no di una strage?

T. - No, di altri delitti - mi consenta - no.

P.M. - Quindi, di fatto, non è mai accaduto?

T. - Certo. Vorrei anche precisare... " (Tuti, p. 24)

¹¹¹⁶ Tuti, p. 31:

"T. - Quindi su questo, capisce, è mutato anche l'atteggiamento, Presidente. Anche se ovviamente, se Lei mi dice "se Lei sapesse di un altro delitto?", scusi, io sono ancora carcerato, sono ancora soggetto a una certa etica..."

P. - Le parole del Pubblico Ministero avevano un altro senso, di un altro delitto, sì?

T. - ...che non prevede la delazione."

¹¹¹⁷ "P. - Voleva dire qualcos'altro?"

T. - Ah sì, spiegare che è diverso la collaborazione per episodi vili o infami come sono le stragi.

P. - Questo si intuisce, questo è chiaro.

T. - E' diversa la collaborazione, cioè io venti anni fa appartenevo a un movimento che era rivoluzionario, era eversivo, era sovversivo; penso comunque avrete capito quello che fosse? "

sentimentale con Marco Foscari. Il contributo da costoro reso in questo processo è molto differenziato, perché Cannata e la Tommasini sono stati sentiti, su richiesta della difesa Rognoni, su uno specifico episodio (cioè la presenza di Rognoni presso villa Foscari nel luglio 1969), Radice ha descritto i suoi rapporti con Rognoni, che sarebbero iniziati proprio in occasione dell'incontro del luglio 1969, Cagnoni e Zaffoni hanno riferito delle attività del gruppo "La Fenice", Azzi è stato esaminato soprattutto sul periodo trascorso in stato di detenzione, durante il quale ebbe sicuramente rapporti con molti altri detenuti della destra (alcuni dei quali hanno riferito di aver ricevuto proprio da Azzi confidenze su circostanze importanti in questo processo).

Sull'attendibilità di *Cannata* e della *Tommasini* non vi è molto da dire. Come anticipato, l'unico argomento significativo delle loro deposizioni riguarda la presenza di Rognoni all'incontro tenuto a villa Foscari in occasione dell'allunaggio, su cui si dovrà valutare il contrasto di versioni tra Siciliano e Radice da una parte, Cannata e la Tommasini (oltre che Rognoni) dall'altra. In questa parte di Motivazione va rilevato che Cannata ha manifestato un atteggiamento comune a molti altri testimoni marginalmente coinvolti nelle vicende politiche di quegli anni, cioè ha tentato di allontanare da sé qualsiasi sospetto di coinvolgimento in episodi genericamente illeciti, ad esempio, smentendo Siciliano e Radice con riferimento all'episodio dell'attentato all'università Cattolica¹¹¹⁸. Ma anche la valutazione comparativa di attendibilità delle sue dichiarazioni non può prescindere dal considerare che egli è da molti decenni amico di Rognoni e continua anche oggi a frequentarlo, mentre il suo giudizio su Siciliano è fortemente negativo, individuandolo come colui che lo ha coinvolto in vicende che avrebbe preferito fossero dimenticate.

Cagnoni e *Zaffoni* sono testimoni tendenzialmente attendibili, atteso che costoro, pur avendo militato nel gruppo "La Fenice" (ed avendo per questo subito conseguenze giudiziarie) non hanno manifestato atteggiamenti di pregiudiziale indisponibilità a riferire all'autorità giudiziaria le vicende di quegli anni e in particolare i rapporti dei milanesi con i veneziani di ON. Certo, è possibile che costoro abbiano taciuto alcuni

¹¹¹⁸ In effetti, le dichiarazioni di Cannata su quell'episodio sono state ambigue, perché non ha né ammesso, né smentito il proprio coinvolgimento in quell'episodio, ammettendo di essere stato indiziato a seguito delle dichiarazioni di Siciliano e di essere stato prosciolto:

P.M. - *Un'ultima cosa: Lei è stato negli anni 90 indiziato per qualche reato?*

T. - *Io sono stato indiziato per parecchi reati, ma non ho avuto mai una condanna.*

P.M. - *Ma intendevo dire in anni recenti, negli anni 90, se lo ricorda?*

T. - *Per problemi degli anni 70?*

P.M. - *Sì, sempre con riferimento a cose accadute in quel periodo?*

T. - *Certo, sì sì.*

P.M. - *Ricorda di che cosa sarebbe stato indiziato?*

T. - *Se Lei allude alla testimonianza del Martino Siciliano e del Radice che hanno dichiarato che io ho accompagnato il Martino Siciliano a mettere una bomba all'Università Cattolica.*

P.M. - *Quindi è stato indiziato di questo tipo di reato?*

T. - *Sì.*" (Cannata, p. 21).

episodi più compromettenti¹¹¹⁹, ma complessivamente le indicazioni fornite sono apparse prive di contraddizioni, precise, coerenti sia su un piano logico che se comparate con le altre acquisizioni probatorie del processo. Insieme a Battiston, Cagnoni e Zaffoni sono stati gli unici militanti del gruppo La Fenice a fornire un contributo di conoscenza sulle vicende di quegli anni e le dichiarazioni fornite da costoro sono coerenti e univoche nel delineare i rapporti tra i milanesi e i veneti di ON.

La deposizione di **Radice** è apparsa alla Corte tendenzialmente attendibile, essendosi egli limitato a ricostruire i suoi rapporti con Rognoni e in particolare l'episodio dell'incontro a villa Mira in occasione dell'allunaggio e i contrasti intervenuti negli anni successivi con lo stesso imputato in ragione della diversità di posizioni politiche assunte nell'ambito dell'MSI. Le difese di Rognoni, Maggi e Zorzi hanno concordemente prospettato l'inattendibilità del teste richiamando i suoi trascorsi giudiziari e, nel valutare comparativamente la sua deposizione con quella di Cannata e della Tommasini, hanno affermato che un testimone pregiudicato per delitti comuni qual è Radice non può essere ritenuto più affidabile di due onesti cittadini. Poiché questo rilievo è l'unico fondamento critico rispetto all'attendibilità di Radice è opportuno qui ribadire che l'argomento appare alla Corte privo di qualsiasi fondamento. Questo giudice ha più volte ricordato che non è corretto in un processo dalle dinamiche così complesse, affrontare le dichiarazioni testimoniali esclusivamente sulla base di parametri di credibilità riferiti alla loro posizione sociale. E' sin troppo evidente che i meccanismi psicologici sottesi all'atteggiamento assunto dai dichiaranti nel processo prescindono totalmente dalla posizione sociale che costoro hanno acquisito, ma si fondano piuttosto su circostanze di altro tipo, quali il timore di essere coinvolti in vicende che potrebbero compromettere l'immagine di rispettabilità acquisita nel contesto sociale di appartenenza, la permanenza di vincoli di solidarietà politica o amicale con gli imputati, il desiderio di non rievocare un periodo della propria vita ormai dimenticato. La prospettazione difensiva secondo la quale l'attendibilità dei testimoni andrebbe valutata in base alla loro rispettabilità è, oltretutto semplicistica, spesso infondata.

E' vero, Radice dalla metà degli anni '70 fu coinvolto in vicende giudiziarie di criminalità comune e per quei delitti scontò una pesante condanna detentiva, ma questa circostanza non può assumere un rilievo decisivo nella ricostruzione di un periodo della sua vita totalmente autonomo rispetto alle vicissitudini subite in epoca successiva. Per rendere concreto questo ragionamento è utile confrontare i percorsi di vita di Radice e Cannata: tra il 1969 e il 1974, il primo assunse un ruolo politico nell'ambito dell'MSI milanese, contrapponendosi alle posizioni assunte da Rognoni e dal gruppo "La Fenice", e rimanendo estraneo a qualsiasi forma di violenza politica propugnata da quel sodalizio, per cui il suo contributo di conoscenza su quegli avvenimenti è del tutto disinteressato, non coinvolgendo una propria diretta

¹¹¹⁹ Per quanto concerne Cagnoni, ad esempio, Bonazzi, p. 118, Calore, p. 185, Aleardi, p. 22, lo hanno indicato (per averlo appreso da Azzi) come la persona che teneva i contatti del gruppo La Fenice con i veneziani e con Fachini.

responsabilità per fatti illeciti risalenti a quegli anni. Per contro, Cannata fu marginalmente coinvolto in quelle vicende politiche, sia per i rapporti di amicizia con Rognoni, sia per la frequentazione del gruppo “La Fenice” (anche se nel corso della sua militanza non aderì alla “deriva terroristica”). Questa diversità di percorsi assume una rilevanza ancora più significativa ai fini del giudizio di credibilità rispetto all’essere diventato o meno un delinquente comune, evidenziando come l’uno o l’altro dei dichiaranti abbia un interesse personale a non rivelare alcuni episodi o se mantenga un rapporto di solidarietà con le persone coinvolte nei fatti delittuosi.

Nel capitolo 8 si valuteranno nello specifico le indicazioni fornite da Cannata e Radice sull’incontro di villa Mira, ma sin d’ora deve affermarsi che quest’ultimo non può essere ritenuto un testimone inattendibile solo perché nella sua vita si è reso responsabile di episodi delittuosi che nulla hanno a che vedere con la militanza politica.

In termini generali la deposizione di Radice si è caratterizzata per *l’estrema precisione* nella descrizione degli episodi e nella loro collocazione cronologica, è stata *autonoma e spontanea* con riferimento alle vicende conosciute, *assolutamente disinteressata*, atteso che il teste ha dimostrato di non avere “nulla da nascondere” rispetto agli avvenimenti di quegli anni e non ha conseguito alcun vantaggio economico o di altro tipo¹¹²⁰ a seguito delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria. Le indicazioni fornite sono state confermate da altri testimoni appartenuti a quell’area politica, per cui hanno un grado di intrinseca attendibilità assolutamente elevato.

Nico **Azzi** è un testimone totalmente inattendibile.

Nel capitolo 4 si è già accennato alla deposizione di Azzi, assunta ad esempio emblematico della prassi di comportamento di alcuni militanti della destra eversiva rispetto alla possibile collaborazione con l’autorità giudiziaria, concretatasi nell’assoluta indisponibilità a rendere dichiarazioni. Azzi non solo ha negato la veridicità di qualsiasi circostanza riferita da altri testimoni (persino dal capitano Giraud) e contestatagli dal P.M., ma nel corso dell’esame dibattimentale ha più volte manifestato la sua totale estraneità alla logica di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Ciò è emerso chiaramente nella parte conclusiva dell’esame del teste da parte del P.M., dove, riferendo del confronto che aveva avuto in indagini preliminari con Bonazzi, Azzi ha reso risposte esplicite nel riaffermare il suo ruolo di “militante politico”:

“T. – Sì. C’è un verbale. Mi sembra che Bonazzi ha detto “è inutile che insistete con Azzi, tanto Azzi non cambierà mai l’idea, Azzi farà sempre il militante politico e continuerà a fare politica.”

P.M. – E questo era il suo atteggiamento?

T. – Il mio? Sì. Potevo avere qualche motivo di arrabbiatura anche.

P.M. – Ma ce l’ha avuto o no?

T. – Eh?

¹¹²⁰ Il coinvolgimento di Radice in un episodio di sequestro di persona è successivo al 1974 (anno in cui il teste cessò qualsiasi attività politica) e per quella vicenda ha espiato da tempo la pena inflittagli, per cui le dichiarazioni rese nell’ambito di questo procedimento non hanno avuto alcuna incidenza nella fase di esecuzione della condanna.

P.M. – Lei ha detto “potevo avere qualche motivo di arrabbiatura”, ce l’ha avuta poi questa arrabbiatura o no Lei?

T. – No, no assolutamente. Infatti gli ho detto “ma cosa stai dicendo, cosa ti sei inventato?” e lui teneva gli occhi bassi.

P.M. – **Lei però, sia in quella circostanza che in altre circostanze successive, ha più volte ripetuto che comunque Lei non intendeva collaborare con l’autorità giudiziaria, che Lei non era un infame ?**

T. – **E gliel’ho spiegato prima: è da quando sono a casa che sono perseguitato da Magistratura, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ...”¹¹²¹.**

E ancora:

“P.M. – Lei non intendeva, ha fatto quelle affermazioni, più volte ripetute – ripeto – in più interrogatori, che non intendeva collaborare con l’autorità giudiziaria perché si sentiva perseguitato, questo è il senso?

T. – Sì, peditato.

P.M. – Voglio solo capire, è questo il senso?

T. – Sì.

P.M. – Perché si sentiva perseguitato?

T. Sì, penso che ci sono abbastanza motivi, ho portato abbastanza motivi.”¹¹²².

E infine, proprio al termine dell’esame:

“...Casa mia riempita di microfoni, di telecamere. Stavo per andare in Africa per lavorare in Africa, non mi viene rinnovato il passaporto; poi mi è stato rinnovato. Avevo un ristorante sul naviglio, un continuo, un continuo, un tourbillon di poliziotti e di DIGOS che almeno mandassero persone intelligenti, gliel’ho detto anche alla Pradella “mandatemi delle persone intelligenti che sappiano fare il lavoro”. Cioè **posso avere rispetto di questa gente qua? Io non posso essere arrabbiato con il sistema dopo tutte queste cose qua? ...”¹¹²³.**

Nel controesame della difesa di parte civile, la posizione del teste è stata ribadita richiamando l’esplicita affermazione, resa in indagini preliminari, di assoluta indisponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria. In questa parte di esame Azzi non ha smentito la permanenza del suo atteggiamento di rifiuto alla collaborazione, perché alla domanda della parte civile sul motivo per cui il 26.6.1997 aveva ribadito che “non intendeva fare questi nomi perché non ritengo giusto collaborare con la Giustizia”, mentre a distanza di pochi giorni (cioè nell’interrogatorio del 4.7.1997) quei tre nomi li aveva fatti, ha risposto che la sua disponibilità a rispondere alle domande dipende essenzialmente dal “grado di arrabbiatura che mi avevano fatto prendere in quel periodo lì”¹¹²⁴. Questa affermazione è davvero singolare, se si tiene conto che dal 26 giugno al 4 luglio di quell’anno Azzi fu sottoposto a misura cautelare in carcere per violazione dell’art. 371 bis c.p. (cioè il delitto di false informazioni al P.M.), circostanza questa che avrebbe dovuto aumentare “l’arrabbiatura” del teste nei confronti del sistema giudiziario. Per questo, più plausibilmente, la ragione della modifica (invero molto parziale) del suo atteggiamento intransigente fu proprio la condizione di detenzione e non l’attenuazione della sua “arrabbiatura”. Nel controesame della parte civile, le risposte

¹¹²¹ Azzi, p. 54.

¹¹²² Azzi, p. 55.

¹¹²³ Azzi, p. 56.

¹¹²⁴ Azzi, p. 58.

di Azzi hanno confermato pienamente l'atteggiamento di indisponibilità a collaborare, indice di totale inattendibilità del teste¹¹²⁵.

Il richiamo alle affermazioni di Azzi sarebbe sufficiente per esprimere un giudizio di assoluta inattendibilità della sua deposizione. Esistono ancora ulteriori elementi che confermano tale valutazione, desunti dai parametri illustrati nel capitolo 3.

Quanto alla personalità del teste, oltre all'atteggiamento assunto nel processo, non può ignorarsi che Azzi fu direttamente coinvolto nelle vicende eversive di quegli anni. Fu condannato per l'attentato al treno del 7.4.1973 alla pena di 13 anni di reclusione¹¹²⁶, ma la sua militanza nel gruppo "La Fenice" risale ad un'epoca precedente e, quindi, egli esercitava attività politica eversiva anche a cavallo di quel 1969 che costituì l'anno cruciale dell'attività politica riconducibile ai gruppi ordinovisti valutati nella motivazione. Nei capitoli 8 e 10 si ricostruiranno le vicende del gruppo milanese contiguo ad ON, ritenuto da questa Corte pienamente coinvolto negli avvenimenti eversivi di quegli anni, ma si d'ora deve affermarsi che Azzi fu uno dei militanti più importanti del gruppo "La Fenice" e che quindi il suo coinvolgimento negli attentati allo stesso sodalizio riferibili fu diretto. Questa circostanza delinea l'interesse del dichiarante a nascondere le notizie di cui era a conoscenza sugli avvenimenti di quegli anni, i rapporti dei veneziani-mestrini con i milanesi de "La Fenice", la contiguità del gruppo alla struttura di ON, il ruolo di Rognoni in quel sodalizio e la teorizzazione da parte dello stesso della strategia eversiva di cui rappresentava nel nord Italia uno degli esponenti più importanti insieme a Maggi. Orbene, Azzi avrebbe potuto fornire un rilevante contributo di conoscenza su quell'area politica eversiva, ma se avesse deciso di parlare, non avrebbe potuto nascondere fatti a lui personalmente riconducibili. Quindi, sotto questo profilo, oltre ai vincoli di solidarietà politica ed amicale con i militanti della sua stessa area, sussiste un personale interesse a tacere le circostanze relative a quegli anni.

Indubbia è la permanenza del vincolo di solidarietà tra Azzi e gli altri militanti di quell'area politica, primo fra tutti Giancarlo Rognoni. Nel processo sono emerse alcune indicazioni provenienti dall'ambiente carcerario della destra eversiva che definirebbero un atteggiamento ostile di Azzi nei confronti del suo *ex* amico e capo politico. Bonazzi ha riferito che Azzi aveva manifestato odio profondo nei confronti di Rognoni per la vicenda dell'attentato al treno, anche se nel prosieguo dell'esame dibattimentale ha soggiunto che anche Rognoni aveva motivi di rancore nei confronti di Azzi, perché quest'ultimo lo aveva chiamato in correità per quell'episodio¹¹²⁷. Izzo

¹¹²⁵ Azzi, pp. 66-77 e 88-90.

¹¹²⁶ Su quella vicenda è sufficiente richiamare la sentenza acquisita agli atti, Corte d'Assise di Genova del 25.6.1974 di condanna degli imputati Azzi, Marzorati, Rognoni e De Min, tutti appartenenti al gruppo "La Fenice" (Azzi e Marzorati alla pena di anni 20 e mesi 6 di reclusione; De Min alla pena di anni 14 di reclusione, Rognoni alla pena di anni 23 di reclusione), sentenza confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova del 27.10.1977 con riduzione delle pene inflitte a Rognoni (da 23 a 15 anni e 6 mesi), ad Azzi e Marzorati (da 20 anni e 6 mesi a 13 anni), a De Min (da 14 anni a 10 anni e 2 mesi). La Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza d'appello con sentenza del 15.11.1978.

¹¹²⁷ Così Bonazzi, pp. 92 e 189.

ha confermato il reciproco odio tra Rognoni e Azzi¹¹²⁸. Ma tale conflitto, più teorico che concreto, non determinò una reazione ritorsiva di Azzi nei confronti di Rognoni. Quando quest'ultimo, dopo alcuni anni di latitanza in Spagna, fu espulso verso l'Italia e fu ristretto in carcere per scontare la pena inflittagli in relazione all'attentato al treno Torino-Roma, alcuni detenuti chiesero ad Azzi se intendesse vendicarsi di Rognoni, ma lui rispose negativamente, inducendo quei militanti a desistere dal proposito di aggredire fisicamente Rognoni¹¹²⁹. L'ostilità di Azzi non si concretizzò in alcuna ritorsione violenta, e Rognoni, pur essendo stato definito un "turista rivoluzionario" fu "accolto nella comunità dei detenuti della destra" senza subire alcuna conseguenza. La solidarietà amicale e politica si ricompattò e nessuno tra i molti militanti detenuti, disponibili ad azioni di quel tipo, fu incaricato o si assunse il compito di aggredire Rognoni. Ma che quel dissidio fosse superato già dalla fine degli anni '70, è stato confermato dallo stesso Azzi, il quale ha ammesso di aver mantenuto con Rognoni gli originari vincoli di solidarietà anche in anni recenti, quando lo incontrò in occasione di ricorrenze legate alla loro comune ideologia politica¹¹³⁰. Non si vuole qui contestare la libertà di avere e professare l'ideologia

¹¹²⁸ Izzo, p. 81.

¹¹²⁹ Bonazzi ricevette da Azzi la richiesta di accoltellare Rognoni, ma quando quest'ultimo arrivò in carcere, lo stesso Azzi invitò l'amico a soprassedere, affermando che se la sarebbe sbrigata lui (Bonazzi, p. 190). Izzo apprese da Bonazzi e da Tuti della richiesta che costoro rivolsero ad Azzi per realizzare la vendetta nei confronti di Rognoni, nonché la risposta di Azzi che gli serviva vivo (Izzo, p. 82). Anche Concutelli, p. 52, ha confermato a seguito di contestazione di aver sentito di un'opera di convincimento da parte di Azzi per salvaguardare l'incolumità di Rognoni. Infine, Azzi, p. 29, ha confermato che Bonazzi si propose per dare una lezione a Rognoni, ma lui rispose che erano fatti suoi.

¹¹³⁰ Così Azzi, p. 27, ha descritto i suoi incontri recenti con Rognoni:

P.M. - Lei, una volta uscito dal carcere, ha avuto occasione di frequentare ancora Rognoni?

T. - Sì, ci siamo visti qualche volta.

P.M. - Voglio dire, vi siete visti in occasioni pubbliche?

T. - In occasioni pubbliche, sì.

P.M. - Di che genere?

T. - Al campo 10 del Musocco per la ricorrenza dei morti per i caduti della Repubblica Sociale, ché tutti gli anni si fa una messa.

P.M. - O alla Piccola Caprera?

T. - Sì, una volta anche alla Piccola Caprera del raduno degli appartenenti Decima Mas.

P.M. - Vi siete soli visti o avete avuto anche l'occasione di parlare?

T. - Ci siamo parlati, ci siamo scambiati qualche idea.

P.M. - In carcere, Lei non ha mai visto Rognoni?

T. - No.

P.M. - Non è stato mai detenuto contemporaneamente in carcere con Rognoni?

T. - No.

P.M. - Avete mai più parlato dell'attentato al treno?

T. - No.

P.M. - Anche questa è una cosa abbastanza singolare?

T. - Meglio lasciar perdere, non vedo perché uno debba rivangare delle storie tristi per..., a meno che uno non sia masochista.

P.M. - Be', in questa storia triste Rognoni c'entra?

T. - In quale?

P.M. - La storia triste per cui Lei è stato condannato per l'attentato al treno?

T. - Ho fatto un processo, quindi!

P.M. - Quindi, c'entra?

T. - Eh!

fascista (la cui illegittimità nel nostro sistema politico è peraltro sancita dalla Costituzione), ma i recenti incontri di Azzi con Rognoni sono stati richiamati perché rappresentano la dimostrazione della permanenza di un rapporto di solidarietà che non fu interrotto dalla vicenda dell'espatrio di Rognoni successivo all'attentato al treno.

Sotto il profilo della consistenza oggettiva delle sue dichiarazioni, deve ribadirsi che Azzi ha esplicitamente negato di volere fornire un contributo di conoscenza alle indagini in corso sulle vicende eversive di quegli anni, per cui le sue affermazioni negatorie di quanto altri testi hanno affermato, sono state indotte dalle contestazioni formulate nei suoi confronti dagli investigatori e concretano dichiarazioni prive di spontaneità, autonomia, genuinità.

Anche nella ricostruzione degli episodi nei quali fu direttamente coinvolto, Azzi è stato spesso generico nel negare qualsiasi conoscenza di fatti o circostanze riferitegli da terzi o direttamente apprese, illogico nel compiere affermazioni totalmente infondate (quale, ad esempio, quella di non avere mai ricostruito con Rognoni la vicenda dell'attentato al treno, per la quale entrambi subirono una pesante condanna), contraddittorie.

Infine, le dichiarazioni di Azzi sono state smentite da molti testimoni, tra cui il capitano Giraudo, pur con riferimento ad una circostanza di valore limitato nel processo.

In conclusione, il giudizio espresso all'inizio di questa parte di motivazione, è fondato su molteplici elementi probatori acquisiti nel processo e provenienti dallo stesso Azzi, da altri testimoni, dalla logica valutazione dei comportamenti umani.

6 m – Giannettini, Freda, Pozzan.

Quando la Corte ha dovuto valutare le modalità di assunzione dell'esame di Freda - ma analoghe valutazioni hanno riguardato Giannettini e Pozzan - si è trovata di fronte ad uno degli apparenti paradossi di questo processo, cioè la necessità, ritenuta dalle parti, di acquisire da costoro le informazioni di cui erano a conoscenza su fatti delittuosi in relazione ai quali avevano subito un processo in qualità di imputati: Freda e Giannettini erano stati condannati in primo grado per gli attentati del 12 dicembre 1969, ma in grado d'appello l'affermazione di penale responsabilità era stata riformata con l'assoluzione per insufficienza di prove; Pozzan era stato ritenuto responsabile di delitti associativi, beneficiando dell'intervenuta prescrizione. Oltre ai trascorsi processuali dei citati dichiaranti, Freda è anche indicato nel capo d'imputazione come concorrente di Maggi, Zorzi, Digilio e Rognoni (oltreché di Ventura) nel delitto qui giudicato.

A fronte del coinvolgimento diretto dei dichiaranti nelle vicende delittuose oggetto della loro deposizione, la Corte ha ritenuto non sussistente alcuna condizione di incompatibilità ad assumere la veste processuale di testimone, atteso che Freda, Giannettini e Pozzan erano stati prosciolti in via definitiva dall'imputazione per la strage di piazza Fontana e che i delitti per cui il solo Freda aveva riportato condanna

P.M. - Quindi, questa sarebbe caso mai una ragione in più invece per parlarne?

T. - Non cambia la sostanza dei fatti. “

non erano stati ritenuti proprio dai giudici di Catanzaro e Bari connessi con quello oggi giudicato¹¹³¹.

Questa situazione di apparente paradosso si è esplicitata all'inizio dell'esame di tutti e tre i dichiaranti valutati nel paragrafo, atteso che Freda, a fronte dell'invito rivoltagli dal presidente di impegnarsi a dire la verità, ha opposto la sua posizione di parte interessata nel processo, inducendosi a dare lettura della formula testimoniale solo dopo aver preso atto della posizione assunta dalla Corte sulla questione¹¹³².

¹¹³¹ La Corte si è pronunciata sul punto nell'ordinanza ammissiva delle prove del 7.4.2000 e nella specifica ordinanza relativa a Freda del 26.5.2000, entrambe allegate ai verbali di udienza.

¹¹³² E' interessante riportare testualmente le dichiarazioni rese da Freda, p. 64-68, all'inizio del suo esame: "P. - La devo dire che la Corte ha disposto il suo esame come testimone, quindi in questa veste Lei è obbligato a rispondere a tutte le domande che le vengono rivolte e deve dire la verità, le rammento che adesso il reato di falsa testimonianza è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Vuole leggere quella formula a voce alta per piacere?"

T. - Prima di comunicare alla Corte la mia decisione relativa alla lettura di questa formula, le chiedo il permesso di descrivere molto sommariamente, dal momento che non ho avuto modo di fissare per iscritto alcune considerazioni della situazione in cui verso (pp.ii., fuori microf.), di proporre alle Corte alcune compendiose, elementari considerazioni della mia istanza qui a questa Corte, davanti ad essa. Se Lei me lo consente? La mia voce giunge?

P. - Non è un problema, la sua voce giunge ma per adesso non si registra perché parla fuori del microfono.

T. - Sarò sintetico al massimo.

P. - Dipende a cosa Lei fa riferimento, perché prima di tutto essendo qui...

T. - Fa riferimento a questo processo e al fatto che in questo processo la mia figura costituisce quasi un elemento di filigrana dal momento che ho appreso dagli organi di informazione...

P.C. AVV. SINICATO - Presidente, se potissimo sentire.

P. - Si sieda pure ed utilizzi il microfono, purché non sia iniziando un equivoco tra la Corte e Lei. Prego.

T. - Mi scusi, non ho compreso, un equivoco?

P. - Un equivoco tra la Corte e Lei, perché io le ho appena detto che la Corte ha disposto che Lei venga sentito come testimone, stava dicendo?

T. - Però la Corte può sempre, Signore, revocare...

P. - E stava dicendo?

T. - Io stavo appunto dicendo che dal 1971 al 1987 io ho percorso un iter giudiziario che è stato scandito dalle normali stazioni, il rinvia a giudizio, la condanna per il 422 dalla Corte d'Assise di Catanzaro...

P. - Allora aspetti, le dico subito, la Corte ha così disposto avendo presente tutto quell'iter giudiziario che la riguarda, e che si è concluso, per quanto interessa direttamente, con l'assoluzione ovviamente definitiva dal reato di strage e da tutti gli attentati del dicembre '69, salvo quello all'Altare della Patria per il quale è stata applicata la prescrizione, e con la condanna, invece, per gli attentati fino all'agosto del '69, per quanto direttamente può riguardare, e per alcuni successivi fino al '71. Quindi, la Corte ha già deciso così avendo presente questo.

T. - La mia sintetica premessa desiderava sfociare in questa considerazione: la declaratoria di non responsabilità penale che la Corte d'Assise di Appello di Catanzaro, e la Corte del Riesame di Bari, e la Cassazione hanno destinato a me, questa declaratoria che rappresenta nei miei confronti un dictum cognitivo de iure per la Pubblica Accusa, e rappresenta un dictum cognitivo giusto, per la Pubblica Accusa invece è un dictum cognitivo de iure giusto ma iniustum di fatto. Io ho il massimo rispetto per la funzione della Pubblica Accusa, ciò non significa però che la decisione che ha presieduto la traduzione giuridica accusatoria nei miei confronti sia una decisione extra-giuridica, cioè ideologica...

P. - Veda, avevo capito bene che stava iniziando un equivoco. Io allora le dico subito per l'ultima volta, e le chiarisco anche un aspetto questo veramente giuridico, la Corte ha disposto che Lei venga sentito come testimone, e questo è il disposto della Corte per cui Lei oggi deve essere sentito come testimone perché la Corte ha ritenuto che le sue pregresse vicende giudiziarie, proprio quelle sinteticamente che possiamo dire di Catanzaro, non influiscono sulla sua qualità di testimone. Questa è la disposizione della Corte che non è discutibile dal testimone, il testimone deve accettare, il quale per altro è tutelato dall'eventuale inutilizzabilità nei suoi confronti di elementi probatori assunti in divieto di legge. Questo è il disposto della

Giannettini ha chiesto di potersi avvalere della facoltà di non rispondere, assumendo di dover essere considerato imputato di reato connesso e si è formalmente impegnato a testimoniare solo dopo aver preso atto della diversa valutazione della Corte in merito alla sua posizione processuale¹¹³³. Anche Pozzan ha chiesto di potersi avvalere della facoltà di non rispondere, facendo rilevare la connessione tra i fatti per i quali era stato giudicato e assolto e quelli sui quali era chiamato a deporre¹¹³⁴.

Corte, la Corte non discute ogni volta con i testimoni se questi possono o non possono testimoniare, le ho detto che la Corte ha presente le sue pregresse vicende giudiziarie, e in relazione a quello ha disposto che Lei è testimone; questa è la prima cosa. La seconda cosa che le devo dire, ed anche questa è giuridica, che per evitare di trascinare questo equivoco a lungo il testimone in generale che eventualmente dica il falso e nessuno se ne accorge - come dire - la fa franca, il testimone che rifiuta di testimoniare e invece è un testimone commette senza dubbio un reato. Detto questo io le dico per l'ultima volta: Lei è stato chiamato qui a testimoniare e la Corte ha rifatto, ripronunciato stamattina un'ordinanza con la quale stabilisce che Lei è testimone, e la invito a leggere quella formula dopo averle rammentato, come il Codice vuole, gli obblighi dei testimoni e le pene previste per il reato di falsa testimonianza. L'unica cosa che adesso Lei può dare è leggere quella formula o non leggerla, se non la legge rifiuta di testimoniare.

T. - Non prima Signore di comunicare alla Corte che io mi sto accingendo a proporre una istanza di revisione del giudicato che ha accertato la mia penale responsabilità per i reati di associazione sovversiva, e quindi ritengo che qualsiasi mia affermazione, dichiarazione fatta in questa sede possa sviluppare una circoscrizione, un restringimento di quella sfera di facoltà che presiede alla redazione di questa istanza, e al contenuto...

P. - *La Corte prende atto di questo e quindi la invita a leggere quella formula.* “

¹¹³³ Così Giannettini, p. 2:

“T. - Io sono stato interrogato dalla Dottoressa Pradella in qualità di indagato di reato connesso in presenza del mio Avvocato di fiducia e quindi vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere.

P. - E` stato interrogato per quali reati, in che indagine e per quali reati?

T. - Per questa indagine circa due anni fa, due volte.

P. - Guardi Lei nei processi che si sono svolti diciamo a Catanzaro ha riportato condanne?

T. - In primo grado e poi sono stato assolto.

P. - Quindi Lei da tutte quelle imputazioni è stato assolto definitivamente?

T. - Sì, definitivamente in Cassazione.

P. - Due anni fa Lei dice sono stato esaminato in qualità di imputato di un procedimento connesso per quali fatti e in quale indagine?

T. - Non me lo ricordo francamente.

P. - Ed allora Lei qui a ciò di cui si occupa la Corte cioè la strage di Piazza Fontana è testimone, quindi viene sentito come testimone. Quindi le ricordo che è tenuto a rispondere a tutte le domande a dire la verità, le faccio presente che il reato di falsa testimonianza è adesso punito con la reclusione da 2 a 6 anni.”

¹¹³⁴ Così Pozzan, p. 88:

“P. - Lei oggi viene sentito come testimone e quindi, come testimone, deve rispondere a tutte le domande e deve dire la verità. Ha la posizione del testimone e gli obblighi del testimone. Il reato di falsa testimonianza è adesso punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

T. - Ora che ho giurato posso approfittare della sua cortesia per una segnalazione?

P. - Dica.

T. - Vede, negli ultimi vent'anni e più io credo di essere stato ospite di tutte le sedi di Corte d'Assise della penisola o quasi e in ogni occasione io ho fatto presente che ritenevo sussistesse connessione fra i miei precedenti processuali ed i fatti e le persone di cui al processo. Tale circostanza è stata sempre accettata come legittima e io sono stato congedato senza escussione. Aggiungo che in due casi, Roma e Venezia, è stato il Presidente ad anticiparmi chiedendomi se intendevo avvalermi della facoltà di non rispondere e io ho detto: se è una facoltà ne approfitto. Questa è una segnalazione perché io ritengo che tale circostanza sussista anche qui.

Il rilevato paradosso è solo apparente, perché la valutazione della posizione dei dichiaranti chiamati a deporre è l'unico criterio per decidere l'assunzione della veste processuale di testimone o imputato di reato connesso, non rilevando a tal fine il suo eventuale interesse a riferire sui fatti oggetto della deposizione, circostanza questa che potrà essere valutata nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese.

Ma la lettura delle considerazioni che i tre dichiaranti hanno inteso esporre alla Corte all'inizio del loro esame evidenzia una importante chiave di lettura delle deposizioni da costoro rese in questo dibattimento, perché, pur nella diversità delle personalità di Freda, Giannettini e Pozzan, ha dimostrato che costoro non avevano alcuna intenzione di rispondere all'esame per cui erano stati citati. E' evidente che le loro *segnalazioni*¹¹³⁵ alla Corte erano dirette non a garantirsi una condizione processuale che consentisse di non dire la verità, ma a sottrarsi all'esame¹¹³⁶.

Prima di valutare le dichiarazioni rese da Freda, Giannettini e Pozzan, va delimitato l'ambito del giudizio qui espresso, che riguarda esclusivamente la deposizione resa da costoro in dibattimento. I tre erano stati interrogati nella veste di imputati nell'ambito del procedimento conclusosi con le sentenze di Catanzaro e Bari e le dichiarazioni rese in quel contesto furono specificamente valutate da quei giudici. A quel giudizio si farà riferimento sia in questo paragrafo che nella trattazione degli episodi su cui costoro hanno reso dichiarazioni, ma qui interessa verificare se, all'esito della loro assoluzione definitiva per il delitto di strage, l'atteggiamento processuale assunto si è modificato rispetto a quello di Catanzaro.

Franco **Freda** è, a parere della Corte, un testimone reticente e falso.

Va rilevato, in premessa, che il contenuto della sua deposizione non è particolarmente importante nel processo, atteso che al teste sono state rivolte domande generali sui rapporti suoi e di Fachini con i gruppi veneti di ON, sulla collocazione temporale dei suoi rapporti con Fachini, Maggi, Zorzi, sulle sue "frequentazioni carcerarie" e solo sporadici sono stati gli accenni alla vicenda di piazza Fontana. L'accusa pubblica e privata hanno tentato di acquisire dalla deposizione di Freda alcuni tasselli confermativi delle dichiarazioni rese nel processo da altri testimoni o imputati, domandandogli, quando questi ha negato categoricamente qualsiasi collegamento politico con le persone appartenenti ai gruppi veneziano e veronese di ON ovvero

P. - Sì, ma la sua posizione Signor Pozzan è stata ovviamente già esaminata dalla Corte che ritiene che, invece, adesso Lei, visto che certe vicende processuali e soprattutto quelle relative alla strage di piazza Fontana della quale si occupa questa Corte si sono concluse in una certa maniera, Lei ha assunto adesso la qualità di testimone.

T. - Io ho solo fatto una segnalazione.

P. - Certamente. Quello che le voglio dire per tranquillizzare Lei è che, in ogni caso, se anche la Corte avesse sbagliato nel qualificare la sua posizione processuale ci sono norme del Codice di Procedura Penale che la tutelano comunque. Lei risponda perché avendo assunto l'obbligo di testimoniare sennò commette il reato di falsa testimonianza. Poi non si preoccupi.

T. - Anzi, io immagino che ci siano state anche innovazioni che io non conosco.

P. - Certo, certo."

¹¹³⁵ Questo è il termine utilizzato da Pozzan.

¹¹³⁶ Così esplicitamente Freda e Pozzan, ma anche Giannettini ha esordito richiamando il suo *status* di imputato di reato connesso evidentemente per poter rifiutare di rispondere.

qualsiasi rapporto confidenziale con detenuti della destra o ancora qualsiasi suo coinvolgimento in episodi eversivi, spiegazioni logiche sugli elementi di prova che contrastavano le sue affermazioni negative. A fronte di tali contestazioni, il teste ha, durante tutto l'esame, ribadito la propria estraneità alle attività politiche di quegli anni, confutando non solo i testi assunti in questo processo, ma prima ancora la condanna definitiva riportata nel processo di Catanzaro¹¹³⁷.

Ciò premesso, la verifica dei parametri di attendibilità della deposizione di Freda è totalmente negativa.

Descrivere la *personalità* del teste non è compito che spetta a questa Corte, dovendosi solo rilevare che Freda è stato sicuramente coinvolto in attività eversive riconducibili ai gruppi della destra negli ultimi anni '60 e fino all'arresto del 1971. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro rappresenta, con riferimento a tale attività, un accertamento definitivo sufficiente per delineare il ruolo di Freda in quel contesto politico. Nell'ambito della destra eversiva operante in Veneto in quegli anni, Freda, nonché le strutture culturali e il gruppo politico allo stesso riconducibili, rappresentarono un punto di riferimento per tutti i militanti di quella regione, indicati come i responsabili principali della strategia eversiva che si delinea nel capitolo 8¹¹³⁸.

Freda ha sempre negato un tale ruolo, rivendicando, anche nel corso dell'esame dibattimentale, la propria estraneità a logiche di gruppo e di attivismo politico e descrivendosi come un teorico con interessi esclusivamente speculativi in contrasto con i gruppi aderenti ad ON¹¹³⁹. Già nella negazione di qualsiasi rapporto con ON,

¹¹³⁷ Ci si riferisce, ovviamente, alla condanna per il delitto associativo contestatogli, al quale furono ricondotti tutti gli attentati del 1969 ad eccezione di quello di piazza Fontana.

¹¹³⁸ Le indicazioni emerse nel processo sono univoche nell'attribuire a Freda e alla libreria Ezzelino il ruolo descritto nel testo, di cui si forniranno elementi specifici di prova nel prosieguo della trattazione.

¹¹³⁹ Così Freda, p. 69-70:

“P.M. - Ma la mia domanda era più ampia, cioè ha avuto occasione di frequentarlo, cioè di avere rapporti con questa persona?”

T. - Erano frequentazioni limitate al confluire e di loro in qualità di appartenenti a questo Centro Studi Ordine Nuovo, e di me con alcuni amici a conferenze o riunioni cui poteva partecipare l'allora segretario Rauti del Centro Studi, ma una frequentazione intima, con contenuti no.

P.M. - Cioè, una frequentazione in relazione ad interessi politici, tra virgolette ovviamente, in senso ampio?”

T. - No signore, perché i miei interessi sono sempre stati di natura contenutisticamente culturale, mentre invece...

P.M. - Sì, scusi, quando intendevo politici, ho usato un termine per dire politico in senso ampio?”

T. - Non attivistici ecco, mentre loro erano concentrati sulla presenza attivistica del loro agire politico.

P.M. - Nel senso che avevano una concezione operativa della politica, mentre la sua era una culturale, teorica diciamo?”

T. - Teorica.

P.M. - Detto ciò, preso atto di questa differenza, come dire, di impostazione...

T. - Ontologica quasi signore, se permette.

P.M. - Ha avuto occasione di avere rapporti con questa persona, con persone comunque di Verona vicine a Soffiati o no?”

T. - No, no. No, credo di poterlo escludere con decisione, no. Verona no. Venezia ma non Verona.

P.M. - Comunque il periodo di questa conoscenza, Lei ha detto genericamente anni 60, riesce a essere un pochino più preciso? Poi, voglio dire, è perdurata per un certo tempo?”

T. - No, non c'è stato un nesso di durata, erano rapporti saltuari che nascevano nel momento in cui poteva esserci una conferenza a cui io partecipavo, o una distribuzione. Io ho costituito la mia attività editoriale nel

Freda ha manifestato la totale inattendibilità delle sue dichiarazioni, atteso che nel processo sono stati acquisiti elementi che dimostrano tale rapporto, una parte dei quali sono stati contestati al teste nel corso dell'esame. E' proprio in queste contestazioni che si evidenzia l'incoerenza logica delle affermazioni di Freda, il quale non ha fornito di quei fatti una spiegazione coerente con la dedotta estraneità alle attività di ON.

Gli esempi sono molteplici e devono essere tutti ricordati per giungere al giudizio di inattendibilità.

- secondo il teste il suo interesse esclusivamente culturale era incentrato sull'attività della libreria Ezzelino, da lui di fatto gestita insieme alle riunioni di lettura del sabato sera che rappresentavano l'unico momento di riflessione collettiva del gruppo gravitante in quel centro culturale. Freda ha tentato di accreditare un ruolo della libreria di incontro tra simpatizzanti di destra e di sinistra, a cui non parteciparono mai militanti di ON¹¹⁴⁰.

- neanche i suoi rapporti con Maggi furono intensi, proprio per la diversità di approccio alla cultura della destra. Freda ha ammesso di aver conosciuto Maggi all'inizio degli anni '60 e di averne apprezzato la cultura perché fu il primo a fargli conoscere alcuni pensatori di destra che influenzarono molto la sua formazione, ma quel rapporto cessò alla metà degli anni '60, proprio in ragione degli interessi puramente speculativi dell'attività della libreria Ezzelino, totalmente estranei al "modo di far politica" di Maggi¹¹⁴¹; per questo le sue conoscenze sulle attività del Centro studi ON derivarono solo da notizie riferitegli occasionalmente¹¹⁴². Solo in periodo successivo (intorno al 1976-1977) Freda, quando si recò a Venezia per subire un processo, incontrò nuovamente Maggi, il quale lo "accolse" e gli mise a disposizione una persona per garantire la sua incolumità¹¹⁴³. Nel controesame, Freda ha precisato la scansione temporale dei suoi rapporti con Maggi, collocandone l'inizio nel 1959 e la conclusione nel 1961, ammettendo la possibilità che tra loro vi sia stato uno screzio e giungendo a ricordare anche l'origine di quello scontro nella pubblicazione di un proclama nel 1965¹¹⁴⁴.

1964, per questo dico genericamente anni 60, e dopo l'inizio dell'attività editoriale io non ho più preso contatti con queste persone proprio perché la loro attività era contrassegnata in modo attivistico che io, invece, rifiutavo concentrandomi nell'attività di studio e di pubblicazione, quindi credo che al di là."

¹¹⁴⁰ Freda, p. 77.

¹¹⁴¹ Freda, p. 79-80.

¹¹⁴² Freda, p. 81.

¹¹⁴³ Freda, pp.83-84.

¹¹⁴⁴ Freda ha così ricostruito la dinamica di quei rapporti:

- i rapporti con Maggi iniziarono nel 1959 e si conclusero nel 1961; durante gli anni successivi (quando Maggi non era più all'università) i rapporti furono sporadici anche se di contatto con l'ambiente politico di ON (p. 162);

- nel 1963 costituì il gruppo di lettura AR;

- Freda non ha escluso che alla metà degli anni '60 vi sia stato uno screzio con Maggi, ma non ne ha ricordato il contenuto (p. 163);

- nel 1965 Freda curò una pubblicazione che comprendeva anche il proclama del grande Ammiraglio Deniz, introducendo tra i firmatari la sigla ON, cosa che non piacque ai dirigenti di quel gruppo; a seguito di questa iniziativa vi fu un chiarimento-scontro (p. 164);

- Freda ha ammesso di aver conosciuto Zorzi e Siciliano intorno al 1970, ma ha descritto il rapporto con quei giovani come un occasionale incontro durante qualche conferenza nella quale egli era relatore¹¹⁴⁵. E' interessante rilevare come dell'incontro con Zorzi, Freda abbia descritto dapprima l'occasionalità, poi abbia precisato che si consolidò perché Zorzi si offrì di curare la vendita di libri della casa editrice AR, nonché la pubblicazione di qualche testo, grazie all'intervento di suo padre¹¹⁴⁶. Nel controesame, Freda ha escluso di aver potuto incontrare Zorzi a Roma¹¹⁴⁷, per poi ammetterne la possibilità pur non ricordando l'episodio¹¹⁴⁸. Ancora ha ridefinito l'origine del suo rapporto di conoscenza con quel giovane, che, se fu presente alle conferenze tenute a Mestre nel 1969, poté conoscere Freda, ma non fu da questi conosciuto¹¹⁴⁹. Sulla questione, Freda ha però subito la contestazione del difensore della parte civile, il quale ha dato lettura delle dichiarazioni rese il 14.10.1994, nelle quali Freda aveva ammesso *di aver conosciuto due giovani di Mestre, Delfo Zorzi e Martino Siciliano durante una conferenza tenuta a Mestre nel 1970; Zorzi era uno studente, Siciliano era impiegato alla vecchia azienda telefoni. Zorzi manifestò interesse al programma editoriale delle edizioni di AR, in particolare a due testi di Henry Ford "L'ebreo internazionale" e di Gustav Mairic "La faccia verde"*. Freda ha confermato che durante la conferenza tenuta a Mestre evidentemente conobbe i due giovani¹¹⁵⁰. Infine, nel corso del controesame della difesa Zorzi, Freda ha precisato le date delle pubblicazioni di alcuni testi da parte della casa editrice AR, precisazioni che individuerrebbero il periodo di conoscenza con Zorzi nel 1970-1971¹¹⁵¹. L'ultima domanda rivolta a Freda ha riguardato proprio la sua conoscenza con

-la fretta indusse Freda a pubblicare il proclama senza chiedere il consenso formale dei dirigenti di ON perché riteneva implicita l'adesione di quel gruppo, ma venne rimproverato per l'iniziativa; quell'episodio più che generare dissidi e conflitti confermò la diversità di visuali e determinò la cessazione dei rapporti; Freda non ha escluso che Maggi gli avesse inviato una lettera di diffida, ma non ha ricordato la circostanza (p. 165);

- dopo l'incontro della metà degli anni '60 non vi furono altri rapporti con Maggi; ha ribadito che non ci fu mai un rapporto organico tra il suo gruppo e ON, di cui Maggi era un esponente nazionale (p. 166).

¹¹⁴⁵ Freda, p. 97.

¹¹⁴⁶ Freda, pp. 96-97.

¹¹⁴⁷ Freda, p. 133.

¹¹⁴⁸ Freda, p. 141.

¹¹⁴⁹ Freda, p. 148

¹¹⁵⁰ Freda, p. 146-147.

¹¹⁵¹ Questo è la ricostruzione di quella parte di controesame:

“AVV. FRANCHINI - Senta, vorrei chiederle qualcosa sulle edizioni di AR. Le edizioni di AR quando pubblicano le opere, naturalmente non parliamo dei tempi recenti attuali, fermiamoci agli anni '70, fino al 1970 c'erano pubblicazioni?”

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Si ricorda quali?

T. - Io mi ricordo il primo volume, la prima opera il saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, poi opere di Evola, poi un'opera di Ghenon.

AVV. FRANCHINI - Io a questo proposito le rammento quanto Lei ha dichiarato il 16.04.71...

P.M. - Però la domanda prima Avvocato.

AVV. FRANCHINI - La domanda l'ho già fatta.

P.M. - E quindi è la contestazione su quello che ha già detto.

AVV. FRANCHINI - Certo. Il 16.04.71 al Dottore Stiz, Giudice di Treviso Lei dichiarò così: "Il gruppo di AR esaurì le sue scenaliti formative all'incirca nel '66, '67 le edizioni di AR ripresero solo recentemente a mia cura le pubblicazioni sono tutte del 1970 e '71, ho pubblicato nel '70 'La disintegrazione del sistema, 'La idea di stato, 'I saggi di Bilchins', nel '71 'Religiosità indo-europee', Umanitas e Nitzche".

T. - Esatto.

AVV. FRANCHINI - Allora le rifaccio la domanda: quindi prima del '70 c'è solo il libro di De Goubinot?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Tutte le altre opere sono '70, '71?

Zorzi, che il teste, in conclusione, non ha né ammesso, né escluso la circostanza, così rispondendo al P.M.:

"P.M. - Lei ricorda, non una sua deduzione un suo ricordo ricorda di avere mai visto Delfo Zorzi?"

T. - Il ricordo... Lei mi chiede...

P.M. - Prima ha avuto tutta la disquisizione sulla conoscenza, se ricorda di averlo mai visto?"

P. - Questa è la domanda, risponda a questa domanda.

T. - Posso rispondere è probabile che io l'abbia visto.

P.M. - Non se lo ricorda, ma pensa di sì sarebbe questo è il senso?"

T. - Signor Pubblico Ministero se nel 1971 io ero alla cerca di distributori militanti dei libri delle edizioni di AR, e c'era addirittura la menzione del numero telefonico...

P.M. - Non le ho chiesto di fare una deduzione, Lei dice che non ricorda devo desumere?"

T. - Sì, non ricordo.

T. - Sì Avvocato però tenga presente opere nella loro fase realizzativi come volume cioè le traduzioni venivano curate, ero sempre io che curavo, comunque la realizzazione in volume.

AVV. FRANCHINI - E le ristampe anastatiche de "La Faccia verde"...

T. - Avvocato io qui ho ricordi un po' vaghi, certo è che quando uscì ricordo che mi trovavo nel carcere di San Vittore e donai una copia del Mairch ad una psicologa del Coc, del Centro Orientamento Criminologico, quindi '71 e così anche l'opera di Ford.

AVV. FRANCHINI - Per la verità è del '72, abbiamo il libro poi magari chiederemo l'acquisizione. Perché le faccio queste domande Lei poc'anzi diceva e l'Avvocato Sinicato le ha ricordato la sua dichiarazione fatta al Dottor Salvini nel 1994 che quelle conferenze di Mestre nella sede del M.S.I. disse: "Zorzi si interessava all'attività editoriale, al programma editoriale". Nei tempi successivi, quindi '70, '71, '72, a parte quella collaborazione di cui Lei ha già parlato col padre di Zorzi per la ristampa anastatica di queste opere nella tipografia etc., Lei ha avuto qualche rapporto con Zorzi in relazione alla possibilità che egli vendesse libri suoi in quel di Napoli?"

T. - Nell'anno Avvocato?"

AVV. FRANCHINI - '71, '72.

T. - Forse non posso escluderlo Avvocato, non nel '72, nel '71 io sono stato arrestato nel dicembre del '71, può darsi.

AVV. FRANCHINI - Le faccio questa domanda perché nella sua agenda del '71 c'è un'annotazione che le vorrei, se posso Presidente è un documento acquisito al fascicolo del dibattimento da noi, agenda Freda.

P. - Proceda Avvocato.

AVV. FRANCHINI - E' l'agenda sequestrata al Dottor Freda che noi abbiamo dimesso con relativa verbale di sequestro.

P. - Sì, sì.

(Ndt, La Difesa mostra al teste il documento citato)

T. - "Mi deve dare il nome di chi si prende l'incarico di libri a Napoli anche per le xilografie" questo è scritto.

AVV. FRANCHINI - E' sua questa scrittura?"

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E tra parentesi cosa c'è scritto?"

T. - Vedi Delfo, 1971.

AVV. FRANCHINI - Questa è la sua agenda?"

T. - Certo, la difficoltà per ogni minuscolo editore è quella della distribuzione quindi in quel caso le cosiddette militanti erano quelli gli anni sia l'estrema destra che l'estrema sinistra.

AVV. FRANCHINI - Sempre nella sua agenda del '71 c'è il numero di telefono del Dottor Zorzi con a fianco il numero di telefono del padre del Dottor Zorzi, questo ingegner Zorzi, non è che io stia dicendo che c'è un numero di telefono che era del padre, c'è scritto ingegnere Zorzi, questo come lo spiega?"

T. - Evidentemente perché io ero allora alla ricerca di individuare i modi tecnici per la riproduzione, è una deduzione che faccio, tenga sempre presente che la mia era un'attività editoriale minuscola quindi il piccolo editore è sempre afflitto da problemi.

AVV. FRANCHINI - Questo quindi fa riferimento a quella stampa anastatica?"

T. - Sì, deduco con sufficiente margine di attendibilità questo.

AVV. FRANCHINI - Non ho altro."(Freda, p. 158-161).

*P.M. – Grazie.*¹¹⁵².

- sul suo allontanamento dal domicilio coatto di Catanzaro, Freda ha negato la veridicità di quanto affermato da alcuni militanti della destra (Calore ed Aleandri) nonché da un esponente della 'ndrangheta calabrese (Barreca) circa il ruolo da costoro svolto in “quell’evasione”, affermando che furono altre persone a favorire la sua fuga, pur non indicandone l’identità “per ragioni di stile”¹¹⁵³.

- Freda ha ribadito la versione resa nel processo di Catanzaro sulla destinazione dei timer acquistati nel settembre del 1969, confermando di averli ceduti ad un capitano della resistenza algerina, il noto capitano Hamid¹¹⁵⁴.

- Freda ha confutato la veridicità delle affermazioni rese da Fabris in questo procedimento, definendo quest’ultimo un mentitore¹¹⁵⁵, essendo del tutto incoerente che il “pavido” Rauti avesse compiuto l’intimidazione descritta da Fabris¹¹⁵⁶.

- anche sul rapporto con Giannettini, Freda ha ribadito la posizione sostenuta nel processo di Catanzaro, in contrasto con le dichiarazioni del suo *ex* coimputato, versione che lo ha indotto a negare qualsiasi suo rapporto con i servizi di sicurezza italiani¹¹⁵⁷.

- la descrizione fornita da Freda di Massimiliano Fachini, del ruolo da questi assunto nell’ambito della destra padovana, dei suoi rapporti con ON e, infine, dei suoi rapporti con lui, può definirsi “sfuggente”, perché pur ammettendo l’intensità dei rapporti con Fachini, il teste ha negato di essere a conoscenza delle attività da costui svolte e dei rapporti intrattenuti in quegli anni. E’ interessante riportare integralmente il contenuto di quella parte di esame, nella quale Freda ha più volte fatto riferimento a sue deduzioni non suffragate da fatti:

“P.M. - I suoi rapporti con Fachini fino a quando sono durati? Lei ha detto che era uno dei frequentatori della libreria Ezelino ma non del gruppo di lettura AR?”

T. - Il Signor Fachini durante il primo periodo della mia detenzione cioè fino al 1976 mi sostituì nella gestione dell’attività editoriale, curava i rapporti con la tipografia, curava la distribuzione libraria dei testi che uscivano nonostante la mia detenzione.

P.M. - Fintanto che Lei è rimasto in stato di libertà i rapporti con Fachini sono continuati?”

T. - I rapporti tra me e Fachini si sono intensificati soprattutto dopo l’inizio della mia detenzione nel '71 prima c'erano rapporti sporadici, incontri... Fachini era Consigliere Comunale del Movimento Sociale di Padova.

P.M. - Quindi fino al periodo in cui Lei è stato arrestato i rapporti c'erano ma saltuari, dopo la sua detenzione si sono intensificati?”

T. - Certo.

P.M. - Come mai, che cosa ha determinato questa intensificazione di questi rapporti?”

T. - Perché Fachini uomo generoso non vedeva di buon occhio quell’atmosfera di isolamento in cui l’ambiente neofascista metteva la mia persona, per generosità aveva delle riserve anche lui sulla mia attività.

¹¹⁵² Freda, p. 167.

¹¹⁵³ Freda, p. 102-105. Confutando le affermazioni di Calore, Aleandri e Barreca, Freda ha espresso alla Corte il suo giudizio sull’inattendibilità dei collaboratori di giustizia, descrivendoli come “teleologicamente” menzogneri.

¹¹⁵⁴ Freda, p. 106-107.

¹¹⁵⁵ Freda, p. 108.

¹¹⁵⁶ Freda, p. 109-110.

¹¹⁵⁷ Freda, p. 114-119.

P.M. - Fachini aveva rapporti con l'ambiente di Ordine Nuovo prima col Centro Studi e poi col Centro Studi rientrato?

T. - Non sono in grado di rispondere, posso dedurre un'opinione in questo caso, d'altronde non si trattava di ambienti umani quantitativamente tanto apprezzabili, non si trattava di miriadi di persone, le persone erano sempre le medesime.

P.M. - Lei per esempio rapporti non ne aveva?

T. - Io per mia condizionalità caratteriale non svolgevo attività politica e quindi dal momento che costoro non si interessavano a quei settori culturali a cui mi interessavo io, invece Fachini svolgendo un'attività politica, militando nel Movimento Sociale e facendo il Consigliere Comunale del Comune di Padova può darsi che coltivasse...

P.M. - Ma è una sua deduzione basata su che cosa?

T. - E' una mia deduzione di tipo antropologico niente altro, perché io non potevo conoscere i rapporti di Fachini dal momento che iniziai la mia detenzione nel '71, ecco.

P.M. - Il Centro Studi Lei sa che è rientrato nel Movimento Sociale, forse non lo sa perché stamattina ha avuto qualche esitazione, verso la fine del '69?

T. - Nel '69 sì.

P.M. - E quindi nel periodo precedente eravate entrambi liberi, il centro studi esisteva?

T. - Nel periodo precedente data la militanza ortodossa diciamo di Fachini nel Movimento Sociale Italiano e i suoi contatti con la Federazione dei Combattenti della Repubblica Sociale sono portati ad escludere che avesse rapporti con il Centro Studi Ordine Nuovo, è possibile che li abbia avuti dopo il '71.

P.M. - Quindi nel periodo in cui i vostri rapporti si sono intensificati è possibile che Fachini abbia avuto stretti rapporti con...

T. - La mia deduzione non giunge al punto di qualificare stretti rapporti.

P.M. - E' una deduzione che non riesce a fondare su fatti, su discorsi, su parole?

T. - Non si tratta qui di memoria, qui si tratta proprio di non sapere nemmeno allora sapevo.”¹¹⁵⁸

- sull'affermazione fatta all'epoca del processo di Catanzaro¹¹⁵⁹ circa la disponibilità da parte di Ventura di un casolare nella provincia di Treviso, Freda ha inopinatamente dimostrato di avere un ricordo molto preciso (si badi diverso rispetto a quello di trent'anni prima) sul luogo ove quel casolare sarebbe stato situato. Alla domanda del difensore di parte civile, il teste ha affermato di essere a conoscenza che Ventura aveva dei terreni e una casa nella campagna padovana, precisamente a Vigonza¹¹⁶⁰. Quindi, la parte civile ha inquadrato le affermazioni di Freda su quel casolare, nel rapporto di conoscenza con Roveroni e in quel contesto ha formulato la contestazione

¹¹⁵⁸ Freda, p. 122-125.

¹¹⁵⁹ Si tratta dell'interrogatorio del 5.7.1972.

¹¹⁶⁰ Così Freda, p. 129:

“P.C. AVV. SINICATO - Le rivolgo alcune domande che riguardano aspetti specifici. Lei conosceva l'esistenza di un deposito che Lei in un interrogatorio ha chiamato depandance, campagnola di Ventura vicino a Treviso?

T. - Non comprendo. Depandance di Treviso che faceva..

P.C. AVV. SINICATO - Lei ha parlato nel corso di uno dei suoi interrogatori della conoscenza da parte sua dell'esistenza di una cascina, di una località?

T. - Mi scusi se la interrompo, mi può precisare l'interrogatorio, la data e leggere anche le dichiarazioni e rammostrarmi perché non ricordo. Interrogatorio avvenuto?

P. - La domanda non è sull'interrogatorio Avvocato Sinicato e lo dico anche al testimone quindi riformuliamo la domanda.

P.C. AVV. SINICATO - Io chiedo se conosceva, conosce o ricorda diciamo...

P. - Facciamola così.

P.C. AVV. SINICATO - Che Ventura avesse una casa, una cascina, un qualche edificio nella sua disponibilità nella zona della campagna intorno a Treviso?

T. - No, nella campagna intorno a Padova a Vigonza aveva dei terreni e possedeva anche una casa, ricordo a Vigonza.”

delle dichiarazioni rese da Freda il 5.7.1972, quando *affermò che la persona individuata in una conversazione telefonica con la sigla R era Roveroni, persona che aveva rapporti con il commissario Iuliano; quest'ultimo aveva fatto confidenze a Roveroni, il quale le riferì a Freda.* Il teste ha dichiarato che se quelle affermazioni le fece all'epoca erano vere. La parte civile ha ancora contestato che Freda dichiarò che *Roveroni gli aveva riferito che Iuliano aveva detto di essere un agente del SID e che il SID si occupava dell'operazione relativa al deposito da parte del gruppo di Freda e Ventura di armi presso una cascina in un casolare di Treviso e Freda aveva dichiarato che effettivamente Ventura aveva una specie di dependance in campagna.* A fronte della contestazione del difensore di parte civile sulla circostanza che il commento che Freda fece circa la disponibilità di un casolare indicato da Roveroni nella provincia di Treviso, senza specificare che in effetti quella struttura era situata a Vigonza, il teste ha dichiarato di non poter ricordare a tanti anni di distanza a quale luogo si riferisse in quell'interrogatorio e ad un'ulteriore specifica domanda del difensore della parte civile, ha ribadito di ricordare della proprietà della famiglia Ventura di una cascina a Vigonza in provincia di Padova e non a Treviso^{116f}.

Si è riassunto quasi integralmente le dichiarazioni di Freda per evidenziare la loro totale inattendibilità.

Difatti, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva del dichiarante che con riferimento alla consistenza oggettiva delle dichiarazioni, tutti i parametri illustrati nel capitolo 3 comportano un giudizio assolutamente negativo.

Freda, ancora in questo dibattito, ha dimostrato di avere un interesse personale ad escludere qualsiasi circostanza che possa pregiudicare la sua immagine se non la sua posizione giudiziaria. Il

^{116f} Così Freda, p. 131:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei ha parlato di questo Roveroni nel corso di un interrogatorio reso il 5 di luglio del '72 al Giudice D'Ambrosio?

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Mi interessa relativamente il contenuto dell'interrogatorio, ma nel corso di quell'interrogatorio Lei identificò il Roveroni come la persona indicata come R in una delle telefonate intercettate in cui si parlava di questo R e lo identificò come Roveroni e spiego che Roveroni era in rapporti con il Commissario Iuliano e che Iuliano a Roveroni aveva fatto delle confidenze, confidenze che Roveroni aveva poi portato a Lei”

T. - Se io lo affermai nel 1972 ad una distanza ravvicinata con questo episodio è probabile.

P.C. AVV. SINICATO - Le leggo il passo che mi interessa di quelle confidenze che Roveroni fece a Lei e che Lei riporta nell'interrogatorio: "Ricordo fra l'altro che Roveroni mi riferì che Iuliano gli aveva detto di essere un agente del SID e che dell'operazione si occupava il SID - questo come partenza del discorso - nel corso di questi colloqui...”

T. - Dell'operazione quale operazione, a quale mi riferisco in questo interrogatorio? Il ritrovamento di armi a casa di qualcuno forse nel 1969?

P.C. AVV. SINICATO - Sì. Nel corso di questo colloquio tra Iuliano e Roveroni che Roveroni le ha riferito dice: "Iuliano infatti aveva detto a Roveroni che il gruppo eversivo facente capo a me e a Ventura aveva una base logistica in una cascina nei pressi di Treviso", dichiarazioni di Iuliano a Roveroni e di Roveroni a Lei. Poi però c'è una parentesi e Lei dice: "Il Ventura aveva in effetti una specie di dependance in campagna". Allora le chiedo?

T. - A Vigonza credo.

P.C. AVV. SINICATO - Lei oggi ha precisato che oggi quello che le risulta o ricorda e che avesse... in realtà Roveroni parlava di una località di una cascina nei pressi di Treviso, Lei allora il suo commento lo faceva con riferimento a una cascina nei pressi di Treviso non nei pressi di Padova?

T. - Io non sono in grado di ricordare a 25 anni di distanza, 27 il riferimento, l'ubicazione cui facessi riferimento allora, sono deduzioni dagli atti processuali che ora non ricordo nella loro organica completezza, non comprendo la domanda Avvocato.

P.C. AVV. SINICATO - La domanda è di sapere da Lei se tra i suoi ricordi vi sia o meno una cascina nella zona di Treviso nella disponibilità di Ventura?

T. - Io ricordo una cascina di famiglia di proprietà della famiglia di Ventura a Vigonza in provincia di Padova.”

teste ha tentato di impedire il suo esame testimoniale, adducendo un'insussistente incompatibilità e giungendo a prospettare la sua intenzione di chiedere la revisione della sentenza di condanna inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, al solo fine di evitare l'esame, e, una volta obbligato a rispondere, ha negato qualsiasi suo coinvolgimento nelle attività politiche di quegli anni, rivendicando a sé un ruolo speculativo incompatibile con l'attivismo di gruppi della destra. Ciò in contrasto non solo con le indicazioni rese in questo processo da numerosi testimoni, ma prima ancora con l'accertamento compiuto a suo carico dai giudici di Catanzaro. Con riferimento ai parametri oggettivi, Freda ha reso dichiarazioni *non spontanee* (essendo stato obbligato a rendere l'esame), *generiche* quando si è trattato di ricordare circostanze per sé compromettenti, mentre il ricordo ha riacquisito precisione quando, a seguito delle contestazioni mossegli, ha corretto alcune indicazioni fornite all'epoca delle indagini nel procedimento a suo carico. La ricostruzione dei suoi rapporti con Maggi, Zorzi e il gruppo di ON di Venezia-Mestre, nonché con Fachini, è del tutto incoerente, perché da un lato quel rapporto sarebbe stato occasionale o addirittura inesistente, ma dall'altro sarebbe stato caratterizzato da momenti di intensità incompatibili con la dedotta diversità di impostazione politica.

Ma soprattutto, la totalità delle affermazioni di Freda è stata smentita da elementi di prova contrari. E vediamo, argomento per argomento, questo contrasto.

- sull'impostazione culturale e politica sua e del suo gruppo, Freda è stato smentito dall'accertamento della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di associazione sovversiva nonché di numerosi attentati commessi nel corso del 1969. Quell'accertamento è stato univocamente confermato da numerosi testimoni assunti in questo dibattimento, i quali hanno individuato in Freda il principale esponente della destra eversiva padovana, responsabile della strategia attuata da quell'area politica negli anni 1969-1971¹¹⁶².

- con riferimento ai rapporti con Maggi, già le affermazioni del teste sarebbero del tutto incoerenti nell'escludere qualsiasi rapporto politico con ON, per poi ammettere che proprio tra il 1969 e il 1970 fu invitato a tenere alcune relazioni nella sede del Centro studi di ON veneziano in occasione del rientro nell'MSI e che nella seconda metà degli anni '70 fu proprio Maggi ad accoglierlo e a garantirgli protezione durante una sua visita a Venezia. Anche su questi rapporti ci si soffermerà in altra parte della motivazione, ma deve qui anticiparsi che le affermazioni di Freda (e di Maggi), che mirano ad escludere qualsiasi rapporto politico tra i rispettivi gruppi sono state smentite da numerosi testimoni che hanno univocamente delineato la stabilità di quel sodalizio e l'appartenenza di Freda e del suo gruppo all'area politica di ON.

- la ricostruzione dei rapporti di Freda con Zorzi è un significativo esempio dell'atteggiamento assunto dal teste nel suo esame dibattimentale. A fronte di alcune circostanze inconfutabili (quali l'indicazione nella rubrica di Freda dell'indirizzo e del numero telefonico di Zorzi¹¹⁶³, le molteplici indicazioni contenute nell'agenda di Freda del 1970 di contatti con Delfo e con suo padre¹¹⁶⁴, oltreché le indicazioni di alcuni testi su rapporti tra Zorzi e Freda risalenti al periodo 1968-1970¹¹⁶⁵) Freda ha da principio ammesso di aver conosciuto il giovane mestrino, poi ha affermato che fu solo Zorzi a conoscerlo nel corso delle conferenze tenute a Mestre nei primi mesi del 1970, ma lui, conferenziere, non necessariamente conobbe chi si trovava tra l'uditorio, poi ha ancora ricostruito i rapporti di natura editoriale con Zorzi e con suo padre, infine ha mantenuto incertezza sull'effettiva conoscenza. A prescindere dall'assoluta contraddittorietà di quella parte dell'esame, è interessante rilevare l'ambiguità dell'atteggiamento di Freda, che proprio sulla confusione del ricordo e sull'ammissione di poche circostanze non compromettenti, immediatamente dopo smentite, ha definito la sua immagine di militante inafferrabile, immagine che in questo dibattimento è stata, a parere della Corte, inconfutabilmente smascherata a fronte del quadro probatorio acquisito sulla ricostruzione dei rapporti di Freda con i gruppi ordinovisti veneziano e mestrino.

¹¹⁶² Si rimanda al capitolo 8 per la descrizione del gruppo padovano capeggiato da Freda.

¹¹⁶³ Indicazioni che riguardano il 1969 e l'inizio del 1970 e non, come sostenuto da Freda, il 1971.

¹¹⁶⁴ L'indicazione riguarda il nome di Zorzi, conosciuto evidentemente in forma amicale.

¹¹⁶⁵ Anche queste indicazioni saranno illustrate nel capitolo 8.

- sulla fuga da Catanzaro, Freda ha smentito i testimoni che hanno ricostruito la dinamica di quell'episodio (per avervi personalmente partecipato), accusandoli di essere "ontologicamente" mentitori in quanto collaboratori, ma ha poi accuratamente evitato di fornire elementi di conferma alla sua versione, omettendo di riferire le persone che l'avrebbero aiutato nell'allontanamento dal domicilio coatto. Anche sul punto le dichiarazioni di Freda sono del tutto inattendibili, o meglio, palesemente false.
- sulla destinazione dei timer acquistati nel settembre 1969 è sufficiente richiamare le sentenze dei giudici di Catanzaro e Bari che hanno accertato la falsità dell'alibi prospettato da Freda e da questi ribadito dinanzi a questa Corte.
- anche sulle risposte fornite da Freda sulla deposizione di Fabris, oltre a richiamare il giudizio dei giudici di Catanzaro e Bari, va rilevato che le affermazioni del teste sono inattendibili e smentite dalla moglie di Fabris. Quest'ultimo è stato nel procedimento di Catanzaro uno dei principali accusatori di Freda e in questo procedimento ha ulteriormente precisato e aggravato le sue accuse. Freda, quando era imputato della strage di piazza Fontana, tentò di smentire Fabris e oggi ha ribadito il giudizio di totale inaffidabilità del suo accusatore.
- sul rapporto con Giannettini, non è necessario svolgere considerazioni ulteriori rispetto a quelle già illustrate nelle sentenze di Catanzaro e Bari, ribadendosi la falsità delle dichiarazioni di Freda.
- i rapporti di Freda con Fachini sono stati uno degli elementi ricorrenti nelle deposizioni testimoniali assunte in questo dibattimento, per cui la ricostruzione che il teste ha fornito di quel sodalizio, definendolo solo amicale e privo di connotazioni politiche, è stata smentita sistematicamente dai dichiaranti sentiti nel processo. Ma anche quella parte dell'esame di Freda è significativa del suo atteggiamento ambiguo e sfuggente, perché non potendo smentire l'oggettività di un rapporto di collaborazione che si caratterizzò per la condivisione di posizioni politiche eversive, il teste ha tentato di ridimensionare la vicinanza con Fachini, limitandola ad una, del tutto inverosimile, solidarietà personale di quest'ultimo nei suoi confronti per le "persecuzioni" giudiziarie subite.
- Freda ha subito la contestazione di dichiarazioni rese il 5.7.1972 al G.I. di Milano nelle quali aveva indicato la disponibilità da parte di Ventura di un casolare situato nella provincia di Treviso. Su questo argomento il teste, che più volte ha addotto il lungo tempo trascorso da quei fatti per giustificare i propri difetti di memoria, ha improvvisamente ricordato con precisione una circostanza che all'epoca non aveva riferito e che è in contrasto con le dichiarazioni del 1972. Il casolare di cui Ventura disponeva non era situato nella provincia di Treviso (come all'epoca affermato), ma in quella di Padova e precisamente nella località di Vigonza. Freda ha evidentemente inteso "strafare", smentendo una circostanza molto rilevante in questo processo e che nel 1972 era meno significativa. L'affermazione dibattimentale è evidentemente falsa, perché illogica nel riferire a distanza di quasi trent'anni in modo difforme una circostanza all'epoca affermata con certezza, smentita dai testimoni che hanno riferito

sul punto¹¹⁶⁶, strumentale alla difesa degli attuali imputati che, nella prospettiva accusatoria, furono i concorrenti di Freda nella strage.

In conclusione, la deposizione di Freda è sotto tutti i profili di valutazione, totalmente falsa, perché interessata, generica su temi compromettenti, specifica solo quando ha smentito fonti di prova a carico degli imputati, illogica, contraddittoria, smentita dalla totalità delle altre acquisizioni probatorie, per cui nella ricostruzione dei fatti che si svolgerà nei capitoli centrali della sentenza, sulla parola di Freda non potrà farsi alcun affidamento.

Di minore rilevanza è la deposizione di Guido **Giannettini**, le cui dichiarazioni hanno riguardato argomenti già trattati durante il processo di Catanzaro e in quella sede valutati.

Il teste, per buona parte della deposizione, ha ricostruito i suoi rapporti con i servizi di sicurezza italiani e il rapporto di informazione attivato con Freda e Ventura, ribadendo la versione difensiva sostenuta nel processo di Catanzaro.

Su questa parte della testimonianza va rilevato che nella sentenza della Corte d'assise di Catanzaro, le dichiarazioni di Giannettini furono evidentemente ritenute inattendibili, tanto che questi fu condannato all'ergastolo per la strage di piazza Fontana¹¹⁶⁷. Ma anche il giudice dell'appello, pur accertando la mancanza di una *prova seria ... sia sul ruolo attribuito dai primi giudici al Giannettini, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politici e militari, sia in ordine alla pretesa opera di provocazione che sarebbe stata da lui svolta nell'ambito dell'attività sovversiva di quel gruppo, gli argomenti finali ora esposti non possono fornire da soli la certezza di una sua appartenenza a quella associazione*, rilevò l'esistenza di ambiguità di comportamento che non rendevano la sua posizione lineare¹¹⁶⁸. Nella trattazione degli episodi riferiti dall'allora imputato, anche la Corte d'assise d'appello accertò l'inattendibilità delle affermazioni compiute da Giannettini nei suoi interrogatori.

Nel corso dell'esame dibattimentale Giannettini ha subito alcune contestazioni logiche da parte del P.M. e della difesa di parte civile, rispetto alle quali ha ribadito la propria ricostruzione di quei rapporti:

- in merito al contenuto delle informazioni acquisite da Freda, il teste ha negato la contestata stranezza di quel rapporto, caratterizzato dai suoi viaggi a Padova da Roma per acquisire informazioni sui gruppi della sinistra extraparlamentare da un militante della destra¹¹⁶⁹.

- sulle notizie che Giannettini trasmise al SID durante la permanenza a Parigi, il P.M. ha contestato che era illogico che il servizio si "accontentasse" di informazioni tratte da riviste a disposizione del pubblico, ma il teste ha semplicemente risposto che questa fu l'unica attività di informazione svolta durante quel periodo¹¹⁷⁰.

¹¹⁶⁶ Si tratta di Iuculano e Tommassoni, di cui si tratterà nel capitolo 11.

¹¹⁶⁷ Non è necessario rievocare tutte le parti delle dichiarazioni di Giannettini che quella Corte ritenne inattendibili, apparendo sufficiente richiamare le pp. 611-662.

¹¹⁶⁸ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 620-621.

¹¹⁶⁹ Giannettini, p. 10, ha risposto alla contestazione del P.M. che lui aveva conosciuto Freda e acquisì da lui le informazioni di cui disponeva.

¹¹⁷⁰ Giannettini, p. 23-24.

- sulla contestazione del P.M. in merito all'inusualità di un rapporto diretto di un collaboratore esterno con il direttore del SID, generale Maletti, Giannettini ha risposto che la sua collaborazione con i servizi fu tenuta segreta per 17 anni per cui evidentemente si trattava di un rapporto importante¹¹⁷¹.

Su altri argomenti, Giannettini ha sostanzialmente smentito quei dichiaranti che lo hanno indicato come direttamente coinvolto nella strategia eversiva di quegli anni e in particolare nella vicenda di piazza Fontana.

Sulla sua permanenza in carcere, Giannettini, pur ammettendo la comune detenzione con quei militanti della destra che hanno riferito confidenze dallo stesso apprese¹¹⁷², ha negato la veridicità delle dichiarazioni di Bonazzi sui discorsi avuti in carcere con Azzi in merito al coinvolgimento di Zorzi, Rognoni e del gruppo milanese, e di Delle Chiaie¹¹⁷³. Il rapporto tra le dichiarazioni di Giannettini e quelle di Bonazzi

¹¹⁷¹ Giannettini, p. 80-81.

¹¹⁷² Giannettini, p. 43 ha dichiarato che durante la detenzione conobbe vari esponenti di estrema destra: a Milano, Cesare Ferri, Fabrizio Zani e qualcun altro, a Roma alcune persone di AN, tra cui tale Marchese Genovese Zerbi, Adriano Tilgher; quindi, Freda, Nico Azzi (a San Vittore, a Rebibbia, e a Nuoro), Tuti (a Nuoro) e Bonazzi (a San Vittore e poi a Nuoro).

¹¹⁷³ Nel corso dell'esame il P.M. ha svolto a Giannettini molteplici contestazioni sulle affermazioni di Bonazzi, delle quali il teste ha categoricamente escluso la veridicità:

- Giannettini ha ammesso di avere discusso in carcere con Azzi e Bonazzi degli attentati del 1969, ma solo delle notizie che si leggevano sui giornali, mente non parlò delle sue conoscenze in merito all'atteggiamento del SID rispetto alle indagini sulla strage (p. 68);

- ha soggiunto di non sapere quale fosse la posizione di Azzi sulla sua appartenenza ai servizi, né sa se Azzi abbia in qualche modo collaborato con i servizi (p. 69);

- il P.M. gli ha contestato che Bonazzi ha dichiarato al dibattimento che durante la permanenza nel carcere di Nuoro parlò con Azzi e Giannettini dei legami tra i servizi e la strage di piazza Fontana e che quest'ultimo non disse esplicitamente che Azzi era stato un collaboratore dei servizi, ma tra loro c'era una profonda amicizia, dalla quale Bonazzi dedusse tale circostanza; a Bonazzi fu contestata la circostanza resa in indagini circa la conferma espressa che Giannettini fece sull'appartenenza di Azzi ai servizi; Bonazzi ha confermato il fatto, facendo però riferimento ai discorsi che facevano Azzi e Giannettini, dai quali era esplicito questo rapporto di appartenenza ai servizi di entrambi (p. 70);

- Giannettini ha escluso che ci siano potuti essere tali discorsi (p. 70);

- Giannettini ha altresì negato che vi siano stati discorsi con Azzi e alla presenza di Bonazzi nei quali dissero che Delfo Zorzi era coinvolto nella strage; ha rilevato che le dichiarazioni di Bonazzi su questo punto sono molto fumose e comunque non sono vere (p. 71);

- il P.M. ha contestato ulteriormente che Bonazzi ha espressamente riferito di un colloquio nel cortile del carcere di Nuoro con Giannettini e Azzi, nel quale, parlando della strage di piazza Fontana, uno dei due indicò la responsabilità del gruppo veneto e parlò di Zorzi (p. 72);

- Giannettini ha negato che a Nuoro parlarono mai di queste cose (p. 72);

- Giannettini non conobbe mai Rognoni, ma ne sentì parlare durante la carcerazione (p. 72-73);

- il P.M. contesta che Bonazzi, sempre a proposito di quel colloquio, riferì un'affermazione di Azzi circa il coinvolgimento di Rognoni nella strage, ma che vi fosse un rapporto logistico con il gruppo "La Fenice" fu confermato anche da Giannettini (p. 73);

- Giannettini ha negato categoricamente la circostanza, affermando che Bonazzi si è inventato tutto (p. 73);

- il P.M. ha contestato ancora che Bonazzi ha esplicitamente ribadito che Giannettini lasciò intendere che vi era stato un appoggio del gruppo di Milano (p. 73);

- *Giannettini ha negato la circostanza e ha affermato di non sapere perché Bonazzi abbia reso quelle affermazioni (p. 74).*

Con riferimento al coinvolgimento di Delle Chiaie, il teste ha ribadito che le dichiarazioni di Bonazzi, anch'esse contestategli, erano false:

(evidentemente sul punto contrastanti) sarà affrontato in altra parte della motivazione, pur rilevandosi che l'ammissione da parte di Giannettini delle circostanze riferite da Bonazzi avrebbe comportato la necessità per il teste di fornire spiegazioni su un suo ruolo nella vicenda diverso da quello ripetutamente prospettato.

Vi è da aggiungere che Giannettini ha ammesso la piena consapevolezza da parte di tutti i detenuti di destra della sua appartenenza al SID, soggiungendo che, nonostante ciò, era trattato con cordialità, perché al suo arrivo a San Vittore costoro avevano chiesto a Freda quale atteggiamento avrebbero dovuto tenere con lui e Freda li invitò a trattarlo amichevolmente, tanto che, terminato l'isolamento, il teste fu assegnato alla sezione dei detenuti di destra¹¹⁷⁴.

In ordine ai suoi rapporti con Fachini, le indicazioni rese da Giannettini sono state in parte confermate di quanto già ammesso nel processo di Catanzaro, in parte più specifiche, anche se non può ignorarsi che il teste ha su questo argomento subito numerose contestazioni, dimostrando un difetto nel ricordo inusuale e, quindi, sospetto. Giannettini ha dichiarato di aver incontrato Massimiliano Fachini una prima volta quando questi andò a casa sua e gli disse che un certo capitano La Bruna aveva avvicinato il loro gruppo a Padova. Fachini, sapendo che Giannettini era amico di Freda, gli chiese come avrebbe dovuto considerare La Bruna e il teste rispose che quell'ufficiale dei servizi sicuramente non era un loro nemico¹¹⁷⁵. Giannettini ha sostanzialmente prospettato l'eventualità che Ventura e Freda, e quindi Fachini, sospettassero dei suoi rapporti con il SID, per cui, conoscendolo come amico di Freda, Fachini avesse pensato che conoscesse il capitano La Bruna¹¹⁷⁶.

- nel processo di Catanzaro si parlò del coinvolgimento di Delle Chiaie negli attentati del 1969 e probabilmente se ne parlò anche prima nei giornali, ma al di fuori dei giornali Giannettini non apprese notizie sul punto; nemmeno di una "partecipazione ideologica" a quegli avvenimenti (p. 76);

- il P.M. ha contestato a Giannettini le dichiarazioni rese da Bonazzi circa quanto il teste avrebbe dichiarato sulle responsabilità di Delle Chiaie: Giannettini ad un certo punto della latitanza si consegnò per timore di finire nelle mani di Delle Chiaie, perché quest'ultimo riteneva Giannettini e il gruppo veneto responsabili del fallimento del golpe del 1969; secondo Delle Chiaie gli attentati del 1969 ebbero un effetto contrario a quello desiderato; nell'ottica di Delle Chiaie gli attentati del 1969 dovevano determinare una situazione di caos che giustificasse l'intervento delle forze armate; questo progetto era comune a tutti coloro che agirono in quella vicenda, anche di Giannettini; ma gli effetti della strage di piazza Fontana determinarono il fallimento dell'operazione, Delle Chiaie ritenne che fosse stato un evento voluto, mentre Giannettini riteneva che la strage non fosse voluta; Bonazzi precisò che fu Giannettini ad indicare Delle Chiaie come coinvolto in quel progetto generale di creazione di uno stato di tensione nel Paese che giustificasse l'intervento dell'esercito (pp. 77-79);

- Giannettini ha fatto presente che quando si consegnò all'Italia si trovava in Argentina e non in Spagna e che non sapeva niente della presenza di Delle Chiaie, né della possibilità di cadere nelle sue mani (p. 79);

- *comunque ha negato di aver parlato con Bonazzi di quei fatti (p. 80).*

¹¹⁷⁴ Giannettini, p. 45 ha precisato che apprese questa circostanza perché un giorno ricevette in cella la visita alcuni esponenti di destra che gli riferirono di aver parlato con Freda, il quale aveva detto di comportarsi amichevolmente con lui. Da questa indicazione, Giannettini dedusse che Freda aveva ascendente sui detenuti di destra, era considerato un punto di riferimento, una persona autorevole; la considerazione di Freda sicuramente lo avvantaggiò nell'inserimento nell'ambiente carcerario.

¹¹⁷⁵ Giannettini, p. 47, il quale ha ricordato che all'epoca conosceva Fachini per aver letto dai giornali che questi era un esponente del gruppo Freda, anche se lui non era a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra i due (p. 48).

¹¹⁷⁶ Giannettini ha così ricostruito le ragioni della visita di Fachini, p. 48-49:

“T. - No, lui sapeva che io ero a contatto con Freda, che lavoravo insieme a Freda e quindi aveva fiducia in me. Probabilmente a quell'epoca non so se Ventura abbia detto qualcosa, abbia espresso può darsi dei sospetti che io in realtà essendo a contatto con lo Stato Maggiore e con la rivista militare potessi anche avere un contatto con il SID, non lo so, comunque evidentemente Fachini fece questo ragionamento, probabilmente non conosceva nessuno a Roma, il Capitano La Bruna veniva da Roma, io frequentando gli

Giannettini rivide Fachini nel 1972 in occasione dell'espatrio di Pozzan in Spagna, perché questi fu accompagnato a Roma proprio da Fachini¹¹⁷⁷. Da quell'incontro, Giannettini dedusse che La Bruna e Fachini avevano avuto rapporti, anche se non seppe mai di che tipo¹¹⁷⁸. Con riferimento a questa affermazione, Giannettini ha subito una significativa contestazione dal P.M., il quale ha fatto presente che il 15.5.1997 (a conferma di dichiarazioni del 17.8.1974) aveva dichiarato che La Bruna nel 1972-1973 gli aveva detto di voler entrare in contatto con il gruppo veneto (o forse proprio con Fachini) perché non voleva che facessero fesserie. Giannettini ha ribadito di non ricordare la circostanza, pur confermandola¹¹⁷⁹. Ancora il P.M. ha contestato le dichiarazioni del 3.7.1975, nelle quali Giannettini aveva parlato dell'operazione di controllo dei gruppi di estrema destra del Triveneto da parte del generale Maletti, definita "operazione Fachini" e consistente nell'attività di convincimento svolta da Giannettini nei confronti di Fachini perché accettasse il dialogo con il generale Maletti. Il teste ha dichiarato di non ricordare quei fatti e si è limitato a confermare quelle dichiarazioni, senza aggiunge alcunché sul significato di quell'operazione, se non l'interessamento del SID verso questo gruppo (confermato dalla consegna del passaporto a Pozzan)¹¹⁸⁰.

Uno degli argomenti nuovi nella deposizione di Giannettini ha riguardato la sua conoscenza di Delfo Zorzi, su cui le parti si sono soffermate a lungo nel corso dell'esame testimoniale. Giannettini ha esordito escludendo di aver conosciuto Zorzi, ma, immediatamente dopo tale affermazione, ha descritto un incontro avvenuto a Roma tra il 1968 e il 1970 nel corso del quale insieme a Freda vide un giovane successivamente individuato in Delfo Zorzi¹¹⁸¹. Su specifica domanda del P.M., Giannettini ha collocato l'episodio o poco prima o poco dopo la strage di piazza Fontana, ma ha subito la contestazione delle dichiarazioni rese il 17.3.1995, quando collocò l'incontro tra il 1968 e il 1969, comunque molto tempo prima della strage¹¹⁸². Su ulteriori contestazioni del P.M., Giannettini ha confermato quanto riferito in

ambienti militari forse avrei potuto sapere qualcosa su La Bruna, e d'altra parte essendo io conosciuto da loro come amico di Freda ero degno di fiducia per loro, ecco le ragioni per cui fece questo tentativo.

P.M. DOTT. MERONI - E La Bruna che cosa voleva da loro cosa voleva da Fachini?

T. - Non lo so."

¹¹⁷⁷ Giannettini, p. 50, ha definito la sua funzione, quella di garante del SID nei confronti di Pozzan e Fachini.

¹¹⁷⁸ Giannettini, p. 53.

¹¹⁷⁹ Giannettini, p. 54.

¹¹⁸⁰ Giannettini, p. 55.

¹¹⁸¹ Giannettini, p. 57, ha così descritto quell'incontro:

"P.M. DOTT. MERONI - Senta Lei ha mai visto Delfo Zorzi?

T. - Chi?

P.M. DOTT. MERONI - Delfo Zorzi?

T. - No.

P.M. DOTT. MERONI - E` sicuro di questo?

T. - Guardi una volta che Freda venne a Roma ci incontrammo brevemente e poi aveva un appuntamento lo accompagnai a questo appuntamento e vidi venire un giovane mi pare che fosse alto che salutò Freda, Freda disse semplicemente un amico e io li salutai e me ne andai quindi questione di pochi secondi.

Successivamente quando fui detenuto insieme a Pozzan cercai di capire chi era questa persona e Pozzan disse ma potrebbe essere Delfo Zorzi, che io non avevo conosciuto e di cui non conoscevo neppure il nome, solo che appunto Pozzan mi fece questo nome, dice probabilmente... quindi se questa ipotesi di Pozzan è fondata io lo incontrai per pochi secondi e su questa ipotesi il Dottor Salvini mi mostrò una fotografia di Delfo Zorzi che io però non riconobbi perché non ricordavo assolutamente, quindi è un'ipotesi che quella persona fosse Delfo Zorzi, non so dire altro."

¹¹⁸² Giannettini, p. 58, il quale nel 1995 aveva indicato quel giovane come appartenente ad ON e ha confermato al dibattimento quell'indicazione nonché la collocazione precedente alla strage.

indagini preliminari, che cioè parlò di quel giovane durante la comune detenzione con Freda e Pozzan, ai quali chiese chi fosse la persona incontrata a Roma e uno dei due, probabilmente Pozzan, indicò il veneziano Zorzi¹¹⁸³.

Durante il controesame della difesa di parte civile, Giannettini ha negato di aver fatto il nome di Zorzi solo recentemente per il timore di subire ritorsioni da parte dello stesso, ma ha spiegato che quel nome lo fece allora solo perché fu la prima volta che gli fu chiesto¹¹⁸⁴ e che comunque non riconobbe la fotografia di Zorzi mostratagli dal G.I. di Milano.

La difesa Zorzi ha rivolto sul punto alcune domande al teste, dirette a precisare l'epoca dell'incontro descritto. Giannettini ha riferito di aver avuto un solo incontro a Roma con Freda¹¹⁸⁵ e alla contestazione della difesa Zorzi di un memoriale prodotto al G.I. di Catanzaro il 3.7.1975 nel quale aveva ricostruito tutti gli incontri con Freda collocando l'incontro di Roma nel 1970, Giannettini ha confermato che in quel documento aveva fornito indicazioni più precise, per cui la conoscenza di quel giovane identificato in Zorzi doveva essere collocata nel 1970 (cioè l'ultimo incontro avuto con Freda)¹¹⁸⁶.

¹¹⁸³ Giannettini, p. 58-59:

"P.M. DOTT. MERONI - ... io ebbi un incontro a Roma con Franco Freda" e ha descritto questo episodio di cui ci ha parlato adesso. Poi sempre in questo interrogatorio disse: "Qualche anno dopo nel corso delle vicende processuali che mi videro imputato insieme a Freda e Pozzan e quindi quando si discuteva dei nostri rapporti uno dei due non ricordo assolutamente se Freda o Pozzan, essendo caduto il discorso su quell'unico mio incontro a Roma con Freda mi disse che quella persona era tale Zorzi cognome tipicamente veneziano". Cioè lo riferisce come di una certezza su quello che le è stato riferito da Freda e da Pozzan, non come potrebbe essere...

T. - Se è stato Freda o Pozzan in presenza di Freda indubbiamente era lui, io adesso credevo di ricordare che me ne avesse parlato solo Pozzan e quindi avesse fatto un'ipotesi non avendo una certezza, ma se ho detto che c'era anche Freda allora indubbiamente era lui.

P.M. DOTT. MERONI - Ma come mai il discorso cade su questo incontro che Lei... non capisco il suo interesse per sapere chi era questa persona che stava con Freda che ha visto occasionalmente a Roma?

T. - Non mi ricordo più perché si parlò di questo. Forse Freda fece riferimento a qualcosa che c'eravamo detti in quell'occasione ed allora mi è venuto in mente di chiedere, non lo so faccio delle ipotesi."

¹¹⁸⁴ Giannettini, p. 89-92

¹¹⁸⁵ Giannettini, p. 93-94.

¹¹⁸⁶ Giannettini, p. 125:

"AVV. PECORELLA - Lei ha steso un memoriale che, vediamo se trovo la data, è allegato agli atti, nel quale ha ricostruito tutti questi incontri secondo una certa sequenza sia dei luoghi che dei tempi..."

AVV. FRANCHINI - Il memoriale allegato all'interrogatorio 03.07.75 ore 16.00 Giudice Istruttore Catanzaro.

AVV. PECORELLA - Ecco, proprio in relazione a questi incontro Lei ne ha fatto un'indicazione precisa, io cercherò di ravvivare la memoria se riesco per esempio nel 1967 Lei ricorda se incontrò Freda e dove lo incontrò?

T. - Freda a Padova.

AVV. PECORELLA - Non ricorda quante volte?

T. - Non ricordo.

AVV. PECORELLA - Allora le ricordo non come contestazione ma proprio per ravvivare la memoria Lei diceva in questo memoriale: "Nel 1967 un paio di volte a Padova con Freda". Nel 1968 Lei incontrò Freda o Ventura ricorda quante volte e dove?

T. - Non lo ricordo, ripeto Freda a parte l'ultima volta a Roma sempre a Padova, Ventura a parte la prima volta che mi fu presentato a Padova lo vidi a Roma. Poi anno per anno non saprei dire in tutto ripeto li avrò incontrati dieci, dodici, quindici volte, non lo so.

AVV. PECORELLA - Comunque Lei ribadisce che Freda a Roma lo vide una volta sola?

Abbastanza interessante è la parte di dichiarazioni di Giannettini dedicata al progetto di depistaggio che il SID avrebbe inteso attuare con i timer utilizzati per la strage di piazza Fontana.

Giannettini, esaminato sul punto, ha affermato di aver appreso dai giornali del progetto di utilizzò di timer dello stesso tipo di quelli utilizzati per la strage¹¹⁸⁷, ma ha subito la contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni del 17.3.1995 quando dichiarò che nel settembre 1972, durante un incontro alla stazione Termini, La Bruna gli accennò al progetto di collocare dei timer in una villa di Feltrinelli sita sul lago di Garda nella zona di Salò. Giannettini ha dichiarato di non ricordare quell'episodio, che però egli stesso aveva confermato il 15.5.1997, quando ribadì che La Bruna gli aveva parlato di quel progetto¹¹⁸⁸.

Anche se Giannettini non chiese spiegazioni a La Bruna sui motivi di quel depistaggio, il capitano fece un accenno alle indagini su piazza Fontana, affermando che la "pista nera" era di origine politica e che non c'era molto di sostanzioso, per cui i servizi ritenevano necessario "correggere il tiro" delle indagini. Poiché all'epoca Feltrinelli o era latitante o era già morto presso il traliccio di Segrate, rappresentava un buon soggetto da utilizzare in questo tipo di operazione¹¹⁸⁹. A fronte di queste affermazioni, il P.M. ha domandato al teste quale fosse l'interesse di un apparato istituzionale come il SID a formare una prova a favore di Freda e Giannettini ha risposto che gli

T. - Sì.

AVV. PECORELLA - Io le ricordo che nel suo memoriale Lei ha scritto che ebbe un incontro nel 1970 con Freda e un altro con Ventura a Roma, quindi colloca in questo memoriale l'incontro con Freda nel 1970?

T. - Sì, con Freda doveva essere più meno quel periodo."

E ancora, pp. 128-129:

"AVV. FRANCHINI - Senta, credo che questa sia poi l'ultima domanda, Lei quando andò all'Ambasciata Argentina a Buenos Aires ebbe un colloquio con l'addetto militare dell'ambasciata?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Questo colloquio venne registrato?

T. - Sì, su mio invito.

AVV. FRANCHINI - Questo colloquio Presidente per conoscenza della Corte è agli atti del processo di Catanzaro. Anche in questo colloquio registrato Lei ricostruisce i suoi incontri con Freda nel periodo '67, '70?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Le leggo il passo: "Il mio contatto con Freda è durato fino al 1970, poi ad un certo punto del '71 si cominciò a parlare di Freda per gli attentati e Presidenti il contatto finì, vidi l'ultima volta Freda all'inizio del 1970 in quell'occasione a Roma e non a Padova".

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Questo è il secondo atto in cui Lei parla di questo incontro con Freda che è l'ultimo nel 1970?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Stamattina Lei alla domanda del Pubblico Ministero aveva risposto non so se poco prima o poco dopo la strage di Piazza Fontana?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Il Pubblico Ministero le ha letto quello che Lei ha dichiarato del 1995 al Dottor Salvini Lei ha detto allora era prima. Adesso che le ho ricordato le sue dichiarazioni rese all'A.G. di Catanzaro nel 1975 e quindi in epoca prossima ai fatti e le ho ricordato il contenuto del colloquio registrato con l'addetto militare presso l'Ambasciata di Buenos Aires possiamo collocare questo incontro con Freda a Roma nel 1970?

T. - Sì, penso di sì."

¹¹⁸⁷ Giannettini, p. 60-61.

¹¹⁸⁸ Giannettini, p. 62, ha confermato la circostanza.

¹¹⁸⁹ Giannettini, p. 64.

apparati militari erano all'epoca orientati politicamente a destra, quindi quell'operazione era giustificata dal contesto¹¹⁹⁰ e all'ulteriore domanda su quale interesse potesse avere il SID a realizzare un'operazione all'evidenza illegale per favorire un personaggio che apparteneva alla destra estrema, Giannettini ha rilevato come all'epoca non vi fosse contrasto tra la destra legale e la destra extraparlamentare, che erano aree politiche operanti con una comunità di intenti, per cui il SID riteneva che coinvolgere la destra nell'attentato di piazza Fontana significasse spostare l'asse politico da destra a sinistra¹¹⁹¹.

Infine, Giannettini ha precisato che di quel progetto gli parlò La Bruna prima che lui fosse coinvolto nelle indagini su piazza Fontana e, quindi, prima della detenzione, escludendo di averne a sua volta parlato con altri detenuti nel corso della sua carcerazione¹¹⁹².

L'ultimo argomento di specifico interesse riferiti dal teste ha riguardato il progetto di evasione di Giovanni Ventura, descritto da Mariangela Ventura. Giannettini ha escluso qualsiasi coinvolgimento suo e per il suo tramite del SID nel progetto di evasione di Ventura¹¹⁹³, rilevando che era ben diverso l'interessamento all'espatrio di Pozzan rispetto all'evasione dal carcere di Ventura¹¹⁹⁴.

Giannettini non ha negato che in quegli anni ebbe diversi incontri con Mariangela Ventura, attivati a seguito dell'arresto del fratello e nel corso dei quali la donna gli parlò dei rapporti riservati custoditi nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, e proseguiti anche successivamente al rinvenimento di quella documentazione più per interesse della Ventura che suo¹¹⁹⁵.

¹¹⁹⁰ Giannettini, p. 65.

¹¹⁹¹ Giannettini, pp. 66-67.

¹¹⁹² Giannettini, p. 132.

¹¹⁹³ Giannettini, p. 133-134.

¹¹⁹⁴ Giannettini, p. 135.

¹¹⁹⁵ Giannettini, p. 136-139, ha così ricostruito quegli incontri:

“P.M. DOTT. PROIETTO - Senta, Lei ad un certo punto ha incontrato più da una volta Mariangela Ventura?”

T. - Sì.

P.M. DOTT. PROIETTO - Ricorda come è accaduta questa cosa? Cioè Giovanni era già in carcere?”

T. - Sì.

P.M. DOTT. PROIETTO - Ricorda come è accaduta questa cosa?”

T. - Ricordo che una volta... io a quell'epoca lavoravo per l'agenzia "Oltre Mare" venne a trovarmi per la prima volta Mariangela Ventura che non conoscevo alla sede dell'agenzia e così mi raccontò che il fratello era stato interrogato, e mi pare che mi accennò ai documenti di Montebelluna; io francamente non la vedevo volentieri perché non c'era motivo ormai di avere questo contatto però non potevo respingerla, cacciarla, quindi tornò qualche altra volta con la scusa... facendomi sapere, probabilmente non era una scusa era la verità, facendomi sapere che cosa stava dicendo il fratello negli interrogatori subiti da parte del Dottor D'Ambrosio. Evidentemente il fratello aveva già cominciato a dirigere le indagini nella mia direzione e forse Ventura attraverso la sorella cercava di prepararmi, non lo so certo è che io in questo modo...”

P.M. DOTT. PROIETTO - Mariangela Ventura che cosa voleva da Lei?”

T. - Niente di particolare.

P.M. DOTT. PROIETTO - Ho capito?”

T. - E' venuta la prima volta dicendomi questo mi pare dei documenti di Montebelluna che sono stati ritrovati i documenti di Montebelluna voleva avvertirmi.

P.M. DOTT. PROIETTO - Di che cosa del fatto che erano stati trovati i documenti?”

T. - Che ad un certo punto prima o poi si poteva arrivare a me.

P.M. DOTT. PROIETTO - Quindi le è stata prospettata questa cosa?”

T. - Sì, ma all'inizio non mi sembrava realistica poi venne fuori, come ho detto stamattina, un mio nome su un giornale, non ricordo se fosse L'Espresso o qualcosa del genere, che si faceva il mio nome relativamente a una riunione che c'era stata a Padova.

P.M. DOTT. PROIETTO - Senta, queste cose a quando risalgono questi incontri con... era stato arrestato da molto Giovanni?”

T. - Guardi approssimativamente potrà essere stato il '72.

Non è agevole formulare un giudizio complessivo di attendibilità della deposizione di Giannettini. Mentre le dichiarazioni di Freda sono apparse alla Corte evidentemente false e reticenti, Giannettini è stato molto attento a non rivelare alcuna circostanza che potesse coinvolgere se stesso o il servizio di sicurezza per il quale collaborava all'epoca nelle vicende stragiste di quegli anni, anche se non ha potuto non confermare alcune circostanze indubbiamente compromettenti.

Di sicuro, il teste avrebbe preferito non sottoporsi all'esame, atteso che, come già ricordato, ha prospettato la sua qualità di imputato di reato connesso rivendicando il diritto di non rispondere. Questa circostanza rende evidente un atteggiamento tendenzialmente reticente, confermato nel corso dell'esame quando si è trattato di fornire chiarimenti su alcuni episodi.

D'altronde, è evidente l'interesse del teste a tacere dei suoi rapporti con il SID e con Freda, Ventura e Pozzan, atteso che proprio in relazione agli stessi è stato coinvolto (e condannato in primo grado) nella vicenda della strage di piazza Fontana. Anche se quella pronuncia assolutoria è divenuta definitiva, non può ignorarsi l'interesse a ribadire la sua estraneità su quei fatti.

Ma è nella valutazione del contenuto delle dichiarazioni di Giannettini che è emersa l'illogicità di alcune sue affermazioni.

Così, con riferimento alla ricostruzione dei suoi rapporti con il SID e con Freda, la versione del teste è apparsa anche a questa Corte del tutto illogica ed inattendibile, non avendo Giannettini fornito spiegazioni ragionevoli alle contestazioni "logiche" formulate dal P.M. e dalla difesa di parte civile.

Sul periodo della sua detenzione, Giannettini non ha potuto negare il rapporto con Azzi e Bonazzi, ma ha necessariamente smentito quest'ultimo con riferimento alle confidenze che avrebbe appreso da Azzi, perché confermare quella circostanza avrebbe significato dover fornire spiegazioni sul ruolo assunto nella strategia eversiva di quegli anni dai servizi di sicurezza. Eppure il teste non ha fornito una logica spiegazione dell'atteggiamento che i detenuti di destra ebbero nei suoi confronti:

P.M. DOTT. PROIETTO - Quindi, Mariangela viene da Lei in sostanza per dirle che sono stati ritrovati documenti nella cassetta di Montebelluna quindi siamo dopo il sequestro evidentemente di questi documenti?

T. - Sì.

P.M. DOTT. PROIETTO - E in sostanza le lascia capire che il fratello potrebbe in qualche modo coinvolgerla in questa inchiesta, questo è il senso?

T. - Sì, più o meno io ho pensato subito a questo.

P.M. DOTT. PROIETTO - Certo. Lei ha informato di questa cosa i suoi referenti al SID?

T. - Io parlai col Generale Maletti il quale mi disse ma no, cioè non parlai dei documenti di Montebelluna, contemporaneamente o prima o dopo, nello stesso tempo, uscì quel cenno sul giornale.

P.M. DOTT. PROIETTO - La mia domanda era: di fronte al fatto di...

T. - No quello.

P.M. DOTT. PROIETTO - ... Mariangela che le viene a dire esplicitamente, per incarico del fratello ovviamente, hanno trovato dei documenti, potrebbe essere coinvolto anche Lei, e quindi chiaramente coinvolgere Lei voleva dire coinvolgere il SID in sostanza, suppongo, e Lei questa cosa non è andata a riferirla ai suoi...

T. - No mi pare la seconda volta che venne Mariangela allora cominciai a preoccuparmi di più e lo accennai.

P.M. DOTT. PROIETTO - Quindi l'ha riferito?

T. - Sì.

P.M. DOTT. PROIETTO - Ha riferito che c'era questa eventualità?

T. - Che c'era in corso questo traffico che in un modo qualsiasi avrebbe potuto coinvolgermi e lui mi ha consigliato di stare tranquillo di aspettare, dice è inutile agitarsi.

P.M. DOTT. PROIETTO - Il Generale Maletti di fronte a questo rischio dice non facciamo nulla?

T. - Per il momento non facciamo nulla. Di fatti poi questo rischio finì per concretizzarsi un po' più in là, gli inizi del '73.

P.M. DOTT. PROIETTO - Però si è concretizzato?

T. - Si è concretizzato ed a quell'epoca ovviamente il Generale Maletti innanzitutto stabilì di non incontrarmi più personalmente e poi mi consigliò attraverso La Bruna di andare all'estero."

tutti sapevano che Giannettini era uomo dei servizi, la destra riteneva i servizi implicati nelle stragi del 1969 che avevano pregiudicato l'immagine politica di quell'area, eppure bastò la parola di Freda perché Giannettini fosse trattato come un vero e proprio militante di quell'area politica. Sui rapporti con Fachini, le ammissioni di Giannettini (determinate dalla contestazione di quanto dichiarato in indagini preliminari) sono state ancor più significative, atteso che il teste non ha potuto negare i rapporti del SID con il gruppo di Padova facente capo a Fachini, rapporto di cui lui stesso fu l'artefice. Orbene, a fronte di un ruolo decisivo nell'attivare il contatto tra La Bruna e Fachini, Giannettini ha negato di essere a conoscenza del contenuto di quei rapporti, essendo "costretto" ad ammettere quanto aveva dichiarato nel procedimento di Catanzaro sull'interesse di Maletti e La Bruna nei confronti della destra padovana.

La conoscenza di Zorzi rappresenta l'unica circostanza nuova riferita da Giannettini in questo procedimento e su questo tema non è necessario svolgere specifiche considerazioni atteso che sicuramente Giannettini, mentre si trovava con Freda a Roma, incontrò un giovane successivamente individuato in Delfo Zorzi. Oltre a questa affermazione non è però possibile andare, atteso che il teste non ha con certezza indicato l'epoca di quell'incontro, collocato tra il 1968 e il 1970 e, soprattutto, non ha fornito alcuna spiegazione logica della ragione per cui durante la comune detenzione con Freda e Pozzan chiese a costoro chi fosse quel giovane incontrato a Roma alcuni anni prima. E' ben strano che un incontro così fugace ed occasionale sia rimasto nella memoria di Giannettini al punto da chiedere ai suoi *ex* sodali informazioni su quella persona, per cui è fondato il sospetto che l'individuazione in Zorzi di quel giovane fosse inserita in un discorso più ampio sui fatti dell'epoca, sospetto privo di rilevanza probatoria, ma che indubbiamente conferma il giudizio sulla reticenza del teste in ordine ad episodi che avrebbero potuto comprometterlo nelle vicende eversive di quegli anni.

Sugli episodi del depistaggio progettato dal SID attraverso l'utilizzo di timer dello stesso tipo di quelli dell'ordigno di piazza Fontana, le indicazioni fornite da Giannettini sono state introdotte solo a seguito di contestazione. E' ancora ben strano l'atteggiamento del teste che, alla domanda se abbia avuto informazioni su una circostanza così rilevante come il depistaggio che La Bruna gli aveva illustrato come ricondotto agli apparati di *intelligence* italiani, risponda negando di aver acquisito notizie sul punto, per poi confermare, senza però ricordarlo, quanto dichiarato in indagini preliminari. La spiegazione fornita dal teste su questo difetto di memoria è totalmente inverosimile, per cui il giudizio di reticenza più volte prospettato è stato confermato anche da questa parte di dichiarazioni.

Infine, la vicenda del progetto di evasione di Ventura fa emergere ulteriori elementi di inattendibilità della deposizione di Giannettini, atteso che questi non ha fornito alcuna spiegazione plausibile delle ragioni per cui Mariangela Ventura avesse intrattenuto con lui un rapporto che proseguì per alcuni mesi proprio a ridosso della carcerazione di Giovanni Ventura, né ha logicamente spiegato perché, se il SID si adoperò per far espatriare Marco Pozzan, non avrebbe avuto interesse a far evadere Ventura.

Ribadendo la difficoltà di esprimere un compiuto giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Giannettini, le reticenze, le contraddizioni logiche, la mancata spiegazione di comportamenti tenuti, il contrasto con indicazioni fornite da altri testimoni delineano un quadro generale di inaffidabilità della sua deposizione in quelle parti che potrebbero prospettare un suo coinvolgimento nelle vicende eversive di quegli anni. Non v'è dubbio che il teste abbia fornito indicazioni rilevanti nel quadro complessivo di questo processo, o perché indotto dal suo stato di detenzione e dall'essere accusato della strage di piazza Fontana (come avvenne tra il 1974 e il 1978), o perché costretto dall'evidenza di alcune circostanze (come nella vicenda dell'espatrio di Pozzan), o perché non considerò la rilevanza di alcune dichiarazioni che stava rendendo. Ma queste circostanze sono state inserite in un atteggiamento di tendenziale reticenza, caratterizzato dall'assenza di spiegazioni logiche o precisazioni sul loro significato.

Marco **Pozzan** ha tenuto nel corso di tutto l'esame dibattimentale un atteggiamento che dimostra in modo inequivoco la sua intenzione di non fornire alcun contributo all'autorità giudiziaria, e per questo deve essere ritenuto un teste totalmente reticente. Si è già ricordato che Pozzan (come Freda e Giannettini) ha tentato di sottrarsi all'esame dibattimentale rivendicando la qualità di imputato di reato connesso; costretto a testimoniare, ha continuamente ribadito questo atteggiamento, subendo numerosissime contestazioni da parte del P.M. su argomenti certamente di limitata rilevanza nel processo, ma comunque significativi della sua reticenza.

L'elencazione dei temi su cui Pozzan è stato esaminato e delle risposte fornite al P.M. (l'esame delle difese degli imputati è stato limitato a poche domande contenute in appena due pagine di trascrizione¹¹⁹⁶) dimostrano con incontestabile chiarezza l'atteggiamento reticente del teste al punto da rendere superflua qualsiasi considerazione ulteriore sulla valutazione dei parametri di attendibilità utilizzati in questo capitolo.

Così, sulla conoscenza dei militanti della destra durante la sua permanenza in Spagna e in particolare durante la detenzione, Pozzan ha dapprima minimizzato i suoi rapporti con l'ambiente politico dei latitanti italiani in quel paese¹¹⁹⁷ e, a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese nel 1982, ha ammesso poche conoscenze, negando quella con Giancarlo Rognoni. Questa circostanza è significativa dell'atteggiamento del teste, il quale aveva ammesso in un interrogatorio del 1982 di aver conosciuto Rognoni, mentre al dibattimento ha affermato di non ricordare quella persona, dichiarando addirittura di essere propenso ad escludere di aver effettuato quel riconoscimento, così costringendo il P.M. alla contestazione dell'interrogatorio del 13.5.1982, nel quale aveva esplicitamente indicato Rognoni come uno dei militanti della destra conosciuti in Spagna¹¹⁹⁸. Questo esordio dell'esame di Pozzan è

¹¹⁹⁶ Pozzan, p. 156-157.

¹¹⁹⁷ Pozzan, p. 91, ha così risposto alla domanda:

“P.M. - Chi ha conosciuto in Spagna di persone appartenenti a gruppi di Destra?”

T. - Ecco, questa è una domanda imbarazzante perché le dirò che io ero stato diffidato dalle autorità spagnole che mi avevano concesso asilo ad occuparmi di qualsiasi attività politica e anche sconsigliato dal frequentare eventuali altri fuoriusciti. Preciso che i rari incontri che io ed anche altri ebbero tra loro non erano accompagnati o preceduti da presentazioni, cioè i nomi...

P.M. - Be', ho capito, però anche senza formale presentazione ufficiale è normale quando si incontra qualche persona chiedere chi è questo, comunque l'ha sentita la domanda?”

T. - Sì.

P.M. - Che cosa ci risponde, chi ha conosciuto o chi ha incontrato, non lo so, se li conosceva già prima? O chi ha incontrato nel caso che li conoscesse già in precedenza?”

T. - No, io non ne conoscevo in precedenza e ripeto che non si usava... questo lo facevano anche loro nei miei confronti. Nessuno ha mai chiesto nome e cognome o anche i fatti privati di ciascuno ed io a maggior ragione. Inoltre io li frequentavo pochissimo e successivamente niente del tutto.

P.M. - Quindi devo ritenere che la sua risposta è: non ricordo, non ho conosciuto nessuno?”

T. - Non conosciuto, ho conosciuto qualcuno...

P.M. - Non ricorda i nomi?”

T. - ...ma io non conoscevo i nomi.”

¹¹⁹⁸ Così Pozzan, p. 96, ha risposto alla specifica domanda del P.M.:

“P.M. - Non se le ricorda queste persone, queste altre che non ricordava ovviamente, Giancarlo Rognoni in particolare?”

T. - No.

apparso alla Corte il segnale dell'atteggiamento reticente del teste, il quale, dichiarando di non coltivare i ricordi spiacevoli, ha su molteplici punti ribadito che di quanto dichiarato in anni passati aveva perso la memoria¹¹⁹⁹.

Tale atteggiamento è stato ribadito nella ricostruzione dei suoi rapporti con Stefano Delle Chiaie, che Pozzan aveva indicato come colui che avrebbe determinato l'arresto dei militanti della destra latitanti in Spagna¹²⁰⁰. In dibattimento il teste ha sostanzialmente smentito quell'affermazione, adducendo innanzitutto di non ricordare quelle dichiarazioni, precisando che le accuse a Delle Chiaie erano state rese quando era incollerito nei suoi confronti e, infine, ammettendo di aver appreso la circostanza dai funzionari spagnoli, ma precisando che costoro avrebbero anche potuto dirgli il falso¹²⁰¹.

P.M. - Ma Lei se lo ricorda adesso chi è Giancarlo Rognoni o no?

T. - Be', ne ho sentito parlare, ho sentito qualcosa.

P.M. - No, ma non mi interessa se ne ha sentito parlare sui giornali, cioè voglio sapere se comunque, a prescindere dalla conoscenza di questa persona in Spagna, successivamente ha avuto modo di conoscerlo o di sapere chi fosse?

T. - Allora, io ho già richiamato il caso del Giudice Istruttore, del Pubblico Ministero di Firenze che mi sottoposero delle foto; non so se questa circostanza sia anteriore a quella che Lei ha riferito dell'82.

P.M. - Potrebbe essere più o meno lo stesso periodo.

T. - Ecco. Può darsi che sia sovrapposta, non so quale abbia preceduto l'altra. Mostrandomi le foto ho riconosciuto delle persone. Può darsi che abbia riconosciuto anche quelle che Lei ha citato e che io non ho ricordato adesso in fase di... “

¹¹⁹⁹ Paradossale è stata la mancata indicazione per nome di un personaggio talmente noto nell'estrema destra latitante in Spagna quale Stefano Delle Chiaie (p. 93), che pure Pozzan aveva frequentato in Italia (p. 97) e che era stato indicato al teste dai funzionari spagnoli che lo avevano arrestato come il responsabile degli arresti degli italiani latitanti (p. 100).

¹²⁰⁰ Il P.M. ha contestato a Pozzan le dichiarazioni rese il 13.5.1982:

“P.M. - Io le devo invece contestare che Lei sempre nell'interrogatorio che le ho citato prima, cioè quello del 13 maggio '82, disse: "Effettivamente all'atto del mio arresto io feci delle rimostranze violente al commissario di Polizia al quale feci presente che fino a quel momento non avevo dato alcun fastidio e che la stessa autorità spagnola a seguito della mia buona condotta aveva revocato delle restrizioni a cui prima ero soggetto. Il mio sfogo avvenne alla presenza di tre funzionari della Polizia dei quali non ricordo i nomi. Conoscevo solamente il capo della direzione della Polizia che non era presente alla circostanza e che si chiamava Dochesus (?) Enriquez, il suo vice si chiamava invece Don Ramos. Alle mie rimostranze i funzionari di Polizia risposero che esse andavano dirette ad un compatriota che si chiamava Delle Chiaie. Aggiunse anche che si era trattato di uno sporco affare, definì il mio compatriota un tizio molto strano. Seppi anche dagli stessi funzionari che per l'operazione che aveva portato all'arresto dei fuoriusciti italiani il Delle Chiaie era stato ricompensato da parte delle autorità italiane con una somma di circa 10 milioni di Pesetas. A tal fine precisarono che prima della cattura dei fuoriusciti il Delle Chiaie avrebbe avuto un incontro all'interno di un aereo spagnolo a Roma con un funzionario o funzionari italiani per concordare le modalità dell'operazione suddetta e stabilire il compenso". E' chiaro, se lo ricorda?” (p. 100)

¹²⁰¹ La risposta di Pozzan alla contestazione del P.M. è un esempio palese di reticenza, atteso che il teste ha con molta arguzia ridimensionato un'affermazione che quando fu resa era inequivoca:

“T. - Adesso devo rinfrescare la memoria. Devo dire che tutto questo avviene in prossimità dei fatti.

P.M. - Certo, lo so perfettamente che sono passati 18 anni adesso.

T. - Io ero sicuramente incollerito e può darsi, anzi credo che gli spagnoli siano ricorsi a questo espediente per scagionarsi dell'accaduto.

P.M. - Ma gli spagnoli hanno riferito questa cosa a Lei o no?

T. - Sì, sì, hanno riferito ma non in sede ufficiale, sa.

P.M. - No, no, ho capito benissimo che non era in sede ufficiale, certo.

T. - Che loro abbiano svicolato sulla porcheria che stavano facendo, porcheria per conto mio, abbiano attribuito a...

Pozzan ha subito un'altra contestazione con riferimento ai rapporti tra Freda e Cristiano De Eccher, manifestando ancora una volta la sua volontà di non ammettere alcuna circostanza compromettente per sé o per altri. Nel 1982, il teste aveva descritto quei rapporti richiamando il brano di una lettera da cui aveva desunto che De Eccher era un emissario di Delle Chiaie incaricato di controllare le attività di Freda¹²⁰², ma prima di quella contestazione Pozzan aveva sostanzialmente negato le circostanze oggetto delle domande, affermando di non sapere *assolutamente nulla* dei rapporti di Freda con De Eccher, ammettendo poi di aver visto un brano non integrale della lettera di cui aveva parlato in indagine e ammettendo quelle circostanze solo a seguito della lettura dell'interrogatorio del 13.5.1982¹²⁰³. Ma anche dopo aver confermato quelle dichiarazioni, il teste ha tentato di modificare il senso delle affermazioni compiute all'epoca, precisando che fu Salvatore Francia a riferirgli

P.M. - Certo, ma insomma Signor Pozzan, l'hanno attribuita o non l'hanno attribuita la responsabilità al Delle Chiaie?

T. - Sì, sì, hanno fatto questa attribuzione.

P.M. - Quindi è un'opinione sua quella che adesso Lei ci sta dicendo che, invece, no, forse gli spagnoli volevano giustificarsi ma in realtà non era vero?

T. - Voglio dire, che me l'abbiano detto non significa che mi abbiano detto il vero.

P.M. - Questo è fuori discussione. Infatti a Lei si chiede solamente di sapere che cosa le hanno detto. Le hanno detto questa cosa le autorità spagnole.

T. - Sì. “ (p. 101).

¹²⁰² Questa è stata la contestazione del P.M.:

“P.M. - Allora le rileggo quello che Lei aveva dichiarato sempre in questo interrogatorio dell'82. Lei disse: "La circostanza è riferita esattamente da Francia. Ritengo che sia attendibile più la sua memoria che la mia. In relazione alla stessa circostanza debbo precisare che effettivamente Cristiano De Echer era uomo di Delle Chiaie mandato per sorvegliare Freda. Dico, meglio, secondo me infiltrato per sorvegliare Freda. Per quanto riguarda il contenuto della lettera, ricordo solamente che l'estensore si esprimeva in terza persona e diceva che il Cristiano, come da istruzione, teneva sotto costante e stretto controllo il responsabile del gruppo veneto seguendone gli spostamenti. Per dovere di correttezza debbo informarla che durante il processo della strage di piazza Fontana in primo grado io accennai al Freda che il De Echer lo ritenevo un infiltrato nel suo gruppo; Freda sdegnosamente respinse quanto io gli dicevo nel senso che non riteneva possibile quanto io gli avevo riferito anche con riferimento a Stefano Delle Chiaie". Se le ricorda queste dichiarazioni?" (p. 102).

¹²⁰³ Pozzan, p. 101:

“P.M. - Senta, Lei che cosa ha saputo a proposito di rapporti tra Cristiano De Echer (?) e Freda?

T. - Assolutamente nulla.

P.M. - Lei non ricorda di avere visto una lettera in forza della quale aveva desunto determinate circostanze, situazioni, lettera di cui poi Lei ha parlato a Salvatore Francia?

T. - Sì.

P.M. - Se lo ricorda?

T. - Sì.

P.M. - Ci vuole riferire che cosa ricorda di questa vicenda?

T. - Io ho visto qualcosa che mi è stato mostrato ma non era integrale. Non mi è stato mostrato tutto il testo, mi è stato mostrato un brano da cui io ho ricavato quell'impressione, quella sensazione.

P.M. - E qual era quell'impressione, quella sensazione che ha ricavato?

T. - Che ci fosse stato qualche contatto.

P.M. - Qualche contatto di che tipo?

T. - Fra le persone che Lei ha detto, fra Freda e De Echer.

P.M. - Ho capito, sì, ma come si qualificava questo contatto, che cosa sarebbe dovuto avvenire o che cosa era avvenuto? Se lo ricorda?

T. - No, con chiarezza no. “

quella vicenda e subendo ancora la contestazione del P.M. sul punto, in quanto nel 1982 aveva dichiarato che era stato lui a parlare di quel rapporto a Francia e non viceversa¹²⁰⁴. Solo a quel punto, Pozzan è stato costretto ad ammettere che fu un'altra persona a riferirgli quelle circostanze, senza peraltro indicarne il nome¹²⁰⁵.

Ancora, sulla disponibilità da parte di Freda dei timer acquistati nel settembre 1969, Pozzan ha ribadito l'atteggiamento reticente, affermando di avere sul punto pochi ricordi confusi e subendo l'ennesima contestazione del P.M.¹²⁰⁶.

¹²⁰⁴ Pozzan, p. 103-104:

"P.M. - Conferma queste cose?"

T. - Con una precisazione: io le ho ricavate per mia deduzione sulla base di quello che mi avevano detto gli altri, cioè io non ho prove dirette. Me ne avevano parlato il Francia e quindi io ho ricavato...

P.M. - No, veramente sembra che sia stato Lei che ne parla a Francia, non viceversa, da questa dichiarazione eh?

T. - No, può essere reciproco perché in base a quello che mi dice Francia io mi apro a dire quello che so io o che ho appreso.

P.M. - Sì, ma da questa dichiarazione sembra, a parte che poi Francia l'ha anche confermato in dibattito qua, ma sembra che sia Lei che informa Francia del fatto che Lei vedendo quella lettera ha avuto la conferma che De Echer avesse questa funzione, non Francia che informa Lei. Francia è la persona che viene informata da Lei. Capisce? Anche perché poi il verbale va avanti e dice: "Io ho effettivamente riferito la circostanza predetta...", anzi scusi: "Prendo atto della dichiarazione resa da Francia Salvatore nella parte in cui riferisce dei timer acquistati da Freda. Io ho effettivamente riferito la circostanza predetta a Francia Salvatore". Quindi, da queste dichiarazioni emerge che è Lei che riferisce questa cosa a Francia, non viceversa. Siccome Lei dice che queste sono cose che Lei ha appreso, io le chiedo da chi le aveva apprese? Però Francia sembrerebbe di no stando a quello che Lei dichiarava nell'82?"

¹²⁰⁵ Pozzan, p. 105:

"T. - Ce n'è un altro che adesso mi sfugge sia il nome..."

P.M. - Un'altra persona? Sta pensando a un'altra persona?"

T. - Mmh.

P.M. - E non ricorda qualcosa di questa persona per consentirci di individuarla?"

T. - Eh... Era un uomo di fiducia di Delle Chiaie che, però, era provenuto da un'altra organizzazione, era confluito con Delle Chiaie. Lei prima mi ha fatto dei nomi, potrebbe essere tra quelli che mi ha fatto.

P.M. - Vuole che le rifaccia quei nomi di prima?"

T. - Sicuramente aveva un nome di copertura, cioè non usava il proprio.

P.M. - Quindi questa circostanza Lei ricorda di averla saputa anche da un altro uomo di fiducia di Delle Chiaie?"

T. - Sì.

P.M. - Oltre che averla desunta da quella lettera di cui stiamo parlando, evidentemente, è così?"

T. - Sì e mi sfugge... Mi secca ma... se fosse stato tra i nomi che Lei mi ha fatto l'avrei riconosciuto.

P.M. - Quindi non è tra i nomi che le ho fatto?"

T. - Temo di no, perché quando me li ha letti non mi hanno suggerito niente. Vuole rileggermeli?"

P.M. - Certo. Quelli conosciuti nel carcere di Madrid, Lei aveva detto Salvatore Francia..."

T. - No, no, quello non è mica stato arrestato.

P.M. - Allora non può essere, perché questi erano i nomi delle persone che Lei aveva detto di aver visto a Madrid nel carcere.

T. - Tra quelli che mi ha citato il Dottore nell'82.

P.M. - Be', io comunque glieli ridico. Perdiamo meno tempo se glieli dico. Salvatore Francia, Eliodoro Pomar, Elio Massagrande, un certo Francesco di cui non ricordo il cognome, Mario Tedeschi, Giancarlo Rognoni, Pietro Benvenuto e Flavio Campo?"

T. - Non è uno di questi."

¹²⁰⁶ Pozzan, p. 105-108:

"P.M. - Non è uno di questi. Senta, della vicenda dei timer che cosa ha saputo e che cosa ha riferito a Francia?"

T. - Quello che risulta agli atti.

Con riferimento ai rapporti suoi e di altri esponenti della destra con i servizi di sicurezza, Pozzan ha reso dichiarazioni reticenti e del tutto inverosimili, ribadendo in particolare la versione sostenuta nel processo di Catanzaro sul suo espatrio in Spagna, e negando di essere stato accompagnato a Roma da Fachini. Le dichiarazioni di Pozzan su quell'episodio confermano la sua assoluta inattendibilità, perché oltre che illogiche nel minimizzare i suoi rapporti con gli agenti del SID, sono state confutate proprio da La Bruna e Giannettini¹²⁰⁷.

P.M. - Sicuramente, ma noi lo dobbiamo sapere da Lei, se se lo ricorda, senno' le rileggo quello che ha detto.

T. - No, perché ammette Lei stesso che sono quasi 20 anni.

P.M. - Certo, lo so, io le sto chiedendo...

T. - E che anche quelle erano voci che io avevo raccolto. Mica...

P.M. - Lei ricorda qualche cosa adesso o no?

T. - No, ho ricordi molto vaghi sa, molto confusi.

P.M. - Allora le rileggo quello che Lei aveva dichiarato nell'82?

T. - Sì, la ringrazio.

P.M. - Per quanto attiene alla questione dei timer riferita da Francia Salvatore, posso solamente dire anche se non ho controllato la fonte delle mie informazioni che durante il mio periodo di latitanza, essendo all'oscuro di notizie sulla vicenda giudiziaria che mi vedeva coinvolto assieme ad altre persone, pregai mia moglie di informarsi per farmi sapere qualcosa da coloro i quali avevano i Difensori che potevano seguire la vicenda giudiziaria dato che io non avevo Difensore di fiducia. Fu così che mia moglie apprese da un Difensore del Freda che le cose non andavano male, nel senso che al momento opportuno Freda era in condizioni di esibire la prova decisiva della sua innocenza e, cioè, i timer che aveva acquistato e costituivano il punto principale dell'Accusa. Successivamente, però, lo stesso Difensore disse che i timer in questione erano purtroppo spariti dal nascondiglio dove erano occultati. Tale nascondiglio era stato murato e al momento in cui si constatò la sparizione dei timer venne trovato intatto ma vuoto. Collegando tali fatti con la lettera che io vidi nel carteggio di Stefano Delle Chiaie, ritenni che la sparizione dei timer fosse stata opera di avanguardisti provocatori. Io non ebbi la possibilità di parlare con il Freda della questione dei timer in quanto quando gli dissi della possibile infiltrazione del suo gruppo di Cristiano De Echer il Freda aveva sdegnosamente respinto l'ipotesi da me formulata. Dato l'atteggiamento del Freda non ebbi la possibilità di andare avanti nel discorso. Ritengo, ma è solo un'ipotesi, che il De Echer, il quale godeva della fiducia del Freda, fosse a conoscenza del nascondiglio dei timer sempre che detta circostanza sia vera. Proprio perché il Freda in più circostanze confermò la sua stima e fiducia nei confronti del De Echer sono portato ad escludere che il Freda sapesse che De Echer militava in Avanguardia Nazionale e che comunque fosse un provocatore e ciò dico perché Freda non aveva mai inteso avere rapporti politici con Avanguardia Nazionale". Questo è quello che Lei ha dichiarato nell'82, sono esatte queste sue affermazioni?

T. - Sì, non so se sono stato esplicito nell'indicare, o forse non l'ho indicato affatto, che queste erano mie congetture. Non fondate su prove."

¹²⁰⁷ Quella vicenda è stata così ricostruita:

- Pozzan ha dichiarato di ricordare soltanto che fu avvicinato da alcuni signori sconosciuti che lo ospitarono in una loro sede e lo imbarcarono per la Spagna (p. 111);

- ha soggiunto di essere stato avvicinato a Padova, accompagnato a Roma e ospitato in un posto che aveva come "facciata" la distribuzione di film (gli pare di aver sentito già via Sicilia); quei signori lo avvicinarono a Padova e gli dissero che era nel suo interesse affidarsi a loro; si qualificarono come poliziotti e poiché era latitante a lui andava bene essere catturato da loro (p. 111-112);

- quei poliziotti gli proposero di fare qualcosa nel suo interesse a condizione che lui fornisse le informazioni di cui era a conoscenza e, non avendo scelta, si disse disponibile a rendere informazioni (p. 112-113);

- queste persone volevano informazioni sulle indagini per la strage di piazza Fontana, perché, essendo Freda e Ventura detenuti, non avevano fonti dirette; Pozzan avrebbe dovuto riferire quanto aveva appreso e dichiarato in sede di interrogatorio, cioè in quale direzione erano rivolte le indagini e lui riferì quello che aveva saputo nel corso degli interrogatori (p. 113-114);

- rimase a Roma vari giorni, e poi quelle persone decisero che doveva andare in Spagna; allora Pozzan ritenne di non avere molte alternative: gli dissero che a loro parere era tutta una montatura, per cui le

Sull'appartenenza di Delle Chiaie e di Gianni Casalini al SID, Pozzan ha subito l'ulteriore contestazione del P.M., atteso che nel 1982 aveva dichiarato che il primo gli aveva confidato di avere rapporti con importanti esponenti dei servizi di sicurezza¹²⁰⁸ e di aver appreso la notizia del rapporto di Casalini con il SID da amici comuni, mentre in dibattimento ha dapprima negato quella circostanza e poi l'ha riferita a non specificate "voci dell'ambiente"¹²⁰⁹

Sulla riunione che si sarebbe tenuta a Padova il 18 aprile 1969, Pozzan ha sostenuto di non ricordare con esattezza il contenuto delle sue dichiarazioni, chiedendo al P.M. di procedere alla contestazione¹²¹⁰. Questa parte di esame, oltre che reticente, è palesemente falsa, atteso che Pozzan, nel tentativo di giustificare dichiarazioni evidentemente inconciliabili, è giunto ad addebitare agli investigatori che lo avevano interrogato (il P.M. Calogero e il G.I. Stitz) il suggerimento del nome di Rauti, ritrattando immediatamente dopo quella affermazione e poi nuovamente affermandola¹²¹¹.

indagini si sarebbero sgonfiate, ma ci sarebbero voluti molti anni e Pozzan li avrebbe trascorsi in galera (p. 115);

- Pozzan all'epoca ritenne che fossero poliziotti, successivamente seppe che quelli del SID provenivano dai CC; Pozzan intuì che erano dei servizi segreti (p. 116);

- a Padova Pozzan conobbe il capitano La Bruna che era il comandante dei NOD e fu lui a gestire questa cosa; Pozzan esclude che Fachini lo abbia accompagnato a Roma da Padova (come dichiarato da La Bruna e da Giannettini); Pozzan risponde che questa affermazione è nuova (p. 117);

- Pozzan conobbe Giannettini prima di quella vicenda, perché presentatogli da Freda durante uno dei suoi viaggi a Roma; poi Giannettini andò anche a Padova e lo conosceva come giornalista esperto di dottrine militari e di armi; lo conobbe nel 1967-1968; lo vide un paio di volte a Padova quando Freda glielo fece conoscere e forse una seconda volta; a Roma vide Giannettini alla sede dei NOD; Pozzan afferma che Giannettini non ha mai nascosto la sua appartenenza al SID (p. 118-119);

- Pozzan, quando vide Giannettini alla sede dei NOD, ritenne che fosse un consulente del SID, d'altronde era di casa negli ambienti militari, aveva contatti e rapporti con ufficiali (p. 120);

- il P.M. ha contestato a Pozzan che La Bruna e Giannettini hanno dichiarato che fu Fachini ad accompagnarlo a Roma; Pozzan ha dichiarato di ignorare perché abbiano dichiarato una cosa non vera, forse giovava alla sua linea difensiva (p. 121);

- *Pozzan ha ribadito di non conoscere l'identità della persona che lo accompagnò a Roma (p. 122).*

¹²⁰⁸ Pozzan, p. 110.

¹²⁰⁹ Pozzan, pp. 110 e 129-130.

¹²¹⁰ Pozzan, p. 135.

¹²¹¹ Non è necessario riportare integralmente la parte di esame relativa alla riunione del 18 aprile, ma in questa parte di sentenza è opportuno richiamare il punto riguardante le accuse agli investigatori:

"P.M. - Sì, la domanda era: "L'ufficio chiede al teste pur facendogli presente... - eccetera - perché egli affermò falsamente, ritrattando poi tale dichiarazione, che Pino Rauti era presente a Padova ad una riunione dell'aprile '69?" e il Signor Pozza risponde: "Posso dire tranquillamente che non lo so. Non so perché lo feci. Anzi, devo dire che il nome di Rauti mi fu suggerito dagli inquirenti ed io accettai il suggerimento perché ritenni che potesse giovare ai miei amici. Mi riferisco come inquirenti a Calogero e Stiz. In sostanza, quell'indicazione falsa poteva essere di disturbo o di intralcio alle indagini". Allora Signor Pozzan?

T. - Se posso parlare liberamente vorrei richiamare la loro attenzione su due circostanze. Se Lei si è fatto un'idea della mia levatura intellettuale dovrebbe sorridere di quel verbale scritto così bene, non può essere frutto della mia incapacità.

P.M. - Peraltro devo darle atto che Lei, invece, parla molto bene, cioè parla veramente molto bene in relazione al suo...

T. - Se Lei soppesa quel verbale che io ho rinnegato, deve dare atto che non può essere frutto... mi è stata, diciamo, guidata la mano; mi è stato anche detto che c'erano molti riscontri a quello che io dovevo confermare. In pratica io ho preso per buono. La seconda circostanza è che Lei... non ho sentito bene le due date, ma pare che ci sia un largo intervallo tra il primo e il secondo?

P.M. - No, c'è una brevissima distanza perché uno è del primo marzo e l'altro è del 14, ma peraltro Lei dice "già io volevo dirvelo il 2"?

T. - Io volevo ritrattare immediatamente dopo averlo fatto.

P.M. - Infatti questo è quello che è scritto.

T. - E il Giudice Istruttore: "Be', adesso è tardi - era quasi mattina -, andiamo a dormire e domani ci ripensiamo". In pratica io rinnovai la richiesta all'ufficio matricola il giorno stesso, però il Giudice si presentò due settimane dopo. Intanto era...

P.M. - Infatti se ne è dato atto anche di questo, vede? Anche di questa cosa si dà atto nel verbale signor Pozzan, il Giudice non l'ha tenuto nascosto, ha dato atto che Lei aveva chiesto di parlare il 2 marzo, cioè il giorno immediatamente successivo a quell'interrogatorio. Allora, io le chiedo Signor Pozzan: il Giudice Stiz e il Pubblico Ministero Calogero che hanno redatto quel verbale del primo marzo falso palesemente da quello che Lei ci sta dicendo perché mai avrebbero dovuto acconsentire a fare quello del 14 marzo che gli dava fastidio evidentemente, no? Perché se a loro era utile quello del primo marzo, quello del 14 no.

T. - Infatti è stato utile perché in quelle due settimane è successo tutto il resto, eh.

P.M. - Ma sa, qualunque cosa accade se poi dopo Lei dice "queste dichiarazioni non sono vere", se non sono vere non esistono, non servono a nulla. Anche se è accaduto qualche cosa non servono in ogni caso.

T. - Ma erano già servite.

P.M. - A che cosa erano servite?

T. - L'arresto di Rauti fu immediato.

P.M. - Be', ma l'arresto di Rauti... poi ha dovuto essere scarcerato ovviamente, no? Quindi a che serviva l'arresto di Rauti?

T. - Il proscioglimento di Rauti non conferma la falsità delle mie dichiarazioni?

P.M. - No, non conferma nulla. Semplicemente, di fronte a un verbale dove Lei prima dice una cosa e poi ne dice un'altra, è evidente che...

T. - Ma Rauti è stato scagionato non da me, è stato scagionato dalla redazione.

P.M. - Ma che rilevanza ha tutto ciò? In relazione a questo verbale, mi chiedo, che rilevanza ha il fatto che Rauti sia stato scagionato?

T. - No il fatto che sia... è stato scagionato dalla testimonianza dei suoi colleghi.

P.M. - Signor Pozzan, sostanzialmente, Lei oggi sta dicendo così come aveva detto davanti al Giudice Istruttore di Milano che questo primo verbale è falso perché il Dottor Stiz e il Dottor Calogero l'hanno indotta, le hanno suggerito, hanno detto, o meglio hanno scritto perché oggi ci dice addirittura che anche il linguaggio chiaramente non è il suo ma evidentemente è il loro, hanno scritto questo verbale e poi le hanno chiesto di firmarlo, evidentemente?

AVV. FRANCHINI - Non ha detto questo.

T. - Io ho detto che loro mi hanno riferito di circostanze che confermavano, anticipavano quello che volevano ottenere da me. Cioè mi avevano dato una parvenza di verosimiglianza, di fondatezza, di attendibilità che io ho trovato accettabile.

P.M. - E quindi Lei è stato in grado di ricostruire questo incontro con tutti questi particolari, perché non è che Lei si è militato a dire: sì, c'era la riunione, li ho visti, mah... forse... No, fa un bella descrizione dettagliata?

T. - Nel verbale sembra che sia stata una recita di getto. E' stato il frutto di una nottata intera di negoziazioni così, cosà, un po' di più, un po' di meno. Non è stata una poesiola che io ho recitato, è stata costruita pazientissimamente. Poi io ho detto: "Questo non mi va". "Va be', adesso siamo tutti stanchi. Ci pensi, ci dorma sopra e domani ne riparliamo". Ne abbiamo parlato due settimane dopo. Io non sto muovendo degli appunti, sa, a dei Magistrati, non li ho mica accusati di falso.

P.M. - Francamente io ho capito così.

T. - Mi hanno indotto con elementi che erano attendibili a costruire... l'abbiamo costruita insieme diciamo.

P.M. - Appunto, avete costruito insieme, cioè Lei, il Dottor Stiz e il Dottor Calogero avete costruito insieme un falso verbale, è questo che Lei sta dicendo?

T. - Non un falso verbale, loro potevano essere convintissimi perché dicevano che avevano un mucchio di riscontri.

L'ultima parte delle dichiarazioni di Pozzan ha riguardato il casolare di Paese, in relazione al quale il teste ha ripetutamente negato la conoscenza.

In conclusione, su tutti gli argomenti oggetto dell'esame dibattimentale, Pozzan ha invocato la sua cattiva memoria, negato circostanze che in passato aveva riferito, ridimensionando il significato di alcune affermazioni compiute negli interrogatori resi al G.I. o al P.M., addebitato agli investigatori dell'epoca un interesse personale nelle indagini che sarebbe giunto al punto di ricostruire falsamente un racconto che egli non avrebbe mai fatto. E' inutile, disquisire dei parametri di attendibilità del teste, il cui atteggiamento complessivo è stato improntato dall'assoluta e incrollabile reticenza, con ricostruzioni dei fatti generiche, contraddittorie, illogiche, e, quindi, totalmente false.

La valutazione che la Corte dovrà compiere delle affermazioni rese da Pozzan sarà inevitabilmente condizionata dal giudizio qui espresso, poiché questi ha inteso negare qualsiasi coinvolgimento suo o di altre persone nelle vicende eversive per le quali ha subito un processo, è stato ritenuto responsabile e non è stato condannato grazie all'intervenuta prescrizione. Certo, alcune dichiarazioni che nel corso degli anni Pozzan ha reso potranno essere utilizzate proprio perché l'atteggiamento reticente consente di attribuire alle sue ammissioni (ad esempio sulla conoscenza con Rognoni, sulla riunione di Padova della primavera del 1969 – a prescindere dalla presenza o meno di Rauti – sui rapporti dei militanti della destra con il SID, sui rapporti con Fachini, Giannettini, La Bruna, Maletti) una rilevanza probatoria ancora più significativa proprio perché proveniente da un teste che, appena ha potuto, ha negato pervicacemente tutto.

6 n – Rauti.

La deposizione di Rauti in questo dibattimento, nel quale è stato sentito come imputato di reato connesso, pur essendosi prolungata per alcune ore, non è di grande rilevanza probatoria, atteso che egli è stato esaminato su alcuni temi generali attinenti alla sua esperienza politica in ON. Sulla vicenda di piazza Fontana le indicazioni di Rauti sono state molto scarse, sia perché non gli sono state rivolte domande specifiche sull'argomento, sia perché egli ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nei fatti eversivi dell'epoca.

Nella prima parte del suo esame Rauti ha ricostruito il percorso politico del Centro studi ON, costituito nel 1956 e rientrato nell'MSI nel 1969. Su questa parte, l'unico elemento significativo della deposizione ha riguardato le modalità della decisione e le ragioni della confluenza di quel movimento nel partito. Nonostante Rauti abbia inteso fornire di quella fase politica una chiave di lettura diversa rispetto a quanto riferito da altri testimoni, le difformità tra le ricostruzioni non sono così eclatanti da apparire inconciliabili. Secondo Rauti la decisione di rientrare nell'MSI non fu improvvisa,

P.M. - No, lasci perdere che loro fossero convinti che queste cose fossero in realtà vere. Nella misura in cui si costruisce questo racconto così dettagliato e particolareggiato che Lei dice non essere vero, questo è un racconto falso. Perché qui si dice che Lei, Pozzan, ha fatto queste cose; non che quel giorno è accaduta quella cosa, che potrebbe essere vera in astratto, no? Quindi avete costruito a tavolino un verbale falso. Questa è la sua risposta?

T. - Purtroppo.” (p. 141-144).

ma piuttosto determinata dal mutamento di linea politica del partito, coincidente con l'assunzione della segreteria da parte di Almirante; il teste non ha però negato che la situazione politica di quegli anni avesse contribuito ad assumere quella decisione, confermando sostanzialmente che l'appartenenza ad un'organizzazione parlamentare dei giovani militanti di ON avrebbe rappresentato una garanzia nei confronti delle istituzioni in un periodo caratterizzato da scontri politici di piazza¹²¹². Non può sottovalutarsi, comunque, la diversità dell'affermazione di Rauti rispetto a quanto hanno dichiarato molti esponenti del Centro studi ON, secondo i quali la decisione di rientrare nel partito fu specificamente determinata dai pericoli di coinvolgimento dei militanti ordinovisti nelle vicende eversive del 1969 (prospettati allo stesso Rauti da alcuni esponenti istituzionali della destra)¹²¹³.

Sotto altro profilo, Rauti ha negato categoricamente la veridicità delle affermazioni di Fabris e della Bettella sull'episodio che lo avrebbe coinvolto, definendole come una follia e prospettandone l'assoluta inverosimiglianza¹²¹⁴.

In merito alla conoscenza con Giannettini e alla loro partecipazione al convegno organizzato dall'istituto Pollio nel 1965, le dichiarazioni di Rauti sono apparse logicamente contraddittorie su alcuni specifici aspetti, quali il contenuto della sua relazione a quel convegno. E' interessante riportare alcuni passi di quell'esame, dal quale emerge l'illogicità delle risposte fornite da Rauti sulle tesi esposte nel suo intervento:

"I.R.C. - Ma io ho qui, ripeto, devo averla. La relazione si intitolava "La tattica della penetrazione comunista in Italia", ecco, c'è la data: "Intervento del 4 maggio - non c'è l'anno - del Dottore Pino Rauti". Io notai, cercai di sottolineare che la società civile italiana era oggetto di tattiche, anche nuove, di penetrazione da parte dei comunisti, che queste tattiche risalivano alla famosa - come dire? - osservazione culturale ideologica di Gramsci, secondo le quali tesi era più importante che non si poteva conquistare e soprattutto non si poteva mantenere il potere politico se prima non si era presenti nella società civile; già allora si cominciamo ad adoperare questo termine, quindi era non tanto importante una manifestazione di partito interna, quanto importante, per esempio, una piccola casa editrice, non era importante un comizio, una sfilata dei sindacati, quanto era importante una mostra fotografica ben organizzata. Quindi lavorare e radicarsi nella società civile, in modo da avere non il controllo, avere, diciamo, una egemonia sostanziale soprattutto in termini culturali ...

...

P.M. - Lei, dopo avere esposto, appunto, queste tecniche di penetrazione, devo dire anche in maniera molto brillante e vivace, disse... scrive: "Ecco quindi che il fenomeno della guerra sovversiva pone alle nostre coscienze ed alle nostre preoccupazioni una serie di problemi estremamente drammatici ed estremamente urgenti, perché noi tutti sentiamo che l'apparato politico e costituzionale del quale le forze anticomuniste si trovano a disporre, non sembra molto adeguato alla lotta contro il comunismo".

¹²¹² Rauti, p. 14-17, ha ammesso che anche quella fu la ragione del rientro.

¹²¹³ In questo senso si è espresso Stimamiglio, p. 121-123, per aver appreso quella ragione da Massagrande, Fachini, Spiazzi e Signorelli, ma anche altri testimoni hanno confermato meno specificamente quell'affermazione (Bonazzi, p. 107-108; Calore, p. 188-189). Francia, p. 80, ha definito quella dell' "ombrello protettivo" una *vox populi*, peraltro confermata da Vinciguerra, il quale, p. 22, ha parlato proprio della necessità di "aprire l'ombrello"; Sermonti, p. 33, oltre ad indicare le ragioni di comunanza politica, ha confermato che Rauti accennò alla possibilità di iniziative giudiziarie nei confronti di ON, pur non come prospettiva immediata e concreta).

¹²¹⁴ Rauti, p. 22-23.

I.R.C. - Sì.

P.M. - *Qui non si parla di culturale o non culturale; qui si parla del fatto che l'apparato politico e costituzionale del nostro Paese evidentemente non era adeguato a contrastare...*

I.R.C. - *Del tipo di sfida che lanciava...*

P.M. - *...a contrastare la lotta...*

I.R.C. - *Esatto, era vecchio. Io citavo una cosa...*

P.M. - *E conclude, mi scusi, e conclude con questa affermazione: "Spetterà poi ad altri organi in senso militare, in senso politico generale, trarre da tutto questo le conseguenze concrete, e far sì che alla scoperta della guerra sovversiva e della guerra rivoluzionaria, segua l'elaborazione completa della tattica controrivoluzionaria e della difesa". Qual era il senso di queste affermazioni, all'epoca ovviamente, non ci interessa ovviamente quello che Lei pensa adesso.*

...

I.R.C. - *Io semmai dissi che tutte le strutture dello Stato dovevano essere coinvolte. Era importante la Magistratura, ed erano importanti anche i militari, perché citai l'esempio degli Ufficiali che arrivano con i loro saldi principi e si trovano di fronte ad un gettito di leva che è ampiamente condizionato dalla cultura di sinistra, e hanno... non hanno più lo strumento operativo come c'era una volta; una volta il ragazzo arrivava, si metteva sull'attenti, diceva: "Signor sì", e marciava. Adesso il ragazzo arrivava con una sua cultura, giusta o sbagliata che fosse, ma era quella la sua cultura, ed allora anche l'Ufficiale doveva - come dire? - acculturarsi, e citavo l'esperienza degli Ufficiali francesi, dell'Indocina e via dicendo. Vede, Avvocato...*

P.M. - *Dottor Rauti, io sono il Pubblico Ministero.*

I.R.C. - *Mi scusi.*

P.M. - *Non è offensivo, era solo perché non prendesse i ruoli.*

I.R.C. - *Non è facile riassumere, Lei ha detto, giustamente, brevemente concetti che poi riguardavano anche - come dire? - un appassionato dibattito culturale che c'era in quei anni, che riguardava anche le strutture militari. Noi, per esempio, guardavamo molto all'esperienza dell'esercito francese in Indocina prima e in Algeria poi, e notavamo questa differenza, che prima l'esercito francese aveva fatto operazione di controguerriglia, tipo la legione straniera, mentre i nuovi reparti francesi, soprattutto paracadutisti, avevano Ufficiali e Sotto-ufficiali di nuovo tipo, si incaricavano di mettere in piedi gli acquedotti rurali, davano lezioni ai bambini nei piccoli villaggi dell'Atlante Berbero, sapevano stilare un testo di propaganda, sapevano depistare le prime cose di epidemie o altro, cioè erano Ufficiali che facevano forme di presenza sociale, e quella noi chiamavamo guerra rivoluzionaria contro la guerra sovversiva dei comunisti.*

P.M. - *Dottor Rauti, di tutte queste di cui lei ci sta parlando nella sua relazione non c'è traccia.*

I.R.C. - *Ci stanno i libri che ho scritto in materia.*

P.M. - *Siccome adesso stavamo parlando di questa relazione, sembra che stiamo leggendo due cose diverse.*

I.R.C. - *E' difficile adesso riassumere, come nella relazione non fu possibile, riassumere adesso tutto questo grosso dibattito, dove ci sono citati dei libri, sono uscite decine di volumi che noi abbiamo cercato di fare tradurre in italiano, e che avevano tutti questo motivo fondante: che alle tecniche di infiltrazione e di presenza nella società civile la società politica mutuata dal XIX secolo, dall'800, i vecchi partiti erano chiaramente inadatti; e questo spiegavano, secondo noi, perché i comunisti andavano avanti.*"¹²¹⁵

Sui suoi rapporti con Freda, Fachini, Delle Chiaie, Soffiati, Ventura e Maggi, le indicazioni di Rauti sono state generiche e prive di evidenti elementi di illogicità, limitandosi il dichiarante a ricostruire la diversità o la comunanza dei loro percorsi politici.

Riguardo a Delfo Zorzi, le indicazioni fornite da Rauti sono state meno lineari, perché pur non escludendo di averlo potuto conoscere in ragione della comune militanza in ON, il dichiarante ha

¹²¹⁵ Rauti, p. 28-32.

inteso modificare il contenuto delle affermazioni fatte in indagini preliminari, proponendo alcune sottolineature sul significato dell'espressione utilizzata in quegli atti:

"P.M. - Non le ho chiesto... la mia era una domanda molto più innocente. Lei ha conosciuto Delfo Zorzi?"

I.R.C. - Zorzi non ricordo di averlo conosciuto; può darsi che l'abbia incontrato, sì, in qualche manifestazione nel Veneto. Io andavo spesso nel Veneto, come altrove, a fare manifestazioni. Come faccio a dire "Conosciuto"? Era presente a qualche comizio mio, a qualche conferenza mia? Può darsi, Però conoscenza precisa e specifica non credo di averne avuta.

P.M. - Lei, in queste dichiarazioni del 2 giugno '98, disse esplicitamente: "Io ho conosciuto Delfo Zorzi nel periodo del Centro Studi Ordine Nuovo, e quindi ritengo di averlo incontrato in qualche manifestazione del centro".

I.R.C. - Credo di averlo incontrato in qualche...

P.M. - La conoscenza è sicura. E' questo che voglio dire.

I.R.C. - Lei mi chiede, scusi, precisiamo: Lei mi chiede se io ho conosciuto - già un termine piuttosto vago - se io ho incontrato uno che era iscritto presumibilmente era un giovane attivista di Ordine Nuovo nel momento in cui io tenevo, in tutta Italia, manifestazione per Ordine Nuovo; ma certamente che l'avrò visto, mi avrà salutato, mi avrà dato la mano, si sarà fatto fotografare accanto a me, mi avrà chiesto, come fanno molti, se ce l'avevo un libro con la mia dedica; non lo so, non me lo ricordo, ma è probabile che sia accaduto. E che significa questo? Dottore, io faccio politica da cinquantaquattro anni, moltiplichi per dodici mesi, ho conosciuto decine di migliaia di persone, quindi... poi anche la memoria precisa: "Quando ha visto Delfo Zorzi?", e chi se lo ricorda?

P.M. - Ma non gliel'ho chiesto. Io le ho chiesto se Lei lo aveva conosciuto. Oggi ha dato una risposta dubitativa, in questo interrogatorio del 2 giugno...

I.R.C. - Dubitativa quando all'uso che Lei può fare o all'uso che può trarre dal termine "Conoscere". Allora precisiamo: essendo un aderente ad Ordine Nuovo probabilmente, quasi certamente, l'avrò incontrato in qualche manifestazione; significa conoscerlo questo, secondo Lei? Questo lo dice Lei. Secondo me, conoscere una persona, è un'altra cosa. Io conosco i dirigenti del partito, quelli che hanno avuto cariche, incarichi, ruoli di responsabilità, che più mi sono stati vicini per anni, a volte per decenni; quelli li conosco. Gli altri sono incontri più o meno casuali.

P.M. - Dottor Rauti, io le avevo semplicemente fatto ricordare che in queste dichiarazioni del '98 Lei disse, verbale da Lei sottoscritto, riletto alla presenza del suo Difensore: "Io ho conosciuto Delfo Zorzi nel periodo del Centro Studi Ordine Nuovo". Evidentemente in quell'occasione aveva capito il significato del verbo conoscere, e oggi mi sembra invece di capire che dobbiamo stare a discutere.

I.R.C. - Conosciuto mi sembra eccessivo, a ripensarci bene."¹²¹⁶

Altre indicazioni meno rilevanti (e comunque senza evidenti contraddizioni rispetto alle acquisizioni processuali) hanno riguardato la pubblicazione dell'opuscolo "Le mani rosse sulle Forze armate", i rapporti con Armando Mortilla e con l'agenzia giornalistica Fiel, i rapporti con Guerin Serac e con l'agenzia Agent Interpress, i rapporti con il FN di Borghese.

Qualche incongruità nella deposizione si è manifestata con riferimento al coinvolgimento di militanti triestini di ON in alcuni attentati del 1969. Rauti ha dichiarato di non ricordare che Forziati gli avesse riferito quella notizia, ammettendo di aver appreso dalla stampa tale eventualità che fu comunque negata dai dirigenti veneti dell'organizzazione¹²¹⁷.

¹²¹⁶ Rauti, p. 42-44.

¹²¹⁷ Rauti, p. 73-85. E' interessante riportare il contenuto di quella parte di deposizione:

"P.C. AVV. SINICATO - L'Avvocato Forziati ha raccontato un certo episodio che sarebbe avvenuto a Trieste, e ha detto di avere riferito a Lei delle notizie che erano a sua conoscenza sugli autori di un

attentato, fortunatamente non portato fino in fondo, ma comunque è attentato, attentato alla scuola... una scuola slovena. Lei si ricorda questa vicenda; no?

I.R.C. - No.

P.C. AVV. SINICATO - No?

I.R.C. - Non mi ricordo.

P.C. AVV. SINICATO - Lei si ricorda di essere stato messo a conoscenza della esistenza dell'avvenuto (sic) effettuazione di questo attentato?

I.R.C. - Probabilmente lo lessi sui giornali, o fui interrogato in una di queste vicende giudiziarie. Non ricordo, Avvocato.

P.C. AVV. SINICATO - Perché Lei oggi ha detto che... ha escluso, a domanda del Pubblico Ministero, che Ordine Nuovo, nell'ambito di Ordine Nuovo vi potessero essere dei gruppuscoli, o delle persone che potevano essere dedite a attività violente; Lei oggi lo ha escluso.

I.R.C. - Non ho detto... come faccio ad escludere? Ordine Nuovo...

P.C. AVV. SINICATO - Allora le domando...

I.R.C. - Avvocato, aspetti, Ordine Nuovo è durato dal '56 al '69, quattordici anni. Ci sono passati migliaia e migliaia di giovani; come faccio ad escludere che uno, due, tre, cinque giovani abbiamo fatto o siano incappati in vicende di violenza? Posso dire che qualcuno è stato coinvolto, ed ognuno ha avuto la sua storia. Di quei pochi coinvolti, quindici persone su quindicimila, di più che posso dire? E' un'organizzazione che dura quindici anni, anche fosse, non lo so, una... come dire? la Confraternita di San Vincenzo, su quindicimila persone poi qualche caso, qualcosa succede a qualcuno, insomma, ecco.

...

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, scusi, quando Lei viene a sapere dei giornali che vi è stato un atto terroristico a Trieste, e si reca a Trieste, non si informa, atto terroristico che è addebitato a persone appartenenti a Ordine Nuovo, non si informa, non si preoccupa?

I.R.C. - Certo, ogni talvolta che ho avuto sentore di questo, ho cercato di informarmi, e non ho mai avuto notizie precise o esatte, perché sennò avrei proceduto. Il più duro contro elementi miei o ex miei eventualmente coinvolti in queste vicende, il più duro sarei stato io, perché venivano meno proprio allo stile che io avevo insegnato e su cui ho scritto capitoli interi. Noi siamo quelli che lottiamo a viso aperto, quindi niente terrorismo, niente... di questo tipo di cose, ecco.

P.C. AVV. SINICATO - Infatti Lei disse, in un interrogatorio del 3 agosto '73 al Giudice Istruttore Buogo, disse su questo punto: "Se avessi appreso che episodi di violenza di tale gravità fossero stati posti in essere da elementi di Ordine Nuovo avrei dovuto intervenire mediante accertamenti e consequenziali provvedimenti".

I.R.C. - Certo.

P.C. AVV. SINICATO - Poi dice: "Ricordo di aver saputo che Neami Francesco, da me conosciuto, Ferraro Claudio e Bressan Claudio, anche quest'ultimo da me conosciuto, erano stati implicati come imputati in un processo per un atto terroristico. Del processo poi non ho saputo più nulla, e quindi non sapevo che fossero stati prosciolti". Quindi Lei seppe che erano stati implicati in un atto terroristico Neami, Ferraro e Bressan?

I.R.C. - Che erano accusati.

P.C. AVV. SINICATO - Eh, prese provvedimenti a riguardo?

RISPOSTA - Tutti i dirigenti, tutti i dirigenti di Trieste mi dissero che non c'entravano niente. Io dissi: "Aspettiamo il procedimento".

P.C. AVV. SINICATO - Le dissero che non c'entravano niente?

I.R.C. - Mi dissero tutti che non c'entravano niente.

P.C. AVV. SINICATO - E come motivarono questa...?

I.R.C. - Adesso non mi ricordo, siamo nel '73.

P.C. AVV. SINICATO - Nel senso che le dissero che erano stati altri probabilmente?

I.R.C. - Che erano innocenti, che erano innocenti. Erano accuse montate dalla stampa avversaria.

P.C. AVV. SINICATO - E a Lei questo bastò?

I.R.C. - Eh, bastò, certo, non mi tolse tutti i dubbi e...

P.C. AVV. SINICATO - Quindi si preoccupò di questa situazione?

I.R.C. - Eh?

P.C. AVV. SINICATO - Si preoccupò di questa situazione?

I.R.C. - Sì, dissi di continuare a seguire come andavano le cose perché non era una situazione tranquillizzante, anche perché queste cose accadevano in due o tre zone, sono accadute, nel Veneto diciamo,

Infine, Rauti ha sostanzialmente ammesso di aver conosciuto Giancarlo Rognoni, definendolo un simpatizzante di ON, anche se ha reso dichiarazioni equivoche, prima ammettendo la circostanza e poi negandola, sulla contiguità del gruppo "La Fenice" ad ON.

La deposizione di Rauti non è di facile valutazione e ne è evidente la ragione.

altrove la struttura di Ordine Nuovo non ha avuto... non ha dato luogo a rilievi, né a situazione di questo tipo, insomma, ecco. Invece fra Trieste, Venezia, Padova e Verona si sono verificati questi episodi sui quali poi si è inquisito, eccetera.

P.C. AVV. SINICATO - Perché, vede, in questo interrogatorio però Lei dice: "In ordine agli attentati di Trieste e Gorizia - quelli di cui parliamo - desidero far presente che non ho mai saputo niente".

...

P.C. AVV. SINICATO - Se l'ammette la mia domanda è, allora: Lei si preoccupò o non si preoccupò degli attentati di Trieste e Gorizia?

I.R.C. - Se lo seppi ovviamente me ne preoccupai.

P.C. AVV. SINICATO - Beh, Lei ha detto adesso che lo seppe, perché seppe che Neami, Bressan e Ferraro erano imputati, e seppe dagli altri...?

I.R.C. - Ma da chi lo seppi?

P.C. AVV. SINICATO - Non lo so, l'ha detto Lei adesso che lo seppe, e seppe dai dirigenti di Trieste, c'ha detto adesso, che però era un'imputazione che...?

I.R.C. - Quando ci fu l'imputazione sui giornali io non è che andai a Trieste per questo; io andai a Trieste nel quadro di giri periodici che facevo, capitava... e chiesi informazioni, e questi mi dissero: "Sono assolutamente innocenti, ti faremo un rapporto", eccetera eccetera. "Mah - dico - se è vera è una cosa preoccupante, cosa succede? Datemi chiarimenti", eccetera. Basta, tutto qui.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi Lei andò a Trieste per altre ragioni, ma in quell'occasione chiese informazioni ai dirigenti triestini?

I.R.C. - Sulla base delle notizie chiesi informazioni.

P.C. AVV. SINICATO - Certo.

I.R.C. - Ma, scusi, Lei che fa? E' un dirigente dell'organizzazione, legge su un giornale che in una zona dove c'è una sua struttura degli elementi giovani sono coinvolti in determinate vicende, che fa? Si informa, chiede assicurazioni, le ottiene, resta più o meno soddisfatto. Chiede un rapporto scritto, un'inchiesta interna, ecco, cerca di capire come sono andate le cose.

P.C. AVV. SINICATO - E' proprio quello che ha fatto Forziati, sa? Forziati andò da Lei, ci dice, per riferirle le notizie che lui sapeva circa quegli attentati che riguardavano...?

I.R.C. - Forziati mi disse una cosa, mi avrà detto una cosa, altri mi dissero cose contrarie, eh, sa, qualcuno dice la sua versione. Io chiesi di intervenire, di chiarire bene le cose per prendere i provvedimenti adeguati, di avere un rapporto, una relazione, poi ne avremmo discusso come direzione del partito. Altro non ricordo, sinceramente. Non ricordo neanche se furono condannati, se furono assolti quelli lì, quelli di Trieste.

P.C. AVV. SINICATO - Certo, ma le persone che Forziati invece le indicò come gli autori effettivi di quell'attentato, a quanto a sua conoscenza, Lei li apprese da Forziati, secondo... Forziati le disse questi nomi?

I.R.C. - Non è che uno, non è che uno... se viene un dirigente, bisogna vedere anche che tipo è, che elemento è, che peso ha, quali animosità personali possono muovere, quali polemiche pregresse ci possono essere state. Può anche darsi che mi abbia detto: "Quelli secondo me hanno commesso queste cose". Io ho detto... gli avrò detto: "Forziati, la cosa è molto grave, scrivimele, mandale, mi informerò".

P.C. AVV. SINICATO - Quindi Lei fece anche un minimo di indagini sul Forziati per capire chi era che le faceva queste...?

I.R.C. - Ma io, almeno, lo conoscevo Forziati, insomma, non era un tipo molto - come dire? - era un tipo molto polemico con tutti, stava sempre in polemica con tutti, quindi non è che fosse un dirigente centrale molto - come dire? - qualificato, ecco.

P.C. AVV. SINICATO - Perché Lei in questo interrogatorio sul punto dice: "Non credo assolutamente che il Forziati Gabriele abbia in quell'occasione riferito a me di avere appreso dal Portolan che autore del fallito attentato alla scuola slovena, eccetera eccetera fossero stati Siciliano e Delfo Zorzi, ciò dico in quanto, da una parte io non ricordo affatto che si sia tenuto un tale colloquio, e dall'altra, data la sua rilevanza, indubbiamente avrei dovuto adesso ricordare".

In questo processo sono state acquisite indicazioni provenienti da alcuni testimoni che hanno delineato un coinvolgimento diretto di Rauti nella strategia eversiva condotta da alcuni gruppi ordinovisti nel 1969 e culminata nella strage di piazza Fontana. Rauti fu indagato nel procedimento di Milano a seguito delle dichiarazioni, poi ritrattate, di Pozzan, e fu prosciolto in istruttoria; in questo procedimento sono emersi ulteriori indizi sul ruolo che egli avrebbe assunto in quella fase politica, tra cui le testimonianze rese da Fabris e dalla Bettella in merito all'intervento intimidatorio che Rauti avrebbe compiuto a salvaguardia della posizione processuale di Freda. Ciò premesso, gli elementi di valutazione della testimonianza di Rauti conducono ad un giudizio articolato e complesso, atteso che in alcune parti le sue dichiarazioni sono coerenti con il quadro probatorio acquisito, in altre decisamente in contrasto. Sarà per questo necessario affrontare, quando si tratterà gli specifici argomenti riferiti dal dichiarante, il contrasto di versioni con altri testimoni e verificare l'attendibilità dell'una o dell'altra. In termini generali non può comunque ignorarsi che gli argomenti su cui un tale contrasto sussiste sono quelli che potrebbero delineare un coinvolgimento diretto di Rauti in alcune vicende eversive della fine degli anni '60, per cui le sue affermazioni dovranno essere valutate con estrema cautela, ben potendo essere determinate dall'interesse a non rivelare tale coinvolgimento.

6 o – Bandoli e Minetto.

I testi valutati nel paragrafo sono accomunati dall'essere stati indicati da Digilio come gli esponenti italiani più importanti della struttura di *intelligence* statunitense operante in Veneto tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70. Se quelle indicazioni fossero vere, costoro avrebbero potuto fornire un significativo contributo di conoscenza su quel tipo di attività. Bandoli e Minetto hanno però negato categoricamente la veridicità delle affermazioni di Digilio, contrapponendosi a qualsiasi sua affermazione (ma anche ad altri testimoni quali Rossi e Persic) sulla loro partecipazione ad attività di *intelligence*.

La Corte ritiene che Minetto e Bandoli siano testimoni del tutto reticenti, perché, pur nella diversità dell'atteggiamento assunto e della loro personalità, hanno dimostrato di essere indisponibili a qualsiasi collaborazione con l'autorità giudiziaria.

La deposizione di Minetto meriterebbe di essere riportata integralmente in molte parti, perché rappresenta un esempio eclatante di reticenza, contraddittorietà logica, incoerenza e falsità.

Nella prima parte della sua testimonianza, Minetto ha ricostruito alcuni periodi della sua vita, dalla militanza nella RSI, agli anni trascorsi in Argentina, fino al rientro in Italia, quando, pur non appartenendo ad alcun gruppo politico della destra, conobbe molte persone che militavano in quell'area politica e le frequentò assiduamente. Egli ha però negato qualsiasi coinvolgimento nelle loro attività, giustificando i suoi rapporti di conoscenza con Soffiati, Persic, Bandoli, Digilio e tutti gli altri esponenti della destra veronese con la circostanza che abitava a Colognola ai colli e che prestò la propria competenza lavorativa in favore di quelle persone¹²¹⁸.

Già con riferimento alle ragioni di conoscenza di Bruno e Marcello Soffiati, le indicazioni di Minetto sono prive di attendibilità: il rapporto con loro avrebbe avuto origine nella frequentazione della trattoria di Colognola ai colli, che però fu aperta da Marcello Soffiati solo nella seconda metà

¹²¹⁸ Minetto, p. 18, ha affermato che il suo rapporto con i Soffiati, di cui non ha ricordato neanche i nomi di battesimo, fu determinato dal fatto che al rientro in Italia andò a vivere a Colognola ai colli, precisando che entrò a casa Soffiati solo un paio di volte per effettuare riparazioni al frigorifero (p. 24) e una volta andò in trattoria ma sempre per motivi di lavoro (p. 28). Quanto agli altri esponenti della destra, la loro conoscenza fu determinata dal rapporto con Soffiati, presso la cui trattoria incontrò Bandoli (p. 33) e tramite il quale conobbe Persic (p. 31) e Maggi (p. 40-41).

degli anni '70, mentre quel rapporto di conoscenza ebbe origine all'inizio degli anni '60. Minetto ha poi tentato di ridimensionare i suoi rapporti con i Soffiati, ma è stato smentito, oltre che da numerosi testimoni, dalla accertata sua partecipazione al matrimonio di Marcello del 1972 in qualità di testimone. Le risposte fornite da Minetto in quella parte di esame sono da sole sufficienti a dimostrare l'assoluta inattendibilità del teste, il quale, non ha potuto negare di essere stato il testimone al matrimonio di Marcello Soffiati, eppure all'inizio dell'esame del P.M. ha persino esitato nel ricordarne il nome:

P.M. - Dopo il suo ritorno dall'Argentina, Lei ha mai fatto parte di gruppi di destra?

T. - No, conoscevo perché quando sono tornato dall'Argentina sono andato ad abitare nel paese di mia moglie a Colognola ai Colli, e lì ho conosciuto un signore che si chiamava Soffiati.

P.M. - Soffiati come di nome?

T. - Soffiati, il nome non me lo ricordo, era vecchio, era un ex fascista. E lì ho conosciuto questo, ma a Colognola li conoscevano tutti.

P.M. - Ma l'ha conosciuto e basta, o l'ha conosciuto e frequentato?

T. - No, frequentato mai.

P.M. - Mai frequentato?

T. - No, io non lo frequentavo, lo trovavo lì in paese, così, o al bar..., perché era uno che gli piaceva giocare alle carte ed allora si incontrava lì al bar.

P.M. - Questo Soffiati aveva anche dei figli?

T. - Due figli: uno si chiamava Giorgio ed uno..., l'altro... Giorgio era un ragazzo serio, era estraneo alla famiglia, e quell'altro invece era un po' esaltato.

P.M. - Ed il nome non se lo ricorda dell'altro figlio?

T. - Perché l'altro figlio Giorgio è andato su qua verso Pieda, si è sposato lì ed è rimasto lì.

P.M. - Questo Giorgio. Le sto chiedendo se non ricordava il nome dell'altro figlio?

T. - Adesso non mi viene in mente, ce l'ho sulla punta della lingua ma...

P.M. - Può essere Marcello?

T. - Marcello sì.

P.M. - E` giusto?

T. - Sì, sì Marcello.”¹²¹⁹

La conoscenza con i Soffiati non determinò, secondo le affermazioni del teste, una loro assidua frequentazione, atteso che egli ha dichiarato di essersi recato presso l'abitazione di Colognola ai colli solo in due occasioni per riparare il frigorifero. Si badi, Minetto non ha negato che i Soffiati, insieme a Bandoli¹²²⁰, intrattenessero rapporti con militari delle basi statunitensi, ma ha escluso la sua presenza in occasione di quegli incontri:

¹²¹⁹ Minetto, p. 18.

¹²²⁰ Minetto, p. 33, ha così descritto Bandoli:

“P.M. - Senta, Lei ha conosciuto Bandoli?

T. - Bandoli era uno che faceva servizio agli americani, veniva sempre a Colognola.

P.M. - Al servizio di quali americani?

T. - Americani.

P.M. - Di quali americani?

T. - Di quelli che erano lì a Passalacqua.

P.M. - A Verona?

T. - Sì.

P.M. - E cosa veniva a fare a Colognola?

T. - Era amico di Soffiati.

P.M. - Quindi, l'ha conosciuto attraverso Soffiati o lo conosceva già?

T. - No, l'ho conosciuto attraverso Soffiati perché metteva la macchina lì.

P.M. - Cioè, uno di quegli americani che quando arrivavano non si poteva frequentare la casa di Soffiati padre?

T. - Sì, quando c'era lui c'erano anche gli altri.

P.M. - Signor Minetto, i Soffiati, il padre o i figli, frequentavano o avevano rapporti con gli americani, come ha detto Lei?
T. - A me sembra di sì.
P.M. - Il padre o i figli, o tutti e due?
T. - Più il vecchio che il figlio, ma avevano rapporti tutti e due, perché siccome Soffiati abitava davanti alla chiesa, che c'è un piazzale...
P.M. - A Colognola questo?
T. - A Colognola ai Colli.
P.M. - Il Soffiati padre?
T. - Sì, il padre, la famiglia insomma, e quando c'era... specialmente al sabato o la domenica c'erano sempre macchine targate americane, ed allora quando c'erano queste persone là dentro noi non si andava, noi del paese si girava a largo, insomma.
P.M. - Perché era disdicevole entrare in queste occasioni?
T. - No, perché il vecchio Soffiati non voleva che quando c'erano gli americani ci fosse gente per la casa, capisce?
P.M. - Quindi, Lei andava in casa del vecchio Soffiati?
T. - Sono andato due, tre volte in casa del Signor Soffiati. Una volta per riparargli un frigorifero.
P.M. - Quindi per ragioni di lavoro?
T. - Per ragioni di lavoro, e dopo una volta mi sembra, così, che mi ha chiamato dentro.

P.M. - E Lei come mai, invece, aveva avuto la possibilità di conoscerlo, visto che il Soffiati padre non voleva che si andasse a casa sua quando c'erano gli americani?
T. - Perché Bandoli veniva anche da solo lì, allora quando veniva da solo stava lì fuori sotto il piazzale.
P.M. - Sulle panchine, su quelle panchine che diceva davanti alla casa di Soffiati?
T. - Sì, è lì che l'ho conosciuto.
P.M. - Sulla panchina?
T. - Sì, di fuori.
P.M. - Ha avuto poi occasione di frequentarlo o no?
T. - No, io sono andato una volta quando si è sposata, o ha fatto il coso la figlia.
P.M. - Non ho capito, è andato una volta quando?
T. - La figlia si doveva spostare.
P.M. - La figlia di Bandoli.
T. - Di Bandoli, ed allora aveva fatto la festa in un bar.
P.M. - A Verona o a Colognola?
T. - A Verona, allora, è stato Persic che è venuto, è passato da me e ha detto "devi venire anche tu stasera che c'è il rinfresco", io dico "ma il rinfresco di chi", "è il rinfresco della figlia di Bandoli". Però io sono andato che era verso le nove di sera, perché non potevo andare prima.
P.M. - Ma a parte questo rinfresco ha avuto occasione di frequentarlo qualche altra volta?
T. - No, no sono andato solo quella volta lì.
P.M. - Ma lo conosceva già quando è andato al rinfresco?
T. - Chi? Bandoli?
P.M. - Lei Bandoli lo conosceva già quando è andato al rinfresco?
T. - Sì, sì.
P.M. - Quindi, l'ha visto una volta sulle panchine davanti alla casa di Soffiati padre...
T. - 2 o 3 volte, perché era sempre a Colognola, la domenica era sempre lì.
P.M. - Ma Lei non ci andava quando c'era lui però, se non ho capito male.
T. - Quando c'erano le altre macchine.
P.M. - Quando era da solo sì, invece?
T. - Quando era da solo era sempre lì fuori.
P.M. - E poi dopo l'ha visto a questo rinfresco?
T. - Sì.
P.M. - All'interno della caserma mai?
T. - No, no mai."

P.M. - Quindi voglio dire, essendoci andato in casa del vecchio Soffiati due volte sole, non aveva nemmeno nessun senso che Lei non ci dovesse andare quando c'erano gli americani. Avrebbe senso se Lei era un frequentatore abituale ed allora Soffiati dice "guarda, quando ci sono gli americani non venire".

T. - Erano loro che non volevano che andasse dentro la gente del paese.

P.M. - Non Lei in particolare, la gente del paese in genere?

T. - Era il vecchio Soffiati che non voleva.

P.M. - Ma perché, la gente del paese frequentava abitualmente la casa del vecchio Soffiati?

T. - No, perché davanti alla chiesa lì d'estate, siccome ci sono le piante e delle panchine la gente si sedeva lì sotto, e quando arrivavano gli americani nessuno si sedeva sulle panchine.

P.M. - Perché il vecchio Soffiati aveva detto che non ci si doveva sedere sulle panchine?

*T. - Sì.*¹²²¹

Ma è nella parte della deposizione dedicata alle ragioni per cui Marcello Soffiati gli chiese di essere il testimone di matrimonio della moglie, che l'inattendibilità di Minetto è apparsa eclatante. Anche questo passo merita l'integrale riproposizione perché è il più significativo del suo atteggiamento, diretto a minimizzare i rapporti con quelle persone:

"P.M. - Signor Minetto, Lei è stato al matrimonio di Soffiati?

T. - Al matrimonio sì, quando si è sposato Marcello.

P.M. - E che ruolo svolgeva al matrimonio di Marcello?

T. - Mi ha invitato più che altro perché avevo la macchina, ed allora chi aveva la macchina in quel periodo era sempre invitati a pranzo, ma io...

P.M. - Cioè, Lei a quanti matrimoni è stato invitato per fare l'autista?

T. - No, ho fatto...

P.M. - Oltre a questo, ovviamente?

T. - ... il coso alla moglie.

P.M. - Ha fatto?

T. - Come si dice..., il testimone alla moglie.

P.M. - Lei la conosceva la moglie?

T. - No, la conoscevo così.

P.M. - Ma Lei conosceva meglio la moglie o Marcello?

T. - Ma, nessuno dei due bene.

P.M. - Allora, Lei ha conosciuto la moglie di Soffiati perché gliel'ha presentata Soffiati Marcello, oppure ha conosciuto Soffiati Marcello perché glielo ha presentato la sua futura moglie?

T. - E` stato il padre a presentarmela.

P.M. - Il padre di Soffiati?

T. - Sì.

P.M. - Allora, il padre di Soffiati le ha presentato quella che sarebbe diventata la moglie di Marcello?

T. - Sì.

P.M. - E Lei ha fatto il testimone per questa donna?

T. - Sì, perché prima di sposarsi Marcello aveva messo incinta la moglie, cioè la fidanzata, allora è stata l'unica volta che io ho chiesto a Marcello che si prenda le responsabilità, perché diventare padre di due figli bisognava anche sposarsi. Allora, mi ha detto "va bene io mi sposo" era assieme alla moglie e allora la moglie mi ha detto "lei mi fa da testimone?", "sì". Perché io avevo più contatto con la mamma del Marcello, perché la mamma del Marcello era una donna che soffriva molto nell'ambiente suo, perché il figlio la faceva... Era una donna che non era tranquilla, non per il marito perché era vecchio, ma per il figlio.

P.M. - Signor Minetto, Lei ricorda, approssimativamente ovviamente, quante persone c'erano a questo matrimonio?

¹²²¹ Minetto, p. 24.

T. - *Non lo so.*

P.M. - *Era un matrimonio con centinaia di invitati?*

T. - *Una trentina.*

P.M. - *Volevo solo avere un'idea.*¹²²²

Tutte le affermazioni di Minetto sono all'evidenza inverosimili: egli ha sostenuto che non frequentava, né stimava Marcello Soffiati – di cui non ha ricordato neanche il nome – eppure fu prescelto per fare il testimone al suo matrimonio; il motivo di quell'invito è stato giustificato dal teste nella disponibilità da parte sua di un'autovettura, anche se ha dovuto ammettere che tale circostanza non giustifica da sola la partecipazione ad una cerimonia con meno di trenta invitati e soprattutto all'assunzione della veste di testimone. Sul punto ha fornito una ricostruzione talmente fantasiosa da non meritare alcun commento per affermarne l'inverosimiglianza.

Anche con riferimento a Persic e a Benito Rossi, Minetto ha confermato l'atteggiamento reticente, negando un rapporto di frequentazione con loro e ammettendo "a fatica" di averli conosciuti o di averli potuti conoscere per via del suo rapporto con Soffiati¹²²³.

Ma è stata la descrizione della sua conoscenza eventuale con Digilio a confermare l'inattendibilità: "P.M. - *Lei ha conosciuto Carlo Digilio?*

T. - *Carlo Digilio me l'ha fatto vedere nella fotografia al matrimonio, può darsi che questo Digilio mi conosca a me, ma io Digilio personalmente mai stato a dire "questo è il Signor Digilio", non l'ho mai avuto di fronte a Digilio, perché Digilio quando io sono stato portato dentro qua a San Vittore mi continuavo a chiedere "perché non mi mette a confronto con 'sto Digilio, perché se mi conosce così bene, vorrei vederlo perché io non me la ricordo questa persona".*

P.M. - *Ma non se lo ricorda nemmeno al matrimonio?*

T. - *Non me lo ricordo nemmeno al matrimonio. So che frequentava Colognola, ma siccome che Marcello aveva tutte persone che frequentava che era meglio stare alla larga, perché lui era un tipo che voleva fare la sua rivoluzione. Le rivoluzioni le fa il popolo, non le fa la persona singola, era un esaltato e basta.*

P.M. - *Scusi, come fa a sapere che Digilio frequentava Colognola?*

T. - *Perché ho saputo che a Colognola tutti conoscono Digilio. Perché quando aveva la trattoria Marcello Soffiati, aveva la trattoria lui, questo Digilio è rimasto lì, han detto 8, 10 giorni, non lo so.*

P.M. - *E questa cosa chi gliel'ha detta?*

T. - *Tutti quelli di Colognola. Quando io sono tornato a Colognola da tutto quello che mi è successo, mi hanno detto "ma guarda che Digilio conosce tutti qua a Colognola, perché è stato qua a Colognola in casa da Marcello Soffiati". Ma io non andavo su, specialmente di estate incominciavo a lavorare alle sette e lavoravo fino alle nove di sera, non avevo tempo di andare a Colognola.*

P.M. - *Quindi a Colognola l'hanno conosciuto tutti tranne che Lei?*

T. - *Ma può darsi che l'ho conosciuto anche io, ma io non me lo ricordo.*

P.M. - *Io adesso le rifaccio vedere quella foto del matrimonio così vediamo, gliela rifaccio vedere nuovamente.*

T. - *Sì, che mi credevo che fosse all'inizio che me l'ha fatta vedere, credevo che fosse il fratello di Marcello.*

P.M. - *Adesso gliela rifaccio vedere.*

(nds, il Pubblico Ministero mostra al teste la fotografia citata).

T. - *Qua si vede meglio, può darsi che lui mi conosce, ma adesso per esempio non me lo ricordo. Questo è il fratello di Marcello, questi qua... erano tanti che non li conoscevo mica al matrimonio.*

¹²²² Minetto, p. 28-30.

¹²²³ Minetto conobbe Persic a casa Soffiati (anche se aveva dichiarato in precedenza di esservi entrato solo una o due volte e sempre per riparare frigoriferi) e lo frequentò occasionalmente (ancora solo un paio di volte) – p. 31-32. Non ricorda di aver conosciuto Benito Rossi, pur non escludendo di averlo potuto conoscere a Colognola ai colli (p. 35).

Vede che ho il garofano rosso, perché tutti quelli dalla parte della moglie erano tutti socialisti, e dalla parte di qua erano tutti fascisti. Può darsi che anche ci fosse stato ma io che me lo ricordo non me lo ricordo, se mi ricordassi tutti quelli che ho visto nella vita.

P.M. - Volevo dirle: ha visto che era praticamente seduto di fronte a Lei? Questo se ne è reso conto?

T. - Non lo so se era lì seduto di fronte a me, in fianco, era lì.

P.M. - Era seduto, direi, di fronte alla persona che sta seduta alla sua destra, che è una signora anziana.

*T. - Sì, sì, non so.*¹²²⁴

Quindi, secondo Minetto, una persona come Digilio, che tutti a Colognola conoscevano come amico di Soffiati, che partecipò alla festa di matrimonio di quest'ultimo sedendo al medesimo tavolo del teste, che frequentava con intensità la trattoria di Colognola, non era né un nome né un volto a lui noti. L'affermazione è evidentemente inattendibile ed è finalizzata ad escludere qualsiasi coinvolgimento con le attività di quel gruppo di persone e in particolare di Carlo Digilio.

Minetto ha ammesso di aver conosciuto Maggi, presentatogli da Soffiati alla "festa del pisello" di Colognola ai colli. Su questa affermazione alcune parti non hanno risparmiato considerazioni ironiche all'indirizzo del teste, non consentite in questa sede di valutazione dell'attendibilità della sua deposizione. Certo è che l'indicazione di Minetto appare coerente con la ricostruzione complessiva dei suoi rapporti con i militanti di ON, la cui frequentazione sarebbe stata determinata dagli incontri al bar o in trattoria per giocare a carte, dalle visite per svolgere la propria attività lavorativa, dalla sosta nella piazza seduti in una panchina. In questo quadro, la "festa del pisello" completa la natura di quei rapporti, privi di qualsiasi connotazione politica.

Con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività di *intelligence* per conto delle strutture statunitensi facenti capo alle basi militari presenti in Veneto, Minetto ha naturalmente negato la veridicità delle affermazioni di Digilio e di altri testimoni, ma è evidente che quella negazione era stata "preparata" nel corso della sua deposizione, quando aveva minimizzato i rapporti con quelle persone.

Minetto ha innanzitutto negato di essere a conoscenza dello svolgimento da parte dei Soffiati di attività informativa nell'interesse delle strutture di *intelligence* statunitensi:

"P.M. - Senta, a Lei risulta che qualcuna di queste persone che abbiamo nominato, e cioè i due Soffiati, Bandoli, Rossi... be' Rossi no ovviamente, perché non ha presente chi è, Persic, abbiano fatto attività informativa in favore degli americani, come ha detto Lei?"

T. - Non lo so. Questo non lo so perché erano cose sue quelle lì.

P.M. - Che cosa vuol dire che "erano cose sue"?

T. - Robe sue dei Soffiati.

P.M. - Ma i Soffiati la facevano questa attività o no?

T. - Non lo so.

P.M. - Ed allora come fa a dire che erano cose sue?

T. - Se faceva quel lavoro lì erano cose sue, non lo dicevano agli altri.

P.M. - A Lei non hanno mai detto nulla, è questo che Lei sta dicendo?

T. - A me no.

P.M. - Né Lei ha mai saputo nulla a riguardo?

*T. - No.*¹²²⁵

Quindi, ha negato di aver egli assunto tali funzioni, tacciando di falsità i testimoni che avevano reso affermazioni di quel tipo:

"P.M. - Senta, Lei ha mai svolto attività informativa per gli americani?"

T. - No, no mai.

¹²²⁴ Minetto, p. 36-38.

¹²²⁵ Minetto, p. 35-36

P.M. - Lei lo sa che ci sono delle persone che dicono che lo ha fatto? Che lo hanno ripetuto anche qua.

T. - Lo so, ma quelle robe lì io...

P.M. - Non solamente Digilio intendo dire. E non è mica un'attività illecita.

T. - No, ma quello che io mi domando, se questo Digilio dichiara...

P.M. - Non è il solo Digilio che lo dice.

T. - Anche gli altri, che io ero dei servizi segreti, l'accusa era quella.

P.M. - Non è un'accusa.

T. - Per me era un'accusa.

P.M. - Non è un'accusa!

T. - Per me personalmente era un'accusa, il fatto è questo: siccome che tutta questa gente si vantava che loro conoscevano tizio, perché loro tutte le persone importanti le conoscevano, loro, però io siccome dovevo lavorare, e tengo al mio lavoro, io quelle cose lì non avevo mai dato alito di... perché a me non mi interessava, (p.i. pronuncia non chiara) mi ha messo, e non so chi, e lo sa il Dottore Salvini e lo sa quelli dei servizi segreti italiani, mi hanno messo su un piedistallo che non è il mio.

P.M. - E Lei non si è chiesto per quale ragione più di una persona dice questa cosa a suo riguardo?

T. - Ma non lo so chi è che lo dice, se lo dice Digilio allora io chiedo: se Digilio conosceva tutti questi americani che lui andava, è lui che dichiara che era dei servizi, aveva bisogno di me?

P.M. - Signor Minetto, io le ho chiesto se Lei si è dato una spiegazione del perché determinate persone dicono questa cosa di Lei?

T. - Non lo so.

P.M. - Va bene, grazie.

T. - Non lo so perché (pp.ii., voci sovrapposte).

P.M. - Abbiamo capito.

T. - ... (pp.ii., voci sovrapposte) a San Vittore che mi ha rovinato la vita, ed io ho 76 anni fra un paio di mesi, la mia vita non ha nessuna importanza, perché l'unica importanza che ha la mia vita è per i miei figli e i nipoti, dopo non ho più nessuno. Tutto il resto non mi interessa, se io sapessi la verità gliela dico, ma io la verità non posso dirla perché non la so.”¹²²⁶.

Nel corso del controesame della parte civile, Minetto ha negato alcune specifiche circostanze riferite da altri testimoni, quale la sua frequentazione del Piccolo hotel di Verona¹²²⁷, la frequentazione dell'abitazione di Persic in occasione di un incontro con Soffiati, Digilio e Novella¹²²⁸, l'incontro con Persic e Soffiati il giorno della strage di piazza della Loggia¹²²⁹.

Le conclusioni sull'attendibilità della testimonianza di Minetto sono, alla luce di quanto sin qui osservato, agevoli. Egli ha negato qualsiasi rapporto con le persone gravitanti intorno al gruppo veronese di ON, definendo la conoscenza e la sua frequentazione di Bruno e Marcello Soffiati, Persic, Bandoli, Benito Rossi, Digilio e Maggi come “poco compromettenti” incontri tra persone che abitavano o frequentavano lo stesso paese e gli stessi locali. Questa affermazione è del tutto priva di coerenza logica, perché è inspiegabile la ragione per cui Marcello Soffiati invitò Minetto al suo matrimonio e gli chiese di fare da testimone alla moglie se non ricollegando quel rapporto ad un'amicizia e ad una frequentazione antica ed intensa. Si badi che Minetto non è una persona sprovvista (come alcuni difensori hanno inteso descriverlo), per cui l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni sul rapporto con Soffiati non poteva essere attenuata da parziali ammissioni. Difatti se il teste avesse delineato un rapporto di amicizia con i Soffiati e di frequentazione della loro abitazione, avrebbe certo evitato di fare affermazioni inverosimili, ma avrebbe dovuto fornire spiegazioni logiche della consistenza di quel rapporto, riscontrando la ricostruzione compiuta da Digilio, da Persic e da Benito Rossi. Minetto ha scelto una strada di negazione totale dei suoi

¹²²⁶ Minetto, p. 38-40.

¹²²⁷ Minetto, p. 48.

¹²²⁸ Minetto, p. 49.

¹²²⁹ Minetto, p. 52.

rapporti con quel gruppo, in tal modo dimostrando l'assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni perché costretto a fare affermazioni del tutto prive di fondamento logico, oltre che smentite da altri dichiaranti.

L'inattendibilità di Minetto non significa che quanto dichiarato da Digilio sia necessariamente vero, certo è che le smentite provenienti da questo testimone sono prive di qualsiasi rilevanza e non possono rappresentare riscontri negativi rispetto alle affermazioni del collaboratore.

A ciò si aggiunga che nel corso della ricostruzione di alcuni episodi della propria vita, Minetto ha fornito conferme significative delle indicazioni di Digilio: il teste aderì alla RSI e, anche se non risulta che fu esponente della X° MAS, sicuramente manifestò le sue simpatie politiche per l'esperienza della Repubblica di Salò, tanto che nel dopoguerra si trasferì all'estero, a suo dire per trovare lavoro, ma più plausibilmente per sottrarsi alle conseguenze della sua fedeltà al fascismo. In quel contesto di attività militari, Minetto fu coinvolto anche in una vicenda dai contorni non chiari di cui la Corte ha preso atto senza ritenere di svolgere ulteriori approfondimenti sia per il periodo a cui risale l'episodio, sia per la sua limitata rilevanza probatoria. La vicenda descritta dal teste può avere solo il significato del suo coinvolgimento in attività nell'ambito della RSI non semplicemente burocratiche, ma che fanno trasparire rapporti con strutture militari repubblicane e alleate.

Nei primi anni '60 Minetto ebbe rapporti con la caserma Passalacqua di Verona, sede di una base militare statunitense, che frequentò perché, a suo dire, svolgeva la manutenzione dei frigoriferi delle strutture interne¹²³⁰. Su questo aspetto è interessante richiamare le dichiarazioni di Girauda sugli

¹²³⁰ Minetto, pp. 21-22, ha così ricostruito la sua frequentazione della caserma:

"T. - E poi ho lavorato lì 2 anni da questo Aldegheri, che era quello che forniva gli americani di frigoriferi ed arredamenti per bar.

P.M. - Cosa vuol dire che forniva gli americani?

T. - Perché lui...

P.M. - No, è questo "gli americani" in generico che volevo capire?

T. - Faceva frigoriferi, armadi per cucina e banchi bar, e ha fornito anche gli americani di quel prodotto lì.

P.M. - Cioè americani?

T. - A Verona.

P.M. - Immigrati in Italia? Cioè, famiglie americane che erano immigrate in Italia?

T. - Era la Passalacqua di Verona, erano americani eh.

P.M. - Ma forniva la caserma, o riforniva le famiglie?

T. - Forniva gli americani di banchi bar, perché c'erano i bar dentro.

P.M. - Quindi la caserma in sostanza?

T. - Sì la caserma.

P.M. - Era per capire.

T. - Era una caserma, era la Passalacqua che adesso è passata al Comune di Verona.

P.M. - E quindi, poi ha sempre lavorato per questo signore, quindi?

T. - Ho lavorato fino al '62 per questo signore, '63, poi mi sono messo per conto mio.

P.M. - Per conto suo che cosa faceva?

T. - Riparavo frigoriferi.

P.M. - Ha continuato anche a riparare frigoriferi anche per gli americani, come ha detto Lei?

T. - No basta, perché quando si lavorava per la ditta Aldegheri ci faceva il permesso per andare dentro a lavorare, perché non c'ero mica solo io, c'erano i falegnami, c'erano gli idraulici, c'erano elettricisti che davano dentro a lavorare, ed io ero addetto al frigorifero.

P.M. - Quindi, scusi, per capire, Lei ha avuto occasione di entrare in questa caserma fino al '62, '63 se non ho capito male?

T. - Sì.

P.M. - Successivamente mai più?

T. - No basta.

P.M. - Ha avuto occasione di entrare anche nella base di Affi?

T. - No mai. Ossia, una volta sono entrato perché sono dovuto andare nella cucina di quella base lì, perché c'era un frigorifero che non funzionava, e siccome era stato (pp.ii. pronuncia non chiara) dalla ditta Aldegheri, allora sono andato dentro a vedere cosa aveva questo frigorifero."

accertamenti compiuti in merito alla presenza di Minetto all'interno della base NATO di Verona, già valutate nel capitolo 4¹²³¹.

Pur negando qualsiasi simpatia per l'ideologia di destra, Minetto non ha potuto nascondere la sua frequentazione di alcuni raduni dei reduci della RSI, anche se ha minimizzato il significato della sua presenza alla Piccola Caprera in occasione di quegli incontri¹²³²

Infine, alquanto sospetto (e non spiegato dal teste) è l'atteggiamento tenuto nel corso della carcerazione presso il carcere di San Vittore, quando consegnò¹²³³ al P.M. un biglietto con la scritta "*sono disponibile incontrare relazione indagini in corso ufficiali dell'Arma dei Carabinieri presso questo carcere*" firmato Minetto Sergio. Quel biglietto, che Minetto ha sostenuto essere solo la risposta scritta ad una richiesta rivoltagli da G.I., non si concilia con le affermazioni che il teste ha compiuto durante tutto il procedimento e che ha ribadito nel corso del dibattimento. Se Minetto non era a conoscenza di alcuna informazione sulle vicende oggetto delle indagini e del dibattimento, non vi è ragione per cui avrebbe dovuto manifestare la disponibilità a fornire notizie, ma solo ai Carabinieri, quindi, senza formalizzare con l'autorità giudiziaria quella collaborazione. La spiegazione fornita da Minetto è del tutto illogica, perché da un lato quel biglietto fu consegnato al termine di un interrogatorio del P.M., mentre la richiesta gli sarebbe pervenuta dal G.I., e comunque non risulta agli atti alcuna sollecitazione da parte degli investigatori, se non la richiesta del capitano Giraudo di cui lo stesso Minetto ha riferito nel suo esame¹²³⁴. Se anche Giraudo avesse richiesto a Minetto di rivelare quanto a sua conoscenza sulle vicende oggetto di indagini, la sua estraneità rispetto a quei fatti avrebbe dovuto indurlo a non aderire a quella richiesta, mentre il suo atteggiamento fu di ambigua disponibilità, ammissivo di una generica conoscenza, ma disponibile a parlare in modo informale solo con militari dei Carabinieri. Tale atteggiamento è soltanto sospetto e non consente di affermare alcunché rispetto alle conoscenze di Minetto, ma certamente conferma la sua reticenza nell'ambito del procedimento.

In conclusione, le dichiarazioni rese da Minetto al dibattimento sono prive di qualsiasi attendibilità, perché prima di essere smentite da Digilio, Persic, Rossi, sono reticenti, illogiche, incoerenti, non giustificate con riferimento ad alcune affermazioni neanche dal teste e, quindi, non possono costituire elemento di smentita rispetto a quanto affermato da altri dichiaranti.

La deposizione di Giovanni **Bandoli** è meno smaccatamente reticente e falsa rispetto a quella di Minetto, sia perché il contenuto delle sue dichiarazioni non è altrettanto significativo, sia perché egli ha manifestato meno ambiguità di comportamento, negando categoricamente e senza apparenti contraddizioni qualsiasi coinvolgimento nella struttura di *intelligence* statunitense. Ciò non significa che le sue affermazioni siano più credibili di quelle di Minetto, perché dalla descrizione della sua personalità emerge un quadro di elementi di riscontro univocamente indizianti rispetto alle accuse formulate nei suoi confronti da Digilio di essere stato un informatore dei servizi di sicurezza statunitensi.

¹²³¹ Così Giraudo, u. 15.12.2000, p. 142.

¹²³² Minetto, p. 19-20, ove ha dichiarato che vi si recò solo per incontrare qualche vecchio commilitone.

¹²³³ Minetto, p. 73-75.

¹²³⁴ Anche Minetto è stato uno di quei testimoni che hanno addebitato a Giraudo comportamenti se non illegittimi, scorretti. Secondo il teste Giraudo, negli intervalli dell'interrogatorio svolto dal P.M. e dal G.I. di Milano, lo avrebbe invitato ad ammettere la sua appartenenza ai servizi segreti e ad invocare il segreto di Stato. La Corte non può che ribadire l'assoluta inverosimiglianza di tale affermazione, che si fonda su un assunto (cioè la scorrettezza di Giraudo nello svolgimento delle indagini) smentito costantemente in questo dibattimento, dal quale è emersa una professionalità e correttezza dell'ufficiale dei Carabinieri incompatibile con tutte le illazioni o le accuse esplicite a lui rivolte da imputati e testimoni inattendibili. Giraudo ha certamente prospettato a Minetto i vantaggi che gli sarebbero potuti derivare da una collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma è del tutto inverosimile che l'ufficiale abbia indotto il teste a non rivelare le circostanze a sua conoscenza prospettando il suo diritto al segreto (del tutto privo di fondamento).

Bandoli è stato per molti decenni un dipendente delle strutture militari statunitensi in Italia, prima a Verona presso la caserma Passalacqua e poi alla caserma Ederle di Vicenza. All'inizio del suo esame il teste ha descritto le proprie attività lavorative, riferendo che nel periodo compreso tra il 1955 e il 1991 lavorò all'interno delle basi militari NATO, dapprima e per sette anni con mansioni di autista presso il comando SETAF della caserma Passalacqua di Verona, quindi presso la caserma Ederle di Vicenza con mansioni di istruttore audiovisivo per i militari statunitensi in servizio in Italia. Una parte del suo esame ha riguardato la struttura ed il ruolo delle caserme SETAF e FTASE in Italia, la dipendenza delle stesse dalle forze militari NATO e la presenza di militari statunitensi e italiani¹²³⁵. Bandoli ha poi descritto i suoi rapporti con Marcello Soffiati, la cui conoscenza dipese essenzialmente dalla frequentazione della trattoria da quest'ultimo gestita a Colognola ai colli, presso la quale conobbe anche Minetto, Persic e Maggi¹²³⁶. Il teste ha sostenuto di frequentare quelle persone solo perché talvolta si recava a mangiare presso la trattoria, locale frequentato anche da molti militari americani delle basi di Verona e Vicenza. Ancora ha ricostruito i suoi rapporti di amicizia con Charly Smith e con Charly Hovy, due militari statunitensi che egli frequentava all'interno della base militari e con cui si recava a mangiare a Colognola ai colli¹²³⁷. Bandoli ha fornito ulteriori precisazioni sulle attività svolte da Smith ed Hovy presso le caserme ove erano di stanza, il primo quale gestore del circolo ricreativo interno alla caserma Ederle, il secondo quale esperto in ricetrasmisioni¹²³⁸.

Il teste ha riferito di aver conosciuto Minetto a casa di Bruno e Marcello Soffiati, i quali lo indicarono come un riparatore di frigoriferi che operava a Verona e che anch'egli utilizzò per le sue prestazioni professionali, ma ha negato di averlo mai visto all'interno della caserma Passalacqua di Verona, escludendo che avesse svolto attività lavorativa nella base¹²³⁹.

¹²³⁵ Bandoli, p. 2-6.

¹²³⁶ Bandoli, p. 6.

¹²³⁷ Bandoli, p. 12-16.

¹²³⁸ Bandoli, p. 12 e ss.

¹²³⁹ Bandoli, p. 8, ha più volte ribadito che all'interno della base c'era personale addetto alla riparazione dei frigoriferi così come di tutte le attrezzature, per cui ha escluso che Minetto avesse potuto essere stato impegnato in tale attività, confermando di non averlo mai visto all'interno della base:

“P.M. - Lei sa se Minetto ha lavorato anche per la caserma Passalacqua?”

T. - No, escludo completamente.

P.M. - Cioè Lei lo esclude che abbia lavorato per la caserma Passalacqua?”

T. - Senz'altro.

P.M. - Perché?”

T. - Perché lo avrei visto qualche volta. Non ho mai saputo che il Minetto avesse lavorato alla caserma Passalacqua.

P.M. - Cioè Lei non l'ha mai visto e Minetto non gliel'ha mai detto?”

T. - Esatto.

P.M. - Però potrebbe?”

T. - Mi pare impossibile perché la caserma non era un gran che, si conosce la gente che va avanti e indietro. Avrebbe detto qualche volta io ho fatto riparazioni, ho aggiustato, ho fatto. Anche perché glielo dico subito: nell'ambito della caserma c'era già la gente che faceva questi lavori. Elettricisti, idraulici, tecnici.

P.M. - Dipendenti fissi della caserma, è questo che voleva dire?”

T. - Sì, sì.

P.M. - Che si occupavano della manutenzione?”

T. - Esatto, manutenzione della caserma.

P.M. - Non veniva data a persone esterne?”

T. - Non veniva da esterni assolutamente, per mia conoscenza no.

P.M. - Cioè, secondo quello che le risulta l'organizzazione della caserma era strutturata per cui la manutenzione la facevano le persone già dipendenti della caserma?”

T. - Senz'altro, sono sicuro, perché nella mia sessione veniva gente da fuori a fare riparazioni normali insomma, sia come luci, questo e quell'altro, l'idraulica e via di conseguenza insomma. Non ho mai visto gente esterna venire dentro alla caserma a fare altri lavori.

Bandoli ha fornito alcune indicazioni su Marcello Soffiati, confermando che in un'occasione gli fece visita a Camp Derby per trascorrere alcuni giorni di vacanza, mentre teneva un corso all'interno della base militare¹²⁴⁰ e che la trattoria di Colognola ai colli era frequentata da numerosi militari statunitensi¹²⁴¹. Ha, per contro, escluso che Soffiati avesse rapporti con i servizi di sicurezza italiani o statunitensi, definendolo come una persona che parlava molto e si vantava delle sue conoscenze, ma che non gli risulta avesse contatti con la CIA o i servizi di *intelligence* militari¹²⁴². Tra le sue conoscenze statunitensi, Bandoli ha indicato, pur a seguito di contestazione, anche Bobby Johns, che lavorò con lui a Trieste e poi alla caserma Ederle¹²⁴³, mentre ha negato di ricordare John Lewis Hall¹²⁴⁴. Tra le conoscenze di militari italiani ha indicato Amos Spiazzi, anche se sul rapporto con quest'ultimo ha subito dal P.M. alcune contestazioni¹²⁴⁵.

P.M. - Quindi è per questa ragione che esclude che Minetto abbia lavorato anche svolgendo il suo lavoro nella caserma Passalacqua?

T. - Per me sì, sicuramente.”

¹²⁴⁰ Bandoli, p. 16.

¹²⁴¹ Bandoli, p. 17.

¹²⁴² Bandoli, p. 10.11:

“P.M. - Senta, Lei ha mai saputo che i Soffiati, padre o figlio, svolgevano attività informativa per conto di strutture americane?

T. - No, no, secondo me era un po' un montato il ragazzo ma che facesse queste cose non mi risulta.

P.M. - Cosa vuol dire era un po' montato?

T. - Sì, era un po' caricato. Non so, si vantava...

P.M. - CIE?

T. - Si vantava di sapere qualcosa, di vedere, di conoscere gente, ma non era... escludo insomma che negli ambienti...

P.M. - E che facesse invece l'informatore per Polizia o Carabinieri italiani, ovviamente?

T. - Può darsi. Può darsi. Io che lo so non di sicuro.

P.M. - Voglio dire: Lei non sa nulla da guardo?

T. - Prego?

P.M. - Voglio dire, non sa se facesse o no attività di informatore per Polizia italiana?

T. - No, ma su qualche discorso mi pare di avere inteso che lui aveva conoscenza con la Questura insomma, o con...

P.M. - Cioè discorsi che Lei ha sentito da Soffiati Marcello?

T. - Sì, sì, una volta o due. Esatto, ho sentito, sì.

P.M. - Però dai discorsi di Soffiati Marcello, se non ho capito male, risultava anche che aveva contatti con gli americani dai suoi discorsi?

T. - Mah, a me...

P.M. - Se non ho capito male quello che Lei ha detto, ovviamente?

T. - No, no, a me non mi riguarda. Io stavo dicendo che si vantava di conoscere della gente nella Questura, nell'ambito della Polizia. A me non mi interessa.

P.M. - Mentre non si è mai vantato di conoscere o di avere rapporti con americani?

T. - No, forse avrà detto che il suo locale era frequentato anche da americani. Infatti io ci andavo con due o tre colleghi anche, due o tre amici. E anche, tra l'altro, con un paio di americani. Io li ho visti più volte frequentare quell'ambiente.

P.M. - Cioè la trattoria di Soffiati Marcello?

T. - Sì, mangiavano. Era una trattoria molto caratteristica.

P.M. - Ma venivano con Lei questi americani o anche da soli?

T. - No, li ho trovati anche lì.

P.M. - Cioè anche per conto loro?

T. - Un paio di persone sì.”

¹²⁴³ Bandoli, p. 20.

¹²⁴⁴ Bandoli, p. 22

¹²⁴⁵ Bandoli, p. 24-26:

“P.M. - Lei non conosce nessuno con questo nome in sostanza. Il Colonnello Spiazzi lo ha conosciuto?

T. - Il Colonnello Spiazzi l'ho conosciuto sì.

Nel corso del controesame della difesa Zorzi, Bandoli ha riconosciuto Charly Smith nelle fotografie prodotte da Persic, argomento trattato nel capitolo 4. Sul suo rapporto con Charly Smith, il teste è stato alquanto preciso, atteso che ha riferito di aver fornito agli investigatori l'indicazione dell'indirizzo ove era reperibile negli Stati Uniti in quanto aveva avuto con lui rapporti epistolari, ha ricordato il nome di battesimo della moglie, il numero dei figli, ribadendo che all'interno delle basi

P.M. - Ricorda come mai lo ha conosciuto?

T. - Ma mi sembra durante una parata, perché facevo anche dei filmati sulle parate delle volte.

P.M. - Una parata militare suppongo?

T. - Sì, non so se è stato a Montorio o se è stato alla caserma Ederle di Vicenza.

P.M. - Sì, però capisce che non mi dice nulla, nel senso che Lei riprende come operatore la parata in cui c'è anche Spiazzi, ma ci sarà anche altra gente suppongo? Cioè com'è che questa cosa diventa occasione di conoscenza?

T. - Calma, stia tranquillo che adesso le spiego tutto. Nella mia sessione era la audio-visual session. Io con la telecamera quando c'era qualche parata che interessava al Generale la prendevo. Ho conosciuto anche questo Colonnello Spiazzi. Non mi ricordo se è stato a Montorio o se è stato alla caserma Ederle.

P.M. - Continuo a non capire, cioè Spiazzi le ha chiesto di riprendere la parata?

T. - Spiazzi non mi ha chiesto niente. Io ho ripreso la parata e ho saputo che era il Colonnello Spiazzi. Tra l'altro il Colonnello Spiazzi a Verona è famosissimo, lo sanno anche i bambini e lo conoscono anche i ragazzetti perché ne ha parlato tutta Verona. Perciò non è una novità del Colonnello Spiazzi.

P.M. - Be', ma sa, un conto è sentirne parlare come di un personaggio pubblico, cioè come se io le dicessi...

T. - Se Lei intende che io l'ho frequentato, non l'ho mai frequentato.

P.M. - Quindi Lei ricorda di averlo ripreso solamente in occasione di questa parata?

T. - Io non ho ripreso lui, ho ripreso la parata.

P.M. - Sì, sì. Certo, ho capito benissimo ma continuo a non capire: averlo ripreso per la... siccome la domanda era: Lei ha conosciuto il Colonnello Spiazzi? Ha detto "sì perché l'ho ripreso in occasione di una parata"?

T. - Sì, dopo sono venuto a sapere che era il Colonnello Spiazzi.

P.M. - Sì, ma voglio dire, ci ha parlato o non ci ha parlato, non lo so?

T. - Ci ho parlato in due occasioni.

P.M. - Come mai?

T. - L'ho trovato in città a Verona una volta e l'ho trovato al cimitero quando è deceduta sua moglie, perché io sono andato a trovare mia madre e allora in occasione ci ho parlato assieme.

P.M. - E questo quando sarà accaduto?

T. - Eh sì, chi si ricorda!

P.M. - No, pressappoco, voglio dire pochi anni fa?

T. - No, no, parecchi anni fa. Le direi una bugia la data.

P.M. - Va be', comunque parecchi anni fa secondo Lei?

T. - Sì, sì.

P.M. - Lei in questo interrogatorio del 29 maggio '95 disse: "Poiché l'ufficio me lo chiede, dichiaro di avere conosciuto in epoca remota, 1980, il Colonnello Amos Spiazzi. Per me è una bravissima persona, molto intelligente, rispettosa. Il nostro rapporto non si può definire di confidenza ma di conoscenza. L'ho incontrato nel corso degli anni periodicamente a Verona, l'ultima occasione circa tre mesi fa - quindi nel '95 -, l'ho semplicemente salutato e gli ho presentato la mia seconda moglie".

T. - Esatto, l'ho trovato in città. Sì.

P.M. - Quindi ha avuto occasione di frequentarlo in quel periodo?

T. - Non l'ho frequentato. L'ho trovato e l'ho salutato.

P.M. - No, no, però Lei ha detto "l'ho incontrato nel corso degli anni periodicamente a Verona"?

T. - Periodicamente vuol dire anche due volte. L'ho trovato un paio di volte, insomma. Infatti l'ho trovato in città e l'ho trovato anche al cimitero. Per quello che posso dire io è una persona... mi è sembrata una persona molto a posto, insomma, malgrado tutti i fatti che ho sentito. Mi stupisce insomma. Per quello che può riguardare me, per l'amor del cielo, dopo non posso mica sapere quello che la gente...

P.M. - Nessuno glielo ha chiesto Signor Bandoli.

T. - No, glielo dico per precisare.

P.M. - Io non ho altre domande, grazie."

militari aveva la funzione di gestire i circoli ricreativi¹²⁴⁶. Su questa parte di dichiarazioni la difesa Zorzi ha sostanzialmente strutturato l'indagine difensiva di cui si è dato conto nel capitolo 4 e che in questa sede non è necessario ripercorrere.

Una valutazione complessiva delle dichiarazioni di Bandoli consente di individuare alcuni aspetti critici della sua deposizione, evidenziando i profili di coerenza con le indicazioni fornite da Digilio e da altri testimoni, ma rilevando anche la diversità di approccio del testimone sui rapporti intrattenuti con Soffiati e gli altri militanti della destra veronese. Bandoli non ha, come Minetto, negato qualsiasi conoscenza o rapporto con Marcello Soffiati, ma ha ammesso molti episodi riferiti da altri dichiaranti, attribuendo però un'interpretazione diversa rispetto alla prospettazione accusatoria descritta da Digilio. Invero, Bandoli lavorò per oltre 30 anni alle dipendenze delle basi militari USA o NATO¹²⁴⁷ in Italia con funzioni di addestramento all'uso di videoproiettori, intrattenne rapporti di amicizia con Marcello Soffiati, grazie al quale conobbe Minetto, Persic e Maggi, conobbe molti militari statunitensi di stanza nelle caserme Passalacqua e Ederle, frequentò Amos Spiazzi, giudicandolo una persona stigmatissima. Tutte queste circostanze, ammesse dal teste, sono pienamente coerenti con l'indicazione fornita da Digilio sul ruolo assunto da Bandoli nella struttura di *intelligence* statunitense di cui il collaboratore ha dichiarato di far parte. Ma alle domande sui rapporti che egli stesso, oltre a Soffiati e Minetto, avrebbero intrattenuto con i servizi di sicurezza statunitensi, Bandoli ha negato categoricamente quelle accuse. Questa affermazione è l'unica di cui è necessario valutare l'attendibilità, perché ammettere quel ruolo avrebbe significato per il teste dover fornire all'autorità giudiziaria spiegazioni e chiarimenti sull'esistenza di una tale struttura e della sua composizione. Il punto critico della deposizione di Bandoli è proprio questo, verificare se sia vero che egli fu un informatore dei servizi di sicurezza statunitensi.

Nel capitolo 4 si è affrontato l'argomento attraverso la valutazione comparata delle dichiarazioni rese al dibattimento da Digilio e dagli altri testimoni che ebbero conoscenza di quel rapporto, per cui è qui sufficiente rilevare come l'atteggiamento di Bandoli è stato meno contraddittorio di quello di Minetto, ma altrettanto inverosimile. Il teste ha tentato di ridimensionare proprio quelle dichiarazioni rese in indagini preliminari che avrebbero potuto inficiare l'attendibilità di quell'unica affermazione controversa della sua deposizione, cioè l'appartenenza ai servizi di sicurezza. Così ha ridimensionato il suo rapporto con Amos Spiazzi, definito in indagini preliminari periodico e limitato in dibattimento a sole due occasioni; ha riferito di non ricordare John Lewis Hall, cioè l'ufficiale statunitense che gli aveva rilasciato un attestato della società TES durante la permanenza a Trieste e che risultava dagli archivi del SISMI un agente dei servizi di sicurezza statunitensi; ha negato che Soffiati avesse mai affermato il proprio rapporto con la CIA, circostanza riferita da numerosi testimoni.

Certo è che sulla persona di Bandoli gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria hanno consentito di acquisire alcuni elementi di riscontro logico del tutto coerenti con la ricostruzione di Digilio. Si è già citato nel capitolo 4 le dichiarazioni rese da Giraudo¹²⁴⁸, che rappresentano riscontri significativi rispetto alle indicazioni di Digilio sull'appartenenza di Bandoli alla struttura statunitense di *intelligence*, e nel contempo attribuiscono scarsa attendibilità alla deposizione di quest'ultimo. Se l'unico elemento controverso della testimonianza di Bandoli riguarda la sua attività di informatore, l'accertato riscontro sul punto alle indicazioni di Digilio comporta la falsità della negazione del teste.

Per riassumere gli elementi di attendibilità di Digilio e di inattendibilità di Bandoli, si osserva che quest'ultimo:

¹²⁴⁶ Bandoli, pp. 30-38.

¹²⁴⁷ La difesa Zorzi ha ritenuto decisivo, per smentire le dichiarazioni di Digilio, accertare che Bandoli fu dipendente della NATO e non dell'apparato militare USA, ma la circostanza formale del rapporto di lavoro che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe servito da copertura dell'attività di *intelligence*, è di scarsissima rilevanza.

¹²⁴⁸ Giraudo, p. 112.

- ebbe continuativi rapporti con le basi militari statunitensi in Italia per oltre trent'anni, quindi operò in un contesto ambientale pienamente compatibile con l'esercizio dell'attività di informatore dei servizi di sicurezza di quel Paese.

- il suo inserimento in quelle strutture non risulta essere derivato da specifiche competenze pregresse all'inizio dell'attività lavorativa per conto degli apparati militari statunitensi, atteso che fu assunto con mansioni di autista e acquisì una professionalità specifica all'interno della base militare.

- le competenze di tecnico audiovisivo sono del tutto peculiari, perché riguardano un settore di intervento propagandistico normalmente attribuito ad apparati "affidabili" all'interno delle basi militari, per cui è singolare che un cittadino italiano assuma tale incarico senza essere coinvolto nelle strutture militari statunitensi. Si badi, non si vuole certo affermare che tutti gli addetti alla struttura di propaganda all'interno delle basi militari siano agenti o informatori dei servizi di sicurezza, ma il tipo di attività svolta da Bandoli per alcuni decenni è del tutto coerente con un'indicazione di collegamento con la rete di *intelligence*¹²⁴⁹.

- certamente Bandoli intrattenne rapporti con alcuni esponenti della destra veronese gravitanti intorno a Marcello Soffiati. Anche il rapporto con quest'ultimo è significativo dell'affidabilità delle dichiarazioni di Digilio, perché rientra in un quadro coerente con la ricostruzione della rete di *intelligence* descritta, tale per cui i riscontri intervenuti sull'effettivo ruolo assunto da tutti i componenti della stessa (Soffiati, Minetto, lo stesso Digilio) non sono indifferenti rispetto a Bandoli. Si vuole dire che se sono stati acquisiti riscontri su alcuni componenti di quella struttura, l'esistenza di rapporti tra costoro e Bandoli configura un elemento confermativo dell'appartenenza di quest'ultimo alla medesima rete di *intelligence*.

- dalle indicazioni del maggiore Giraudo sono emersi elementi confermativi di un rapporto di Bandoli con alcuni cittadini statunitensi indicati dagli apparati di *intelligence* italiani come agenti o informatori dei servizi statunitensi. Così a Bandoli è stato sequestrato un tesserino di un'associazione militare americana a lui intestato (secondo il teste, quel tesserino poteva essere acquistato da chiunque per 5 \$ USA¹²⁵⁰); sempre nella stessa perquisizione fu rinvenuto un attestato rilasciato dalla società TES (cioè il *Trust Exchange Service* che aveva sede nel territorio libero di Trieste) a Bandoli, da parte di un certo John Hall, il quale, in base alle indicazioni del SISMI, era stato un agente dei servizi di informazione statunitensi. Ancora, la società TES era collegata ad altra società, la AVIPA, che aveva sempre sede a Trieste, e dagli atti del SISMI, era emerso che quella società era stata oggetto di interesse perché indicata per attività di coperture informative statunitensi. Alla società AVIPA era interessato Leo Pagnotta, un italo-americano di origine ebraica che Digilio ha indicato come uno degli agenti del servizio di *intelligence* statunitense, circostanza confermata dal fascicolo del SISMI acquisito agli atti del dibattimento. Infine durante la perquisizione nei confronti di Bandoli fu rinvenuto un biglietto di visita di un'agenzia di viaggi, intestato a "*The professional travel agency service for the professional persons*", con l'indicazione di tale Bob Johns, identificato tramite l'apporto del SISMI, in Robert Edward Johns, cittadino statunitense nato a Massachussets e tutt'ora vivente; tramite il numero di telefono indicato nel biglietto da visita e grazie al SISMI gli investigatori accertarono che nel territorio libero di Trieste esisteva un'analoga agenzia che il SISMI ha indicato come coinvolta in queste attività informative nel territorio libero di Trieste, attraverso Robert Edward Johns.

- ma anche alcuni testimoni hanno riscontrato Digilio, fornendo indicazioni importanti sui rapporti di Bandoli con i militari statunitensi. In particolare deve richiamarsi la deposizione di Benito Rossi, un teste che in indagini preliminari aveva reso dichiarazioni importanti sull'appartenenza di alcuni italiani alla rete informativa statunitense e in dibattimento, pur dimostrando una tenace resistenza ad ammettere quanto in passato dichiarato, non ha potuto non confermare quelle indicazioni. Su Bandoli, Rossi è stato molto esplicito, non solo indicandolo come uno degli italiani di cui Marcello

¹²⁴⁹ Orbene, o Digilio è stato così arguto da individuare le persone di quella rete in base al tipo di attività svolta, oppure la coerenza dell'indicazione compiuta dal collaboratore è un indizio significativo di affidabilità.

¹²⁵⁰ Bandoli, p. 48.

Soffiati affermava l'appartenenza ai servizi segreti, ma anche dichiarando di averlo incontrato al Piccolo hotel di Verona, ove, insieme a Minetto, probabilmente si riuniva con militari americani¹²⁵¹. In definitiva, sull'unica circostanza di rilievo, Bandoli ha reso una dichiarazione assolutamente inverosimile, contrastante con molteplici acquisizioni processuali e inadeguata a giustificare la sua collocazione all'interno delle basi militari, i suoi rapporti con i militari statunitensi, con Soffiati e con gli altri esponenti della destra veronese, l'intensità di frequentazione con Minetto. Come già affermato nel capitolo 4, le dichiarazioni di Digilio in merito alla rete di *intelligence* statunitense hanno trovato, anche con riferimento al ruolo di Bandoli, riscontri talmente inequivoci e diffusi da fare ritenere che quest'ultimo abbia mentito quando ha affermato la sua estraneità a tale struttura informativa.

6 p – Barbaro, Molin, Gradari e Parisi.

I quattro testimoni esaminati nel paragrafo sono accomunati dalla militanza nella estrema destra veneziana-mestrina contigua ad ON tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70. Molin e Barbaro militarono in quel gruppo fino al rientro nel partito della fine del 1969, Parisi e Gradari appartennero sempre all'MSI, ma in quella fase politica intrattennero significativi rapporti con gli ordinovisti veneziani. Le indicazioni fornite da costoro non sono di particolare rilievo nel quadro probatorio delineato a carico degli imputati, ma è egualmente interessante evidenziare l'atteggiamento processuale da costoro assunto in dibattimento, significativo della tendenza, comune a molti altri testimoni, ad allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento nelle attività politiche violente di quegli anni.

Ciascuno dei quattro dichiaranti è stato esaminato su circostanze specifiche e tra loro distinte, ma tutti si sono rifiutati di rivalutare criticamente il loro impegno politico di quegli anni, rivendicando con orgoglio la militanza in ON ovvero affermando decisamente la propria estraneità a quel sodalizio e alle pratiche violente che lo caratterizzavano.

Tale atteggiamento ha sicuramente inciso sull'attendibilità delle loro risposte, perché negare la propria estraneità rispetto a pratiche illegali, violente ed eversive (di cui il gruppo ordinovista veneziano-mestrino fu certamente responsabile), ha imposto loro di fornire indicazioni reticenti e false sull'area politica di cui furono militanti o a cui furono contigui.

L'inattendibilità della deposizione di Giorgio **Barbaro** si coglie nelle affermazioni rese sulla sua consapevolezza delle attività illegali di ON:

“P.M. - Signor Barbaro, Lei ha mai avuto conoscenza in qualunque modo di attività illecite di qualunque tipo compiute da persone aderenti, o simpatizzanti, a Ordine Nuovo?”

T. - No.

P.M. - Mai neanche sentito dire?

*T. - Nella maniera più assoluta e più categorica, tant'è che, questo proprio ci tengo ad affermarlo, io tante volte quando ho letto i giornali, ho letto tutto quello che è avvenuto mi sono chiesto: **ma se è vero io dove ero? Perché a me non è mai venuto all'orecchio una minima cosa, e questa era la domanda che mi facevo "ma io dove ero, se è vero", perché di tutto quello che è avvenuto di nomi,***

¹²⁵¹ Le dichiarazioni rese da Rossi sul punto sono assolutamente inequivoche, avendo egli descritto il Piccolo hotel di Verona come un luogo di incontro di militari statunitensi con alcuni cittadini italiani, tra cui Minetto e Bandoli e avendo indicato quegli incontri come legati alle attività dei servizi di sicurezza statunitensi, a cui Minetto e Bandoli appartenevano (Rossi, pp. 26 e 29, testualmente citati nel capitolo 4).

tutto quello che avveniva a Mestre, di nomi di Mestre, e robe del genere, io non sapevo nulla. E dirò di più, anche se è morto Romani Gastone, neanche Romani Gastone presumo che sapesse qualche cosa, perché se avesse saputo qualche cosa a me lo avrebbe detto, perché eravamo molto, molto amici.

P.M. - Questa è una sua presunzione che Romani le avrebbe detto tutto?

T. - No, non è una mia presunzione, ci sono nella vita dei rapporti umani che..., insomma, ci si legge negli occhi se qualche cosa non va, e siccome Romani era davanti al sottoscritto, se ci fosse stato qualche cosa me l'avrebbe senz'altro detto, ma lui era...

P.M. - Se Romani l'avesse saputo, ovviamente?

*T. - Ovviamente, se l'avesse saputo.*¹²⁵²

Orbene, la riconducibilità al gruppo di ON di Venezia-Mestre di un'attività politica violenta ed eversiva è un dato processuale acquisito non solo in questo dibattimento, ma prima ancora nei processi celebrati a carico di Maggi, Digilio, Zorzi, le cui sentenze definitive rappresentano accertamenti insuperabili perché qui specificamente riscontrati¹²⁵³. A fronte di ciò, Barbaro, non è chiaro se per ingenuità politica o malafede, ha negato categoricamente che quel sodalizio si fosse reso responsabile di azioni non solo violente ed eversive, ma persino genericamente illecite. La risposta del teste è il segnale che probabilmente questi non si capacita ancora oggi delle azioni commesse dai militanti con i quali condivise un lungo percorso politico e induce la Corte a concedergli l'attenuante della buona fede quando egli ha affermato l'estraneità di ON a qualsiasi attività politica violenta, ma ciò non significa che le sue dichiarazioni, peraltro di scarsissimo significato probatorio, possano essere ritenute attendibili.

Barbaro ha ammesso la sua inconsapevole inattendibilità e la sua deposizione può essere agevolmente ignorata perché priva di qualsiasi rilevanza concreta nel processo.

Paolo **Molin** è, a parere della Corte, un teste reticente e falso.

Come tutti i dichiaranti valutati in questo paragrafo, anche Molin non ha fornito indicazioni significative sulle vicende trattate nel processo, limitandosi a negare la veridicità di circostanze riferite da altri dichiaranti (in particolare da Siciliano) in ordine alle attività di ON negli anni a cavallo del 1970. Eppure Molin, militante "storico" del gruppo veneziano di ON, avrebbe potuto fornire un contributo di conoscenza significativo rispetto alla struttura e alle attività di quel sodalizio, pur non ignorandosi che, dalle indicazioni fornite da Siciliano, è emerso un coinvolgimento personale del teste in attività illecite commesse proprio nell'ambito di ON. Si tratta all'evidenza di episodi di limitata rilevanza penale¹²⁵⁴, ma è indubbio che la ricostruzione che Molin avrebbe potuto compiere delle attività del gruppo, lo avrebbe "costretto" ad ammettere fatti di cui si rese direttamente responsabile.

Molin ha descritto il Centro studi ON come un gruppo impegnato essenzialmente in attività culturali e sportive, pur non negando l'ambito di intervento politico. Il teste ha fornito indicazioni sommarie sul tipo di attività svolta in questo ambito, ma ha negato molte circostanze introdotte da altri testimoni e rilevanti nel processo: la sua partecipazione alle riunioni svoltesi a villa Foscari in occasione del rientro di ON nell'MSI, il suo rapporto con l'ambasciata del Congo belga per la diffusione di opuscoli o volantini sulla guerra civile in quel paese, il suo viaggio a Torino per la fondazione del gruppo di ON facente riferimento a Salvatore Francia; la conoscenza del soprannome zio Otto riferito a Digilio, la partecipazione all'azione di affissione dei manifesti filocinesi in collaborazione con Zorzi e Siciliano¹²⁵⁵.

Ancora, nel corso dell'esame delle difese Molin ha ribadito l'atteggiamento di totale negazione di ulteriori significative circostanze emerse nel processo:

- ha escluso rapporti di collaborazione tra il gruppo padovano di Freda ed ON, negando che tra il

¹²⁵² Barbaro, p. 21.

¹²⁵³ Per non parlare delle indicazioni acquisite in questo dibattimento.

¹²⁵⁴ Comunque non perseguibili in ragione del lungo periodo di tempo trascorso da quei fatti.

¹²⁵⁵ Tutte queste circostanze sono state oggetto dell'esame della parte civile, pp. 160 e ss.

1965 e il 1969 vi fossero state riunioni tra i dirigenti di ON, Freda e Fachini¹²⁵⁶.

- ha negato alcuni episodi riferiti da Siciliano, quali la consegna da parte sua di un fucile Mauser a Zorzi e la partecipazione alla manifestazione del dicembre 1969¹²⁵⁷, descrivendo Siciliano come persona inaffidabile perché nel 1966 iniziò ad abusare di alcool.

- anche su Digilio il giudizio di Molin è stato fortemente negativo, avendolo descritto come una persona “che non riusciva a mettere assieme il pranzo con la cena, più volte lo si aiutò anche, nel tempo, negli anni non è che avesse una professione o si sia mai dimostrato uno che avesse soldi, quasi difficoltà anche a mantenersi. Gli si dava qualche lavoretto da fare, che non era politico ma poteva essere d'aiuto a una persona che si conosceva, quando per esempio traslocai di casa mi feci dare una mano e gli demmo un contributo, così, una persona che ti conoscevi da tanti anni”¹²⁵⁸, comunque estraneo alle attività politiche del gruppo.

- infine, ha negato che Zorzi fosse in contatto con i servizi di sicurezza italiani, smentendo quanto affermato da Siciliano in merito alle confidenze che gli avrebbe fatto su tale rapporto¹²⁵⁹.

L'atteggiamento assunto da Molin nel corso dell'esame testimoniale non consente di fare affidamento sulle sue dichiarazioni. Il teste ha descritto la struttura e le attività del gruppo di ON in termini assolutamente incompatibili con il quadro complessivo emerso non solo in questo dibattimento, ma nei processi conclusi con sentenze definitive a carico di Maggi, Digilio e Zorzi. Secondo Molin, a Venezia-Mestre il Centro studi ON svolse quasi esclusivamente attività culturale e sportiva, limitando il suo impegno politico a riunioni e discussioni, nonché alle campagne per la scheda bianca del 1968, senza coinvolgimenti di alcun tipo in attività illecite (quali la detenzione di armi ed esplosivi) azioni violente (quali gli scontri di piazza con militanti della sinistra) ed eversive (quali attentati). Per usare le parole di un altro dirigente di ON, c'è da chiedersi dove fosse Molin in quegli anni, dubbio che quest'ultimo non ha mai manifestato nel corso della deposizione, dimostrando non di avere ingenuamente partecipato alle attività di un gruppo eversivo nella convinzione che fossero solo iniziative culturali e sportive, ma di aver consapevolmente taciuto all'autorità giudiziaria quanto era a sua conoscenza sulle attività di quegli anni.

Gli indizi di questa consapevolezza sono molteplici:

- Molin ha affermato di essersi allontanato dal Centro studi ON tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969 (nel tentativo di allontanare da sé la responsabilità per i fatti del 1969), ma ha poi ammesso di essere a conoscenza degli avvenimenti successivi quali il rientro nell'MSI, avendo anche partecipato a discussioni con Maggi, Romani, Carlet e Barbaro, tanto da descrivere le vicende di quegli anni come se le avesse direttamente vissute¹²⁶⁰.

¹²⁵⁶ Molin, pp. 164-174.

¹²⁵⁷ Molin, p. 174 e ss.

¹²⁵⁸ Molin, p. 177

¹²⁵⁹ Molin, p. 183.

¹²⁶⁰ Molin, p. 188, ha così risposto alla contestazione puntuale del difensore di parte civile che lo stava controesaminando:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei rispondendo a me, e credo anche rispondendo a qualche domanda degli altri Difensori, ha sostenuto che dalla fine del '68, inizi del '69 Lei si è allontanato dal gruppo di Ordine Nuovo, è così?”

T. - Dall'attività attiva.

P.C. AVV. SINICATO - Perché a molte altre domande che riguardavano fatti interni del gruppo di Ordine Nuovo degli anni '70, '71 rispondeva al plurale: noi abbiamo fatto, io non potevo saperlo, piuttosto che io l'ho saputo. Allora voglio capire: Lei nel '69, '70 e '71 ha continuato a collaborare, a partecipare all'attività di Ordine Nuovo, del Centro Studi o comunque del gruppo di persone che si riferivano ad Ordine Nuovo, o no?”

*T. - Allora, come mi sembrava di avere espresso, ma mi sono evidentemente espresso male, **operativamente non ho dato una virgola né una mano, certo che dall'esterno, visto che l'attività non era un'attività di cavernicoli o di catacombe, sentivo e seguivo le cose.***

P.C. AVV. SINICATO - Mi scusi, quando il Pubblico Ministero adesso le chiede se Lei ha saputo della partecipazione di Fachini e Freda ad un dibattito che sarebbe avvenuto, o avrebbe dovuto avvenire, Lei se

- su Siciliano e Digilio le indicazioni fornite da Molin sono evidentemente false e strumentali ad un giudizio di inaffidabilità di detti dichiaranti, atteso che il teste ha collocato la cessazione della militanza in ON del primo nel 1966 (quando iniziò a bere e divenne inaffidabile), mentre tutti gli elementi probatori acquisiti nel processo hanno collocato proprio a partire da quella data le attività politiche di Siciliano. Digilio è stato descritto da Molin come un personaggio di scarsa personalità, incapace di svolgere attività lavorativa, estraneo a qualsiasi attività politica di ON, meritevole soltanto della solidarietà pietistica del gruppo. Si tratta di una descrizione talmente incompatibile con quanto accertato in questo processo (a conferma del ruolo descritto nella pronuncia della Corte d'Assise di Venezia più volte ricordata) da rendere evidente la consapevole falsità delle affermazioni di Molin. Ma è nella descrizione della personalità dei due principali collaboratori di questo processo che il teste ha manifestato chiaramente il suo atteggiamento nei confronti della vicenda processuale nella quale è stato chiamato a deporre: Molin ha esplicitamente affermato che già all'epoca in cui li conobbe Siciliano e Digilio erano due persone inaffidabili, l'uno perché era un ubriaccone, l'altro perché era una persona che viveva di espedienti e dell'elemosina di chi gli stava vicino. Queste affermazioni sono evidentemente strumentali e finalizzate ad inficiare l'attendibilità di detti dichiaranti, anche con l'introduzione di elementi della loro personalità assolutamente smentiti nel processo e per questo consapevolmente falsi. Molin è stato non solo un teste introdotto dalla difesa, ma un vero e proprio "difensore degli imputati": ha tentato di inficiare l'attendibilità di Digilio e Siciliano descrivendoli come persone inaffidabili, ha smentito sistematicamente qualsiasi loro affermazione, ha ricostruito la struttura e le attività del gruppo di ON come un'organizzazione con interessi prevalentemente culturali e sportivi, ha negato qualsiasi circostanza che potesse pregiudicare la posizione processuale degli imputati, rivendicando in particolare il suo rapporto di amicizia con Maggi e la sua stima nei confronti di Zorzi. Si badi, non si contesta a Molin di essere stato amico ed estimatore di Maggi e Zorzi (amicizia che anche Digilio e Siciliano condivisero), ma questi rapporti non legittimano un atteggiamento processuale di reticenza e falsità nelle affermazioni riguardanti una vicenda delittuosa così grave.

L'inattendibilità di Molin si fonda proprio sulla concreta valutazione delle sue affermazioni, non tanto perché contrastano con quelle di Siciliano e Digilio, ma prima ancora perché smentite da accertamenti processuali definitivi, rispetto ai quali qualsiasi discussione critica è preclusa.

L'unica circostanza rilevante riferita nel processo da Piergiorgio **Gradari** ha riguardato la confidenza che Siciliano gli avrebbe fatto nel gennaio 1970 sulla responsabilità della destra nella strage di piazza Fontana, circostanza categoricamente negata dal teste. Nella parte ricostruttiva dei fatti oggetto del processo si valuterà specificamente il contenuto dell'affermazione di Gradari, confrontandolo con quella di Siciliano, ma è interessante in questa parte generale descrivere la personalità del teste.

Non è casuale aver accomunato Gradari agli altri testimoni qui esaminati perché il suo

non fa parte del gruppo di aderenti di Ordine Nuovo è evidente che non lo può sapere. Se Lei dice "lo escludo", lo esclude in quanto essendo partecipe di quel gruppo ha potuto verificare, o è in grado di verificare che non sia avvenuto. E' diverso dire "io dall'esterno venivo a sapere ogni tanto, così, perché qualcuno me le raccontava, lo leggevo sui giornali", dal fatto di partecipare alla vita politica, che non significa soltanto attaccare i manifesti evidentemente, o tenere una relazione ad un convegno, ma vuole dire partecipare alla vita politica, agli incontri e alle discussioni, questo voglio capire. Lei ha cessato questa attività o non l'ha cessata?

T. - Io ho cessato questa attività, quando dico lo escludo e baso sul fatto che molto spesso allora intendo: io non c'ero e nessuno poi me ne ha parlato. Di certe cose che erano particolari evidentemente scambiando due parole con il Dottor Maggi me le avrebbe dette, così, come fatto di cronaca, allora io intendo questo quando dico escludo.

P.C. AVV. SINICATO - Allora, sempre su questo punto, ma poi finisco su questo punto, nell'estate del '69, quindi in quella fase che Lei ci ripete oggi è successiva al suo allontanamento dal nucleo organizzativo di Ordine Nuovo, Lei ha continuato a gestire la palestra?

T. - No, io le ho detto che ho smesso di gestire la palestra da agosto del '68."

atteggiamento processuale è parso alla Corte analogo a quello di Parisi e Barbaro, cioè indisponibile a mettere in discussione la dignità del proprio percorso politico, anche se i fatti oggetto dell'esame risalivano a molti decenni or sono.

E' interessante riportare testualmente il contenuto delle prime domande rivoltegli dal difensore di Zorzi perché dalle risposte del teste traspare immediatamente l'atteggiamento descritto:

“AVV. DE BIASI - Lei ha mai visto piangere il Signor Martino Siciliano?”

T. - No, è una cosa anzi che mi ha colpito quando ho letto ahimè sui giornali, con tutto quello che ne è derivato, come stato d'animo personale ed anche come riflesso familiare, ma questa è una parentesi. Mi ha colpito che lui abbia sostenuto o sostenesse di avermi fatto una presunta confidenza, tra l'altro dopo essere scoppiato a piangere. Io ho un ricordo di Martino Siciliano che non si concilia minimamente con... Capisco che può essere che non abbia molto significato. Ma mi è impossibile immaginarmelo che pianga. Per carità, probabilmente ognuno ha i suoi tormenti, le sue cose più o meno segrete, io non l'ho mai visto piangere e né riesco a immaginarmelo che pianga. L'ho conosciuto, anche se la frequentazione è stata molto saltuaria, soprattutto negli ultimi anni, l'ho sempre conosciuto come un tipo molto... Quando ci si vedeva era per stare insieme così, come si stava insieme in piazza, raccontandoci barzellette e quant'altro. Forse una cosa di poco conto, ma è una cosa che mi ha colpito, che è quella dichiarazione che Vi ha fatto, e che mi coinvolge, e che mi ha dato molto fastidio in questi anni, abbia anche questo punto che, secondo me, assolutamente inconciliabile con l'immagine che ho sempre avuto di Martino Siciliano. Poi, per carità, potrei aggiungere che non l'ho visto neanche piangere a qualche funerale. Non è che ne voglia dedurre niente, però è uno degli elementi che mi induce a dire che quella dichiarazione, oltre che certamente non essere veritiera, dal mio punto di vista non è neanche verosimile.

AVV. DE BIASI - Comunque nel suo ricordo Lei non ha mai visto piangere il Signor Martino Siciliano?

T. - No, assolutamente. E gli auguro anche di non piangere mai, per carità.

AVV. DE BIASI - Con quello che ha detto, ha anticipato un po' quella che sarebbe stata la mia domanda successiva. La precisiamo un po' meglio. Nel senso che io le ricordo proprio negli esatti termini quella che sarebbe stata la confidenza che Lei avrebbe ricevuto all'inizio del gennaio del 1970 dal Signor Martino Siciliano. Glielo ricordo perché sono atti comunque che la Corte già conosce. Il Signor Martino Siciliano le avrebbe esternato la convinzione che la strage di piazza Fontana fosse da attribuirsi ad elementi di Ordine Nuovo di Venezia e di Padova. Lei la ricorda in particolare questa circostanza?

T. - Anche su questo io qualche anno fa, quando sono stato interrogato dalla Dottoressa Pradella, ero tentato di dire, così: non mi ricordo. Poi ho riflettuto: non si può ricordare una confidenza di quel tipo là. Sono arrivato alla conclusione che non è vero. E sono arrivato a questa conclusione, non solo per il discorso del pianto, ma proprio perché, da quello che ho letto, perché io un ho solo letto queste dichiarazioni, che lui manifestava, o dice di aver manifestato la convinzione. Inoltre mi dice anche che io gli avrei risposto dicendo "Mah, anche se fosse vero...". Quindi neanche a dire: e se fossero stati... Cioè un discorso buttato lì come ipotesi. No, manifesta la convinzione, ed io gli direi a questo punto, calmandolo dalle lacrime, gli avrei detto: "tienitelo per te". Questa è la cosa che mi ha dato - se mi è permessa l'espressione - più fastidio, perché non avrei mai e poi mai risposto in una maniera di questo genere. Lo dico non adesso con il senno di poi, lo dico perché non fa parte del mio stile, del mio bagaglio personale, della mia mentalità. Tutto al più gli avrei detto: se sei sicuro prova a parlarne con un Avvocato. Era un ragazzo, parlane con tuo padre, perché ne parla con me?

AVV. DE BIASI - La interrompo perché a noi interessava capire se Lei questa confidenza l'ha ricevuta.

T. - La nego nella maniera più assoluta. Io non ho ricevuto una confidenza di questo genere perché mi sarebbe rimasta certamente nella memoria, e non mi sarei trascinato dietro per tanti anni una cosa di questo genere. Non so come abbia fatto lui, mi permetto di dire questo, questo pianto.

AVV. DE BIASI - Senta, ed una confidenza di questo tipo ricevuta da altri che non fosse Martino Siciliano?

T. - Meno che meno. Guardi io ho conosciuto tanta gente, ma ne ho frequentata pochissima. Intendo dire che io non ero, anche per l'incarico che avevo, ero abbastanza in evidenza nell'ambito del Movimento Sociale Italiano, pur essendo relativamente giovane. Quindi non ero certo il destinatario di cose di questo tipo. Non ho assolutamente mai ricevuto o né avuto sentore di alcun genere su questo versante."¹²⁶¹

Gradari era a conoscenza dell'interesse processuale alla sua deposizione, avendo appreso dalla stampa che Siciliano aveva riferito la circostanza dell'incontro del gennaio 1970, e ha replicato in modo quasi sdegnato alla eventualità, prospettata nel processo, che effettivamente gli fosse stata rivelata quella confidenza. Ma la negazione di quell'episodio è stata accompagnata dall'indicazione delle ragioni per cui l'affermazione di Siciliano sarebbe falsa, senza che nessuno gli avesse chiesto una tale spiegazione. Gradari ha innanzitutto rivendicato il ruolo autorevole che all'epoca rivestiva all'interno dell'MSI, il suo *stile*, il suo *bagaglio personale*, la sua *mentalità*, ma ha anche ammesso che la notizia riportata sulla stampa aveva provocato conseguenze negative a livello personale e familiare. La Corte si rende conto di come quella affermazione di Siciliano abbia potuto essere vissuta da una persona come Gradari, il quale nel 1969-1970 aveva meno di trent'anni e oggi, a quasi sessant'anni, ha subito un coinvolgimento in una vicenda così rilevante nella storia del nostro Paese e per la quale nelle indagini in corso erano state prospettate responsabilità proprio dell'area politica dell'estrema destra veneziana e mestrina, a cui Granari era contiguo.

Nel corso del controesame del P.M., l'atteggiamento di rifiuto del teste a mettere in discussione il suo passato è apparso ancora più evidente, atteso che, alla domanda se fosse stato coinvolto in vicende giudiziarie di natura penale, Gradari ha ricordato due episodi, ridimensionandone la valenza delittuosa e ribadendo che a distanza di trent'anni era ingiusto che gli fossero attribuiti fatti, peraltro di scarsissimo rilievo penale, contrastanti con l'autorevolezza acquisita sia professionalmente che politicamente in questi anni:

"P.M. - Lei ha subito dei procedimenti penali per fatti comunque connessi ad attività politiche, manifestazioni, volantini, etc. negli Anni '60-'70?

T. - Sì, più di una volta. Anche quando ero parlamentare. Ho avuto anche un'autorizzazione a procedere.

P.M. - Di che tipo di accuse si trattava?

T. - Ho avuto un procedimento per violenza... Potrei narrare il fatto, un ragazzo...

P.M. - Qual era il fatto che le veniva imputato?

T. - Un ragazzo, un poveretto, ha strappato il necrologio di tre ragazzi del Movimento Sociale Italiano, che erano stati assassinati a Roma. I fatti di Via Calarenzia. Avevamo messo fuori un'epigrafe, è passato un ragazzo che evidentemente non la pensava come, e ha ritenuto di strappare. E' stato colto, io ero lì, è salito su un pullman, sono un tram che passava, sono salito anche io, l'ho tirato giù e ho chiamato la Polizia. Sono stato imputato di violenza privata interruzione di pubblico servizio... Un sacco di robe. Mi hanno assolto in Appello.

P.M. - A che periodo risale a questo episodio?

T. - Ero parlamentare mi pare, quindi negli Anni '80

P.M. - Altri fatti analoghi?

T. - Sì, un'altra volta per manifestazioni. Negli Anni '60 una vicenda a Venezia che però, come dire, anche qui sono stato amnistiato per atti di... Ma non c'entravo niente insomma.

P.M. - L'accusa in che cosa consisteva? Che cosa le veniva imputato?

T. - Era stato messo un petardo in una sede di partito, non da me, ma io ero Dirigente Giovanile e non potevo non sapere.

P.M. - Ricorda qual era la sede del partito?

T. - Del Partito Comunista.

¹²⁶¹ Gradari, p. 2 e ss.

P.M. - A che periodo risale questo fatto?

T. - Anni '60.

P.M. - Non riesce a...

T. - Agli inizi degli Anni '60. Non sono evidentemente una farina da far ostie, si dice. Comunque questo è il mio passato politico del quale non mi vergogno minimamente. Questo ricordarmi cose, che oltre tutto non esistono più, né hanno minimamente influito nella mia vita, né professionale né personale, tant'è che sono stato eletto anche al Parlamento... Va beh, che in Parlamento può andare chiunque, insomma...

P.M. - E' inutile che le faccio ricordare, perché Lei sa perfettamente quali persone sono state elette al Parlamento?

T. - No, faccio dell'autoironia proprio per dire... Speravo che fossero cose che a sessant'anni uno può considerare come bagaglio della prima esperienza nel bene e nel male, comunque non ha importanza. Questo accanto al fatto di apprendere certe cose dai giornali, con tutti i risvolti, Presidente, che ci sono stati a livello personale e familiare, queste sono le cose di cui non so chi devo ringraziare.

P.M. - Certamente non la Procura di Milano.¹²⁶²

Se si considera che Gradari ha lamentato le conseguenze che sul piano personale e familiare determinò il suo coinvolgimento nella vicenda processuale di piazza Fontana, ha ammesso di non essere stato negli anni '60 "farina da far ostie", ricostruendo due episodi per i quali fu sottoposto a procedimento penale, pur minimizzandone la rilevanza, ha contestato che a distanza di trent'anni gli fossero ricordati quegli episodi, oltre che la vicenda descritta da Martino Siciliano, se si considera tutto ciò, non può affermarsi che Gradari è teste attendibile e Siciliano non lo è, perché questa Corte non intende risolvere i contrasti tra dichiaranti riferendosi esclusivamente all'autorevolezza sociale degli stessi, ma piuttosto valutando nel merito il contenuto delle rispettive dichiarazioni e verificando la logicità delle une rispetto alle altre.

Ed allora, per concludere questa parte generale sulla deposizione di Gradari, va rilevato che certamente il teste ebbe con Siciliano un'intensa e duratura frequentazione, soprattutto a cavallo tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70¹²⁶³, certamente fu coinvolto nella vicenda del rientro del Centro studi ON nell'MSI¹²⁶⁴, certamente discusse con Maggi, Romani, Zorzi, Siciliano, Foscarini degli aspetti di quella vicenda, certamente partecipò alle attività politiche della destra veneziana e mestrina dagli anni '60 fino all'assunzione della carica di deputato, rimanendo coinvolto in due episodi, non di particolare rilevanza criminale, tipici dei rapporti conflittuali e violenti tra opposti gruppi politici dell'epoca. Il punto è se nel gennaio 1970 Siciliano confidò a Gradari i suoi sospetti in merito alla responsabilità degli ordinovisti nella strage di piazza Fontana, questione che si affronterà nel capitolo 10 della sentenza, avendo chiaro il quadro della personalità ed attendibilità dei testimoni che hanno reso dichiarazioni contrastanti sul punto.

Nella deposizione di Antonino **Parisi** sono limitatissime le indicazioni processualmente rilevanti, atteso che il teste, militante dell'MSI dal 1955, ha ricostruito la fase politica del rientro del Centro studi ON, indicando il rapporto di alcuni esponenti veneziani e mestrini con le strutture del partito. L'unica domanda rilevante rivolta al teste ha riguardato eventuali confidenze che questi ricevette da Martino Siciliano sulla responsabilità della destra negli attentati del 12 dicembre 1969 e Parisi ha negato categoricamente la circostanza¹²⁶⁵. Nel corso del controesame del P.M., il teste ha reso

¹²⁶² Gradari, p. 25 e ss.

¹²⁶³ Così Gradari, p. 15.

¹²⁶⁴ Gradari, p. 20.

¹²⁶⁵ Parisi, p. 36:

“AVV. RONCO - Adesso facendo riferimento all'anno 1970, cioè al periodo immediatamente successivo all'esplosione delle bombe di Piazza Fontana, diciamo così fine dicembre, inizio gennaio, o meno di gennaio - febbraio '70, il Siciliano le ha mai fatto delle confidenze, nel senso che fosse a conoscenza che le bombe provenissero da persone di Destra o di estrema Destra?”

alcune risposte significative del suo atteggiamento rispetto alla vicenda processuale, descrivendo i suoi rapporti con Martino Siciliano. Il P.M. gli ha chiesto se Siciliano gli avesse confidato di essere responsabile degli attentati di Trieste e Gorizia, domanda diretta e su cui la risposta avrebbe potuto essere chiara, atteso che qualche minuto prima aveva esplicitamente negato di aver ricevuto confidenze da Siciliano sull'attentato di piazza Fontana. Ma così non è stato, perché Parisi non ha risposto positivamente o negativamente alla domanda, ma ha introdotto un discorso sui rapporti tra Siciliano e il capitano Giraudo decisamente inconferente rispetto alla domanda. E' interessante riportare integralmente quel passo dell'esame del teste, non tanto perché il contenuto delle risposte abbia un particolare significato probatorio, ma perché dimostra chiaramente il suo atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'autorità di polizia giudiziaria, comune a molti testimoni sentiti nel processo:

"P.M. - Ho una domanda da fare. Martino Siciliano le ha mai detto di avere partecipato, insieme ad altre persone, ad un atto che era consistito nell'andare a collocare una bomba, un ordigno esplosivo in una scuola a Trieste e presso il Cippo di confine di Gorizia?"

T. - Dunque, questa cosa me la disse quando era molto preoccupato ed impaurito dalle sollecitazioni del Capitano Giraudo che assolutamente lo voleva far pentire di qualche cosa, e lui mi disse che questo Capitano Giraudo gli avrebbe detto "cerca di fare implicare degli ordinovisti, dei fascisti di Destra del Veneto fai il collaboratore di Giustizia, fai il pentito, se hai qualche pendenza, se hai qualche cosa di cui hai paura non ti preoccupare che sarei - come si fa normalmente con i pentiti - giudicato benevolmente". Però Martino aveva molta paura di questo Capitano Giraudo che lo ossessionava, e in quelle sera aveva veramente paura, ma non l'avevo mai visto, perché era sempre un tipo scherzoso, allegro, quando veniva a Mestre andavamo in giro a scherzare, a ridere.

P.M. - Non ho capito la risposta alla mia domanda. La mia domanda era: Siciliano le ha mai detto "io insieme ad altre persone ho messo una bomba alla scuola..."; è questa la domanda.

T. - Mi scusi Pubblico Ministero. La domanda di questa bomba, bomba carta mi sembra...

P.M. - Mi sembra di no ma non importa.

T. - Cioè del fatto che ci sia stato un attentato notturno alla scuola slovena di Trieste, questo me lo disse perché di questo fatto parlò con il Giraudo, ma io non posso dire se...

P.M. - Scusi Avvocato Parisi, forse non mi sono spiegato bene.

T. - No, no Lei si è spiegato benissimo.

P.M. - La sua risposta continua a non essere chiara.

T. - Forse sono io che mi spiego male.

P.M. - La mia domanda è: Martino Siciliano è mai venuto a dire guardi Avvocato... non so se le dava del tu o del lei...

T. - No, no mi dava del tu.

P.M. - Siciliano era abbastanza più giovane di Lei, quindi.

T. - Non tanto, avrò avuto 6 anni meno di me, 7.

P.M. - "Io insieme ad altre persone, sono andato a mettere una bomba a Gorizia e a Trieste", questa cosa Siciliano gliel'ha mai detta?

T. - Allora io le dico quello che mi ha detto Siciliano: è Giraudo che mi ha tirato fuori una bomba

T. - Assolutamente no, tutto il contrario perché Siciliano aveva una amico in Marco Foscari, con cui lavorava nel ramo dei giocattoli, e poi aveva me a Mestre come vero amico, e me l'avrebbe... Abbiamo parlato di politica tante volte, abbiamo parlato anche di Piazza Fontana, ma non abbiamo mai parlato di personaggi scomodi, non mi ha mai fatto... Poteva anche dirmelo perché lui sapeva benissimo che ai tempi dell'università io a Padova ero il vice di Freda come esponenti del Fuan, lui era il segretario del Fuan di Padova ed io ero il suo vice.

AVV. RONCO - Adesso mi riferisco come punto di fatto, cioè il Martino Siciliano nel 1970, dopo la vicenda drammatica, tragica di Milano delle bombe, le ha fatto delle confidenze dicendo "ho paura, temo che siano delle persone del nostro ambiente"?

T. - Assolutamente no, mai. Mai e per tanti anni, perché ci siamo visti fino a che è scomparso. "

messa al... posso confessare quel delitto ed entro a far parte dei pentiti; questo mi ha detto Siciliano.

P.M. - Quindi, secondo quello che Siciliano le avrebbe detto lui non aveva commesso quel fatto.

T. - Questo poi non lo so.

P.M. - Secondo quello che Siciliano le ha detto. Cioè, Siciliano le avrebbe detto "io non ho fatto quella cosa, però Giraudo mi ha detto che lo devo dire ed allora lo dico", era esattamente così?

T. - Esattamente così, ma non mi ha detto né che l'ha fatto e né che non l'ha fatto.

P.M. - Quindi avrebbe potuto averlo fatto in realtà?

T. - Sissignore.

P.M. - E questo suo colloquio con Siciliano quando è avvenuto?

T. - E' avvenuto negli ultimi giorni prima che si pentisse, prima che facesse quelle dichiarazioni.

P.M. - Quali dichiarazioni?

T. - Quelle...

P.M. - Io le ho chiesto quando è avvenuta questa cosa, siccome Lei non sa quando si è pentito, ovviamente...

T. - No, io so circa nel '94, penso. Tanto è vero che dopo qualche mese che lui mi ha telefonato, con un telefonino qui da Milano, in studio da me, gli dico "Martino ma cosa fai, dove sei, che cosa hai fatto?" eccetera eccetera, "Sono qua con i miei (pp.ii.", "Ma ti lasciano telefonare?" gli ho detto, "Sì, sì", "Ma cosa hai fatto?", "Te lo dirò quando si schiariranno le acque".

P.M. - Quindi questo incontro suo con Siciliano è avvenuto a Venezia di persona, se non ho capito male?

T. - Martino praticamente veniva ogni settimana e si fermava due o tre giorni, poi andava Francia da sua moglie, poi ha collocato sua moglie.

P.M. - La mia domanda era molto più semplice. Questo colloquio che ha avuto con Siciliano è avvenuto a Venezia di persona o per telefono? Quello in cui le avrebbe riferito Giraudo...

T. - No, quello è avvenuto di persona, cioè nell'immediatezza del fatto.

P.M. - A Venezia?

T. - A Mestre, in via Piave esattamente.

P.M. - Ma vi eravate incontrati per caso o vi eravate dati appuntamento?

T. - Noi uscivamo ogni sera, stavamo insieme, eravamo amici con Siciliano. Uscivamo ogni sera, e nelle ultime sere aveva paura, perché lui mi diceva, io ritornavo a casa prima, lui andava anche al night, mi diceva che era inseguito da un'auto bianca e che secondo lui era il capitato di Giraudo con altre persone che lo perseguitava.

P.M. - Scusi, quindi questo avvenimento sarebbe accaduto nel '94, se non ho capito male?

T. - Sì, adesso voi sapete le date...

P.M. - No, no io non so, io lo sento da Lei per la prima volta questa cosa quindi non ne ho la più pallida idea quando è avvenuto. Nel '94, quindi?

T. - Sì, lui mi ha parlato anche...

P.M. - Ricorda in che mese?

T. - Ma sarà stato autunno, adesso non ricordo, mi ha parlato anche che doveva venire dal Dottor Salvini, mi ha parlato di tante cose. Il fatto che era senza soldi Martino Siciliano, questo è il fatto.

P.M. - Gli ha anche detto che aveva sentito Delfo Zorzi?

T. - Sissignore.

P.M. - Che cosa le ha detto a riguardo?

T. - A riguardo mi ha detto "ho chiesto soldi a Delfo ma non me la ha dati"¹²⁶⁶.

E' singolare che a fronte di una domanda chiara del P.M., il teste non sia stato in grado di fornire indicazioni altrettanto chiare su quanto richiesto, perché è apparso interessato più a introdurre sue considerazioni sui motivi per cui Siciliano aveva iniziato la collaborazione. Parisi ha più volte prospettato che la scelta di Siciliano era stata determinata dall'atteggiamento "persecutorio" del

¹²⁶⁶ Parisi, p. 37 e ss.

capitano Giraudo e dalla necessità dell'amico di ottenere benefici economici, senza prendere in considerazione l'eventualità che le dichiarazioni dallo stesso rese all'autorità giudiziaria fossero vere. Anche Parisi è apparso un teste che, pur non essendo a conoscenza di alcuna circostanza rilevante sulla vicenda in oggetto, ha manifestato estrema diffidenza nei confronti sia di quei militanti che avevano assunto un atteggiamento di collaborazione, sia degli ufficiali di polizia giudiziaria che stavano svolgendo le indagini sulle vicende eversive di quegli anni, giungendo a descrivere il capitano Giraudo come un vero proprio persecutore, pur riferendo tale giudizio allo stesso Siciliano. Sull'argomento oggetto della domanda del P.M., la risposta del teste è stata, dopo tanto parlare, ambigua: certamente Siciliano non gli riferì all'epoca di aver commesso quegli attentati, ma anche quando, nell'autunno 1994, gliene parlò, non ammise espressamente di esserne stato l'autore, ma prospettò che fosse stato Giraudo a indurlo ad ammettere quella circostanza. In conclusione, la deposizione di Parisi, irrilevante quanto al contenuto, ha ribadito che molti militanti della destra veneziana e mestrina dell'epoca, pur non coinvolti in alcuna attività eversiva, hanno manifestato un atteggiamento di assoluta indisponibilità a fornire all'autorità giudiziaria elementi di conoscenza sulle indagini in corso, non fidandosi della correttezza degli investigatori ovvero ritenendo che quei fatti appartenessero ad un passato che era opportuno dimenticare.

7 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. Le sentenze e l'altra documentazione.

Al fascicolo del dibattimento è stata acquisita un'ingente mole di documenti diversi dai verbali di dichiarazioni, buona parte dei quali introdotti dalle parti all'inizio del dibattimento e acquisiti con l'ordinanza di ammissione delle prove del 7 aprile 2000, altri prodotti ed acquisiti nel corso delle udienze di istruttoria dibattimentale e fino all'inizio della discussione.

Per la quasi totalità di tale documentazione nessuna delle parti ha prospettato osservazioni critiche di inutilizzabilità, per cui sarà sufficiente valutarne il contenuto nella trattazione delle vicende oggetto della sentenza, mentre in questo capitolo si affronteranno le poche questioni che sull'argomento sono state prospettate in termini generali essenzialmente dalla difesa Zorzi.

7 a – Le sentenze e in particolare la vincolatività in questo processo degli accertamenti di fatto compiuti in altri processi.

Le sentenze costituiscono una parte importante della documentazione acquisita per due ordini di ragioni.

Innanzitutto questo tipo di documenti sono quantitativamente consistenti, e, poiché contengono accertamenti di fatto che in questo dibattimento non hanno richiesto l'introduzione degli elementi di prova sui quali si fondano quelle pronunce, il quadro di alcune vicende rilevanti nel giudizio è definito documentalmente. La ricostruzione del quadro accusatorio a carico degli imputati del delitto di strage ha come presupposto l'accertamento di fatti che costituirono l'oggetto di altri procedimenti penali, parte dei quali svolti in assenza degli imputati (ad esempio il dibattimento conclusosi con le sentenze delle Corti d'assise d'appello di Catanzaro e Bari), altri nei quali Zorzi, Maggi, Digilio e Rognoni (a volte separatamente, altre volte tutti insieme) erano imputati e, quindi, parteciparono processualmente agli accertamenti di fatto compiuti da quei giudici.

L'ulteriore elemento di rilevanza delle sentenze acquisite concerne l'oggetto di quei procedimenti, che, come detto, costituisce un presupposto importante per delineare il quadro di riferimento nel quale gli attentati del 12 dicembre 1969 furono compiuti.

Per queste ragioni, la disponibilità da parte della Corte di alcune importanti pronunce, quali quelle relative all'imputazione a carico di Freda e Ventura per l'associazione sovversiva operante alla fine degli anni '60 e responsabile degli attentati del 1969; alla costituzione da parte di Maggi, Zorzi e Digilio di un'associazione eversiva operante nella zona di Venezia-Mestre tra il 1969 e il 1982 e alla riconducibilità al gruppo nazifascista denominabile ON di quel sodalizio criminale, al quale parteciparono gli ordinovisti veneziani, mestrini ed udinesi, in collegamento con la struttura associativa nazionale; alla responsabilità di Rognoni per l'attentato al treno direttissimo Torino-Roma del maggio 1973, realizzato in esecuzione di un disegno eversivo riconducibile al gruppo milanese "La Fenice" di cui Rognoni era il *leader*; alla disponibilità da parte di Zorzi e Mariga, nonché di Maggi, Digilio e Soffiati di quantitativi più o meno consistenti di armi, costituiscono elementi probatori di grande rilevanza, consentendo di provare documentalmente quelle vicende.

Ciò premesso, la questione più rilevante nella valutazione delle sentenze acquisite concerne proprio l'efficacia del giudicato accertato in quei processi ed è su questo tema che, soprattutto nelle arringhe, la difesa Zorzi ha prospettato alcune valutazioni critiche che qui devono essere specificamente affrontate.

Le questioni prospettate sono sostanzialmente tre:

- la dedotta inutilizzabilità ai fini della decisione delle sentenze non definitive perché impugnate e riformate in appello e divenute definitive nell'accertamento di secondo grado¹²⁶⁷.
- la rilevanza degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze definitive nelle quali gli imputati erano parte.
- la rilevanza nei confronti degli imputati delle sentenze definitive pronunciate a carico di soggetti diversi e, in particolare, la compatibilità tra quell'accertamento definitivo e un contrario accertamento che questa Corte ritenesse di compiere.

La ***prima questione*** non richiede specifiche argomentazioni giuridiche per affermare che è consentita la valutazione anche delle sentenze di primo grado divenute definitive solo nell'accertamento d'appello.

Pur essendo consapevole che, in forza dei principi processual-penalistici, sono utilizzabili per la decisione solo le sentenze definitive e non gli accertamenti compiuti nelle fasi intermedie dell'*iter* processuale, diversi da quello passato in giudicato, la Corte ritiene infondata la tesi prospettata dalla difesa Zorzi, secondo la quale le sentenze di primo grado riformate nei gradi successivi non potrebbero essere in alcun modo valutate ed utilizzate. Per entrare nel concreto di questo processo, è evidente che non è consentito utilizzare gli accertamenti e le argomentazioni contenute nelle sentenze della Corte d'assise di Catanzaro che condannò Freda e Ventura per la strage di piazza Fontana, né quelli che indussero i giudici della Corte d'assise di Venezia a ritenere Zorzi responsabile del delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista¹²⁶⁸. Ma è altrettanto pacifico che, per valutare il contenuto di un accertamento definitivo, è indispensabile disporre della ricostruzione dei fatti accertati e degli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento concluso con la sentenza definitiva, circostanze desunte dal complesso delle affermazioni svolte dai giudici dei diversi gradi. Così, nel ricostruire la responsabilità di Freda e Ventura per il delitto di associazione sovversiva (contenuto in via definitiva nella sentenza d'appello di Catanzaro), sarà necessario ripercorrere la sentenza di primo grado, nella quale sono ricostruiti i fatti che il giudice d'appello ritenne accertati definitivamente. Premesso che *il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione nella sua completezza espressa nel dispositivo*¹²⁶⁹ e non *sugli elementi logico-argomentativi, "opinamenti di un giudice" che non possono condizionare altri giudizi*¹²⁷⁰, l'accertamento definitivo

¹²⁶⁷ Non ci si riferisce alle sentenze non definitive perché ancora non oggetto dei ricorsi in appello o in Cassazione, atteso che l'unica sentenza acquisita di questo tipo è quella della V° sezione della Corte d'assise di Milano, utilizzata in questo processo esclusivamente per la valutazione della posizione processuale di Martino Siciliano, nonché nei confronti di Carlo Digilio.

¹²⁶⁸ La sentenza di condanna di Zorzi non è stata peraltro mai prodotta dalle parti

¹²⁶⁹ Cass. IV, 18.2.1992, Cornici CED 193066.

¹²⁷⁰ Cass. IV, 24.5.1993, p.m. in c. Rech, CED 196427, Cass. IV 18.2.1992, Cornici, CED 193066

che costituisce il giudicato in relazione alla posizione di Freda e Ventura si “costruisce” attraverso l’analisi combinata delle tre pronunce di merito del procedimento di Catanzaro-Bari, atteso che la prima sentenza d’appello divenne definitiva su alcuni profili della vicenda (la responsabilità per il delitto associativo e per gli attentati del 1969 esclusi quelli del 12 dicembre), ma richiamò esplicitamente gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado, e che la seconda sentenza d’appello (quella di Bari) svolse alcuni accertamenti di fatto che definivano il quadro indiziario a carico di Freda e Ventura, tratti dalla sentenza di primo grado, ne confutò altri e concluse con una pronuncia di insufficienza del quadro probatorio complessivo.

Per le ragioni qui esposte, l’affermazione apodittica della difesa Zorzi che “*nella ricostruzione dei fatti non si può fare riferimento a sentenze definitive che siano state poi modificate, riformate da una sentenza successiva...*” perché “*quelle sentenze non hanno per l’ordinamento giuridico alcun valore, soprattutto in relazione al fatto che la ricostruzione contenuta in quella sentenza è stata smentita da una sentenza successiva*”¹²⁷¹ è, per un verso scontata, perché l’accertamento di fatto del giudice di primo grado smentito o rettificato da quello di appello non acquista efficacia di giudicato, ma per altro verso non è condivisibile, perché spesso l’accertamento di fatto del giudice d’appello si fonda sulla ricostruzione svolta (e confermata in appello) di quello di primo grado, e, quindi, anche la pronuncia riformata deve essere utilizzata nella definizione del giudicato¹²⁷².

Questa Corte, così come hanno fatto le parti nel processo, per descrivere gli accertamenti che hanno valore di giudicato, utilizzerà le ricostruzioni contenute nelle sentenze di primo grado e d’appello perché è dal combinato disposto delle stesse che si delinea il fatto che ha valore di definitività.

Le *due ulteriori questioni* prospettate dalla stessa difesa Zorzi rappresentano l’esplicazione di uno stesso tema di valutazione, cioè l’efficacia delle sentenze penali definitive in altro procedimento penale. Per questo è opportuno, prima di affrontare gli specifici argomenti introdotti dai difensori, svolgere alcune considerazioni generali sul tema.

E’ sufficiente richiamare la ricorrente affermazione resa sull’argomento dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questa Corte, secondo la quale

¹²⁷¹ Così difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 107.

¹²⁷² Per completezza va rilevato che la difesa Zorzi ha svolto il ragionamento esposto nel testo con riferimento alla sentenza della Corte d’assise di Venezia dell’9.12.1988, che sarebbe stata riformata dalla sentenza della Corte d’assise d’appello di Venezia del 5.4.1989 (in effetti quest’ultima pronuncia riformò la sentenza di condanna di Zorzi della medesima Corte d’assise del 25.7.1987). Al di là del veniale *lapsus* del difensore, quel che va rilevato con riferimento agli accertamenti compiuti dalle Corti d’assise veneziane di primo grado è che la pronuncia d’appello assolutoria di Zorzi non modificò la gran parte degli accertamenti di fatto della Corte di primo grado con riferimento all’esistenza di un’organizzazione criminale riconducibile ad ON di cui facevano parte numerosi militanti veneziani e mestrini, tra cui Maggi e Digilio, oltretutto gli udinesi Vinciguerra, Cicuttini, Flagnacco, Turco, né ritenne il dichiarante Vincenzo Vinciguerra totalmente inattendibile, ma valutò gli elementi di fatto emersi a carico di Zorzi insufficienti per affermare la sua penale responsabilità in ordine al delitto associativo. Ma questo è il tema del giudicato su cui ci si sofferma in questo capitolo.

“nel vigente ordinamento processuale non esiste - contrariamente alla previgente disciplina del codice di rito del 1930 - alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare. L'art. 238 bis c.p.p. si limita, infatti, a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, stesso codice, "ai fini della prova del fatto in esse accertato"¹²⁷³. Questa massima giurisprudenziale è inequivoca e, oltre a contrastare logicamente l'affermazione difensiva in merito alla vigenza nel nostro ordinamento di un principio generale di non contraddizione (di cui si tratterà nel paragrafo), definisce l'unico riferimento normativo utile per affrontare le questioni prospettate in ordine alla vincolatività del giudicato.

Ciò premesso in via generale, due sono gli specifici profili di valutazione critica prospettati dalla difesa Zorzi. Il primo riguarda proprio la definizione del giudicato e dei limiti che la pronuncia assolutoria nei confronti di un imputato impone in successivi procedimenti penali contro quello stesso imputato.

La questione in questo processo trova concretezza nella valutazione della sentenza di assoluzione di Zorzi per il delitto associativo contestatogli nel procedimento veneziano nei confronti del gruppo veneto di ON, di cui si tratterà specificamente nel prossimo capitolo. Proprio con riferimento alla sentenza assolutoria della Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989, la difesa Zorzi ha invocato il limite invalicabile del giudicato, affermando che per “*il nostro ordinamento giuridico Delfo Zorzi non fa parte del ricostituito partito fascista*” e che “*quella sentenza è una sentenza che fa stato, almeno limitatamente, che fa sì che non ci si possa discostare se non vi sono ragioni serie ed attendibili per valutare che sia stato un errore giudiziario*”¹²⁷⁴. Su questo concreto riferimento processuale la Corte intende svolgere brevi considerazioni sul valore del giudicato e sul limite insuperabile del divieto del *ne bis in idem*, anticipando che le conclusioni a cui si perverrà sono per un verso più radicali di quelle cui è pervenuta la difesa, perché, a parere di questo giudice, la sentenza di assoluzione fa stato in termini assoluti, non potendosi alcun giudice discostare da essa neanche se ritenesse che quella pronuncia fosse il risultato di un errore giudiziario. La sentenza di assoluzione passata in giudicato è, cioè, un limite insuperabile per chi si confronti con le statuizioni in essa contenute, ma è proprio nella definizione di quel limite che il ragionamento della difesa Zorzi deve essere da questa Corte disatteso.

Il divieto del *ne bis in idem* rappresenta la garanzia che l'ordinamento riconosce all'imputato giudicato con sentenza definitiva di non poter essere sottoposto ad un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, ma non esprime un principio generale del sistema processual-penalistico di non contraddizione tra decisioni di diverse autorità giudiziarie. Al contrario l'art. 649 c.p.p. costituisce l'esplicazione

¹²⁷³ Così la massima di Cass. sezione VI 25.9.1998, p.g. in proc. Ottaviano, la più recente di un costante orientamento giurisprudenziale (Cass. sezione I, 29.7.1995, Ronch; Cass. sezione VI 4.6.1996, Barletta; Cass. sezione VI, 18.3.1998, Calisse + altri).

¹²⁷⁴ Così la difesa Zorzi, u. 7.6.2001, pp. 108 e 109.

della possibilità di una contraddizione nell'ambito dell'ordinamento statale, dal momento che, garantendo i diritti dell'individuo-imputato (giudicato, e cioè assolto o condannato, in via definitiva per un determinato fatto), non esclude che i suoi concorrenti nel medesimo reato possano essere giudicati con esiti diversi. La disposizione impedisce soltanto che l'eventuale intervento di nuovi elementi probatori a carico di chi sia stato giudicato in via definitiva possa pregiudicare l'acquisizione della definitività sancita nella sentenza irrevocabile.

La norma va interpretata congiuntamente agli articoli. 648 e 630 c.p.p., perché da un lato rappresenta una conseguenza significativa dell'irrevocabilità della sentenza, dall'altra trova un'eccezione nella possibilità di modificare il giudicato in favore del condannato.

La definitività rappresenta l'accertamento della verità processuale che impedisce che quello stesso individuo (ma non altri) possa essere processato per il medesimo fatto per cui è intervenuta sentenza irrevocabile, ma questo vincolo opera esclusivamente con riferimento alla pronuncia assolutoria, rispetto alla quale l'emergenza di nuovi elementi di prova non consente all'ordinamento di violare il giudicato. Per contro in caso di condanna definitiva, grazie all'istituto della revisione, l'intangibilità della sentenza irrevocabile è derogata dal prevalere dei diritti del condannato che risulti, a seguito di nuove prove, non responsabile del fatto per cui è intervenuta la pronuncia di colpevolezza.

In questo quadro, attribuire al divieto del *ne bis in idem* il valore di espressione di un principio generale di non contraddizione contrasta con la ricostruzione logico-processuale dell'istituto.

Il divieto impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato, ma non esclude che quel fatto possa essere riesaminato con riferimento ad un diverso reato. Nell'applicazione dell'esposto principio da parte della giurisprudenza di legittimità questa interpretazione *strettamente di garanzia* dell'istituto è evidente, essendosi affermato che non è preclusa dal giudicato una nuova contestazione che si fondi su un fatto che integri un'attività diversa e distinta nello spazio e nel tempo o compiuta attraverso il riesame della stessa condotta per effetto di un diverso, successivo un evento o di evento non conosciuto dal giudice del primo processo neppure implicitamente¹²⁷⁵.

Per questo l'affermazione difensiva secondo la quale, per questa Corte, l'assoluzione di Zorzi dal delitto associativo rappresenta un limite invalicabile nella valutazione dello stesso imputato per il delitto di strage commessa nell'ambito di attività

¹²⁷⁵ Così è stato ritenuto ammissibile un secondo giudizio per omicidio colposo quando si è proceduto per lesioni che successivamente determinano la morte della persona offesa (Cass. IV sezione, 8.5.1987, Mari), per omicidio consumato dopo la precedente contestazione di omicidio tentato (Cass. I sezione, 3.12.1993, Voce) per concorso in omicidio nei confronti di persona già condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di favoreggiamento personale nello stesso omicidio (Cass. I sezione 28.6.1995, Lazzarini); e, qualora fosse intervenuta assoluzione dal reato di corruzione passiva, si proceda con riguardo alla medesima vicenda, per il reato di concussione (Cass. VI sezione, 30.6.1993, Necchi). Di particolare interesse, perché direttamente esplicativa dell'ambito qui valutato, è la pronuncia con la quale non è stato precluso il secondo giudizio nel caso di procedimento per il delitto associativo di cui all'art. 416 *bis* c.p. e di separato procedimento per i reati fine (Cass. I sezione 18.12.1992, Malorgio)

riconducibili a quel sodalizio, non può essere accolta nei termini espressi da quel difensore. L'affermazione di non colpevolezza di Zorzi è intangibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p., ma nel procedimento avente ad oggetto un delitto diverso, al giudice è consentito riesaminare la condotta per cui è intervenuta sentenza di assoluzione, non per giungere ad una pronuncia contraria di colpevolezza su quel fatto, ma per valutare se gli elementi di prova non conosciuti da quel giudice consentano di ritenere, nel ragionamento probatorio riguardante il fatto per il quale non vi è la preclusione del giudicato, che in effetti Zorzi operò in un contesto associativo analogo a quello per cui fu assolto, e fondare il giudizio di responsabilità penale per il delitto di strage anche sull'accertamento della partecipazione dell'imputato all'associazione criminale ordinovista di Venezia-Mestre.

Con riferimento all'efficacia della sentenza assolutoria della Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989, le considerazioni espresse in via generale consentono di superare le affermazioni difensive circa la vincolatività in questo processo dell'accertamento definitivo richiamato. L'unica disposizione riguardante il tema in questione è ancora l'art. 238 *bis* c.p.p., che consente al giudice l'acquisizione di sentenze definitive, ma gli impone una rivalutazione degli accertamenti di fatto nelle stesse contenute alla luce degli artt. 187 e 192, comma 3° c.p.p. In questo processo, gli elementi acquisiti in ordine alla partecipazione di Zorzi al sodalizio criminale operante nell'area territoriale di Venezia-Mestre sono talmente consistenti da rendere quell'accertamento assolutorio (peraltro con la formula del dubbio) scarsamente significativo nella valutazione complessiva della posizione dell'imputato.

Il secondo profilo critico riguarda la rilevanza degli accertamenti definitivi compiuti nei confronti di soggetti diversi dagli imputati. In concreto, deve valutarsi quale valenza di definitività assuma in questo processo nei confronti di Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni la condanna riportata da Freda e Ventura per il delitto di associazione sovversiva, da Rognoni per l'attentato al treno Torino-Roma, da Maggi e Digilio per la ricostituzione del disciolto partito fascista, o, in senso contrario, l'assoluzione degli stessi Freda e Ventura per il delitto di strage.

La questione giuridica qui prospettata, come anticipato, non riguarda specificamente il tema del giudicato, perché è vero che la definitività è il presupposto dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle sentenze in oggetto come prova dei fatti in esse accertati, ma la valutazione di quei documenti probatori coinvolge essenzialmente l'interpretazione dell'art. 238 *bis* c.p.p., nella sua affermazione testuale che *le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3.*

La disposizione citata è stata introdotta nel codice di rito con la novella del 1992 ed è stata correttamente valutata come una profonda modifica del sistema codicistico originario (la cui idea voleva il giudice penale tendenzialmente competente a risolvere tutte le questioni giuridiche che sorgevano nel corso del procedimento). Secondo tale disposizione le pronunce definitive acquisite al fascicolo del dibattimento, pur non assumendo il valore di giudicato *ex artt. 651 e ss. c.p.p.*,

consentono al giudice di utilizzare gli accertamenti di fatto compiuti in altri procedimenti senza ripercorrerne l'acquisizione probatoria, ma limitandosi ad acquisire nel contraddittorio delle parti gli elementi di prova che confermino (o smentiscano) la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze¹²⁷⁶. Nonostante alcune diverse opinioni espresse in dottrina, l'utilizzazione delle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p. riguarda non solo il fatto descritto nel capo d'imputazione, ma tutte le risultanze di fatto contenute nella motivazione¹²⁷⁷.

Questa impostazione interpretativa, condivisa dalla Corte, è ancora più fondata nella valutazione degli elementi di fatto tratti dalla più importante sentenza acquisita in questo dibattimento ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., cioè la sentenza definitiva del procedimento di Catanzaro-Bari. Difatti, gli argomenti che la dottrina critica sopra richiamata ha posto a fondamento del dedotto limite di utilizzabilità degli accertamenti di fatto ex art. 238 bis c.p.p. (cioè la violazione della previsione di cui all'art. 238 c.p.p.), sono in questo processo superati dalla circostanza che, con riferimento al procedimento di Catanzaro, sono stati acquisiti e sottoposti al vaglio del contraddittorio di cui all'art. 238 c.p.p. la quasi totalità delle dichiarazioni rese dinanzi a quella autorità giudiziaria e su cui vennero fondati gli accertamenti di fatto qui utilizzati.

In conclusione, per quanto riguarda le sentenze definitive rese in procedimenti nei quali tutti o alcuni degli imputati non erano parte, le stesse sono state acquisite al fascicolo ex art. 238 bis c.p.p. e, pur non assumendo efficacia di giudicato nei confronti degli stessi imputati, sono utilizzabili come prova dei fatti nelle stesse accertati, secondo il procedimento di verifica dei riscontri previsto dall'art. 192, comma 3 c.p.p. Con riferimento al procedimento di Catanzaro-Bari, oltre ai riscontri qui direttamente compiuti, sono state acquisite, secondo il procedimento di cui all'art. 238 c.p.p., la quasi totalità delle dichiarazioni rese in quel dibattimento a carico degli

¹²⁷⁶ Cfr. Cass. VI 4.3.1996, Barletta.

¹²⁷⁷ Così, Cass. sezione I 26.5.1995, Ronch, che ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva dedotto l'inosservanza dell'art. 238 bis cod. proc. pen. in relazione a sentenza annullata dalla Cassazione nonché l'erronea applicazione di detta norma, dovendosi intendere per "prova di fatto in essa accertato" non già la serie di elementi raccolti e le valutazioni espresse per pervenire alla pronuncia passata in giudicato, bensì il contenuto storico del dispositivo. La S.C. ha, invece, ritenuto che le sentenze irrevocabili indicate dal citato art. 238 bis sono acquisibili per le risultanze di fatto che risultino dalle motivazioni delle sentenze e non già dai loro dispositivi. un ricorso difensivo che sosteneva doversi ritenere provato il contenuto storico del dispositivo e non già la serie di elementi raccolti e le valutazioni espresse per pervenire alla pronuncia passata in giudicato.

Più di recente Cass. V sezione, 12.5.2000, Vera, che così si è espressa in massima:

“Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192 comma 3 cod.proc.pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile. (Ha specificato la Corte che in tal senso nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova - non solo quelle già dedotte ma anche quelle "deducibili" nel processo la cui sentenza e' divenuta giudicato può essere proposta al fine di porre in discussione la "semiplena probatio" conferita dall'art.238 bis cod.proc.pen.)”

allora imputati, per cui vi è stato il rispetto puntuale dei principi stabiliti in detta disposizione.

Analoghe conclusioni devono prospettarsi con riferimento all'efficacia e alla vincolatività dell'accertamento assolutorio della Corte d'assise d'appello di Bari nei confronti di Freda e Ventura per la strage di piazza Fontana, rispetto alla posizione processuale di Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni, imputati in concorso proprio con Freda e Ventura dello stesso delitto.

La difesa Zorzi ha invocato la sentenza di assoluzione di Freda e Ventura dal delitto di strage loro contestato nel processo di Catanzaro, per affermare l'inammissibilità di una pronuncia di condanna del proprio assistito, per cui è necessario riassumere in termini generali l'argomento difensivo per poi valutare se, con riferimento all'esempio utilizzato nel corso dell'arringa, sia precluso alla Corte di emettere una pronuncia di responsabilità nei confronti degli imputati di strage ritenuti concorrenti di Freda e Ventura. Il citato difensore ha sostenuto che nel nostro ordinamento processual-penalistico vige il principio generale di non contraddizione, in forza del quale è preclusa la pronuncia di decisioni giudiziarie tra loro contrastanti. A sostegno di tale affermazione quella difesa ha richiamato la previsione di cui all'art. 630 c.p.p. che, tra i casi di revisione, indica l'ipotesi *"in cui i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile"*. Dopo aver letteralmente citato la disposizione normativa, il difensore ha illustrato il fondamento logico-giuridico della tesi prospettata, affermando che *"è vero... che l'articolo 630... fa riferimento a fatti in contrasto, non a valutazioni in contrasto, già, ma i fatti si accertano in un processo attraverso le valutazioni"*¹²⁷⁸. Nella prosecuzione del suo argomentare, la difesa Zorzi ha dedotto che se un giudice ha ritenuto non accertato un determinato fatto, lo stesso non esiste nella realtà, perché la verità del nostro ordinamento è quella che il giudice ha ricostruito nel procedimento ed accertato con la sentenza. Ancora, secondo quella difesa, non costituirebbe violazione del principio di non contraddizione (ma le regole del giudicato opererebbero solo in funzione di garanzia dell'imputato già sottoposto ad accertamento definitivo), una pronuncia contraria a quella costituente giudicato, solo nel caso in cui fossero sopravvenuti nuovi elementi di prova a carico di chi non fosse ancora stato giudicato per un fatto in relazione al quale la pronuncia in contrasto ha riguardato un concorrente nello stesso reato.

A quel punto del ragionamento, il difensore di Zorzi si è soffermato sulla valutazione delle nuove prove che sarebbero intervenute in questo processo a carico di Freda, escludendo che le stesse siano tali da legittimare una pronuncia di responsabilità a carico di Zorzi, Maggi, Digilio e Rognoni in concorso con colui che è stato ritenuto non responsabile del delitto di strage.

La Corte ritiene di individuare alcuni profili della tesi difensiva che meritano un inquadramento nell'ambito dei principi e della normativa processual-penalistica, per poi affrontare la questione specifica relativa alle nuove prove emerse in questo dibattimento a carico di Freda e Ventura.

¹²⁷⁸ Così la difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 112.

Deve essere innanzitutto disattesa la prospettazione difensiva diretta ad enucleare dalla normativa processual-penalistica un principio di non contraddizione.

La difesa Zorzi ha individuato il fondamento normativo di tale principio in due disposizioni riguardanti specifici istituti processuali, l'effetto estensivo dell'impugnazione e la revisione, che a parere della Corte non rappresentano l'espressione di tale principio, quanto piuttosto un'eccezione alla regola generale imposta nel nostro ordinamento processuale di autonomia degli accertamenti giudiziali.

Il cosiddetto effetto estensivo dell'impugnazione ha certamente la funzione di evitare incompatibilità di giudicati (si badi l'incompatibilità di giudicati è cosa ben diversa dal divieto di non contraddizione in relazione ad accertamenti compiuti in epoche diverse o anche soltanto in forza di prove diverse), ma mira soprattutto ad assicurare identità di trattamento a soggetti che versino in situazioni giuridiche, sostanziali o processuali, eguali o interdipendenti.

L'istituto della revisione ha una funzione di tutela dei diritti del condannato, consentendogli di superare i vincoli del giudicato per risolvere una contraddizione tra la verità formale della sentenza definitiva e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza e tali da porne in evidenza l'ingiustizia¹²⁷⁹.

Al contrario, il principio generale desumibile dal nostro codice di rito è quello dell'autonomia dei procedimenti, come risulta in modo palese anche solo valutando il quadro probatorio di questo dibattimento. Se si tiene conto che le prove utilizzabili nei confronti di due imputati di strage (Maggi e Digilio) sono diverse rispetto a quelle utilizzabili nei confronti degli altri due (Zorzi e Rognoni) e che sarebbe contemplato dal sistema che, se in forza delle dichiarazioni rese da Digilio nel corso delle indagini preliminari fosse stata dimostrata la penale responsabilità sua e di Maggi (ma anche quella di Zorzi e Rognoni) per il delitto contestato, solo nei confronti dei primi due imputati la Corte avrebbe potuto pronunciare la condanna, mentre Zorzi e Rognoni avrebbero dovuto essere assolti, risulta evidente l'infondatezza della prospettazione difensiva. Questa ipotesi, per niente paradossale, è l'esemplificazione dell'inesistenza del principio di non contraddizione nell'ambito del nostro ordinamento.

Ma nel nostro codice sono diffuse le espressioni di tale principio, come il diverso regime di utilizzabilità degli elementi di prova nello stesso procedimento e in procedimenti diversi relativi ad uno stesso fatto delittuoso (si pensi al rito abbreviato, al patteggiamento o al rito dibattimentale), la specifica disciplina stabilita agli artt. 651 e ss. c.p.p. di efficacia delle sentenze penali in altri procedimenti, che conferma il principio di sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, la stessa disciplina dell'art. 238 *bis* c.p.p. che riguarda l'efficacia della sentenza penale definitiva in altri giudizi penali. Tali istituti rappresentano con chiarezza l'opzione che il legislatore ha compiuto con il codice del 1988, rispetto alla quale gli esempi citati dalla difesa a sostegno dell'opposta prospettazione, cioè la revisione e l'effetto estensivo

¹²⁷⁹ Così, Cass. sezione III, 10.2.1994, Masi.

dell'impugnazione, costituiscono un'eccezione giustificata da esigenze di garanzia dell'individuo.

Per altro verso, l'istituto del *ne bis in idem* ha poco a che vedere con il principio di non contraddizione, perché rappresenta piuttosto l'esplicazione dell'intangibilità del giudicato nella prospettiva di garanzia di chi sia stato già processato per uno stesso fatto (cioè il significato pieno del principio sancito all'art. 649 c.p.p.). Come già rilevato, il giudicato è intangibile senza limiti a favore dell'imputato, non potendo essere revocato neanche da nuovi elementi di prova che rendano evidente la contraddizione tra verità processuale e verità reale, ma questa valenza di garanzia individuale esaurisce il significato dell'istituto.

Il secondo argomento specificamente riferito alla prospettazione difensiva riguarda l'applicazione del principio contenuto nell'art. 630 c.p.p. Il difensore ha ricondotto il divieto di una pronuncia di responsabilità a carico dei concorrenti di Freda e Ventura alla disciplina della revisione, deducendo che, se l'ordinamento consente di modificare l'accertamento definitivo contenuto in una sentenza di condanna i cui fatti fondativi non siano conciliabili con altra pronuncia, ne consegue che tale condanna non può essere resa in forza di fatti che siano in contrasto con quelli accertati in una precedente sentenza definitiva. Quel difensore ha, peraltro, ammesso che l'emergenza di nuovi elementi di prova a carico di coloro che siano stati assolti in via definitiva consentirebbe al giudice di pervenire ad una decisione contrastante con quel giudicato pur solo nei confronti di imputati diversi e con questi concorrenti, reputando nello specifico insussistenti tali prove.

La questione decisiva nella valutazione del ragionamento difensivo è la definizione del termine *fatti*, perché il difensore, nell'interpretare l'espressione contenuta nell'art. 630 c.p.p., ha affermato che l'accertamento di un fatto non può andare disgiunto dalla sua valutazione, così incorrendo in un vizio logico palese che, proprio in tema di revisione, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato: l'inconciliabilità di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 630 c.p.p. deve riguardare *i fatti di reato accertati e non deve tradursi in una mera valutazione differente da parte dei giudici di merito, di fatti storici distinti*¹²⁸⁰. La pronuncia citata è talmente chiara nella distinzione tra i fatti accertati e la valutazione degli stessi, da rendere superflua qualsiasi ulteriore considerazione, perché non può confondersi il percorso della decisione che compete al giudice, cioè quello di accertare i fatti e di valutare se gli stessi costituiscano la prova certa della commissione da parte dell'imputato della condotta delittuosa contestatagli, con l'accertamento di un fatto storico che funge da presupposto della valutazione di innocenza o colpevolezza. La difesa Zorzi, nell'affrontare non tutti gli elementi di fatto accertati nel processo di Catanzaro-Bari, ma uno solo di essi, cioè la disponibilità di 50 timer da parte di Freda, ha affermato che nella sentenza assolutoria della Corte d'assise d'appello di Bari fu accertato un fatto (che cioè i timer utilizzati negli ordigni collocati a Milano e Roma il 12 dicembre non corrispondevano per tipologia a quelli acquistati da Freda) che tale non era, trattandosi di una valutazione, e che comunque non fu neanche espressa nei termini riportati dalla difesa.

¹²⁸⁰ Così, Cass. sezione I, 30.11.1992, p.m. e p.c. in c. Agnese.

Infatti, la Corte barese ritenne (si evidenzia il verbo utilizzato, tipico di una valutazione) che gli elementi di fatto acquisiti in quel processo non consentissero di affermare che i timer degli ordigni collocati il 12 dicembre appartenessero alla stessa categoria di quelli acquistati da Freda, ma non escluse (anzi ammise) la compatibilità tra i due tipi di timer. Quindi, la Corte barese valutò che i timer utilizzati nella predisposizione degli ordigni potessero essere quelli acquistati da Freda o potessero essere di altro tipo, ma comunque l'affermazione di quel giudice non fu un accertamento di fatto, ma la valutazione di più fatti accertati, cioè, l'acquisto di quel tipo di timer da parte di Freda, le caratteristiche tecniche di quelli utilizzati per la preparazione degli ordigni, il numero di timer venduti dalla ditta produttrice, e così via.

Questi ultimi sono i fatti accertati nella sentenza e non la valutazione che degli stessi fece la Corte barese.

Né può affermarsi, perché è contrario ad ogni logica di ragionamento, che il mancato accertamento di un fatto (o meglio, la valutazione che di una pluralità di fatti ha compiuto un giudice al fine di ritenerne accertato uno ulteriore) corrisponda all'accertamento negativo dello stesso¹²⁸¹.

Dopo aver chiarito che cosa diversa dall'accertamento dei fatti è la valutazione degli stessi al fine di accertare un fatto ulteriore e che il ragionamento probatorio che fece la Corte barese in ordine ai timer utilizzati per gli attentati del 12 dicembre è una valutazione di fatti accertati, negativa rispetto alla certezza che quelli acquistati da Freda fossero stati utilizzati per confezionare gli ordigni, ma positiva con riferimento alla compatibilità dei primi con i secondi, l'insistenza che la difesa Zorzi ha posto nella ricostruzione di quella questione, è apparsa alla Corte fortemente riduttiva del quadro probatorio (cioè dei fatti accertati) del processo di Catanzaro e Bari. Affermare che la Corte di primo grado calabrese condannò Freda solo perché ritenne che i timer da lui acquistati fossero stati utilizzati per il confezionamento degli ordigni collocati a Roma e a Milano e che, esclusa tale certezza, la responsabilità dello stesso Freda non può essere rimessa in discussione se non sia emersa una nuova prova sull'uso di quei congegni a tempo, svislisce gli accertamenti che nel corso di quel procedimento furono compiuti a carico degli imputati. Si badi, la difesa Zorzi ha trattato esclusivamente la posizione di Freda, perché escludere che a carico di Ventura sarebbero emerse prove nuove in questo processo era evidentemente insostenibile, ma ha anche limitato la valutazione di quella posizione alla questione dei timer (sulla quale si tornerà nel capitolo 10), che riduce la complessità del ragionamento probatorio svolto dai giudici calabresi e baresi.

In quel procedimento gli elementi probatori che condussero la Corte di primo grado a ritenere Freda e Ventura (in concorso con Giannettini) responsabili del delitto di strage, le Corti del gravame e del rinvio ad assolvere gli stessi per insufficienza di prove, furono molteplici e furono valutati separatamente tra loro e nel loro

¹²⁸¹ La difesa Zorzi ha esplicitamente affermato che *il fatto storico accertato è che i timer presenti nell'ordigno non sono quelli che ha acquistato Freda, o, comunque, non avendo la prova che siano quelli il risultato è il medesimo. Dal punto di vista logico la mancanza di prova è come la prova contraria.* (u. 15.6.2001, p. 93).

complesso, conducendo a soluzioni diverse ma tutte fondate sull'elaborazione di quel materiale probatorio. A fronte di tale complessità, il ragionamento svolto dalla difesa Zorzi si è sul punto concluso con un'affermazione per niente condivisibile: *“o voi dite che è possibile modificare, sulla base delle perizie, sulla base dei dati obiettivi che avete a disposizione, sulla base del fatto che il nostro ordinamento non considera mai passata in giudicato una sentenza neanche sul fatto e mi dite che i timer di piazza Fontana sono quelli di Freda, o se voi vi mantenete al giudizio già formulato in modo irrevocabile da una Corte d'assise d'appello e confermata in Cassazione, e diventa assolutamente irrilevante ciò che ha visto Fabris, perché ha visto dei timer diversi da quelli di piazza Fontana”*¹²⁸².

La Corte, nei successivi capitoli, ripercorrerà gli elementi acquisiti nel procedimento di Catanzaro-Bari e ritenuti da quei giudici fatti processualmente provati, utilizzandoli in questo processo ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., ma può sin d'ora anticiparsi, per disattendere gli argomenti svolti dalla difesa Zorzi e in questa parte esaminati, che non esiste alcuna preclusione, fondata su un'insussistente principio di non contraddizione, che impedisce alla Corte di rivalutare il quadro probatorio acquisito in altro procedimento a carico dei concorrenti di Zorzi, Maggi, Digilio e Rognoni nella strage di piazza Fontana, ancorché Freda e Ventura siano stati assolti in quel processo¹²⁸³.

7 b – I documenti anonimi.

Il secondo argomento generale riguardante la prova documentale attiene alla rilevanza dei documenti anonimi e lo si tratta in questa parte esclusivamente perché la difesa Zorzi ha invocato, prima che la Corte si pronunciasse sull'utilizzabilità dei documenti acquisiti, il vincolo imposto dall'art. 240 c.p.p. Tale richiesta di inutilizzabilità era riferita essenzialmente ai documenti contenuti nei fascicoli acquisiti nel corso delle indagini presso gli uffici dei servizi di sicurezza italiani e riversati nel fascicolo del dibattimento, e, pur non essendo stata riproposta in occasione dello specifico provvedimento conclusivo dell'istruttoria dibattimentale, merita alcune considerazioni generali.

La Corte non può che condividere l'affermazione difensiva di inutilizzabilità dei documenti anonimi, rilevando peraltro che tale affermazione non si è concretata in

¹²⁸² Così difesa Zorzi, u. 15.6.2001, p. 94.

¹²⁸³ Sulla questione è intervenuta di recente una pronuncia della Cassazione (Cass. I sezione, 1.12.1998, Hass e altri) che ha espresso un principio specificamente applicabile alla vicenda qui giudicata. Pur rilevando che la valutazione dei principi affermati dal giudice di legittimità richiede sempre l'esame di merito del caso a cui si riferiscono, la massima enunciata richiama una situazione di fatto analoga a quella di questo processo: *“L'acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall'art.238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti né ,tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.(Principio affermato a sostegno della ritenuta non vincolatività della sentenza irrevocabile di assoluzione di taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, ai fini dell'affermazione di responsabilità di altri ufficiali,ritenuti concorrenti nel medesimo fatto).”*

contestazioni su specifici documenti. Nella valutazione dei fascicoli provenienti dagli uffici di sicurezza italiani acquisiti integralmente, sono stati individuati alcuni documenti anonimi di cui, ovviamente, non è stato fatto alcun utilizzo nell'argomentare della motivazione, ma la quasi totalità degli stessi sono connotati da elementi identificativi certi che dimostrano la provenienza da determinati uffici e agenti dei servizi. Non v'è dubbio che numerosi di quei documenti impongono alla Corte una verifica attenta del loro contenuto, atteso che talvolta le notizie riportate furono acquisite tramite fonti non identificate, ma questo limite riguarda essenzialmente la valutazione di una prova documentale in sé pienamente utilizzabile.

8 – L'esistenza di una struttura eversiva facente capo all'organizzazione ON e operante essenzialmente in Veneto nell'anno 1969.

Con questo capitolo inizia la parte della motivazione che è stata più volte definita centrale nella struttura del provvedimento, in quanto riguardante da un lato (nel capitolo 8) il quadro di riferimento associativo nel cui ambito furono compiute le azioni delittuose di carattere eversivo culminate nell'attentato del 12 dicembre 1969, dall'altro (nel capitolo 9) gli specifici episodi realizzati nel 1969 e rilevanti per valutare la penale responsabilità degli imputati del delitto di strage. Infine, il capitolo 10 sarà interamente dedicato alla valutazione critica degli elementi di prova che definiscono il quadro di responsabilità per l'attentato di piazza Fontana.

Questo capitolo è dedicato, quindi, alla trattazione della struttura organizzativa di ON, cioè di quel gruppo politico che dal 1956 al dicembre 1969 operò sotto la sigla di Centro studi ON e in quel contesto temporale rappresentò la realtà più importante nel panorama della destra extraparlamentare, assumendo nei primi anni '70 differenti denominazioni ma mantenendo l'originaria ispirazione politica ordinovista.

Prima di affrontare gli specifici temi del capitolo è necessario delimitare l'ambito di trattazione della sentenza con riferimento alle vicende del gruppo politico ON, perché vi sono almeno due ordini di ragioni che inducono la Corte a non approfondire la struttura, le vicende organizzative, l'attività politica del sodalizio che operò a livello nazionale in quel periodo temporale¹²⁸⁴.

Innanzitutto in questo processo non è contestato ad alcun imputato il delitto associativo conseguente alla costituzione e alla partecipazione ad ON, per cui non è necessario accertare gli elementi costitutivi di tale fattispecie (sia essa configurata come associazione sovversiva ovvero come sodalizio che ricostituì il disciolto partito fascista), verificandone la struttura, le attività, i componenti, i dirigenti. Ma soprattutto sull'organizzazione politica qui valutata sono intervenute numerose sentenze che hanno in via definitiva accertato il carattere delittuoso di alcune aggregazioni politiche che si richiamavano a quel gruppo, l'appartenenza alle stesse di alcuni imputati in questo processo, le peculiari modalità di aggregazione che conseguirono al rientro del Centro studi ON nell'MSI.

Le sentenze sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e consentono di ricostruire la storia dell'associazione ON tramite gli accertamenti compiuti da quei giudici.

La Corte non si limiterà però a richiamare quegli accertamenti (che pure furono compiuti in processi nei quali erano presenti tutti e quattro gli imputati di strage qui giudicati), ma partendo dalle affermazioni di fatto compiute da quei giudici, si introdurranno gli specifici elementi di prova testimoniale acquisiti direttamente in questo processo. Invero, se quelle pronunce possono essere valutate in forza dei principi del giudicato come definitivi accertamenti dei fatti nelle stesse contenute, nei

¹²⁸⁴ Il contesto temporale qui rilevante riguarda il ventennio che va dai primi anni '60 ai primi anni '80, atteso che dopo il 1982 le azioni dei gruppi della destra eversiva non coinvolsero direttamente l'area politica ordinovista e comunque i militanti della stessa non operarono più come organizzazione che si richiamava all'ideologia ordinovista; ma le vicende più rilevanti si collocano in un periodo non superiore a 10 anni, dal 1965 al 1975.

confronti di alcuni imputati (ad esempio Rognoni in relazione al delitto associativo contestato a Maggi e Digilio e Zorzi in relazione al procedimento d'appello nei confronti degli stessi Maggi e Digilio) l'applicazione dei principi sanciti dall'art. 238 *bis* c.p.p., impone al giudice l'acquisizione di elementi di riscontro di quegli accertamenti, riscontri che, come si esporrà in questo capitolo, sono pienamente positivi.

Nei successivi paragrafi ci si soffermerà sulle strutture locali di ON specificamente coinvolte nelle attività eversive di quegli anni e che, nella prospettiva accusatoria, rappresentano il contesto associativo nel quale maturarono e furono realizzati gli attentati del 12 dicembre; ma non è superfluo premettere a tale trattazione alcune considerazioni sull'organizzazione nazionale di ON, tratte essenzialmente dalle sentenze della Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989¹²⁸⁵ e dell'8.11.1991¹²⁸⁶. Tali pronunce, confermando sul punto gli accertamenti compiuti

¹²⁸⁵ Così la Corte veneziana ricostruì la struttura organizzativa di ON (Corte d'assise d'appello Venezia 5.4.1989, pp. 91-93):

“Ritiene così la Corte che i fatti sussistano e che quindi sia stata “tentata la ricostituzione del partito fascista – nei termini del delitto contestato al capo 2 del proc. 8/89 ed in quelli del capo 1 proc. 36/89 – ad opera degli imputati, indipendentemente dall'esiguità del numero degli accusati e del numero complessivo dei componenti dei gruppi. Non deve infatti trarre in inganno questa esiguità, perché i due gruppi citati non vanno visti come associazioni o sodalizi autonomi, bensì strettamente legati o addirittura inquadrati in un organismo nazionale, genericamente denominabile Ordine Nuovo, anche se ufficialmente la qualifica è stata abolita con lo scioglimento del movimento avvenuta nel 1973, divenuta definitiva il 5.3.1982. E' provato infatti che gli appartenenti al vecchio ON sono gli stessi che si ritrovano nel Movimento politico e nei Centri studi e talvolta anche nell'MSI.

La sentenza di primo grado si diffonde ampiamente nella ricostruzione della storia di questo movimento, sorto negli anni '50, soprattutto ad opera dell'attuale parlamentare Pino Rauti e spiegano come ON, sorto a latere dell'MSI, sia rientrato nel partito nel 1969, quando appunto il Rauti annunciò che era giunto il momento di “aprire l'ombrello”, vale a dire di trovare protezione all'interno di un partito legale, in quanto era prevedibile un approfondimento delle indagini sui gruppi estremisti, a seguito dei fatti di quegli anni.

Chiaramente la decisione del vertice di rientrare nel partito non piacque a molti che non condividevano la rinuncia dallo stesso attuata a professare e “portare avanti” gli ideali della RSI, cui invece ON era fedelmente legato. Di qui la nascita, avvenuta nel 1970, soprattutto ad opera di Graziani Clemente, del Movimento Politico ON, che ufficialmente costituiva l'ala attiva del movimento originario. Non per questo però quei componenti dei Centri studi ON che erano rientrati nell'MSI solo per “aprire l'ombrello”, mantenendosi però di fatto indipendenti, rinunciavano alla loro esistenza e dalla loro attività, che, anche qui ufficialmente, era di carattere ideologico e culturale. Condivide questa Corte la ricostruzione compiuta sul punto dal giudice di primo grado, con le sentenze 25.7.1987 e 9.12.1988 in quanto fondate sulle dichiarazioni di diversi personaggi, testimoni, imputati, imputati di reato connessi, e sul contenuto di alcuni documenti certamente autentici, oltretutto sulla motivazione delle sentenze del Tribunale di Roma 9.2.1974, 21.11.1973 e 5.6.1976 e delle ordinanze del G.I. di Roma 14.1.1984 e del G.I. di Bologna 14.6.1986

... ..

In effetti in tutti questi documenti e nelle idee professate da questi personaggi c'è tutto quanto serve a dimostrare che i militanti di ON propugnavano idee e programmi nazi-fascisti, riproponevano il razzismo, il rifiuto della democrazia come contenuto e metodo di lotta politica, il potere di un'oligarchia elitaria.”.

¹²⁸⁶ Anche nella seconda pronuncia divenuta definitiva utilizzò le stesse espressioni sopra riportate, citando testualmente le argomentazioni dell'altra sezione del medesimo ufficio (Corte d'assise d'appello Venezia 8.11.1991, pp. 54-56):

“Ritiene così la Corte che i fatti di riorganizzazione del disciolto partito fascista (così come contestati nei diversi tempi al Maggi, al Digilio, al Quaderni, alla Di Lorenzo, alla Gobbi ed al Bressan) sussistano e che quindi sia stata “tentata la ricostituzione del partito fascista – nei termini del delitto contestato al capo 2 del proc. 8/89 ed in quelli del capo 1 proc. 36/89 – ad opera degli imputati, indipendentemente dall'esiguità del

dalla Corte d'assise di Venezia del 25.7.1987 e, prima ancora, dal Tribunale di Roma il 9.2.1974, affermarono che il gruppo politico denominato ON aveva rappresentato un'organizzazione criminale che nel periodo 1969-1982 aveva ricostituito il disciolto partito fascista, concretando la fattispecie delittuosa di cui agli artt. 1 e 2 l. 645/1952. Richiamando le testuali affermazioni rese nelle sentenze della Corte veneziana riportate per esteso in nota, gli elementi caratteristici dell'organizzazione criminale definita ON furono all'epoca accertati con forza di giudicato nei confronti innanzitutto di Maggi e Digilio. Rognoni in quel processo non era imputato del delitto associativo, ma ne era parte in relazione alla contestazione di concorso in abuso d'ufficio e la Corte di prima istanza, condannandolo in relazione a quel delitto, dispose la trasmissione degli atti al P.M. per la valutazione della sua posizione in relazione al reato associativo¹²⁸⁷. Zorzi era imputato in concorso con Maggi e Digilio del delitto di ricostituzione del partito fascista in relazione alla partecipazione al gruppo di ON di Venezia, fu condannato dalla Corte d'assise e assolto per insufficienza di prove nel giudizio d'appello¹²⁸⁸.

Gli accertamenti delle Corti veneziane possono così sinteticamente riassumersi:

- il delitto associativo di ricostituzione del disciolto partito fascista era contestato nel processo ad alcuni esponenti dei gruppi udinese e veneziano di ON;
- i due gruppi non furono considerati sodalizi autonomi, ma si ritenne fossero strettamente legati, se non inquadrati, in un organismo nazionale genericamente denominabile ON;
- anche se ufficialmente la qualifica ON era stata abolita con lo scioglimento del Movimento Politico ON del 1973¹²⁸⁹, gli appartenenti al sodalizio giudicato in quel procedimento risultarono essere gli stessi militanti che operarono nei Centri studi, nel Movimento politico e, talvolta, nell'MSI;
- infatti, la decisione del vertice del Centro studi ON del dicembre 1969 di confluire nell'MSI non piacque a molti militanti, per cui Clemente Graziani nel 1970 costituì il Movimento politico ON, a cui aderirono una parte dei dissidenti; ma anche i militanti dei Centri studi che erano rientrati nel partito (solo perché era necessario "aprire l'ombrello"), non rinunciarono a proseguire un'autonomia politica riconducibile alla strategia ordinovista, nell'ambito dei gruppi e delle strutture che ritennero più adeguate in relazione alla diversità dei contesti locali;
- il gruppo neonazista ON (già ritenuto dal Tribunale di Roma 9.2.1974 un'organizzazione criminale) aveva ideologia e programmi esplicitamente antidemocratici e razzisti e che facevano apologia di violenza; inoltre disponeva di una buona organizzazione, di armi e svolgeva attività di addestramento paramilitari;

numero degli accusati e del numero complessivo dei componenti dei gruppi perché i due gruppi (friulano e veneto nel primo processo, veneto nel secondo)"

¹²⁸⁷ La Corte d'assise d'appello applicò a Rognoni l'amnistia in relazione alla contestazione di abuso per la quale era intervenuta condanna.

¹²⁸⁸ La Corte valuterà nell'ultimo paragrafo di questo capitolo la posizione peculiare di Zorzi in relazione all'accusa di aver fatto parte del sodalizio criminoso ON. Sin da ora può anticiparsi che gli accertamenti compiuti dalla Corte veneziana assumono forza di giudicato in considerazione della partecipazione a quel processo in qualità di imputato del delitto associativo.

¹²⁸⁹ Sentenza Tribunale di Roma 21.11.1973, definitiva il 5.3.1982.

- al di là dell'indicazione di sigle diverse, i gruppi che si identificavano in ON operarono in attuazione del programma ideologico di natura criminale e concretarono gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata.

Gli accertamenti compiuti dai giudici veneziani hanno trovato in questo dibattito conferme puntuali da parte di numerosi esponenti della destra extraparlamentare dell'epoca, i quali hanno per la gran parte affermato che il rientro del Centro studi ON nell'MSI non rappresentò la conclusione di quella esperienza politica, perché i militanti ordinovisti che rientrarono nel partito costituirono alcune cellule che operarono all'interno o all'esterno dell'MSI secondo l'originaria impostazione.

Bonazzi, Calore, Affatigato, Siciliano hanno riferito che, oltre che nel Movimento politico ON di Graziani, la politica ordinovista continuò ad essere autonomamente condotta da militanti che pure si erano adeguati alla decisione di Rauti di confluire nel partito, attraverso la costituzione di gruppi autonomi presenti in molte realtà territoriali. Così, secondo Calore¹²⁹⁰ l'ala rautiana organizzò circoli culturali che in alcune realtà entrarono nell'MSI, in altre ne rimasero fuori; egli stesso all'inizio della sua militanza aderì ad un circolo culturale di questo tipo¹²⁹¹ e solo nel 1973 entrò nel Movimento politico ON. Bonazzi¹²⁹² apprese da Azzi e Concutelli che il Centro Studi ON, capeggiato da Rauti, confluì nell'MSI perché lo stesso Rauti aveva ricevuto notizie dai servizi segreti che avevano prospettato la possibilità di persecuzioni giudiziarie nei confronti di ON. A seguito del rientro della maggioranza nel partito, Graziani fondò il Movimento politico ON mentre il Centro Studi continuò ad operare con piccole cellule, come La Fenice. Affatigato¹²⁹³ ha dichiarato di aver militato in ON, senza precisare se si trattasse del Movimento politico di Graziani, e nel prosieguo dei suoi interrogatori, ha descritto le attività del gruppo di appartenenza, indicando tra i militanti del Veneto Maggi¹²⁹⁴ e precisando che alcuni gruppi locali, come La Fenice a Milano e il gruppo Freda a Padova, pur non essendo organici ad ON, ne erano collaterali¹²⁹⁵. Siciliano¹²⁹⁶ ha descritto i suoi rapporti con il gruppo La Fenice nei primi anni '70, ricostruendo la comune militanza nell'MSI e in particolare l'episodio della lettera scritta a Rauti per contestare la strategia politica di Rognoni e del gruppo da lui capeggiato. Le dichiarazioni di Siciliano sono coerenti con quelle rese dagli altri testimoni e confermano, con riferimento a Milano, la modalità di azione politica degli ordinovisti che rientrarono nel partito.

Altri testimoni hanno confermato questa ricostruzione con riferimento alle realtà locali, come si specificherà nel prosieguo del capitolo¹²⁹⁷.

¹²⁹⁰ Calore, p. 189

¹²⁹¹ Il circolo culturale europeo La Rochelle e anche i circoli La Fenice di Milano e Europa di Genova avevano le stesse caratteristiche.

¹²⁹² Bonazzi, p. 107-108.

¹²⁹³ Affatigato, int. 29.4.1992.

¹²⁹⁴ Affatigato, int. 2.5.1995 e 23.6.1995.

¹²⁹⁵ Affatigato, int. 29.4.1992.

¹²⁹⁶ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 6; int. 2.4.1996; int. 20.11.1996, p. 6.

¹²⁹⁷ Così i milanesi de La Fenice, Battiston, Cagnoni, Zaffoni e lo stesso Azzi, tutti i militanti veneziani-mestrini, ad eccezione di Molin, Maggi e Zorzi.

In conclusione, gli accertamenti compiuti nelle pronunce delle Corti veneziane sono stati pienamente confermati in questo dibattito da numerose e attendibili dichiarazioni testimoniali.

Sia chiaro che questa realtà non fu diffusa in tutto il territorio nazionale, atteso che molti militanti locali o si schierarono con Graziani operando nel Movimento politico ON oppure aderirono lealmente all'MSI, recidendo i rapporti organici con l'impostazione politica ordinovista. Ma in alcune realtà territoriali si impose il fenomeno della doppia strategia descritto da Calore, che determinò la prosecuzione da parte dei militanti ordinovisti delle modalità di azione precedenti al rientro nel partito. Per quanto qui interessa, una parte degli ordinovisti del Veneto (Venezia-Mestre, Verona, Udine e Trieste), di Milano (con il gruppo La Fenice), di Padova (con il gruppo Freda-Fachini), o rientrando nell'MSI o mantenendo una posizione di collateralismo al partito, continuarono nella strategia eversiva che aveva caratterizzato la fase politica immediatamente precedente al rientro.

8 a – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre.

La trattazione della struttura e delle attività riferibili al sodalizio politico ordinovista veneziano¹²⁹⁸ dovrà essere svolta in questa parte della sentenza in termini estremamente sintetici, atteso che questo argomento ricorrerà frequentemente nello svolgimento degli episodi delittuosi che costituiscono il tema centrale del processo, la gran parte dei quali sono riconducibili proprio a quel gruppo.

Intorno a questo sodalizio gravitarono, nell'arco temporale di cui si tratta nella motivazione¹²⁹⁹, numerosi militanti, alcuni dei quali furono organicamente inseriti nella struttura operativa, altri simpatizzarono semplicemente per le idee ordinoviste, aderendo solo alle manifestazioni pubbliche del movimento. I livelli di partecipazione al gruppo furono cioè differenziati (caratteristica questa comune a molte realtà associative locali di ON), pochi essendo i tesserati del gruppo (Maggi e Romani a Venezia, Zorzi e Siciliano a Mestre), alcuni operando a Venezia (oltre Maggi e Romani, l'avv. Carlet, Barbaro, Paolo Molin, Boffelli, Boratto, Pasetto, Gastone Novella, Dedemo, Quaderni, Bressan, la Gobbi¹³⁰⁰), altri a Mestre (oltre a Zorzi e Siciliano, Giancarlo Vianello, Montagner, Maggiori, Campaner, Busetto, Bergantin, Lagna, Marcigliano, Allasia, Artale, Noè, Coral, Martella). Alcuni operarono su un piano esclusivamente culturale, altri si impegnarono in attività sportive, altri ancora costituirono il nucleo politico-operativo del gruppo.

E' significativa di questa strutturazione del gruppo di ON di Venezia e Mestre la definizione che ne ha fornito Vianello:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei ha già detto nel corso dei suoi precedenti interrogatori volevo chiedere qualche precisazione in più che ad un certo punto si era reso conto

¹²⁹⁸ Si tratta del gruppo che operò con alcune strutture a Venezia e a Mestre, ma che costituì un unico sodalizio riconducibile alla organizzazione del Centro studi ON di cui erano dirigenti nazionali, fino al 1969, Rauti e Maceratini e che nell'area veneziana si strutturò in un gruppo diretto da Carlo Maria Maggi e che operava anche a Mestre attraverso alcuni giovani militanti coagulati intorno alla figura di Delfo Zorzi.

¹²⁹⁹ Il periodo può essere estensivamente indicato in poco meno di un ventennio, decorso dal 1965 al 1982, anche se i temi di maggiore rilevanza riguardano la fine degli anni '60 e i primi anni '70.

¹³⁰⁰ Questi ultimi cinque hanno subito condanna definitiva per la loro partecipazione ad ON

che il gruppo che si era formato intorno ad Ordine Nuovo di fatto aveva una duplice compattezza c'era un nucleo e c'era un gruppo più vasto intorno, con una certa differenza di ruoli in realtà, Lei aveva indicato vuole spiegarci qualcosa di più?

T. - Sì, che evidentemente c'era un gruppo che faceva attività culturale, c'era un gruppo che faceva attività sportiva, c'era un gruppo che faceva attività politica in senso molto generico e poi si stava configurando un gruppo che faceva attività di carattere eversivo.

P.C. AVV. SINICATO - Secondo il suo ricordo chi partecipava a questo gruppo che stava facendo attività di carattere eversivo?

T. - Zorzi, Martino Siciliano e poi non saprei dire. Non saprei dire perché credo che Delfo Zorzi fosse molto preciso nel non mettere a contatto troppe persone, infatti quando ho saputo di altri personaggi che erano coinvolti sono stato molto stupito, per questo sono anche molto stupito del fatto di questa dichiarazione di Martino Siciliano che Delfo Zorzi si fosse così confessato in maniera plateale su un fatto di una tale gravità, non era sua abitudine essere molto loquace.

P.C. AVV. SINICATO - Lei faceva parte o ha fatto parte per un certo periodo di questo nucleo interno a Ordine Nuovo che faceva attività o preparava attività di carattere eversivo?

T. - Mi ci hanno tirato dentro per i capelli nelle modalità che ho detto poc'anzi, in realtà non ero per nulla d'accordo per tantissimi motivi non solo quelli etici o per le conseguenze penali, ma anche perché proprio mi sembrava proprio stupida come linea politica.”¹³⁰¹

Questa descrizione rende evidente che i molti simpatizzanti dell'ideologia ordinovista¹³⁰² non furono tutti militanti operativi del gruppo, né in questa sede è necessario differenziare ruoli e responsabilità di ciascuno nelle attività delittuose riconducibili a quel sodalizio, ma l'elencazione appena enunciata (tratta dagli elementi probatori di cui si darà conto nei successivi paragrafi) è significativa della rilevante presenza politica di quel gruppo nell'area territoriale veneziana e mestrina.

8 a 1 – Valutazione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia che ha condannato Maggi e Digilio per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista per le attività di ON di Venezia-Mestre e Verona nel periodo dal 1969 al 1980 (per Digilio) e al 1982 (per Maggi).

Le sentenze della Corte d'assise d'appello di Venezia richiamate nell'introduzione al capitolo rappresentano gli elementi di prova documentale che consentono a questa Corte di affrontare e risolvere agevolmente la questione della presenza nell'area territoriale di Venezia-Mestre di un gruppo politico definibile ON, che operò in un lungo periodo temporale (dai primi anni '60 al 1982) come struttura locale dell'organizzazione nazionale e che concretò, almeno a partire dal 1969, un'associazione criminale armata riconducibile alla fattispecie delittuosa di ricostituzione del disciolto partito fascista.

¹³⁰¹ Vianello, p. 61-62.

¹³⁰² Ideologia descritta puntualmente nelle sentenze veneziane, in particolare nella ricostruzione che la Corte d'assise di primo grado di Venezia 8.12.1988 svolse nella motivazione, p. 165 e ss.

Va tenuto conto che quelle sentenze rappresentano la conclusione in appello di un unico procedimento nel quale Maggi, Digilio e Zorzi erano imputati di aver partecipato con funzioni organizzative al sodalizio criminoso denominato ON. Con la sentenza del 25.7.1987, i tre citati imputati furono condannati per il delitto associativo contestato con riferimento alle attività del gruppo di ON operante nel Triveneto, Maggi e Digilio dal 1969 al 1980, Zorzi dal 1969 al 1977. Con la sentenza del 9.12.1988, Maggi fu condannato per aver organizzato e diretto l'associazione ON del Veneto, concretante il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista, di cui fu accertata la partecipazione di Quaderni, di Bressan, della Gobbi e di Fasoli; Digilio, imputato della condotta di partecipazione alla descritta associazione, vide la sua posizione stralciata perché la Corte ritenne la sua diversa qualità di organizzatore e dirigente di quel sodalizio.

La sentenza del 25.7.1987 diede luogo a due separati procedimenti nella fase d'appello, il primo a carico di Zorzi, conclusosi con la sentenza della Corte d'assise d'appello del 5.4.1989, il secondo a carico di Maggi e Digilio, conclusosi con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991 (nel quale fu giudicata anche la condanna inflitta a Maggi dalla medesima Corte d'assise con la sentenza 9.12.1988).

Gli accertamenti compiuti da quei giudici riguardarono essenzialmente le posizioni degli imputati del delitto associativo, ancorché nelle pronunce d'appello siano state richiamate le considerazioni generali svolte nelle sentenze di primo grado sulla struttura associativa alla quale gli stessi imputati appartennero. Quel gruppo di ON è stato ricondotto dalle Corti veneziane alla fattispecie incriminatrice contestata attraverso una valutazione di tutti gli elementi acquisiti in quei processi, che in questa sede non è necessario riproporre e rivalutare criticamente.

Saranno qui affrontate le posizioni di Maggi e Digilio, entrambi ritenuti responsabili del delitto associativo contestato nel capo d'imputazione di cui alla sentenza 25.7.1987, il solo Maggi anche di quello del capo d'imputazione di cui alla sentenza 9.12.1988, ma dalla trattazione delle loro posizioni emergerà chiaramente il quadro d'insieme delle attività del gruppo di ON di Venezia-Mestre.

La sentenza della Corte d'assise d'appello dell'8.11.1991 affrontò distintamente le due pronunce di primo grado, entrambe riguardanti l'imputazione di costituzione e partecipazione con ruolo dirigente da parte di Carlo Maria **Maggi** all'associazione ON, configurante il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Le considerazioni svolte da quei giudici furono pienamente confermate dalla Corte del gravame, che ritenne l'imputato responsabile del delitto unitariamente considerato nel periodo 1969-1982.

Nella specie, la Corte del gravame ricostruì le contestazioni associative di cui ai capi 2 del procedimento n. 8/1989 e 1 del procedimento 36/1989, rilevando che nel primo procedimento *“Maggi era imputato, unitamente a Digilio e a Zorzi (assolto con sentenza irrevocabile), di aver partecipato con funzioni organizzative al sodalizio criminoso armato denominato Ordine Nuovo, sodalizio inserito a tutti gli effetti nell'organizzazione triveneta di ON, avente il suo centro operativo in Venezia e*

Udine e perseguente obiettivi antidemocratici e anticostituzionali mediante il compimento di atti di violenza e di intimidazioni; facendo pubblica apologia della violenza stessa quale strumento di competizione politica; adoperandosi a livello di propaganda e di indottrinamento culturale per la diffusione dell'ideologia e dei principi del fascismo e del nazismo; programmando ed eseguendo, al fine di perseguire le finalità sopraindicate, attentati ad opere pubbliche e mezzi di trasporto, nonché reati contro il patrimonio, per l'acquisizione dei mezzi finanziari indispensabili per il funzionamento dell'organizzazione”¹³⁰³.

Nel secondo procedimento Maggi “*era imputato, unitamente a Soffiati (deceduto), Spiazzi (assolto con sentenza irrevocabile), Digilio, Quaderni, Malcangi (assolto con sentenza irrevocabile), Di Lorenzo, Bressan,, Fasoli (assolto ex art. 479 c.p.p. 1930) e Gobbi, del reato di cui all'art. 270 bis c.p., perché i primi tre costituivano, organizzavano e dirigevano, gli altri partecipavano ad un'associazione realizzata anche con denaro proveniente dal disciolto Ordine Nuovo, che tentavano di ricostituire con le medesime finalità di azione sull'intero territorio nazionale (riuscendoci in parte nel territorio Veneto); che si prefigurava altresì il fine di commettere atti di violenza a scopo di eversione dell'ordine democratico, attraverso il collegamento con bande armate alle quali procuravano armi, ovvero tentavano di procurarle; per tali motivi entrando in possesso di armi, esplosivi, detonatori che occultavano in più luoghi; predisponendo inoltre falsi documenti di identità, ospitando latitanti; predisponendo rifugi e collegamenti con esponenti dell'eversione neofascista; promuovendo la stampa e la diffusione di giornali e pubblicazioni di propaganda (“La sentinella d'Italia”, “Le Pleiadi”); formando ed aggiornando schedari di partecipi ad organizzazioni neofasciste, per il compimento di azioni eversive terroristiche; reclutando o cercando di reclutare sempre nuovi aderenti.”¹³⁰⁴*

La Corte d'assise di Venezia, con la sentenza 9.12.1988, derubricò l'imputazione, ritenendo la contestazione associativa configurare il delitto di riorganizzazione del partito fascista e riconoscendo Maggi responsabile di avere promosso e diretto quel sodalizio.

Nell'affermare l'unicità della contestazione con riferimento all'intero periodo temporale contenuto nelle due sentenze di condanna oggetto dell'appello e compreso tra il 1969 e il 1982, la Corte del gravame più volte citata, confermò la condanna in relazione ai capi d'imputazione riportati, richiamando sostanzialmente la motivazione addotta dai due giudici di primo grado, che, per quanto riguarda Maggi, possono qui riassumersi.

Secondo la sentenza 25.7.1987:

- negli anni '60 Maggi era ispettore per il Triveneto di ON e in tale ruolo manteneva i contatti tra i vari gruppi di quell'area territoriale;
- in particolare, il 10.11.1968 partecipò ad Udine ad una riunione di ON organizzata da Cesare Turco e Vincenzo Vinciguerra;

¹³⁰³ Si è citato quasi testualmente il capo d'imputazione contestato a Maggi e Digilio in quel procedimento, richiamato alle pp. 194-195 della sentenza Corte d'assise d'appello Venezia dell'8.11.1991..

¹³⁰⁴ Anche in questo caso la citazione del capo d'imputazione è contenuta nella sentenza d'appello alle pp. 195-196.

- Maggi stesso ammise i rapporti politici con Vinciguerra sino al 1969 e la loro prosecuzione anche dopo il 1970, pur con minore frequenza;
- Vinciguerra descrisse i rapporti con Maggi anche dopo lo scioglimento del Centro studi ON, confermando la natura politica degli stessi e la permanenza di una realtà ordinovista operante nel Triveneto anche nei primi anni '70;
- la permanenza di una struttura politica facente riferimento ad ON fu confermata, oltre che da alcune informative del SISMI, dalla deposizione di Giancarlo Vianello, il quale descrisse i rapporti del gruppo veneziano, di cui Maggi era il dirigente e nel quale il teste svolgeva attività politica, con i veronesi Massagrande, Besutti e Soffiati, il padovano De Eccher, gli udinesi Vinciguerra, Cicuttini, Cesare Turco, i triestini Neami, Portolan e Forziati;
- lo stesso Vianello precisò che quei rapporti tra i gruppi ordinovisti proseguirono anche dopo il rientro nell'MSI, affermando testualmente *“che nonostante il reinserimento, le persone appartenenti o vicine ad ON continuavano a formare un nucleo omogeneo e compatto con la formula Centro studi ON”*;
- Vianello e Gottardi indicarono la sede di via Mestrina, nella quale il gruppo veneziano svolgeva attività politica;
- Vinciguerra ricostruì alcuni incontri significativi tra ordinovisti veneti e ordinovisti friulani (il primo, sollecitato telefonicamente da Maggi, avvenne nel ristorante Diana di Trigesimo e nel corso dello stesso Maggi e Zorzi avanzarono a Vinciguerra la proposta di eliminare Mariano Rumor; il secondo incontro avvenne nella sede di via Mestrina ed ebbe come contenuto il tema degli attentati ai treni);
- ancora furono indicate numerose circostanze che confermavano l'accertata presenza a Venezia di un'organizzazione facente capo a Maggi e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del disciolto ON, illustrate nella sentenza d'appello¹³⁰⁵, tra cui si evidenziano la cessione di esplosivo da Maggi a Vinciguerra, la posizione di armiere dell'associazione attribuita a Digilio, l'interessamento di Zorzi per l'espatrio di Freda.

La Corte d'assise d'appello ritenne che, *“...pur sottratte dalla motivazione dei primi giudici le argomentazioni fondate sulla presenza associativa dello Zorzi (peraltro, lo si ribadisce assolto per insufficienza di prove degli elementi a suo carico acquisiti), il quadro probatorio che residua è più che sufficiente per una conferma della statuizione di responsabilità del Maggi per il reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Invero, i rapporti intrattenuti da Maggi con gli ordinovisti udinesi, a prescindere dalla circostanza che si sia o meno discusso a livello organizzativo della programmazione dell'attentato al Presidente del Consiglio Rumor e degli ulteriori attentati ai treni (per i quali esiste tuttavia una “semi-plena probatio”), hanno in atti uno spessore probatorio più che ragguardevole e che trova inoltre la sua formale consacrazione esterna, sintomatica del ruolo e della valenza nell'organizzazione illecita del dott. Maggi, nell'incontro di Barcellona con Delle Chiaie.*

¹³⁰⁵ Così ult. cit., p. 204

Incontro preparato, predisposto (dic. Vinciguerra e Delle Chiaie) e finalizzato, per le ragioni chiaramente esposte dai primi giudici (pp. 263/269), alla negoziazione della riunificazione delle forze eversive di destra.

L'ampiezza delle argomentazioni della gravata sentenza e la loro logica consequenzialità, inducono questa Corte ad un mero richiamo della detta motivazione, con integrale conferma della sul punto decisione."¹³⁰⁶

La successiva pronuncia della stessa Corte d'assise del 9.12.1988, individuò Maggi tra i promotori e dirigenti dell'associazione dal 1977 al 1982. Dopo aver ricostruito la militanza politica dell'imputato *nell'ambito dell'ideologia ordinovista che si rifà al modello storico della Repubblica Sociale Italiana e deriva gran parte delle proprie basi ideologiche dal pensiero politico evoliano*, la Corte descrisse specificamente il ruolo di Maggi nel sodalizio operante nel Triveneto di cui fu il principale referente sino agli anni '70, soffermandosi sui rapporti con il gruppo udinese dei fratelli Vinciguerra, di Cicuttini e di Cesare Turco¹³⁰⁷.

Negli anni di cui all'imputazione, *"Maggi fu impegnato in prima persona in un opera di proselitismo, di diffusione delle idee attraverso iniziative editoriali, tutte caratterizzate da una precisa connotazione politica, orientata a determinare l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi, attraverso un'attività di diffusione del programma che integra l'attività di promozione"*¹³⁰⁸.

La posizione di vertice nell'ambito del gruppo veneto venne confermata, secondo quei giudici, dai rapporti intrattenuti con esponenti di spicco di altri gruppi quali Fachini, Raho, Melioli, Freda e Signorelli, esponenti di Terza Posizione e con Giancarlo Rognoni ed altri esponenti del gruppo ordinovista milanese "La Fenice".

Infine, una prova indiretta dell'importanza anche strategica della posizione rivestita dal Maggi all'interno dell'associazione, fu rinvenuta *"nella circostanza che egli, pur coinvolto in tutte le attività poste in essere dal gruppo, conservi "le mani pulite", nel senso che mai le armi, le munizioni, i detonatori, i documenti falsi, gli arnesi per l'alterazione delle armi, passano per le sue mani, tanto è vero che, pure essendosi egli recato più volte a Colognola ai Colli nel corso dell'estate 1982, è il Bressan che si reca a Venezia, almeno per due volte, a ritirare la roba 'che scotta' e che, quando si tratta di recuperare i detonatori, egli ne incarica il Quaderni."*¹³⁰⁹.

Analoga affermazione di responsabilità fu compiuta dalla Corte d'assise d'appello nei confronti di Carlo **Digilio**, il quale fu ritenuto un mero partecipe dell'organizzazione fino al 1980, mentre la sua qualifica fu ritenuta dirigenziale a partire da quella data e fino al 1982.

Così la sentenza 25.7.1987 non solo ritenne che Digilio fosse un organizzatore dell'associazione ma lo definì "un quadro coperto", affermando testualmente che

¹³⁰⁶ Sentenza ult. cit., p. 205-206.

¹³⁰⁷ Come si preciserà oltre, il gruppo udinese svolse la propria azione politica non solo sul piano culturale o di propaganda, ma dimostrò di essere preparato ed attivo su un piano militare ed operativo attraverso una serie di azioni violente tra le quali il tentato dirottamento di Ronchi dei Legionari del 6.10.1972, l'attentato alla casa dell'on. De Nicheli Vitturi, la strage di Peteano del 31.5.1972 (ult. cit., p. 207).

¹³⁰⁸ Sentenza ult. cit., p. 207.

¹³⁰⁹ Sentenza ult. cit., p. 209.

“Digilio non compare negli incontri, nelle riunioni degli ordinovisti veneziani e mestrini, non sembra essere elemento che partecipi attivamente al sodalizio criminoso, ma questo suo apparente defilarsi ha una ragione precisa dovuta proprio alle mansioni svolte che erano praticamente quelle di armiere e che consigliavano che egli rimanesse, come è stato detto, un ‘quadro coperto’”¹³¹⁰. Quella decisione fu confermata dalla Corte d’assise d’appello, che ribadì la definizione di Digilio quale tecnico delle armi dell’organizzazione ordinovista veneziana (dal 1969 al 1980), in palese ed inoppugnabile contatto con gli ordinovisti udinesi (dal 1969 al 1973), attraverso la valutazione delle dichiarazioni di alcuni soggetti, quali Vinciguerra, Calore, Izzo, Aleandri, Tisei, tutti, tranne il primo, da annoverare nella categoria dei “pentiti”¹³¹¹. Tali dichiaranti consentirono di identificare “Digilio nel personaggio definito come “zio Otto”, tecnico delle armi nell’organizzazione ordinovista veneziana, legato al Maggi da pluriennale e profonda amicizia, e con lui sodale nell’illecita organizzazione. A tale conclusione è possibile pervenire, anche se non si è raggiunta per il prevenuto la prova piena di un concreto maneggio e diretta disponibilità delle armi dell’associazione, sicuramente armata (dich. Vianello e altri) dal momento che, nel periodo finale del capo d’imputazione (fine anni ’80) si sta ancora maturando (e forse per certi atti si era già compiutamente espressa) tutta una consistente e gravissima attività in favore della banda armata costituita da Cavallini...”¹³¹².

La Corte del gravame svolse ancora le sue considerazioni sul ruolo occulto di Digilio: *“Quanto al rilievo della mancata presenza del Digilio nelle riunioni degli ordinovisti veneziani e mestrini, nonché del mancato apprezzamento della sua attività associativa ad opera degli organi di polizia, che pure avevano individuato e precisato all’epoca quella del Maggi, ritiene il collegio di **confermare l’epiteto di “quadro coperto” attribuito dai primi giudici al ruolo e all’azione dell’accusato.** A tale conclusione reputa questa Corte di pervenire, non già per una mera congettura, da ricollegare semplicisticamente al teorico ruolo di armiere, ma per una diversa argomentazione logica collegata ad un inoppugnabile fatto concreto. **Il Digilio era in effetti un quadro coperto perché la sua abilità in tema di armi (il riscontro dell’officina e della sua strumentazione) esigeva una condizione di livello protetto e non esposto ai rilievi e ai possibili controlli delle forze di polizia, ma era, in particolare, un livello occulto dell’organizzazione per quello che stava predisponendo e si accingeva a fare.** Non si dimentichi che alla fine del 1980 ed all’inizio del 1981 Digilio dà vita ad un’imponente e frenetica attività di detenzione ed alterazione di armi, attività questa che esigeva il più assoluto dei riserbi e l’esclusione di contatti che non fossero quelli, del tutto necessari e funzionali, allo svolgimento della specifica attività, vitale per l’organizzazione armata. In questa ottica il Digilio – negli anni 1969-1981 – ha tenuto un rapporto privilegiato con il*

¹³¹⁰ Queste testuali citazioni delle pp. 251-260 della sentenza di primo grado sono tratte dalla sentenza d’appello, p. 144.

¹³¹¹ Così ult. cit., p. 150.

¹³¹² Così, ult. cit. p. 152.

solo Maggi, organizzatore dell'illecito sodalizio avente le finalità antidemocratiche e le modalità comportamentali indicate nell'art. 1 l. 645/52.

Per tale ragione, ritiene la Corte che non sia corretta l'attribuzione al Digilio del ruolo di organizzatore, atteso il modesto rilievo da lui assunto nella vita e nella struttura associativa sino alla fine del 1980.

A partire da tale data, e dato pieno corso alla vastissima attività in materia di armi, il ruolo e la funzione dell'accusato è sicuramente mutato, ma di tale fatto non può occuparsi il collegio dal momento che l'azione del Digilio, sotto questo profilo e a partire dalla fine del 1980, è stata stralciata.

Va pertanto confermata la statuizione di condanna del Digilio per il reato associativo, modificata 'originaria imputazione in quella di semplice partecipe per il periodo 1969/1980 e qui richiamato quanto argomentato per il Maggi (cfr. pp. 197/206) in ordine all'elemento soggettivo dello stesso delitto di riorganizzazione del partito fascista."¹³¹³

Analoghe valutazioni furono espresse dalla Corte d'assise di Venezia del 9.12.1988, secondo la quale Digilio "si identifica in quel personaggio noto col soprannome di zio Otto del quale parlano Izzo e Calore come di persona particolarmente esperta nella fabbricazione di armi e coinvolta in quel progetto di realizzazione di una mitraglietta costruita artigianalmente, da realizzarsi in Spagna, di cui ha parlato anche Concutelli"¹³¹⁴, con un ruolo di assoluta preminenza sul piano operativo. In forza di tali considerazioni la Corte di primo grado ritenne "la partecipazione di Digilio all'associazione con qualità di organizzatore e dirigente e, considerata tale circostanza come commissione da parte sua di un fatto materialmente diverso da quello contestatogli al capo di imputazione, di mero partecipe dell'associazione, trasmise gli atti al P.M., affinché contestasse ritualmente al Digilio il diverso reato di organizzatore e dirigente dell'associazione in questione."¹³¹⁵

Dall'esame sin qui svolto si desume incontestabilmente che Maggi e Digilio, tra il 1969 e il 1980, parteciparono con ruoli differenziati ad un'organizzazione criminale che svolse nell'area territoriale del Triveneto attività eversiva secondo la descrizione contenuta nei capi d'imputazione contestati in quei processi.

8 a 2 – Valutazione degli elementi ulteriori acquisiti in questo dibattimento rispetto all'esistenza di un gruppo eversivo operante a Venezia.

Gli accertamenti compiuti dalle Corti veneziane sono univoci nel ricostruire il ruolo di Maggi e Digilio nell'ambito del gruppo ordinovista veneziano. Non può però ignorarsi che in questo dibattimento sono stati acquisiti elementi di prova ulteriori rispetto alla struttura, alla composizione e alle attività del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre, di estrema rilevanza nella valutazione dell'imputazione di strage qui contestata e che, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., costituiscono i riscontri rispetto a quegli accertamenti di fatto. Il quadro probatorio acquisito in questo processo è indubbiamente più completo, atteso che si è avuta una ricostruzione *dall'interno* delle

¹³¹³ Così, ult. cit. p. 153-154.

¹³¹⁴ Così ult. cit., p. 156.

¹³¹⁵ Così, ult. cit. 159-160.

caratteristiche di formazione e di azione di quel sodalizio, con specifiche indicazioni sulle attività culturali e politiche, sui diversi livelli dei nuclei di militanti che operarono, come anticipato all'inizio del capitolo, secondo differenziate modalità di azione.

In questo capitolo sarà sufficiente descrivere riassuntivamente gli elementi di prova testimoniale acquisiti, individuando, per quanto rilevante potrà essere, le modalità di adesione dei militanti al sodalizio.

Nel territorio di Venezia operarono due gruppi definiti in base al legame con l'area cittadina lagunare e con quella di terraferma, che per tutto il periodo qui considerato ebbero un'unità di azione¹³¹⁶, ancorché rappresentarono entità distinte con riferimento alle sedi, ai militanti, ai dirigenti e ai livelli di operatività.

Il gruppo veneziano ebbe come suo elemento di riferimento Carlo Maria Maggi, il quale, al di là delle cariche formalmente assunte nell'arco temporale considerato, fu nella sostanza il capo indiscusso di ON del Triveneto, a partire dal 1965, durante la fase di rientro nell'MSI e nel corso di tutti gli anni '70. Questo ruolo è stato descritto da tutti i militanti di ON veneziani e da altri ordinovisti che ebbero rapporti più o meno intensi con questi ultimi (compresi i quadri dirigenti nazionali quali Rauti e Sermonti)¹³¹⁷.

Le questioni contestate dalla difesa Maggi in ordine al ruolo da costui ricoperto nel gruppo ordinovista di Venezia riguardano da un lato la linea politica da lui propugnata nell'ambito di quel movimento, dall'altro gli effetti che la decisione del dicembre 1969 ebbe nella vita di quel sodalizio. Sotto quest'ultimo profilo, si rileva, infatti, che se univoca è l'indicazione dell'imputato quale ispettore del Triveneto dal 1960 al dicembre 1969, dopo tale data, secondo la tesi reiteratamente sostenuta dalla difesa Maggi, questi rientrò disciplinatamente nell'MSI e dimise il proprio ruolo nell'ambito di ON, per entrare nelle strutture dirigenti del partito. La permanenza nell'MSI durò peraltro pochi anni, atteso che nel 1972-1973 Maggi fu sospeso e per protestare contro quella decisione di dimise dal partito¹³¹⁸. In base a questa impostazione difensiva tutte le accuse rivolte a Maggi nel corso dei processi subiti a Venezia tra il 1987 e il 1991, a Milano dinanzi alla V° e a questa sezione della Corte d'assise e a Brescia per la vicenda della strage di piazza della Loggia, sarebbero totalmente prive di fondamento.

Quanto alla linea politica teorizzata ed attuata dall'imputato in quel lungo periodo temporale, Maggi ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in attività eversive riconducibili al sodalizio da lui organizzato e diretto.

L'accertamento compiuto dalle Corti veneziane sarebbe sufficiente per smentire le descritte tesi difensive, ma non ci si può sottrarre dall'analizzare tutti gli elementi

¹³¹⁶ Esplicitamente in tal senso Campaner, p. 95, il quale ha dichiarato che le due entità costituivano un unico gruppo.

¹³¹⁷ L'indicazione di Maggi quale leader indiscusso di ON veneziano è talmente univoca da rendere superfluo il richiamo specifico alle deposizioni rese da decine di testimoni.

¹³¹⁸ Questa è la ricostruzione che Maggi ha fatto della sua carriera politica dopo il 1969 (u. 8.3.2001, pp. 58-69).

probatori acquisiti in questo dibattimento, che, si anticipa, hanno confermato e reso ancor più incontestabili gli accertamenti compiuti nelle pronunce veneziane.

Se una parte dei militanti veneziani-mestrini di ON, pur indicando Maggi come capo del gruppo ordinovista a cui aderirono, non ha potuto fornire contributi utili per valutare in concreto il ruolo da lui svolto nell'ambito del gruppo ordinovista (in quanto i rapporti della gran parte di loro con il gruppo furono temporalmente limitati agli anni precedenti al 1970 e la conoscenza di Maggi fu marginale ed episodica¹³¹⁹), le indicazioni di decine di altri testimoni hanno confermato che Maggi rappresentò il punto di riferimento di tutti gli ordinovisti veneti non solo fino al 1969 ma anche negli anni successivi, permanendo in quella realtà territoriale i vincoli associativi descritti nelle pronunce delle Corti veneziane.

Per indicare solo i contributi più significativi, si richiamano le dichiarazioni di Digilio, Siciliano, Vianello, Forziati, Campaner, della moglie di Bergantin, Daniela Siciliano, di Gottardi, Busetto, Paolucci, della Gobbi, di Novella, Affatigato, Dedemo, Azzi, Vinciguerra, Battiston, Zaffoni. In sintesi, il quadro che si delinea dalle citate testimonianze è quello di una personalità che operò con funzioni dirigenti nell'ambito di un'organizzazione politica che tra la metà degli anni '60 e tutti gli anni '70 professò e attuò una politica eversiva dell'ordine costituzionale, attraverso il richiamo all'ideologia fascista e nazista descritta nelle sentenze delle Corti veneziane. Quel gruppo criminale ebbe in quel periodo temporale la disponibilità di armi ed esplosivo, le prime utilizzate per difesa personale e per la realizzazione di atti delittuosi, la sostanza esplosiva destinata alla perpetrazione di attentati diretti ad attuare la strategia stragista di cui Maggi fu uno degli ideologi. Il ruolo dirigente di Maggi nell'ambito della struttura associativa definibile ON non cessò nel dicembre 1969, atteso che nel corso della prima metà degli anni '70 egli continuò a mantenere rapporti di collaborazione politica con i gruppi di militanti già appartenenti al Centro studi ON e che, con il rientro nell'MSI, proseguirono un'iniziativa autonoma a diversi livelli di azione, realizzando numerosi atti delittuosi in attuazione della strategia politica finalizzata all'eversione dell'ordine costituzionale.

Queste non sono semplici affermazioni, ma si fondano su elementi di prova acquisiti in questo dibattimento a conferma dell'accertamento illustrato nel precedente paragrafo.

La posizione di supremazia politica di Maggi nell'ambito del sodalizio è stata affermata da numerosi testimoni, tra i quali si cita, tra i più espliciti, Battiston¹³²⁰, Busetto¹³²¹, Siciliano¹³²², Forziati¹³²³, ma è circostanza mai contestata nel processo.

¹³¹⁹ Così Marcigliano sentì solo parlare di Maggi da Zorzi e Siciliano, Maggiori e Boratto hanno riferito sugli incontri precedenti al 1970, Coral, Martella, Artale, Noè frequentarono solo gli ordinovisti mestrini e non ebbero rapporti con i veneziani

¹³²⁰ Battiston, u. 31.10.2000, p. 67, ha indicato la posizione di preminenza di Maggi e Digilio, precisando che il primo appariva sovraordinato sul secondo, impartendogli ordini.

¹³²¹ Busetto, p. 210-211, ha dichiarato che Maggi veniva trattato con deferenza anche da Zorzi e Siciliano e su contestazione del P.M. ha confermato che Zorzi parlava di Maggi come di un superiore dei militanti di Mestre, tanto è vero che quando decise di allontanarsi dal gruppo, telefonò proprio a Maggi per comunicarglielo.

Digilio, Siciliano, Vinciguerra, Battiston, hanno descritto l'ideologia stragista propugnata da Maggi tra il 1968 e il 1974, i primi tre¹³²⁴ descrivendo specificamente gli episodi delittuosi attuativi di quella linea politica, Battiston riferendo il contenuto dei discorsi eversivi che Maggi tenne nel corso di un incontro con i reduci di guerra amici di suo padre¹³²⁵, i riferimenti che fece in sua presenza sulla strage della

¹³²² Secondo il quale la struttura di ON era piramidale, con Zorzi che, quale capo del gruppo mestrino, doveva riferire a Maggi, che a sua volta rispondeva a Signorelli e Rauti, soggiungendo che Maggi era il responsabile del Triveneto e della Lombardia quando fu costituito il gruppo a Milano (Siciliano, int. 20.10.1994, pp. 5-6)

¹³²³ Forziati, p. 27.

¹³²⁴ In merito alle dichiarazioni di Digilio, Siciliano e Vinciguerra è sufficiente richiamare gli episodi di cui si tratterà nei successivi capitoli

¹³²⁵ Battiston, u. 31.10.2000, p. 41-43, ha dapprima riferito l'episodio e quindi ha confermato la contestazione rivoltagli dal P.M. in relazione allo stesso:

"P.M. - Allora, scusi, sarò più preciso: Lei ricorda quali erano, se le ha sentite ovviamente, le tesi, le teorie di Maggi in relazione a questo tipo di attività, diciamo così, politica?"

T. - Sì, non ho mai sentito Maggi condannare l'uso delle bombe. Anzi, penso che fosse diciamo l'unica persona all'epoca che... ricordo anche un episodio non diretto bensì in occasione di una cena a cui partecipava mio padre ed altri reduci in cui Maggi propugnava l'uso della violenza come metodo per far trionfare quella che era quel tipo di idea politica.

P.M. - Lei ricorda anche eventualmente riunioni a cui ha partecipato in cui Maggi ha sostenuto questo tipo di teoria, questa dottrina?"

T. - Sì, sì, sicuramente. Cioè era una dottrina che sosteneva.

P.M. - Nell'ambito di Ordine Nuovo quali gruppi o quali persone erano più in sintonia con il Dottor Maggi in relazione a questo modo di condurre l'attività del gruppo?"

T. - No, non era un tipo di discorso, se vogliamo così chiamarlo, politico che si facesse molto. Anzi, ricordo persone come Massimiliano Fachini che erano decisamente contrarie a questo tipo di discorso. Nessun'altra... non ho sentito da altre parti propugnare così direttamente l'uso di quel determinato tipo di violenza.

P.M. - Allora le devo ricordare quello che Lei ha detto in un interrogatorio del 6 ottobre '95 davanti al Pubblico Ministero di Brescia. Lei disse: "A livello ideologico Maggi nel periodo della mia latitanza a Venezia sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento degli attentati e delle stragi come punto essenziale di una strategia che mirava a creare il caos. Ciò nell'ottica di costituire in tal modo il terreno sul quale potesse attecchire una vera e propria rivoluzione di Destra da realizzarsi nella sua ottica senza l'intervento delle forze armate o a prescindere da esse. Non faceva mistero di questa sua ideologia tanto da destare stupore anche nel nostro ambiente"?"

T. - Sì, è espresso meglio però è esattamente lo stesso concetto.

P.M. - Infatti, certo. Questo lo conferma, ovviamente, perché l'ha appena detto adesso, no?"

T. - Sì.

P.M. - Poi è andato avanti e disse: "Le riunioni a livello interregionale degli aderenti alla struttura ufficialmente disciolta di Ordine Nuovo venivano organizzate, per quanto è a mia conoscenza, da Signorelli. Anche io ho preso parte a diverse di queste riunioni a Roma, Genova, Treviso, Milano. Il Maggi nell'ambito di queste riunioni si faceva promotore della linea di cui ho appena parlato"?"

T. - Corretto.

P.M. - E fin qui ci siamo. Poi ha detto: "La posizione più vicina a Maggi direi che era rappresentata da Rognoni e dal gruppo di quest'ultimo. A livello centrale direi che non incontrava grossi consensi, tanto che ho sentito giudizi negativi sul conto di Maggi pronunciati da Signorelli e dallo stesso Massagrande"?"

T. - Giusto. Sì, sì.

P.M. - E' questo riferimento alla posizione di Rognoni nel gruppo di Milano che mi interessava sapere. Cioè, Lei qua ha detto che Rognoni rappresentava la posizione più vicina a queste tesi propugnate dal Dottor Maggi?"

T. - Sì, confermo. "

Il teste ha confermato l'episodio nel controesame della parte civile (pp. 63-65).

“P.C. AVV. SINICATO - Senta, Lei ha parlato rispondendo al Pubblico Ministero di una cena avvenuta a Milano in presenza di suo padre, tra gli altri, in un qualche ristorante alla quale partecipò Maggi e nella quale Maggi espresse le sue ideologie che Lei ha definito stragiste. Ho capito bene, è così?”

T. - Sì, non ero presente io personalmente. Era una cena di reduci della seconda guerra mondiale in cui mio padre invitò il Maggi.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi il resoconto della cena lo ebbe da suo padre?

T. - Sì e da altre persone che rimasero un po' scioccate dal discorso fatto dal Maggi, cioè pensavano di sentire un discorso politico e non un discorso di una certa violenza.

P.C. AVV. SINICATO - Ma questo, la sorpresa di queste persone Lei la apprese poi dal racconto di suo padre o parlò anche con queste altre persone?

T. - No, parlai anche con le persone perché io frequentavo, era il gruppo dei reduci del corpo con cui aveva combattuto mio padre nel corso della seconda guerra. Io frequentavo queste persone.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi Lei il resoconto di questa cena e del discorso di Maggi l'ha avuto da più persone?

T. - Considero di sì, dato il momento.

P.C. AVV. SINICATO - E qual era, allora, il contenuto di questo discorso, di questa posizione ideologica, per come glielo hanno raccontato suo padre e gli altri partecipanti?

T. - Io ricordo il commento di mio padre: "Maggi è venuto e ha parlato solo di bombe". Non ho parola per parola, però il discorso era di una certa violenza. Non era l'idea con cui era stato invitato Maggi di un discorso politico di un eventuale appoggio di queste persone che potevano dare al nostro gruppo, appoggio che infatti non si è mai materializzato.

P.C. AVV. SINICATO - Oltre a questa occasione nella quale attraverso suo padre ed altri ha potuto apprezzare l'ideologia di Maggi, Lei al Pubblico Ministero ha riferito di altri discorsi fatti dal Maggi durante la sua latitanza a Venezia in cui lui sosteneva che lo strumento degli attentati e delle stragi era essenziale per una strategia che mirava a creare il caos. Il Pubblico Ministero le ha letto esattamente quello che Lei aveva dichiarato al Pubblico Ministero di Brescia nel '95. C'è un terzo episodio nel quale Lei colloca un giudizio dei discorsi di Maggi che Lei in quella occasione definisce stragista. Lei si ricorda un'altra occasione nella quale vi fu un discorso sulle tesi politiche e strategiche di Maggi?

T. - Sinceramente mi attengo a quanto ho detto in istruttoria perché erano passati cinque anni in meno.

P.C. AVV. SINICATO - Lei si ricorda di una riunione a Roma nel '73 a cui parteciparono alcuni appartenenti al gruppo La Fenice?

T. - Sì, ricordo delle riunioni a Roma. Ricordo una riunione a casa del Signorelli e non ricordo una riunione in particolare.

P.C. AVV. SINICATO - Credo che sia questa, perché Lei il 29 settembre del '95 al Pubblico Ministero di Milano dice sempre con riferimento ai discorsi di Maggi ed alla sua strategia: "Aggiungo che Carlo Digilio lo chiamava stragista e che ero a conoscenza del fatto che Paolo Signorelli era contrario ai metodi promulgati e propugnati, divulgati da Maggi in relazione ai fatti di strage. Ciò ho appreso direttamente nel corso di una riunione a Roma nell'anno '73 nella quale parteciparono appartenenti al gruppo La Fenice di Milano tra cui Carlo Rognoni"?

T. - Sì, ma credo che l'episodio sia nel momento in cui io sento dalla viva voce di Paolo Signorelli che è contrario alla strage.

P.C. AVV. SINICATO - Sì, però io questo volevo chiederle...

T. - Va inserito in quel...

P.C. AVV. SINICATO - Certo. Quindi c'è una riunione a Roma, una delle varie riunioni ma comunque è questa riunione che ci interessa a Roma nel '73 alla quale partecipano vari esponenti tra cui Rognoni. In quella riunione Lei sente parlare Signorelli?

T. - Sì e sento dalla voce di Signorelli che condanna l'uso di quel tipo di violenza.

P.C. AVV. SINICATO - A quella riunione erano presenti anche Maggi e Digilio? Perché da come è scritto qua sembrerebbe che vi fosse la presenza quantomeno di Digilio a quella riunione perché Lei dice: "Aggiungo che Carlo Digilio lo chiamava stragista e che ero a conoscenza del fatto che Paolo Signorelli era contrario. Ciò ho appreso direttamente nel corso di una riunione", allora voglio capire...?

T. - No, no, sono due fatti diversi. Non ricordo in nessun momento insieme Digilio e Signorelli. Mi sembra sinceramente di no. Cioè, sono due fatti differenti il fatto che lo chiamasse stragista ed il fatto che Signorelli non fosse d'accordo. ”

Questura e in particolare sull'appartenenza di Bertoli all'area della destra¹³²⁶, nonché la disponibilità di esplosivo e detonatori da parte del gruppo veneziano durante la sua latitanza a Venezia¹³²⁷. Anche altri esponenti della destra eversiva hanno confermato in dibattito il ruolo di Maggi quale "teorico della strategia stragista"¹³²⁸.

Questo argomento è del tutto centrale nel processo, atteso che, nella prospettiva accusatoria, l'attentato del 12 dicembre, rappresentò l'attuazione dell'iniziativa politica stragista dei gruppi ordinovisti veneti, con il supporto di militanti di altre realtà territoriale. Per questo, nella parte conclusiva del capitolo sarà dedicata una specifica trattazione al nucleo di militanti che in quell'ambito politico propugnarono l'ideologia eversiva di cui si è qui riferito brevi cenni.

Il ruolo di Maggi nell'ambito del gruppo veneziano di ON non cessò nel dicembre 1969, come accertato dalle sentenze delle Corti veneziane più volte citate e confermato da numerose testimonianze rese in questo dibattito. Digilio, Siciliano, Vinciguerra hanno descritto episodi dell'attività politica di Maggi nell'ambito di ON successivi al 1969, ma anche altri testimoni hanno collocato nella prima metà degli anni '70 l'attività di Maggi nel gruppo ordinovista. Così Forziati¹³²⁹ ha descritto l'intervento di Maggi nella vicenda della sua "fuga", avvenuta nel 1972; Daniela Siciliano¹³³⁰ ha descritto una decina di riunioni che si tennero in via Mestrina negli anni 1971-1972 alla presenza di Rauti, Maggi, Lagna, Zorzi e di suo marito Leopoldo Bergantin; Maggiori¹³³¹ conobbe il gruppo politico di Venezia-Mestre, di cui ha indicato Zorzi, Romani, Maggi, Molin, Montagner, Bergantin, Martino Siciliano e Busetto, dopo il 1970; Gottardi¹³³² ha riferito che la sede di via Mestrina fu utilizzata almeno fino al 1974; Pasetto¹³³³ frequentò il gruppo veneziano di ON che gravitava intorno a Maggi a partire dal 1970; Novella¹³³⁴ ha riferito di rapporti con gli ordinovisti nei primi anni '70; Affatigato¹³³⁵ conobbe Maggi nel 1973-1974 nel corso di una riunione di ON (del Movimento politico ON) del veneto; Freda¹³³⁶ ha ammesso i suoi rapporti con Maggi negli anni '70, pur ridimensionandone la valenza politica; Battiston¹³³⁷ frequentò il gruppo veneziano proprio a partire dal 1972; gli incontri con Tramonte¹³³⁸ a casa Romani sono della primavera del 1974.

¹³²⁶ Battiston, u. 31.10.2000, p. 19

¹³²⁷ Battiston, u. 31.10.2000, p. 22-23 e 27.

¹³²⁸ Così, Izzo, p. 32 e Dedemo, p. 73,. Possono essere anche richiamate le indicazioni di Tramonte, p. 99, il quale ha descritto gli incontri a casa Romani del 1974, quando Maggi espresse la sua posizione politica. Questa parte di dichiarazioni di Tramonte è stata ritenuta dalla Corte intrinsecamente attendibile per le ragioni esposte nel capitolo 6 e riscontrata specificamente dal rapporto informativo del maresciallo Felli e dalle dichiarazioni di Zotto, p. 15.

¹³²⁹ Forziati, p. 20

¹³³⁰ Daniela Siciliano, p. 61.

¹³³¹ Maggiori, p. 159.

¹³³² Gottardi, p. 41.

¹³³³ Pasetto, p. 45-46

¹³³⁴ Novella, p. 81

¹³³⁵ Affatigato, int. 2.5.1995.

¹³³⁶ Freda, p. 89-90.

¹³³⁷ Battiston, u. 31.10.2000, p. 10-11.

¹³³⁸ Tramonte, p. 99.

I rapporti di Maggi e del gruppo veneziano con Rognoni e il gruppo La Fenice, pur iniziati alla metà del 1969, assunsero frequenza ed intensità negli anni '70, come riferito da Siciliano¹³³⁹, Dedemo¹³⁴⁰, Azzi¹³⁴¹, Battiston¹³⁴², Novella¹³⁴³, Cagnoni¹³⁴⁴, Zaffoni¹³⁴⁵, Radice¹³⁴⁶, Rognoni¹³⁴⁷ e dallo stesso Maggi¹³⁴⁸.

Infine, vanno richiamate le due vicende accertate con sentenze irrevocabili a carico di Maggi, Digilio, la Gobbi e Bressan, relative alle armi e agli esplosivi detenuti negli anni 1977-1982¹³⁴⁹.

Le uniche indicazioni parzialmente difformi rispetto a questo univoco quadro probatorio sono, oltre alle dichiarazioni dello stesso Maggi, le testimonianze di Rauti, Molin e Falica.

Rauti ha sostanzialmente negato che dopo il dicembre 1969 Maggi e il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre avessero continuato a svolgere attività politica autonoma rispetto all'MSI, nel cui Comitato centrale fu cooptato in quota ad ON anche lo stesso Maggi¹³⁵⁰; ha comunque ammesso che anche in anni successivi al 1969, egli ebbe sporadici rapporti con Maggi per la simpatia politica che lo induceva a favorire le iniziative che questi promuoveva nel Veneto.

Su questa parte della deposizione di Rauti, la Corte ritiene di non soffermarsi per valutarne l'attendibilità specifica. Certo è che, come osservato nel capitolo 6, si tratta di uno di quei temi "compromettenti" per la posizione del dichiarante, atteso che ammettere la prosecuzione delle attività politiche di ON anche dopo il rientro nel partito o anche solo ammettere la sua consapevolezza di tale circostanza avrebbe significato per Rauti avvallare la prospettazione accusatoria (peraltro confermata in alcune pronunce irrevocabili) dell'esistenza di una struttura ordinovista trasversale all'MSI, al Movimento politico ON, ad altri circoli culturali della destra extraparlamentare, fino a coinvolgere strutture quali il FN e AN. Ritiene la Corte che sia del tutto superfluo accertare se Rauti fosse o meno consapevole della prosecuzione di attività politica autonoma dall'MSI da parte di Maggi e del gruppo ordinovista veneziano, né le dichiarazioni del teste smentiscono in alcun modo gli accertamenti fin qui illustrati.

Per confutare l'attendibilità della deposizione di Paolo Molin è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nel capitolo 6, ove si è affermato che Molin ha descritto la struttura e le attività del gruppo di ON in termini assolutamente incompatibili con il

¹³³⁹ Siciliano, intt. 19.10.1994, p. 5, 15.3.1995, p. 3, 14.3.1996, p. 3, 28.8.1996, p. 4, 16.7.1997.

¹³⁴⁰ Dedemo, pp. 71-77.

¹³⁴¹ Azzi, pp. 22 e ss.

¹³⁴² Battiston, pp. 6-7.

¹³⁴³ Novella, p. 86-87.

¹³⁴⁴ Cagnoni, pp. 2-7.

¹³⁴⁵ Zaffoni, intt. 25.11.1995, 22.12.1995, 17.5.1997.

¹³⁴⁶ Radice, p. 155.

¹³⁴⁷ Rognoni, p. 43 e ss.

¹³⁴⁸ Maggi, u. 8. 3.2001, pp. 110 e ss.

¹³⁴⁹ E' sufficiente richiamare la sentenza della Corte d'assise di Venezia del 9.12.1988, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991.

¹³⁵⁰ Rauti, p. 38-39

quadro complessivo emerso non solo in questo dibattito, ma nei processi conclusi con sentenze definitive a carico di Maggi, Digilio e Zorzi.

Infine, Falica ha escluso che Maggi abbia fatto parte del Movimento politico ON, sostenendo che non era gradito al gruppo di Mestre. La deposizione di Falica è, per questa Corte, pienamente attendibile, ma la specifica affermazione di estraneità di Maggi dalle strutture politiche della destra eversiva (quindi anche del Movimento politico ON) negli anni 1973-1977 è del tutto contrastante con le dichiarazioni rese proprio dai militanti di Mestre, nessuno dei quali (neanche Zorzi) ha prospettato un rapporto conflittuale con Maggi. L'erroneità dell'indicazione di Falica è, comunque, del tutto comprensibile, perché la consistenza dei rapporti tra gruppi distinti della stessa area politica ben poteva non essere conosciuta a chi non operava nelle realtà locali. Falica ha descritto i suoi rapporti con il gruppo di Mestre (indicando Zorzi come suo *leader*), ma ha soggiunto che non intervenne nelle attività di quel sodalizio locale, tanto che a partire dal 1975 fu Fachini ad assumere la responsabilità di coordinamento di quell'area territoriale. E' possibile che Maggi non avesse aderito formalmente al Movimento politico ON, ma la sua presenza nell'area della destra extraparlamentare veneziana proseguì dopo il 1970 e fino ai primi anni '80, attraverso la realizzazione di azioni politiche omogenee con gli obiettivi del Movimento politico ON (a cui, secondo Falica, fu più direttamente legato proprio Zorzi). La dinamica dei rapporti politici dell'originario gruppo ordinovista veneziano-mestrino subì evidentemente un'evoluzione tra il 1970 e il 1977, atteso che i due principali militanti, Maggi e Zorzi, da principio e almeno fino al 1973-1974 continuarono a collaborare in un'unica entità di gruppo, ma con l'intensificarsi dei rapporti di Zorzi con Fachini, vi fu un avvicinamento del primo alla realtà politica di cui il secondo era un esponente di vertice, cioè il Movimento politico ON. Se anche Maggi non aderì a quest'ultimo sodalizio, secondo Affatigato, era presente ad una riunione del Movimento politico del Veneto proprio intorno al 1974. D'altronde Falica, descrivendo i rapporti interni a quell'area politica, ha riferito che Massagrande, quando gli diede le consegne, indicò in Rognoni e nel gruppo milanese (cioè proprio quella realtà che aveva rapporti intensi con i veneziani facenti capo a Maggi) uno dei militanti con cui era possibile trovare una collaborazione, anche se precisò la diversità di impostazione politica rispetto ad ON, definendoli "cani sciolti" o "stragisti"¹³⁵¹. L'insieme delle dichiarazioni di Falica è, quindi, del tutto compatibile con la mancata conoscenza da parte sua dei rapporti di Maggi e dei veneziani ordinovisti con il Movimento politico ON. Concludendo su questo profilo, va ribadito che i rapporti tra i gruppi di quell'area, riconducibile all'impostazione politica ordinovista, non si caratterizzarono mai per formali distinzioni.

Questo dettagliato quadro sulla figura preminente nell'ambito del gruppo ordinovista veneziano, consente di completare in termini più sintetici la composizione del sodalizio, la strategia politica attuata, la disponibilità di sedi, armi, esplosivo, i rapporti di collaborazione con altri gruppi della destra, concretatisi in azioni di aiuto

¹³⁵¹ Così Falica, p. 40-42.

tra militanti, nella realizzazione di attentati, scontri di piazza, azioni di autodifesa e di solidarietà politica con i detenuti della stessa area di riferimento.

Intorno al gruppo veneziano gravitarono in quegli anni numerosi militanti che assunsero ruoli differenziati nella diversificazione dei livelli di azione politica del sodalizio. I componenti “ufficiali” fino al dicembre 1969 furono, oltre a Maggi, Molin, Romani, Barbaro e Carlet. Su questi ultimi due non è necessario svolgere specifiche considerazioni in ordine al ruolo assunto nel sodalizio ordinovista, atteso che è emersa nel processo la loro sostanziale estraneità alle sue attività delittuose e l’effettività del loro rientro nell’MSI nel dicembre 1969. Romani e Molin furono, per contro, certamente coinvolti in attività eversive prima e dopo il dicembre 1969, atteso che alcuni testimoni li hanno indicati come protagonisti di attività politiche di carattere illecito, fino a configurare una loro responsabilità in vere e proprie azioni eversive.

Molti testimoni hanno indicato in Giangastone **Romani** uno dei massimi dirigenti di ON veneziano¹³⁵². Maggi¹³⁵³ ne ha ricostruito il ruolo all’interno di ON, indicandolo come uno dei dirigenti con cui collaborò per molti anni. Nel 1966 furono proprio lui, Romani e Barbaro a sospendere Freda da ON¹³⁵⁴, anche se nel 1970 ancora Romani lo invitò a tenere una conferenza nella sede di via Mestrina, nell’ambito delle iniziative per il rientro nell’MSI¹³⁵⁵. Infine, Maggi ha confermato la presenza di Romani all’incontro con Lino Franco per la costituzione di un gruppo di ON a Vittorio

¹³⁵² Così Neami, int. 18.6.1997; Allasia, p. 26; Pasetto, pp. 45-46, 57; Maggiori, p. 163; Bressan, u. 8.6.2000, p. 33-34; Campaner, p. 95 e p. 134; Barbaro, p. 14.

Zorzi, spont. dich. del 12.12.1995, lo ha indicato come il “motore” del gruppo di ON di Venezia nella seconda metà degli anni ’60, soggiungendo che, nel 1969, fu proprio Romani a telefonargli per proporgli di assumere incarichi nelle strutture giovanili dell’MSI e lui accettò; ha aggiunto che dal 1970 non lo vide più. Francia, p. 110-111, di ON veneto conobbe Maggi e Romani e seppe da quest’ultimo del loro rientro nell’MSI

Rauti, p. 104 e p. 114-115 ha dichiarato che Romani faceva parte del direttorio nazionale di ON tra il 1965 e il 1969 e rientrò nell’MSI come dirigente.

La moglie di Bergantin, Franca Siciliano, pp. 61-68, intorno al 1971-1972, partecipò ad una decina di riunioni in via Mestrina, alle quali erano presenti, tra gli altri, Maggi, Rauti, Romani, Zorzi e Lagna, in anni successivi alcuni incontri si tennero anche a casa sua. Romani era presente, insieme a Soffiati alla cerimonia per il battesimo della loro figlia e successivamente Bergantin e Soffiati frequentarono la casa del Lido di Romani.

Vinciguerra, p. 63, ha indicato Romani come uno dei dirigenti di ON nel Veneto; l’espulsione di Etro fu decisa da lui, Maggi e Romani.

Molin, p. 150, ha ricordato una riunione in occasione del rientro nell’MSI con Maggi, Romani e Barbaro.

Più specificamente, Boratto, p. 187-188, lo ha indicato come l’ideologo del gruppo nel periodo della sua frequentazione (dal 1967 al marzo-aprile 1970), soggiungendo di aver partecipato ad alcune conferenze nella primavera-estate 1969 nelle quali erano relatori Freda e Romani (p. 193-195). Il teste I ha dapprima collocato le conferenze nella primavera-estate 1969, confermando tale indicazione anche dopo che la difesa Zorzi gli ha prospettato nel corso dell’esame dibattimentale che quegli incontri potevano essere avvenuti del marzo 1970 Gradari lo ha indicato quale esponente della componente rautiana nell’MSI.

¹³⁵³ Maggi, u. 8.3.2001, p. 60 e ss.

¹³⁵⁴ Maggi, u. 8.3.2001, p. 70.

¹³⁵⁵ Maggi, u. 8.3.2001, p. 71. Anche se poi ha ammesso che potrebbe essere andato anche lui Maggi, u. 12.3.2001, p. 106-107.

Veneto¹³⁵⁶ e alle riunioni di villa Foscari nelle quali si discusse delle modalità di rientro degli esponenti ordinovisti nel partito¹³⁵⁷.

Digilio ha fornito sintetiche indicazioni sul ruolo di Romani, definendolo un ordinovista che gestiva un ristorante al Lido di Venezia, dove il dichiarante conobbe Marcello Soffiati¹³⁵⁸ e soggiungendo che presso quell'albergo di lusso, di cui Romani era direttore, conobbe anche Maggi¹³⁵⁹

Siciliano ha reso indicazioni analoghe, anche se più specifiche, descrivendo la personalità di Romani all'interno del gruppo ordinovista veneziano di cui era dirigente e ideologo¹³⁶⁰. Presso l'abitazione di Romani si tennero le riunioni del gruppo di ON prima che fosse reperita la sede di via Mestrina¹³⁶¹; Romani fu presente al convegno del 1966 presso la sala White room, presenziando altresì alla riunione ristretta dell'hotel Plaza insieme a Rauti, Maggi, Molin, Zorzi, Freda e Siciliano, nel corso della quale si discusse della situazione politica italiana, definita prerivoluzionaria, prospettando il rischio che il PCI conquistasse il potere e facesse scivolare l'Italia nella sfera dei paesi dell'est europeo¹³⁶²; ancora Romani si recò con Maggi e Siciliano ad incontrare il professor Lino Franco a Treviso¹³⁶³ e fu presente alle riunioni di villa Foscari in occasione del rientro nell'MSI¹³⁶⁴.

Con riferimento alla sua posizione politica, Siciliano ha precisato che durante alcune riunioni dei dirigenti di ON, alle quali Romani era sempre presente, si discusse anche della struttura parallela che sarebbe intervenuta in caso di presa del potere da parte dei comunisti¹³⁶⁵, ma ha distinto le convinzioni politiche di Romani rispetto a quelle di Maggi e Zorzi, precisando che questi ultimi (così come Rognoni) sostenevano una linea eversiva di tipo stragista, non condivisa da Romani¹³⁶⁶.

Nella campagna elettorale del 1972 tutti i gruppi ordinovisti del nord Italia (in particolare quelli veneti e quello milanese) furono sollecitati da Maggi a sostenere proprio Giangastone Romani, l'unico candidato dell'MSI di quell'area ad avere possibilità di elezione¹³⁶⁷.

Romani ospitò Forziati presso la sua abitazione quando questi si allontanò da Trieste¹³⁶⁸.

¹³⁵⁶ Maggi, u. 12.3.2001, p. 74.

¹³⁵⁷ Maggi, u. 8.3.2001, p. 170.

¹³⁵⁸ Digilio, u. 10.3.1998, pp. 31-32.

¹³⁵⁹ Digilio, u. 7.7.2000, p. 153-154 ha collocato nel 1962 la conoscenza con Maggi presso l'albergo gestito da Romani al Lido di Venezia, ove per qualche anno lavorò anche Soffiati.

¹³⁶⁰ Siciliano, int. 2.4.1996, p. 4.

¹³⁶¹ Siciliano, int. 15.10.1997.

¹³⁶² Siciliano, int. 10.10.1995, p. 4-5.

¹³⁶³ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 8

¹³⁶⁴ Siciliano, int. 19.9.1997, p. 2.

¹³⁶⁵ Definita come "Piano di sopravvivenza" o "Nuclei di difesa dello Stato" (Siciliano, int. 19.10.1994, p. 2).

¹³⁶⁶ Siciliano, int. 2.4.1996.

¹³⁶⁷ Cagnoni, p. 7 e p. 27. Maggi, u. 12.3.2001, p. 70, ha confermato la circostanza, tanto che Rognoni si recò a Venezia proprio per sostenere la campagna elettorale.

¹³⁶⁸ Bressan, u. 8.6.2000, p. 40, circostanza appresa da Portolan. Forziati, p. 20. Maggi, u. 8.3.2001, p. 172.

Va poi richiamata la vicenda del 1974 descritta da Tramonte¹³⁶⁹ e relativa agli incontri precedenti alla strage di piazza della Loggia. Su questo episodio si è più volte ritornati nella sentenza, per cui è qui sufficiente rilevare che, secondo le affermazioni di Tramonte, confermate da Zotto¹³⁷⁰ e Felli¹³⁷¹, le riunioni di Abano Terme della primavera del 1974 si tennero proprio a casa di Romani¹³⁷².

Sono state acquisite al dibattimento delle risalenti dichiarazioni di Romani¹³⁷³, nelle quali molte delle circostanze riferite dai testi erano state da lui confermate. Romani confermò in particolare l'adesione di Freda e del suo gruppo (Toniolo, Romanin e Trinco) ad ON a partire dal 1965, anche se precisò che quel rapporto fu sempre conflittuale perché i padovani avevano un orientamento fortemente antisemita, tanto che nel 1966 si dimisero da ON. Nel 1970 Romani invitò Freda a tenere una conferenza in occasione del rientro di ON nell'MSI, perché riteneva che questi potesse aderire all'appello rivolto dal partito a tutta la destra di unificare le forze rientrando nell'MSI.

Con riferimento ai rapporti con Fachini, e in particolare alla convocazione di una riunione per il 4 marzo 1970 nella quale Romani aveva fatto riferimento alle dinamiche rivoluzionarie in atto, questi precisò che l'espressione utilizzata doveva essere intesa non nell'accezione comune, ma piuttosto come manifestazione dell'esigenza di mantenere l'unità delle forze di destra che credevano nel mutamento radicale della società all'interno dell'MSI.

Romani confermò di aver ospitato Forziati nel marzo 1972 presso la sua abitazione, precisando che questi gli aveva detto di aver paura di essere arrestato dal giudice Stitz.

Premesso che in questo processo non deve essere valutata l'adesione di Romani a quella parte di area ordinovista che si caratterizzò per le attività eversive di cui si tratterà nei successivi capitoli 9 e 10, è indubbio che la sua posizione all'interno di ON veneziano fu assai importante. Almeno fino al dicembre 1969, Romani fu uno dei due dirigenti più autorevoli di quel sodalizio e partecipò a tutte le iniziative politiche descritte in questo processo. Le dichiarazioni rese dai testi sin qui ricordati sono univoche nell'indicare il ruolo nel gruppo, permanendo due soli ma importanti

¹³⁶⁹ Tramonte, pp. 99 e ss.

¹³⁷⁰ Zotto, pp. 2 e ss.

¹³⁷¹ Felli, u. 18.5.2000, pp. 41-46- il P.M. legge al teste un appunto del 6.7.1974 tratto dall'archivio del SISMI e relativo alla fonte Tritone (pp. 42-46) e Felli conferma di averlo redatto raccogliendo informazioni dalla fonte Tritone (p. 46);

- il P.M. contesta al teste l'importanza delle circostanze contenuto nell'appunto aventi ad oggetto la strage di piazza della Loggia a Brescia, ma dichiara che quell'episodio era talmente eclatante che non si poteva insistere con l'informatore mettendolo alle strette per costringerlo a dire qualcosa; era necessario pretendere dagli informatori il massimo impegno perché riferissero qualcosa su quell'episodio e quell'appunto immediatamente successivo alla strage è proprio il risultato di questa stimolazione (p. 46-47).

¹³⁷² Con riferimento alle dichiarazioni di Tramonte, Maggi, u. 8.3.2001, p. 151, ha descritto una riunione a casa di Romani ad Abano Terme, alla presenza anche di Barbaro, finalizzata alla costituzione di un circolo culturale giovanile che non fosse caratterizzato esternamente come di destra; Maggi ha escluso di aver fatto discorsi eversivi nel corso dell'incontro, anche se il P.M. gli ha contestato le dichiarazioni rese in indagini preliminari, quando aveva riferito di aver fatto discorsi violenti; alla contestazione Maggi ha precisato che faceva riferimento alle forme di autodifesa dei militanti di destra.

¹³⁷³ Romani, int. 11.4.1973.

elementi controversi: se nella seconda metà degli anni '60 (cioè nel periodo in cui ON rappresentava una realtà politica autonoma dall'MSI) Romani aderì alla strategia eversiva sostenuta a Venezia da Maggi e a Mestre da Zorzi e se dal 1970 in avanti (cioè quando anche gli ordinovisti veneziani rientrarono nel partito) Romani continuò ad operare nell'ambito di quel sodalizio che, parallelamente alle attività ufficiali all'interno dell'MSI, condusse l'azione politica secondo la strategia ordinovista.

Il primo profilo è controverso, perché se Siciliano ha indicato la presenza di Romani alla gran parte delle riunioni nelle quali quella strategia politica fu discussa e deliberata¹³⁷⁴, ha subito dopo precisato che le posizioni eversive sostenute da Maggi, Zorzi e Rognoni non erano condivise da Romani¹³⁷⁵. Questa apparente contraddizione non è facile da superare, anche se la Corte ritiene assai improbabile che uno dei massimi dirigenti del gruppo fosse inconsapevole della “deriva politica” che alcuni suoi stretti collaboratori stavano imprimendo all'azione di ON e alcuni comportamenti tenuti dallo stesso confermerebbero la piena adesione a quel progetto eversivo. Si pensi che Romani fu presente alla totalità di incontri politici dei gruppi ordinovisti veneti, ad Udine, a Vicenza, a Treviso con il professor Franco, alla riunione ristretta alla White room; fu ancora Romani ad invitare Freda e i padovani ad aderire in ON e anche dopo l'allontanamento del 1966, fu lui a contattare Freda perché partecipasse alla conferenza del marzo 1970. Infine, la convocazione della riunione degli ordinovisti veneti del marzo 1970¹³⁷⁶ fu redatta e diffusa proprio da Romani e nella stessa sono contenuti inequivoci riferimenti ad una posizione politica coerente con quella descritta da Siciliano nelle riunioni a cui partecipò dal 1966 in avanti. Lo stesso Romani, a cui furono contestate quelle espressioni, replicò affermando che nella convocazione della riunione si faceva riferimento a “dinamiche rivoluzionarie” per intendere un mutamento radicale delle condizioni sociali e non, come nell'accezione comune, una spinta violenta per sovvertire il sistema. Secondo Romani quella riunione era determinata dalla necessità di mantenere unite le forze che credevano nel progetto di mutamento radicale della società, perché fossero presenti nell'MSI¹³⁷⁷. E' evidente l'assoluta illogicità di quell'interpretazione che non consente di spiegare l'atteggiamento politico assunto da Romani se non nella prospettiva di una sua adesione alla strategia eversiva di ON.

Quanto alla prosecuzione delle attività politiche nell'ambito del gruppo ordinovista, le indicazioni testimoniali sopra richiamate hanno confermato che almeno fino al 1974 i rapporti di Maggi e degli altri ordinovisti con Romani rimasero inalterati, come se il gruppo fosse rimasto una struttura autonoma nell'ambito dell'MSI. Così, Romani convocò gli ordinovisti veneti nel marzo 1970, tra il 1971 e il 1972 partecipò a numerose riunioni presso la sede di via Mestrina alla presenza di tutti i militanti di ON¹³⁷⁸ ospitò Forziati nel marzo 1972, organizzò presso la sua abitazione di Abano

¹³⁷⁴ Siciliano, int. 10.10.1995, p. 4-5.

¹³⁷⁵ Siciliano, int. 2.4.1996.

¹³⁷⁶ Il documento verrà integralmente riportato in altra parte di questo capitolo.

¹³⁷⁷ Così Romani nell'int.11.4.1973.

¹³⁷⁸ Su queste riunioni si richiamano le specifiche indicazioni rese dalla moglie di Bergantin, Franca Siciliano, pp. 61-68, che ha dichiarato di aver partecipato nel 1971-1972 ad una decina di riunioni in via

Terme le riunioni con Tramonte e Zotto della primavera 1974. E' vero che nelle elezioni del 1972 si candidò nelle liste dell' MSI, ma quella campagna elettorale rappresentò l'occasione per tutti gli ordinovisti del nord Italia di sostenere un loro candidato, tanto che i milanesi de La Fenice (coloro che nel successivo mese di maggio del 1973 furono responsabili dell' attentato al treno Torino-Roma) parteciparono attivamente a quell' iniziativa politica.

In conclusione, la posizione di Romani all' interno del gruppo ordinovista fu nel corso degli anni che qui si considerano non molto distante da quella di Maggi e Zorzi, e la sua adesione al progetto eversivo è apparsa in questo processo del tutto verosimile.

Per quanto concerne Paolo **Molin**, le indicazioni più dirette sulla sua adesione alla strategia golpista sono state fornite da Siciliano, il quale lo ha indicato come uno dei teorici, insieme a Maggi, di quel gruppo¹³⁷⁹, coinvolto nella detenzione di esplosivo con Zorzi¹³⁸⁰, sempre presente con Maggi e Zorzi alle riunioni importanti del gruppo¹³⁸¹, responsabile dei rapporti internazionali di ON¹³⁸², in contatto con Freda e i padovani¹³⁸³. Più specificamente Siciliano ha descritto l' episodio della consegna di un fucile da Molin a Zorzi per il suo tramite¹³⁸⁴, e le notizie apprese sui rapporti di Molin con Bertoli¹³⁸⁵ e dei discorsi di Zorzi, Maggi e Molin su un attentato da realizzare nei confronti dell' onorevole Rumor¹³⁸⁶. Quindi, dall' insieme delle dichiarazioni di Siciliano emergere un quadro della collocazione di Molin nel gruppo ordinovista particolarmente compromettente, che però non è stato specificamente riscontrato da altri dichiaranti.

Sull' appartenenza di Molin al gruppo veneziano di ON hanno riferito numerosi testi, ma con indicazioni solo in parte coerenti con quelle di Siciliano. Così il maresciallo Felli, nel descrivere le notizie assunte dalla fonte informativa Mambo, identificata in Giampiero Montavoci, ha collocato Molin nell' ambito dei militanti dell' estrema destra veneziana¹³⁸⁷; Maggiori¹³⁸⁸ conobbe Maggi e Molin, con i quali partecipò anche ad alcune riunioni presso la propria abitazione; Morin¹³⁸⁹ aveva dichiarato in

Mestrina, alle quali erano presenti, tra gli altri, Maggi, Rauti, Romani, Zorzi e Lagna; in anni successivi anche a casa sua si tennero altre riunioni dello stesso tipo alla presenza delle medesime persone.

¹³⁷⁹ Insieme al quale, nonché a Zorzi, Barbaro e Romani, rientrò nell' MSI (Siciliano, int. 2.4.1996)

¹³⁸⁰ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 4 e 18.10.1994, p. 4 con riferimento all' esplosivo utilizzato negli attentati di Trieste e Gorizia.

¹³⁸¹ Siciliano, int. 28.7.1997, p. 2. Con riferimento alla riunione ristretta dopo il convegno alla White room, int. 10.10.1995. Nel 1972 Molin era presente alla riunione di Treviso del 1972, quando si progettò di utilizzare altre sigle per mimetizzare il gruppo ON che era sul punto di essere sciolto (int. 13.10.1995, p. 2). Nella primavera del 1969 fu presente con Freda e Trinco, Maggi, Zorzi e lo stesso Siciliano alla riunione svoltasi presso la libreria Ezzelino, finalizzata a definire la strategia della tensione (Siciliano, int. 8.6.1996, p. 1, ma prima ancora, int. 14.10.1995, p. 4). Molin fu presente anche alla riunione di Udine del 1968 (Siciliano, int. 25.4.1996, p. 1). Molin fu presente alle riunioni a Villa Foscari in occasione della discussione sul rientro di On nell' MSI (Siciliano, int. 19.9.1997, p. 2).

¹³⁸² Siciliano, int. 9.10.1995, p. 2

¹³⁸³ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 8 ha precisato che Molin aveva studiato in quella città.

¹³⁸⁴ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 7.

¹³⁸⁵ Siciliano, int. 14.10.1995, p. 8-9.

¹³⁸⁶ Siciliano, int. 14.10.1995, p. 9

¹³⁸⁷ Felli, u. 18.5.2000, p. 57.

¹³⁸⁸ Maggiori, p. 158-159.

¹³⁸⁹ Morin, p. 235.

indagini preliminari, confermando al dibattimento l'affermazione a seguito di contestazione del P.M., che Digilio gli aveva parlato di ON, un'organizzazione antiborghese molto critica nei confronti dello stesso MSI, dandogli l'impressione che quel sodalizio avesse due livelli, uno ufficiale con tanto di pubblicazioni, facente riferimento a Maggi e a Molin, i due teorici del gruppo, e uno meno palese nel quale si collocava Digilio; Freda¹³⁹⁰ ha ammesso di aver conosciuto Molin, pur affermando di avere posizioni politiche contrastanti con le sue; Campaner¹³⁹¹ ha indicato Molin tra i componenti di ON veneziano; Maggi¹³⁹² ha descritto i suoi rapporti con Molin, confermando che fu uno dei fondatori del gruppo di ON di Venezia e che i giovani maestrini entrarono in ON proprio grazie a Molin; Zorzi¹³⁹³ ha confermato che Molin era un esponente di ON di Venezia, che non ha più visto dagli anni '70, ammettendo l'ispirazione politico-culturale evoliana dello stesso; Digilio¹³⁹⁴ conobbe Molin quale esponente di ON. Infine, a conferma dei rapporti di Molin con il gruppo padovano, si rileva che nelle agende sequestrate a Fachini relative agli anni 1969 e 1971 è riportato il suo nominativo.

Questo quadro non consente di esprimere un giudizio certo in ordine all'adesione di Molin alla strategia politica del gruppo ordinovista, anche se la precisa descrizione di Siciliano è coerente con l'inserimento dello stesso Molin nel nucleo eversivo di ON. Si ribadisce che in questo processo non è necessario accertare la partecipazione dei militanti al gruppo criminale che operò in quegli anni secondo la prospettiva eversiva più volte descritta, essendo sufficiente rilevare che le indicazioni di Siciliano non sono tali da prospettare la sua partecipazione, neanche in fase organizzativa, ad azioni delittuose attuative della strategia stragista.

Va a questo punto delineato sinteticamente il ruolo assunto da Carlo *Digilio* nel gruppo ordinovista, in relazione al quale è sufficiente riportare le affermazioni della Corte d'assise d'appello veneziana specificamente illustrate nel precedente paragrafo e confermate dalle acquisizioni ulteriori illustrate nel capitolo 4. Digilio fu per i giudici veneziani il "quadro coperto" del gruppo e tale affermazione ha trovato in questo processo conferme assolutamente univoche e specifiche. Non è necessario rievocare le deposizioni testimoniali che hanno individuato in zio Otto, cioè Carlo Digilio, l'armiere del gruppo veneziano, esperto di armi ed esplosivi, non coinvolto nelle riunioni politiche, né direttamente utilizzato nelle azioni. Nel capitolo 4 si sono illustrati gli elementi di prova che confermano il ruolo di zio Otto nell'ambito del sodalizio, per cui è qui sufficiente un richiamo a quella parte di motivazione.

A Venezia operarono anche militanti meno importanti di quelli sin qui valutati, su cui è sufficiente illustrare il coinvolgimento nelle attività del gruppo, evidenziando la partecipazione ad azioni delittuose pur con funzioni di secondo piano.

¹³⁹⁰ Freda, p. 82.

¹³⁹¹ Campaner, p. 95.

¹³⁹² Maggi, u. 8.3.2001, p. 93.

¹³⁹³ Zorzi, spont. dich. del 12.12.1995

¹³⁹⁴ Digilio, u. 15.12.1999, p. 38.

Boffelli, Dedemo, Montavoci, Tettamanzi, Gastone Novella, Boratto, sono le persone che in modo più o meno ricorrente sono state indicate come gravitanti nell'ambito di quel sodalizio.

Gastone *Novella* era il responsabile del FN per la zona di Venezia¹³⁹⁵, quindi, un militante non organico ad ON, ma legato agli esponenti di quel gruppo da una comunanza ideologica significativa, essendo un simpatizzante di destra¹³⁹⁶; frequentatore de Lo Scalinetto insieme a Digilio, Maggi e Boffelli¹³⁹⁷, con i quali giocava a poker presso l'abitazione di Maggi¹³⁹⁸

Novella ha sostanzialmente confermato le circostanze riferite dai testi, riguardo al rapporto con Digilio, Maggi, Boffelli e Soffiati¹³⁹⁹, alla sua partecipazione alle attività del FN¹⁴⁰⁰, alla partecipazione alle partite di poker¹⁴⁰¹ e in generale ai rapporti con i veneziani, i veronesi¹⁴⁰² e i milanesi¹⁴⁰³ di ON¹⁴⁰⁴

La collocazione di Novella, pur prefigurando un rapporto di contiguità con il gruppo ordinovista veneziano (nell'ambito del quale si collocò la riunione a casa Soffiati alla presenza di Persic e Maggi¹⁴⁰⁵) non era del tutto organica a quel sodalizio, tanto che

¹³⁹⁵ Digilio, u. 8.6.2000, pp. 94 e ss., 121; u. 6.7.2000, p. 14; Siciliano, int. 15.3.1995, p. 8

¹³⁹⁶ Pasetto, p. 57

¹³⁹⁷ Boffelli, u. 10.11.1999; Gobbi, p. 27; Pasetto, p. 59.

¹³⁹⁸ Pasetto, p. 50

¹³⁹⁹ Novella, p. 77 e ss,

¹⁴⁰⁰ Novella, pp. 79-80, pp. 92-94, pur riconducendo la sua presenza agli incontri del FN all'interesse di suo padre per le iniziative di Borghese.

¹⁴⁰¹ Novella, p. 84.

¹⁴⁰² Oltre a Soffiati conobbe Minetto ad un incontro conviviale a casa di Soffiati (Novella, p. 103).

¹⁴⁰³ Come nel caso di Rognoni, conosciuto nel 1969 e di cui rivide la moglie nel 1976 a casa di Maggi (Novella, p. 86-89) e i giovani milanesi a Venezia (Novella, p. 119-120)

¹⁴⁰⁴ Queste affermazioni di Novella sono contenute in tutto l'esame dibattimentale, per cui si può rimandare alla sua lettura.

¹⁴⁰⁵ Di questo incontro hanno riferito Persic e Maggi, pur in termini nettamente differenziati. Persic ha dichiarato di aver conosciuto Sergio Minetto, marito della sorella della moglie di Zammattio, faceva il frigoriferista, frequentava la casa di Colognola ai colli di Bruno Soffiati; Minetto partecipò ad un incontro nel quale avvenne una discussione di carattere politico: a casa di Persic era invitato a pranzo Bruno Soffiati, la moglie e il figlio Marcello; Bruno disse che dopo pranzo sarebbero andati alcuni suoi amici che arrivarono dopo il pranzo; erano Maggi, un croupier del Casinò di Venezia, tale Gastone, Minetto; quel gruppo parlò di squadre di persone (i veneziani, quelli di Bolzano) aderenti ai loro ideali e Gastone aveva parlato delle squadre Savoia, di cui, secondo lui bisognava tenere conto (lui era monarchico di destra); parlarono del fatto che quegli uomini, quei gruppi dovevano essere organizzati e Maggi chiese a Marcello se aveva parlato con gli uomini di Bolzano; quei discorsi erano usuali tra quelle persone, ma in quell'occasione Persic li sentì bene perché erano a casa sua (pp. 99-101). In controesame Persic ha precisato che alla fine della riunione Gastone, il croupier del Casinò, gli disse che se da lì fosse uscita una parola di quello che era stato detto, doveva fare i conti con loro (p. 157).. Maggi ha negato che Persic e Novella si conoscessero e ha subito la contestazione del P.M. in merito ai discorsi golpisti che erano stati fatti in quell'incontro, così rispondendo alle contestazioni:

"P.M. - Sì, sì ho capito. Ma, ascolti, ma Novella era vicino all'MSI o aveva a che fare con il Fronte Nazionale?"

I. - Questo l'ho letto negli atti.

P.M. - No, io volevo sapere quello che sapeva Lei.

I. - No, a quei i tempi là non...

P.M. - Non l'ha mai saputo?

I. - Non mi ha mai parlato. Era... nell'area Missina.

anche l'unica indicazione di appartenenza ad ON, quella riferita da Siciliano, non è stata legata a specifiche attività nell'ambito di quel sodalizio¹⁴⁰⁶.

Giuseppe **Boratto** fu simpatizzante del gruppo ordinovista di Venezia dal 1967 al marzo-aprile 1970 e conobbe Maggi, Romani, Carlet, Zorzi, Siciliano, Busetto e Vianello¹⁴⁰⁷; nel 1970 abbandonò l'attività politica per motivi personali e perché dopo l'attentato di piazza Fontana vi furono perquisizioni nell'ambiente della destra¹⁴⁰⁸.

P.M. - Lei ha mai partecipato, ha mai assistito a riunioni o incontri tra Persic, Soffiati, Novella, discorsi di natura politica, se vogliamo?

I. - Non mi risulta neanche che Novella conoscesse Persic, perché Novella era uno che si muoveva poco e quindi non credo che sia mai andato, come mi ricordo, quindi non capisco neanche come poteva conoscere Persic, non... non so, insomma, non... Non solo non mi risulta, ma non credo neanche, insomma.

P.M. - Lei nell'interrogatorio del 18 settembre '97 ha riferito: «Io ho visto talvolta Dario Persic, che era un amico della famiglia Soffiati, e ricordo che in occasione di una riunione a cui erano certamente presenti oltre a me, Persic, Marcello Soffiati e Gastone Novella, quest'ultimo ha fatto un discorso di ispirazione golpistica. Preciso che in quel periodo nel nostro ambiente tutti facevano discorsi di quel genere, in particolare a livello di auspicio che un golpe si verificasse».

I. - Questo dei discorsi golpisti era una prassi. Se ne parlava, però non...

P.M. - Ma se ne parlava in questi termini, o se ne parlava in altri termini? Perché...

I. - No, in termini così, molto alla lontana, insomma. Di cose concrete mai sentito parlare.

P.M. - Ho capito, ma si auspicava che accadesse o no? Nel vostro ambiente, perché questo è quello che abbiamo verbalizzato.

I. - Ah, ho capito...

P.M. - Si auspicava che avvenisse...

I. - Così, in termini molto...

P.M. - Ho capito, ma si auspicava che avvenisse o no?

I. - Non mi ricordo, ma se qualcuno l'ha auspicato, ma è come auspicare che piove, insomma, ecco... Cioè può darsi di sì, può darsi di no, ma non... facciamo il golpe, ecco, per dire.

P.M. - E comunque questi discorsi sono stati fatti - come abbiamo verbalizzato in questo interrogatorio, in quell'occasione - in cui eravate presenti certamente Lei, Persic, Soffiati Marcello e Novella? Così abbiamo scritto.

I. - E che occasione era? Che io non mi ricordo.

P.M. - Così è stato scritto.

I. - Non capisco perché Novella e Persic insieme, io non mi ricordo...

P.M. - L'ha detto Lei, non l'ho detto io.

I. - Lo so, ma sa in certe circostanze, io dico la prima cosa che mi viene in mente.

P.M. - Anche nell'occasione dell'interrogatorio del 18 settembre '97, quando era in carcere? Anche in quel caso ha detto la prima cosa che le è venuto in mente?

I. - Ancora peggio. Ma, ripeto, se... una volta sola è possibile, parlo a livello di... non di ricordi, di...

P.M. - Di supposizione?

I. - Di supposizione. Una volta io sono andato a Verona a vedere una partita di calcio e dopo sono andato nella casa di Persic, che era vicino allo stadio. Sì, c'era Novella. Lì abbiamo bevuto e allora quando si beve di solito si auspica un golpe. Ecco, quello era...

P.M. - E' quello che accade normalmente? Non lo so...

I. - Normalmente in certi ambienti, sì.

P.M. - Cioè in quali ambienti?

I. - Dopo una lauta bevuta.

P.M. - In quali ambienti accade normalmente questo?

I. - 30-40 anni fa nell'ambiente, adesso no, che io sappia." (Maggi, u. 8.3.2001, p. 145148).

¹⁴⁰⁶ Siciliano, int. 17.10.1995, p. 2, ha indicato Novella come un simpatizzante dell'MSI e di ON, ma ha negato che avesse preso parte ad attività delittuose.

¹⁴⁰⁷ Boratto, pp. 187-188.

¹⁴⁰⁸ Boratto, p. 191.

Sulla partecipazione di Boratto è stato essenzialmente Siciliano a fornire significative conferme, indicandolo come presente alla riunione costitutiva di ON veneziano presso la sala della White room del 1966¹⁴⁰⁹ (essendo addirittura uno dei militanti tesserati¹⁴¹⁰); ha soggiunto che era uno dei veneziani che tenevano i rapporti con Freda, con cui aveva frequentato l'università di Padova¹⁴¹¹, confermando che verso la metà del 1969, quando nel gruppo di cominciò a parlare di azioni terroristiche, Boratto se ne allontanò¹⁴¹².

Marco **Pasetto** ebbe rapporti con ON di Venezia a partire dal dicembre 1969¹⁴¹³, quando conobbe Maggi e Romani, e frequentò quel gruppo fino al 1972¹⁴¹⁴; partecipò con una certa assiduità alle partite di poker a casa Maggi, nel corso delle quali conobbe Digilio¹⁴¹⁵, frequentandolo anche in anni successivi¹⁴¹⁶. Durante la militanza in ON conobbe Martino Siciliano, il quale in quegli anni (1970-1971) si spostava nelle città venete per partecipare alle manifestazioni della destra¹⁴¹⁷. L'adesione di Pasetto ad ON è stata confermata da Felli¹⁴¹⁸ e da Nessenzia¹⁴¹⁹.

E' evidente che nessun elemento consente di collocare Boratto e Pasetto nell'ambito del gruppo ordinovista che attuò tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70 la strategia eversiva più volte delineata, tanto che, come esplicitamente affermato da Siciliano, Boratto si allontanò da ON proprio a causa dell'atteggiamento politico assunto dal gruppo.

Giorgio **Boffelli** è stato indicato da numerosi testimoni come "simpatizzante di destra" e contiguo al gruppo ordinovista veneziano che gravitava intorno alla trattoria Lo Scalinetto. In questi termini si richiamano le dichiarazioni della moglie di Marcello Soffiati, la Bassan¹⁴²⁰, della Gobbi¹⁴²¹, di Pasetto¹⁴²², Paolucci¹⁴²³, Novella¹⁴²⁴, Felli¹⁴²⁵, Battiston¹⁴²⁶, Rognoni¹⁴²⁷, Maggi¹⁴²⁸, Zaffoni¹⁴²⁹ e della Gallo¹⁴³⁰.

¹⁴⁰⁹ Siciliano, int. 10.10.1995.

¹⁴¹⁰ Siciliano, int. 18.3.1996, p. 5.

¹⁴¹¹ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 8.

¹⁴¹² Siciliano, int. 7.10.1995, p. 3 e int. 18.3.1996, p. 5 e

¹⁴¹³ Pasetto, p. 42-43.

¹⁴¹⁴ Pasetto, p. 45-46.

¹⁴¹⁵ Pasetto, p. 47.

¹⁴¹⁶ Pasetto, p. 48.

¹⁴¹⁷ Pasetto, p. 49.

¹⁴¹⁸ Felli, u. 18.5.2000, p. 57, lo ha indicato come uno dei partecipanti agli incontri allo Scalinetto.

¹⁴¹⁹ Nessenzia, p. 31-32, conobbe Pasetto nell'ambiente politico di ON di Venezia e Pasetto parlava di Maggi come il suo referente politico

¹⁴²⁰ Bassan, p. 135-136.

¹⁴²¹ Gobbi, pp. 120e ss., la quale ha descritto i rapporti dello stesso con Maggi, Digilio, Soffiati, Novella e la disponibilità di armi.

¹⁴²² Pasetto, pp. 50 e ss., ha dichiarato che Boffelli andava spesso a giocare a poker a casa di Maggi e diceva di essere stato mercenario in Congo, soggiungendo che intorno agli anni 1971-1973 lo incontrò anche alla trattoria Lo Scalinetto insieme a Digilio e Novella, dove parlavano di politica (p. 59); in mano a Boffelli il teste vide una penna-pistola.

¹⁴²³ Paolucci, p. 64, il quale conobbe Boffelli nel 1979 e una volta gli mostrò una pistola.

¹⁴²⁴ Novella, p. 77 e ss., al quale proprio Boffelli, che aveva conosciuto casualmente, presentò Digilio nel 1971; anche a Novella Boffelli disse di essere stato un mercenario (p. 85).

Boffelli¹⁴³¹ ha sostanzialmente ammesso tutte le circostanze riferite dai testi, compreso il ruolo di guardaspalle svolto nell'interesse di Maggi e Freda, ma ha negato la sua militanza in ON.

E' stato Digilio a descrivere più puntualmente le modalità del coinvolgimento di Boffelli nelle attività di ON veneziano, fornendo indicazioni del tutto coerenti con quelle riferite dagli altri testi, quali il suo rapporto con Maggi, sia nella frequentazione della trattoria "Lo Scalinetto" che nelle partite di poker, la disponibilità di armi, il ruolo di guardaspalle in favore dello stesso Maggi¹⁴³², la sua presenza in occasione del concentramento dei veneziani la notte del 10.12.1970¹⁴³³. Con riferimento a specifici episodi, in occasione dell'incontro del 6.12.1969, Maggi invitò Digilio a tenere sotto controllo proprio Boffelli, cosa che lui fece¹⁴³⁴.

Siciliano ha fornito indicazioni meno specifiche, ma comunque coerenti con quanto sin qui rievocato. Il collaboratore ha definito Boffelli una persona che frequentava la destra veneziana, ma che lui vide occasionalmente e di cui non ricorda neanche l'aspetto fisico¹⁴³⁵; ha riferito un episodio specifico quello della disponibilità di una penna-pistola¹⁴³⁶, solo perché fu incuriosito da quell'oggetto.

Ma il coinvolgimento di Boffelli nel gruppo di ON è consacrato nella vicenda oggetto del processo conclusosi in primo grado con la sentenza della Corte d'assise di Milano, sezione V° del 11.3.2000, con la quale Boffelli è stato condannato all'ergastolo per il concorso nella strage della Questura di Milano. Quella pronuncia non costituisce certamente un elemento inconfutabile da utilizzare in questo processo, ma la valutazione che quel giudice ha fatto delle dichiarazioni di Digilio su quell'episodio costituiscono un elemento significativo di riscontro alle indicazioni fornite in questo processo dai testi sopra richiamati. In questo dibattito Digilio ha reso sintetiche dichiarazioni sull'attentato alla Questura di Milano, confermando il coinvolgimento di due esponenti di ON quali Neami e Boffelli¹⁴³⁷.

¹⁴²⁵ Felli, p. 55, apprese da Montatoci che Boffelli era uno degli esponenti della destra veneziana.

¹⁴²⁶ Battiston, p. 14, conobbe Boffelli prima della latitanza a Venezia, indicandolo come un infermiere che lavorava con Maggi e come esponente di ON (p. 23), come confermatogli da Digilio (p. 68). Battiston dedusse dai discorsi con Digilio che Boffelli poteva essere il subacqueo che aveva recuperato gli esplosivi da sott'acqua (p. 68-69).

¹⁴²⁷ Rognoni, p. 80, ha indicato Boffelli come un esponente di quel gruppo dedito più alle libagioni che alle azioni politiche.

¹⁴²⁸ Maggi, u. 8.3.2001, p. 76, ha riferito che Boffelli fu incaricato di svolgere funzioni di guardia del corpo a Freda in occasione della sua visita a Venezia del 1978, circostanza confermata anche da Freda, p. 83; inoltre lo incaricò di controllare Azzi, di cui non si fidava, durante la riunione di Treviso del 1972 (u. 8.3.2001, p. 140).

¹⁴²⁹ Zaffoni, int. 25.11.1995, lo incontrò a Venezia e fu ospitato per qualche giorno da lui, soggiungendo che frequentava Lo scalinetto ed era un uomo di destra che si vantava delle sue imprese militari (int. 17.5.1997).

¹⁴³⁰ Gallo, int. 24.5.1997.

¹⁴³¹ Così durante l'esame dibattimentale alla V° sezione della Corte d'assise, u. 10.11.1999

¹⁴³² Digilio, u. 15.6.2000, p. 15-18 e u. 9.6.2000, p. 133.

¹⁴³³ Digilio, u. 8.6.2000, p. 96.

¹⁴³⁴ Digilio, u. 26.3.1998, p. 28 e u. 15.6.2000, p. 27-28.

¹⁴³⁵ Siciliano, int. 16.7.1997.

¹⁴³⁶ Siciliano, int. 24.6.1997, p. 3.

¹⁴³⁷ Così, Digilio, u. 15.6.2000, p. 40, u. 6.7.2000, p. 24.

Il quadro degli elementi di prova sul coinvolgimento di Boffelli nelle attività del gruppo ordinovista di Venezia è, anche volendo prescindere dallo specifico episodio dell'attentato alla Questura di Milano, del tutto univoco nel definirlo un militante di quel sodalizio per un lungo periodo di tempo e coinvolto direttamente in azioni finalizzate all'attuazione dell'iniziativa politica propugnata da Maggi: Boffelli, per la sua prestanta fisica e la capacità nell'uso delle armi, ebbe un ruolo specifico in quel sodalizio, culminato nella preparazione dell'attentato alla Questura di Milano.

Marzio **Dedemo** ha sostanzialmente ammesso di aver partecipato alle attività del gruppo veneziano di ON a seguito della sua conoscenza con Carlo Digilio, avvenuta nei primi mesi del 1969. Quello fu il primo rapporto di Dedemo con attività politiche di destra, rendendosi egli immediatamente conto che quel gruppo aveva idee eversive e rivoluzionarie¹⁴³⁸. Dal 1969 al 1974 mantenne rapporti stabili con Digilio e Maggi e anche in epoca successiva, durante la permanenza a Milano, svolse alcuni incarichi per conto dello stesso Maggi. Delle attività illecite per conto del gruppo ordinovista, Dedemo ha ricordato il viaggio a Milano in occasione dell'aggressione subita dalla moglie di Rognoni il 26 luglio 1973¹⁴³⁹, il reperimento di documenti di identità di provenienza furtiva che Maggi lo incaricò di consegnare prima alla Cavagnoli e quindi a Rognoni in Spagna¹⁴⁴⁰, i viaggi collocati tra il 1971 e il 1972 nei quali accompagnò Maggi a Milano, svolgendo funzioni di autista e guardaspalle¹⁴⁴¹, i rapporti con Massimiliano Fachini, anch'egli facente parte del gruppo di Maggi, per compiere la manutenzione di alcune armi, collocati nella primavera del 1970¹⁴⁴², la partecipazione ai campi paramilitari di addestramento¹⁴⁴³, l'attività di guardaspalle nell'interesse di Maggi, svolta sempre con armi dallo stesso fornite¹⁴⁴⁴, la partecipazione ad alcune riunioni per lo più conviviali e ad un'unica riunione politica nella quale si discusse del rientro di ON nell'MSI¹⁴⁴⁵, le forniture di armi a Cavallini¹⁴⁴⁶.

Le affermazioni di Dedemo, che costituiscono elementi inconfutabili della sua partecipazione alle attività del gruppo di ON veneziano, sono state confermate innanzitutto da Battiston, che lo conobbe in occasione dell'aggressione subita dalla Cavagnoli nel luglio 1973, quando Maggi e Digilio lo inviarono a Milano per sostenere la moglie di Rognoni; il padre di Battiston fornì a Dedemo un lavoro presso una sua autorimessa¹⁴⁴⁷.

Cavallini¹⁴⁴⁸ ha confermato il coinvolgimento di Dedemo nel traffico di armi, di cui è elemento di prova inconfutabile la sentenza della Corte d'appello di Milano del

¹⁴³⁸ Dedemo, p. 98.

¹⁴³⁹ Dedemo, p. 75

¹⁴⁴⁰ Dedemo, p. 65-69, ha indicato numerose consegne di documenti falsi tra il 1974 e il 1977 alla Cavagnoli, alla Di Lorenzo e a Rognoni.

¹⁴⁴¹ Dedemo, p. 70.

¹⁴⁴² Dedemo, p. 81

¹⁴⁴³ Dedemo, p. 85.

¹⁴⁴⁴ Dedemo, p. 94-95.

¹⁴⁴⁵ Dedemo, p. 112.

¹⁴⁴⁶ Dedemo, p. 126.

¹⁴⁴⁷ Battiston, p. 15-16.

¹⁴⁴⁸ Cavallini, p. 93-94.

20.6.1990, con la quale Dedemo è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione in relazione al delitto di detenzione, porto e cessione di armi tra il 1979 e il 1982, ancorché quel giudice avesse confermato l'assoluzione di Dedemo (nonché di Digilio e Torta) dalle imputazioni riguardanti le cessioni di armi allo stesso Cavallini¹⁴⁴⁹.

Boffelli¹⁴⁵⁰ ha ammesso di aver avuto buoni rapporti con Dedemo.

Rognoni¹⁴⁵¹ e Maggi¹⁴⁵² hanno negato la veridicità delle affermazioni di Dedemo in ordine alla attività delittuosa dallo stesso svolta in concorso con loro, pur ammettendo il contesto nel quale quelle attività furono realizzate.

Siciliano¹⁴⁵³ ha confermato un episodio specifico delle dichiarazioni di Dedemo, quello relativo all'attività di scorta che egli svolse a Padova nei primi anni '70. Il collaboratore ha dichiarato che la persona indicata da Dedemo quale incaricato di svolgere attività di tutela a Padova era proprio lui e che la ragazza indicata da Dedemo era Ada Giannatiempo che all'epoca lavorava in un bar vicino alla caserma Lamarmora di Padova. Nel corso dell'interrogatorio Siciliano ha riconosciuto la fotografia di Dedemo, indicandolo come colui che svolse qualche servizio di guardaspalle in favore di Maggi, alternandosi con Gaetano.

Le indicazioni di Digilio sul proprio cognato sono state in questo dibattito molto laconiche, atteso che il collaboratore non si è soffermato su alcuno degli episodi qui rilevanti nella valutazione del ruolo di Dedemo nel gruppo di ON di Venezia.

In conclusione, le indicazioni di Dedemo, specificamente confermate con riferimento ad almeno tre episodi (il trasferimento a Milano per tutelare la Cavagnoli, i servizi di guardaspalle in favore di Maggi, a Venezia e a Milano, il traffico di armi) sono sufficienti per affermare il suo inserimento nella struttura criminale ordinovista di Venezia.

Gaetano *Tettamanzi* è stato indicato da alcuni dichiaranti (Digilio, Siciliano e Pasetto)¹⁴⁵⁴ come una delle persone che svolgevano attività di guardaspalle in favore di Maggi, quando questi andava in giro per Venezia¹⁴⁵⁵.

Tettamanzi¹⁴⁵⁶ ha sostanzialmente ammesso le sue simpatie per le idee di destra, la sua adesione all'MSI (per conto del quale fece attività di attacchinaggio) e il suo

¹⁴⁴⁹ Si richiama le sentenze del Tribunale di Milano 25.2.1986, nella quale è ricostruita la vicenda relativa ai rapporti tra i tre imputati e Gilberto Cavallini. E' evidente che le dichiarazioni di Cavallini in questo processo smentiscono la ricostruzione svolta dal giudice milanese.

¹⁴⁵⁰ Boffelli, u. 10.11.1999.

¹⁴⁵¹ Rognoni, p. 90, ha ammesso di averlo conosciuto in Spagna, ma ha negato il traffico di documenti falsi; sul trasferimento di Dedemo a Milano, ha negato che fosse stato inviato da Maggi per indurre i militanti de La Fenice a non reagire e, alla contestazione del P.M., ha riferito che furono i ragazzi milanesi a riferirglielo.

¹⁴⁵² Maggi, u. 8.3.2001, p. 83, ha negato di aver avuto con Dedemo rapporti più che superficiali, in particolare escludendo che possa aver svolto nel suo interesse attività di guardaspalle; ha negato di averlo incaricato di portare documenti falsi a Rognoni (u. 8.3.2001, p. 126).

¹⁴⁵³ Siciliano, int. 2.8.1996, p. 1.

¹⁴⁵⁴ Così Siciliano, int. 5.9.1996, p. 1 e int. 16.7.1997; Digilio, u. 9.6.2000, p. 130-131; Pasetto, p. 52.

¹⁴⁵⁵ Così, Digilio, u. 9.6.2000, p. 130; Siciliano, int. 5.9.1996, p. 1 e 16.7.1997; Pasetto, p. 52. Boffelli, int. 12.7.1997, ha ammesso di aver conosciuto Gaetano Tettamanzi, che vide sei o sette volte a casa di Maggi dove faceva lavoretti.

¹⁴⁵⁶ Tettamanzi, s.i.t. 19.5.1997.

rapporto con Maggi, che accompagnò qualche volta ad alcuni comizi in piazza Ferretto.

A prescindere dalla rilevanza penale delle attività svolte da Tettamanzi in favore di Maggi, si tratta di una persona che gravitava sicuramente nell'ambiente politico qui descritto, svolgendo attività di "bassa manovalanza" quale l'attacchinaggio di manifesti o il servizio di scorta in favore di Maggi.

Anche Giampiero *Montavoci* è stato indicato da Siciliano e Digilio come un giovane simpatizzante di ON, legato in particolare a Maggi: Siciliano ha dichiarato che Montavoci svolgeva essenzialmente servizio di autista e scorta nell'interesse di Maggi¹⁴⁵⁷; Digilio lo ha descritto come un giovane che svolgeva attività subacquea, gestiva una tabaccheria vicino alla trattoria "Lo Scalinetto" ed era socio del poligono di tiro, dal quale fu da lui allontanato per alcuni screzi in merito al deposito dell'attrezzatura subacquea nella sede del poligono¹⁴⁵⁸. Il dichiarante ha quindi riferito della disponibilità da parte di Montavoci di alcune armi, tra cui una Lebel calibro 8 che aveva recuperato nella Laguna di Venezia e aveva venduto a Rotelli; quest'ultimo incaricò Digilio di rimettere in funzione l'arma, e questo episodio determinò l'attribuzione del soprannome di zio Otto¹⁴⁵⁹. Ancora, Digilio ha indicato Montavoci come uno di quei giovani che per conto di Maggi svolgevano attività legate al gruppo di ON, quale il recupero di silenziatori di cui Digilio faceva la manutenzione¹⁴⁶⁰. Sull'inquadramento di Montavoci nell'ambito del sodalizio veneziano, Digilio ha fornito un ultimo elemento di valutazione, quando ha affermato che, in occasione dell'incontro con Maggi del 6.12.1969, questi lo invitò ad avvisare i giovani veneziani vicini al gruppo ordinovista (tra cui Boffelli e Montavoci) di liberarsi delle armi in loro possesso per evitare conseguenze dalle possibili perquisizioni¹⁴⁶¹.

Boffelli¹⁴⁶² ha indicato Montavoci come uno dei più assidui frequentatori dell'abitazione di Maggi per le partite di poker, gestore della tabaccheria vicina a casa sua, dedito all'attività subacquea. La Gobbi¹⁴⁶³ ha confermato che Montavoci andava a giocare a poker a casa di Maggi, mentre raramente si recava alla sua trattoria per mangiare. Paolucci¹⁴⁶⁴ lo vide qualche volta allo Scalinetto. A Novella¹⁴⁶⁵ fu presentato da Maggi, presso la cui abitazione andava a giocare a poker, come simpatizzante dell'MSI. Bressan¹⁴⁶⁶ ha riferito di una cena tenuta al ristorante Lo Scalinetto, presente anche Montavoci, nel corso della quale Soffiati espresse

¹⁴⁵⁷ Siciliano, int. 10.10.1995 p. 2 e int, 18.3.1996, p. 5, precisando che entrò nel gruppo quando lui ne stava uscendo.

¹⁴⁵⁸ Digilio, u. 9.6.2000, p. 121

¹⁴⁵⁹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 5 u. 9.6.2000, p. 131-132 e u. 22.6.2000, p. 8-9.

¹⁴⁶⁰ Digilio, u. 9.6.2000, p. 133.

¹⁴⁶¹ Digilio, u. 15.6.2000, p. 29.

¹⁴⁶² Boffelli, int. 12.7.1997 e u. 10.11.1999

¹⁴⁶³ Gobbi, p. 27-28

¹⁴⁶⁴ Paolucci, p. 61.

¹⁴⁶⁵ Novella, p. 81.

¹⁴⁶⁶ Bressan, u. 9.6.2000, p. 68.

severe critiche nei confronti dell'atteggiamento dell'MSI verso la DC, propugnando la costituzione di squadre della morte e ottenendo il consenso di Maggi

Il maresciallo Felli¹⁴⁶⁷ ha confermato che Montavoci era un suo informatore sulle attività dei gruppi veneziani dell'estrema destra, identificato nella fonte Mambo, e fu scelto attraverso una verifica delle persone che gravitavano nell'area della destra ritenute avvicinabili. Montavoci conosceva i veneziani Maggi, Molin, Pasetto, Salvarani, Boffelli e Digilio, e riferì notizie su queste persone e sul ruolo assunto da un locale, la trattoria "Lo Scalinetto", come punto di riferimento delle stesse. In quel locale si incontravano sia estremisti di destra che delinquenti comuni e Digilio emergeva come una figura centrale, cioè una persona molto equilibrata, di buon senso, ascoltato da tutti, con un certo ascendente. Montavoci fece a Felli un discorso relativo al progetto di questo gruppo di destra di entrare con ruoli direttivi nella gestione dei poligoni di tiro in Italia (come era avvenuto per Venezia da parte di Digilio), in modo da svolgere una funzione importante di reperimento delle armi ed addestramento al loro uso.

Anche sul ruolo di Montavoci nell'ambito del gruppo ordinovista veneziano non è necessario svolgere ulteriori considerazioni, atteso che è sufficiente delineare l'intraneità dello stesso alle attività del gruppo e in particolare il suo stretto rapporto con Maggi, senza soffermarsi sulla qualificazione giuridica di tale adesione, un po' meno intensa di quella di Boffelli e un po' più rilevante di quella di Boratto e Pasetto. Sulla figura di Roberto **Rotelli** ci si è già soffermati specificamente nel capitolo 4, per cui non è necessario ricostruire l'unico episodio di una qualche rilevanza introdotto in questo processo dalle parti, cioè la cessione di gelignite a Delfo Zorzi di cui ha lungamente parlato il collaboratore Digilio.

Oltre a quell'episodio, l'unica altra circostanza su cui Digilio si è soffermato è l'acquisto da parte di Rotelli della pistola Lebel calibro 8. Ma anche di questo episodio si è trattato nel capitolo 4.

Sui rapporti di Rotelli con il gruppo ordinovista, l'altro importante collaboratore di questo processo ha reso una descrizione molto sintetica, ma, a parere della Corte, precisa, affermando che Rotelli era un giovane del Lido che si occupava di recupero di navi affondate e quindi aveva disponibilità di esplosivi; era di destra, ma non era un vero e proprio militante, pur amico di diversi camerati del Lido, quali Digilio, Romani, Novella e Molin¹⁴⁶⁸.

Queste indicazioni rendono evidente la non organicità di Rotelli al sodalizio politico qui valutato, con il quale ebbe solo sporadici rapporti come quelli riferiti da Digilio. Siciliano¹⁴⁶⁹ ha anche indicato come simpatizzanti del gruppo veneziano, Giuseppe Vianello e tale Centanni, la cui posizione è talmente sfumata da non meritare una specifica trattazione.

In conclusione, può affermarsi che delle persone qui individuate come aderenti o simpatizzanti al gruppo ordinovista veneziano, un nucleo di almeno cinque militanti (Maggi, Romani, Digilio, Dedemo e Boffelli) aderirono indiscutibilmente al progetto

¹⁴⁶⁷ Felli, p. 57.

¹⁴⁶⁸ Siciliano, int. 18.3.1996, p. 6.

¹⁴⁶⁹ Siciliano, int. 16.6.1996, p. 3, int. 25.7.1996, p. 1, int. 15.10.1997.

politico eversivo teorizzato da Maggi, rendendosi responsabili di specifici comportamenti attuativi di quella strategia. Su Molin non sono state raggiunte indicazioni univoche di tale adesione, Montavoci e Tettamanzi ebbero un ruolo marginale di militanza, Boratto e Pasetto furono estranei all'attività eversiva, Rotelli non partecipò mai alle azioni del gruppo.

8 a 3 – Il gruppo di ON mestrino. L'accertamento giudiziario nei confronti di Zorzi.

Questo paragrafo sarà inevitabilmente più articolato del precedente, atteso che dovrà confrontare la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia del 5.4.1989, che assolse Delfo Zorzi dall'accusa di aver partecipato con funzioni dirigenti al sodalizio criminale di ON di Venezia-Mestre, con gli elementi di prova testimoniale acquisiti in questo dibattimento che, a parere della Corte, hanno dimostrato in maniera inoppugnabile che l'imputato fu per molti anni il *leader* indiscusso di quel sodalizio e che operò nell'area veneziana progettando ed attuando un'iniziativa politica di natura eversiva.

Delfo **Zorzi** fu processato e condannato in primo grado, assolto nel grado d'appello con formula dubitativa, dall'imputazione di aver partecipato con funzioni dirigenti all'associazione sovversiva ON di Venezia-Mestre. Da questa sentenza assolutoria deve iniziare la disamina della sua posizione, pur premettendo che tale pronuncia non può impedire alla Corte di verificare gli ulteriori elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato in relazione alla partecipazione al sodalizio criminale descritto all'inizio del capitolo.

La sentenza della Corte veneziana confermò innanzitutto che nell'area territoriale veneta operò un'associazione criminale denominata ON, a carico di molti militanti della quale fu contestato e accertato il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista¹⁴⁷⁰.

Nell'affrontare la posizione di Delfo Zorzi, la Corte espresse immediatamente le proprie perplessità sulla motivazione della sentenza di condanna soggetta a gravame (motivazione che, si ripete, non è a disposizione di questa Corte).

Questa è la ricostruzione che quel giudice fece degli elementi probatori a carico di Zorzi, ritenuti conclusivamente insufficienti per giungere ad una pronuncia di penale responsabilità in ordine al delitto associativo contestato:

- Zorzi non fu coinvolto nell'attentato al Monumento della Resistenza di Desenzano, perché quell'episodio vide coinvolto Giampiero Mariga, il quale era legato all'imputato solo perché costoro furono arrestati nel 1968 per la detenzione di armi ed esplosivo, vicenda questa precedente al periodo temporale dell'imputazione (tra il 1969 e il 1977);

- l'elemento di accusa principale a carico di Zorzi era costituito dalle dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, valutate da quella Corte *scarsamente riscontrate e riscontrabili, oltrechè in qualche caso contraddittorie*¹⁴⁷¹;

¹⁴⁷⁰ Si richiamano le considerazioni svolte da quel giudice, testualmente richiamate nella premessa di questo capitolo, alla nota 3.

¹⁴⁷¹ Corte d'assise d'appello Venezia 5.4.1989, p. 102.

- dopo l'episodio del 1968, Zorzi venne sottoposto a costante e stretto controllo da parte della polizia e diversi rapporti giudiziari¹⁴⁷² riferirono come dal 1969 in avanti, egli tenne un contegno ineccepibile;
 - il sospetto che Zorzi fosse collegato e protetto da alte sfere ministeriali fu ritenuto da quel giudice privo di consistenza, poiché fondato sulla, neanche certa, presenza dell'imputato presso un ufficio ministeriale, per niente significativa di un'appartenenza ai servizi di sicurezza;
 - le notizie riferite da Giancarlo Vianello (cioè l'ulteriore elemento di accusa a carico di Zorzi) non furono ritenute dal giudice del gravame significative dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio ordinovista dedito ad attività terroristiche;
 - la frequentazione dello studio di via Mestrina da parte di Zorzi cessò nel 1969, atteso che da allora non vi mise più piede;
 - la disponibilità da parte di Zorzi di un appartamento a Roma frequentato da estremisti di destra, e in particolare da Fachini, fu esclusa da quel giudice in forza della testimonianza di un investigatore privato assunto dalla difesa dell'imputato e sentito dalla Corte d'assise d'appello in sede di rinnovazione del dibattimento.
- In questo quadro di assenza di elementi probatori significativi, la Corte del gravame valutò i cinque episodi riferiti da Vinciguerra a carico di Zorzi:
- la richiesta di attentare alla vita dell'on. Rumor, rivoltagli da Maggi e Zorzi in due occasioni nel 1971 e nel 1972;
 - l'ammissione di aver commesso un attentato ferroviario nei pressi di Vercelli;
 - l'avergli mostrato due valigie contenenti armi e munizioni;
 - la richiesta rivoltagli nel 1973 di aiutare Freda ad espatriare dopo che fosse evaso dal carcere;
 - l'avergli procurato una carta d'identità falsa.

A fronte di questi elementi, la Corte d'assise d'appello osservò che *“queste precise accuse hanno tutte la caratteristica di essere scarsamente o nient'affatto riscontrate da elementi obiettivi e le conseguenze che se ne traggono, qui come altrove nella sentenza di primo grado, sono mere congetture”*¹⁴⁷³.

Riguardo all'attentato all'on. Rumor la Corte ritenne che *“non si vede a che titolo lo Zorzi, la cui figura si è delineata sopra, da solo o con il Maggi, potesse proporre un'azione del genere ad un Vinciguerra”*. Riguardo all'attentato alle ferrovie, Vinciguerra incorse in un evidente errore, atteso che il fatto accertato avvenne a Grumolo delle Addadesse, in provincia di Vicenza e non a Vercelli. L'episodio delle valigie fu ritenuto scarsamente attendibile perché sarebbe avvenuto in un luogo di grande traffico e movimento, ove erano presenti un posto fisso dei Carabinieri e di altra forza pubblica. Così anche le altre due accuse furono ritenute sprovvedute di validi riscontri, tanto più che l'evasione di Freda si verificò effettivamente nel 1977 e non nel 1973, e che neppure il documento che Vinciguerra affermò essergli stato fornito da Zorzi venne mai alla luce.

La Corte concluse così la disamina della posizione di Zorzi:

¹⁴⁷² Questura Venezia 25.3.1971 e 10.9.1973

¹⁴⁷³ Così, ult. cit. p. 106.

“Esaminati pertanto gli elementi a carico dello Zorzi che si trovano negli atti e sono puntualmente riferiti dalla sentenza di primo grado, pare alla Corte che si debba concludere nel senso che militano a favore dell'accusa soltanto i precedenti del 1968 a carico dell'imputato e le dichiarazioni, praticamente prive di riscontri ed affette dai vizi che si sono evidenziati, del Vinciguerra e del Vianello, mentre a favore dell'imputato sta la sua condotta di vita come documentata a partire sostanzialmente dal 1970, la mancata partecipazione ad episodi significativi, i rapporti giudiziari favorevole. La conclusione sembra a questo punto debba essere quella dell'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove, essendo gli elementi contrapposti di peso equivalente.”¹⁴⁷⁴.

In questo dibattimento gli elementi di accusa valutati dalla Corte veneziana non solo sono stati integralmente confermati, ma si può tranquillamente affermare che rappresentano, nel quadro complessivo delle prove acquisite in ordine alla partecipazione di Zorzi all'organizzazione ordinovista mestrina, circostanze di modestissimo significato. Quella pronuncia si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni di Vinciguerra e sulle quelle all'epoca rese da Giancarlo Vianello, che come rilevato nel capitolo 6, furono estremamente reticenti nel descrivere le attività delittuose del sodalizio ordinovista mestrino e del suo *leader* Delfo Zorzi. Il quadro probatorio acquisito in questo processo sul coinvolgimento dell'imputato nelle attività delittuose di quel gruppo, è talmente rassicurante da far considerare gli elementi accertati da quei giudici semplici riscontri su elementi marginali nella ricostruzione della posizione di Zorzi.

Indubbiamente la ricostruzione più completa sulla posizione di Delfo Zorzi nel sodalizio ordinovista mestrino è stata compiuta da Martino Siciliano.

Il collaboratore ha descritto, sin nei primi interrogatori, la struttura di ON e il ruolo di *leader* assunto nel gruppo mestrino da Zorzi, riferendo che il sodalizio a cui egli stesso appartenne per molti anni era strutturato sul modello dell'OAS algerina, cioè a nido d'ape, per cui solo il capo di ogni cellula era a conoscenza delle attività e della struttura del gruppo, mentre i suoi componenti potevano ignorare le attività e i rapporti esterni alla cellula. Zorzi era il capo di ON a Mestre e riferiva delle attività del gruppo direttamente a Maggi, il quale a sua volta rispondeva a Roma a Signorelli e a Rauti, percorso questo che valeva anche all'inverso¹⁴⁷⁵. Questa affermazione di *leadership* indiscussa costituisce il quadro nel quale Siciliano ha descritto la strategia politica del gruppo, propugnata essenzialmente da Zorzi. Così in numerosi interrogatori il dichiarante ha indicato in Maggi, Zorzi e Rognoni i “teorici della strategia stragista”¹⁴⁷⁶, concretizzando tale affermazione con la specifica enunciazione dei discorsi eversivi da costoro tenuti e delle condotte attuative di tale strategia¹⁴⁷⁷.

¹⁴⁷⁴ Così, ult. cit., p. 107.

¹⁴⁷⁵ Siciliano, int. 20.10.1994, pp. 4-5.

¹⁴⁷⁶ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 6; int. 7.10.1995, p. 3; int. 10.10.1995, p. 4-5, riguardante la riunione ristretta del novembre 1966 int. 11.10.1995, II° parte, p. 7, int. 14.10.1995, p. 5, int. 2.4.1996, int. 20.11.1996, p. 4

¹⁴⁷⁷ Nel corso della sentenza si sono ricostruiti e si ricostruiranno nei successivi capitoli gli episodi ascritti da Siciliano agli esponenti ordinovisti veneti e milanesi. Limitandosi a Zorzi si elencano la generale

Digilio, pur secondo diverse modalità di ricostruzione delle vicende di quel gruppo criminale¹⁴⁷⁸, ha fornito un contributo altrettanto significativo sulla collocazione di Zorzi nel contesto associativo qui considerato. Digilio, più che descrivere l'ideologia stragista di Zorzi, ha ricostruito gli episodi nei quali l'impostazione politica di quest'ultimo si estrinsecò: nella disponibilità di armi ed esplosivi da parte del gruppo di cui era il *leader*¹⁴⁷⁹, nella partecipazione agli attentati ai treni, agli attentati di Trieste e Gorizia, fino agli attentati del 12 dicembre. In alcune parti del suo esame dibattimentale il collaboratore ha comunque fatto riferimento a Zorzi come capo di un gruppo politico operante a Mestre¹⁴⁸⁰, descrivendo l'ideologia eversiva dallo stesso propugnata¹⁴⁸¹.

Le dichiarazioni di Vinciguerra sono, come detto, scarsamente significative, rappresentando soltanto elementi di conferma di un quadro probatorio fondato su altre testimonianze. Vinciguerra, dopo aver indicato in Zorzi uno degli esponenti principali del gruppo ordinovista veneziano, ha riferito alcuni episodi riguardanti la sua intraneità alle attività eversive del sodalizio, quali i rapporti dello stesso con i servizi di sicurezza italiani o la richiesta di aiuto rivoltagli nel 1973 per consentire a Freda di espatriare una volta che fosse evaso dal carcere¹⁴⁸².

Si potrebbe contestare a questo punto che le indicazioni sin qui riferite provengono da collaboratori, cioè da dichiaranti che, pur essendo stati ritenuti dalla Corte pienamente attendibili, sono stati ripetutamente indicati dalla difesa Zorzi come inaffidabili e definiti mentitori e calunniatori.

Quel che la stessa difesa Zorzi non ha però potuto contestare è che la quasi totalità dei testimoni che in quegli anni ebbero rapporti politici con il loro assistito ha confermato puntualmente (pur da punti di vista diversi) la sua collocazione nel gruppo ordinovista, il suo ruolo di *leader*, la sua impostazione politica eversiva, la disponibilità di armi ed esplosivi, il coinvolgimento in attentati.

Il teste più importante tra i militanti ordinovisti mestrini è indubbiamente Giancarlo Vianello, il quale da un lato partecipò personalmente alle attività di quel sodalizio per un significativo periodo, rimanendo coinvolto anche in episodi delittuosi di una certa

disponibilità di armi ed esplosivi, il danneggiamento alla sede del PCI di Mestre, gli esperimenti con l'esplosivo nella cantina di Maggiori, le riunioni nelle quali si discusse la strategia eversiva (da quella ristretta del novembre 1966 a quelle padovane della primavera del 1969), l'aggressione a Busetto determinata proprio dal contrasto con Zorzi derivato dall'atteggiamento politico assunto da quest'ultimo, gli attentati ai treni, gli attentati a Trieste e Gorizia, fino agli attentati del 12 dicembre 1969.

¹⁴⁷⁸ Ci si riferisce al fatto che Digilio non ha mai compiuto una razionale ricostruzione della struttura, della composizione e delle attività del gruppo ordinovista cui invece appartenne per molti anni, quasi a volere sottolineare la sua estraneità rispetto a quel contesto delittuoso. Questa impostazione, giustificata dall'atteggiamento del dichiarante che non si è ritenuto un militante vero e proprio, si riflette necessariamente sulle indicazioni secondo le quali egli ha ricostruito ruoli e responsabilità.

¹⁴⁷⁹ Con riferimento al materiale custodito presso il casolare di Paese, alle armi consegnate dal professor Lino Franco, alla gelignite consegnata da Rotelli,

¹⁴⁸⁰ Più volte ha riferito di Zorzi e dei suoi ragazzi di Mestre (uu. 11.3.1998, p. 81-82; 26.3.1998, pp. 3-4, 21; 9.6.2000, p. 125; 15.6.2000, pp. 24, 45; 16.6.2000, pp. 26, 60; 23.6.2000, p. 8)

¹⁴⁸¹ In questi termini, Digilio, uu. 11.3.1998, p. 55-56; 26.3.1998, pp. 7, 18; 30.6.2000, p. 15-16,

¹⁴⁸² Vinciguerra, p. 17-18, ha riferito che nel luglio 1973 Zorzi si rivolse a lui chiedendogli di individuare un passo montano per consentire l'espatrio di Freda, essendo in programma la sua evasione, che però non si concretizzò..

gravità, dall'altro ha assunto un atteggiamento di tendenziale disponibilità nei confronti dell'autorità giudiziaria, ammettendo di essere stato in passato reticente e dichiarando, sin dall'inizio delle indagini, che si era reso conto che non poteva più tacere su quei fatti.

Vianello ha ricostruito, in maniera del tutto coerente con le deposizioni di Siciliano e Digilio, le attività del gruppo ordinovista mestrino dal 1965 al 1970.

Il teste fu compagno di liceo di Zorzi a partire dal 1964-1965, conobbe Martino Siciliano e, in ragione di quelle frequentazioni, si avvicinò all'ideologia di destra, costituendo un gruppo culturale denominato Ezra Pound e gravitante nell'area politica ordinovista¹⁴⁸³. Quel circolo culturale, pur avendo una connotazione politica¹⁴⁸⁴, non svolse attività di tale natura sino al 1968, quando Zorzi, che sporadicamente aveva rapporti con quel gruppo, si trasferì a Napoli per frequentare l'università.

Quello, a parere di Vianello, rappresentò il momento della svolta politica del gruppo, perché Zorzi, rientrando a Mestre da Napoli, cominciò da subito a manifestare il suo progetto politico eversivo, prospettando la necessità che il circolo mestrino assumesse contatti con gli altri gruppi ordinovisti del Veneto (in particolare con i veronesi e i triestini) al fine di costituire una "rete" di azione politica, un coordinamento tra quei sodalizi che consentisse la realizzazione di un'iniziativa comune. Vianello ha precisato che durante questa prima fase di riunioni, la discussione politica non manifestò esplicitamente i contenuti eversivi dell'azione comune, ma lui si rese conto che il coordinamento delineato da Zorzi avrebbe presto dovuto individuare specifici obiettivi politici¹⁴⁸⁵. Difatti, al rientro a Mestre da Napoli, Zorzi era solito svolgere le sue analisi politiche sulla necessità di realizzare azioni eversive e di prepararsi adeguatamente a quel tipo di attività. Pur non indicando specifici obiettivi, egli teorizzava la necessità per quella "rete" di gruppi di prepararsi su un piano militare ed eversivo, approvvigionandosi innanzitutto di armi ed esplosivo¹⁴⁸⁶, utilizzando la violenza per "forzare" gli avvenimenti di quel periodo, fino ad indicare le modalità delle azioni che avrebbero dovuto essere realizzate¹⁴⁸⁷.

Nella parte conclusiva del suo esame dibattimentale, Vianello ha ripreso questo tema, fornendo ulteriori chiarimenti. Il teste ha precisato di aver individuato un collegamento causale tra la permanenza di Zorzi a Napoli e la "svolta" eversiva del gruppo, perché ritenne che quel progetto politico fosse stato definito da Zorzi dopo aver intrattenuto rapporti con militanti di più alto livello, tanto che fu proprio alla fine del 1968 che cominciò a parlare di armi ed esplosivi¹⁴⁸⁸. A seguito di contestazione,

¹⁴⁸³ Vianello, p. 3.

¹⁴⁸⁴ Il circolo si riuniva nella sede di via Mestrina, messa a disposizione da Maggi (Vianello, p. 18).

¹⁴⁸⁵ Vianello, p. 4-6, il quale ha indicato i gruppi di Trieste, con Neami e Portolan, e di Verona, con Soffiati, come i protagonisti di questo coordinamento.

¹⁴⁸⁶ Quell'esplosivo che sarebbe stato recuperato nelle cave (Vianello, p. 7).

¹⁴⁸⁷ Vianello, pp. 7-8, il quale ha comunque ribadito che i discorsi di Zorzi non si concretizzarono mai nell'individuazione di obiettivi, definendoli un po' più della lezione universitaria (del tipo: per fare un sabotaggio bisogna fare così e così) e un po' meno di un progetto concreto; auspicava cioè che quel tipo di azioni si facessero, ma non concretizzò mai quell'auspicio (p. 8).

¹⁴⁸⁸ Vianello, p. 107.

Vianello ha poi confermato le più precise indicazioni rese in indagini preliminari¹⁴⁸⁹, cioè che Zorzi tornò da Napoli con l'idea di creare a Mestre un gruppo armato, che realizzasse azioni illegali in collaborazione con altri gruppi del Veneto, soggiungendo che in quel periodo viaggiava molto¹⁴⁹⁰. Con riferimento ai gruppi con i quali quel progetto eversivo avrebbe dovuto essere realizzato, Vianello non ha specificamente indicato quello facente capo a Freda e a Fachini, pur soggiungendo che la sua conoscenza di quei militanti (collocata proprio a cavallo di quegli anni) lo indusse a ricollegarli al progetto di Zorzi¹⁴⁹¹. Infine, Vianello ha ribadito che il cambio di

¹⁴⁸⁹ Il difensore di parte civile ha contestato l'interrogatorio del 19.11.1994.

¹⁴⁹⁰ Vianello, p. 108.

¹⁴⁹¹ Così Vianello, p. 108, ha ricostruito il collegamento con i gruppi eversivi del Veneto:

"P.C. AVV. SINICATO - Zorzi aveva in qualche modo promesso o si era impegnato per creare con qualcuno più in alto di lui, non so in che sorta di organigramma, per creare questo gruppo eversivo del Veneto?"

T. - E' una deduzione che ho fatto io, ma che purtroppo non è suffragata.

P.C. AVV. SINICATO - Quali sono le ragioni per cui ha fatto questa deduzione?"

T. - Il fatto che Zorzi all'improvviso va a Napoli, torna su e spinge per lo sviluppo di carattere eversivo del gruppo, sembrava quasi ci fosse un rapporto di causa effetto tra la sua permanenza a Napoli e quello che faceva, perché all'improvviso cambia completamente modo di relazionarsi a questo gruppo..

P.C. AVV. SINICATO - Ed è lì che inizia a parlare di armi, di esplosivi, in quel periodo?"

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Perché Lei aveva detto interrogatorio del 19 novembre '94: "Egli tornò infatti da Napoli con l'idea di creare a Mestre un gruppo in grado di dotarsi di armi e di compiere azioni illegali probabilmente in contatto con altri gruppi del Veneto". Quali erano questi altri gruppi del Veneto che avrebbero dovuto compiere attività illegali insieme al gruppo vostro?"

T. - Ho detto probabilmente, dava l'idea di viaggiare molto e di spingere per questa cosa, io non lo so.

P.C. AVV. SINICATO - Questi gruppi altri del Veneto facevano per caso capo a Freda e Fachini?"

T. - Non lo so.

P.C. AVV. SINICATO - Provi a ricordare. Come fa a dedurre che vi siano altri gruppi del Veneto che fanno attività illegali ai quali si riunisce, si congloba?"

T. - Perché Delfo Zorzi in quell'epoca girava molto e poi perché ho fatto una sovrapposizione con cose che sono emerse successivamente e poi si è visto che nel Veneto di gruppi eversivi ce ne erano invece parecchi e quando sono stato interrogato queste cose erano già note per cui ho fatto questo tipo di deduzione.

P.C. AVV. SINICATO - Sempre in questo interrogatorio Lei dice: "Ebbi la netta impressione che egli avesse garantito qualcuno al di sopra di lui di essere in grado di mettere in piedi un gruppo operativo a Mestre e più in generale una rete operativa nel Veneto e nel nord Italia", cosa significa?"

T. - Quello che ho appena detto che ho avuto un'impressione che lui si muovesse per creare questa cosa, perché all'improvviso viene, cambia linea e spinge, gira tantissimo ed ha contatti con tantissimi gruppi del nord Italia.

P.C. AVV. SINICATO - Come fa a sapere che gira tantissimo?"

T. - Lui raccontava che girava.

P.C. AVV. SINICATO - Cosa le raccontava allora?"

T. - Raccontava che era stato a Milano, che era stato di qua, che era stato di là.

P.C. AVV. SINICATO - A Milano per esempio?"

T. - Milano era un modo di esemplificare.

P.C. AVV. SINICATO - E' un modo di dire Milano?"

T. - Non voglio dire Brescia, diciamo Bergamo.

P.C. AVV. SINICATO - Non lo so deve dirlo Lei, cosa le raccontava?"

T. - Raccontava che viaggiava moltissimo, si sapeva che viaggiava perché queste ovviamente si sanno.

P.C. AVV. SINICATO - Non era a compartimenti stagni tutta questa attività per cui ne parlava pochissimo?"

T. - Ma non è che raccontasse di cose specifiche o di cose che avessero una valenza...

P.C. AVV. SINICATO - Vianello cosa sa delle attività illecite di Zorzi in quel periodo e contatti con altri gruppi veneti?"

T. - Nulla.

atteggiamento di Zorzi rispetto al gruppo di Mestre, gli fece dedurre che questi avesse avuto contatti con militanti di livello più elevato i quali lo avevano indotto a condurre l'azione dei mestrini in quella direzione eversiva, attuando un collegamento con i gruppi del nord Italia¹⁴⁹².

Quelle proposte furono concretamente rivolte ai militanti mestrini, atteso che Vianello, Siciliano e Busetto, tra il 1968 e l'estate del 1969, furono sollecitati ad aderire a quel progetto politico e Zorzi, per rendere concreta la sua proposta, mostrò loro le armi di cui disponeva. Vianello ha riferito che, intorno all'estate del 1969, Zorzi gli mostrò alcune borse contenenti pistole, fucili e mitragliatori.

Il teste ha descritto l'episodio della consegna di armi fornendone un'interpretazione "psicologica" che questa Corte non condivide integralmente, ma che comunque non riduce il significato della vicenda. Secondo Vianello nell'estate 1969 egli aveva deciso di allontanarsi dal gruppo perché non ne condivideva l'ispirazione politica eversiva, per cui Zorzi tentò di riavvicinarlo, mostrandogli le borse contenenti le armi e dandogliele in consegna per qualche ora in consegna al solo fine di dimostrare che quei discorsi teorici avevano pratiche possibilità di realizzazione¹⁴⁹³.

In questo contesto si collocarono gli attentati di Trieste e di Gorizia di cui si tratterà nel prossimo capitolo.

Questa ricostruzione dell'ultimo periodo di militanza politica nel gruppo ordinovista è stata completata da Vianello con la descrizione della struttura di azione del sodalizio, già riferita nella parte iniziale di questo capitolo, ma che è qui opportuno richiamare perché consente di delineare con estrema chiarezza e precisione il contesto associativo nel quale si inquadrono i discorsi eversivi di Zorzi e le azioni compiute dallo stesso insieme a Vianello e a Siciliano.

Vianello ha dichiarato che nell'ambito di ON si erano costituiti gruppi che operavano a vario livello, uno che faceva attività culturale, uno sportiva, uno politico in senso generico e infine vi era un gruppo che aveva connotazioni propriamente eversive¹⁴⁹⁴. Di quest'ultimo gruppo Vianello ha ricordato solo Siciliano e Zorzi, precisando che quest'ultimo aveva organizzato il sodalizio come una struttura di "scatole cinesi",

P.C. AVV. SINICATO - Ed allora perché al Giudice Istruttore nel '94 fa queste affermazioni?

T. - Infatti ho detto ebbi l'impressione...

P.C. AVV. SINICATO - E da cosa derivano queste sue impressioni?

T. - Da quello che cercavo di spiegare adesso, del fatto che viaggiava molto, cambia improvvisamente la linea e dal fatto che l'attentato a Gorizia ed a Trieste era un attentato che doveva andare vuoto, questo lo sapevo perché me l'ha detto il Dottor Salvini e mi ha detto che le bombe non sarebbero potuto esplodere, per cui ho messo insieme queste cose e ho avuto questa deduzione, però si tratta di un'impressione e di una deduzione che va presa per quello che è. Io non so nulla, altrimenti l'avrei detto prima di queste cose. "

¹⁴⁹² Vianello, p. 109, il quale ha ripetuto che in quel periodo Zorzi viaggiava molto, anche se non forniva spiegazioni dei suoi viaggi

¹⁴⁹³ Vianello, pp. 10-11, il quale ha soggiunto che Zorzi poteva aver interpretato quell'allontanamento come una crisi di passaggio e ritenne di dimostrargli che i progetti eversivi stavano avanzando e potevano essere realizzati (Vianello, p. 13). Il teste ha inoltre descritto le armi contenute nelle borse che aveva visto, un vecchio fucile Sten, un mitragliatore MAB alcune pistole, vecchi mitragliatori, silenziatori artigianali (pp. 13-14); quelle borse furono consegnate a Vianello per poche ore e custodite a casa sua. Anche quella consegna doveva essere finalizzata a coinvolgerlo nelle attività eversive, dalle quali aveva manifestato un certo distacco (p. 14-15).

¹⁴⁹⁴ Vianello, p. 61.

evitando di mettere in contatto tra loro i militanti appartenenti alle diverse cellule, tanto che egli stesso si sorprese quando seppe chi erano le persone incriminate nelle vicende delittuose di quegli anni¹⁴⁹⁵. La conoscenza dei discorsi eversivi e delle attività delittuose realizzate da Zorzi insieme a Siciliano e a Vianello dipese dal fatto che costoro appartennero alla medesima “scatola cinese”, ma il teste non seppe molto delle azioni compiute dagli altri militanti¹⁴⁹⁶.

Infine, di un certo significato è la descrizione fatta da Vianello del rapporto tra Zorzi e Maggi, che assunsero nell’ambito del gruppo ordinovista veneziano-mestrino una posizione sostanzialmente paritetica di *leadership*, tanto che il teste ha escluso qualsiasi rapporto gerarchico di subordinazione del primo rispetto al secondo¹⁴⁹⁷.

Queste dichiarazioni rappresentano, a parere della Corte, la ricostruzione più significativa, perché assolutamente puntuale, del passaggio conclusivo dell’impostazione politica di Zorzi nell’ambito del gruppo ordinovista. Sia chiaro che non è del tutto esatto quanto affermato da Vianello circa l’improvvisa “svolta” eversiva impressa da Zorzi al sodalizio di cui era a capo, atteso che altri testimoni hanno ricostruito un percorso politico più graduale che, a partire dal 1965, determinò alcune significative fasi di passaggio, dall’iniziale atteggiamento “goliardico” dei giovani liceali che si incontravano nella cantina di Maggiori, ai primi discorsi politici che determinarono l’impegno nella Giovane Italia e in ON (e che provocarono l’allontanamento di alcuni amici), alle prime azioni dimostrative quali il danneggiamento alle sedi dei gruppi politici dell’opposta parte politica, ai discorsi sulla necessità di dotarsi di esplosivo ed armi da utilizzare in azioni dimostrative, al reperimento di quel materiale e alle prove esplosivistiche con materiale da cava e tritolo.

Certo è che il trasferimento a Napoli rappresentò un salto di qualità nell’impegno politico di Zorzi e in questo senso le dichiarazioni di Vianello sono, oltre che coerenti con quanto riferito da Siciliano e Digilio, particolarmente significative nel quadro probatorio qui illustrato.

Molti altri testimoni hanno contribuito alla ricostruzione di quel percorso politico al quale si è accennato.

Coral ha descritto la iniziale fase goliardica del gruppo di cui facevano parte, oltre a lui stesso, Zorzi, Montagner, Maggiori e Martella, soffermandosi in particolare sulla fase di indottrinamento e su quella successiva di “scrematura” attuata da Zorzi all’interno di quel gruppo di amici, quando cominciò a parlare di ON come di un’entità politica che doveva “scavalcare a destra” l’MSI al fine di arginare l’avanzata dei comunisti, gruppo la cui azione politica avrebbe potuto concretizzarsi

¹⁴⁹⁵ Vianello, p. 62-63, il quale ha soggiunto che anche l’incontro con Digilio fu una svista di Zorzi e ha manifestato la sua sorpresa per le confidenze che Zorzi avrebbe fatto a Siciliano sul proprio coinvolgimento nella strage di piazza Fontana.

¹⁴⁹⁶ Vianello, p. 63.

¹⁴⁹⁷ Vianello, pur precisando che Maggi non fu mai presente ai discorsi eversivi di Zorzi (p. 19), ha descritto il rapporto molto intenso che esisteva tra i due e la comunanza delle idee politiche (p. 20); Vianello li vide più volte insieme, ma ha decisamente escluso che l’uno fosse subordinato all’altro: Maggi era più anziano e aveva un ruolo più significativo, ma Zorzi aveva una forte personalità, per cui non può dire chi dei due fosse subordinato all’altro (p. 20).

anche in attività violente, come la distruzione delle sedi e l'attacco fisico con spranghe e catene ai militanti della parte politica avversa, la predisposizione di servizi d'ordine ai comizi, la protezione di esponenti della destra. Coral ha soggiunto che Zorzi metteva in pratica questi discorsi partecipando a spedizioni punitive (di cui peraltro non ha ricordato il dettaglio), come la distruzione di sedi o i pestaggi e sempre in quel periodo teorizzava un colpo di Stato da attuare con azioni violente¹⁴⁹⁸. Coral ha, quindi, descritto uno specifico episodio coerente con le indicazioni fin qui ricostruite, cioè la disponibilità da parte di Zorzi di esplosivo, di cui si è già dato conto nel capitolo 5. Intorno al 1966, durante un incontro nella cantina di Maggiori, Zorzi prese dalla tasca un pezzo di materiale di colore grigio dall'aspetto simile al formaggio e grande come una patata, scagliandolo violentemente per terra; Maggiori, che era presente, ebbe una reazione di paura e Zorzi si mise a ridere, dicendo che quella sostanza era tritolo ma era priva di innesco, per cui non poteva esplodere, soggiungendo che lui e Montagner disponevano di una certa quantità di esplosivo, nascosto dentro un armadio in camera sua¹⁴⁹⁹.

Sempre riferita a quella prima fase di attività politica è la deposizione di Noè. Questi ha premesso che conobbe Siciliano e Zorzi nel 1964-1965, quando costoro lo "corteggiarono" politicamente: fu invitato ad una riunione in piazza Ferretto presso la sede dell'MSI, nel corso della quale si fecero discorsi che il teste ha definito "deliranti". A quella riunione il relatore era una persona di una certa età che indicava i presenti (tutti giovanissimi) come la classe eletta, "i migliori" destinati a governare, e, alle obiezioni di Noè, lo prese in disparte e gli disse che non era adatto a quel gruppo¹⁵⁰⁰. Noè, a seguito di contestazione¹⁵⁰¹, ha confermato che durante un incontro amichevole in una casa di Mestre nei pressi della stazione ferroviaria¹⁵⁰², Zorzi e Siciliano si appartarono con un ragazzo che aveva l'accento bolzanino e discussero di simboli (tipo un pugnale e la forma di una svastica deformata) e dell'organizzazione di un gruppo politico; qualche minuto dopo Martino Siciliano disse a Noè che il gruppo di cui avevano parlato faceva parte di un'organizzazione segreta che disponeva di un deposito di armi e di finanziamenti, che serviva a contrastare l'avanzata dei comunisti in Italia e che era aiutata dallo Stato; Siciliano accennò anche ad una persona che rappresentava il canale di collegamento con gli apparati

¹⁴⁹⁸ Coral, p. 58-59, il quale aveva reso quelle dichiarazioni in indagini preliminari e le ha confermate integralmente, affermando di non aver capito la domanda che gli era stata rivolta dal P.M., in dibattimento. Nel corso del controesame lo stesso Coral ha precisato che quando lesse sul giornale le notizie sul coinvolgimento di Zorzi e dei mestrini di ON nelle stragi di piazza Fontana, gli vennero alla mente i discorsi che costoro avevano fatto in quegli anni, apparendogli del tutto credibile quell'accusa.

¹⁴⁹⁹ Coral, p. 59-60-

¹⁵⁰⁰ Noè (p. 6-7) pensò che fosse una riunione del gruppo ON ma non ne fu sicuro

¹⁵⁰¹ Il P.M. ha contestato un interrogatorio del 18.11.1995, (Noè, p. 10-11).

¹⁵⁰² Noè (p. 10) ha precisato che l'incontro avvenne intorno al 1965 quando aveva 16 anni, anche se in controesame ha rettificato tale indicazione, collocandola due-tre anni prima dell'incidente alla mano del settembre 1965. Noè ha ancora precisato che nell'occasione Noè andò ad una normale festa in casa di amici, dove c'erano anche delle ragazze; Zorzi e Siciliano iniziarono a fare quei discorsi, ai quali il teste fu attento per mera curiosità.

statali e disse che era giusto accettare questo aiuto, anche se dopo l'eliminazione dei comunisti era necessario abbattere il sistema statale borghese¹⁵⁰³.

¹⁵⁰³ E' interessante riportare integralmente la deposizione di Noè, perché la Corte ha avvertito nelle sue risposte la preoccupazione di confermare dichiarazioni che aveva reso in indagini preliminari, quasi prospettando l'eventualità di non aver reso quelle dichiarazioni, che invece ha conclusivamente confermato: "P.M. - Senta, poi Lei ricorda di aver sentito discorsi di Zorzi o di Siciliano, o di entrambi, su un'organizzazione che doveva essere costituita, e su come doveva essere questa organizzazione?"

T. - No.

P.M. - Non se lo ricorda?

T. - Non me lo ricordo, e probabilmente non l'ho neanche mai sentito.

P.M. - Lei in queste dichiarazioni, le faccio ricordare quello che aveva dichiarato, dichiarazioni del 18 novembre '95 fece queste dichiarazioni, io adesso glielo rileggo "Per quanto concerne il discorso circa un'organizzazione segreta di cui ho fatto cenno nella deposizione - una deposizione precedente - mi sembra giusto ripeterlo onde non dare luogo ad equivoci: ci trovavamo in una casa di Mestre che non sarei in grado di ricordare ma che comunque era nei pressi della stazione ferroviaria, era un incontro a carattere amichevole, anche con certe ragazze, e un certo Martino e Delfo si misero a parlare con un ragazzo dall'accento bolzanino che non avevo mai visto prima, parlavano in disparte..."

T. - Sì.

P.M. - Si ricorda?

T. - Sì, sì, sì.

P.M. - Si ricorda questi discorsi a cui facevano cenno?

T. - So che parlavano di simboli tipo pugnale, poi... ah, sì, era venuta fuori una discussione con questo tipo strano, l'accento come dicevo quasi tedesco, sulla forma della svastica con gli uncini a destra e a sinistra, e poi un altro simbolo, era praticamente una svastica deformata che fa una specie di... come si può dire...

P.M. - Un simbolo insomma?

T. - Mi dia un pezzo di carta.

P.M. - Non importa.

T. - Facevano tutti questi discorsi così, organizzare..., sì, sì parlavano di gruppo, però.

P.M. - Ma si sono limitati a questo discorso sui simboli, di cui Lei effettivamente aveva parlato in queste dichiarazioni, o hanno parlato anche di cose più concreto che non i simboli.

T. - Parlavano di essere in gruppo, di fare qualcosa in gruppo però al di là di questo.

P.M. - Allora io vado avanti a dirle...

T. - Rilegga la mia dichiarazione, mi fa un piacere.

P.M. - Aveva, appunto, parlato di questo discorso sui simboli, la croce runica, gladio, il pugnale eccetera, e poi dice "Qualche minuto dopo, ma non direi in collegamento con questo discorso sui simboli, che si traduceva in disegni su pezzetti di carta, vi fu un discorso di Martino che ricordo del seguente tenore: egli diceva che il loro gruppo faceva parte di un'organizzazione segreta che disponeva di deposito di armi e di finanziamenti, che serviva a contrastare l'avanzata comunisti in Italia e era aiutata dallo stesso Stato, Martino accennò anche a una persona che era il capo e che rappresentava il canale per questi contatti con l'apparato statale. Secondo Martino era giusto accettare questo tipo di strategia anche se, dopo i comunisti, sarebbe stata la volta di eliminare anche il sistema statale e borghese".

T. - Quante cose che ho detto.

P.M. - Non lo so, questo, gliel'ho letto, è il verbale che Lei ha firmato in quella data. Se lo ricorda o no, o esclude, non lo so?

T. - Cioè, non mi sento di escluderlo completamente, come del resto mi sembra molto particolareggiato rispetto ai ricordi che ho.

P.M. - Ci dica allora quali sono i suoi ricordi a questo punto, su questo argomento. Lei dice, tanto per riassumerlo in poche parole, che Siciliano le ha fatto in discorso del tipo: faccio parte di un'organizzazione, siamo un gruppo, eccetera, abbiamo dei depositi di armi, possibilità di finanziamento e collegamenti con apparati dello Stato.

T. - Mi scusi un attimino. Abbia la cortesia, io ho una memoria che funziona un po' a rilento, deve ripescare. Sì, mi sembra una cosa del genere, quella volta là con il Giudice Salvini ho avuto più tempo per pensare alle cose, eccetera, sì probabilmente è così allora, vediamo un po' chi c'era... Sì, confermo." (Noè, p. 10-11)

Noé ha poi riferito un episodio di “provocazione” commesso da Zorzi e Siciliano, sempre inserito nelle attività di quel gruppo politico¹⁵⁰⁴.

Busetto partecipò al gruppo mestrino di ON tra il 1966 e il 1968 e ha confermato molte circostanze sulla struttura e sulle attività di quel sodalizio¹⁵⁰⁵. Come alcuni altri testimoni, anche Busetto ha tentato di ridimensionare il suo coinvolgimento nelle vicende politiche di ON, ma non ha potuto negare alcune circostanze del tutto incompatibili con la sua affermazione di partenza. Così il teste, dopo aver definito Maggi il medico sportivo della palestra di arti marziali da lui frequentata, ha dovuto ammettere che era anche il referente politico del gruppo mestrino, rendendo palese il suo impegno anche da questo punto di vista¹⁵⁰⁶. Specificamente rilevante in questo senso è la vicenda del suo allontanamento dal gruppo (collocata alla fine del 1969 e non nel 1968), quando Busetto telefonò a Maggi per confermarli la decisione di interrompere i suoi rapporti politici¹⁵⁰⁷. Ma Busetto partecipò anche ad alcune iniziative politiche proprio nel 1969, quando, su sollecitazione di Zorzi, si recò ad un campo organizzato da ON in località Tre confini, iniziativa che lo stesso teste valutò come avente caratteristiche “paramilitari”¹⁵⁰⁸ e partecipò agli scontri di piazza tra militanti di destra e militanti di sinistra verificatisi a Trieste nel novembre 1969¹⁵⁰⁹.

Ma per quanto qui rileva, pur nella parziale reticenza del teste, questi ha sostanzialmente confermato la “svolta” eversiva del gruppo più puntualmente riferita da Siciliano e Vianello. Nell’indicare le ragioni del suo allontanamento da ON di

¹⁵⁰⁴ Noé mentre partecipava ad una manifestazione sindacale in piazza Barche a Mestre vide Zorzi e Siciliano infilarsi tra le camionette della polizia che erano schierate di fronte allo stabile del COIN e a quel punto la Polizia caricò la manifestazione. Noé pensò che Zorzi e Siciliano andarono tra le fila dei poliziotti o come provocatori o per dare occasione alla Polizia di caricare. Questa ricostruzione dibattimentale è stata oggetto di contestazione da parte del P.M., avendogli contestato che in indagini preliminari aveva dichiarato che in un pomeriggio autunnale stava assistendo ad una manifestazione operaia e vide Zorzi e Siciliano sbucare da una stradina, piombare sul corteo e menare colpi all’impazzata con bastoni; di colpo i due fuggirono in direzione della colonna di jeep della Polizia passandoci di fronte; i poliziotti, invece che fermare i due, caricarono i manifestanti. Noè, a fronte della contestazione, ha precisato che di fronte al dott. Salvini cercò di ricordare quello che era accaduto e fu sagggiata la consistenza di questi ricordi; non può affermare ora di ricordare con precisione quelle circostanze, potendo affermare di aver visto Siciliano e Zorzi venire via di corsa verso la colonna di jeep e di aver dedotto che avevano picchiato gli operai, per poi provocarne l’ira e giustificare la carica della Polizia; Noé afferma di avere avuto quella impressione. Sempre su quell’episodio il teste ha dichiarato al dibattimento che non vide più Siciliano o Zorzi, per cui nessuno dei due fece commenti sull’episodio, ma il P.M. gli ha ancora contestato che aveva dichiarato che qualche tempo dopo Siciliano gli aveva detto che quell’azione era stata possibile perché un vice Questore li proteggeva (non fece il nome, o comunque il teste non lo ricordava); Noè ha confermato che qualcuno gli disse quella cosa, crede che sia stato Siciliano ma non ne è sicuro. (Noè, pp. 11-14).

¹⁵⁰⁵ Busetto ha dichiarato che tra il 1966 e il 1968 conobbe e frequentò alcune persone vicine al gruppo di ON di Mestre, Zorzi, Vianello, Martino Siciliano (p. 197), anche se non fu un vero e proprio simpatizzante (p. 198). Il rapporto con quelle persone fu determinata dalla frequentazione di una palestra di karatè, poi cessò l’attività sportiva ed ebbe uno screzio con Zorzi, che lo indusse ad interrompere quel rapporto (p. 199-200).

¹⁵⁰⁶ Busetto, p. 210.

¹⁵⁰⁷ Busetto, p. 210-211. ha dapprima ribadito che frequentava la palestra, ma ha poi ammesso che telefonò a Maggi perché gli sembrava il capo del gruppo e quindi ritenne che dovesse comunicare a lui la decisione di non partecipare più alle attività politiche.

¹⁵⁰⁸ Sul campo in Abruzzo ci si soffermerà in seguito (Busetto, p. 202-207).

¹⁵⁰⁹ Busetto, p. 209.

Mestre, Busetto aveva così dichiarato al G.I. (dichiarazioni confermate al dibattimento):

"P.M. DOTT. PROIETTO - Va bene grazie. Lei ha mai visto armi nella disponibilità di Zorzi o ne ha mai sentito parlare?"

T. - No, non ne ho mai sentito parlare, dopo un lungo confronto con il Giudice Salvini ci deve essere qualcosa eccetera io dissi che mi sembrava che ad un certo punto Zorzi mi avesse fatto vedere una pistola. L'ho detto a Salvini però guardi dico che io non ne sono sicuro, da allora ci avrò pensato cinquanta volte e non ne sono sicuro. Può darsi perché, insomma...

P.M. DOTT. PROIETTO - Allora adesso le rileggo quello che Lei ha dichiarato?"

T. - Sì, sì.

P.M. DOTT. PROIETTO - In un primo interrogatorio il 18 febbraio '95 Lei disse: "Poiché l'Ufficio mi chiede se il mio allontanamento dal gruppo sia stato dovuto anche al fatto che io abbia visto o sentito parlare di armi rispondo in questi termini: non ho visto mai né armi, né esplosivo tuttavia uno degli elementi che mi inquietava era quel frequente parlare di armi o di armi da guerra da parte di Delfo Zorzi, era inusuale per persone che erano studenti del liceo che non avevano alcuna ragione interessarsi di questo argomento, percepii un passaggio che chiamerei dalla forza come strumento di attività politica a possibili azioni violenti e per questo mi allontanai".

*T. - Sì.*¹⁵¹⁰

Infine, Busetto ha ammesso, anche questa volta dopo una parziale reticenza, di aver visto nella disponibilità di Zorzi una pistola, confermando che nel gruppo giravano armi¹⁵¹¹.

¹⁵¹⁰ Busetto, p. 213, con riferimento all'interrogatorio del 18.2.1995.

¹⁵¹¹ Busetto, p. 215:

"P.M. DOTT. PROIETTO - Successivamente il 14 aprile '95 Lei ha sottoscritto questo verbale: "L'Ufficio chiede al teste quale fosse la ragione precisa per la quale egli si distaccò dal gruppo di Mestre dovendo addirittura giustificare al Dottor Maggi il suo abbandono del gruppo, fatto questo avvenuto nell'autunno del '69 che l'ufficio indica al teste essere stato il periodo in cui alcuni componenti di quel ristretto gruppo ebbe un salto di qualità compiendo attentati". La sua risposta: "Ripeto che mi allontanai perché avevo delle vibrazioni negative su quell'ambiente e percepivo un lato oscuro della personalità di Delfo Zorzi, tale percezione è legata anche ad una situazione di cui ho il ricordo solo di una scena senza poterla al momento mettere a fuoco più di quanto sto per dire. In quel contesto ritengo di aver visto una pistola della seconda guerra mondiale che la memoria mi suggerisce come Luger, e ho anche il ricordo che quest'arma avesse al fondo dell'impugnatura un anello metallico, in questo momento non sono in grado di ricordarmi altro, è probabile che questo fu uno dei fatti che mi inquietarono e che mi spinse ad allontanarmi da quell'ambiente". Successivamente ancora l'08 novembre '95: "Con riferimento all'arma cui ho fatto cenno nella deposizione 14 aprile '95 posso confermare che il mio ricordo si ricollega ad un'arma tedesca tipica della seconda guerra mondiale con qualcosa di rotondo, un anello, una rotella in fondo al calcio."

T. - Sì, il Giudice Salvini mi ha fatto vedere delle foto io dico sì...

P.M. DOTT. PROIETTO - Poi Lei vede delle foto...

T. - ... dico sì mi sembra di ricordare ma sì c'erano delle armi che giravano ed allora dico è probabile che sia così insomma.

P.M. DOTT. PROIETTO - Senta Signor Busetto, è probabile che sia così, non credo che a Lei sia capitato quotidianamente di avere a che fare con armi non credo?"

T. - No, per carità nel modo più assoluto.

P.M. DOTT. PROIETTO - Quindi questo dovrebbe essere un fatto abbastanza..."

Campaner ha fornito indicazioni del tutto coerenti con la ricostruzione fin qui compiuta, ancorché abbia descritto pochi episodi significativi dell'attività del gruppo mestrino (al quale si è sempre dichiarato estraneo) e non abbia assistito ad incontri o riunioni nelle quali Zorzi, Siciliano o altri discussero della strategia politica eversiva. Campaner ha innanzitutto individuato il gruppo ordinovista operante a Mestre, a capo del quale operava Delfo Zorzi e del quale facevano parte Siciliano, Vianello, Busetto e Bergantin, oltre a Lagna, Maggiori e Montagner in posizione più defilata¹⁵¹². Dopo aver descritto i rapporti dei mestrini con i veneziani, tra cui ha indicato Maggi, Romani e Molin¹⁵¹³, ha riferito la sua partecipazione alla riunione presso la White room (alla quale Rauti era il relatore) e alcune specifiche indicazioni sui rapporti di Zorzi con altri militanti della destra; in particolare, Campaner ha descritto i rapporti di Zorzi con Freda,¹⁵¹⁴ i suoi frequenti viaggi a Milano in compagnia di Maggi¹⁵¹⁵, i rapporti con Fachini e i viaggi a Padova per incontrare quest'ultimo¹⁵¹⁶, tutte circostanze collocate negli anni 1968-1969 e di sicuro significato nel quadro delle attività eversive di ON mestrino¹⁵¹⁷.

T. - Mi ricordo di questo episodio in maniera abbastanza vaga perché ripeto non è che stemmo lì a giocarci, adesso non ricordo nemmeno se mi fu fatta vedere o se la vidi in mezzo ad altre in un angolo.

P.M. DOTT. PROIETTO - In mezza mezzo ad altre...

T. - No, in mezzo ad altre...

P.M. DOTT. PROIETTO - Ad altre cose, certo. Ma voglio dire Lei qui ricollega questa cosa come uno delle situazioni per cui Lei ha ritenuto di staccarsi?

T. - Mi diede un fastidio, mi creò un... e quindi decisi che era una ragione in più insomma".

¹⁵¹² Campaner, p. 91-93.

¹⁵¹³ Campaner, p. 95.

¹⁵¹⁴ Campaner ha dichiarato che Zorzi ebbe rapporti anche con Freda, che lui stesso teste vide ad una riunione dell'MSI dove tenne una relazione su un libro da lui scritto e collocando questo incontro negli anni 1967-1968; ha aggiunto che all'epoca Zorzi vendeva libri di destra, soprattutto di cultura orientale, riuscendo a reperire testi di Evola, Ceriale e Scaligero, che non erano facili da trovare. Il rapporto di Zorzi con Freda fu da Campaner desunto sia dalla presenza di entrambi alla riunione di Venezia (p. 97), sia dalla stima che il primo manifestava nei confronti del secondo, del quale teneva in conto vendita i libri della libreria Ezzelino (p. 98). A seguito di alcune contestazioni Campaner ha confermato che Zorzi non era solito parlare in termini elogiativi di alcuno, mentre Freda era una delle poche persone di cui manifestava stima (p. 99 e anche nel controesame, p. 114).

¹⁵¹⁵ Campaner ha confermato a seguito di contestazione che tra il 1968 e il 1969 Zorzi gli parlò di aver fatto più viaggi a Milano in compagnia di Maggi e sentì parlare di questi viaggi anche da discorsi tra Zorzi e Maggi, ove andavano con la macchina di Maggi, ma Zorzi non diede spiegazioni particolari su questi viaggi (p. 107-108).

¹⁵¹⁶ Campaner ha confermato che conobbe Fachini alla riunione alla White room (p. 105) e che sempre tra il 1968 e il 1969 Zorzi si recò spesso a Padova per incontrare Fachini (p. 108)

¹⁵¹⁷ Va rilevato che sulla collocazione di quei rapporti la difesa Zorzi, nel corso del controesame del teste, ha prospettato che fosse da individuarsi in epoca successiva al 1969; questa tesi, essenzialmente fondata sull'individuazione della conferenza tenuta da Freda a Venezia nel marzo 1970, non tiene conto che Campaner ha ricostruito una trama di rapporti di Zorzi con Freda che riguardavano la vendita di libri da parte del primo per conto della libreria Ezzelino. Se si tiene conto che dalla fine del 1968 Zorzi si trasferì e Napoli e, secondo gli accertamenti di cui si darà conto nei successivi paragrafi, non svolse più l'attività di cessioni di libri nella sua originaria città, se ne desume che le indicazioni di Campaner sono fondate su altri elementi rispetto alla conferenza citata: secondo il teste Zorzi aveva rapporti con Freda in epoca precedente rispetto alla conferenza perché riguardanti la commercializzazione di libri.

Analoghe osservazioni valgono quanto ai rapporti con Fachini, risalenti secondo Campaner all'autunno 1966 e collocati specificamente negli anni 1968-1969.

Maggiori non ha fornito alcuna indicazione specifica in merito alle attività del gruppo ordinovista, affermando la sua estraneità alle attività politiche e ammettendo solo la frequentazione di quel gruppo di persone che gravitavano intorno ad ON. La deposizione di Maggiori sulle vicende qui valutate è stata, come anticipato nel capitolo 6, in alcune parti reticente, atteso che questi ha negato qualsiasi suo coinvolgimento in attività politiche¹⁵¹⁸ e in particolare ha negato l'episodio, riferito da Siciliano e pienamente riscontrato, delle prove di esplosione compiute presso la sua cantina. Ma che Maggiori fosse organico alle discussioni politiche di quel gruppo è stato riferito al dibattito anche da altri testimoni, per cui la negazione di qualsiasi coinvolgimento in riunioni che avessero attinenze con l'attività politica del gruppo, è fortemente sospetta. Certamente Maggiori non fu coinvolto in alcuna azione delittuosa, perché i suoi rapporti con Zorzi, Siciliano, Montagner e Vianello si diradarono nel periodo più caldo degli anni 1968-1970 e perché gli incontri nella sua cantina rappresentarono i primi segnali dell'impegno di quel sodalizio, quando ancora operava a cavallo tra la "goliardia" e la politica eversiva. Ciò premesso ritiene la Corte che Maggiori avrebbe potuto fornire un contributo decisamente più significativo nell'illustrare l'iniziale caratterizzazione del gruppo ordinovista mestrino e le sue prime svolte politiche.

Pur con questi limiti, anche Maggiori ha confermato la composizione del gruppo di ON a Mestre¹⁵¹⁹, i rapporti significativi di Zorzi e dei mestrini con Maggi¹⁵²⁰, i rapporti con il gruppo milanese La Fenice¹⁵²¹.

Gli altri testimoni che ebbero rapporti con il gruppo ordinovista mestrino hanno confermato il ruolo di preminenza politica di Zorzi in quell'ambito. Così Francia¹⁵²² conobbe Zorzi alla palestra di arti marziali che costituiva un luogo di incontro anche politico; Paola Rossi¹⁵²³ sentì parlare della *leadership* politica di Delfo Zorzi nell'ambito di ON mestrino e in indagini preliminari dichiarò che lo individuò in uno degli ordinovisti che non erano rientrati nell'MSI¹⁵²⁴; Falica¹⁵²⁵ conobbe Zorzi nel 1973 e lo ha definito il punto di riferimento nei mestrini appartenenti al Movimento politico ON; la moglie di Mariga, Maria Rosa Gallo¹⁵²⁶, ha indicato Zorzi tra gli amici del marito

Tutti i militanti del gruppo La Fenice hanno confermato le dichiarazioni di Siciliano in merito all'intensità dei rapporti di Delfo Zorzi con il gruppo milanese e in

¹⁵¹⁸ Maggiori, p. 158, partecipò solo ad alcune discussioni politiche più accademiche che di attivismo.

¹⁵¹⁹ Maggiori, p. 159.

¹⁵²⁰ Maggiori, p. 162-164, ha indicato in Maggi il referente politico dei mestrini a Venezia, confermando che accompagnò frequentemente Zorzi in giro per l'Italia con la sua autovettura, pur precisando che quei viaggi erano legati all'attività sportiva. In controesame ha puntualizzato di non poter affermare con certezza che Zorzi e Maggi facessero viaggi per ragioni politiche, anche se sicuramente loro due avevano una comune militanza politica (p. 175).

¹⁵²¹ Maggiori, p. 176, il quale ha poi soggiunto che questi discorsi su La Fenice furono fatti da Zorzi tra il 1972 e il 1977, cioè durante la frequentazione della palestra (p. 178).

¹⁵²² Francia, p. 99

¹⁵²³ Paola Rossi, p. 177.

¹⁵²⁴ Anche se in dibattito ha prospettato che quelle dichiarazioni fossero false (Paola Rossi, p. 178).

¹⁵²⁵ Falica, p. 14.

¹⁵²⁶ Gallo, int. 24.5.1997.

particolare con Rognoni, pur riferendo della loro conoscenza successiva al 1969. Così Cagnoni, Zaffoni, Radice, Azzi e Battiston conobbero Delfo Zorzi tra il 1970 e il 1972 in ragione dei rapporti tra Rognoni e gli ordinovisti veneziani-mestrini. Lo stesso Rognoni ha ammesso la sua conoscenza con Zorzi, collocandola nell'anno 1970. Ma questo tema di discussione verrà affrontato in un successivo paragrafo.

Le dichiarazioni rese da Maggi sul gruppo mestrino e sul ruolo di Zorzi all'interno dello stesso sono alquanto singolari. Alla domanda del P.M., Maggi ha sminuito la rilevanza politica di coloro che ha definito "i ragazzi mestrini", affermando che la loro attività si esauriva nell'attaccare manifesti, ma sul punto ha subito le contestazioni dell'accusa, in quanto in interrogatori di indagine preliminare aveva affermato che Zorzi era "*un giovane snello e gran picchiatore, un ragazzino che picchiava duramente e lui pur non avendone paura non lo considerava un sottoposto*". A fronte di tale contestazione, Maggi, pur non confermando quelle dichiarazioni, ha ammesso "*che Zorzi aveva un certo carisma*"¹⁵²⁷.

Questo quadro consente di dissipare qualsiasi dubbio sull'attendibilità della ricostruzione compiuta da Siciliano e Vianello in ordine al ruolo preminente di Delfo Zorzi nell'ambito del gruppo ordinovista mestrino, all'ideologia politica propugnata in quegli anni e attuata in quell'ambito associativo, ai rapporti di Zorzi con Maggi e i veneziani, nonché con i padovani Freda e Fachini (rapporti risalenti a prima del 1969) e con i milanesi de La Fenice (rapporto questo iniziato nella seconda metà del 1969). In definitiva, a fronte delle dichiarazioni autonome di tre attendibili collaboratori quali Digilio, Siciliano e Vinciguerra, di un testimone sul quale non sono stati neanche prospettati dubbi di inattendibilità, quale Vianello, di tre testimoni quali Noè, Coral e Busetto, tutti concordi nel confermare l'atteggiamento politico dell'imputato negli anni immediatamente precedenti al 1969, delle dichiarazioni del tutto coerenti di Campaner e Maggiori, nonché di tutti gli altri testimoni sopra richiamati, il giudizio di insufficienza probatoria espresso dalla Corte d'assise d'appello veneziana in ordine alla partecipazione di Zorzi, in qualità di promotore e dirigente, del gruppo di ON, un'associazione criminale configurante il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista, non può che essere qui incontestabilmente riveduto.

Più sinteticamente devono ricostruirsi gli elementi di prova riguardanti gli altri componenti del gruppo ordinovista mestrino.

Siciliano e Vianello furono, negli ultimi anni '60, i militanti che operarono più a diretto contatto con Delfo Zorzi, appartenendo alla medesima "scatola cinese". Per questo, sono stati proprio loro a descrivere l'ideologia politica propugnata dal gruppo ordinovista il cui teorico ed esponente preminente era proprio Zorzi.

Sulla militanza di Martino *Siciliano* è sufficiente richiamare le osservazioni compiutamente esposte nel capitolo 5, ove si è ricostruita non solo la personalità e il percorso politico di quel collaboratore, ma anche gli specifici episodi che a partire dal 1965 lo coinvolsero direttamente nelle attività del gruppo mestrino.

¹⁵²⁷ Maggi, u. 12.3.2001, p. 96.

Siciliano ha ammesso la sua adesione a quel sodalizio a partire dalla metà degli anni '60, quando il gruppo di amici e compagni di liceo che condividevano l'ideologia di destra, tramutò quell'impegno "goliardico" in vera e propria militanza politica, dapprima nella Giovane Italia e, quindi, in ON. Il collaboratore partecipò al convegno costitutivo del novembre 1966, quando era già organico ad ON e nel corso del quale svolse le funzioni di servizio d'ordine, ma già in anni precedenti aveva partecipato ad alcune azioni politiche, quali il furto di esplosivo presso la cava di Arzignano al Chiampo, gli esperimenti esplosivistici nella cantina di Maggiori, l'azione di danneggiamento alla sede del PCI di Campalto, il progetto di attentato ad altra sede del PCI nella cui fase di preparazione dell'ordigno rimase mutilato Noè. Dal convegno alla White room, Siciliano partecipò all'elaborazione della strategia politica del gruppo, culminata nelle vicende del 1969, e quindi intrattenne i rapporti con il gruppo padovano di Freda e Fachini, partecipò agli incontri alla libreria Ezzelino ove fu definita la linea eversiva da attuare tramite attentati, condivise la disponibilità di armi ed esplosivi da parte del gruppo, partecipò agli scontri di piazza e gli attentati di Trieste e Gorizia e del COIN. Queste vicende, per la gran parte affrontate nel capitolo 5 e che per altra parte verranno trattate nei capitoli successivi, concretano il quadro della partecipazione di Siciliano al gruppo ordinovista in posizione immediatamente subordinata a Delfo Zorzi.

Le dichiarazioni ammissive del collaboratore sono state confermate univocamente da tutti gli ordinovisti veneziani e mestrini sentiti al dibattimento, i quali hanno indicato Siciliano come uno dei principali militanti di ON in quell'area territoriale, presente a molte iniziative politiche pubbliche e coinvolto nelle azioni delittuose descritte dallo stesso.

Così, per quanto riguarda i mestrini e nell'ordine di importanza delle loro dichiarazioni, Vianello¹⁵²⁸, Busetto¹⁵²⁹, Campaner¹⁵³⁰, Maggiori¹⁵³¹, Noè¹⁵³², Artale¹⁵³³, Allasia¹⁵³⁴, Martella¹⁵³⁵, Gradari¹⁵³⁶, Parisi¹⁵³⁷, la Gallo¹⁵³⁸, hanno tutti confermato l'appartenenza di Siciliano al gruppo ordinovista, nonché gli specifici episodi della sua militanza. Per quanto riguarda i veneziani, Maggi¹⁵³⁹, Digilio, Boratto¹⁵⁴⁰, Pasetto¹⁵⁴¹, Molin¹⁵⁴² hanno reso dichiarazioni confermate quanto meno

¹⁵²⁸ Vianello, in numerose parti del suo esame, pp. 2 e ss.

¹⁵²⁹ Busetto, p. 197, p. 217 con riferimento al viaggio a Trieste del novembre 1969 e p. 237 con riferimento all'aggressione subita da parte di Zorzi.

¹⁵³⁰ Campaner, p. 91 e p. 133-134.

¹⁵³¹ Maggiori, p. 159 e p. 183 con riferimento agli incontri presso la sua cantina.

¹⁵³² Noè, p. 4 e ss.

¹⁵³³ Artale, p. 49-52.

¹⁵³⁴ Allasia, p. 20

¹⁵³⁵ Martella, p. 39.

¹⁵³⁶ Granari, p. 15.

¹⁵³⁷ Parisi, p. 26.

¹⁵³⁸ Gallo, dich. 24.5.1997.

¹⁵³⁹ Maggi, u. 8.3.2001, p. 62.

¹⁵⁴⁰ Boratto, p. 187-188.

¹⁵⁴¹ Pasetto, p. 49, lo ha indicato come uno di quei militanti che si spostava nelle diverse città del Veneto per le manifestazioni.

¹⁵⁴² Molin, p. 144.

della partecipazione di Siciliano alle attività del gruppo. Infine, i milanesi Rognoni¹⁵⁴³, Zaffoni¹⁵⁴⁴, Cannata¹⁵⁴⁵, Azzi¹⁵⁴⁶, Radice¹⁵⁴⁷, Cagnoni¹⁵⁴⁸ hanno descritto i rapporti tra Siciliano e il gruppo La Fenice. Anche i padovani Freda¹⁵⁴⁹ e Fachini¹⁵⁵⁰, i triestini Bressan¹⁵⁵¹ e Neami¹⁵⁵², Rauti¹⁵⁵³ hanno indicato Siciliano tra gli esponenti di ON mestrino.

In posizione di minor rilievo rispetto a Zorzi e Siciliano si collocò Giancarlo **Vianello**, la cui militanza in ON fu più limitata nel tempo, anche se questi fu concentrata in un periodo particolarmente intenso nell'attuazione della strategia eversiva. E' stato lo stesso Vianello a descrivere la sua collocazione nel gruppo, definendosi un componente di una di quelle cellule (o "scatola cinese") tramite le quali operava il sodalizio. Pur ribadendo la sua estraneità a logiche politiche violente ed eversive, Vianello non ha potuto negare di "essere stato tirato per il collo" da Zorzi e Siciliano in alcuni episodi particolarmente significativi di quella strategia politica. La fase definita di "svolta" impressa al gruppo da Zorzi tra il 1968 e l'estate del 1969, vide Vianello tra i militanti più coinvolti, avendo questi partecipato all'attivazione del coordinamento dei gruppi ordinovisti del Veneto, incontrando i padovani, i veronesi e i triestini¹⁵⁵⁴.

Queste dichiarazioni sono state confermate, oltre che da Siciliano, da Maggiori¹⁵⁵⁵, Boratto¹⁵⁵⁶, Busetto¹⁵⁵⁷, Gottardi¹⁵⁵⁸, Campaner¹⁵⁵⁹, Bocchini¹⁵⁶⁰, Maggi¹⁵⁶¹.

Gli altri esponenti mestrini di ON assunsero una posizione più defilata, senza aderire organicamente al sodalizio e soprattutto rimanendo estranei alle attività delittuose del gruppo. Così Guido **Busetto**, pur essendo stato indicato da molti come esponente di ON e avendo partecipato a riunioni, manifestazioni pubbliche e a scontri di piazza con militanti della sinistra, mantenne una posizione politica distante dalla strategia eversiva propugnata da Zorzi, allontanandosi dal gruppo mestrino proprio per i contrasti di tipo politico e personale con quest'ultimo.

¹⁵⁴³ Rognoni, p. 71.

¹⁵⁴⁴ Zaffoni, int. 27.12.1997.

¹⁵⁴⁵ Cannata, p. 18.

¹⁵⁴⁶ Azzi, p. 30.

¹⁵⁴⁷ Radice, p. 150 e 162.

¹⁵⁴⁸ Cagnoni, p. 28.

¹⁵⁴⁹ Freda, p. 147.

¹⁵⁵⁰ Fachini, int. 29.5.1974, il quale indicò Zorzi e Siciliano come esponenti dell'MSI di Venezia, precisando che quest'ultimo proveniva forse da ON.

¹⁵⁵¹ Bressan, u. 8.6.2000, p. 34-35.

¹⁵⁵² Neami, int. 28.7.1997.

¹⁵⁵³ Rauti, p. 110.

¹⁵⁵⁴ Vianello, p. 6 e ss.

¹⁵⁵⁵ Maggiori, p. 159.

¹⁵⁵⁶ Boratto, p. 187-188.

¹⁵⁵⁷ Busetto, p. 197 e p. 217 con riferimento agli scontri di Trieste del novembre 1969.

¹⁵⁵⁸ Gottardi, p. 43 e p. 44, con riferimento alla targa che Zorzi, Vianello e Busetto apposero fuori dallo studio di via Mestrina.

¹⁵⁵⁹ Campaner, p. 91 e p. 133-134.

¹⁵⁶⁰ Bocchini, p. 67.

¹⁵⁶¹ Maggi, u. 8.3.2001, p. 62.

Il giudizio sull'adesione di Roberto *Maggiori* e Piercarlo *Montagner* all'impostazione politica eversiva non può essere espresso in termini compiuti, atteso che su questo profilo della vicenda non vi è stata una specifica indagine nell'ambito di questo processo. Certo è che costoro furono coinvolti in riunioni e in iniziative politiche del gruppo almeno nel primo periodo di attività (cioè dal 1965 al 1968), partecipando anche ad alcuni episodi prodromici alla "svolta" eversiva più volte ricordata. Siciliano ha indicato entrambi come aderenti al gruppo mestrino¹⁵⁶², precisando che se ne allontanarono prima del 1969, anche se Montagner mantenne rapporti di amicizia con Zorzi¹⁵⁶³. Alcuni testimoni hanno confermato la partecipazione di costoro al gruppo, nei termini descritti da Siciliano. Così Maggiori¹⁵⁶⁴, Noè¹⁵⁶⁵, Coral¹⁵⁶⁶, Martella¹⁵⁶⁷, Campaner¹⁵⁶⁸, Molin¹⁵⁶⁹ hanno riferito, pur con diverse sfumature, che Montagner era legato da vincoli di amicizia con Zorzi, di cui condivideva le idee politiche e, per alcuni testi, aderì gruppo mestrino di ON. Nello specifico, Montagner partecipò agli incontri presso la cantina di Maggiori¹⁵⁷⁰ e maneggiò l'esplosivo sottratto dalle cave¹⁵⁷¹. Maggiori¹⁵⁷², pur ridimensionando la portata del suo impegno politico, ha sostanzialmente ammesso l'adesione al sodalizio mestrino di ON, confermando l'indicazione di Siciliano in ordine ai tempi e alle ragioni del suo allontanamento¹⁵⁷³. Questa ricostruzione è stata confermata da Martella¹⁵⁷⁴, Coral¹⁵⁷⁵ e Campaner¹⁵⁷⁶. Con riferimento a specifici episodi si ricordano le indicazioni di Siciliano¹⁵⁷⁷ e Coral¹⁵⁷⁸ in ordine alla presenza di sostanza esplosiva nel garage di Maggiori.

Piero *Andreatta* non è stato individuato come organico al sodalizio, eppure ebbe con Zorzi e Siciliano rapporti "compromettenti" anche in un periodo contiguo agli

¹⁵⁶² Costoro svolsero il servizio d'ordine insieme a lui e Zorzi nella riunione alla White room (Siciliano, int.10.10.1995, p. 4) e sono stati indicati come i fondatori di ON a Mestre (Siciliano, int. 11.10.1995, II° parte, p. 7)

¹⁵⁶³ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 9; anche se nell'int. 20.3.1996, Siciliano ha precisato che Montagner non si staccò mai dal gruppo, rimanendo in contatto con Zorzi sul piano amichevole e commerciale. Anche con riferimento al periodo degli attentati, Siciliano ha indicato il ruolo "tecnico" di Montagner, il quale partecipò alle prove di chiusura di un circuito elettrico per l'innescò di un ordigno esplosivo insieme a Zorzi (Siciliano, int. 20.3.1996, p. 3).

¹⁵⁶⁴ Maggiori, p. 159 e p. 166.

¹⁵⁶⁵ Noè, p. 5-6, p. 16

¹⁵⁶⁶ Coral, p. 53-54, p. 58, p. 60

¹⁵⁶⁷ Martella, p. 34.

¹⁵⁶⁸ Campaner, p. 93.

¹⁵⁶⁹ Molin, p. 144.

¹⁵⁷⁰ Così Maggiori, p. 183 a conferma delle indicazioni di Siciliano.

¹⁵⁷¹ Così, oltre a Siciliano, Coral, p. 60.

¹⁵⁷² Maggiori, p. 159.

¹⁵⁷³ Maggiori, p. 157, ha dichiarato che nel 1966 si fidanzò e si allontanò dal gruppo.

¹⁵⁷⁴ Martella, p. 36.

¹⁵⁷⁵ Coral, p. 53-54 e p. 58.

¹⁵⁷⁶ Campaner, p. 93.

¹⁵⁷⁷ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 6.

¹⁵⁷⁸ Coral, p. 59, ha descritto il più volte citato episodio del pezzo di tritolo che Zorzi gettò per terra facendo spaventare Maggiori e, p. 62, le prove di esplosione dei razzi.

attentati del 1969, come dimostra l'episodio dell'attentato al COIN¹⁵⁷⁹, la sua partecipazione agli scontri dinanzi al Municipio di Padova della primavera del 1969¹⁵⁸⁰. Allasia¹⁵⁸¹, Bardella¹⁵⁸², Parisi¹⁵⁸³ hanno sostanzialmente confermato la contiguità di Andreatta a quell'area politica, ma nessuno ha fornito elementi di specifico riscontro in ordine alla sua organicità al gruppo.

Antonio *Coral*, Giulio *Noè*, Elio *Martella*, Marcello *Artale* parteciparono alla fase iniziale del gruppo, quando ancora l'impegno politico era solo genericamente riconducibile all'ideologia ordinovista e alcuni di loro furono anche coinvolti in episodi illeciti, la cui non condivisione determinò probabilmente il loro allontanamento dal gruppo¹⁵⁸⁴.

Qualche specifica considerazione merita un personaggio di cui ancora non si è trattato nella sentenza, ma che assume un rilievo specifico proprio nella vicenda di piazza Fontana, cioè Gianni *Mariga*. Questi è stato indicato da Digilio e da Siciliano come un esponente di ON mestrino, legato soprattutto a Delfo Zorzi.

Digilio, come è consueto nelle sue dichiarazioni, non ha descritto l'inserimento di Mariga nel gruppo ordinovista¹⁵⁸⁵, ma ha riferito gli episodi nei quali questi fu coinvolto. Mariga fu uno dei giovani ordinovisti mestrini che partecipò ai campi paramilitari in Libano organizzati da Foà ed Alzetta¹⁵⁸⁶; fu presente alle consegne di armi da Lino Franco al gruppo ordinovista di Venezia-Mestre¹⁵⁸⁷; infine, è stato indicato come l'autista di Zorzi nell'incontro al Canal Salso del 7 dicembre 1969¹⁵⁸⁸.

Siciliano ha riferito che Mariga non era un componente organico del gruppo ordinovista, anche se lo frequentava e veniva utilizzato nelle manifestazioni perché aveva fama di picchiatore¹⁵⁸⁹. In un successivo interrogatorio¹⁵⁹⁰ ha fornito un più puntuale inquadramento di Mariga nel sodalizio, precisando che questi frequentava sia la sede dell'MSI di piazza Ferretto che quella di ON di via Mestrina, per cui operava "a cavallo" tra le due organizzazioni, mantenendo un buon legame con Zorzi e Maggi; era ritenuto una persona fisicamente prestante e sempre in prima fila negli scontri fisici. Verso la fine degli anni '70 Mariga si arruolò nella Legione straniera e allacciò rapporti con ambienti della criminalità comune.

¹⁵⁷⁹ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 6; int. 25.1.1995, p. 4; int. 7.10.1995, p. 2-3; int. 20.5.1996, p. 1; int. 28.8.1996, p. 1; int. 9.6.1996, p. 3; int. 20.11.1996, p. 2. Sull'attentato al COIN anche la teste Paola Rossi, pp. 162 e ss. e Frezzato, p. 26, hanno fornito elementi di conferma alle indicazioni di Siciliano.

¹⁵⁸⁰ Siciliano, int. 16.3.1996, p. 2-3.

¹⁵⁸¹ Allasia, p. 18.

¹⁵⁸² Bardella, p. 10.

¹⁵⁸³ Parisi, p. 26.

¹⁵⁸⁴ In questo senso si richiamano tutti i testimoni sin qui citati.

¹⁵⁸⁵ Anche se all'u. 9.6.2000, Digilio ha fornito alcuni elementi su Mariga, riferendo che era iscritto all'MSI e gli fu presentato da Marino Geraci. Mariga era una persona molto forte e nella sede dell'MSI faceva da guardia del segretario (p. 124-125), abitava a Mestre e faceva parte del gruppo di Zorzi, essendo anche iscritto alla sua palestra (p. 125).

¹⁵⁸⁶ Digilio, u. 15.6.2000, p. 45; u. 7.7.2000, p. 141-142;

¹⁵⁸⁷ Digilio, u. 23.6.2000, p. 9

¹⁵⁸⁸ Digilio, u. 26.3.1998, p.36-37; u. 9.6.2000, p. 125-128; u. 16.6.2000, p. 53; u. 22.6.2000, p. 5-6; u. 29.6.2000, p. 159

¹⁵⁸⁹ Siciliano, int. 18.10.1996, p. 3.

¹⁵⁹⁰ Siciliano, int. 9.10.1996, p. 3.

Con riferimento a specifici episodi, Siciliano ha riferito che Mariga era presente dinanzi al Municipio di Padova in occasione della manifestazione della primavera del 1969¹⁵⁹¹; partecipò all'attentato incendiario alla sede del PCI di Campalto dell'autunno 1968¹⁵⁹² e alla manifestazione di Trieste dell'8.12.1970¹⁵⁹³.

A conferma di queste precise indicazioni dei due principali collaboratori del processo, va richiamata la sentenza del tribunale di Padova del 6.3.1972, con la quale Mariga fu condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre la multa per il delitto di porto di armi e munizioni da guerra.

In merito a quell'episodio è interessante riportare le dichiarazioni che Delfo Zorzi rese all'epoca del processo, indicando Mariga come un giovane che militava nell'MSI, negando di avergli venduto la pistola rinvenuta nel suo possesso e precisando che lo stesso Mariga gli aveva confidato di aver recuperato l'arma da un deposito situato nella provincia di Treviso. Zorzi indicò altresì Mariga come il responsabile dell'attentato incendiario alla sede del PCI di Campalto dell'autunno 1968, soggiungendo che lo stesso, alcuni mesi prima dell'arresto, gli aveva chiesto se avesse la disponibilità di materiale esplosivo, ottenendo da lui risposta negativa.¹⁵⁹⁴

Con riferimento a questo episodio, Siciliano ha innanzitutto precisato che Mariga, nell'interrogatorio reso in sede di arresto (ove aveva accusato Zorzi di avergli ceduto l'arma rinvenuta in suo possesso), non poté fornire indicazioni sulle armi e sull'esplosivo custodito in via Mestrina, perché non frequentava quella sede e quindi non sapeva che era il deposito del gruppo¹⁵⁹⁵.

Pasetto¹⁵⁹⁶ ha confermato che Mariga era uno dei "ragazzi" mestrini vicini ad ON. Carlo Siciliano¹⁵⁹⁷ ha dichiarato che Mariga era un attivista dell'MSI, senza peraltro precisare se avesse mai fatto parte di ON di Mestre, ma confermando che era considerato un picchiatore e non un ideologo. Tonin¹⁵⁹⁸ confermò che Mariga aveva partecipato alla manifestazione dinanzi al Municipio di Padova della primavera del 1969, portando con sé involucri contenenti esplosivo. Rosa Gallo¹⁵⁹⁹, moglie di Mariga, ha confermato che il proprio marito nei primi anni '70 frequentava alcuni locali in compagnia di Martino Siciliano, Marco Foscari, Giorgio Boffelli, Delfo Zorzi e Amos Spiazzi. Infine, Mariga partecipò e fu denunciato durante la manifestazione di Trieste dell'8.12.1970¹⁶⁰⁰.

Questo è il quadro complessivo della struttura e della composizione del gruppo ordinovista di Mestre, sul quale non è necessario svolgere specifiche considerazioni conclusive, se non individuare un nucleo di militanti che, intorno alla figura di Delfo

¹⁵⁹¹ Siciliano, int. 16.3.1996, p. 2-3.

¹⁵⁹² Siciliano, int. 9.8.1997, p. 3

¹⁵⁹³ Siciliano, int. 25.10.1996, p. 4

¹⁵⁹⁴ Zorzi, int. 17.11.1968.

¹⁵⁹⁵ Siciliano, int. 18.3.1996, p. 3.

¹⁵⁹⁶ Pasetto, p. 56.

¹⁵⁹⁷ Carlo Siciliano, int. 4.2.1997.

¹⁵⁹⁸ Tonin, int. 1.11.1980.

¹⁵⁹⁹ Gallo, int. 24.5.1997.

¹⁶⁰⁰ Neami, int. 18.6.1997.

Zorzi, aderirono e attivamente parteciparono all'attività politica eversiva dallo stesso teorizzata. Siciliano e Vianello furono organici al sodalizio ordinovista, partecipando alla fase di discussione della strategia politica da attuare negli anni a cavallo tra il 1968 e il 1969 e rimanendo coinvolti in alcuni episodi attuativi di quell'iniziativa politica. Busetto si rese conto che Zorzi stava imprimendo al gruppo caratteristiche di azione politica criminale, tanto che decise di interrompere i rapporti proprio nel periodo di maggior attivismo eversivo. Maggiori e Montagner rimasero sostanzialmente estranei al nucleo del gruppo, aderendovi nella fase iniziale, ma allontanandosene prima della "svolta" eversiva. Infine, Coral, Noè, Artale e Campaner mantennero sempre un atteggiamento di contiguità alle iniziative politiche che non determinò alcun loro coinvolgimento nelle azioni delittuose della fine degli anni '60.

La posizione di Mariga fu per certi versi singolare, equiparabile a quella che a Venezia assunse un militante come Boffelli. Mariga fu in quegli anni utilizzato nelle manifestazioni violente di piazza, per il fisico prestante e la fama di "picchiatore" che aveva acquisito. Non è un caso che anche lui, come Boffelli, abbia avuto un'esperienza di molti anni nella Legione straniera. Questo ruolo determinò il suo coinvolgimento non tanto nelle iniziative culturali e politiche di ON, ma nelle manifestazioni di piazza nelle quali erano previsti scontri con i gruppi della sinistra. Questa posizione è, come si preciserà nel capitolo 10, del tutto compatibile con le indicazioni fornite da Digilio in merito alla presenza di Mariga negli episodi del Canal Salso e della consegna di armi da parte del professor Franco.

8 b – Il gruppo eversivo di Padova che aveva come punto di riferimento la libreria Ezzelino.

Sulla struttura del gruppo padovano facente riferimento a Freda non c'è stata in questo dibattimento un'approfondita istruttoria, atteso che gli esponenti di quel sodalizio accusati di aver partecipato all'associazione sovversiva "*avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità, e, come scopo ultimo, quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica*"¹⁶⁰¹ sono stati per la gran parte giudicati nel procedimento celebrato a Catanzaro e conclusosi con la sentenza di quella Corte d'assise d'appello del 20.3.1981, annullata dalla Corte di Cassazione solo con riferimento ad alcune assoluzioni per reati diversi da quello associativo, in relazione al quale divenne definitivo l'accertamento compiuto da quel giudice. La pronuncia d'appello di Catanzaro, assolvendo Freda e Giovanni Ventura dall'imputazione di strage, li dichiarò colpevoli del delitto di associazione sovversiva contestato al capo A), ritenendoli organizzatori e dirigenti di quel sodalizio criminale. Quanto alle posizioni di Pozzan, Angelo Ventura, Massari, Fachini, Loredan, la Corte d'assise di primo grado dichiarò non doversi procedere nei loro confronti per il delitto

¹⁶⁰¹ Così recita il capo A) d'imputazione del processo di Catanzaro.

di partecipazione a quell'associazione sovversiva perché estinto per prescrizione¹⁶⁰², pronuncia riformata in appello per il solo Massari, assolto per non aver commesso il fatto¹⁶⁰³.

8 b 1 – Valutazione della sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro, confermata sul punto dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e divenuta definitiva.

La sentenza della Corte d'assise d'appello ha ricostruito il quadro associativo del sodalizio padovano all'esito degli accertamenti compiuti in quel procedimento, per cui è sufficiente rievocare le argomentazioni svolte dal giudice calabrese che costituiscono il giudicato nei confronti di Freda, Ventura e Pozzan¹⁶⁰⁴.

I giudici di primo grado aveva ritenuto la sussistenza di una “*associazione sovversiva, dagli stessi definita segreta, potente e piramidale, e di cui facevano parte, con posizioni direttive e preminenti, il Freda ed il Ventura, nonché, con funzioni solo gregarie, il Pozzan,*” richiamando gli elementi in base ai quali quell'affermazione era stata compiuta: “*nel carattere eversivo delle pubblicazioni di Freda; nell'effettiva comunanza, sul piano ideologico ed operativo, tra il Freda ed il Ventura; nel malizioso, quanto vano tentativo dei due imputati di far risultare un dissidio ideologico, in realtà insussistente, fra di loro; nella attendibilità delle confidenze fatte da Ventura al teste Lorenzon; nell'oscura destinazione dei cospicui finanziamenti ricevuti dal Ventura nel corso della sua attività imprenditoriale; nelle indicazioni rese dal Ventura al magistrato in ordine al ruolo assunto da Freda e da Pozzan, ai programmi della associazione, ed ai collegamenti tra il gruppo veneto e quello romano, capeggiato da Stefano Delle Chiaie (con particolare riferimento. ad una riunione eversiva tenuta a Padova la sera dei 18.4.1969, nel corso della quale sarebbero stati messi a punto la cal. strategia di seconda linea e lo sviluppo dell'attività terroristica); nei riscontri emersi, in ordine alle predette ammissioni del Ventura, attraverso le indagini del Commissario Pasquale Iuliano, le deposizioni dei testi Roveroni e Tommasoni, e le accuse contro Freda e Ventura contenute nel memoriale e nelle dichiarazioni di Ruggero Pan; nella disponibilità di un gran numero di armi e di munizioni e di una certa quantità di esplosivo da parte della associazione; nei tentativi di istigazione alla rivolta attuati dal Freda e dal Ventura nei 1966 nei confronti degli Ufficiali delle Forze Armate attraverso i volantini a firma N.D.S.; nella fantasiosità dell'assunto prospettato dal Ventura, a giustificazione dei suoi rapporti con Freda, di avere agito nella qualità di informatore indiretto del S.I.D.*”

La Corte d'assise d'appello, dopo aver ricostruito gli elementi sulla personalità dei tre imputati Freda, Ventura e Pozzan e i rapporti tra costoro, concluse quella parte di motivazione affermando che “*la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici circa*

¹⁶⁰² La sentenza di primo grado, pp. 1016 e ss., indicò gli elementi a carico di Angelo Ventura, Fachini e Loredan che non legittimavano l'assoluzione con la formula ampia, che in questa sede possono essere pienamente utilizzati.

¹⁶⁰³ La Corte del gravame dichiarò inammissibili gli appelli proposti da Fachini e Loredan e confermò nel merito la pronuncia nei confronti di Angelo Ventura e Pozzan.

¹⁶⁰⁴ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 452-484.

la sussistenza di una associazione sovversiva (della quale facevano parte i tre imputati) deve essere senza dubbio condivisa.

Non altrettanto può dirsi invece, e per le ragioni che saranno qui di seguito esposte, per quanto riguarda le dimensioni e la struttura di questa associazione, il numero ed il ruolo dei suoi componenti la strategia adottata.”

Sotto il profilo della struttura associativa i giudici di primo grado avevano infatti evidenziato “il divario tra il velleitarismo del piccolo gruppo anarchico "22 marzo”, e la fisionomia organizzativa -caratterizzata da maturità, concretezza, meticolosità, disponibilità di mezzi finanziari, lucidità e precisione di intervento, seria clandestinità, capacità di controllo di varie situazioni ambientali - dell'associazione resasi responsabile degli attentati del 12 dicembre 1969, si deve quindi desumere che quest'ultima, sempre in base all'opinione dei primi Giudici, era di rilevanti dimensioni e nel contempo caratterizzata da un notevole grado di preparazione tecnica ed organizzativa”.

La Corte del gravame non condivise quella valutazione che, “oltre ad aver lasciato insoluti alcuni punti essenziali, non ottiene neppure riscontro (ed anzi trova perfino delle smentite) nelle risultanze del processo.”

Quei giudici rilevarono conclusivamente che “dopo tante indagini, ed anche se qualcuno è inevitabilmente sfuggito dall'inizio, le uniche persone a carico delle quali si sono potute raccogliere, da parte dei primi Giudici, prove di colpevolezza in ordine alla associazione sovversiva sono soltanto Freda, Ventura, Pozzan e Giannettini, ai quali vanno poi aggiunti Ventura Angelo, Fachini Massimiliano e Loredan Pietro, il cui ruolo peraltro, in seno al gruppo non è neppure chiaramente delineato”. Ricostruendo gli elementi probatori acquisiti, la Corte calabrese concluse affermando che “sulla base, quindi, di queste considerazioni, ritiene la Corte che, per restare nell'ambito di quanto i concreti riscontri probatori consentono (o non permettono) di affermare, il giudizio circa la effettiva consistenza dell'associazione sovversiva debba essere largamente ridimensionato.

E' da escludere, in altri termini, la sussistenza di quella organizzazione piramidale di cui aveva parlato Ventura al Lorenzon, o comunque di una vasta ed articolata associazione. Si trattava, invece, di un gruppo sovversivo composto da un numero limitato di persone così come, con maggiore realismo, era stato ritenuto dal Giudice Istruttore di Milano, il quale, si noti, aveva tratto allora questa conclusione sulla base delle medesime risultanze poi utilizzate dai Giudici del dibattimento, ed avrebbe avuto anzi minori ragioni di esprimersi in termini così riduttivi, posto che con un suo provvedimento di pochi giorni era ma erano state stralciate, e rimanevano perciò ancora da esaminare, le posizioni di molti imputati come Giannettini, Rauti, Balzarini, Toniolo, Gaiba, Biondo, Orsi, Fachini, Loredan, Ventura Angelo e Massari, i quali avrebbero potuto in seguito provatamente risultare organizzatori o quanto meno componenti di quella associazione.

Quanto precede, però non deve neppure indurre all'affrettata conclusione che nessun altro, al di fuori degli attuali imputati, abbia potuto far parte di quella organizzazione. Qualcuno, come si è già detto è certamente sfuggito alle indagini; e tale affermazione non- è frutto di una mera ed arbitraria congettura, ma si riallaccia

ad un preciso riscontro di carattere logico ed obiettivo. Infatti, come si vedrà in prosieguo, per molti degli atti terroristici addebitati al gruppo veneto esiste la prova della responsabilità di Freda e di Ventura; ma poiché costoro non avevano, nessuna specifica competenza tecnica in materia di ordigni, (dirà il teste Fabris che Freda non sapeva cambiare neppure una lampadina) e non avrebbero avuto inoltre la possibilità, neanche esponendosi personalmente, di eseguire da soli alcuni di quegli attentati, commessi quasi contestualmente, in base ad un'unica matrice, ma su obiettivi notevolmente lontani fra di loro, è necessario allora concludere che essi dovevano poter contare anche su un certo numero di esperti e di collaboratori nell'esecuzione materiale”.

La Corte concluse quella parte di motivazione ricostruendo il ruolo assunto dai tre imputati nel contesto associativo.

“L'associazione sovversiva in esame costituiva quindi un gruppo autonomo con un numero limitato di componenti; fruiva di mezzi propri, potendo il Freda ed il Ventura contare sui proventi delle loro varie attività, e soprattutto utilizzare quella editoriale e libraria per la diffusione delle loro idee politiche e per trovare i contatti con gli eventuali proselitisti; era infine fornita di una adeguata dotazione di armi; si proponeva, come fine immediato, attraverso una prolungata attività terroristica, l'abbattimento dello Stato borghese mediante il concorso di estremisti di ogni colore.

... ..

La posizione di maggiore preminenza spetta ovviamente al Freda, per la sua forte personalità, per la sua ambiziosa tendenza ad emergere - che lo aveva portato dal molo di intellettuale e di politicante di provincia, ribelle ad ogni disciplina di partito (era stato anche sospeso dal partito cui era iscritto cioè dal M.S.I.) o di altra organizzazione politica- ad elaborare ed attuare-ideologie più originali nel campo della eversione.

A sua volta Ventura Giovanni, profittando della propria, anche se disordinata, attività imprenditoriale, collaborava nella attuazione dei programmi del Freda, soprattutto con una duplice attività: partecipando all'organizzazione degli attentati, e dando un apporto finanziario per la diffusione delle idee sovversive del Freda e per l'esecuzione dei programmi terroristici.

... ..

Passando ora al ruolo di Pozzan nell'associazione, non vi ha dubbio che esso era di ben minore portata rispetto agli altri due imputati.

Risulta dalle dichiarazioni dei Pan che egli era a conoscenza di alcuni fatti terroristici e dell'attività di proselitismo svolta dal Freda, di cui condivideva i programmi criminosi, e che metteva anche a disposizione la sua casa per riunioni di appartenenti al gruppo. Nel contempo, però, da tutto il processo non si ricava la prova certa che per il resto il Pozzan abbia svolto una qualche altra attività in favore dell'associazione, e che in particolare abbia partecipato all'organizzazione od all'esecuzione materiale degli attentati.

Per queste considerazioni, la cui validità risulterà più evidente in prosieguo, e tenuto conto quindi che egli rappresentava solo una figura di secondo piano, appare giusto,

così come ritenuto dai primi Giudici, collocarlo nel ruolo di semplice partecipante dell'associazione.”

8 b 2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all'esistenza di un gruppo eversivo operante a Padova, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre e di Verona.

Le indicazioni emerse nel processo rispetto alla struttura e all'attività del cosiddetto gruppo padovano sono del tutto coerenti con gli accertamenti compiuti dalla Corte calabrese e riassunti nel precedente paragrafo e configurano, ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., i riscontri che confermano la veridicità dei fatti accertati nella sentenza.

Oltre a ciò va rilevato che sono stati acquisiti al fascicolo di questo dibattimento la quasi totalità delle dichiarazioni rese nel procedimento di Catanzaro dai testimoni che delinearono il quadro associativo qui esaminato e quei dichiaranti sono stati in parte sentiti nel dibattimento sulle circostanze che le parti hanno ritenuto più rilevanti e, quindi, nel rispetto dell'art. 238 c.p.p.. Quei verbali di dichiarazioni costituiscono la prova principale utilizzata dal giudice calabrese per l'accertamento del sodalizio criminoso riconducibile a Freda e Ventura e l'utilizzabilità di quelle deposizioni è confermata dalla loro acquisizione in forza del meccanismo previsto dal citato art. 238 c.p.p.

Va premesso che le indicazioni riferite in questo processo dai militanti che parteciparono alle attività del gruppo padovano sono molto meno rilevanti rispetto a quelle acquisite nel processo di Catanzaro, atteso che due tra i suoi principali esponenti, Freda e Pozzan, hanno assunto un atteggiamento di totale indisponibilità a fornire un contributo di conoscenza veritiero all'autorità giudiziaria, rendendo dichiarazioni reticenti o false. Costoro hanno ammesso solo ciò che non era possibile negare, cioè l'esistenza di un gruppo di persone che gravitarono intorno alla libreria Ezzelino e che svolsero esclusivamente attività culturale. In questa prospettiva Freda ha negato qualsiasi circostanza che potesse confermare i rapporti criminali tra il suo gruppo (che, si ripete, in forza di sentenza definitiva, costituì un'associazione criminale diretta a sovvertire le istituzioni democratiche), Massimiliano Fachini da un lato e gli ordinovisti veneziani e mestrini dall'altro. Giovanni Ventura non è comparso a rendere la deposizione richiesta da tutte le parti, per cui non è stato possibile acquisire da lui elementi ulteriori rispetto a quelli resi nel procedimento di Catanzaro e richiamati nelle citate sentenze¹⁶⁰⁵.

Ma premesso che gli accertamenti compiuti nel processo di Catanzaro rappresentano, anche in questo processo, il quadro più significativo in ordine alla struttura e alle attività del sodalizio padovano, sull'esistenza dello stesso alcuni testimoni in questo dibattimento hanno reso dichiarazioni del tutto coincidenti con quell'accertamento.

Gli stessi Freda e Pozzan hanno confermato che intorno alla libreria Ezzelino si incontravano, oltre a Freda, Pozzan e Giovanni Ventura, persone quali Aldo Trinco, Ivano Toniolo, Gianni Casalini.

¹⁶⁰⁵ In questo dibattimento non sono state acquisite le dichiarazioni di Giovanni Ventura, atteso che nel dibattimento dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro questi si avvalse della facoltà di non rispondere, non confermando neanche il contenuto delle dichiarazioni istruttorie.

Balzarini fu un frequentatore di Freda nel corso di tutti gli anni '60 e fino all'arresto del 1972 e ha indicato le persone che gravitavano intorno alla libreria Ezzelino nei fratelli Biondo, in Aldo Trinco e in Gustavo Bocchini¹⁶⁰⁶; quest'ultimo ha ammesso la frequentazione della libreria Ezzelino in occasione delle serate di lettura¹⁶⁰⁷. Casalini¹⁶⁰⁸ ha fornito indicazioni sul gruppo di Padova gravitante intorno alla libreria Ezzelino, di cui facevano parte, oltre a egli stesso, Freda, Fachini, Ivano Toniolo, Trinco e Melioli. Casalini ha anche ammesso la sua partecipazione, nell'ambito di quel rapporto, agli attentati ai treni, avendo accompagnato a Milano Ivano Toniolo per collocare due ordigni in convogli ferroviari¹⁶⁰⁹. Romani, nel ricostruire i suoi rapporti con Freda, confermò l'adesione ad ON di alcuni militanti del gruppo di Padova, oltre allo stesso Freda, Toniolo, Trinco e Romanin, pur soggiungendo che la loro militanza durò pochi mesi, interrompendosi nel febbraio 1966¹⁶¹⁰. Lo stesso Romani ammise che alla fine del 1969 contattò Freda per convincerlo a rientrare nell'MSI insieme agli altri ordinovisti e lo invitò alla conferenza del marzo 1970. Tonin ha ricostruito la presenza a Padova di un gruppo di giovani militanti del FUAN, capeggiati da Fachini e Swich. Quest'ultimo era giunto da Milano a Padova nel 1967-1968, e aveva immediatamente manifestato il suo legame sul piano politico (ideologico e di comportamento) con Freda e Ventura, consolidando in quegli anni il suo rapporto con Fachini. A Padova Swich riscosse un diffuso consenso tra i giovani, utilizzando strumenti politici affini all'ideologia di Freda e Ventura, di cui appunto condivideva metodi e strategie. Tonin ha espressamente individuato un gruppo ordinovista padovano estraneo all'MSI (ma in contatto con Swich e con quel gruppo di giovani militanti). Di ON padovano facevano parte, secondo Tonin, oltre a Freda e Ventura, Fachini, Trinco, Pozzan, De Eccher, Merlo, Di Canio, Brancato, Panigotto, Melioli e Ivano Toniolo e quel sodalizio è stato definito dal dichiarante come un gruppo paramilitare che si proponeva di sovvertire l'ordine costituito mediante l'uso di attentati dinamitardi, avendo a disposizione notevoli quantitativi di esplosivo che si procurava nella zona dei colli Euganei (come gli riferirono Panigotto e Parisotto). Tonin ha addebitato a quel gruppo tre episodi delittuosi avvenuti a Padova in quegli anni, l'attentato alla sinagoga¹⁶¹¹, la deflagrazione di esplosivo sulla terrazza della federazione dell'MSI e l'attacco ad una sezione del PSIUP¹⁶¹². Inoltre, con riferimento ad un altro attentato, quello al Rettorato di Padova, Tonin apprese da Giuseppe Mazzola, che questi aveva sentito un gruppo di 7-8 giovani, tra cui Fachini, Brancato, Bocchini, Pezzato e De Eccher, accreditarsi tra loro per la buona riuscita dell'azione; Tonin chiese a Brancato conferma della circostanza e questi la ammise; inoltre nei giorni successivi all'attentato, presso la federazione dell'MSI, Tonin sentì

¹⁶⁰⁶ Balzarini, p. 35.

¹⁶⁰⁷ Bocchini, p. 60-70.

¹⁶⁰⁸ Casalini, p. 72 e ss.

¹⁶⁰⁹ Casalini, pp. 82-83 e 94-95. Sull'episodio ci si soffermerà specificamente nel successivo capitolo.

¹⁶¹⁰ Romani, int. 11.4.1973. In effetti quel rapporto si interruppe alla fine del 1966.

¹⁶¹¹ Rivendicato con Tonin da De Eccher e Merlo, i quali fecero entrambi un riferimento a Freda. Anche Pezzato confermò la sua partecipazione a quell'azione.

¹⁶¹² Questi ultimi due attentati sarebbero stati commessi da Fachini e Brancato, come un dirigente del partito riferì a Tonin.

discorsi che confermavano la circostanza¹⁶¹³. Ancora Tonin apprese da Swich che Freda e Ventura gli avevano chiesto esplosivo per la realizzazione degli attentati ai treni e rivolse a lui quella richiesta; alla risposta negativa di Tonin, Swich definì Freda e Ventura dei pazzi e manifestò il suo dissenso rispetto a quel tipo di iniziativa, ma probabilmente questo commento era diretto ad allontanare da sé il sospetto di un coinvolgimento negli attentati¹⁶¹⁴. Ancora, Tonin ha descritto numerosi rapporti tra Freda, Swich e Ventura¹⁶¹⁵ e ha descritto la strategia della doppia militanza di Fachini, Brancato, De Canio, Merlo e Negriolli, i quali appartenevano oltre che al gruppo di Freda, all'MSI.

E' interessante richiamare la vicenda della primavera 1969, quando un gruppo di giovani militanti di destra partecipò ad una manifestazione conclusasi con scontri con militanti di sinistra. In questa parte di motivazione va rilevata la presenza di un gruppo di giovani padovani (Patrese, Vettore, Bordignon) organizzati da Swich, Fachini e Bocchini, alcuni armati di lanciarazzi. Tonin ha precisato che Swich, prima di uscire dalla federazione, gli confidò che gli scontri erano stati organizzati da lui e da Fachini¹⁶¹⁶. Su questa vicenda ha riferito, confermandone la dinamica, Vettore¹⁶¹⁷, mentre Siciliano, anch'egli presente, ha fornito un'interpretazione dell'episodio pienamente coerente con l'esistenza di un gruppo padovano avente connotazioni eversive e collegato a Freda.

In ordine ai rapporti con Fachini, Freda ha ammesso la frequentazione di quest'ultimo della libreria Ezzelino, escludendo peraltro un suo interesse per i gruppi di lettura del sabato sera. Altri testimoni hanno definito la "politicità" dei rapporti tra Freda e Fachini. Così Balzarini¹⁶¹⁸ ha riferito che Fachini sostituì Freda alla guida del FUAN di Padova. Stimamiglio lo conobbe presso la libreria Ezzelino di Padova e lo ha accomunato a Freda nel gruppo politico che gravitava in quel locale¹⁶¹⁹. Persino un teste reticente come Molin, nell'accreditare la tesi dell'estraneità del gruppo padovano rispetto ad ON, ha riferito che Freda, intorno al 1966 (cioè quando si allontanò da ON), si avvicinò politicamente a Fachini¹⁶²⁰. Vinciguerra ha riferito dell'appartenenza di Freda e Fachini ad un unico gruppo politico, collocando la sua conoscenza degli stessi nel 1971¹⁶²¹. Bocchini ha indicato Fachini come suo

¹⁶¹³ Tonin, int. 1.10.1980, ritenne che quell'attentato fosse riferibile a Freda, proprio per l'appartenenza a quel gruppo

¹⁶¹⁴ Swich, dopo gli attentati, confermò a Tonin che Freda e Ventura ne erano stati gli autori (Tonin, int. 1.10.1980)

¹⁶¹⁵ Tonin, int. 1.10.1980.

¹⁶¹⁶ Tonin, int. 1.10.1980.

¹⁶¹⁷ Vettore, int. 17.10.1984, ha precisato che nell'aprile 1969, dinanzi alla sede del Consiglio comunale, si verificarono tafferugli tra gli iscritti all'MSI e avversari politici; gli scontri originarono per una forma di ostruzionismo che gli avversari politici facevano nei confronti dei missini, impedendo loro di parlare in consiglio comunale; alla manifestazione parteciparono moltissimi giovani dell'MSI e alla fine furono portati in Questura; Vettore ha confermato che furono sparati razzi, che vi erano tutti gli iscritti ma non ha ricordato se Fachini indossasse una tuta da paracadutista.

¹⁶¹⁸ Balzarini, p. 36.

¹⁶¹⁹ Stimamiglio, p. 127.

¹⁶²⁰ Molin, p. 165.

¹⁶²¹ Vinciguerra, p. 20.

predecessore alla guida del FUAN di Padova¹⁶²². Giannettini, nel descrivere i rapporti con i padovani, ha indicato Fachini come esponente del cosiddetto gruppo di Padova, tanto che, quando il capitano La Bruna gli chiese di essere messo in contatto con quel sodalizio, parlò proprio con Fachini¹⁶²³. Vettore ha indicato Freda e Fachini come militanti del FUAN che svolgevano comune attività politica, soggiungendo che la loro uscita dall'MSI avvenne nello stesso periodo temporale e che il FUAN aveva comportamenti più violenti rispetto al partito e attuava una linea politica che allontanava i giovani dall'MSI, utilizzando la violenza come metodo di lotta politica; per questa ragione i giovani del FUAN, tra cui Freda e Fachini, non poterono continuare più l'attività nel partito, la cui immagine era pregiudicata dai metodi utilizzati¹⁶²⁴. Vi sono ancora alcuni specifici episodi che confermano il rapporto di Freda e Fachini, uno (la loro visita di presso la caserma di Ascoli Piceno ove Pan stava svolgendo il servizio militare) già accertato nel processo di Catanzaro, l'altro (la visita di Fachini a casa dell'elettricista Fabris insieme a Rauti) di cui hanno riferito in questo procedimento proprio Fabris e la Bettella.

Anche Siciliano e Digilio hanno fornito alcune indicazioni sugli esponenti del gruppo padovano, il primo indicando tra i militanti Freda, Fachini, Pozzan, i fratelli, Bocchini e Patrese¹⁶²⁵, il secondo, con la sua solita modalità di descrizione degli episodi più che di ricostruzione delle strutture criminali, riferendo che Ventura e Pozzan erano presenti al casolare di Paese ed erano coinvolti negli attentati del 1969, e che, presso l'abitazione di Fachini fu parcheggiata l'autovettura utilizzata per il cambio a Padova¹⁶²⁶ e fu presente ad una riunione a Padova precedente agli attentati ai treni¹⁶²⁷.

In conclusione, la composizione del gruppo padovano è stata con sufficiente precisione ricostruita anche in questo dibattito: oltre a Freda, Ventura e Pozzan, furono direttamente coinvolti nelle attività di quel sodalizio, Fachini, Toniolo, Trinco e Casalini. Alcuni altri giovani militanti di destra, quali Pezzato, Bocchini, Swich, Brancato, De Canio, Merlo e Negriolli sono stati indicati solo da alcuni testimoni come organici al gruppo, ma sicuramente parteciparono ad alcune sue iniziative politiche pur essendo aderenti all'MSI.

Con riferimento alla strategia politica del gruppo padovano, le indicazioni acquisite in questo dibattito sono coerenti con la pronuncia della Corte di Catanzaro. Su questo aspetto della vicenda le dichiarazioni più rilevanti sono quelle rese dai collaboratori Digilio e Siciliano. Quest'ultimo ha descritto la fase di elaborazione e discussione della strategia eversiva che coinvolse i veneziani-mestrini e i padovani, riferendo gli incontri tenuti presso la libreria Ezzelino o nella sede di via Mestrina (presenti Freda e Fachini per Padova, Maggi, Zorzi e lui stesso per Venezia-Mestre¹⁶²⁸), quando fu deciso di realizzare attentati in luoghi pubblici finalizzati a

¹⁶²² Bocchini, p. 69.

¹⁶²³ Giannettini, p. 47.

¹⁶²⁴ Vettore, int. 17.10.1984.

¹⁶²⁵ Siciliano, int.16.7.1997.

¹⁶²⁶ Digilio, u. 9.6.2000, p. 128, u. 16.6.2000, p. 56, u. 22.6.2000, p. 5-6 e u. 5.7.2000, p. 36-37.

¹⁶²⁷ Digilio, u. 5.7.2000, p. 42.

¹⁶²⁸ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 8; 20.10.1994, p. 2 int. 7.10.1995; int. 8.6.1996; int. 20.11.1996, p. 4

creare una situazione di tensione che creasse le condizioni per una svolta autoritaria nel nostro Paese. Il collaboratore ha soggiunto che le riunioni a Padova furono quattro o cinque e che dopo gli attentati ai treni furono spostate a Venezia per i sospetti che circondavano il gruppo di Freda¹⁶²⁹.

Per quanto riguarda l'adesione di Freda alla strategia stragista, Siciliano ha fornito indicazioni precise sul contenuto di quegli incontri.

Già in uno dei primi interrogatori, il collaboratore ha descritto uno o più incontri avvenuti o in via Mestrina a Venezia o alla libreria Ezzelino di Padova, nel corso dei quali Maggi, Zorzi e Freda parlarono della necessità di compiere attentati sui mezzi di trasporto per impressionare l'opinione pubblica e convincerla della necessità di un "governo forte", attentati che non avrebbero dovuto provocare né morti, né feriti¹⁶³⁰.

Questo discorso è stato ripreso da Siciliano in due successivi interrogatori del 1996, nel corso dei quali ha riferito che in occasione degli incontri alla libreria Ezzelino (tra il maggio e il giugno 1969 e alla presenza dei padovani Freda e Trinco e dei veneziani Maggi, Zorzi, Molin e Siciliano) si parlò apertamente della necessità di compiere attentati ai treni e in luoghi pubblici frequentati, come banche e uffici postali, al fine di creare una situazione di tensione nel Paese. In particolare Freda spiegò che i treni erano un obiettivo significativo nella strategia propugnata, perché quel tipo di attentati coinvolgeva la gente comune e determinava la richiesta di un "governo forte"; inoltre, la diffusione degli attentati sul territorio nazionale avrebbe suscitato l'impressione dell'esistenza di una struttura organizzata con molte cellule in Italia¹⁶³¹; ancora, sollecitato dal G.I. a prendere visione della fotografia raffigurante una delle scatole di legno utilizzate negli attentati ai treni dell'agosto 1969, Siciliano ha ricordato che le dimensioni di quelle scatole erano coerenti quanto aveva affermato Freda nel corso dell'incontro alla libreria Ezzelino, che cioè la strategia utile al progetto eversivo prevedeva il compimento di piccoli attentati dimostrativi, con disseminazione degli ordigni in varie parti del paese¹⁶³². In questi due ultimi interrogatori, Siciliano ha soggiunto che Freda aveva fatto presente che non bisognava farsi scrupoli se qualche civile fosse rimasto ferito negli attentati.

Digilio non ha descritto alcun incontro di discussione della strategia eversiva da parte dei padovani, ma ha ricostruito gli specifici episodi attuativi di quella politica terroristica, ai quali parteciparono Giovanni Ventura, Marco Pozzan e Fachini. Nei prossimi capitoli si valuteranno specificamente tali vicende, essendo qui sufficiente ricordare che Ventura fu uno dei protagonisti degli incontri presso il casolare di Paese (ove era presente anche Pozzan)¹⁶³³, mostrò a Digilio l'ordigno da utilizzare nell'attentato all'ufficio istruzione del Tribunale di Milano¹⁶³⁴, fu indicato da Zorzi

¹⁶²⁹ Siciliano, int. 20.12.1996, p. 2.

¹⁶³⁰ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 2.

¹⁶³¹ Siciliano, int. 8.6.1996, p. 1.

¹⁶³² Siciliano, int. 25.9.1996, p. 3.

¹⁶³³ Gli specifici riferimenti all'incontro di Paese saranno illustrati nel capitolo 10.

¹⁶³⁴ Rimandando al successivo capitolo per la ricostruzione dell'episodio si segnala Digilio, u. 26.3.1998, pp. 11-18, e u. 22.6.2000, pp. 31-46.

come direttamente coinvolto negli attentati del 1969¹⁶³⁵. Quanto a Fachini si richiamano gli episodi relativi alla riunione di Padova della primavera del 1969 e la vicenda del cambio auto in occasione del viaggio da Mestre a Milano¹⁶³⁶.

A conferma delle attività terroristiche del gruppo padovano facente capo a Freda, sono state acquisite anche in questo dibattimento le dichiarazioni di Iuculano, riguardanti le confidenze ricevute da Tommasoni e Pezzato durante la comune detenzione nel carcere di Padova dell'estate 1969. Si è già valutata l'attendibilità della deposizione di Iuculano, il cui oggetto fu comunque considerato anche nel processo di Catanzaro, per cui è qui sufficiente rilevare che quel teste ha confermato di aver appreso da un personaggio come Pezzato, indicato da altri testi tra gli esponenti del gruppo padovano, dell'esistenza di un'organizzazione terroristica che operava a Padova, capeggiata da Freda e da un libraio di Treviso (cioè Ventura), responsabile dell'attentato al Rettorato. Nel luglio 1969 Iuculano apprese sempre da Tommasoni e Pezzato che presto sarebbero stati commessi attentati sui treni. Le indicazioni di Iuculano sugli specifici attentati saranno trattate nei successivi capitoli, rilevando in questa sede la sua ricostruzione della cellula terroristica padovana¹⁶³⁷.

Tommasoni confermò l'esistenza di un gruppo terroristico di cui facevano parte Freda, Ventura e Pozzan e di altro gruppo facente capo a Fachini e di cui facevano parte Pezzato e Brancato¹⁶³⁸. Viti fu contattato da Coser nella primavera del 1969 e condotto nello studio di Freda, ove questi gli propose di partecipare ad azioni terroristiche a pagamento, ma lui rifiutò. Successivamente, durante una comune detenzione con Coser, questi gli confidò di conoscere Freda e Ventura, i quali avevano disponibilità finanziarie e conoscenze in ambienti istituzionali¹⁶³⁹.

Stimamiglio ha dichiarato di essere da molti anni amico della famiglia Ventura e di aver frequentato i fratelli Luigi, Angelo e Giovanni Ventura sin dal 1966. Intorno alla fine del 1969, Giovanni e Angelo gli parlarono di un'organizzazione di cui loro non facevano parte, ma di cui conoscevano i piani, che avrebbe portato ad un sostanziale cambiamento nella gestione politica in Italia. Dissero che si sarebbero verificati alcuni eventi (come azioni dimostrative sui treni) che avrebbero determinato un mutamento radicale nelle istituzioni italiane, dimostrando così di aver una conoscenza diretta del gruppo responsabile di quelle azioni e quindi notizie precise sulle stesse, pur senza ammettere un loro diretto coinvolgimento. In particolare Giovanni si dimostrò a conoscenza di quei fatti, anche se ne parlò come se fosse estraneo al gruppo, soggiungendo che erano in progetto eventi rilevanti nei quali sarebbero stati coinvolti personaggi importanti dell'apparato statale¹⁶⁴⁰.

¹⁶³⁵ Nel corso della ricostruzione dell'incontro del 1973 con Zorzi, nel quale gli fu chiesto di preparare una chiave per far evadere Ventura, proprio Zorzi gli disse che lui e Ventura erano coinvolti negli attentati (Digilio, u. 15.6.2000, p. 35-36).

¹⁶³⁶ Digilio, u. 9.6.2000, p. 128, u. 16.6.2000, p. 56, u. 22.6.2000, p. 5-6 e u. 5.7.2000, p. 36-37. Digilio, u. 5.7.2000, p. 42.

¹⁶³⁷ In particolare sul punto, Iuculano, p. 26.

¹⁶³⁸ Tommasoni, int. 29.10.1975.

¹⁶³⁹ Viti, s.i.t. 16.2.2000.

¹⁶⁴⁰ Stimamiglio, p. 111.

Anche le dichiarazioni di Casalini, pur specificamente riferite a due attentati attribuiti dal teste a Freda e ad Ivano Toniolo, hanno confermato l'esistenza di un gruppo responsabile di azioni terroristiche operante nel padovano e composto dai militanti che gravitavano intorno alla libreria Ezzelino¹⁶⁴¹. Le dichiarazioni di Tonin sopra riportate delineano l'esistenza di un gruppo di estrema destra, che disponeva di consenso anche tra i militanti dell'MSI, la cui impostazione politica era caratterizzata dall'uso della violenza nei termini descritti dal teste con riferimento all'episodio della manifestazione al Municipio di Padova. Su questo episodio è significativo rilevare come Siciliano ne abbia fornito un'interpretazione coerente con lo sviluppo della strategia del gruppo padovano facente capo a Freda, atteso che i militanti della destra (sia quelli missini che i giovani simpatizzanti di ON) furono "convocati" da Fachini per evitare che, durante la seduta del consiglio comunale, l'attentato al Rettorato di Padova fosse attribuito a gruppi di destra; quella presenza in piazza della destra è stata definita da Siciliano una vera e propria provocazione, in quanto Fachini e i militanti ordinovisti presenti alla manifestazione erano pienamente consapevoli che l'azione al Rettorato era riconducibile proprio a Freda. Questo episodio, pur di limitato rilievo, esprime con chiarezza la strategia politica del gruppo ordinovista (nel caso di coloro che operavano a Padova): Freda e i militanti più decisamente schierati con le sue idee politiche realizzavano gli attentati, Fachini era il referente di quell'area nell'MSI, all'interno della quale svolgeva una politica coerente con la strategia eversiva definita insieme a Freda, tentando di coinvolgere anche militanti missini.

In ordine alla disponibilità di armi ed esplosivi da parte del gruppo padovano, è innanzitutto necessario richiamare gli accertamenti compiuti dalla Corte di Catanzaro in merito al deposito di numerose armi rinvenuto il 5.11.1971 presso un'abitazione di Castelfranco Veneto occultate, su richiesta di Comacchio, da Marchesin; quelle armi erano state consegnate a Comacchio, insieme ad una decina di candelotti di esplosivo e ad altri due involucri della medesima sostanza esplosiva, da Angelo Ventura nella primavera del 1970. La consistenza di quel materiale fu accertata nella pronuncia della Corte d'assise di primo grado e riferita all'organizzazione sovversiva facente capo a Freda e a Ventura.

Quegli accertamenti sono stati confermati in questo dibattito da Digilio¹⁶⁴², Iuculano¹⁶⁴³, Casalini¹⁶⁴⁴, Dedemo¹⁶⁴⁵ e Giannettini¹⁶⁴⁶.

¹⁶⁴¹ Così Casalini, p. 72.

¹⁶⁴² Ancora si deve richiamare l'episodio del casolare di Paese.

¹⁶⁴³ Tommasoni e Pezzato gli confidarono che Freda e il libraio di Treviso disponevano di un deposito di armi ed esplosivi presso un casolare nella provincia di Treviso e in specifico nella località di Paese (Iuculano, u. 10.11.2000, p. 27).

¹⁶⁴⁴ Casalini, p. 84, ha dichiarato che in uno scantinato o in una soffitta di Venezia il gruppo padovano aveva occultato armi, circostanza che apprese da Freda e Ventura alla libreria Ezzelino; costoro dissero che il luogo era scomodo perché si doveva fare un tratto a piedi e Freda soggiunse che quel locale era stato affittato per il tramite del dott. Maggi, del quale peraltro parlava male, nel senso che aveva nei suoi confronti un'avversione personale e non voleva prendere ordini da lui.

¹⁶⁴⁵ Dedemo, p. 81 ha dichiarato di aver avuto rapporti con Fachini nella primavera inoltrata del 1970: Fachini lo invitò a presentarsi alla stazione ferroviaria di Mestre e da lì, dopo circa 20 di percorso automobilistico tramvia rio, si fermarono in una località presso un garage; Fachini aprì il garage e prese

In conclusione, gli accertamenti compiuti dalla Corte di Catanzaro sono stati pienamente confermati in questo dibattimento. In particolare le indicazioni di Siciliano e Digilio in ordine al coinvolgimento del gruppo di Padova nella strategia eversiva propugnata ed attuata dal gruppo ordinovista di Venezia-Mestre sono pienamente coerenti con tutti gli altri elementi testimoniali raccolti nel processo.

Le uniche indicazioni contrastanti con il quadro sin qui descritto provengono da Freda, Pozzan e Fachini, cioè da coloro che sono stati indicati come principali protagonisti di quel sodalizio. Se fosse qui necessario ricostruire e accertare processualmente l'esistenza di quel gruppo criminale, la sua composizione, le azioni allo stesso riconducibili sarebbe interessante valutare specificamente le inattendibili dichiarazioni di Freda, Pozzan e Fachini, emergendo dalle stesse molteplici contraddizioni logiche incompatibili con gli accertamenti probatori compiuti. Ma poiché sull'esistenza di quel gruppo, sull'adesione allo stesso di Freda, Ventura, Pozzan e Fachini e sulla strategia eversiva propugnata ed attuata vi è agli atti una sentenza definitiva di accertamento che in questo processo ha valore di giudicato, è sufficiente rilevare la conferma che nel dibattimento è intervenuta rispetto a quella pronuncia.

8 c – I rapporti del gruppo di Venezia-Mestre con i gruppi di Padova, Trieste, Udine e Verona.

Questa parte del capitolo è finalizzata a delineare il quadro di rapporti che il principale gruppo ordinovista qui esaminato, cioè quello veneziano-mestrino, intrattenne con gli altri gruppi operanti in Veneto tra il 1966 e la prima metà degli anni '70.

L'episodio da cui si può partire per descrivere questo quadro di rapporti è la manifestazione costitutiva di ON del Triveneto, tenuta a Mestre, presso la sala di convegno della White room, il 4 o il 6 novembre 1966. Quella riunione è stata descritta da molti testimoni e, pur non assumendo un particolare rilievo nella ricostruzione della strategia politica criminale degli ordinovisti veneti, consente di individuare il momento in cui i veneziani, i mestrini, i padovani, i friulani di Udine e Trieste e i veronesi, misero le basi di coordinamento di gruppi politici, la cui azione sarebbe sfociata in anni successivi nella strategia eversiva ricostruita nei precedenti paragrafi.

Secondo Siciliano¹⁶⁴⁷ alla riunione erano presenti, oltre a lui stesso, Romani, Molin, Maggi, Boratto, Barbaro, Zorzi, Maggiori e Montagner per Venezia¹⁶⁴⁸, Freda¹⁶⁴⁹ e

alcuni borsoni e insieme tornarono a Venezia sempre in autobus; si recarono con mezzi pubblici a casa di Dedemo (dove questi conviveva con la sua attuale moglie), aprirono i borsoni, al cui interno c'erano armi da guerra, mitra Beretta, migliaia di cartucce; Fachini gli chiese di pulire le armi (che erano comunque efficienti) e di fare un po' di manutenzione, precisando che dovevano essere utilizzate per il colpo di Stato del dicembre 1970 e, non essendo state utilizzate, gli erano state restituite a Fachini. I borsoni con le armi furono restituiti successivamente da Dedemo durante un incontro alla stazione di Mestre.

¹⁶⁴⁶ Giannettini, p. 59.

¹⁶⁴⁷ Siciliano, int. 10.10.1995, p. 4.

¹⁶⁴⁸ Questi ultimi quattro giovani fungevano da servizio d'ordine, erano bardati con scudi di legno con l'ascia bipenne e analoghi bracciali al braccio.

l'avv. Maggiolo per Padova, i fratelli Vinciguerra per Udine, Neami, Portolan e forse Sussich per Trieste, Malpezzi per Bolzano, Soffiati e Besutti per Verona, forse Raho per Treviso, Melioli per Rovigo e Guerin per Gorizia.

Artale¹⁶⁵⁰ e Allasia¹⁶⁵¹ hanno confermato la loro partecipazione alla riunione e la funzione di addetti al servizio d'ordine, assunta da Siciliano e Zorzi. Daniela Siciliano¹⁶⁵², moglie di Bergantin, apprese dal marito che quella riunione rappresentò un appuntamento importante per il gruppo ordinovista a cui quest'ultimo apparteneva e anche Campaner¹⁶⁵³, Maggiori¹⁶⁵⁴, Barbaro¹⁶⁵⁵, Carlo Siciliano¹⁶⁵⁶ e Molin¹⁶⁵⁷ hanno reso dichiarazioni confermate della rilevanza politica di quell'incontro. Infine, Zorzi¹⁶⁵⁸ ha confermato la presenza di Rauti e Soffiati alla riunione.

E' evidente che le indicazioni più significative sulla riunione del novembre 1966 sono quelle di Martino Siciliano, il quale ha con puntiglio descritto l'intervento dei rappresentanti dei gruppi locali che negli anni successivi sarebbero stati protagonisti delle iniziative di ON nel Triveneto. Le dichiarazioni di Siciliano sono state riscontrate in modo specifico dai molti testimoni sopra indicati e l'appartenenza ad ON di tutti i militanti indicati dal collaboratore è stata sostanzialmente ammessa nel processo anche dagli imputati. E' del tutto verosimile che Vinciguerra, Neami e Portolan, Soffiati fossero presenti alla riunione del 1966, ma anche Freda, secondo quanto riferito da Maggi e Romani, all'epoca aveva ancora rapporti con ON.

Negli anni successivi i rapporti tra i gruppi ordinovisti del Triveneto furono intensi e, sotto la guida di Maggi, anche in quell'area territoriale fu esercitata l'iniziativa politica di quel sodalizio.

Le questioni controverse che è necessario affrontare in questa parte di motivazione riguardano, da un lato i rapporti del gruppo padovano facente capo a Freda e a Fachini con gli ordinovisti, dall'altro l'evoluzione di quei rapporti politici nella strategia eversiva che in molte aree del Veneto fu attuata da alcuni militanti di quell'area.

Sotto il primo profilo, la tesi che gli imputati hanno sostenuto in questo processo tende a delineare l'allontanamento dei padovani da ON intorno alla fine del 1966, quando, a seguito di un contrasto tra Freda da un lato, Maggi e Romani dall'altro, il primo (e gli altri ordinovisti padovani) si autoespulsero dal gruppo. Nella prospettiva difensiva i rapporti politici dei veneziani con Freda ripresero solo nel marzo 1970, quando, con il rientro di ON nell'MSI, furono organizzate alcune conferenze culturali e politiche alle quali Freda partecipò come relatore. Zorzi e Maggi hanno ammesso

¹⁶⁴⁹ La presenza di Freda alla riunione del novembre 1966 è del tutto compatibile con il contrasto intervenuto con Maggi e Romani nel successivo mese di dicembre, atteso che proprio Maggi, u. 8.3.2001, p. 70, ha collocato l'episodio che determinò l'autoespulsione di Freda nel periodo di Natale del 1966.

¹⁶⁵⁰ Artale, p. 59 e p. 69.

¹⁶⁵¹ Allasia, p. 27.

¹⁶⁵² Daniela Siciliano, p. 66.

¹⁶⁵³ Campaner, pp. 96, 105 e 139, il quale ha indicato Fachini come presente all'incontro.

¹⁶⁵⁴ Maggiori, p. 186.

¹⁶⁵⁵ Barbaro, p. 15.

¹⁶⁵⁶ Carlo Siciliano, s.i.t. 27.10.1995.

¹⁶⁵⁷ Molin, p. 166, le cui dichiarazioni sono tese a ridimensionare l'importanza della riunione.

¹⁶⁵⁸ Zorzi, spont. dich. 13.12.1995.

che da quella data intrattennero rapporti con Freda fino all'arresto del 1971 e, almeno per quanto riguarda Maggi, anche durante la vicenda processuale che coinvolse il padovano.

Le indicazioni emerse in questo processo sono decisamente diverse, atteso che elementi di prova inequivoci hanno delineato la sussistenza di rapporti politici del gruppo ordinovista veneziano-mestrino con Freda e il suo gruppo a cavallo tra il 1968 e il 1969. Questo tema è decisamente rilevante nel processo, per cui è necessario soffermarsi con la puntuale indicazione degli elementi di prova acquisiti sul punto e la loro valutazione critica.

Una prima premessa metodologica è necessaria. L'accertamento di rapporti politici tra il gruppo padovano e il gruppo veneziano-mestrino successivi al 1969 assume un significativo rilievo probatorio rispetto alla valutazione degli stessi rapporti negli anni immediatamente precedenti. Se gli imputati Maggi¹⁶⁵⁹ e Zorzi hanno ammesso che a partire dall'inizio del 1970 ebbero rapporti politici con Freda e Fachini e se quelle affermazioni hanno trovato una conferma in ulteriori elementi di prova, questo accertamento processuale non può essere indifferente nell'interpretazione dei dati probatori riguardanti il periodo immediatamente precedente (cioè il 1968 e il 1969). Le difese hanno ricollegato al rientro di ON nell'MSI l'attivazione del rapporto politico con Freda (secondo gli imputati Maggi e Zorzi fino a quel momento inesistente), ma, come si è ampiamente spiegato in questo capitolo, la vicenda politica del Centro studi ON della fine del 1969, culminata con il rientro nell'MSI, deve essere spiegata in termini totalmente differenti rispetto a quelli indicati dai citati imputati, atteso che quell'evento fu determinato dalla necessità di una "protezione" istituzionale" del partito in vista di un periodo di iniziative politiche terroristiche, ed essendosi accertato che tra il 1968 e il 1969 i gruppi ordinovisti veneti e il gruppo di Padova operarono come strutture criminali che perseguirono quella medesima finalità eversiva. Sarebbe singolare che a distanza di poche decine di chilometri e negli stessi anni avessero operato due gruppi politici eversivi, ispirati dalla medesima ideologia nazi-fascista, che in anni immediatamente precedenti avevano avuto intensi rapporti politici e che l'anno successivo al 1969 ripresero tali rapporti, ma che proprio nel

¹⁶⁵⁹ Maggi, u. 8.3.2001, p. 69 e ss., ha così ricostruito i suoi rapporti con Freda:

lo conobbe all'Università di Padova quando lui stava per laurearsi mentre Freda era matricola; nel '64 si recò da ispettore a Padova a visionare il Centro Studi del quale era responsabile Freda; nel '66 Freda fece stampare in caratteri gotici l'ultimo comunicato della Wermacht firmandolo come Centro Studi e lo inviò anche agli ebrei provocando così forti reazioni; lui, Romani e Barbaro lo convocarono a Venezia e gli dissero velatamente che per pubblicare con la firma di ON doveva essere autorizzato da loro e Freda si allontanò quasi autoespellendosi; da allora non ebbe più rapporti con Freda che rivide nel '70 a una conferenza cui era stato invitato da Romani; di sicuro non si occupò lui di contattare Freda che dopo l'espulsione rivide soltanto nel '78 quando Freda, che era al soggiorno obbligato all'isola del Giglio, passò per Venezia; Maggi volle che all'incontro fosse presente anche la propria moglie per evitare scambi polemici; su contestazione di aver dichiarato nel '75 che si era recato a Padova sul finire del '69/inizio '70 a incontrare Freda con il quale aveva parlato per un paio d'ore per convincerlo a partecipare a un ciclo di conferenze, ha risposto che non lo ricordava ma se lo ha detto nel '75 ; forse si recò nello studio di Freda con qualcuno, visto che all'incontro del '78 fece partecipare anche la propria moglie; nell'occasione dell'incontro a Venezia nel '78 assegnò a Freda come guardia del corpo Boffelli della cui presenza ingombrante Freda si lamentò; Maggi non ha spiegato perché in un fascicolo sequestrato a Freda contenente la notizia di una perquisizione a Ventura nel dicembre '69 ci sia annotato il numero di telefono suo e di Rauti, perché con Freda all'epoca non si parlava.

1968-1969 quei gruppi non ebbero collegamenti strategici e operativi. E' stato qui accertato che almeno fino alla fine del 1966 i padovani appartennero organicamente al Centro studi ON e che alla fine del 1969 Freda fu contattato dai massimi dirigenti di quel gruppo perché partecipasse ad una conferenza per conto dello stesso sodalizio, per cui è *prima facie* assolutamente illogica la prospettazione difensiva secondo la quale in quegli anni intermedi il gruppo padovano e quello veneziano-mestrino furono politicamente distanti.

Ma più che la logica, sono le prove acquisite a smentire in modo diretto la difesa sostenuta da Maggi e Zorzi.

I due principali collaboratori di questo processo hanno descritto concordemente il rapporto di collaborazione politica e organicità strategica di Maggi, Zorzi e il gruppo veneziano, Freda, Ventura e il gruppo padovano.

I riferimenti di Siciliano richiamati nel precedente paragrafo sono sul punto inequivoci. Tra la fine del 1968 (non a caso, il momento storico definito da Vianello come di "svolta" nell'impostazione politica del gruppo mestrino da parte di Zorzi) e i primi mesi del 1969, Maggi, Zorzi, Siciliano e Molin per Venezia, Freda e Trinco per Padova parteciparono ad alcune riunioni presso la libreria Ezzelino o la sede di via Mestrina, nelle quali si discusse la strategia eversiva descritta nel precedente paragrafo. Digilio ha indicato Ventura, Pozzan e Fachini come coinvolti nelle vicende eversive del 1969, i primi due presenti al casolare di Paese proprio insieme a Zorzi, il secondo presente a Padova con Maggi, Ventura, Freda e Rauti alla riunione che delineò la strategia eversiva.

Già queste indicazioni, pienamente attendibili per le ragioni esposte ai capitoli 4 e 5, sono autonome con riferimento al coinvolgimento di almeno cinque esponenti del gruppo padovano (Freda e Trinco per Siciliano, Ventura, Pozzan e Fachini per Digilio) e quattro esponenti del gruppo veneziano-mestrino (Maggi, Zorzi, Molin e Siciliano per quest'ultimo, Zorzi e Maggi per Digilio), agli episodi nei quali costoro furono coinvolti, al contesto associativo accertato nelle sentenze delle Corti calabresi e veneziane. Oltre a ciò quelle indicazioni sono pienamente logiche rispetto alle considerazioni esposte all'inizio di questo paragrafo.

Ma molti altri testimoni hanno confermato l'esistenza in quegli anni di rapporti politici tra i padovani e i veneziani.

Gli ordinovisti mestrini hanno collocato i rapporti del gruppo cui appartennero (e in particolare di Zorzi) con Freda e Fachini in epoca antecedente al 1970.

Vianello ha dichiarato di aver conosciuto Freda e Fachini intorno al 1968.

Il primo fu relatore ad una conferenza che si tenne a Mestre proprio in quell'anno. Questa collocazione della sua conoscenza con Freda è stata oggetto di alcune domande rivolte al teste dalla difesa Zorzi, all'esito delle quali Vianello ha precisato che quelle iniziative politiche erano organizzate probabilmente dall'MSI, ma non ha confermato, come espressamente richiestogli dal difensore, la loro collocazione nel marzo 1970¹⁶⁶⁰.

¹⁶⁶⁰ Vianello, p. 90:

Quanto al secondo, Vianello ha dichiarato che conobbe Fachini perché gestiva a Padova attività culturali affini a quelle che interessavano il gruppo di Mestre ed ebbe con lui intensi rapporti. Con specifico riferimento a Delfo Zorzi, il teste ha soggiunto che questi sicuramente conosceva Freda e Fachini dal 1968, e probabilmente anche da epoca precedente¹⁶⁶¹. Con specifico riferimento ai rapporti politici che Zorzi attivò nel periodo della “svolta” eversiva del gruppo mestrino, Vianello ha dichiarato di non sapere con esattezza se Freda e Fachini fossero i referenti dei gruppi con i quali Zorzi intendeva attuare quel collegamento, precisando che la sua indicazione dei due

“AVV. FRANCHINI - Poi Lei ha parlato di una conoscenza diciamo nell'ambiente di Freda e Fachini, nei suoi verbali istruttori Lei ha collegato la conoscenza con queste persone entrambe, sia Freda sia Fachini, a delle conferenze tenutesi a Mestre?”

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Lei ricorda quando sono avvenute queste conferenze?

T. - No, non ricordo so solo che non erano cose nostre erano cose di altri soggetti.

AVV. FRANCHINI - Altri soggetti chi?

T. - Non ricordo.

AVV. FRANCHINI - Del Movimento Sociale?

T. - Probabile fosse Movimento Sociale.

AVV. FRANCHINI - Siccome noi abbiamo un riferimento assai preciso sul momento in cui sono state tenute queste conferenze a Mestre e sono esattamente del marzo del 1970, Lei ricorda che potrebbero essere queste?

T. - Mi dispiace non riesco a collocare cronologicamente i fatti.”

¹⁶⁶¹ Vianello, p. 31-32 ha così risposto alle domande del P.M. sul punto:

“P.M. - Comunque questi sono verbali che sono già stati acquisiti. Senta, Lei ha conosciuto Fachini o Freda?”

T. - Sì. Fachini ho conosciuto, Freda è venuto una volta a parlare a Mestre mi sembra e Fachini invece sì l'ho conosciuto.

P.M. - Ricorda in che periodo questo è avvenuto?

T. - Più o meno nel '68 mi sembra.

P.M. - Nel '68 Freda che è venuto a Mestre o '68...

T. - Entrambe le cose mi sembra.

P.M. - Entrambe le cose?

T. - Sì.

P.M. - E in che modo ha conosciuto Fachini?

T. - Non ricordo.

P.M. - Voglio dire...

T. - In che ambito di frequentazione?

P.M. - Sì, come è accaduto?

T. - Perché Fachini era anche un personaggio politico, gestiva attività culturali a Padova per cui è ovvio che tra Venezia e Padova ci fossero dei contatti, cioè non personali miei e di Fachini, ma nell'ambito di qualcosa l'avrò incontrato, l'avrò frequentato anche un po', cioè incontrato.

P.M. - Ma Lei ricorda di averlo frequentato, incontrato o comunque conosciuto a Padova o a Venezia?

T. - A Venezia mi sembra.

P.M. - E sa se Zorzi conoscesse queste due persone?

T. - Sì, di sicuro.

P.M. - Come fa ad essere...

T. - Perché negli ambienti di destra tutti conoscevano tutti insomma, è come fra Avvocati evidentemente vi conoscete, è difficile dovere dimostrare che uno non conosceva l'altro, gravitando tutti in un ambiente.

P.M. - E questa conoscenza di Zorzi con Fachini e Freda risale sempre a quel periodo in cui li ha conosciuti Lei?

T. - Non so dire se fosse anche precedente, è possibile.

P.M. - E' possibile che fosse anche precedente quindi?

T. - Sì.”

padovani come possibili alleati in quell'iniziativa fu determinata dalle notizie assunte in epoca successiva sull'appartenenza di costoro a gruppi eversivi di destra operanti in Veneto¹⁶⁶².

Boratto ha dichiarato di aver conosciuto Freda ad una conferenza che tenne a Mestre organizzata dall'MSI nella tarda primavera del 1969, iniziativa che non era alla quale erano presenti tutti gli esponenti (anche ordinovisti) della destra veneziana¹⁶⁶³. Nel corso del controesame, il teste ha manifestato qualche perplessità in ordine alla data del ciclo di conferenze cui partecipò Freda, anche se ha espresso molti dubbi che possano essersi tenute nel marzo-aprile 1970¹⁶⁶⁴.

Campaner ha indicato Fachini presente alla riunione presso la sala della White room nel novembre 1966¹⁶⁶⁵, soggiungendo che Zorzi in quegli anni viaggiava spesso a Padova, per incontrare proprio Fachini¹⁶⁶⁶.

Lo stesso teste ha reso alcune più specifiche indicazioni in merito ai rapporti tra Freda e Zorzi. Campaner ha esordito sul punto affermando che vide Freda ad una riunione tenuta presso la sede dell'MSI di piazza Ferretto, dove questi tenne una relazione su un libro da lui scritto e ha collocato l'iniziativa intorno agli anni 1967-1968. Ha quindi fornito alcuni elementi per collocare temporalmente il rapporto tra Zorzi e Freda, che è opportuno descrivere puntualmente per poi svolgere sugli stessi alcune considerazioni:

- Zorzi era sicuramente presente alla conferenza sopra citata, per cui evidentemente conosceva o conobbe allora Freda.

- Zorzi mostrava molta stima nei confronti di Freda, che era una delle poche persone di cui parlava in termini elogiativi, aderendo entrambi alla medesima impostazione culturale. Campaner ha soggiunto che la stima di Zorzi nei confronti di Freda, inusuale per lui, era certamente determinata da ragioni culturali, ma anche da una comunanza di idee politiche¹⁶⁶⁷.

¹⁶⁶² Vianello, p. 108, ha solo svolto una deduzione sul fatto che Zorzi potesse recarsi a Padova ad incontrare Freda e Zorzi, confermando che effettivamente in quel periodo Zorzi viaggiò molto per l'Italia proprio per realizzare il progetto politico descritto.

¹⁶⁶³ Boratto, p. 90.

¹⁶⁶⁴ Boratto, p. 193-194.

¹⁶⁶⁵ Campaner, p. 105.

¹⁶⁶⁶ Campaner, p. 108

¹⁶⁶⁷ Così Campaner ha ricostruito quei rapporti:

P.M. - Lei sa se Zorzi ha avuto rapporti con Franco Freda?

T. - Io credo di sì perché Freda l'ho visto anch'io ad una riunione del Movimento Sociale è venuto a parlare non mi ricordo di che... sempre di motivi razziali.

P.M. - Di argomenti politici?

T. - Sì, io frequentavo questa gente anche per comprare libri da loro essenzialmente, e mi sembra fosse... Adesso l'argomento non lo ricordo comunque doveva essere per spiegare la pubblicazione di un libro.

P.M. - Un libro di Freda?

T. - Sì da Freda, qualcosa di simile doveva essere.

P.M. - E ricorda più o meno questo incontro in che periodo risale?

T. - Sempre quegli anni là, '67, '68 doveva essere, 69 forse ma non credo, 67, 68 doveva essere.

P.M. - E Zorzi che cosa c'entra con questa cosa?

T. - Zorzi essenzialmente a me vendeva libri di destra, erano interessi che avevo io a quei tempi di natura spirituale.

P.M. - Scusi?

T. - *Mi sono occupato di tradizione...*

P.M. - *Lei?*

T. - *E l'unico sistema per attingere testi orientali era da queste persone che possedevano, non credo che non ne sappiate.*

P.M. - *Ho capito, e Zorzi? Cioè Lei mi sta dicendo che Zorzi aveva il suo stesso interesse le ha fornito i testi?*

T. - *Sì, sì libri Ceriale(?), Evola, Scaligero.*

P.M. - *Ma erano libri che provenivano da Freda, perché sennò non riesco a capire?*

T. - *Non so se provenivano da Freda solo che erano di difficile reperibilità.*

P.M. - *Quindi è una sua deduzione che essendo libri di difficile reperibilità Zorzi potrebbe averli reperiti da Freda?*

T. - *No, ho detto di sicuro Zorzi ha conosciuto Freda perché probabilmente era presente a quella riunione.*

P.M. - *E invece per quanto riguarda la storia dei libri?*

T. - *E cosa vuole che ne sappia, a me me li vendeva Zorzi, io non ho mai comprato libri da Freda, so che aveva una libreria a Padova.*

P.M. - *Chi aveva la libreria a Padova?*

T. - *Chi era Ventura, Freda? Non so che stampava questi libri.*

P.M. - *Ma questi libri che le ha procurato Zorzi erano libri che venivano pubblicati da Freda?*

T. - *No, sicuramente i testi trattati su questa riunione riguardavano libri che io avevo comprato.*

P.M. - *Lei a questo riguardo...*

T. - *E che sicuramente mi aveva venduto Zorzi.*

P.M. - *Lei a questo riguardo disse: "Delfo Zorzi mostra stima nei confronti di Franco Freda e distribuiva o teneva in conto vendita alcuni libri della libreria Ezelino di Franco Freda"?*

T. - *Ecco sì.*

P.M. - *E` così?*

T. - *Per associazione di idee è così, perché lo penso ancora.*

P.M. - *E ricorda se commentava, come commentava questi libri Zorzi, cioè con approvazione, con disapprovazione, con disinteresse?*

T. - *Forse era l'unico che riusciva a formulare delle critiche data anche la preparazione, io avevo 22 anni, credo, adesso i contenuti sarei disonesto a dirlo se apprezzava, certo che se me li vedeva vuole dire che c'era un interesse perché per andare a spendere dei soldi, o per trattarli nel caso suo.*

P.M. - *Lei a questo riguardo disse sempre a proposito di questi libri: "Stante il carattere di Delfo Zorzi ricordo che Freda era una delle poche persone nei cui riguardi Delfo parlava in termini elogiativi".*

T. - *Sì, perché faceva parte, così,...*

P.M. - *Del suo stesso ambiente, della sua stessa ideologia?*

T. - *Non so se dello stesso ambiente ma certamente faceva parte di quel tipo di cultura che...*

P.M. - *Che approvava?*

T. - *Che governava in quegli anni, non che approvava, che nel dopo guerra una parte dei giovani hanno non dico abbracciato ma si sono informati, hanno frequentato, non lo so.*

P.M. - *In cui si riconosceva in qualche modo?*

T. - *Se trattava i libri in qualche maniera visto che non era un commercio fatto per guadagnare, credo."*

E ancora:

"P.C. AVV. SINICATO - *Quando Lei dice Delfo Zorzi mostrava stima nei confronti di Franco Freda?*

T. - *Se le vendeva libri le mostrava sì, dal punto di vista culturale senz'altro era così.*

P.C. AVV. SINICATO - *Dal punto di vista culturale?*

T. - *Ma i miei rapporti con Delfo sono di natura culturale.*

P.C. AVV. SINICATO - *Quindi Lei dice aveva nei confronti di Franco Freda una valutazione di tipo culturale?*

T. - *Sì, adesso non so qualche riferimento particolare in che filone culturale, però senz'altro le idee per lo meno, non so quali.*

P.C. AVV. SINICATO - *Perché vede Lei aggiunge: "Stante il carattere di Delfo Zorzi - quello di cui stiamo parlando adesso quindi questo suo carattere particolare molto forte - ricordo che Freda era una delle poche persone nei cui riguardi Delfo parlava in termini elogiativi" cosa vuole dire parlava in termini elogiativi?*

T. - *I miei rapporti sono di natura cultura con Delfo ed anche con Freda indirettamente ripeto, elogiativi l'impressione che ho è che di sicuro non ho mai sentito parlare male di Freda.*

- in quegli anni Zorzi vendeva libri di destra ed era in grado di reperire testi di Evola, Ceriale, Scaligero, non facili da trovare nei normali circuiti librari, a cui Campaner era fortemente interessato.
- in particolare, Zorzi teneva in conto vendita alcuni testi della libreria Ezzelino.
- con riferimento all'epoca in cui Zorzi svolse l'attività di vendita dei libri, Campaner ha dapprima indicato gli anni precedenti al suo trasferimento a Napoli, ma subito dopo ha, pur in termini di possibilità, ammesso che avrebbe potuto essere anche un periodo successivo¹⁶⁶⁸.

P.C. AVV. SINICATO - Mi permetta sono due cose diverse non sentire parlare male di Freda o parlarne in termini elogiativi sono due cose diverse?

T. - Stiamo parlando di ricordi che hanno 30 anni non è facile, me li ricordo proprio sono fissati appunti culturali, io credo stimava di sicuro Freda se non mi dice perché non riesco a valutare la risultante di questo pensiero oggi.

P.C. AVV. SINICATO - Le dico perché perché Lei 4 righe sotto dice: "Sul piano politico i nomi di Freda e Zorzi erano associati".

T. - Sul piano politico erano associati?

P.C. AVV. SINICATO - Questo Lei dice.

T. - Ma sì, probabilmente tutto nasce sempre dal discorso...

P.C. AVV. SINICATO - Lei dice: "Per me in quelli anni sul piano politico i nomi di Freda e Zorzi erano associati"?

T. - Vede che non è un'affermazione imperativa, per me, Delfo vendeva i libri di Zorzi...

P.C. AVV. SINICATO - Signor Campaner, Lei dice sul piano politico non sul piano culturale qua, allora voglio capire quando Zorzi parla in modo elogiativo?

T. - Distinguere cultura e politica, i ricordi che io sono questi, dopo non so cosa dire, se l'ho detto là vuole dire che sono le mie impressioni.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi conferma che il nome di Freda e di Zorzi per Lei sono associati?

T. - Se questo me lo diceva prima le dico subito di sì.

P.C. AVV. SINICATO - Io glielo chiedo adesso me lo conferma?

T. - Le ho detto di sì."

¹⁶⁶⁸ Campaner, p. 141, ha così risposto alle domande della difesa Zorzi:

"AVV. MANGIAROTTI - Grazie. Senta, veniamo un attimo ai libri che Lei avrebbe avuto da Delfo Zorzi che li vendeva per...

T. - Non è che li vendeva me li dava glieli pagavo.

AVV. MANGIAROTTI - Non che fosse attività di commercio in senso stretto, Lei si ricorda se c'era un luogo fisico dove questi libri erano conservati o era una bancarella per strada, ce li aveva sotto un letto e se fosse un letto di quale casa?

T. - No me li dava.

AVV. MANGIAROTTI - Vi incontravate per strada con i libri?

T. - In via Mestrina me ne ha dati di libri, qualcun altro me l'ha dato anche a casa.

AVV. MANGIAROTTI - Per esempio per cercare di puntualizzare l'epoca, Lei ricorda se questi libri glielie diede dopo che lui si era iscritto... A Lei risulta che Zorzi sia stato iscritto all'università di Milano?

T. - No.

AVV. MANGIAROTTI - Questi libri glieli diede prima o dopo che lui era iscritto all'università di Napoli, se lo ricorda?

T. - Prima.

AVV. MANGIAROTTI - Lei non ricorda se in via Mestrina in una certa epoca vi era una stanza che era adita alla vendita di libri, pubblicazioni?

T. - Libri ne aveva, dopo adibita non è che c'era una biblioteca, un poco di libri anche li aveva, cioè li aveva i libri.

AVV. MANGIAROTTI - Una cosa è avere i libri propri di lettura una cosa è avere dei libri che uno ha?

T. - No ne aveva di libri sempre una certa quantità, ma non erano robe o da commercio io credo fosse solo, così, per gli amici, per quelli che glieli chiedevano o suoi, anche lui ne aveva tanti.

- sempre nell'ambito dell'attività di vendita di libri, Zorzi consegnò a Campaner un opuscolo "La mani rosse sulle FFAA", indicandolo come qualcosa di illecito che proveniva dall'esercito o dai servizi segreti¹⁶⁶⁹.

- al termine del controesame Campaner, a specifica domanda della difesa Zorzi sull'epoca in cui Freda tenne la conferenza, ha dichiarato che potrebbe anche essere collocata nel 1970¹⁶⁷⁰.

Su queste indicazioni possono essere svolte alcune considerazioni certe, altre che apparentemente lasciano qualche margine di dubbio in ordine alla conoscenza dei padovani da parte dei mestrini.

Indubbia e priva di ambiguità è l'affermazione di Vianello circa la collocazione temporale dei rapporti suoi e del gruppo mestrino con Fachini, atteso che il periodo indicato, cioè il 1968, non è stato collegato dal teste a manifestazioni pubbliche, ma all'attività culturale svolta dallo stesso Fachini a Padova, per via della quale entrò in contatto con il gruppo ordinovista mestrino¹⁶⁷¹. Questa indicazione del rapporto di conoscenza di Fachini con il gruppo veneziano-mestrino è stata confermata anche da Campaner, che lo vide addirittura nel novembre 1966 all'incontro alla White room.

Per quanto concerne il rapporto degli ordinovisti con Freda, Vianello e Boratto hanno indicato quest'ultimo come presente ad una conferenza organizzata dall'MSI, il primo indicando l'anno 1968, il secondo la primavera del 1969. Questa duplice indicazione, peraltro confermata nel controesame, è stata oggetto di alcune domande da parte della difesa Zorzi dirette evidentemente a prospettare dubbi e perplessità su quell'affermazione, inducendo i testi a valutare se fosse possibile collocare la conferenza in epoca successiva al 1968-1969. Il difensore ha fatto presente ai testi

AVV. MANGIAROTTI - Lei non ricorda se questo, chiamiamolo deposito di libri potesse essere degli anni '70 e '71 o lo colloca prima?

T. - '70, '71 io avrei dovuto avere...

AVV. MANGIAROTTI - 20 anni o 21.

T. - Può essere.

AVV. MANGIAROTTI - Può essere che i libri Lei in realtà li abbia avuti da Delfo Zorzi nel '70, '71?

T. - Può essere."

¹⁶⁶⁹ Campaner, p. 117-118.

¹⁶⁷⁰ Così ha risposto all'ultima domanda Campaner, p. 146:

"AVV. MANGIAROTTI - Un'ultima domanda e poi veramente ho terminato. Quell'altra chiamiamola ciclo di conferenza, o quella conferenza che Lei ci ha descritto nella sede dell'M.S.I presente Franco Freda?

T. - Non presente la teneva lui.

AVV. MANGIAROTTI - Nella sede dell'M.S.I di piazza Ferretto?

T. - Sì

AVV. MANGIAROTTI - Lei ha detto '67, '68 a questo punto che abbiamo forse riscadenziato un pochettino i tempi conferma questa dichiarazione o potrebbe essere anche successiva, per esempio il 1970?

T. - Se c'è questa traslazione di 4 anni può essere '70, comunque tenga in considerazione che '70 o '71 sono partito militare per cui.

AVV. MANGIAROTTI - '70 o '71?

T. - '71 potrebbe essere.

AVV. MANGIAROTTI - Potrebbe essere '70?

T. - Potrebbe essere 70.

AVV. MANGIAROTTI - Io non ho altre domande da fare. "

¹⁶⁷¹ Vianello ha dichiarato che Fachini svolgeva attività culturale affine a quella del gruppo mestrino, mentre non lo ha indicato come presente alle conferenze alle quali partecipò invece Freda.

che era stato accertato nel processo la partecipazione di Freda ad una conferenza nell'ambito di un'iniziativa dell'MSI di Venezia nel marzo 1970, domandando se potesse essere quella la riunione di cui avevano parlato. Vianello e Boratto sono stati decisi nel ribadire che l'epoca della loro conoscenza con Freda era collocata in anni precedenti al 1970. La Corte ritiene necessario affrontare il dubbio prospettato dalla difesa Zorzi in merito alla collocazione di quell'avvenimento, perché se vi è un'analogia tra l'episodio riferito da Vianello e Boratto e quello del marzo 1970, secondo quanto affermato dai testi la collocazione della stessa conferenza è antecedente al 1970.

Orbene, logicamente le indicazioni cronologiche di Vianello (cioè il 1968-1969) appaiono coerenti con la descrizione della sua militanza politica. Questi partecipò alle attività politiche di ON proprio tra il 1968 e il 1969 e, rispondendo ad alcune domande del P.M., ha riferito che in occasione della "svolta" eversiva impressa da Zorzi alle attività del gruppo, questi si recava spesso in giro per il Veneto ad intrecciare rapporti con altri gruppi della medesima ispirazione, indicando proprio Freda e Fachini come possibili interlocutori. Oltre a ciò nelle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari Vianello non aveva dubitato della collocazione temporale della conoscenza di Freda e Fachini, giungendo in dibattimento a prospettare una possibile diversa collocazione di quell'evento solo a seguito dell'ipotesi prospettata dal suo interlocutore, ma ribadendo comunque la sua originaria affermazione,. Ma anche a voler ammettere che la conferenza cui Vianello si è riferito sia quella del marzo 1970, il teste ha precisato che era possibile che Zorzi conoscesse Freda e Fachini anche in epoca antecedente. Quindi, per quanto concerne Vianello, le sue indicazioni sono state certe con riferimento alla collocazione dei rapporti tra Freda e Zorzi negli anni precedenti al 1970, anche se è stata introdotta dalla difesa una circostanza di dubbio che richiede la valutazione complessiva delle altre indicazioni testimoniali.

Per contro, la deposizione di Campaner appare alla Corte priva di ambiguità. Il teste ha descritto, come momento iniziale di conoscenza tra Zorzi e Freda, una conferenza che quest'ultimo tenne a Mestre, presso la sede dell'MSI di piazza Ferretto, nel 1967-1968. Campaner ha fornito anche ulteriori elementi per confermare la collocazione temporale dell'episodio, atteso che ha introdotto la conoscenza e il rapporto di stima tra Zorzi e Freda nell'ambito dell'attività di vendita di libri che il primo svolgeva a Mestre in collegamento con il secondo. Il discorso di Campaner, pur caratterizzato da incertezze nella collocazione temporale di quel rapporto (peraltro determinate sempre da sollecitazioni provenienti dalla difesa) non consente, a parere della Corte, di collocarlo in epoca successiva al 1969. Campaner ha infatti affermato che prima del trasferimento a Napoli, Zorzi aveva in conto vendita testi provenienti dalla libreria Ezzelino, che teneva nella sede di via Mestrina, ove talvolta dormiva. Orbene, la risposta di Campaner alla domanda rivoltagli dalla difesa Zorzi, finalizzata a collocare l'attività di vendita dei libri in epoca successiva al 1969 con l'evidente obiettivo di spostare in avanti la conoscenza di Zorzi con Freda, pur avendo avuto un risultato apparentemente positivo, considerata la risposta possibilista del teste, ha avuto effetti effimeri rispetto alla finalità perseguita. E' stato proprio Zorzi, nelle sue spontanee dichiarazioni del dicembre 1995, a fornire elementi confermativi della

collocazione di quel rapporto culturale e politico nel 1967-1968. L'imputato ha innanzitutto indicato il periodo in cui visse nella sede di via Mestrina, collocandolo proprio in quegli anni. Nel descrivere il suo impegno sportivo, Zorzi ha dichiarato che era, tra i frequentatori della palestra, colui che si allenava di più e ciò contribuì al suo interessamento per le culture orientali; ha, quindi, soggiunto che nel 1967 abitò per qualche mese nella palestra e in seguito visse per qualche tempo in una stanza di via Mestrina (che divenne in seguito la sede del circolo Generazione Europea)¹⁶⁷². Nel descrivere la sua vita e il percorso politico di quegli anni, Zorzi non ha più fatto riferimento alla permanenza in via Mestrina, negando categoricamente che dopo il rientro di ON nell'MSI e il primo anno di permanenza nel partito (cessato nel novembre 1970), abbia continuato a svolgere attività politica¹⁶⁷³. Quindi, il periodo in cui l'imputato visse nella sede di ON di via Mestrina è, per sua ammissione, sicuramente antecedente al trasferimento a Napoli. Su questa circostanza una significativa conferma è giunta da un testimone che in altre parti della deposizione è apparso reticente in favore dell'imputato, cioè Franca Siciliano, la quale ha confermato che Zorzi abitò in via Mestrina tra il 1965 e il 1968, cioè durante la loro frequentazione¹⁶⁷⁴, precisando in controesame l'anno 1968¹⁶⁷⁵. Queste due indicazioni sono state ancora confermate da Vianello, che ha collocato il periodo in cui Zorzi dormì in via Mestrina in epoca precedente all'anno scolastico 1968-1969 e comunque al suo arresto (che è del novembre 1968)¹⁶⁷⁶; da Busetto che ha indicato il locale di via Mestrina come l'appartamento di Zorzi¹⁶⁷⁷; da Gottardi, il quale ha riferito che dopo l'arresto, Zorzi non frequentò più lo studio di via Mestrina¹⁶⁷⁸; da Campaner, il quale ha dichiarato che nel 1968 Zorzi abitò per un periodo in via Mestrina¹⁶⁷⁹. Ma Zorzi, oltre a descrivere numerose attività di conferenza che il gruppo cui appartenne organizzò tra il 1966 e il 1968, ha esplicitamente confermato che Freda presentò un suo libro presso la sede dell'MSI di Venezia (iniziativa organizzata dal FUAN) nel 1967-1968, pur specificando che nell'occasione non rimase per tutta la conferenza perché fu annoiato dalla relazione di Freda¹⁶⁸⁰. Infine, in una deposizione resa in epoca non sospetta, Romani¹⁶⁸¹, per giustificare il suo invito a Freda di svolgere la conferenza del marzo 1970, dichiarò che questi aveva già tenuto un incontro da relatore per conto dell'MSI di Mestre, evidentemente in epoca precedente alla fine del 1969.

Quindi, la specifica indicazione di Campaner di una presenza di Freda a Venezia presso la sede dell'MSI per la presentazione di un suo libro nel 1967-1968 è stata confermata da Zorzi e non è vero che quella del marzo 1970 fu l'unica iniziativa

¹⁶⁷² Zorzi, spont. dich. 12.12.1995.

¹⁶⁷³ Zorzi, spont. dich. 13.12.1995.

¹⁶⁷⁴ Franca Siciliano, p. 6.

¹⁶⁷⁵ Franca Siciliano, p. 22.

¹⁶⁷⁶ Vianello, p. 88.

¹⁶⁷⁷ Busetto, p. 208.

¹⁶⁷⁸ Gottardi, p. 48.

¹⁶⁷⁹ Campaner, p. 134-135.

¹⁶⁸⁰ Zorzi, spont. dich. 14.12.1995.

¹⁶⁸¹ Romani, int. 11.4.1973.

organizzata a Venezia-Mestre da gruppi della destra alla quale Freda avesse svolto relazioni.

Ma è soprattutto con riferimento all'attività di vendita dei libri che le dichiarazioni dell'imputato hanno confermato la collocazione dei rapporti con Freda in epoca precedente al trasferimento a Napoli. Zorzi ha dichiarato che il suo impegno in ON (che, nella prospettiva difensiva, cessò nel dicembre 1969) fu determinato dai suoi interessi culturali, in quanto gli consentiva di leggere testi di Evola e dei teorici della destra¹⁶⁸², ma non ha riferito alcunché in merito all'attività descritta da Campaner, se non che al termine della riunione del marzo 1970, Freda annotò i numeri telefonici dei presenti per la distribuzione dei libri della casa editrice di AR. E' evidente il tentativo dell'imputato da un lato di ricollegare l'indicazione contenuta nell'agenda di Freda all'incontro del marzo del 1970, dall'altro di non ammettere che ebbe rapporti personali con lo stesso. Ma se Zorzi aderì ad ON per interessi meramente culturali, se quella militanza gli consentì di leggere i testi di Evola e dei teorici della destra, se il suo impegno a Mestre cessò in occasione del trasferimento a Napoli, se l'attività di vendita di libri si collocò nel periodo in cui pernottò in via Mestrina, il rapporto a cui ha fatto riferimento Campaner, le attestazioni di stima di Zorzi verso Freda, la contiguità culturale e politica di costoro non può che essere collocata in epoca antecedente al 1970.

Quindi sono state le indicazioni che Zorzi è stato costretto a fornire sulla sua vita e sul suo impegno politico che hanno consentito di collocare le vicende riferite dai mestrini sui rapporti di Zorzi con Freda in epoca antecedente al 1970. Così la presenza di Freda a conferenze organizzate a Venezia da ON o dall'MSI o dal FUAN o da altre organizzazioni della destra non può essere limitata a quell'incontro del marzo 1970, atteso che vi è la prova (inconfutabile perché proveniente da un imputato in sede di dichiarazioni spontanee) che in anni precedenti Freda partecipò ad una conferenza organizzata proprio dal gruppo universitario dell'MSI (di cui all'epoca Fachini era presidente a Padova). La Corte ritiene logicamente incomprensibile come, a fronte di tali indicazioni, le difese abbiano potuto ricondurre le dichiarazioni di Vianello e Boratto necessariamente alla conferenza del marzo 1970, considerato che i due testi hanno ripetutamente indicato date precedenti al 1970. Quanto all'indicazione di Campaner, la presenza di Freda a Venezia è stata collocata proprio nel 1967-1968, cioè quando sicuramente vi fu un'iniziativa organizzata dal FUAN nella quale Freda fu relatore. Oltre a ciò, Campaner ha fornito elementi per collocare cronologicamente i rapporti tra Zorzi e Freda incontestabilmente negli ultimi anni '60.

Anche Franca Siciliano, pur mostrando in dibattimento una certa reticenza nel rispondere alle domande riguardanti argomenti di cui aveva già riferito in indagini preliminari, non ha potuto negare la conoscenza indiretta di rapporti tra Zorzi da un lato, Freda e Fachini dall'altro. La teste, dopo aver premesso che ebbe rapporti con Zorzi tra il 1965 e il 1968, ha esordito in dibattimento affermando che Freda e Fachini sono nomi che all'epoca sentì, perché in quei tempi l'ambiente della piazza

¹⁶⁸² Zorzi, spont. dich. 13.12.1995.

era molto politicizzato e tutti si conoscevano. Ha soggiunto di non potere abbinare quei nomi a situazioni o a persone, anche perché lei non partecipava alla vita politica di Zorzi, essendo politicamente più vicina alla sinistra che alla destra. Su specifica domanda ha negato di aver sentito quei nomi da Delfo Zorzi, che con lei parlava pochissimo di quelle cose¹⁶⁸³. A fronte di questa affermazione, il P.M. ha contestato alla Siciliano che il 29.1.1997 dichiarò che recentemente aveva avuto tra le mani un testo delle edizioni AR di Padova sulla religiosità indoeuropea, ricordandosi che glielo aveva consegnato Zorzi, dal quale aveva sentito parlare di Freda e Fachini come persone di Padova, che comunque lei non conobbe¹⁶⁸⁴. La teste ha confermato la circostanza (ed è un segnale sospetto di reticenza che ad una decisa negazione segua una contestazione così specifica), ma ha anche dichiarato che durante l'esame del G.I. espresse sue opinioni in merito ai possibili rapporti tra Zorzi e altre persone, pur ribadendo di aver sentito quei nomi e di averli identificati come esponenti di destra. Ma il P.M. le ha ancora contestato che in indagini fece riferimento a quelle persone come indicate da Zorzi nell'ambito politico, e la teste ha dichiarato che il senso dell'espressione utilizzata nell'interrogatorio era diverso da quello verbalizzato avendo solo fatto riferimento a persone che avevano un'ideologia di destra. A fronte dell'ulteriore contestazione del P.M.¹⁶⁸⁵, la teste ha ribadito che effettivamente sentì quei nomi ma non con riferimento a fatti specifici, soggiungendo, in contrasto con quanto fino a quel momento era risultato dalla deposizione, di non potere neanche affermare se fu Zorzi ad indicarglieli¹⁶⁸⁶. Se la circostanza negata dalla Siciliano in

¹⁶⁸³ Franca Siciliano, p. 8.

¹⁶⁸⁴ Franca Siciliano, p. 9.

¹⁶⁸⁵ La Siciliano dichiarò solo che quelle persone furono nominate da Zorzi.

¹⁶⁸⁶ Franca Siciliano, pp. 11-12. E' interessante riportare il contenuto integrale della deposizione:

"P.M. - L'ha mai sentito parlare - per restare su questo argomento - di Freda e Fachini?"

T. - Sono nomi che sicuramente io ho sentito, perché tra l'altro a Mestre l'ambiente era molto piccolo, quindi l'ambiente della piazza a quei tempi, Lei sa che il discorso politica coinvolgeva un attimo un po' tutti, sono nomi che ho sentito, però onestamente non saprei abbinarli a situazioni né temporali né di fatto, insomma, né di fatti; io non partecipavo alla vita, diciamo, politica di Delfo, lui... anzi eravamo molto dissimili per idee e lui lo sapeva benissimo, insomma, tanto che direi di avere avuto molti più amici nella Sinistra mestrina che nella Destra. Di conseguenza, sì, posso dire questi nomi sicuramente li ho sentiti, ma ripeto, non saprei dirle l'occasione né temporale né materiale, insomma, per me sono rimasti dei nomi.

P.M. - Li ha sentiti da Zorzi o li ha sentiti da altri? Perché la domanda era da Zorzi.

T. - No ecco, Zorzi degli affari suoi mi parlava assolutamente mai, credo di sapere pochissimo della sua vita. Tantissime volte, per dirle, non lo so, veniva da Napoli e qualche volta lo venivo a sapere, che ne so, da amici o a casa da mio fratello, che lo frequentava o da altri, e non sapevo nemmeno che era in zona, insomma.

P.M. - Lei però, a questo riguardo, in un interrogatorio del 29 gennaio '97, su una domanda identica a quella che io le ho fatto adesso, dopo aver detto: "Io non ho mai conosciuto persone di Padova che fossero in contatto con Delfo Zorzi - ha proseguito dicendo - ho avuto però per le mani anche recentemente, in relazione ad un esame di scienze politiche che deve sostenere il mio compagno, un libro delle edizioni Ar di Padova, riguardante la religiosità indoeuropea, che appunto lui ha utilizzato per una tesina per l'esame. Questo libro mi era stato dato...".

T. - Mi scusi, non lui ha utilizzato, ho utilizzato io, l'ho utilizzato per il mio compagno che doveva fare una tesina per l'esame. Cioè è impossibile che l'abbia utilizzata... mi scusi, l'ho interrotta, legga pure.

P.M. - "Questo libro mi era stato...", non è importante chi ha utilizzato, se Lei o il suo compagno. "Questo libro mi era stato dato da Delfo Zorzi ed è rimasto a casa mia. Da Delfo, nel periodo della nostra relazione, che come ho detto si colloca tra il '67 circa e gli inizi del '70, ho sentito qualche volta il nome di persone di

dibattimento non fosse di limitata rilevanza probatoria, sarebbe opportuno soffermarsi specificamente sull'atteggiamento dalla stessa tenuto nel corso dell'esame testimoniale, che è, sul punto, reticente ed inattendibile. La Siciliano, sorella del collaboratore Martino, ebbe con Zorzi una relazione amicale che per un periodo sfociò anche in un rapporto sentimentale e dinanzi al G.I. riferì circostanze in sé poco significative, ma rilevanti per la natura di riscontro che assumevano nel quadro accusatorio a carico di Zorzi. In dibattimento ha immediatamente mostrato

Padova, come Freda e Fachini, ma ribadisco di non averli mai conosciuti. Il contesto in cui sentii questi nomi era quello dei rapporti politici di Delfo".

T. - Sì, penso di sì.

P.M. - Conferma quindi questa cosa?

T. - Ripeto, adesso, quando il Dottor Salvini mi ha chiamato qui a Milano per... mi ha chiesto deliberatamente, insomma, di fare... cioè voleva fare un quadro, diciamo, della situazione in cui la persona è vissuta a livello di scuola, di fuori scuola, eccetera; io ho dato delle... e mi ha chiesto anche delle mie opinioni. In quella sede io ho dato anche delle mie opinioni, ho fatto dei collegamenti. Quindi se Lei mi chiede specificatamente io ribadisco il fatto che questi nomi, che pure sicuramente ho sentito sia da Delfo Zorzi che nell'ambito mestrino normale frequentato, eccetera, eccetera, io non posso congiungerli specificatamente a dei fatti, ecco, cioè in quella sede forse ho utilizzato anche dei termini sbagliati, "in ambito politico" cosa vuole dire? Non lo so; sapevo che erano persone dichiaratamente di ideologia di Destra, io intendevo dire esattamente questo.

P.M. - A parte che ero presente anch'io in questo interrogatorio, e la domanda era proprio precisa esattamente come le è stata fatta adesso.

T. - Sì.

P.M. - Ma l'ambito politico è evidentissimo il significato, nel senso che Lei ha detto: "Ho sentito Zorzi parlare di queste persone", non nell'ambito di persone con cui andava in gita insieme, svolgeva attività sportiva, ma nell'ambito dei discorsi relativi alla sua attività in senso politico. Il senso è questo.

T. - Il senso forse era questo; io in quella sede evidentemente non ho approfondito questo aspetto, e ho inteso dire che queste persone appartenevano dichiaratamente ad un'ideologia di Destra. Io, ripeto, Delfo Zorzi era una persona che di sé non parlava assolutamente mai, non mi avrebbe mai parlato di coinvolgimenti di altre persone, già non parlava dei suoi e penso che gli fosse molto difficile...

P.M. - Ma guardi che Lei in questo discorso non dice praticamente nulla di queste persone, dice semplicemente: "Ho sentito Zorzi che ne ha parlato nell'ambito di discorsi politici"; questo è quello che si dice, basta, non è che si dice...

T. - Sì, ma ho detto... effettivamente ho fatto... adesso non lo so, io intendo dire semplicemente questo: che non ho mai sentito in relazione a dei fatti specifici, posso avere sentito questi nomi, in effetti li ho sentiti, strasentiti, perché non so più neanche se da lui, a casa, sui giornali, che purtroppo hanno anche coinvolto in un certo periodo la mia famiglia.

P.M. - Ma qui, Signora, si parla del periodo tra il '67 e gli inizi del '70, cioè in un periodo in cui queste persone certamente non erano famose.

T. - Non erano famose, io adesso non lo so, non ho neanche riguardato le carte delle cause che abbiamo fatto per diffamazione ai giornali, io e mio padre, comunque mi sembra che fossero gli anni '70, '71, eccetera. Comunque sicuramente questo nome l'ho sentito fare, se questo devo ribadirlo, sì, li ho sentiti fare, erano nomi che sia nell'ambiente universitario di Padova, che io frequentavo, sia a Mestre, dove per l'appunto in piazza alla sera ci si trovava, e tutta la Destra e tutta la Sinistra, perché allora queste fazioni, diciamo, nell'anno '68, '69 erano assolutamente, diciamo, di moda, nessuno sfuggiva; io stessa, che non ho mai partecipato attivamente assolutamente a nessuna attività politica né da una parte né dall'altra, sono stata tacciata dopo qualche anno di fascismo, di questo, di quell'altro, di ideologia di Destra, e via dicendo. Ecco, io volevo dire questo, i nomi, certo, mi sono noti, li sentivo, ma questo non credo che sia molto importante, chiunque della mia generazione potrebbe dirle che li ha sentiti.

P.M. - Io no.

T. - Quanto il fatto...

P.M. - Io no Signora, le garantisco, io nel '67 non sapevo chi fosse Freda e Fachini.

T. - Forse, appunto, non viveva nell'ambiente in cui è vissuto Delfo Zorzi."

una certa resistenza a ribadire quel piccolo contributo di conoscenza, negando innanzitutto di aver mai discusso con Zorzi di questioni politiche e di aver mai sentito alcunché di specifico su Fachini e Freda. Dalla prima risposta della teste sembrerebbe che quei nomi siano stati riferiti da “voci” di piazza in un ambiente piccolo e politicizzato, dove tutti conoscevano tutto. In effetti diverse erano state le indicazioni fornite in indagini preliminari, perché era stata specificamente riferita a Zorzi l’informazione sull’appartenenza di Freda e Fachini all’ambiente politico della destra. Questa affermazione è stata dapprima confermata dalla Siciliano, pur puntualizzando che l’appartenenza di cui aveva riferito era una generica adesione ai valori di destra, ma subito dopo la teste ha negato che fosse stato Zorzi a parlarle di Freda e Fachini. Orbene, questa Corte non ha compreso se la Siciliano, nel corso del suo esame dibattimentale, abbia rivolto al G.I. che la interrogò specifiche accuse di erronea verbalizzazione o interpretazione di quanto da lei riferito, certo è che appare incomprensibile come una generica voce di piazza possa diventare uno specifico riferimento ad una confidenza ricevuta da Zorzi. Ma appunto, sono sufficienti queste poche considerazioni per ritenere che la Siciliano abbia, come alcuni altri testimoni, tentato in dibattimento di ridimensionare il senso accusatorio delle dichiarazioni rese in indagini, da ritenersi per questo maggiormente attendibili.

Quindi, secondo i militanti mestrini i rapporti di ON di Venezia-Mestre con Fachini sono sicuramente precedenti al 1970 e anche in ordine ai rapporti con Freda costoro hanno fornito indicazioni che li collocano con buona probabilità per alcuni (Vianello e Boratto), con certezza per altri (Campaner) tra il 1967 e il 1969.

Altri testimoni hanno reso su questo argomento dichiarazioni coerenti con quanto sin qui illustrato.

Fachini fu presentato a Dedemo¹⁶⁸⁷ da Digilio tra il 1969 e il 1970 e il teste ha affermato che apparteneva al gruppo di Maggi, descrivendo il suo rapporto della primavera del 1970, quando Fachini gli chiese di compiere la manutenzione delle armi contenute in una borsa.

Tra i militanti del gruppo capeggiato da Freda, una specifica indicazione del rapporto dei padovani con i veneziani e in particolare con Maggi, è stata fornita da Casalini, il quale, nel descrivere la disponibilità di un deposito di armi da parte di Freda e Ventura, ha riferito che costoro gli avevano confidato che a Venezia avevano uno scantinato o una soffitta nella quale erano custodite armi, locale che era stato affittato per il tramite di Maggi¹⁶⁸⁸.

In questo quadro va affrontata una specifica circostanza su cui le parti si sono a lungo soffermate nel dibattimento, cioè l’individuazione dell’epoca in cui Zorzi abitò presso l’abitazione del Grande Ufficiale Cibelli, in via San Sebastiano 28 a Napoli, indirizzo rilevato nella rubrica telefonica allegata all’agenda sequestrata a Freda e relativa all’anno 1971. Non v’è dubbio che quell’appostazione risale ad un periodo precedente al 1971, atteso che, secondo le affermazione dello stesso Zorzi, la sua permanenza presso quell’abitazione di Napoli si sarebbe collocata nel 1970. La

¹⁶⁸⁷ L’episodio è stato ricostruito con precisione nel precedente paragrafo, per cui è qui sufficiente richiamare le dichiarazioni

¹⁶⁸⁸ Casalini, p. 84.

questione su cui vi sono state diverse interpretazioni delle parti riguarda la collocazione di quella permanenza negli ultimi mesi del 1969 o nei primi mesi del 1970. La difesa Zorzi, coerentemente con la individuazione nel marzo 1970 dell'epoca in cui il suo assistito avrebbe conosciuto Freda, ha infatti sostenuto che Zorzi abitò per tre mesi presso il pensionato gestito dalla Garofano tra il marzo e il giugno 1970 e, quindi, l'appostazione di quell'indirizzo nell'agenda di Freda era giustificato dal rapporto intrattenuto con lui per la vendita dei libri della casa editrice di AR attivato durante le conferenze del mese di marzo.

Questa ricostruzione difensiva è fondata su due argomenti, le indicazioni fornite da Zorzi e Freda in merito all'epoca della loro conoscenza, sulle quali, evidentemente, non è consentito accertare una circostanza favorevole all'imputato, e le dichiarazioni rese nel lontano 1973 proprio dalla titolare del pensionato di via San Sebastiano a Napoli, Emilia Garofano. Quest'ultima, in data 22.3.1973, sentita nell'ambito dell'istruttoria a carico di Freda, dichiarò che circa tre anni prima, per tre mesi Delfo Zorzi aveva affittato una camera presso il suo pensionato; tra le altre indicazioni, la donna fornì alcuni elementi rilevanti per la collocazione esatta di quel rapporto, precisando che all'epoca Zorzi veniva accompagnato da una ragazza che disponeva di un'autovettura Fiat 500 e che un giorno, rientrato da Venezia con un occhio pesto, ammise di aver partecipato a scontri di piazza tra militanti di destra e militanti di sinistra.

Quest'ultima indicazione sarebbe, per la difesa, decisiva al fine di individuare l'epoca di permanenza in quell'abitazione a cavallo del maggio 1970. La Garofano riferì infatti che quando lei e il marito videro Zorzi con l'occhio pesto gli chiesero spiegazioni e lui rispose che aveva avuto un infortunio nel corso dell'attività sportiva, ma suo marito aveva letto sul Secolo d'Italia che vi erano stati scontri di piazza a Venezia e aveva chiesto a Zorzi se vi fosse rimasto coinvolto, ottenendo risposta positiva. La difesa ha prodotto due articoli del Gazzettino di Venezia del 4 maggio 1970 relativi alla ricostruzione giornalistica di scontri avvenuti a Mestre tra militanti di destra e di sinistra in occasione del comizio dell'on. Romualdi, durante i quali Delfo Zorzi fu colpito alla testa da un mutilato ex partigiano, riportando una ferita al cuoio capelluto con contusione cranica. Secondo la citata difesa, l'episodio descritto dalla Garofano corrisponderebbe a quello del maggio 1970, per cui la permanenza di Zorzi nell'abitazione della teste va collocata proprio nei mesi successivi alla conferenza del marzo 1970, confermandosi in tal modo la ricostruzione difensiva sull'inizio dei rapporti tra Freda e Zorzi.

La Corte non può condividere questa ricostruzione che si fonda su alcune affermazioni di fatto non supportate da elementi di riscontro obiettivo.

Innanzitutto la Garofano non riferì di una ferita al cuoio capelluto corrispondente a quella descritta nella cronaca giornalistica, ma ad una ben diversa contusione all'occhio (testualmente parlò di un occhio gonfio); in secondo luogo il marito della teste apprese la notizia degli scontri dal quotidiano Il Secolo d'Italia e non dal Gazzettino di Venezia, per cui l'episodio potrebbe anche essere diverso e precedente rispetto a quello del maggio 1970.

Ma soprattutto le indicazioni che Zorzi rese in epoca non sospetta in ordine al periodo in cui abitò presso quel pensionato sono di diverso tenore rispetto alla ricostruzione sopra riportata. Interrogato nell'ambito del procedimento per gli attentati di Trieste e Gorizia dell'ottobre 1969, Zorzi riferì all'autorità giudiziaria triestina che in quel periodo frequentava l'università a Napoli e abitava presso una pensione vicina all'Istituto universitario orientale, in via San Sebastiano 28, gestita dal cavaliere Cibelli, pur soggiungendo di non essere certo del ricordo¹⁶⁸⁹.

Il quadro probatorio sul punto è, quindi, controverso, perché a fronte di una ricostruzione funzionale alla tesi difensiva, sono stati acquisiti elementi che confermano la collocazione della permanenza in quel pensionato in epoca antecedente al 1970 e in particolare nell'autunno-inverno 1969. Da un lato, l'indicazione della Garofano sulla natura della contusione che Zorzi riportò durante il periodo di permanenza nella pensione da lei gestita insieme al marito non coincide con le lesioni riportate dall'imputato durante gli scontri del maggio 1970 (un occhio pesto è ben diverso da una lacerazione del cuoio capelluto), per cui non può affermarsi che l'episodio cui la donna si riferì è quello riportato sul quotidiano veneziano; d'altro lato lo stesso Zorzi, pur non escludendo un errore nel ricordo, collocò la sua permanenza presso la pensione Cibelli nell'ottobre 1969. A conferma di ciò si rileva che la Garofano soggiunse un particolare importante ai fini della individuazione dell'epoca di permanenza di Zorzi presso la sua pensione, cioè che in quel periodo questi frequentava una ragazza che disponeva di un'autovettura Fiat 500. Ritiene la Corte che questa ragazza non possa che essere individuata in Annamaria Cozzo e che la collocazione di quel rapporto nell'autunno del 1969 è coerente con gli accertamenti acquisiti nel processo in ordine alla partecipazione della stessa al campo studi del luglio 1969 e agli attentati di Trieste e Gorizia. E' ben possibile che il rapporto tra Zorzi e la Cozzo sia proseguito anche nel corso del 1970, ma mentre vi è agli atti una prova certa sul primo periodo, sulla sua prosecuzione sono consentite a questo solo ipotesi non essendo stato da alcuno confermato che la frequentazione tra i due si fosse protratta oltre il 1969.

In conclusione, mentre esistono prove inconfutabili della sussistenza di un rapporto diretto tra Zorzi e Freda antecedente al 1970, gli elementi addotti dalla difesa per contestare tali accertamenti sono rimaste ipotesi prive di riscontro e anche l'elemento da ultimo trattato ha confermato, più che smentire, la sussistenza di collegamenti tra il mestrino Zorzi e il padovano Freda nel 1969.

Alla fine del 1969 sono collocati due episodi significativi della contiguità politica del gruppo ordinovista veneziano con Freda e Fachini.

Proprio negli ultimi mesi di quell'anno i due esponenti di punta di ON veneziano, Maggi e Romani, si rivolsero a Freda per invitarlo a partecipare come conferenziere ad un'iniziativa dell'area ordinovista dell'MSI in occasione del rientro nel partito. Romani ammise, in quell'antico interrogatorio acquisito nel processo, di aver invitato Freda ad una riunione che si sarebbe dovuta tenere nel marzo 1970 a Venezia perché, in occasione del rientro nell'MSI di ON, era stato incaricato di contattare anche gli ex

¹⁶⁸⁹ Zorzi, int. 8.6.1973.

ordinovisti per convincerli ad aderire al partito. Romani precisò che Freda, poco tempo prima, era stato invitato proprio dall'MSI di Mestre a tenere una conferenza, per cui ritenne che le sue posizioni politiche si fossero modificate e rendessero possibile un suo rientro nell'MSI. Maggi, nel corso dell'esame, ha negato di aver personalmente invitato Freda alle riunioni del 1970, ma ha dovuto ammettere la circostanza a seguito della contestazione di un interrogatorio del 1975:

“P.M. - Dottor Maggi torniamo un attimo alla conferenza degli inizi '70 a cui ha partecipato Freda.

I. - Sì.

P.M. - Lei ricorda se si era occupato direttamente Lei di contattare Freda?

I. - Ah, sono sicuro di no, perché appunto, ripeto, l'unica volta in cui io ho parlato a tu per tu con Freda è stato nel '78 quando è venuto a Venezia.

P.M. - Io però le devo contestare che invece in questo interrogatorio, molto vecchio, come ripeto, dell'8 settembre '75, davanti al Giudice istruttore di Catanzaro...

I. - A Le Donne.

P.M. - No Le Donne, il Dottor Migliaccio.

I. - Ah Migliaccio, sì, sì.

P.M. - '75 siamo, Lei disse «Nel periodo in cui Freda tenne la conferenza di cui ho già parlato, io ebbi con lui, se non ricordo male, un solo incontro, in una mattina di domenica, che ricordo fredda e nebbiosa, si era tra il novembre del '69 e il gennaio del '70. Andai a fargli visita nel suo studio, in Padova, dove mi trattenni per diverse ore. Gli feci presente che era mio desiderio che egli tenesse un ciclo di conferenze nel Veneto, che servissero soprattutto ad incrementare l'attività ideologica del Partito. Rividi poi Freda quando egli tenne la conferenza a Mestre».

I. - Non ricordo...

P.M. - Non se lo ricordava?

I. - Assolutamente. Mi sembra, se l'ho detto, probabilmente...

P.M. - Perché l'ha detto nel '75.

I. - Ero più fresco, sì.

P.M. - Certo, probabilmente se lo ricordava meglio nel '75 questa cosa.

I. - Ma, probabilmente era... non vedo perché però, non vedo perché. Nel '78 mi sono portato dietro mia moglie per...

P.M. - Forse voleva farle conoscere un personaggio come Freda.

I. - No, no, l'ho detto così, non è così...

P.M. - Per sicurezza se l'è portata?

I. - No, per sicurezza, per...

P.M. - Sì, sì, per evitare che ci potessero essere...

I. - Sì, esatto.

P.M. - Scambi polemici, in sostanza.

I. - Quindi... o forse sono andato con qualcun altro nello studio di Freda, non so.

P.M. - Queste che le ho letto sono le sue dichiarazioni del '75.

I. - Però non ricordo, assolutamente.”¹⁶⁹⁰.

¹⁶⁹⁰ Maggi, u. 8.3.2001, p. 71-72.

Passando ora a valutare i rapporti degli ordinovisti veneziani con Massimiliano Fachini, è interessante richiamare immediatamente l'indicazione che fornì Fachini nell'interrogatorio reso in dibattimento dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro. L'allora imputato, richiesto dei suoi rapporti con Gastone Romani, rispose di averlo conosciuto in epoca successiva al rientro nell'MSI, ma nel corso di quell'interrogatorio gli fu contestata una nota della Questura di Padova con la quale era stata trasmessa la copia di un volantino ciclostilato relativo ad un convegno di studi che si sarebbe svolto nell'ottobre 1969 a Mestre e al quale sarebbero stati relatori Fachini, Freda e Romani. Dalla trascrizione di quell'atto dibattimentale risulta che Fachini contestò la veridicità della nota di polizia, e, solo dopo che gli fu mostrato il ciclostilato, replicò di non avere un ricordo di quel convegno, precisando che l'iniziativa si era svolta nella sede dell'MSI, al quale egli era iscritto, e che era ben possibile la sua mancata partecipazione in quanto non era inusuale l'indicazione di un relatore che di fatto non partecipasse al convegno¹⁶⁹¹. L'indicazione di quel convegno è del tutto coerente con quanto riferì Romani nell'interrogatorio più volte citato, che cioè aveva deciso di contattare Freda perché questi era stato invitato dall'MSI di Venezia a tenere una conferenza poco tempo prima della fine del 1969. Le dichiarazioni di Fachini sull'inesistenza di rapporti politici con gli ordinovisti veneziani sono state logicamente smentite dalla perquisizione subita dallo stesso il 14.2.1973, nel corso della quale furono acquisiti alcuni documenti che comprovano l'esistenza di rapporti politici intensi tra lui e ON veneziano, quantomeno a cavallo del 1969.

Il primo elemento documentale è costituito dall'appunto contenuto nell'agenda dello stesso Fachini relativa all'anno 1969: nella pagina del 30 novembre, è annotata una riunione di Ordine Nuovo, da tenersi in via Mestrina alle ore 10,30. Il secondo elemento è la convocazione indirizzata da Romani ai quadri veneti di ON (e in particolare a Massimo Fachini) per il 4 marzo 1970, rinvenuta nel corso della perquisizione. Questi due elementi documentali assumono, nel contesto fin qui descritto, uno specifico rilievo, perché confermano l'esistenza di un rapporto organico di Fachini (cioè di uno degli esponenti più importanti del gruppo padovano) con gli ordinovisti veneziani e ancora più significativa è la circostanza che la riunione convocata da Romani si colloca in un periodo nel quale non sarebbe più esistita una entità politica ordinovista autonoma rispetto all'MSI.

Con riferimento a tali circostanze, in un antico interrogatorio reso nel corso del primo procedimento di Catanzaro, Fachini¹⁶⁹² negò qualsiasi rapporto con ON, alle cui riunioni dichiarò di non avere mai partecipato, attesa la sua estraneità rispetto a quel movimento, di cui conobbe gli esponenti solo quando rientrarono nell'MSI. In un interrogatorio di oltre dieci anni dopo, Fachini¹⁶⁹³ ammise di aver partecipato a riunioni di *ex* ordinovisti rientrati nell'MSI, ma in altro interrogatorio del 1988¹⁶⁹⁴, ribadì la sua prima affermazione, precisando che la convocazione a firma Romani rinvenuta a casa

¹⁶⁹¹ Fachini, int. 15.1.1988.

¹⁶⁹² Fachini, int. 29.5.1974.

¹⁶⁹³ Fachini, int. 19.10.1984

¹⁶⁹⁴ Fachini, int. 15.1.1988.

sua riguardava il tentativo dei rautiani di consolidare le loro posizioni all'interno del partito e lui non aderì a quell'iniziativa.

E' interessante riportare testualmente il contenuto della convocazione predisposta da Romani per la riunione del 4 marzo 1970, perché in quel documento furono utilizzate espressioni poco coerenti con la linea politica che avrebbe caratterizzato il gruppo ordinovista in occasione nel rientro nell'MSI e la natura della riunione era tale da escludere la presenza di militanti che non fossero organici ad ON.

Romani scrisse:

“Al camerata Massimo Fachini

o.d.g.: Convocazione quadri delle Tre Venezia di Ordine Nuovo per esame della situazione politica.

Caro camerata, domenica mattina, 8 marzo p.v., alle ore 10,30, nella sede di Ordine Nuovo in Mestre, via Mestrina 43, sei invitato a partecipare, insieme ai camerati delle 3 Venezie che in un recente passato hanno avuto posizioni di responsabilità militante, ad una riunione, alla quale annettiamo estrema importanza per la sopravvivenza di energie qualificate da una precisa dinamica rivoluzionaria e da una coerente prospettiva storica e politica.

Sono all'ordine del giorno i seguenti punti:

a) esame della varie situazioni nelle reggenze del veneto, a 4 mesi dall'avvio della famosa operazione “rientro nel MSI”.

b) attuale situazione delle varie componenti del Movimento Nazionalrivoluzionario in Italia.

c) Atteggiamento conseguente da assumere di fronte a prossime iniziative politiche ed elettorali del MSI.

d) Iniziative future per il proseguimento, al di là di ogni temporaneo sfaldamento di elementi marginali, di una precisa iniziativa politica in senso rivoluzionario

Riteniamo con tutta franchezza che sia giunto il momento, alla luce dei fatti emersi e delle situazioni maturate nelle varie reggenze, a seguito dell'operazione “rientro nel MSI” di giungere, tra camerati leali e responsabili, ad uno spregiudicato esame della situazione prima che l'opera sottile, velenosa, massonica di lacerazione delle nostre fila, diabolicamente portata avanti dal MSI per distruggere la n/s coesione umana e politica, si concluda, dopo aver distrutto il cameratismo della n/s amicizia, con lo strangolamento politico e personale delle n7s migliori energie.

Dato il carattere estremamente serio della riunioni non saranno tollerati per alcun motivo interventi che riflettano situazioni di carattere puramente personale.

La riunione è ristretta e pertanto per la tua zona sono invitati alla medesima soli i camerati: Ventura/Alessi/ Dinali/Freda.

Contiamo sulla V/s presenza; altri camerati non invitati saranno cortesemente ma fermamente respinti.

g. romani”.

Quindi, tentando di trarre alcune considerazioni conclusive sulla valenza probatoria dei documenti da ultimo esaminati, può rilevarsi come Fachini, nonostante abbia ripetutamente negato qualsiasi rapporto di collaborazione politica con ON e in particolare con i veneziani-mestrini precedente al rientro nell'MSI, avesse partecipato

ad un convegno al quale erano relatori lui, Freda e Romani nell'ottobre 1969, il 30 novembre dello stesso anno partecipò (o quantomeno aveva programmato di partecipare) ad una riunione di ON in via Mestrina, il 4 marzo 1970 fu convocato da Romani ad una riunione ristretta dei quadri di ON del Triveneto, alla quale di Padova potevano partecipare solo altre 4 persone, tra cui Freda.

A fronte di tali elementi inconfutabili, Maggi, esaminato in dibattimento sul rapporto di ON di Venezia-Mestre con Fachini, ha reso dichiarazioni che per un verso appaiono dirette a ridimensionare il senso di quegli accertamenti (avendo rilevato la stranezza di quegli accertamenti), per altro verso ha dovuto ammettere che Fachini era contiguo ad ON. Comunque tali dichiarazioni sono apparse alla Corte decisamente reticenti. Alle domande del P.M. l'imputato ha negato qualsiasi rapporto organico o di contiguità di Fachini con ON, almeno sino al 1969. A fronte di questa risposta decisa e priva di ambiguità, il P.M. ha contestato alcune dichiarazioni rese da Maggi in indagini preliminari, nonché l'appostazione contenuta nell'agenda di Fachini e relativa alla riunione del 30 novembre 1969:

“P.M. - Lei ha detto a proposito di Fachini: «Fachini non era di Ordine Nuovo anche se la sua posizione era contigua a quella di Ordine Nuovo e inoltre lo stesso certamente conosceva, e probabilmente frequentava, alcuni ragazzi di Ordine Nuovo di Mestre - Venezia come Paolo Molin, Zorzi, Busetto e qualche altro».

I. - Paolo Molin, penso proprio di no. Perché Paolo Molin...

P.M. - Paolo Molin pensa di no, Zorzi e Busetto?

I. - Può darsi, sì, perché... ma non li ho mai visti insieme. Quindi non so perché, me l'avrà detto qualcuno, non so.

P.M. - Però allora la sapeva questa cosa?

I. - Può darsi di sì. Anzi, se l'ho detto lo sapevo. Ma sa...

P.M. - E a proposito della sede di questo posto in via Mestrina, io allora le avevo ricordato, ed è una cosa prodotta in questo processo, che nell'agenda di Fachini risulta annotata, per il 30 novembre '69 una riunione di Ordine Nuovo in via Mestrina.

I. - Non credo, non credo che sia possibile. Comunque io non ne so niente.

P.M. - Peraltro questa annotazione c'è nell'agenda di Fachini.

I. - C'è sì, non dico di no.

P.M. - Le ho chiesto allora, e le richiedo oggi, se è in grado di spiegare questa cosa, tenuto conto che Lei allora disse, e oggi ripete «che Fachini non aveva rapporti con Ordine Nuovo».

I. - Non aveva rapporti, forse di continuità, come avevo detto lì, ma organizzativi nessuno, e quindi, non capisco perché... Peccato che sia morto sennò si poteva chiedergli, ma non... non vedo proprio...

P.M. - L'avverte come una cosa anomala questo eventuale suo interessamento a questa possibile riunione?

*I - Non capisco perché. Non capisco perché, non era di Ordine Nuovo, era di continuità come la gente di Destra continua anche se non è, in questo senso qua, perché erano in pochi. Ma una continuità così.”*¹⁶⁹⁵.

Nel corso del controesame Maggi ha descritto la riunione del 30 novembre, ribadendo di non avervi incontrato Fachini, in quanto all'epoca ancora non lo conosceva.

Le dichiarazioni dell'imputato su questo tema sono, a parere della Corte, del tutto inverosimili, rappresentando il tentativo, attuato proprio al termine del dibattimento, di attribuire a quell'incontro una valenza confermativa della tesi difensiva prospettata, cioè di estraneità di Maggi rispetto alle iniziative illegali che, dopo il rientro nell'MSI, sarebbero state propuginate ed attuate dal Movimento politico ON di Graziani:

*“AVV. RONCO - Lei ricorda di... o meglio un'altra questione, più che ricordare, Lei ha sentito l'altro giorno il Pubblico Ministero che le ha menzionato un appunto su un'agenda di Fachini, da cui risultava un'annotazione circa il 30 novembre Mestrina, via Mestrina, qualcosa di questo genere. Lei, prima di tutto, ricorda di aver incontrato in quel periodo di tempo, novembre '69, Fachini in quel periodo di tempo? I. - Fachini sicuramente no. Ho incontrato, lo dico con una certa precisione, perché è una cosa che non è di tutto i giorni, era venuto nel Veneto Clemente Graziani, che era quello della fazione di Ordine Nuovo che non era rientrato nel Movimento Sociale Italiano. Allora ad alcuni di noi, proprio il 30 novembre mi pare, ha fatto una specie di riunione in cui ci ha chiesto di seguire lui nell'Ordine Nuovo, non legato al M.S.I., ma quello indipendente ed io gli ho detto che mi dispiace, io seguo Rauti e non faccio il dissidente, diciamo così... Non ha insistito molto Graziani, penso che se lo immaginasse, ma comunque l'ha fatto. Non c'era molta gente, c'era Romani, c'era qualcuno dei vecchi, c'era qualcuno dei giovani, forse Busetto, ma non ho ricordi precisi. Sicuramente Fachini non lo conoscevo e comunque non credo che ci fosse, perché eravamo... La stanza di via Mestrina è grande, ci stavano 4, 5 persone, cioè ci si vede di faccia, era una stanza di appartamento. E Zorzi neanche perché era a Napoli, quindi sono sicuro che non c'era. Eravamo quattro gatti insomma. C'ero io, Romani, Barbaro non lo so, Carlet forse e pochi altri e siamo andati via quasi subito perché è stato dopo cena e da Mestre a Venezia ci si mette un po' di tempo per tornare. Questa è la faccenda.”*¹⁶⁹⁶.

E' singolare che Maggi, a distanza di oltre 30 anni, ricordi le persone presenti e il contenuto di una riunione di cui fino ad allora non aveva parlato, prospettando che quell'incontro fosse stato organizzato da un'area politica ordinovista dissidente rispetto alla decisione di Rauti di rientrare nel partito, rendendo così logico che Fachini potesse essere stato invitato a quella riunione (ma comunque negandone la presenza), ribadendo la sua posizione politica totalmente contraria a qualsiasi attività di contrasto rispetto alla decisione assunte dal Centro studi. La strumentalità di una simile dichiarazione è, a parere della Corte, evidente e conferma, ancora una volta, l'assoluta inattendibilità delle affermazioni di Maggi su questa come su altre vicende.

¹⁶⁹⁵ Maggi, u. 8.3.2001, p. 124-125.

¹⁶⁹⁶ Maggi, u. 12.3.2001, p. 141-142

Quel che è certa è l'esistenza di rapporti tra gli ordinovisti veneziani da una parte, Freda e Fachini dall'altra in un momento antecedente alla formalizzazione del rientro di ON nell'MSI, circostanza che rappresenta un collegamento logico insuperabile rispetto all'affermazione sopra richiamata dell'esistenza di rapporti politici in anni precedenti al 1970.

Dal 1970 in avanti i rapporti politici tra i padovani e i veneziani-mestrini furono sicuramente intensi, come ammesso dagli imputati e confermato da numerosi testimoni.

Maggi¹⁶⁹⁷ ha dichiarato di aver conosciuto Fachini nel 1970-1971 quando era consigliere comunale dell'MSI di Padova e proprio nell'ambito delle attività di partito, lo ha indicato come presente alla riunione di Treviso del 1972 alla quale partecipò disattendendo le indicazioni del segretario provinciale dell'MSI, ma ha negato qualsiasi rapporto nell'ambito di gruppi ordinovisti. In effetti le dichiarazioni dell'imputato sul rapporto con Fachini successivo al 1970 sono contraddittorie, in quanto nel corso di passati interrogatori Maggi aveva fornito elementi più compromettenti che in dibattimento ha tentato di ridimensionare: aveva dichiarato di averlo conosciuto ai tempi dell'università, mentre in dibattimento ha smentito categoricamente quella affermazione; aveva descritto rapporti di Fachini con Zorzi, Molin e Busetto, e li ha confermati solo ammettendo che se in passato rese quelle dichiarazioni, erano vere; ha negato la presenza di Fachini alla riunione del 30 novembre 1969, mentre con riferimento a quella di Treviso, l'ha ammessa solo a seguito di contestazione; ha dichiarato di non ricordare che Fachini, quando lo incontrò in tempi recenti, gli avesse parlato del contenuto della collaborazione ridimensionando il coinvolgimento di Maggi nella vicenda di piazza Fontana, ma ha ammesso la circostanza, ripetendo che *“se l'ho detto è andata così”*¹⁶⁹⁸.

¹⁶⁹⁷ Maggi, u. 8.3.2001, p. 122 e ss..

¹⁶⁹⁸ Maggi, u. 8.3.2001, p. 135-137:

“I. - Fachini era uno che parlava anche poco, non ha aggiunto molto, insomma. Non mi ha neanche detto - questo l'ho saputo dagli atti processuali - che era in base a quello che gli aveva detto Digilio in Venezuela, mi pare.

P.M. - Lei non ha saputo da Fachini che cosa Rao avrebbe detto, ma ha saputo qualcos'altro da Fachini in relazione all'atteggiamento di Rao, successivamente?

I. - Non mi ricordo, non mi ricordo.

P.M. - Fachini le ha mai detto che Rao aveva ritrattato, o aveva intenzione di ritrattare?

I. - Non mi ricordo, può darsi, sinceramente non mi ricordo. Ma comunque poche cose mi ha detto, quindi... non erano grandi discorsi. Non mi ricordo che mi abbia detto... Può darsi di sì, sa, ma non mi ricordo.

P.M. - Perché Lei in questo interrogatorio del 16 agosto '97 invece ricordava meglio...

I. - Esatto.

P.M. - Perché così disse, adesso glielo leggo: «Dal Fachini ho avuto occasionalmente informazione sull'atteggiamento collaborativo prima, ed eventualmente ritrattatorio poi, del Rao. Per l'esattezza appresi nella primavera del '95 che Rao intendeva ritrattare in occasione di uno dei tre o quattro incontri avuti con il Fachini, che peraltro ridimensionò la portata accusatoria delle dichiarazioni dello stesso Rao parlandomi di un mio coinvolgimento marginale nella vicenda di Piazza Fontana».

I. - Se l'ho detto è andato così.

P.M. - E' andato così?

I. - E' andato così. Ma ripeto, era di poche parole, non è che parlasse molto Fachini.

P.M. - Lei comunque non ha chiesto spiegazioni a Fachini?

Fachini è stato indicato come organico ad ON almeno dal 1973 al 1978, da Gaipa¹⁶⁹⁹, Falica¹⁷⁰⁰, Lodi¹⁷⁰¹, Napoli¹⁷⁰², Dominici¹⁷⁰³, Calore¹⁷⁰⁴, Aleandri¹⁷⁰⁵, Latini¹⁷⁰⁶.

Con riferimento a Freda, lo stesso Maggi ha ammesso la partecipazione dello stesso alla conferenza del marzo 1970, ricordando altresì l'episodio del 1978, quando lo incontrò a Venezia in occasione della partecipazione ad un processo. Maggi ha confermato che nell'occasione Giorgio Boffelli fu da lui incaricato da fungere da guardaspalle a Freda, per tutelarne l'incolumità¹⁷⁰⁷. Su quest'ultimo episodio anche Barbaro¹⁷⁰⁸ ha confermato che quando Freda si recò a Venezia per testimoniare nel processo per la strage di Peteano, Digilio si recò da lui per cercare una sistemazione al Lido, ritenuta più sicura di quella a Venezia.

Vinciguerra ha definito Freda e Fachini gli esponenti di ON di Padova, pur precisando che non apparivano pubblicamente come rappresentanti ufficiali dell'organizzazione. Quanto all'epoca della loro conoscenza, il teste ha fornito indicazioni non precise, ma l'ha comunque collocata tra la fine del 1969 e il 1971. Vinciguerra ha infatti dichiarato di aver conosciuto Freda tra il 1969 e il 1970, di averlo incontrato sicuramente ad una riunione di quadri di ON dei primi mesi del 1970 e di aver ancora partecipato ad altra riunione con Freda e Fachini nel 1971¹⁷⁰⁹.

I. - Non mi ricordo, ma neanche io sono un gran parlatore, diciamo così. Tra l'altro poi avevo il cane e quindi io...

P.M. - C'era un elemento di disturbo?

I. - Perché tirava..."

¹⁶⁹⁹ Gaipa, p. 132, il quale conobbe Fachini e Melioli nel 1972-1973, sapeva che appartenevano all'area ordinovista, ma apprese con certezza di quell'appartenenza solo dalla stampa.

¹⁷⁰⁰ Falica, p. 10.

¹⁷⁰¹ Lodi, p. 77-78, il quale ha precisato che Fachini rappresentava a Padova quello che Massagrande era per Verona.

¹⁷⁰² Napoli, p. 27.

¹⁷⁰³ Dominici, p. 23, si è riferito alla riunione di Albano, finalizzata ad unificare ON e AN

¹⁷⁰⁴ Calore, p. 157 ep. 161.

¹⁷⁰⁵ Aleandri, p. 7.

¹⁷⁰⁶ Latini, p. 143-144.

¹⁷⁰⁷ Maggi, u. 8.3.2001, p. 75.

¹⁷⁰⁸ Barbaro, p. 15.

¹⁷⁰⁹ Nel corso dell'esame della parte civile, Vinciguerra ha così risposto alla domanda sulla conoscenza di Freda e Fachini:

"P.C. AVV. SINICATO - A Padova?

T. - A Padova io, come elementi di Ordine Nuovo, mi erano stati indicati sia Massimino Facchini, sia Giorgio Freda, che ha partecipato comunque nel '71 a una nostra riunione, però queste, diciamo, erano cose che si dicevano, non li ho mai visti come ufficialmente... come rappresentanti ufficiali dell'organizzazione. Però si dava per assodato che ne facevano parte.

P.C. AVV. SINICATO - Questo vale per Freda, o anche per Fachini?

T. - Vale per entrambi, vale per Fachini e vale per Freda.

P.C. AVV. SINICATO - La presenza, la vicinanza organica di Freda e di Fachini ad Ordine Nuovo risale negli anni fino a quando?

T. - Mah, guardi, questo io non glielo posso dire, ovviamente.

P.C. AVV. SINICATO - Lei ha parlato di una riunione del '71, ma prima del '71, sempre comunque sulla città... per la città di Padova il riferimento della vostra organizzazione era a Freda e Fachini, o c'erano altre persone, o non c'era nessuno?

T. - No no no, io personalmente ho avuto rapporti soltanto con Freda e Fachini."

Nel controesame ha precisato:

Ancora, Vinciguerra ha descritto l'episodio della richiesta che gli formulò Zorzi per aiutare Freda ad espatriare, confermando che nel 1973 i rapporti tra i militanti dei gruppi veneziano e padovano erano attivi¹⁷¹⁰.

Stimamiglio pur avendo differenziato la posizione politica del gruppo Freda-Fachini¹⁷¹¹ da quella di ON, ha precisato che in anni successivi (intorno al 1972) apprese della contiguità del primo rispetto alle posizioni politiche ordinoviste¹⁷¹²

Giannettini ha descritto un incontro che ebbe a Roma con Freda, nel corso del quale questi era accompagnato da un giovane veneziano. Durante la successiva comune carcerazione con Freda e Pozzan, il giovane fu da costoro identificato in Delfo

“AVV. FRANCHINI - Ho capito. Senta, Lei quando ha conosciuto Freda?

T. - Guardi, non posso essere preciso, comunque il periodo può essere '69-'70. Posso averlo visto, intravisto in qualche riunione del '68.

AVV. FRANCHINI - Ecco, io le vorrei ricordare quello che Lei ha dichiarato, in epoca diciamo di ricordo più fresco, il 5 ottobre '84 al Dottor Le Donne, Giudice Istruttore di Catanzaro: "Ho conosciuto Freda nei primi mesi del '70, nel corso - no, ma è anche specifico sull'occasione - nel corso di una riunione a Mestre con i quadri di Ordine Nuovo del Triveneto, ove era presente anche Signorelli. Non c'era Fachini". Lei conferma questa circostanza?

T. - Non vorrei che fosse però un'altra riunione, Avvocato, perché c'è stata più di una riunione.

AVV. FRANCHINI - Sì sì, io le dico quello che Lei ha dichiarato nell'84.

T. - Per carità, però, appunto, c'è stata più di una riunione, quindi non vorrei che ci fossero poi...

AVV. FRANCHINI - Lei in effetti parla di un'altra riunione del '71, quindi siamo nel '70 o nel '71?

T. - No, no no, guardi che Freda l'ho conosciuto ben prima del '71, io lo colloco, appunto, anch'io nei primi mesi del '70, posso anche conferire che quello è il periodo, certo prima del '71. Le riunioni a cui mi riferisco molto probabilmente sono due, una dei primi del '70, l'altra del 1971.

AVV. FRANCHINI - Perfetto, grazie.” (Vinciguerra, p. 49-50).

¹⁷¹⁰ Vinciguerra, p. 17-18.

¹⁷¹¹ Stimamiglio, p. 127, ha così accomunato Freda e Fachini:

“P.M. - Lei ha conosciuto Fachini quindi?

T. - Certo.

P.M. - Quando l'ha conosciuto, come?

T. - Sempre a Padova a qualche riunione in cui... Fachini non mi è mai stato presentato come uno di Ordine Nuovo, perché il gruppo di Franco Freda faceva un po' caso a sé, gravitava intorno a questa libreria, avevano un determinato taglio per determinate cose, per cui lo conobbi a Padova in una di queste riunioni.

P.M. - Erano sempre riunioni di natura politica?

T. - Di natura politica esatto.

P.M. - In che anni?

T. - Sempre parliamo lì '69 - '70. Poi lo rividi anche casualmente in treno più di una volta ed anche lo provocai un poco perché sapevo che aveva avuto dei rapporti con Rauti eccetera e chiesi come mai e lui mi confermò che secondo sempre la sua versione era stato minacciato Rauti che se non si fosse rimesso a posto tra virgolette, sarebbe stato coinvolto facendomi capire che siccome Rauti faceva capo a delle strutture internazionali queste pressioni gli venivano da questi suoi collegamenti.

P.M. - E lui Fachini a proposito dei legami con strutture?

T. - Lui anche lì rivendicò questa autonomia del gruppo suo di Freda che aveva delle posizioni che erano diverse sia da quelle di Rauti che con delle sfaccettature diverse anche dalla linea di Ordine Nuovo e del Centro Studi, quindi avevano un po' questa loro caratterizzazioni in particolare.”

¹⁷¹² Stimamiglio ha descritto una riunione a Padova ove erano presenti ordinovisti e Fachini (p. 127)

Zorzi¹⁷¹³. Giannettini non ha fornito una indicazione precisa dell'epoca in cui avvenne l'incontro, collocandolo tra il 1969 e il 1970¹⁷¹⁴.

I milanesi de La Fenice hanno descritto i rapporti di Fachini con Rognoni e con il gruppo veneziano nel corso dei primi anni '70, dalla campagna elettorale del 1972, nella quale, come già rilevato, tutti gli ordinovisti del nord Italia sostenevano la candidatura di Romani quale unico esponente della loro area politica che avesse possibilità di elezione¹⁷¹⁵, alle iniziative di ON, di cui Fachini era uno dei dirigenti¹⁷¹⁶.

Tra le dichiarazioni dei milanesi è interessante riportare quella di Evy Tommasini, la quale, nel descrivere i suoi rapporti con Martino Siciliano, ha pur a seguito di contestazione, confermato quanto dichiarò in indagini preliminari sulla conoscenza di quest'ultimo con Freda:

"P.C. AVV. SINICATO - Io leggo qua, sempre in prosecuzione di quell'interrogatorio: "Non posso dire altro di Martino Siciliano se non che egli vantava una forte simpatia per Franco Freda, in quanto apparteneva al gruppo di Ordine Nuovo di Mestre - Venezia, proprio per questo motivo io non andavo d'accordo con Martino".

T. - Glielo giuro su mio figlio che io queste frasi non le ho dette, devo essere sincera oppure devo dire sì così vado via?

P. - Lei deve rispondere dicendo la verità a ciò che le viene richiesto. Prescindendo dalla frase che magari...

T. - Ma detta così fa impressione!

P. - Lasci perdere anche l'impressione, dico a prescindere dalla frase che può essere la sintesi del pensiero espresso in un modo o in un altro, invece il contenuto di quella frase, cioè l'ammirazione o meno di Siciliano?

T. - Io so che lui era amico, o almeno aveva delle simpatie per Franco Freda, questo senz'altro, ma sono quelle frasi dette così, asettiche, impressionanti che fanno...

¹⁷¹³ Nel corso dell'esame dibattimentale, Giannettini ha immediatamente escluso di aver visto Zorzi, pur ricordando un episodio nel quale, durante un incontro avuto con Freda a Roma, quest'ultimo si incontrò con un giovane presentato a Giannettini come amico. Il teste non ebbe occasione di conversare con il giovane perché si allontanò subito, ma successivamente, durante la detenzione con Pozzan, cercò di capire chi fosse quel giovane. Pozzan, pur solo come ipotesi, fece il nome di Delfo Zorzi e il G.I. mostrò al teste una fotografia nella quale non riconobbe la persona che aveva incontrato decenni prima. Giannettini ha precisato che quell'incontro avvenne o poco prima o poco dopo la strage di piazza Fontana, ma il P.M. gli ha contestato che il 17.3.1995 dichiarò che conobbe un giovane (probabilmente appartenente ad ON) tra il '68 e il '69 (e comunque molto tempo prima della strage) durante l'incontro con Freda. Alla contestazione Giannettini ha confermato che l'incontro era precedente alla strage. Ancora il P.M. ha contestato che sempre in quell'interrogatorio dichiarò che durante le vicende processuali che lo videro coinvolto, parlando con Freda o con Pozzan, uno di loro disse che quel giovane era un veneziano, tale Zorzi. Il teste ha confermato che se quel discorso fu fatto alla presenza di Freda, sicuramente l'individuazione di Zorzi era esatta.

¹⁷¹⁴ In merito alla collocazione temporale dell'incontro, su contestazione della difesa Zorzi, Giannettini ha precisato di non ricordare quando era avvenuto, ma il difensore gli ha fatto presente che in un memoriale del 1975, nel riferire degli avuti con Freda e Ventura, Giannettini ne aveva indicato uno a Roma con Freda nel 1970, circostanza confermata nel colloquio avvenuto all'ambasciata italiana di Buenos Aires. A fronte di tale contestazione logica Giannettini ha dichiarato che quell'incontro va collocato nel 1970 (Giannettini, p. 125).

¹⁷¹⁵ Così, Cagnoni, p. 15, precisando che sicuramente Fachini conosceva Maggi, Zorzi e Digilio perché insieme parteciparono alla campagna elettorale del 1972 (p. 29).

¹⁷¹⁶ Battiston, p. 44-45.

P.C. AVV. SINICATO - Senta, nel suo ricordo questa simpatia per Franco Freda era una simpatia meramente teorica, oppure lui l'aveva conosciuto, cioè ne parlava come persona che aveva conosciuto?

*T. - Penso che l'avesse conosciuto.*¹⁷¹⁷

Falica ha descritto i suoi rapporti con gli ordinovisti mestrini, il cui esponente di spicco era Delfo Zorzi. Il teste ha riferito che conobbe Delfo Zorzi nel 1973, quando entrò nel Movimento politico ON, diventandone il coordinatore per il nord Italia e in tale ruolo ebbe rapporti con Zorzi, che era il punto di riferimento del gruppo di Mestre aderente ad ON. Zorzi all'epoca studiava all'università orientale di Napoli, ma continuava ad essere il capo del gruppo mestrino pur vivendo a Napoli¹⁷¹⁸. Falica ebbe rapporti con Zorzi fino al 1977, quando uscì dal Movimento politico ON, e lo rivide nel 1978 per questioni commerciali. Dal 1975 Fachini, quando fu scarcerato, assunse la carica di coordinatore del movimento per la zona del Veneto, per cui fu lui a mantenere i contatti con Zorzi e con i mestrini. A quanto gli risultava i rapporti tra Zorzi e Fachini erano buoni¹⁷¹⁹.

Che nei primi anni '70 tra Zorzi e Fachini intercorressero buoni rapporti è circostanza riferita da numerosi testimoni. Persino Freda, che, come rilevato, ha tenuto un atteggiamento di reticenza sulle vicende di quegli anni, ha dovuto ammettere, per negare un suo rapporto diretto con Zorzi, che fu Fachini ad intrattenere contatti con quest'ultimo per la stampa di alcuni testi editi dalla AR¹⁷²⁰. In indagini preliminari Freda aveva ammesso la conoscenza di Zorzi e Siciliano durante la conferenza del marzo 1970, negando che in anni precedenti avesse tenuti incontri presso le strutture veneziane di ON o dell'MSI¹⁷²¹. Rognoni dichiarò in indagini preliminari che Fachini gli era stato presentato da Zorzi prima della sua latitanza (quindi, prima del maggio 1973), ma in dibattimento ha ridimensionato l'affermazione. Anche le sue risposte su questo argomento sono state reticenti e contraddittorie rispetto a quanto dichiarato in indagini preliminari. Rognoni ha dichiarato di non ricordare chi gli avesse presentato Fachini, ma ha subito la contestazione del P.M., al quale aveva riferito in indagini preliminari che forse gli era stato presentato da Zorzi prima della latitanza. L'imputato ha replicato che quella affermazione, peraltro solo probabilistica, fu una deduzione tratta dalla provenienza geografica comune di Fachini e Zorzi¹⁷²². Dalla

¹⁷¹⁷ Tommasini, p. 33.

¹⁷¹⁸ Falica ha precisato che lui conobbe anche altri esponenti di quel sodalizio e con loro ebbe rapporti diretti, ma prima di prendere decisioni costoro si consultavano con Zorzi (Falica, p. 15)

¹⁷¹⁹ Falica, p. 16.

¹⁷²⁰ Freda ha dovuto giustificare l'appostazione contenuta nella sua agenda dell'indirizzo e del numero telefonico del padre di Delfo Zorzi, ma ha negato un suo rapporto diretto con lui, indicando Fachini come elemento di raccordo (Freda, p. 144-147).

¹⁷²¹ Freda, p. 90. Questa affermazione è smentita da quanto sopra riferito in merito ad altre iniziative organizzate da ON e da altri gruppi della destra veneziana, ad una delle quali partecipò sicuramente Freda.

¹⁷²² Così, Rognoni:

“P.M. - Lei lo conosceva già Fachini?

I. - Sì.

P.M. - Dove l'aveva conosciuto? O come, o in che occasione o per quale ragione?

valutazione combinata delle dichiarazioni di Rognoni si desume che questi conobbe Fachini quando era consigliere comunale dell'MSI, cioè tra il 1970 e il 1973¹⁷²³, e che fu uno dei veneziani a presentarglielo (cioè Zorzi o Maggi, con i quali, come si vedrà nel successivo paragrafo, in quegli anni i rapporti erano intensi).

Vi è poi da richiamare il rapporto di Fachini con Digilio, su cui le indicazioni acquisite in questo dibattito provengono da numerosi testimoni appartenenti a realtà territoriali e a gruppi dell'estrema destra differenti. E' qui sufficiente rimandare alle considerazioni esposte nel capitolo 4, quando, ricostruendo la figura di zio Otto, sono stati citati tutti gli elementi probatori che confermano l'intensità di quel rapporto.

Calore incontrò una persona che gli fu presentata con il nome di Delfo Zorzi nel 1978 a Roma, presso un appartamento in uso a Fachini; quest'ultimo gli disse che quella casa era proprio di Zorzi¹⁷²⁴. Aleandri sentì parlare di Zorzi da Fachini, il quale lo indicò come un suo socio in affari, anche se i rapporti tra i due apparvero al teste precedenti alla vicenda commerciale; ha soggiunto che Fachini aveva nei confronti di Zorzi un atteggiamento analogo a quello manifestato verso Freda, cioè di insofferenza, quasi che costoro fossero per lui elementi di disturbo¹⁷²⁵.

A fronte di questo univoco quadro probatorio, Zorzi ha laconicamente dichiarato di aver conosciuto Fachini in alcune riunioni allargate del FUAN e della direzione giovanile dell'MSI a Roma nel 1970, di averlo perso di vista per anni e di averlo incontrato nuovamente nel 1976-1977, quando parlarono di un'attività commerciale e lui si offrì di metterlo in contatto con imprenditori italiani del settore della moda.

I. - Non glielo so dire, vi sono due possibilità, entrambe valide ed uguali come probabilità nel mio ricordo, o come - ho sentito prima - venditore di libri ma direi di no, più probabilmente nella sua veste, lui era consigliere comunale a Padova, o nelle due vesti insieme.

P.M. - Comunque l'ha conosciuto in relazione alla sua attività politica?

I. - Sì, certamente.” (p. 140)

E ancora:

“P.M. - Senta, scusi, torniamo un attimo a Fachini perché questo non glielo avevamo chiesto, ma Fachini come l'ha conosciuto?

I. - Non riesco...

P.M. - Non ricorda chi glielo ha presentato?

I. - No, no in assoluto.

P.M. - Perché Lei, sempre in questo interrogatorio del gennaio '98, disse: "Ho conosciuto Fachini, mi sembra presentatomi da Zorzi certamente prima della mia latitanza".

I. - E' proprio frutto di una deduzione, non di un ricordo.

P.M. - Ma non ricorda su quale base ha fatto questa deduzione?

I. - La deduzione è solo spaziale, nel senso che Fachini era a Padova, posso pensare da qualcuno del Veneto, ma è proprio una deduzione.

P.M. - Avrebbe potuto anche essere Maggi a presentarglielo.

I. - Avrebbe potuto anche essere Maggi, certo. Non vi è una motivazione particolare alle spalle di questo ricordo, che non fosse quella.” (P. 150).

¹⁷²³ Anche Fachini, int. 29.5.1974 dichiarò di aver conosciuto Rognoni a Milano durante una manifestazione due o tre anni prima, cioè nel 1971-1972.

¹⁷²⁴ Calore, p. 186.

¹⁷²⁵ Aleandri, p. 12-14 e 24-28, il quale ha precisato che non conobbe mai personalmente Zorzi, di cui sentì parlare come esponente autorevole della destra, almeno sotto il profilo culturale.

Quel rapporto si esaurì nel 1978 quando fu chiaro che i prodotti degli imprenditori italiani erano difficilmente commercializzabili¹⁷²⁶.

A questo punto è agevole svolgere alcune considerazioni conclusive sui rapporti del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre con quello padovano di Freda e Fachini, atteso che le precise indicazioni dei principali collaboratori Digilio e Siciliano in merito all'impegno di Freda, Ventura, Pozzan e Fachini nella definizione della strategia eversiva attuata in quegli anni dai veneziani Maggi, Zorzi, Siciliano e Digilio sono state riscontrate specificamente con riferimento agli anni antecedenti al 1969 essenzialmente dalle dichiarazioni di Campaner, Vianello, Boratto. La collocazione temporale del rapporto politico di Zorzi con Freda e Fachini, di cui hanno riferito al dibattimento i tre citati testimoni, non può essere individuata in epoca successiva al 1969, sia perché esplicitamente costoro si sono riferiti ad un periodo compreso tra il 1967 e il 1969, sia perché la descrizione di quei rapporti è coerente con quella collocazione temporale. Altri testimoni hanno confermato la circostanza che tra i principali esponenti dei due gruppi vi furono rapporti in epoca antecedente al 1970, come Franca Siciliano (che sentì parlare di Freda e Fachini da Zorzi durante la loro frequentazione collocata tra il 1965 e il 1968), Dedemo (al quale Digilio presentò Fachini tra il 1969 e il 1970), Casalini (che apprese da Freda e Ventura della disponibilità di un deposito di armi a Venezia, presso un locale affittato tramite Maggi).

Proprio a cavallo del 1969 e del 1970 si collocano le riunioni del gruppo ordinovista veneziano alle quali Fachini e Freda furono quantomeno invitati, come risulta documentalmente dagli elementi acquisiti in altro procedimento e trasfusi nel fascicolo del dibattimento, nonché la richiesta che Romani e Maggi rivolsero a Freda perché partecipasse ad un ciclo di conferenze da tenere a Venezia in occasione del rientro di ON nell'MSI (circostanza che Maggi è stato "costretto" ad ammettere nel corso dell'esame dibattimentale a seguito della contestazione di un risalente interrogatorio del 1975).

A partire dal 1970 i rapporti di Freda e Fachini con il gruppo politico operante a Venezia-Mestre (che continuò a ispirarsi ai valori ordinovisti e di cui Maggi e Zorzi furono ancora i due principali esponenti) sono stati descritti, oltre che da Digilio, da Vinciguerra, Falica, Stimamiglio, Maggi, Giannettini, Barbaro, dai milanesi de "La Fenice", da Cagnoni, Battiston e dalla Tommasini.

In questo quadro, le uniche voci contrastanti sono state, oltre che quelle degli imputati, quelle di testimoni inattendibili, cioè di chi in questo processo ha rifiutato di fornire un qualsiasi contributo di conoscenza affidabile alle indagini. Maggi e Rognoni avevano reso prima dell'esame dibattimentale dichiarazioni parzialmente confermate della ricostruzione qui svolta, mentre dinanzi alla Corte hanno tentato di ridimensionare il senso di quelle affermazioni e, comunque, hanno negato qualsiasi rapporto con i padovani.

Zorzi, potendo contare sullo strumento processuale utilizzato (cioè le spontanee dichiarazioni), ha reso laconiche indicazioni sui rapporti con Freda e Fachini.

¹⁷²⁶ Zorzi, dic. spont. 15.12.1995.

Tra i testimoni, meritano di essere citati, per l'assoluta inverosimiglianza delle loro affermazioni, Molin e Concutelli, il cui atteggiamento anche su questo argomento ha confermato il giudizio di inattendibilità espresso nel capitolo 6.

Decisamente più sintetiche sono le considerazioni da svolgere in merito ai rapporti del gruppo veneziano-mestrino con gli omologhi sodalizi veronese, triestino e udinese.

Su quest'ultimo è sufficiente richiamare la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia del 9.11.1991, nella quale era stata affrontata specificamente la questione dell'appartenenza dei militanti ordinovisti udinesi al sodalizio criminale facente capo a Maggi e operante nell'ambito territoriale del Triveneto. Si richiamano gli argomenti utilizzati da quel giudice nel motivare la condanna di Vincenzo e Gaetano Vinciguerra, Cicuttini, Turco, Flaugnacco per il delitto associativo di ricostituzione del disciolto partito fascista: *“Esaminando la contestazione ora indicata si osserva come il gruppo friulano di ON costituisca quell'associazione contemplata dalla norma descritta sia sotto il profilo della sua appartenenza ad un movimento più vasto, di carattere nazionale, come risulta dalle fonti citate sopra e diffusamente indicate dalla sentenza di primo grado, sia di per sé, in quanto l'ideologia, i programmi, le attività del gruppo, configurano la previsione legislativa.*

... ..

...attualmente sono imputati sub 1) i due fratelli Vinciguerra, il Cicuttini, il Turco ed il Flaugnacco. Essi ed il Boccaccio, attualmente deceduto, sono coloro che più frequentemente risultano, in base alle dichiarazioni di coimputati e di testi ad ai rapporti di P.G., implicati in manifestazioni e scontri di piazza, davanti ad istituti scolastici in occasione di volantaggi, nella sede – tale per breve tempo e per scarse occasioni – di via Fra' Paolo Sarpi ad Udine, nei dibattiti a livello nazionale, soprattutto con i gruppi di Mestre-Venezia, Padova e Roma, ed infine negli episodi criminosi ascrivibili ai militanti del gruppo: rapina all'ufficio postale di via Palmanova ad Udine (Miden e Boccaccio), attentati alle ferrovie, al monumento ai caduti di Latisana ed alla sede della DC di Udine (Vincenzo Vinciguerra), dirottamento di Ronchi (Boccaccio, Cicuttini e Vincenzo Vinciguerra), per non parlare della strage di Peteano.”¹⁷²⁷.

Anche con riferimento al gruppo veronese, la pronuncia appena citata aveva delineato il collegamento organico con il sodalizio diretto da Maggi, in conseguenza della contestazione associativa formulata anche a carico di Marcello Soffiati (che compare nell'originario capo 1 d'imputazione quale dirigente dell'organizzazione), nei confronti del quale non fu pronunciata sentenza di merito perché questi morì prima dell'inizio del dibattimento. Nella ricostruzione della struttura associativa giudicata in quel processo, i riferimenti a Soffiati e ai veronesi sono frequenti, ma non fu compiuta una specifica trattazione di quel sodalizio. In questo dibattito l'esistenza di intensi rapporti politici tra i militanti di ON di Verona e di Venezia è stata accertata inconfutabilmente attraverso la ricostruzione dei legami intercorsi tra i

¹⁷²⁷ Così Corte d'assise d'appello Venezia 5.4.1989, p. 95-96.

principali esponenti veronesi, Marcello Soffiati da un lato, Massagrande dall'altro, rispettivamente con i veneziani Digilio e Maggi e con il padovano Fachini. Tralasciando il rapporto Massagrande-Fachini, riguardante un periodo storico successivo agli anni che qui rilevano maggiormente, può affermarsi che Maggi, Digilio e Soffiati costituirono un'entità legata da vincoli politici e amicali talmente solida da durare per oltre 10 anni senza incrinature o dissidi palesi. In questa parte della sentenza non ci si può dimenticare che nel capitolo 4 si è ricostruita la rete informativa riconducibile alle strutture di *intelligence* statunitensi, di cui Digilio e Soffiati erano gli esponenti più "politici" perché organici al gruppo ordinovista veneto. Quei rapporti si intrecciarono con la militanza politica, per cui molte vicende rilevanti per ricostruire i collegamenti tra Venezia e Verona saranno qui solamente richiamati essendo stati approfonditi nel citato capitolo.

I profili rilevanti nella definizione della struttura veronese di ON sono essenzialmente tre, la composizione del gruppo a partire dalla metà degli anni '60 e fino ai primi anni '70, il ruolo assunto da Marcello Soffiati in quel sodalizio e i rapporti di Soffiati e di qualche altro veronese con i veneziani-mestrini, la condivisione della strategia eversiva con gli esponenti di rilievo di questi ultimi sodalizi.

Sul primo profilo vanno richiamate le indicazioni rese dai militanti di destra veronesi più o meno organici ad ON sentiti in dibattimento, Lodi¹⁷²⁸ e Bizzarri¹⁷²⁹, Stimamiglio¹⁷³⁰ e Persic¹⁷³¹, secondo i quali gli esponenti organici del gruppo ordinovista erano Massagrande, Bizzarri, Besutti, Stimamiglio, Soffiati, Lodi, mentre alcuni altri personaggi, quali Gunnella e Spiazzi, Minetto e Persic sono stati definiti simpatizzanti. Anche Vignola¹⁷³², Zammattio¹⁷³³ e Panizza¹⁷³⁴ hanno fornito indicazioni, pur molto generiche, sui rapporti di amicizia e di comunanza politica di Soffiati con Minetto, Bandoli, Maggi e Persic, Digilio, Besutti e Massagrande.

Tra gli ordinovisti delle altre città venete, Siciliano e Digilio hanno fornito alcune significative indicazioni sulla struttura di ON veronese e sul ruolo preminente assunto da Soffiati in quel sodalizio, soprattutto a seguito della fase di rientro nell'MSI, quando gli altri esponenti aderirono al Movimento politico. Siciliano dei veronesi conobbe Marcello e Bruno Soffiati e Sergio Minetto¹⁷³⁵, e si è soffermato su specifiche circostanze ed episodi riguardanti soprattutto Marcello Soffiati e Minetto.

¹⁷²⁸ Lodi, p. 70-71, ha specificamente indicato, oltre a sé, Soffiati, Massagrande, Besutti e Bizzarri, mentre Spiazzi era un militare che aveva simpatie di destra e rapporti intensi con Massagrande e Besutti.

¹⁷²⁹ Bizzarri, p. 112, ha indicato gli stessi personaggi, non ricordando specificamente Lodi e definendo Gunnella come vero e proprio aderente ad ON

¹⁷³⁰ Stimamiglio ha indicato in alcune parti del suo esame gli esponenti veronesi di ON in Massagrande, Soffiati, Besutti, descrivendo anche i rapporti di costoro con Spiazzi, il quale aveva una collocazione politica vicina ad ON.

¹⁷³¹ Persic si è sempre dichiarato estraneo alle attività politiche di ON (p. 153) e, come già rilevato nel capitolo 6, in effetti il suo impegno politico fu molto limitato e i rapporti con Soffiati, Maggi, Digilio, Spiazzi e altri esponenti ordinovisti fu determinato dalla semplice amicizia e condivisione generica dell'ideologia di destra. Il teste ha indicato Soffiati (p. 84), Massagrande e Besutti (p. 86),

¹⁷³² Vignola, p.

¹⁷³³ Zammattio, p. 15.

¹⁷³⁴ Panizza, p. 33-34 e p. 39.

¹⁷³⁵ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 5.

Digilio ha ricostruito il gruppo veronese attraverso le indicazioni sulla rete di *intelligence* statunitense più che sull'azione politica di quel sodalizio. Di Verona conobbe Marcello e Bruno Soffiati, Minetto, Bandoli, Persic e Gunnella e si è soffermato sul ruolo che Marcello Soffiati assunse negli attentati del 1969, indicandolo come responsabile dell'azione al Palazzo della Regione di Trento¹⁷³⁶ e di uno degli attentati ai treni¹⁷³⁷.

Qualche altro ordinovista (Maggi, Vinciguerra, Vianello, Bressan) ha indicato il solo Soffiati come esponente di ON veronese, pur fornendo sporadici accenni anche sui rapporti con alcuni degli altri militanti della destra.

Questo gruppo ristretto di militanti, quando Rauti decise di rientrare nel partito, si divise politicamente, perché Soffiati seguì il suo segretario, Massagrande, Besutti, Bizzarri e Lodi aderirono al Movimento politico di Graziani.

Quanto ai rapporti degli ordinovisti veronesi con i veneziani e i mestrini, le indicazioni acquisite in questo dibattito sono veramente univoche, ricostruendo un sodalizio di rara intensità tra Maggi e Digilio da un lato e Soffiati dall'altro.

Marcello Soffiati, sua moglie Anna Maria Bassan, Persic, Panizza, Vignola, Novella, Bressan, lo stesso Maggi, Stimamiglio, Vinciguerra, Lodi, prima ancora che i collaboratori Siciliano e Digilio, hanno descritto i rapporti politici di Soffiati con i due veneziani, Vianello ha soggiunto che Soffiati gli fu presentato da Zorzi durante i viaggi nei quali intendeva costituire una rete dei gruppi veneti per realizzare il progetto eversivo descritto.

Infine, l'adesione di Soffiati all'ideologia stragista propugnata da Maggi e dai veneziani (ma, come visto, condivisa da Zorzi e da una parte dei mestrini, nonché dai padovani capeggiati da Freda e Ventura) è stata riferita al dibattito da numerosi testimoni, a conferma delle specifiche indicazioni fornite da Digilio e Siciliano.

I due collaboratori hanno ricostruito la partecipazione di Soffiati ad alcuni incontri significativi nella definizione di quella strategia politica, condivisa con Maggi, Digilio e Zorzi, e, pur in termini meno espliciti, altri esponenti della destra veneziana, ma soprattutto lo hanno indicato come responsabile di alcune azioni attuative della stessa. Digilio ha indicato Soffiati come coinvolto nell'attentato al palazzo della Regione a Trento¹⁷³⁸ e negli attentati ai treni¹⁷³⁹, oltre a confermare la sua partecipazione alle riunioni che si tennero a Colognola ai colli in quegli anni. In generale Soffiati partecipò a tutti gli incontri che coinvolsero Maggi e Digilio nei quali si discusse degli attentati, delle responsabilità degli ordinovisti veneziani e della strategia nei quali erano inseriti. In anni successivi Soffiati ebbe disponibilità di esplosivo, parte del quale consegnò a Digilio perché fosse consegnato a Raho¹⁷⁴⁰.

Siciliano ha dichiarato che Soffiati condivideva l'ideologia stragista di tutto il gruppo dirigente di ON, tanto che a suo parere le critiche che avanzò rispetto all'attentato di

¹⁷³⁶ Digilio, u. 8.6.2000, p. 130.

¹⁷³⁷ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 3-4

¹⁷³⁸ Digilio, u. 8.6.2000, p. 130.

¹⁷³⁹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 3-5.

¹⁷⁴⁰ Digilio, u. 9.6.2000, p. 150 e u. 15.6.2000, p. 3-5.

piazza Fontana (pacificamente ricondotto alla destra) erano strumentali e dirette a coprire le responsabilità degli ordinovisti veneti¹⁷⁴¹.

Anche gli ordinovisti veronesi hanno descritto alcuni episodi che confermano puntualmente la ricostruzione fin qui esposta.

E' stato innanzitutto Persic a descrivere il percorso politico di Soffiati a cavallo del 1969, riferendo che questi, insieme a Maggi, Digilio e un altro militante che gestiva un'edicola a Bolzano, appartenevano ad ON, ma nel 1969 non rientrarono nell'MSI¹⁷⁴². Nell'ambito di ON Soffiati aveva un ruolo di collegamento tra alcuni gruppi limitrofi a Verona, tanto che parlò all'amico della sua conoscenza, oltre che con Maggi e Digilio, con Zorzi, Freda, i vicentini¹⁷⁴³. Con riferimento alla strategia politica propugnata da Soffiati, Persic ha descritto alcune riunioni¹⁷⁴⁴ nelle quali quel gruppo di amici (Soffiati, Maggi, Digilio) discussero delle prospettive politiche dell'Italia; in particolare ha descritto un incontro avvenuto a casa sua alla presenza, oltretutto dei soliti commensali, di Minetto e Novella. Persic invitò a pranzo Bruno Soffiati, la moglie e il figlio Marcello e Bruno gli disse che dopo pranzo sarebbero andati alcuni suoi amici; arrivarono Maggi, un croupier del Casinò di Venezia, tale Gastone e Minetto, i quali discussero, insieme ai Soffiati, di squadre militanti, aderenti ai loro ideali, di squadre Savoia, della necessità che quei gruppi dovessero essere organizzati, tanto che Maggi chiese a Marcello se avesse parlato con gli uomini di Bolzano. Persic ha precisato che quei discorsi erano usuali in quel gruppo di persone, ma nell'occasione anche lui li sentì bene perché erano a casa sua¹⁷⁴⁵. Nel corso del controesame, il teste ha fornito ulteriori specificazioni sul contenuto della riunione, precisando che si parlò di colpo di Stato, dell'esito delle attività di sovvertimento rivoluzionario auspicato dai partecipanti al fine di instaurare uno stato di destra che avversasse il pericolo della presa del potere da parte dei comunisti¹⁷⁴⁶. Al termine della riunione Gastone Novella disse a Persic che se da lì fosse uscita una parola di quello che era stato detto, doveva fare i conti con loro¹⁷⁴⁷.

Persic ha poi confermato alcune circostanze specifiche riferite da Digilio, il coinvolgimento di Soffiati nell'attentato al palazzo della Regione di Trento¹⁷⁴⁸, la disponibilità da parte dello stesso di un quantitativo di armi che custodiva nell'abitazione di via Stella¹⁷⁴⁹ e il coinvolgimento di Soffiati nel traffico di armi che coinvolse Maggi, Digilio, Bressan e la Gobbi, in relazione al quale è intervenuta la sentenza definitiva della Corte veneziana¹⁷⁵⁰. Ha confermato altresì il coinvolgimento di Soffiati (ma anche di Digilio) negli attentati ai treni, riferendo che in un incontro,

¹⁷⁴¹ Siciliano, int. 20.11.1996, p. 4.

¹⁷⁴² Persic, p. 84.

¹⁷⁴³ Persic, p. 86-88.

¹⁷⁴⁴ Persic, p. 92, ha indicato l'inizio del periodo di frequentazione con Soffiati nel 1968-1969, soggiungendo che le riunioni con i cosiddetti veneziani si tenevano quasi ogni domenica a casa di Bruno Soffiati o, in anni successivi, alla trattoria di Colognola ai colli.

¹⁷⁴⁵ Persic, p. 99-101.

¹⁷⁴⁶ Persic, p. 156-157.

¹⁷⁴⁷ Persic, p. 157.

¹⁷⁴⁸ Persic, p. 84.

¹⁷⁴⁹ Persic, p. 101.

¹⁷⁵⁰ Persic, p. 104-105.

costoro discussero di timer, e il primo disse al secondo che erano necessari quelli utilizzati nella lavatrici, chiedendogli se poteva reperirne¹⁷⁵¹. Infine, proprio nei primi anni della loro conoscenza, Persic assistette alla consegna da parte di Soffiati a Digilio di alcuni strumenti, tra cui una chiave per aprire le porte dei treni¹⁷⁵². Infine, Persic ha ricostruito le dinamiche di quel piccolo gruppo di amici¹⁷⁵³, prima che sodali politici, precisando che i rapporti tra Soffiati, Digilio e Maggi erano molto intensi e le discussioni politiche erano quotidiane¹⁷⁵⁴, condividendo costoro la medesima impostazione. Maggi era indubbiamente il più autorevole in quell'ambito, come confermato nel corso della discussione a casa Persic¹⁷⁵⁵. Anche Lodi¹⁷⁵⁶ e Panizza¹⁷⁵⁷ hanno confermato l'ideologia di quel gruppo di ordinovisti e in particolare i discorsi di rivoluzione violenta da parte di Marcello Soffiati.

Il quadro descritto consente di esprimere alcune considerazioni conclusive in merito ai profili enunciati all'inizio del paragrafo. Soffiati apparteneva a quel ristretto gruppo di ordinovisti veneti che tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 propugnò e realizzò la politica eversiva descritta in questo capitolo. I militanti veronesi (Persic, Lodi e Panizza) hanno ricostruito l'impostazione politica di Marcello Soffiati, pienamente coerente con quella di Maggi e Zorzi. I rapporti dello stesso Soffiati con Maggi e Digilio risalivano alla metà degli anni '60, si consolidarono in un legame politico e di amicizia intenso, si concretizzarono in una frequentazione assidua e nella condivisione dell'ideologia politica sostenuta da ON, prima del rientro nell'MSI, ma

¹⁷⁵¹ Persic, p. 89-90.

¹⁷⁵² Persic, p. 91 ha risposto alla domanda del P.M. che Digilio chiese a Soffiati anche una chiave per aprire le porte dei treni, che Soffiati gli consegnò, ma su contestazione del P.M. ha confermato (affermando che se aveva detto quelle cose erano vere) di aver dichiarato in indagini preliminari che nei primi anni in cui entrò a far parte del gruppo, vide che Soffiati diede a Digilio alcune cose, tra cui anche una chiave di quel tipo.

¹⁷⁵³ Secondo Persic, p. 114-115, tra Digilio e Soffiati c'era, sin dal 1970, un rapporto di fratellanza e Maggi e Digilio erano inseparabili (p. 116)

¹⁷⁵⁴ Persic ha dichiarato di sapere che Soffiati andava spesso a Venezia a parlare con Maggi e Digilio, ma non gli fu mai proposto di andare a serate organizzate di discussione politica, anche perché le discussioni nascevano spontaneamente (p. 117).

¹⁷⁵⁵ Persic ha dichiarato testualmente che Maggi comandava e Digilio eseguiva (p. 116) e che la posizione di superiorità di Maggi sotto il profilo politico era anche determinata probabilmente dalla sua disponibilità economica (p. 118). Ha aggiunto che il senso del comando riferito a Maggi è stato desunto dall'atteggiamento di Soffiati, che ogni qualvolta doveva venire Maggi gli dava molta importanza, si vedeva che l'uomo forte che comandava era lui; può essere definito una persona molto autorevole (p. 125-126).

¹⁷⁵⁶ Lodi, p. 72, ha dichiarato che ON auspicava un cambiamento istituzionale, a parole anche con l'aiuto di ambienti militari, ma il teste vide solo il colonnello Spiazzi, che rappresentava il riferimento militare qualificato, cioè colui che poteva avere appoggi nell'ambito militare in caso di interventi politici. Il teste ha riferito della contiguità ad ON di una struttura di antiguerriglia contro i comunisti che doveva operare solo per cause interne; venivano organizzati corsi di sopravvivenza finalizzati a mettere in condizione i partecipanti ad affiancar questa struttura in caso di necessità; durante i corsi venivano distribuite e commentate da Bizzarri circolari militari aventi ad oggetto il contrasto pratico di forze avversarie e la sopravvivenza (p. 81).

¹⁷⁵⁷ Panizza ha confermato Bruno e Marcello Soffiati consideravano gli aderenti all'MSI moderati e spesso parlavano di rivoluzione del sistema quale obiettivo di ON; vagheggiavano un colpo di Stato, di una presa del potere con mezzi rivoluzionari; quindi i dibattiti con i Soffiati erano piuttosto accesi e le idee contrapposte e avvenivano spesso alla trattoria di Marcello Soffiati in forma di riunioni conviviali, alle quali partecipavano gli amici (p. 41-42).

anche negli anni successivi, attraverso la prosecuzione dell'iniziativa politica da parte di quel gruppo anche all'interno del partito. Tali rapporti coinvolsero Zorzi nel periodo immediatamente precedente al 1969, atteso che Vianello, i cui rapporti con Maggi e Digilio erano sporadici, frequentò Marcello Soffiati proprio nel periodo in cui Zorzi stava consolidando la "rete" dei gruppi veneti di ON per realizzare la strategia eversiva culminata negli attentati del 1969. Siciliano e Digilio hanno confermato il coinvolgimento di Soffiati in quegli attentati, concludendo logicamente il quadro dei rapporti dello stesso con i veneziani. Il coinvolgimento di Soffiati nelle vicende di detenzione di armi accertate con le sentenze definitive acquisite al fascicolo del dibattimento sono del tutto coerenti con il quadro testimoniale illustrato. Per quanto concerne i militanti triestini di ON, gli elementi che in questa sentenza meritano di essere segnalati riguardano la composizione di quel sodalizio, i rapporti di alcuni suoi esponenti con i veneziani, la partecipazione di costoro ad alcune azioni nelle quali si esplicò la politica eversiva propugnata dai veneziani.

Tra i militanti triestini che gravitarono in ON sono stati indicati nel processo Neami, Portolan, Bressan, Fabbri, Forziati e Ferraro, i primi due furono gli esponenti più in vista di quel sodalizio, intrattennero rapporti con Maggi e in generale con gli altri gruppi del Triveneto, parteciparono ad alcune iniziative riconducibili al gruppo ordinovista veneziano, quali manifestazioni, convegni politici, scontri di piazza e, infine, fornirono supporto logistico per gli attentati di Trieste e Gorizia.

Bressan¹⁷⁵⁸, Rauti¹⁷⁵⁹, Neami¹⁷⁶⁰, Digilio¹⁷⁶¹, Siciliano¹⁷⁶², Stimamiglio¹⁷⁶³, Vianello¹⁷⁶⁴, Freda¹⁷⁶⁵, Forziati¹⁷⁶⁶ hanno ricostruito la composizione del gruppo e gli stretti rapporti con i veneziani-mestrini, confermati specificamente dagli episodi degli

¹⁷⁵⁸ Bressan, u. 8.6.2000, p. 30-31, ha indicato Neami, Portolan, Forziati, Fabbri e se stesso come militanti di ON di Trieste, confermando (p. 32-33) che i primi due tenevano i rapporti con ON di Venezia.

¹⁷⁵⁹ Rauti, p. 73, ha indicato Neami, Portolan, Fabbri e Forziati, soggiungendo di aver appreso che Neami, Bressan e Ferraro furono coinvolti in indagini per attentati terroristici (p. 78), ma i dirigenti di On gli dissero che erano estranei (p. 81)

¹⁷⁶⁰ Neami, int. 18.6.1997, ha ammesso la sua partecipazione ad ON, così come i rapporti con Maggi.

¹⁷⁶¹ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 21-23 ha indicato Neami, Ferraro e Forziati come triestini in rapporto con Maggi.

¹⁷⁶² L'individuazione del gruppo triestino da parte di Siciliano è avvenuta in numerosi interrogatori, tra cui il confronto con Bressan del 22.3.1996, ove ha indicato Neami, Portolan, Bressan e Forziati, int. 17.4.1996, p. 3, int. 25.4.1996, p. 1, nei quali ha indicato presenti a riunioni di ON gli stessi quattro; int. 5.9.1996, p. 2, nel quale ha indicato Ugo Fabbri come esponente di ON, mai presente a situazioni operative; int. 18.10.1996, p. 5, nel quale ha parlato di Ferraro. In numerosi interrogatori Siciliano ha indicato i triestini come presenti in funzione di supporto logistico negli attentati di Trieste e Gorizia, dapprima Neami e Portolan (int. 18.10.1994, p. 4), poi anche Bressan (int. 25.1.1995, p. 2), quindi anche una quarta persona identificata in Claudio Ferraro (int. 16.3.1996, p. 4)

¹⁷⁶³ Stimamiglio, p. 146, ha indicato Neami come esponente del Movimento politico ON di Trieste.

¹⁷⁶⁴ Vianello, p. 4-5, conobbe gli ordinovisti triestini proprio tra il 1968 e il 1969, quando Zorzi iniziò le attività di collegamento tra i gruppi veneti e ha indicato Neami e Portolan come esponenti di quel sodalizio. Vianello ha confermato che i triestini (Neami, Portolan e un terzo) svolsero supporto logistico negli attentati di Trieste e Gorizia (p. 22-23).

¹⁷⁶⁵ Freda, p. 120, conobbe Neami a Trieste nel 1972.

¹⁷⁶⁶ Forziati, p. 29, ma anche nelle dichiarazioni acquisite nel procedimento della V° sezione della Corte d'assise di Milano (Forziati, esame 25.2.1992).

attentati a Trieste e Gorizia dell'ottobre 1969¹⁷⁶⁷, dalla partecipazione dei veneziani-mestrini alla manifestazione di Trieste del novembre 1969¹⁷⁶⁸, dalla partecipazione dei triestini alla manifestazione di Venezia del maggio 1970¹⁷⁶⁹, dalla partecipazione dei veneziani-mestrini alla manifestazione del dicembre 1970 a Trieste¹⁷⁷⁰, dalla partecipazione dei triestini Neami e Portolan a gran parte delle riunioni organizzative del gruppo ordinovista veneto.

Per quanto qui rileva, il gruppo triestino di ON fu pienamente coinvolto nelle azioni realizzate in Veneto nel 1969 da quell'area politica, considerata la presenza dei dirigenti del sodalizio ad alcune riunioni significative, anche se non specificamente dedicata alla discussione sulla strategia eversiva¹⁷⁷¹, ma soprattutto per il coinvolgimento operativo principalmente di Neami, ma anche di alcuni altri triestini, negli scontri di piazza del 1969 e del 1970, e in ultimo negli attentati di Trieste e Gorizia. Quest'ultimo episodio costituisce l'elemento di maggior rilievo nella valutazione del coinvolgimento dei triestini di ON (che, si ricorda, rientrarono tutti nell'MSI pur continuando ad operare nel gruppo ordinovista veneto) e, con specifico riferimento a Francesco Neami, va evidenziato il suo diretto coinvolgimento nell'attentato alla Questura di Milano, in relazione al quale è stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo.

8 d – Il gruppo eversivo di destra operante a Milano e riconducibile a “La Fenice”.

Questo paragrafo ha una struttura analoga ai precedenti perché è diretto a delineare la struttura e la composizione del gruppo milanese contiguo ad ON che operò tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 con la denominazione La Fenice e che ebbe una continuativa collaborazione con gli ordinovisti veneziani e mestrini.

Prima di ricostruire la struttura, la composizione, le attività politiche e nello specifico quelle criminali attribuite al gruppo milanese, è opportuno individuare i profili di rilevanza che saranno qui trattati, focalizzando l'attenzione sulla figura di spicco di quel sodalizio, quel Giancarlo Rognoni accusato di aver concorso nell'azione delittuosa qui giudicata.

Nell'area politica milanese di destra un gruppo che formalmente fosse collegato al Centro studi ON non fu presente con continuità. Come dichiarato da Rauti in questo dibattito, in alcuni periodi i simpatizzanti ordinovisti erano in numero più consistente, in altri non rappresentavano una presenza politica significativa¹⁷⁷². Una

¹⁷⁶⁷ L'episodio verrà ricostruito nel prossimo capitolo, essendo qui sufficiente ribadire che Vianello e Siciliano hanno descritto l'attività di supporto logistico svolta dai triestini.

¹⁷⁶⁸ Alla manifestazione di cui si tratterà nel prossimo capitolo, parteciparono Siciliano, Busetto e Vianello, i quali giunsero con l'autovettura di Maggi.

¹⁷⁶⁹ Neami partecipò a

¹⁷⁷⁰ Alla manifestazione per “l'italianità” parteciparono Siciliano, Mariga, Busetto, Vianello, Biasiolo, Tondato e altri (Siciliano, int. 25.10.1996, p. 4)

¹⁷⁷¹ Siciliano ha indicato Neami presente al convegno alla White room, anche se non alla riunione ristretta (Siciliano, int. 10.10.1995, p. 4) e ad alcuni incontri in cui si discusse del Piano di sopravvivenza (Siciliano, int. 13.10.1995, p. 2), alcune riunioni in via Mestrina con i fratelli Vinciguerra e Soffiati (Siciliano, int. 14.10.1995, p. 3), ad una riunione ad Udine nel 1968 (Siciliano, int. 25.4.1996, p. 1)

¹⁷⁷² Rauti, ha precisato di non ricordare chi fossero i dirigenti di ON (intendendo sempre il Centro studi ON) a Milano, soggiungendo che un gruppo a volte era presente, altre no (p. 85). In controesame ha soggiunto che

risposta meno precisa è stata fornita da Rauti in merito all'appartenenza di Rognoni e del gruppo La Fenice ad ON prima e alla corrente rautiana all'interno dell'MSI in epoca successiva al 1969, atteso che dapprima ha ammesso la circostanza, poi l'ha definita in termini dubbi, concludendo con un'affermazione di non ricordo della stessa¹⁷⁷³.

In questo quadro di riferimento, gli elementi di prova acquisiti, di cui si darà conto nei successivi paragrafi, hanno consentito di individuare in Rognoni come l'esponente della destra politica milanese iscritto all'MSI, ma su posizioni vicine, se non coincidenti, a quelle dei gruppi veneziano e padovano di ON. Le indicazioni dubbie espresse da Rauti in merito alla contiguità politica di Rognoni e del gruppo La Fenice alle posizioni ordinoviste, sono state rese certe dai milanesi che aderirono a quel sodalizio (Cagnoni, Zaffoni, Battiston) dai veneziani-mestrini che con quell'area ebbero intensi rapporti (Siciliano, Digilio), dalle sentenze delle Corti veneziane citate nei paragrafi precedenti.

La strategia politica di Rognoni è stata descritta da numerosi testimoni, di provenienza milanese e veneziana, ed è inconfutabilmente confermata dalla sentenza di condanna per l'attentato al treno Torino-Roma del 7.4.1973¹⁷⁷⁴.

a Milano ON ebbe sempre molte difficoltà organizzative, con sporadiche eccezioni legate alla presenza di alcuni personaggi come Domingo Monaco e di alcuni giovani e che anche dopo il rientro la corrente rautiana nel partito fu sempre inconsistente (p. 120).

Rauti ha anche fornito indicazioni più specifiche su Giancarlo Rognoni e sul gruppo La Fenice, indicando il primo, pur esprimendo in proposito un dubbio, come aderente di ON (p. 87), anche se nel corso del controesame ha parzialmente rettificato l'affermazione dell'appartenenza di Rognoni ad ON, riferendo che lo conobbe come giovane esponente missino, particolarmente autorevole perché aveva vissuto gli anni di piombo in una città difficile come Milano, ed escludendo che fosse entrato nelle strutture dirigenti dell'MSI in quota ad ON (p. 116). Per quanto riguarda il gruppo La Fenice, Rauti non ha escluso che potesse essere contiguo alla linea politica rautiana all'interno del partito, rispondendo, ad una specifica domanda della difesa Rognoni su tale appartenenza, che alcuni giovani hanno certamente bazzicato quell'ambiente nella particolare atmosfera milanese, ma non avendo una struttura organizzata era un microcosmo che sfuggiva ad ogni informazione precisa (p. 121).

In conclusione dell'esame la difesa di parte civile ha contestato a Rauti le diverse risposte fornite in merito all'appartenenza di Rognoni ad ON e il teste ha risposto di non ricordare se Rognoni sia mai stato iscritto ad ON (p. 125).

¹⁷⁷³ Rauti ha fornito indicazioni più specifiche su Giancarlo Rognoni e sul gruppo La Fenice, indicando il primo, pur esprimendo in proposito un dubbio, come aderente di ON (p. 87), anche se nel corso del controesame ha parzialmente rettificato l'affermazione dell'appartenenza di Rognoni ad ON, riferendo che lo conobbe come giovane esponente missino, particolarmente autorevole perché aveva vissuto gli anni di piombo in una città difficile come Milano, ed escludendo che fosse entrato nelle strutture dirigenti dell'MSI in quota ad ON (p. 116). Per quanto riguarda il gruppo La Fenice, Rauti non ha escluso che potesse essere contiguo alla linea politica rautiana all'interno del partito, rispondendo, ad una specifica domanda della difesa Rognoni su tale appartenenza, che alcuni giovani hanno certamente bazzicato quell'ambiente nella particolare atmosfera milanese, ma non avendo una struttura organizzata era un microcosmo che sfuggiva ad ogni informazione precisa (p. 121).

In conclusione dell'esame la difesa di parte civile ha contestato a Rauti le diverse risposte fornite in merito all'appartenenza di Rognoni ad ON e il teste ha risposto di non ricordare se Rognoni sia mai stato iscritto ad ON (p. 125).

¹⁷⁷⁴ Le sentenze acquisite sono quelle della Corte d'assise di Genova del 25.6.1974 e della Corte d'assise d'appello di Genova del 27.10.1977.

Questi sono i profili rilevanti che si affronteranno in questo paragrafo, illustrando specificamente tutti gli elementi di prova acquisiti a carico di Rognoni con riferimento alla sua militanza politica di quegli anni.

8 d 1 – Gli accertamenti giudiziari relativi al gruppo eversivo sopra descritto e riguardanti Rognoni.

Per descrivere le caratteristiche della militanza politica del gruppo La Fenice è opportuno partire dalla valutazione dell'episodio delittuoso di maggiore gravità attribuito in via definitiva ad alcuni esponenti di quel sodalizio, cioè l'attentato al treno Torino-Roma del 7 aprile 1973.

Dalla descrizione del capo d'imputazione è chiara la ricostruzione di quell'attentato, essendo stati Rognoni, Azzi, De Min e Marzorati imputati del *“reato di cui all'art. 285 c.p.p. perché, quali dirigenti ed attivisti del circolo di estrema destra “La Fenice”, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, preparavano un congegno esplosivo a tempo mediante kg. 1 di tritolo, due detonatori, una pila ed un orologio; si apprestavano a collocare tale congegno nel cestino metallico dei rifiuti posto nella ritirata di un vagone ferroviario del treno direttissimo Torino-Roma gremito di persone, programmando la deflagrazione a distanza di cinque ore circa; l'azione veniva interrotta dalla circostanza che Azzi, accovacciato nella predetta ritirata, avendo appoggiato il tritolo presso il suo piede sinistro, mentre ultimava il collegamento dei fili elettrici alla pila e metteva a punto l'orologio, provocava accidentalmente lo scoppio di uno dei detonatori: mediante la condotta descritta commettevano fatti diretti a cagionare un disastro ferroviario e, al fine di uccidere, tali da portare in pericolo la pubblica incolumità; a seguito dello scoppio del detonatore Azzi riportava lesioni personali guarite il 40° giorno“*

La sentenza di primo grado che condannò Azzi, Marzorati, De Min e Rognoni per quell'episodio, ricostruì puntualmente l'origine politica dell'attentato e la sua riconducibilità al gruppo “La Fenice” di cui i quattro imputati facevano parte. Testualmente la Corte genovese affermò:

“In epoca risalente agli inizi del mese di marzo 1973 i tre predetti e Giancarlo Rognoni, in rapporto tra di loro perché appartenenti al medesimo ambiente milanese facente capo alla pubblicazione periodica di estrema destra “La Fenice” di cui era animatore il Rognoni, pervennero alla determinazione di fare un attentato collocando un ordigno esplosivo su un convoglio ferroviario.

... ..
E' pacifico innanzitutto che il Rognoni era il capo spirituale del gruppo, quale animatore del giornale “La Fenice” che, a giudicare dal tenore degli articoli contenuti nei numeri repertati, non esitava ad enunciare spregiudicati programmi politici di estrema destra e proclamare la necessità del ricorso alla violenza nella lotta politica.

E' quindi perfettamente verosimile che il predetto esercitasse una determinante influenza sui più giovani coimputati così come, del resto, è provato in modo inequivocabile attraverso la dichiarazioni della teste Conz Francesca la quale in istruttoria ha dichiarato che il Rognoni, essendo la personalità più forte

dell'ambiente, aveva addirittura plagiato tutti gli altri ragazzi ed al dibattito, pur mitigando tali espressioni, ha tuttavia ammesso che il Rognoni esercitava una influenza particolare sugli altri perché politicamente più preparato.

Ed è pure significativo il fatto, riferito dalla stessa teste, che il predetto, già ai primi di marzo, parlasse di atti dimostrativi e di forza cercando adepti tra i ragazzi.

Sotto il medesimo profilo non può nemmeno dimenticarsi infine che tra i motivi per i quali Rognoni, almeno ufficialmente, si era venuto a trovare in contrasto con gli esponenti del partito di originaria appartenenza, vi era proprio l'accusa di armare e di spingere alla violenza giovani fanatici.”¹⁷⁷⁵.

Quel giudice riconobbe in capo a Rognoni l'aggravante di cui all'art. 112, n. 2 c.p. , affermando testualmente che “Invero, secondo le affermazioni dei correi il Rognoni non solo ideò l'impresa convincendo gli altri a parteciparvi e fornendo l'esplosivo, ma organizzò nella propria abitazione le riunioni per mettere a punto il piano, studiò ogni particolare ed assegnò a ciascun partecipante il proprio compito, per cui, tenuto conto anche della sua generale posizione di preminenza, sul piano logico, può affermarsi che senza la sua opera di organizzazione e direzione, l'impresa non sarebbe stata compiuta”¹⁷⁷⁶.

Quella pronuncia fu confermata integralmente dalla Corte d'assise d'appello con specifico riferimento alla posizione di Rognoni, così si espresse:

“Le considerazioni che precedono dimostrano che è pienamente provata la partecipazione di tutti e quattro gli imputati ai fatti criminosi addebitati e dimostrano altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., contestata al Rognoni, nel triplice aspetto di aver promosso ed organizzato la cooperazione nei reati e di aver diretto l'attività dei correi. A quest'ultimo riguardo, basta ricordare che fu il Rognoni ad ideare l'attentato, a raccogliere l'adesione dei correi, a procurare il materiale occorrente predisponendone le parti che richiedevano una trasformazione, a disporre il piano d'azione con l'assegnazione a ciascuno di compiti precisi, ad assicurarsi dell'esecuzione dell'attentato prendendo parte direttamente alla prima fase del piano e cioè alla partenza dell'Azzi e del Marzorati con tutti i materiali destinati a comporre l'ordigno esplosivo a scoppio ritardato. Tenuto conto della giovanissima età dell'Azzi e del De Min nonché del notevolissimo ascendente che su di essi aveva il Rognoni (per l'età, per la maggiore preparazione, per la posizione politica, per l'attivismo spregiudicato), deve considerarsi esatta e fondata la considerazione dei primi giudici, secondo la quale l'attentato di cui trattasi non sarebbe stato compiuto se non vi fosse stata l'opera di organizzazione e di direzione del Rognoni.”¹⁷⁷⁷

Dall'esame delle pronunce risulta evidente l'inquadramento dell'attentato nelle attività eversive del gruppo La Fenice, di cui Rognoni era incontestabilmente l'esponente di vertice. La strategia politica di quel sodalizio fu descritta sinteticamente ma con chiarezza dai giudici genovesi, che definirono Rognoni “il capo spirituale del gruppo, quale animatore del giornale La Fenice, che, a giudicare

¹⁷⁷⁵ Corte d'assise di Genova 25.6.1974, pp. 10-12.

¹⁷⁷⁶ Corte, ult. cit. , p. 35-36.

¹⁷⁷⁷ Corte d'assise d'appello di Genova 27.10.1977, p. 28-29.

dal tenore degli articoli contenuti nei numeri repertati, non esitava ad enunciare spregiudicati programmi politici di estrema destra e proclamare la necessità del ricorso alla violenza nella lotta politica”, rilevando altresì che era emerso il contrasto di Rognoni con l’MSI proprio per “l’accusa di armare e di spingere alla violenza giovani fanatici”, circostanza confermata dalle dichiarazioni della teste Conz, secondo la quale ai primi di marzo del 1973 Rognoni aveva parlato di atti dimostrativi da compiere, cercando adepti tra i giovani¹⁷⁷⁸. La Corte del gravame confermò il giudizio sull’ideologia violenta ed eversiva di Rognoni, affermando che questi “era a capo di un gruppo di giovani, tra i quali spiccavano Azzi e Marzorati, che accusavano di moderatismo l’azione politica dell’MSI e tendevano a distogliere da esso dei giovani per riunirli in gruppi variamente denominati allo scopo di ottenere adesioni per l’uso della forza nella lotta politica. Tali tendenze ispiravano il periodico mensile “La Fenice”, del quale il Rognoni era concretamente l’ispiratore e l’organizzatore”¹⁷⁷⁹.

Gli accertamenti compiuti dalle Corti genovesi riguardarono un periodo successivo al 1969, ma rappresentano un elemento incontestabile nella definizione della strategia politica che, a Milano, Rognoni propugnò nell’ambito della destra contigua all’MSI. Secondo quegli accertamenti, nei primi anni ’70 (nella sentenza sono citati atti risalenti al gennaio 1972 nei quali un esponente dell’MSI milanese, Francesco Servello, comunicò al segretario nazionale del partito le attività violente di Rognoni, nonché le copie della rivista “La Fenice” pubblicate nel 1971) Rognoni fu l’ispiratore del gruppo eversivo di cui i giovani Azzi e Marzorati erano i militanti di spicco, e quest’accertamento non è irrilevante nella valutazione delle attività politiche che proprio Rognoni svolse tra l’estate del 1969 e il 1971.

Come già osservato in altra parte del capitolo trattando le posizioni di Maggi e Zorzi, la circostanza che a partire dal 1971 Rognoni e il gruppo La Fenice svolsero attività eversiva nell’ambito della destra milanese, organizzando e realizzando l’attentato dell’aprile 1973, rappresenta una significativa prospettiva di valutazione delle vicende avvenute in epoca precedente nelle quali Rognoni è accusato di essere stato coinvolto.

8 d 2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all’esistenza di un gruppo eversivo operante a Milano, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre, Padova e Verona.

Prima di affrontare le acquisizioni testimoniali di questo processo, è opportuno richiamare la sentenza della Corte d’assise di Venezia che condannò Rognoni per il delitto di abuso in atti d’ufficio, ricostruendo altresì i rapporti da costui intrattenuti con il gruppo veneziano facente capo a Maggi. La Corte d’assise d’appello applicò a Rognoni l’amnistia, senza peraltro porre in discussione gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado, per cui la circostanza di fatto che in questo processo proviene dalla sentenza richiamata è che il sodalizio criminale operante nel Triveneto e di cui

¹⁷⁷⁸ Corte d’assise di Genova 25.6.1974, p. 12.

¹⁷⁷⁹ Corte d’assise d’appello di Genova del 27.10.1977, p. 13-14, nella quale sono riportati tutti gli elementi di prova su cui si fondò quell’affermazione.

Maggi e Digilio furono ritenuti un dirigente e un partecipe, ebbe solidi rapporti politici con Giancarlo Rognoni in un'epoca compresa tra il 1969 e il 1982.

Se a ciò si aggiunge l'accertamento definitivo esaminato nel precedente paragrafo, da cui si evince che Giancarlo Rognoni organizzò e diresse un gruppo politico operante nell'area milanese con finalità eversive, assumendone il ruolo di *capo spirituale*, che propugnava l'uso della violenza per il perseguimento della finalità di rivolgimento del sistema istituzionale, coinvolgeva numerosi giovani di quell'area politica e attuava il progetto eversivo con la realizzazione di attentati, le questioni che in questo processo devono essere affrontate sono, rispetto al tema generale della struttura e delle iniziative del gruppo "La Fenice", molto specifiche. E' cioè necessario soffermarsi solo su due profili controversi: l'origine dell'attività politica del gruppo milanese che intorno ai primi anni '70 pubblicò la rivista "La Fenice" e i rapporti intercorsi tra quel sodalizio (e in particolare Rognoni) e i gruppi ordinovisti veneziano di Maggi e mestrino di Zorzi.

Ritiene la Corte che sia logicamente preliminare rispetto alla individuazione dell'epoca in cui il gruppo La Fenice iniziò ad operare come realtà politica autonoma rispetto all'MSI, descrivere i rapporti politici che intercorsero tra i militanti del sodalizio milanese e gli ordinovisti veneziani e mestrini, atteso che, nella prospettiva accusatoria furono proprio Maggi e Zorzi gli artefici della costituzione a Milano di un gruppo politicamente contiguo ad ON. Vi è poi un'altra circostanza che induce a posticipare la trattazione dell'epoca in cui iniziò ad operare quel sodalizio, cioè la considerazione che mentre in conclusione del processo non è stata contestata dalle difese la sussistenza di rapporti politici tra i milanesi de La Fenice e gli ordinovisti veneziani-mestrini (essendo emerso incontestabilmente l'esistenza di un tale legame e la sua particolare intensità), le contestazioni difensive si sono incentrate esclusivamente sull'origine temporale di quei rapporti, assumendosi da parte delle difese di tutti gli imputati che Zorzi e Maggi (ma evidentemente anche Siciliano) conobbero Rognoni (e conseguentemente i militanti del gruppo La Fenice) solo nel 1970, cioè dopo il rientro del Centro studi ON nell'MSI.

E' stato Siciliano per primo a ricostruire i rapporti di Rognoni con Maggi e Zorzi collocandone l'origine nell'autunno 1969, quando i due *leader* veneziani-mestrini invitarono Rognoni a costituire un gruppo ordinovista a Milano e ha descritto in numerosi interrogatori le vicende politiche che coinvolsero Rognoni nel periodo a cavallo tra il 1969 e il 1970. Negli interrogatori del marzo 1995, il collaboratore ha collocato l'origine dei rapporti tra Maggi, Zorzi e Rognoni nel settembre 1969, quando egli stesso si recò una volta da solo e due volte con Zorzi a casa di Rognoni per discutere della costituzione di un gruppo di ON a Milano; ha soggiunto che lui e Zorzi furono ospiti di Rognoni¹⁷⁸⁰ e che nell'occasione discussero della costituzione del nuovo gruppo ordinovista, attuando quel rapporto tra milanesi e veneziani che si sarebbe consolidato negli anni successivi¹⁷⁸¹. Su questo tema il collaboratore ha

¹⁷⁸⁰ Siciliano ha descritto la casa, una villetta vicina alla tangenziale

¹⁷⁸¹ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 9. Ma già in interrogatori precedenti, Siciliano aveva, più genericamente, riferito dei viaggi di Rognoni a Venezia per discutere con Zorzi e Maggi della costituzione del gruppo milanese di ON (Siciliano, int. 19.10.1994, p. 5).

fornito ulteriori specificazioni, ribadendo che il primo incontro tra Zorzi e Rognoni avvenne nel settembre 1969¹⁷⁸² alla stazione di Milano¹⁷⁸³ e che nel mese di ottobre Maggi, Zorzi e Siciliano, Rognoni, Bovolato, Leccisi e Marcello Romani si rividero in un ristorante di Sesto San Giovanni per discutere sulla pubblicazione della rivista La Fenice, contemporanea alla costituzione del gruppo ordinovista¹⁷⁸⁴.

Questo quadro dei rapporti tra i milanesi e i veneziani non è stato smentito nemmeno dagli imputati, i quali hanno solo negato che la loro collaborazione politica fosse iniziata prima del dicembre 1969¹⁷⁸⁵.

Tutti i militanti ordinovisti milanesi e veneziani, hanno confermato che nei primi anni '70 il rapporto tra i due gruppi era intensissimo. In questo senso si richiamano le conformi dichiarazioni, oltre che di Maggi, Zorzi e Rognoni, di Campaner, Vianello, Maggiori, Digilio, Boffelli per Venezia-Mestre, di Battiston, Cagnoni, Zaffoni e Azzi per Milano.

Nell'illustrare tali elementi di prova, va per prima citata la deposizione di Nico Azzi, perché quelle dichiarazioni sulla collocazione politica del gruppo "La Fenice" appaiono alla Corte particolarmente rilevanti in quanto provengono da un teste che su molti aspetti della vicenda politica qui analizzata è stato reticente.

Azzi ha testualmente dichiarato:

"P.M. - Lei ha conosciuto Rognoni, ovviamente?"

T. - Sì.

P.M. - Ricorda in che periodo?"

T. - Attorno agli anni '70.

P.M. - Ricorda l'occasione della conoscenza o come mai?"

T. - L'occasione in sede della Giovane Italia in Corso Monforte.

P.M. - Nel senso che anche lui frequentava la sede della Giovane Italia?"

T. - Sì.

P.M. - E dopo questa conoscenza nella sede della Giovane Italia, avete avuto occasione di frequentarvi?"

T. - Ci frequentavamo tutti i giorni.

P.M. - Fino a quando questo?"

T. - Fino al momento del mio arresto.

P.M. - Come mai vi frequentavate tutti i giorni, cosa era che - voglio dire - determinava la frequentazione?"

T. - Facendo parte dello stesso movimento politico, è ovvio che ci si frequentava.

¹⁷⁸² Siciliano, int. 16.7.1997.

¹⁷⁸³ Siciliano, int. 28.8.1996, p. 4.

¹⁷⁸⁴ Siciliano, int. 14.3.1996, p. 4.

¹⁷⁸⁵ Ma non può ignorarsi l'indicazione che Maggi fornì in un documento redatto in epoca non sospetta sull'avvicinamento di Rognoni ad ON e alla costituzione da parte sua di un gruppo di giovani riconducibile a detta organizzazione. In una lettera indirizzata a Fabio Miriello il 17 dicembre 1979, Maggi citò Giancarlo Rognoni, descrivendo la sua vicinanza alle idee comuni e scrivendo testualmente "nel 69 si è avvicinato a noi di ON costituendo a Milano un robusto gruppo di giovani (quelli della Fenice)". Maggi, richiesto di chiarimenti sul punto, ha rettificato la collocazione della sua conoscenza con Rognoni nel 1970, senza peraltro fornire chiarimenti sull'inequivoca affermazione contenuta in quel documento (Maggi, u. 12.3.2001, p. 104).

P.M. - E qual era questo movimento politico?

T. - A Milano eravamo tutti insieme, non c'era una distinzione netta tra Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Fronte Giovane Italia o altri gruppi; a Milano eravamo tutti assieme. Quindi, c'erano tutti i vari gruppi.

P.M. - Comunque questo essere tutti assieme, era un essere tutti assieme nel Movimento Sociale o in una posizione se non completamente fuori comunque di... parapezza rispetto al Movimento Sociale?

T. - No. Noi frequentavamo ed eravamo iscritti al Movimento Sociale e contemporaneamente a quelli di Ordine Nuovo.

P.M. - Appunto?

T. - Poi Ordine Nuovo è rientrato nel Movimento Sociale nel 1969 - 1970.

P.M. - Non tutti i giovani iscritti al Movimento Sociale facevano parte di questo gruppo, diciamo allargato, di Ordine Nuovo?

T. - No.

P.M. - Chi faceva parte, quindi?

T. - Eravamo un gruppo molto elastico, poteva essere...

P.M. - Nell'ordine di quante persone, tanto per avere un'idea?

T. - 20 o 30 persone.

P.M. - Ricorda dei nomi di persone? Rognoni ovviamente, mi è sembrato di capire, no?

T. - Rognoni, Battiston, Demin, Marzolari, Pagliai, De Amici più altri che non...

P.M. - Qual era la posizione di Rognoni in questo gruppo?

T. - Lui era il più anziano di noi, quindi era quello che dava le direttive.

P.M. - Quindi, un po' il punto di riferimento, il capo, possiamo dire così?

T. - Sì, sì.

P.M. - Questo gruppo cosa..., voglio dire, che cosa c'era che vi unificava?

T. - L'ideologia che ci poteva unificare.

P.M. - Ha anche pubblicato un giornale?

T. - Sì, pubblicando il giornale "La Fenice".

P.M. - Non ricorda quando ha cominciato ad essere pubblicata "La Fenice"?

T. - No, non me lo ricordo.

P.M. - Neanche approssimativamente?

T. - Sarà stato il '70 o il '71, qualche numero, forse nel '72.

P.M. - "Qualche numero" che cosa...?

T. - Non mi ricordo esattamente.

P.M. - E' una cosa durata qualche mese o di più, secondo Lei?

T. - Penso di più.

P.M. - Qualche anno, quindi?

T. - Sì, qualche anno.

P.M. - Quale era questa ideologia che riuniva queste persone che poi, diciamo per comodità, hanno pubblicato questo giornale "La Fenice" rispetto al Movimento Sociale in genere o alla Giovane Italia? Non so se c'era ancora la Giovane Italia?

T. - C'era ancora la Giovane Italia, eravamo in posizione critica del partito, del Movimento Sociale.

P.M. - Volevo capire in cosa consisteva, proprio in due parole, la critica?

T. - Consideravamo quelli del Movimento Sociale dei moderati.”¹⁷⁸⁶

In queste risposte vi sono alcune affermazioni importanti: la presenza del gruppo ordinovista a Milano in epoca precedente al rientro nell’MSI, la continuità politica tra quel gruppo e la rivista “La Fenice”, la sua composizione, l’atteggiamento critico nei confronti dell’MSI, considerata una forza politica moderata.

Azzi ha descritto le attività del sodalizio cui apparteneva riferendosi ad un’area politica contigua all’MSI che militava contemporaneamente in ON, e collocando l’epoca della sua costituzione precedentemente al dicembre 1969, atteso che ha prospettato l’appartenenza di quel gruppo ad ON prima della confluenza nel partito e la prosecuzione delle sue iniziative politiche dopo il rientro. Indubbia è stata la collocazione di quel sodalizio nell’area politica ordinovista, confermata anche dal riconoscimento dei referenti in altre realtà territoriali, Signorelli e Roma, Maggi a Venezia, Rauti a livello nazionale.

Quindi, già questi due prime indicazioni probatori hanno delineato il gruppo milanese come una realtà appartenente all’area politica ordinovista anche all’epoca del Centro studi ON e l’indicazione di Rauti, richiamata in premessa di questo paragrafo, perde la sua ambiguità, atteso che la sua conoscenza con Rognoni non poteva essere successiva al dicembre 1969. Azzi ha descritto il gruppo di cui Rognoni era incontestabilmente il capo come organico al Centro studi ON, per cui è impensabile che il segretario nazionale di quel movimento non conoscesse (si ripete, quando ancora operava il Centro studi) il principale esponente ordinovista milanese.

I milanesi di quel gruppo hanno confermato la descritta impostazione politica, con specifiche indicazioni sui rapporti privilegiati con gli ordinovisti veneziani-mestrini, pur non fornendo notizie precise sui loro rapporti con il Centro studi ON e, quindi, sull’inizio dell’attività del sodalizio.

Battiston iniziò a frequentare i gruppi dell’estrema destra milanese negli anni 1969-1970, prima la Giovane Italia, poi l’MSI e, senza mai lasciare il partito, il gruppo La Fenice intorno al 1970-1971¹⁷⁸⁷; ha soggiunto che La Fenice era un gruppo evidentemente legato alla corrente ordinovista dell’MSI, con a capo il fondatore del giornale, cioè Giancarlo Rognoni, e con un nucleo ristretto di militanti, quali Nico Azzi, Marzorati, Marco Cagnoni. Quel gruppo rimase operante fino all’attentato al treno, atteso che, dopo quell’episodio, una parte dei militanti si diede alla latitanza, altri furono arrestati e il gruppo cessò di operare¹⁷⁸⁸. E’ evidente che Battiston non avrebbe potuto fornire indicazioni sui rapporti di Rognoni e degli ordinovisti con il Centro studi ON, avendo iniziato la sua militanza nella destra in anni successivi al 1969¹⁷⁸⁹. Con riferimento alla collocazione politica del gruppo, Battiston ha

¹⁷⁸⁶ Azzi, p. 22 e ss.

¹⁷⁸⁷ Battiston, p. 6

¹⁷⁸⁸ Battiston, p. 7.

¹⁷⁸⁹ In controesame, Battiston, p. 57, ha precisato che nel dicembre 1969 frequentava il liceo e non aveva ancora aderito alle idee di destra, simpatizzando piuttosto per il Movimento studentesco, per cui l’inizio della sua militanza nella Giovane Italia e nell’MSI deve essere necessariamente collocata nel 1970.

confermato l'inquadramento ideologico in ON¹⁷⁹⁰, i rapporti privilegiati di Rognoni con i veneziani, in particolare con Maggi, conosciuto dal teste nell'estate 1971 e frequentemente visto a Milano e a Venezia in ragione della collaborazione politica che intercorreva tra quelle realtà territoriali¹⁷⁹¹. Infine, Battiston ha descritto la comune ideologia eversiva propugnata da Maggi e Rognoni nel corso delle riunioni politiche a cui partecipò tra il 1970 e l'epoca della sua latitanza a Venezia¹⁷⁹².

¹⁷⁹⁰ Battiston ha precisato che il gruppo La Fenice e ON erano ideologicamente molto vicini; all'epoca ON era stato sciolto, ma le persone che erano vicine al gruppo La Fenice erano tutte di ON (p. 58).

¹⁷⁹¹ Battiston ha, in numerose parti del suo esame dibattimentale, descritto questa situazione, ribadendo più volte che i rapporti tra i milanesi e i veneziani erano intensi (pp. 9, 12), precisando che la conoscenza con Maggi fu dell'estate 1971 e che, in epoca immediatamente successiva, conobbe Digilio e Zorzi (p. 18 e p. 61, ove ha indicato l'anno di conoscenza nel 1972), ricordando alcune riunioni in particolare, come quella di Treviso, ove erano presenti Azzi e Marzorati insieme ai veneziani (p. 14) e descrivendo il periodo della sua latitanza a Venezia, nel corso della quale conobbe altri militanti ordinovisti (p. 10-11)

¹⁷⁹² Battiston ha descritto con precisione l'ideologia propugnata da Maggi e Rognoni:

"P.M. - Allora, scusi, sarò più preciso: Lei ricorda quali erano, se le ha sentite ovviamente, le tesi, le teorie di Maggi in relazione a questo tipo di attività, diciamo così, politica?"

T. - Sì, non ho mai sentito Maggi condannare l'uso delle bombe. Anzi, penso che fosse diciamo l'unica persona all'epoca che... ricordo anche un episodio non diretto bensì in occasione di una cena a cui partecipava mio padre ed altri reduci in cui Maggi propugnava l'uso della violenza come metodo per far trionfare quella che era quel tipo di idea politica.

P.M. - Lei ricorda anche eventualmente riunioni a cui ha partecipato in cui Maggi ha sostenuto questo tipo di teoria, questa dottrina?"

T. - Sì, sì, sicuramente. Cioè era una dottrina che sosteneva.

P.M. - Nell'ambito di Ordine Nuovo quali gruppi o quali persone erano più in sintonia con il Dottor Maggi in relazione a questo modo di condurre l'attività del gruppo?"

T. - No, non era un tipo di discorso, se vogliamo così chiamarlo, politico che si facesse molto. Anzi, ricordo persone come Massimiliano Fachini che erano decisamente contrarie a questo tipo di discorso. Nessun'altra... non ho sentito da altre parti propugnare così direttamente l'uso di quel determinato tipo di violenza.

P.M. - Allora le devo ricordare quello che Lei ha detto in un interrogatorio del 6 ottobre '95 davanti al Pubblico Ministero di Brescia. Lei disse: "A livello ideologico Maggi nel periodo della mia latitanza a Venezia sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento degli attentati e delle stragi come punto essenziale di una strategia che mirava a creare il caos. Ciò nell'ottica di costituire in tal modo il terreno sul quale potesse attecchire una vera e propria rivoluzione di Destra da realizzarsi nella sua ottica senza l'intervento delle forze armate o a prescindere da esse. Non faceva mistero di questa sua ideologia tanto da destare stupore anche nel nostro ambiente"?"

T. - Sì, è espresso meglio però è esattamente lo stesso concetto.

P.M. - Infatti, certo. Questo lo conferma, ovviamente, perché l'ha appena detto adesso, no?"

T. - Sì.

P.M. - Poi è andato avanti e disse: "Le riunioni a livello interregionale degli aderenti alla struttura ufficialmente disciolta di Ordine Nuovo venivano organizzate, per quanto è a mia conoscenza, da Signorelli. Anche io ho preso parte a diverse di queste riunioni a Roma, Genova, Treviso, Milano. Il Maggi nell'ambito di queste riunioni si faceva promotore della linea di cui ho appena parlato"?"

T. - Corretto.

P.M. - E fin qui ci siamo. Poi ha detto: "La posizione più vicina a Maggi direi che era rappresentata da Rognoni e dal gruppo di quest'ultimo. A livello centrale direi che non incontrava grossi consensi, tanto che ho sentito giudizi negativi sul conto di Maggi pronunciati da Signorelli e dallo stesso Massagrande"?"

T. - Giusto. Sì, sì.

P.M. - E' questo riferimento alla posizione di Rognoni nel gruppo di Milano che mi interessava sapere. Cioè, Lei qua ha detto che Rognoni rappresentava la posizione più vicina a queste tesi propugnate dal Dottor Maggi?"

T. - Sì, confermo." (p. 41-43).

L'adesione di Cagnoni al gruppo facente capo a Rognoni si colloca a cavallo del dicembre 1969, atteso che questi ha indicato quell'anno come l'inizio della sua militanza nella Giovane Italia, al cui interno conobbe Rognoni, ma ha anche precisato che dal febbraio 1970 al maggio 1971 fu assente da Milano perché impegnato nel servizio militare; la partecipazione di Cagnoni al gruppo "La Fenice" ebbe quindi inizio in contemporanea con l'uscita della rivista, nell'estate 1971¹⁷⁹³. Con questi limiti temporali, le indicazioni di Cagnoni sulla collocazione politica del gruppo sono state coerenti con quanto sin qui esposto. Il teste ha definito La Fenice come la componente rautiana nel partito, ribadendo le indicazioni sui militanti allo stesso sodalizio appartenenti (Rognoni, Marzorati, De Min, Azzi, Battiston, Zaffoni)¹⁷⁹⁴, la *leadership* di Rognoni, i rapporti con altre realtà territoriali e in particolare con Signorelli a Roma e Maggi a Venezia¹⁷⁹⁵. Cagnoni ha quindi descritto i rapporti con i veneziani-mestrini, da lui conosciuti proprio nell'estate 1971 e con i quali vi era un'intensa collaborazione politica¹⁷⁹⁶. Anche le dichiarazioni di Cagnoni, pur relative ad un periodo successivo al dicembre 1969, sono pienamente coerenti con il quadro descritto, non smentendo Siciliano e Azzi, ma piuttosto confermando il contenuto della ricostruzione da costoro fornita relativamente agli anni '70.

Zaffoni aderì al gruppo La Fenice negli anni 1969-1970 e ha confermato, pur senza fornire elementi certi in ordine alla collocazione della data di costituzione di quel sodalizio, la ricostruzione della sua collocazione politica nell'ambito della destra milanese e dei suoi rapporti con gli ordinovisti veneziani-mestrini¹⁷⁹⁷. In particolare, Zaffoni ha dichiarato che durante alcune manifestazioni a Milano incontrò tre militanti di Venezia, Maggi, Digilio e un giovane camerata appassionato di karatè che si chiamava Delfo e che seppe essersi trasferito in Giappone. Su Zorzi, Zaffoni ha precisato che fu proprio Rognoni a parlargli del suo interesse verso la cultura giapponese, ma lui stesso lo vide una o due volte a Milano tra il 1970 e il 1973¹⁷⁹⁸. In altro interrogatorio Zaffoni ha precisato che i rapporti tra Maggi e Rognoni erano di antica data e antecedenti al suo avvicinamento al gruppo La Fenice, anche se lui stesso vide Maggi per la prima volta a Milano durante un incontro politico con Rognoni nel 1970-1971¹⁷⁹⁹, ribadendo ancora che Maggi e Zorzi li conobbe

Battiston ha quindi descritto la riunione di Maggi con i reduci repubblicani nella quale quella ideologia fu manifestata (p. 63-65).

¹⁷⁹³ Cagnoni, pp. 2-3.

¹⁷⁹⁴ Cagnoni, p. 5.

¹⁷⁹⁵ Cagnoni, pp. 6-7.

¹⁷⁹⁶ Cagnoni ha dichiarato che a Venezia il riferimento del gruppo La Fenice era Maggi, da lui conosciuto alla fine dell'estate del 1971, poco dopo l'uscita della rivista; ha soggiunto di non sapere se Rognoni conoscesse Maggi, presumendo di sì, pur senza poter dare una risposta certa (p. 6-7). Cagnoni conobbe anche altre persone del gruppo di Venezia (Digilio, Zorzi) all'inizio del 1972, quando c'erano le elezioni nelle quali doveva essere sostenuto un tale Romani, l'unico candidato dell'area rautiana ad avere possibilità di essere eletto nel nord-Italia, per cui fu organizzata una campagna elettorale da parte di tutti i gruppi che operavano nelle varie realtà territoriali (p. 7).

¹⁷⁹⁷ Sulla conoscenza di Rognoni nel 1969-1970 (Zaffoni, int. 25.11.1995).

¹⁷⁹⁸ Zaffoni, int. 25.11.1995.

¹⁷⁹⁹ Zaffoni, int. 22.12.1995.

frequentando Rognoni¹⁸⁰⁰. Quanto alla collocazione cronologica di quei rapporti, Zaffoni ha precisato che iniziò a frequentare la sede della Giovine Italia nel 1967-1968 e vi conobbe Rognoni, la cui conoscenza si approfondì con la pubblicazione della rivista *La Fenice*, iniziata intorno al 1970 e comunque dopo la scissione di ON tra il gruppo Rauti e quello Graziani¹⁸⁰¹. Rognoni era vicino alle posizioni politiche di Rauti e intorno a *La Fenice* si costituì un gruppo di persone che collaboravano in tale attività, Azzi, De Min, Marzorati e la fidanzata, Pagliai, Battiston, Cinzia De Lorenzo, Cagnoni, il cui animatore era comunque Rognoni, definito una persona seria e riservata che conduceva una vita con stile austero¹⁸⁰². Infine, Zaffoni ha fornito un'ultima importante indicazione in merito ai rapporti tra Maggi e Rognoni, definendoli di amicizia, intensi e di lunga data, tanto che lui stesso vide più volte Maggi a Milano nel 1970. Pur non riferendo il ricordo della presenza di Zorzi a Milano, Zaffoni lo ha indicato tra i partecipanti alle iniziative pubbliche del gruppo *La Fenice*, soggiungendo che quando lui stesso conobbe Rognoni questi già conosceva Maggi e Zorzi¹⁸⁰³. La deposizione di Zaffoni è particolarmente interessante, perché, oltre ad essere del tutto coerente con quanto riferito dagli altri testimoni in merito alla collocazione politica e ai rapporti del gruppo *La Fenice*, ha fornito un elemento cronologico certo, cioè la pregressa conoscenza di Rognoni con Maggi e Zorzi rispetto al 1970. Zaffoni frequentò il gruppo *La Fenice* a partire da quell'anno, quando vide Maggi (e probabilmente anche Zorzi) a Milano durante alcune riunioni e manifestazioni e ha descritto il rapporto tra Rognoni e i veneziani *di amicizia, intenso e di lunga data*, quindi sicuramente antecedente alla sua conoscenza del 1970.

Alcuni altri milanesi gravitanti nell'area politica missina hanno confermato la collocazione politica del gruppo *La Fenice* nell'ambito ordinovista. Radice, oltre a rendere dichiarazioni importanti sull'origine della conoscenza tra i milanesi e i veneziani (di cui si tratterà in conclusione del paragrafo) ha riferito che Rognoni era il *leader* di un gruppo che operava nell'area della destra milanese su posizioni politiche di eversione violenta, soggiungendo che questi aveva anche scritto un libro in cui incitava alla violenza, aveva organizzato campi paramilitari con i giovani che si riconoscevano nel suo gruppo e che facevano la spola tra il FdG e "*La Fenice*"¹⁸⁰⁴.

Per quanto riguarda i veneziani-mestrini, le indicazioni sui rapporti con il gruppo *La Fenice* sono state unanimi da parte dei militanti che assunsero una posizione più o meno organica a quel gruppo ordinovista.

Vianello vide Rognoni una sola volta, quando accompagnò Zorzi a Milano presso un negozio di abbigliamento di via Molino delle armi, ove Zorzi entrò, uscendone poco dopo¹⁸⁰⁵. Con riferimento all'epoca di quel viaggio, Vianello non ha reso indicazioni precise, collocandolo nel 1969, prima dell'attentato di piazza Fontana, ma subendo

¹⁸⁰⁰ Zaffoni, int. 17.5.1997.

¹⁸⁰¹ Zaffoni, int. 17.5.1997.

¹⁸⁰² Zaffoni, int. 17.5.1997.

¹⁸⁰³ Zaffoni, int. 17.5.1997.

¹⁸⁰⁴ Radice, p. 155.

¹⁸⁰⁵ Vianello, p. 33-34.

alcune contestazioni in merito alla diversa indicazione fornita nelle indagini preliminari¹⁸⁰⁶. Anche a seguito di uno specifico controesame della difesa Zorzi (diretto a collocare quell'episodio nel settembre 1971), Vianello non ha rettificato l'originaria indicazione, pur ipotizzando che quel viaggio potesse essere collocato anche in anni successivi al 1969.

Anche Maggiori ha riferito nel dibattimento di aver appreso da Zorzi che nei primi anni '70 era solito compiere viaggi a Milano insieme a Maggi. Le indicazioni fornite da Maggiori su questo tema sono alquanto equivoche, atteso che le ha ricollegate all'impegno sportivo di Zorzi¹⁸⁰⁷, ma ha anche ammesso che Maggi era il referente politico dello stesso per cui non ha escluso che si recassero a Milano per incontri di tipo politico¹⁸⁰⁸. Con riferimento ai rapporti con il gruppo La Fenice, Maggiori ha riferito che vide una rivista con quell'intestazione e, a seguito di contestazione, ha ammesso che fu Zorzi a parlargli di un gruppo che aveva quel nome e che pubblicava quella rivista¹⁸⁰⁹.

Campaner ha sostanzialmente confermato le indicazioni di Maggiori, descrivendo innanzitutto i viaggi di Zorzi e Maggi a Milano, precisando che, considerati i rapporti politici e culturali intercorrenti tra i due, egli pensò che costoro si recassero a Milano per incontri di tale natura, anche se Zorzi non gli diede mai indicazioni specifiche sul punto¹⁸¹⁰. Anche con riferimento ai rapporti con Rognoni, Campaner ha riferito delle generiche notizie apprese da Zorzi e della lettura di una rivista denominata La Fenice, che sicuramente gli fu consegnata da Zorzi¹⁸¹¹.

Dall'esame delle deposizioni di Vianello, Maggiori e Campaner si trae la conferma dell'esistenza di rapporti politici tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e i milanesi de La Fenice, anche se soprattutto gli ultimi due hanno fatto riferimento alla lettura di una pubblicazione che è collocata nei primi anni '70. Anche Maggiori e Campaner hanno però descritto i viaggi che Maggi e Zorzi fecero a Milano in epoca antecedente al 1970, coerenti con l'indicazione di Vianello circa l'episodio in cui fu lui ad accompagnare Zorzi a Milano per incontrare Rognoni. E' vero che Vianello, controesaminato dalla difesa Zorzi, non ha escluso una collocazione di quella visita dopo il dicembre 1969, ma tale indicazione è stata indotta dalle modalità con cui il difensore ha rivolto al teste le domande relative a quell'incontro.

¹⁸⁰⁶ Vianello, p. 91, aveva indicato un'epoca successiva agli attentati del dicembre 1969, poi aveva indicato il 1968.

¹⁸⁰⁷ Maggiori, p. 172.

¹⁸⁰⁸ Maggiori, p. 175.

¹⁸⁰⁹ Maggiori, p. 176. Nel prosieguo del controesame, Maggiori ha ricostruito in modo diverso l'affermazione certa del rapporto tra Zorzi e la rivista mostratagli dal G.I. di Milano, precisando che quest'ultimo gli mostrò quel documento e lui pensò che fosse stato Zorzi a parlargliene (p. 178). In effetti, le dichiarazioni rese da Maggiori al G.I. sono inequivoche nel ricondurre il nome La Fenice ad un gruppo politico di cui gli aveva parlato Zorzi e la rettifica resa in controesame appare alla Corte priva di alcuna logica, rappresentando il tentativo, ancora una volta introdotto da alcuni testimoni, di inficiare l'operato di alcuni investigatori, non affermando esplicitamente la loro scorrettezza, ma prospettandola soltanto, al fine di insinuare il dubbio che le affermazioni compiute in indagini preliminari non fossero del tutto veritiere.

¹⁸¹⁰ Campaner, p. 106-108.

¹⁸¹¹ Campaner, pp. 106 e 144-145.

Innanzitutto il difensore ha prospettato una prima collocazione dell'incontro nel settembre 1971, quando si tenne un corso di storia delle religioni presso un istituto di Lugano al quale avrebbero partecipato Zorzi e Vianello. Quest'ultimo ha ammesso di aver partecipato a quell'incontro, non escludendo con certezza che potesse essere transitato per Milano e avervi incontrato Rognoni¹⁸¹².

Ancora il difensore di Zorzi ha fatto riferimento all'inizio dell'attività commerciale da parte della Cavagnoli, collocandola nel 1971 e, conseguentemente, ha domandato a Vianello se quell'indicazione gli consentisse di meglio ricordare la data della visita, ottenendo una risposta negativa da parte del teste, il quale ha testualmente affermato "AVV. FRANCHINI - Volevo sapere se questo le sollecitava in qualche misura la memoria?"

T. - No, non mi ricordo per nulla."¹⁸¹³.

¹⁸¹² E' interessante riportare testualmente il passo di quell'esame, perché esprime chiaramente che Vianello non ha aderito alla prospettazione difensiva, pur non escludendo che la visita a Rognoni potesse essere collegata a quel viaggio in Svizzera:

"AVV. FRANCHINI - Allora io adesso provo a farle alcune domande per cercare di sollecitare la sua memoria, Lei è mai stato ad un corso di storia delle religioni in Svizzera?"

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - C'era anche Zorzi?

T. - E' passato fuggacemente mi sembra.

AVV. FRANCHINI - E dalla Svizzera non siete andati a Milano?

T. - Può essere.

AVV. FRANCHINI - E non siete andati in macchina e guidava la macchina un professore?

T. - Non me ne ricordo ma potrebbe essere, potrebbe essere sì, non me ne ricordo però potrebbe essere. Cioè, io ho il buio sulla modalità con sono venuto a Milano, una delle modalità potrebbe essere questa però sinceramente non me ne ricordo.

AVV. FRANCHINI - Questo corso di storie delle religioni non si teneva a Lugano?

T. - La fondazione Caimier.

AVV. FRANCHINI - Villa Castagnola?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - E' così?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Quando si è tenuto?

T. - Adesso mi mette in difficoltà, '70?

AVV. FRANCHINI - Un po' più in là?

T. - '71, '70 o '71.

AVV. FRANCHINI - Agosto o settembre '71. E' sicuro che c'era un negozio di abbigliamento?" (p. 92)

¹⁸¹³ Così Vianello, p. 93:

"AVV. FRANCHINI - Agosto o settembre '71. E' sicuro che c'era un negozio di abbigliamento?"

T. - Sì, una merceria mi sembra all'angolo via Molino delle Armi di fronte alla RAS.

AVV. FRANCHINI - Perché vede la licenza per quel negozio è del '71 per l'apertura, abbiamo dimesso la documentazione alla Corte. Allora adesso è in grado di ricostruire questo accesso con Zorzi che doveva parlare con Rognoni?

T. - No. Cioè proprio a questo punto sono completamente perso.

AVV. FRANCHINI - No, no perso, le ho dato, ho cercato di darle una serie di riferimenti in relazione all'epoca in cui è avvenuto questo accesso con Zorzi in Milano in via Molino delle Armi al negozio di abbigliamento di cui Lei ha parlato, tutto qua.

T. - No, se Lei ha ricostruito mi fa piacere?

AVV. FRANCHINI - Volevo sapere se questo le sollecitava in qualche misura la memoria?

T. - No, non mi ricordo per nulla.

AVV. FRANCHINI - Quindi per altro può essere che questo viaggio sia avvenuto partendo da Lugano?

T. - Potrebbe essere però sinceramente non me no ricordo in maniera più assoluta."

Questa seconda indicazione difensiva merita di essere meglio valutata perché se formalmente la Cavagnoli fu intestataria della licenza di quel negozio solo a partire dal 12 luglio 1972 (e non dal 1971 come affermato dalla difesa Zorzi), non può certo escludersi che quel locale fosse nella disponibilità dei coniugi Rognoni-Cavagnoli in epoca antecedente. E' stato lo stesso Rognoni, nel corso dell'esame dibattimentale, a collocare l'inizio di quella attività dapprima nel 1970, ma, subito dopo, rispondendo alle domande della parte civile, ha confermato una dichiarazione resa in indagini preliminari nella quale aveva riferito che *"In coincidenza con le dimissioni dalla Banca Commerciale - che poi abbiamo accertato - mi sono iscritto all'università, alla facoltà di medicina - e di questo abbiamo parlato -. Per altro nel medesimo periodo mia moglie Anna Maria Cavagnoli, con la quale mi ero sposato nel '67, aveva rilevato, o era in trattative per rilevare una merceria sita in Milano, via Molino delle Armi, pertanto potendo disporre di altra fonte di reddito ho ritenuto di potermi dimettere dalla banca"*.¹⁸¹⁴ Va soggiunto che sull'inizio dell'attività da parte della Cavagnoli, la difesa Zorzi ha esaminato specificamente l'imputato Rognoni, contestandogli che la licenza era datata luglio 1972 e chiedendogli quanti mesi prima la moglie avesse iniziato a lavorare nel negozio. La risposta di Rognoni (*"un paio di mesi prima"*) è evidentemente inattendibile, sia perché qualche minuto prima lo stesso dichiarante aveva collocato nel 1970 e addirittura alla fine del 1969 la disponibilità di quel negozio, sia perché la stessa difesa Zorzi, in altro esame svolto alcuni mesi prima di quel gennaio 2001¹⁸¹⁵, aveva dato per scontato che nel 1971 la Cavagnoli aveva la disponibilità del negozio. Una cosa è certa: la licenza prodotta dalla difesa Rognoni in sede di ammissione delle prove non è in alcun modo significativa per individuare la data in cui la Cavagnoli iniziò a gestire il negozio di abbigliamento di via Molino delle armi, atteso che nel corso dell'esame Rognoni ha reso alcune indicazioni tutte diverse rispetto alla collocazione nel 1972 dell'inizio dell'attività commerciale da parte della moglie, non fornendo peraltro un'indicazione univoca, ma certamente anteriore a quell'anno. Anche sul punto, le sollecitazioni provenienti dalla difesa Zorzi non hanno avuto l'effetto di indurre Vianello a rettificare l'originaria indicazione di collocazione dell'episodio a ridosso del 1969, portando la Corte a non escludere che quell'episodio fosse precedente alla strage di piazza Fontana, che per il teste è rimasto l'unico elemento di riferimento certo del suo ricordo, che gli aveva consentito di collocare l'epoca dell'incontro. Il controesame difensivo, partendo da un dato temporale sufficientemente certo, ha ricostruito un diverso episodio (cioè la partecipazione di Vianello ad un seminario in Svizzera) al solo fine di posticipare l'epoca della conoscenza tra Zorzi e Rognoni. Questo tentativo non è andato a buon fine, atteso che Vianello ha ribadito l'affermazione resa in indagini preliminari.

Dedemo ha descritto i rapporti tra i milanesi e gli ordinovisti veneziani, collocandoli nei primi anni '70, quando accompagnò Maggi a Milano in due o tre occasioni per incontrare i militanti del gruppo La Fenice e i reduci repubblicani ai quali chiese

¹⁸¹⁴ Dichiarazioni rese in un interrogatorio del 15.1.1998, contestato e confermato da Rognoni, p. 141

¹⁸¹⁵ Ci si riferisce proprio all'esame di Vianello del maggio 2000, nel corso del quale il difensore di Zorzi aveva tentato di collocare l'incontro di Zorzi e Rognoni presso il negozio della Cavagnoli nel 1971.

finanziamenti per la prosecuzione dell'attività eversiva¹⁸¹⁶ o quando fu inviato ancora da Maggi per tutelare l'incolumità della moglie di Rognoni, vittima di un'aggressione da parte di esponenti della sinistra, e per raccomandare ai milanesi di non reagire a quella provocazione¹⁸¹⁷, o ancora quando intrattenne con la Cavagnoli e con lo stesso Rognoni i rapporti illeciti di fornitura di documenti di provenienza furtiva per conto di Maggi¹⁸¹⁸. Le dichiarazioni di Dedemo sono particolarmente importanti perché delineano con chiarezza il rapporto politico intercorrente tra Maggi e i milanesi de La Fenice, con riferimento anche all'attività eversiva propugnata dai veneziani.

Alcuni altri militanti di destra diversi dal gruppo veneziano-mestrino di ON hanno fornito succinte informazioni su Rognoni e il suo gruppo, sostanzialmente coerenti con quanto sin qui riportato. Vinciguerra sentì parlare di Rognoni da Maggi, certamente in epoca successiva agli anni in cui conobbe quest'ultimo (cioè il 1966-1967); ha aggiunto che in occasione dell'aggressione subita dalla Cavagnoli, i rapporti tra Maggi e Rognoni erano già attivi¹⁸¹⁹, precisando che il gruppo La Fenice era organico ad ON, non aveva autonomia politica ma solo organizzativa, come tutti i gruppi locali di ON¹⁸²⁰. Novella conobbe Rognoni ad una riunione del FN a Treviso, svoltasi nell'inverno 1969-1970, precisando che gli fu presentato da Marco Foscari¹⁸²¹; ha confermato i rapporti dello stesso con Maggi, il quale in un'occasione lo definì scherzosamente il capotreno, riferendosi all'attentato per cui aveva subito la condanna e stigmatizzò il suo comportamento politico, essendosi servito di *ragazzini* per collocare la bomba sul treno¹⁸²².

Una conferma puntuale del ruolo assunto dal gruppo La Fenice nell'ambito politico milanese è stata descritta da Calore, il quale, nel ricostruire la vicenda del rientro del Centro Studi ON nell'MSI, ha riferito che la scelta della maggioranza di quel gruppo

¹⁸¹⁶ Dedemo, p. 71.

¹⁸¹⁷ Dedemo, p. 75-77.

¹⁸¹⁸ Dedemo, p. 65-69, episodi collocati tra il 1974 e il 1977.

¹⁸¹⁹ Vinciguerra, p. 27-29.

¹⁸²⁰ Vinciguerra, p. 92-93, si è espresso sul punto in termini in equivoci:

“P.C. AVV. SINICATO - Un'ultima cosa. Il Gruppo La Fenice di Milano, del quale Lei ha descritto anche alcuni dei principali esponenti, intanto se ce li vuole ricordare, Lei ha parlato di Giancarlo Rognoni e di altri, si ricorda altri esponenti della La Fenice?”

T. - Piero Battiston, Francesco Zaffoni, Anna Cavagnoli era la moglie di Giancarlo Rognoni.

P.C. AVV. SINICATO - Cagnoni?

T. - No, Cagnoni non l'ho mai conosciuto.

P.C. AVV. SINICATO - Ecco, e che rapporto c'era tra La Fenice di Milano e Ordine Nuovo?

T. - Era un gruppo organico di Ordine Nuovo.

P.C. AVV. SINICATO - Era un gruppo organico di Ordine Nuovo.

T. - Esatto.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi non aveva una sua autonomia politica?

T. - No.

P.C. AVV. SINICATO - Soltanto organizzativa, o neppure quello?

T. - Beh, tutti i gruppi erano diciamo autonomi sul piano di organizzazione, di gestione cittadina, però chiaramente le direttive politiche venivano dal centro.”

¹⁸²¹ Novella, pp. 86 e 131.

¹⁸²² Novella, p. 139. Questa descrizione di Novella è pienamente coerente con le indicazioni che i milanesi di destra (in particolare Radice) hanno fornito sulle attività di proselitismo di Rognoni nell'ambito politico comune ai giovani missini.

fu determinata dal fatto che i dirigenti ritenevano che di lì a poco si sarebbe sviluppata una campagna repressiva e che fosse necessario non disperdere energie in gruppi extraparlamentari. All'interno dell'ala di ON che rientrò nell'MSI c'era una parte legalitaria, che faceva capo a Maceratini, altra parte, facente capo a Signorelli e a Rauti, che si muoveva sul doppio binario. Infatti l'ala rautiana organizzò circoli culturali che in alcune realtà entrarono nell'MSI, in altre ne rimasero fuori. Lo stesso Calore aderì ad un circolo culturale di questo tipo (il circolo culturale europeo La Rochelle) e solo nel 1973 entrò nel Movimento politico ON. Anche i circoli La Fenice di Milano e Europa di Genova avevano le stesse caratteristiche. Calore, tra il 1971 e il 1973, partecipò ad alcuni organizzati dall'ala rautiana di ON dove si discuteva oltre che di lotta politica, di tecniche di infiltrazione e di organizzazione clandestina¹⁸²³. Con riferimento ai rapporti con gli ordinovisti milanesi, Calore ha precisato che il gruppo La Fenice era stato fondato da Rognoni nel 1970-1971 su impulso di Signorelli e il gruppo La Rochelle, di cui lui faceva parte, aveva intensi rapporti con La Fenice sia tramite Signorelli che per via epistolare¹⁸²⁴.

Ma anche due esponenti più vicini al Movimento politico ON hanno confermato quella ricostruzione dei rapporti tra i gruppi dell'estrema destra gravitanti nell'area ordinovista. Falica, che fu coordinatore per il nord Italia del Movimento politico ON tra il 1973 e il 1977, ha distinto la collocazione politica di Rognoni e del suo gruppo (che Massagrande definì cani sciolti o stragisti, differenziandoli dal Movimento politico), indicandolo come uno dei possibili referenti di quel movimento¹⁸²⁵. D'altronde, Benvenuto, nel ricostruire i suoi rapporti con alcune realtà della destra estrema intorno al 1972-1973, ha riferito di una riunione svolta a Genova alla presenza di Rognoni, Battiston, Marzorati e Signorelli, quest'ultimo incontrato poco tempo dopo ad altra riunione finalizzata alla riorganizzazione di ON a livello clandestino¹⁸²⁶.

In questo quadro probatorio, la tesi concordemente sostenuta da Rognoni, Maggi e Zorzi (e assunta dai rispettivi difensori) è stata per un verso la presa d'atto di una ricostruzione dei fatti impossibile da negare, per altro verso ha rappresentato il tentativo di attenuare la valenza accusatoria delle prove inconfutabilmente acquisite in ordine ai rapporti tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e i milanesi de La Fenice. In sintesi, gli imputati hanno sostenuto che solo con il rientro di ON nell'MSI, Maggi e Zorzi conobbero Rognoni e lo frequentarono, più o meno intensamente, secondo le descrizioni compiute dai testimoni. In questo senso si richiamano le laconiche affermazioni di Zorzi, il quale ha dichiarato che non ebbe mai rapporti con il gruppo La Fenice, che conobbe Rognoni al congresso dell'MSI di Roma del 1970, escludendo rapporti tra mestrini e milanesi nel 1969¹⁸²⁷.

¹⁸²³ Calore, pp. 187-191.

¹⁸²⁴ Calore, p. 242-243.

¹⁸²⁵ Falica, p. 40. Il teste ha precisato che Rognoni non era iscritto ad ON (si badi, al Movimento politico ON – p. 55), circostanza questa assolutamente pacifica nella ricostruzione che qui si sta compiendo.

¹⁸²⁶ Benvenuto, p. 29-31.

¹⁸²⁷ Zorzi, spont. dich. 13.12.1995. E' interessante, per valutare la strumentalità delle dichiarazioni di Zorzi, rilevare che questi ha dichiarato di aver conosciuto, tra i militanti milanesi, Radice, Staiti di Cuddia, Mantica, cioè tre esponenti dell'MSI non coinvolti nel gruppo La Fenice.

Maggi ha più volte dichiarato di aver conosciuto Rognoni nella primavera del 1970, dopo il rientro di ON nell'MSI¹⁸²⁸, confermando genericamente i rapporti intercorsi con lui e ricollegandoli esclusivamente ad iniziative politiche interne al partito, quale la campagna elettorale del 1972, ovvero a rapporti di solidarietà tra militanti della stessa area, quali l'invio di Dedemo a Milano in occasione dell'aggressione alla Cavagnoli e l'ospitalità offerta a Battiston durante la latitanza. Ma questa affermazione è decisamente smentita da un elemento di prova documentale proveniente dallo stesso imputato che collocò l'inizio del rapporto di collaborazione tra Rognoni e il gruppo ordinovista veneziano nel 1969 e non nel 1970. In una lettera del 17 dicembre 1979 indirizzata a Miriello, Maggi descrisse il rapporto di Giancarlo Rognoni con gli ordinovisti, scrivendo testualmente "*nel 69 si è avvicinato a noi di ON costituendo a Milano un robusto gruppo di giovani (quelli della Fenice)*". Nel corso del controesame la difesa di parte civile ha contestato all'imputato quell'affermazione, ricevendo risposte del tutto inadeguate a giustificare la diversa collocazione di quel rapporto:

"P.C. AVV. SINICATO - Senta, Lei ha detto che ha conosciuto Giancarlo Rognoni nel '70 a questo convegno, a questa manifestazione?"

I. - A questo convegno del Movimento Sociale Italiano.

P.C. AVV. SINICATO - Allora perché scrive a Miriello che l'ha conosciuto nel '69?

I. - Erano passati tanti anni e tra il '69 e il '70 c'è una differenza minima.

P.C. AVV. SINICATO - Ma anche adesso sono passati molti anni, come fa a ricordarsi adesso di averlo riconosciuto proprio in quella zona del '70?

I. - Perché adesso ho localizzato anche il posto che la non l'avevo scritto, all'Hotel Satellite di Ostia.

P.C. AVV. SINICATO - La ragione era che ormai eravate rientrati nell'M.S.I., è così? Quella riunione, quella manifestazione, era dopo il rientro di Ordine Nuovo nell'M.S.I.?

I. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Allora perché a Miriello Lei scrive: nel '69 si è avvicinato a noi Ordine Nuovo costituendo a Milano un robusto gruppo di giovani?

I. - Volevo dire nel '70 evidentemente.

P.C. AVV. SINICATO - Voleva dire nel '70?

I. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - E' un errore nella lettera a Miriello che è del '79?

I. - Perché, guardi... Tra l'altro era impreciso anche lì, perché il gruppo Rognoni l'ha costituito molti anni dopo, cioè nel '69 c'era solo lui, era missino. Rognoni il gruppo della Fenice l'ha costituito dopo il '70, '71. "¹⁸²⁹

E' evidente che il tentativo di Maggi di posticipare la conoscenza con Rognoni e il suo gruppo è strumentale alla reiezione delle accuse mossegli in relazione alla strage del 12 dicembre, ma il documento contestatogli è, sotto questo profilo, privo di ambiguità e descrive una situazione del tutto coerente con la ricostruzione compiuta

¹⁸²⁸ Maggi, u. 8.3.2001, p. 110, 130, u. 12.3.2001, p. 70, 98.

¹⁸²⁹ Maggi, u. 12.3.2001, p. 104.

da Siciliano. Maggi nella lettera a Miriello, Siciliano negli interrogatori resi in questo procedimento, hanno esplicitamente ricostruito il percorso politico di Rognoni, il quale nel 1969 si avvicinò ad ON e costituì intorno a sé un gruppo di giovani militanti disponibili ad attuare la strategia eversiva propugnata dal loro capo, in stretto collegamento con i veneziani e i mestrini. Ed è del tutto logico che la gran parte dei militanti del gruppo milanese (con l'eccezione del solo Azzi, il quale era evidentemente il più vicino al *leader* del gruppo) abbiano descritto i rapporti con i veneti solo nei primi anni '70, perché, come affermato da Maggi, nel 1969 vi fu l'avvicinamento di Rognoni prodromico alla costituzione del gruppo ordinovista di cui ha specificamente riferito Siciliano.

Rognoni ha reso dichiarazioni coincidenti con quelle di Maggi e Zorzi, sostenendo di aver conosciuto entrambi nel 1970, il primo durante un congresso dell'MSI¹⁸³⁰, il secondo ad un campo scuola organizzato da Signorelli nel mese di agosto¹⁸³¹; di averli frequentati in quegli anni¹⁸³², tanto che, tra il 1971 e il 1972 fece pratica ospedaliera presso l'istituto Giustinian di Venezia dove lavorava Maggi¹⁸³³. Ha soggiunto di aver rivisto Zorzi a Madrid durante la sua latitanza, quando questi lo andò a trovare dovendosi recare in Giappone¹⁸³⁴. Ha negato la propria appartenenza ad ON, di cui sentì parlare solo con il rientro di Rauti nell'MSI, anche se ha ammesso la contiguità politica dei militanti del gruppo La Fenice con la corrente rautiana interna al partito¹⁸³⁵. Ha decisamente negato numerose circostanze contestategli dalle parti e riguardanti i rapporti delittuosi intercorsi con gli ordinovisti veneziani-mestrini, come la fornitura di documenti falsi da parte di Dedemo, la partecipazione a riunioni di carattere eversivo con Maggi e Zorzi descritte da Martino Siciliano, la presenza di Zorzi a casa sua nell'autunno 1969, la partecipazione al campo di Tre confini del luglio 1969.

La sussistenza di intensi rapporti politici, anche di natura eversiva, tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e i milanesi de La Fenice è circostanza accertata inconfutabilmente in questo dibattito, non occorrendo commentare le univoche indicazioni fornite dai numerosi testimoni sin qui valutati. Altrettanto incontestabile è l'adesione di Rognoni e di alcuni altri militanti del gruppo La Fenice all'ideologia eversiva propugnata da Maggi e Zorzi, come riferito da Siciliano, Battiston, Radice, Novella e Calore, oltre che accertato in via definitiva dalla sentenza di condanna ricostruita al paragrafo che precede.

Il punto centrale della vicenda è quindi quello della collocazione temporale di quei rapporti.

¹⁸³⁰ Rognoni, p. 43.

¹⁸³¹ Rognoni, p. 74.

¹⁸³² Rognoni, p. 76, ha definito più cordiali ed intensi i suoi rapporti con Maggi, piuttosto che quelli con Zorzi.

¹⁸³³ In quell'occasione conobbe Digilio (Rognoni, p. 61)

¹⁸³⁴ Rognoni, p. 79.

¹⁸³⁵ Rognoni ha ribadito la sua stima politica per Maggi (p. 45), negando che questi abbia mai propugnato idee eversive (p. 50); ha escluso che a Milano esistesse una corrente di ON, descrivendo il gruppo La Fenice come una comunanza politica e di idee (p. 51-52)

Orbene, dalle dichiarazioni sopra ricostruite emerge un dato incontestabile: nessun testimone ha positivamente affermato che i rapporti tra Rognoni e gli ordinovisti veneziani-mestrini iniziarono solo nel 1970. Una parte dei dichiaranti hanno descritto quei rapporti in epoca successiva al 1969, ma non hanno escluso (anzi qualcuno ha prospettato il contrario) che già in quell'anno esistessero tali rapporti politici.

In sintesi gli elementi di prova acquisiti possono così ricostruirsi.

Innanzitutto, vi è l'indicazione resa da Maggi in epoca non sospetta (cioè nella lettera indirizzata a Miriello) circa l'avvicinamento di Rognoni al gruppo ordinovista nel 1969.

Azzi ha ammesso che i militanti di quello che sarebbe stato il gruppo La Fenice operavano nell'ambito di ON anche prima del rientro nell'MSI.

Calore ha descritto la costituzione dei circoli culturali come La Rochelle e La Fenice quale attuazione di una strategia elaborata da Rauti e Signorelli per mantenere presente l'iniziativa ordinovista anche all'interno del partito.

Zaffoni, pur senza esprimersi in termini di certezza, ha collocato i rapporti tra Maggi e Rognoni in epoca antecedente al 1970.

Ma sono stati soprattutto Siciliano e Radice a descrivere un episodio che rappresenta, nella loro ricostruzione di quella vicenda, l'origine del rapporto tra veneziani e milanesi, collocandolo nell'estate 1969,

Il primo riferimento ai rapporti di Rognoni e dei milanesi de "La Fenice" con gli ordinovisti veneziani e mestrini è contenuto, infatti, nelle dichiarazioni di Martino Siciliano, il quale ha descritto con precisione, indicando persino la data, l'inizio del rapporto suo e di alcuni esponenti veneziani dell'MSI e di ON con Rognoni, Cannata e Radice, cioè tre militanti milanesi che all'epoca appartenevano all'area missina politicamente contigua ad ON. Il 20 luglio 1969, in un incontro tra amici tenutosi a villa Foscari, in occasione dell'allunaggio, vi fu, secondo Siciliano, il primo rapporto tra i veneziani e i milanesi: in un primo interrogatorio il collaboratore ha indicato Rognoni presente a casa Foscari¹⁸³⁶, soggiungendo in altri interrogatori che vi erano anche Lence, Radice e, probabilmente, Angeli¹⁸³⁷; ha soggiunto che Radice giunse in treno, mentre Rognoni e Lence arrivarono in auto¹⁸³⁸. Sulla presenza di Rognoni alla festa dell'allunaggio si è incentrata l'attenzione critica di alcune difese e in particolare di quella di Rognoni. Quest'ultimo ha infatti negato nel corso dell'esame dibattimentale di aver partecipato a quell'incontro, richiamando a suo sostegno le indicazioni fornite da Cannata e dalla Tommasini in contrasto con quelle di Siciliano e Radice.

La Corte deve premettere che la circostanza così decisamente negata dalla difesa Rognoni, tanto da introdurre due testi per smentirla, non appare di rilevanza decisiva nella valutazione della posizione processuale dell'imputato. Anche a voler ammettere che Siciliano e Radice si siano sbagliati nel ricordare la presenza di Rognoni all'incontro di villa Foscari, la ricostruzione che lo stesso Siciliano ha fatto dei

¹⁸³⁶ Siciliano, int. 15.3.1995, p. 9.

¹⁸³⁷ Siciliano, int. 2.4.1996, p. 5, anche se in successivo interrogatorio ha precisato che Angeli lo conobbe dopo Rognoni nell'autunno 1969 (int. 8.11.1996, p. 1).

¹⁸³⁸ Siciliano, int. 28.8.1996, p. 4

rapporti tra i milanesi e i veneziani-mestrini non sarebbe in alcun modo inficiata dal mancato accertamento dell'incontro del luglio 1969. Difatti, è incontestato, perché ammesso da Cannata¹⁸³⁹ e da Rognoni¹⁸⁴⁰, che nel settembre 1969 quest'ultimo si recò a villa Foscari, da dove, insieme a sua moglie, alla Tommasini e Marco Foscari, a Cannata e la moglie, si recarono in gita in Trentino o in Veneto, e Cannata ha precisato che Rognoni e Foscari si conoscevano prima di quella gita montana. Quindi, se anche Rognoni non fu presente alla festa dell'allunaggio, i suoi rapporti con Foscari, e, quindi, con Siciliano, iniziarono sicuramente nell'estate del 1969. Ciò posto, ritiene la Corte che la versione resa da Radice e da Siciliano sia più attendibile di quella di Cannata e della Tommasini. In particolare Radice ha reso una ricostruzione di quell'episodio altamente attendibile perché inquadrata in un contesto di avvenimenti che non possono che comportare la presenza di Rognoni all'incontro. Radice ha infatti dichiarato di aver conosciuto Rognoni proprio durante la permanenza a villa Foscari, ove si recò perché amico del padrone di casa; nel mese di agosto 1969 (cioè qualche giorno dopo quell'incontro) Radice fu arrestato e liberato solo pochi giorni prima di Natale. Orbene, Radice ha ricordato che quell'anno trascorse il capodanno proprio insieme a Rognoni, il quale dopo la sua scarcerazione, lo invitò ad una festa presso la sua abitazione nella Val Taleggio¹⁸⁴¹. Nel

¹⁸³⁹ Cannata, p. 18.

¹⁸⁴⁰ Rognoni, p. 125.

¹⁸⁴¹ Radice ha precisato, pp. 173-174, il luogo ove si svolse quella festa.

E' interessante ricostruire la descrizione fornita da Radice (pp. 147-152):

"P.M. - Ricorda in quale occasione?

T. - Nell'occasione in cui io ero stato... avevo avuto un problema di carattere politico per cui era stato, come si dice... ero carcerato, ecco, per motivi di carattere politico.

P.M. - Ci vuol dire di che cosa si trattava e in che senso, era stato arrestato Lei?

T. - Una manifestazione di piazza e mi hanno catturato, arrestato.

P.M. - Arrestato?

T. - Arrestato sì.

P.M. - E Rognoni cosa c'entrava?

T. - Rognoni c'entrava nel senso che quando io sono uscito poi dal carcere pochi giorni prima di Natale del '69, mi ha invitato a una festa a casa sua e lì ho conosciuto Rognoni.

P.M. - Lei l'aveva già visto in precedenza?

T. - Sì sì.

P.M. - Lei ricorda in particolare di essere stato ad un incontro, non so come chiamarlo, me lo dica Lei, presso la villa di Marco Foscari?

T. - Sì.

P.M. - Nel '69?

T. - Sì.

P.M. - Ricorda in quale occasione?

T. - Il giorno esatto che c'è stato l'atterraggio sulla luna.

P.M. - Lei conosceva Marco Foscari?

T. - Sì sì.

P.M. - Lo conosceva da prima rispetto a questa circostanza?

T. - Sì, certo, andavo spesso a Venezia.

P.M. - Come mai aveva questa...?

T. - Frequentazione?

P.M. - Sì.

T. - Perché avevo degli amici ed ogni tanto andavo a trovarli.

.....

controesame, Radice ha confermato, con assoluta certezza, le indicazioni sulla presenza di Rognoni a villa Foscari.

“AVV. TUSA - Abbiamo chiarito, era importante perché sennò era una contraddizione strana. A Mira si recò solo una volta, o più volte?

T. - No, due volte, una in occasione dell'allunaggio e un'altra occasione.

AVV. TUSA - Chi la invitò a Mira nella serata dell'allunaggio? La invitò direttamente Foscari?

T. - No, abbiamo creato un gruppo di ragazzi, siamo andati ospiti di Marco Foscari.

AVV. TUSA - Quindi Foscari ha detto "venite a trovarmi"?

T. - Sì.

AVV. TUSA - E c'è stata un'aggregazione?

T. - Sì, eravamo 5 o 6.

AVV. TUSA - C'era anche la signora Tommasino?

T. - Tomassini.

AVV. TUSA - Ed altri milanesi chi c'era, oltre a Cannata che ci ha già...?

T. - C'ero io, Cannata...

AVV. TUSA - Ferorelli?

T. - Ferorelli.

AVV. TUSA - E un certo Walter Lence, se lo ricorda?

T. - Walter Lence, che è morto.

AVV. TUSA - E, senta, ci ha detto due auto, e di chi erano queste automobili?

P.M. - Lei che cosa ricorda di questo soggiorno, di questa sua presenza presso la villa di Marco Foscari? Dove si trovava questa villa innanzitutto?

T. - A Mira.

P.M. - Siete rimasti un giorno solo, o è stata un'ospitalità che è durata più giorni?

T. - Credo 2 giorni.

P.M. - C'erano altre persone oltre a Lei?

T. - Sì, sì.

P.M. - C'era anche Giancarlo Rognoni in questa occasione?

T. - Sì, sì.

P.M. - Lei ha conosciuto Martino Siciliano?

T. - Sì.

P.M. - Era anche lui presente in occasione di questo incontro?

T. - Sì, sì.

P.M. - Lei ricorda se c'erano, quindi dato per scontato che ovviamente in quell'occasione c'era Foscari, suppongo?

T. - Certo.

P.M. - Ha detto che ci ha visto Siciliano e Rognoni, ricorda se c'erano anche altre persone? C'erano molte persone o poche persone?

T. - Mah, credo eravamo... c'era Franco Petronio che adesso è morto..

P.M. - Vuole dire siamo nell'ordine di una decina di persone?

T. - Sì, una decina di persone circa sì, anche perché c'erano poi gli amici di Venezia che di giorno venivano con noi, etc..

P.M. - Quindi gli unici di Milano, per quanto ricorda Lei, eravate Lei e Rognoni?

T. - No.

P.M. - C'era anche qualcun altro di Milano?

T. - C'era mi sembra Tanino Cannata.

P.M. - C'era scusi?

T. - Tanino Cannata, c'era... Adesso non mi viene in mente il cognome, ce l'ho... Non mi ricordo.”

T. - Una di Walter Lence, l'altra proprio non lo so.

AVV. TUSA - Rognoni fece il viaggio con voi?

T. - Rognoni aveva la sua automobile, la sua macchina... ah, ecco la seconda macchina.

AVV. TUSA - Quindi la seconda macchina era la macchina di Rognoni. Lei fece il viaggio con chi?

T. - Con Walter Lence.

AVV. TUSA - Ma Lei è proprio sicuro che quella sera dell'allunaggio, quindi 20-21 luglio 1969, ci fosse anche Rognoni?

T. - Sì, certamente.

AVV. TUSA - E' a conoscenza che c'è un altro teste che dice invece che non era presente, Cannata. E quindi è certo di questa circostanza?

*T. - Sì.*¹⁸⁴²

Cannata e la Tommasini, dopo aver ammesso di essere stati presenti alla festa dell'allunaggio, hanno negato categoricamente che vi fosse anche Rognoni¹⁸⁴³.

Dall'analisi delle deposizioni dei quattro testimoni che hanno reso dichiarazioni contrapposte, possono formularsi alcune considerazioni che inducono ad attribuire alla deposizione di Radice la più elevata attendibilità.

E' certo che Radice trascorse un periodo di quattro mesi in stato di detenzione tra l'agosto e il dicembre 1969 e l'ultimo giorno di quell'anno fu invitato ad una festa da Rognoni presso una sua abitazione nella Val Taleggio. E' evidente che se Radice non conosceva in precedenza Rognoni, la collocazione di quei due episodi poco prima e poco dopo il periodo di carcerazione è un indice significativo di credibilità, perché contestualizza un avvenimento riferito a distanza di oltre trent'anni nel quadro di alcuni episodi significativi nella vita del dichiarante. Certo, se si ritiene che Radice abbia consapevolmente mentito, il discorso sull'attendibilità perderebbe di rilevanza, ma esclusa tale circostanza, è indubbiamente più verosimile un dichiarante che fornisca elementi di comparazione del suo ricordo, rispetto a chi compia un'affermazione apodittica e priva di contestualizzazione. Invero, Cannata e la Tommasini hanno con sicurezza escluso che Rognoni fosse presente a villa Foscari, il primo facendo un'affermazione del tutto incomprensibile, cioè che Rognoni apparteneva ad un altro gruppo, smentendosi immediatamente dopo, quando ha confermato che nel mese di settembre partecipò, proprio insieme a Rognoni e Foscari, ad una gita in montagna.

La Corte, nel valutare il contrasto tra i testi, ha rilevato che le dichiarazioni di Cannata e della Tommasini presentano alcuni indizi significativi di scarsa sincerità:

- entrambi i testi, alla domanda su chi fosse presente all'incontro, hanno risposto in termini assolutamente analoghi, cioè Radice, Fratus, Petronio, la Tommasini, Gradari, Siciliano, Cannata, Lence e Foscari, dimenticando la donna il solo Concas, e dimostrando in tal modo che il loro ricordo su quell'episodio potrebbe essere stato definito insieme in vista dell'esame dibattimentale;

¹⁸⁴² Radice, p. 166-167.

¹⁸⁴³ Cannata, p. 17, ha dichiarato che erano presenti Radice, Fratus, Petronio, Concas, Lence, la Tommasini, Gradari, e Siciliano. La Tommasini, p. 23, ha indicato Gradari, Fratus, Petronio, Radice, Siciliano e Cannata.

- entrambi hanno affermato categoricamente che Rognoni non era presente, senza però fornire elementi che rendessero quell'affermazione logicamente compatibile con la gita che, a distanza di qualche settimana, fecero insieme;

- Cannata ha ammesso di essere amico di Rognoni, dando così adito al sospetto che, più o meno consapevolmente, abbia voluto favorirlo, riferendo una circostanza comunque rilevante per la sua posizione processuale.

Vi è poi la dichiarazione di Siciliano, si badi anch'essa, come quella di Radice, contestualizzata. Il collaboratore conobbe Rognoni proprio alla festa dell'allunaggio e da allora iniziò ad intrattenere con lui rapporti politici.

Anche dal punto di vista logico, la versione di Siciliano e Radice è pienamente attendibile, atteso che Foscari, cioè l'amico intimo di Siciliano, iniziò nell'estate del 1969 la relazione con la Tommasini e dall'autunno di quell'anno si trasferì a Milano; Radice ebbe con Rognoni rapporti politici solo nei primi mesi del 1970, e nel maggio di quell'anno partecipò alla manifestazione di Mestre, preceduta da una riunione con i veneziani, mentre nei primi anni '70 si scontrò duramente con le posizioni politiche del gruppo "La Fenice"; Cannata ebbe gli unici rapporti con Siciliano proprio nel primo periodo di frequentazione di quest'ultimo con i milanesi. Orbene, o si ritiene che sia del tutto casuale, l'appartenenza di Siciliano ad ON di Venezia-Mestre, i suoi rapporti con Maggi e Zorzi, la partecipazione alle azioni politiche di quella fine del 1969 da un lato e l'inizio dei rapporti di Foscari e Siciliano con i milanesi, la sua presenza a Milano in quei mesi, la presenza di Radice a Mestre in occasione del comizio di Romualdi e la sua partecipazione ad una riunione presso la White room dall'altro, oppure il collegamento logico di quegli avvenimenti rende attendibile la versione di Siciliano e Radice in merito alla presenza di Rognoni all'incontro di villa Foscari, che rappresentò l'inizio della collaborazione tra gli ordinovisti milanesi gravitanti intorno al gruppo "La Fenice" e i veneziani-mestriuni, capeggiati da Maggi e Zorzi, di cui si è trattato in questo capitolo.

Per concludere, va richiamata un'ulteriore indicazione fornita da Radice a conferma della collocazione nel 1969 di inizio del rapporto di collaborazione politica tra i veneziani-mestriuni e i milanesi capeggiati da Rognoni. Radice, nel ricostruire l'episodio dell'attentato all'università Cattolica di Milano, nel quale furono coinvolti a livello ideativo ed esecutivo Siciliano, Cannata, Foscari e lo stesso dichiarante, ha riferito di sapere che Siciliano aveva consegnato esplosivo al gruppo milanese¹⁸⁴⁴. Esaminato ancora sulla conoscenza di tale episodio, Radice ha precisato che la moglie di Rognoni, durante la cena di capodanno del 1969-1970, gli aveva confidato, che il gruppo veneto di ON aveva rifornito di esplosivo i milanesi de La Fenice¹⁸⁴⁵.

¹⁸⁴⁴ Radice, p. 163.

¹⁸⁴⁵ Radice, p. 173-174. In effetti, la dichiarazioni di Radice in merito al periodo in cui sarebbero avvenute le cessioni di esplosivo dal gruppo veneto di ON a Rognoni consente di individuarlo in epoca antecedente al capodanno 1969-1970, atteso che Radice apprese quella notizia proprio nell'occasione ricordata. Il difensore di Zorzi, nell'affrontare in controesame questo tema ha dapprima richiesto quando Radice avrebbe appreso del rapporto tra quei due gruppi, ottenendo una risposta inequivoca da parte del teste, cioè durante la cena di capodanno a casa di Rognoni e immediatamente ha contestato allo stesso Radice una dichiarazione resa in indagini preliminari che non riguardava direttamente quella fornitura, ma in generale i rapporti tra i veneziani-mestriuni e i milanesi. Quella contestazione avrebbe forse meritato da parte della difesa maggiore

Questa affermazione di Radice è rilevante perché l'episodio riferito non si colloca nell'intenso rapporto di collaborazione tra ordinovisti veneziani e milanesi de La Fenice descritto dal teste nel corso del suo esame e contestato dalla difesa Zorzi proprio con riferimento alla consegna di esplosivo, ma è decisamente precedente rispetto agli anni 1971-1973. Difatti, quell'episodio fu appreso da Radice alla fine del 1969, per cui doveva necessariamente essersi verificato in epoca antecedente.

A questo punto il quadro probatorio appare solido anche con riferimento al momento iniziale della partecipazione di Rognoni e il suo gruppo alle vicende ordinoviste e ai rapporti intrattenuti dagli stessi con i veneziani-mestrini.

In conclusione, è stata acquisita un'attendibile indicazione di Siciliano in merito all'origine dei rapporti suoi, di Maggi e di Zorzi con Giancarlo Rognoni e i giovani militanti de La Fenice, affermazione che non solo non è stata smentita da alcun testimone, ma è stata riscontrata specificamente dalle indicazioni di Radice, Calore, Zaffoni e Azzi. Le dichiarazioni di quest'ultimo appaiono particolarmente significative a fini accusatori perché come già rilevato, egli è un teste totalmente reticente su circostanze che avrebbero potuto pregiudicare la posizione processuale degli imputati e in particolare del suo amico Rognoni. Se anche Azzi ha confermato che il gruppo di giovani militanti facente capo a Rognoni e che in anni successivi avrebbe costituito il gruppo La Fenice, già nel 1969 era organico ad ON (si badi al

approfondimento, atteso che il teste ha affermato senza smentite che di quella fornitura di esplosivo sentì parlare alla fine del 1969, per cui era collocata in epoca precedente, mentre l'apparente contestazione riguarda altro e più generale argomento, cioè i rapporti tra i milanesi e i veneziani, sicuramente rinsaldati negli anni successivi ma che, dalle dichiarazioni di Radice, erano in atto già nel 1969. E' opportuno riportare integralmente quel passo del controesame:

“AVV. FRANCHINI - Va bene, allora adesso abbiamo un riferimento temporale molto preciso; abbiamo prodotto, Presidente, l'articolo di giornale in relazione a questo episodio. Senta, un'altra cosa che volevo chiederle, poc'anzi la collega di Parte Civile le ha chiesto "Lei sa se il gruppo Veneto fornisse esplosivi al gruppo La Fenice" Lei ha risposto sì; queste notizie a che epoca si riferiscono?

T. - Dunque, io dopo che sono uscito dal carcere a dicembre del '69, ecco una cosa..., in occasione del capodanno con Giancarlo Rognoni, la moglie, e non mi ricordo chi altro c'era, siamo andati in una casa a fare il capodanno in Val Taleggio.

AVV. FRANCHINI - In?

T. - Val Taleggio.

AVV. FRANCHINI - Non so dov'è?

T. - Nel bergamasco, in quell'occasione, a me non è che interessasse la questione però avevano parlato di esplosivi.

AVV. FRANCHINI - Mi faccia capire, cosa c'entra il gruppo veneto? Bergamasco, Val Taleggio?

T. - Siamo andati per fare il capodanno e in quell'occasione...

AVV. FRANCHINI - Ma chi c'era del gruppo veneto?

T. - Non c'era nessuno del gruppo veneto.

AVV. FRANCHINI - Ed allora non riesco a capire bene, mi spieghi?

T. - La moglie di Rognoni, io...

AVV. FRANCHINI - E' una notizia, quindi, che Lei apprende da Rognoni questa?

T. - Certo, certo.

AVV. FRANCHINI - Ecco senta, a questo proposito Lei così espresso nel suo interrogatorio del 18 gennaio del '97 avanti il Dottor Lombardi "Negli anni '72 e '73 esistevano stretti rapporti tra elementi del gruppo Rognoni e elementi del gruppo Ordine Nuovo di Venezia Mestre, rapporti saldati anche per i frequenti viaggi di Martino Siciliano a Milano", è questa l'epoca a cui Lei si riferisce nei contatti fra i due gruppi?

T. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Grazie, io ho finito.”

Centro studi ON di Rauti) e che al rientro nell'MSI quel sodalizio proseguì nell'iniziativa della corrente rautiana (come espressamente confermato da Calore, oltretutto da tutti gli altri militanti milanesi di quel gruppo), l'affermazione di Siciliano assume una rilevanza probatoria incontestabile, non solo perché del tutto coerente, sotto il profilo logico, alla ricostruzione di quei rapporti politici in anni successivi al 1969, ma perché riscontrata specificamente da alcuni testimoni, tra cui Nico Azzi e da un'ammissione compiuta prima e fuori dal processo da Maggi.

8 e – La ricostruzione sintetica del gruppo criminale che propugnò ed attuò nel periodo di tempo che va dal 1966 al 1975 la strategia eversiva diretta a sovvertire le istituzioni democratiche, nell'ambito dell'associazione definibile ON.

In forza degli accertamenti compiuti in questo processo e descritti nel capitolo, Freda e Ventura a Padova, Maggi e Digilio a Venezia, Zorzi a Mestre, Rognoni a Milano costituirono il nucleo di militanti che, nell'ambito dell'associazione criminale definibile ON, in quegli anni propugnò ed attuò una strategia di eversione dell'ordine costituzionale attraverso la realizzazione di attentati terroristici. Le sentenze definitive pronunciate a carico di alcuni degli esponenti di destra qui individuati, nonché gli elementi probatori ulteriormente acquisiti in questo dibattimento, hanno consentito di ricostruire in modo inconfutabile l'esistenza di un gruppo criminale che, a partire dalla fine del 1968 (pur con episodi prodromici collocati negli anni immediatamente precedenti), definì ed attuò la cosiddetta strategia della tensione¹⁸⁴⁶, teorizzò cioè la necessità storica, per un sodalizio di ispirazione neofascista, di compiere attentati terroristici finalizzati a provocare nel nostro Paese una condizione di tensione sociale (anche mediante l'attribuzione di quelle azioni ad organizzazioni della sinistra extraparlamentare od anarchiche) che determinasse una situazione di emergenza istituzionale e consentisse il sovvertimento delle istituzioni democratiche da parte di forze golpiste.

Nel processo è stata accertata l'adesione a questo progetto criminale di un ristretto gruppo di persone con funzioni organizzative dell'attività terroristica, ma molti altri militanti della destra contribuirono, più o meno consapevolmente, alla realizzazione della descritta strategia eversiva, attraverso la partecipazione a singoli attentati e a riunioni nelle quali furono discusse le prospettive politiche dell'organizzazione ordinovista, l'approvvigionamento di armi ed esplosivi, il favoreggiamento di alcuni esponenti dell'associazione.

In questo processo l'interesse per il sodalizio criminale ordinovista è limitato ai personaggi a cui è contestato il concorso nella strage di piazza Fontana, per cui, pur richiamando le considerazioni esposte nel capitolo con riferimento al ruolo che molti altri militanti assunsero nella descritta strategia eversiva, è qui opportuno ricostruire

¹⁸⁴⁶ L'utilizzo di questa espressione, entrata nel gergo giornalistico per descrivere l'iniziativa terroristica che caratterizzò quella fase della storia del nostro Paese, è stata evitata in tutta la motivazione, ma in questa parte ricostruttiva dell'organizzazione criminale responsabile degli attentati terroristici compiuti da estremisti di destra alla fine degli anni '60, quell'espressione appare adeguata a definire sinteticamente la politica eversiva riconducibile ad ON.

riassuntivamente gli elementi di prova emersi a carico del descritto nucleo di esponenti stragisti nell'ambito di ON:

- Freda e Ventura sono stati condannati con sentenza definitiva per aver costituito e diretto un'associazione sovversiva che si rese responsabile di numerosi attentati terroristici di cui si tratterà nel prossimo capitolo. In questo dibattimento Digilio, Siciliano, Iuculano, Casalini, Felli, Fabris, Stimamiglio, Dedemo hanno confermato l'adesione di costoro al progetto eversivo elaborato ed attuato in collaborazione con i veneziani Maggi e Digilio, il mestrino Zorzi, il milanese Rognoni (oltre che con la collaborazione, per quanto riguarda Padova, di Fachini, Casalini, Ivano Toniolo, Aldo Trinco e Pozzan).

- Maggi e Digilio sono stati condannati con sentenza definitiva per aver costituito e diretto il primo, e aver partecipato il secondo, ad un'associazione sovversiva che concretò il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Tale sodalizio operò a partire dal 1969, anche se le numerose testimonianze acquisite in questo processo (Digilio, Siciliano, Battiston, Dedemo, Vinciguerra, Izzo, Tramonte) hanno confermato che Maggi ebbe un ruolo ancora più significativo e temporalmente esteso, agendo in tutta la seconda metà degli anni '60 per la preparazione ed attuazione delle condizioni che consentissero un mutamento violento delle istituzioni democratiche. Nell'anno 1969 questa strategia si concretizzò attraverso la realizzazione di attentati rispetto ai quali Maggi e Digilio assunsero un ruolo defilato quanto all'esecuzione, ma fondamentale nella fase di organizzazione e predisposizione dei mezzi e delle persone necessarie per la realizzazione delle azioni.

- Zorzi è stato assolto con formula dubitativa nel giudizio di appello (dopo essere stato condannato in primo grado) dall'imputazione di aver costituito e diretto la medesima organizzazione criminale di Maggi e Digilio. Quella pronuncia non ha precluso a questo giudice di valutare se, alla stregua delle ulteriori acquisizioni probatorie, le conclusioni della Corte d'appello veneziana dovessero essere rivalutate, non per pervenire ad un accertamento penale di responsabilità in ordine ad un delitto per il quale sussiste il vincolo del giudicato, ma per inquadrare la condotta criminosa oggi ascritta a Zorzi nel contesto associativo nel quale si assume egli l'abbia realizzata. Questa valutazione è dalla legge consentita, perché la preclusione del giudicato impedisce, come più approfonditamente esposto nel capitolo 7, solo di giudicare per lo stesso fatto chi abbia già subito un processo conclusosi con sentenza definitiva di non colpevolezza.

In questo dibattimento Zorzi è stato individuato in termini assolutamente univoci come colui che, nell'ambito mestrino, rappresentò la strategia stragista elaborata dal nucleo di esponenti ordinovisti qui giudicato. Siciliano, Digilio e Vianello, ma anche Busetto, Coral e Noè, hanno espressamente indicato Zorzi come l'ispiratore della politica eversiva propugnata nell'ambito ordinovista mestrino in piena comunanza di intenti con Maggi. Campaner, Maggiori, Carlo Siciliano, pur non fornendo specifiche informazioni sull'impostazione politica di Zorzi, hanno confermato la sua *leadership* nell'ambito di quel gruppo, la disponibilità di armi ed esplosivi, i suoi rapporti con Maggi. Vinciguerra ha ribadito in questo dibattimento le indicazioni fornite nel processo veneziano, confermando i rapporti di Zorzi con Freda (atteso che nel luglio

1973 gli chiese collaborazione per l'espatrio di quest'ultimo). Ancora, alcuni militanti ordinovisti non veneziani hanno confermato il ruolo di Zorzi nell'ambito di quel gruppo, pur collocando la loro conoscenza in epoca successiva al 1969. Cagnoni, Zaffoni, Azzi, Battiston hanno descritto i loro rapporti con i veneziani-mestrini capeggiati da Maggi e Zorzi, collocandoli nei primi anni '70. Falica ha indicato Zorzi come il massimo esponente di ON mestrino dal 1973 al 1977, all'epoca della sua militanza nel Movimento politico ON. Infine, Calore e Aleandri hanno confermato i rapporti di Zorzi con Fachini, pur collocandoli nella seconda metà degli anni '70.

- Rognoni è stato indicato da numerosi testimoni come l'ispiratore del gruppo milanese "La Fenice", cioè il sodalizio che in quell'area territoriale propugnò l'ideologia ordinovista e attuò la strategia eversiva tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70. Nel 1969 Rognoni era un esponente dell'MSI a Milano, a capo di un gruppo di militanti che all'interno del partito sostenevano posizioni politiche vicine al Centro studi ON. Queste indicazioni sono state riferite da Cagnoni, Zaffoni, Battiston e confermate da Radice. Siciliano e Radice (ma anche Azzi, Calore e Zaffoni) hanno descritto l'origine dei rapporti tra Rognoni e gli ordinovisti veneziani, collocandoli nell'estate 1969. Da quel momento quel legame politico rimase attivo per molti anni, atteso che sempre Siciliano ha riferito degli incontri suoi e di Zorzi con Rognoni dell'autunno 1969, e nella prima metà degli anni '70 furono i due gruppi (quello ordinovista di Venezia-Mestre e il milanese La Fenice) ad intrattenere rapporti politici intensi e continuativi¹⁸⁴⁷. Sulla posizione politica di Rognoni le indicazioni più precise sono state fornite da Siciliano, Battiston e Radice, i quali pur riferendosi ad un periodo a cavallo del 1969, hanno delineato l'adesione dell'imputato alla strategia stragista propugnata da Maggi e Zorzi. Queste dichiarazioni sono confermate dalla citata sentenza di condanna per l'attentato al treno Torino-Roma dell'aprile 1973.

L'ultima questione rilevante nella valutazione conclusiva di questo capitolo riguarda i rapporti tra i gruppi padovano, veneziano-mestrino e milanese. Se è indiscussa la consistenza di un tale legame, nei precedenti paragrafi si sono criticamente affrontati gli elementi di prova dai quali si desume incontestabilmente che i rapporti di Maggi, Zorzi e Digilio con i padovani Freda, Fachini e Ventura ebbero inizio nel 1968, con Rognoni nell'estate del 1969.

Quanto al primo profilo si richiamano le dichiarazioni di Martino Siciliano, Digilio, Campaner, Vianello, Boratto, Franca Siciliano, Dedemo e Casalini, nonché la documentazione sequestrata a Fachini.

Quanto al secondo, le precise indicazioni di Martino Siciliano, Radice e Azzi sono state confermate dalla lettera di Maggi a Miriello e dalle testimonianze di Zaffoni e Calore.

¹⁸⁴⁷ Su questi rapporti è sufficiente richiamare tutti i testimoni citati nel precedente paragrafo .

9 – La ricostruzione delle vicende eversive del 1969 contestate ai gruppi eversivi sopra delineati.

In questo capitolo si tratteranno gli episodi delittuosi del 1969 riconducibili, nella prospettiva accusatoria, a quel nucleo eversivo delineato in conclusione del precedente capitolo. Le specifiche indicazioni fin qui rese sulla struttura, l'impostazione politica e i rapporti dei gruppi veneziano-mestrino, padovano, veronese, triestino e milanese rende superfluo soffermarsi ulteriormente sulla comune strategia eversiva che coinvolse a livello ideativo Maggi, Zorzi, Freda e Rognoni, a livello organizzativo anche Digilio e Ventura, a livello esecutivo molti altri militanti ordinovisti veneti.

Gli attentati del 1969 rappresentarono il momento attuativo di quella strategia, ciascuno inserito più o meno estemporaneamente nel progetto comune e con un diverso coinvolgimento dei militanti appartenenti ai gruppi locali, ma tutti finalizzati al perseguimento del medesimo obiettivo.

Nella ricostruzione di quegli avvenimenti si inseriranno due paragrafi dedicati alla vicenda del rientro di ON nell'MSI, perché si ritiene che la stessa costituisca un episodio importante per comprendere la strategia politica attuata dal gruppo criminale qui giudicato.

Per molti attentati sarà sufficiente richiamare gli accertamenti compiuti nelle sentenze di Catanzaro, avendo quei giudici affermato con forza di giudicato la responsabilità di Freda e Ventura nell'organizzazione e nella realizzazione dell'attentato al Rettorato di Padova, degli attentati alla Fiera e all'Ufficio cambi della stazione Centrale di Milano, degli attentati al Palazzo di giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione, alla Procura di Roma e all'Ufficio istruzione di Milano, degli attentati ai treni. Da quelle pronunce si desume altresì il coinvolgimento di altri militanti del gruppo padovano nelle azioni terroristiche, quali esponenti dell'associazione sovversiva promossa e diretta da Freda e Ventura, pur non essendosi concluso quel processo con l'affermazione della loro penale responsabilità per l'intervenuta prescrizione.

Già in questa premessa al capitolo, il richiamo alle sentenze di Catanzaro consente di affrontare in termini generali due specifiche posizioni di imputati in quel processo, nei confronti dei quali le Corti calabresi non pervennero ad una pronuncia di penale responsabilità in ordine al delitto associativo e, conseguentemente, agli specifici episodi terroristiche attuativi del progetto eversivo riconducibile a quell'associazione.

La Corte d'assise di primo grado ritenne che a carico di Pozzan non fossero emerse prove sufficienti per ritenerlo coinvolto nell'attività terroristica del 1969, così motivando quella assoluzione:

“Marco Pozzan è colto solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati e non è emersa con sicurezza la sua effettiva partecipazione ad alcuno degli stessi. Il fatto di essere egli impegnato in quella associazione sovversiva fa intuire una sua non estraneità alla concreta attività terroristica, ma trattasi di un'intuizione che non conduce a risultati di certezza, data la di lui posizione gregaria e carente di poteri direttivi e decisionali nell'ambito associativo.

Il Pozzan va, quindi, assolto dalle imputazioni concernenti i singoli episodi terroristici, da quello del 15 aprile 1969 verificatosi nel Rettorato dell'Università di Padova alle bombe sui treni, con formula dubitativa."¹⁸⁴⁸.

Guido Giannettini fu per contro ritenuto dalla Corte d'assise di primo grado¹⁸⁴⁹ responsabile degli attentati terroristici del 1969 in concorso con Freda e Ventura, ma il giudice di appello lo assolse con formula dubitativa da quella imputazione per non aver commesso il fatto¹⁸⁵⁰, così motivando:

“La Corte si rende conto che, una volta rilevata la mancanza di ogni seria prova, per le ragioni ampiamente esposte finora, sia sul ruolo attribuito dai primi giudici al Giannettini, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politici e militari, sia in ordine alla pretesa opera di provocazione che sarebbe stata da lui svolta nell'ambito dell'attività sovversiva di quel gruppo, gli argomenti finali ora esposti non possono da soli fornire la certezza di una sua appartenenza a quella associazione.

E' innegabile, però, che alcune ambiguità del suo comportamento in generale, e soprattutto il ripetuto ricorso alla sua persona da parte degli altri due principali imputati, non consente di definire completamente lineare la sua posizione; non si può escludere, insomma, sulla base di questi elementi, che egli fosse al corrente dell'attività sovversiva del Freda e del Ventura, e che anzi potesse averle anche dato un qualche apporto, quanto meno nella forma di un costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del Servizio per il quale operava. Tale suo comportamento, in altri termini, non sarebbe rimasto nei limiti della mera connivenza, ma si sarebbe risolto in una vera e propria azione di rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati, nella sicurezza che le informazioni date dal Giannettini al S.I.D., non avrebbero avuto per oggetto la loro attività.

Si tratta, però, come è chiaro, di un addebito non sostenuto da prove sufficienti, per cui Giannettini deve essere assolto con formula dubitativa dal reato ascrittogli di associazione sovversiva."¹⁸⁵¹.

Va infine richiamata l'importante affermazione che i giudici calabresi d'appello fecero in merito al coinvolgimento nelle vicende terroristiche riconducibili al gruppo padovano capeggiato da Freda e Ventura, di altri militanti di destra, la cui responsabilità non emerse nelle indagini svolte all'epoca da numerose autorità inquirenti (dai magistrati di Padova, Treviso, Milano e Catanzaro). La Corte espressamente affermò che *“quanto precede, però non deve neppure indurre all'affrettata conclusione che nessun altro, al di fuori degli attuali imputati, abbia potuto far parte di quella organizzazione. Qualcuno, come si è già detto, è certamente sfuggito alle indagini; e tale affermazione non è frutto di una mera ed arbitraria congettura, ma si riallaccia ad un preciso riscontro di carattere logico ed obiettivo. Infatti, come si vedrà in prosieguo, per molti degli atti terroristici addebitati al gruppo veneto esiste la prova della responsabilità di Freda e di Ventura; ma poiché costoro non avevano, nessuna specifica competenza tecnica in*

¹⁸⁴⁸ Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 502.

¹⁸⁴⁹ Così, ult. cit., pp. 648-661.

¹⁸⁵⁰ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 506-621.

¹⁸⁵¹ Così, ult. cit., p. 620-621.

materia di ordigni (dirà il teste Fabris che Freda non sapeva cambiare neppure una lampadina) e non avrebbero avuto inoltre la possibilità, neanche esponendosi personalmente, di eseguire da soli alcuni di quegli attentati, commessi quasi contestualmente, in base ad un'unica matrice, ma su obiettivi notevolmente lontani fra di loro, è necessario allora concludere che essi dovevano poter contare anche su un certo numero di esperti e di collaboratori nell'esecuzione materiale”¹⁸⁵².

In questo processo, a carico di alcuni di quei complici, sono emersi inconfutabili elementi di responsabilità, in concorso con Freda e Ventura, per alcuni degli attentati che si esamineranno in questo capitolo.

9 a – L’attentato al Rettorato di Padova.

Di questo episodio si occupò specificamente la Corte d’assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979, essendo stato contestato a Freda, Ventura, Pozzan (capo C) e Giannettini (capo B). Quel giudice così ricostruì la vicenda:

“Il primo degli attentati in esame fu quello del 15 aprile, compiuto nell’edificio dell’Università di Padova e precisamente nello studio del Rettore prof. Enrico Opocher. L’ordigno impiegato, come risulta dalla perizia balistica collegiale Arvali-Di Prete-Covino, conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo) nonché polvere di alluminio e di magnesio. Non ne fu reperito il contenitore ma solo i suoi probabili frammenti ferrosi; il suo trasporto, fino all’interno di un armadietto del locale, probabilmente avvenne a mezzo di una borsa di plastica con manico e fibbia i cui resti furono poi rinvenuti dai periti. Lo scoppio fu seguito da incendio; e, dello studio del Rettore, rimasero distrutte le suppellettili, rotti i vetri, scardinati gli infissi e danneggiate le pareti; danni vari subirono anche i vani attigui. Non vi furono feriti perché in quelle circostanze di tempo, ore 22,45 circa, i locali interessati dall’esplosione erano deserti”¹⁸⁵³.

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili dell’attentato, affermazione confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo¹⁸⁵⁴.

In questo dibattimento sono stati acquisiti alcuni elementi probatori confermativi della riconducibilità a Freda dell’attentato al Rettorato di Padova, molti dei quali costituiti da dichiarazioni riferite *de relato* e già accertate dalla Corte d’assise di Catanzaro.

Così, sull’episodio Iuculano¹⁸⁵⁵ ha sostanzialmente confermato dinanzi a questa Corte le dichiarazioni rese nel lontano 1969 al P.M. di Padova, riferendo che aveva appreso proprio da Pezzato che l’attentato all’università di Padova non era opera del gruppo facente capo a Fachini, ma di altri elementi appartenenti ad una cellula terroristica facente capo a Freda e ad un libraio di Treviso. All’epoca l’affermazione di Iuculano fu confermata anche da Tommasoni¹⁸⁵⁶, il quale riferì di aver appreso da Pezzato che

¹⁸⁵² Così, ult. cit. p. 478.

¹⁸⁵³ Corte d’assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 403-404.

¹⁸⁵⁴ Corte d’assise d’appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 636-637.

¹⁸⁵⁵ Iuculano, u. 10.11.2000, p. 27, ove fa erroneamente riferimento al Palazzo di giustizia di Padova, ma si riferisce evidentemente all’attentato all’università; u.19.1.2001 p. 5.

¹⁸⁵⁶ Tommasoni, int. 29.10.1975.

l'attentato al Rettorato non era stato commesso dal gruppo dei suoi amici (cioè quello facente capo a Fachini), ma da un altro gruppo di destra che aveva in programma altri attentati¹⁸⁵⁷.

Anche Tonin rese dichiarazioni sostanzialmente confermative della responsabilità di Freda, quando riferì, in un verbale risalente al 1980¹⁸⁵⁸, che qualche giorno dopo l'attentato al Rettorato, Giuseppe Mazzola gli aveva confidato di aver sentito parlare tra loro, all'interno della sede dell'MSI, un gruppo di giovani militanti della destra padovana, tra cui Fachini, Brancato, Bocchini, Pezzato e De Eccher, i quali si erano congratulati per la riuscita dell'azione delittuosa, rivendicandone la paternità; Tonin, a seguito di quella notizia, aveva chiesto a Brancato se fosse vero il suo coinvolgimento nell'azione terroristica e questi aveva confermato la circostanza. Il teste soggiunse che nei giorni successivi aveva acquisito ulteriori confidenze presso la sede dell'MSI sul coinvolgimento di quei giovani nell'azione e, anche se nessuno aveva fatto il nome di Freda come responsabile, lui aveva ritenuto che quel gruppo fosse diretto proprio da Freda. Infine, dopo qualche mese da quel fatto, anche Pezzato aveva ammesso, parlando con Tonin, la sua partecipazione all'azione delittuosa.

Fachini, nel corso degli interrogatori nel procedimento di Catanzaro, nel quale era imputato della strage di piazza Fontana¹⁸⁵⁹, negò qualsiasi responsabilità in ordine all'attentato in questione.

Quindi, può in modo rassicurante affermarsi che tutti i testi sentiti in questo procedimento (ad esclusione di Fachini) hanno confermato l'accertato coinvolgimento di Freda nell'attentato al Rettorato¹⁸⁶⁰. In questo quadro probatorio assumono un rilievo specifico, nella ricostruzione della complessiva azione eversiva del gruppo padovano, le dichiarazioni di Martino Siciliano. Quest'ultimo, dopo aver premesso di non aver mai acquisito notizie precise sull'attentato al Rettorato di Padova, ha soggiunto che nell'ambiente di ON era "*dato per scontato*" che quell'azione fosse opera di elementi del gruppo di Freda¹⁸⁶¹, tanto che la manifestazione indetta dall'MSI di Padova il giorno successivo all'attentato rappresentò per una parte dei militanti di destra una vera e propria provocazione. Secondo il collaboratore, la discussione che quel giorno doveva tenersi nel Consiglio comunale di Padova avrebbe, secondo le aspettative di tutti, attribuito ai fascisti l'attentato, e la presenza in piazza dei militanti della destra era proprio finalizzata ad impedire che fosse deliberata quella conclusione politica, pur essendo molti manifestanti pienamente consapevoli che Freda e il suo gruppo erano responsabili dell'azione¹⁸⁶².

¹⁸⁵⁷ Questa circostanza era già stata riferita da Tommasoni al commissario Iuliano.

¹⁸⁵⁸ Tonin, int. 1.11.1980.

¹⁸⁵⁹ Fachini, int. 14.1.1988.

¹⁸⁶⁰ In questo senso vanno interpretate le dichiarazioni non solo di Iuculano, e Tommasoni, ma anche di Tonin.

¹⁸⁶¹ Anche la circostanza che l'ordigno al Rettorato fosse contenuto in un libro scavato all'interno era coerente con le indicazioni di Freda, secondo il quale gli ordigni dovevano dare l'impressione di essere oggetti comuni dimenticati (Siciliano, int. 20.12.1996, p. 2).

¹⁸⁶² Siciliano, int. 16.3.1996, p. 2-3.

In questa sentenza non è necessario ripercorrere le specifiche responsabilità sull'episodio, sicuramente riconducibile a Freda e Ventura (come accertato dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro e confermato in questo dibattimento), ma è interessante utilizzare le indicazioni fornite su quella vicenda da alcuni testimoni per delineare la struttura e le modalità di azione dei gruppi padovani gravitanti intorno a Freda e Fachini. Le indicazioni fornite da Tommasoni, Iuculano e Tonin (ma sono conformi le dichiarazioni di Vettore¹⁸⁶³) sull'esistenza di distinti gruppi di giovani militanti che operavano intorno alle due personalità più forti dell'area dell'estrema destra padovana, sono coerenti con quanto riferito nel processo di Catanzaro da Lorenzon in ordine alla struttura del sodalizio criminale capeggiato da Freda e Ventura, costituito, secondo quel teste, da piccole cellule tra loro autonome pur con collegamenti a livello di vertice. Analoghe indicazioni sono state rese in questo processo da Siciliano, Vianello e Digilio, i quali hanno riproposto, con riferimento ai gruppi ordinovisti, proprio quella struttura organizzativa

Per quanto concerne Padova, tra Freda e Fachini vi era certamente un rapporto politico intenso, ma i militanti del sodalizio facente capo all'uno e all'altro non operavano congiuntamente, come fossero proprio cellule autonome di un'unica entità associativa.

Questa ricostruzione è ancora logicamente coerente con quanto riferito da Siciliano sull'attentato al Rettorato, perché i giovani missini che operavano intorno a Fachini avevano la piena consapevolezza della riferibilità alla loro area politica (cioè al gruppo Freda) di quell'azione, tanto che utilizzarono la manifestazione dinanzi al Municipio di Padova (di cui si tratterà nel successivo paragrafo) come una vera e propria provocazione.

L'episodio descritto da Siciliano rappresenta, quindi, una conferma logica della presenza a Padova di distinte cellule eversive, ciascuna operante autonomamente nella realizzazione dell'attività politica, ma collegate a livello di vertice nel perseguimento del comune obiettivo.

E' indubbio, sia perché accertato nel procedimento di Catanzaro, sia perché confermato in questo dibattimento, che l'attentato al Rettorato si inserì nell'iniziativa eversiva descritta nel precedente capitolo e condotta a Padova dal gruppo facente capo a Freda.

9 b – L' "assalto" al Municipio di Padova.

L'episodio della manifestazione dinanzi al Municipio di Padova del 16 o 17 aprile 1969 è di limitata rilevanza in questo processo ma si reputa opportuno rievocarlo pur sinteticamente innanzitutto perché rappresenta un significativo riscontro sul tipo di rapporto politico esistente in quegli anni tra le cellule padovane facenti capo a Freda e Fachini e gli altri gruppi di estrema destra del Veneto, costituendo altresì un momento esemplificativo della strategia attuata da quell'area politica.

Come anticipato, è stato Siciliano a ricostruire con sufficiente precisione la manifestazione svoltasi dinanzi al Municipio di Padova il giorno successivo

¹⁸⁶³ Vettore, int. 17.10.1984.

all'attentato al Rettorato, in occasione del dibattito consiliare sull'episodio. Il collaboratore ha ricostruito sinteticamente, ma con sufficiente precisione, la dinamica dell'azione compiuta dai militanti della destra veneta: egli fu convocato da Foscari per partecipare ad una manifestazione indetta dai missini di Padova, insieme recuperarono presso la villa di Mira di Ricossa una pistola RADOM calibro 9 di fabbricazione cecoslovacca e una pistola lanciarazzi¹⁸⁶⁴. Così armati, si recarono all'appuntamento fissato presso la sede della sezione Arcella di Padova e solo allora che in Consiglio comunale si stava svolgendo una seduta con all'ordine del giorno l'attentato al Rettorato, del quale si intendeva attribuire la paternità ai fascisti¹⁸⁶⁵; i militanti di destra erano intenzionati a penetrare all'interno dell'aula consiliare per reagire all'atteggiamento della maggioranza. Mentre all'interno del consiglio comunale stava parlando l'avv. Luci (esponente del partito in consiglio), i missini caricarono i militanti della sinistra con cui si stavano fronteggiando in piazza delle Erbe, ma l'attacco fallì a causa della loro inferiorità numerica e furono costretti a rientrare nella sede dell'MSI di via Zabarella, dove Siciliano si allontanò sui tetti per evitare di essere fermato. Tra i presenti, il collaboratore ha ricordato Biasiolo, Gianni Mariga, Frezzato, Tondato di Mestre, Andreatta, Antonino e Gianni Parisi, Maurizio Balloni, mentre ha escluso la presenza di altri militanti di ON.

Su questo episodio hanno riferito nel procedimento Tonin¹⁸⁶⁶ e Vettore¹⁸⁶⁷, i quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti compiuta da Siciliano, fornendo indicazioni più precise sui padovani presenti allo scontro. I due testi non hanno indicato Siciliano e Foscari come partecipi all'azione, ma tale circostanza è del tutto comprensibile e non smentisce le dichiarazioni del collaboratore, considerato che i due veneziani non erano necessariamente conosciuti dai testimoni, le cui dichiarazioni furono rese in altro procedimento risalente ad oltre 10 anni prima che Siciliano iniziasse la collaborazione. Coerente è la ricostruzione dei tre dichiaranti con riferimento alla seduta in consiglio comunale, alla presenza dell'avv. Luci quale

¹⁸⁶⁴ Mentre Foscari cercò invano alcune bombe a mano della seconda guerra mondiale che aveva occultato nella parco della e successivamente apprese dal suo fattore che quegli ordini erano stati da lui rinvenute e fatti brillare.

¹⁸⁶⁵ Siciliano ha riferito che nell'ambiente di destra era scontato che l'attentato al Rettorato fosse opera del gruppo Freda, per cui la manifestazione al Municipio rappresentava una vera e propria provocazione.

¹⁸⁶⁶ Tonin, int. 1.11.1980, ha riferito che nell'aprile 1969 le forze giovanili guidate da Swich, Fachini e Bocchini intervennero al municipio di Padova per consentire all'avv. Luci, allora consigliere comunale, di parlare; Tonin si trovava all'interno dell'aula e sentì degli spari provenire dall'esterno; vide alcuni giovani missini armati di lanciarazzi (Fachini, Bocchini, Patrese, Vettore, Bordignon); Swich, prima di uscire dalla federazione gli aveva confidato che aveva organizzato gli scontri con Fachini; era presente anche un certo Mariga di Mestre, armato di involucri contenenti materiale esplosivo; dopo gli scontri fu compiuta una perquisizione presso la sede della federazione con il sequestro di varie bottiglie incendiarie della cui presenza Tonin non era a conoscenza; nell'occasione Swich, con Fachini e Pezzato, si nascosero sul tetto della federazione per sfuggire al controllo.

¹⁸⁶⁷ Vettore, int. 17.10.1984, ha dichiarato che nell'aprile 1969, dinanzi alla sede del Consiglio comunale, si verificarono tafferugli tra gli iscritti all'MSI e avversari politici; gli scontri furono la reazione all'ostruzionismo che gli avversari politici facevano nei confronti dei consiglieri missini non facendoli parlare durante le sedute; parteciparono moltissimi giovani dell'MSI, tutti gli iscritti, che alla fine della manifestazione furono portati in Questura; ha confermato che furono sparati razzi e che vi erano tutti gli iscritti all'MSI (in precedenza indicati in Bocchini, Fachini, Patrese, Bordignone), mentre non ha ricordato se Fachini indossasse una tuta da paracadutista.

consigliere che stava parlando al momento dello scontro, alla disponibilità di armi da parte dei manifestanti della destra. Siciliano ha indicato i mestrini e i veneziani presenti, di cui Tonin ha ricordato Gianni Mariga, che aveva disponibilità di materiale esplosivo. I padovani hanno indicato le persone presenti della federazione cittadina dell'MSI, cioè Fachini, Bocchini, Patrese, Bordignon, Swich e Pezzato (di cui Siciliano non ha parlato).

Su questo episodio gli elementi di riscontro sono adeguati rispetto al limitato rilievo probatorio della circostanza oggetto delle dichiarazioni, né può sostenersi che le indicazioni fornite da Siciliano era a lui note prima che, nel marzo 1996, rendesse la sua versione dei fatti. Una simile ipotesi è del tutto inverosimile, sia perché la conoscenza da parte del dichiarante di atti così poco significativi rispetto alle indagini in corso, quali gli interrogatori di Vettore e Tonin, dovrebbe indurre a ritenere che Siciliano fosse un profondo conoscitore dei procedimenti riguardanti la destra eversiva, quasi alla pari di un investigatore che si occupasse professionalmente e da anni di quelle vicende; sia perché cercare a ritroso negli atti una conferma a dichiarazioni così irrilevanti nel bilancio complessivo della collaborazione è operazione esageratamente impegnativa rispetto ai risultati che realizza. Oltre a ciò si rileva che Siciliano ha fornito alcuni elementi originali rispetto a quanto riferito da Tonin e Vettore, come la definizione di “*vera e propria provocazione*” della presenza in piazza della destra, per la consapevolezza che una parte di quei militanti avevano della riconducibilità al gruppo Freda dell'attentato al Rettorato. Il ruolo che Fachini svolse nella manifestazione, descritto da Tonin e Vettore e non da Siciliano, conferma la piena attendibilità della dichiarazione del collaboratore sulle motivazioni di quella manifestazione.

Si ribadisce la piena coerenza dell'episodio rispetto al progetto eversivo che già all'epoca era in atto, considerato che Siciliano ha delineato un peculiare rapporto tra i gruppi di Freda e Fachini, l'uno responsabile dell'attentato, l'altro consapevole della riferibilità dello stesso alla destra e presente in piazza con finalità di provocazione; inoltre, coerente con i rapporti descritti nel precedente capitolo è la partecipazione alla manifestazione di esponenti veneziani quali lo stesso Siciliano, Foscari e Mariga in un contesto di scontri di piazza che richiedeva una mobilitazione superiore alle forze militanti presenti nell'ambito cittadino, nonché le modalità di partecipazione di quei gruppi alla manifestazione (si badi, non di tutti i militanti della destra presenti, ma di quelli appartenenti all'area più estrema), con la disponibilità di armi ed esplosivi.

9 c – Gli attentati milanesi alla Fiera e all'ufficio cambi.

Anche di questi episodi si occupò specificamente la Corte d'assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979, essendo stati contestati, a Freda, Ventura, Pozzan (capo D) e Giannettini (capo D). Quel giudice così ricostruì la vicenda:

“Seguirono il 25 aprile due altri attentati a Milano, rispettivamente nello Stand della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione ferroviaria centrale dello Stato. Il perito Teonesto Cerri accertò che i due ordigni erano stati confezionati con una miscela di polvere nera (a

base di zucchero e clorato di potassio); e rilevò, in entrambi i luoghi delle esplosioni, frammenti bruciati di “skai” con ogni verosimiglianza appartenenti alle borse usate per trasportare le bombe. Derivarono danni alle cose e rimasero ferite venti persone.”¹⁸⁶⁸.

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili dell’attentato, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo¹⁸⁶⁹.

Sull’episodio, le uniche ulteriori indicazioni (del tutto coerenti con la pronuncia richiamata) sono state fornite da Casalini¹⁸⁷⁰, il quale ha riferito che il giorno successivo all’attentato alla Fiera di Milano del 25.4.1969 si recò alla libreria Ezzelino e vi trovò Freda che leggeva divertito il giornale. Da quell’atteggiamento il teste dedusse il coinvolgimento di Freda in quegli attentati (in indagini preliminari Casalini aveva peraltro riferito che Freda fece un esplicito riferimento alla sua partecipazione all’attentato).

Con riferimento ai due episodi dell’aprile 1969, è interessante notare che, a distanza di 10 giorni, Freda e Ventura realizzarono due attentati evidentemente dimostrativi, ma le cui conseguenze furono comunque significative, atteso che nei fatti milanesi rimasero ferite 20 persone. Inoltre, non può ignorarsi che, se l’azione al Rettorato fu compiuta nella città di Padova, con quelle del 25 aprile i terroristi veneti iniziarono la strategia di diffusione nel territorio nazionale della loro presenza eversiva, proseguita nei successivi attentati del 12 maggio.

9 d – Gli attentati al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Roma.

Anche di questi episodi si occupò specificamente la Corte d’assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979, essendo stati contestati, a Freda, Ventura, Pozzan (capo E) e Giannettini (capo G). Quel giudice così ricostruì la vicenda:

“Ad una stessa operazione vanno, poi, ricondotti i tentativi, rimasti infruttuosi, di far esplodere tre distinti ordigni collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma ed, ancora nella Capitale, su un armadio posto nel corridoio dell’Ufficio Personale della Procura della Repubblica. Tali ordigni, con capacità offensiva letale nel raggio di circa due metri, furono rinvenuti inesplosi in epoche diverse (28 ottobre, 19 agosto e 21 maggio); ma l’assoluta identità del contenuto nei vari componenti e della confezione esterna ed interna¹⁸⁷¹, rilevata in sede di rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Giudiziaria e di perizia eseguita dal gen. Vecchiano, autorizza a ritenere provato il loro contestuale collocamento; al quale ha ammesso di aver partecipato Giovanni Ventura, su incarico di Franco Freda, con il trasporto

¹⁸⁶⁸ Corte d’assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 404.

¹⁸⁶⁹ Corte d’assise d’appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 638.

¹⁸⁷⁰ Casalini, p. 73-74.

¹⁸⁷¹ Si trattava di tre scatole di legno della stessa colorazione rivestite di una custodia di cartone per libri e contenenti una miscela di tritolo e di tetrile oltre ad elettrocalamite, interruttori, fiammiferi per l’innescò, detonatori e batterie avvolte con nastro adesivo rosso dello stesso formato.

di uno degli ordigni medesimi a Torino, ove fu depositato in quel Palazzo di Giustizia il 12 maggio. Sarebbe illogico ritenere che si sia trattato di un'operazione frazionata in tempi successivi, giacché rimarrebbe senza convincente spiegazione il perché si sia insistito altre due volte, nel collocamento dello stesso tipo di congegno esplosivo, dopo aver constatato l'insuccesso degli episodi iniziali.”¹⁸⁷²

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili dell'attentato, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo¹⁸⁷³.

Con riferimento agli attentati del 15 aprile, del 25 aprile e del 12 maggio, quel giudice rilevò alcune caratteristiche che consentivano di considerarli espressione di una prima serie di azioni aventi analoghe caratteristiche tecniche:

“Gli accertamenti tecnici sopra menzionati ed un'ulteriore perizia espletata a mezzo degli ingegneri Reggiori, Matteoli e Dumini hanno consentito di evidenziare, come nota comune agli attentati finora considerati, l'identità delle elettrocalamite e degli interruttori impiegati nonché del sistema elettrico attuato per ritardare l'esplosione dopo l'innescò: un congegno di tipo elettromagnetico a caduta di corrente, ossia caratterizzato da un relais il cui scatto era collegato all'esaurimento di una batteria.”¹⁸⁷⁴

9 e – L'attentato all'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Anche di questo episodio si occupò specificamente la Corte d'assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979, essendo stato contestato, a Freda, Ventura, Pozzan (capo F) e Giannettini (capo H). Quel giudice così ricostruì la vicenda:

“A questa prima serie, così caratterizzata, ne seguì un'altra contrassegnata dal tipo di temporizzatore usato per regolare il ritardo dell'esplosione: un comune orologio da polso marca “Rhula” invece del sistema “a caduta di corrente”. Seguirono, cioè l'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e quelli della notte dall'8 al 9 agosto sui treni.

Il primo consistente nella sistemazione, sul davanzale di una finestra sita di fronte ad una stanza dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, di un ordigno, rinvenuto poi inesplosivo, la cui struttura così veniva delineata attraverso la perizia “Cerri”: doppia scatola di cartone (destinata originariamente alla lozione per capelli “Endoten Control”) ed involucro metallico interno contenente esplosivo da mina “Semigel D” con binitrotoluolo (dal caratteristico odore di mandorle amare), pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone che si fossero trovate al momento dell'eventuale esplosione nel raggio di metri 1,50/1,80; sistema di innesco realizzato con filamenti di una microlampadina collegati, da un lato, ad una batteria e, dall'altro, per mezzo di polvere nera, ad un comune detonatore. Giovanni Ventura, durante il suo interrogatorio del 17 marzo 1973, ne ha indicato il giorno di

¹⁸⁷² Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 404-405.

¹⁸⁷³ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 638-642.

¹⁸⁷⁴ Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 405.

collocamento (avrebbe operato – a suo dire – l'ignoto emissario di Delle Chiaie di cui si è detto in narrativa) nel 24 luglio."¹⁸⁷⁵.

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili dell'attentato, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo¹⁸⁷⁶.

In questo processo i due principali collaboratori hanno fornito notizie rilevanti in merito all'azione criminale realizzata in concorso da Freda e Ventura, collocandola nell'ambito dell'iniziativa eversiva condotta dai gruppi ordinovisti veneti.

Le notizie più specifiche sull'inquadramento di quell'attentato nella complessiva attività eversiva del gruppo padovano, che all'epoca aveva iniziato la collaborazione con i veneziani-mestrini, sono state fornite da Martino Siciliano, il quale, descrivendo le riunioni avvenute tra la primavera e l'estate del 1969 presso la libreria Ezzelino di Padova, ha riferito che, in un incontro collocato tra l'attentato al Rettorato e gli attentati ai treni, i padovani rivendicarono con i veneziani l'azione all'ufficio istruzione di Milano, facendo intendere che era stato Freda a collocare l'ordigno grazie alla facilità di accesso al Palazzo di Giustizia per la professione svolta, e prospettando che fosse stato Ventura ad individuare l'obiettivo, probabilmente per questioni personali nei confronti di quell'ufficio. Il collaboratore non ha riconosciuto l'ordigno rinvenuto inesplosivo presso l'ufficio giudiziario milanese, rilevando che era diverso rispetto ad altri ordigni da lui visti nella disponibilità degli ordinovisti, ma soggiungendo che la circostanza che fosse contenuto in una scatola di lozione per capelli era coerente con le indicazioni che Freda aveva fornito durante quegli incontri circa la necessità che gli ordigni collocati negli uffici pubblici dovessero apparire dall'esterno come oggetti dimenticati¹⁸⁷⁷.

Le dichiarazioni di Digilio sull'attentato all'ufficio milanese meritano maggiore attenzione critica perché, come rilevato da tutte le difese degli imputati, la descrizione del collaboratore di quell'episodio contiene alcuni elementi discordanti con gli accertamenti oggettivi agli atti, tali da rendere l'argomento il meno lineare della sua collaborazione. Difatti, per contrastare l'attendibilità intrinseca di Digilio, i difensori lo hanno dapprima sottoposto ad una stringente e puntuale verifica sull'episodio, attraverso un controesame approfondito, e, quindi, lo hanno citato ripetutamente come indice di falsità della sua collaborazione.

La prima considerazione che la Corte ha rilevato nella valutazione dell'episodio in è che la ricostruzione del collaboratore è nel suo complesso costante, non avendo egli modificato le indicazioni fornite per la prima volta nell'interrogatorio del 14.12.1996 e avendo confermato al dibattimento l'originaria versione di quel fatto. L'unica contraddizione eclatante del *dictum* di Digilio riguarda la collocazione temporale della vicenda che sin da quel verbale è stata fissata intorno al 1972-1973 e, comunque, in epoca successiva alla strage di piazza Fontana.

¹⁸⁷⁵ Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 406.

¹⁸⁷⁶ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 642-644.

¹⁸⁷⁷ Siciliano, int. 20.12.1996, p. 2.

Nel corso dell'udienza di incidente probatorio del 26.3.1998 Digilio ha così ricostruito la vicenda¹⁸⁷⁸.

David Carrett, durante uno dei soliti incontri presso il Palazzo Ducale di Venezia, gli comunicò di aver appreso dai servizi di sicurezza italiani che era in progetto un attentato contro il palazzo di giustizia di Milano, avvisandolo che presto si sarebbe presentata a lui una persona coinvolta in quel progetto per fargli verificare l'efficienza di un congegno esplosivo. Carrett gli ordinò di ricevere quella richiesta, ma di sabotare il congegno.

Sempre in quel periodo anche Maggi gli preannunciò la visita di una persona che aveva necessità della sua consulenza in materia di esplosivi.

In effetti, dopo questi preavvisi, Digilio ricevette la visita di Giovanni Ventura, il quale gli confermò che lui e Freda intendevano commettere un attentato negli uffici della Procura di Milano perché si sentivano perseguitati da quei magistrati. Ventura gli mostrò un congegno esplosivo¹⁸⁷⁹ che avrebbe dovuto portare a Milano insieme ad altra persona, manifestando il timore che gli esplodesse in mano. Digilio verificò il congegno (composto da un grosso tubo di ferro di circa 20 cm., riempito con gelignite, occluso da una parte con una saldatura e dall'altra con un tappo a vite; all'interno vi era una piccola pila di 9 volt, un detonatore e un orologio Rhula) e staccò i fili di contatto della pila per impedire che potesse deflagrare, convinto che Ventura, del tutto inesperto in materia, non si sarebbe accorto della manomissione.

Il collaboratore ha precisato di aver appreso in seguito dai giornali che l'ordigno non era esploso e quando Ventura gli chiese spiegazioni sul mancato funzionamento, rispose che probabilmente non gli aveva spiegato bene come attivare il congegno o che un filo poteva essersi staccato. In un successivo incontro con Carrett, Digilio gli spiegò come aveva manomesso l'ordigno.

L'episodio descritto in quella udienza¹⁸⁸⁰ è lineare nella sua ricostruzione. Vi è però una questione delicata e controversa, rispetto alla cui valutazione la Corte non può sottrarsi, cioè il macroscopico errore del dichiarante nella collocazione dell'incontro con Ventura e, conseguentemente, nella realizzazione dell'attentato all'ufficio istruzione. Digilio ha infatti riferito che l'episodio avvenne dopo la strage di piazza Fontana, quando Freda e Ventura erano già indagati ed erano stati arrestati dal G.I. di Treviso per il delitto di associazione sovversiva¹⁸⁸¹. Quale movente dell'azione,

¹⁸⁷⁸ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 11-18.

¹⁸⁷⁹ Ventura disse che era d'accordo con una persona di Milano, a cui avrebbe consegnato l'ordigno perché lo depositasse al Palazzo di Giustizia previa definizione dell'orario, precisando che lo aveva ricevuto da Zorzi, a cui corrispose 100.000 lire.

¹⁸⁸⁰ Invero, scarsamente rilevante nel quadro probatorio a carico degli imputati, atteso che Freda e Ventura furono ritenuti dalla Corte calabrese responsabili dell'attentato e Digilio non ha prospettato specifici coinvolgimenti di Zorzi e Maggi nella vicenda, se non la cessione dell'ordigno da parte del primo e la consapevolezza del progetto terroristico da parte del secondo.

¹⁸⁸¹ Freda, Ventura e Trinco furono colpiti da mandato di cattura del G.I. di Treviso del 9.4.1971, il successivo 30.6.1971, lo stesso G.I. emise altro mandato di cattura nei confronti di Freda e Ventura in relazione ad altri reati, tra cui il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista e gli attentati ai treni; il 1.7.1971, a Trinco fu concessa la libertà provvisoria. Freda e Ventura, arrestati il 9.4.1971, ottennero la libertà provvisoria il 12.7.1971. Il 4.12.1971, il G.I. di Padova emise mandato di arresto nei confronti di Ventura, Freda e altri per il delitto di detenzione e porto di armi e munizioni da guerra e il 12.12.1971 il G.I.

Ventura avrebbe riferito a Digilio che la Procura di Milano aveva avocato il procedimento in corso a Treviso e, poiché lui e Freda si sentivano minacciati dai magistrati milanesi, intendevano far spostare il procedimento da Milano.

Queste affermazioni di Digilio sono del tutto incoerenti, atteso che, come risulta dalla descrizione esposta nella nota che precede, Freda e Ventura furono ristretti nell'ambito dell'istruttoria trevigiana dal 9 aprile al 12 luglio 1971 e ancora dal 4.12.1971 fino alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano. Durante tutta l'istruttoria milanese (cioè dal 21.3.1972 al 18.3.1974) i due imputati rimasero ininterrottamente detenuti, dapprima per il delitto di associazione sovversiva e per porto e detenzione di armi e, a partire dal 28.8.1972, anche per il delitto di strage. Dopo l'affermazione di competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro da parte della Corte di Cassazione, Freda e Ventura rimasero detenuti nel corso del dibattimento fino al 28.8.1976. Anche queste indicazioni di fatto rendono del tutto incongrue le affermazioni di Digilio sull'epoca in cui l'attentato sarebbe stato progettato, perché non solo l'episodio è del luglio 1969, ma l'interesse di Freda e Ventura in relazione alle indagini del G.I. D'Ambrosio ebbe origine nel marzo 1972 e si concluse nel marzo 1974, periodo nel quale i due furono sempre ristretti in carcere. Durante quell'udienza di incidente probatorio, il P.M. ha contestato a Digilio l'illogicità della collocazione temporale dell'episodio, facendogli presente che nel corso dell'istruttoria trevigiana e milanese Ventura rimase sempre detenuto, ma il dichiarante ha risposto che quella sua indicazione non era sbagliata.

In questo quadro ricostruttivo della vicenda, all'udienza del 22.6.2000, la difesa Zorzi ha proceduto al controesame di Digilio sull'argomento, con risultati non difforni dalle indicazioni fornite dal dichiarante nel corso dell'esame del P.M.

Il collaboratore ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dell'episodio, ribadendo che Carrett gli preannunciò la visita di Ventura (che Digilio già conosceva), inquadrando l'attentato nella strategia eversiva condotta dal gruppo cui il trevigiano apparteneva; ha soggiunto che Ventura gli telefonò per chiedergli una consulenza in materia di armi, presentandosi a lui con un congegno esplosivo contenuto in una valigetta e chiedendogli se potesse essere trasportato senza pericolo; ha ribadito che Ventura gli disse di aver acquistato l'ordigno da Zorzi, che l'attentato era rivolto contro la Procura di Milano, che l'ordigno era composto da un cilindro metallico riempito con gelignite sfusa, un orologio di marca Rhula, una pila da 9 volt

di Treviso (a cui il procedimento era stato trasmesso per competenza) contestò a Freda e Ventura il nuovo delitto di associazione sovversiva. Il 21.3.1972, il G.I. di Treviso dichiarò la propria incompetenza territoriale e trasmise gli atti al Procuratore della Repubblica di Milano, ravvisando indizi di colpevolezza a carico di Freda e Ventura (oltretutto di Pino Rauti) per la strage di piazza Fontana. Con mandato di cattura del 28.8.1972, a Freda e Ventura venne contestata l'imputazione di strage. Il 18.3.1974, Freda e Ventura vennero rinviati a giudizio della Corte d'assise di Milano in stato di detenzione cautelare, ma con le due sentenze della Cassazione del 18 aprile e del 10 giugno 1974, fu affermata la competenza del giudice di Catanzaro. La Corte d'assise di Catanzaro respinse l'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse di Freda e Ventura con ordinanza del 1.2.1975. Con ordinanza del 28.8.1976, Freda e Ventura furono scarcerati per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, con obbligo di soggiorno. Freda scomparso dal domicilio coatto i primi giorni di ottobre del 1978 e nei suoi confronti fu emesso mandato di cattura in data 6.10.1978. Ventura di dileguò dal domicilio coatto nel gennaio 1979 e nei suoi confronti fu emesso mandato di cattura il 17.1.1979.

e un fiammifero antivento, che egli staccò i fili di nichel-cromo dall'orologio per impedire che la bomba potesse esplodere, che Carrett fu soddisfatto del suo intervento di manomissione e che apprese dai giornali della mancata esplosione dell'ordigno.

Nel controesame Digilio ha soggiunto alcuni particolari limitatamente rilevanti nella valutazione di attendibilità dell'episodio, quale l'indicazione che diede a Ventura delle conseguenze che quella bomba avrebbe potuto provocare, superiori a quelle della strage di piazza Fontana, della difformità di indicazioni in ordine alla presenza del fiammifero antivento.

Prima di affrontare la questione centrale della vicenda qui esaminata, è opportuno premettere che le incongruenze rilevate dalla difesa Zorzi nella parte conclusiva del controesame e relative alla composizione dell'ordigno, non sono apparse alla Corte di particolare significato. E' vero, come affermato dal difensore di Zorzi, che dalla perizia compiuta sull'ordigno inesplosivo rinvenuto presso l'ufficio istruzione di Milano era risultato che non c'era il fiammifero antivento e che l'ordigno era perfettamente funzionante e non esplose perché un magistrato transitò nei corridoi dell'ufficio e sentì il ticchettio dell'orologio, che l'esplosivo non era gelignite ma semigel, che le pile erano due da 1,5 volt e non una da 9 volt, che il tubo era alto 9 cm. e non 20 cm., ma queste circostanze rappresentano difformità del tutto comprensibili nella ricostruzione che a distanza di decenni Digilio compì delle caratteristiche di un congegno visionato per pochi minuti. La descrizione del collaboratore non appare così discordante dalle caratteristiche dell'ordigno da rendere inverosimile il suo racconto. Le diverse dimensioni del cilindro (8 e non 20 centimetri), la diversità della sostanza esplosiva (semigel D e non gelignite), il diverso numero e potenza delle pile, l'assenza del fiammifero antivento (peraltro ricordata in uno solo degli interrogatori resi in indagine) sono particolari su cui un errore di ricordo è del tutto comprensibile e non inficia l'attendibilità intrinseca del racconto.

Anche sui motivi per cui l'ordigno non esplose le spiegazioni possono essere molteplici e tutte compatibili con la ricostruzione del collaboratore, essendo ben possibile che il congegno fosse stato manipolato da altre persone dopo che fu visionato da Digilio. Nella relazione peritale redatta dall'ing. Cerri nell'agosto 1969, lo stesso, disquisendo sulla capacità distruttiva dell'ordigno, svolse alcune considerazioni che rendono la fase di collocazione dello stesso alquanto singolare.

Il perito accertò che il funzionamento dell'ordigno era previsto intorno alle ore 0,40 del 25 luglio, da cui dedusse che la sua sistemazione era stata compiuta non prima delle ore 12,40 del 24 luglio¹⁸⁸², *tranne che al momento della disattivazione l'orologio non fosse stato fermo per mancanza di carica*, circostanza che il perito esclude rilevando che l'orologio gli fu consegnato in perfetta efficienza e funzionante

¹⁸⁸² Per completezza si richiamano le argomentazioni del perito in merito al congegno di temporizzazione, che era costituito da un comune orologio da polso, a cui erano state asportate le lancette dei minuti e dei secondi, per cui il lasso di tempo massimo consentito dalla lancetta residua era di 12 ore. Poiché alle ore 22,10 la lancetta si trovava tra le cifre 12 e 1 del quadrante, ed essendo il contatto fissato attorno alla cifra 3, il funzionamento era stato previsto attorno alle ore 0,40.

(come egli stesso aveva accertato tenendolo sotto carica per 10 giorni, nei quali aveva sempre mantenuto la carica per oltre 24 ore)¹⁸⁸³. Nello stabilire l'ora esatta nella quale l'ordigno fu collocato¹⁸⁸⁴, il perito ha richiamato la deposizione di quattro testimoni che videro la scatola contenente l'ordigno nel corridoio dell'ufficio istruzione. I testi Cervellino, Leccisi e Camelo videro quel contenitore alle ore 12,40 e il teste Manfredini vide una scatola avvolta in carta velina bianca con sovrastante un depliant (cioè un involucro del tutto corrispondente a quello descritto dagli altri testi che lo rinvennero anche nel tardo pomeriggio), intorno alle ore 10,45. Il perito rilevò che tale orario era tecnicamente incompatibile con la previsione di esplosione alle ore 0,40, a meno di non ipotizzare che tra le 10,45 e le 12,40 l'attentatore non avesse prelevato il pacchetto e ne avesse ritardato il funzionamento¹⁸⁸⁵.

Secondo la tesi esposta dal P.M. nella memoria deposita durante l'arringa conclusiva del dibattimento, gli accertamenti compiuti all'epoca del fatto e riassunti dal perito nella relazione citata, renderebbero l'indicazione di Digilio sull'avvenuta manomissione dell'ordigno da parte sua compatibile con le circostanze sopra riferite. Questa prospettazione è, a parere della Corte, del tutto logica e perciò pienamente condivisibile. Se l'ordigno fu visto alle ore 10,45 da Manfredini e alle ore 12,40 dagli altri testimoni, se al momento in cui fu rinvenuto, cioè alle ore 18,30, l'orologio era perfettamente funzionante, se l'esplosione era fissata per le ore 0,40 del 25 luglio, deve ritenersi che tra le ore 10,45 (o le 12,40, essendo assai improbabile che i tre testi abbiano visto il contenitore poco minuti dopo che l'attentatore lo aveva collocato) e le 18,30 di quel 24 luglio qualcuno abbia prelevato l'ordigno programmando nuovamente il temporizzatore (questa è l'ipotesi che il perito formulò nella sua relazione). Se tale ipotesi fosse fondata (e non vi è alcuna alternativa spiegazione degli accertamenti di fatto richiamati), non può escludersi che dopo la prima collocazione l'ordigno non esplose e fu nuovamente programmato dall'attentatore per l'orario notturno.

Ma le contestazioni difensive più rilevanti, e che non consentono alcuna spiegazione logica sull'attendibilità di Digilio, hanno riguardato le motivazioni e l'epoca in cui l'episodio avvenne. Digilio ha confermato in controesame che l'ordigno da lui visionato era quello rinvenuto presso l'ufficio istruzione di Milano, ma ha subito la contestazione della difesa (già svolta dal P.M. nell'interrogatorio di indagine preliminare) sul fatto che all'epoca, cioè nel luglio 1969, il G.I. D'Ambrosio non aveva in corso alcuna indagine a carico di Freda e Ventura. Il difensore di Zorzi ha svolto numerose contestazioni sul punto, rilevando che nell'interrogatorio del 14.12.1996 Digilio dichiarò che Ventura gli aveva detto che era stato fortunato ad essere tornato libero e che l'ordigno doveva essere usato contro il dott. D'Ambrosio; sempre in quell'interrogatorio Digilio riferì l'episodio perché aveva letto sulla stampa che, nel corso delle commemorazioni della strage di piazza Fontana, la Procura di

¹⁸⁸³ Così la perizia 20.8.1969, p. 22.

¹⁸⁸⁴ Così la perizia cit., p. 26 e ss.

¹⁸⁸⁵ Il perito esclude che l'orologio non fosse funzionante, atteso che risultò perfettamente funzionante agli artificieri che disattivarono l'ordigno e anche le prove effettuate confermarono la perfetta efficienza dell'orologio (perizia, p. 27).

Milano aveva espresso scarsa considerazione sul coinvolgimento della CIA in quegli eventi e per questo gli tornò alla mente l'episodio che riguardava proprio il dott. D'Ambrosio; ancora, in quello stesso interrogatorio Digilio indicò proprio il giudice D'Ambrosio come la persona che Carrett aveva riferito che avrebbe subito l'attentato; infine, quel difensore ha rilevato che l'episodio descritto da Digilio non poteva essere quello del luglio 1969 perché il collaboratore lo aveva collocato in epoca successiva, giustificandolo proprio con le indagini che il G.I. D'Ambrosio stava svolgendo a carico di Freda e Ventura per la strage di piazza Fontana.

A fronte di queste ripetute contestazioni, Digilio ha concluso il controesame sul punto, affermando che evidentemente Freda e Ventura avevano astio nei confronti del giudice D'Ambrosio anche prima delle indagini di piazza Fontana.

Al di là delle ripetute contestazioni, l'unico elemento di significativa contraddittorietà nella versione di Digilio è proprio la collocazione storica dell'episodio, perché è evidente che l'attentato di cui il collaboratore ha parlato non può che essere quello del luglio 1969, precedente alla vicenda di piazza Fontana, in relazione al quale l'atteggiamento di ostilità di Ventura nei confronti dei magistrati milanesi non poteva essere ricollegato alle indagini subite in epoca successiva per il coinvolgimento nei fatti del 12 dicembre.

La Corte non è in grado di fornire spiegazioni logiche della ricostruzione dell'episodio, potendo solo prendere atto che Digilio, dopo alcuni anni dall'inizio della collaborazione, quando cioè aveva già riferito all'autorità giudiziaria numerosi episodi delittuosi che avevano coinvolto Zorzi, Maggi, Ventura, Freda, Pozzan, sollecitato da un'intervista del dott. D'Ambrosio, già G.I. del procedimento milanese sulla strage di piazza Fontana, fece emergere dai suoi ricordi la conoscenza di un attentato del tutto corrispondente a quello effettivamente realizzato nel luglio 1969, ma lo collocò in un periodo di molti anni successivo, quando Ventura non avrebbe potuto realizzare quell'azione perché detenuto da tempo e adducendo un movente dell'attentato totalmente illogico (cioè la ritorsione per le indagini in corso a carico di Freda e Ventura da parte dei magistrati milanesi per un fatto, la strage di piazza Fontana, ancora non verificatosi).

Una cosa è certa, la rivelazione di quell'episodio è del tutto incompatibile con l'affermazione difensiva secondo la quale le accuse mosse da Digilio sarebbero state "studiate a tavolino" attraverso l'analisi approfondita dei verbali e degli accertamenti tecnici compiuti nei procedimenti di Catanzaro, nonché delle relative sentenze, perché se così fosse, il collaboratore sarebbe incorso in un clamoroso errore (inspiegabile per chi è stato definito un cinico calunniatore), con riferimento soprattutto all'epoca in cui avvenne l'attentato e alle sue motivazioni, ma anche alle meno evidenti difformità rispetto alle caratteristiche dell'ordigno e alle ragioni per cui non esplose.

Se Digilio ha falsamente ricostruito l'episodio avendo a disposizione tutti gli atti del procedimento di Catanzaro (ma sarebbe stata sufficiente la disponibilità del capo d'imputazione o di quel passo della sentenza richiamato all'inizio del paragrafo), avrebbe quantomeno collocato l'episodio nel luglio 1969 (periodo nel quale, tra l'altro, l'attentato ebbe una specifica rilevanza nell'attuazione della strategia eversiva

riconducibile ai gruppi ordinovisti veneti), avrebbe evitato di fare affermazioni illogiche sul movente dell'azione, avrebbe fornito una descrizione dell'ordigno coincidente con gli accertamenti risultanti dalla sentenza di Catanzaro. Tutto ciò non è avvenuto, per cui questo episodio, nella sua clamorosa incongruenza, conferma che Digilio ha riferito sempre quanto ricordato, errando talvolta, come accaduto nel caso dell'attentato all'ufficio istruzione.

Una seconda considerazione riguarda la rilevanza accusatoria dell'episodio, come anticipato, praticamente nulla. Se è vero che Digilio ha dichiarato che Zorzi fornì l'ordigno a Ventura e che Maggi era consapevole del progetto di attentato, quelle indicazioni accusatorie sono scarsamente significative con riferimento alla vicenda di piazza Fontana, perché non delineano neanche un comune progetto dei veneziani-mestrini con i padovani in relazione all'attentato, collocandolo comunque in anni successivi al 1969.

Ma non può ignorarsi, in funzione di riscontro logico delle dichiarazioni del collaboratore, che nel luglio 1969 Digilio era l'esperto in armi ed esplosivi dei gruppi ordinovisti veneti, l'unico a cui i militanti della destra coinvolti nelle attività eversive avrebbero potuto rivolgersi per accertare l'idoneità tecnica di ordigni destinati alle azioni terroristiche e che garantiva la necessaria riservatezza rispetto a quei progetti, perché egli stesso militava in quel sodalizio e ne condivideva l'impostazione politica. Se è vero, come argomentato in più parti della motivazione, che zio Otto era in quegli anni il punto di riferimento per quel tipo di attività, le affermazioni di Digilio sull'episodio sono logicamente attendibili, al di là delle incongruenze sicuramente presenti nella ricostruzione della vicenda.

In questo contesto, nessuna considerazione conclusiva è consentita sulle dichiarazioni di Digilio riguardanti l'attentato in esame, se non l'affermazione che questi è incorso in un evidente e clamoroso errore nel collocare l'attentato in epoca successiva al dicembre 1969. Come più volte rilevato nel corso della sentenza, a questa Corte non compete di far quadrare in modo razionale e logico tutti gli elementi dichiarativi introdotti nel processo da Digilio, né tantomeno giustificare le incongruenze contenute nelle sue dichiarazioni. La Corte ha preso atto che su questo episodio Digilio ha reso dichiarazioni incoerenti, ma non ritiene che sia necessario fare ipotesi sulle ragioni di tale incongruenza.

Piuttosto, ai fini della valutazione complessiva della sua collaborazione, non è irrilevante la circostanza che l'episodio all'ufficio istruzione di Milano sia, tra quelli descritti da Digilio, l'unico che presenti elementi di illogicità ed incongruenza insuperabili nel racconto. Nel corso di oltre tre anni di collaborazione con l'autorità giudiziaria inquirente, di tre udienze di incidente probatorio, di due udienze dibattimentali dinanzi alla V° sezione della Corte d'assise di Milano, di quattordici udienze di esame dibattimentale, nel corso delle quali descrisse ripetutamente decine di episodi, l'unico per cui questo giudice ha rilevato elementi insuperabili di incongruenza è stato un attentato di scarsissimo rilievo accusatorio nei confronti di coloro (Maggi e Zorzi) che, personalmente e tramite i loro difensori, hanno definito Digilio il grande calunniatore.

9 f – L’attentato al Palazzo della Regione di Trento.

Questo episodio è stato attribuito da Dario Persic a Marcello Soffiati, sia direttamente nell’esame dibattimentale dinanzi a questa Corte, sia per averlo in precedenza confidato a Digilio.

A) Quest’ultimo, pur a seguito di contestazione, ha confermato che Dario Persic gli riferì della partecipazione di Marcello Soffiati ad attentati dimostrativi contro edifici pubblici in Trentino, e in particolare gli attribuì la realizzazione dell’attentato contro il Palazzo della Regione a Trento¹⁸⁸⁶.

Persic¹⁸⁸⁷ ha confermato la circostanza, riferendo che una mattina, dopo aver dormito insieme in un albergo di Trento, Marcello Soffiati lo condusse vicino al Palazzo della Regione, la cui area circostante era presidiata da forze dell’ordine perché era stato realizzato un attentato dinamitardo che aveva provocato evidenti danni alle strutture del palazzo. Soffiati condusse Persic in una strada laterale, distante tre-quattrocento metri dal luogo dell’attentato, ove gli mostrò, all’interno del baule dell’autovettura, una miccia a lenta combustione, facendogli capire che l’azione criminale era stata realizzata da lui e da altre persone. Negli interrogatori resi in indagine preliminare (acquisiti al fascicolo del dibattimento), Persic aveva collocato temporalmente l’episodio nel 1969, ricostruendolo in termini più specifici:

“Dopo circa sei mesi che lo conoscevo, ci recammo a lavorare a Trento, in quanto entrambi svolgevamo l’attività di rappresentanti per la ditta Bovis di Pedavena (BL). Eravamo alloggiati presso l’hotel Bowling di Laivers (TN). La sera ci recammo a giocare a bowling sotto l’albergo. Verso la mezzanotte io e gli altri rappresentanti siamo saliti in camera, mentre il Soffiati ci disse che sarebbe andato a bere un bicchiere. La mattina successiva uscimmo per la nostra attività ed il Soffiati mi chiese di salire in auto con lui. Si diresse verso il centro di Trento e giunse ove sorgeva il Palazzo della Regione. Qui vi erano le forze dell’ordine che delimitavano l’edificio non facendo avvicinare nessuno. Il Soffiati si fermò nei pressi di un poliziotto per chiedergli che cosa fosse successo. Questi spiegò che durante la notte vi era stato un attentato nei confronti del palazzo della Regione. Il Soffiati chiese chi potesse essere stato ed il poliziotto rispose che si trattava quasi sicuramente di fascisti. Il Soffiati replicò ironicamente che bisognava arrestarli tutti. Detto questo ripartì e si diresse verso una via isolata. Scese dall’auto, aprì il cofano e mi mostrò circa due o tre metri di miccia di colore bianco che cercava di arrotolare. Mentre faceva questo mi chiese ridendo: “chi credi che possa essere stato?”. Io rimasi sbalordito e capii che l’autore era senz’altro lui insieme al gruppo di Bolzano. Sapevo infatti che a Bolzano vi era un gruppo di ordinovisti, capeggiati da un uomo che aveva un’edicola in centro a Bolzano nella via centrale di questa città.”¹⁸⁸⁸.

¹⁸⁸⁶ Digilio, u. 8.6.2000, p. 130.

¹⁸⁸⁷ Persic, p. 84.

¹⁸⁸⁸ Persic, int. 8.2.1996.

Tenuto conto che Persic conobbe Marcello Soffiati nel 1968, l'episodio si Trento (verificatosi a sei mesi da quella conoscenza) si colloca nel 1969, e, come confermato esplicitamente dal teste in un successivo interrogatorio, alla metà di quell'anno¹⁸⁸⁹.

Anche nell'esame dibattimentale Persic, pur non fornendo quella specifica indicazione temporale, ha riferito che l'attentato si collocò in un periodo in cui Soffiati aveva intensi rapporti con Maggi e Digilio di Venezia e con una persona che aveva un'edicola a Bolzano; che costoro erano tutti iscritti ad ON, ma quando il movimento di Rauti fu sciolto non rientrarono nell'MSI, quindi, in epoca precedente al rientro di ON nel partito, cioè nel 1969.

Sull'episodio, va rilevato che anche Siciliano ha riferito di un progetto di attentato analogo a quello descritto da Persic. Tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969, insieme a Zorzi, Molin e un camerata di Bolzano, il collaboratore fece un sopralluogo a Trento per verificare la possibilità di commettere attentati in luoghi pubblici, quali la facoltà di sociologia dell'università o il palazzo della Regione¹⁸⁹⁰

9 g – Gli attentati ai treni dell'agosto 1969.

Gli episodi sono specificamente descritti nel capo d'imputazione della sentenza della Corte d'assise di Catanzaro, in quanto ascritti a Freda, Ventura, Pozzan, Massari, Biondo (capo G), Giannettini (capo I). Così quel giudice li ricostruì sinteticamente nella motivazione, richiamando il tenore dei capi d'imputazione:

“Gli attentati compiuti sui treni, analiticamente indicati al capo G) dell'imputazione in epigrafe, consistettero nel deporre dieci ordigni all'interno di altrettanti convogli ferroviari in transito per varie parti d'Italia. Ne furono collocati nelle toilette e negli scompartimenti (sotto i sedili o sulle reticelle porta bagagli). Otto esplosero cagionando ferite a dieci viaggiatori e danni al materiale ferroviario. Due furono rinvenuti inesplosi rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia S. Lucia; sicché, sulla base del loro esame e dei frammenti di quelli esplosi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, a mezzo dei suoi organi tecnici, fu in grado di effettuare accurati rilievi e concludere, all'esito, che le dieci bombe erano costituite dai seguenti identici elementi: a) contenitore in legno di lavorazione rudimentale, con coperchio e fondo di masonite; b) due batterie piatte marca “Superpila” tipo oro; c) congegno di accensione ad orologeria con collegamento mediante fili elettrici tra batterie, innesco ed orologio, il quale era di marca “Rhula” in nove degli ordigni; d) innesco costituito da fiammiferi tipo “controvento” (simile a quello usato negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio), rivestiti da spirulina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore; e) detonatore cilindrico di tipo ordinario; f) carica esplosiva costituita da tritolo ossidato, color giallo paglierino, in “saponetta” a forma parallelepipedo. I contenitori in legno erano avvolti con carta martellata per “confezioni pacchi-regalo” recante disegni a colori.

¹⁸⁸⁹ Persic, 9.2.1996.

¹⁸⁹⁰ Siciliano, int. 5.12.1996.

Altro particolare, idoneo a richiamare un certo collegamento fra l'attentato del 24 luglio e quelli della notte 8-9 agosto, oltre all'orologio "Rhula", è l'avvenuto rinvenimento fra i materiali residuati dalle varie esplosioni sui treni (a Caserta su due vetture, ad Alviano ed a Pescara) di frammenti del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25 luglio 1969: ossia proprio il numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie relative all'esistenza della precedente operazione dinamitarda, effettuata il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano."¹⁸⁹¹.

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili degli attentati, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo¹⁸⁹². Massari e Biondo, così come Pozzan e Giannettini, furono assolti dall'imputazione riguardante questi attentati.

In questo processo sugli attentati ai treni sono stati acquisiti significativi elementi di prova confermativi della riconducibilità a Freda e a Ventura delle azioni criminose, ma soprattutto del coinvolgimento nelle stesse di altri militanti di destra.

Tonin e Iuculano hanno ricondotto quelle vicende delittuose al gruppo padovano di Freda e Ventura. Iuculano, pur a seguito di sollecitazioni della sua memoria, ha confermato in dibattimento le dichiarazioni rese in indagini preliminari sulle confidenze ricevute da Tommasoni e Pezzato prima della commissione di quegli attentati. In particolare, i primi giorni di agosto del 1969 Tommasoni, discutendo con Pezzato e Iuculano, affermò testualmente che *"fra qualche giorno ci sarà una serie di esplosioni"* e, una volta appresa la notizia degli attentati dell'8-9 agosto, fece rilevare ai suoi compagni di detenzione che quanto da lui anticipato si era puntualmente verificato. Iuculano ha soggiunto che Tommasoni utilizzò una terminologia tecnica per descrivere gli ordigni predisposti per quelle azioni, dimostrando una certa competenza in materia. Quell'episodio è stato inquadrato da Iuculano nei discorsi che anche Pezzato gli aveva fatto nel corso della detenzione riguardanti la disponibilità da parte di Freda di consistenti quantitativi di esplosivo da utilizzare per attentati su scala nazionale. Iuculano ha ribadito che, dopo gli attentati ai treni, decise di chiedere un colloquio con il P.M. di Padova perché Pezzato e Tommasoni avevano prospettato la continuazione dell'attività terroristica da parte del gruppo di Freda¹⁸⁹³.

Tonin, qualche mese prima degli attentati ai treni, apprese da Swich che Freda e Ventura stavano preparando azioni dinamitarde e gli avevano chiesto se potesse procurare loro esplosivo; Swich aveva rivolto la richiesta a Tonin, ottenendo risposta decisamente negativa. A fronte dell'atteggiamento di Tonin, Swich dimostrò di non essere interessato a quell'attività, definendo Freda e Ventura pazzi e affermando che avrebbe respinto la loro proposta di partecipare agli attentati, ma quelle frasi furono intese da Tonin come il tentativo da parte di Swich di escludere il suo coinvolgimento nel gruppo politico dedito alle azioni terroristiche. Dopo gli attentati dell'agosto 1969, Swich confermò che era stati realizzati da Freda e Ventura secondo le modalità che gli avevano anticipato¹⁸⁹⁴.

¹⁸⁹¹ Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 407-408.

¹⁸⁹² Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 644-654.

¹⁸⁹³ Iuculano, u. 10.11.2000, p. 32 e ss.

¹⁸⁹⁴ Tonin, int. 1.11.1980.

Un'informazione diretta sulla realizzazione degli attentati ai treni è stata riferita in questo processo da Casalini, il quale, pur dopo molte resistenze, ha ammesso di aver partecipato a quell'azione terroristica, accompagnando Ivano Toniolo a Milano, ove questi collocò due ordigni nei treni. Casalini ha soggiunto che all'epoca, nell'ambito della sua collaborazione con i servizi di sicurezza militari, aveva riferito al suo referente le notizie apprese sugli attentati ai treni, compresa la sua partecipazione all'azione compiuta a Milano¹⁸⁹⁵.

Vi sono, quindi, le indicazioni fornite da Siciliano e Digilio.

Siciliano, sin dai primi interrogatori dell'ottobre 1994, ha genericamente descritto le riunioni organizzative tenutesi a Padova e a Venezia (nei due luoghi di riferimento degli ordinovisti, la libreria Ezzelino e la sede di via Mestrina) in un'epoca non precisata ma precedente alla strage di piazza Fontana, nelle quali Maggi, Zorzi e Freda discussero della strategia eversiva da attuare mediante la realizzazione di attentati sui mezzi di trasporto; quelle azioni non avrebbero dovuto provocare né morti, né feriti, ma avrebbero avuto la finalità di impressionare l'opinione pubblica e di convincerla della necessità di un "Governo forte"¹⁸⁹⁶. Nel successivo interrogatorio dell'ottobre 1995, Siciliano ha confermato quelle dichiarazioni, precisando che la riunione si svolse presso la libreria Ezzelino intorno al maggio-giugno 1969, alla presenza di Freda e Trinco, Maggi, Zorzi, egli stesso e Molin e *si parlò non solo di attentati ai treni, ma anche in luoghi pubblici al fine di creare panico ed insicurezza*¹⁸⁹⁷. Infine, in un interrogatorio di quasi due anni successivo, il collaboratore è tornato sull'argomento, ricollegando le scatole di legno contenenti congegni esplosivo che vide all'interno della valigia consegnatagli da Zorzi, a quelle raffigurate nelle fotografie degli ordigni utilizzati negli attentati ai treni. Il collaboratore non ha descritto un'identità strutturale tra le prime scatole di legno e quelle visionate nelle fotografie, ma piuttosto ha precisato che quelle contenute nella valigia consegnatagli da Zorzi potevano essere un prototipo dell'ordigno utilizzato negli attentati ai treni, ribadendo che Freda, nel corso delle riunioni presso la libreria Ezzelino, aveva descritto la strategia eversiva, parlando della necessità di attentati dimostrativi da realizzare in varie parti del paese¹⁸⁹⁸.

Digilio ha fornito elementi più specifici in merito al coinvolgimento di Zorzi, Maggi e Soffiati nella complessiva attività di attentati realizzati l'8-9 agosto 1969.

Il presupposto logico di quelle azioni è rappresentato dagli incontri presso il casolare di Paese con Ventura, Zorzi e Pozzan, perché durante quelle visite Digilio vide Pozzan intento nella realizzazione degli ordigni che sarebbero stati utilizzati nel successivo mese di agosto. La vicenda del casolare di Paese è però così strettamente legata all'attentato del 12 dicembre che non è opportuno affrontarla in questa parte di motivazione, se non per richiamare il collegamento che Digilio ha individuato tra gli incontri dell'inizio dell'estate, la strategia eversiva riconducibile ai gruppi veneziano-

¹⁸⁹⁵ Casalini, p. 75-76, p. 82, p. 94-95

¹⁸⁹⁶ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 2.

¹⁸⁹⁷ Siciliano, int. 6.10.1995.

¹⁸⁹⁸ Siciliano, int. 25.9.1996, p. 3.

mestrino e padovano, gli attentati ai treni e, conclusivamente, gli attentati del 12 dicembre.

Proprio in occasione degli incontri al casolare di Paese, Digilio apprese da Zorzi il progetto eversivo in atto in quel periodo, atteso che quest'ultimo gli riferì che avrebbe contattato Maggi perché mettesse a disposizione altri militanti, in aggiunta ai mestrini, necessari per la realizzazione delle azioni eversive¹⁸⁹⁹. Digilio ha soggiunto che in effetti, su indicazione di Maggi, Marcello Soffiati e un ragazzo della Giudecca parteciparono agli attentati ai treni¹⁹⁰⁰. Fu lo stesso Soffiati a confermare a Digilio che aveva partecipato ad una di quelle azioni, collocando alla stazione di Mestre un ordigno su un treno merci diretto a Milano e gli ribadì che, su sollecitazione di Zorzi, per quegli attentati furono utilizzati tutti i militanti disponibili nel Veneto¹⁹⁰¹. Il giudizio di Soffiati sulla strategia eversiva alla quale peraltro partecipò fu, a dire di Digilio, molto critico, perché riteneva che quella politica non fosse favorevole alla destra¹⁹⁰². Con riferimento all'epoca in cui apprese quelle confidenze da Soffiati, Digilio ha reso in udienza indicazioni difformi rispetto alle indagini preliminari, in quanto ha collocato l'incontro nel Natale 1969 alla trattoria "Lo Scalinetto", mentre al P.M. aveva riferito di un incontro avvenuto nel settembre 1969 a Colognola ai colli. Il dichiarante, a seguito della contestazione, ha confermato le dichiarazioni rese in indagini preliminari, precisando che all'epoca aveva le idee più chiare¹⁹⁰³.

Tra le persone coinvolte negli attentati ai treni, Digilio ha indicato Marco Pozzan, che oltre ad essere stato presente al casolare di Paese intento alla realizzazione delle scatole di legno successivamente utilizzate negli attentati, fu incontrato da Digilio a Madrid insieme a Pomar e quest'ultimo gli aveva riferito che Pozzan era stato aiutato dai servizi segreti ad espatriare in Spagna proprio perché coinvolto negli attentati ai treni¹⁹⁰⁴. Infine, il collaboratore ha ammesso la propria partecipazione alla fase di realizzazione degli ordigni collocati sui treni¹⁹⁰⁵.

Su queste dichiarazioni di Digilio sono sufficienti brevi considerazioni. La descrizione del coinvolgimento, oltre che di se stesso, di Zorzi, Maggi e Soffiati nella strategia eversiva attuata nell'estate del 1969 tramite gli attentati ai treni è stata ricollegata dal collaboratore da un lato agli incontri presso il casolare di Paese (ove appunto, Zorzi, insieme a Ventura e Pozzan, avevano la gestione del materiale necessario per realizzare gli ordigni esplosivi da utilizzare in quegli attentati), dall'altro nelle confidenze ricevute dallo stesso Zorzi e da Marcello Soffiati. Il primo preannunciò a Digilio che avrebbe chiesto a Maggi di mettere a disposizione quanti

¹⁸⁹⁹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 81-82, a conferma delle dichiarazioni rese in indagini preliminari il 16.5.1997.

¹⁹⁰⁰ Digilio, u. 28.3.1998, p. 3-4, anche in questo caso ha subito la contestazione dell'interrogatorio del 16.5.1997, quando aveva fornito alcuni elementi per identificare questa persona, che faceva lo spedizioniere e che era stato fermato insieme a Soffiati durante degli scontri con militanti comunisti davanti all'abitazione di Maggi.

¹⁹⁰¹ Digilio, u. 28.3.1998, pp. 6-7.

¹⁹⁰² Digilio, u. 28.3.1998, p. 7.

¹⁹⁰³ Digilio, u. 28.3.1998, p. 9.

¹⁹⁰⁴ Digilio, u. 8.6.2000, p. 112-115.

¹⁹⁰⁵ Questo profilo verrà trattato nella descrizione degli accessi al casolare di Paese, per cui è qui sufficiente la citazione di quella confessione.

più militanti possibile per l'attuazione degli attentati dimostrativi, il secondo confermò dopo l'agosto 1969, che effettivamente lui stesso e un ragazzo della Giudecca erano stati coinvolti in quelle azioni. L'unica contestazione subita da Digilio concerne l'epoca in cui Soffiati gli fece la confidenza riferita, ma ritiene la Corte che sia del tutto attendibile l'indicazione resa in indagini preliminari ed è comprensibile e giustificabile che il collaboratore abbia sovrapposto l'incontro di settembre avvenuto a Colognola ai colli con il pranzo di Natale avvenuto alla trattoria "Lo Scalinetto", nel corso del quale discusse con Soffiati e Maggi dell'attentato del 12 dicembre.

Rimandando al successivo capitolo la valutazione critica della ricostruzione da parte di Digilio degli incontri al casolare di Paese, sui due episodi riferiti dal collaboratore (le confidenze di Zorzi e quelle di Soffiati) non sono stati acquisiti riscontri specifici che confermino cioè che effettivamente costoro resero quelle affermazioni, ma indubbiamente la ricostruzione di Digilio è pienamente logica sotto il profilo intrinseco ed è confermata da altri elementi di riscontro riferiti dagli altri testimoni.

Siciliano ha descritto il rapporto dei veneziani-mestrini Maggi e Zorzi con Freda e i padovani, ricostruendo le riunioni di elaborazione della strategia eversiva precedenti agli attentati ai treni. I padovani sono stati ritenuti con sentenza definitiva responsabili di quelle azioni. Soffiati è stato indicato da numerosissimi testimoni come il referente del gruppo ordinovista veronese di Maggi e Digilio, con i quali intrattenne, proprio a cavallo di quegli anni, intensi rapporti di frequentazione. Soffiati fu responsabile, sempre in quel periodo temporale, di un altro attentato dinamitardo in danno del Palazzo della Regione a Trento.

Ciò premesso, le dichiarazioni di Digilio hanno confermato i due ambiti di rapporto, da un lato Zorzi e i padovani (si badi, Ventura e Pozzan, non Freda), dall'altro Maggi e Soffiati, coinvolti tutti nell'elaborazione e nell'attuazione della strategia eversiva dell'estate 1969.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Digilio e Siciliano sul coinvolgimento di se stesso, Zorzi, Maggi e Soffiati negli attentati ai treni abbiano trovato nel processo tre significativi riscontri.

Innanzitutto quelle indicazioni sono coerenti con il quadro di responsabilità degli ordinovisti padovani negli attentati, accertato nelle sentenze di Catanzaro e confermato in questo dibattimento.

Sotto altro profilo le indicazioni dei collaboratori sono logicamente coerenti con il quadro di rapporti descritti nel precedente capitolo. Nel 1969 i veneziani-mestrini Maggi e Zorzi e i padovani Freda e Ventura propugnarono ed attuarono una strategia eversiva analoga e intrattennero rapporti politici tali da far ritenere che i due sodalizi fossero espressione di un'unica entità associativa operante nel territorio veneto per la realizzazione del progetto di eversione dell'ordine costituzionale riconducibile al gruppo di ON.

Infine, da diversi punti di vista, con indicazioni differenziate sul coinvolgimento dei militanti nelle azioni terroristiche e con modalità diverse di descrizione degli episodi rilevanti, Digilio e Siciliano hanno reso dichiarazioni tra loro pienamente coerenti, l'uno descrivendo le concrete modalità di attuazione di quel progetto delittuoso da

parte di Maggi, Zorzi, Ventura e Pozzan, l'altro ricostruendone l'elaborazione da parte di Maggi, Zorzi e Freda. E' interessante rilevare come nello stesso periodo temporale, Siciliano ha dichiarato aver partecipato ad incontri di elaborazione teorica del progetto eversivo, alla presenza di Freda, Digilio ha ricostruito i concreti episodi di attuazione di quel progetto, come la costruzione delle scatole di legno contenenti gli ordigni collocati sui treni, la richiesta rivolta a Maggi da Zorzi del reclutamento di altri militanti disponibili a realizzare gli attentati, l'azione descritta da Soffiati.

Orbene, o i due collaboratori sono "geniali calunniatori" o la definizione di quelle azioni da parte loro, proveniente da prospettive di conoscenza così diverse ma pienamente coerenti tra loro, non può che costituire un riscontro incrociato di attendibilità delle rispettive dichiarazioni.

In conclusione, in questo dibattito è stata acquisita la prova certa che Digilio, Zorzi, Maggi e Soffiati parteciparono, insieme ai padovani (Freda e Ventura, ma anche Casalini, Toniolo e Pozzan), all'organizzazione, alla preparazione ed alla realizzazione degli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969.

9 h – Il rientro del Centro studi ON nell'MSI.

B) Di questa vicenda si è già trattato in altre parti della motivazione, ricostruendo, pur in sintesi, la storia del Centro studi ON, i contrasti politici che diedero origine a quel movimento, i rapporti conflittuali con l'MSI ancora acutissimi nel 1968 (cioè in occasione della campagna per la scheda bianca alle elezioni politiche sostenuta dal Centro studi ON). Molte indicazioni non richiedono, quindi, uno specifico accertamento probatorio in questo capitolo, apparendo sufficiente rievocare la fase conclusiva dell'esperienza politica del Centro studi ON collocata nel 1969.

La questione rilevante nella valutazione della decisione assunta dagli organi dirigenti del Centro studi ON di confluire nell'MSI riguarda le motivazioni politiche che indussero l'assunzione di tale scelta. Nel dibattito sono stati sentiti come testimoni una parte dei massimi esponenti di quel gruppo, alcuni dei quali hanno sostenuto che la scelta del rientro fu determinata dalla modifica del quadro politico interno al partito, caratterizzato dall'assunzione della carica di segretario da parte di Giorgio Almirante e dalla adesione di quest'ultimo ad alcune posizioni proprie dell'area ordinovista, ma alcuni altri esponenti hanno decisamente contestato la ricostruzione sostenuta essenzialmente da Rauti.

Vi è da rilevare che Rauti, pur fondando i motivi della decisione assunta da ON sul mutamento della posizione politica dell'MSI¹⁹⁰⁶, non ha escluso che altre ragioni

¹⁹⁰⁶ Rauti ha così ricostruito quei mesi:

- nel giugno 1969 i dirigenti del Centro studi furono avvicinati proprio dal segretario Michelini per valutare l'ipotesi di confluire nel partito, ma questi morì poco dopo, sostituito da Almirante, cioè da un dirigente che rappresentava un punto di riferimento per gli appartenenti al Centro studi ON con cui condivideva le tesi sociali; a quel punto parve naturale agli ordinovisti rientrare nel partito (p. 6);

- la decisione fu assunta nell'estate del 1969, e indubbiamente provocò polemiche sia all'interno del Centro studi ON che all'interno dell'MSI; fu formalizzata nell'ottobre 1969 con una manifestazione pubblica nella

legate al contesto politico-sociale del Paese avevano indotto a trovare nel partito una protezione per i giovani militanti del Centro studi. Così Rauti ha risposto alle domande rivoltegli dal P.M.:

“P.M. - Senta, ci sono state anche altre ragioni, oltre a quelle di cui ci ha parlato fino ad adesso, che l'hanno indotta, nell'estate del '69, a compiere questa scelta?

*I.R.C. - Certo. Non guardavo soltanto alla situazione interna del Movimento Sociale; guardavo ovviamente, poiché nessuno vive in una campana di vetro, guardavo la situazione generale del Paese. Mi sembrava evidente che **andavano montando stati d'animo di tensione e di conflittualità accentuata, nel cui contesto un gruppo extra parlamentare, perché tale era il nostro, anche se di natura culturale, avrebbe potuto correre seri rischi, perché la nostra era una struttura basata sui giovani, un periodo di tensioni sociali, dimostrazioni e scioperi, e la struttura poteva facilmente sfuggirci di mano; svolgere attività nel partito, essendo venute meno le cause che dal partito ci avevano portato fuori, mi pareva più rassicurante per tutti noi.***

P.M. - Ci vuole specificare meglio con il fatto che la struttura composta di giov... prevalentemente di giovani, che facevano parte del Centro Studi Ordine Nuove potesse sfuggirvi di mano? Cosa intendeva dire?

I.R.C. - Una struttura, diciamo, che fosse composta prevalentemente di giovani, questo lo sapevamo, perché ovviamente - come dire? - tutta la classe dirigente era rimasta nel Movimento Sociale, sia con Michelini e sia intorno ad Almirante. A noi era rimasta l'area giovanile, con la quale lavoravamo. L'area giovanile aveva dimostrato - come dire? - alcuni limiti nel senso della mobilità, un giovane oggi ci sta, si iscrive, è attivista è entusiasta, sei mesi dopo fa il militare, si sposa, si fida, trova un posto... e quindi una vera e propria struttura noi, dopo anni, non è che pensassimo di averla. Se aggiungiamo a questo il fatto che la situazione in Italia si andava complicando, e questo era di cronaca evidente, allora io pensai che essendosi determinati, torno a ripetere, condizioni oggettive politiche che a me sembravano favorevoli all'interno del Movimento Sociale, un ritorno a vele spiegate con molti saluti e con molti affetti, con incarichi di responsabilità, tanto che diventi, dopo poco io divenni vice segretario del partito con Almirante.

P.M. - Dottor Rauti, che cosa intendeva dire che la struttura giovanile che componeva il vostro movimento potesse sfuggirvi di mano?

I.R.C. - Beh, sa che...

AVV. TUSA - Signor Presidente, scusi, io mi oppongo a questa domanda, perché...

I.R.C. - Ha fatto la domanda, mi faccia rispondere. Che cosa pensavo? Sono sensazioni.

... ..

quale per l'ultima volta furono utilizzati i simboli di ON; alcuni componenti di ON entrarono negli organismi direttivi dell'MSI e mentre ai vertici tutto fu più facile, nelle varie federazioni il percorso di rientro fu più travagliato (p. 6-7);

- la decisione del giugno 1969 non fu improvvisa, ma piuttosto il frutto di un avvicinamento del gruppo all'MSI (che era sempre il partito di riferimento), agevolato anche dalla situazione interna allo stesso, con il prevalere della linea Almirante contrapposta a quella di Michelini (linea politica che valorizzava i temi sociali che si richiamavano alla repubblica sociale) che si affermò e determinò il rientro (p. 7).

I.R.C. - Io dissi, constatai, lo dissi ai nostri dirigenti, perché ne parliamo e riparlamo come... più i gruppi sono piccoli e più di queste cose si parla; io dissi a più riprese che dopo molti anni dovevamo constatare che avevamo un ambiente esclusivamente giovanile, come tale - come dire? - friabile, nel senso che andava e veniva, senza una vera struttura organizzata, perché non partecipando alle elezioni, anzi avendo sostenuto spesso la tesi della scheda bianca, noi non avevamo dei candidati eletti, non avevamo consiglieri comunali, non avevamo consiglieri provinciali, che sono poi quelli che fissano un po' le strutture del partito in senso locale, e quindi eravamo un'associazione volontaristica in cui si entrava e si usciva con eccessiva... con grande facilità. Una struttura del genere, in un momento politico sonnacchioso e normale, va beh, poco male, fa il possibile, in una situazione che andava mostrando evidenti e preoccupanti segni di tensione, poneva anche in prospettiva istintivamente altri pericoli, ed allora dissi: "Sono venuti meno i motivi che ci hanno portato fuori dal Movimento Sociale". Lo stesso Michelini, prima di morire - io parlai con Michelini - mi chiamò dopo moltissimi anni, io sapevo che... anche lui sapeva che stava per morire, aveva il tumore, mi disse: "Ma perché non rientri nel partito? Abbiamo tanti giovani, eccetera, puoi fare...", lo stesso Michelini sarebbe stato favorevole. Dopo la morte di Michelini Almirante fece un appello pubblico al ricompattamento di tutte le forze, le frange ed i gruppi che si erano allontanati dal Movimento Sociale nel corso degli anni della lunga e contestata gestione di Michelini. Per questo mi convinsi che esistevano i presupposti politici franchi e leali per i quali noi potessimo rientrare nel Movimento Sociale. Ci fu chi dissi di sì, ci fu chi disse di no, ci fu... qualcuno di quelli che disse di no riuscii a convincerlo e lo portai nel partito, altri non furono d'accordo e se ne andarono.

P.M. - Dottor Rauti, Lei pensava o temeva che gruppi del suo movimento potessero compiere azioni violente in quel periodo?

I.R.C. - No, no. Però -come dire? - un movimento extra parlamentare, formato di giovani senza esponenti locali, senza un solo parlamentare, un solo consigliere comunale, un solo... nessuna presenza nei livelli istituzionali, poteva facilmente essere risucchiato, ecco, nell'atmosfera di disordine che si andava creando, e quindi anche una certa preoccupazione, ma proprio direi anche di natura paterna nei confronti dei ragazzi.

P.M. - Quindi anche compiere azioni violente?

I.R.C. - Che loro potessero commettere, certamente no; che loro potessero essere vittima di episodi di violenza, questo sì.

P.M. - Allora le devo dire quello che Lei aveva detto, che abbiamo verbalizzato...

I.R.C. - Sì, mi dica.

P.M. - ...il 2 giugno '98, sempre a questo... in ordine a questo discorso. "La decisione di rientrare nel partito venne determinata sia dal fatto che la segreteria Almirante prometteva di essere più vicina alle nostre posizioni, sia dal fatto che militando in un partito rappresentato in Parlamento si correvano meno rischi ad essere esposti alle attenzioni politiche violente di cui cominciavano a vedersi avvisaglie. Voglio meglio precisare che la base del nostro gruppo era costituita quasi esclusivamente da giovani, quindi facilmente esposti a lasciarsi coinvolgere

anche in situazioni violente, anche senza colpa; mentre, se tali giovani fossero stati inquadrati in un partito, vi sarebbero state meno possibilità di coinvolgimenti pericolosi".

I.R.C. - "Coinvolgere"... dia Lei il significato che crede, insomma.

P.M. - Queste sono dichiarazioni sue, Dottor Rauti.

I.R.C. - Avvocato, parliamo del 1969? Tutti sappiamo cosa accadeva in quegli anni, in cui si scriveva sui muri "Uccidere un fascista non era un reato", dimostrazioni, disordini, assalti nelle case. Una struttura giovanile può essere coinvolta nel senso che può anche reagire poi, anche a titolo di autodifesa; ma io questo non è che lo prevedessi, pensavo ad una situazione - come dire? - allarmante dal punto di vista dell'ordine pubblico, con, a mio avviso, evidenti e gravi carenze anche delle strutture statali, era un rischio maggiore di quello che avevamo affrontato negli anni precedenti, ergo anche per questo motivo, ma soprattutto per quello c'erano i presupposti politici, non vedevo perché non si dovesse rientrare nel Movimento Sociale; e devo dire che il 90 per cento accolse questo ragionamento e rientrò nel Movimento Sociale."¹⁹⁰⁷

Indicazioni analoghe a quelle di Rauti (che cioè privilegiano le motivazioni politiche interne all'MSI) sono state rese da Sermonti, il quale ha ricollegato la decisione del rientro al mutamento di linea politica da parte di Almirante, pur precisando di non aver condiviso quella scelta della maggioranza del Centro studi¹⁹⁰⁸; anche Molin ha fatto riferimento al recupero delle posizioni ordinoviste da parte del nuovo segretario dell'MSI¹⁹⁰⁹, e Barbaro¹⁹¹⁰ ha semplicemente descritto la scelta di rientrare nel partito ricollegandola all'assunzione da parte di Almirante della carica di segretario.

Di ben altro tenore sono le dichiarazioni che altri esponenti di ON hanno reso sulla vicenda del rientro nel partito.

Francia ha specificamente ricostruito quella vicenda, vissuta dall'interno degli organismi dirigenti del Centro studi ON: nell'aprile 1969 vi fu un direttorio nazionale che deliberò di non accettare l'invito rivolto da Almirante a Rauti di rientrare nell'MSI, ma durante una successiva riunione del mese di giugno, alla quale Francia non partecipò, Rauti decise di rientrare nel partito, senza addurre motivazioni specifiche su quel mutamento di posizione¹⁹¹¹. Francia seppe indirettamente che Rauti si era convinto a rientrare perché Almirante aveva promesso l'attribuzione ad ON di importanti incarichi, anche se la dissidenza manifestatasi all'interno del Centro studi determinò il mancato rispetto di quelle promesse. In anni successivi Francia apprese da militanti ordinovisti che Rauti motivò la scelta di rientrare nell'MSI con la necessità di mettersi sotto l'ombrello protettivo del partito¹⁹¹².

Stimamiglio ha sostanzialmente confermato che per gli ordinovisti quella decisione fu improvvisa ed inaspettata, ricostruendo le vicende sue personali nell'ambito del

¹⁹⁰⁷ Rauti, p. 15-17, confermate anche in controesame, pp. 75-77.

¹⁹⁰⁸ Sermonti, p. 31.

¹⁹⁰⁹ Molin, p. 184.

¹⁹¹⁰ Barbaro, p. 20.

¹⁹¹¹ Francia, p. 77-78.

¹⁹¹² Francia, p. 80, ha precisato di non aver mai capito cosa intendesse Rauti con quell'espressione, soggiungendo che alcuni militanti di destra negarono che quell'affermazione fosse vera.

Centro studi ON a cavallo dell'estate 1969. Il teste ha innanzitutto dichiarato che fu del tutto sorpreso e amareggiato dal "voltafaccia" di Rauti, il quale nel giro di un mese cambiò radicalmente linea politica: a luglio, durante il campo paramilitare di Treconfini, dichiarò che non sarebbe stato possibile rientrare nell'MSI, le cui posizioni politiche erano inconciliabili con ON; a settembre inviò una lettera nella quale manifestò agli ordinovisti la scelta, peraltro già assunta, del rientro, non condivisa da Stimamiglio, che per questo interruppe definitivamente i rapporti con Rauti¹⁹¹³. Con riferimento alle ragioni di quella decisione, Stimamiglio ha riferito di aver appreso alcuni anni dopo da esponenti ordinovisti quali Massagrande, Fachini, Signorelli e Spiazzi che la decisione di Rauti era dipesa dal fatto che alcuni personaggi politici o appartenenti alle istituzioni avevano prospettato che, se non fosse rientrato nell'MSI, sarebbe stato coinvolto nel progetto eversivo culminato nella strage di piazza Fontana¹⁹¹⁴.

Vinciguerra ha confermato la ragione del rientro, avendola appresa nell'ottobre 1969 durante una riunione di tutti i responsabili dei centri di ON, convocata per ratificare la decisione già assunta di rientrare nel MSI. Nell'occasione venne detto che occorreva "aprire l'ombrello" nel senso che si preparava una rappresaglia contro la destra e far parte di un partito rappresentato in Parlamento sarebbe stata una garanzia per i militanti di ON¹⁹¹⁵.

¹⁹¹³ Stimamiglio, p. 121.

¹⁹¹⁴ Stimamiglio, p. 121-122. In particolare Signorelli, nel 1973-1974, ribadì al teste che fu necessario per Rauti rientrare nell'MSI perché in caso contrario sarebbe stato coinvolto pesantemente nel progetto che prevedeva la collaborazione con forze esterne (Rauti aveva partecipato alla preparazione di quel disegno), per cui contrabbandò l'impunità con il rientro nel partito (p. 123).

¹⁹¹⁵ Così si è espresso Vinciguerra, p. 22:

"P.C. AVV. SINICATO - Lei ha parlato anche della scelta di Rauti di rientrare nel M.S.I alla fine del '69.

T. - Sì, questo avvenne nell'ottobre del '69, perché la motivazione... la motivazione che si disse fu che bisognava aprire l'ombrello, quindi ci fu una riunione a Roma a cui parteciparono tutti quanti i responsabili dei centri di Ordine Nuovo, c'ero ovviamente anch'io, che sancì una decisione già assunta, quella del rientro nel Movimento Sociale Italiano. Era l'ottobre del '69, poi questo venne ufficializzato quindici giorni dopo, venti giorni dopo.

P.C. AVV. SINICATO - Ecco, ci vuole spiegare? Questa decisione fu assunta esattamente da quale organo del Movimento?

T. - Fu assunta dal direttivo di Ordine Nuovo, direttivo nazionale di Ordine Nuovo. Anche io aderii, aderii, diciamo, per disciplina. In realtà nessuno rimase contento né della necessità del rientro in un partito che era stato definito in maniera sprezzante fino a quel momento, come un partito borghese e traditore, cioè il Movimento Sociale Italiano, né delle motivazioni, perché Ordine Nuovo sembrava, almeno per quanto io posso parlare ovviamente di Udine, si stava ampliando sul piano attivistico, trovava dei consensi, e credo che questo accadesse anche nelle altre città italiane, e quindi la decisione ci prese di sorpresa. Comunque, per spirito di disciplina io, come altri, rientrammo ufficialmente nel Movimento Sociale Italiano.

P.C. AVV. SINICATO - Mah, Lei ha parlato di "Aprire l'ombrello". Quale significato ha questa forma?

T. - Fu la motivazione che venne data. Bisognava aprire l'ombrello perché si stavano preparando tempi, di cui però non si specificò quali fossero i pericoli che si stavano preparando.

P.C. AVV. SINICATO - Comunque fu espressamente giustificata da Rauti, nel senso di prepararsi a pericoli futuri che potevano essere...?

T. - Bisognava aprire l'ombrello significava che doveva venir giù qualche temporale, quindi in termini politici questo significava che ci sarebbe stata da parte dello Stato, così la interpretammo, una repressione nei confronti degli ambienti di Destra, o comunque ci sarebbero stati avvenimenti tali per cui, entrare far parte di un partito riconosciuto in Parlamento, presente in Parlamento, sarebbe stata una garanzia e una salvaguardia per i militanti e i dirigenti.

Per quanto riguarda il gruppo mestrino, anche Siciliano e Vianello hanno ricondotto la decisione di rientrare nel partito ad esigenze di tutela dei militanti ordinovisti rispetto alle iniziative repressive che si stavano prospettando. Il primo ha dichiarato *che nel corso di una riunione plenaria di ON del Triveneto, gli venne annunciata la necessità di rientrare nell'MSI onde "aprire l'ombrello", nel senso di trovare riparo sotto l'ala del partito*¹⁹¹⁶. Il secondo dichiarò in indagini preliminari *che il motivo del ritorno nell'MSI era indicato dai dirigenti in modo esplicito come la necessità di avere copertura da imminenti iniziative giudiziarie*¹⁹¹⁷.

Bonazzi e Calore appresero delle motivazioni di quella decisione da esponenti ordinovisti che parteciparono a quella fase politica. In particolare, Azzi e Concutelli riferirono a Bonazzi che il Centro studi ON era rientrato nell'MSI su decisione di Rauti, per tutelare gli aderenti da possibili conseguenze nei confronti dei militanti ordinovisti¹⁹¹⁸. Calore apprese da Signorelli che la scelta della maggioranza del Centro Studi di confluire nell'MSI, fu determinata dal fatto che i dirigenti ordinovisti ritenevano prossima una campagna repressiva nei confronti della destra e che fosse necessario non disperdere energie in gruppi extraparlamentari¹⁹¹⁹.

P.C. AVV. SINICATO - *Quindi voi la interpretaste...?*

T. - *Io la interpretai in questa maniera.*

P.C. AVV. SINICATO - *Anche altri la interpretarono in questo senso? Lei dice...*

T. - *Non avevamo... no, per quanto mi possa ricordare ora, a distanza di trent'anni, sì.*

P.C. AVV. SINICATO - *Voglio dire, Lei adesso ci ha parlato, ci ha detto... dice: "L'accettammo", parla sempre al plurale, pur non...?*

T. - *L'accettammo, l'accettammo perché ovviamente non ero solo io di Ordine Nuovo, c'erano anche altri militanti che poterono... liberi anche di non accettarlo, quindi ci fu anche un lavoro interno di convincimento dei militanti a dire: "Beh, abbiamo sempre parlato di disciplina, cerchiamo di essere coerenti, anche se la direttiva ci è sgradita, eseguiamola e rientriamo pure noi nel Movimento Sociale Italiano".*

¹⁹¹⁶ Siciliano, int. 20.10.1994.

¹⁹¹⁷ Così, Vianello, int. 12.11.1992, acquisito al fascicolo del dibattimento.

¹⁹¹⁸ Bonazzi, p. 193, così ha descritto le informazioni ricevute:

"P.C. AVV. SINICATO - Senta, che cosa sa, che cosa ha saputo, meglio, dai suoi colloqui con Azzi o con altri delle scelte diciamo di Ordine Nuovo, come gruppo politico?"

T. - *Guardi, è un po' lunga. Dunque, Ordine Nuovo prima era un unico movimento poi si è sciolto, c'è stato il movimento politico Ordine Nuovo e Centro Studi Ordine Nuovo. Il Centro Studi Ordine Nuovo conflui in gran parte nel Movimento Sociale, perché **Pino Rauti sapeva a suo dire, siccome anche lui tanto per cambiare ha fatto parte o ha collaborato con i servizi segreti, sapeva che poteva esserci una persecuzione nei confronti della destra, quindi lo scioglimento di Ordine Nuovo; quindi ci fu questa rottura. Graziani decise di fondare il movimento politico Ordine Nuovo e rimase il Centro Studi con piccole cellule, tipo La Fenice, in attività.***

P.C. AVV. SINICATO - *Queste informazioni Lei le ha avute direttamente, cioè le ha per conoscenza diretta o gliele ha date qualcuno?*

T. - *Diciamo così, le ho avute da Azzi, il povero Azzi che lo nomino sempre, e da altri appartenenti al gruppo, dallo stesso Concutelli per esempio.*

P.C. AVV. SINICATO - *Quando Lei dice che Rauti decise di rientrare nel Movimento Sociale, per quello che Lei ha saputo è stata una scelta politica, nel senso che la linea politica coincideva con quella del Movimento Sociale, o una scelta di altra natura?*

T. - *Penso che **all'inizio fu una scelta di altra natura per proteggersi, poi in effetti il Movimento Sociale per esempio La Fenice a Milano non faceva parte del Movimento Sociale, però vi era una certa collaborazione con il Centro Sociale; insomma, il Centro Studi era interno-esterno al Movimento Sociale.***

¹⁹¹⁹ Calore, pp. 188-90. così ha ricostruito quella fase:

Queste indicazioni, contestate a Rauti dal P.M. nel corso dell'esame dibattimentale, sono state dallo stesso smentite. Rauti, pur avendo ammesso che vi era una situazione politica generale che induceva a trovare una collocazione istituzionale di ON, ha ribadito di essere sempre stato favorevole al rientro nell'MSI, soggiungendo tale scelta fu essenzialmente determinata dal buon rapporto con Almirante¹⁹²⁰. Con riferimento alla riunioni del gruppo dirigente del Centro studi precedenti a quella estiva nella quale fu sancito il rientro, Rauti ha ammesso l'esistenza di forti resistenze da parte di alcuni esponenti del direttorio nazionale, ma ha confermato che la sua posizione politica era stata, durante tutto il 1969, favorevole al rientro nel partito e ha

“ P.M. DOTT. MERONI - Lei ha mai sentito, saputo da persone ovviamente dell'ambiente quale fosse il significato, le ragioni di questa riunificazione, diciamo, di questa confluenza del centro studi nel Movimento Sociale?

T. - Il centro studi Ordine Nuovo, il momento in cui decise da riconfluire... ossia, l'ala maggioritaria del centro studi Ordine Nuovo decise del 1969 di rientrare nel Movimento Sociale, mentre l'area di minoranza ne continuò a restare fuori. La scelta dell'area di maggioranza del centro studi Ordine Nuovo ritenne di rientrare nel Movimento politico Ordine Nuovo... ehm, di rientrare nel Movimento Sociale Italiano in quanto riteneva che di lì a poco si sarebbe potuto sviluppare un'ampia campagna repressiva e che di conseguenza non bisognasse disperdere le forze in rivoli extraparlamentari. Quindi la scelta fu principalmente una scelta di tattica politica, anche se portò a delle conseguenze notevoli da un punto di vista dei contrasti personali degli esponenti delle due ali. Fatto sta che da quanto mi risulta anche l'attentato che subì Rauti e che lo mise in coma praticamente, venne messo in coma colpito da martellate sulla testa, non fu opera della Sinistra come fu detto ma fu opera di un esponente del Movimento politico Ordine Nuovo che era rimasto fuori dal Movimento Sociale Italiano.

P. - Scontento.

T. - Sì. Per essere precisi si fece il nome di Mario Tedeschi; era un esponente romano del Movimento politico Ordine Nuovo, che avrebbe compiuto questa azione. Poi all'interno... fra quelli che rientrarono nel Movimento Sociale Italiano a sua volta esistono due... esistevano due tipi di schieramenti: un'ala proprio più legalitaria che potremmo ricondurre principalmente a Maceratini, e un'ala che invece si muoveva su un doppio binario, che era quella che è più legata a Signorelli e in qualche modo anche a Rauti, per quanto mi risulta direttamente. Infatti questa seconda ala organizzò una serie di circoli culturali che non... di cui i cui appartenenti in alcune parti d'Italia facevano parte del Movimento Sociale Italiano, in altre parti d'Italia non ne facevano parte. E allo stesso tempo si organizzavano in una maniera del tutto propria di un Movimento di tipo extraparlamentare. Io pure aderii a un gruppo di questo genere; la mia adesione al Movimento politico Ordine Nuovo vero e proprio, cioè come Movimento extraparlamentare, è del 1973, mentre il mio inizio della militanza avviene nel Circolo Culturale Europeo de La Rochelle, che è uno di questi gruppi che si raccoglievano intorno principalmente alla figura di Paolo Signorelli. A questo stesso filone appartengono gruppi come quello de La Fenice a Milano o come il circolo Europa di Genova.

P.M. DOTT. MERONI - Quindi, se non ho capito male, anche dopo il rientro, diciamo così, cioè un'ala è rientrata convinta di quello che stava facendo, cioè quella che sostanzialmente si riconosceva in Maceratini, mentre per un'altra parte - che pure rientrava nel partito - la ragione era puramente tattica, di convenienza, diciamo?

T. - Era di evitare una dispersione di forze in un momento in cui si prevedeva un forte aumento di una situazione repressiva, di non rimanere scoperti nel caso gli eventi fossero precipitati in una qualche maniera.

P.M. DOTT. MERONI - E quindi ha continuato comunque a mantenere una sua autonomia organizzativa?

T. - Sì.

P.M. DOTT. MERONI - Con questi circoli?

T. - Sì, completamente: io ho partecipato a dei corsi di formazione politica che si sono svolti negli anni '71 - '72, dove venivano spiegate, oltre i vari principi della lotta politica, anche tecniche dell'infiltrazione, tecniche dell'organizzazione clandestina e tutte quelle serie di cose. A queste cose ho partecipato fino all'epoca in cui sono partito a fare il servizio militare nel 1973.”

¹⁹²⁰ Rauti, p. 8.

escluso di mai espresso nella primavera-estate del 1969 e la convinzione che non vi erano le condizioni per l'unificazione delle forze¹⁹²¹. In conclusione, Rauti ha ribadito che l'unico problema per i dirigenti di ON era la garanzia di rientrare con dignità politica nell'MSI, ottenuta la quale (con l'affidamento di incarichi, la nascita di una rivista culturale, l'attribuzione dell'ufficio stampa), i dissidenti si ridussero ad una piccola frangia che non rientrò nel partito e costituì il Movimento politico ON¹⁹²².

Questo è il quadro delle prove acquisite sulla vicenda qui valutata: da un lato Rauti ha ripetutamente ribadito che la decisione fu esclusivamente dettata da ragioni politiche interne al partito, dall'altro molti testimoni che vissero quelle vicende o che le appresero da esponenti di ON, hanno individuato la ragione del rientro nella necessità di "aprire l'ombrello"¹⁹²³. Non è fondamentale in questo processo stabilire con certezza se Rauti avesse acquisito informazioni da apparati istituzionali che prefigurassero uno scenario preoccupante per le forze estremiste di destra e se, conseguentemente, abbia ritenuto opportuno, per una scelta tattica, confluire nell'MSI e tutelare i militanti della sua corrente. Certo è che molti altri ordinovisti accettarono quella decisione convinti della necessità di garantirsi una protezione rispetto all'iniziativa repressiva che si stava prospettando nei loro confronti. L'espressione "aprire l'ombrello" definisce bene la condizione in cui alcuni gruppi locali di ON o alcuni militanti all'interno di altri gruppi decisero di attuare attraverso la confluenza nell'MSI. Incentrando l'attenzione sui gruppi veneti (quello padovano, quello udinese, quello triestino e quello veneziano-mestrino) e su quello milanese capeggiato da Rognoni (ma analoghe considerazioni avrebbero potuto svolgersi su altri sodalizi locali, come quello romano capeggiato da Signorelli, se in questo dibattito fossero state acquisite notizie specifiche in merito alle sue attività), la garanzia derivante dall'appartenenza ad un partito che aveva rappresentanza parlamentare ed istituzionale, non può che essere interpretata in rapporto con le iniziative politiche che quei gruppi stavano realizzando nel 1969, i progetti agli stessi riconducibili, la prosecuzione negli anni '70 della strategia eversiva descritta nel precedente capitolo.

Tutti gli ordinovisti veneti di cui si è trattato in questo processo intesero la garanzia del rientro come possibilità di proseguire nella strategia eversiva in atto nel 1969, tanto che Maggi e Romani a Venezia, Zorzi, Siciliano e Vianello a Mestre, Vinciguerra ad Udine, Neami, Portolan e Bressan a Trieste, tutti esponenti del Centro studi ON, rientrarono nell'MSI. A Padova, Fachini operava già nel partito con posizioni politiche ritenute incompatibili da molti missini padovani e Freda fu contattato proprio dai veneziani perché partecipasse alle iniziative organizzate in occasione del rientro e rientrasse anch'egli nell'MSI. A Milano, Rognoni attivò i suoi rapporti con gli ordinovisti proprio quando la decisione di rientrare nell'MSI stava per essere attuata, e lui, militante con la "doppia tessera", proseguì la politica eversiva ordinovista all'interno delle strutture del partito.

¹⁹²¹ Rauti, p. 9.

¹⁹²² Rauti, p. 11.

¹⁹²³ Si utilizza un'espressione contenuta nelle sentenze delle Corti veneziane più volte richiamate nel precedente capitolo.

In questo quadro è del tutto irrilevante accertare se quel progetto tattico fu condiviso dai vertici del Centro studi ON e in particolare da Pino Rauti, le cui smentite sul punto sono state per un verso “deboli” (avendo egli ammesso che fu valutato il contesto politico generale nel quale i militanti della sua organizzazioni si sarebbero venuti a trovare in quel periodo storico), per altro verso sono state contrastate da molte dichiarazioni meno “interessate” delle sue, che hanno ricondotto proprio a Rauti la valutazione tattica di quella decisione politica. D'altronde, non può ignorarsi che Rauti mantenne con gli ordinovisti veneti un rapporto di intensa collaborazione politica e, secondo alcune indicazioni testimoniali, si rese responsabile di comportamenti che lasciano sospettare una contiguità con quell'area politica eversiva di cui in questo processo sono stati acquisiti elementi indiziari consistenti. Ma non è questo l'oggetto del processo.

9 i – Le riunioni di villa Foscari in vista del rientro di ON nell'MSI.

Poche sintetiche osservazioni merita la valutazione del rientro degli ordinovisti veneti nelle strutture del partito.

Nel processo sono state le indicazioni di Siciliano a descrivere con maggiore precisione alcune riunioni tenutesi a villa Foscari tra l'estate e la fine del 1969, nel corso delle quali fu discusso il rientro degli ordinovisti veneziani-mestrini nell'organigramma del partito. Quelle riunioni non assumono particolare significato probatorio nella vicenda complessiva qui giudicata, ma si reputa opportuno ricostruirle per definire compiutamente il quadro di quei rapporti.

Siciliano ha riferito che nelle riunioni tenute nei mesi di ottobre e di novembre presso la villa di Mira si discusse della candidatura di Marco Foscari per la carica di segretario federale dell'MSI. Foscari apparteneva ad una famiglia veneziana prestigiosa per cui poteva rappresentare una candidatura autorevole e accettata da diverse componenti (e non solo da quella romualdiana a cui apparteneva), come compromesso tra la posizione di Parisi e quella degli ordinovisti. Foscari rifiutò però la candidatura, sia perché suo padre (influyente nell'MSI) si era opposto non ritenendolo moralmente adatto, sia perché doveva trasferirsi a Milano. Quelle riunioni, a cui parteciparono per ON Maggi, Romani, Barbaro e Carlet, per l'MSI Parisi, Gradari, Marco Foscari e Siciliano (e forse anche Mazzucco, Molin e Mayer Bona della CISNAL) consentirono di individuare una candidatura comune, proposta da Foscari, in Gradari (che divenne poi segretario), ma l'incontro fu anche l'occasione di raggiungere accordi più ampi a seguito del rientro degli ordinovisti: Parisi venne proposto come segretario di Mestre e assessore comunale a Venezia, Gradari come segretario federale di Venezia e candidato al Senato, Maggi come medico della CISNAL, Barbaro come revisore dei conti, Siciliano come segretario provinciale del FUAN, Zorzi sarebbe stato proposto con un ruolo di rilevanza nell'esecutivo nazionale giovanile¹⁹²⁴.

Alcune delle persone che Siciliano ha indicato presenti, hanno confermato che tra la fine del 1969 e i primi mesi del 1970 si tennero alcune riunioni presso la villa Mira di

¹⁹²⁴ Siciliano, int. 19.9.1997, p. 2.

Marco Foscari, nelle quali si discusse della struttura dirigente del partito a seguito del rientro degli ordinovisti.

Innanzitutto Maggi ha ammesso la partecipazione alle riunioni di villa Foscari e, pur collocandole alcuni mesi dopo l'ottobre 1969, ha confermato la presenza sua, di Barbaro, di Carlet e di Romani per conto di ON, di Foscari, Parisi e forse Gradari per l'MSI, oltre che di Martino Siciliano:

“P.M. - Cos'ha fatto nel dicembre del '69? Se ha fatto qualche cosa di insolito, diverso dall'andare a lavorare normalmente.

*I. - Sì, ricordo che agli inizi di dicembre, proprio, ci sono state **una serie di riunioni a Malcontenta, che è una frazione di Venezia, nella villa di Marco Foscari. Era il periodo in cui già erano in corso contatti tra Ordine Nuovo, il Movimento Sociale per il rientro, eccetera, e allora si parlava di... far nominare Marco Foscari, che era una figura di un certo rispetto a Venezia, Segretario Provinciale del MSI. E allora abbiamo fatto una serie di riunioni a casa di Foscari...***

P.M. - A Malcontenta?

I. - A Malcontenta, sì.

P.M. - La villa?

I. - E mi ricordo che c'era...

P.M. - La villa Malcontenta?

I. - E' divisa in due la Malcontenta: c'è la villa della Barchessa... Noi eravamo andati nella Barchessa...

P.M. - Sì, sì, la Barchessa detta Malcontenta, comunque.

*I. - Sì. E ci eravamo andati **io, Romani, Carlet e Barbaro, e c'era Marco Foscari e forse c'era anche...***

P.M. - Foscari desumo che ci fosse necessariamente.

*I. - Forse c'era **anche l'Avvocato Parisi**. E abbiamo parlato per due o tre volte, dopo io... era un periodo che non stavo tanto bene, e andavamo attualmente di sera perché di giorno io lavoravo in ospedale, e una sera, tornando a casa, sono stato male, insomma, e sono stato a letto anche un paio di giorni.*

...

P.M. - Chi ricorda chi altri c'era a queste riunioni a casa di Marco Foscari? A parte Romani, Barbaro e Carlet, che ha detto Lei, che rappresentavate sostanzialmente, diciamo la corrente di Ordine Nuovo, no, voi?

I. - Non mi ricordo tanto bene. Mi pare che ci fosse l'Avvocato Parisi.

P.M. - Gradari?

*I. - **Gradari... a me sembra che ci fosse. Sembra di no, non so. Non so cosa dire.***

P.M. - C'era anche Martino Siciliano?

*I. - **Martino Siciliano un paio di volte**. Tra l'altro io sono andato lì tre volte perché è aperta a sera, erano a cadenza bisettimanali o settimanali; la terza volta io non sono più andato, insomma, perché stavo male. E Martino era molto amico di Marco Foscari e, almeno la prima sera c'era, perché era un po' il cerimoniere, quello che serviva il vino, perché anche lì bevevamo un po' di vino. Ovviamente.*

P.M. - Lei, peraltro, nell'interrogatorio del 18 settembre '97, a proposito della durata della sua malattia Lei disse: «Nel corso di una di queste riunioni io ho preso

la broncopolmonite e sono quindi rimasto a letto per almeno una settimana»...

I. - Sì, invece dopo...

*P.M. - «E non ho quindi più partecipato alle riunioni successive».*¹⁹²⁵

Gradari ha confermato di aver partecipato ad alcune riunioni a villa Mira, collocandole però nel 1970 e non nel 1969, anche se dal tenore delle sue risposte non pare che possa escludersi la sua presenza anche agli incontri descritti da Siciliano e Maggi¹⁹²⁶.

¹⁹²⁵ Maggi, u. 8.3.2001, p. 170.

¹⁹²⁶ Gradari, p. 20 ha risposto con affermazioni poco chiare che, appunto, sono sostanzialmente confermate della sua presenza a quelle riunioni, ancorché negative nella forma:

*“P.M. - Ha partecipato anche a riunioni politiche nella villa di Foscari? Politiche in senso lato, ovviamente.
T. - Sì, certamente. Le discussioni politiche erano ovviamente all'ordine del giorno. Ed erano proprio collegate in quel periodo... Le dirò una cosa: all'interno del Movimento Sociale Italiano oltre al rientro della Componente Rautiana c'erano, però, ancora di fatto due componenti, la componente Almirantiana che era maggioritaria, e la componente Romualdiana che faceva capo all'Onorevole Pino Romualdi. Marco Foscari era un esponente, quindi ci siamo trovati in un certo periodo a dover, proprio in vista delle elezioni del '70, del rientro della componente rautiana, etc., le discussioni vertevano fondamentalmente proprio su questo tipo di, come dire, nuova organizzazione che doveva prevedere evidentemente la collocazione di Tizio, Caio e Sempronio a seconda della provenienza e degli incarichi.*

P.M. - Quindi Lei ha partecipato a riunioni o discussioni...

T. - Sì, sì.

P.M. - Mi faccia finire. Ha partecipato a riunioni o discussioni tenutesi nella villa di Foscari relative alla distribuzione di incarichi nell'ambito del Movimento Sociale?

T. - Sì, e soprattutto, come dicevo prima, per superare insieme, perché su questo ci eravamo trovati d'accordo...

P.M. - Ha partecipato a riunioni di questo tipo quindi?

T. - Sì.

P.M. - Ricorda in che periodo si sono tenute?

T. - Le ho detto agli inizi degli Anni '70... Cioè all'inizio del '70 perché era in previsione... Dunque nel dicembre...

P.M. - Scusi, quindi dopo il rientro ufficiale nel Movimento Sociale della Componente Rautiana?

T. - Certamente.

P.M. - La mia domanda invece è se Lei ha partecipato a riunioni di questo tipo per la distribuzione di cariche alla componente rautiana all'interno del Movimento Sociale, ovviamente prima che questa cosa si ufficializzasse?

T. - No, no.

P.M. - Lei non ci ha partecipato?

T. - No.

P.M. - Lei sa se ci sono state riunioni di questo tipo?

T. - No, tenderei ad escludere. Nel senso che è stato di fatto rinviato al dopo. Cioè il problema politico all'epoca era anche in termini di immagine far vedere che si era ricompattata quella destra. Da qui la manifestazione pubblica. Dopo le questioni di dettaglio, anche se erano importanti per noi, vennero rinviate alla fase successiva, cioè quando appunto si trattava di mettere in piedi una nuova struttura di federazione a livello provinciale, e soprattutto di pensare alle elezioni regionali e amministrative.

P.M. - Lei ricorda in che mese si sono tenute le elezioni regionali nel '70?

T. - Francamente no, ma presumo che siano state ad aprile o maggio. Presumo, adesso non ricordo in dettaglio.

P.M. - Quindi a suo ricordo queste riunioni ci saranno state nella primavera del '70?

T. - Direi di sì, senz'altro.

P.M. - Perché erano finalizzate al momento elettorale?

T. - Sì.

P.M. - Non al momento rientro della Componente Rautiana nel Movimento Sociale?

T. - Dottor Meroni, il rientro lo aveva già stabilito qualcun altro. Come dire? I...

Parisi ha confermato sostanzialmente le dichiarazioni di Siciliano, pur collocando le riunioni a villa Foscari, a cui lui e Gradari parteciparono, nel febbraio-marzo 1970, precisando che tra l'estate e la fine del 1969 si tennero altre riunioni alle quali egli non partecipò¹⁹²⁷.

P.M. - Siccome altri testi hanno detto che ci sono state comunque discussioni e riunioni per stabilire quali posti spettavano alla Componente Rautiana nell'ambito dei vari incarichi di partito. Le chiedevo se Lei aveva partecipato a riunioni di questo tipo, se ne era a conoscenza... Questo era il senso.

T. - Certamente se riunioni ci furono, quelle alle quali partecipai io non c'era nessun pezzo di carta...

P.M. - Questo è fuori discussione!

T. - No, scusi Dottore, cerco di capire, nel senso di dire... Anche perché io non mi prestavo a questo tipo di discorso, e né avevo l'autorità per poter dire: questo sì, questo no. Aspetta, scriviamo, entra, questo lo facciamo vicesegretario, etc..

P.M. - Qualcuno lo ha fatto però.

T. - Diciamo che le discussioni vertevano da un lato su un recupero ambientale, quindi l'impegno ognuno a darsi da fare, etc. etc., promovendo dibattiti, incontri, manifestazioni, e cose di questo genere nel nome del partito. A livello tecnico la cosa si perfezionò in sede di liste. E le dicevo prima che quando le liste, personalmente, io puntai a ringiovanirle...

P.M. - Sì. Comunque Lei esclude di aver partecipato a riunioni di questo genere alla villa di Foscari, in sostanza?

T. - Come dice?

P.M. - Esclude di aver partecipato a riunioni di questo tipo, cioè dirette a distribuzione degli incarichi nella villa di Foscari?

T. - No, non ho detto... Ho detto che nella villa di Foscari, così come in altre parti, si è parlato di politica, può essere anche che si sia parlato di cose, ma non in maniera specifica: ci troviamo lì per stabilire...

P.M. - Ho capito, non ricorda una cosa del genere in sostanza?

T. - Ricordo di aver partecipato attivamente a questa opera, anche se non molto convinto, a questa opera di recupero e di riunificazione del partito, nei termini in cui si può discutere che cosa pensiamo di fare, su cosa puntiamo, che tipo di attività circa svolgiamo, come ci prepariamo alle elezioni, chi cura il settore cultura...

P.M. - Però queste sono cose fatte in vista delle elezioni?

T. - Non ho partecipato a riunioni, come dire, che sembrano configurarsi...

P.M. - Signor Gradari, nessuno sta parlando di questo. Volevo solo sapere se ha partecipato a delle riunioni alla villa di Foscari prima del rientro nel partito oppure no. Era solo questa la domanda. Mi è sembrato di capire no?

T. - No, a riunioni di questo tipo no. Prima."

¹⁹²⁷ Così Parisi, p. 26 e ss. ha ricostruito quella vicenda:

“AVV. RONCO - Cosa capitò a Venezia, il Dottor Maggi e in particolare il Romani che cosa fecero?

T. - Bisogna dire che quel tempo era federale di Venezia, Segretario Provinciale dell'M.S.I. di Venezia l'Avvocato Lanfrè, però c'era la corrente di Romualdi e la corrente che aveva governato il partito fino ad allora, quella di Michelinini, ma che era rimasta senza capo, che volevano che a Venezia fosse eletto Segretario Provinciale il Conte Foscari. E credo che Foscari, assieme ai romualdiani si fossero un po' messi d'accordo con questi nostri amici che volevano rientrare nel partito, inducendo anche noi che eravamo di Almirante a fare una operazione di destabilizzazione dell'Avvocato Lanfrè per far eleggere Foscari.

AVV. RONCO - questo quando avveniva?

T. - E ci fu una riunione, io partecipai. Dunque, bisogna dire che erano... Vorrei dire una cosa prima, se permette Avvocato. In vista del rientro di Ordine Nuovo, e di questi altri che non erano mai stati dell'M.S.I. come l'ammiraglio Birindelli ed altri personaggi tedeschi che non erano dell'M.S.I., Almirante indisse al palazzetto dello sport di Roma per il giorno, mi pare, 16 dicembre del '69, o 14 dicembre mi pare, un congresso in cui si formalizzava la rientrata di Ordine Nuovo e la pacificazione. Come ben sappiamo il 12 di quel mese di dicembre avvenne il fatto della bomba alla Banca dell'Agricoltura qui a Milano e Almirante spostò la riunione al 21 dicembre del '69, e andammo tutti quanti, c'erano praticamente tutti, compreso Ordine Nuovo, abbiamo fatto una bella manifestazione al palazzetto dello sport di Roma; questo succedeva il 21 dicembre. Era chiaro, per altro, che i pour parler per fare questa operazione a Venezia dovevano essere avvenuti prima, cioè tra la morte di Michelinini, l'agosto del '69, il settembre, ottobre, novembre, dicembre, però io non partecipai mai, e neanche Gradari, che eravamo i due esponenti mestrini della

Quella discussione politica non consentì però un rientro tranquillo degli ordinovisti veneziani nel partito. Difatti alcuni esponenti missini hanno riferito che Maggi e Romani (ma in generale gli ordinovisti veneziani) ebbero difficoltà a riprendere l'attività politica comune all'interno del partito, soprattutto perché poco tempo prima si erano scontrati duramente con l'MSI nella campagna elettorale del 1968.

Rauti stesso ha riferito delle difficoltà di Maggi a condividere l'attività politica a livello locale, perché vi erano forti ragioni di polemica con i dirigenti dell'MSI¹⁹²⁸. Gradari ha confermato la diffidenza reciproca tra gli ordinovisti e i missini veneziani¹⁹²⁹, Parisi ha ricordato i dissidi con Maggi determinati dalla campagna per la scheda bianca del 1968 e la sua contestazione sulla decisione assunta da Almirante di far rientrare gli ordinovisti nell'MSI. Questi dissidi determinarono, dopo pochi anni, la sospensione di Maggi dal partito¹⁹³⁰.

Ma è interessante, in questa prospettiva, richiamare la convocazione di Romani del marzo 1970 (testualmente riportata nel precedente capitolo), dalla quale emerge con chiarezza che da parte degli ordinovisti veneziani-mestrini era vissuta con diffidenza, se non con ostilità, la "necessità" di collaborare nel partito.

Queste brevi indicazioni confermano quanto affermato nel precedente paragrafo. A Venezia-Mestre, la decisione di rientrare nell'MSI fu vissuta dai militanti ordinovisti

corrente di Almirante, che eravamo anche con Lanfrè perché era un almirantiano, anche se avevamo avuto degli screzi con l'Avvocato Lanfrè però eravamo amici di tutti gli almirantiani che erano nel Veneto, praticamente c'era l'Onorevole Franchi a Vicenza, l'Onorevole (p.i., pronuncia non chiara) a Udine, tutti quanti.

AVV. RONCO - Quindi vi furono dei pour parler, dei contatti, degli incontri nel mese di dicembre, in sostanza?

T. - Sì, prima. Insomma, nell'immediata vicinanza di dicembre. Incontri a cui per altro né io e né Gradari partecipammo, salvo quando le cose furono fatte, e facemmo una riunione a casa, nella villa del Conte Foscari sulla riviera del Brenta, tra i componenti, gli Ordini Nuovo che rientravano e vennero Barbaro, Maggi e ad Abano Terme l'Onorevole Romani per la corrente di Ordine Nuovo. Nella villa di Foscari c'era il figlio del Conte Foscari, Marco Foscari, insieme con Mazzucco che era Segretario Provinciale eletto amministrativamente, era Consigliere Provinciale, che faceva capo all'Onorevole Romualdi ed io, Piergiorgio Gradari della corrente di Almirante.

AVV. RONCO - Questo incontro nella villa Foscari quando avvenne, grossomodo?

T. - Avvenne grossomodo nel febbraio - marzo del 1970, e dovevamo parlare di questa cosa che loro volevamo di sostituire Lanfrè, e di fare il congresso come componenti della direzione provinciale dell'M.S.I., e di fare le liste per i candidati alla Regione Veneto, che erano le prime elezioni regionali che si svolsero nel 1970."

E ancora:

"AVV. RONCO - Lei prima ha parlato di questo incontro che vi è stato tra le varie correnti del partito, presente anche Maggi, nel febbraio - marzo del 1970 in relazione alla nomina del Segretario Provinciale eccetera. Tra l'altro l'aveva già detto prima ma, non solo per precisione, le risulta che prima di questo vostro incontro vi fossero state presso casa Foscari degli incontri a cui ebbe a partecipare Maggi insieme con Foscari e insieme con altre componenti del partito, in particolare i romualdiani che Lei ha menzionato?

T. - Io non saprei dirvi le date precise, ma era evidente che le riunioni a casa Foscari c'erano state perché la proposta veniva da loro e non potevano non averla concordata, la facevano rivolta a me e a Gradari di partecipare a questa operazione. Quindi è evidente che nei precedenti il gennaio - febbraio, quando abbiamo fatto la riunione a casa Foscari in cui ha partecipato Gradari, loro avevano già fatto parecchie riunioni nella villa Foscari con i romualdiani diciamo."

¹⁹²⁸ Rauti, p. 38-39.

¹⁹²⁹ Gradari, p. 8.

¹⁹³⁰ Parisi, p. 25.

(ma in particolare dai dirigenti) come una scelta esclusivamente tattica, tanto che la diffidenza e l'ostilità nei confronti della linea politica del partito fu espressa in modo esplicito già nei primi mesi di attività interna da parte del gruppo ordinovista, che utilizzò la protezione istituzionale dell'MSI solo per proseguire nell'iniziativa politica peculiare di ON, ufficialmente organizzando conferenze e riunioni di area, clandestinamente attuando la strategia eversiva descritta nel capitolo. Nel 1972, gli ordinovisti del nord Italia (da Trieste a Venezia, da Padova a Milano) sostennero la candidatura di Giangatsone Romani, ribadendo in tal modo un'unità di azione che proseguì anche dopo il rientro, ma immediatamente dopo (cioè nel 1973), molti di loro furono espulsi per le posizioni politiche assunte.

9 l – Gli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste.

Gli attentati di Gorizia e Trieste rappresentano in questo processo un episodio di fondamentale importanza, perché, in considerazione della loro collocazione temporale e delle caratteristiche degli ordigni utilizzati, delineano un collegamento logico, oltrechè obiettivo, tra la teorizzazione dell'iniziativa eversiva da parte dei dirigenti del gruppo ordinovista veneziano-mestrino, i rapporti con i padovani gravitanti intorno alla libreria Ezzelino, gli attentati dell'estate 1969 riconducibili a quell'area politica e gli attentati del 12 dicembre.

Siciliano ha svolto la ricostruzione degli episodi sin dai primi interrogatori dell'ottobre 1994, ribadendola costantemente in numerosi altri verbali degli anni successivi.

Nell'interrogatorio del 18.10.1994, il collaboratore ha riferito che il 2 ottobre 1969 Zorzi gli prospettò la necessità di compiere un attentato dimostrativo al confine orientale italiano in occasione della visita di Saragat in Jugoslavia e lo incaricò di preparare i volantini di rivendicazione da lasciare sul luogo dell'attentato¹⁹³¹. Fu deciso che l'attentato fosse realizzato il giorno successivo a Trieste, ove Zorzi, Siciliano e Vianello sarebbero giunti con l'autovettura di Maggi. L'indomani i tre mestrini si recarono presso il garage San Marco di piazzale Roma, dove qualcuno dei militanti veneziani¹⁹³² aveva portato gli ordigni esplosivi, collocandoli all'interno dell'autovettura di Maggi. Siciliano ha soggiunto che all'interno del baule del veicolo vi erano due contenitori metallici (del tipo utilizzato per le munizioni delle mitragliatrici) di colore grigio-verde, riempiti con bastoni di gelignite e con un timer al quale doveva essere collegata la batteria. Prima di partire, Zorzi assicurò Siciliano e Vianello che gli ordigni non sarebbero potuti esplodere durante il viaggio perché predisposti da una persona esperta individuata con il soprannome di zio Otto¹⁹³³ e

¹⁹³¹ Siciliano ha riconosciuto i volantini da lui redatti e lasciati sul posto, precisando che scrisse uno o due volantini con il pantografo, mentre gli altri li scrisse a mano libera in stampatello.

¹⁹³² Siciliano ha ipotizzato che potesse essere Paolo Molin.

¹⁹³³ Quando Siciliano andò al Lido di Venezia, in occasione della campagna per la scheda bianca, conobbe anche Digilio, presentatogli come ex legionario esperto nel maneggiare e nel costruire armi; Digilio era zio Otto, perché l'armiere del gruppo e la persona che costruiva i silenziatori, a detta di Zorzi, abitava al Lido di Venezia (int. 18.10.1994, p. 3). Siciliano utilizzò con i mestrini il nome di Digilio e di zio Otto alternativamente, senza destare alcuna reazione da parte loro, come se fosse assodato che erano la stessa persona.

soggiunse che avrebbero dovuto essere collocati a Trieste e a Gorizia¹⁹³⁴. Zorzi diede anche indicazioni sul collegamento da effettuare tra i fili del timer e la batteria, dimostrando una certa pratica nella preparazione degli ordigni¹⁹³⁵. Giunti a Trieste, i tre mestrini incontrarono Neami e Portolan, i quali li condussero presso l'abitazione di una zia di quest'ultimo, ove furono predisposti gli ultimi accorgimenti dei congegni. Il primo ordigno fu collocato all'esterno dello stabile della scuola slovena di Trieste¹⁹³⁶, quindi Neami e Portolan li accompagnarono a Gorizia, ove giunsero quando era ancora giorno, per cui attesero alcune ore che facesse il buio per predisporre l'innesco dell'ordigno (l'operazione fu compiuta in auto, perché non disponevano di appoggi locali). Per il secondo obiettivo fu scelto il cippo vicino alla stazione ferroviaria di Gorizia, perché era un luogo poco illuminato e nei pressi c'era la rete metallica che segnava il confine italo-jugoslavo. Anche con riferimento a questo secondo episodio Siciliano non ha ricordato chi materialmente depose l'ordigno, precisando però che fu lui a lasciare sul posto i volantini uguali a quelli di Trieste. Il congegno di Gorizia era identico a quello della scuola slovena, e, poiché nessuna notizia apparve sulla stampa, ritennero che l'ordigno non fosse esploso, come fu confermato a distanza di qualche settimana da Neami e Portolan¹⁹³⁷. Zorzi addebitò il fallimento degli attentati ad un loro errore nell'innesco e non ad un difetto originario del congegno¹⁹³⁸.

Siciliano e Zorzi, diversi anni dopo, furono indagati per quell'attentato in base alle dichiarazioni di Forziati (che per questo subì anche un pestaggio di ritorsione), ma furono prosciolti in istruttoria¹⁹³⁹.

Nell'interrogatorio del 19.10.1994, Siciliano ha precisato che Maggi era sicuramente a conoscenza dell'utilizzo che avrebbero fatto dell'autovettura, tanto che fu lasciata parcheggiata al garage San Marco con le chiavi inserite e con gli ordigni nel baule¹⁹⁴⁰. Ancora, nell'ultimo di quella serie di interrogatori dell'ottobre 1994, Siciliano ha precisato che Zorzi, durante il viaggio per Trieste, prospettò la realizzazione di un terzo attentato presso il sacrario di Redipuglia nel caso le azioni di Trieste e Gorizia non avessero avuto l'effetto sperato sull'opinione pubblica. In quell'interrogatorio il collaboratore ha anche fornito ulteriori specificazioni sulla consistenza degli ordigni,

¹⁹³⁴ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 3.

¹⁹³⁵ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 4, ha riconosciuto la cassetta, i candelotti e il congegno di accensione, che osservò da vicino perché effettuò personalmente il collegamento; l'orologio aveva un perno per costituire il contatto; il tempo programmato era meno di un'ora, forse 45 minuti, tanto che pensavano di sentire il boato all'uscita da Trieste, ma ciò non avvenne; Siciliano ha preso atto che il congegno non si attivò perché la batteria era scarica, ma ha ribadito che lui era convinto che l'ordigno esplodesse, tanto che ebbe paura di saltare in aria al momento dell'innesco, ma evidentemente qualcuno aveva programmato diversamente l'azione (perché gli sembra strano un errore del genere).

¹⁹³⁶ Siciliano ha precisato che l'ordigno era appoggiato ad una finestra, soggiungendo che non era vero che avrebbe dovuto esplodere a mezzogiorno, quando erano presenti bambini, perché l'orario previsto era mezzanotte, anche perché il timer non è regolabile per più di un'ora.

¹⁹³⁷ Costoro riferirono ai mestrini che era apparsa sulla stampa locale la notizia del rinvenimento dell'ordigno.

¹⁹³⁸ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 5.

¹⁹³⁹ Forziati non era coinvolto nell'azione, ma evidentemente aveva raccolto notizie nell'ambiente di Trieste.

¹⁹⁴⁰ Siciliano, int. 19.10.1994, p. 8.

che erano di dimensioni diverse, ma simili di colore e con una chiusura analoga; i candelotti di gelignite erano avvolti in carta di colore mattone e i detonatori erano al fulminato di mercurio. Infine, Siciliano ha soggiunto che, durante il procedimento a suo carico, riferì all'autorità giudiziaria che quella sera si trovava in compagnia di una *entreneuse* bolzanina che lavorava a Trieste¹⁹⁴¹.

Nel corso dei successivi interrogatori, e praticamente per tutto il periodo in cui ha reso dichiarazioni, Siciliano ha confermato la descritta ricostruzione degli episodi, fornendo via via precisazioni e rettifiche su specifici particolari della vicenda.

Così all'inizio del 1995, ha meglio definito la successione dei due episodi, riferendo che, subito dopo la sosta "logistica" presso l'abitazione di Trieste, si recarono a Gorizia, attesero la notte andando ad un cinema, quindi collocarono il primo ordigno e tornarono a Trieste per collocare il secondo¹⁹⁴². In questo interrogatorio Siciliano ha riferito anche della presenza di una quarta persona, la ragazza napoletana amica di Zorzi, successivamente identificata in Annamaria Cozzo. Il dichiarante ha descritto la donna indicandone il nome (appunto Annamaria), alcune caratteristiche fisiche (era alta, longilinea, con i capelli neri), i rapporti con Zorzi (definendoli sentimentali)¹⁹⁴³.

Ad oltre un anno da quella indicazione, Siciliano ha fornito ulteriori elementi di identificazione della ragazza, riconoscendola innanzitutto in una fotografia mostratagli e soggiungendo che era proprietaria di un'autovettura Fiat 500; ha precisato che la conobbe alla stazione di Napoli¹⁹⁴⁴ e che Zorzi gliela presentò come sua compagna di studi universitari, ammettendo espressamente che tra loro vi era un rapporto sentimentale¹⁹⁴⁵.

In un interrogatorio del 1996, Siciliano ha per la prima volta riferito della presenza a Trieste di una quarta persona gravitante nell'area ordinovista triestina, individuata in Claudio Ferraro¹⁹⁴⁶, pur precisando che solo Neami e Portolan li condussero a visionare l'obiettivo della scuola slovena¹⁹⁴⁷.

Sempre nel corso di quel ciclo di interrogatori del marzo 1996, Siciliano ha precisato che lui era convinto che gli ordigni sarebbero esplosi, ma non avendo sentito il

¹⁹⁴¹ Si tratta di Ivonne Deck, che effettivamente era conosciuta da Siciliano, ma che quella sera non era con lui (Siciliano, int. 20.10.1994, pp. 1-2).

¹⁹⁴² Così, Siciliano, int. 25.1.1995, p. 2, precisando che l'obiettivo della scuola slovena era stato mostrato loro dai triestini Neami, Portolan e Bressan prima di andare nell'abitazione.

Siciliano ha anche soggiunto che le cassette metalliche furono avvolte con filo metallico per rinforzarne l'effetto deflagrante e che insieme agli ordigni furono deposte taniche di benzina.

Nell'int. 8.11.1996, p. 2, Siciliano ha confermato che il film visto a Gorizia era "La realtà romanzesca", anche se non ricorda gli episodi indicati nella recensione allegata; ricorda invece quello relativo alla persona decapitata in autostrada; si recarono prima in trattoria e poi al cinema per attendere il buio, anche perché la bomba fu collocata vicino al cippo di fronte alla vecchia stazione che era rimasta in territorio jugoslavo, la zona era pattugliata dalle guardie di confine, per cui era necessario attendere il buio.

¹⁹⁴³ Siciliano, int. 25.1.1995, p. 3.

¹⁹⁴⁴ Siciliano, int. 14.3.1996, p. 5, ha ricostruito un episodio di consegna a Zorzi di un fucile che avvenne proprio alla stazione di Napoli alla presenza di Annamaria, a bordo della cui autovettura l'arma fu trasportata in una località denominata Candela; il giorno successivo andarono con la Fiat 500 a Mestre per commettere gli attentati di Trieste e Gorizia (p. 6).

¹⁹⁴⁵ Siciliano, int. 14.3.1996, p. 5.

¹⁹⁴⁶ Siciliano, int. 9.10.1996, p. 1 ha riconosciuto quel quarto giovane in Ferraro.

¹⁹⁴⁷ Siciliano, int. 16.3.1996, p. 4

rumore della deflagrazione sospettò da subito che vi fosse stato qualche inconveniente. Dopo aver appreso dai giornali del fallimento degli attentati, chiese spiegazioni a Zorzi, il quale ipotizzò che fosse stato proprio Siciliano ad aver collegato male gli ordigni, soggiungendo che dopo quei fatti zio Otto aveva migliorato il sistema di temporizzazione, assicurando che i successivi attentati sarebbero andati a buon fine. Proprio per la mancata esplosione degli ordigni, Siciliano ebbe la sensazione che la “spedizione di Trieste e Gorizia” fosse una messa alla prova da parte di Zorzi dei mezzi e delle persone disponibili per quel tipo di azioni, coerentemente con le richieste che lo stesso Zorzi aveva rivolto a Siciliano in quel periodo¹⁹⁴⁸.

Infine, in un ultimo interrogatorio del 1996¹⁹⁴⁹, il collaboratore ha fornito alcune precisazioni sulla consistenza degli ordigni utilizzati per gli attentati.

L'insieme delle dichiarazioni di Siciliano costituisce la ricostruzione più accurata degli episodi di Trieste e Gorizia, che in indagini preliminari assunse una particolare rilevanza prima che almeno altri due protagonisti della “spedizione” (Vianello e la Cozzo) ammettessero la partecipazione agli attentati. In questa fase processuale il richiamo a specifiche circostanze indicate da Siciliano può apparire persino superfluo, atteso che la consistenza della vicenda è stata accertata in modo incontestabile (pur non essendo mancante alcune contestazioni difensive su particolari significativi, quale l'uso dell'autovettura di Maggi).

Vianello è stato il secondo dichiarante a ricostruire l'episodio, a distanza di un mese dalle prime dichiarazioni di Siciliano. Al dibattimento, il teste ha fornito indicazioni precise, che confermano sostanzialmente la dinamica di quei fatti.

Vianello ha confermato che fu Zorzi ad invitarlo a recarsi a Trieste a “fare qualcosa” e lui accettò senza peraltro sapere cosa dovevano fare¹⁹⁵⁰; ha indicato la presenza delle quattro persone già individuate da Siciliano¹⁹⁵¹; ha tenuto a precisare che apprese l'obiettivo del viaggio solo mentre si recavano a Trieste¹⁹⁵²; ha confermato

¹⁹⁴⁸ Siciliano, int. 20.3.1996, p. 6, il quale ha fatto riferimento alla richiesta del trasporto a Napoli di un fucile di scarso valore, che fu semplicemente occultato nei pressi dell'autostrada.

¹⁹⁴⁹ Siciliano, int. 20.11.1996, p. 2, ha riferito che gli ordigni erano identici ed erano costituiti da una cassetta metallica di circa cm. 50x15x35, che si apriva con un coperchio e con all'interno candelotti di gelignite che le riempivano completamente; nella parte superiore vi era un detonatore costituito da un cilindretto argenteo lungo 6-7 cm. e di 5-6 mm. di diametro, inserito verticalmente tra i candelotti; dal detonatore partivano due fili elettrici, collegati con un orologio da polso; i fili collegavano l'orologio con le due linguette di una batteria piatta, anzi uno dei due fili del detonatore era collegato direttamente con la batteria senza contatto con l'orologio; tutti i materiali di timer e innesco erano collocati sopra l'esplosivo; durante il trasporto i fili elettrici erano staccati dalla batteria (che era fuori dalla cassetta metallica, per cui l'innesco consistette nell'inserimento della batteria all'interno della cassetta e nel collegamento dei fili elettrici; Zorzi disse a Siciliano di provvedere all'innesco; per aumentare la resistenza all'esplosivo, la scatola fu avvolta con filo di ferro; quella fu la prima volta che Siciliano vide un ordigno con gelignite, perché fino ad allora la sua esperienza era ridotta alle prove effettuate nella palestra.

¹⁹⁵⁰ Vianello, p. 15, ha inquadrato gli episodi di Trieste e Gorizia nell'ambito del distacco da Zorzi e dal gruppo di Mestre, ribadendo in più occasione che in quel periodo intendeva allontanarsi dalle attività politiche di ON, ma non voleva una separazione conflittuale con Zorzi, per cui lo assecondò nelle sue richieste per non litigarci.

¹⁹⁵¹ Vianello, p. 16, ha cioè confermato la presenza sua, di Zorzi, di Siciliano e della ragazza napoletana amica di Zorzi.

¹⁹⁵² Vianello, p. 17, ha precisato che solo Zorzi e Siciliano erano a conoscenza del progetto di attentati

l'uso dell'autovettura Fiat 1100 color beige di Maggi, abitualmente da questi messa a disposizione del gruppo e normalmente condotta da Siciliano¹⁹⁵³; ha confermato la sosta presso l'appartamento messo a disposizione degli ordinovisti triestini (indicando come presenti Neami, Portolan e un terzo), all'interno del quale Zorzi mise mano alle cassette metalliche contenenti i congegni esplosivi¹⁹⁵⁴; ha pienamente riscontrato Siciliano nella descrizione delle azioni, riferendo che si recarono prima a Gorizia, attesero che facesse scuro (andando al cinema) e, dopo che Zorzi manipolò ancora all'interno di una cassetta, quest'ultimo e la ragazza scesero dall'auto per deporre l'ordigno nei pressi della linea di confine, quindi ripartirono per Trieste, dove deposero l'altra cassetta di fronte ad un edificio che Zorzi disse essere una scuola slovena¹⁹⁵⁵ e tornarono a Venezia o Mestre¹⁹⁵⁶; ha precisato che a suo parere la sosta nell'appartamento di Trieste non era indispensabile perché Zorzi avrebbe potuto compiere la manipolazione degli ordigni anche in auto¹⁹⁵⁷; ha confermato il contenuto delle cassette metalliche¹⁹⁵⁸; ha ribadito che a Trieste furono lasciati volantini di rivendicazione con una sigla inventata¹⁹⁵⁹.

Vianello ha ancora soggiunto che la spiegazione dell'attentato non lo convinse, perché Zorzi non aveva un'ideologia nazionalista e il richiamo alla visita di Tito in Italia gli apparve poco coerente con la sua impostazione politica¹⁹⁶⁰. Ancora ha confermato la sua sensazione sull'obiettivo dell'attentato, cioè che gli ordigni non avrebbero dovuto esplodere, ma erano finalizzati a dimostrare la forza operativa del gruppo; Vianello rilevò infatti l'eccessiva quantità di esplosivo per attentati che avrebbero dovuto essere solo dimostrativi e l'illogicità della presenza di volantini di fianco agli ordigni, anche se nessuno gli disse che quelle bombe avevano solo una valenza politica dimostrativa¹⁹⁶¹.

Con riferimento alla preparazione degli ordigni, Vianello ha confermato, pur a seguito di una specifica contestazione del P.M., che Zorzi gli indicò esplicitamente zio Otto quale esperto di armi ed esplosivi che aveva predisposto il congegno di innesco, mentre la gelignite era detenuta da Zorzi. E' opportuno riportare integralmente quel passo dell'esame, perché a fronte delle vaghe risposte rese dal teste sulla conoscenza di zio Otto, Vianello ha subito la contestazione delle specifiche indicazioni fornite il 19.11.1994 al G.I.:

“P.M. - Ha mai sentito parlare di un certo Zio Otto?”

T. - Sì.

P.M. - Da chi e in che senso ne ha sentito parlare?”

¹⁹⁵³ Vianello, p. 17, il quale ha soggiunto che Maggi era molto probabilmente a conoscenza dello scopo del viaggio (p. 19)

¹⁹⁵⁴ Vianello, p. 22.

¹⁹⁵⁵ Fu Zorzi ad entrare nel lato interno dell'edificio

¹⁹⁵⁶ Vianello, p. 23.

¹⁹⁵⁷ Vianello, p. 24.

¹⁹⁵⁸ Vianello, p. 24, vide dei cilindri coperti con una carta oleosa color amaranto, dalla forma classica dei candelotti, ma non vide la modalità di innesco.

¹⁹⁵⁹ Vianello, p. 25, ha precisato che la sigla FAS era inventata, ma richiamava una vecchia sigla studentesca della destra, per cui si preoccupò che potessero risalire a loro.

¹⁹⁶⁰ Vianello, p. 26.

¹⁹⁶¹ Vianello, p. 27.

T. - Da Delfo Zorzi vagamente ha parlato di uno Zio Otto cosa facesse nello specifico non me l'ha mai detto.

P.M. - E perché Zorzi doveva parlare di questa persona?

T. - Non me ne ricordo, probabilmente avrà detto che era un esperto di armi, e che avrebbe potuto aiutare, consigliare però sinceramente non me ne ricordo.

P.M. - Senta io a questo riguardo le devo contestare quello che Lei disse in queste dichiarazioni del 19 novembre '94 di fronte alla domanda ***l'Ufficio chiede a Vianello se Delfo Zorzi o altri gli abbiano fornito notizie in merito alla provenienza e all'assemblaggio del materiale utilizzato usato per i due ordigni, la sua risposta è stata: "Premesso che io non li vidi prima dei fatti che ho narrato, posso dire che dai discorsi che mi riservo di focalizzare meglio ma comunque interni a questo stesso ambiente, appresi all'epoca che Zorzi deteneva la gelignite usata per i due episodi mentre il congegno di innesco risaliva nella sua preparazione e nel suo assemblaggio ad una persona esperta del Lido di Venezia, persona in merito una quale non so dire nulla. Posso aggiungere che Delfo attribuiva la cattiva riuscita di questi due attentati alla cattiva preparazione da parte di questo tecnico del Lido, molto probabilmente egli si riferiva a questa persona con il nome di Otto, persona in merito alla quale Delfo non aggiungeva nulla se non di nominarlo usando questo soprannome". E` così?***

T. - Sì, adesso mi viene in mente, sì. Sì, mi era sfuggito di mente questo particolare, sì, che Delfo aveva poi adottato la non esplosione, adesso mi vengono in mente parecchie cose. Delfo ne deve avere parlato successivamente della non esplosione per cui l'avrei dovuto saperlo in tempi brevi successivi che non erano esplosi, sì, sì e che accusava Zio Otto.

P.M. - Attribuiva a questo Otto la responsabilità...

T. - Mi dispiace, mi ero completamente scordato il dettaglio.

P.M. - No, no per carità. Poi Lei disse anche però chiaramente lo disse in forma dubitativa: "Credo di aver intravisto in un'occasione questo..."

AVV. FRANCHINI - Chiediamoglielo prima.

P.M. - Lei ricorda se l'avevo visto questo Otto?

T. - L'ho intravisto in una circostanza mi sembra.

P.M. - Ricorda in quale circostanza?

T. - Una volta a Venezia da qualche parte, adesso non ho bene preciso ho accompagnato Delfo, poi Delfo si è allontanato da me e si è allontanato con un'altra persona che poi non ricordo come ho potuto identificare come questo personaggio.

P.M. - Ricorda se questo fatto è avvenuto prima o dopo la vicenda?

T. - No.

P.M. - Non se lo ricorda. Lei sempre in questo interrogatorio che appunto le ho appena letto riferendo di questo incontro disse: "Accadde infatti qualche tempo dopo i due attentati" non se lo ricorda adesso?

T. - Non me lo ricordo faccio molta fatica a collocare le cose.

P.M. - Mi rendo perfettamente conto, comunque il periodo è quello?

T. - Sì, perché altrimenti non avrebbe senso perché altrimenti o non c'ero io o non c'era quella situazione.

P.M. - Tra l'altro Lei sempre in questo interrogatorio riconobbe anche la persona di questo Otto, le venne mostrate delle fotografie, se lo ricorda?

*T. - Sì.*¹⁹⁶²

Quindi, Zorzi aveva la disponibilità della gelignite, Digilio, *alias* zio Otto, predispose i congegni e per questo gli fu addebitato il fallimento delle azioni, Vianello conobbe casualmente zio Otto durante una visita a Venezia in compagnia di Zorzi poco tempo dopo i due attentati.

La terza deposizione rilevante nella vicenda qui esaminata è quella di Annamaria Cozzo, resa alla P.G. il 18.1.1996 e acquisita su consenso delle parti al fascicolo del dibattimento. In altri capitoli della sentenza si è richiamato quella deposizione come significativa di un atteggiamento comune a molti dichiaranti di questo processo, restii a fornire contributi di conoscenza all'autorità giudiziaria su vicende nelle quali furono coinvolti ma dalle quali non sono scaturiti procedimenti penali a loro carico. La Cozzo, durante quell'interrogatorio, è stata per molte ore reticente, negando di conoscere Delfo Zorzi, quindi ammettendo un conflittuale rapporto con lui, ancora negando di aver compiuto qualsiasi viaggio in Italia con lo stesso Zorzi e, dopo molte resistenze e inviti a dire la verità, ricostruendo sinteticamente l'episodio dell'ottobre 1969 al quale partecipò¹⁹⁶³. E' inutile qui soffermarsi sulla credibilità della Cozzo, la quale non ha smentito Siciliano e Vianello (se non su una circostanza, l'autovettura utilizzata per andare da Venezia a Trieste, su cui la difesa Maggi ha ricostruito un'ipotetica falsità delle indicazioni di Vianello e Siciliano), ma ha solo dichiarato "il meno possibile", ammettendo ciò che non poteva negare, ma non fornendo elementi utili di valutazione degli episodi che non fossero già stati descritti in modo molto più specifico da Siciliano e Vianello.

Tralasciando la parte dell'esame della Cozzo nel quale la donna negò ripetutamente i suoi rapporti con Zorzi, Freda e militanti di destra¹⁹⁶⁴, dopo ripetute contestazioni,

¹⁹⁶² Vianello, pp. 29-30.

¹⁹⁶³ La Cozzo ha riferito che lo incontrò per la prima volta alla CISNAL, perché era un giovane che camminava in modo strano; lo rivide parecchie volte, sia perché frequentava lo stesso ambiente politico, sia perché si recava spesso alla università da lei frequentata; non era loquace, anzi era freddo e poco socievole; lo vide anche in alcune palestre ove si praticavano arti marziali, judo, aikido e Tae Ken Do; ricorda un incontro dove Zorzi cercò di farle male; è possibile che Zorzi sia andato a casa sua, ma non ricorda in quale circostanza; è possibile che sia andata con lui a Roma, ma non ricorda; ricorda che una volta si recò alla libreria Reimander's e il titolare della stessa le disse che Zorzi aveva fatto sparire i libri della casa editrice Bocca; spesso si recava con Zorzi in quella libreria; non ricorda se Zorzi le parlò delle edizioni AR e di ON, era taciturno, ma una volta la teste gli diede la disponibilità a trovare persone interessate a vendere libri; non ricorda dove abitasse Zorzi, né ricorda che frequentasse l'orientale; non fu mai legata sentimentalmente con Zorzi.

¹⁹⁶⁴ Il verbale della Cozzo fu aperto alle ore 11,10 e per molte ore la donna rispose in modo reticente all'ufficiale di polizia giudiziaria che la stava esaminando, tanto da essere invitata a dire la verità. La Cozzo ha riferito di non aver mai frequentato l'istituto orientale di Napoli, né di essersi mai avvicinata ad arti, filosofie o discipline orientali, tranne la pratica per un breve periodo di judo tra i 20 e i 22 anni; ha negato di aver conosciuto persone dell'ambiente che avessero il padre dirigente RAI, né di aver conosciuto Freda, ma apprese le notizie giornalistiche del processo di Catanzaro; ammonita a dire la verità, ha dichiarato che si sarebbe ricordata di aver conosciuto Freda e di non avere la più pallida idea del perché il suo nome sia nell'agenda di Freda; non è riuscita a dare spiegazioni di quell'annotazione, ritenendo che il nome Delfo si riferisca a Delfo Zorzi, persona della cui esistenza apprese dai giornali in epoca recente in relazione alle accuse mossegli (di cui però non ricorda il contenuto); è stato ricordato alla teste che Zorzi è accusato di

ella ammise di aver conosciuto Delfo Zorzi, precisando che le notizie apparse sulla stampa l'avevano messa in grave difficoltà nel ricordare quella conoscenza e per questo era rimasta turbata e timorosa delle conseguenze che potevano derivare da quel vecchio rapporto. Dopo aver ricostruito i suoi rapporti con Zorzi, alla Cozzo venne contestata la partecipazione agli attentati a Gorizia e a Trieste ed le fu rivolto l'ennesimo ammonimento al dovere di dire la verità; solo alle ore 18.55, la donna ammise le sue responsabilità ricostruendo per sintesi quell'episodio: ricordò di essere stata coinvolta nella realizzazione di due attentati con finalità dimostrative, che ebbero luogo in tempo di notte e si svolsero nel nord-est Italia (la Cozzo ha ammesso un ricordo sfumato della città di Trieste), uno dei quali fu realizzato deponendo una cassetta vicino un muro di cinta, che aveva di fianco una strada in salita e piuttosto scoscesa. La Cozzo non fornì precise indicazioni sulle persone presenti, ricordando però che tutte erano a bordo della propria Fiat 500; ricordò che faceva molto freddo e c'era molto vento, per cui, insieme alle persone con cui furono fatti gli attentati, fecero una sosta in un bar. Non ricordò l'effetto di quel primo attentato, cioè se gli ordigni esplosero né se sul posto furono lasciati volantini. L'altro attentato fu realizzato in una zona di confine. Richiesta di precisazioni sulla presenza di Zorzi, la Cozzo ammise che forse era presente alle azioni, ma non ricordò chi fossero le altre persone, mentre confermò che l'obiettivo politico dell'azione era rappresentato dalla visita di Saragat in Jugoslavia.

L'ultima circostanza riferita dalla Cozzo è che dopo aver negato un qualsiasi rapporto di simpatia con Zorzi (con il quale avrebbe anche litigato) ed aver ribadito che non era legata sentimentalmente allo stesso, ammise che in qualche occasione l'aveva baciato e che dall'esterno poteva apparire che tra loro vi fosse un rapporto sentimentale.

Forziati ha confermato in dibattimento quanto riferito in altri procedimenti, che cioè Portolan gli fece alcune confidenze sui responsabili degli attentati di Trieste e Gorizia, indicandoli in due giovani ordinovisti mestrini, Zorzi e Siciliano. Forziati ha precisato che Portolan gli fece quel discorso perché lui era rimasto molto impressionato dall'episodio della scuola slovena e riteneva quel tipo di azioni totalmente contrarie alla politica ordinovista, per cui, discutendo con Portolan della possibilità che fossero stati militanti triestini a collocare l'ordigno, fu da questi convinto della estraneità degli stessi tramite l'indicazione della responsabilità dei mestrini¹⁹⁶⁵.

essere responsabile della strage di piazza Fontana e le sono ricordate altre circostanze su Freda e sul suo coinvolgimento nel processo per la strage di piazza Fontana; la teste ha dichiarato di ritenere di aver conosciuto Zorzi, a cui non fu però mai legata sentimentalmente; la teste è stata nuovamente ammonita del dovere di dire la verità e ha riferito che qualche tempo fa una persona di cui non ricorda il nome (ma che evidentemente aveva conosciuto Zorzi con lei) le fece presente che il nome di Zorzi era apparso sui giornali; in gioventù fece viaggi fuori dalla Campania, in particolare a Verona per curarsi i denti, presso lo zio, Francesco Pellegrino, direttore dell'ospedale militare di quella città; non ha ricordato di essersi recata a Roma con Zorzi e ha negato che questi le abbia presentato Freda a Roma; ha letto opere di Freda e lo incontrò alcuni anni fa ad una manifestazione a Caserta.

¹⁹⁶⁵ Forziati, p. 17-18.

Bressan non ha ammesso la sua partecipazione agli attentati, ma ha confermato che, a seguito delle dichiarazioni di Forziati, lui, Neami e Claudio Ferraro furono indagati dall'autorità giudiziaria triestina e prosciolti in istruttoria¹⁹⁶⁶.

Infine, Digilio (che pure è stato indicato come colui che predispose i congegni degli ordigni esplosivi di Trieste e Gorizia) ha fornito poche indicazioni sull'episodio, ammettendo laconicamente che Zorzi gliene aveva parlato come di azioni a lui riconducibili. E' interessante rievocare le dichiarazioni di Digilio su questo episodio, perché gli attentati di Trieste e Gorizia hanno rappresentato per lui un argomento delicato delle indagini a suo carico, in quanto quelle azioni lo costrinsero, una volta ricostruite da Siciliano e da Vianello, a mutare atteggiamento rispetto alla condotta che fino ad allora aveva tenuto. Quando Siciliano indicò zio Otto come l'artefice degli ordigni di Trieste e Gorizia e Vianello confermò la circostanza, Digilio, che fino a quel momento si era descritto come estraneo agli attentati terroristici di cui pure aveva dimostrato di essere perfettamente a conoscenza, fu costretto "a fare i conti" con quegli elementi di accusa, che stavano diventando sempre più consistenti. Infatti, dopo il colloquio con Maggi del febbraio 1995, nel quale tentò ancora una volta di ridimensionare il proprio ruolo e quello dell'amico nella vicenda di piazza Fontana, e dopo l'*ictus*, Digilio ebbe un deciso mutamento rispetto all'ammissione delle proprie responsabilità, maturato nell'arco di un anno e mezzo. Nel gennaio 1996 ammise per la prima volta il soprannome attribuitogli di zio Otto, nel corso di quell'anno indicò in modo meno ambiguo e più concreto le responsabilità di Maggi e sue in alcuni attentati, nel maggio 1997 ammise il proprio coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre.

A Digilio non è stata rivolta la domanda se fosse stato lui a confezionare gli ordigni di Trieste e Gorizia, ma dalle risposte rese sull'episodio nell'incidente probatorio, risulta evidente che il collaboratore era a perfetta conoscenza del progetto di attentati. Digilio ha infatti riferito che Zorzi gli confidò che i triestini (ma nel corso di quello stesso esame e nel successivo del 15.6.2000 ha rettificato quell'indicazione¹⁹⁶⁷, facendo riferimento ai mestrini) avevano collocato un ordigno esplosivo presso il confine jugoslavo e una scuola slovena di Trieste, ordigni che non erano esplosi. Zorzi si mostrò contrariato per il fallimento dell'azione, deprecando chi aveva confezionato gli ordigni e chi li aveva collocati¹⁹⁶⁸ e precisò che era stato Maggi a mettere a disposizione l'autovettura Fiat 1100 per la realizzazione dell'attentato di Trieste¹⁹⁶⁹, come normalmente faceva per le attività del gruppo¹⁹⁷⁰.

¹⁹⁶⁶ Bressan, p. 34-35 ha dichiarato di aver conosciuto Siciliano e Zorzi nel maggio 1970, ma ha poi ammesso di essere stato inquisito per l'episodio (p. 38).

¹⁹⁶⁷ Zorzi gli indicò i ragazzi mestrini che gravitavano intorno alla palestra e che lui utilizzava per le azioni (Digilio, u. 26.3.1998, p. 19) e ha parlato dei mestrini, nell'u. 15.6.2000, p. 24.

¹⁹⁶⁸ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 18-20

¹⁹⁶⁹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 20 ha collocato la confidenza durante l'incontro del Canal Salso del 6 dicembre 1969.

¹⁹⁷⁰ Digilio, u. 26.3.1998, p. 20, ha soggiunto che Zorzi si lamentava frequentemente della scarsa efficienza di quel veicolo, ritenendolo pericoloso.

Nell'udienza del 15.6.2000, Digilio ha ribadito che Zorzi gli parlò dell'attentato alla scuola slovena nel settembre-ottobre 1969, rivendicandone la paternità¹⁹⁷¹, ma ha anche soggiunto che, nell'occasione, gli chiese un'informazione sull'uso dei candelotti di gelignite: poiché aveva trovato cassette metalliche al cui interno i candelotti non alloggiavano nella loro interezza, voleva sapere se la divisione in due degli stessi avrebbe fatto perdere potenza. Digilio rispose che poiché al momento in cui il detonatore fosse esploso avrebbe fatto esplodere tutta la massa che c'era intorno, sotto il profilo dell'efficacia era indifferente utilizzare i candelotti interi o tagliati a metà, mentre sotto il profilo della sicurezza il taglio doveva essere effettuato senza l'utilizzo di oggetti metallici che avrebbero potuto provocare scintille e far esplodere il candelotto¹⁹⁷².

Se si analizzano le dichiarazioni di Digilio su quell'incontro, traspare inequivocabilmente la loro ambiguità. Perché durante il descritto colloquio (che nel primo interrogatorio del gennaio 1996 aveva collocato nel periodo in cui avvenne l'attentato alla scuola slovena¹⁹⁷³), Zorzi gli chiese indicazioni ulteriori in merito all'accensione del fiammifero antivento, quasi che la richiesta di incontro fosse finalizzata al perfezionamento degli ordigni (così come i consigli sul taglio dei candelotti di gelignite), e anche l'indicazione cronologica (settembre-ottobre) è del tutto compatibile con una sua funzione preparatoria rispetto agli attentati. Digilio, prima di ammettere il proprio ruolo nella preparazione degli attentati del 12 dicembre, aveva l'interesse ad allontanare da sé i sospetti di aver preso parte agli attentati di Trieste e Gorizia, per cui rese dichiarazioni ambigue su quella vicenda, smentite da altri incontestabili elementi di prova.

Questo quadro probatorio rende univoco l'accertamento delle responsabilità per l'episodio, riconducibili ai quattro partecipi all'azione provenienti da Venezia (Zorzi, Siciliano, Vianello e la Cozzo), ai triestini che fornirono supporto logistico (non appare necessario verificare le responsabilità specifiche, pur rilevando che dalle indicazioni di Siciliano e Vianello, confermate da Forziati, tutti e quattro i principali esponenti ordinovisti triestini – Neami, Portolan, Bressan e Ferraro – erano coinvolti nella vicenda), a Maggi, che progettò l'azione con Zorzi e mise a disposizione l'autovettura, a Digilio, che, nonostante la sua reticenza (peraltro scarsamente sollecitata dalle parti), deve essere incontestabilmente ritenuto colui che predispose i congegni esplosivi collocati a Trieste e a Gorizia.

E' opportuno soffermarsi su alcuni profili della vicenda che meritano una valutazione critica degli elementi di prova illustrati.

Sul ruolo di Maggi nella vicenda, l'elemento più significativo è indubbiamente l'utilizzo dell'autovettura Fiat 1100, che, secondo le indicazioni di Siciliano e Vianello, era normalmente disponibile per le azioni del gruppo veneziano-mestrino.

¹⁹⁷¹ Digilio, u. 15.6.2000, p. 24

¹⁹⁷² Digilio, u. 15.6.2000, pp. 25-26. Va rilevato che l'episodio dell'incontro nel quale Zorzi chiese il consiglio sul taglio dei candelotti fu riferito da Digilio per la prima volta nell'interrogatorio del 16.5.1997 (utilizzabile perché oggetto di contestazione), nel corso del quale l'incontro fu collocato alla fine di ottobre del 1969.

¹⁹⁷³ Si tratta dell'interrogatorio del 4.1.1996, utilizzato per le contestazioni.

La difesa Maggi ha nella fase conclusiva del dibattimento contestato che il proprio assistito nel 1969 disponesse di una tale autovettura, adducendo che, dalla documentazione prodotta, quel tipo di veicolo fu posseduto da Maggi solo per un limitato periodo di tempo, collocato alcuni anni prima del 1969. La questione della disponibilità della Fiat 1100 assume un rilievo più pregnante in questo processo in relazione al suo utilizzo nella vicenda di piazza Fontana, per cui si affronterà nel successivo capitolo l'insieme degli elementi probatori sull'argomento. Con riferimento all'episodio qui esaminato deve rilevarsi che l'unica indicazione diversa rispetto all'autovettura che condusse i mestrini da Venezia a Trieste è rappresentata dalle dichiarazioni di Annamaria Cozzo, secondo la quale fecero quel viaggio con la sua Fiat 500. A prescindere dalla sinteticità delle indicazioni della donna, tale affermazione è del tutto priva di logica, per cui la tesi sostenuta dalla difesa Maggi che vi è agli atti una prova contraria rispetto alle dichiarazioni di Siciliano e Vianello è totalmente inconsistente. La Cozzo, dopo aver più volte affermato di non ricordare chi fosse presente in occasione degli attentati, dove furono collocati gli ordigni, quali fossero le caratteristiche degli stessi, prospettò (si ripete, senza fornire una ricostruzione della vicenda così precisa come quella di Siciliano e Vianello) che si fossero recati a Trieste con la proprio Fiat 500, quindi, già sotto questo profilo tale affermazione non è inserita in un contesto di ricordi precisi dell'accaduto.

Ma è la logica che smentisce la Cozzo, essendo del tutto inverosimile che quattro persone con due ordigni costituiti da cassette metalliche di dimensioni considerevoli (cm. 50x15x35) utilizzino per recarsi da Venezia a Trieste un'autovettura di così ridotte dimensioni come la Fiat 500. Certo, non è impossibile che quel veicolo consentisse un simile viaggio, ma a fronte delle precise indicazioni di due testi molto più affidabili della Cozzo, anche la valutazione di illogicità delle affermazioni di quest'ultima non può essere ignorata.

Per quanto riguarda Zorzi, è sufficiente rilevare che questi, nel corso delle spontanee dichiarazioni di Parigi ha negato la partecipazione agli attentati di Trieste e Gorizia, smentito da tre testimoni che tale circostanza hanno incontestabilmente riferito. La difesa Zorzi ha, invero senza attribuire particolare significato alla circostanza, fatto rilevare che la Cozzo non ha indicato Zorzi come presente alla "spedizione di Trieste e Gorizia", presumendo solo tale circostanza. Non è chiaro se, all'esito del dibattimento, la partecipazione di Zorzi agli attentati di Trieste e Gorizia sia ancora contestata dalla difesa dello stesso ovvero se vi sia una presa d'atto del materiale probatorio acquisito (di inequivoca interpretazione), certo è che Zorzi ha decisamente (quasi sdegnosamente) smentito la sua partecipazione a quel tipo di azioni delittuose e anche la prospettazione della difesa tecnica non è mai giunta ad ammettere quel fatto, a volte valorizzando il dubbio della Cozzo, altre volte prospettando un'ammissione, senza peraltro mai renderla esplicita.

Un ultimo profilo interessante della vicenda qui esaminata riguarda il significato politico dell'azione e in particolare l'obiettivo dimostrativo, simbolico o meramente preparatorio di altre azioni che Zorzi attribuì agli attentati di Trieste e Gorizia. Questo profilo coinvolge anche la posizione di Digilio, su cui appunto è opportuno spendere qualche ulteriore considerazione.

Siciliano e Vianello hanno concordemente fornito alcuni elementi interessanti per comprendere la funzione degli attentati.

In primo luogo, secondo Vianello, Zorzi avrebbe predisposto una struttura di uomini e mezzi per la realizzazione delle azioni sproporzionata rispetto alle esigenze effettive. La presenza di quattro persone, tra cui Siciliano e Vianello, cioè i due componenti della cellula eversiva capeggiata da Zorzi, il coinvolgimento dei triestini con la sosta nell'appartamento (ritenuta da Vianello del tutto superflua), la predisposizione di volantini, sono apparse al teste circostanze strane rispetto ad azioni che avrebbero potuto essere realizzate da meno persone e senza alcun coinvolgimento esterno al gruppo mestrino. Vianello ha esplicitamente affermato che quegli attentati gli sembrarono un momento di verifica della disponibilità dei presenti a quel tipo di azioni.

Sia Vianello che Siciliano hanno ancora espresso alcune perplessità sull'effettivo obiettivo delle azioni, rilevando che la presenza dei volantini di fianco all'ordigno, la quantità di esplosivo contenuta nelle cassette, la mancata esplosione di entrambi, apparvero loro la conferma significativa della funzione preparatoria di quelle azioni. Quindi, secondo i due testimoni principali dell'episodio, le bombe non avrebbero dovuto esplodere e gli attentati erano solo finalizzati a reclutare e verificare le capacità operative di Siciliano e Vianello.

In questa interpretazione, che si fonda esclusivamente su alcuni indizi rilevati da Siciliano e Vianello, per cui, pur non priva di qualche fondamento, non può essere ritenuta incontestabilmente accertata, si colloca la funzione di Carlo Digilio. Ritiene la Corte che questi abbia predisposto gli ordigni di Trieste e Gorizia, ma non può certo addebitarsi a lui il mancato funzionamento degli stessi. Gli elementi che si hanno a disposizione non consentono di chiarire un momento della fase di preparazione degli attentati di sicuro rilievo, cioè il rapporto tra Zorzi e Digilio. E' possibile che Digilio non abbia correttamente preparato il congegno di innesco e detonazione degli ordigni, come è possibile che sia stato Zorzi a non attivare lo stesso congegno, volontariamente o per errore, così come potrebbero essere accaduti altri inconvenienti che determinarono la mancata esplosione. Quel che è certa è la collaborazione prestata da zio Otto nella realizzazione degli ordigni, di cui Zorzi parlò a Siciliano e Vianello nell'immediatezza degli episodi.

In conclusione, Maggi, Zorzi, Digilio, Siciliano, Vianello, la Cozzo, i triestini, progettarono, organizzarono ed attuarono gli attentati di Trieste e Gorizia del 4 ottobre 1969, secondo le modalità descritte in questo paragrafo.

Questi episodi rappresentarono un'importante momento preparatorio e di prova delle azioni che alcuni dei militanti ordinovisti sopra citati avrebbero realizzato poco più di due mesi dopo. Ma della vicenda di piazza Fontana e dei rapporti tra gli attentati di Trieste e Gorizia con quello del 12 dicembre si tratterà nel prossimo capitolo.

9 m – Gli scontri di Trieste del novembre 1969.

L'episodio del novembre 1969 non assume una specifica valenza nell'ambito delle azioni eversive rievocate in questo capitolo, ma merita di essere sinteticamente ricostruito perché, essendo collocato tra gli attentati di Trieste e Gorizia e quelli del

12 dicembre, consente di riscontrare alcuni profili significativi del rapporto che in quei mesi era pienamente attivo tra i militanti ordinovisti del Triveneto. Nel precedente capitolo si sono delineati i collegamenti ideali e di concreta iniziativa politica tra tutti i gruppi operanti in quell'area geografica, rispetto ai quali Maggi costituiva il punto di riferimento comune. Gli attentati di Trieste e Gorizia costituirono, in quei mesi, l'episodio più significativo di quei rapporti politici, ma anche l'invio a Trieste di alcuni militanti mestrini perché partecipassero ad una manifestazione nella quale era previsto che scoppiassero scontri violenti con militanti della sinistra, conferma significativamente tutto quanto illustrato nel precedente paragrafo.

E' stato Siciliano a ricostruire per primo, e con maggiore precisione, la "spedizione di Trieste", riferendo già in uno dei primi interrogatori, che dopo la strage di piazza Fontana (ma l'episodio si colloca prima del dicembre 1969), lui stesso, Busetto e un altro camerata di Mestre furono inviati a Trieste da Maggi (e con la sua autovettura) per effettuare un pestaggio contro militanti di sinistra, insieme a Portolan e a Neami. Il pestaggio avvenne nella via centrale di Trieste con mazze da baseball¹⁹⁷⁴.

Circa un anno dopo, Siciliano ha reso indicazioni più precise sull'episodio, riferendo che la "spedizione a Trieste" avvenne il 4 novembre 1969, subito dopo gli attentati di Trieste e Gorizia, che lui Vianello, Busetto e Luciano Biasiolo giunsero da Venezia, con la Fiat 1100 di Maggi, il quale era certamente a conoscenza dell'obiettivo della spedizione perché i triestini avevano chiesto proprio a lui di mandare rinforzi. Lo scontro avvenne in viale XX settembre, zona della città controllata dai "neri" nella quale si erano avventurati militanti di sinistra, i quali ebbero la peggio perché aggrediti a sorpresa con mazze da baseball¹⁹⁷⁵.

Infine, Siciliano ha precisato che fu Maggi a telefonargli per riferirgli la necessità di convogliare camerati mestrini a Trieste in vista di un probabile scontro con i militanti di sinistra, per cui Siciliano convocò Vianello e Busetto. L'autovettura 1100 di Maggi fu prelevata al garage San Marco e all'interno vi erano i soldi per la benzina e per l'autostrada. Con riferimento agli scontri, il collaboratore ha soggiunto che alcuni camerati triestini indossavano un'armatura da calcio americano con caschi in *plexiglas* e mazze da baseball e durante gli scontri i militanti di sinistra furono spaventati dalla preponderanza numerica e dall'organizzazione dei militanti di destra, per cui si dispersero¹⁹⁷⁶.

L'episodio è stato confermato da Vianello, Busetto, Biasiolo e Neami.

Vianello ha riferito in dibattimento (ma quelle indicazioni erano state rese negli interrogatori di indagine preliminare acquisiti al fascicolo) che partecipò ad uno scontro di piazza a Trieste insieme a Martino Siciliano e a Neami, precisando che la sua presenza fu determinata dall'intenzione di interrompere in maniera amichevole i

¹⁹⁷⁴ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 7.

¹⁹⁷⁵ Siciliano, int. 10.10.1995, p. 3., il quale ha soggiunto che non rientrò immediatamente a Mestre ma si trattenne a Trieste presso Ivonne Deck, una sua amica che avrebbe poi utilizzato come alibi per l'attentato alla scuola slovena, per cui gli altri tre mestrini tornarono per conto loro a Venezia.

¹⁹⁷⁶ Siciliano, int. 18.3.1996, p. 4-5, il quale ha confermato che dopo gli scontri rimase a Trieste da Ivonne Deck, mentre gli altri rientrarono; lui rientrò insieme al convivente della Deck che faceva il cameriere in un night di Trieste.

rapporti con il gruppo, per cui aveva deciso in quel periodo di farsi coinvolgere in azioni a cui fino ad allora non aveva partecipato. Vianello ha soggiunto che, quando andò a Trieste, non sapeva che ci sarebbero stati scontri di piazza, che comunque furono limitati a colpi portati a mani nude, tranne che per la disponibilità da parte di Neami di una mazza da baseball¹⁹⁷⁷.

Busetto ha confermato che partecipò a quegli scontri a Trieste, dove si recarono (lui, Siciliano e Vianello¹⁹⁷⁸) con l'autovettura Fiat 1100 o 1300 di colore chiaro di Maggi¹⁹⁷⁹. Inizialmente il teste ha collocato l'episodio nel 1967-1968¹⁹⁸⁰, ma in controesame gli è stato contestato (e lui non ha negato la circostanza) che l'episodio avvenne nel novembre 1969¹⁹⁸¹.

Biasiolo ha ammesso di aver partecipato agli scontri di Trieste, precisando di essersi recato in treno da Mestre e di essere rientrato in auto con alcuni militanti mestrini incontrati alla manifestazione¹⁹⁸².

Neami ha confermato la sua partecipazione agli scontri di Trieste, nel corso della quale usò una mazza da baseball, pur non ricordando la presenza di Siciliano¹⁹⁸³.

Accertata la piena attendibilità della ricostruzione dell'episodio da parte di Siciliano, vi è da rilevare che le dichiarazioni di Vianello e Busetto, dirette a minimizzarlo e a non valutarlo nell'ambito delle attività politiche violente realizzate in quei mesi dal gruppo mestrino, sono state smentite sia dalle contestazioni che agli stessi hanno rivolto il P.M. e la difesa di parte civile (tanto che Vianello è stato costretto ad

¹⁹⁷⁷ Vianello, p. 70-71.

¹⁹⁷⁸ Questa precisazione è stata resa in controesame, p. 217.

¹⁹⁷⁹ Busetto, p. 209, il quale ha precisato che Maggi aveva lasciato l'autovettura nella disponibilità dei mestrini e qualcuno disse di prenderla per andare a Trieste.

¹⁹⁸⁰ Busetto, p. 209.

¹⁹⁸¹ Busetto, p. 217 ha così risposto alle domande della parte civile:

“P.C. AVV. SINICATO - Lei ha partecipato ad un paio di manifestazioni a Trieste?”

T. - No, una.

P.C. AVV. SINICATO - Di che manifestazione si trattò? Dove intanto se si ricorda?

T. - Fu una manifestazione a Trieste, ricordo Trieste perché ricordo la strada che facemmo per andarci, non ricordo che manifestazione fosse, mi ricordo una dimostrazione mi ricordo dei portici, mi ricordo fra l'altro non...

P.C. AVV. SINICATO - Ricorda chi c'era con Lei in macchina?

T. - Credo Siciliano e Vianello.

P.C. AVV. SINICATO - E con che macchina andaste?

T. - Credo con una macchina del Dottor Maggi che abbiamo utilizzato.

P.C. AVV. SINICATO - Quella 1100 di cui parlava prima?

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Senta Lei quando è che ha abbandonato il gruppo di Zorzi?

T. - Nell'estate del penultimo anno del liceo, quindi nell'estate del '69.

P.C. AVV. SINICATO - La manifestazione a Trieste è del novembre '69, quando ha abbandonato il gruppo?

T. - Allora era un'altra manifestazione.

P.C. AVV. SINICATO - No, è quella manifestazione, nel senso che è la manifestazione descritta anche da Vianello e da altri con la 1100 di Maggi a cui era presente anche Lei, è una manifestazione che risale al novembre, il giorno esatto del novembre forse ce l'ho scritto da qualche parte non lo ricordo, ma è novembre '69?

T. - Bisognerebbe a questo punto che mi mettessi a fare dei conti, non so cosa dirle, se Lei lo dice.”

¹⁹⁸² Biasiolo, s.i.t. 16.12.1995.

¹⁹⁸³ Neami, int. 28.7.1997.

ammettere che aveva deciso di allontanarsi senza traumi dal gruppo, per cui partecipò anche ad azioni violente in quegli ultimi mesi del 1969), sia dalla logica ricostruzione di Siciliano, che, si ripete per primo e con estrema precisione, ha ricondotto quell'episodio alla complessiva attività politica degli ordinovisti veneti capeggiati da Maggi. Proprio mentre stava discutendo con i dirigenti missini l'attribuzione di incarichi per il rientro di ON nel partito, Maggi mise a disposizione la propria autovettura per la realizzazione degli attentati di Trieste e Gorizia e programmò la "spedizione di Trieste", attuata ancora con il medesimo veicolo e dai mestrini Siciliano, Vianello e Busetto.

E' interessante notare i ruoli assunti nei due episodi descritti in questo e nel precedente paragrafo dai militanti veneziani-mestrini e il rapporto di collaborazione pienamente attivo con gli ordinovisti triestini. Maggi non fu direttamente coinvolto nei due episodi, ma mise a disposizione l'autovettura e con riferimento alla manifestazione del novembre ricevette la richiesta dei triestini di inviare rinforzi. Zorzi non partecipò alla manifestazione del novembre, ma fu l'artefice degli attentati del precedente ottobre, attuando, secondo le concordi dichiarazioni di Siciliano e Vianello, quella strategia di coinvolgimento nelle azioni eversive dei componenti della cellula da lui diretta. Siciliano e Vianello, da veri e propri militanti, parteciparono ad entrambe le azioni, il cui livello di gravità è indubbiamente diverso, ma il cui significato nell'ambito di iniziativa del gruppo è analogo. Busetto era un militante meno affidabile di Siciliano e Vianello, ma anch'egli si trovava in una fase delicata della sua partecipazione al gruppo, incerto se aderire alla linea politica assunta da Zorzi o se allontanarsene, per cui fu coinvolto nella "spedizione di Trieste" sempre nella prospettiva di essere "recuperato" all'attività eversiva. Infine, i triestini Neami, Portolan e Bressan nel primo episodio svolsero funzioni di supporto logistico rispetto agli attentati di Trieste e Gorizia, nel successivo mese di novembre furono loro a chiedere il sostegno dei veneziani per l'iniziativa di piazza prevista nella loro città.

9 n - Considerazioni conclusive sulle vicende del 1969 precedenti al 12 dicembre.

Prima di affrontare il momento conclusivo dell'azione eversiva realizzata dai gruppi ordinovisti veneti e milanese, la ricostruzione svolta nel capitolo, dedicata agli attentati compiuti nel 1969, impone alcune brevi considerazioni conclusive sugli episodi qui esaminati, che assumono una significativa rilevanza probatoria perché consentono di definire il quadro di riferimento nel quale si inserisce la vicenda di piazza Fontana.

Si può iniziare l'inquadramento di quei fatti nella comune strategia eversiva condotta in quell'anno dai gruppi ordinovisti padovano, veneziano-mestrino, veronese, triestino e, pur con un ruolo più definito, milanese, richiamando le considerazioni espresse dalla Corte d'assise di Catanzaro nel valutare complessivamente tutti gli attentati del 1969. Quel giudice così si espresse:

"I ventidue attentati terroristici verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 in varie parti del nostro territorio nazionale, sinteticamente enunciati nei capi di imputazione del processo e qui di seguito partitamente indicati, costituiscono manifestazioni

caratterizzate da alcune note obiettive comuni, le quali consentono il raggruppamento in serie ed inducono – sotto il profilo indiziario – a considerarle tutte inquadrabili in una direttrice criminosa unitaria”¹⁹⁸⁴

Ancora quella Corte rilevò che:

“Considerando, infine, in un quadro di insieme tutte e tre le serie sopraindicate, non mancano certo motivi di collegamento materiale e logico fra le stesse.

Rudimentali cassette di legno della stessa foggia furono impiegate come contenitori degli ordigni deposti il 12 maggio nel Palazzo di Giustizia e la notte 8-9 agosto sui treni.

Il binitrotoluolo (esplosivo – come si è detto – dal caratteristico odore di mandorle amare) si ritrova nell’ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e nei gravissimi attentati del 12 dicembre.

Significativo è, inoltre, il progressivo impiego di nuovi tipi di temporizzatori nonché di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica e per la accensione, in rapporto alle deficienze di volta in volta emerse negli ordigni rimasti inesplosi. Infatti, fino a quando gli ordigni esplosero regolarmente, elettrocalamite, interruttori e sistema di ritardo nell’esplosione rimasero sempre invariati, come accertato dalla citata perizia Raggiori-Matteoli-Dumini sui materiali residuati dalla prima serie. Dopo il fallimento degli attentati del 12 maggio, invece, venne cambiato nell’episodio terroristico immediatamente successivo (quello del 24 luglio) il sistema di temporizzazione e di innesco predisponendo, in sostituzione del solito congegno a caduta di corrente (costantemente attuato nella prima serie, come si è già detto), l’installazione di un orologio e dei filamenti di una microlampadina collegati con una batteria ed un comune detonatore. Questa considerazione è autorizzata anche dalle esplicite ammissioni di Giovanni Ventura, che, nel citato interrogatorio del 17 marzo 1973, ha spiegato proprio con l’insuccesso dei precedenti attentati le modifiche tecniche apportate all’ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano. Quando, poi, neanche tali modifiche tecniche sortirono utili risultati, essendo rimasto inesplosivo anche l’ordigno del 24 luglio, in quelli dell’8-9 agosto si mantenne il tipo di orologio (Rhula), ma si provvide a mutare ancora il sistema di innesco tornando a quello dei “fiammiferi” precedentemente usato. Nuove tecniche, tuttavia si imposero per gli ultimi attentati del 12 dicembre, giacché due degli otto ordigni collocati sui treni rimasero inesplosi consentendo, fra l’altro, alla polizia e alla magistratura di controllarne la composizione.

Infine accomunano tutte e tre le serie di attentati: la natura degli obiettivi presi di mira quali simboli e valori del tipo di organizzazione statale esistente (università, Fiera campionaria, banche, palazzi di giustizia, ferrovie, Altare della Patria), le più evidenti modalità di esecuzione (collocamento di ordigni nello stesso tempo in varie città d’Italia con un “crescendo” terroristico), il tipo di involucro usato per mascherare le bombe scelto sempre in modo da renderlo non sospetto nei luoghi designati per lo sviluppo delle azioni terroristiche (custodia di cartone per libri nei

¹⁹⁸⁴ Corte d’assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 403.

palazzi di giustizia, confezioni con carta regalo sui treni, borse con cassette portavalori nelle banche).

Le osservazioni sin qui esposte consentono, anzitutto, di addebitare ciascuna delle tre serie di attentati ad una stessa matrice, data la molteplicità di analogie rilevate all'interno di ognuna di esse.

Inoltre i legami evidenziati fra le serie medesime inducono a considerare – come si è accennato all'inizio – tutte le ventidue manifestazioni di attività terroristica sopra esaminate come episodi non isolati ed occasionali, ma posti in essere nell'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale. Tale impostazione di indagine, suggerita già da molti e seri indizi scaturenti dall'aspetto obiettivo delle cose, riceverà conferma ed integrazione dagli elementi probatori di cui appresso si tratterà”¹⁹⁸⁵.

Gli accertamenti e le valutazioni svolte dal giudice di primo grado furono confermate in appello con riferimento a tutti gli attentati del 1969, esclusi quelli del 12 dicembre. La Corte d'assise d'appello ritenne accertate le circostanze di fatto riportate a sostegno di quel giudizio, condividendolo sostanzialmente quanto agli attentati compresi tra l'aprile e l'8-9 agosto 1969. Così si espresse quel giudice:

“Per quanto riguarda gli episodi terroristici compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969, per i quali questa Corte ha ritenuto di pervenire, come i primi giudici, al riconoscimento della penale responsabilità del Freda e del Ventura, si può convenire che parecchi di questi attentati, compresi nel periodo suddetto, sono caratterizzati da elementi di identità. Quello che non si può condividere, sempre nell'ambito degli stessi attentati, è il crescendo tecnico e criminoso che i primi giudici hanno creduto di ravvisare nei vari episodi, non esistendo un preciso e sicuro criterio che consenta di individuare tale asserita progressione tra ciascun fatto precedente rispetto a quello successivo. Infatti, gli attentati del 24 luglio e dell'8-9 agosto, se rappresentano un quid melius rispetto a quelli precedenti per il sistema di temporizzatori usati (orologi da polso al posto del sistema a caduta di corrente), costituiscono però un regresso, sempre rispetto a quelli anteriori, per quanto riguarda i contenitori (rudimentali cassette di faesite al posto dei contenitori metallici probabilmente usati nell'episodio del 15 aprile). Anzi nell'ambito degli stessi episodi del luglio e dell'agosto 1969, il sistema di innesco, che era rappresentato in quello del 24 luglio da filamenti di una microlampadina collegati con una batteria ad un comune detonatore, per gli attentati ai treni (avvenuti in epoca posteriore) risulta essere tornato invece all'uso dei fiammiferi controvento già adottati per quelli del 12 maggio.

Anche per quanto riguarda la funzionalità degli ordigni, va rimarcato che avevano avuto una più concreta riuscita i sistemi artigianali usati negli attentati del 15 e del 25 aprile 1969, rispetto a quelli successivi del 12 maggio e del 24 luglio, tutti falliti

¹⁹⁸⁵ Corte ult. cit., pp. 408-411.

malgrado l'utilizzazione dei congegni in apparenza più perfezionati (nell'attentato del 24 luglio si era sperimentato per la prima volta l'impiego di orologi da polso).

Valutando, perciò, globalmente gli attentati dall'aprile all'agosto del 1969, si può solo dire che le tecniche adottate di volta in volta erano in continua fase sperimentale e che anzi, nella maggior parte dei casi ad ogni modifica non corrispondeva alcun miglioramento nel risultato”¹⁹⁸⁶

In questa parte di motivazione interessa evidenziare l'inquadramento in una strategia eversiva unitaria ascrivibile all'organizzazione criminale costituita e diretta da Freda e Ventura degli attentati esaminati nel capitolo, perché gli elementi emersi anche in questo processo hanno confermato che gli episodi realizzati dall'aprile all'ottobre 1969 furono espressione del progetto eversivo condotto congiuntamente dai gruppi ordinovisti veneti.

Invero, molti elementi di prova hanno confermato l'esistenza di una struttura organizzata che coinvolgeva a livello di vertice il gruppo padovano facente capo a Freda e a Fachini, il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre capeggiato da Maggi e Zorzi, il gruppo veronese che faceva riferimento a Soffiati, gli ordinovisti triestini. Questo rapporto, descritto con specifico riferimento alle prove acquisite nel processo, si fonda sulla valutazione congiunta di un insieme di elementi di prova, autonomi tra di loro ma convergenti nel definire la struttura eversiva responsabile di numerosi attentati terroristici aventi la finalità descritta dalla Corte calabrese, cioè *“l'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale.”*

Se i primi attentati al Rettorato di Padova e quelli agli uffici giudiziari del 12 maggio sono riconducibili al gruppo padovano di Freda e Ventura, già all'epoca era in atto il collegamento politico interno alla realtà territoriale padovana tra Freda e Fachini, come dimostra la vicenda dell'assalto al Municipio di Padova descritto da Siciliano. Quel primo episodio dell'aprile 1969 (con l'appendice della manifestazione missina dinanzi al Municipio), pur di limitato significato politico nella strategia eversiva delineata, evidenzia i profili illustrati nei paragrafi **9a** e **9b**, cioè l'unitarietà di intenti dei gruppi della destra padovana. Oltre a ciò si è richiamata la significativa presenza di alcuni militanti di ON mestrini (in particolare Siciliano e Mariga) nell'ambito della manifestazione di piazza delle forze di destra, che richiedeva una mobilitazione più ampia dell'ambito cittadino. Non può affermarsi che all'epoca fosse già in atto una comune iniziativa politica dei padovani e dei mestrini e però alcuni dei militanti adatti agli scontri di piazza e che nei mesi successivi sarebbero stati coinvolti nelle vicende eversive comuni, cioè Siciliano e Mariga, erano presenti a Padova per partecipare ad una manifestazione che rappresentò, a dire di Siciliano, una vera e propria provocazione politica.

Intorno alla primavera del 1969 (probabilmente dopo gli attentati di Milano del 25 aprile) si collocano gli incontri di Maggi, Zorzi e Siciliano con Freda e Trinco presso

¹⁹⁸⁶ Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 660-661.

la libreria Ezzelino di Padova, di cui si è diffusamente trattato in questo e nel precedente capitolo. Quella di Siciliano è la prima indicazione certa che definisce un rapporto di collaborazione politica tra padovani e veneziani-mestrini, descrivendo più incontri nei quali i massimi esponenti dei due sodalizi elaborarono la strategia eversiva che Freda e Ventura avevano iniziato ad attuare. Ma, come rilevato in altra parte della sentenza, mentre Siciliano descriveva quelle riunioni “teoriche”, Digilio, da una prospettiva diversa, ricostruiva i suoi incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan presso il casolare di Paese, fornendo una conferma del rapporto di collaborazione tra Padova e Venezia-Mestre. Indicazioni del tutto coerenti con quelle dei due principali collaboratori sono state altresì fornite da alcuni militanti mestrini di ON. Vianello, in particolare, ha descritto l’attività frenetica di Zorzi nel periodo immediatamente successivo al trasferimento a Napoli (cioè tra la fine del 1968 e i primi mesi del 1969), atteso che in quei mesi egli esplicitò il suo progetto politico eversivo, prospettando la necessità che il circolo mestrino prendesse contatti con gli altri gruppi ordinovisti del Veneto al fine di costituire una “rete” di azione politica, una sorta di coordinamento che svolgesse attività comuni. Sempre Vianello ha descritto la “svolta” politica di Zorzi, il quale proprio in quei mesi iniziò a discutere con lui della necessità di realizzare azioni eversive e di prepararsi adeguatamente a quel tipo di attività, teorizzando l’esigenza per quella “rete” di gruppi di prepararsi su un piano militare ed eversivo, rifornendosi innanzitutto di armi ed esplosivo, utilizzando la violenza per forzare gli avvenimenti di quel periodo, fino ad indicare le modalità delle azioni che avrebbero dovuto essere realizzate. Vianello ha riferito che anch’egli, in questa prospettiva, incontrò i gruppi ordinovisti veneti di Verona e Trieste e ha soggiunto che Zorzi viaggiava spesso in giro per l’Italia per incontrare referenti in altre città. E’ interessante notare che Vianello, pur non avendo indicato il gruppo padovano di Freda e Fachini tra quelli con cui si incontrò in quei mesi, ha collocato in quell’epoca la conoscenza dei due padovani, avendo attuato un collegamento logico tra i discorsi di Zorzi e la possibile collaborazione politica con gli stessi. E difatti, come riferito da Siciliano proprio nello stesso periodo in cui Vianello rendeva quelle dichiarazioni, quest’ultimo non era presente a Padova agli incontri presso la libreria Ezzelino, non partecipava alle riunioni di elaborazione della strategia eversiva, non era considerato un esponente di vertice del gruppo. Vianello non avrebbe potuto partecipare alle riunioni di Padova, eppure era a conoscenza che Zorzi viaggiava molto per creare una “rete” di gruppi che attuasse la strategia eversiva propugnata nell’ambito mestrino e conobbe proprio in quel periodo Freda e Fachini.

Anche Campaner ha fornito un significativo elemento di conferma di quel rapporto, individuando nel 1968 l’epoca in cui conobbe Fachini e Freda e descrivendo l’atteggiamento di stima, culturale e politica, che Zorzi manifestava nei confronti di quest’ultimo.

Ma ancora, Boratto, Franca Siciliano, Dedemo, Casalini hanno confermato l’esistenza di quei rapporti già nel 1968 o all’inizio del 1969.

Le specifiche, autonome ma convergenti, dichiarazioni di Siciliano e Digilio in merito all’elaborazione dei gruppi padovano e veneziano-mestrino della strategia

politica eversiva, sono state riscontrate specificamente da numerosi ulteriori elementi di prova di cui si è dato atto nel paragrafo 8c.

L'attentato all'ufficio istruzione di Milano è sicuramente riconducibile a Freda e Ventura, ma non possono ignorarsi le indicazioni fornite da Siciliano sulla discussione che avvenne nel corso di quelle riunioni in merito alla responsabilità dei padovani rispetto all'attentato, nonché le indicazioni di Digilio sull'episodio.

Gli attentati ai treni rappresentarono il primo vero momento "collettivo" della strategia eversiva elaborata nel corso delle riunioni di Padova, tanto che furono coinvolti molti militanti padovani, alcuni veneziani-mestrini (soprattutto nelle fasi ideativa e preparatoria), il veronese Marcello Soffiati. Indubbiamente quel momento diede impulso alle iniziative di quell'area politica soprattutto in vista di ulteriori e più gravi azioni terroristiche.

Dal mese di settembre la strategia eversiva non cessò, perché da un lato il gruppo veneziano attivò i rapporti con Rognoni e i milanesi de La Fenice, dall'altro Freda e Ventura si dedicarono al perfezionamento del sistema di temporizzazione e innesco grazie alla collaborazione con Fabris.

Di queste vicende si tratterà nel successivo capitolo, essendo direttamente collegate agli attentati del 12 dicembre 1969.

Deve qui rilevarsi come, pur nell'ampliamento del gruppo eversivo e nell'attività di perfezionamento degli ordigni (dal punto di vista elettrico fu incaricato Fabris, ma non si dimentichi che a Venezia vi era la disponibilità di Digilio quale esperto, sotto altro profilo nella predisposizione degli ordigni esplosivi), la strategia politica del gruppo e le azioni dimostrative non cessarono. Da un lato, proprio in quei mesi si tennero a Venezia le discussioni in vista del rientro di ON nell'MSI, alle quali parteciparono attivamente Maggi e Siciliano. La strategia attuata dai militanti ordinovisti appartenenti al gruppo eversivo veneto fu di trovare nel partito "l'ombrello protettivo", tanto che nell'autunno 1969 operarono secondo una doppia azione politica, la "normalizzazione" dei rapporti con l'MSI e conseguentemente l'istituzionalizzazione del movimento, affiancata al consolidamento dei rapporti tra i gruppi eversivi, concretatasi negli incontri di Milano con Rognoni, negli attentati di Trieste e Gorizia che coinvolsero Maggi e Zorzi, i mestrini Vianello e Siciliano e i triestini Neami, Portolan e Bressan, nella partecipazione dei mestrini Siciliano, Vianello e Busetto alla manifestazione (o meglio agli scontri programmati) di piazza del novembre 1969 a Trieste.

Indubbiamente l'episodio di Trieste e Gorizia è, con riferimento alla posizione di Maggi e Zorzi, il più significativo, perché fu di poco successivo agli attentati ai treni, coinvolse molti militanti ordinovisti nella prospettiva di saggiare la loro capacità operativa nelle azioni di quel tipo, fu utilizzato materiale esplosivo che, secondo le indicazioni concordi di molti dichiaranti, era nella disponibilità di Zorzi e che aveva una capacità distruttiva elevata, fu utilizzato un tipo di contenitore nuovo rispetto a quelli dell'agosto ma un sistema di temporizzazione analogo (si ricordi che ancora Freda e Ventura non avevano definitivo l'uso dei timer acquistati solo intorno al 20 settembre 1969), gli ordigni furono predisposti da Digilio.

Si affronteranno nel successivo capitolo alcune questioni critiche avanzate dalla difesa Zorzi sulla valenza accusatoria dell'accertamento relativo agli attentati di Trieste e Gorizia rispetto a quelli del 12 dicembre, ma già da subito può affermarsi che la realizzazione da parte di quel gruppo dei due attentati costituisce un elemento di significativa valenza accusatoria con riferimento alle circostanze ricostruite in questo capitolo, all'adesione di Maggi e Zorzi alla strategia eversiva attuata in quell'anno in collaborazione con i padovani, alle molteplici indicazioni rese innanzitutto da Digilio, Siciliano e Vianello, ma anche dai mestrini Campaner, Busetto, Coral, Maggiori sulla partecipazione degli imputati a quell'attività eversiva.

10 – La strage di piazza Fontana.

La ricostruzione compiuta nei due capitoli precedenti consente di concludere il percorso motivazionale della sentenza, affrontando criticamente gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento sugli attentati del 12 dicembre 1969.

Alcune premesse sono necessarie prima di entrare nel vivo dei temi di discussione.

Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni sono imputati di concorso nel delitto di strage con riferimento agli attentati verificatisi il 12 dicembre 1969 alla BNA di piazza Fontana e alla Banca Commerciale di piazza della Scala di Milano, nonché alla BNL di via San Basilio di Roma.

Maggi è stato indicato dall'accusa come il mandante di quelle azioni, attuative della strategia eversiva dallo stesso teorizzata nel corso del 1969, durante gli incontri con i gruppi padovano, veronese e veneziano-mestrino, e proseguita negli anni '70 con il suo coinvolgimento in azioni terroristiche riconducibili al gruppo eversivo di ON. Con specifico riferimento agli attentati di Milano, Maggi è altresì accusato di aver fornito la disponibilità dell'autovettura utilizzata per il trasporto degli ordigni da Venezia a Milano (o quantomeno fino a Padova).

Digilio, nella sua funzione di esperto in armi ed esplosivo del gruppo veneziano di ON, è accusato di aver preparato gli ordigni utilizzati negli attentati milanesi, condotta concretatasi nell'incontro con Zorzi al Canal Salso, quando fornì un contributo causale decisivo in quella fase di attuazione degli attentati.

Zorzi è accusato di aver organizzato (quale ideologo, al fianco di Maggi, della strategia eversiva del gruppo veneziano-mestrino), preparato (avendo predisposto, insieme a Freda e Ventura, l'esplosivo e i congegni di temporizzazione ed innesco degli ordigni) ed attuato (essendosi recato a Milano da Venezia per trasportare gli ordigni collocati presso gli istituti bancari) gli attentati di Milano.

Rognoni è accusato di aver fornito il supporto logistico per gli attentati di Milano.

Così definite le contestazioni specifiche formulate a carico degli imputati, risulta evidente che nel processo i riferimenti all'attentato romano presso la BNL sono stati limitatissimi (e anche in questa motivazione si risolvono nelle brevi considerazioni qui esposte), perché non sono stati acquisiti dalla Corte (né evidentemente lo erano stati dalla pubblica accusa nel corso delle indagini) elementi di prova significativi per individuare i gruppi criminali o le singole persone che, in concorso con Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni (oltrechè con Freda e Ventura), progettaronò il complesso degli attentati del 12 dicembre 1969 e attuarono quelli realizzati nella capitale. Questa limitazione probatoria non incide però nella valutazione di responsabilità degli imputati con riferimento all'unitario delitto di strage contestato, atteso che i tre attentati di cui all'imputazione, descritti nel capitolo 2, sono incontestabilmente riconducibili ad un unico progetto delittuoso. Come rilevò correttamente la Corte d'assise di Catanzaro, e sul punto nessuna contestazione fu formulata all'epoca nei processi d'appello, né in questo dibattimento sono state sollevate contestazioni, *“alla luce delle risultanze peritali acquisite sia nell'istruttoria del processo “Valpreda” che in quella del processo “Freda-Ventura”, non vi è dubbio sull'identità della matrice, la quale è rivelata attraverso le stesse modalità di esecuzione (borse, cassette di ferro marca Iuwel, timer prodotti dalla Iunghans Diehl, esplosivo*

costituito da gelatina-dinamite con binitrotoluolo), la quasi contestualità delle esplosioni e la qualità dei luoghi di collocamento delle bombe (banche ed Altare della Patria, assunti a simbolo della società borghese tradizionale)”¹⁹⁸⁷.

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, nel trattare gli elementi di prova a carico di Freda e Ventura in ordine agli attentati del 12 dicembre, non solo non mise mai in discussione che i cinque episodi fossero espressione di un unitario progetto criminoso, ma confermò esplicitamente la conclusione del giudice di primo grado, affermando che *“nessun dubbio invece può sussistere circa la provenienza degli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre da una stessa matrice, attesa la identità totale dei sistemi usati e la contemporaneità del verificarsi degli episodi”*¹⁹⁸⁸.

Nel procedimento di Catanzaro i giudici formularono una valutazione logica di quegli episodi, fondata su elementi di fatto tutti acquisiti anche in questo processo, che condusse alla conclusione che i cinque attentati del 12 dicembre furono espressione di un unico progetto delittuoso. Quindi, quando al termine di questo capitolo e nel successivo si illustreranno gli elementi di prova in forza dei quali la Corte ritiene Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni responsabili degli attentati milanesi del 12 dicembre 1969, tale affermazione di responsabilità comporterà la condanna per il capo d’imputazione unitariamente contestato, anche se non si sarà pervenuti ad una specifica ricostruzione dell’episodio romano e, con riferimento alla dinamica esecutiva delle azioni terroristiche realizzate a Milano, gli accertamenti compiuti saranno molto limitati.

La seconda premessa è metodologica. L’illustrazione degli elementi di prova riguardanti gli attentati del 12 dicembre 1969 contenuta in questo capitolo dovrà essere preceduta da un duplice richiamo, agli accertamenti di fatto compiuti nel procedimento di Catanzaro a carico di Freda e Ventura e al contesto associativo nel quale quegli episodi furono realizzati.

Sarà, innanzitutto, necessario ripercorrere gli elementi di prova acquisiti nel primo processo sulla strage di piazza Fontana, soffermandosi sulle deposizioni di alcuni dichiaranti particolarmente importanti, al fine di verificarne la rilevanza probatoria a carico degli odierni imputati.

Quanto all’altro profilo sarà sufficiente rievocare in sintesi la strategia eversiva propugnata ed attuata da Maggi, Zorzi, Digilio e Rognoni, e descritta nei precedenti capitoli. Si richiameranno, cioè, alcune argomentazioni già affrontate specificamente nella motivazione, senza soffermarsi sulla valutazione critica degli elementi di prova su cui si fondano gli accertamenti compiuti dalla Corte in ordine a molteplici aspetti della vicenda associativa descritta al capitolo 8: il coinvolgimento di Maggi e Zorzi nella fase di elaborazione della strategia di eversione dell’ordine costituzionale condotta in collaborazione con una parte dei militanti ordinovisti, lo sviluppo di quell’iniziativa politica nel corso del 1969, il ruolo di Digilio in quell’ambito associativo, i rapporti degli ordinovisti veneziani-mestrini con i padovani Freda e

¹⁹⁸⁷ Corte d’assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 408.

¹⁹⁸⁸ Così, Corte d’assise d’appello di Catanzaro 21.3.1981, p. 663 e, pur senza affermarlo esplicitamente, anche la Corte d’assise d’appello di Bari.

Fachini, con gli ordinovisti veronesi e triestini e con i milanesi facenti capo a Rognoni, le azioni terroristiche precedenti agli attentati del 12 dicembre 1969.

10 a – La preparazione dell’attentato e il suo inserimento nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969.

Nel paragrafo conclusivo del precedente capitolo si è ricostruita, anche attraverso le affermazioni dei giudici di Catanzaro, la complessiva strategia eversiva nella quale si collocarono gli attentati del 12 dicembre, evidenziando gli elementi che la Corte calabrese di primo grado ritenne rilevanti per affermare la penale responsabilità di Freda e Ventura per il delitto di strage, ma che i giudici di appello e del rinvio valutarono insufficienti per una pronuncia di condanna. In questo processo non ci si può sottrarre dal confronto con gli accertamenti di fatto compiuti nel procedimento di Catanzaro, ma certamente non per aderire ad una delle due opposte conclusioni cui quei giudici pervennero al termine della ricostruzione degli elementi indiziari accertati a carico di Freda e Ventura. L’approccio di questa Corte alle sentenze calabresi e barese sarà quello descritto nel capitolo 7, cioè da un lato si ricostruiranno gli accertamenti di fatto che emergono dall’analisi delle due pronunce¹⁹⁸⁹, dall’altro tali elementi saranno verificati in forza dei riscontri (positivi o negativi) acquisiti in questo processo. Infine, saranno valutati nell’ambito del quadro probatorio complessivo a carico degli imputati.

Per questo è indispensabile rievocare la ricostruzione delle prove acquisite nel processo a carico di Freda e Ventura, definendo la consistenza oggettiva dei fatti che per il giudice d’appello costituirono un quadro indiziario insufficiente per accertare un ulteriore fatto, cioè la realizzazione da parte di quegli imputati di un contributo materiale negli attentati del 12 dicembre, ma che qui possono essere valutati come indizi rilevanti nel complesso degli ulteriori elementi di accusa nei confronti di Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni.

Vi è da evidenziare, come ulteriore elemento di rilevanza delle prove valutate dai giudici calabresi, che la gran parte delle dichiarazioni rese nell’ambito di quel dibattimento sono state acquisite nel fascicolo di questo processo ai sensi dell’art. 238 c.p.p., per cui quelle dichiarazioni sono liberamente valutabili da questa Corte come se fossero state rese dinanzi ad essa. Questo profilo assume una qualche rilevanza nella valutazione degli accertamenti compiuti nel procedimento di Catanzaro-Bari, perché spesso la Corte d’assise d’appello la cui pronuncia assolutoria divenne irrevocabile, svolse alcuni accertamenti di fatto attraverso una valutazione di attendibilità o inattendibilità di alcuni dichiaranti, i cui verbali, acquisiti come prove provenienti da altro procedimento, sono nella loro interezza a disposizione di questa Corte. Orbene, è del tutto legittimo che, a fronte di elementi di prova coerenti con le dichiarazioni all’epoca rese da testimoni o imputati di reato connesso, questo giudice giunga ad una valutazione diversa dell’attendibilità e del valore probatorio di alcune

¹⁹⁸⁹ Adottando la logica esposta all’inizio del paragrafo 7a, per cui la ricostruzione dei fatti può compiersi solo attraverso l’esame delle sentenze di primo e secondo grado, atteso che gli accertamenti definitivi svolti dal giudice del gravame spesso, se non sempre, non possono prescindere dalla valutazione degli elementi contenuti nella sentenza di primo grado, anche se riformata in tutto o in parte.

dichiarazioni rese in quel dibattimento, non rimettendo in discussione l'accertamento compiuto da altro giudice, ma formulando una propria autonoma valutazione sulle prove legittimamente acquisite.

Queste osservazioni di metodo sono del tutto coerenti con i principi di valutazione della prova esposti nel capitolo 7, in forza dei quali deve ribadirsi che l'art. 238 *bis* c.p.p. consente di utilizzare altre sentenze penali come prova dei fatti nelle stesse accertati e nei limiti degli artt. 187 e 192, comma 3° c.p.p., mentre nessun vincolo è imposto al giudice dalle valutazioni che nelle sentenze acquisite furono espresse.

Ancora, sempre in applicazione di quei principi, deve essere disattesa l'affermazione difensiva secondo la quale il mancato accertamento di un fatto da parte del giudice la cui sentenza è stata acquisita ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. equivale all'accertamento negativo dello stesso fatto. La logica impone una diversa valutazione dell'accertamento positivo di un fatto, che pure si fonda sugli elementi di prova acquisiti nel processo e che quindi è sempre suscettibile di revisione in presenza di elementi probatori nuovi (questa è la logica dell'art. 238 *bis* c.p.p.), rispetto al mancato accertamento, che proprio per la sua caratterizzazione negativa non vincola il giudice che lo acquisisca al processo per il tramite di una prova documentale¹⁹⁹⁰.

10 a 1 – La valutazione degli elementi di fatto accertati nei processi di Catanzaro e Bari a carico di Freda e Ventura

La Corte d'assise d'appello di Bari (e prima ancora quella di Catanzaro), nel rievocare gli elementi di prova posti a fondamento della pronuncia di colpevolezza di Freda e Ventura oggetto del gravame, elencò 15 elementi, che qui devono essere valutati come acquisizioni di fatto che da quel procedimento deriva in questo¹⁹⁹¹.

Alcuni di quegli elementi sono stati affrontati nei due precedenti capitoli, non solo richiamando gli accertamenti compiuti da quei giudici, ma verificando sulla base delle prova acquisite in questo dibattimento (comprese quelle documentali costituite dai verbali di dichiarazione rese nel procedimento di Catanzaro e dagli accertamenti tecnici compiuti in quel processo) se le circostanze accertate in via definitiva dalla Corte calabrese fossero state da questo giudice riscontrate.

Va in via generale rilevato che la valenza degli accertamenti compiuti nel procedimento di Catanzaro-Bari non si sostanzia nella valutazione che quei giudici compiono in relazione al significato accusatorio delle diverse circostanze ritenute

¹⁹⁹⁰ A titolo di esempio si osserva che l'affermazione della Corte d'appello barese che Freda il 20.9.1969 acquistò 50 timer dalla ditta G.P.U. Gavotti di Milano è un fatto positivamente accertato dai giudici di Catanzaro, che in quanto tale deve essere valutato nel ragionamento argomentativo della decisione (salvo che non emergano riscontri negativi che inficino quell'accertamento). L'affermazione di quello stesso giudice che non è stata raggiunta la prova che i timer acquistati da Freda fossero stati utilizzati nella preparazione degli ordigni del 12 dicembre è un mancato accertamento che non assume alcuna vincolatività rispetto alla questione timer. Diverso sarebbe stato se la Corte barese avesse accertato positivamente che i timer acquistati da Freda non erano quelli utilizzati per la preparazione degli ordigni del 12 dicembre, perché in tal caso l'accertamento negativo sarebbe stato rilevante nei limiti sopra esposti.

¹⁹⁹¹ L'illustrazione dei quindici elementi è tratta dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 655-657, ma negli stessi termini è contenuta anche nella sentenza di Bari del 1.8.1985, pp. 216-219.

all'esito della verifica delle prove, ma riguarda piuttosto la consistenza oggettiva dell'accertamento.

I primi due elementi a carico di Freda e Ventura furono individuati dai giudici di Catanzaro e Bari nel legame societario che univa quegli imputati fino all'epoca della strage di Milano *in un'associazione sovversiva con programmi di attentati sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione e nel crescendo criminoso effettivamente realizzato con la loro attiva partecipazione fino agli attentati dell'8-9 agosto 1969*. Sulla base degli elementi di prova accertati, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro non modificò l'affermazione compiuta dal giudice di primo grado riguardante le caratteristiche tecniche degli ordigni utilizzati negli attentati compresi tra l'aprile e l'8-9 agosto 1969 e quelli del 12 dicembre, ma diede una valutazione difforme sul significato probatorio di quegli accertamenti, reputando che *gli attentati del 12 dicembre, posti in raffronto a quelli ora presi in esame, costituiscono invece, senza dubbio, un deciso progresso per quanto riguarda i sistemi usati e la potenzialità offensiva, tanto da far pensare a rigore ad una matrice diversa* e la differenza tra tali sistemi fu ritenuta *così netta e progredita da non poter affatto giustificare aprioristicamente, sul piano tecnico, quel rapporto di continuità riscontrato dai primi giudici*¹⁹⁹². Anche la Corte barese ribadì le richiamate osservazioni critiche, affermando che *gli elementi di distinzione ... sono di tale rilevanza da prevalere su quelli comuni peraltro di dubbia valenza indiziante*¹⁹⁹³. Entrambi quei giudici espressero un giudizio sugli accertamenti di fatto compiuti, ma quello che rileva in questo processo è, con riferimento a tutti i descritti elementi, l'accertamento di fatto e non la valutazione che lo stesso giudice ne fornì.

In conclusione, ciò che questo giudice deve valutare di questi due primi elementi indiziari accertati nel procedimento di Catanzaro-Bari riguarda le caratteristiche tecniche che concordemente quei giudici accertarono.

Con riferimento al terzo elemento di prova cioè *la determinazione, successivamente esternata da Freda e Ventura, di proseguire anche dopo l'agosto 1969 con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali*, va osservato che la Corte barese non affrontò specificamente tale profilo probatorio, mentre la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ritenne che nessun elemento di riscontro fosse emerso sul progetto criminoso di Freda e Ventura finalizzato a commettere altri attentati in luoghi chiusi dopo quelli dell'8-9 agosto 1969. Il giudizio espresso da quella Corte si fondò sulla valutazione di alcune deposizioni testimoniali di cui si darà conto nel successivo paragrafo.

Sul quarto elemento, cioè *la ricerca da parte degli stessi Freda e Ventura, dopo gli attentati ai treni, di cassette metalliche in cui dovevano essere collocati gli ordigni esplosivi*, mentre la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ritenne la circostanza accertata, la Corte barese, dopo aver sollevato perplessità sull'attendibilità delle dichiarazioni di Pan e Fabris, ritenne che, se anche questi ultimi fossero stati destinatari di una simile richiesta, l'argomento sarebbe comunque privo di qualsiasi

¹⁹⁹² Corte d'assise d'appello Catanzaro 20.3.1981, p. 662.

¹⁹⁹³ Corte d'assise d'appello di Bari 1.8.1985, p. 252.

forza accusatoria contro Freda e Ventura e avrebbe potuto configurare un mero sospetto a loro carico.

Il quinto elemento è *l'acquisto da parte di Freda, nel settembre 1969, di 50 timer della stessa marca ("Junghans Diehl" di Venezia) della stessa ditta distributrice per il mercato italiano (C.P.U. Gavotti di Milano), dello stesso tipo elettrico meccanico (in deviazione da 60/m(di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969.* La questione dei timer ha rappresentato anche in questo dibattito un argomento su cui alcune difese hanno svolto specifiche osservazioni critiche, ritenendolo decisivo nella valutazione della responsabilità di Freda e Ventura nel procedimento di Catanzaro e valutandolo anche tra gli elementi di prova acquisiti nei confronti di Maggi e Zorzi, che, secondo la contestazione, commisero gli attentati di Milano e Roma in concorso proprio con Freda e Ventura. In questa parte di motivazione è necessario determinare l'accertamento compiuto nel procedimento di Catanzaro-Bari con riferimento ai timer, riservandosi in altra parte di svolgere le conseguenti valutazioni sulla valenza probatoria di tale accertamento. E' certo che Freda, con la collaborazione dell'elettricista Fabris, acquistò nel settembre 1969 50 timer a deviazione da 60/m dalla ditta G.P.U. Gavotti¹⁹⁹⁴. E' certo, perché affermato dalla valutazione dei riscontri tecnici svolto dalla sentenza d'appello di Catanzaro e confermato da quella barese di rinvio, che in uno dei cinque attentati del 12 dicembre fu utilizzato un timer a deviazione, mentre nessun accertamento ulteriore può trarsi dagli elementi acquisiti in quel dibattito. In particolare, non può dirsi accertato che in tutti gli attentati del 12 dicembre fossero stati utilizzati timer a deviazione da 60/m dello stesso tipo di quelli acquistati da Freda. In conclusione, l'elemento probatorio relativo ai timer, al di là dei giudizi espressi dalle Corti dell'appello e del rinvio del procedimento di Catanzaro e Bari, si sostanzia nell'acquisto da parte di Freda di 50 timer a deviazione, nell'utilizzo di un timer di quel tipo in uno degli attentati del 12 dicembre e nella compatibilità di quel tipo di congegni rispetto a tutti gli altri utilizzati in quegli ordigni.

Sul sesto elemento, cioè *la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta dal Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timer acquistati,* vi è solo da valutare se il giudizio di inattendibilità espresso da tutte le Corti del procedimento di Catanzaro-Bari, sia, alla luce degli elementi di prova acquisiti, condivisibile.

Il settimo elemento, cioè *il riferimento fatto da Freda al Fabris, nel settembre 1969, quando era ancora alla ricerca di timer, della circostanza "che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa", come è poi in effetti avvenuto negli attentati del 12.12.1969,* è stato ritenuto accertato sia dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, sia dalla corte barese, pur avendo quest'ultimo giudice prospettato l'inattendibilità di Fabris.

Sull'ottavo elemento, cioè *l'esibizione, da parte di Ventura, di un timer di quelli acquistati dal Freda nel settembre 1969, ed a fine novembre-inizio dicembre dello stesso anno a Franco Comacchio, con la chiara enunciazione del progettato impiego*

¹⁹⁹⁴ Fattura n. 146 del 18.9.1969 della ditta Gavotti.

dello stesso in ordigni esplosivi, la Corte barese rilevò che Comacchio aveva dichiarato che Ventura gli aveva chiesto esplicitamente se si sentiva in grado di collocare ordigni sui treni, che sarebbero stati fabbricati con un timer simile a quello utilizzato per le lavatrici. Secondo quel giudice quell'indizio aveva scarsa efficacia accusatoria perché, a quanto lo stesso Comacchio aveva dichiarato, Ventura collegò l'utilizzo del timer ad attentati su convogli ferroviari e ancora pochi giorni prima degli attentati del 12 dicembre era alla ricerca di persone capaci e disponibili a preparare e collocare le bombe, dimostrando così di non essere coinvolto negli attentati del 12 dicembre.

Il nono elemento è *la breve distanza di tempo tra tale enunciazione e la strage di Milano*.

Il decimo elemento è *l'acquisto a Padova (dove risiedeva il Freda) due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca (Mosbach Gruber) dello stesso tipo (modello 2131) e dello stesso colore (Peraso nera e City marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage*. Anche su questo elemento le Corti d'appello di Catanzaro e di rinvio barese ritennero che non si fosse pervenuti ad alcun accertamento obiettivo sull'identificazione in Freda della persona che acquistò le quattro borse Mosabch Gruber a Padova il 10 dicembre 1969, né sull'utilizzo di quelle borse negli attentati del 12 dicembre.

L'undicesimo elemento è *l'esistenza in quello stesso periodo di tempo approssimativamente, di più borse nello studio del Freda, il quale non ha del resto fornito sul punto spiegazioni soddisfacenti e si è posto anche in contrasto con le dichiarazioni della propria segretaria Sannevigio Liliana*. Tale elemento è stato ritenuto dalla Corte barese del tutto privo di valenza accusatoria, atteso che la Sannevigio vide le borse nel mese di gennaio 1970 e Iuculano nei primi giorni di dicembre del 1969, per cui quelle borse o non potevano essere state acquistate il 10 dicembre o non poterono essere utilizzate negli attentati del 12 dicembre.

Il dodicesimo elemento è *le confidenze fatte da Angelo Ventura, fratello di Giovanni, al Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche un paio di giorni prima che si verificassero*.

Il tredicesimo elemento è *la confidenza dello stesso Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, ed al Pan (la sera del 12.12.1969) circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano*.

Sulle confidenze di Angelo Ventura, la Corte barese affermò che le dichiarazioni di Comacchio e Pan erano molto sospette, perché entrambi i dichiaranti erano già imputati per il delitto di detenzione di armi. perché Angelo Ventura non aveva bisogno di alcun alibi per il 12 dicembre, essendo estraneo alla strage; perché la frase che Angelo Ventura avrebbe confidato a Pan circa l'estraneità del fratello Giovanni alla strage del 12 dicembre non assumeva alcuna valenza accusatoria.

Il quattordicesimo elemento è *le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido Lorenzon in ordine agli attentati del 12.12.1969, con particolare riguardo: alla previsione che le banche sarebbero state le prime a saltare dopo gli attentati ai treni; alla sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre; ai vari dettagli da lui forniti sul collocamento dell'ordigno presso la B.N.L. di Roma; alla*

considerazione da lui espressa che “occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso né a destra, né a sinistra”; alla raccomandazione da lui fatta al Lorenzon di tenere duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui; e dalla sua intenzione, manifestata dopo la strage, di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente, ma solo come finanziatore.

La Corte barese svalutò le indicazioni fornite da Lorenzon agli inquirenti, affermando che quella testimonianza era scarsamente attendibile, ma, come accertato anche in questo processo attraverso l'esame diretto di quel teste, le sue dichiarazioni accusatorie a carico di Ventura (definite da Lorenzon del tutto corrispondenti al vero, avendo egli smentito solo la sua ritrattazione) non possono essere escluse dal novero degli elementi di prova valutabili in questo dibattimento solo perché un altro giudice le ritenne inattendibili. In effetti, dalla lettura della motivazione della Corte barese, si desume che il giudizio di inattendibilità di Lorenzon fu formulato evidenziando come le confidenze che Ventura fece al teste avrebbero potuto essere acquisite dalla fonte attraverso le notizie giornalistiche. Quel giudice ritenne, o meglio prospettò la possibilità che Ventura avesse per mera vanteria confidato all'amico il proprio falso coinvolgimento in episodi così gravi come gli attentati del 12 dicembre.

Sul quindicesimo elemento, cioè *il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969*, la Corte barese ritenne che le dichiarazioni dello stesso fossero state confermate (o quantomeno non fossero state smentite) dagli ulteriori accertamenti svolti in quel procedimento, concludendo nel senso che non poteva essere stato Ventura a collocare la bomba alla B.N.L. di Roma.

La Corte d'assise d'appello di Bari valutò anche le deposizioni testimoniali di Izzo, Calore, Aleandri e Vinciguerra, giudicando quei testi totalmente inattendibili. Ma poiché le deposizioni di costoro sono state acquisite dalla Corte, il loro contenuto sarà autonomamente valutato nei successivi paragrafi.

In conclusione, gli accertamenti di fatto compiuti nel procedimento di Catanzaro-Bari e rilevanti in questo processo non sono numerosi, atteso che quelle Corti acquisirono molteplici elementi di prova, oggettiva, tecnica e dichiarativa, formulando sugli stessi le proprie valutazioni critiche, ma non giunsero a definire su quella base probatoria veri e propri accertamenti di fatto.

Così, se la partecipazione in qualità di promotori e dirigenti da parte di Freda e Ventura ad un'associazione sovversiva e la loro responsabilità per gli attentati del 1969 ricostruiti nel precedente capitolo, sono circostanze accertate nelle sentenze di Catanzaro e Bari, l'insieme degli altri elementi di prova descritti in questo paragrafo sono il frutto di valutazioni formulate da quei giudici sull'attendibilità o inattendibilità dei dichiaranti, sul significato probatorio delle diverse circostanze, su quanto gli indizi accertati consentissero di ritenere Freda e Ventura responsabili degli attentati del 12 dicembre e come tali devono essere considerati in questo processo.

Quei giudici valutarono le deposizioni di quattro importanti dichiaranti, Fabris, Lorenzon, Pan e Comacchio, più o meno attendibili e su tale giudizio fondarono l'accertamento delle circostanze dagli stessi riferite. Così la disponibilità dei timer da parte di Freda e Ventura e l'indicazione di una loro destinazione ad attentati fu

ritenuta circostanza di scarso significato accusatorio, a fronte del mancato accertamento dell'utilizzo negli episodi del 12 dicembre di quello stesso tipo di congegni di temporizzazione. Così l'inattendibilità delle giustificazioni fornite da Freda sulla destinazione di quei congegni fu ritenuta dai giudici circostanza irrilevante nella valutazione della sua posizione processuale per la strage di piazza Fontana.

In conclusione, proprio per la mancanza di accertamenti di fatto oggettivi da parte dei giudici di Catanzaro e Bari, molte questioni affrontate e valutate in quel procedimento dovranno essere qui nuovamente verificate. Sotto il profilo dell'attendibilità sarà necessario valutare:

- le dichiarazioni di Pan e Fabris sulla richiesta da parte di Ventura e Freda delle cassette metalliche da utilizzare per contenere congegni esplosivi;
- le dichiarazioni di Fabris in ordine all'utilizzo delle cassette metalliche per contenere un commutatore; delle dichiarazioni di Comacchio e Lorenzon sul timer che mostrò loro Ventura;
- le dichiarazioni di Comacchio sulle confidenze ricevute da Angelo Ventura;
- le dichiarazioni di Lorenzon sulle confidenze ricevute da Giovanni Ventura, riassunte nel quattordicesimo elemento sopra descritto.

Se si riterranno attendibili quelle indicazioni, il giudizio di mancato accertamento svolto dalla Corte barese dovrà essere inevitabilmente modificato e si dovrà valutare la rilevanza probatoria di quei fatti nell'ambito di questo giudizio.

Sotto altro profilo si dovrà valutare la rilevanza probatoria dell'accertato acquisto di 50 timer a deviazione da 60/m da parte di Freda, preso atto che non è stato tecnicamente provato che i timer utilizzati nella preparazione degli ordigni del 12 dicembre fossero dello stesso tipo di quelli di cui disponeva Freda, ma che gli stessi erano sicuramente compatibili.

Per quanto riguarda due elementi di prova esaminati dai giudici di Catanzaro e Bari (cioè l'argomento delle borse e quello della presenza di Ventura a Roma nella giornata del 12 dicembre), ritiene questa Corte che effettivamente la loro rilevanza sia, nel complessivo quadro probatorio, del tutto marginale, non essendo stato accertato che esista un rapporto di identità delle borse acquistate a Padova il 10 dicembre con quelle che alcuni testi videro presso lo studio legale di Freda all'inizio di dicembre 1969 e nel mese di gennaio 1970, né con quelle utilizzate negli attentati del 12 dicembre e non essendo stato accertato che Giovanni Ventura si trovasse a Roma prima delle ore 17 del 12 dicembre 1969.

Sugli altri elementi di prova la valutazione non potrà prescindere dal giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni fornite da Lorenzon, Comacchio, Pan e Fabris.

10 a 2 – La valutazione di attendibilità di Lorenzon, Pan, Comacchio e Fabris nei limiti di rilevanza delle loro dichiarazioni in questo processo.

Ritiene la Corte che in questo processo non sia necessario svolgere una valutazione complessiva dell'attendibilità delle dichiarazioni di Guido **Lorenzon** nell'ambito del procedimento di Catanzaro, sia perché una parte delle indicazioni fornite all'epoca da quel teste sono state trasfuse e valutate positivamente nella trattazione della

contestazione associativa svolta a carico di Freda e Ventura, sia perché le questioni rilevanti in questo processo dallo stesso riferite paragrafo sono molto specifiche e devono essere quindi affrontate in tali limiti.

Ciò premesso, la Corte ritiene di evidenziare alcuni profili delle dichiarazioni di Lorenzon, che conducono, in dissenso con le conclusioni delle Corti d'assise d'appello di Catanzaro e Bari, ad un giudizio di piena attendibilità del teste.

L'origine delle dichiarazioni di Lorenzon è il primo elemento significativo di attendibilità, atteso che questi, pochi giorni dopo gli attentati del 12 dicembre 1969, si rivolse ad un avvocato per confidargli quanto Giovanni Ventura gli aveva riferito nei mesi precedenti. Il 26 dicembre 1969, l'avvocato Steccanella riferì al Procuratore della Repubblica di Treviso e confermò in una deposizione testimoniale del 23 gennaio 1970 ciò che Lorenzon gli aveva confidato il 15 dicembre. Il contenuto di quelle confidenze può così riassumersi:

- esisteva un'organizzazione eversiva paramilitare capeggiata da Giovanni Ventura, che perseguiva l'obiettivo di rovesciare l'ordine costituito per instaurare un regime governativo sul modello della RSI.

- Ventura disponeva di un deposito di armi e munizioni e partecipò ad un attentato contro un edificio pubblico di Milano nel maggio 1969 e agli attentati ai treni dell'8-9 agosto.

- Ventura aveva fatto a Lorenzon altre confidenze in base alle quali quest'ultimo aveva maturato il convincimento che l'amico fosse coinvolto anche negli attentati del 12 dicembre.

- Lorenzon aveva manifestato con l'avvocato Steccanella uno stato d'angoscia giustificato dal contenuto dei discorsi di Ventura, dai quali aveva tratto l'impressione che l'amico intendesse proseguire nell'attività criminosa.

Lorenzon dapprima redasse alcuni appunti su quelle vicende, consegnandoli al legale, ma immediatamente dopo ebbe un ripensamento sull'opportunità di compiere quelle rivelazioni, prospettando all'avvocato l'intenzione di ritrattare. Steccanella aveva però ritenuto di essere liberato dai vincoli del segreto professionale e consegnò al Procuratore della Repubblica di Treviso gli appunti di Lorenzon.

Il 31 dicembre 1969 Lorenzon si presentò al Procuratore della Repubblica di Treviso e rese un colloquio informale, poi trasfuso, a partire dal 15 gennaio 1970, in formali deposizioni testimoniali.

Questo elemento di ricostruzione dell'origine delle dichiarazioni di Lorenzon¹⁹⁹⁵ è indubbiamente di grande significato nella valutazione di attendibilità delle sue deposizioni testimoniali. Invero, Lorenzon non era in alcun modo coinvolto nelle vicende che ricostruì nel procedimento, essendosi limitato a riferire confidenze ricevute dall'amico Giovanni Ventura e nei termini che questi aveva descritto, per cui nessun interesse a rivelare circostanze false o nasconderne di vere poteva essere determinato dal suo diretto coinvolgimento nei fatti descritti. Anche la presentazione di Lorenzon al Procuratore della Repubblica di Treviso fu per un verso autonoma, ma

¹⁹⁹⁵ Si è qui utilizzata la ricostruzione puntuale contenuta nella parte descrittiva del procedimento svolta dalla Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 128-130.

per altro verso fu fortemente condizionata dall'atteggiamento dell'avvocato Steccanella. Lorenzon si rivolse a quest'ultimo perché i fatti del 12 dicembre 1969 determinarono in lui uno stato di agitazione e angoscia per la tragicità di quanto accaduto, tale da indurlo a confidarsi con un legale, ma il rapporto con l'autorità giudiziaria fu condizionato, se non determinato, dalla "forzatura" dell'avvocato Steccanella.

Quindi, sotto questo primo profilo non può che valutarsi la deposizione di Lorenzon del tutto disinteressata, spontanea (almeno nella sua origine), non determinata da ragioni di astio nei confronti di Ventura (di cui il teste era amico).

Valutando il contenuto della deposizione, la stessa si caratterizza anche per autonomia, coerenza e precisione, logica interna del racconto.

Lorenzon rese dichiarazioni su molteplici argomenti, riassunti nella sentenza della Corte d'assise di Catanzaro:

- la confidenza ricevuta da Ventura nel maggio 1969 sul viaggio che avrebbe compiuto a Milano per deporre un ordigno esplosivo in un edificio pubblico¹⁹⁹⁶.
- le dettagliate confidenze sugli attentati ai treni.
- i viaggi sospetti che Ventura aveva compiuto a Roma e a Milano nei giorni a ridosso del 12 dicembre e i commenti che aveva fatto in presenza di Lorenzon su quegli avvenimenti, lamentando che nessuno, né da destra, né da sinistra, si fosse mosso e che "occorreva fare qualcos'altro"; i commenti sulla mancata esplosione dell'ordigno collocato alla Banca Commerciale Italiana di Milano; le indicazioni specifiche che aveva fornito sui problemi che determinava il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma ove era stato collocato un altro ordigno; le confidenze sulla conoscenza preventiva dei piani operativi degli attentati, che si inquadravano, a dire di Ventura, in una progressione terroristica prestabilita al fine di traumatizzare sempre di più la pubblica opinione.
- il progetto di attentato contro il presidente USA Nixon, non realizzato per l'accuratissima vigilanza della polizia.
- il temporizzatore che Ventura gli aveva mostrato alla fine di settembre 1969, già predisposto per uno scopo dinamitardo.
- il desiderio espresso da Ventura di accompagnare Lorenzon in un viaggio in Grecia per mettersi in contatto con l'ambiente dei colonnelli.
- la conoscenza da parte di Lorenzon del "libretto rosso" prima della sua stesura in veste tipografica, atteso che Ventura glielo aveva fatto leggere su un testo dattiloscritto.
- le confidenze di Ventura sulla sua appartenenza ad un'organizzazione terroristica a struttura piramidale e la proposta rivolta a Lorenzon di essere uno dei finanziatori.

Orbene, queste dichiarazioni furono rese da Lorenzon quando nessuna notizia era stata pubblicata, ma neanche emersa in termini concreti, sul coinvolgimento di Freda e Ventura negli attentati del 1969, per cui indubbia è la originalità di quel contributo

¹⁹⁹⁶ Ventura soggiunse, al rientro da Milano, che l'ordigno non era esploso, per cui intendeva tornare a recuperarlo e in epoca successiva rettificò quell'originaria indicazione, collocando l'episodio nel mese di aprile e a Torino e non a Milano.

di conoscenza che non poteva essere pervenuto al teste se non dall'amico Ventura. Quelle indicazioni sono peraltro precise e logiche nella ricostruzione dei fatti.

Per la gran parte dei temi riferiti da Lorenzon¹⁹⁹⁷, i giudici di Catanzaro e Bari ritennero le sue dichiarazioni attendibili perché pienamente riscontrate, tanto che anche su quella base fu pronunciata la condanna definitiva di Freda e Ventura per il delitto di associazione sovversiva, ritenuta responsabile degli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969. Per questa parte di dichiarazioni, il giudizio espresso dalle Corti di Catanzaro fu univoco, avendo anche il giudice d'appello (e in termini analoghi si espresse la Corte barese di rinvio) reputato che sugli attentati del 1969, esclusi quelli del 12 dicembre, l'attendibilità di Lorenzon fosse incontestabile, essendo stata pienamente riscontrata nel procedimento.

Per quanto riguarda la seconda parte delle dichiarazioni di Lorenzon il giudizio delle due Corti fu notevolmente diverso.

La Corte d'assise di Catanzaro dedicò una parte della motivazione alla *rilevanza e all'attendibilità del testimone Guido Lorenzon*, svolgendo, con argomentazioni puntuali e pienamente condivisibili, un'analisi approfondita della sua personalità, del contenuto della deposizione, dei riscontri di attendibilità specifici acquisiti rispetto alle indicazioni fornite. Quel giudice valutò altresì la ritrattazione del teste, reputando che fosse stata indotta dalle "pressioni" rivoltegli da Freda e Ventura e illustrando specificamente gli elementi di controllo offerti dal processo¹⁹⁹⁸.

A fronte di un giudizio così articolato (e condiviso da questa Corte), il tema attendibilità non meriterebbe ulteriori argomentazioni, ma non può ignorarsi che i giudici dell'appello e del rinvio nel procedimento di Catanzaro-Bari, nell'affrontare il tema della responsabilità di Freda e Ventura negli attentati del 12 dicembre, formularono nei confronti della deposizione di Lorenzon valutazioni decisamente contrarie rispetto all'attendibilità, richiamando innanzitutto la "*complessa e contorta personalità del Lorenzon: tormentato dai dubbi e sospetti, in continuo conflitto tra l'esigenza di collaborare con la giustizia ed il timore di poter incolpare un innocente (nonché di essere a sua volta accusato di calunnia), ma nel contempo suggestionabile, emotivo ed influenzabile al punto da prestarsi al doppio gioco con gli imputati...*"¹⁹⁹⁹. Nella descrizione svolta dal giudice d'appello, non venne espresso in maniera esplicita un giudizio di inattendibilità del teste, perché da un lato quel giudice fornì una valutazione sul significato delle confidenze che Lorenzon avrebbe appreso da Ventura notevolmente meno univoca e compromettente per quest'ultimo di quanto non avesse ritenuto la Corte di primo grado; ma d'altro lato, nella trattazione di quel tema, quei giudici prospettarono perplessità anche sulla veridicità di alcune affermazioni del teste²⁰⁰⁰. L'atteggiamento della Corte d'assise d'appello di Catanzaro è apparso a questo giudice notevolmente ambiguo, perché non affrontò nello specifico le questioni di attendibilità, confondendo quel piano con la rilevanza probatoria delle affermazioni compiute dal teste.

¹⁹⁹⁷ Anche la descrizione dei temi è tratta dalla sentenza di Catanzaro, ult. cit., p. 131-133.

¹⁹⁹⁸ Così la Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, pp. 425-431.

¹⁹⁹⁹ Così la Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 717.

²⁰⁰⁰ E' sufficiente richiamare la parte di motivazione della Corte d'assise d'appello 20.3.1981, pp. 715-733.

Decisamente più univoco fu il giudizio espresso dalla Corte d'assise d'appello di Bari, la quale ricostruì sinteticamente il percorso delle dichiarazioni di Lorenzon, affermando testualmente che il suo *atteggiamento processuale gli fece assumere una posizione contraddittoria non facilmente spiegabile*, e concludendo con l'affermazione di scarsa attendibilità della sua testimonianza²⁰⁰¹. In effetti, quel giudice svolse la confutazione della deposizione di Lorenzon su due piani, l'attendibilità della fonte originaria e quella del testimone, spesso non distinguendo le critiche all'uno e all'altro dei profili di verifica dell'attendibilità. Così, dopo aver affermato che *le cose dette con riferimento agli attentati del dicembre 1969 sono prive di contorni definiti*, prospettando quindi l'inattendibilità di quanto Ventura aveva confidato a Lorenzon, quel giudice definì il teste un "pensatore", quasi a voler ricondurre allo stesso le deduzioni che aveva appena addebitato a Ventura²⁰⁰².

Entrando nel merito dei temi riferiti da Lorenzon sui fatti del 12 dicembre, il giudizio della Corte barese fu sempre fondato sulla duplice valutazione di inattendibilità, concludendosi, con riferimento a tutti gli argomenti descritti, con espressioni quali *generico, vago e stravagante*. Così sono definite le circostanze relative ai colloqui che Ventura avrebbe avuto con la persona che gli ebbe a descrivere i piani operativi degli attentati del 12 dicembre, definendo quelle di Lorenzon ipotesi e prospettando che quelle notizie fossero state apprese da Ventura attraverso la stampa.

Sulla circostanza relativa al sottopassaggio della BNL di Roma, la Corte barese formulò entrambe le ipotesi di inattendibilità, cioè che Ventura avesse appreso dalla stampa prima del 4 gennaio 1970 la situazione dei luoghi, ma non ha escluso che fosse stato Lorenzon ad apprenderla in epoca successiva e a riferirla all'autorità giudiziaria come confidenza di Ventura.

Entrambi i giudici dell'appello e del rinvio non fornirono però spiegazioni convincenti della diversa valutazione del teste Lorenzon, attendibile su quella parte delle dichiarazioni relative agli attentati precedenti al 12 dicembre, inattendibile sulle vicende della strage di piazza Fontana. Si badi, questa Corte reputa del tutto legittimo un giudizio differenziato dei testimoni sui diversi temi della deposizione, poiché è possibile, con riferimento sia all'attendibilità intrinseca sia ai riscontri, che Lorenzon, come qualsiasi altro dichiarante, sia diversamente valutato. Ma la questione che nelle sentenze d'appello di Catanzaro e di Bari non venne affrontata è proprio l'analisi delle ragioni per cui quel teste non fu ritenuto attendibile solo su una parte delle sue dichiarazioni.

Il procedimento che, a parere di questa Corte, deve essere sempre utilizzato nella valutazione di attendibilità dei dichiaranti è più analitico, e non può fondarsi sulla commistione dei diversi livelli di conoscenza del teste, prospettando, ma non affrontando specificamente, l'inattendibilità sotto il profilo della fonte originaria e di quella diretta. Perciò, con riferimento ai temi specifici degli attentati del 12 dicembre, è necessario verificare se le indicazioni fornite da Lorenzon siano attendibili sotto entrambi i descritti profili.

²⁰⁰¹ Così esplicitamente, Corte d'assise d'appello Bari 1.8.1985, p. 234.

²⁰⁰² Così Corte, ult. cit., p. 234.

Le circostanze rilevanti in questa parte di motivazione sono essenzialmente due, le confidenze sugli attentati del 12 dicembre e l'episodio del settembre 1969, quando Ventura mostrò a Lorenzon un temporizzatore collegato ad una batteria da utilizzare per la predisposizione di un ordigno esplosivo.

La prima questione di carattere generale sulle deposizioni di Lorenzon riguarda la cosiddetta ritrattazione, perché i giudici di Catanzaro e Bari rilevarono che le dichiarazioni del teste furono caratterizzate, almeno nella fase iniziale, dal "ripensamento" maturato tra il 31 dicembre 1969 e il 15 gennaio 1970.

Nella sentenza di primo grado fu ricostruito l'atteggiamento che Ventura e Freda tennero all'inizio del 1970 nei confronti di Lorenzon per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. Il 4 gennaio 1970, Lorenzon informò Ventura di quanto aveva dichiarato informalmente al Procuratore di Treviso e, a seguito di una serie di colloqui con l'amico, fu indotto a ritrattare attraverso la redazione e il deposito presso un notaio di "controdeklarazioni" che smentivano le accuse rivolte a Ventura. A quei colloqui partecipò anche Freda ed entrambi si mostrarono preoccupati del collegamento tra loro, che poteva desumersi dalle dichiarazioni di Lorenzon, e dal deposito all'autorità giudiziaria del "libretto rosso".

Il 15 gennaio 1970, durante la prima deposizione al Procuratore di Treviso, Lorenzon dimostrò quanto quelle pressioni avessero avuto effetto, in quanto riferì che *"era rimasto traumatizzato dagli avvenimenti del 12 dicembre e aveva deformato, mediante erronee interpretazioni, i fatti narratigli e le impressioni riferitegli dal suo amico Giovanni Ventura, esponendo, quindi, quest'ultimo a gravi pericoli giudiziari in ordine alla strage di Milano. Di questi errori si era accorto in un secondo momento dopo i colloqui chiarificatori col Ventura di cui si è sopra detto. Ciò premesso, il Lorenzon puntualizzava – anche nelle sue successive deposizioni – di aver comunque riferito, nonostante le false interpretazioni di cui sarebbe stato vittima, fatti e circostanze effettivamente rivelatigli dal suo amico e di essersi deciso a rivelarli a sua volta agli inquirenti per sottoporli alla loro valutazione."*²⁰⁰³

La cosiddetta ritrattazione è, a parere di questa Corte, espressione di un travaglio interiore del teste indiscutibile e del tutto comprensibile. Lorenzon ricevette le confidenze dall'amico Giovanni Ventura in epoca precedente agli attentati del 12 dicembre, non manifestò mai il proposito di rivelare le stesse all'autorità giudiziaria fintanto che le azioni delittuose di cui aveva avuto notizie non si limitarono ad atti dimostrativi (così per l'attentato di Milano e per gli attentati ai treni); fu comprensibilmente colpito dalla tragicità degli eventi del 12 dicembre e, pur senza decidersi a "tradire" l'amico, chiese consiglio al suo avvocato di fiducia. Ancora dopo il 15 dicembre, Lorenzon non manifestò la decisione irrevocabile di rivelare all'autorità giudiziaria quelle confidenze, ma ebbe un ripensamento e fu indotto ad incontrare il Procuratore della Repubblica di Treviso solo dall'autonoma iniziativa dell'avvocato Steccanella. Pochi giorni dopo il 31 dicembre (data del primo colloquio informale con il Procuratore della Repubblica di Treviso), Lorenzon incontrò nuovamente Ventura e fu convinto a non confermare le accuse rivoltegli. Difatti il 15

²⁰⁰³ Così la Corte d'assise di Catanzaro 23.2.1979, p. 135, ricostruì quella vicenda.

gennaio, pur non smentendo integralmente il contenuto di quanto riferito 15 giorni prima, Lorenzon ridimensionò la consistenza dei fatti confidatigli da Ventura.

E' evidente che la ritrattazione fu il risultato dell'attività di convincimento svolta da Ventura e Freda, i quali, ritenendo che Lorenzon potesse essere condizionato dal legame di amicizia, intervennero ancora prima che questi fosse formalmente sentito dall'autorità giudiziaria. E', quindi, vero che in quel mese Lorenzon dimostrò di essere una persona *emotiva ed influenzabile*, ma tale giudizio deriva proprio dalla valutazione della ritrattazione e non certo le dichiarazioni rese prima all'avvocato Steccanella e poi al Procuratore della Repubblica di Treviso²⁰⁰⁴, che, lo si ripete, sono del tutto spontanee ed autonome.

Sotto questo profilo, nessun dubbio può prospettarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Lorenzon, il quale, ancora sentito in questo dibattimento, ha confermato tutte le indicazioni che fornì nel procedimento di Catanzaro, ribadendo la falsità della sola ritrattazione²⁰⁰⁵.

Per quanto concerne l'attendibilità diretta del teste, che si sostanzia nell'accertare se effettivamente Ventura gli riferì le confidenze contenute nelle deposizioni richiamate, la Corte ritiene che non sia emerso alcun elemento che smentisca Lorenzon. Tutti i parametri che il giudice deve utilizzare nella valutazione della deposizione di qualsiasi dichiarante sono stati positivamente valutati con riferimento al teste e anche l'unico elemento sospetto, quello della ritrattazione, è stato ritenuto del tutto comprensibile in un contesto psicologico che giustifica l'iniziale ambiguità di comportamento del dichiarante. Una volta assunta la decisione di privilegiare le esigenze di giustizia rispetto ai vincoli di amicizia, Lorenzon riferì all'autorità giudiziaria le circostanze apprese da Ventura, senza mai modificare tale atteggiamento.

Per quanto concerne l'attendibilità della fonte originaria, cioè Giovanni Ventura, il discorso è più complesso, perché impone una valutazione concreta dell'oggetto delle confidenze rese a Lorenzon.

Mentre la Corte d'assise di Bari espresse in termini generali una valutazione della testimonianza di Lorenzon, concludendo quella parte di motivazione con il giudizio di inattendibilità sopra riportato, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro svolse un'articolata disamina dei singoli riferimenti compiuti dal teste sulle confidenze ricevute da Ventura in relazione alla strage del 12 dicembre, che è opportuno qui analizzare.

Per quanto riguarda la frase riferita a Ventura che "*se nessuno si fosse mosso né a destra, né a sinistra, bisognava fare qualcos'altro*", quel giudice rilevò che Lorenzon aveva compiuto quella affermazione in un discorso più generale che lui e Ventura stavano svolgendo sugli attentati del 12 dicembre e Ventura aveva espresso un giudizio negativo su quegli avvenimenti. Quella Corte, pur non escludendo che Ventura nel discorso con Lorenzon avesse maliziosamente espresso idee di cui non

²⁰⁰⁴ Nell'esame dibattimentale Lorenzon, p. 44, ha confermato che la ritrattazione (che riguardava anche circostanze che ancora non aveva riferito all'autorità giudiziaria) fu determinata dalle pressioni di Ventura.

²⁰⁰⁵ Lorenzon, pp. 43-45.

era convinto, rilevò l'illogicità dell'interpretazione di quella frase nel senso attribuitole dai giudici di primo grado.

Su questo primo riferimento specifico, al di là dell'interpretazione che del discorso di Ventura può essere fornita, nessun dubbio è stato prospettato neanche dalla Corte d'assise d'appello sulla veridicità delle affermazioni che Ventura fece a Lorenzon. D'altronde, proprio l'inquadramento dell'affermazione "incriminata" in un discorso più generale sugli attentati del 12 dicembre, rende del tutto legittimo valutare come veritiero quanto riferì Lorenzon. Altra cosa è la valutazione che di quell'elemento indiziario dovrà compiersi nel contesto probatorio complessivo qui acquisito.

Il secondo riferimento di Lorenzon riguarda i commenti che Ventura fece sul mancato funzionamento degli ordigni collocati a Roma e a Milano. Questi disse all'amico che non si era capacitato del perché uno degli ordigni di Milano non avesse funzionato e, con riferimento agli attentati di Roma, soggiunse che gli attentatori non avevano voluto cagionare danni alle persone, come dimostrato dalla collocazione degli ordigni.

Anche sulla veridicità di queste affermazioni di Lorenzon, nel procedimento di Catanzaro non fu prospettato alcun dubbio sulla effettiva attendibilità del dichiarante, rilevandosi piuttosto da parte di quella Corte d'assise d'appello che commenti di quel tipo avrebbero potuto essere espressi anche da persona estranea ai fatti, che aveva appreso le circostanze sugli attentati dalle notizie di stampa.

Analogo ragionamento fu compiuto con riferimento allo schizzo che Ventura redasse il 4 gennaio 1970 del passaggio sotterraneo che collegava i due edifici della banca romana dove era stato collocato uno degli ordigni del 12 dicembre, atteso che la Corte del gravame non prospettò l'inattendibilità dell'indicazione del teste, ma rilevò che quello schizzo avrebbe potuto essere redatto anche da chi non era stato coinvolto negli attentati, considerato che all'epoca erano state pubblicate ampie notizie sulla loro dinamica. Quanto poi al collegamento tra la collocazione di quell'ordigno e l'utilizzo di un temporizzatore, il giudice del gravame ritenne che il riferimento di Lorenzon dovesse essere considerato esclusivamente *una personale supposizione del teste, espressa a distanza di oltre due anni e sulla base di un ulteriore particolare da lui fornito, che, cioè, secondo il Ventura, la bomba doveva essere stata collocata dopo l'apertura pomeridiana*²⁰⁰⁶.

Su queste due indicazioni, preso atto che nessun dubbio è stato prospettato sull'attendibilità di quanto riferito da Lorenzon, va rilevato che le espressioni da questi formulate appaiono significative non solo per il loro contenuto, ma anche per il semplice fatto di essere state pronunciate da Ventura. Invero, è possibile che quest'ultimo fosse estraneo agli attentati e avesse appreso le notizie riferite a Lorenzon dalla stampa (ma non si comprende la ragione per cui le avrebbe riferite all'amico, forse a titolo di mera vanteria!), ma non è spiegabile il motivo per cui, nella discussione sugli attentati del 12 dicembre, Ventura, oltre a esprimere giudizi morali e politici su quei fatti, fece un'analisi tecnica sul mancato funzionamento di

²⁰⁰⁶ Così, Corte d'assise d'appello Catanzaro 20.3.1981, p. 724.

due ordigni e addirittura redasse uno schizzo del luogo ove uno di essi era stato collocato.

Proprio il giudice che attribuì alle dichiarazioni di Lorenzon la minore rilevanza probatoria (cioè la Corte d'assise d'appello di Bari), concluse la parte di motivazione a quel teste dedicata con un'affermazione che questa Corte condivide pienamente, ma che non pare sia stata applicata nella valutazione della deposizione di Lorenzon. Se è vero che *“le cose dette dai testi si distinguono unicamente per la loro validità: nel processo ogni tassello deve avere la sua collocazione, se si pretende di comporlo in un mosaico armonico, quale deve essere la prova della responsabilità penale”*²⁰⁰⁷, la verifica di quanto affermato da Lorenzon avrebbe dovuto essere compiuta proprio valutando il quadro complessivo degli elementi di prova nel quale quelle dichiarazioni si inseriscono. Ed allora, se Ventura effettivamente fece quelle confidenze all'amico (circostanza, si ripete, sostanzialmente ammessa dalle Corti del gravame e del rinvio) non è logicamente conciliabile il suo riferirsi a specifici particolari delle modalità delle azioni terroristiche con l'estraneità alle stesse. Anche ammesso che Ventura avesse potuto apprendere quelle informazioni dalla stampa (circostanza genericamente prospettata ma non accertata dalle Corti del gravame e del rinvio), non vi era ragione per cui, nel discutere con Lorenzon, avrebbe dovuto riferire proprio quel tipo di circostanze, a meno di non ipotizzare che intendesse accreditare un suo inesistente ruolo negli attentati. Quei giudici formularono un'interpretazione delle circostanze riferite da Lorenzon come se fossero indipendenti rispetto al quadro indiziario a carico di Freda e Ventura, adottando una chiave logica di valutazione che non era l'unica possibile e che, al contrario, era smentita dal concatenarsi degli altri elementi indiziari. Ventura non era un cittadino qualunque che, apprese alcune notizie dalla stampa sulla dinamica degli attentati del 12 dicembre, formulò ipotesi sulle ragioni per cui gli ordigni non avrebbero potuto esplodere o provocare vittime, quasi a voler insinuare nell'amico il dubbio di un suo coinvolgimento in quegli attentati. Ventura era l'esponente di un'associazione sovversiva che nei mesi precedenti al dicembre 1969 si era resa responsabile di numerosi attentati terroristici di matrice analoga a quelli del 12 dicembre e che tra il settembre e il novembre dello stesso anno aveva realizzato condotte significative dell'intenzione di proseguire, anche dopo l'agosto, azioni eversive. In questo quadro probatorio, la svalutazione compiuta dalle Corti del gravame e del rinvio sulle circostanze riferite da Lorenzon è, a parere di questo giudice, logicamente inaccettabile.

Infine, tra i riferimenti di Lorenzon, la circostanza che, anche a parere della Corte del gravame di Catanzaro, assunse maggiore rilevanza probatoria a carico di Ventura fu quella relativa alla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo degli attentati alle banche.

Il 17.1.1970, Lorenzon riferì al Procuratore della Repubblica di Treviso che Ventura, qualche giorno dopo il 4 gennaio, gli aveva confidato che, prima del 12 dicembre, era venuto a conoscenza, per averne parlato con una persona non identificata, della

²⁰⁰⁷ Corte d'assise d'appello Bari 1.8.1985, p. 237-238.

progettazione di attentati da attuarsi all'interno di edifici, presumibilmente banche. Successivamente agli attentati la stessa persona aveva commentato gli eventi del 12 dicembre manifestando amarezza per le loro conseguenze tragiche, ma ribadendo che la vita di un rivoluzionario valeva più di quella di 12 persone.

Quella indicazione fu confermata in successivi interrogatori, nel corso dei quali Lorenzon precisò che quel discorso avvenne il 3 gennaio 1970, durante un pranzo a casa di Marco Barnabò.

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro fornì di questa parte delle dichiarazioni di Lorenzon una valutazione probatoria negativa, reputando che fossero poco chiare, confuse e contraddittorie, oltrechè smentite da Barnabò e da Giovanni Ventura. Dopo un tale giudizio di esplicita inattendibilità, quella Corte affermò che dalle stesse affermazioni *si potrebbe al più desumere che il Ventura avesse parlato e solo in termini ipotetici, così come del resto aveva fatto anche con Pan di attentanti in programma contro banche*²⁰⁰⁸.

Sul punto questa Corte ritiene necessario svolgere alcune valutazioni fortemente critiche rispetto alle conclusioni del giudice d'appello di Catanzaro.

Nell'immediatezza della sua "collaborazione" Lorenzon fece alcune affermazioni del tutto coerenti con quanto fino a quel momento aveva riferito sul ruolo di Ventura nell'ambito dell'associazione sovversiva, indicando persino l'episodio specifico nel quale la preventiva conoscenza degli attentati del 12 dicembre fu dallo stesso Ventura confidata agli amici Lorenzon e Barnabò. Quell'episodio fu confermato anche da Barnabò, il quale ammise di aver ospitato a pranzo Ventura e Lorenzon e di aver sentito da quest'ultimo alcune affermazioni circa il coinvolgimento del primo in attentati; lo stesso Barnabò negò però che nell'occasione si fosse parlato di attentati alle banche di cui Ventura si era detto a conoscenza prima del 12 dicembre. A fronte di questo contrasto non è chiaro il motivo per cui quel giudice ritenne le affermazioni di Lorenzon meno attendibili di quelle di Barnabò. In effetti, dalla lettura della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro non risulta sia stata esplicitamente espressa una valutazione di inattendibilità di Lorenzon sul punto, perché, come altre volte fece quel giudice, dopo aver prospettato il contrasto tra la versione di Lorenzon e quella di Barnabò (la difformità rispetto alle dichiarazioni di Ventura è evidentemente poco rilevante nella valutazione di attendibilità del teste), non analizzò gli elementi in base ai quali il primo dovesse essere considerato meno attendibile del secondo. Infatti, concluse la valutazione di quella parte delle dichiarazioni di Lorenzon, ammettendo che Ventura avrebbe potuto avergli parlato solo di ipotesi di attentati alle banche, ma escluse qualsiasi rilevanza a tale circostanza.

La Corte non dispone delle dichiarazioni di Marco Barnabò riportate nella motivazione, né può compiere una valutazione specifica sull'attendibilità di quel teste, ma quello che non può condividere è l'operazione logica di mettere sullo stesso piano affermazioni contrastanti senza valutarne la maggiore o minore attendibilità. Orbene, tutti gli elementi di verifica delle dichiarazioni di Lorenzon rispetto a quelle

²⁰⁰⁸ Corte d'assise d'appello Catanzaro 20.3.1981, p. 731.

di Barnabò fanno propendere per una maggiore credibilità del primo rispetto al secondo, non legata necessariamente ad un giudizio di falsità di quest'ultimo, quanto piuttosto alla valutazione oggettiva delle due dichiarazioni. Invero, Barnabò, Lorenzon e Giovanni Ventura si incontrarono il 3 gennaio 1970 e discussero di alcune questioni legate agli attentati verificatisi nel 1969 (queste circostanze, negate da Ventura, furono ammesse da Barnabò e da Lorenzon) e mentre quest'ultimo riferì a distanza di quindici giorni dall'incontro sia del coinvolgimento di Ventura negli attentati ai treni, sia della sua conoscenza precedente al 12 dicembre degli attentati progettati ad istituti bancari, Barnabò dichiarò, a circa tre anni e mezzo di distanza da quell'incontro, che effettivamente si parlò di attentati ai treni, ma che non ricordava il discorso di Ventura sugli attentati alle banche. Orbene, anche solo l'oggettività delle affermazioni dei due testi, l'una resa a brevissima distanza e con il ricordo preciso di quanto avvenuto, l'altra a distanza di oltre tre anni e conclusasi con un non ricordo, rende la prima più attendibile della seconda.

Ma anche la valutazione dei motivi per cui Lorenzon non sarebbe credibile con riferimento alle dichiarazioni sugli attentati del 12 dicembre, mentre lo sarebbe sui precedenti attentati del 1969, è del tutto infondata. E' vero che sugli attentati del 1969 le dichiarazioni di quel teste furono riscontrate da molteplici elementi di prova (persino autonomi rispetto alle indicazioni da costui rese), ma logicamente non può confondersi il piano dell'attendibilità intrinseca con quello dei riscontri. Il complesso delle dichiarazioni di Lorenzon è, a parere di questa Corte, intrinsecamente attendibile, perché non v'è alcuna ragione per ritenere che questi abbia mentito su una parte di quanto riferito come confidenza appresa da Ventura, mentre altro discorso è affermare l'assenza di qualsiasi riscontro rispetto ad alcune sue affermazioni.

L'unico elemento di inattendibilità logica introdotto dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro è rappresentato dal momento in cui quelle confidenze gli furono riferite da Ventura, avendo quel giudice sostenuto l'inverosimiglianza di una confidenza resa a persona che era stata contattata dall'autorità giudiziaria e avrebbe potuto collaborare con la stessa. In effetti, la giustificazione addotta da Lorenzon per smentire l'argomento logico utilizzato da quel giudice è del tutto verosimile, perché se questi il 31 dicembre 1969 aveva avuto un colloquio informale con il Procuratore della Repubblica di Treviso, riferendogli quanto appreso da Ventura sul coinvolgimento dello stesso nelle attività eversive, nei giorni immediatamente successivi Lorenzon aveva sottoscritto la già ricordata "controdeklarazione". Orbene, è del tutto credibile che, a fronte di quell'atteggiamento di Lorenzon, Ventura confidasse che questi non avrebbe più collaborato con l'autorità giudiziaria e comunque, le confidenze riferite nei primi giorni di gennaio riguardavano azioni delittuose non direttamente riconducibili a sé (come quelle in precedenza riferite), ma addebitate da Ventura ad altri.

L'unica questione che su questa parte di dichiarazioni di Lorenzon deve essere affrontata riguarda la loro rilevanza probatoria, da accertare alla luce dei riscontri intervenuti.

Ma questo tema sarà oggetto della valutazione del complessivo quadro probatorio che sarà svolta nei prossimi paragrafi.

Le deposizioni di Franco *Comacchio* e di Ruggero *Pan* saranno di più agevole valutazione, atteso che le dichiarazioni da costoro rese sono state per la gran parte oggetto del giudizio delle Corti di primo e secondo grado di Catanzaro riguardante il delitto associativo per il quale Freda e Ventura furono condannati definitivamente.

Comacchio e Pan furono coinvolti nelle vicende processuali di Catanzaro a seguito del casuale rinvenimento avvenuto il 5 novembre 1971 presso la soffitta di uno stabile di Castelfranco Veneto, di numerose armi, occultate in quel luogo da Giancarlo Marchesin, il quale abitava in un appartamento di quel fabbricato. Marchesin dichiarò di aver ricevuto le armi dal suo amico Comacchio, il quale le aveva a sua volta ricevute da Giovanni Ventura. Le armi erano state per qualche tempo custodite presso l'abitazione della fidanzata di Comacchio, Ida Zanon.

Comacchio confermò di aver custodito quelle armi su incarico di Giovanni Ventura, precisando che gli erano state consegnate nella tarda primavera del 1970 da Angelo Ventura insieme ad una decina di candelotti e ad altri due involucri contenenti materiale esplosivo (che era stato occultato da Comacchio e dalla Zanon in due diversi luoghi della campagna veneta).

Sulla base delle indicazioni di Comacchio riguardanti l'abitazione dalla quale le armi erano state prelevate da lui e da Angelo Ventura, si accertò che quel materiale era stato custodito per qualche tempo (dal dicembre 1969 alla tarda primavera del 1970) da Ruggero Pan, il quale ammise la circostanza.

La vicenda relativa alle armi sequestrate nel novembre 1971 non merita di essere ulteriormente valutata in questa sentenza, atteso che i giudici di Catanzaro accertarono in via definitiva la riconducibilità all'organizzazione criminale capeggiata da Freda e da Ventura delle armi e dell'esplosivo detenuto, per conto di Giovanni Ventura, da Pan, Comacchio e Marchesin.

Pan e Comacchio furono però dichiaranti importanti anche nella definizione della realtà associativa cui Freda e Ventura parteciparono e sul loro coinvolgimento negli attentati del 1969.

Con riferimento ad entrambi questi temi, è importante sottolineare che le dichiarazioni di Pan e Comacchio furono ritenute dai giudici di Catanzaro pienamente attendibili, tanto da costituire uno degli elementi di prova utilizzati per l'affermazione di penale responsabilità di Freda e Ventura²⁰⁰⁹.

Questa Corte deve valutare le deposizioni di detti dichiaranti limitatamente alle circostanze relative agli episodi del 12 dicembre.

Per quanto concerne Comacchio, gli elementi probatoriamente rilevanti sono tre:

²⁰⁰⁹ La Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, pp. 463-466, valutò analiticamente le dichiarazioni di Pan, ritenendole un *consistente riscontro* della sussistenza del vincolo societario tra Freda e Ventura, e concludendo quella analisi con l'affermazione che *le dichiarazioni di Pan, quindi, malgrado qualche marginale inesattezza, sono da ritenersi sostanzialmente veritiere*. Anche le dichiarazioni di Comacchio furono ritenute pienamente attendibili con riferimento alla riconducibilità a Giovanni Ventura di tutte le armi detenute da quel dichiarante, compreso il materiale esplosivo di cui i coniugi Comacchio-Zanon riferirono all'autorità giudiziaria spontaneamente (Corte, ult. cit., p. 467-468).

- l'esibizione da parte di Giovanni Ventura, nell'autunno 1969, di un timer dello stesso tipo di quelli acquistati da Freda e la chiara enunciazione formulata allo stesso Ventura alla fine di novembre sul progettato impiego di quel temporizzatore nella preparazione di ordigni esplosivi.

- la confidenza ricevuta da Angelo Ventura, qualche giorno prima del 12 dicembre, sulla previsione di attentati nelle banche.

- la confidenza ricevuta dallo stesso Angelo Ventura (da Comacchio e dalla Zanon) circa l'opportunità di crearsi un alibi per il 12 dicembre.

Sul primo episodio la Corte d'assise d'appello valutò sostanzialmente attendibili le indicazioni di Comacchio, atteso che furono confermate dallo stesso Giovanni Ventura, anche se quel giudice fornì una diversa valutazione del rilievo probatorio della circostanza rispetto a quello di primo grado. Anche la Corte barese ritenne l'indicazione di Comacchio attendibile, aderendo all'interpretazione della sua irrilevanza compiuta dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro.

La questione che qui merita di essere trattata è l'accertamento di attendibilità dell'affermazione di Comacchio sulla esibizione e sulla consegna del timer, che così può essere ricostruita sulla base delle sue dichiarazioni nel procedimento di Catanzaro.

Nell'interrogatorio del 6.11.1971, Comacchio fornì un'indicazione generica sull'epoca dell'incontro con Giovanni Ventura, nel corso del quale questi gli chiese se fosse disponibile a collocare ordigni esplosivi sui treni delle ferrovie, ordigni costruiti con un congegno a tempo simile a quello delle lavatrici, riferendo che quel colloquio ebbe luogo prima del dicembre 1969. Poco tempo dopo quel colloquio Ventura gli mostrò il timer, chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in occasione della collocazione degli ordigni.

Nell'interrogatorio del 27.11.1971, Comacchio, dopo aver ricostruito i rapporti con Ventura, non fornì un'indicazione più specifica della data di quell'incontro. L'affermazione del dichiarante che *in tale periodo il Ventura cominciò a farmi dei discorsi prima alquanto generici, poi sempre più specifici fino a giungere a chiedermi se ero disposto a collocare ordigni esplosivi sui treni*²⁰¹⁰, non può essere riferita all'ultima indicazione fornita da Comacchio nel capoverso immediatamente precedente (cioè fine novembre – inizio dicembre), perché il riferimento temporale descritto è quello di tutto il periodo indicato in quel capoverso (cioè dalla ripresa dei rapporti con Ventura avvenuta nella seconda metà del 1969). La collocazione dell'incontro tra la fine novembre e l'inizio di dicembre 1969 è, parere della Corte inesatta, atteso che in successivi interrogatori²⁰¹¹, Comacchio ribadì che la consegna del timer era avvenuta nell'autunno 1969. Di particolare interesse, al fine di collocare l'episodio, è l'interrogatorio del 20.10.1972 (trascritto integralmente), nel corso del quale Comacchio riferì che Ventura, nell'arco di due mesi, gli fece molti discorsi sull'accensione di un ordigno esplosivo, dapprima chiedendogli di disegnare circuiti elettrici, di accendere un fiammifero collegato ad una resistenza, di realizzare circuiti

²⁰¹⁰ Comacchio, int. 27.11.1971, p. 2.

²⁰¹¹ Comacchio, int. 27.1.1972.

elettrici per lampadine²⁰¹². Alla specifica domanda del G.I. di quando Ventura gli avesse mostrato il timer, Comacchio rispose *verso ottobre 1969*²⁰¹³, confermando così l'indicazione dell'autunno già fornita in precedenza.

Nel corso del dibattimento di Catanzaro, Comacchio fornì indicazioni analoghe a quelle sopra riportate, collocando nel mese di ottobre le proposte di Ventura sulla realizzazione dei circuiti elettrici per accendere una lampadina o un fiammifero, e in epoca immediatamente successiva (ottobre-novembre) la richiesta di collocare ordigni sui treni. Ma l'episodio della consegna del timer fu collocato da Comacchio nei primi giorni di dicembre o alla fine di novembre del 1969²⁰¹⁴.

Così ricostruite le dichiarazioni di Comacchio nel procedimento di Catanzaro, non può con certezza affermarsi che il dichiarante collocò l'esibizione e la consegna del timer da parte di Giovanni Ventura tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 1969. Tra la fine dell'estate e il dicembre del 1969, Giovanni Ventura discusse in numerose occasioni con Comacchio di circuiti elettrici destinati ad attivare una resistenza e ad accendere un fiammifero (questi discorsi si protrassero due mesi), nello stesso periodo Ventura gli propose di collocare ordigni esplosivi sui treni (la proposta gli fu rivolta nel mese di ottobre o a cavallo tra ottobre e novembre), e in questo contesto logico e temporale Comacchio collocò la consegna del timer, nel corso dell'istruttoria fissata nell'autunno e più specificamente nel mese di ottobre, in dibattimento posticipata alla fine di novembre o all'inizio di dicembre. Orbene, a fronte di tali indicazioni, affermare (come fecero le Corti d'assise d'appello di Catanzaro e di Bari) che la consegna del timer avvenne con certezza nei primi giorni di dicembre 1969 non è coerente con le risultanze probatorie descritte. Ritiene questa Corte che su quello specifico le indicazioni temporali del dichiarante siano più equivoche e non consentano di condividere l'affermazione dei giudici calabresi.

Sulle confidenze ricevute da Angelo Ventura, ritenute dalla Corte d'assise di Catanzaro pienamente attendibili, la Corte del gravame fornì un'opposta valutazione, definendole *troppo fantasiose e fumose per meritare una seria attenzione*²⁰¹⁵, giudizio di inattendibilità ribadito dalla Corte d'assise d'appello di Bari²⁰¹⁶.

Quel giudizio appare, in verità, fondato su una sommaria valutazione di un solo parametro della personalità di Comacchio, cioè il suo interesse a rivolgere accuse non vere nei confronti dei fratelli Ventura per allontanare da sé qualsiasi sospetto di complicità con essi. Ma se si valuta il complessivo giudizio formulato dalla Corte del gravame calabrese sull'attendibilità di Comacchio, le confidenze che questi assunse essergli state rivolte da Angelo Ventura rappresenterebbero l'unica "falsità" riferita da quel dichiarante all'autorità giudiziaria sulla posizione processuale dei fratelli Ventura, peraltro rivolta a quello dei due, cioè Angelo, che era meno coinvolto nelle vicende eversive descritte dallo stesso dichiarante. E' del tutto illogico (e quel giudice non offrì nella motivazione alcuna spiegazione plausibile di quella valutazione) che

²⁰¹² Così, Comacchio, int. 20.10.1972, p. 8 della trascrizione.

²⁰¹³ Comacchio, ult. cit., p. 9.

²⁰¹⁴ Comacchio, int. 28.2.1977.

²⁰¹⁵ Corte d'assise d'appello Catanzaro 20.3.1981, p. 696.

²⁰¹⁶ Corte d'assise d'appello Bari 1.8.1985, p. 262.

Comacchio, dopo aver ricostruito in maniera che la Corte ritenne attendibile una serie di episodi gravemente compromettenti per la posizione processuale di Giovanni Ventura (e in parte del fratello Angelo), avesse introdotto nelle sue deposizioni un'indicazione falsa del come quella sopra descritta. Comacchio riferì al G.I. di Treviso il 6.11.1971 che, *successivamente alla partenza di Giovanni Ventura, e comunque prima del 12 dicembre, il Ventura Angelo mi confidò che tra poco sarebbe avvenuto "qualcosa di grosso", in particolare una marcia di fascisti a Roma e "qualcosa che sarebbe avvenuta nelle banche"*. In un successivo interrogatorio²⁰¹⁷, lo stesso dichiarante soggiunse che la sera del 12 dicembre 1969, verso le ore 17, aveva incontrato Angelo Ventura in un bar di Castelfranco e questi gli aveva chiesto di essere accompagnato a Padova perché "doveva farsi vedere lì". Comacchio lo aveva accompagnato recandosi anche presso il magazzino COIN ove lavorava l'allora sua fidanzata Ida Zanon. Quest'ultima, in un interrogatorio precedente al 27 novembre 1971²⁰¹⁸, quindi prima che ne parlasse il marito, dichiarò che effettivamente il 12 dicembre Ventura si era recato presso il magazzino COIN dove lei lavorava sia la mattina, da solo, che il pomeriggio, in compagnia di Comacchio.

La Corte del gravame di Catanzaro non diede alcuna credibilità alle dichiarazioni di Comacchio (e della Zanon) sulle confidenze ricevute da Angelo Ventura, senza fornire, si ripete, alcuna spiegazione logica di questo diverso giudizio. Comacchio fu ritenuto attendibile sulla vicenda delle armi, sulla struttura sovversiva a cui Ventura e Freda appartenevano, sul coinvolgimento di Ventura negli attentati ai treni, sull'esibizione e la consegna del timer, mentre fu ritenuto un mentitore sulle confidenze (non particolarmente significative) di Angelo Ventura. Le uniche ragioni addotte da quel giudice a sostegno del giudizio di inattendibilità sono la mancata incriminazione di Angelo Ventura per il delitto di strage e l'illogicità del discorso che quest'ultimo avrebbe fatto a Comacchio e alla Zanon per la giornata del 12 dicembre. Argomentò la Corte che le dichiarazioni di Comacchio non avevano costituito un valido elemento agli effetti di un'incriminazione per il delitto di strage, ma può ribattersi che sarebbe stato del tutto velleitario da parte della pubblica accusa fondare un'incriminazione sulla conoscenza di ulteriori attentati che Angelo Ventura aveva dimostrato confidandosi con Comacchio. L'affermazione del giudice calabrese di primo grado che Angelo Ventura era apparso consapevole che qualcosa era in progetto da parte del gruppo sovversivo di cui il fratello Giovanni era uno dei capi, non comporta il coinvolgimento dello stesso in quella vicenda delittuosa, per cui l'argomento della mancata incriminazione non inficia in alcun modo l'attendibilità di Comacchio.

La seconda argomentazione addotta da quel giudice è priva di consistenza nel giudizio di attendibilità qui affrontato. Se è vero che Angelo Ventura avrebbe potuto preconstituirsì un alibi anche a Castelfranco senza necessità di recarsi a Padova, ciò non può di per sé valutarsi come indizio dell'intento calunniatorio di Comacchio nei confronti dei fratelli Ventura e in particolare di Angelo. La Corte del gravame di

²⁰¹⁷ Comacchio, int. 27.11.1971.

²⁰¹⁸ Zanon, int. 7.11.1971.

Catanzaro utilizzò espressioni decisamente inconferenti per delineare la personalità di Comacchio, affermando la sua fantasiosità e puerilità nel tentativo di lanciare ombre e sospetti su Angelo Ventura. Quell'affermazione appare a questo giudice solo la logica conclusione di quanto Comacchio dedusse dalle confidenze di Angelo Ventura precedenti alla strage del 12 dicembre, cioè la sua conoscenza che quei giorni sarebbe accaduto qualcosa di grave ad opera di un gruppo eversivo riconducibile all'estrema destra e di cui faceva parte Giovanni Ventura. Si badi che Comacchio rese quell'affermazione dopo che la Zanon aveva riferito al G.I. che proprio il 12 dicembre 1969 Angelo Ventura si recò per ben due volte al magazzino ove ella lavorava e, dopo l'inizio delle indagini per la strage nei confronti di Giovanni Ventura, le aveva chiesto di suffragare il suo alibi per quel giorno. La Corte del gravame ritenne le dichiarazioni della Zanon attendibili, fornendo delle analoghe affermazioni di Comacchio un giudizio totalmente negativo. Eppure è vero che Angelo Ventura il pomeriggio del 12 dicembre si recò al COIN con Comacchio (se, come non fu contestato, la Zanon aveva detto il vero), per cui quel dichiarante avrebbe inventato fantasiosamente una frase rivoltagli da Angelo Ventura al solo fine di gettare su di lui ombre e sospetti.

La logica di valutazione è, a parere della Corte, del tutto contraria al giudizio espresso dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, anche perché l'affermazione di Comacchio circa i discorsi riferiti da Angelo Ventura sulla realizzazione di attentati nelle banche furono in quel procedimento confermati dalle confidenze che Giovanni Ventura fece a Lorenzon e a Pan.

E' evidente che i tre specifici indizi rappresentati dalle dichiarazioni di Comacchio, Lorenzon e Pan circa le confidenze che fecero al primo Angelo Ventura, agli altri il fratello Giovanni sulla progettazione di attentati contro le banche devono prima essere valutati autonomamente tra loro per verificarne la veridicità, ma nel ragionamento probatorio complessivo, se non sussistono elementi tali da escludere l'attendibilità complessiva di quei dichiaranti, la convergenza degli indizi rappresenta un elemento di riscontro che non può essere sottovalutato.

La credibilità complessiva di Comacchio è stata messa in dubbio dalla Corte del gravame di Catanzaro soltanto su una circostanza rispetto alla quale peraltro erano intervenute specifiche conferme da altri dichiaranti²⁰¹⁹ e tale giudizio non può essere condiviso da questa Corte.

Si può discutere se le confidenze di Angelo Ventura costituiscano un elemento probatorio significativo nel quadro complessivo che deve essere qui valutato, ma non può mettersi in dubbio che le deposizioni rese da quel dichiarante siano nel loro complesso attendibili e siano state tutte riscontrate da elementi estrinseci.

Il giudizio sull'attendibilità di Pan è ancora più agevole, atteso che i giudici di Catanzaro espressero su quel dichiarante un'incondizionata affermazione di credibilità, riferita a tutte le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

²⁰¹⁹ La Corte d'assise d'appello di Bari risolse la questione dell'attendibilità di Comacchio e Pan sulle confidenze che avrebbe loro fatto Angelo Ventura in poche righe, senza fornire alcun elemento critico che potesse inficiare l'attendibilità, peraltro ritenuta su tutte le altre circostanze, dei due dichiaranti.

Pan rese nel procedimento di Catanzaro dichiarazioni su molteplici argomenti rilevanti nella valutazione delle posizioni processuali di Freda e Ventura, ritenute nel loro complesso pienamente attendibili²⁰²⁰:

- sulla responsabilità di Freda nell'attentato al Rettorato e sulle proposte dallo stesso rivoltegli nella primavera del 1969 perché collaborasse in un vasto programma di attentati da attuare nell'autunno di quello stesso anno, proponendogli di prendere in affitto un locale da utilizzare come deposito di armi ed esplosivi.

- sulla conferma della responsabilità di Freda nell'attentato a Rettorato, nonché in quelli del 25 aprile a Milano, riferitagli da Pozzan²⁰²¹.

- sulle confidenze di Giovanni Ventura in ordine alla sua responsabilità negli attentati ai treni²⁰²².

- sulla vicenda delle armi dallo stesso Pan custodite per conto di Freda e Ventura.

Con riferimento agli attentati del 12 dicembre, le indicazioni ritenute dai giudici di Catanzaro rilevanti nella valutazione degli imputati Freda e Ventura sono rappresentate dalla richiesta che Giovanni Ventura rivolse a Pan nel settembre 1969 perché reperisse cassette di ferro in cui collocare gli ordigni esplosivi per una migliore riuscita della futura attività criminosa e nelle confidenze ricevute da Angelo Ventura il 12 dicembre.

Nessun dubbio di inattendibilità fu prospettato dai giudici del gravame di Catanzaro sulle dichiarazioni di Pan riguardanti la richiesta formulata da Ventura formulato di reperire cassette metalliche da usare al posto di quelle di legno utilizzate negli attentati ai treni, circostanza che in quel procedimento fu confermata anche da Fabris, a cui proprio nell'autunno 1969 Freda rivolse analoga richiesta²⁰²³.

Vi è da rilevare che la Corte d'assise d'appello di Bari sulla questione delle cassette metalliche formulò un giudizio negativo di attendibilità di Fabris e Pan, anche se valutò il contenuto di quelle dichiarazioni privo di rilevanza probatoria nei confronti di Freda e Ventura, reputando che quella circostanza dovesse essere degradata da indizio a mero sospetto.

Anche sul tema qui esaminato, il giudizio espresso dalla Corte barese è, a parere di questa Corte, privo di qualsiasi fondamento. Nessun argomento specifico fu speso da quel giudice per giustificare le riserve di attendibilità di Fabris e Pan, a fronte di due pronunce di giudici di merito (quelli di Catanzaro) che con solidi argomenti avevano motivato la piena attendibilità di entrambi quei dichiaranti, tanto da pervenire alla condanna di Freda e Ventura per il delitto associativo e per gli attentati del 1969 compresi tra l'aprile e l'agosto, anche sulla base delle dichiarazioni di costoro. Il giudice barese si limitò ad osservare che Fabris e Pan erano inattendibili perché avevano timore di essere incriminati in relazione agli aiuti forniti a Freda nel reperimento dei timer e nella detenzione delle armi, e tale sommario giudizio, oltre a

²⁰²⁰ Il giudizio di attendibilità è espresso da Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 463-466.

²⁰²¹ Con specifico riferimento a questi episodi, l'attendibilità di Pan è affermata da Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 637 e 638.

²⁰²² Con specifico riferimento a questi episodi, l'attendibilità di Pan è affermata da Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 645.

²⁰²³ La piena attendibilità è confermata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro 20.3.1981, p. 682-683.

non tenere in considerazione i parametri di valutazione da adottare per esprimere l'attendibilità o l'inattendibilità dei dichiaranti, è intrinsecamente viziato. Se effettivamente i due dichiaranti fossero stati preoccupati di una loro incriminazione o di aggravare la loro posizione di imputato (circostanza che non può essere a priori esclusa) le loro dichiarazioni sui rapporti con Freda e Ventura (sulle cassette metalliche, sui timer e sugli attentati in programma) avrebbero aggravato la loro posizione, perché le condotte a loro contestate si sarebbero inserite in un ambito criminale ben più grave di quello delineato prima delle loro dichiarazioni. Fabris e Pan avrebbe avuto tutto l'interesse a ridimensionare non solo il proprio ruolo nella vicenda, ma anche quello di Freda e Ventura, la cui posizione era strettamente legata alla loro.

Oltre a ciò deve escludersi che in quel procedimento siano emersi elementi che inducessero a ritenere che i due dichiaranti avessero fornito agli inquirenti false indicazioni sull'attività di Freda e Ventura al solo fine di compiacere gli inquirenti, perché tutte le dichiarazioni di Pan e Fabris furono riscontrate specificamente da altri elementi di prova, tanto che solo la Corte barese formulò in poche righe un giudizio critico sulle stesse.

Anche riguardo alla confidenza che Angelo Ventura fece a Pan nel pomeriggio del 12 dicembre (quando Ventura si precipitò a casa di Pan per comunicargli che "*era successa una carneficina, però mio fratello non c'entra*"), i giudici di Catanzaro non misero in dubbio l'attendibilità del dichiarante, pur rilevando la Corte del gravame che a quella circostanza non poteva essere attribuito alcun valore indiziante. Al di là della valutazione che di tale elemento probatorio si vorrà fornire, nessun dubbio era stato prospettato da quei giudici sulla veridicità dell'affermazione compiuta da Pan.

Il giudizio della Corte barese fu, anche su questo episodio, nettamente diverso, senza peraltro essere suffragato da un'analisi accurata della personalità del dichiarante e degli altri parametri di valutazione della sua attendibilità. Quel giudice parlò di sospetto delle dichiarazioni di Pan perché questi era all'epoca incriminato per detenzione di armi, ma nessun'altra considerazione critica fu evidenziata per confermare tale sospetto.

La Corte ritiene che anche le dichiarazioni rese da Pan nel procedimento di Catanzaro presentino tutte le caratteristiche per essere valutate pienamente affidabili. E' vero che il dichiarante fu coinvolto nella vicenda delittuosa riconducibile all'associazione sovversiva di cui Freda e Ventura erano i capi, per avere custodito nel loro interesse armi ed esplosivo, ma, dopo l'incriminazione, le sue dichiarazioni furono autonome nell'originalità del contributo offerto all'autorità giudiziaria, coerenti con il quadro delittuoso descritto da altri testimoni, disinteressate nella descrizione di episodi ulteriori rispetto alla detenzione di armi, condotta questa che, se collocata in un contesto eversivo come quello descritto dallo stesso Pan, avrebbe assunto una gravità indubbiamente maggiore di quella originariamente contestatagli. Se si ritiene che il dichiarante fosse interessato a rendere dichiarazioni finalizzate a sminuire la propria condotta delittuosa, avrebbe dovuto escludere la consapevolezza circa l'attività delittuosa realizzata da Freda e Ventura nel corso del 1969 e non confermare che quelle armi e quell'esplosivo costituivano l'arsenale di un'associazione eversiva.

Quindi, il rilievo formulato a carico del dichiarante dalla Corte barese è totalmente priva di consistenza logica e stride con gli accertamenti compiuti nel corso del procedimento di Catanzaro, che, lo si deve ribadire, tutti riscontrarono positivamente le dichiarazioni di Pan.

Con specifico riferimento alle due vicende qui valutate (la richiesta di cassette metalliche e l'*exusatio non petita* di Angelo Ventura) i riscontri sono specifici, avendo Fabris confermato che in quello stesso mese di settembre anche Freda era alla ricerca delle cassette metalliche e avendo i coniugi Comacchio-Zanon ribadito che il 12 dicembre Angelo Ventura era fortemente preoccupato di un coinvolgimento suo e del fratello Giovanni negli attentati avvenuti da poche ore.

La valutazione di attendibilità di Tullio *Fabris* è più articolata rispetto a quella appena conclusa, atteso che detto dichiarante, dopo le deposizioni rese nel procedimento di Catanzaro, fu nuovamente sentito nell'indagine condotta dal G.I. di Milano e fornì a quell'autorità giudiziaria una serie di indicazioni ulteriori rispetto a quelle rese vent'anni prima. Per questo il giudizio di attendibilità dovrà essere compiuto sui due piani, delle dichiarazioni rese negli anni '70 e delle più recenti deposizioni, tutte acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito della morte del teste.

Le dichiarazioni rese da Fabris nel procedimento di Catanzaro riguardarono essenzialmente quattro specifiche circostanze: l'acquisto dei timer avvenuto nel settembre 1969 e la successiva consegna da Freda a Ventura di uno di quei congegni, la richiesta rivoltagli dallo stesso Freda di reperire cassette metalliche nelle quali collocare il timer, le informazioni tecniche richiestegli in quel periodo ancora da Freda e Ventura.

Fabris fu sentito dal G.I. di Treviso a seguito dell'intercettazione telefonica di una conversazione intrattenuta con Freda, sull'utenza di quest'ultimo, dalla quale risultava che il teste era coinvolto nell'acquisto dei timer. Sin dai primi esami testimoniali, Fabris ricostruì la natura del suo rapporto con Freda nei termini confermati nel corso di tutto il procedimento.

Non è necessario ripercorrere il contenuto di quelle dichiarazioni, per la quasi totalità ritenuto dai giudici di Catanzaro e Bari pienamente attendibile e che, quindi, può essere qui esposto in termini riassuntivi.

L'acquisto dei timer dalla ditta Elettrocontrolli di Bologna è circostanza incontestata, sulla quale non è necessario illustrare le dichiarazioni di Fabris, che furono riscontrate nelle sentenze d'appello di Catanzaro e di Bari²⁰²⁴.

Anche la consegna di un timer da Freda a Ventura fu ritenuta da quei giudici accertata, alla luce della parziale ammissione di Ventura e delle dichiarazioni di Comacchio e Lorenzon sulla disponibilità da parte dello stesso di un simile congegno. Fabris riferì altresì della richiesta che nel settembre 1969 gli rivolse Freda di procurargli una cassetta metallica nella quale collocare un commutatore. Su questa circostanza, mentre le Corti di Catanzaro ritennero attendibile il teste, la Corte barese

²⁰²⁴ E' sufficiente richiamare la Corte d'assise d'appello di Bari 1.8.1985, p.219-220.

prospettò, senza peraltro fornire una soddisfacente motivazione di quella affermazione, l'inattendibilità di Fabris e di Pan (ma su questo profilo della sentenza si sono già affrontate le valutazioni critiche che questo giudice ha formulato su quella affermazione).

L'ultima parte delle dichiarazioni di Fabris riguardarono i "consigli tecnici" che Freda gli chiese tra la fine dell'estate e l'autunno 1969. E' interessante riportare alcuni passi delle dichiarazioni del teste, nelle quali sono contenuti, pur in termini generici, tutti gli argomenti poi sviluppati nel corso delle deposizioni rese in questo procedimento:

- il 22.1.1972, Fabris dichiarò che qualche giorno dopo la visita alla RICA di Padova, Freda gli aveva mostrato il timer acquistato e gli aveva chiesto *come doveva farsi l'allacciamento per poter rendere incandescente una resistenza al nichel-cromo al termine della corsa della molla*, e lui aveva fornito alcune spiegazioni tecniche, acquistando anche cinque metri di filo al nichel-cromo.

- ancora in quella deposizione dichiarò: *ricordo che prima di questi avvenimenti e certamente prima dell'agosto 1969 il Freda mi chiese altri pareri per allacciamenti elettrici specificamente per batterie (batteria a secco da 4,5 volt). I parerei erano sempre in funzione della possibilità di far accendere una resistenza. Mi parlò di interruttori che dovevano essere inseriti in un circuito alimentato da batteria e con un relais; mi parlò di un orologio a sveglia chiedendomi un parere per inserire nel meccanismo della soneria il contatto della resistenza. Ricordo che mi parlò di fiammiferi in relazione alle resistenze stesse. Fabris soggiunse che quei discorsi si protrassero per alcuni mesi e che Freda prendeva molti appunti in quanto quei circuiti sarebbero stati realizzati da un'altra persona.*

Su questa parte di dichiarazioni, i giudici di Catanzaro e Bari mostrarono meno interesse rispetto all'acquisto dei timer, atteso che ritennero generiche le indicazioni fornite dal teste sui consigli tecnici richiestigli da Freda, certamente finalizzati alla realizzazione di congegni esplosivi, ma sui quali non furono fornite specificazioni sul loro funzionamento. Quelle dichiarazioni furono utilizzate, dopo essere state valutate anch'esse attendibili, nell'attribuzione a Freda e Ventura degli attentati ai treni, atteso che i consigli richiesti a Fabris riguardarono congegni analoghi a quelli utilizzati negli ordigni dell'8-9 agosto 1969 e i colloqui con Freda erano stati collocati dal teste in epoca antecedente all'agosto. A ben vedere, dal contenuto di quelle dichiarazioni risultava chiaramente che il rapporto di "collaborazione tecnica" di Fabris con Freda non si era limitato alla fase precedente agli attentati ai treni, ma era proseguito "*per alcuni mesi*", tanto da condurre all'acquisto dei timer e alle spiegazioni sul loro funzionamento.

In conclusione, le dichiarazioni di Fabris furono ritenute dai giudici di primo e secondo grado pienamente attendibili, mentre l'unico accenno di inattendibilità fu prospettato, in termini assolutamente generici e logicamente infondati, dalla Corte barese.

Questo giudice non può che condividere il giudizio all'epoca espresso dalle Corti di Catanzaro, non tanto per una acritica fiducia nelle dichiarazioni di Fabris, quanto

piuttosto per la verifica dei parametri di attendibilità in concreto compiuta anche rispetto ad un dichiarante che pure fu sempre formalmente un teste.

Fabris fu certamente indotto a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria (a seguito della richiamata intercettazione telefonica), ma le sue deposizioni si svilupparono dal gennaio 1972 fino alla metà del 1973 come autonomo contributo di conoscenza alle indagini. Prima che fossero compiuti gli accertamenti sull'acquisto dei timer da parte di Freda, fu Fabris a descrivere quel rapporto, così come fu il primo ad indicare la consegna che Freda fece a Ventura di un temporizzatore e la richiesta da parte dello stesso Freda di cassette metalliche per contenere un commutatore.

Quanto ai consigli tecnici richiesti da Freda, quelle dichiarazioni furono certamente generiche e, con una valutazione *a posteriori*, reticenti.

Ma tutte le indicazioni fornite dal teste, oltre ad essere autonome, disinteressate, coerenti e logiche nella ricostruzione dei fatti, furono soprattutto riscontrate nell'ambito di quel procedimento. Per questo il sospetto avanzato dalla Corte barese di inattendibilità delle affermazioni che Fabris aveva reso nelle indagini era stato già all'epoca smentito dai puntuali riscontri acquisiti in quel procedimento.

Nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, Fabris ha fornito agli inquirenti indicazioni più specifiche rispetto a quelle rese nei primi anni '70, inquadrando la propria collaborazione tecnica con Freda e Ventura in un'attività di preparazione di congegni esplosivi nella quale egli stesso fu, più o meno consapevolmente, coinvolto.

Nel primo interrogatorio, risalente al novembre 1994, dopo aver descritto l'origine dei suoi rapporti con Freda (che era divenuto suo cliente per il tramite della madre di quest'ultimo), Fabris ha riferito di esserne diventato quasi amico. Nel giugno-luglio 1969, Freda gli chiese un consulto tecnico, avendo necessità di realizzare un contatto elettrico ritardato in un sistema composto da due batterie piatte; in particolare gli chiese se avesse la disponibilità di un timer a 60 o 90 minuti e Fabris rispose che si sarebbe informato; fu, quindi, nuovamente contattato da Freda, il quale sollecitò la risposta alla richiesta formulata. Nella seconda metà di settembre Freda chiese frequentemente a Fabris consigli relativi al collegamento dei timer con un filo di nichel-cromo che fungesse da resistenza in un congegno nel quale le batterie dovevano fornire l'energia per rendere incandescente il filo. Freda aveva necessità di ritardare il riscaldamento del filo al nichel-cromo, obiettivo non perseguibile con un semplice timer, ma per cui era necessario un commutatore, ove la presenza del terzo morsetto avrebbe consentito di scaldare il filo con ritardo attraverso l'energia delle batterie²⁰²⁵.

Queste dichiarazioni sono sostanzialmente conformi a quelle rese nel procedimento di Catanzaro. Difatti, solo a metà di quel primo interrogatorio l'atteggiamento del teste ha avuto un radicale mutamento, avendo egli ha cominciato a manifestare i timori per la sua incolumità ripercorrendo alcuni episodi di intimidazione subiti tra la fine del 1971 e la metà del 1972. Solo nel secondo interrogatorio, Fabris, proseguendo nella descrizione della "collaborazione" fornita a Freda e Ventura, ha

²⁰²⁵ Fabris, s.i.t. 16.11.1994.

introdotta alcuni argomenti nuovi rispetto alle deposizioni degli anni '70. Il teste ha dichiarato che durante il periodo degli incontri nei quali discussero delle questioni tecniche oggetto delle domande di Freda, questi gli prospettò che nel mese di dicembre sarebbe accaduto un evento importante, che rappresentava l'attuazione del progetto di rivolgimento politico delle istituzioni del nostro Paese da realizzare con un "colpo di Stato", conseguente alla destabilizzazione provocata dagli attentati. Fabris ha precisato che quei discorsi gli sembrarono il tentativo da parte di Freda di appalesare con lui il suo potere, per indurlo a collaborare.

Fabris ha proseguito, quindi, la descrizione tecnica dei discorsi intercorsi con Freda, precisando che questi indicò Ventura ed un'altra persona, di cui non fece mai il nome, come il terminale delle cognizioni apprese di cui era solito prendere appunti scritti. Quei discorsi si concretizzarono proprio alla fine di settembre di quell'anno, quando presso lo studio di Freda furono compiuti veri e propri esperimenti di collegamento dei congegni elettrici con fiammiferi antivento. Alla presenza di Ventura, Fabris e Freda provarono il congegno costituito da due batterie da 4,5 volt sovrapposte, con le linguette avvolte con il filo al nichel-cromo sul quale era appoggiato un fiammifero antivento²⁰²⁶, senza peraltro attivare il collegamento con il timer, e l'esperimento riuscì perché il fiammifero si accese²⁰²⁷. Finita la prova, Ventura, che mostrò con Freda soddisfazione per la buona riuscita dell'esperimento, ripose il congegno in una valigetta. Fabris ha soggiunto che a suo parere, Freda e Ventura sarebbero stati in grado di ripetere quell'esperimento.

A seguito delle notizie apprese il 12 dicembre, Fabris fu colto da un fortissimo travaglio emotivo, avendo egli avuto il sospetto che fossero stati proprio Freda e Ventura gli autori degli attentati. Fu certo di quella sensazione quando, nella primavera del 1970, i due gli proposero di continuare la sua collaborazione tecnica. Costoro gli dissero che avevano intenzione di proseguire in quell'attività terroristica, per la quale era necessaria la competenza tecnica di Fabris, al fine di collegare il timer con le batterie e il resto del materiale; gli assicurarono buoni compensi e garanzia di impunità, affermando di essere protetti da elementi governativi. Fu allora che, dopo aver parlato con la moglie, il teste decise di interrompere i rapporti con loro.²⁰²⁸

In quel secondo interrogatorio Fabris ha confermato quanto aveva dichiarato nel procedimento di Catanzaro circa la richiesta di Freda di acquisto di cassette metalliche²⁰²⁹.

A poche settimane di distanza da quei primi due verbali, Fabris ha ulteriormente precisato quel rapporto di collaborazione tecnica, riferendo che gli incontri in cui si svolsero gli esperimenti furono due, nel primo, precedente all'acquisto dei timer, lui e Freda riuscirono ad accendere il fiammifero antivento; nel secondo, esclusivamente

²⁰²⁶ Fabris ha descritto i fiammiferi con la testa di zolfo più grande del normale e la fascetta in rilievo, riconoscendoli in quelli mostratigli dal G.I.

²⁰²⁷ Fabris ha descritto nei particolari i componenti tecnici del congegno, rilevando che l'accensione del fiammifero dimostrava l'adeguatezza della sezione del filo, perché se fosse stato più sottile si sarebbe spezzato a causa dell'incandescenza.

²⁰²⁸ Fabris, s.i.t. 17.11.1994.

²⁰²⁹ Fabris, s.i.t. 17.11.1994.

teorico, Fabris spiegò a Freda e Ventura il funzionamento del congegno comprensivo del timer²⁰³⁰.

Dopo circa un mese, quindi a novembre, Fabris realizzò, sempre alla presenza di Freda e Ventura, la prova pratica con l'innesto del timer²⁰³¹. Furono realizzate due sole prove, entrambe con esito positivo, e Freda e Ventura manifestarono piena soddisfazione. Freda annotò tutto il procedimento di realizzazione del congegno e di accensione del fiammifero, ribadendo che vi era un'altra persona, di cui peraltro non fece mai il nome, incaricata di realizzare il circuito che Fabris aveva illustrato²⁰³².

Questo è il quadro conclusivo della vicenda riferita dal teste, in relazione alla quale devono evidenziarsi le difformità rispetto alle dichiarazioni rese nel procedimento di Catanzaro, ma anche rilevarsi la sostanziale coerenza delle due deposizioni.

Infatti, il teste ha sostanzialmente confermato nei verbali più recenti il rapporto di collaborazione con Freda, fornendo nella seconda parte alcune indicazioni più specifiche sulla destinazione dei timer acquistati nel settembre 1969 grazie alla sua intermediazione. Se nel 1972 Fabris fu "obbligato" a fornire spiegazioni sulla vicenda dei timer (perché individuato dagli investigatori come intermediario nell'acquisto), il suo contributo fu limitato all'ammissione dei generici consigli tecnici richiestigli da Freda, decisamente poco compromettenti per la posizione dello stesso testimone. Si badi, Fabris non ha fornito in questo procedimento indicazioni molto più ampie, ma ha solo introdotto la pratica realizzazione dei consigli tecnici richiestigli da Freda e già descritti nel procedimento di Catanzaro. Ciò posto la ricostruzione di quelle sperimentazioni, compiute insieme a Freda e Ventura, ha reso inequivoco il significato della collaborazione tecnica prestata dall'elettricista, finalizzata evidentemente a realizzare congegni da utilizzare nella preparazione di ordigni esplosivi.

La questione centrale nella valutazione della deposizione di Fabris non è tanto verificare se lo stesso sia stato attendibile nel procedimento di Catanzaro (essendosi accertato che tutte le circostanze all'epoca riferite e confermate in questo procedimento erano vere), ma se in questo dibattimento sia emersa una spiegazione logica e ragionevole della reticenza del teste con riferimento alla novità espressa nelle deposizioni del 1994-1995.

Affrontando tale questione è opportuno ricostruire quanto Fabris ha dichiarato nei tre citati verbali (e in uno successivo del mese di marzo) per spiegare le ragioni della sua parziale reticenza nel corso delle indagini di Catanzaro. Il teste ha descritto quattro episodi di intimidazione verificatisi proprio a cavallo delle deposizioni rese ai G.I. di Treviso e di Milano. Ha riferito che, ancora prima della deposizione al G.I. di Treviso, incontrò casualmente la madre di Freda, la quale lo minacciò esplicitamente di non parlare, perché in caso contrario "*lo avrebbe mandato al creatore*". Dopo le

²⁰³⁰ Fabris ha soggiunto che Freda e Ventura gli sembrarono del tutto inesperti, tanto che annotavano accuratamente le sue spiegazioni.

²⁰³¹ Fabris ha spiegato l'esperimento, compiuto con il timer acquistato dalla Elettrocontrolli che disponeva di tre morsetti: la linguetta libera delle batterie fu unita con il morsetto comune del timer, mentre il filo al nichel-cromo fu collegato ad altra linguetta delle batterie e all'altro capo al morsetto denominato ritorno due. Il tutto fu collegato al fiammifero antivento.

²⁰³² Fabris, s.i.t. 5.12.1994.

prime dichiarazioni rese al G.I. di Treviso, Fabris ricevette la visita di una persona che non conosceva, e che disse di chiamarsi Fachini e di essere amico di Freda. Quella persona gli chiese cosa avesse dichiarato all'autorità giudiziaria, assicurandogli aiuto nel caso avesse avuto necessità. Fabris, pur riferendo a Fachini il contenuto della sua deposizione, rispose che non intendeva avere alcun rapporto con lui. In epoca successiva, cioè durante le deposizioni al G.I. di Milano, ancora Fachini, insieme ad altra persona all'epoca da lui non conosciuta, si recarono presso il suo negozio di Padova, trovandovi solo la moglie. Queste due persone attesero che i clienti si fossero allontanati e rivolsero alla Bettella alcune minacce. Fabris giunse proprio quando la moglie stava allontanando i due dal negozio. La Bettella gli riferì che la persona che accompagnava Fachini si era qualificata come un milanese e l'aveva minacciata. Successivamente Fabris e la moglie riconobbero quella persona in Pino Rauti, vedendo sul giornale una sua fotografia.

Dopo quella visita, Fabris si rivolse ad un suo conoscente appartenente ai Carabinieri, tale Angelo Toniolo (che aveva partecipato alla perquisizione a casa sua successiva al rinvenimento dei timer) e gli raccontò dell'intimidazione subita, rispetto alla quale Toniolo gli disse di non preoccuparsi. Dopo questa segnalazione il teste non notò alcuna forma di protezione o sorveglianza della sua abitazione.

La terza minaccia fu rivolta a Fabris ancora da Fachini, il quale si presentò alla fiera campionaria di Padova, dove il teste curava uno stand, ed ebbe un atteggiamento intimidatorio, tanto che gli intimò di non farsi più vedere²⁰³³.

Proprio in relazione alla mancata rivelazione di quelle circostanze, Fabris ha precisato che non riferì nel procedimento di Catanzaro quanto accaduto perché aveva forti timori di poter essere addirittura ucciso da chi si era reso responsabile di fatti così gravi e ritenne di non essere stato garantito dalle forze di polizia che ignorarono la sua richiesta di protezione²⁰³⁴.

Nell'ultima deposizione Fabris ha fatto alcune precisazioni sulle vicende di intimidazione, riferendo che in effetti Fachini si era presentato a lui come amico di Freda prima della deposizione al G.I. di Treviso, e durante quel primo breve incontro non assunse un atteggiamento minaccioso, chiedendogli soltanto se avesse bisogno di qualche aiuto. Nella stessa deposizione ha collocato i tre incontri con Fachini tra l'autunno 1971 e la primavera 1972.

Infine, con riferimento alla visita dei due uomini al proprio negozio, Fabris ha soggiunto di aver appreso dalla moglie che fu solo la persona che accompagnava Fachini a parlare con tono minaccioso, al punto che la donna reagì in maniera aggressiva. Ancora quando la fotografia di Rauti fu pubblicata sui giornali come persona coinvolta nella strage di piazza Fontana, lui e la moglie lo riconobbero. Con riferimento alla richiesta di protezione formulata al maresciallo Toniolo, Fabris ha precisato che questi diede sempre risposte generiche, consigliandogli di limitare la sua testimonianza al minimo indispensabile²⁰³⁵.

²⁰³³ Fabris, s.i.t. 16.11.1994.

²⁰³⁴ Fabris, s.i.t. 17.11.1994.

²⁰³⁵ Fabris, s.i.t. 24.3.1995.

Questo particolareggiato riassunto delle deposizioni di Fabris consente di valutare complessivamente la sua attendibilità, perché da un lato il teste ha ammesso solo di recente la sua reticenza all'epoca del procedimento di Catanzaro, dall'altro ha fornito una giustificazione del tutto logica e ragionevole del perché non fu pienamente collaborativo con l'autorità giudiziaria.

Prima di giudicare se Fabris sia stato o meno credibile nel giustificare l'atteggiamento reticente assunto nel procedimento di Catanzaro, può richiamarsi il giudizio espresso dalla Corte d'assise d'appello di Bari²⁰³⁶ nella valutazione di attendibilità di quel teste, perché le considerazioni espresse in quella sentenza sono particolarmente significative per verificare anche l'attendibilità delle nuove dichiarazioni rese in questo procedimento.

Il punto nodale della testimonianza di Fabris è se le dichiarazioni dallo stesso rese sui rapporti intrattenuti con Freda e Ventura nei mesi successivi all'acquisto dei timer, sulla proposta che questi ultimi gli rivolsero in epoca successiva alla strage di piazza Fontana di continuare la collaborazione tecnica, sulle condotte intimidatorie realizzate in suo danno da Fachini e da Rauti tra la fine del 1971 e la metà del 1972, siano attendibili quanto le originarie indicazioni fornite nel procedimento di Catanzaro.

Per compiere questa valutazione è necessario individuare il momento nel quale il teste, sentito a distanza di oltre 20 anni dagli inquirenti delegati dal G.I. di Milano, dapprima ebbe lettura delle dichiarazioni rese nel 1972-1973, confermandole, poi, a circa metà del verbale, cominciò a riferire alcuni episodi che all'epoca aveva taciuto. Fabris iniziò a riferire tali novità così esordendo: *“Prima di andare avanti nel verbale voglio fare presente che ho molto timore non per avere avuto un ruolo nella strage, ma per essere stato trascinato a causa della mia ingenuità e buona fede, anche perché il signor Freda appariva come un rispettabile avvocato, in situazioni che mi hanno permesso di capire che si stavano realizzando delle cattive azioni. I miei timori sono fondati in quanto già in passato ho subito visite intimidatorie delle quali voglio parlare perché si sia coscienti della mia situazione emotiva”*²⁰³⁷. Il teste indicò immediatamente le due ragioni per le quali aveva mantenuto all'epoca delle indagini del primo procedimento un atteggiamento reticente: da un lato il timore di poter essere coinvolto nella strage (che la Corte barese evidenziò nella sua sentenza, pur attribuendogli un significato diverso da quello che logicamente ne deriva), dall'altro l'intervento intimidatorio subito nel corso di quelle deposizioni.

Quelle affermazioni rappresentano, a parere della Corte, un elemento assolutamente decisivo per valutare se sia attendibile che Fabris non avesse all'epoca rivelato circostanze vere oppure se le nuove dichiarazioni siano il frutto della sua fantasia.

Sotto il profilo logico è indubbio che il contenuto della nuova deposizione di Fabris sia più compromettente rispetto a quanto riferito in passato, atteso che l'acquisto dei

²⁰³⁶ Nel valutare la deposizione di Fabris riguardante la richiesta rivoltagli da Freda di reperire cassette metalliche, la Corte barese 1.8.1985, p. 251, così si esprime: “... e ciò indipendentemente dalle riserve sull'attendibilità di testi preoccupati, come Fabris, di essere incriminati per aver aiutato Freda a trovare i timer...”.

²⁰³⁷ Così Fabris, s.i.t. 16.11.1994, p. 3.

timer fu accompagnato da una vera e propria collaborazione tecnica del teste in favore di Freda e Ventura, finalizzata alla verifica di funzionamento di ordigni esplosivi. Fabris, secondo la nuova deposizione, conobbe l'ideologia politica di Freda e Ventura (che gli parlarono di "colpo di Stato" e di "destabilizzazione della situazione politica italiana"), partecipò alla prova di funzionamento dei congegni elettrici da utilizzare per il riscaldamento del filo al nichel-cromo e per l'accensione del fiammifero antivento, verificò l'efficienza del timer al fine di ritardare l'attivazione del congegno elettrico, prese atto della soddisfazione di Freda e Ventura per la buona riuscita di quelle prove, sospettò che costoro fossero coinvolti negli attentati del 12 dicembre quando gli fu proposto, nella primavera del 1970, di proseguire nella collaborazione.

E' evidente che quelle condotte, se affiancate all'acquisto dei timer, avrebbero potuto configurare un coinvolgimento ben più compromettente di Fabris nelle vicende delittuose realizzate da Freda e Ventura.

Altrettanto logico è il collegamento evidenziato dal teste tra le azioni intimidatorie rivolte nei suoi confronti da Fachini già in epoca precedente alla prima deposizione al G.I., quindi, tra la prima e la seconda, e, infine nel mese di maggio 1972.

Questi due nuovi temi delle dichiarazioni di Fabris sono, a parere di questa Corte, logicamente collegati ed entrambi sono coerenti con l'atteggiamento reticente che il teste assunse nel 1972. Il suo timore era duplice, essere coinvolto nella vicenda di piazza Fontana e subire la ritorsione violenta di chi si era presentato come amico di Freda e lo aveva minacciato, intimandogli di non rivelare alcunché all'autorità giudiziaria.

Ma la logica della nuova ricostruzione di quegli avvenimenti si coglie anche nella comparazione con le sue originarie dichiarazioni. E' del tutto verosimile che una persona esperta come il teste, contattato da Freda per acquisire consigli tecnici sul funzionamento di determinati congegni e per l'acquisto del materiale necessario alla loro realizzazione (il filo al nichel-cromo e i temporizzatori), sia stato utilizzato anche per la sperimentazione dei congegni realizzati sulla base dei consigli prestati.

Ma l'ultimo tassello nella ricostruzione logica di quei fatti è il rapporto tra le minacce subite e la reticenza assunta nelle indagini dell'epoca. Se sono vere le sue dichiarazioni, Fabris tra la fine del 1971 e la metà del 1972 ricevette tre visite di Fachini, cioè di un personaggio politico noto a Padova, autorevole nell'area della destra, amico di Freda, cioè di chi aveva prospettato a Fabris protezioni a livello governativo; dopo la seconda visita, il teste sollecitò la protezione delle forze dell'ordine, ma ebbe la sensazione di non essere considerato. Al di là della esattezza di quell'impressione, è del tutto logico che, a fronte di tale quadro, Fabris possa aver valutato come concrete le intimidazioni rivoltegli da Fachini.

Certo, questa valutazione logica è fondata sull'assunto della veridicità delle dichiarazioni di Fabris riguardanti le minacce subite in quei mesi, ma comunque, almeno sotto il profilo intrinseco, quelle indicazioni appaiono logicamente attendibili. Ma non mancano agli atti elementi di conferma di quelle dichiarazioni. Fachini partecipò con Freda alla visita intimidatoria che questi, all'epoca in stato di libertà, fece ad Ascoli Piceno per incontrare Pan e chiedergli spiegazioni sulla vicenda delle

armi, per cui prima dell'arresto dell'inizio di dicembre 1971, aveva collaborato ad un'azione di intimidazione analoga a quella descritta da Fabris.

La moglie di Fabris²⁰³⁸, sentita in questo dibattimento, ha confermato una delle intimidazioni subite dal marito, ricostruendo specificamente l'episodio della visita che Fachini e la persona identificata in Rauti fecero al loro laboratorio. Le dichiarazioni della Bettella sono, a parere della Corte, particolarmente attendibili ai fini di riscontro delle deposizioni di Fabris, atteso che la donna ha lealmente ammesso di non essere a conoscenza dei rapporti di Freda con il proprio marito, né delle dichiarazioni che quest'ultimo rese nel procedimento di Catanzaro e che stava rendendo al G.I. di Milano tra il 1994 e il 1995, quindi non ha confermato nessuno degli episodi la cui veridicità è qui valutata, ma si è limitata a riferire due circostanze che apprese direttamente nel corso delle prime indagini, la visita intimidatoria delle due persone che si qualificarono come amici di Freda e la telefonata che ricevette dalla madre dello stesso Freda dopo le prime dichiarazioni rese da Fabris al G.I. di Treviso. Si tratta di una testimonianza importante perché ha riscontrato le dichiarazioni di Fabris sulle intimidazioni subite, ma nel contempo non può essere ritenuta compiacente rispetto a quanto ha affermato dallo stesso Fabris. Se la donna avesse voluto assecondare le dichiarazioni false e calunniöse del proprio marito, ben altre sarebbero potute essere le accuse a carico di Freda e Ventura, mentre la sua deposizione si è limitata ai due specifici episodi di riscontro indiretto del contenuto delle dichiarazioni di Fabris.

Quindi, l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Fabris con riferimento alle intimidazioni subite, sono state specificamente riscontrate dalle dichiarazioni della Bettella e dall'accertato coinvolgimento di Fachini in un'azione intimidatoria

²⁰³⁸ Il contributo della Bettella può essere così ricostruito:

- quando suo marito stava rendendo dichiarazioni su piazza Fontana, lei ricevette una visita a casa (o meglio nel laboratorio artigianale adiacente all'abitazione – p. 10) da parte di due persone che volevano sapere il contenuto della testimonianza che Fabris aveva reso ai Carabinieri; la donna rispose che se volevano sapere qualcosa dovevano recarsi dai Carabinieri e uno dei due signori (che aveva un cappello in testa) disse che aveva conoscenze a Milano (p. 3);
- i due tennero un atteggiamento aggressivo e risoluto, dal quale la teste si sentì minacciata (p. 4);
- la Bettella disse alle due persone di andarsene da casa sua e a tale invito, l'uomo con il cappello rispose che era una persona importante e che la donna avrebbe subito conseguenze da quell'atteggiamento (p. 5);
- la teste disse alle due persone che se non fossero andati via gli avrebbe graffiato il muso, perché era arrabbiata del loro comportamento aggressivo e del fatto che erano andati a casa sua con l'idea di sapere cose che lei non sapeva (p. 10);
- mentre stavano uscendo e si trovavano sul vialetto di casa, le due persone incontrarono Fabris, ma non parlarono con lui (p. 6);
- la persona più anziana con il cappello fu riconosciuta dalla teste in Pino Rauti, visto poco tempo dopo alla televisione, mentre il marito gli aveva detto che l'uomo più giovane era Fachini (p. 7);
- Pino Rauti fu riconosciuto dalla teste in una fotografia apparsa alla televisione, ma per lei era, prima di allora, uno sconosciuto (p. 8);
- Fabris non raccontò mai niente alla moglie di quanto stava riferendo all'autorità giudiziaria (pp. 8, 13 e 14);
- dopo il confronto tra Fabris e Freda, la madre di quest'ultimo telefonò a casa della Bettella chiedendo del marito e la donna rispose che avrebbe dovuto parlare con lei; la madre di Freda accusò Fabris di averla rovinata e la Bettella disse di non telefonare più, la Freda si accalorò e la teste le chiuse il telefono in faccia (p. 12).

realizzata in quello stesso procedimento, negli stessi anni e nell'interesse dello stesso Freda.

Se, come affermato, le intimidazioni subite da Fabris rendono del tutto logica la parziale reticenza del teste, il quadro probatorio complessivo legittima il giudizio di piena attendibilità anche di quella parte di dichiarazioni riguardanti gli esperimenti cui Fabris collaborò

In conclusione, oltre a considerare che le dichiarazioni rese da Fabris sono formalmente provenienti da un testimone, la loro verifica di attendibilità logica si è risolta in termini assolutamente positivi e alcuni riscontri estrinseci ne hanno confermato l'attendibilità complessiva.

10 a 3 – Riepilogo degli elementi di prova a carico di Freda e Ventura.

Al termine di questa parte di motivazione, è opportuno richiamare in forma riassuntiva gli elementi di prova emersi a carico di Freda e Ventura nel procedimento di Catanzaro e Bari, come accertati nelle sentenze rese da quei giudici e rivalutati in questo processo attraverso la verifica delle dichiarazioni di Lorenzon, Comacchio, Pan e Fabris e le nuove dichiarazioni da quest'ultimo rese nella fase di indagini di questo procedimento:

1) Freda e Ventura furono i promotori e i dirigenti dell'associazione sovversiva neofascista (che si richiamava ai valori della RSI e che aveva nel gruppo politico ON il suo referente nazionale) che operò nell'area territoriale padovana tra la fine del 1968 e tutto il 1969, fino al loro arresto avvenuto nel 1971.

2) in tale ambito associativo costoro organizzarono e realizzarono gli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969 (ad alcuni dei quali parteciparono anche esponenti ordinovisti di altre città del Veneto, tra cui gli odierni imputati).

3) tra l'agosto e il novembre 1969 Freda e Ventura manifestarono il proposito di proseguire nell'attività terroristica eversiva, attraverso la realizzazione di attentati, come riferito da Lorenzon²⁰³⁹, Comacchio²⁰⁴⁰, Pan²⁰⁴¹ e Fabris²⁰⁴².

4) in particolare, nel mese di settembre 1969 Freda chiese a Fabris di recuperargli cassette metalliche da utilizzare per contenere un commutatore e nello stesso periodo Ventura chiese a Comacchio di reperire un contenitore dello stesso tipo per collocarvi all'interno un ordigno esplosivo.

5) intorno al 20 settembre 1969 Freda acquistò, grazie alla collaborazione di Fabris, 50 timer a deviazione della marca Junghans Diehl da 60/m, uno dei quali dello stesso tipo e gli altri compatibili con quelli utilizzati negli attentati del 12 dicembre 1969.

6) in relazione a tale acquisto, la destinazione che secondo Freda i timer avrebbero avuto è risultata totalmente indimostrata.

7) dopo l'acquisto dei timer, Freda consegnò uno di quei congegni a Ventura²⁰⁴³.

²⁰³⁹ Lorenzon, int. 17.1.1970, fg. 25, int. 23.1.1970, fg. 41, int. 12.2.1970, int. 18.8.1972.

²⁰⁴⁰ Comacchio, int. 6.11.1971 e 28.2.1977

²⁰⁴¹ Pan, memoria dell'8.1.1972, int. 11.1.1972, int. 20.10.1972, int. 22.5.1973

²⁰⁴² Fabris, s.i.t. 16.11.1994, 17.11.1994, 5.12.1994, 24.3.1995, 23.11.1995.

²⁰⁴³ Come affermato da Fabris e ritenuto da questo giudice.

8) nel settembre 1969 Ventura mostrò a Lorenzon un timer analogo a quelli acquistati da Freda.

9) tra l'estate e il novembre 1969, Fabris fu richiesto da Freda e fornì allo stesso consigli tecnici sulle modalità di collegamento di congegni finalizzati all'accensione di fiammiferi antiventto, attraverso l'uso di batterie e di un filo di resistenza al nichel-cromo (acquistato dallo stesso Fabris).

10) nello stesso periodo Fabris partecipò insieme a Freda e Ventura ad alcune sperimentazioni finalizzate all'attuazione del procedimento descritto nel precedente capo, riuscendo nell'intento di accendere il fiammifero antiventto.

11) dopo l'acquisto dei timer, anche il temporizzatore fu inserito nel congegno sopra descritto e Fabris realizzò due prove di accensione con ritardo del fiammifero antiventto.

12) in un'epoca non del tutto precisata, ma collocata da Comacchio tra l'ottobre e la fine di novembre 1969, Ventura mostrò al teste un timer analogo a quelli acquistati da Freda, affermando che era stato progettato per l'impiego in ordigni esplosivi.

13) pochi giorni prima degli attentati del 12 dicembre, Angelo Ventura preannunciò a Comacchio che presto si sarebbero verificati attentati nelle banche.

14) nel gennaio 1970, Giovanni Ventura confidò a Lorenzon che aveva appreso, prima del loro verificarsi, che ci sarebbero stati attentati contro le banche e fornì elementi specifici nella descrizione delle modalità di collocamento dell'ordigno presso la BNL di Roma, prospettando la necessità di realizzare altre azioni a fronte della mancata reazione delle forze politiche.

I singoli elementi accertati dovranno essere successivamente valutati nel contesto probatorio a carico degli imputati, ma sin da ora deve rilevarsi che alcune considerazioni svolte dai giudici delle Corti d'assise d'appello di Catanzaro e Bari sulle circostanze appena illustrate non possono essere condivise da questo giudice.

Così, sul punto 3, le dichiarazioni rese dai quattro citati testi sono ciascuna attendibile e nel loro complesso univoche nell'affermare che Freda e Ventura, anche dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, manifestarono il proposito di proseguire nell'attività eversiva attraverso il miglioramento dei congegni esplosivi utilizzati fino a quel momento. Nel settembre 1969, a Fabris e a Pan fu richiesto di procurare cassette metalliche per contenere ordigni esplosivi. Sempre nel mese di settembre, Freda acquistò 50 timer da utilizzare nella preparazione di ordigni esplosivi, come riferito da Fabris nella ricostruzione della sua collaborazione tecnica con lo stesso. Pan e Lorenzon appresero il primo in epoca antecedente agli attentati, il secondo successivamente che erano in progetto azioni contro le banche.

Sui punti 4, 5 e 6, la richiesta di reperire cassette metalliche nei termini descritti da Pan e Fabris, è, a parere della Corte, inequivoca dell'intenzione di Freda e Ventura di proseguire nella realizzazione di attentati, attraverso l'utilizzo di quei contenitori. A ciò si aggiunga che nello stesso periodo di tempo Freda e Ventura acquistarono i timer e sperimentarono, attraverso la consulenza tecnica di Fabris, i congegni di temporizzazione e innesco degli ordigni che, evidentemente, avrebbero dovuto essere contenuti nelle cassette metalliche (come illustrato ai punti 9, 10 e 11). Non è questa la sede per compiere una valutazione critica delle affermazioni dei giudici

dell'appello di Catanzaro e Bari, ma certo è che la richiesta dei contenitori metallici per gli ordigni, l'acquisto di timer e la sperimentazione dei congegni di innesco, non poteva che essere finalizzata all'obiettivo di proseguire nell'attività terroristica.

I punti 7, 8 e 12 sono ancora l'espressione della volontà di Freda e Ventura di proseguire negli attentati, del coinvolgimento di entrambi nella sperimentazione con i timer, destinati alla preparazione dei congegni degli ordigni. La valutazione di questi elementi probatori deve essere attentamente compiuta, perché Ventura ricevette da Freda un timer (o anche più timer) che mostrò dapprima a Lorenzon e, successivamente, a Comacchio, ma secondo la Corte barese quella condotta sarebbe per un verso incompatibile con il coinvolgimento dello stesso Ventura negli attentati del 12 dicembre, perché la consegna a Comacchio avvenne solo alla fine di novembre o all'inizio di dicembre, quando il progetto di attentati era già definito. Per altro verso la condotta sarebbe influente con riferimento agli attentati del 12 dicembre, perché Ventura non indicò a Lorenzon uno specifico obiettivo. La valutazione della Corte barese si fonda su un'interpretazione parziale delle dichiarazioni di Comacchio perché, come evidenziato nel precedente paragrafo, questi collocò l'episodio dell'esibizione e della consegna del timer tra l'ottobre e la fine novembre – inizio dicembre, mentre quel giudice assunse quest'ultima indicazione come temporalmente certa. Non può affermarsi che la consegna avvenne ad ottobre, ma sicuramente non vi è assoluta incompatibilità tra l'affermazione di Comacchio e la progettazione degli attentati (che quando Ventura gli mostrò i timer avrebbero potuto essere ancora in fase di definizione). Comunque, quando Ventura mostrò il timer a Lorenzon, cioè nel settembre 1969, ricollegando quel congegno alla preparazione di ordigni esplosivi, la fase di progettazione degli attentati ulteriori rispetto a quelli dell'agosto, era appena iniziata. Quindi, sia le dichiarazioni di Comacchio che quelle di Lorenzon (ritenute da questo giudice pienamente attendibili) delineano circostanze di fatto aventi una sicura rilevanza probatoria, individuando una condotta di Ventura (cioè la disponibilità di un timer e la richiesta rivolta a due suoi amici di collaborazione per la prosecuzione dell'attività eversiva) logicamente coerente con il suo coinvolgimento in attentati terroristici successivi all'autunno 1969.

I punti 13 e 14 riguardano il progetto di attentati ad istituti bancari, di cui il fratello di Giovanni Ventura mostrò di avere conoscenza in epoca precedente al 12 dicembre, tanto da farne oggetto di confidenza a Comacchio, mentre Giovanni Ventura personalmente confidò a Lorenzon i primi giorni di gennaio che, prima del 12 dicembre, era a conoscenza che vi sarebbero stati attentati presso istituti bancari. Queste circostanze, come detto, non dimostrano il coinvolgimento dell'uno o dell'altro dei fratelli Ventura negli attentati alle banche del 12 dicembre, ma non possono certo considerarsi elementi insignificanti nella valutazione complessiva a carico di chi era imputato di essere coinvolto in quelle azioni criminali.

10 b – I nuovi elementi emersi in questo processo rispetto alla fase preparatoria dell'attentato.

Questa parte di motivazione si caratterizza per l'inevitabile, frequente richiamo ad argomentazioni già trattate nei due precedenti capitoli, atteso che verte sul ruolo

assunto da Maggi, Zorzi e Digilio nell'attività di elaborazione ed attuazione della strategia eversiva condotta dal gruppo veneziano-mestrino di ON in collaborazione con i padovani facenti capo a Freda e culminata negli attentati del 12 dicembre. Nei successivi paragrafi non si svolgerà una ricostruzione analitica delle condotte realizzate dagli imputati in quell'ambito eversivo, ma si evidenzieranno i profili più rilevanti delle stesse, i rapporti privilegiati tra i militanti ordinovisti, gli episodi più significativi riferiti a ciascun imputato, le indicazioni testimoniali più esplicite nella prospettiva di definizione delle singole personalità. Questa ricostruzione potrà apparire eccessivamente discorsiva rispetto all'esigenza di analisi delle prove che fino a questo momento si è privilegiata, ma si confida nel fatto che le affermazioni qui compiute trovano nei precedenti capitoli un solido sostegno probatorio che, per economia della motivazione, non è necessario riproporre.

10 b 1 – Le indicazioni di Siciliano sulla partecipazione del gruppo di ON di Venezia-Mestre alle riunioni svolte a Padova presso la libreria Ezzelino. I rapporti di Zorzi e Maggi con il gruppo di Padova (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8b2, 9g).

Nei capitoli 8 e 9 si sono specificamente riferite le dichiarazioni di Siciliano riguardanti la fase di elaborazione e discussione della strategia eversiva che coinvolse i veneziani-mestrini e i padovani, ripercorrendo analiticamente gli incontri svolti presso la libreria Ezzelino e la sede di via Mestrina, alla presenza di Freda, Trinco e Fachini per Padova, di Maggi, Zorzi e lo stesso Siciliano per Venezia-Mestre. Per questo è qui sufficiente richiamare quella ricostruzione, evidenziando come le indicazioni di Siciliano siano state riscontrate in questo dibattito da tutti i militanti ordinovisti mestrini che ebbero rapporti più o meno intensi con Zorzi. Costoro hanno, ciascuno soffermandosi su diversi profili, delineato i rapporti di Zorzi con Freda e i padovani, la stima che il primo manifestava nei confronti del secondo, i frequenti viaggi che lo stesso Zorzi fece tra la fine del 1968 e durante tutto il 1969 per intessere la trama dei rapporti di iniziativa eversiva tra i gruppi ordinovisti veneti. I militanti padovani hanno descritto il gruppo che gravitava intorno alla libreria Ezzelino, i cui *leader* indiscussi erano Freda e Fachini, ma di cui facevano parte anche Trinco, Toniolo e Casalini. Ancora, sono stati accertati i solidi rapporti politici tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e il gruppo padovano, risalenti al 1965, sospesi temporaneamente alla fine del 1966, ma ripresi sicuramente nel 1968 e nel 1969, quando Freda partecipò a conferenze ed incontri politici a Venezia-Mestre²⁰⁴⁴, Romani e Maggi contattarono proprio Freda, quale esponente dell'area politica ordinovista, perché anch'egli rientrasse nell'MSI, Fachini e Freda furono destinatari della convocazione alle riunioni ristrette di ON nella loro qualità di "quadri" dell'organizzazione.

E' superfluo ripercorrere l'analisi degli elementi di prova specificamente valutati nei precedenti capitoli, potendosi qui affermare che le indicazioni fornite da Siciliano sono pienamente riscontrate dal complesso di riferimenti descritti nel paragrafo 8c.

²⁰⁴⁴ In questo senso si sono espressi Vianello, Campaner, Busetto, Romani.

Ma non possono ignorarsi, come specifico riscontro a tali dichiarazioni, gli episodi riferiti da Digilio sugli accessi al casolare di Paese, ove il collaboratore incontrò Zorzi, Ventura e Pozzan.

Come più volte osservato nella motivazione, è ricorrente che le indicazioni fornite dai due principali collaboratori si caratterizzino per la descrizione di una stessa vicenda da punti di osservazione diversi e, quindi, non sovrapponibili quanto alle persone che parteciparono a quei fatti, ai rapporti tra le stesse intrattenuti, ai progetti discussi ed attuati nel corso degli incontri. Ma le descrizioni che Digilio e Siciliano hanno compiuto di quelle vicende sono convergenti nell'inquadrarle in un contesto logico e cronologico unitario.

Così, mentre Siciliano partecipava con Zorzi e Maggi alle riunioni presso la libreria Ezzelino, di elaborazione della strategia eversiva con i padovani Freda, Fachini e Trinco, Digilio si recava al casolare di Paese, dove Zorzi, Ventura e Pozzan (cioè un esponente del gruppo veneziano-mestrino e due di quello padovano) custodivano le armi e gli esplosivi e predisponavano i congegni da utilizzare negli attentati ai treni. La medesima scena fu vissuta da Siciliano e Digilio da due diverse prospettive e in questi termini è stata da costoro descritta.

La *convergenza del molteplice*, che secondo la giurisprudenza di legittimità è elemento idoneo a suffragare l'attendibilità delle dichiarazioni di più dichiaranti ex art. 210 c.p.p., si è concretata in questo processo (e nello specifico con riferimento alla elaborazione, preparazione ed attuazione della strategia eversiva dei gruppi veneziano-mestrino e padovano) con modalità del tutto peculiari, perché i due collaboratori che vissero quella fase storica non hanno descritto negli stessi termini la medesima vicenda, ma ne hanno fornito una ricostruzione secondo prospettive diverse ma convergenti. E', a parere di questa Corte, una modalità che attribuisce ai dichiaranti attendibilità elevatissima proprio perché impedisce di valutare l'una dichiarazione come pedissequa ripetizione di quanto in precedenza l'altro collaboratore aveva riferito, ma non sminuisce il valore di riscontro reciproco delle due ricostruzioni.

L'elaborazione della strategia stragista è stata più volte affrontata in questa sentenza, per cui non è necessario ripercorrere il quadro degli elementi probatori che rendono del tutto attendibile, perché specificamente riscontrata da innumerevoli elementi probatori, la ricostruzione compiuta da Siciliano in ordine agli incontri svolti in quei mesi presso la libreria Ezzelino e, dopo gli attentati ai treni, nella sede di ON di via Mestrina²⁰⁴⁵.

10 b 2 – Le indicazioni sulla strategia stragista di Zorzi (richiamo alle indicazioni contenute nel paragrafo 8a3).

Anche su questo argomento l'approfondita analisi svolta nel capitolo 8 rende superfluo ripercorrere gli elementi di prova in forza dei quali la Corte è giunta a ritenere che Zorzi sia stato uno degli esponenti di vertice della strategia eversiva

²⁰⁴⁵ E' sufficiente richiamare, oltre agli specifici paragrafi **8b2** e **9g**, le conclusioni svolte nel capitolo precedente al paragrafo **9n**.

propugnata dal sodalizio ordinovista. Con un'affermazione che potrebbe apparire irrituale in questo processo, in presenza di due collaborazioni così importanti come quelle di Digilio e Siciliano, la Corte ritiene che la prova più significativa sulla personalità stragista di Zorzi sia rappresentata dalle deposizioni rese da Giancarlo Vianello²⁰⁴⁶. Questi ha descritto con estrema precisione il percorso politico di Zorzi, senza fornire indicazioni specifiche sulla sua partecipazione a riunioni di elaborazione della iniziativa eversiva (come ha fatto Siciliano) o il suo coinvolgimento nella detenzione di armi ed esplosivi e nella preparazione degli ordigni da utilizzare negli attentati (come ha fatto Digilio)²⁰⁴⁷, ma ripercorrendone l'*escalation* politico-criminale con assoluta corrispondenza delle diverse fasi rispetto alle indicazioni che i militanti più organici al gruppo eversivo hanno fornito delle azioni realizzate dallo stesso. Così, alla fase "goliardica" dei primi anni del liceo corrisposero gli episodi di prove esplosivistiche presso la cantina di Maggiori descritte da Siciliano, alla costituzione di un vero e proprio gruppo politico avvenuta nel novembre 1966 corrisposero le azioni contro le sedi di partito della sinistra, i furti di esplosivi, la disponibilità delle prime armi e dei primi congegni esplosivi descritti da Siciliano, all'attività culturale svolta nell'ambito librario corrisposero i rapporti con Freda, la stima nei suoi confronti, i libri provenienti dalla libreria Ezzelino tenuti in conto vendita a Mestre proprio da Zorzi, alla "svolta" della fine del 1968, quando Zorzi, al rientro da Napoli, impresso al gruppo un orientamento politico eversivo, prospettando la necessità di attuare una "rete" dei gruppi ordinovisti veneti per attuare la strategia violenta corrisposero le indicazioni di Siciliano sugli incontri alla libreria Ezzelino della primavera del 1969.

Quindi, Vianello è sul punto il dichiarante meno sospetto e per questo decisivo nella valutazione della personalità politica di Zorzi.

Ma è evidente che le indicazioni più dirette e concretamente ricondotte all'attuazione della strategia eversiva sono state rese da Siciliano e da Digilio. La ricostruzione di Siciliano è stata compiuta, pur in termini di sintesi, nelle righe che precedono e, quindi, è sufficiente richiamare le molteplici parti della sentenza nelle quali quelle dichiarazioni sono state specificamente affrontate. Quanto a Digilio è sufficiente richiamare la vicenda del casolare di Paese, gli incontri successivi agli attentati di Trieste e Gorizia, l'incontro al Canal Salso, per definire l'indicazione fornita anche da questo collaboratore sul diretto coinvolgimento di Zorzi nell'attività stragista immediatamente precedente agli attentati del 12 dicembre.

In termini del tutto coerenti con quanto riferito dai collaboratori (e in modo del tutto corrispondente da Vianello) si richiamano le indicazioni di Campaner, Busetto, Coral, Noè Maggiori, che, pur nei limiti di un rapporto politico più superficiale con Zorzi, ne hanno confermato il ruolo di *leader* nell'ambito ordinovista e l'impostazione politica dapprima violenta, quindi eversiva (la disponibilità di armi ed esplosivo, i discorsi stragisti, il rapporto di stima, culturale e politica, con Freda).

²⁰⁴⁶ La Corte dispone di tutte le dichiarazioni di Vianello, quelle rese al G.I. di Milano a partire dal 19.11.1994, fino a quella dibattimentale del 19.5.2000.

²⁰⁴⁷ Questo limite nelle deposizioni di Vianello era inevitabile perché questi non partecipò mai a quel tipo di incontri.

Infine, il coinvolgimento nelle azioni terroristiche del 1969, a livello ideativo (come per gli attentati ai treni) ed attuativo (come nelle azioni di Trieste e Gorizia) conferma il quadro qui riassunto.

10 b 3 – La strategia stragista di Maggi (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8a1 e 8a2).

Anche con riferimento a Maggi, le prove analiticamente esposte e criticamente valutate nel capitolo 8, consentono qui di riassumere il ruolo dello stesso nell'ambito della strategia stragista del gruppo ordinovista e di evidenziare i profili più significativi di quel quadro probatorio.

Maggi è stato concordemente indicato come l'ideologo veneziano della strategia eversiva riconducibile al gruppo denominabile ON.

Nel caso di Maggi le indicazioni più specifiche sull'ideologia eversiva propugnata nel corso del 1969 (dovendosi incentrare l'attenzione su quel periodo, atteso che in questa parte di motivazione quella vicenda criminale va valutata quale attività preparatoria della strage di piazza Fontana) sono indubbiamente quelle di Siciliano e Digilio. Il primo ha indicato Maggi come presente agli incontri presso la libreria Ezzelino di cui si è ampiamente trattato, il secondo lo ha collocato al vertice del gruppo ordinovista, precisando che senza la sua autorizzazione politica neanche Zorzi avrebbe potuto realizzare la azioni delittuose descritte. Così Maggi era consapevole dell'incarico ricevuto da Digilio in relazione all'incontro presso il casolare di Paese, sapeva del coinvolgimento di Zorzi e Soffiati negli attentati ai treni, avendo egli stesso progettato quell'iniziativa terroristica, aveva il controllo delle armi e degli esplosivi, pur non detenendoli personalmente, aveva messo a disposizione la propria autovettura per tutte le attività criminali del gruppo (dagli attentati di Trieste e Gorizia, alla spedizione di Trieste, al trasporto degli ordigni da Venezia a Milano, ma più in generale a tutte le iniziative politiche del sodalizio ordinovista).

Anche con riferimento a Maggi le indicazioni dei due principali collaboratori configurano quella peculiare *convergenza del molteplice* di cui si è trattato nel precedente paragrafo.

I riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Digilio e Siciliano sono molteplici, da Vianello a Busetto, da Vinciguerra a Dedemo e confermano quanto accertato nella sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia dell'8.11.1991.

Meritano di essere sottolineati alcuni profili della posizione di Maggi, di particolare interesse nella valutazione del suo ruolo negli attentati del 12 dicembre:

- Maggi è stato individuato da numerosi dichiaranti come l'ideologo della strategia eversiva attuata dal gruppo ON tra la fine del 1968 e durante il 1969, assumendo la funzione di punto di riferimento di tutti i militanti che aderirono con ruoli differenziati all'iniziativa terroristica delineata nei precedenti capitoli. Non solo Maggi mantenne i rapporti con i referenti di ON di Verona, Trieste, Udine e con il gruppo padovano di Freda, ma fu lui ad attivare i rapporti con i milanesi de "La Fenice" facenti capo a Rognoni.

- Maggi non partecipò mai direttamente alle azioni eversive riconducibili al gruppo di cui era il *leader*, ma rappresentò il riferimento organizzativo e mise a disposizione mezzi materiali (l'autovettura) ed economici (il denaro) per realizzare quelle azioni.
- Maggi proseguì l'attività eversiva anche negli anni '70, essendo implicato in numerosi attentati riconducibili allo stesso gruppo ordinovista commessi fino al 1974 (per la strage della Questura ha riportato condanna all'ergastolo, mentre è indagato a Brescia per la strage di piazza della Loggia).

10 b 4 – Digilio quale esperto di armi del gruppo di ON veneto (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 4c8, 8a1 e 8a2).

Anche con riferimento a Digilio le indicazioni probatorie specificamente illustrate nei paragrafi richiamati nel titolo, rendono sufficiente l'individuazione dei profili di maggiore rilevanza della sua posizione nell'ambito ordinovista veneziano. Ancora una volta è esaustivo, a tal fine il richiamo testuale agli accertamenti svolti dai giudici veneziani nel procedimento più volte citato, nel quale la Corte del gravame, affermò: *“ritiene il collegio di confermare l'epiteto di “quadro coperto” attribuito dai primi giudici al ruolo e all'azione dell'accusato.*

A tale conclusione reputa questa Corte di pervenire, non già per una mera congettura, da ricollegare semplicisticamente al teorico ruolo di armiere, ma per una diversa argomentazione logica collegata ad un inoppugnabile fatto concreto. Il Digilio era in effetti un quadro coperto perché la sua abilità in tema di armi (il riscontro dell'officina e della sua strumentazione) esigeva una condizione di livello protetto e non esposto ai rilievi e ai possibili controlli delle forze di polizia, ma era, in particolare, un livello occulto dell'organizzazione per quello che stava predisponendo e si accingeva a fare”²⁰⁴⁸.

Quell'accertamento è stato confermato in questo dibattimento praticamente da tutti i dichiaranti esaminati sul punto (con la significativa eccezione di Molin e di Maggi), tanto da consentire l'affermazione che Digilio, nell'arco di oltre un decennio, rappresentò il massimo esperto di armi e di esplosivi di tutti i gruppi dell'area eversiva della destra, essendo affiancato, di volta in volta, da Zorzi, Soffiati, Fachini, ma rimanendo sempre il punto di riferimento per chi intendesse realizzare attentati, modificare armi, avere la disponibilità di silenziatori, verificare l'efficienza delle sostanze esplosive. E' particolarmente significativa su questo tema l'indicazione fornita da Vianello, il quale, nel riferire la sua conoscenza con zio Otto²⁰⁴⁹, ha precisato che il suo casuale incontro al Lido di Venezia gli sembrò una “svista” di Zorzi, confermando così che Digilio doveva rimanere un quadro occulto del sodalizio.

Per quanto rileva in questo capitolo, Digilio fu, nell'arco di tutto il 1969, il referente dei gruppi ordinovisti veneti, provvedendo alla verifica delle armi e dell'esplosivo presso il casolare di Paese, rifornendo il gruppo mestrino di armi provenienti da Lino

²⁰⁴⁸ Corte d'assise d'appello di Venezia 8.11.1991, p. 153.

²⁰⁴⁹ Vianello, p. 31.

Franco, occupandosi di verificare l'efficienza dei congegni esplosivi da utilizzare negli attentati di Trieste e Gorizia e in quelli del 12 dicembre. Ma questo è il tema di valutazione dei prossimi paragrafi.

10 c – L' incontro di Digilio con Zorzi e Ventura al casolare di Paese.

Gli accessi al casolare di Paese rappresentano l'episodio più lineare tra quelli descritti da Digilio, nonostante la complessità delle circostanze dallo stesso introdotte nel ricostruire la vicenda e tenuto anche conto della sua rilevanza accusatoria. Digilio ha infatti fornito degli incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan una versione sostanzialmente priva di incongruenze, riferita all'autorità giudiziaria in epoca risalente all'inizio del 1994, senza modificarla su particolari rilevanti, se non il terzo accesso, dopo la versione del novembre 1994²⁰⁵⁰. Il collaboratore ha, infine, ricostruito in contraddittorio quegli episodi nell'udienza di incidente probatorio dell'11.3.1998 ed è stato sottoposto ad un puntuale controesame della parte civile nell'udienza del 16.6.2000 e delle difese degli imputati nelle udienze del 12 e 13 luglio 2000.

E' indispensabile, proprio per la ricordata complessità dell'episodio, fornire una descrizione particolareggiata fondata sulle dichiarazioni dibattimentali, salvo evidenziare gli elementi di incongruenza e contraddittorietà prospettati dalle difese anche con riferimento a questa vicenda.

Già nella prima udienza di incidente probatorio, Digilio ha accennato all'origine degli accessi al casolare di Paese, ricordando incidentalmente che durante un incontro con Minetto e Soffiati gli fu chiesto di sostituire quest'ultimo nell'incarico di catalogare le armi detenute da Ventura in un casolare della provincia di Treviso, in quanto costoro addussero l'opportunità che fosse una persona non conosciuta come militante di destra a svolgere quell'incarico²⁰⁵¹. Ma è stato nell'udienza successiva che Digilio ha rievocato con dovizia di particolari l'origine e lo sviluppo di quella vicenda.

Quell'incarico rientrava nei compiti della rete informativa statunitense descritta nel capitolo 4, atteso che Ventura richiese a Lino Franco di reperire una persona esperta di armi che catalogasse alcuni pezzi che egli deteneva per conto del sodalizio eversivo a cui apparteneva²⁰⁵²; Franco, amico di Ventura e anch'egli militante della destra di matrice fascista²⁰⁵³, faceva parte della rete di informatori operante intorno alla base FTASE di Verona²⁰⁵⁴, per cui "girò" la richiesta alla struttura di cui Minetto era il referente principale; quest'ultimo individuò Soffiati come colui che avrebbe potuto espletare l'incarico, ma poiché Ventura aveva richiesto una persona non conosciuta nell'ambiente politico, fu lo stesso Minetto che ritenne più opportuno far

²⁰⁵⁰ Ancora una volta si richiamano esclusivamente quei verbali di interrogatorio utilizzati dalla difesa Zorzi per le contestazioni. Sul terzo accesso al casolare di Paese si tratterà in un successivo paragrafo.

²⁰⁵¹ Digilio, u. 10.3.1998, p. 31. Quindi, il collaboratore ha immediatamente ricondotto quell'attività all'impegno nell'ambito della struttura statunitense di *intelligence*, di cui, si ricorda, Minetto era uno dei referenti.

²⁰⁵² Digilio, u. 11.3.2000, p. 27.

²⁰⁵³ Digilio, u. 11.3.2000, p. 26, ha indicato Franco come un *ex* combattente della RSI, noto nell'ambiente di destra.

²⁰⁵⁴ Digilio, u. 11.3.2000, p. 27.

intervenire Digilio nella vicenda²⁰⁵⁵. Il collaboratore ha precisato che sia Soffiati che Minetto gli chiesero di assumersi quell'incarico e che, avendo egli accettato, si rivolse al professor Franco, che era l'elemento di raccordo con Ventura²⁰⁵⁶.

Digilio fu indirizzato da Franco²⁰⁵⁷ alla libreria di Treviso gestita da Ventura e questi lo condusse al casolare di Paese, spiegandogli esattamente qual'era la sua esigenza. Si trattava di catalogare numerose armi, in parte smontate e alcune molto antiche, per verificare se fossero tutte funzionanti e fornire una valutazione economica delle stesse²⁰⁵⁸. Il dichiarante ha precisato che Ventura intratteneva un rapporto di collaborazione con Franco, e pur essendo un uomo di destra, durante quegli incontri non discusse con lui di questioni politiche, perché loro rapporto si limitò alla valutazione delle armi²⁰⁵⁹.

Dopo quel primo incontro a Treviso, Ventura fissò un successivo appuntamento per recarsi al casolare. Dopo essere giunto a Treviso in treno, Digilio fu condotto da Ventura in una località della provincia, individuata in Paese²⁰⁶⁰. Giunti al casolare, Digilio incontrò e conobbe per la prima volta Delfo Zorzi²⁰⁶¹.

A seguito di contestazione del P.M. sulle persone presenti al casolare nel primo accesso (in indagini preliminari Digilio dichiarò una prima volta che c'erano solo Zorzi e Ventura, una seconda che c'era anche Marco Pozzan²⁰⁶²), il collaboratore ha precisato che effettivamente c'era anche Pozzan, ma all'inizio non ne aveva parlato perché non gli rimase particolarmente impresso, soggiungendo che questa persona si trovava seduta di fronte alla porta che dava accesso alla stanza con le armi e quando Digilio vi entrò si spostò in altra stanza²⁰⁶³.

²⁰⁵⁵ Digilio, u. 11.3.2000, p. 28. Il collaboratore ha precisato che fu Minetto a decidere che Digilio sostituisse Soffiati perché aveva nei confronti di quest'ultimo un atteggiamento protettivo e ritenne non opportuno inviarlo da Ventura, che all'epoca aveva una posizione politica ambigua, con rapporti anche con gruppi di sinistra. Soffiati era noto come militante di destra, per cui avrebbe corso dei rischi ad avere rapporti con persone che all'epoca Ventura avrebbe potuto frequentare (p. 29).

²⁰⁵⁶ Digilio, u. 11.3.2000, p. 28.

²⁰⁵⁷ Franco aveva fornito a Digilio indicazioni generiche sul lavoro da compiere (Digilio, u. 11.3.2000, p. 30).

²⁰⁵⁸ Digilio, u. 11.3.2000, p. 24 e 32. Il collaboratore ha precisato che Ventura manifestò la sua assoluta incompetenza in materia di armi (p. 31).

²⁰⁵⁹ Digilio, u. 11.3.2000, p. 32.

²⁰⁶⁰ Digilio, u. 11.3.2000, p. 32-33.

²⁰⁶¹ Digilio, u. 11.3.2000, p. 34. Ventura chiese a quel giovane come andasse la guardia alla "vecchia", intendendo con tale espressione una stampatrice che si trovava all'interno di quel casolare.

Ad ulteriori domande del P.M. Digilio ha fornito alcune precisazioni sulla struttura del casolare, descrivendola come una costruzione tipicamente rurale, edificata nei pressi di una casa colonica ed utilizzata dai contadini per ripararsi dalla pioggia, con davanti un grande prato delimitato da un muro a secco. Nei pressi del casolare vi era appunto la casa colonica, dinanzi alla quale vi erano alberi da frutta, peri e meli. Per giungere al casolare Ventura e Digilio utilizzarono una mulattiera che partiva all'argine di un fossato, percorribile in auto; lungo quella strada di campagna vi erano altre case coloniche (Digilio, u. 11.3.2000, p. 48-49, ha precisato che dal sagrato della chiesa di Paese per arrivare al casolare percorsero non più di un chilometro). Il casolare, ad un solo piano, aveva tre stanze, imbiancate con la calce; nella prima, all'ingresso, c'era la stampatrice; a destra c'era una porta che dava accesso alla stanza di deposito delle armi; alla sinistra vi era una terza stanza, praticamente vuota, perché c'erano solo alcuni attrezzi agricoli. Digilio notò la presenza di candele, da cui dedusse che vi erano problemi di illuminazione (Digilio, u. 11.3.2000, p. 49).

²⁰⁶² Digilio, u. 11.3.1998, p. 50.

²⁰⁶³ Digilio, u. 11.3.1998, p. 52.

Nella stanza situata sulla destra rispetto all'ingresso²⁰⁶⁴ vi erano un “*mucchio di fucili accatastati*” che Digilio cominciò ad esaminare, oltre a due sacchi di juta contenenti alcune cassette metalliche piene di cartucce, alcuni residuati bellici e due grossi sacchi di nylon contenenti una sostanza che dall'aspetto sembrava concime²⁰⁶⁵. Tra le armi²⁰⁶⁶, Digilio ha ricordato alcuni fucile Mauser da collezione (tra cui un esemplare denominato Gewer 43), alcuni Sten, un Thompson calibro 45, alcuni fucili MAB della Beretta, un fucile a gas e delle rare pistole a pietra focaia²⁰⁶⁷. Digilio, dopo quella prima verifica, assicurò a Ventura che avrebbe potuto recuperare denaro dalla vendita di alcuni pezzi e Ventura gli chiese una nota scritta di quelle armi, che egli redasse con l'indicazione dei pezzi da collezione che avrebbero potuto essere venduti²⁰⁶⁸. Durante la permanenza al casolare, Digilio rimontò le armi e consigliò a Ventura di procurarsi dell'olio per la manutenzione²⁰⁶⁹.

La circostanza più rilevante nella ricostruzione di Digilio riguarda la presenza in quel casolare di almeno due tipi di materiale esplosivo, il tritolo e una sostanza dalla consistenza a scaglie di colore bianco-rosaceo contenuta in sacchi di plastica. Digilio ha riferito che in uno dei sacchi era contenuta una cassetta di cartucce con una scritta inglese all'esterno (del tipo di quelle utilizzate per munizioni militari), al cui interno vi erano però candelotti cilindrici di tritolo analoghi a quelli utilizzati dall'esercito italiano. Digilio li riconobbe come tali perché batté sulla parte metallica esterna e i candelotti fecero il rumore tipico del tritolo e non dell'esplosivo plastico²⁰⁷⁰. Nel secondo sacco di plastica (dove a Digilio fu intimato di non guardare perché gli dissero che conteneva concime agricolo) era invece contenuta una sostanza a scaglie bianco-rosacee (circa 7-10 chili) che non poteva essere concime perché non presentava tracce di umidità²⁰⁷¹, ma che a parere del dichiarante era sostanza esplosiva. Digilio ha precisato che ispezionò il contenuto dei sacchi di plastica quando rimase solo all'interno del casolare e quindi all'insaputa di Ventura e Zorzi²⁰⁷².

Il collaboratore ha soggiunto che si preoccupò della situazione perché la presenza di esplosivo stava a significare che quelle persone avevano in programma la realizzazione di attentati²⁰⁷³. Ventura riportò Digilio alla stazione di Treviso e si

²⁰⁶⁴ Digilio, mentre all'inizio della ricostruzione aveva indicato la presenza dei fucili sulla destra della stanza d'ingresso, ha precisato che le armi si trovavano nella stanza la cui porta era alla destra dell'ingresso.

²⁰⁶⁵ Digilio, u. 11.3.2000, p. 34.

²⁰⁶⁶ In totale erano una quarantina (Digilio, u. 11.3.1998, p. 38).

²⁰⁶⁷ Digilio, u. 11.3.2000, p. 34-36.

²⁰⁶⁸ Digilio, u. 11.3.2000, p. 36. Per alcune di quelle armi, Ventura prospettò la possibilità di utilizzo in azioni dimostrative (p. 37).

²⁰⁶⁹ Digilio, u. 11.3.2000, p. 38. Ad ulteriore domanda del P.M., Digilio ha precisato che le munizioni erano contenute in cassette militari con una guarnizione di gomma per preservarle dall'umidità; un tipo di munizioni erano per i fucili, altro tipo per i mitra, e tutte erano destinate ad essere usate con le armi custodite nel casolare. Vi erano poi munizioni per fucili mitragliatori Garard e Browning 12/7 che avevano le caratteristiche di residuati bellici (Digilio, u. 11.3.2000, p. 46).

²⁰⁷⁰ Digilio, u. 11.3.2000, p. 39-40. Notò anche alcune mine anticarro ancora umide (p. 40).

²⁰⁷¹ Come Digilio accertò introducendovi le mani per curiosità.

²⁰⁷² Digilio, u. 11.3.2000, p. 41

²⁰⁷³ Inoltre, Digilio notò che Ventura e Zorzi disponevano anche di una mitraglietta “Machine” del 1942, un'arma pericolosissima che era in grado di sparare fino a 1200 colpi al minuto, tanto che decise di

diedero un appuntamento ulteriore perché questi potesse completare il lavoro²⁰⁷⁴. Digilio fece una relazione al professor Franco, completa della nota delle armi consegnata a Ventura²⁰⁷⁵.

Dopo questo primo accesso al casolare, Digilio frequentò ancora Ventura presso la libreria di Treviso²⁰⁷⁶, e durante quegli incontri Ventura gli chiese se fosse esperto anche di esplosivi, perché aveva bisogno di alcuni consigli tecnici sull'argomento²⁰⁷⁷. Successivamente, quando Digilio entrò maggiormente in confidenza con Ventura, questi spiegò che le informazioni sull'uso di esplosivi erano finalizzate alla realizzazione di attentati dimostrativi che egli stava organizzando con Zorzi e fornì specifiche precisazioni sui programmati attentati ai treni, soggiungendo che era previsto un compenso di 100.000 lire per chi avesse eseguito quelle azioni e che lui e Zorzi avevano reperito molte persone disponibili; gli propose anche di compiere una di quelle azioni, facendogli presente che erano coinvolti i servizi di sicurezza italiani e che gli attentati avevano l'obiettivo di impressionare l'opinione pubblica per determinare un cambiamento politico nel nostro Paese. Digilio declinò la proposta, ma Ventura insistette perché indicasse altre persone disponibili²⁰⁷⁸.

Quanto ai consigli tecnici richiesti da Ventura, Digilio ha precisato che riguardavano l'accensione della polvere esplosiva, il detonatore, la regolazione del tempo²⁰⁷⁹ ed egli rispose che erano disponibili dei manuali per acquisire informazioni su quegli argomenti²⁰⁸⁰. Durante quegli incontri, Ventura gli confidò che aveva trovato un tecnico-elettricista grazie ai cui consigli aveva conseguito miglioramenti sui dispositivi di accensione, anche se Digilio poté accertare, durante un incontro a cui era presente anche il professor Franco, che si trattava di miglioramenti irrisori²⁰⁸¹.

Digilio chiese a Franco spiegazioni sulla finalità di quei discorsi, manifestando la sua preoccupazione per il coinvolgimento in attività di quel tipo, ma questi rispose che avrebbe pensato lui a parlare con Ventura, per impedire che compisse azioni inconsulte²⁰⁸².

Il secondo accesso al casolare di Paese fu determinato dalla specifica richiesta che Ventura aveva rivolto al professor Franco di periziare una vecchia pistola da collezione rinvenuta tra le armi a sua disposizione. A questo accesso parteciparono

manometterla attraverso l'asportazione del percussore, che consegnò al professor Franco (Digilio, u. 11.3.1998, p. 42-43, il quale ha precisato che prima di andare via dal casolare, Zorzi impose a Ventura di perquisirlo, ma non gli trovarono il pezzo della mitraglietta perché lo aveva nascosto all'interno di una calza - p. 44).

²⁰⁷⁴ Digilio, u. 11.3.1998, p. 43.

²⁰⁷⁵ Digilio, u. 11.3.1998, p. 38.

²⁰⁷⁶ Digilio ha precisato che successivamente al primo accesso incontrò nuovamente Ventura nella sua libreria di Treviso, perché era interessato ad alcuni libri artistici di cui disponeva Ventura ed inoltre gli aveva chiesto un interessamento per la cessione di una collezione di monete ereditate dal padre, per questo ebbe occasione di incontrarlo nella libreria (Digilio, u. 11.3.1998, p. 53).

²⁰⁷⁷ Digilio, u. 11.3.1998, p. 44-45. In particolare, Ventura gli chiese informazioni sull'accensione delle polveri esplosive e sulla deflagrazione (Digilio, u. 11.3.1998, p. 54).

²⁰⁷⁸ Digilio, u. 11.3.1998, pp. 54-56.

²⁰⁷⁹ Ventura gli mostrò alcuni orologi che aveva acquistato per poco prezzo.

²⁰⁸⁰ Digilio, u. 11.3.1998, p. 58. Il collaboratore gli chiese come potesse fidarsi di quegli orologi.

²⁰⁸¹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 59.

²⁰⁸² Digilio, u. 11.3.1998, p. 44 e 57.

Digilio e Franco, i quali incontrarono Ventura alla stazione di Treviso e insieme si recarono al casolare di Paese²⁰⁸³, dove era presente Zorzi, il quale mostrò la pistola contenuta in una piccola borsa²⁰⁸⁴. L'arma da periziare era una pistola ungherese, una vecchissima Frommer, di nessun valore da collezione e in pessimo stato, per cui Digilio disse che non “aveva tempo da perdere per quelle cose”²⁰⁸⁵.

Ma quell'incontro non si limitò alla valutazione dell'arma, perché alla presenza di Digilio e Franco, Ventura e Zorzi, utilizzando un paio di pinze, cercarono di avvolgere un filo al nichel-cromo intorno alla testa di un fiammifero, ma poiché il filo si spezzava in continuazione il professor Franco disse loro che avrebbero dovuto acquistare fiammiferi antivento, che, avendo la capocchia più lunga, avrebbero consentito di avvolgere meglio il filo. A quanto disse Ventura, il fiammifero avrebbe dovuto essere collegato ad un congegno costituito da una pila, ad un polo della quale sarebbe stato avvolto il filo con il fiammifero e all'altro uno degli orologi che Ventura gli aveva mostrato negli incontri precedenti. Digilio vide che l'orologio era stato forato sul vetro e il filo era collegato con una vite al quadrante: il movimento delle lancette avrebbe dovuto provocare il contatto, ma il filo, poco duttile, si era spezzato prima di attivare il congegno²⁰⁸⁶. Il professor Franco propose di procurare un filo più duttile e una pila da 4,5 volt, nonché un fiammifero antivento che, essendo più lungo, avrebbe consentito l'avvolgimento del filo. Digilio si rese conto che se avessero voluto far deflagrare un blocco di esplosivo, avrebbero potuto infilare un fiammifero all'interno del detonatore, collegandolo al filo; la pila, collegata dall'altra parte del filo, avrebbe fatto passare l'elettricità, reso incandescente il filo e acceso il fiammifero, che avrebbe fatto esplodere il detonatore. Naturalmente nella prova non usarono il detonatore, ma collegarono il filo che usciva dall'orologio al fiammifero, non riuscendo a farlo accendere perché il filo era poco duttile e si spezzava²⁰⁸⁷. Poiché il professor Franco aveva fornito alcuni consigli tecnici a Ventura e Zorzi (indicò il fiammifero antivento e consigliò loro di rivolgersi ad un elettricista), Digilio, nell'andare via dal casolare insieme a lui, gli domandò spiegazioni del suo comportamento, prospettando la possibilità che Ventura e Zorzi avrebbero potuto “combinare guai”, ma Franco rispose che aveva raccomandato loro di compiere solo azioni dimostrative, soggiungendo che in tal modo lui poteva mantenere il controllo della situazione²⁰⁸⁸. Su contestazione del P.M., Digilio ha confermato che in quel secondo accesso era presente anche Pozzan²⁰⁸⁹.

Il terzo accesso al casolare fu originato dalla visita che Digilio fece alla libreria di Treviso per consegnare a Ventura una collezione di monete antiche che questi si era

²⁰⁸³ Digilio ebbe l'impressione che Franco non volesse andare da solo all'incontro (Digilio, u. 11.3.1998, p. 60).

²⁰⁸⁴ Digilio, u. 11.3.1998, p. 61. Digilio vide di sfuggita che in quella stanza avevano provveduto a sgomberare tutta la roba che c'era la volta precedente e Ventura, che notò lo sguardo di Digilio, confermò che per motivi di sicurezza avevano provveduto a sgomberare tutto.

²⁰⁸⁵ Digilio, u. 11.3.1998, p. 61.

²⁰⁸⁶ Digilio, u. 11.3.1998, p. 61-62.

²⁰⁸⁷ Digilio, u. 11.3.1998, p. 64.

²⁰⁸⁸ Digilio, u. 11.3.1998, p. 65-66.

²⁰⁸⁹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 67, ha confermato un'indicazione resa il 10.12.1994.

offerto di vendere. Nell'occasione Ventura chiese a Digilio di recarsi al casolare per "dare una mano ai ragazzi" che stavano assemblando i congegni da collocare nelle scatolette di legno²⁰⁹⁰. Insieme a Ventura si recarono al casolare con una autovettura tedesca (una VolksWagen o una Mercedes) e non con la solita Mini Minor, e vi trovarono Zorzi e Pozzan²⁰⁹¹. All'interno della stanza collocata alla sinistra dell'ingresso, sopra un tavolo, vi erano numerose scatolette di legno di dimensione cm. 20x15, simili a quelle dei sigari, al cui interno erano collocati i congegni già sperimentati nel precedente incontro, e che, secondo quanto riferito da Ventura e confermato dal professore Franco, erano destinate alle azioni dimostrative. I congegni erano simili a quelli già visionati da Digilio, ma con un filo di collegamento più duttile. All'interno delle scatole erano collocati i candelotti di tritolo visti durante il primo accesso al casolare, e il descritto congegno di innesco. Zorzi e Pozzan stavano predisponendo le scatole, provvedendo a chiuderle con nastro adesivo e Digilio collaborò in tale attività²⁰⁹². Il collaboratore ha precisato che fu quasi costretto a fornire una collaborazione perché "non poteva tirarsi indietro", soggiungendo che, quando si recò al casolare, non sapeva che avrebbe dovuto compiere quella attività, ma pensava solo di dover concludere il lavoro di catalogazione delle armi. Il P.M. gli ha però contestato che il 16.5.1997 dichiarò che, prima dell'incontro a Treviso, Ventura gli aveva telefonato per comunicargli che erano arrivate le scatolette da utilizzare per la preparazione degli ordigni da collocare sui treni e Digilio ha ammesso che in effetti era stato concordato in precedenza che durante quell'accesso avrebbero dovuto essere confezionati gli ordigni, ribadendo che lui non poteva sottrarsi a quella collaborazione. Il dichiarante ha proseguito, affermando che alla fine del lavoro furono preparate circa 20 scatolette che Ventura e Zorzi si divisero tra loro, avendo ciascuno una lista di nominativi a cui avrebbero consegnato gli ordigni per gli attentati²⁰⁹³.

Sulla predisposizione degli ordigni da utilizzare negli attentati ai treni, Digilio ha subito nel corso dell'esame alcune contestazioni, atteso che in indagini preliminari dichiarò che già durante il secondo accesso aveva visto Pozzan lavorare alla costruzione di quelle scatole di legno e ancora in epoca precedente Ventura gli aveva mostrato una scatola di sigari vuota, facendo presente che era troppo costosa e che avrebbe consentito un'identificazione dell'acquirente, per cui avevano deciso di costruirle artigianalmente. Quindi, quando Digilio fu contattato da Ventura per il terzo accesso al casolare, sapeva benissimo quale era la finalità dell'incontro²⁰⁹⁴.

Ancora il P.M. ha contestato a Digilio che il 16.5.1997 dichiarò che Zorzi aveva preparato uno schizzo illustrativo destinato a coloro che avrebbero dovuto collocare gli ordigni, circostanza confermata dal dichiarante²⁰⁹⁵.

²⁰⁹⁰ Digilio, u. 11.3.1998, p. 68-69, ha precisato che Ventura gli telefonò per dirgli di portare le monete.

²⁰⁹¹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 71.

²⁰⁹² Digilio, u. 11.3.1998, p. 71-72, ha precisato che non poteva rifiutarsi di dare una mano.

²⁰⁹³ Digilio, u. 11.3.1998, p. 73-74.

²⁰⁹⁴ Digilio, u. 11.3.1998, pp. 74-75. La contestazione del P.M. si riferisce ad un interrogatorio del 20.9.1996.

²⁰⁹⁵ Digilio, u. 11.3.1998, p. 77-78.

Digilio ha precisato che di questo terzo accesso non relazionò al professor Franco (che non stava bene), ma, su contestazione del P.M., ha confermato di averne parlato con Maggi²⁰⁹⁶. In particolare il dichiarante ha precisato che aveva una frequentazione assidua con Maggi e decise di metterlo a conoscenza dell'accaduto. Maggi rispose che Zorzi era una persona responsabile, per cui non c'era da preoccuparsi per quello che faceva, concludendo con l'espressione "se sono rose fioriranno"²⁰⁹⁷. Digilio ha ribadito che Maggi lo rassicurò sull'affidabilità di Zorzi, per cui se questi aveva riferito del progetto di commettere solo attentati dimostrativi, c'era da fidarsi. Infine, a seguito di un'ulteriore contestazione del P.M., Digilio ha confermato che Zorzi gli aveva detto che avrebbe contattato Maggi perché mettesse a disposizione tutti gli uomini del gruppo²⁰⁹⁸.

Con riferimento a quell'esame, vi è da evidenziare che Digilio, all'inizio del suo racconto, ha indicato l'anno in cui avvennero gli accessi al casolare di Paese nel 1967²⁰⁹⁹, circostanza questa che sarà oggetto di valutazione critica al termine del paragrafo.

Nel corso del controesame della parte civile, Digilio ha sostanzialmente confermato le indicazioni fin qui esposte, ribadendo che gli accessi al casolare furono tre e che il professor Franco fu presente solo al secondo²¹⁰⁰ e che oltre a Ventura e Zorzi era presente in tutte le occasioni una terza persona (identificata in Marco Pozzan)²¹⁰¹. Il dichiarante ha precisato che dopo la prima visita non relazionò al professor Franco, perché lo aveva già fatto a Minetto, soggiungendo che, nonostante Franco morì poco tempo dopo gli incontri di Paese, a lui non diede l'impressione di un uomo malato²¹⁰². Quanto alla scansione temporale dei tre accessi, Digilio ha precisato che non furono molto distanti tra loro, collocando il primo all'inizio dell'estate, il secondo e il terzo a distanza di un mese e mezzo²¹⁰³.

Come anticipato, il controesame delle difese si è svolto in due udienze e ha riguardato i profili di incongruenza e contraddittorietà del racconto del collaboratore che, a parere di quei difensori, dimostrerebbero la sua inattendibilità anche su questo episodio. Come è consueto nella trattazione delle vicende descritte dai collaboratori, si procederà a valutare le specifiche contestazioni difensive, senza riformulare il racconto nelle parti in cui Digilio lo ha confermato nel controesame.

La prima contestazione prospettata concerne la conoscenza di Digilio con Minetto (il quale, lo si ricorda, avrebbe conferito l'incarico di recarsi al casolare di Paese). Secondo la difesa Zorzi, Digilio avrebbe fornito indicazioni contrastanti sull'epoca in cui conobbe Minetto, atteso che il 7.3.1995 la collocò nel 1966-1967, mentre nel

²⁰⁹⁶ Il P.M. ha contestato l'interrogatorio del 16.5.1997, nel quale Digilio dichiarò di averne parlato con Maggi nel giro di due giorni (u. 11.3.1998, p. 79).

²⁰⁹⁷ Questa espressione è stata contestata dal P.M. (int. 16.5.1997) e Digilio l'ha confermata, precisando che all'epoca aveva un ricordo più nitido (Digilio, u. 11.3.1998, p. 79).

²⁰⁹⁸ Digilio, u. 11.3.1998, p. 80-81.

²⁰⁹⁹ Digilio, u. 11.3.1998, p. 24.

²¹⁰⁰ Digilio, u. 16.6.2000, p. 27.

²¹⁰¹ Digilio, u. 16.6.2000, p. 29.

²¹⁰² Digilio, u. 16.6.2000, pp. 26 e 28.

²¹⁰³ Digilio, u. 16.6.2000, p. 30.

controesame del 12.7.2000 ha dichiarato di averlo conosciuto poco prima dell'incontro di Paese²¹⁰⁴.

La seconda contestazione riguarda i rapporti con Lino Franco, atteso che la difesa Zorzi ha contestato a Digilio che questi morì il 15 luglio 1969 dopo una lunga e grave malattia, mentre il collaboratore ha riferito di non essersi reso conto, durante l'incontro di Paese, delle sue precarie condizioni di salute²¹⁰⁵.

La terza contestazione difensiva riguarda l'indicazione del luogo ove si trovava il casolare, atteso che la difesa Zorzi ha contestato la mancata rivelazione del località di Paese nel primo interrogatorio nel quale Digilio riferì sull'argomento (il 19.2.1994 il dichiarante parlò solo di un casolare nella provincia di Treviso, mentre il successivo 5.3.1994 indicò la località di Paese)²¹⁰⁶.

La quarta contestazione riguarda la mancata indicazione nell'interrogatorio del 19.2.1994 dei tre distinti accessi al casolare di Paese, atteso che, secondo la difesa Zorzi, nei primi due interrogatori Digilio riferì di essersi recato a Paese una sola volta, il 12.10.1994 riferì il secondo accesso e solo il 16.5.1997 descrisse il terzo. Digilio ha sul punto precisato che quell'episodio era particolarmente importante per cui lo focalizzò nei suoi particolari solo con il procedere della collaborazione, negando categoricamente che le dichiarazioni "a rate" fossero finalizzate ad ottenere benefici, ma precisando che all'inizio della collaborazione aveva timori per la sua incolumità e solo progressivamente acquisì fiducia nelle istituzioni preposte alla sua tutela²¹⁰⁷. In effetti, sui tempi di ricostruzione dell'episodio è opportuno soffermarsi in modo più puntuale, perché si tratta di una circostanza importante nella valutazione complessiva dell'attendibilità di Digilio. La Corte può utilizzare su questo tema tutti i verbali del 1994, cioè quelli nei quali fu ricostruita progressivamente la vicenda, perché la difesa Zorzi ha contestato le dichiarazioni di indagine preliminari facendo riferimento proprio alle indicazioni contenute negli interrogatori di quell'anno (che sono del 19.2, del 5.3, del 6.4, e del 10.10), oltreché quello del 16.5.1997, nel quale il collaboratore descrisse per la prima volta il terzo accesso al casolare di Paese.

Il 19.2.1994 Digilio ricostruì l'incontro con Ventura a Treviso e l'accesso al casolare, fornendo una accurata descrizione delle armi ivi presenti, ma limitando a quell'incarico la sua presenza in quel luogo. Il 5 marzo, Digilio indicò la località di Paese e riferì che la persona presente con Ventura era Zorzi, ribadendo che l'unico motivo di quell'incontro era legato alla catalogazione delle armi. Nell'interrogatorio del 6 aprile Digilio non parlò di altri accessi al casolare, ma riferì dei consigli che Ventura gli aveva richiesto in altri contesti. Solo il 10 ottobre descrisse il secondo accesso al casolare, dopo aver spiegato le ragioni per cui aveva fino ad allora omesso di riferire compiutamente quella vicenda. A distanza di due anni e mezzo da quell'interrogatorio (cioè il 16.5.1997), Digilio descrisse per la prima volta il terzo accesso.

²¹⁰⁴ Digilio, u. 12.7.2000, pp. 55-58.

²¹⁰⁵ Digilio, u. 12.7.2000, p. 61

²¹⁰⁶ Digilio, u. 12.7.2000, p. 64-65

²¹⁰⁷ Digilio, u. 13.7.2000, pp. 2-3.

La quinta contestazione riguarda la perquisizione subita da Digilio al termine del primo accesso, avendo la difesa Zorzi rilevato che in incidente probatorio Digilio ha riferito di essere stato perquisito da Zorzi e da Ventura insieme, mentre nel controesame ha indicato il solo Zorzi come persona che lo perquisì²¹⁰⁸. Su questa circostanza va rilevato che non risulta un evidente contrasto tra le due versioni, atteso che nell'incidente probatorio Digilio ha dichiarato che Zorzi invitò Ventura a perquisirlo, cosa che quest'ultimo fece, mentre il 13.7.2000 ha indicato direttamente Zorzi come protagonista della perquisizione. Comunque, si tratta di un particolare talmente insignificante nella ricostruzione complessiva dell'episodio, da poter essere, senza il rischio di essere accusati di superficialità, ignorato.

La sesta contestazione riguarda la struttura del casolare, che Digilio ha indicato nell'udienza del 13.7.2000 in due stanze, per poi precisare, a seguito della contestazione difensiva, che la terza stanza era quella d'ingresso. La difesa ha ancora contestato la diversità di versioni in ordine alla stanza ove era collocata la stampatrice, perché nell'incidente probatorio e il 13.7.2000 ha dichiarato che si trovava nell'ingresso, mentre il 19.2.1994 dichiarò che si trovava nella stanza a destra dell'ingresso²¹⁰⁹. Ancora, mentre Digilio dichiarò sempre (anche nell'incidente probatorio) che le armi erano custodite nella stanza a destra dell'ingresso, il 13.7.2000 ha dichiarato che si trovavano nella stanza a sinistra, subendo la contestazione della difesa Zorzi²¹¹⁰.

La settima contestazione riguarda il momento nel quale Zorzi si presentò con il suo vero nome, perché il 5.3.1994 Digilio dichiarò che Zorzi la prima volta gli fu presentato da Ventura solo come un amico, mentre nel secondo accesso rivelò la sua identità. Alla contestazione logica della difesa di come Digilio avesse potuto indicare il nome di Zorzi nel rapporto che fece al professor Franco dopo il primo accesso, il dichiarante ha risposto che evidentemente in quel rapporto parlò genericamente di una persona senza specificarne l'identità²¹¹¹.

Infine, l'ultima contestazione riguarda il momento in cui indicò come presente al primo accesso Marco Pozzan, atteso che la difesa Zorzi ha contestato che il 12.10.1994 riferì che Pozzan era presente al secondo accesso, mentre solo il 20.9.1996 lo indicò presente anche al primo. Digilio ha risposto che evidentemente solo allora se ne ricordò²¹¹².

Nel corso del controesame del 13.7.2000, Digilio ha ribadito numerose circostanze già riferite in incidente probatorio, per cui si ritiene superfluo ripercorrere specificamente il contenuto di quell'esame.

Prima di procedere alla verifiche delle specifiche contestazioni difensive, è indispensabile formulare una valutazione complessiva dell'episodio.

Si è iniziato questo paragrafo rilevando la complessità ed articolazione del racconto del collaboratore sugli accessi al casolare di Paese, caratterizzato dalla presenza di

²¹⁰⁸ Digilio, u. 13.7.2000, p. 7-8.

²¹⁰⁹ Digilio, u. 13.7.2000, p. 9-11.

²¹¹⁰ Digilio, u. 13.7.2000, p. 12.

²¹¹¹ Digilio, u. 13.7.2000, pp. 16-19.

²¹¹² Digilio, u. 13.7.2000, pp. 21-22.

numerose persone, dal susseguirsi di attività compiute ora dall'uno ora dall'altro dei protagonisti, dalla specifica descrizione delle strutture nelle quali avvennero quegli incontri, delle armi rinvenute, del tipo di esplosivo presente nei sacchi di plastica, della sperimentazione dei congegni di innesco e temporizzazione da parte di Ventura e Zorzi, della preparazione degli ordigni cui collaborò lo stesso Digilio. La vicenda di Paese rappresenta la descrizione puntuale delle attività che il gruppo eversivo veneziano-mestrino e padovano realizzarono in quei mesi, in preparazione degli attentati dell'agosto 1969, ma anche in diretto collegamento logico con quanto Freda e Ventura sperimentarono, con la collaborazione dell'elettricista Fabris, nel successivo autunno. Orbene, questa complessità ha trovato nella memoria di Digilio una preziosa custodia, atteso che il collaboratore ha fornito, certamente dopo una progressiva acquisizione di consapevolezza delle garanzie offertegli dall'autorità giudiziaria (non tanto in termini di benefici, quanto di incolumità personale) e scontato il tentativo di omettere un suo diretto coinvolgimento nella preparazione degli attentati ai treni, una ricostruzione di quella vicenda assolutamente precisa, reiterata nei numerosi interrogatori resi in indagini preliminari, nelle udienze di incidente probatorio e di controesame dibattimentale. Difatti le contestazioni formulate al dichiarante dalla difesa Zorzi (elencate in numero di otto) si sono dimostrate, ad una verifica di consistenza, del tutto inadeguate non solo a fondare, ma anche semplicemente a prospettare, il dedotto giudizio di inattendibilità.

La valutazione della prima contestazione non può prescindere dalla collocazione temporale degli accessi al casolare di Paese, atteso che in alcuni interrogatori Digilio, collocò quegli episodi nel 1967 e, conseguentemente, anticipò l'anno in cui conobbe Minetto e il professor Franco²¹¹³, mentre in altri o nell'esame dibattimentale, ha posticipato quegli incontri e la conoscenza dei due personaggi appartenenti alla rete statunitense nel 1969²¹¹⁴. Ritiene la Corte che l'errore nella collocazione degli incontri di Paese (che è evidentemente del 1969 e non del 1967) non infici in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni di Digilio. Questi ha, con logica ineccepibile, ricostruito la conoscenza di Minetto e Franco rispetto alle visite al casolare, e le contestazioni formulate dalla difesa Zorzi si fondano esclusivamente sul richiamo ad indicazioni temporali errate e non rilevanti nella descrizione dell'episodio. Se Digilio in un interrogatorio indicò l'anno 1967 come data in cui avvennero gli accessi al casolare è evidente che quell'indicazione non rappresenta una contraddizione nel racconto, ma è semplicemente un errore. Dalla lettura di quella parte di controesame, emerge chiaramente che nessuna contraddizione si rinviene negli interrogatori di Digilio, essendo fondate le dedotte incongruenze esclusivamente sull'errore nell'indicazione di una data²¹¹⁵. Quindi,, la prima contestazione è del tutto

²¹¹³ Così nell'u. 11.3.1998, p. 24 e nell'int. 9.3.1995 (contestata all'u. 12.7.2000, p. 60-61), Digilio ha dichiarato che gli accessi al casolare avvennero nel 1967 e in quell'anno conobbe Franco e Minetto.

²¹¹⁴ Così, all'u. 12.7.2000, p. 58, Digilio ha dichiarato che le visite a Paese avvennero nella primavera-estate 1969 e poco prima conobbe Minetto e Franco, così come Ventura. La difesa Zorzi ha contestato che il 19.2.1994 dichiarò di aver conosciuto Ventura nel 1966-1967, ma in quell'interrogatorio Digilio collocò gli accessi al casolare proprio nel 1967.

²¹¹⁵ Così, testualmente si è svolto il controesame (Digilio, u. 12.7.2000, pp. 55-59):

“AVV. MANGIAROTTI - Senta Signor Digilio, Lei ha sicuramente conosciuto il Signor Sergio Minetto, ci sa dire più o meno quando e in che occasione?”

I. - Il Signor Sergio Minetto l'ho conosciuto in occasione di una festa che era la festa delle forze armate, il 4 novembre, a Venezia mi fu presentato dal Dottor Maggi il quale era assieme al Professor Lino Franco che era venuto da Vittorio Veneto in occasione proprio di commemorazione dei caduti dell'ultima guerra.

AVV. MANGIAROTTI - Senta, in realtà in un interrogatorio del 7 marzo del 1995 Lei disse una parte... Ci sa dire l'epoca in cui avvenne questo incontro per la commemorazione del 4 di novembre, più o meno?

I. - Praticamente tra aprile-maggio 1970.

AVV. MANGIAROTTI - No, se siamo al 4 novembre non possiamo essere ad aprile.

I. - Ottobre-novembre 1970. Per quello che ricordo io adesso.

AVV. MANGIAROTTI - In realtà Lei in un interrogatorio che, come le dicevo, è quello del 7 marzo del 1995, rispondendo a una domanda dice: "Conosco Sergio Minetto a cavallo tra il '66 e il '67 - se si legge bene nella mia copia - unitamente al noto Marcello Soffiati che me le presentò con il suo capo. L'incontro ebbe luogo a Verona in piazza Bra, e il Minetto si presentò con il suo nome. Ricordo che in quell'occasione fu molto affabile e che il Soffiati lo chiamava per nome, credo che tale rapporto molto stretto dai due derivasse" eccetera, eccetera. Ora, quello che Lei disse nel 1995 è profondamente diverso da quello che Lei ci ha detto ora.

I. - Non me lo ricordavo, può succedere.

AVV. MANGIAROTTI - Cioè, qual è delle due versioni quella che va bene, diciamo così?

I. - Ritengo che vada bene quella che ho verbalizzato, evidentemente avevo dei ricordi più freschi quando ho verbalizzato.

AVV. MANGIAROTTI - Senta, Lei si ricorda della ragione per la quale le fu presentato Marcello Soffiati?

I. - La ragione?

AVV. MANGIAROTTI - La ragione, perché, in quale occasione? Per cercare di allontanarci dalla data ed arrivare ai fatti, che forse è più semplice.

I. - Il Soffiati mi fu praticamente presentato perché io lo sostituissi nell'ingrato carico a Vittorio Veneto.

AVV. MANGIAROTTI - Sarebbe casolare di Paese?

I. - Per andare a fare, sì, la valutazione delle armi al casolare di Paese.

AVV. MANGIAROTTI - E' esattamente quello che Lei ha già dichiarato, per lo meno in questa fase. Senta Signor Digilio, quanto tempo è trascorso tra questo incontro che Lei in questo verbale colloca tra il '66 e, se leggo bene, il '67, ma l'ultimo numero sinceramente nella mia copia si legge molto poco, Lei vide le armi che Lei dice essere di Giovanni Ventura?

I. - Scusi non ho capito bene, la domanda è quando ho visto le armi...

AVV. MANGIAROTTI - Allora, abbiamo detto che conosce, secondo questa versione, Minetto '66, '67, che lo conosce perché le viene sostanzialmente dato l'incarico di andare a vedere le armi di Ventura, giusto?

I. - Sì.

AVV. MANGIAROTTI - Allora, le domandavo: da questo momento, cioè dal momento nel quale le fu dato l'incarico da Minetto, quanto tempo passa prima che Lei si rechi nella località dove erano queste armi?

I. - Dunque, eravamo nella primavera-estate '69, praticamente fui accompagnato da Ventura verso giugno-luglio del '69, settimana più, settimana meno. Ricordo che faceva caldo, tant'è che Ventura ad un certo punto mentre io classificavo le armi ritornò portando delle Coca Cole fresche e diversi panini, infatti era mezzogiorno, era l'orario di pranzo.

AVV. MANGIAROTTI - Sì Signor Digilio, il problema è, poi per carità resterà tale, che Lei per altro poi in altri verbali di cui daremo conto nel prosieguo delle domande dice, appunto, '69, per altro in questo verbale quando parla di Sergio Minetto e dice di averlo conosciuto nel '66, '67 dice che la conoscenza era dipesa dal fatto che Lei si doveva occupare di catalogare queste armi.

AVV. MANGIAROTTI - Senta Signor Digilio, Lei quando conobbe Giovanni Ventura? Al di là della data, se si ricorda la data, l'occasione?

I. - L'occasione fu quella di catalogare le armi nel casolare, praticamente siamo in giugno del '69.

AVV. MANGIAROTTI - Anche perché qua ancora una volta nell'interrogatorio 19 febbraio del 1994 dice: "Ho conosciuto Giovanni Vettura intorno al 1966-'67" cioè un paio di anni prima rispetto all'episodio che ci ha detto.

AVV. MANGIAROTTI - Senta, invece, Lei ha conosciuto il Professor Lino Franco?

strumentale, atteso che l'erronea collocazione della conoscenza di Ventura, Franco e Minetto da parte di Digilio è stata determinata esclusivamente dall'errore di data che il dichiarante ha commesso in alcuni interrogatori, ma la dinamica di quei rapporti è del tutto logica ed è stata ripetuta negli stessi termini nel corso di tutti gli interrogatori.

La questione della malattia che afflisse Franco prima della morte del luglio 1969 (oggetto della seconda contestazione) impone la valutazione della deposizione di Pia De Poli, la quale ha ricostruito gli ultimi mesi di vita del marito, fornendo indicazioni che, a parere della difesa Zorzi, sono incompatibili con la ricostruzione degli incontri al casolare di Paese.

Digilio, pur negando di essersi reso conto che il professor Franco fosse gravemente malato durante gli incontri della primavera-estate 1969, ha dichiarato che in effetti in quell'anno lo vide raramente, giungendo ad affermare che quello fu l'ultimo incontro

I. - Sì signore. Fu lui che mi mandò a Treviso per prendere accordi con Ventura per esaminare quella collezione di armi, che Ventura aveva avvisato il Professor Franco che aveva bisogno di un collezionista, o di qualcuno che si intendesse per valorizzarla, per controllarla e dargli un valore.

AVV. MANGIAROTTI - Senta Signor Digilio...

I. - Comunque è semplice, quello di Vittorio Veneto, il Professor Franco Lino...

AVV. MANGIAROTTI - Prego, non ho sentito, mi scusi.

I. - Il Professor Franco Lino chiese una persona che fosse un collezionista, o comunque un conoscitore di armi, a Verona tramite Minetto gli mandarono un certo Carlo Digilio che sono io, in quanto non ero conosciuto politicamente e il Ventura non si sarebbe... come si dice, non sarebbe stato... circospetto, si sarebbe comportato normalmente con me. Dopo di che io andai a trovare il Professor Lino Franco, mi diede l'indirizzo e io andai a Treviso, a Treviso trovai Ventura in questa libreria, una bella libreria moderna, e mi misi d'accordo con Ventura quando lui aveva intenzione che io andassi ad esaminare la sua collezione, e mi disse che l'aveva comperata da un collezionista - così mi disse - delle armi e le voleva valutare, pertanto mi diede un appuntamento.

AVV. MANGIAROTTI - Senta, poi magari su questo ci torniamo, quindi se ho ben capito il Professor Lino Franco Lei lo conosceva già o l'ha conosciuto in questa occasione, cioè nel 1969?

I. - Lo conobbi in questa occasione, comunque nell'ambiente di destra, che è molto piccolo, ci si conosce più o meno quasi tutti sa, ed è facilissimo trovarsi e ritrovarsi.

AVV. MANGIAROTTI - Sì, perché in realtà Lei su questo punto ha dato delle dichiarazioni discordanti. In un interrogatorio, quello del 19 febbraio '94, appunto dice di averlo conosciuto in questa occasione, in altro interrogatorio, cioè quello del 9 marzo del 1995 reso alla Polizia giudiziaria, disse: "Relativamente al gruppo Sigfrid rammento che il primo a parlarmene fu il Professor Franco a cavallo tra gli anni '66-'67". Allora la domanda è: Lei lo conobbe nel 1969 - come ci ha detto qua e come ha detto nel verbale che le ho ricordato -, o l'ha conosciuto, visto nel 1966-'67?

P.C. AVV. SINICATO - Bisogna, Presidente, però fare rilevare che nel verbale testè letto Digilio colloca di Paese nel '66-'67, sono d'accordo che c'è una contraddizione sulla data ma non sull'occasione a questo punto.

AVV. MANGIAROTTI - Qui stiamo parlando del gruppo Sigfrid, comunque.

P. - Stiamo parlando di quando come occasione conosce il Professor Lino Franco, sia il '67, il '69, qualunque data sia. La domanda è in questi termini, immagino, nell'interesse della Difesa Zorzi alla contestazione in quale occasione. Ma anche nell'incidente probatorio disse nel '67, quindi in quale occasione conobbe il Professor Lino Franco?

I. - Nel 69.

AVV. MANGIAROTTI - Quante volte lo incontrò, a questo punto, nel corso del 1969? Più o meno ovviamente?

I. - Pochissime volte perché il Professor Lino morì circa nei primi di ottobre, novembre di una grave malattia.

AVV. MANGIAROTTI - Morì il 15 luglio del 1969."

tra loro, perché presto morì²¹¹⁶. Il collaboratore ha soggiunto che Franco gli sembrò sempre una persona molto attiva dal punto di vista fisico e anche in occasione dell'incontro al casolare, non notò una sua condizione di debilitazione fisica²¹¹⁷.

La De Poli ha descritto la malattia del marito riferendo che fu ammalato di tumore per sette anni, subì numerosi ricoveri, intervallati dalla permanenza a casa.

Su domanda della parte civile, ha precisato che Franco non smise mai di lavorare anche durante la malattia e fino al primo ricovero

*“Lui anche con la febbre a 39 è sempre andato a scuola. Lui tornava a casa alle dieci e mi diceva "preparami il letto", andava via prima delle otto della malattia si presentava all'ora giusta a scuola ma lui alle dieci quando c'era la ricreazione veniva a casa e mi diceva preparami il letto.”*²¹¹⁸

Nel controesame della difesa Zorzi ha però individuato nel 1968 l'ultimo anni di attività lavorativa del marito²¹¹⁹.

²¹¹⁶ Digilio, u. 16.6.2000, p. 26, ha collocato la morte di Franco alla fine del 1969, ma ha poi confermato che l'ultima volta che lo vide fu al casolare di Paese.

²¹¹⁷ Digilio, u. 12.7.2000, p. 61.

²¹¹⁸ De Poli, pp. 110-114.

²¹¹⁹ De Poli, p. 119-121, la quale ha così ricostruito la circostanza :

“T. - Vuole che le aggiunga qualcosa, lui ha cominciato ad avere la febbre mattina e sera dopo due anni circa che si sono gonfiate le ghiandole, naturalmente l'anno e mezzo prima di morire la febbre l'aveva altissima aveva sempre febbre a 38, 39 perché è proprio la malattia che fa così.

AVV. FRANCHINI - E aveva anche questi dolori?

T. - Terribili, sì.

AVV. FRANCHINI - E` vero signora che in questo periodo un anno un anno e mezzo prima della morte, le persone che venivano a trovarlo a casa potevano fermarsi solo pochi minuti perché aveva dei dolori terribili è vero?

T. - Verissimo. Ma quali persone ne abbiamo viste bene poche di persone.

AVV. FRANCHINI - L'ha detto Lei?

T. - Qualche persona, i suoi colleghi di scuola.

AVV. FRANCHINI - "La terribile malattia non consentiva ad estranei una permanenza che di pochi minuti".

T. - Certamente.

AVV. FRANCHINI - Senta signora da quando è che suo marito ha proprio anche smesso di andare a scuola si ricorda Lei pressappoco?

T. - Io penso proprio dall'anno prima.

AVV. FRANCHINI - Quindi dal 1968?

T. - '68.

AVV. FRANCHINI - Nell'anno precedente la morte che è del luglio del 1969, suo marito in certi periodi aveva addirittura bisogno di essere accompagnato perché non si reggeva in piedi?

T. - A dire la verità non poteva guidare la macchina e io dovevo andare sempre con lui perché io guidavo la macchina perché i piedi non avevano più il tatto non sentiva più, non aveva più il tatto sui piedi.

AVV. FRANCHINI - E nell'aspetto fisico aveva un aspetto malato?

T. - Sì, molto.

AVV. FRANCHINI - Si notava?

T. - Guardi mio marito era un uomo molto bello, molto aitante e molto ben fatto, era veramente un uomo straordinario e era veramente straordinario in tutto dico la verità non perché io fossi stata sua moglie perché l'ho amato, anche a detta degli altri perché era un bell'uomo, Lei dovrebbe averlo visto i mesi precedenti la morte era uno che si immischiava in mezzo ai ragazzi a cui insegnava e sembrava un ragazzo uguale a loro, mostrava più di 70 anni quando è morto.

AVV. FRANCHINI - Quindi queste condizioni che Lei sta descrivendo riguardano l'anno prima della morte?

T. - Sì, sì”

Queste indicazioni non sono, a parere della Corte, incompatibili con la presenza di Lino Franco presso il casolare di Paese, sia perché la malattia, protrattasi per molti anni, gli avrebbe consentito di partecipare a quell'incontro, sia soprattutto perché le dichiarazioni della De Poli sono apparse fortemente sospette. Non v'è dubbio, infatti, che la teste abbia manifestato assoluta indisponibilità a fornire all'autorità giudiziaria indicazioni che potessero pregiudicare la memoria del proprio marito. La donna, prima di essere sentita dalla G.I., era pienamente consapevole che, a quanto riferito da Digilio, Lino Franco era stato coinvolto nelle vicende eversive riconducibili al gruppo ordinovista, e che aveva presenziato personalmente all'incontro nel quale si discusse della preparazione degli ordigni da utilizzare in quelle azioni eversive. A fronte di ciò, la De Poli ha negato qualsiasi coinvolgimento del marito in attività delittuose, rivendicando certo le sue idee fasciste, ma escludendo la partecipazione ad azioni violente o terroristiche. Questo atteggiamento è stato reso esplicito già dalle prime risposte dell'esame dibattimentale, quando ancora il P.M. non aveva introdotto argomenti "compromettenti" (quali la competenza tecnica di Franco in materia di esplosivi).

La donna nel rispondere alla domanda sulle conoscenze del marito, ha inopinatamente dichiarato:

"T. - Stiamo facendo il processo a mio marito? Perché mio marito sono 31 anni che è morto a luglio.

P.M. - Non stiamo facendo il processo a suo marito anche perché non si fanno mai processi ai morti, siccome Lei è la persona che è stata più vicino a suo marito ed abbiamo bisogno di avere notizie di suo marito non possiamo che chiederle a Lei, questo è il senso. Quindi Lei non sa nemmeno se suo marito però aveva esperienze di esplosivi?

*T. - No, ma mio marito non aveva niente a che fare con gli esplosivi, cosa dice mai!"*²¹²⁰.

Quella risposta, del tutto inconferente rispetto alla domanda che aveva per oggetto argomenti penalmente irrilevanti, rende evidente che la teste si è presentata dinanzi alla Corte conoscendo bene il contesto delle dichiarazioni che erano state rese nel processo e, quindi, con la consapevolezza dei sospetti prospettati a carico del marito. Non può ignorarsi questo profilo nella valutazione di attendibilità della De Poli, la quale ha negato tutte le circostanze rilevanti nella valutazione dei rapporti politici del marito, come la sua esperienza nell'uso di esplosivi²¹²¹ (pur dopo aver riferito dell'attività di sminamento svolta per alcuni mesi nel sud Italia al termine della guerra²¹²²), i rapporti con ambienti militari statunitensi o NATO, (pur avendo ammesso che per un periodo, al rientro dall'Argentina, lavorò in un circolo di militari inglesi²¹²³), la conoscenza del comandante Borghese, di Minetto, Digilio, Maggi,

²¹²⁰ De Poli, p. 99-100.

²¹²¹ De Poli, p. 99-100.

²¹²² De Poli, p. 95.

²¹²³ De Poli, p. 104.

Amos Spiazzi, Freda, Ventura²¹²⁴ (ma ha poi ammesso di non essere molto a conoscenza delle persone che frequentava il marito²¹²⁵).

Quindi, la deposizione della De Poli non è attendibile rispetto ad alcuni profili riguardanti Lino Franco, i suoi rapporti, le sue competenze in materia di esplosivi, il coinvolgimento in attività politiche ordinoviste, la conoscenza delle persone sopra citate, perché la teste si è presentata dinanzi a questa Corte con l'intenzione di tutelare la memoria del proprio marito, manifestando l'assoluta indisponibilità a fornire all'autorità giudiziaria il minimo contributo su circostanze che potessero pregiudicare l'obiettivo perseguito.

Se così è (e una valutazione diversa di quella deposizione è priva di riscontro logico) le affermazioni della De Poli sul decorso della malattia di Lino Franco (e, conseguentemente, sull'impossibilità che questi fosse presente al casolare di Paese nella primavera-estate 1969) devono essere valutate con estrema attenzione e non consentono da sole di smentire la ricostruzione di Digilio sull'episodio.

In conclusione anche la seconda contestazione è priva di consistenza, perché Digilio ha confermato le vicende riguardanti il professor Franco, compresa la malattia che lo condusse prematuramente alla morte, affermando solo che non si rese conto delle sue precarie condizioni di salute e che per lui la notizia della scomparsa di Franco fu inaspettata. Il contenuto delle dichiarazioni della vedova Franco, peraltro non pienamente attendibili, non è in contraddizione con la partecipazione del marito ad un incontro avvenuto qualche tempo prima della sua morte (cioè all'inizio dell'estate del 1969).

La terza contestazione è talmente risibile da meritare poche battute, atteso che Digilio indicò la località di Paese a distanza di poche settimane dalla ricostruzione dell'episodio (avvenuto il 19.2.1994), cioè nel successivo interrogatorio del 5.3.1994. E' del tutto comprensibile che quella indicazione fosse sfuggita al dichiarante nella prima ricostruzione dell'episodio e che sia stata riferita nell'atto immediatamente successivo e d'altronde quel ritardo non sarebbe dipeso, neanche nella prospettiva difensiva, da particolari interessi del dichiarante. La quinta, la sesta, la settimana e l'ottava contestazione attengono a particolari del racconto talmente irrilevanti che non si comprende il motivo per cui la difesa li abbia posti a fondamento della propria tesi. E' vero che il 13.7.2000 Digilio ha errato nell'indicare Zorzi come autore della perquisizione (mentre fino ad allora riferì che questi incaricò Ventura di eseguirla); che sempre in quell'udienza ha errato nel non specificare che la terza stanza era l'ingresso, e che le armi si trovavano nella stanza a sinistra (mentre fino ad allora riferì che erano nella stanza a destra); che ha diversamente collocato la stampatrice ora nell'ingresso ora nella stanza a destra; che ha riferito che Zorzi si presentò con il suo nome ora nel primo, ora nel secondo accesso e che indicò Pozzan presente anche al primo accesso solo nel settembre 1996, ma fronte di una serie impressionante di specifici particolari tutti riferiti sempre negli stessi termini e con una logica nella ricostruzione del racconto priva di lacune, fondare il giudizio di inattendibilità del

²¹²⁴ De Poli, pp. 106, 109 e 118.

²¹²⁵ De Poli, p. 97.

dichiarante su questi insignificanti errori o difformità è tesi del tutto priva di fondamento.

L'unica evidente incongruenza del racconto riguarda il ritardo con cui Digilio riferì i tre accessi al casolare di Paese. Si badi, con riferimento ai primi due accessi, la ragione addotta dal collaboratore per giustificare il breve ritardo (del primo accesso parlò per la prima volta nel febbraio 1994, mentre del secondo ne parlò nell'ottobre dello stesso anno) non solo è pienamente logica, ma fu indicata dal dichiarante proprio nell'interrogatorio del 12.10.1994. Quell'atto così inizia:

“Con riferimento ai miei incontri con Ventura e Zorzi, mi sento a questo punto in grado di riferire le circostanze del mio secondo accesso al casolare di Paese e voglio spiegare i motivi per cui sinora non ne avevo parlato.

Io mi trovo da circa due anni in Italia dopo una lunga assenza e in un paese quindi dove sono mutate e stanno mutando tante situazioni politiche.

Ho quindi cercato di comprendere se effettivamente non siano più operanti taluni settori anche di persone legate in qualche modo ad apparati statali, oltre agli appartenenti al vecchio gruppo di ordine nuovo, che possano mettere in pericolo l'incolumità mia e dei familiari soprattutto allorché le mie dichiarazioni diverranno necessariamente pubbliche.

In questo contesto ho potuto solo gradatamente acquisire fiducia del tipo di tutela che mi viene e mi verrà garantita e quindi mi sento in grado solo oggi di integrare in relazione a circostanze importanti le dichiarazioni che sinora ho reso.

Si tratta in particolare del

SECONDO ACCESSO AL CASOLARE DI PAESE

.....”.

Digilio, a partire dal mese di febbraio 1994, modificò sensibilmente il suo rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria, rivelando circostanze importanti che fino a quel momento aveva solo lasciato intuire all'autorità giudiziaria. Nell'ottobre di quell'anno esplicitò il mutamento del proprio atteggiamento da “collaboratore”, introducendo alcuni episodi di rilevantissimo significato nella descrizione delle vicende a cui aveva partecipato, per cui affermare che il ritardo nel riferire il secondo accesso è del tutto ingiustificato, significa non tenere conto delle modalità di estrinsecazione della collaborazione proprio in quel periodo di tempo.

Diverse sono, a parere della Corte, le ragioni per cui Digilio non rivelò nel 1994 il terzo accesso al casolare di Paese, ma basta considerare il contenuto del racconto di quell'incontro per comprendere agevolmente il motivo che indusse il collaboratore ad essere ancora reticente e a mantenere tale atteggiamento fino al maggio 1997. Nel corso del terzo accesso al casolare, Ventura e Zorzi mostrarono a Digilio gli ordigni esplosivi da utilizzare negli attentati ai treni del successivo mese di agosto e il collaboratore fu contattato da Ventura proprio perché visionasse quei congegni (di cui nel secondo accesso Ventura, Zorzi, Digilio e Franco avevano parlato in termini teorici, sperimentando solo l'accensione del fiammifero) e collaborasse alla loro realizzazione. Difatti, pur a seguito di contestazione, Digilio ha ammesso in incidente probatorio che effettivamente Ventura gli telefonò per comunicargli che erano pronte le scatole di legno ove dovevano essere collocati i congegni predisposti in quei mesi e

l'esplosivo custodito al casolare. Il terzo accesso non aveva come finalità l'incarico di visionare le armi, né quello di fornire semplici consigli tecnici sulla predisposizione dei congegni da utilizzare in non ben individuati attentati dimostrativi, perché Digilio era stato invitato a recarsi a Treviso e poi al casolare per preparare gli ordigni esplosivi da utilizzare negli attentati ai treni e ciò fece. E' evidente che la descrizione di quel terzo accesso significò per Digilio ammettere la sua diretta partecipazione agli attentati, secondo il ruolo abitualmente assunto di esperto nella preparazione degli ordigni. La richiesta di Ventura di partecipare alla campagna di attentati e la conseguente risposta negativa di Digilio sono del tutto coerenti con il ruolo da quest'ultimo assunto nell'ambito del sodalizio eversivo, a cui il collaboratore appartenne a pieno titolo, fornendo negli attentati allo stesso riconducibili un contributo decisivo. Non è un caso che del terzo accesso al casolare di Paese Digilio abbia riferito all'autorità giudiziaria solo quando ammise la sua partecipazione all'attentato milanese. Si tratterà in uno dei successivi paragrafi l'episodio del Canal Salso, individuando le ragioni del ritardo nella rivelazione dello stesso proprio nel tentativo di Digilio di escludere qualsiasi responsabilità nella vicenda milanese del 12 dicembre, ma il senso di quel ritardo deve essere ritenuto lo stesso per cui il collaboratore non rivelò immediatamente la sua diretta partecipazione alla preparazione degli ordigni destinati agli attentati ai treni.

Per molto tempo durante la sua collaborazione Digilio tentò di accreditarsi come persona estranea alle iniziative politiche eversive del gruppo ordinovista, tanto da negare un proprio ruolo diretto negli attentati dell'agosto 1969, in quelli di Trieste e Gorizia, nella strage del 12 dicembre, e solo quando quell'atteggiamento mutò, le sue dichiarazioni consentirono senza reticenze di ricostruire tutti gli episodi di quell'anno, ai quali, fino a quel momento, Digilio riferì di aver partecipato come semplice spettatore e non, come in effetti fu, da protagonista.

Queste considerazioni rendono la ricostruzione degli accessi al casolare di Paese intrinsecamente attendibile, essendo priva di qualsiasi incongruenza e contraddizione, avendo il dichiarante riferito un episodio che ha rappresentato un originale contributo di conoscenza nelle indagini, logicamente coerente nella ricostruzione del fatto, costante nel corso dei molteplici interrogatori, privo di ragioni specifiche del dichiarante a fornirne una ricostruzione falsa o reticente.

L'unico significativo elemento di contraddizione (cioè il ritardo nella rivelazione del terzo accesso) è stato logicamente spiegato dall'atteggiamento assunto da Digilio fino al 1996-1997, quando rivelò senza reticenze anche il suo diretto coinvolgimento negli attentati ai treni, in quelli di Trieste e Gorizia (ammettendo di essere zio Otto), nella strage del 12 dicembre. A quel punto, le dichiarazioni di Digilio persero anche quella connotazione di sospetto che fino ad allora le aveva caratterizzate. Il collaboratore esplicitò il ruolo assunto nelle attività eversive del gruppo ordinovista a cui appartenne, ammettendo responsabilità che fino ad allora aveva ommesso di riferire.

Ma è sotto il profilo dei riscontri che la vicenda qui analizzata trova la sua più importante conferma di attendibilità. Sull'esistenza di un casolare in provincia di Treviso nella disponibilità di Ventura, nel quale furono custodite armi ed esplosivo, sono intervenute indicazioni confermate da parte dei più inaspettati dichiaranti.

Non solo Iuculano, Lorenzon e Stimamiglio, ma anche Freda e Zorzi hanno fornito elementi convergenti di riscontro alla ricostruzione di Digilio.

Lorenzon, riferendo in questo dibattimento alcune circostanze che erano state oggetto delle sue deposizioni nel procedimento di Catanzaro, ha ribadito che Ventura gli aveva chiesto di costruire un nascondiglio con una parete di mattoni per nascondere delle armi, ma lui si era rifiutato. Poiché ha dichiarato di non ricordare di aver saputo dove le armi erano state nascoste da Ventura, Lorenzon ha subito la contestazione del P.M. (peraltro confermandone il contenuto) delle dichiarazioni rese il 18.8.1972 al G.I. di Milano e il 4.9.1997 allo stesso P.M., nelle quali riferì che, al suo rifiuto, Ventura gli aveva confidato che il materiale l'aveva portato in una cascina situata tra Paese e Istrana²¹²⁶.

Iuculano riferì il 18.8.1969, e ha confermato nell'esame dibattimentale, che la località di campagna dove si trovava il casolare-deposito delle armi del gruppo Freda era ricompresa tra Treviso e Vittorio Veneto, e fu individuata da lui e da Pezzato nella cittadina di Paese²¹²⁷. Nelle arringhe difensive è stata contestata la specificità di questo riferimento, sostenendosi che Iuculano non avrebbe fornito un argomento logico per cui la località ove si sarebbe trovato il casolare fosse proprio Paese. In proposito quei difensori hanno richiamato le risposte rese dal teste alla parte civile, che possono essere qui riportate:

“P.C. AVV. SINICATO - Il Pubblico Ministero le ha letto adesso quel passo della sua prima deposizione alla Dottoressa Di Oreste, nella quale Lei identifica, ricorda dell'esistenza di un casolare di campagna, di un luogo in campagna tra Treviso e Vittorio Veneto dove c'era un deposito, Lei dice "un deposito di materiale che viene utilizzato per la preparazione degli esplosivi". Benissimo, Lei allora - e il Pubblico Ministero glielo ha testé ricordato - aveva individuato presuntivamente il luogo come la cittadina o i dintorni di questo comune che si chiama Paese?

T. - Sì, secondo quanto mi aveva detto Pezzato, così per deduzione più o meno.

²¹²⁶ Lorenzon, pp. 38-39.

²¹²⁷ Iuculano, u. 10.11.2000, p. 27, ha così riferito l'episodio del casolare:

“Ad un certo punto, per venire al fatto, mi ha detto che questo Freda con il suo amico libraio di cui io non sapevo il nome, il nome non mi era stato fatto del libraio, avevano in un casolare della provincia di Treviso, fra Treviso e Castelfranco Veneto un deposito di armi e di esplosivi di cui si sarebbero serviti per fare degli attentati su scala nazionale. Grosso modo è questa.”, subendo poi la contestazione del P.M. delle dichiarazioni del 18.8.1969 (p. 31):

“P.M. - A proposito del casolare dove tenevano le armi, Lei all'epoca (ovviamente molto più vicino ai fatti) era stato molto più preciso o quanto meno aveva dato delle informazioni in più, perché io adesso le leggo a titolo di contestazione quello che Lei aveva dichiarato davanti al PM di Padova...

T. - Era una donna, questo mi ricordo.

P.M. - La Dottoressa Di Oreste il 18 agosto del 1969. Lei disse: "Devo ancora a precisare di essere venuto a conoscenza, sempre attraverso le stesse parti - che sono appunto Pezzato di cui aveva parlato prima - della esistenza in una località di campagna ricompresa tra Treviso Vittorio Veneto. Ho qualche sospetto che tale località possa individuarsi è nella cittadina o nei dintorni di Paese, di un deposito di materiale che viene utilizzato per la preparazione degli esplosivi"?

T. - Sì?

P.M. - Conferma queste dichiarazioni?

T. - Sì, confermo.

P.M. - Perché erano dichiarazioni più precise che aveva dato.”

P.C. AVV. SINICATO - Perché nell'agosto del 1969, tra i tanti luoghi possibili che vi sono tra Treviso e Vittorio Veneto, Lei dà questo nome, identifica questo luogo preciso che è Paese? Perché Paese e non un altro insomma, da dove derivavano le sue conoscenze o gli elementi da cui Lei aveva dedotto che poteva essere Paese?

T. - Le dico subito perché nel trevigiano, nella provincia di Treviso ci sono molti piccoli paesi, quindi in questo itinerario, questo cammino tra Treviso e Vittorio Veneto c'è tra l'altro Paese, che io conosceva perché ci ero passato. Quindi discutendo con Pezzato, abbiamo dedotto che doveva essere Paese, tutto qui.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, se ho capito bene, Lei dice: particolare che Pezzato mi aveva dato di tipo geografico?

T. - Sì, di tipo geografico, esatto.

P.C. AVV. SINICATO - Questa identificazione l'ha fatta solo Lei o - se ho capito bene - l'avete insieme Lei e Pezzato discutendo tra di voi?

T. - L'abbiamo fatta insieme.²¹²⁸

Orbene, è indubbio che Iuculano avesse indicato la località di Paese nel lontano 1969, in un momento nel quale evidentemente era più vivido il ricordo del ragionamento che fece con Pezzato. Ma soprattutto quell'indicazione fu resa in epoca non sospetta, per cui è, a parere della Corte, incontestabile l'esattezza del ricordo del teste. Altro discorso è se quella indicazione possa essere stata strumentalmente utilizzata da Digilio per accreditare la propria attendibilità, ma di questo argomento si tratterà nella parte conclusiva del paragrafo perché riguarda tutte le dichiarazioni rese dai testi di riscontro e non solo quelle di Iuculano.

Stimamiglio, ad una domanda rivoltagli dal G.I. in un atto del 16.3.1994 (cioè di pochi giorni successivo alla prima indicazione di Digilio sugli accessi al casolare di Paese), affermò che effettivamente Ventura aveva indicato Paese come una località da lui frequentata in quegli anni, senza peraltro fornire ulteriori precisazioni²¹²⁹.

Freda ha subito nel corso dell'esame dibattimentale una contestazione specifica sull'esistenza di un casolare nella provincia di Treviso, perché il 5.7.1972, rispondendo a domande del G.I. di Milano sui rapporti con Roveroni, alla contestazione che *"Iuliano infatti aveva detto a Roveroni che il gruppo eversivo facente capo a me e a Ventura aveva una base logistica in una cascina nei pressi di Treviso"*, aveva risposto *"Il Ventura aveva in effetti una specie di dependance in campagna"*²¹³⁰. Il teste ha negato una sua conoscenza della disponibilità di Ventura

²¹²⁸ Iuculano, u. 10.11.2000, p. 37-38.

²¹²⁹ Stimamiglio, dich. 16.3.1994.

²¹³⁰ Questo è il contenuto dell'esame (Freda, p. 131):

"P.C. AVV. SINICATO - Sì. Nel corso di questo colloquio tra Iuliano e Roveroni che Roveroni le ha riferito dice: "Iuliano infatti aveva detto a Roveroni che il gruppo eversivo facente capo a me e a Ventura aveva una base logistica in una cascina nei pressi di Treviso", dichiarazioni di Iuliano a Roveroni e di Roveroni a Lei. Poi però c'è una parentesi e Lei dice: "Il Ventura aveva in effetti una specie di dependance in campagna". Allora le chiedo?

T. - A Vigonza credo.

P.C. AVV. SINICATO - Lei oggi ha precisato che oggi quello che le risulta o ricorda e che avesse... in realtà Roveroni parlava di una località di una cascina nei pressi di Treviso, Lei allora il suo commento lo faceva con riferimento a una cascina nei pressi di Treviso non nei pressi di Padova?

di una cascina nella provincia di Treviso, precisando che il suo riferimento all'epoca come oggi era ai possedimenti a Vigonza, in provincia di Padova, ma il tenore letterale del passo di interrogatorio citato nella contestazione, è, a parere della Corte, inequivoco nel riferirsi ad un luogo che si trovava nei pressi di Treviso.

Infine, Zorzi, in un suo risalente interrogatorio, reso nell'immediatezza dell'arresto del novembre 1968, fornì un'indicazione sorprendentemente corrispondente a quella finora riferita da almeno altri quattro dichiaranti. Dopo aver negato di aver mai venduto a Mariga una pistola Beretta con munizioni²¹³¹, soggiunse che Mariga avrebbe potuto recuperare quell'arma in un deposito a lui noto, di cui gli aveva prospettato l'esistenza. Zorzi riferì che Mariga gli aveva fatto intuire, o meglio *arguire con espressioni e parole*, che conosceva un deposito di armi probabilmente nella provincia di Treviso²¹³².

Questo è il quadro dei riscontri acquisiti nel dibattimento, che certamente non sono riferiti agli accessi al casolare di Paese (di cui avrebbero potuto fornire conferma solo Pozzan, Zorzi e Ventura, il primo del tutto reticente in questo processo, gli altri non esaminati), ma riguardano un elemento fondamentale della ricostruzione di Digilio, cioè la disponibilità da parte di Ventura di un casolare nella provincia di Treviso (e, per Iuculano e Lorenzon proprio a Paese), utilizzato come deposito di armi. E' vero che Zorzi affermò che solo *probabilmente* quel deposito era in provincia di Treviso, è vero che Freda ha tentato di ricondurre la cascina di cui aveva parlato nel 1972 come collocata in provincia di Treviso nella provincia di Padova, ma Iuculano, Lorenzon e Stimamiglio non hanno espresso dubbi sulla collocazione di quel deposito di armi. E' un quadro di riscontri solidissimo, rispetto al quale le contestazioni difensive hanno prospettato la solita, ricorrente tesi della circuitazione di informazioni dagli investigatori a Digilio. Questi, nella prospettiva difensiva non esplicitamente riferita all'episodio, avrebbe acquisito le indicazioni fornite nel procedimento di Catanzaro da Iuculano, Stimamiglio, Lorenzon e Freda (forse anche quelle di Zorzi del 1968) per poi inventare letteralmente sull'affermazione di quei dichiaranti (cioè la disponibilità di un casolare a Paese), una vicenda così complessa ed articolata come quella analizzata in questo paragrafo. Una tesi del tutto priva di consistenza logica e smentita in modo inoppugnabile da tutti gli altri elementi di riscontro rispetto alla ricostruzione del collaboratore.

Ma due ulteriori considerazioni sono opportune in conclusione della valutazione di attendibilità del collaboratore nella ricostruzione dell'episodio. La prima riguarda l'assoluta coerenza logica dell'indicazione proveniente da numerosi deposizioni circa la disponibilità da parte di Freda e Ventura di un deposito di armi ed esplosivi in un

T. - Io non sono in grado di ricordare a 25 anni di distanza, 27 il riferimento, l'ubicazione cui facessi riferimento allora, sono deduzioni dagli atti processuali che ora non ricordo nella loro organica completezza, non comprendo la domanda Avvocato.

P.C. AVV. SINICATO - La domanda è di sapere da Lei se tra i suoi ricordi vi sia o meno una cascina nella zona di Treviso nella disponibilità di Ventura?

T. - Io ricordo una cascina di famiglia di proprietà della famiglia di Ventura a Vigonza in provincia di Padova."

²¹³¹ A Zorzi era contestato la cessione a Mariga dell'arma sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

²¹³² Zorzi, int. 17.11.1968 da testimone.

periodo precedente al dicembre 1969. Da quella data, infatti, Pan, Comacchio e Marchesin furono nell'ordine contattati proprio da Ventura perché custodissero per suo conto armi ed esplosivi. Pan ricevette quel materiale alla fine del 1969 e lo tenne in custodia per qualche mese, consegnandolo a Comacchio per il tramite di Angelo Ventura. Infine le armi furono custodite nella soffitta di Marchesin fino al loro rinvenimento del novembre 1971. Orbene, quel materiale non poté comparire dal nulla, per cui l'esistenza di un deposito nella diretta disponibilità di Ventura è pienamente coerente con gli accertati eventi dei mesi successivi.

Infine, va rilevato che l'indicazione della località di Paese, pur appearing del tutto verosimile, in considerazione degli elementi di riscontro illustrati, non è certo l'elemento decisivo per affermare l'attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, atteso che la questione rilevante è l'esistenza di quel deposito e non certo la sua precisa collocazione geografica.

La preparazione degli ordigni da utilizzare negli attentati ai treni è coerente con le dichiarazioni di Siciliano sugli incontri di quella primavera del 1969 alla libreria Ezzelino, con l'accertata responsabilità di Freda e Ventura (oltreché di Zorzi e Maggi) negli attentati ai treni, con il rapporto di collaborazione nell'attività eversiva dei gruppi veneziano-mestrino e padovano, con le indicazioni fornite da Fabris sulla prosecuzione da parte di Freda e Ventura delle attività di preparazione di ordigni esplosivi attraverso l'utilizzo dei timer. Come osservato nella parte iniziale del capitolo, la vicenda di Paese rappresenta la descrizione di un percorso di elaborazione della strategia eversiva, di affinamento dei sistemi di confezionamento degli ordigni per la realizzazione degli attentati, di attuazione di questi ultimi grazie ai progressi tecnici acquisiti, e di continuazione nell'attività di perfezionamento tecnico, di cui hanno riferito nel procedimento alcuni dichiaranti tra loro non legati da vincoli di amicizia o contiguità politica, e persino sconosciuti quali Pan, Lorenzon, Fabris, Digilio, Siciliano e spesso le dichiarazioni di costoro (ci si riferisce a questi ultimi tre) sono intervenute contemporaneamente, cioè quando era impossibile ipotizzare una trasmissione di informazioni tra quanto l'uno o l'altro stavano in quel momento riferendo all'autorità giudiziaria.

Così, con riferimento all'episodio di Paese, mentre Digilio per la prima volta lo rivelò al G.I. di Milano (cioè prima dell'ottobre 1994), Siciliano non aveva ancora descritto i rapporti criminali tra Freda, Zorzi e Maggi (gli ideologi della strategia eversiva), ma li stava delineando proprio intorno a quel mese di ottobre. Quando Fabris descrisse senza reticenze gli esperimenti compiuti nell'autunno del 1969 per la realizzazione di congegni di innesco di ordigni esplosivi (si ribadisce che quelle dichiarazioni furono per la prima volta rese dal teste il 17.11.1994), Digilio aveva appena descritto il secondo accesso al casolare di Paese, nel corso del quale discusse dei congegni di innesco (costituiti dalle batterie, dal filo al nichel-cromo, dall'orologio, dei fiammiferi antiventto).

Ma soprattutto, i sospetti prospettati dalla difesa Zorzi della riconducibilità delle dichiarazioni di Digilio ad un'operazione scientemente finalizzata ad accusare falsamente Zorzi e Maggi della strage di piazza Fontana, acquisendo elementi di conoscenza dagli atti processuali (ma anche dalle informazioni riferitegli dagli

investigatori) è una tesi priva di qualsiasi riscontro, per cui non può essere invocata a sostegno dell'inattendibilità del collaboratore.

Le dichiarazioni di Digilio sulla vicenda di Paese, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, sono state specificamente riscontrate da numerosi elementi di prova convergenti nel confermarne il contenuto.

10 d – Gli incontri di Digilio con Zorzi del settembre-ottobre 1969.

Digilio ha riferito di un primo incontro, avvenuto intorno al settembre-ottobre 1969 e comunque successivo agli attentati di Trieste e Gorizia, ma nel corso delle udienze dibattimentali ha descritto due distinti episodi, collocando entrambi in epoca prossima agli attentati anti-sloveni, ma distinguendoli temporalmente.

Per valutare compiutamente la consistenza dell'episodio o degli episodi riferiti dal collaboratore è necessario svolgere una premessa riguardante un tema già affrontato nel capitolo 4. Va cioè ricordato che le indicazioni rese da Digilio sui suoi rapporti con Zorzi non possono essere valutate prescindendo dalla verifica di compatibilità con il complesso degli elementi di prova acquisiti nel dibattimento, nonché dall'atteggiamento processuale che il collaboratore assunse nel corso delle indagini preliminari.

Gli attentati di Trieste e Gorizia rappresentano un banco di prova significativo dell'approccio critico che la Corte ritiene di dovere assumere rispetto a tutte le dichiarazioni rese nel dibattimento, anche dai collaboratori più importanti, perché quanto riferito da Digilio su quegli episodi è stato ritenuto reticente proprio in quanto egli non ammeso né spiegato come intervenne nella fase di preparazione degli ordigni utilizzati in quelle azioni. Se, come ritenuto nel precedente capitolo, le indicazioni di Siciliano e Vianello in merito al ruolo di zio Otto nella preparazione degli ordigni sono attendibili, ne consegue che Digilio ha omesso di riferire particolari importanti di quella vicenda. Come già osservato, tale atteggiamento del collaboratore si inserì nel tentativo di escludere qualsiasi responsabilità nelle vicende delittuose del 12 dicembre, atteso che alla fine del 1994 (quando Siciliano e Vianello resero le prime dichiarazioni) si era delineato un collegamento logico tra la persona che predispose gli ordigni per gli attentati di Trieste e Gorizia (cioè zio Otto) e chi preparò quelli di Milano e Roma: Digilio, almeno fino al 1997, negò un suo coinvolgimento diretto nella strage di piazza Fontana e per far ciò dovette allontanare da sé i sospetti derivanti dalle dichiarazioni di Siciliano e Vianello. Una volta ammeso il proprio ruolo nella preparazione degli ordigni del 12 dicembre, al collaboratore non furono rivolte specifiche domande sugli attentati compiuti al confine jugoslavo (né alcuna delle parti gli ha contestato la sua partecipazione), per cui le indicazioni dallo stesso fornite si sono limitate alla reticente descrizione dell'incontro con Zorzi, nel corso del quale, secondo Digilio, quest'ultimo gli diede solo generiche informazioni su quelle azioni, peraltro già realizzate.

Ma non può ignorarsi che, dopo aver descritto l'incontro con Zorzi a cavallo del settembre-ottobre 1969, Digilio, nell'udienza del 15.6.2000, ha ribadito che lo stesso

gli parlò dell'attentato alla scuola slovena, rivendicandone la paternità²¹³³, soggiungendo che, in quell'occasione, gli chiese un'informazione sull'uso dei candelotti di gelignite²¹³⁴.

La descrizione degli incontri con Zorzi dell'autunno 1969 consente di evidenziare alcuni profili rilevanti nella prospettiva di prosecuzione dell'attività eversiva, e, poiché ha ribadito l'atteggiamento reticente del collaboratore, impone una valutazione attenta delle informazioni riferite. In particolare, l'aver egli omesso di riferire il suo coinvolgimento nella preparazione degli ordigni di Trieste e Gorizia, circostanza ritenuta inattendibile perché contrastata da altri elementi di prova, consente di affermare che gli incontri con Zorzi a cavallo degli attentati di Trieste e Gorizia, in effetti furono due e non uno, il primo finalizzato a preparare gli ordigni, il secondo ad acquisire le ulteriori informazioni tecniche per la prosecuzione dell'attività eversiva.

Come già rilevato, anche alcuni accenni contenuti nelle dichiarazioni rese da Digilio sull'episodio, caratterizzate da elementi di ambiguità in ordine alla funzione dello stesso, hanno confermato che un incontro con Zorzi avvenne prima degli attentati di Trieste e Gorizia. Digilio ha poi descritto un ulteriore incontro, questo sì successivo alle azioni, nel quale Zorzi rivendicò quegli attentati e chiese consigli sulla possibilità di tagliare i candelotti di gelignite per collocarli in cassette metalliche. Sulla materialità degli incontri tra Digilio e Zorzi, uno specifico riscontro è stato fornito da Vianello, il quale non ha confermato quel tipo di rapporti, ma ha riferito che effettivamente costoro, dopo gli attentati di Trieste e Gorizia, si incontrarono anche in sua presenza²¹³⁵.

Quindi, la premessa per valutare le dichiarazioni di Digilio su quegli incontri è che egli collaborò nella preparazione degli ordigni utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia.

Delle dichiarazioni rese da Digilio sull'episodio devono evidenziarsi le circostanze più significative in relazione alla vicenda del 12 dicembre, riferiti al secondo incontro:

- Zorzi lo rimproverò per non essersi più fatto vedere dopo gli incontri di Paese, soggiungendo che aveva bisogno della sua consulenza in quanto aveva trovato un tecnico capace di fornire buoni temporizzatori, in modo da migliorare l'efficienza degli ordigni. Oltre a ciò, i miglioramenti nella composizione degli congegni avevano

²¹³³ Digilio, u. 15.6.2000, p. 24

²¹³⁴ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 25-26. In particolare, Zorzi dichiarò che, poiché aveva trovato cassette metalliche al cui interno i candelotti non alloggiavano nella loro interezza, voleva sapere se la divisione in due degli stessi avrebbe fatto perdere potenza. Digilio rispose che poiché al momento in cui il detonatore fosse esploso avrebbe fatto esplodere tutta la massa che c'era intorno, sotto il profilo dell'efficacia era indifferente utilizzare i candelotti interi o tagliati a metà, mentre sotto il profilo della sicurezza il taglio doveva essere effettuato senza l'utilizzo di oggetti metallici che avrebbero potuto provocare scintille e far esplodere il candelotto.

²¹³⁵ Vianello, p. 31.

riguardato anche i materiali da utilizzare per la loro preparazione, tra cui il filo elettrico che fungeva da resistenza, reperito da Ventura²¹³⁶.

- criticò il fallimento degli attentati di Trieste e Gorizia, addebitandolo a chi aveva confezionato e collocato gli ordigni²¹³⁷.

- gli chiese se i candelotti di gelignite di cui disponeva potevano essere tagliati per l'inserimento in cassette metalliche più corte della lunghezza del candelotto²¹³⁸.

- infine, indicò i giovani del gruppo di Mestre come militanti disponibili alle azioni terroristiche al confine jugoslavo, pur soggiungendo che uno di essi era stato allontanato perché beveva²¹³⁹.

L'episodio descritto da Digilio è di limitata rilevanza probatoria con riferimento agli attentati del 12 dicembre, atteso che il collaboratore ha fornito indicazioni generiche sul coinvolgimento di Zorzi nei progetti che in quei mesi stavano maturando. Eppure, tali indicazioni appaiono del tutto coerenti con quanto riferito da altri testimoni sull'iniziativa che Freda e Ventura stavano attuando in quei mesi.

Digilio ha riferito che Zorzi aveva conseguito progressi tecnici nella preparazione degli ordigni grazie alla collaborazione di un elettricista che aveva reperito temporizzatori e un filo elettrico maggiormente idoneo a fungere da resistenza, e proprio nei mesi di settembre ed ottobre, l'elettricista Fabris segnalò a Freda e a Ventura la possibilità di utilizzare, per la realizzazione degli ordigni, i timer, acquistati alla fine di settembre, e collaborò con loro nelle prove di accensione di congegni formati dalle batterie, dal fiammifero antiventò e dal filo elettrico al nichel-cromo, proprio dello stesso tipo di quello indicato da Siciliano come la resistenza degli ordigni di Trieste e Gorizia. È interessante rilevare che le indicazioni fornite da Digilio sui discorsi tecnici che intrattenne con Zorzi sulla preparazione degli ordigni (con specifiche indicazioni sulla qualità del filo da utilizzare come resistenza) furono rese nell'arco del 1994, cioè in epoca antecedente alle dichiarazioni che Siciliano e Fabris resero sull'argomento, mentre il primo riferimento alla responsabilità di Zorzi negli attentati alla scuola slovena sono dell'inizio di novembre 1994, cioè proprio mentre Siciliano e Vianello stavano descrivendo l'episodio.

Certamente l'episodio presenta una evidente incongruenza, atteso che Digilio ha ritenuto di nascondere la propria partecipazione alla preparazione degli ordigni di Trieste e Gorizia, essendo così obbligato a collocare l'incontro con Zorzi in epoca successiva al loro realizzarsi, ma se si valutano le ragioni per cui tale reticenza fu mantenuta, il senso complessivo della vicenda risulta del tutto coerente con gli altri elementi di prova.

Digilio fu evidentemente contattato da Zorzi per la predisposizione degli ordigni da utilizzare negli attentati di Trieste e Gorizia e quello fu l'incontro che il collaboratore non ha descritto (o meglio, su cui è stato parzialmente reticente). Come rilevato nel

²¹³⁶ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 21-22. Nell'u. 15.6.2000, p. 24, Digilio ha ribadito che i miglioramenti nella preparazione degli ordigni avevano riguardato il filo da utilizzare come resistenza (che era al nichel-cromo), anche se Zorzi si era lamentato della cattiva riuscita degli attentati.

²¹³⁷ Digilio, u. 26.3.1998, p. 18. Anche se Vianello e Siciliano hanno riferito che Zorzi addebitò il fallimento degli attentati proprio a zio Otto.

²¹³⁸ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 25-26.

²¹³⁹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 21, 23-25 e u. 15.6.2000, p. 24.

paragrafo, è del tutto verosimile che anche dopo gli attentati vi sia stato un ulteriore incontro (come prospettato dallo stesso Digilio, il quale, come detto, ha descritto il colloquio avvenuto alla presenza anche di Maggi), nel corso del quale Zorzi chiese informazioni specifiche sull'uso dei candelotti di gelignite di cui ancora disponeva. L'unico elemento di contraddizione della ricostruzione di Digilio deriva proprio dalla mancata indicazione del ruolo assunto nella preparazione degli ordigni e, introdotta questa circostanza, le dichiarazioni del collaboratore sono pienamente logiche e coerenti con il quadro probatorio descritto.

I riscontri specifici rispetto a questo incontro, oltre a quelli riguardanti gli attentati di Trieste e Gorizia già indicati nel precedente capitolo, sono stati illustrati in questo paragrafo e provengono da Fabris, Siciliano e Vianello. Il primo ha descritto l'attività di consulenza tecnica svolta proprio in quei mesi nell'interesse di Freda e Ventura, attraverso l'acquisto dei timer e del filo al nichel-cromo, nonché la pratica sperimentazione dei congegni di accensione del fiammifero antivento. E' interessante ribadire che, se le prime indicazioni di Fabris risalivano alle deposizioni rese negli anni '70 (e, quindi, in astratto potevano essere conosciute da Digilio), la specifica indicazione delle prove di accensione attraverso il timer e i congegni sopra descritti, il ruolo che, secondo Freda e Ventura, avrebbe assunto altra persona nella preparazione degli stessi, il progressivo perfezionamento dei congegni nel corso dell'autunno 1969 (attività queste del tutto coerenti con la ricostruzione di Digilio) sono state riferite da Fabris in epoca successiva alle indicazioni di Digilio, per cui deve essere esclusa qualsiasi possibilità di circuitazione di quelle informazioni. E' del tutto insostenibile, con riferimento a questo episodio, la tesi difensiva secondo la quale i vari dichiaranti nel processo sarebbero stati indotti a rendere determinate dichiarazioni da quanto altri in precedenza avevano riferito all'autorità giudiziaria, atteso che Fabris rese negli anni '70 dichiarazioni parziali sulla vicenda, certamente coerenti con quanto nel 1994 riferì Digilio, ma che la convergenza tra i due dichiaranti fu puntuale e specifica con riferimento alle deposizioni di Fabris del 1994-1995, rese quindi dopo quelle di Digilio.

Per quanto concerne Siciliano, il suo contributo sugli eventi di quei mesi è del tutto autonomo rispetto a quanto riferito da Fabris e Digilio, e nel contempo è pienamente coerente con la loro ricostruzione. Proprio mentre Fabris realizzava le prove pratiche di accensione del fiammifero (senza ancora l'inserimento del timer), Freda e Ventura prendevano appunti sulla preparazione di quel congegno perché altra persona avrebbe dovuto realizzarlo, Digilio incontrava Zorzi per discutere sulla preparazione di quegli ordigni (a cui il collaboratore partecipò attivamente) e discuteva del filo al nichel-cromo, indicato in precedenza da Lino Franco e reperito da Ventura (cioè colui che è stato indicato da Digilio come l'elemento di raccordo tra i veneziani e i padovani e che aveva i rapporti con Fabris), Siciliano partecipò all'azione di Trieste e Gorizia, collocando due ordigni contenuti in cassette metalliche (che qualche tempo prima erano state richieste da Freda e da Ventura a Fabris e Pan), con un detonatore (e non con un fiammifero antivento), un filo al nichel-cromo che fungeva da resistenza e un temporizzatore che ancora non era il timer, acquistato solo pochi giorni prima da Freda e ancora non sperimentato da Fabris. L'unica difformità nel quadro descritto è

l'utilizzo del detonatore da parte degli attentatori di Trieste e Gorizia, ma è circostanza accertata che il gruppo veneziano-mestrino disponeva di quel tipo di sistemi di innesco e che nel corso delle sperimentazioni da parte di Freda, Ventura e Fabris sarebbe stato inutile utilizzare congegni di innesco più sofisticati del fiammifero antivento (d'altronde in quel contesto si doveva sperimentare la funzionalità del filo di resistenza e del collegamento all'innesco e le caratteristiche di quest'ultima parte non avrebbero modificato il sistema di funzionamento del congegno complessivamente considerato).

Infine, Vianello ha descritto uno specifico incontro tra Zorzi e Digilio, avvenuto dopo gli attentati di Trieste e Gorizia. Quell'episodio è stato definito da Vianello una "svista" di Zorzi, il quale solitamente non metteva in contatto i militanti appartenenti a diverse cellule. Ma l'eccezionalità dell'incontro non è stata riferita ai rapporti tra Zorzi e Digilio, ma esclusivamente alla presenza di Vianello.

10 e – L' incontro di Digilio con Maggi precedente al 7 dicembre 1969.

L'incontro con Maggi precedente all'8 dicembre 1969 rappresenta un momento importante nella complessiva ricostruzione di Digilio, perché definisce la preventiva conoscenza da parte dello stesso Maggi degli episodi che si sarebbero verificati il successivo giorno 12.

Digilio ha così ricostruito l'episodio nell'incidente probatorio²¹⁴⁰:

- Maggi lo incontrò prima di partire per qualche giorno in montagna (in particolare a Sappada), e gli disse che nei giorni successivi sarebbero accaduti "fattacci" (parlò di fatti dimostrativi di una certa entità, ma non precisò il luogo ove gli attentati sarebbero avvenuti) che avrebbero potuto essere addebitati alla destra, per cui i militanti ordinovisti avrebbero subito perquisizioni e persecuzioni.

- Maggi si raccomandò con Digilio di tenere sotto controllo Giorgio Boffelli e Giampiero Montavoci, ritenendoli persone impulsive che avrebbero potuto reagire alle provocazioni.

In una successiva udienza Digilio ha sostanzialmente ribadito le indicazioni fornite in incidente probatorio, precisando che i primi giorni di dicembre del 1969 Maggi gli telefonò perché prima di partire per le ferie natalizie voleva salutarlo e fare due chiacchiere con lui. Si incontrarono presso il monumento a Vittorio Emanuele II° in Riva degli Schiavoni e Maggi disse che sarebbe stato lontano da Venezia per qualche giorno ed intendeva perciò avvisare i "ragazzi" che durante la sua assenza sarebbero accaduti attentati di rilevante entità, consigliando a Digilio di annotare cosa faceva giorno per giorno per poter fornire spiegazioni nel caso fosse interrogato dalla Questura; questo avviso doveva essere diffuso da Digilio anche agli altri frequentatori della trattoria "Lo Scalinetto", ai quali doveva raccomandare di non reagire alle provocazioni che sarebbero potute provenire dagli elementi della sinistra; infine, Digilio doveva dare avviso a tutte le persone della destra di non tenere in casa armi o munizioni (perché potevano scattare perquisizioni nei loro confronti)²¹⁴¹.

²¹⁴⁰ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 26-28.

²¹⁴¹ Digilio, u. 15.6.2000, p. 27.

Questa ricostruzione appare alla Corte coerente rispetto ai complessivi rapporti descritti da Digilio, presentando esclusivamente due elementi su cui è opportuno soffermare l'attenzione critica.

Digilio ha dichiarato che Maggi era perfettamente a conoscenza degli attentati che si sarebbero verificati nei giorni successivi all'8 dicembre, tanto che prima di allontanarsi per alcuni giorni da Venezia lo contattò per raccomandargli di avvisare gli altri ordinovisti che frequentavano la trattoria "Lo scalinetto" ed evitare reazioni impulsive a seguito delle prevedibili iniziative repressive nei confronti dei militanti di destra.

Gli elementi di contraddizione riguardano il giorno in cui avvenne quell'incontro e il luogo di destinazione di Maggi per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Quanto al primo profilo, Digilio ha dapprima riferito che quando parlò con Maggi non seppe quale fosse il luogo degli attentati, di cui però ebbe notizia nell'incontro al Canal Salso con Delfo Zorzi, ma nello stesso esame ha collocato l'incontro con Zorzi in epoca precedente a quello con Maggi. La circostanza è scarsamente significativa nella dinamica dell'episodio, apparendo del tutto comprensibile che il dichiarante non abbia avuto un ricordo preciso su quale dei due incontri fosse avvenuto prima, né la collocazione dei due episodi modifica sostanzialmente il significato della ricostruzione.

Sul secondo profilo va rilevato che, nel corso dell'incidente probatorio Digilio ha collocato l'incontro intorno all'8 dicembre, in epoca precedente ad una vacanza di alcuni giorni che Maggi avrebbe trascorso in montagna, mentre nel successivo esame dibattimentale ha indicato le ferie natalizie che Maggi si apprestava a compiere. Questa seconda indicazione è evidentemente frutto di un *lapsus*, tanto che nessuna delle parti le ha ricollegato particolare significato ai fini della valutazione di attendibilità del collaboratore²¹⁴², mentre la questione su cui le difese si sono incentrate per operare tale contestazione è la destinazione di Maggi, che è stata indicata da Digilio in Sappada. Maggi ha sostenuto nell'esame dibattimentale che nei giorni a cavallo dell'8 dicembre non si allontanò da Venezia e tantomeno con destinazione Sappada, perché all'epoca era solito recarsi in altra località montana, cioè Forni di Sopra²¹⁴³, escludendo comunque che in quei giorni vi si fosse recato.

Nessun elemento certo è stato introdotto nel processo per smentire l'affermazione di Digilio secondo il quale in quei giorni Maggi si era recato a Sappada, atteso che è stato il solo imputato a smentire quella indicazione. Ma anche a ritenere che la località ove Maggi si sarebbe recato era diversa, tale argomento non inficerebbe l'affermazione accusatoria di Digilio. Sicuramente Sappada era una località che Maggi frequentò nel corso della sua vita (lo stesso imputato ha ammesso che dal 1972 in avanti vi si recò frequentemente) ed è ben possibile che Digilio abbia confuso quella località con altra, con una trasposizione del proprio ricordo. Quel che non è

²¹⁴² La collocazione dell'incontro con Maggi è stata sempre fatta da Digilio intorno all'8 dicembre, per cui è incontestabile che il riferimento al riposo in montagna era da riferirsi ai giorni di festa ricollegati a quella data. Si rileva che l'8 dicembre del 1969 era un lunedì, per cui è possibile che l'incontro tra Digilio e Maggi fosse avvenuto il precedente venerdì e i giorni di riposo fossero quelli dal sabato al lunedì.

²¹⁴³ Maggi, u. 8.3.2001, p. 166-169.

incompatibile con l'indicazione del collaboratore è l'allontanamento di Maggi da Venezia, limitato da Digilio a pochi giorni. Se si tiene conto che il giorno 8 dicembre è festivo e in quell'anno cadeva di lunedì, è ben possibile che l'incontro tra Maggi e Digilio fosse avvenuto alcuni giorni prima dell'8 dicembre (il giovedì 4 o il venerdì 5) e che Maggi abbia trascorso il fine settimana e il lunedì festivo in montagna, facendo rientro a Venezia il giorno 9.

10 f – L'esplosivo utilizzato nella preparazione degli ordigni degli attentati del 12 dicembre

Questa parte della motivazione è dedicata alla trattazione di alcuni profili della vicenda qui giudicata in qualche modo collegati alla questione del materiale esplosivo utilizzato negli attentati del 12 dicembre. E' un tema che non può essere affrontato solo attraverso la verifica degli accertamenti tecnici compiuti nel procedimento di Catanzaro sulla consistenza degli ordigni collocati all'interno dei due istituti bancari milanesi e di quello romano, nonché all'Altare della Patria e al museo del Risorgimento, perché in questo processo sono stati acquisiti alcuni ulteriori elementi probatori specificamente rilevanti per valutare la posizione degli imputati qui giudicati.

Nei successivi tre paragrafi si affronteranno l'episodio dell'incontro di Digilio e Zorzi al Canal Salso, l'episodio dell'attentato al COIN di Mestre del marzo 1970 e gli accertamenti tecnici sugli ordigni del 12 dicembre, atteso che questi sono i tre temi che, insieme all'attentato di Trieste e Gorizia, introducono nel processo gli elementi fattuali rilevanti per accertare il tipo di sostanza esplosiva utilizzata negli attentati. In conclusione dei paragrafi si procederà alla valutazione comparativa del materiale esplosivo utilizzato negli ordigni di Trieste e Gorizia del 4 ottobre 1969, di quello visionato da Digilio al Canal Salso il 7 dicembre 1969, di quello utilizzato negli attentati del 12 dicembre 1969 e, infine, di quello utilizzato nell'attentato al COIN di Mestre, così che si potrà valutare la compatibilità o meno delle dichiarazioni rese da Digilio sull'argomento.

10 f 1 – L'incontro di Digilio con Zorzi al Canal Salso del 7 dicembre 1969.

L'episodio qui analizzato rappresenta un momento indubbiamente importante nella ricostruzione accusatoria riferita dal collaboratore, sia perché ha per oggetto una condotta materiale direttamente ascritta a Zorzi (e, indirettamente, a Maggi) riferibile agli attentati del 12 dicembre, sia, soprattutto, perché costituisce la prima significativa ammissione di responsabilità di Digilio per quei fatti. Le dichiarazioni che il collaboratore ha reso (e, si può affermare che la percezione delle stesse da parte di Digilio si coglie soprattutto nella scansione temporale dei periodi in cui le rese) sulla vicenda di piazza Fontana sono per lo più indicazioni di responsabilità altrui nelle azioni terroristiche concretatesi nella strage del 12 dicembre, mentre l'affermazione del collaboratore di un proprio ruolo nella verifica e preparazione del materiale esplosivo utilizzato negli ordigni destinati a quegli attentati rappresenta la più significativa circostanza di ammissione della propria responsabilità.

E' opportuno iniziare la trattazione dell'argomento con la descrizione che Digilio ha fatto dell'incontro del Canal Salso, anticipando che nella seconda parte del paragrafo non ci si sottrarrà alla verifica delle contestazioni formulate sull'episodio dalle difese degli imputati.

Il 7 dicembre 1969 Digilio fu convocato in piazza Barche, nei pressi del Canal Salso, da Delfo Zorzi. Il dichiarante ha premesso che in quel periodo era intenzionato ad interrompere la frequentazione con Zorzi, ma questi insistette a lungo perché si incontrassero, affermando che aveva un serio problema di sicurezza per i suoi ragazzi in relazione al quale aveva necessità di un suo consulto. Digilio decise di accettare la richiesta e, giunto a piazza Barche, fu condotto da Zorzi in una strada laterale che si affacciava sul Canal Salso, ove era parcheggiata l'autovettura Fiat 1100 di Maggi. Zorzi invitò Digilio a visionare, all'interno del cofano dell'autovettura, alcune cassette metalliche contenenti esplosivo, riferendogli che era preoccupato della sicurezza di quel materiale, perché, dovendo lui e Mariga fare un lungo viaggio, aveva timore che potesse deflagrare a causa delle precarie condizioni dell'autovettura²¹⁴⁴.

All'interno delle tre cassette metalliche era contenuto tritolo tagliato a pezzi e un altro tipo di esplosivo simile a quello che Digilio aveva visto al casolare di Paese all'interno dei sacchi di plastica²¹⁴⁵. Zorzi gli spiegò che il tritolo era residuo dal materiale utilizzato nella realizzazione degli ordigni collocati sui treni nel precedente mese d'agosto, era stato tagliato a pezzi e mescolato con l'altro esplosivo²¹⁴⁶.

Le cassette contenevano anche i congegni di innesco degli ordigni, che Zorzi disse aver fatto costruire da un tecnico di sua fiducia e che consistevano in scatole di cartone delle dimensioni di cm. 15x10x5, chiuse malamente nella parte superiore²¹⁴⁷.

²¹⁴⁴ Digilio, u. 26.3.1998, p. 30. La ricostruzione è stata ripetuta in termini analoghi, tranne le specificazioni di cui si tratterà nel testo, all'u. 16.6.2000, pp. 50-53. Anche nel controesame, all'u. 29.6.2000, p. 176 e ss. Digilio ha ripetuto la medesima ricostruzione.

²¹⁴⁵ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 30-31, ha dichiarato che c'erano due tipi di esplosivo, tritolo a pezzi e l'altro a scaglie rosacee.

²¹⁴⁶ Digilio, u. 26.3.1998, p. 31.

²¹⁴⁷ Digilio, u. 26.3.1998, p. 31-33.

Le cassette metalliche avevano una scritta militare in inglese, erano cioè del tipo utilizzato per trasportare i nastri di munizioni, una era molto grossa e larga, le altre due erano strette e lunghe²¹⁴⁸.

Zorzi chiese se l'esplosivo avrebbe potuto essere trasportato senza pericolo e Digilio infilò le mani all'interno delle cassette per verificare la presenza di tracce di umidità, rispondendo a Zorzi che non vi era pericolo in quanto la sostanza era completamente asciutta e non presentava tracce di condensa, per cui le scosse del viaggio non avrebbero determinato alcun problema di sicurezza. Digilio consigliò comunque la sostituzione dell'autovettura perché il viaggio (la direzione finale fu indicata in Milano²¹⁴⁹) era lungo e quel veicolo era in cattive condizioni, e Zorzi lo rassicurò rispondendo che aveva già previsto il cambio dell'autovettura nel padovano²¹⁵⁰. Digilio fece altresì presente che quelle cassette metalliche avrebbero potuto attirare i sospetti delle forze dell'ordine nel caso di un controllo dell'auto, ma Zorzi rispose che a Padova l'esplosivo sarebbe stato trasferito in anonime cassette metalliche di marca Jewel, utilizzate normalmente per custodire il denaro²¹⁵¹.

Insieme a Zorzi era presente al Canal Salso, con funzioni di autista, Gianni Mariga, la cui unica preoccupazione fu quella di ottenere un'autovettura più affidabile della Fiat 1100 di Maggi, ma Zorzi lo zittì immediatamente, tanto che Digilio ebbe la sensazione che Mariga fosse all'oscuro del progetto²¹⁵².

Digilio ha soggiunto di essersi reso conto che il quantitativo di esplosivo contenuto nelle cassette metalliche era eccessivo rispetto alla realizzazione di atti meramente dimostrativi e, pur ricordandosi quanto aveva affermato il professor Franco sull'affidabilità di Ventura e Zorzi, fu tentato di far presente a quest'ultimo del pericolo che l'esplosione di un'ingente quantità di materiale avrebbe potuto provocare per l'incolumità delle persone, ma il carattere di Zorzi non consentiva discussioni, per cui decise di non dire nulla²¹⁵³. Proprio richiamando la personalità di Zorzi (che, secondo Digilio, era abituato a comandare e non sopportava che nessuno discutesse le proprie decisioni), il collaboratore ha precisato che ritenne di non potersi sottrarre alla richiesta di collaborazione formulata, perché Zorzi aveva in passato insistito con lui e Maggi per ottenere la loro concreta adesione al progetto di attentati. Digilio, pur preoccupato della possibilità che quegli attentati provocassero vittime, si rassegnò a confidare nel buon senso di Zorzi, descritto da Maggi come una persona responsabile (come dimostrato negli attentati ai treni) e collegato ai servizi di

²¹⁴⁸ Digilio, u. 26.3.1998, p. 34. Circostanza confermata all'u. 16.6.2000, p. 52, ove ha precisato che le cassette erano con le scritte inglesi ma erano utilizzate anche dall'esercito italiano.

²¹⁴⁹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 36.

²¹⁵⁰ Digilio, u. 26.3.1998, p. 34-35.

²¹⁵¹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 35.

²¹⁵² Digilio, u. 26.3.1998, p. 36-37. Questo atteggiamento di Mariga è stato confermato all'u. 16.6.2000, p. 53 e 128, quando Digilio ha affermato che insieme a Zorzi quella sera c'era Gianni Mariga che gli faceva da autista, il quale, sentendo le contestazioni che Digilio fece a Zorzi, capì che il suo era un ingrato compito, un viaggio veramente rischioso e a sua volta contestò a Zorzi il pericolo che correva; Zorzi, come era suo solito, lo zittì, dicendogli di mettersi alla guida perché erano sul punto di andare via.

²¹⁵³ Digilio, u. 26.3.1998, p. 37-38.

sicurezza italiani, per cui ritenne che non sarebbe andato più in là degli attentati dimostrativi²¹⁵⁴.

Questo è la sintesi sufficientemente particolareggiata della ricostruzione dell'episodio resa da Digilio nel corso dell'incidente probatorio, dopo la quale egli ha sostanzialmente ribadito l'incontro al Canal Salso in alcune udienze dibattimentali, precisando specifici particolari che nella prima deposizione non aveva ricordato.

Tra le nuove indicazioni riferite solo in dibattimento, la più significativa ha riguardato il cambio dell'autovettura, genericamente riferito nell'incidente probatorio e che all'udienza del 9.6.2000 Digilio ha specificato in termini assolutamente inediti. Il collaboratore ha affermato che, alle perplessità manifestate sulle condizioni dell'autovettura, Zorzi rispose che l'avrebbe sostituita a Padova, ove un suo amico aveva reperito una Mercedes che sarebbe stata parcheggiata sotto casa di Massimiliano Fachini per evitare che potesse essere rubata²¹⁵⁵. Nell'udienza del 16.6.2000, Digilio, oltre a ribadire la ricostruzione dell'incontro²¹⁵⁶, ha dapprima confermato che l'autovettura disponibile a Padova era una Mercedes²¹⁵⁷, per poi rettificare quell'indicazione, affermando che Maggi gli disse essere una Volkswagen di colore verde parcheggiata sotto l'abitazione di Fachini²¹⁵⁸. All'udienza del 22.6.2000, Digilio ha rettificato ancora l'indicazione precedente, confermando che l'autovettura era una Mercedes di colore verde oliva e non una Volkswagen, e ribadendo che l'indicazione dell'auto gli fu fornita da Maggi nel corso del colloquio presso la Questura di Venezia. Su quest'ultima affermazione il dichiarante ha subito la contestazione del difensore di parte civile, il quale gli ha fatto presente che nella trascrizione della conversazione non vi era alcun riferimento all'autovettura²¹⁵⁹. Digilio ha risposto che evidentemente quella notizia, come tante altre, l'aveva appresa dall'ambiente di destra da lui frequentato e ha ribadito che già Zorzi aveva assicurato che a Padova avrebbe cambiato l'auto. In epoca successiva Digilio apprese che l'auto era stata reperita da Zorzi tramite un suo amico e che era parcheggiata sotto casa di Fachini, il quale confermò la circostanza. Infine, ha ribadito che l'autovettura fu individuata in una Mercedes di colore verde, anche se lui non era a conoscenza di chi fosse il proprietario del veicolo²¹⁶⁰.

²¹⁵⁴ Digilio, u. 26.3.1998, p. 39-40.

²¹⁵⁵ Digilio, u. 9.6.2000, p. 127-128.

²¹⁵⁶ Digilio, u. 16.6.2000, p. 51, ha riferito di aver immerso le mani nell'esplosivo e di aver verificato che non c'era traccia di umidità, chiese a Zorzi dove andasse con quella quantità di esplosivo e questi rispose che andava a Milano e voleva sapere se gli scossoni dell'auto avrebbero potuto far deflagrare l'esplosivo; Digilio rispose che sarebbe stato più prudente trovare un'auto con buoni ammortizzatori e lui replicò che, arrivato a Padova, avrebbe trovato una Mercedes resa disponibile da un amico e che anche le scatole con la scritta americana sarebbero state sostituite a Padova con cassette metalliche di marca Juwel, di quelle utilizzate per mettere il denaro nei supermercati (in tal modo rendevano meno sospetto ad un controllo il possesso di quelle cassette).

²¹⁵⁷ Digilio, u. 16.6.2000, p. 51.

²¹⁵⁸ Digilio, u. 16.6.2000, p. 53. Digilio ha affermato che durante il colloquio con Maggi alla Questura di Venezia del febbraio 1995, parlarono della vicenda del Canal Salso e del cambio di auto (p. 56).

²¹⁵⁹ Digilio, u. 22.6.2000, p. 2.

²¹⁶⁰ Digilio, u. 22.6.2000, p. 5-7.

Il controesame delle difese Maggi e Zorzi sull'episodio del Canal Salso è stato, come anticipato, molto articolato, individuandosi da parte di quei difensori numerose circostanze che dimostrerebbero l'assoluta inattendibilità del dichiarante nella ricostruzione dell'episodio.

Come è consueto in questa motivazione, si procederà a tratteggiare specificamente solo gli argomenti che, nella prospettiva difensiva, rappresentano le incongruenze e le contraddizioni nel *dictum* del collaboratore.

La prima questione riguarda il numero della cassette metalliche, perché all'udienza del 29.6.2000, Digilio ha per la prima volta indicato quattro e non tre cassette metalliche²¹⁶¹, subendo sul punto la contestazione difensiva.

La seconda questione è la contestazione logica formulata dalla difesa Zorzi su come Digilio avesse potuto visionare il contenuto delle cassette metalliche se la strada ove era parcheggiata l'autovettura di Maggi non era illuminata, e Digilio, dopo avere ammesso di non ricordare il particolare, ha affermato che Zorzi disponeva di torce elettriche. Il difensore ha contestato che nei precedenti interrogatori non aveva mai parlato di questa circostanza e Digilio ha risposto che in effetti non aveva mai approfondito in maniera così "pignola" l'episodio²¹⁶².

La terza questione ha riguardato il quantitativo di esplosivo contenuto nelle cassette metalliche, atteso che Digilio ha dichiarato che la cassetta più grande poteva contenere due chili di esplosivo, le piccole un chilo e mezzo, mentre il 16.5.1997 dichiarò che quella grande ne conteneva un chilo e mezzo, le piccole un chilo. Digilio ha confermato la versione dibattimentale²¹⁶³.

La quarta questione ha riguardato il cartoccio contenente il congegno di innesco, perché la difesa Zorzi ha contestato che il 16.5.1997 dichiarò che si trattava di una scatoletta metallica con un coperchio che ricordava le scatole di cacao e all'interno vi era un cappellotto di cartone chiuso, mentre in dibattimento ha dichiarato che erano scatole di cartone²¹⁶⁴.

La quinta questione ha riguardato la qualità dell'esplosivo contenuto nelle cassette metalliche, perché alla domanda della difesa Zorzi, Digilio ha dichiarato di non sapere che tipo di esplosivo fosse quello a scaglie rosacee visionato al casolare di Paese e quindi al Canal Salso, mentre il 2.7.1997 dichiarò che Zorzi gli aveva detto trattarsi di ammonal²¹⁶⁵. Su questa contestazione, quel difensore si è soffermato, atteso che ha rilevato alcune incongruenze, a suo parere insuperabili, nella ricostruzione del collaboratore. Digilio ha confermato che fu Zorzi ad indicargli la natura dell'esplosivo perché lui gli aveva chiesto che era necessario conoscerla per valutarne la pericolosità e il difensore ha contestato che il 2.7.1997 dichiarò che aveva consultato alcuni testi specialistici sull'ammonal, dai quali aveva accertato che quell'esplosivo se trasuda diventa pericoloso. Digilio ha replicato che quel consulto

²¹⁶¹ Digilio, u. 29.6.2000, p. 159-160.

²¹⁶² Digilio, u. 29.6.2000, p. 161-162.

²¹⁶³ Digilio, u. 29.6.2000, p. 163.

²¹⁶⁴ Digilio, u. 29.6.2000, p. 165.

²¹⁶⁵ Digilio, u. 29.6.2000, p. 167.

lo fece *a posteriori*, cioè dopo aver incontrato Zorzi e solo per un suo scrupolo²¹⁶⁶. Il difensore ha però ribadito che in quell'interrogatorio dichiarò che quella vicenda si era svolta in un contesto di continuità, ma Digilio ha replicato che quella volta utilizzò un metodo, quello dell'immersione delle mani nell'esplosivo, utile per tutti i materiali e che solo in seguito verificò l'esattezza del consiglio fornito a Zorzi²¹⁶⁷. Ancora il difensore ha contestato che, con riferimento all'esplosivo di Paese, lo stesso Digilio dichiarò che si trattava di una sostanza igroscopica, che cioè non presentava tracce di umidità (come in effetti è l'ammonal)²¹⁶⁸. Digilio ha comunque ribadito che dai testi consultati aveva accertato che l'ammonal, se diventa umido, può essere pericoloso²¹⁶⁹.

La sesta questione ha riguardato l'autista dell'autovettura del Canal Salso, perché sia nella fase dell'esame, sia rispondendo ai difensori, Digilio ha indicato presente come autista il solo Mariga. Già all'udienza del 16.6.2000, Digilio ha indicato presente quella sera anche Rudy Zorzi, affermando che, quando andò via con Delfo Zorzi, vide il fratello di quest'ultimo transitare a bordo di un'autovettura Dyane di colore rosso, presente presumibilmente perché Delfo aveva timore di essere abbandonato da Mariga²¹⁷⁰. In controesame, Digilio ha smentito quanto in precedenza affermato, escludendo che Rudy Zorzi fosse presente in occasione dell'incontro al Canal Salso²¹⁷¹ e precisando che vi era stato un "*qui pro quo*" perché quell'incontro doveva

²¹⁶⁶ Digilio, u. 29.6.2000, p. 168-169.

²¹⁶⁷ Digilio, u. 29.6.2000, pp. 169-170.

²¹⁶⁸ Digilio, u. 29.6.2000, pp. 171-172.

²¹⁶⁹ Digilio, u. 29.9.2000, p. 173.

²¹⁷⁰ Digilio, u. 16.6.2000, p. 54.

²¹⁷¹ Digilio, u. 23.6.2000, p. 14:

“AVV. FRANCHINI - Forse non sono stato chiaro nella domanda. Lei ha detto che ha visto il fratello di Zorzi sul Canal Salso per la cessione delle armi di Lino Franco quando avevano anche un laboratorio di pellame che erano i primi anni Settanta. L'ha appena detto. Le ho chiesto se era la prima volta che lo vedeva e mi ha detto di sì. Le sto dicendo che Lei ha riferito di avere visto passare Rudi Zorzi con la sua Diane rossa il 7 dicembre del '69 lì in Canal Salso quando ebbe quell'incontro di cui ha più volte parlato?

I. - E' vero, io me lo ricordo così. Io non sono mica stato lì a controllare tutta l'automobile chi ci fosse e chi non ci fosse. Il Rudi l'ho visto perché il suo viso era proprio di lato vicino alla portiera, vicino al vetro, era chiarissimo.

AVV. FRANCHINI - Senta, quindi Lei conferma che vide passare il Signor Rudi Zorzi il 7 dicembre '69 con la sua Diane rossa lì in Canal Salso dove Lei vide Zorzi vecchio, diciamo, con la macchina di Maggi?

I. - Forse l'anno non era quello, quindi non glielo confermo, poteva essere molto probabilmente... sì, il '74 o... Sì, il '74 in quanto in quella data il Professor Lino Franco non era più in vita. C'è anche questo fatto: che io non so se fosse ancora vivo ma il Professor Franco morì molto presto, credo nel novembre del '69.

AVV. FRANCHINI - Nel luglio, 15 luglio del '69.

I. - Esatto, quindi non poteva essere lui che accompagnava la macchina con i materiali, molto probabilmente si servì del cognato, il famoso cognato De Poli di Mestre che aveva il giro dei biliardini nei caffè.

AVV. FRANCHINI - Sì. Io le ho chiesto un'altra cosa: se Lei conferma che il 7 dicembre del '69 vide passare Rudi Zorzi con la sua Diane rossa in Canal Salso dove Lei ebbe l'incontro con Zorzi e Mariga, a suo dire, dove c'era la macchina di Maggi con le cassette metalliche?

I. - Non ricordo bene. No, non lo vidi.

AVV. FRANCHINI - Non lo conferma?

I. - No.

AVV. FRANCHINI - Perché Lei ha detto che siete andati anche a bere un caffè insieme il 7 dicembre del '69 con Rudi Zorzi che era sotto il porticato, si ricorda questo?

essersi verificato in epoca successiva. All'udienza di controesame del 29.6.2000, la stessa difesa Zorzi ha contestato che il 16.5.1997 Digilio dichiarò che, prima di andare via, Delfo Zorzi fece un cenno ad una persona che si trovava sotto i portici di piazza Barche, riconosciuto nel fratello Rudy; soggiunse che questi era giunto a bordo di una Dyane di colore rosso, che utilizzava talvolta per accompagnare il fratello. Ancora il difensore ha contestato che il 30.12.1997 dichiarò che Mariga andò via con l'autovettura di Maggi, mentre lui e Zorzi raggiunsero il fratello di quest'ultimo sotto i portici, dove insieme presero un caffè; quindi, Delfo e Rudy Zorzi si allontanarono con la Dyane rossa. Infine, al dibattimento Digilio ha dichiarato che Rudy era lì con la Dyane rossa nel caso Mariga si fosse rifiutato²¹⁷². In conclusione, il difensore ha contestato a Digilio che qualcuno gli doveva aver comunicato che Rudy Zorzi nel dicembre del 1969 non disponeva della patente di guida e il collaboratore ha negato la circostanza²¹⁷³.

La settima questione ha riguardato il cambio dell'autovettura avvenuto a Padova, perché la difesa Zorzi ha chiesto giustificazioni del ritardo con il quale Digilio ha riferito la circostanza. Il collaboratore ha risposto che solo nel 2000 si era deciso a rivelare quella notizia perché la circostanza coinvolgeva una persona, Massimiliano Fachini, che non intendeva nominare e che in quei mesi era morto²¹⁷⁴. Ma sull'episodio la difesa Zorzi ha ulteriormente contestato che nel 1969 l'abitazione di Fachini non era collocata nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, perché solo nella primavera del 1974 questi si trasferì in via Iacopo da Bassano (una via adiacente la stazione) e Digilio ha replicato che lui riferì sempre quello che aveva saputo²¹⁷⁵. Infine, la difesa ha contestato che, sull'informazione che Maggi avrebbe fornito a Digilio in merito al cambio di autovettura, non vi era traccia nel colloquio intercettato presso la Questura di Venezia²¹⁷⁶.

Vi è ancora una parte del controesame della difesa Zorzi, svolto nell'udienza del 30.6.2000, nel quale a Digilio sono state poste contestazioni logiche a cui questi ha, a parere della Corte, fornito una giustificazione del tutto coerente con il resto delle sue dichiarazioni, per cui non può essere considerata una questione in discussione nella valutazione di attendibilità. Digilio ha ribadito in quella parte di esame circostanze già riferite, cioè la sua notorietà nell'ambiente come esperto di armi e non di esplosivi²¹⁷⁷, la sua valutazione che quell'esplosivo fosse destinato alla realizzazione di attentati dimostrativi perché non pensava che Zorzi fosse un criminale, anche se ebbe consapevolezza che quel quantitativo di esplosivo avrebbe potuto provocare

I. - No, no, è un qui pro quo, molto probabilmente avevamo incontrato un'altra persona.

AVV. FRANCHINI - Cioè, praticamente, tutta questa cosa del fratello quindi è posponibile in un'altra occasione?

I. - Sissignore."

²¹⁷² Digilio, u. 29.6.2000, pp. 173-175.

²¹⁷³ Digilio, u. 29.6.2000, p. 176.

²¹⁷⁴ Digilio, u. 29.6.2000, p. 178.

²¹⁷⁵ Digilio, u. 29.6.2000, p. 178-179.

²¹⁷⁶ Ancora, all'u. 29.6.2000, p. 176, Digilio ha ribadito che Maggi gli confermò le circostanze sul cambio auto che Zorzi aveva anticipato.

²¹⁷⁷ Digilio, u. 30.6.2000, p. 22.

vittime²¹⁷⁸; ancora, ha, senza cercare giustificazioni, invitato il difensore a chiedere a Zorzi perché si fosse rivolto a lui per ottenere un consiglio tecnico, ipotizzando che questi pensasse che fosse esperto anche di esplosivi²¹⁷⁹. Infine, Digilio ha continuato ad escludere un suo ruolo di consulente nei precedenti attentati dimostrativi, smentendo, oltre che gli accertamenti di cui si è dato atto nel precedente capitolo, anche le sue stesse ammissioni²¹⁸⁰.

L'ultima questione, non concretizzata nel controesame, riguarda i motivi del ritardo con cui Digilio ha riferito l'episodio del Canal Salso all'autorità giudiziaria, circostanza questa che rappresenta il profilo più significativo nel contesto delle critiche formulate dalle difese al collaboratore. Se Digilio avesse rivelato agli inquirenti l'episodio del Canal Salso nella prima parte dei suoi interrogatori, quando descrisse gli accessi al casolare di Paese, gli incontri con Zorzi a corso del Popolo del 1970 e del 1973, la cena con Soffiati e Maggi del Natale 1969, la discussione con Maggi del 1978-1979 (tutti argomenti che già nel 1994 costituirono oggetto delle dichiarazioni del collaboratore), gli argomenti di critica prospettati dalle difese, sarebbero stati, a parere della Corte, totalmente inconsistenti, non consentendo di insinuare neanche il minimo dubbio sull'attendibilità del racconto del collaboratore.

Ma vediamo ora specificamente le questioni prospettate dalle difese.

Le prime quattro questioni sono, a parere della Corte, prive di specifica rilevanza nella valutazione di attendibilità del dichiarante, atteso che il diverso numero delle cassette metalliche (sempre indicato in tre e solo in dibattimento in quattro) può essere solo il frutto di un errore di ricordo, non assumendo un significato strumentale rispetto alla ricostruzione compiuta dal dichiarante, perché non è mai stata prospettata dallo stesso una corrispondenza numerica tra le cassette metalliche e gli ordigni collocati il 12 dicembre (né complessivamente tra Roma e Milano, né limitatamente a Milano). Le condizioni di visibilità presenti nella strada ove era parcheggiata l'autovettura Fiat 1100 di Maggi sono state introdotte per la prima volta nel corso del controesame e la disponibilità di una torcia elettrica da parte di Zorzi, utilizzata per consentire di visionare le cassette, è circostanza talmente specifica da non incidere nel giudizio di attendibilità. Può ammettersi che l'indicazione della disponibilità di una torcia sia stata introdotta dal dichiarante per rispondere ad una contestazione (peraltro di scarsissimo significato) della difesa, ma certamente è una circostanza di nessun rilievo nella ricostruzione complessiva dell'episodio. Sul quantitativo di esplosivo contenuto nelle cassette, le indicazioni fornite dal collaboratore sono sostanzialmente analoghe nei due interrogatori e la diversità è talmente ridotta da non incidere sulla sua credibilità. Comunque, anche quest'ultimo profilo non assume un significato strumentale rispetto alla ricostruzione complessiva del collaboratore. Infine, le difformità rilevate dalla difesa sulle caratteristiche del cartoccio contenente il congegno di innesco e detonazione degli ordigni sono del tutto marginali e prive di rilevanza specifica ai fini del giudizio di attendibilità.

²¹⁷⁸ Digilio, u. 30.6.2000, p. 23-25.

²¹⁷⁹ Digilio, u. 30.6.2000, p. 23.

²¹⁸⁰ Digilio, u. 30.6.2000, p. 24.

Le altre tre questioni rappresentano, per contro, il nucleo della contestazione difensiva su questa vicenda, coinvolgendo elementi importanti nella definizione della rilevanza probatoria dell'episodio rispetto agli attentati del 12 dicembre.

Prima di affrontare il tema dell'esplosivo, è opportuno valutare la sesta e la settima questione prospettata, cioè quella dell'autista dell'autovettura Fiat 1100 di Maggi e del cambio di quest'ultima avvenuto a Padova con la Mercedes parcheggiata sotto l'abitazione di Fachini.

Digilio riferì per la prima volta l'incontro al Canal Salso in due interrogatori del 1997, il 16 maggio e il 30 dicembre, fornendo sulla persona che fungeva da autista, due versioni diverse ma non contrastanti. Nel primo interrogatorio riferì che, dopo aver visionato le cassette metalliche, lui e Delfo Zorzi si erano spostati verso piazza Barche, ove, sotto i portici, avevano incontrato il fratello di Delfo, Rudy Zorzi, che il dichiarante aveva conosciuto in passato. Digilio soggiunse che Delfo Zorzi non aveva la patente, per cui utilizzava il fratello Rudy (che aveva un'autovettura Dyane rossa) e Gianni Mariga per gli spostamenti in auto. In quel primo verbale il collaboratore non indicò Rudy Zorzi o Mariga come l'autista dell'autovettura Fiat 1100, ma accennò alla presenza del primo in un momento diverso dalla verifica dell'esplosivo. Nel secondo interrogatorio, Digilio precisò (ammettendo di non aver in precedenza riferito la circostanza) che l'autista dell'autovettura Fiat 1100 era Gianni Mariga, il quale fu presente a tutta l'operazione di verifica dell'esplosivo (assumendo il comportamento descritto nel corso dell'esame dibattimentale). Digilio non smentì la precedente affermazione circa la presenza di Rudy Zorzi, ribadendo che questi era stato incontrato da lui e da Delfo sotto i portici di piazza Barche e che i due fratelli si erano allontanati con l'autovettura Dyane rossa. Come illustrato nella parte iniziale del paragrafo, della presenza di Rudy Zorzi in piazza Barche alla guida dell'autovettura Dyane rossa, Digilio ha fornito una conferma all'udienza del 16.6.2000²¹⁸¹, mentre nell'udienza di controesame ha rettificato la circostanza, precisando che questi non era presente, e alla successiva udienza ha subito la contestazione della difesa Zorzi sul contrasto di quelle dichiarazioni.

Questo è il quadro delle dichiarazioni del collaboratore sulla questione dell'autista, indicazioni che, a parere della Corte, non sono così incongruenti come la difesa Zorzi ha ritenuto di interpretare nelle arringhe conclusive del processo. Valutate complessivamente quelle dichiarazioni, le uniche incongruenze sono rappresentate dal ritardo con cui Digilio riferì la presenza di Mariga come autista della Fiat 1100, dal contrasto sulla presenza di Rudy Zorzi e dall'impossibilità che questi fosse presente in piazza Barche a bordo della Dyane rossa.

Deve innanzitutto escludersi che Digilio abbia mai indicato esplicitamente Rudy Zorzi come l'autista utilizzato dal fratello Delfo in occasione dell'incontro al Canal Salso, atteso che neanche nel primo interrogatorio è contenuta una tale affermazione del collaboratore, il quale così descrisse quella fase conclusiva dell'incontro: *“Ci spostammo a piedi dal luogo e prima di lasciarci Delfo fece cenno ad una persona che stava sotto un porticato di piazza Barche di raggiungerlo e vidi che si trattava di*

²¹⁸¹ Digilio, u. 16.6.2000, p. 54.

suo fratello e cioè quel giovane con i capelli lunghi e di bell'aspetto che avevo già visto una delle volte in cui nello stesso punto avevamo esaminato le armi di Lino Franco e che era venuto con una autovettura Diane. Faccio presente che io del resto sapevo che Zorzi non sapeva guidare e quindi per spostarsi in macchina doveva ricorrere di volta in volta appunto a suo fratello o a Mariga che faceva parte del suo gruppo."²¹⁸². Orbene, è possibile ricondurre quella presenza alla funzione di autista della Fiat 1100, ma si tratta di un'ipotesi logica non esplicitata dal collaboratore, il quale ha, in senso contrario alla stessa, ricollegato Rudy Zorzi alla disponibilità di un'altra autovettura, cioè la Dyane rossa. Un fatto è certo, quella indicazione non era strumentale al coinvolgimento di Rudy Zorzi nella vicenda, atteso che dopo poco più di sei mesi, non essendosi modificato il quadro probatorio, Digilio precisò spontaneamente che Rudy Zorzi non aveva nulla a che fare con l'autovettura Fiat 1100 e l'esplosivo in essa contenuto, essendo presente Mariga a svolgere le funzioni di autista. Se l'ipotesi prospettata da Digilio nell'interrogatorio del 16.5.1997 poteva aver provocato equivoci rispetto al ruolo di Rudy Zorzi nella vicenda delittuosa descritta, le precisazioni fornite il successivo 30.12.1997 resero chiaro il quadro, non smentendo un'affermazione esplicita in precedenza compiuta, ma definendo con maggiore precisione i ruoli assunti da Rudy Zorzi e Mariga durante quell'incontro. E' indubbio che tra i due interrogatori del 1997, nessun accertamento fu compiuto dagli investigatori sulla disponibilità da parte di Rudy Zorzi dell'autovettura Dyane e della patente di guida, atteso che il rapporto del ROS su quel punto è del marzo 1998. In conclusione, Digilio ha sempre dichiarato (almeno fino all'ultima udienza di controesame) che Rudy Zorzi era presente in piazza Barche, ma non che questi si trovasse nei pressi della Fiat 1100 e che quindi fosse incaricato di guidare quel veicolo²¹⁸³; al contrario, in indagini preliminari ricollegò Rudy Zorzi all'autovettura Dyane rossa e dall'interrogatorio del 30.12.1997 indicò esplicitamente Mariga come l'autista della Fiat 1100 e tale versione è stata costantemente confermata nel corso delle udienze di incidente probatorio e dell'esame dibattimentale. Quindi, mai il collaboratore ha prospettato, né esplicitamente né implicitamente, il coinvolgimento di Rudy Zorzi nella vicenda di detenzione dell'esplosivo e le affermazioni difensive che hanno imputato allo stesso Digilio un atteggiamento menzognero ed infido nei confronti di Rudy Zorzi sono smentite dal contenuto dei verbali richiamati e dalle spontanee precisazioni fornite da Digilio sin dal dicembre 1997.

Anche con riferimento al ruolo di autista, nessuna modifica sostanziale è intervenuta nelle dichiarazioni di Digilio, atteso che, se è vero che nel primo interrogatorio Mariga non fu specificamente indicato come presente all'incontro, a partire dal 30.12.1997 quella funzione fu riferita dal collaboratore in tutte le occasioni nelle quali è stato esaminato sul punto.

Vediamo ora le incongruenze.

Il ritardo nell'indicazione di Mariga come presente all'incontro con funzioni di autista è oggettivo ma scarsamente significativo nel giudizio di attendibilità, perché

²¹⁸² Digilio, int. 16.5.1997.

²¹⁸³ Questa affermazione sulla funzione di autista attribuita a Rudy Zorzi da Digilio è esplicitamente contenuta nell'arringa della difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 131.

già in quel primo verbale Digilio prospettò il ruolo che Mariga aveva assunto in favore di Delfo Zorzi, indicandolo come uno dei due autisti di cui quest'ultimo era solito servirsi, e a partire dal secondo interrogatorio nel quale riferì dell'argomento, il collaboratore ha fornito sempre la medesima ricostruzione dei fatti.

La questione che incide più significativamente nella valutazione della consistenza oggettiva dell'episodio riguarda la presenza di Rudy Zorzi, perché è vero che tale affermazione (contenuta in almeno tre verbali di Digilio) è stata smentita nell'ultima udienza nella quale ha riferito l'episodio. L'altra incongruenza è strettamente connessa con il contrasto appena evidenziato, perché secondo la difesa Zorzi, Digilio avrebbe modificato la propria versione adattandola all'accertamento compiuto dagli investigatori sull'impossibilità che Rudy Zorzi fosse presente in piazza Barche alla guida dell'autovettura Dyane rossa.

Ritiene la Corte che questa interpretazione sia priva di supporto logico perché non considera che il momento nel quale Digilio avrebbe strumentalmente modificato la sua versione è di alcuni anni successivo all'accertamento negativo svolto dagli investigatori sulla mancata disponibilità da parte di Rudy Zorzi dell'autovettura. In data 5.3.1998, il ROS dei Carabinieri accertò che quest'ultimo non era mai stato intestatario di alcuna autovettura negli anni '60 e '70, mentre l'accertamento sulla mancanza della patente di guida nel dicembre 1969 è stata introdotto nel processo dalla difesa Zorzi all'udienza del 23.2.2000²¹⁸⁴, quindi in epoca precedente all'udienza del 16.6.2000, quando Digilio ha ancora confermato le circostanze riferite in indagini preliminari.

Quindi, se errore vi è stato da parte da Digilio nell'indicare la presenza di Rudy Zorzi alla guida dell'autovettura Dyane rossa, lo stesso non è giustificato dall'esigenza di adeguarsi agli accertamenti negativi compiuti dagli investigatori.

Ma non possono ignorarsi due dati significativi della questione qui esaminata, cioè l'assoluta irrilevanza dell'accertamento compiuto dal ROS dei Carabinieri nel marzo 1998 al fine di escludere che Rudy Zorzi avesse in quegli anni la disponibilità di un'autovettura Dyane rossa. In quell'atto fu accertato che negli anni '60 e '70 Rudy Zorzi non fu intestatario di alcuna autovettura, ma è certo che nel mese di maggio del 1970 allo stesso fu rilasciata la patente di guida. Orbene, è possibile che Rudy Zorzi avesse conseguito l'abilitazione alla guida senza disporre di alcuna autovettura, ma è più logico che utilizzasse veicoli ad altri intestati. E' singolare che Digilio abbia ricordato con assoluta precisione l'autovettura di cui disponeva Rudy Zorzi, tanto da far sorgere il sospetto che in effetti quella fosse l'auto che normalmente lo stesso Zorzi utilizzava in quegli anni. Agli atti non vi è un accertamento che confermi l'affermazione di Digilio sulla disponibilità da parte di Rudy Zorzi di un veicolo, ma non può neanche ritenersi smentita la parola del collaboratore solo perché lo stesso Zorzi non era intestatario di alcuna autovettura. Quanto all'impossibilità della presenza di quest'ultimo alla guida dell'autovettura in occasione dell'incontro al Canal Salso, non può sfuggire che Rudy Zorzi ottenne la patente di guida nel maggio 1970, cioè a distanza di pochi mesi da quel dicembre 1969. Il dato formale invocato

²¹⁸⁴ Documento n. 36 delle produzioni iniziali della difesa Zorzi, datato 21.12.1999.

dalla difesa a sostegno della tesi di inaffidabilità del collaboratore non è decisivo, perché l'abilitazione alla guida fu conseguita da Rudy Zorzi pochi mesi dopo quel dicembre e non è inverosimile che già all'epoca questi fosse capace di condurre un'autovettura e avesse addirittura l'autorizzazione ad esercitarsi in vista dell'esame di abilitazione.

Ma il punto decisivo per escludere una rilevanza specifica della questione sin qui trattata è che la presenza di Rudy Zorzi in piazza Barche appare, per le ragioni che si sono sopra illustrate, del tutto ininfluyente ai fini della valutazione dell'episodio, che manterrebbe la sua significatività nel caso in cui si fosse accertato positivamente che Rudy Zorzi era effettivamente presente alla guida della Dyane rossa ovvero nel caso verificatosi di un mancato riscontro di tale presenza. Nella dinamica dell'episodio Rudy Zorzi è irrilevante, non assistette all'incontro al Canal Salso, non doveva guidare la Fiat 1100 di Maggi, non vide le cassette con l'esplosivo. Secondo Digilio Rudy Zorzi si trovava in piazza Barche, da dove si allontanò con il fratello Delfo (a piedi o in auto che fosse), ma anche ammettendo che il collaboratore abbia errato nel ricordare quella presenza, nulla si modificherebbe nella ricostruzione dell'episodio.

Sulla questione del cambio di autovettura, la ricostruzione è molto più agevole, atteso che si tratta di verificare se vi sia un motivo plausibile del ritardo con cui Digilio ha specificato un argomento già riferito nel corso del primo interrogatorio nel quale trattò la vicenda del Canal Salso (e non, come affermato dalla difesa, introdotto una circostanza nuova). Difatti, già il 16.5.1997 Digilio riferì che Zorzi gli aveva assicurato che avrebbe cambiato l'autovettura Fiat 1100 di Maggi a Padova, senza fornire ulteriori precisazioni. All'udienza dibattimentale del 9.6.2000, Digilio ha introdotto per la prima volta l'indicazione dell'autovettura che avrebbe consentito il cambio, cioè la Mercedes di colore verde oliva, e il luogo ove la stessa era parcheggiata, cioè la strada sottostante l'abitazione di Massimiliano Fachini. Richiesta la giustificazione del ritardo nel fornire tale indicazione, Digilio l'ha ricondotta all'avvenuta morte di Fachini. In particolare, rispondendo alle domande della difesa Zorzi ha dichiarato che aveva deciso di riferire le circostanze specifiche relative al cambio dell'auto solo nel 2000 perché si trattava di circostanza che coinvolgevano Massimiliano Fachini; avendo appreso che questi era morto si era deciso a parlarne²¹⁸⁵.

Ritiene la Corte che la giustificazione del ritardo sia del tutto logica, ma deve essere più attentamente valutata. Digilio decise di non coinvolgere Fachini nella vicenda di piazza Fontana non per un atteggiamento di benevola considerazione nei suoi confronti, quanto piuttosto perché lo conosceva come un personaggio molto pericoloso e, quindi, temibile. Alcuni testimoni hanno descritto Massimiliano Fachini come una persona pericolosa, capace di "provocare terrore" con i suoi interventi intimidatori (e i due episodi specifici ricostruiti anche in questo processo - la visita a Pan e quelle a Fabris - rappresentano una conferma di quelle affermazioni). Se così è, pensare ad un atteggiamento reticente di Digilio sul coinvolgimento diretto di Fachini nella vicenda di piazza Fontana per il timore della sua reazione ritorsiva, non è ipotesi

²¹⁸⁵ Digilio, u. 29.6.2000, p. 178.

illogica ed è molto più credibile del riserbo addotto dal collaboratore per giustificare quella reticenza.

La difesa Zorzi ha evidenziato altre due incongruenze nel racconto del cambio di autovettura, il primo è il contrasto tra l'indicazione di una Mercedes (ripetuta in almeno tre occasioni) e quella di una Volkswagen (indicata una sola volta nel corso di un'udienza dibattimentale), che non trova altra giustificazione se non l'errore nel ricordo da parte del dichiarante. La seconda riguarda il momento in cui Digilio avrebbe appreso la notizia della presenza della Mercedes, perché il collaboratore ha dichiarato che fu Zorzi a parlargli del cambio auto, Fachini a confermargli la circostanza e, infine, Maggi, nel corso del colloquio del febbraio 1995, a ribadire la dinamica di quel fatto. Se sulle prime due fonti non è stata prospettata alcuna questione, sulla comunicazione da parte di Maggi deve rilevarsi l'inaffidabilità dell'affermazione del collaboratore, perché dalla trascrizione del colloquio non risulta alcun riferimento all'episodio del cambio auto. Alla contestazione di quest'ultima circostanza, Digilio ha ammesso l'errore, precisando che evidentemente quella notizia l'aveva appresa anche dall'ambiente (oltre che da Zorzi e da Fachini)²¹⁸⁶.

²¹⁸⁶ Digilio, u. 22.6.2000, p. 5-6, ha così risposto al difensore di parte civile:

“P.C. AVV. SINICATO - Certo. Allora, premesso che Lei ci chiarisce oggi che quindi il suo ricordo più approfondito è quello di una Mercedes, le faccio notare che Lei, sempre l'udienza scorsa, ha collegato la conoscenza di questo fatto a un racconto, a una annotazione, ad un suggerimento che dovrebbe averle dato il Dottor Maggi nel corso di un colloquio investigativo avvenuto nella Questura di Venezia mentre Lei era affidato alla Digos, è così?”

I. - Sì signore, esattamente, confermo.

P.C. AVV. SINICATO - Allora, siccome noi abbiamo letto con attenzione la trascrizione della registrazione di questo colloquio investigativo, nella trascrizione di questo colloquio investigativo ci sono soltanto due punti della trascrizione nei quali si parla della automobile di Maggi, io adesso le leggo i due punti.

I. - Va bene.

P.C. AVV. SINICATO - Alla pagina 1, subito quasi all'inizio Lei dice "Aspetta, io me la prendo quelle che mi competono, però la puttana lì, quella con la macchina della Piazza Fontana lì mica sono stato io, capisci, né il dottore, no. Vedi, io ho fatto un distinguo, cioè io mi dissocio da questo" e poi va avanti. Poi più avanti, a pagina 19, c'è un altro momento della trascrizione del colloquio tra Lei e Maggi nel quale si cita il problema relativo alla macchina, che io le leggo "L'attentato alla scuola slovena è fatto in maniera particolare che sembra proprio identico a quello di Piazza Fontana, fatto alla stessa maniera, una cassa metallica, eccetera. No, allora gira e gira, scava scava, si sono accorti nella questione della scuola slovena e del cippo, non so, una roba del genere, un altro secondo attentato, dicono che tu - Lei si rivolge a Maggi naturalmente - devi avere dato una macchina o qualcosa del genere, che tu hai collaborato direttamente o forse senza neanche sapere. Tu hai prestato la macchina a qualcuno, loro sanno che c'entra la tua macchina". Ecco, nel corso da questo colloquio investigativo, per quello che risulta dalla trascrizione, non ci sono altri punti nei quali Lei abbia parlato della macchina a Maggi, né altri punti nei quali Maggi abbia spiegato qualcosa a Lei di questa macchina dell'eventuale cambio. Allora io le chiedo: come ha potuto Maggi trasmetterle questa notizia, farle arrivare questa notizia, questa informazione sul cambio della macchina a Padova in quel colloquio, perché a noi, se non in questi due punti in modo molto generico, non risulta trascritto un passaggio di questo tipo. Cioè, la mia domanda è: siccome nella trascrizione non risulta una vera e propria frase di Maggi che riguardi la macchina, le chiedo come ha fatto Maggi a trasmetterle questa informazione nel corso di quel colloquio investigativo, di cui abbiamo la sola registrazione?”

I. - Guardi, a me la cosa sembra semplicissima, evidentemente la notizia si è diffusa nell'ambiente Ordine Nuovo di Mestre e di Venezia, strettamente uniti, era un discorso che viaggiava nell'ambiente come era anche il discorso degli esplosivi, come era il discorso dei commandos, delle persone che andavano ad allenarsi, eccetera, erano cose che erano ormai risapute. Io ho riferito ciò che volta per volta ho assimilato girando in questo ambiente, per cui ho riferito ciò che a voi interessava sapere, e tutto vagliato

Anche con riferimento al cambio auto, le incongruenze che la difesa Zorzi ha definito eclatanti sono legittimamente giustificate con errori e confusioni del ricordo nelle quali, a distanza di decenni dall'epoca in cui i fatti si verificarono, Digilio può essere comprensibilmente incorso. Va rilevata sul punto la mancanza di qualsiasi ragione di strumentalità del ritardo nel riferire l'episodio o dell'indicare un tipo piuttosto che un altro di autovettura o dell'individuare Maggi come fonte della notizia riferita. Se le indicazioni sul tipo di autovettura e sul ruolo di Fachini fossero state rese da Digilio nell'interrogatorio del 16.5.1997, non si sarebbe modificata la ricostruzione dell'episodio in chiave accusatoria, se non con riferimento al ruolo di Fachini, che, come ricordato, rappresentava anche per Digilio una persona di elevate capacità intimidatorie.

da parte mia con coscienza che nella memoria corrisponda perfettamente a verità di ciò che ho sentito, ho visto che fosse. Mi sono spiegato?

P.C. AVV. SINICATO - Cioè, mi par di capire Lei dice, la domanda che le pongo gliela pongo in questi termini, Lei quindi di questo cambio di autovettura aveva già sentito parlare nell'ambiente prima, e Maggi glielo confermò?

I. - Sì, ma guardi che addirittura se legge bene nei verbali, quando io mi sono fermato lungo il Canal Salso a piazza Barche, e il giovane Gianni Mariga si lagnava con Delfo Zorzi che l'automobile di Maggi non avesse dei buoni ammortizzatori. Io feci presente questo a Delfo, non solo ma feci presente che era anche bene che cambiasse diverse cose, e lui immediatamente disse "non ti preoccupare", lui sempre pieno di sé dice "Zitto, zitto non voglio più sentire queste storie altrimenti qua mi metti gli uomini contro. Io so già cosa fare quando arrivo a Padova cambio l'automobile, a me interessa potere arrivare fino a Padova che non mi esploda la macchina a causa dell'esplosivo che potrebbe sudare". "Beh - io gli dissi -, se andate adagio potreste arrivare", fu lui a dirmi che a Padova cambiava macchina, in seguito seppi che l'automobile lui la trovò tramite un amico di Padova e poi la parcheggiò sotto la casa di Massimo Fachini, e la cosa mi fu confermata dal Fachini perché prima che io poi peregrinassi per varie parti del mondo a causa di vari mandati cui sono stato perseguito, ho avuto il tempo anche di vedere e quindi di informarmi debitamente su tutto; non che ne avessi grande interesse, però vista l'occasione chiaramente se uno ha qualcosa da dire la chiarisce o ne parla.

P.C. AVV. SINICATO - Senta, in effetti Lei aveva già parlato esattamente in questi termini del fatto che Zorzi le comunicò che ci aveva già pensato al cambio della macchina, quello che mi interessava era capire però come Lei aveva saputo che quella macchina che sarebbe stata utilizzata da Padova fino a Milano, per lo meno fino alla fine del viaggio, era una Mercedes verde? Questo fatto che la macchina fosse una Mercedes verde era già un dato di sua conoscenza perché c'erano voci che giravano, o per qualche altra ragione, e poi Maggi glielo confermò, o fu soltanto Maggi per la prima volta a indicarle che la macchina utilizzata da Padova in poi era un Mercedes verde?

I. - La prima ipotesi che mi ha fatto è quella valida.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, era una voce che già girava, una notizia che già aveva questa?

I. - Sì signore, esattamente.

P.C. AVV. SINICATO - Lei l'aveva mai vista questa macchina Mercedes verde, prima del 12 di dicembre del '69?

I. - Sinceramente no, in quanto io abitavo a Venezia e non giravo molto all'interno.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi, voglio dire, non era una macchina che qualcuno delle persone che Lei conosceva utilizzasse normalmente?

I. - Esattamente.

P.C. AVV. SINICATO - E Lei non ha avuto modo di vederla poi in qualche occasione, magari posteggiata davanti a qualche luogo di riunione o che so io, dopo i fatti che ci riguardano, Lei non ha mai avuto occasione di vederla poi questa Mercedes verde?

I. - No signore."

Il tipo di autovettura (Mercedes piuttosto che Volkswagen) non è funzionale ad accertamenti compiuti prima che tale indicazione fosse stata fornita (atteso che le dichiarazioni di riscontro di Bocchini sono successive al giugno 2000).

L'individuazione di Maggi come fonte della notizia è assolutamente priva di rilevanza, per cui non può ritenersi strumentale il riferimento al colloquio del febbraio 1995; a ciò si aggiunga che quando Digilio ha reso quella dichiarazione era perfettamente a conoscenza che il colloquio con Maggi era stato registrato, per cui non aveva alcun motivo per compiere un'affermazione che sarebbe risultata smentita dalla trascrizione di quell'atto. Per questo, quell'indicazione non può che essere un errore nel ricordo, privo di alcun significato ulteriore ai fini del giudizio di attendibilità.

La difesa Maggi ha introdotto nella fase finale del dibattimento un argomento nuovo rispetto all'attendibilità di Digilio sull'episodio, cioè la mancata disponibilità nel 1969 da parte del suo assistito dell'autovettura Fiat 1100 che il collaboratore e altri testi hanno riferito essere stata utilizzata dal gruppo mestrino in almeno tre occasioni significative negli ultimi mesi di quell'anno, il viaggio a Trieste e Gorizia del 4 ottobre, la spedizione a Trieste del novembre e l'incontro al Canal Salso del 7 dicembre. All'udienza del 2.4.2001, quella difesa ha prodotto un documento che attesta l'acquisto da parte di Maggi di un'autovettura Fiat 1100 (che dal prezzo per la quale venne iscritta l'ipoteca, lire 736.000, era evidentemente nuova) il 12.7.1966; dallo stesso certificato quel veicolo risulta essere stato ritirato dalla circolazione il 15.3.1967; la successiva autovettura fu acquistata da Maggi solo il 14.6.1971. Come rilevato dal P.M. nella memoria conclusiva, da quella documentazione si desume che nel periodo tra il marzo 1967 e il giugno 1971, Maggi non avrebbe avuto la disponibilità di alcuna autovettura, circostanza smentita, oltre che dalle testimonianze di molti militanti di ON, dallo stesso imputato, il quale nel corso di una conversazione telefonica²¹⁸⁷ affermò che durante la campagna per la scheda bianca (che è del 1968 e non del 1967) aveva messo a disposizione del gruppo la propria autovettura, circostanza confermata da Forziati nel corso del suo esame²¹⁸⁸.

La disponibilità da parte di Maggi di un'autovettura Fiat 1100 di cui il gruppo di ON disponeva negli anni 1968 e 1969 (cioè quelli in cui l'imputato non avrebbe avuto a disposizione alcun veicolo) è stata riferita nel dibattimento in maniera pressoché unanime, perché Siciliano, Vianello²¹⁸⁹ e Busetto²¹⁹⁰ hanno affermato di aver utilizzato quel veicolo per recarsi a Trieste e Gorizia nell'ottobre e nel novembre 1969, ma anche Montagner e Tringali, in due conversazioni intercettate, hanno confermato la disponibilità della Fiat 1100 da parte di Maggi²¹⁹¹.

²¹⁸⁷ Conversazione del 21.1.1995, n. 367, p. 91, nella quale Maggi affermò di aver conosciuto Siciliano in occasione della campagna per la scheda bianca, soggiungendo che erano andati in giro nella zona di Padova con la sua autovettura che guidò sempre lui.

²¹⁸⁸ Forziati, p. 30.

²¹⁸⁹ Vianello, p. 17.

²¹⁹⁰ Busetto, p. 209.

²¹⁹¹ Conversazione presso ditta ATEC dell'8.3.1996, p. 596, e conversazione presso l'abitazione di Tringali dell'1.12.1996, pp. 34.

L'imputato e il suo difensore, il primo nel corso dell'esame dibattimentale e il secondo nell'arringa conclusiva, hanno sostenuto che quell'autovettura demolita nel 1967 fu l'unica Fiat 1100 da lui posseduta, ipotizzando che i militanti mestrini di ON abbiano potuto confondere l'epoca in cui Maggi ne ebbe la disponibilità, posticipandola di un paio di anni.

Ritiene la Corte che le affermazioni di Maggi sull'indisponibilità da parte sua del veicolo, indicato da almeno tre testimoni pienamente attendibili (oltre che da Digilio) e il cui utilizzo è stato ricollegato a due specifici episodi collocati negli ultimi mesi del 1969, renda del tutto velleitario il tentativo difensivo di ritenere provata la circostanza contraria attraverso una documentazione (si ribadisce prodotta a conclusione del dibattimento) che, anche a voler considerare veritiera, non potrebbe certo smentire la disponibilità di una Fiat 1100 di colore chiaro da parte di Maggi, fosse o meno a lui intestata.

In conclusione, vanno affrontati i veri "punti critici" della ricostruzione dell'episodio, cioè le ragioni per cui Digilio lo riferì con significativo ritardo e il contenuto delle cassette metalliche visionate dal collaboratore in quell'incontro.

Il ritardo è un dato oggettivo. Digilio solo il 16.5.1997, cioè a distanza di tre anni da quando aveva ricostruito con sufficiente precisione numerosi episodi rilevanti a carico di Delfo Zorzi con riferimento agli attentati del 12 dicembre, riferì al G.I. di Milano l'episodio del Canal Salso. La difesa Zorzi ha ritenuto di attribuire il ritardo alla necessità del collaboratore di fornire agli investigatori ciò che loro si aspettavano da lui. Nel corso delle arringhe conclusive, quel difensore ha così descritto le condizioni in cui maturò la rivelazione da parte di Digilio dell'episodio del Canal Salso:

*"Digilio è prigioniero del proprio corpo con il cervello martorizzato dall'ictus, è prigioniero delle proprie affabulazioni e gli investigatori aspettano invano l'arrivo di Godot. Aspettano che Digilio renda più concreti i propri racconti dichiarando un proprio coinvolgimento personale, una propria visione diretta non limitandosi a racconti de relato per di più non riscontrati da nessun elemento di conferma, gli incontri in Corso del popolo. Digilio a questo punto non ha più prospettive di andare a Santo Domingo, il suo piano di sopravvivenza è stato fatto fallire dal destino. Digilio a questo punto ha bisogno più che mai di un programma di protezione che gli assicuri prima di tutto cure, assistenze, tutte cose che hanno costi elevati tanto che vengono inseriti nel programma di protezione la sorella e il cognato, Marzio Dedemo. Ma Godot arriverà solo il 16 maggio del '7. Digilio escogiterà la consulenza di Canal Salso quasi quattro anni dopo l'inizio della collaborazione. Il Pubblico Ministero a questo punto gli contesta il reato di concorso in strage, ma Digilio non si preoccupa minimamente tanto per lui non fa la minima differenza, ci sono le generiche, c'è l'attentante della collaborazione, o in un caso o nell'altro c'è la prescrizione, come si è puntualmente verificato, non tenta neanche di difendersi"*²¹⁹².

²¹⁹² Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, pp. 126-127.

In questa ricostruzione vi è una sola affermazione logica nell'indicazione delle ragioni per cui Digilio rivelò con tanto ritardo l'episodio del Canal Salso, cioè la conseguenza che derivò da quelle dichiarazioni: la contestazione al collaboratore del concorso nel delitto di strage.

La difesa Zorzi ha brillantemente delineato un quadro psicologico del collaboratore, attribuendo *al cervello martorizzato dall'ictus, all'essere prigioniero delle sue affabulazioni, al bisogno di essere creduto dagli investigatori per assicurarsi un programma di protezione*, la decisione di *escogitare la consulenza del Canal Salso*, ma tale ricostruzione psicologica non fornisce alcun argomento logico alla dedotta necessità di inventare un nuovo episodio che, per la prima volta lo coinvolse personalmente negli attentati del 12 dicembre.

Digilio nella primavera del 1997 era certamente gravemente malato a causa dell'*ictus* (risalente peraltro a due anni prima), ma continuò a rendere gli interrogatori senza dimostrare la perdita irreversibile delle capacità mentali ritenuta dalla difesa (né tale perdita si verificò negli anni successivi). La condizione di "*prigionia delle affabulazioni*" è concetto per questa Corte troppo sfuggente per essere reso concreto nel giudizio complessivo di attendibilità di quelle dichiarazioni. Quanto alla necessità di accreditarsi con gli inquirenti, non possono che richiamarsi le osservazioni svolte nel capitolo 4, cioè che Digilio beneficiò del programma di protezione molti anni prima del 1997 e l'unico momento di crisi nel rapporto con alcuni investigatori (in particolare con il capitano Giraud) non fu determinato dalla necessità di acquisire elementi diretti sul suo coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre, quanto piuttosto sul ruolo che i servizi di sicurezza assunsero nella strategia eversiva descritta dal collaboratore (e da molti altri dichiaranti), crisi verificatasi molti anni prima del 1997. Quando rese l'interrogatorio in cui parlò per la prima volta dell'incontro al Canal Salso, Digilio non si trovava in una condizione processuale delicata, aveva reso agli inquirenti numerosissimi verbali su argomenti diversi e diffusi rispetto al quadro dei rapporti eversivi di quegli anni, aveva delineato le responsabilità del gruppo ordinovista veneziano-mestrino negli attentati del 12 dicembre, non aveva alcuna specifica esigenza di rendere ulteriori dichiarazioni per garantirsi la prosecuzione del programma di protezione. L'interpretazione della difesa Zorzi sulle condizioni in cui si trovava il collaboratore quando rivelò la "consulenza del Canal Salso" sono prive di qualsiasi consistenza oggettiva e logica.

Un aspetto è stato però correttamente evidenziato nell'arringa sopra richiamata, cioè che quelle dichiarazioni rappresentarono la prima ammissione di responsabilità di Digilio in relazione agli attentati del 12 dicembre e tale circostanza è l'unica che logicamente giustifica il ritardo del collaboratore nel riferire l'episodio. E' su questo profilo che la Corte ritiene doversi soffermare per valutare le ragioni del ritardo, apparendo l'unico che lo giustifichi.

E' necessaria una sintetica ricostruzione degli episodi più significativi riferiti da Digilio a partire dal 1994²¹⁹³, perché, come anticipato nel capitolo 4, la sua

²¹⁹³ Tutti i verbali citati nella motivazione sono stati oggetto di contestazione da parte dei difensori e sul contenuto delle affermazioni specificamente rilevanti sul tema, per cui sono pienamente utilizzabili.

collaborazione è un *escalation* di informazioni sempre più specifiche ed articolate, scandite da una serie di momenti cruciali nella rivelazione dei fatti a sua conoscenza. Per usare un'espressione cara alla difesa Zorzi, Digilio è "un pentito a rate", non ha cioè ricostruito in un arco di tempo limitato tutti gli episodi a sua conoscenza, né ha coinvolto immediatamente tutti i chiamati in correità, né ha ammesso subito le proprie responsabilità. Nell'arco di quattro anni di collaborazione, Digilio ha progressivamente definito il quadro degli episodi rilevanti nel processo, introducendo in alcuni momenti importanti nel suo rapporto con l'autorità giudiziaria, specifici fatti, responsabilità proprie ed altrui. Questo non significa che Digilio sia un dichiarante aprioristicamente inattendibile, perché non è questo il criterio di valutazione delle dichiarazioni dell'imputato imposto dall'art. 192 c.p.p..Piuttosto ogni circostanza nuova introdotta a distanza di tempo dall'inizio della collaborazione impone di valutare le ragioni del ritardo e di verificare se le stesse siano o meno compatibili con l'intrinseca attendibilità di quelle indicazioni.

Così definito il metodo di valutazione del collaboratore, deve premettersi che il quadro complessivo degli episodi rilevanti nelle indagini sulla strage di piazza Fontana fu descritto da Digilio con gli interrogatori del 1994, atteso che entro la primavera di quell'anno il dichiarante riferì il primo accesso al casolare di Paese, l'incontro con Soffiati e Maggi del Natale 1969, gli incontri con Zorzi del 1970 e del 1973, l'incontro con Maggi del 1978-1979. Nell'ottobre-novembre dello stesso anno introdusse il secondo accesso al casolare di Paese e specificò gli incontri con Zorzi dell'autunno del 1969. All'inizio del 1995 introdusse la questione della rete informativa di *intelligence* statunitense, descrivendo nell'interrogatorio del 30.3.1995 per la prima volta David Carrett, fornendo ulteriori specificazioni (peraltro non modificative di quanto già esposto) sugli argomenti riferiti nell'anno precedente. Fino a quel momento, Digilio tentò di allontanare da sé i sospetti di coinvolgimento nelle vicende eversive di quegli anni, negando di essere lui zio Otto, indicato come l'esperto di esplosivi e il responsabile della preparazione degli ordigni di Trieste e Gorizia, ma mantenne anche nei confronti di alcuni chiamati (come Maggi) un atteggiamento di ambiguità sulle responsabilità nei fatti descritti, confermando tale atteggiamento nel corso del colloquio del febbraio 1995. Dopo l'*ictus* del maggio 1995, gli interrogatori ripresero alla fine di quell'anno senza particolari novità rispetto a quanto già dichiarato. Solo il 4.1.1996, Digilio ammise di essere conosciuto nell'ambiente di destra con il soprannome di zio Otto e alla fine dell'estate (interrogatori del 30.8.1996, del 10.9.1996 e del 20.9.1996) introdusse nuovi elementi a carico di Maggi, descrivendo l'incontro in cui quest'ultimo gli preannunciò gli attentati del 12 dicembre, e di se stesso, ammettendo la partecipazione alla preparazione degli ordigni per gli attentati ai treni. Il 16.5.1997 Digilio riferì l'episodio del Canal Salso e contemporaneamente introdusse il terzo accesso al casolare di Paese, praticamente ammettendo la propria diretta partecipazione alla fase di predisposizione degli ordigni utilizzati negli attentati dell'agosto e del dicembre 1969. Ma in quell'interrogatorio, Digilio riferì anche un incontro con Zorzi della fine di ottobre del 1969, nel corso del quale gli fu richiesto un consiglio tecnico sulla possibilità di tagliare i candelotti di gelignite per collocarli all'interno di cassette

metalliche. Infine, l'episodio del Canal Salso fu ribadito negli interrogatori del 2.7.1997 e del 30.12.1997.

La scansione temporale degli episodi ricostruiti da Digilio e rilevanti nella valutazione dei fatti oggetto delle indagini, consente di individuare alcuni momenti salienti, che caratterizzarono il mutamento di atteggiamento del collaboratore rispetto all'autorità giudiziaria, di cui lo stesso diede conto nell'illustrare le ragioni per cui aveva tardato nel riferire alcuni episodi. Così tra la primavera e l'autunno del 1994 (in particolari negli interrogatori del 16 aprile, del 10 ottobre e del 12 novembre), Digilio fornì il primo significativo contributo alle indagini, palesando la fiducia che progressivamente stava acquisendo rispetto agli investigatori. In quel periodo il collaboratore mantenne ancora ampi ambiti di reticenza rispetto al coinvolgimento personale (oltre che dell'amico Maggi) in quelle vicende, dimostrati dalla negazione del soprannome di zio Otto e della responsabilità nella preparazione degli ordigni utilizzati negli attentati del 12 dicembre. Dopo l'ictus, l'atteggiamento del collaboratore mutò, dapprima ammettendo l'attribuzione del soprannome di zio Otto (interrogatorio del 4.1.1996, quando ancora il 30.3.1995 e il 6.11.1995 aveva sdegnosamente rifiutato quell'appellativo) e, quindi, il diretto coinvolgimento negli attentati ai treni, prospettato il 4.10.1996 e ammesso esplicitamente nell'interrogatorio del 16.5.1997²¹⁹⁴.

Questa ricostruzione storica delle dichiarazioni di Digilio consente di individuare l'unica ragione plausibile del ritardo con cui riferì gli episodi ricostruiti il 16.5.1997, cioè la decisione di cessare l'atteggiamento reticente fino a quel momento tenuto in ordine alla sua personale responsabilità nelle vicende eversive di quell'anno.

Si badi, la Corte non sottovaluta l'importanza del ritardo, ma non può ammettere che dello stesso si diano interpretazioni non suffragate da circostanze logiche della sua valutazione.

Indubbiamente le dichiarazioni rese il 16.5.1997 (si ribadisce che quell'interrogatorio è stato quasi integralmente oggetto delle contestazioni difensive e, quindi, è utilizzabile anche nei confronti di Zorzi e Rognoni) definirono tre importanti circostanze a carico degli imputati, ma soprattutto rappresentarono il quadro di accusa a carico di Digilio, il quale, dopo aver ammesso di essere zio Otto e, quindi, di aver attivamente partecipato alla preparazione degli ordigni di Trieste e Gorizia, introdusse gli elementi della propria responsabilità negli attentati ai treni (riferendo il

²¹⁹⁴ Le difese Maggi e Zorzi hanno invocato la nuova disciplina del regime delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia per sostenere l'inaffidabilità delle indicazioni di Digilio successive alla prima fase della sua collaborazione. Secondo quei difensori la *ratio* introdotta con la nuova l. 45/2001, dovrebbe essere utilizzata per interpretare l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori valutate in questo processo. La Corte deve, innanzitutto, rilevare (anche se potrebbe apparire superfluo, perché quelle difese non hanno sostenuto l'immediata applicabilità della nuova disciplina) che Digilio esplicò la sua collaborazione quando la legge non poneva limiti temporali alla stessa, per cui nessuna contestazione formale di inutilizzabilità può essere riferita alle dichiarazioni rese dopo il primo periodo di sei mesi. Ma anche invocare la *ratio* della disposizione è tesi priva di qualsiasi fondamento logico: se quando Digilio collaborò fosse stata vigente la normativa attuale, i suoi comportamenti (come quelli degli investigatori) sarebbero stati diversi, perché avrebbero dovuto adeguarsi alla scansione temporale richiesta dalla legge. Argomentare l'inaffidabilità di quella collaborazione valutando i comportamenti del dichiarante sulla base di regole che all'epoca non erano neanche prospettabili è un ragionamento totalmente privo di fondamento logico.

terzo accesso al casolare di Paese) e degli attentati del 12 dicembre (ricostruendo l'incontro con Zorzi della fine di ottobre del 1969 nel quale fornì indicazioni sul taglio dei candelotti di gelignite e l'incontro al Canal Salso).

Orbene, la Corte non può valutare se in assenza di quell'interrogatorio il quadro probatorio a carico di Zorzi e Maggi sarebbe stato gravemente pregiudicato, ma è indubbio che gli elementi di responsabilità fino a quel momento introdotti da Digilio nei loro confronti erano di grande significato. Il fatto certo è che solo con quell'interrogatorio il collaboratore ammise fatti specifici a sé riconducibili, che si inserirono in un quadro di riferimento probatorio significativo, ma che indubbiamente furono decisivi per la contestazione del concorso in strage. Se questa è la valutazione delle ragioni del ritardo, deve rilevarsi come l'unico elemento di sospetto riguarda la posizione del collaboratore, il quale fu reticente nei confronti dei chiamati solo in relazione alle circostanze che avrebbero potuto determinare un suo coinvolgimento nelle indagini. Se quella reticenza delinea un elemento di sospetto nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Digilio sull'episodio, la rivelazione della "consulenza" del Canal Salso rende il complesso delle dichiarazioni accusatorie molto più solido ed attendibile perché introduce un elemento che fino a quel momento era assente, cioè l'ammissione di responsabilità del chiamante in correttezza.

L'ultimo profilo riguarda il contenuto delle cassette metalliche visionate da Digilio, tema questo che involge la valutazione comparativa che dovrà essere compiuta al termine del paragrafo conclusivo di questa parte di motivazione. Qui è necessario determinare gli elementi forniti dal collaboratore sul tipo di esplosivo contenuto nelle cassette metalliche.

Digilio ha indicato due tipi di esplosivo presenti all'interno di quei contenitori, il tritolo tagliato a pezzi recuperato dal materiale non utilizzato per gli ordigni collocati sui treni e l'esplosivo a scaglie rosacee che aveva visto al casolare di Paese. Mentre sul tritolo nessuna contestazione è stata formulata al collaboratore, sulla natura della sostanza a scaglie rosacee le osservazioni critiche della difesa sono state ripetute nel corso del controesame e delle arringhe. Si è già dato conto delle contestazioni svolte all'udienza del 29.6.2000, per cui è qui sufficiente definire gli elementi certi che si desumono dalle dichiarazioni del collaboratore:

- l'esplosivo in oggetto aveva un aspetto e una consistenza particolare, più volte ripetuti da Digilio, a scaglie di colore rosaceo e non umido. Sia a Paese che al Canal Salso, il collaboratore introdusse le mani nella sostanza rilevando che non presentava alcuna traccia di umidità;

- Zorzi indicò l'esplosivo come ammonal;

- Digilio ha dichiarato che, in base agli accertamenti che fece sulle caratteristiche dell'ammonal, verificò che quell'esplosivo può trasudare e diventare perciò pericoloso e per questo immerse le mani nella sostanza al fine di verificarne il grado di umidità.

L'accertamento che può essere compiuto sulla base delle dichiarazioni di Digilio per individuare il tipo di esplosivo contenuto nelle cassette metalliche non può fondarsi sul nome che gli è stato attribuito dal collaboratore, perché fu indicato come ammonal solo perché così definito da Zorzi. Per questo è necessario ricorrere alle

caratteristiche descritte da Digilio che indicò la sostanza come un esplosivo che non trasuda, essendo privo di qualsiasi traccia di umidità, con una consistenza a scaglie rosacee e non custodita in sacchetti separati di plastica.

Sull'argomento, la difesa Zorzi ha introdotto un contributo tecnico che può essere utilizzato in questo processo nei limiti delle indicazioni provenienti dal professor Berry sulle caratteristiche dell'ammonal e sulla comparazione tra le stesse e quelle rilevate da Digilio nel corso dell'incontro al Canal Salso.

Berry ha esordito affermando che: *“Se la Corte mi permette io vorrei premettere un attimino l'impressione generale di tutto e poi entrerei nel dettaglio della domanda. L'impressione che è emersa dalla lettura complessiva di tutto quanto è che Digilio è totalmente a digiuno in merito ad ordigni esplosivi, a esplosivi a materie esplosive...”*, chiarendo immediatamente un profilo che è importante non per smentire il collaboratore, quanto per attribuire ai giudizi da questi espressi il valore di affermazioni compiute da un non tecnico.

Con riferimento all'ammonal, Berry ha riferito che *“...l'ammonal è un esplosivo non commerciale e non commerciabile, è un esplosivo storico, diciamo così, è stato usato soprattutto dagli eserciti germanici durante la Prima Guerra Mondiale, è difficilissimo reperire letteratura potrei mostrare alla Corte quello che sono riuscito a trovare io è proprio ricerca bibliografica storica, non citano caratteristiche le fonti univoche in sostanza si tratta di una miscela di nitrato d'ammonio con aggiunta di alluminio.*

...

*Intendo dire che tutte le fonti fanno riferimento a un qualcosa che intanto viene fatta ascrivere ad operazioni belliche, e in ogni caso non è mai entrato nel mercato italiano, ...”*²¹⁹⁵.

²¹⁹⁵ Berry, p. 39, ha poi soggiunto per giustificare l'affermazione:

“Allora, il commercio delle sostanze esplodenti in Italia è regolato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a cui fa anche riferimento il D.P.R. 128 del 1959, in pratica si tratta delle leggi di Polizia Mineraria e quindi questo D.P.R. 128 anch'esso prevede, così come il testo delle leggi di pubblica sicurezza, la redazione di un elenco dei materiali che possono essere commercializzati, io qui ne ho portato una copia. Questo è l'elenco che faccio vedere al Presidente è intitolato: “Elenco provvisorio di prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive Roma 21 novembre 1994” fa riferimento a varie autorizzazioni che sono state date per vari materiali, c'è un elenco analogo, sono a conoscenza delle dichiarazioni del Dottor Massari inerenti l'altro elenco.

...

Sì, il quale Ministero dell'Industria nella premessa fa riferimento sempre a quell'altro elenco il titolo ottavo del D.P.R. 1959 n. 128 disciplina l'impiego degli esplosivi nell'attività estrattiva in particolare l'articolo 297 stabilisce: “nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 53 del T.U. delle leggi...”, quindi questo elenco si rifà a quello. Ce ne dovrebbe essere un altro che non è mai stato fatto che è del Ministero del Lavoro al quale stanno lavorando anche tecnici del Ministero dell'Industria.

... ..

Ripeto un altro segno evidente è che nella letteratura tecnica scientifica l'ammonal è riportato solo come un trafiletto sono due righe, dalla più recente alla più antica, io ho reperito letteratura addirittura del 1901 se non sbaglio ne ho citate nella mia relazione altre due, una mi pare del '30 se non sbaglio poi può controllare, praticamente sono dei trafiletti tutti quanti dicono è un miscuglio utilizzato per le bombarde,

Passando poi a descriverne le caratteristiche, Berry ha soggiunto:

“ Un esplosivo tipo ammonal ha le caratteristiche del tutto simili sotto il profilo fisico del nitrato d'ammonio, in particolare una caratteristica fondamentale del nitrato d'ammonio, anzi alcune caratteristiche fondamentali del nitrato d'ammonio sono: l'elevatissima idroscopicità, cioè esposta all'aria assorbe l'umidità, l'acqua contenuta nell'umidità con estrema facilità così come il sale da cucina, sarà capitato a tanti di lasciare in un ambiente umido non preservato il contenitore del sale fino basta un po' di umidità e diventa duro come un sasso, se acquista e questo lo fa anche il nitrato d'ammonio, più acqua diventa deliquescente cioè tende a sciogliersi e ha anche un grosso potere di sciogliersi nell'acqua molto più del sale da cucina, arriva al 60% poi dipende anche dalle temperature a cui viene operato. ”²¹⁹⁶

Proprio in considerazione di tali caratteristiche, il consulente ha escluso che l'ammonal possa trasudare:

“Devo dire che intanto è un termine tecnico ed è tipico delle dinamiti il fenomeno dell'essudazione o più in particolare degli esplosivi che derivano da miscele solido-liquido, il liquido generalmente è la nitroglicerina che viene miscelata al solido, il solido sono tanti altri componenti dovremmo pigliare un'analisi di una dinamite e vi dico qual è il solido, il liquido e la nitroglicerina. La nitroglicerina tende a separarsi dal solido se la dinamite non è ben conservata, per esempio se viene portata sotto gli 8 gradi centigradi a meno che non si tratti di dinamiti particolari, e poi apriamo una parentesi su questo, se viene portata sotto gli 8 gradi centigradi tende a gelare e quindi a separarsi dal solido. Tant'è che viene indicato come conservazione dal Testo Unico delle norme di Polizia Mineraria che deve essere conservato sopra gli 8 gradi e sotto i 40 gradi centigradi proprio per evitare questo fenomeno. Cosa succede? In un caso o nell'altro quando ho l'essudazione la nitroglicerina che in pratica con queste miscele che è stato il suo potere micidiale di detonare con piccolissime scosse, con piccolissimi urti una nota di colore qualcuno di voi avrà visto quel film con quella boccettine di liquido che stanno attentissimi a non farlo cadere per terra

eccetera costituito da nitrato d'ammonio ed alluminio, alle volte si aggiunge anche carbonio alle volte si aggiungono altri sali” (p. 40-42).

²¹⁹⁶ Berry, p. 43-44, ha così motivato l'affermazione:

“Se volete vi cito le percentuali nel caso di 25 gradi centigradi che poi sono le temperature più comuni, quindi diventa umido cosa succede quando un esplosivo pulverulento, parlo di pulverulento perché potremmo farlo forse rientrare nei pulverulenti una sostanza di questo genere, pulverulenti sono tutti quanti a base di nitrato d'ammonio con qualche cosina messa dai fabbricanti dentro, hanno tutti questa fondamentale caratteristica che devono essere protetti in maniera molto attenta dall'umidità proprio per questo motivo se prendono umidità praticamente non sono più esplosivi, perdono totalmente la loro caratteristica di detonare, non detonano più questo lo dice per esempio anche il Testo Unico delle Norme di Polizia Mineraria non è una cosa che stiamo dicendo qui, ho portato il Testo Unico possiamo leggere esattamente cosa dice dei pulverulenti, credo di citare non dico testualmente vado a memoria che il pulverulento deve essere preservato perché? Il rischio qual è? Non che detoni, ma il rischio che se si vanno caricare i fori da mina con un esplosivo che non detona più il minatore si ritrova con una volata, si chiama volata tecnicamente in gergo l'abbattimento che è stata con fori caricati innescati, ma che non parte. A quel punto i dubbi sono tantissimi sul motivo perché non è partita e siccome il Testo Unico dice che quando ciò una mina gravida, si chiamano gravide le mine che non partano, bisogna fare delle operazioni complicatissime, bisogna perforare affianco, ad una certa distanza eccetera, praticamente è terribile da questo punto di vista, è terribile perché non parte, non perché parte.”

eccetera, è stato neutralizzato, Nobel eccetera non facciamo tutta la storia farina fossile, e poi da questa neutralizzazione iniziale sono stati creati dei composti, composti che hanno nitroglicerina come componente che però è una fase, chimicamente parlando, tipo liquido sottoposta a certe condizioni, per esempio congelamento tende a separarsi dopodiché se io lo riporto alla temperatura si troverà che questo materiale è formato da una specie di glicerina untuosa che bagna questi candelotti e quella è estremamente pericolosa, va distrutta non può essere maneggiata, non deve essere maneggiata.

... ..

*E' addirittura più sensibile quando è sotto forma di cristalli congelati di nitroglicerina, cioè quando è ancora sotto forma congelata.*²¹⁹⁷

Berry ha, altresì, escluso che il tritolo sia igroscopico:

“Il tritolo non è assolutamente igroscopico.

... ..

*Direi di sì, in quella forma soprattutto è assolutamente indifferente e non trasuda nel modo più totale perché è lui il tritolo che prima ho chiamato tnt che è l'acronimo di trinitrotuene che si chiama tnt è un'unica sostanza quindi un'unica fase non c'è separazioni di fasi, non so se sono stato chiaro.*²¹⁹⁸

Infine, così ha specificamente descritto le ulteriori caratteristiche dell'ammonal: “... volevo aggiungere un altro aspetto riguardo ai pulverulenti, i pulverulenti ivi compreso l'ammonal, e questa è tra le pochissime notizie citate, ha grandissima difficoltà ad essere innescato, un'enorme difficoltà ad essere innescato non è facile da innescare tant'è che è permesso in alcuni paesi, oggi uno dei pulverulenti più comuni più commerciali è il così detto anfo che è un acronimo che sta a significare miscela di nafta e nitrato d'ammonio, solo nel nostro Paese non è permessa la miscelazione imposto il versamento nei fori da mina, in altri paesi questo è possibile perché sono definiti di per se stesso esplosivi estremamente sicuri proprio per questo motivo perché non hanno la capacità di detonare, hanno bisogno di un impulso estremamente forte, consistente, senno non partono. Con l'acqua, questo ovviamente crolla a zero.”²¹⁹⁹

Sulla base di queste indicazioni, non può affermarsi con certezza che la sostanza descritta da Digilio fosse ammonal, né che appartenesse alla categoria dei pulverulenti. Certamente dalla descrizione di quel materiale potevano individuarsi alcune caratteristiche degli esplosivi pulverulenti (ma lo stesso Berry, come si argomenterà nel prosieguo, non ha reso sul punto un'affermazione certa) e la circostanza che non trasudava è coerente con una sostanza idroscopica, ma il colore non corrispondeva al grigio descritto da Berry come tipico dell'ammonal.

In conclusione, secondo la descrizione di Digilio, nelle cassette metalliche era contenuta, oltre a pezzi di tritolo, una sostanza esplosiva a scaglie rosacee, che Zorzi definì con il nome di ammonal, ma che non si può affermare con certezza corrispondere a quel tipo di esplosivo.

²¹⁹⁷ Berry, p. 49-51.

²¹⁹⁸ Berry, p. 54

²¹⁹⁹ Berry, p. 45.

Le contraddizioni rilevate dalla difesa con riferimento al contenuto delle cassette metalliche sono essenzialmente due:

- l'illogicità dell'affermazione di Digilio sul tipo di sostanza che vide e tastò con le mani, perché esplosivi pulverulenti come l'ammonal sono idroscopici, per cui è impossibile il fenomeno della trasudazione descritto da Digilio. Secondo la difesa Zorzi, l'affermazione da questi compiuta circa l'accertamento che fece sulle caratteristiche dell'ammonal è smentita dalle indicazioni tecniche fornite da Berry;
- l'impossibilità che quel tipo di esplosivo potesse conservarsi integro nelle condizioni descritte da Digilio, perché l'idroscopicità determina in tempi ristretti il suo inutilizzo.

La terza questione critica riguarda la comparazione tra l'esplosivo utilizzato per comporre gli ordigni degli attentati milanesi e quello descritto da Digilio, per cui se ne tratterà nel successivo paragrafo *10f3*.

Orbene, la prima contraddizione è logicamente spiegabile con la constatazione che Digilio non era all'epoca, né fu mai, un esperto di esplosivi. La Corte condivide integralmente l'affermazione con cui Berry ha iniziato il suo esame dibattimentale circa l'assoluta incompetenza di Digilio in materia di esplosivi, ma è stato lo stesso collaboratore che più volte, rivendicando la sua esperienza e competenza nella manipolazione delle armi, ha escluso di essere un esperto di esplosivi (tanto da essere ancora sorpreso delle richieste formulategli dai militanti ordinovisti). Se così è l'affermazione di Berry secondo la quale Digilio avrebbe compiuto un'azione del tutto incoerente nell'introdurre le mani all'interno dell'esplosivo per verificare se lo stesso trasudasse, non inficia in alcun modo l'attendibilità della ricostruzione del collaboratore, confermandone solo l'incompetenza. Non si ignora che Digilio ha dichiarato nel corso dell'esame di aver consultato un manuale per verificare se il consiglio che aveva fornito a Zorzi fosse o meno corretto, ma quell'affermazione è apparsa più un tentativo di rispondere alla contestazione della difesa sull'assoluta inutilità dell'accertamento compiuto che il riferimento ad una verifica effettivamente esperita. Come lo stesso Digilio ha affermato nel corso dell'esame, quel gesto di introdurre le mani nell'esplosivo per verificare lo stato di conservazione e in particolare se presentasse tracce di essudazione, fu una generica rilevazione che, nella sua prospettiva di persona incompetente, riguardava tutti i tipi di esplosivo. E il risultato della verifica fu compatibile con le caratteristiche di quel tipo di esplosivo, perché essendo idroscopico non avrebbe mai potuto presentare tracce di umidità e di essudazione.

La seconda questione prospettata dalla difesa riguarda la possibilità che quell'esplosivo mantenesse integre le capacità originarie nello stato di conservazione in cui lo vide Digilio. Secondo Berry l'ammonal, custodito in quelle cassette metalliche, in tre ore sarebbe diventato inutilizzabile, per cui, ha sostenuto la difesa, non sarebbe stato possibile utilmente adoperarlo per la preparazione degli ordigni del 12 dicembre.

La critica difensiva si fonda su alcuni presupposti di fatto non dimostrati:

- che quell'esplosivo fosse ammonal o un pulverulento, sostanza che presenta la caratteristica di perdere in poche ore la capacità denotante;

- che quell'esplosivo fosse rimasto custodito nelle cassette metalliche un periodo così lungo da perdere la capacità detonante;
- che gli ordigni del 12 dicembre fossero costituiti solo dall'esplosivo visionato da Digilio al Canal Salso.

Riservandosi di trattare l'ultima questione critica prospettata nel paragrafo **10f3**, con riferimento ai primi due presupposti indicati dalla difesa Zorzi si osserva che l'individuazione di quella sostanza esplosiva in ammonal o in altro pulverulento è fondata esclusivamente sulle indicazioni che Zorzi diede a Digilio in ordine al tipo di sostanza contenuta nelle cassette.

Il dato certo riguardante il materiale contenuto nelle cassette visionate da Digilio è che quella sostanza era esplosiva, atteso che Zorzi chiese un consiglio tecnico sulla possibilità che potesse esplodere nel corso del trasporto con quella autovettura. Zorzi soggiunse che la sostanza esplosiva era ammonal, ma tale indicazione proveniva da una persona non esperta ed era diretta ad altra persona scarsamente esperta (tanto che Digilio compì un'azione genericamente utile per verificare il pericolo della sostanza esplosiva – cioè l'accertamento della mancata trasudazione – ma che poteva essere del tutto inutile se la sostanza fosse stata idroscopica), per cui non può affermarsi che si trattasse effettivamente di quel tipo di esplosivo. Anche l'affermazione che quell'esplosivo apparteneva alla classe dei pulverulenti non è un dato certo nel processo, essendo stato desunto dal professor Berry sulla base della descrizione fornita da Digilio di quella sostanza. Ma tutti i ragionamenti ipotetici svolti dal consulente tecnico di parte sulle affermazioni di Digilio sono apparsi alla Corte privi di qualsiasi rilevanza, innanzitutto perché le indicazioni del collaboratore non sono state così precise da consentire l'individuazione del tipo esplosivo, tanto che lo stesso Berry ha così risposto ad una specifica domanda del P.M.:

“P.M. - Se io le descrivessi un esplosivo come esplosivo granulare, rosaceo o simile al sale grosso, Lei riuscirebbe a... cioè voglio dire le sembra una descrizione compatibile con un esplosivo o le sembra che io le sto descrivendo una cosa del tutto diversa da un esplosivo?”

C.T.P. - Se Lei dice ed accerta Lei, cioè mi dice: io da esperto ti dico...

P.M. - No, no, io non le sto dicendo da esperto...

C.T.P. - Allora potrebbe essere, le dico cosa potrebbe essere. Lei mi dice: ci ho una sostanza granulare... è questa la sua domanda? Ci ho una sostanza granulare?”

P.M. - Una sostanza granulare, rosacea che assomiglia al sale grosso e le dico: ed è esplosivo?”

C.T.P. - Potrebbe essere un pulverulento.

P.M. - Potrebbe essere un esplosivo pulverulento?”

C.T.P. - Sì, come no.

P.M. - Potrebbe essere ammonal o potrebbe essere anche qualcosa di diverso dall'ammonal?”

C.T.P. - ammonal lo escludo nel modo più assoluto.

P.M. - Potrebbe essere qualcosa di diverso?”

C.T.P. - Potrebbe essere qualcosa di diverso.

P.M. - Ad esempio? Ci può fare dei nomi di esplosivo a cui potrebbe corrispondere?”

C.T.P. - Ci ho anche la cosa... per esempio il vulcan. Le posso fare quante ne vuole. Si chiamano pulverulenti. Gliene ho portati anche qualcuno. Non a Lei, alla Corte.

P.M. - Ma hanno una composizione chimica simile o hanno diverse composizioni...

C.T.P. - Diciamo che sono tutti a fortissima base di nitrato di ammonio sono i cosiddetti esplosivi poveri, sono quelli da, proprio da cava da usare in grandi quantità, sicuri, di facile utilizzazione nel senso che non danno luogo ad inconvenienti se non quello dell'acqua. Quello è una cosa così e si trovano... questo è un pulverulento. Questo è un altro pulverulento...

P.M. - Guardi che Lei ha ampiamente risposto alla mia domanda. Io volevo solo capire sulla composizione chimica Lei stava dicendo che sono tutti poveri a base di nitrato di ammonio?

C.T.P. - Sì, ce li ho qui. Se vuole gliene do un po' di pulverulenti. Ci ho le composizioni chimiche, questi sono... ci sono anche quelli nuove, un po' più vecchiotte se vuole. Per esempio: esplosivi al nitrato di ammonio elocombustibile, esplosivi alla polvere nera, eccetera. Ce ne sono diversi.

P.M. - Ed anche l'ammonal storico è a base di nitrato d'ammonio?

C.T.P. - Sì, certo.

P.M. - E quindi perché la descrizione che le ho fatto ha detto che non potrebbe corrispondere?

C.T.P. - Perché in quell'epoca non ci poteva essere, non era commercializzato. Questi sono commercializzati, questi sono autorizzati.

P.M. - Autorizzato vuol dire venduto?

C.T.P. - Questi sono autorizzati, no.

P.M. - Vendibile?

C.T.P. - Le fabbriche li costruivano non per venderli e in epoca passata, stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale. Li costruivano semplicemente per le bombarde, per le bombe a mano, per le mine anticarro. Cioè non è commercializzato. Non mi sono spiegato forse. Non è commercializzato quindi non può essere nella disponibilità a meno che una fabbrica...²²⁰⁰.

In secondo luogo, ogni valutazione sulla natura di quel materiale è di scarsa rilevanza se si tiene conto delle osservazioni che si svolgeranno nel prossimo paragrafo **10f3** in ordine alla composizione degli ordigni collocati a Milano il 12 dicembre 1969.

Con riferimento al secondo presupposto su cui la difesa Zorzi ha fondato l'affermazione di inattendibilità della ricostruzione di Digilio (cioè le modalità di conservazione del materiale esplosivo da questi visionato), vi è poco da aggiungere alla considerazione che il professor Berry ha ritenuto che se quella sostanza fosse stata ammonal o un pulverulento e se fosse stata custodita in quelle condizioni non avrebbe avuto efficacia esplosiva dopo tre-quattro ore. Come è evidente dalla formulazione del tutto ipotetica dell'affermazione di Berry, le due condizioni che legittimano la conclusione non sono state nel processo accertate, per cui la stessa è priva di rilevanza.

²²⁰⁰ Berry, p. 105-108..

10 f 2 – L’attentato al COIN di Mestre del marzo 1970 e l’utilizzo della gelignite.

L’episodio dell’attentato al COIN di Mestre ha una rilevanza specifica ma limitata nel quadro ricostruttivo degli indizi riguardanti gli attentati del 12 dicembre, perché, pur essendo stato realizzato a distanza di poco più di tre mesi da tali episodi, coinvolse marginalmente i militanti mestrini di ON direttamente impegnati nella strategia eversiva.

Ma lo specifico significato probatorio del racconto di Siciliano deriva dal tipo di esplosivo utilizzato nel confezionamento di quell’ordigno, cioè la stessa gelignite con cui furono realizzati gli ordigni di Trieste e di Gorizia e che sicuramente era presente anche negli ordigni del 12 dicembre. Per questo l’episodio è trattato in questa parte di motivazione, attraverso l’individuazione degli elementi ricostruttivi introdotti da Siciliano l’illustrazione dei riscontri acquisiti nel processo.

Siciliano ha descritto l’episodio in diversi interrogatori resi tra l’ottobre 1994 e il novembre 1996, fornendo in ciascuno elementi di specificazione che non hanno modificato l’originaria versione.

Nella prima fase dell’ottobre 1994, il collaboratore ha fornito indicazioni sommarie, riferendo che l’attentato realizzato da Andreatta (e collocato nel 1971-1972) non ebbe connotazioni politiche, ma fu motivato esclusivamente dal desiderio dell’attentatore di vendicare la fidanzata che era stata licenziata dal COIN. Andreatta portò in via Mestrina alcuni candelotti di gelignite, un orologio da polso e due batterie, chiedendo a Siciliano di collegare l’ordigno²²⁰¹. Dopo che gli inquirenti individuarono l’attentato in quello verificatosi in piazza Barche il 28.3.1970²²⁰² e accertarono che non era stato utilizzato un innesco ad orologeria ma a miccia, Siciliano ha precisato che in effetti lui aveva preparato un innesco con l’orologio, ma poiché si era reso conto di aver erroneamente inserito il perno nel quadrante, senza isolarlo con un pezzo di carta carbone come gli avevano insegnato, aveva telefonato ad Andreatta per comunicargli che il collegamento non era sicuro, consigliandogli di modificare l’innesco. Il collaboratore ha ribadito che i candelotti di gelignite erano uguali a quelli di Trieste e Gorizia e che il motivo dell’attentato era del tutto personale²²⁰³. Nel maggio 1996 Siciliano ha precisato che Andreatta disse genericamente che quei candelotti provenivano da Venezia, senza indicare chi glieli avesse consegnati²²⁰⁴.

Solo nell’agosto 1996, Siciliano ha ricollegato l’attentato a Delfo Zorzi, riferendo che circa una settimana prima del 28.3.1970, mentre si trovava con Zorzi e un ragazzo altoatesino in piazza Barche, Zorzi gli chiese di fare un giro in motocicletta per accertare quanto tempo fosse necessario per costeggiare l’edificio dei magazzini COIN e allontanarsi dall’ingresso, soggiungendo che era in programma un attentato dimostrativo collegato alle agitazioni sindacali avvenute qualche giorno prima, quando vi fu un tafferuglio tra gli scioperanti e i militanti della destra che stavano

²²⁰¹ Siciliano, int. 18.10.1994, p. 6.

²²⁰² Nel verbale del 25.1.1995 è erroneamente indicato il mese di ottobre 1970, perché dagli atti acquisiti (fascicolo trasmesso il 25.5.1996 dalla DIGOS di Venezia alla Procura della Repubblica di Milano) risulta che l’episodio si verificò nel mese di marzo di quell’anno.

²²⁰³ Siciliano, int. 25.1.1995, p. 4. Anche nel successivo int. 7.10.1995, pp. 2-3, Siciliano ha confermato le precisazioni fornite nel gennaio

²²⁰⁴ Siciliano, int. 20.5.1996, p. 1.

volantinando. Siciliano fece un giro in moto, verificando il tempo necessario per allontanarsi dalla piazza, ma poiché non si fidava dell'uso di quel veicolo, disse a Zorzi che non intendeva commettere l'azione. Zorzi accettò la rinuncia e qualche giorno dopo Siciliano ricevette la richiesta di Andreatta di predisporre l'ordigno. Il collaboratore ritenne che i due episodi fossero collegati, perché Andreatta era un buon motociclista; ritenne che la diversa motivazione addotta da Zorzi derivava dalla tipo di impegno politico dello stesso, e non ha escluso che vi fosse una commistione dei moventi²²⁰⁵. Infine, nell'ottobre e nel novembre 1996, Siciliano ha confermato quanto riferito fino a quel momento, ribadendo di non sapere, né di aver chiesto ad Andreatta, da dove provenisse l'esplosivo²²⁰⁶.

Con riferimento all'episodio i riscontri intervenuti in questo procedimento sono decisamente anomali per come è avvenuta la loro acquisizione processuale, ma talmente specifici da rendere inammissibile qualsiasi loro contestazione.

Paola Rossi dichiarò nel corso delle indagini preliminari²²⁰⁷ che Piero Andreatta, quando fu convocato dal P.M. di Milano, le aveva confidato di essere responsabile di un attentato al COIN, compiuto nel marzo 1970. E' interessante riportare testualmente l'esame dibattimentale della Rossi nel quale le fu rivolta la contestazione delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, perché quel verbale evidenzia l'atteggiamento processuale di reticenza assunto dalla teste dinanzi a questa Corte, su cui, come anticipato nel capitolo 6, non ci si può sottrarre dallo svolgere alcune considerazioni:

“P.M. - Lei ha mai saputo di un attentato al Coin?”

T. - Sì.

P.M. - Che cosa ha saputo di questa vicenda?”

T. - Che è stato fatto.

P.M. - In che cosa consisteva questa... cioè che cosa è stato fatto?”

T. - Un attentato, cioè hanno messo tipo un petardo sul portone d'entrata, se non sbaglio.

P.M. - Da chi l'ha saputa questa cosa?”

T. - Da Piero Andreatta.

P.M. - E Piero Andreatta era coinvolto?”

T. - Non credo.

P.M. - E come mai Piero Andreatta gliene ha parlato?”

T. - Perché ci si frequentava e me l'aveva detto, perché era stato convocato dal Giudice Salvini.

P.M. - Quindi gliel'ha detto in tempi relativamente recenti?”

T. - Nel '95.

P.M. - Quindi tempi recenti, voglio dire questo fatto a quando risalirebbe?”

T. - L'attentato di Coin?”

P.M. - Sì.

T. - Nel '70 credo.

²²⁰⁵ Siciliano, int. 28.8.1996, p. 1.

²²⁰⁶ Siciliano, int. 9.10.1996, p. 3 e int. 20.11.1996, p. 2.

²²⁰⁷ Paola Rossi, s.i.t. 19.6.1995.

P.M. - *Quindi, voglio dire, Lei ne è venuta a conoscenza di queste cose in tempi molto successivi al fatto?*

T. - *Sì.*

P.M. - *E come mai Andreatta gliene ha parlato nel '95?*

T. - *Le ripeto, perché era stato convocato dal Giudice Salvini in merito a questa faccenda.*

P.M. - *Sì, ho capito. Ma come mai ne ha parlato a Lei?*

T. - *Perché si chiacchierava.*

P.M. - *Quindi non c'era nessuna ragione particolare?*

T. - *No.*

P.M. - *Senta, Lei, però, a questo riguardo, il 19 gennaio '95, disse: "Nel mese di gennaio Andreatta mi ha detto di essere stato convocato a Milano dal Giudice Salvini per essere sentito in relazione ad un'accusa mossagli da Martino Siciliano. In particolare Andreatta mi disse che Martino Siciliano lo aveva chiamato in causa per una bomba messa ai magazzini Coin di Mestre. Andreatta mi disse di avere effettivamente messo questa bomba ai Magazzini Coin, ma mi specificò di averla fatta esplodere in un momento in cui non transitavano nei pressi delle persone. Per questa ragione io ho pensato che l'azione dell'Andreatta fosse avvenuta di sera o di notte. Anzi non sono in grado di ricordare se sia stato lo stesso Andreatta a dirmi che l'esplosione era avvenuta nel corso della notte".*

T. - *Sì, la domanda, scusi?*

P.M. - *Lei, oggi, alla mia domanda, ha detto una cosa completamente diversa, opposta.*

T. - *Non mi sembra.*

P.M. - *Come non le sembra. Le ho chiesto: "Andreatta era responsabile di avere collocato questa bomba ai magazzini del Coin?", Lei ha detto...?*

T. - *L'ho pensato io, perché lui me ne raccontava come se lo sapesse, io non mi ricordavo dell'attentato al Coin.*

P.M. - *Allora, signora, scusi, le faccio ricordare che Lei... quando le ho chiesto: "Andreatta era coinvolto in questa... aveva una responsabilità in questo attentato"?*

T. - *Non credo. Le ho risposto: "Non credo".*

P.M. - *Scusi, mi ha detto: "No". Qui ha detto, le ripeto testualmente le parole che Lei ha detto: "Andreatta mi disse di avere effettivamente messo questa bomba ai magazzini Coin". A me sembra che sia esattamente l'opposto di quello che ha detto oggi, se capisco il senso delle parole, senno me lo spieghi Lei.*

T. - *Le ripeto, siccome me ne parlava ed io non mi ricordavo di quell'attentato da Coin, probabilmente ho pensato io che fosse stato lui.*

P.M. - *Quindi non è vero quello che ha dichiarato nel corso di questo verbale?*

T. - *Probabilmente no, o non me lo ricordo, cioè è stata una deduzione mia.*

P.M. - *Appunto dico, siccome Lei qui dice: "Andreatta mi ha detto di avere messo effettivamente la bomba", ed è una cosa, oggi ci sta dicendo: "Io ho dedotto che Andreatta avesse messo la bomba", ed è una cosa, mi sembra, differente.*

T. - *Sì, in effetti sì. ”.*

La Rossi rese in indagini preliminari precise dichiarazioni sulle confidenze ricevute da Andreatta proprio a ridosso dei primi interrogatori nei quali Martino Siciliano aveva ricostruito l'attentato al COIN, indicando Andreatta come il responsabile. Dall'esame della deposizione al P.M. emerge chiaramente come la teste avesse reso, senza essere sottoposta a specifiche sollecitazioni²²⁰⁸, indicazioni precise sul coinvolgimento di Andreatta nell'attentato, in alcun modo suscettibili di interpretazione equivoca.

Messa a confronto con Andreatta, la Rossi ribadì quanto dichiarato, contestando le negazioni del suo interlocutore²²⁰⁹

²²⁰⁸ L'atto di assunzione di informazioni del 19.6.1995 fu compiuto dal P.M. di Milano, iniziò alle 12,30 e terminò alle 18 e dalla sua integrale lettura non emerge alcuna forma di sollecitazione del magistrato che procedette all'assunzione, né da parte della teste furono sollevate perplessità sulle dichiarazioni rese, priva di qualsiasi ambiguità.

²²⁰⁹ Anche con riferimento al confronto è opportuno riportare integralmente la deposizione della teste:

"P.M. - E' una cosa differente. Lei, signora, poi ha avuto anche un confronto nel '95 sempre con Andreatta. Andreatta che sosteneva appunto...

T. - Non lo so, non gli è stato dato modo di parlare all'Andreatta in quell'occasione del confronto.

P.M. - Comunque Andreatta sosteneva di non avere messo la bomba.

T. - Penso proprio di sì.

P.M. - Lei c'era a questo confronto o no?

T. - Ma, scusi, non è stato interrogato davanti a me l'Andreatta.

P.M. - Lei era presente a questo confronto?

T. - Sì.

P.M. - La posizione di Andreatta qual era? Di averla messa o di non averla messa questa bomba?

T. - Non gli è stato chiesto di fronte a me.

P.M. - Cioè Andreatta è stato zitto, non ha detto nulla?

T. - No, è stato sbattuto fuori dallo studio.

P.M. - Appunto, dico, quindi Andreatta non ha detto nulla?

T. - Non ha risposto alla domanda.

P.M. - Non ha detto nulla. E Lei?

T. - Io cosa?

P.M. - Lei ha confermato di aver saputo da Andreatta che Andreatta l'aveva messa?

T. - Ho cercato di parlare con la signora Pradella, mi è stato fatto segno di stare zitta.

P.M. - Quindi Lei, in questo interrogatorio, non ha detto nulla neanche in questo interrogatorio?

T. - Non c'è stato nessun interrogatorio dell'Andreatta.

P.M. - Lei, signora, ho detto Lei, Lei, signora Rossi?

T. - Che cosa?

P.M. - In questo confronto, nemmeno Lei ha detto nulla?

T. - No, ho dichiarato solo che avrei... che la deposizione precedente, in linea di massima, era giusta.

P.M. - Allora, la deposizione precedente...

T. - La confermavo.

P.M. - Allora, la deposizione precedente, che Lei ha confermato nel corso del confronto è quella che le ho letto.

T. - Sì, e c'era anche un altro pezzo...

P.M. - Che è una cosa diversa...

T. - ...anche; in linea di massima...

P.M. - A proposito di questo episodio?

T. - Non me lo ricordo chiaramente.

P.M. - Ma, guardi, che a proposito di questo episodio quello che le ho detto è tutto?

T. - No, c'era anche un altro pezzo, che la signora Pradella mi ha letto.

P.M. - Vado avanti.

T. - Sì sì.

Comparsa dinanzi a questa Corte, la teste ha inopinatamente modificato la versione riferita al P.M., con affermazioni contraddittorie, illogiche, reticenti e al limite della falsità.

P.M. - "Non ricordo ulteriori specificazioni... - questo viene immediatamente dopo il pezzo che le ho letto - non ricordo ulteriori specificazioni da parte dell'Andreatta in merito all'episodio, né ricordo di avere fatto ulteriori domande, poiché, peraltro, Andreatta mi disse di essere stato chiamato in causa da Siciliano, io ho dedotto che in questa faccenda fosse implicato anche quest'ultimo - cioè Siciliano - al termine di questo colloquio, Andreatta mi disse che comunque tale reato era ormai prescritto. Ciò, ripeto, è avvenuto prima della sua convocazione di gennaio dinnanzi al Dottor Salvini, fissata, se ben ricordo, per il giorno della Befana. Certo che un po' preoccupato Andreatta doveva esserlo, in quanto ricordo che mi disse di badare alla moglie e alla figlia, in caso non fosse ritornato da Milano. Non ricordo di avere avuto altri colloqui successivamente all'interrogatorio davanti al Giudice Istruttore di Milano. In altra occasione, credo all'incirca alla fine di gennaio, ma non ne sono sicura, il Piero mi disse di essere stato richiamato dall'Autorità Giudiziaria e che era sua intenzione richiedere un'anticipazione dell'interrogatorio, in quanto doveva partire per l'estero. So che poi, effettivamente, è partito; al suo ritorno, all'incirca in aprile, ci siamo rivisti ed ora credo sia già ripartito, infatti so che trascorre due mesi all'estero e un mese e mezzo a casa. Ai primi di maggio l'ho rivisto per l'ultima volta".

AVV. FRANCHINI - Scusi, Presidente, non credo che dobbiamo leggere l'intero verbale.

P.M. - Non credo nemmeno io, ma siccome la teste...

P. - No, certo. Forse io debbo solo ammonire la teste su quello... Infatti faccio questo, faccio questo. Lei si ricorda quello che le ho detto dieci minuti fa quando è entrata qui in aula?

T. - Sì.

P. - Sì, va bene.

P.M. - Le ho letto tutto il pezzo del verbale che attiene a questo episodio di cui Lei sostiene di avere avuto conoscenza da Andreatta. L'episodio che Lei ha confermato nel corso del confronto che, come Lei dice, è mancato, ma che comunque Lei ha riconfermato l'esattezza di questo fatto.

T. - Le ripeto: non ho avuto nessun confronto con l'Andreatta, comunque...

P.M. - Beh, Lei si è presentata davanti al Pubblico Ministero in quell'occasione?

T. - Sì, esatto.

P.M. - Ha confermato nuovamente quello che aveva dichiarato in questo interrogatorio che le ho appena letto?

T. - Sì.

P.M. - Ecco, ha letto... quindi anche in quell'occasione ha mentito?

T. - No, perché? Mi scusi, non riesco a capire dove vuole arrivare.

P.M. - Signora...

P. - Avvocato Franchini, forse, è necessario invece leggerlo tutto, perché la teste pare che non comprenda la differenza tra quanto che sta dicendo adesso e quanto aveva detto prima, perciò io preferisco che venga letto tutto, così la teste potrà eventualmente stabilire se mentisce (sic.) oggi, se ha mentito prima, se non ha mentito mai. Almeno noi così lo vediamo.

T. - Mi scusi, signor Giudice, io posso avere detto anche alcune cose, poi averci ripensato ed aver deciso che forse era tutta un'idea mia, cioè che quando Piero Andreatta l'ha raccontato, ed io sinceramente le ripeto nel '70 ero a Mestre, e non mi ricordavo di questo attentato, quando me l'ha raccontato... probabilmente ha usato "L'ho fatto", oppure l'ho pensato io, posso sempre...

P. - Chiarisca allora quello che intende dire adesso, per questo sto dicendo e la Corte dovrà capire, se per caso ha mentito prima, mentisce (sic.) oggi, o non ha mentito mai. Se ha da dare delle spiegazioni le dia, ma anche di fronte a due cose completamente diverse, due versioni completamente diverse dello stesso episodio, Lei ha iniziato dicendo che... no, non c'era nessuna diversità, sa, questo mi lascia un attimino... se ha da dare delle spiegazioni, le dia, sa, e siamo qui per questo.

T. - Infatti sto cercando di spiegarlo.

P. - Ci spieghi un po', ci spieghi che cosa è successo.

T. - Probabilmente è stata un'idea mia che sia stato il Piero.

P.M. - E' consapevole che è una cosa diversa da quello che ha detto all'epoca, o no?

T. - Sì." (P. Rossi, p. 169-171).

Una volta subita la contestazione del P.M., la Rossi ha contraddittoriamente risposto che quanto riferito in indagini preliminari corrispondeva alle sue dichiarazioni dibattimentali, affermazione evidentemente infondata se si tiene conto che nel 1995 dichiarò di aver ricevuto da Andreatta la confidenza sopra riportata, con specificazioni sulle modalità di realizzazione dell'attentato, mentre in dibattimento ha dapprima affermato che Andreatta le aveva riferito di essere stato accusato da Siciliano di aver collocato una bomba al COIN, ma lei aveva inteso che quella accusa era falsa; dopo la contestazione ha confusamente replicato che la sua affermazione di responsabilità di Andreatta era solo una deduzione tratta dalla descrizione che questi fece dell'attentato, da lei non ricordato, ribadendo di essere convinta che Andreatta non fosse coinvolto in quell'attentato.

Già dalla ricostruzione del contrasto tra le dichiarazioni di indagine e quelle dibattimentali, risulta evidente la reticenza (si ripete, al limite della falsità) della Rossi, essendo del tutto illogico che costei avesse ricostruito specifiche indicazioni sulle modalità di collocamento dell'ordigno (Andreatta aveva ammesso che le accuse di Siciliano erano vere, pur soggiungendo che aveva collocato l'ordigno di notte in modo che non potesse provocare feriti) senza averle effettivamente apprese da Andreatta.

Ma le dichiarazioni della Rossi assumono l'evidenza della falsità nella descrizione del suo confronto con Andreatta, nel quale la teste confermò quanto aveva in precedenza dichiarato al G.I., come risulta dal tenore del verbale acquisito agli atti perché utilizzato per le contestazioni. In dibattimento, le affermazioni della Rossi superano il limite della reticenza, nel momento in cui ha dichiarato di non aver avuto alcun confronto con Andreatta, perché questi fu subito "*sbattuto fuori*" dalla stanza ove si erano incontrati e lei si limitò a confermare la deposizione in precedenza resa. Dal verbale di confronto del 22.12.1995 risulta che la Rossi confermò le dichiarazioni rese circa sei mesi prima e che Andreatta non fu "*sbattuto fuori*", ma semplicemente invitato dal P.M. a conferire con il suo difensore di fiducia presente all'atto, perché aveva mostrato chiari segni di insofferenza ed era stato invitato più volte dal magistrato a calmarsi. E' del tutto infondata (quindi, falsa) l'affermazione della Rossi che quel confronto non fu un vero e proprio atto di verifica delle diverse dichiarazioni rese da lei e da Andreatta, la cui posizione fu tutelata dalla presenza del difensore di fiducia con il quale questi poté conferire anche prima di confermare quanto aveva dichiarato in precedenza.

A fronte di queste affermazioni, il presidente della Corte è intervenuto per ricordare alla teste il dovere di dire la verità, inducendola ad ammettere la diversità delle dichiarazioni rese in dibattimento rispetto a quelle di indagine (d'altronde tale diversità era evidente), ma senza avere effetti nella soluzione della contraddittorietà e illogicità della ritrattazione.

La Rossi ha ritrattato le, peraltro poco significative, accuse ad Andreatta, dapprima affermando che neanche all'epoca lo riteneva coinvolto nell'attentato al COIN (a fronte di una dichiarazioni sul punto inequivoca) e rettificando quell'assurda affermazione solo a seguito della sollecitazione del presidente della Corte a dire la verità e a chiarire se erano false le dichiarazioni di indagine o quelle dibattimentali.

La teste ha, infine, prospettato un'interpretazione del tutto incompatibile con il tenore delle dichiarazioni rese al P.M. di Milano, cioè che il coinvolgimento di Andreatta nell'attentato al COIN fu solo una sua deduzione.

La deposizione dibattimentale della Rossi è simile a quella di altri testimoni, i quali, dopo aver reso in indagini determinate dichiarazioni, hanno tentato dinanzi a questa Corte di ritrattarne il significato accusatorio. Ma non può valutarsi quella deposizione in termini neutri rispetto all'episodio qui analizzato. Come rilevato nel capitolo 3, a fronte di un contrasto tra dichiarazioni rese nella fase delle indagini e in dibattimento, il giudice, in forza della disciplina transitoria introdotta dalla l. 63/2001, deve verificare l'attendibilità delle diverse versioni, ben potendo ritenere quelle rese in indagini pienamente attendibili rispetto alla ritrattazione dibattimentale. La versione dibattimentale della Rossi è contraddittoria, illogica, reticente e falsa, per cui la sua ritrattazione va considerata priva di rilievo probatorio e inadeguata a smentire le precise e univoche indicazioni fornite al P.M. nelle indagini preliminari. Il confronto tra le due contrastanti versioni non può che risolversi a favore delle dichiarazioni istruttorie, a nulla valendo il tentativo (proveniente non a caso da Stefano Tringali) di descrivere la Rossi come una persona psicologicamente labile, del tutto inaffidabile dal punto di vista comportamentale e, quindi, influenzabile da persone autorevoli e dal carattere forte²²¹⁰. Questo giudizio, formulato esclusivamente sull'esame dibattimentale, risulta confermato dal contenuto di numerose intercettazioni ambientali, alcune delle quali riguardanti anche conversazioni che coinvolsero la Rossi, di cui si tratterà specificamente nel capitolo 12.

Concludendo sul punto, l'affermazione resa da Paola Rossi al P.M. secondo la quale Andreatta gli confessò la sua partecipazione all'attentato al COIN, rappresenta un riscontro specifico delle dichiarazioni di Siciliano sul punto.

All'udienza del 15.6.2000, la difesa Zorzi ha chiesto l'audizione di Andreatta *ex art.* 195 c.p.p., anche se questi era stato già citato per essere esaminato in qualità di imputato di reato connesso per l'udienza del 7.4.2000, nella quale si era avvalso della facoltà di non rispondere. E' evidente che l'avvenuta precedente citazione di Andreatta e l'esercizio da parte sua del diritto di non rispondere, è condizione idonea a configurare gli estremi della disposizione invocata dalla difesa, atteso che il dichiarante di riferimento è stato citato (anche se per udienza precedente a quella delle dichiarazioni rese *de relato*) e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Se Andreatta si fosse sottoposto all'esame dibattimentale, la circostanza oggetto della

²²¹⁰ Le dichiarazioni rese da Tringali (int. 26.1.1996) non solo non smentiscono il valore probatorio di quanto la Rossi aveva riferito in indagini, ma confermano il tentativo attuato subito dopo che quelle dichiarazioni erano state rese dall'*entourage* Zorzi per "limitare i danni" di quella testimonianza. Tringali affermò, infatti, che la Rossi non si era resa conto della rilevanza dell'episodio al COIN di Mestre in relazione alla strage di piazza Fontana, soggiungendo che gli aveva confidato di non essere convinta di quanto dichiarato al P.M.. E' evidente che Tringali, in forza della sua posizione nell'ambito dell'attività inquinatória di cui si tratterà in un successivo capitolo, parlò con la Rossi dopo la deposizione, si rese conto del rilievo probatorio (si ripete, limitato) dell'ammissione da parte di Andreatta dell'attentato al COIN, lo fece presente alla Rossi, inducendola a ritrattare quelle dichiarazioni. La condotta riferita da Tringali rappresenta un indizio formidabile del tentativo che la Rossi, indotta dai suoi amici, ha compiuto in questo dibattimento di smentire inequivoche affermazioni fatte nelle indagini.

deposizione della Rossi (resa dalla stessa in indagini preliminari e, quindi, conosciuta dalle parti) avrebbe potuto essere verificata secondo il meccanismo stabilito all'art. 195 c.p.p., ma, come argomentato nel capitolo 3, la citazione del dichiarante è elemento sufficiente per consentire al giudice di valutare le dichiarazioni *de relato*, non richiedendosi dalla norma l'effettiva assunzione della deposizione. Ritiene la Corte che, ogni qualvolta un dichiarante renda affermazioni *de relato*, non sia necessario sentire ulteriormente la fonte originaria se questa sia stata già esaminata nel dibattimento, atteso che le parti hanno conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese in indagini preliminari e possono procedere alla verifica *ex art.* 195 c.p.p. anche se il dichiarante *de relato* non sia ancora stato sentito in dibattimento. Sarebbe ammissibile una nuova citazione di chi sia stato già esaminato solo se nel dibattimento emergesse per la prima volta una circostanza riferita da un dichiarante per averla da altri appresa. Questa regola, imposta dai principi di economia processuale nonché dalla normativa sulla ragionevole durata del processo introdotta nella Costituzione, deve, a maggiore ragione, trovare applicata nel caso di un dichiarante che, esercitando un proprio diritto, si sia avvalso della facoltà di non rispondere, apparendo del tutto inutile citarlo nuovamente solo perché altro testimone ha ribadito in dibattimento (avendolo già riferito in indagini) notizie da quel dichiarante apprese. E difatti, la difesa Zorzi non solo non ha insistito per l'audizione di Andreatta (completamente inutile perché questi aveva già manifestato la volontà di non sottoporsi all'esame), ma non ha neanche contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni della Rossi, se non con quel riferimento generale all'interpretazione dell'art. 195 c.p.p. disattesa nel capitolo 3.

Il secondo elemento di riscontro è decisamente meno specifico, ma coerente con l'indicazioni di Siciliano e della Rossi sulla responsabilità di Andreatta per l'attentato al COIN. Fiorella Frezzato, che negli anni '70 frequentò alcuni militanti della destra mestrina per il tramite di suo fratello Giuseppe, dichiarò in indagini preliminari e ha confermato in dibattimento, pur a seguito di contestazione, che dopo l'esplosione avvenuta nel marzo 1970 di una vetrina dei magazzini COIN, aveva sentito suo fratello e la compagna Ivana Pesci discutere dell'episodio e la Pesci fare il nome di Andreatta in relazione all'attentato (anche se la teste ha precisato di non sapere se Andreatta fosse o meno collegato all'episodio)²²¹¹. Nel prosieguo dell'esame dibattimentale la Frezzato ha soggiunto che nel 1996 le fece visita Ivana Pesci chiedendole il versamento di una somma di denaro di 10 milioni di lire e

²²¹¹ Frezzato, p. 26 così ha ricostruito l'episodio: "*Preciso che dopo i fatti del Coin, parlo di un'esplosione avvenuta nel marzo del '70, mi pare che a causa di essa si fosse infranta una vetrina, sentii mio fratello parlare con la Pesce nel corso di una discussione di tale Andreatta. Questa discussione l'ho sentita a casa di mio padre*

T. - Sì a casa di mio padre.

P.M. - Ha sentito parlare di Andreatta in relazione a questo fatto, una discussione in cui si parlava di questo fatto?

T. - Era una cosa simile, non so, è venuto fuori questo nome però non so se in effetti sia stato veramente collegato.

P.M. - Però il nome è venuto fuori in relazione a questo episodio?

T. - Sì."

prospettandole la rivelazione all'autorità giudiziaria del coinvolgimento del fratello Giuseppe nell'attentato al COIN. La Pesci le disse che Giuseppe aveva partecipato con Martino Siciliano a quell'azione e pretendeva il pagamento di quella somma per non rivelare la circostanza²²¹². Va rilevato in proposito che dall'accertamento compiuto dal maggiore Giraudo è risultato che Ivana Pesci era, nel 1970, dipendente dei magazzini COIN di Mestre²²¹³.

Dagli atti di indagine compiuti all'epoca dal Commissariato di Mestre²²¹⁴ risulta che fu prospettato un movente sindacale dell'azione dimostrativa, pur non essendo stati acquisiti elementi di riscontro a quella ipotesi.

Infine, vanno richiamate le numerose intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Tringali e l'ufficio di Montagner, nelle quali è confermata incontestabilmente la riconducibilità ad Andreatta dell'attentato al COIN di Mestre, il suo inquadramento in una vicenda *lato sensu* sindacale e il timore dello stesso Andreatta (e, quindi, la sua consapevolezza) del rapporto tra quell'episodio e la strage di piazza Fontana²²¹⁵.

Gli elementi descritti configurano riscontri del tutto specifici e convergenti nell'attribuire piena attendibilità alle indicazioni fornite da Siciliano sull'attentato al COIN. E' vero che il collaboratore ha fornito solo in interrogatori successivi a quelli resi nella prima fase (tra l'autunno 1994 e l'inverno 1994-1995) indicazioni sul coinvolgimento di Delfo Zorzi nell'attentato, ma è indubbio che Andreatta ne fu l'autore, che l'ordigno fu confezionato in via Mestrina, che Siciliano collaborò alla sua preparazione, che fu utilizzato esplosivo dello stesso tipo di quello degli attentati di Trieste e Gorizia.

La questione più controversa riguarda il movente dell'azione, che, secondo le prime dichiarazioni di Siciliano fu esclusivamente personale di Andreatta, ma che nella ricostruzione conclusiva dell'episodio coinvolge motivazioni personali e politiche. A quanto Andreatta confidò a Siciliano, l'attentato rappresentava la vendetta per il licenziamento subito da un'amica dello stesso, dipendente dei magazzini COIN. A quanto riferì Zorzi l'attentato rappresentava la reazione della destra agli scontri che si erano verificati alcuni giorni prima tra i lavoratori in sciopero e i militanti della destra che stavano volantinando nei pressi di quel magazzino.

Gli elementi acquisiti con riferimento all'attentato appaiono più coerenti con il movente indicato da Zorzi. Fiorella Frezzato ha infatti ricordato di aver appreso l'episodio nell'ambito di una discussione che suo fratello Giuseppe e Ivana Pesci, entrambi sindacalisti di organizzazioni di destra, stavano svolgendo in merito all'opportunità di un'iniziativa sindacale. Ma anche Siciliano, nella ricostruzione progressiva dell'episodio, ha dapprima indicato il movente personale di Andreatta (cioè l'atteggiamento dell'azienda COIN nei confronti di una sua amica che era stata licenziata²²¹⁶), ma ha poi precisato che quella ragazza era una sindacalista della

²²¹² Frezzato, p. 28.

²²¹³ Giraudo, u. 15.12.2000, p. 80.

²²¹⁴ Rapporto giudiziario del 23 aprile 1970. acquisito all'udienza del 29.1.2001.

²²¹⁵ Int. amb. ATEC del 23.12.1995, ore 12.10. Int. amb. ATEC del 9.1.1996, ore 18.42.

²²¹⁶ Così, Siciliano, int. 18.10.1994, p. 6 e int. 25.1.1995, p. 4.

CISNAL che per questo subì ritorsioni dall'azienda²²¹⁷. Quando il collaboratore ha ipotizzato la compresenza di entrambi i moventi, ha soltanto ricollegato i ricordi delle diverse indicazioni fornitegli da Andreatta e Zorzi, entrambe compatibili con l'inquadramento dell'episodio in una vicenda di carattere politico-sindacale. Le indagini svolte all'epoca dal Commissariato di Mestre prospettarono un "movente sindacale" dell'azione, atteso che alcuni giorni prima del 28 marzo 1970 si era verificato uno sciopero dei dipendenti del COIN e il successivo giorno 29 marzo era prevista altra agitazione sindacale. Infine, anche nelle conversazioni ambientali sopra citate, è confermato il movente sindacale dell'azione.

Ritiene la Corte che con riferimento all'episodio qui analizzato, il ritardo da parte di Siciliano nell'indicare Zorzi come persona coinvolta nella sua organizzazione sia del tutto giustificabile nella logica di progressiva ricostruzione da parte di un collaboratore dei fatti a sua conoscenza. Secondo l'impostazione difensiva, un dichiarante "a rate" va ritenuto poco attendibile, ma questa affermazione non può essere condivisa nei suoi termini apodittici, atteso che la valutazione dei tempi di rivelazione delle informazioni da parte di un collaboratore non può ignorare le modalità in cui la collaborazione si è estrinsecata. Limitando l'analisi all'episodio qui valutato, tra le prime dichiarazioni di Siciliano e quelle rese due anni dopo non esiste contraddizione, atteso che nei primi interrogatori il dichiarante ha ricostruito in termini generali quella vicenda, riconducendola ad Andreatta perché questi era il suo maggiore protagonista, e solo rielaborando il ricordo ha individuato una partecipazione (peraltro solo prospettata) di Zorzi, definendo meglio le motivazioni dell'azione. Queste ultime indicazioni sono apparse molto più coerenti con gli altri elementi probatori acquisiti sull'episodio, in particolare il riferimento alla motivazione politico-sindacale è stato riscontrato dalle dichiarazioni rese dalla Frezzato e riscontrate nelle intercettazioni citate.

Infine, per cogliere la valenza probatoria dell'episodio qui analizzato, pacificamente ritenuto da tutti i mestri coinvolti (o perché indagati o perché responsabili delle condotte di favoreggiamento) nelle indagini in corso tra la fine del 1995 e i primi mesi del 1996, è interessante citare la conversazione intercettata il 23.12.1995, nel corso della quale Montagner e Andreatta prospettarono chiaramente il collegamento tra l'attentato al COIN e le indagini su piazza Fontana, manifestando la consapevolezza che il reato commesso da Andreatta era prescritto, ma che l'esplosivo utilizzato rappresentava un elemento significativo di collegamento con gli attentati del 12 dicembre²²¹⁸.

Per questo, la valutazione conclusiva dell'episodio induce a ritenere che la sua ricostruzione complessiva da parte di Siciliano sia pienamente attendibile, in quanto riscontrata da elementi estrinseci non equivoci.

10 f 3 – Gli esplosivi utilizzati negli attentati del 12 dicembre 1969. Considerazioni conclusive sul tema.

²²¹⁷ Siciliano, int. 9.10.1996, p. 3.

²²¹⁸ Int. amb. ATEC, 23.12.1995, ore 12.10, p. 209.

Il paragrafo conclusivo di questa parte di motivazione da un lato tratta gli accertamenti compiuti essenzialmente ma non solo nel procedimento di Catanzaro sulla consistenza materiale degli ordigni collocati il 12 dicembre a Milano e a Roma, dall'altro contiene la verifica comparativa di tali accertamenti con le indicazioni fornite da Digilio e Siciliano sulla disponibilità da parte del gruppo ordinovista veneziano-mestrino di materiale esplosivo che può essere entrato nella composizione degli stessi ordigni.

Questa iniziale descrizione dell'oggetto del paragrafo rende manifesta l'impostazione che la Corte ha ritenuto di utilizzare nella valutazione dell'episodio del Canal Salso: dalle dichiarazioni di Digilio è sempre stato chiaro che le cassette metalliche visionate il 7 dicembre all'interno dell'autovettura Fiat 1100 di Maggi non erano gli ordigni già pronti per essere utilizzati negli attentati milanesi (si fa riferimento a questi ultimi perché Digilio ha espressamente indicato Milano come luogo di destinazione di Zorzi), ma piuttosto costituivano il materiale da utilizzare per il confezionamento degli stessi ordigni. Questa affermazione trova fondamento nella ricostruzione dell'episodio che il collaboratore ha compiuto nel corso degli interrogatori di indagine preliminare e nell'esame dibattimentale, ma è specificamente confermata da una circostanza già rilevata nel paragrafo *10fl*, quando si è richiamato il primo interrogatorio nel quale Digilio riferì l'incontro del Canal Salso, cioè quello del 16.5.1997. Il collaboratore descrisse in quell'atto alcuni episodi significativi delle vicende eversive del 1969, ma due in particolare rilevanti nella valutazione che qui deve compiersi: l'incontro al Canal Salso e il precedente incontro avuto con Zorzi alla fine dell'ottobre 1969, quando questi, dopo aver rivendicato gli attentati di Trieste e Gorizia, gli aveva chiesto un consiglio tecnico sulla possibilità di collocare candelotti di gelignite all'interno di cassette metalliche di dimensioni più ridotte rispetto alla loro lunghezza, dopo averli tagliati a metà.

Questa indicazione è importante perché, proprio nell'interrogatorio in cui Digilio descrisse per la prima volta l'incontro del Canal Salso e, quindi, la disponibilità da parte di Zorzi di materiale esplosivo diverso dai candelotti di gelignite, fornì un'indicazione non confliggente con l'episodio del 7 dicembre, ma che contribuiva a definirlo nei suoi esatti termini.

Per comprendere il significato che quelle dichiarazioni assunsero nell'ambito delle indagini, va rilevato che la ricostruzione fornita dal collaboratore di quell'episodio è apparentemente contraddittoria rispetto alle affermazioni che i periti dell'epoca svolsero sull'esplosivo contenuto negli ordigni collocati a Milano. Se Digilio ha, come affermato dalle difese, mentito in modo eclatante nel ricostruire l'episodio del Canal Salso, avrebbe dovuto fornire indicazioni diverse sul tipo di esplosivo visionato all'interno delle cassette metalliche, adeguandosi a quanto i periti avevano accertato nelle indagini tecniche dell'epoca. Certo, può ipotizzarsi che la mancata conoscenza di quegli accertamenti abbia pregiudicato l'attendibilità del dichiarante, ma la tesi difensiva in questo caso sarebbe totalmente priva di logica: da un lato si è affermato il continuo flusso di informazioni dagli investigatori verso i collaboratori, dall'altro tale flusso non avrebbe funzionato con riferimento ad una circostanza così importante come la natura dell'esplosivo utilizzato per confezionare gli ordigni del 12

dicembre e attestata in atti processuali, come le perizie, di particolare rilievo perché oggetto di attenta valutazione critica in tutte le sentenze delle Corti calabresi e barese. Per conoscere le marginali dichiarazioni di Iuculano (come dedotto dalla difesa Zorzi per giustificare il riscontro sulla località di Paese) Digilio avrebbe dovuto approfondire l'analisi degli atti del procedimento di Catanzaro, mentre sul tipo di esplosivo contenuto negli ordigni, sarebbe stata sufficiente la lettura dei più importanti quotidiani dell'epoca.

La menzogna del collaboratore, per avere la massima efficacia, avrebbe dovuto essere coerente quantomeno con gli accertamenti tecnici compiuti dai periti dell'epoca e, quindi, indicare un tipo di esplosivo che sicuramente era contenuto negli ordigni del 12 dicembre. Invece, Digilio ha indicato altri due tipi di esplosivo, quello a scaglie rosacee e il tritolo, non l'esplosivo gelatinoso a base di dinamite che, secondo i periti dell'epoca, era la sostanza che esplose alla BNA di Milano. Se questa dichiarazione (che, come si preciserà nel prosieguo, è solo apparentemente incoerente con gli accertamenti tecnici richiamati) fosse effettivamente falsa, come ritenuto dalle difese, il dichiarante sarebbe incorso in un clamoroso errore, perché non indicò un esplosivo come la gelignite (che, si ricordi, Digilio conosceva bene, essendo stato utilizzato negli attentati di Trieste e Gorizia), sicuramente contenuto negli ordigni collocati a Milano. Questa considerazione rende difficile conciliare la prospettazione difensiva che da un lato ha sostenuto la falsità del racconto del collaboratore, dall'altro ha rilevato la sua assoluta incoerenza rispetto agli accertamenti tecnici compiuti sugli ordigni collocati a Milano.

Ma vediamo perché la ricostruzione di Digilio è solo apparentemente incoerente con quegli accertamenti.

Il collaboratore, in quell'interrogatorio del 16.5.1997, riferì della disponibilità da parte di Zorzi di tre tipi di esplosivo:

- i candelotti di gelignite utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia, di cui ancora Zorzi disponeva tanto che, alla fine di ottobre del 1969, gli chiese se fosse possibile tagliarli a metà per collocarli all'interno di cassette metalliche di ridotte dimensioni;
- la sostanza a scaglie di colore rosaceo vista per la prima volta al casolare di Paese e quindi al Canal Salso;
- i pezzetti di tritolo residuati dagli attentati ai treni.

Se, come accertato, quelle cassette metalliche visionate al Canal Salso non erano gli ordigni pronti per essere collocati nei luoghi obiettivo degli attentati, la circostanza qui rilevante riguarda proprio la disponibilità di quei tre tipi di esplosivo.

La questione a lungo dibattuta dalla difesa Zorzi, anche attraverso l'introduzione della deposizione del consulente tecnico di parte ha riguardato la compatibilità dell'esplosivo visionato da Digilio al Canal Salso con quello contenuto negli ordigni collocati a Milano il 12 dicembre, ma l'approccio a tale questione è stata, a parere della Corte, inficiato da un vizio di fondo che le considerazioni appena svolte consentono immediatamente di svelare: la difesa Zorzi è partita dal presupposto (non fondato) che le cassette metalliche visionate da Digilio costituissero gli ordigni da utilizzare negli attentati (tanto che si è dilungata sull'indicazione numerica fornita dal collaboratore per contestarne la credibilità) e ha totalmente ignorato le altre

indicazioni fornite da Digilio (ma non solo da lui) in merito alla disponibilità da parte di Zorzi di altro tipo di esplosivo utilizzato e negli attentati di Trieste e Gorizia e nell'attentato al COIN, i primi nell'ottobre 1969, il secondo nel marzo 1970.

Che questa sia stata l'impostazione difensiva è confermato dalle risposte che proprio il consulente di quella difesa ha reso rispetto ai presupposti di fatto delle sue valutazioni tecniche, quando, alla domanda del P.M. sul perché avesse considerato le cassette metalliche descritte da Digilio come gli ordigni già pronti per eseguire gli attentati, ha risposto che quella era stata l'affermazione del collaboratore²²¹⁹, il che non è evidentemente vero.

E allora vediamo quali accertamenti furono compiuti dai periti in merito al contenuto delle sostanze esplosive contenute negli ordigni del 12 dicembre, per poi verificare se siano compatibili con le dichiarazioni di Digilio.

Sul punto, ritiene la Corte di affrontare il discorso utilizzando le argomentazioni formulate dalle parti nel corso delle rispettive conclusioni, verificandone la fondatezza.

Il P.M. ha così valutato la questione dell'esplosivo:

“Le perizie effettuate (cf. perizie del 12.1.1970, del 23.4.1970 e del 22.6.1970, acquisite il 15.6.2000) non consentono certamente di stabilire con sicurezza il tipo di esplosivo utilizzato per gli attentati di Milano (una chiara critica del metodo utilizzato in tali perizie è contenuta anche nelle relazioni del Cap. Giovanni Delogu del CCIS e del dott. Alessandro Massari della Polizia Scientifica – cf. doc. 29 e 30 della difesa Zorzi, acquisiti il 11.12.2000).

Infatti la perizia del 12.1.1970, l'unica che affronta esplicitamente l'argomento, conclude così: “1) la quantità di esplosivo impiegato era nei due ordigni di circa 5 –6 kg.; 2) nulla allo stato attuale si può precisare sul tipo di esplosivo usato; dagli esami fin qui effettuati lo scrivente può solo ritenere l'impiego di alto esplosivo, probabilmente del tipo da mina a bilancio d'ossigeno positivo...”

La perizia del 23.4.1970 conclude così: “TERZO QUESITO E' così formulato: stabilire la qualità e la quantità dell'esplosivo usato per ciascun ordigno e il tipo di innescamento. Le prove sperimentali all'uopo eseguite hanno fornito nei riguardi degli esplosivi usati negli ordigni scoppiati il 12 dicembre 1969 a Milano ed a Roma i seguenti dati: gr. 1300 – 1500 di gelatina dinamite per l'ordigno scoppiato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano ...”; in realtà però nell'unico punto in cui tale perizia affronta l'argomento del tipo di esplosivo (pag. 116), si afferma che “a Milano alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, gli effetti prodotti dall'esplosione sulle persone e sulle cose circostanti rispetto a quelli riscontrati sul pavimento, confermano quanto ora detto nei riguardi dell'esplosivo adoperato e cioè esplosivo con alto potere dirompente che fanno ritenere certo

²²¹⁹ Berry, dopo p. 102:

“P.M. - Lei da che cosa ha desunto che gli ordigni, così come sarebbero stati descritti da Digilio, come Lei ha descritto, sarebbero stati degli ordigni già pronti per l'uso?

C.T.P. - L'ha detto lui.

P.M. - No.

C.T.P. - Ha detto: “non toccarlo quello è l'innesco”.

P.M. - Vede, il Signor Digilio ha anche detto che quegli...”.

l'impiego di esplosivo da mina" e pertanto, fatta questa premessa, i periti hanno eseguito delle prove esplosivistiche, sostanzialmente allo scopo di accertare il quantitativo di esplosivo da mina necessario per produrre danni assimilabili a quelli verificatisi alla BNA e giungendo alla conclusione che il quantitativo utilizzato era pari appunto a g. 1300 – 1500; questa conclusione, come è evidente, contrasta chiaramente con la conclusione della perizia del 12.1.1970, il cui estensore aveva anche concretamente stimato in kg. 8,5 - 9 il peso dell'ordigno rinvenuto presso la Banca Commerciale di Milano, evidentemente prima che venisse fatto brillare; pertanto, tenuto conto del peso della cassetta metallica, pari a kg. 2,3, e delle sue dimensioni, pari a cm. 30 x 24 x 9 (cf. pag. 156 della perizia del 23.4.1970), con una capienza complessiva quindi pari a cm³ 6.480 (cioè cm. 30 x 24 x 9) e del volume occupato invece da gr. 1.400 di gelatina dinamite, cioè dell'esplosivo ritenuto nella perizia del 24.4.1970 sufficiente a determinare i danni poi in concreto verificatisi, volume pari a cm³ 1.000 circa (infatti a pag. 157 della perizia è precisato che ogni cartuccia di gelatina dinamite del peso di g. 140 occupa uno spazio di circa cm³ 100 e pertanto 10 cartucce, necessarie per raggiungere il peso di gr. 1.400, occuperanno uno spazio pari a cm³ 1.000 o poco più), si deve desumere che nella cassetta era contenuto, come rilevato dalla perizia del 12.1.1970, un quantitativo di esplosivo almeno quattro volte maggiore (pari cioè ad almeno kg. 6 anziché kg. 1,5, occupante uno spazio fino ad oltre cm³ 6.000 anziché di soli cm³ 1.000) rispetto a quello ritenuto necessario, se fosse stata gelatina dinamite, a provocare i danni che si sono effettivamente verificati; d'altro canto si deve rilevare che nella stessa perizia del 12.1.1970 viene evidenziato un indizio, e precisamente l'odore di mandorle amare emanante dalle macerie dell'esplosione, che denoterebbe la presenza di binitrotoluolo, cioè di un componente tipico della gelatina dinamite.

In conclusione pertanto, in assenza di altri dati, si può supporre che, per il confezionamento dell'ordigno esploso presso la BNA, sia stata utilizzata probabilmente anche della gelatina dinamite (cosa che giustificherebbe l'odore di mandorle amare), unita però ad altro tipo o ad altri tipi di esplosivi di minor potenziale, cosa che giustificherebbe il relevantissimo quantitativo utilizzato.”²²²⁰

La difesa ha così affrontato l'argomento:

“Io credo che possiamo dare per acquisito che effettivamente più o meno le quantità – ma c'è coincidenza teorica e pratica – ma certamente il tipo esplosivo è quello che è stato usato a piazza Fontana e negli altri luoghi il 12 dicembre. Ma allora possiamo davvero dire che gli ordigni di cui parlarla Digilio o sono inventati o erano destinati, che so, a fare attentati che non sono stati fatti. Ma l'ordigno composto di ammonal e tritolo o T4 ha effetti, caratteristiche, risultati che non hanno niente a che vedere con quelli che hanno accertato i periti. Non produce questo ordigno (ammonal più tritolo o T4) i tipici effetti di vasodilatazione propri delle gelatine-dinamiti, e quindi non produce mal di testa, non sviluppa odore di mandorle amare,

²²²⁰ Memoria del 17.5.2001, p. 436-437.

non ha ossigeno in eccesso e quindi la sua detonazione può lasciare tracce di residui carboniosi...”²²²¹.

E ancora: “Per la verità la descrizione che fa Digilio è di ordigni già predisposti in tutto e per tutto, perché descrive quattro ordigni, perché in ognuna delle cassette c’è un innesco. E dunque non si potrebbe neanche pensare che ha descritto, che so, due ordigni più altre cassette che andavano aggiunte e unite, ha descritto quattro ordigni con quattro inneschi. Il Pubblico Ministero ha trovati anche una spiegazione, dice: ma l’ingegner Cerri ci ha detto che il peso dell’ordigno della Comit era molto più alto di quello che hanno detto i periti, che è più o meno un chilo, ed è molto più alto perché avrebbe riscontrato che il peso era di, complessivamente se ricordo ben, 9 chili. Dunque il ragionamento del Pubblico Ministero è: ha visto l’ammonal, che pesava quello che pesava, sappiamo che la gelatina-dinamite era soltanto un chilo o un chilo e mezzo o 900 grammi, alla Comit sappiamo invece che l’ordigno pesa molto di più, e allora ci hanno messo dentro anche la gelatina-dinamite...

...
...seguiamo pure il ragionamento del Pubblico Ministero: mettiamo da parte la gelatina-dinamite, sappiamo che la scatola deve comunque essere... come dire? Riempita per evitare che i movimenti... perché se ci metti solo i pezzi di bastoncino può diventare pericoloso con i movimenti, viene riempita, pesa tot. Quanto ammonal ci voleva? E’ ragionevole la tesi del Pubblico Ministero, al di là del fatto che processualmente è un’invenzione?

...
Abbiamo stabilito che più o meno il peso del materiale diverso dalla gelatina-dinamite e da tutto il resto è di 5 chili. Digilio ha stimato, ovviamente approssimativamente, ma gli lasciamo un margine di approssimazione, che nella cassetta più grande – ultima versione – ci fossero due chili e in quelle più piccole un chilo e mezzo.

Allora, se gli ordigni fossero stati tutti e cinque, la quantità di ammonal o di ammonal più tritolo (perché quel peso che da Digilio è il peso complessivo, non solo dell’ammonal) avrebbe dovuto essere di circa 22-25 chili. Cioè cosa voglio dire? Che siccome l’esplosivo di cui parla Digilio vedendolo è più o meno di 6 chili – 6 chili e mezzo, gli ordigni avrebbero dovuto essere completati dopo quel momento non soltanto con il chilogrammo di gelatina-dinamite ma avrebbero dovuto essere completati aggiungendo più o meno tra i 16 e i 18 chili di ammonal e tritolo. Allora se il Pubblico Ministero è disposto, intelligente com’è e razionale com’è, a dirci e a sostenere che dopo la sosta a Canal Salso, andando in altro luogo nelle cassette sono state aggiunte gelatina per un chilo e in tutte le cassette ammonal e tritolo per 15-20 chili, allora mi arrendo perché il mio modo di pensare e di ragionare non è più compatibile, nel senso che le cassette che ci descrive Digilio non sono per nulla e in più in nessun aspetto assimilabili a quelle che alla fine avrebbero dovuto essere fatte.”²²²².

²²²¹ Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 187.

²²²² Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 188-191.

Dopo aver rilevato che la gelignite che Rotelli avrebbe consegnato a Zorzi non avrebbe potuto essere quella utilizzata negli attentati del 1969 (circostanza questa che la Corte mai ha ritenuto possibile), quel difensore ha poi escluso che vi fosse somiglianza tra l'esplosivo utilizzato negli attentati di Trieste e Gorizia e quello utilizzato negli attentati del 12 dicembre, così argomentando:

“Ma non vi è somiglianza nemmeno tra l’attentato alla scuola slovena e l’attentato di Milano, hanno caratteristiche profondamente diverse. Quindi noi dovremo comunque concentrare l’attenzione per quanto riguarda la gelignite o il semigel su uno dei due perché non hanno la stessa composizione.

...

Ma possiamo anche – questa è la conclusione a cui mi porta questo lungo ragionamento – escludere che gli esplosivi sia della scuola slovena che dell’ufficio istruzione di Milano siano del tipo individuato in perizia in quanto utilizzati per gli attentati del 12 dicembre. La gelignite usata, perché anche con la gelignite è stato fatto un esperimento nella perizia del 12.12, per fare questo esperimento conteneva nitorglicerolglicol nella misura di 26,50 dunque una gelignite era ipotizzabile come esplosivo anche per il 12.12. Tuttavia quel è la conclusione a cui sono arrivati i periti è da ritenere che l’esplosivo adoperato negli episodi del 12.12.1969 tenuto conto di quanto rilevabile dalle schegge repertate nei vari luoghi sia stato un esplosivo di maggiore potenza della gelignite, caratterizzato da maggiore potenza, maggiore temperatura d’esplosione, alto potere dirompente e altre qualità rilevanti. Peraltro gli elementi di composizione tra questa gelignite che hanno usato sperimentalmente e quella della scuola slovena hanno dei caratteri simili per cui possiamo dire che con quel tipo di gelignite della scuola slovena i periti hanno completamente escluso che si potessero verificare gli effetti che sono stati riscontrati nei cinque attentati del 12 dicembre. Per quanto riguarda l’ufficio istruzione in Milano può egualmente dirsi che la composizione dell’esplosivo è completamente diversa. E’ diversa perché si tratta di un esplosivo molle che viene inserito nel tubo, è diversa perché il semigel d contiene il 17,30% di nitorgliceroglicole, mentre il GD1MT contiene il 38,50%. Comunque se non prendiamo come punto di riferimento il GD1MT, quello che secondo i periti è stato certamente usato e lo confrontiamo con il semigel d possiamo constatare che il tipo di elemento esplosivo fondamentale è in misura diversa molto maggiore nel GD1MT che non nel semigel. Quindi, la conclusione a cui siamo arrivati è che non soltanto – ed è la conclusione finale di questo lungo itinerario che abbiamo cercato di affidare alla logica e non invece al tentativo di adattare ogni carta del processo ad una tesi – il risultato finale è che sicuramente non vi è alcuna parentela tra ciò che ha visto a Canal Salso Digilio e gli ordigni del 12 dicembre, sicuramente non c’è alcuna parentela tra il materiale usato per il 12 dicembre, il materiale usato all’ufficio istruzione di Milano ed il materiale usato alla scuola slovena.”²²²³.

Ritiene la Corte che alcune osservazioni del P.M. siano indiscutibilmente esatte:

²²²³ Difesa Zorzi, u. 7.6.2001, p. 196199.

- l'ordigno conteneva esplosivo gelatinoso (del tipo gelatina dinamite), che avrebbe causato il mal di testa sofferto dal perito²²²⁴ e avrebbe determinato l'odore di mandorle amare accertato²²²⁵;
- all'interno delle cassette metalliche Juwel collocate presso gli istituti bancari milanesi non poteva essere contenuto solo l'esplosivo gelatinoso, perché il peso rilevato dai periti non era in alcun modo compatibile con l'efficacia esplosiva rilevata (i danni provocati dall'esplosione alla BNA sono coerenti con un quantitativo di kg. 1,3-1,5 di gelignite²²²⁶, mentre il contenuto delle cassette è di kg. 6)²²²⁷ e le dimensioni della gelignite pari al peso sopra indicato consentono di occupare una parte limitata delle cassette metalliche (cm³. 1.000 invece che cm³. 6.000);
- con riferimento al bilancio d'ossigeno dei componenti dell'ordigno, le puntuali osservazioni compiute dal consulente di parte sono, alla luce di quanto qui riferito, del tutto irrilevanti²²²⁸, atteso che il professor Berry ha trattato l'argomento del

²²²⁴ Nella perizia 12.1.1970, p. 8 il perito Cerri rilevò che la presenza di nitroglicerina o di nitroglicole sono sostanze che provocano il mal di testa.

²²²⁵ Così nella perizia 12.1.1970, p. 8.

²²²⁶ Tale quantitativo di gelignite fu accertato nella perizia 23.4.1970, p. 157, nella quale peraltro è contenuto un dato non corrispondente agli accertamenti compiuti dal perito Cerri nel precedente elaborato, atteso che il peso dell'ordigno fu indicato in kg. 4,750 e non in quello accertato di kg. 8,5-9.

²²²⁷ Perizia 12.1.1970, p. 5, nella quale è stato rilevato il peso complessivo della cassetta rinvenuta alla Banca Commerciale di piazza della Scala in kg. 8,5-9, al quale è stata sottratta la tara di kg. 2,6, con un risultato di kg. 5,6-6,4. Nella medesima perizia si indicò in kg. 5-6 il peso dell'esplosivo contenuto nei due ordigni.

²²²⁸ Queste sono le considerazioni di Berry, p. 56-62:

“AVV. CAGNIN – D'accordo, giusto per porre una serie di elementi che poi ci consentano di istituire un collegamento tra gli accertamenti peritali sugli attentati del 1969 e le cose di cui stiamo parlando, si fa riferimento nelle perizie ad esplosivi a bilancio di ossigeno positivo o negativo, ci vorrebbe spiegare questa nozione e poi spiegarcela in relazione a questi materiali di cui stiamo parlando descritti dal Carlo Digilio? C.T.P. - Allora, le sostanze esplodenti sono sostanze chimiche, sostanze chimiche che hanno una reazione e una reazione esotermica, cioè cedono calore e si trasformano anche, i composti originari si trasformano in altri composti, quasi tutti i composti sono ossidi alle volte accade che se nella formula di partenza ho stechiometricamente più ossigeno di quello che è necessario per bilanciare i vari componenti mi ritrovo con dell'ossigeno in più, allora si dice che questa è una reazione a bilancio di ossigeno positivo cosa fa questo ossigeno? Questo ossigeno brucia tutto quello che ha trovato nei vari composti in forma NO, NO₂, CO, CO₂, H₂O mi forma vapore eccetera ed in più mi avanza, si tratta di ossigeno sono fumi caldi, sono vapori estremamente caldi quindi hanno una facilità a reagire se incontrano superfici per esempio attaccabili facilmente che reagiscono facilmente in presenza di abbondanza di ossigeno, ossidano superficialmente ovviamente non come nella formula chimica superficialmente creano una pellicola che è una pellicola tipica di ossidazione, altri esplosivi invece quando reagiscono sono in difetto di ossigeno, per esempio il tritolo è uno di quelli che ha maggior difetto di ossigeno cosa succede? Succede che per esempio il carbonio all'interno della formula stessa non mi viene completamente saturato, materiale che viene attaccato dalla temperatura elevata contenente carbonio, e in natura praticamente il carbonio c'è dappertutto, non mi ossida il carbonio non mi forma CO, CO₂ mi rimane carboncino come se io fossi passato con un pezzettino di carbone su una superficie, mi lascia cioè delle tracce di incombusto, si dice incombusto ma non è corretto, mi lascia delle tracce di carbonio non ossidato.

AVV. CAGNIN - Questo è l'effetto percepito.

C.T.P. - Poi ci sono quelli a bilancio neutro. Allora abbiamo detto il tnt è a bilancio di ossigeno estremamente negativo mi pare che arrivi al 48% possiamo anche vederlo cioè gli manca tantissimo ossigeno, mentre invece gli esplosivi, diciamo il nitrato d'ammonio ha un bilancio di ossigeno positivo.

AVV. CAGNIN - Lei ha indicato meno 74%.

C.T.P. - Ho la tabella con i dati possiamo anche controllarla non ci sono problemi.

AVV. CAGNIN – No, giusto per dare un'indicazione quantitativa.

bilancio di ossigeno ipotizzando una composizione dell'ordigno con ammonal e con tritolo, giungendo alla conclusione che l'esplosione di quella miscela non avrebbe

C.T.P. - Scusate devo mirare allora... meno 73.96%, come viene fatto questo 73.96 si piglia la formula dell'ossigeno la conosciamo tutti, il peso molecolare si fa il peso molecolare di partenza e la percentuale rispetto al peso della sostanza che lo ha generato quindi è l'ossigeno in più rispetto alla composizione complessiva che è formata di varie sostanze. Poi ci sono quelle neutre, quindi ci sono vari tipi di esplosivo in campo minerale ha molto interesse questo perché per esempio in sottosuolo è vietato utilizzare esplosivi a bilancio d'ossigeno negativo, per legge devono essere utilizzati esplosivi a bilancio di ossigeno positivo.

AVV. CAGNIN - Allora Lei ci riferiva che il tritolo è fortemente negativo?

C.T.P. - E' forse uno dei più elevati, qui nella tabella è il più elevato sicuramente.

AVV. CAGNIN - Pur nella scarsità dei dati che Lei ci ha premesso riguardanti l'ammonal e pensando che l'ordigno descritto da Carlo Digilio è una miscela di ammonal con un quantitativo di tritolo che non siamo in grado percentualmente di valutare.

C.T.P. - Il problema è proprio quello. Cioè non siamo in grado di valutare l'ammonal in che composizione era e il tritolo in che composizione è, però abbiamo che il nitrato d'ammonio, mi aiuti perché forse Lei c'ha la cosa se no me lo cerco io, il nitrato d'ammonio di per se stesso ha un bilancio positivo, ma diciamo le percentuali se no praticamente non ci ritroviamo, il nitrato d'ammonio ha un bilancio d'ossigeno pari al 20%, cioè ha un ossigeno eccedente vari al 20% in più del peso delle molecole di partenza. E' sufficiente aggiungere una percentuale di tnt superiore al 21% di tutta la massa quindi io ho la formula del nitrato d'ammonio più la formula del coso mi vado a fare i conti sulle molecole mi basta una quantità pari al 21% perché diventi negativo, cioè il tnt si prende l'ossigeno per ossidare i suoi composti. Poi, è sufficiente una percentuale del 18% di alluminio per fare la stessa cosa, qui avevamo alluminio e tnt non sappiamo le percentuali io dico che praticamente se vado a sommare il 21 e il 18 doveva essere una qualità enorme di tnt lì dentro per sospettare che non me lo faccia diventare... Cioè quello è positivo metto queste qui per non farmelo diventare negativo quindi a volere rimanere neutro dico che è neutro cioè che l'ha annullato l'ossigeno, tendenzialmente sarei portato a dire che me l'ha fatto diventare negativo.

AVV. CAGNIN - Ho capito, questa è un'indicazione...

C.T.P.- Basta il 7% di carbonio e può essere che c'era anche il carbonio perché noi non è che conosciamo l'ammonal, ho detto che l'ammonal può avere anche percentuale di carbonio tra 0 e l'8%.

AVV. CAGNIN - Tenuto conto di queste variabili...

C.T.P. - Io qui nella relazione ho scritto bilancio d'ossigeno da nullo a negativo perché poi basta un po' di quello di quello di quello non è l'uno annulla l'altro se metto quello più quello più quello sono tutti come dire voraci di ossigeno l'ossigeno me lo fanno partire.

AVV. CAGNIN - Ho capito, volevo solo chiederle un'indicazione spicciola, Lei ha accennato all'aspetto dell'ammonal e ho inteso che dovrebbe trattarsi di un aspetto granulare, abbiamo accennato alle dinamiti, alle gelatine dinamiti commercialmente queste che forma hanno?

C.T.P. - Intanto la dinamite è sempre contenuta commerciale in candelotti e i candelotti o al più alle volte le fanno anche in sacchi ma è come il das, come la plastilina, come il pongo.

AVV. CAGNIN - Questa consistenza gommosa.

C.T.P. - Sì, sì è gommosa.

AVV. CAGNIN - Quindi niente scaglie?

C.T.P. - Assolutamente, nel modo più totale, e ha la nitroglicerina che è una sostanza oleosa che tende a farmelo diventare proprio così a forma plastica. Le faccio vedere questi sono tipici candelotti o nelle cariche più grandi queste qui, peccato che non ho portato un modellino, le sembra una cosa che potrebbe plasmare, le faccio un esempio personale durante una esperienza per una tesi di laurea si sono fatti dei fori estremamente piccoli non ci sono cariche estremamente piccole ci siamo messi lì con tutte le cautele possibili ed immaginabili a fare queste cose qui con guanti, occhiali eccetera perché tra l'altro questo esplosivo la dinamite a tutto quello che contiene nitroglicerina sono micidiali per gli effetti che hanno sui manipolatori, il manipolatore stesso usa guanti eccetera si deve proteggere perché bastano anche i vapori di nitroglicerina per fare venire dei mal di testa terribili che non passano facilmente e mi pare che infatti qualcuno dei miei collaboratori forse anche lo studente ne ha sofferto probabilmente perché non si è protetto bene o ha respirato più da vicino, chiunque sia cardiopatico lo sa se mette il cerottino io ho sentito dire pochi che non hanno questo risentimento, cioè si sente male di testa e in questi cerottini chiamiamoli cerottini per i cardiopatici c'è questa sostanza la nitroglicerina."

potuto determinare gli effetti rilevati dai consulenti, cioè dell'esplosione di sostanze con bilancio di ossigeno positivo²²²⁹.

Con riferimento alle osservazioni difensive si rileva che :

- il presupposto su cui si fonda il primo argomento prospettato è che le cassette descritte da Digilio fossero gli ordigni pronti per essere collocati, mentre si è già osservato che, secondo le dichiarazioni dello stesso collaboratore, quel materiale esplosivo doveva essere certamente sottoposto ad ulteriore manipolazione;
- per quanto concerne il peso degli ordigni collocati presso gli istituti bancari di Milano, il ragionamento difensivo è apparso alla Corte privo di consistenza logica. Se le cassette visionate da Digilio non erano gli ordigni pronti per l'uso, i calcoli matematici svolti dal difensore nell'arringa sono irrilevanti per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni. Il difensore è partito dal presupposto che solo quel materiale fosse stato riversato negli ordigni, rilevando che era insufficiente a completare gli stessi secondo il peso accertato da perito. Premesso che l'entità dell'esplosivo contenuto nei due ordigni milanesi è pari a kg. 11-12 circa²²³⁰, il quantitativo indicato da Digilio (attraverso una valutazione sicuramente approssimativa) è ancora inferiore rispetto all'entità di materiale contenuta negli ordigni, ma solo di 5-6 e non di 16-18 chilogrammi. Ma quel che più rileva è la notazione che le indicazioni di Digilio si riferiscono alla disponibilità di materiale da utilizzare nella composizione degli ordigni e non agli stessi già pronti. Nel processo non è stata acquisita la "fotografia" degli ordigni collocati alla BNA e alla Banca Commerciale di Milano, per cui il ragionamento della difesa appare del tutto privo di fondamento oggettivo;
- l'ultimo argomento difensivo riguarda la comparazione della sostanza esplosiva utilizzata negli attentati dell'ufficio istruzione di Milano e di Trieste e Gorizia, con quella utilizzata il 12 dicembre. Sul punto il ragionamento della difesa è apparso alla Corte privo di fondamento tecnico. Quel difensore ha affermato che i periti indicarono il tipo di gelatina-dinamite utilizzata per la composizione dei cinque ordigni collocati a Milano e a Roma il 12 dicembre nel GD 1 MT, ma si tratta di affermazione non riscontrata nelle perizie. Nella perizia del 12.1.1970 il tipo di esplosivo fu indicato in gelignite sulla base degli elementi sopra descritti (l'odore di mandorle amare e il mal di testa provocato dalla presenza di nitroglicerina o nitroglicole). Nella perizia collegiale del 23.4.1970 le conclusioni cui pervennero i periti all'esito delle prove sperimentali non sono quelle riferite dal difensore nell'arringa, atteso che le conclusioni sull'utilizzo della gelatina-dinamite (GD 1 MT) furono svolte attraverso la valutazione degli effetti prodotti da un quantitativo di esplosivo variabile nei cinque episodi tra gli 800 e i 1500 grammi, ma non furono esclusi effetti analoghi a quelli prodotti dalle esplosioni con l'utilizzo di altri tipi di gelignite aventi minore potenza. Quelle prove esplosivistiche raggiunsero un risultato ipotetico in ordine al tipo di gelignite utilizzato per la composizione degli ordigni,

²²²⁹ Nella perizia 12.1.1970 è rilevata l'esplosione di un esplosivo a bilancio d'ossigeno positivo, p. 8.

²²³⁰ Il calcolo svolto dalla difesa Zorzi è stato riferito ai cinque ordigni collocati a Milano e Roma e con una valutazione complessiva di 22-25 chilogrammi di esplosivo ulteriore rispetto alla gelignite, ma se si considerano i due attentati milanesi e si valutano i dati accertati dal perito Cerri nella prima perizia, il peso complessivo dell'esplosivo (compresa la gelignite) è appunto quello riportato nel testo.

senza peraltro considerare la possibilità (che appare concreta in relazione agli elementi accertati in questo processo) che l'ordigno fosse costituito da esplosivi di diverso tipo, mescolati all'interno delle cassette metalliche. Invero, i periti compirono tre prove esplosivistiche con una gelignite di media potenza, utilizzando nell'ultima un quantitativo di 800 grammi di sostanza²²³¹, ma nessuna prova sperimentale fu compiuta con quantitativi superiori di esplosivo. Se si tiene conto che nell'ordigno rinvenuto alla scuola slovena di Trieste era contenuto kg. 5,7 di gelignite al 25% di nitroglicerina, l'ipotesi che negli ordigni del 12 dicembre fosse contenuto un quantitativo pari o di poco superiore ad un kg. non dimostra alcunché dal punto di vista tecnico-scientifico. Ma sulla questione del tipo di esplosivo utilizzato negli attentati del 12 dicembre devono anche essere citati due accertamenti tecnici compiuti dal capitano Delogu del CCIS (sezione esplosivi ed infiammabili) e dal dott. Massari del Servizio Polizia Scientifica del Ministero dell'Interno. Tali accertamenti sono stati prodotti dalla difesa Zorzi²²³² e richiamati nell'arringa sopra citata a suffragio della tesi esposta, ma la loro lettura conferma soltanto l'approssimazione degli accertamenti svolti dai periti d'ufficio nel procedimento di Catanzaro. Il capitano Delogu ha contestato le conclusioni cui pervennero i periti nell'elaborato del 23.4.1970 sul tipo di esplosivo utilizzato nella preparazione degli ordigni del 12 dicembre e, quanto alla comparazione tra questi ultimi attentati e quello di Trieste del 4.10.1969, ha affermato che, con riferimento al tipo di esplosivo utilizzato, vi era diversità di marca. E' stato il dott. Massari, dopo aver anch'egli criticato la perizia del 23.4.1970²²³³, ad affermare espressamente che *“esiste compatibilità tra l'esplosivo utilizzato per l'attentato alla scuola slovena di Trieste (Gelignite BPD) del 2.10.1969 (rectius 4.10.1969) e quelli usati per gli attentati del 12.12.1969. Infatti i periti, per gli episodi del 12.12.1969 accertarono, anche se in modo molto empirico, la presenza di Binitrotoluolo in candelotti di gelignite-dinamiti confezionati con carta paraffinata.”*. Il dott. Massari ha ritenuto che le conclusioni dei periti fossero compatibili con un esplosivo a bilancio di ossigeno positivo, gelatinizzato, da mina tipo gelatina-dinamite, ribadendo la compatibilità con quello utilizzato nell'attentato di Trieste. Queste considerazioni tecniche non sono state smentite dal consulente di parte, professor Berry, il quale non ha svolto alcuna osservazione sul punto, se non la generica affermazione che la perizia aveva individuato una dinamite molto potente²²³⁴.

²²³¹ Si tratta dell'ottava prova descritta alla p. 136 della perizia del 23.4.1970.

²²³² Documenti nn. 29 e 30 prodotti all'udienza dell'11.12.2000.

²²³³ Non è qui necessario riportare le puntuali critiche rivolte da Massari alla perizia, riguardanti soprattutto l'individuazione del tipo di gelignite-dinamite da utilizzare nelle prove esplosivistiche.

²²³⁴ Berry, p. 82. Nel controesame, p. 92, ha ribadito che *“Le varie dinamiti possono avere effetti diversi perché dipende dalla loro composizione, hanno velocità di detonazione diversa, eccetera, eccetera. Loro ne hanno preso uno di media potenza, per esempio quanto più vicino possibile al tritolo... l'altro di più alta potenza, che mi pare...”*, senza peraltro confutare specificamente l'affermazione di Massari in ordine alla compatibilità tra la gelignite dell'ordigno della scuola slovena e quella degli ordigni del 12 dicembre. Lo stesso difensore di Zorzi, nel corso dell'arringa difensiva, ha citato la consulenza del capitano Delogu (peraltro fornendone un'interpretazione eccessiva rispetto a quanto affermato dal perito), ma non ha fatto alcun riferimento (né contestazione critica) all'accertamento di Massari, che rimane, quindi, del tutto incontestato nel processo.

In conclusione, gli elementi certi sulla composizione degli ordigni collocati presso gli istituti bancari milanesi sono del tutto compatibili con le indicazioni fornite non solo da Digilio in ordine alla disponibilità di diversi tipi di materiale esplosivo da parte di Zorzi alla fine del 1969, ma con quanto descritto da altri testimoni sull'argomento, da Siciliano, Vianello e la Cozzi in relazione agli attentati di Trieste e Gorizia, da Siciliano e la Rossi (ma anche da Tringali, Montagner e Andreatta) in relazione all'attentato al COIN.

E' circostanza probatoriamente accertata nel processo che Zorzi disponeva di gelignite all'inizio di ottobre del 1969 (esplosivo utilizzato negli attentati di Trieste e Gorizia), dopo quegli attentati (come riferito da Digilio e Siciliano con riguardo agli incontri avvenuti nell'autunno 1969), ancora nel marzo del 1970 (tanto che quello stesso esplosivo fu utilizzato per l'attentato al COIN).

Gli ordigni collocati a Milano il 12 dicembre non erano costituiti solo da gelignite, perché il peso e il volume di kg. 1,3-1,5 di tale sostanza (quella che produsse gli effetti rilevati nelle perizie compiute nel procedimento di Catanzaro) erano inferiori rispetto a quello rilevato dal perito con riferimento all'ordigno inesplosivo alla Banca Commerciale Italiana di piazza della Scala (il contenuto della relativa cassetta metallica era pari a kg. 6). E' del tutto verosimile che, avendo a disposizione altro tipo di esplosivo, gli attentatori del 12 dicembre non abbiano preparato ordigni con la sola gelignite, ma vi abbiano aggiunto (per riempire interamente le cassette metalliche) altra sostanza. Il peso di kg. 6 non si concilia con interpretazioni alternative logiche (quella difensiva è priva di qualsiasi rilevanza) rispetto all'esistenza di un ordigno composto da una miscela di diverse sostanze esplosive, che rende del tutto coerente l'affermazione di Digilio sull'incontro della fine di ottobre 1969 e su quello del Canal Salso del 7 dicembre 1969.

10 g – I cinque episodi successivi al 12 dicembre nei quali Digilio apprese notizie sulla responsabilità di Zorzi nella strage di piazza Fontana.

C) I cinque paragrafi contenuti in questa parte della motivazione riguardano un tema unico delle dichiarazioni di Digilio, cioè gli incontri avvenuti tra la fine del 1969 e il 1978-1979, nel corso dei quali il collaboratore ebbe conferma da Zorzi, Maggi e Soffiati del coinvolgimento dei militanti ordinovisti veneziani-mestrini, e in particolare di Zorzi e Maggi, negli attentati del 12 dicembre. E' opportuna una trattazione congiunta degli episodi perché sugli stessi sono state formulate dalle difese analoghe critiche di attendibilità, atteso che, dopo la ricostruzione resa da Digilio in sede di esame e controesame, i difensori di Zorzi e Maggi hanno proceduto alla contestazione logica di incongruenze rilevate negli stessi termini in tutti e cinque gli episodi riferiti.

Si procederà alla ricostruzione degli incontri descritti da Digilio, rilevando anche le contestazioni difensive specificamente formulate sugli stessi, per concludere questa

parte di motivazione con la valutazione complessiva delle contraddizioni ed incongruenze evidenziate nel corso del controesame.

10 g 1 – Il pranzo natalizio con Maggi e Soffiati.

L'episodio dell'incontro conviviale tra Digilio, Maggi e Soffiati, avvenuto nei giorni immediatamente precedenti al Natale del 1969, è indubbiamente significativo nella valutazione della responsabilità degli imputati di strage. Difatti, in quell'occasione vi fu una discussione sull'attentato del 12 dicembre con l'assunzione da parte di Marcello Soffiati di un dissenso esplicito nei confronti di Delfo Zorzi e, conseguentemente, dello stesso Maggi, indicati come responsabili degli attentati milanesi.

Riservandosi di formulare più specifiche considerazioni sull'episodio nel paragrafo conclusivo di questa parte di motivazione, è opportuno ricostruirne i contorni, non senza rilevare che questo è stato l'unico tra i cinque episodi qui analizzati su cui nessuna delle difese ha formulato critiche di attendibilità della ricostruzione di Digilio, tanto da non rivolgere al dichiarante alcuna specifica domanda sull'argomento.

Digilio ha riferito che la vigilia di Natale del 1969, come era loro abitudine, si incontrò al ristorante "Lo scalinetto" con Marcello Soffiati e Carlo Maggi, per trascorrere insieme alcune ore e festeggiare la ricorrenza. Quell'anno era particolare perché non erano trascorsi neanche 15 giorni dalla strage di piazza Fontana e fu inevitabile che quell'evento fosse oggetto della loro discussione. Fu Soffiati a commentare criticamente l'accaduto, rimproverando a Maggi di essere stato imprudente a prestare la sua autovettura a coloro che avevano realizzato l'attentato. Maggi reagì duramente zittendo Soffiati, facendogli capire che quello non era il momento di parlare di questioni così delicate in un luogo pubblico dove estranei avrebbero potuto sentire quei discorsi. Soffiati si adeguò all'ordine, ma prima di chiudere il discorso dimostrò di essere a conoscenza di molte circostanze sulla vicenda, tra cui la responsabilità di Zorzi nella collocazione dell'ordigno alla BNA di Milano e il coinvolgimento di altri camerati veneti negli attentati di Roma (accennò a camerati triestini che avevano aiutato i romani di AN, coordinati da Stefano Delle Chiaie)²²³⁵. Maggi nell'occasione si mostrò seccato "dalle chiacchiere di Soffiati" e richiamò entrambi di prestare attenzione a quello che dicevano perché essendo in un ristorante le loro affermazioni avrebbero potuto essere male interpretate e riferite. Quando uscirono fuori dal ristorante Maggi non riprese il discorso. A seguito di contestazione del P.M., Digilio ha confermato che durante la cena Maggi chiese a Soffiati se nei giorni precedenti vi fossero stati controlli di polizia o perquisizioni a Verona e questi rispose negativamente; quindi soggiunse, alla presenza di Soffiati, ciò che aveva detto a Digilio alcuni giorni prima, e cioè che la decisione di realizzare gli attentati era stata presa a livello molto elevato da persone che dirigevano la

²²³⁵ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 50-52

strategia eversiva da Roma, concludendo il discorso rassicurandoli di stare tranquilli perché tutto era sotto controllo²²³⁶.

Con riferimento alle critiche rivolte da Soffiati agli artefici degli attentati del 12 dicembre, Digilio ha ribadito, sempre nell'udienza di incidente probatorio, che quel dissidio condusse ad un feroce litigio tra Soffiati e Zorzi. Digilio ha rievocato una discussione che intervenne tra i due, nel corso della quale Soffiati accusò Zorzi di essere un assassino e quest'ultimo replicò intimandogli di stare attento ai discorsi che faceva²²³⁷. Solo successivamente al pranzo descritto, Digilio riferì a Maggi che anch'egli aveva contribuito all'organizzazione degli attentati, aderendo alla richiesta di Zorzi di verificare l'esplosivo²²³⁸.

Con riferimento al ruolo di Zorzi nell'organizzazione delle azioni delittuose del 12 dicembre, Digilio, dopo aver ridimensionato la consapevolezza di Maggi rispetto a quei fatti (perché alla domanda del P.M. se *“Maggi, a fronte di questa sua rivelazione, o comunque comunicazione del fatto che appunto aveva di fatto partecipato in concreto perlomeno alla fase preparatoria di quello che era accaduto, era a conoscenza della... di quello che aveva fatto Zorzi?”*, ha risposto *“Non mi diede l'impressione di essere a conoscenza della finalità dell'azione promossa dallo Zorzi”*, ribadendo che *“non sono conclusioni che ho tratto io personalmente, non ho ricevuto nessun discorso, nessuna affermazione da parte del dottore in merito. Sono conclusioni che ho tratto sulla base dei discorsi fattimi dal Delfo Zorzi sulla base dell'automobile, delle necessità che aveva, eccetera, eccetera. Io non posso parafrasare i fatti. Chiedo scusa”*²²³⁹), ha subito (peraltro confermando la circostanza) la contestazione del P.M., al quale il collaboratore il 21.2.1997 riferì che durante il pranzo Maggi aveva chiaramente indicato in Giovanni Ventura il coordinatore per il nord Italia delle operazioni del 12 dicembre, mentre l'operazione di Milano era stata coordinata personalmente da Zorzi, il quale aveva selezionato gli uomini che vi avevano partecipato²²⁴⁰. Va segnalato che quella parte di esame in contraddittorio è stata la fase conclusiva dell'incidente probatorio e subito dopo la contestazione richiamata, il G.I.P. che stava procedendo all'atto ha formulato al dichiarante alcune contestazioni sulle modalità di rendere l'esame, sollecitandolo a riferire i fatti a suo conoscenza con maggiore autonomia. Proprio a seguito di quelle contestazioni l'incidente probatorio è stato sospeso, prima che il dichiarante concludesse quell'argomento.

Nel corso della prima udienza dibattimentale del suo esame, Digilio ha nuovamente riferito dell'incontro con Maggi e Soffiati, ribadendo sinteticamente le indicazioni già fornite²²⁴¹, e in una successiva udienza dibattimentale ha ripreso con ulteriori specificazioni il tema.

²²³⁶ Digilio, u. 26.3.1998, pp. 54-55. Il collaboratore ha aggiunto che interpretò quelle parole al ruolo che avevano assunto i servizi di sicurezza nella vicenda, anche se Maggi non fece un riferimento esplicito (p. 55-56).

²²³⁷ Digilio, u. 26.3.1998, p. 51.

²²³⁸ Digilio, u. 26.3.1998, p. 57.

²²³⁹ Digilio, u. 26.3.1998, p. 57-58.

²²⁴⁰ Digilio, u. 26.3.1998, p. 59.

²²⁴¹ Digilio, u. 8.6.2000, p. 107-108.

Digilio ha precisato che, prima dell'arrivo di Maggi al ristorante "Lo scalinetto", Soffiati gli confidò quanto era a sua conoscenza sui fatti del 12 dicembre, in particolare sulla responsabilità di Delfo Zorzi nell'azione milanese²²⁴², formulando aspre critiche su quella iniziativa terroristica che, a suo parere, era politicamente deleteria per la destra perché le avrebbe fatto perdere consenso popolare. Quelle critiche furono ripetute anche alla presenza di Maggi, il quale tacitò Soffiati ricordandogli che quelle azioni erano state decise a livello elevato, da personaggi che erano in grado di controllare l'opinione pubblica²²⁴³.

La ricostruzione di Digilio è priva di qualsiasi profilo di intrinseca contraddittorietà, atteso che, nonostante le precarie condizioni fisiche nelle quali il collaboratore ha reso la sua prima descrizione in contraddittorio di quella vicenda, già nel corso dell'udienza di incidente probatorio le indicazioni fornite da Digilio erano adeguate alla definizione dell'episodio. Non si ignora che il collaboratore ha subito in quel primo esame sull'argomento alcune contestazioni, ma non perché avesse reso indicazioni contrastanti, quanto perché non ricordava la successione dei discorsi intervenuti durante quel pranzo. L'esame dibattimentale sull'episodio, per la gran parte corrispondente a quello di incidente probatorio, ha messo ordine nella ricostruzione di Digilio:

- quell'appuntamento era tradizionale per lui, Maggi e Soffiati, rappresentando l'occasione di festeggiare il Natale tra amici;
- quell'anno erano accaduti eventi che non potevano essere ignorati nella discussione tra persone che erano certamente legate da un rapporto di amicizia, ma che erano anche militanti dell'area eversiva della destra veneta;
- difatti, non appena incontrò Digilio (e quando ancora Maggi non era giunto in ristorante), Soffiati riferì all'amico quanto era a sua conoscenza sugli avvenimenti del 12 dicembre, la responsabilità di Zorzi nell'attentato di Milano e, in generale, dei gruppi veneti riconducibili ad ON in tutte quelle azioni;
- Soffiati manifestò da subito il suo dissenso rispetto a quell'azione terroristica, ribadendo la sua posizione anche quando giunse Maggi (che, lo si ricorda, era il referente di tutti i gruppi ordinovisti veneti);
- in particolare, Soffiati rimproverò a Maggi di essere stato coinvolto negli attentati mettendo a disposizione la sua autovettura;
- Maggi confermò integralmente le responsabilità degli ordinovisti negli attentati del 12 dicembre, rivendicò con Soffiati la legittimità politica di quell'azione, rassicurò i due amici che vi erano protezioni elevate che avrebbero garantito i militanti della loro area, indicò le specifiche responsabilità, di Giovanni Ventura quale coordinatore dell'area veneta implicata negli attentati, di Zorzi quale responsabile dell'azione di Milano, di Stefano Delle Chiaie quale responsabile, insieme ai militanti di AN, delle azioni romane;
- ma la reazione di Maggi fu aspra nei confronti di Soffiati, perché da un lato respinse le critiche politiche sull'impopolarità degli attentati per l'area di destra (assicurando

²²⁴² Digilio, u. 15.6.2000, p. 29-30.

²²⁴³ Digilio, u. 15.6.2000, p. 35.

che l'opinione pubblica sarebbe stata orientata), dall'altro gli impose di non fare quei discorsi in pubblico (come ha testualmente riferito Digilio, "lo zitti").

Su questa ricostruzione nessuna valutazione critica è stata formulata dalle difese (salvo il riferimento al litigio tra Soffiati e Zorzi di cui si tratterà nel prossimo paragrafo), per cui, sotto il profilo intrinseco, si tratta di dichiarazioni pienamente attendibili e coerenti con il quadro fin qui descritto. Certo non è stata acquisita al dibattimento una prova specifica di conferma dell'episodio (che d'altronde, avrebbe potuto essere fornita esclusivamente da Maggi, essendo Soffiati da tempo deceduto), ma sotto il profilo logico non può ignorarsi che effettivamente Digilio, Maggi e Soffiati erano, oltre che militanti di destra, grandi amici, ed è del tutto verosimile che si incontrassero abitualmente per festeggiare il Natale. Anche la presenza di Maggi a Venezia nei giorni immediatamente precedenti al 25 dicembre è stata confermata dallo stesso imputato e dalle indicazioni risultanti dalla documentazione relativa ai suoi impegni lavorativi nel mese di dicembre 1969, dal quale risulta in congedo dal giorno 26 (e, quindi, presente quantomeno fino al 24). La logica di ricostruzione di quei discorsi è coerente con l'insieme di episodi descritti da Digilio, dal rapporto con Ventura e Zorzi al casolare di Paese, agli attentati ai treni (nei quali fu coinvolto anche Soffiati), alla preparazione degli attentati di dicembre da parte di Zorzi (con il sostegno materiale di Maggi), agli attentati di Trieste e Gorizia, all'incontro al Canal Salso. Ma uno specifico riscontro sul dissidio tra Zorzi e Soffiati è stato acquisito grazie alla deposizione di Martino Siciliano.

Ma di questo si tratterà nel successivo paragrafo.

In conclusione, l'episodio qui analizzato non è stato confermato dall'unica persona che avrebbe potuto farlo (cioè Maggi) ma ha trovato una serie di riscontri logici che rendono pienamente attendibile la ricostruzione di Digilio.

10 g2 – Il litigio tra Zorzi e Soffiati.

Del litigio che qui si esamina, Digilio ha accennato nella ricostruzione del pranzo di Natale, che rappresentò il primo momento in cui Soffiati manifestò il proprio radicale dissenso rispetto all'iniziativa eversiva sfociata negli attentati del 12 dicembre. Nell'udienza di incidente probatorio rievocata nel precedente paragrafo, Digilio ha ricordato lo scontro intervenuto tra Soffiati e Zorzi e le minacce che quest'ultimo rivolse al primo perché non diffondesse le notizie sulla sua partecipazione all'attentato di Milano²²⁴⁴

L'episodio è stato ripreso dalla difesa Zorzi nel corso del controesame, reputandosi da parte della stessa che Digilio avesse dimostrato nella ricostruzione della vicenda evidenti incongruenze. La Corte dispone di tutti i verbali resi da Digilio nelle indagini preliminari, ma può utilizzare nei confronti di Zorzi solo quelli che sono stati oggetto di contestazioni. Orbene, il difensore di Zorzi, pur facendo riferimento ad interrogatori nei quali Digilio avrebbe reso dichiarazioni difformi rispetto a quelle dibattimentali, in quella parte di controesame ha talvolta ommesso di indicare specificamente tali verbali, che sono stati individuati da questo giudice solo in forza

²²⁴⁴ Digilio, u. 26.3.1998, p. 51.

del contenuto della contestazione riportato nella trascrizione integrale dell'udienza. Ci si riferisce in particolare all'episodio nel quale Soffiati avrebbe riferito a Digilio del litigio intervenuto con Zorzi.

L'episodio è stato collocato dal collaboratore intorno al 1980-1981 (anche se la difesa Zorzi ha contestato che in altri interrogatori – non indicati nel verbale ma individuati in quelli del 9.10.1993 e del 16.4.1994 – il collaboratore aveva collocato l'incontro nel 1975), e alla domanda del difensore su cosa gli raccontò Soffiati, Digilio ha così risposto:

“Dunque, la cosa necessita di una spiegazione. Io fui invitato a pranzo e pertanto andai su a Colognola a casa del Bruno Soffiati, padre di Marcello, e con mia meraviglia mi accorsi che c'era, cosa che non succedeva quasi mai, quasi un alterco tra il padre e il figlio, il quale gli diceva "ma insomma, tu devi finirla con questi tuoi amici Veneziani" etc., etc.. La cosa mi sorprese e quasi mi offese, pertanto appena trovammo 5 minuti per uscire a fare due passi appena mangiato io interrogai Marcello su cosa fosse successo con il padre, e di cosa si trattava. E in effetti Marcello mi spiegò che essendo venuto a sapere che il Delfo muoveva esplosivi, etc., non solo ma anche che il Delfo con il suo gruppo di Mestre si era mosso proprio in direzione Milano, lui praticamente fece uno più uno fa due. Nel senso che non solo quello che aveva sentito, ma quello che egli aveva letto era vero, pertanto disse a Zorzi che non era un buon militante, che non era una persona che sapeva combattere contro gli avversari in maniera militaresca con una certa dignità.”²²⁴⁵

Il difensore ha replicato che sull'episodio Digilio fornì in indagini preliminari una versione, ripetuta quattro volte, diversa. Questo è il contenuto della contestazione:

“AVV. FRANCHINI - Signor Digilio ho capito. Senta, adesso io le faccio una contestazione perché questa è la prima volta che Lei racconta questa storia in questa maniera. Lei su questa baruffa ha reso almeno 4 interrogatori, su questa baruffa tra Soffiati e Zorzi, e ha reso questa versione, gliela leggo.

I. - E non gliene va bene una.

AVV. FRANCHINI - "Marcello mi disse che era venuto a sapere che Delfo muoveva esplosivi - e fino a qui siamo conformi -, aveva contatti riservati a Roma all'interno di strutture dello Stato, ed aveva materialmente deposto l'ordigno alla Banca Nazionale di Roma", questa versione Lei l'ha sempre ripetuta, 4 volte.

I. - Perché è la verità.”²²⁴⁶

L'oggetto della contestazione è tratto dai verbali di interrogatorio di Digilio del 16.4.1994 (ma del litigio Digilio aveva riferito precedentemente il 3.8.1993, pur parlando solo della disponibilità di esplosivi da parte di Zorzi) e la difformità rilevata dalla difesa verte esclusivamente su un punto, cioè l'affermazione di Soffiati che Zorzi aveva partecipato all'attentato alla BNL di Roma e non a quello della BNA di Milano. Difatti il collaboratore ha reso al difensore una risposta del tutto coincidente con quella oggetto di contestazione, cioè che Zorzi e il gruppo di Mestre “muoveva

²²⁴⁵ Digilio, u. 30.6.2000, p. 10-11.

²²⁴⁶ Digilio, u. 30.6.2000, p. 11.

esplosivi”²²⁴⁷, soggiungendo che aveva saputo che si era mosso in direzione di Milano, mentre nell’interrogatorio contestato aveva indicato la BNL di Roma come l’istituto nel quale Zorzi aveva collocato la bomba. Il difensore ha sostenuto che Digilio aveva sempre riferito la versione di cui al verbale del 16.4.1994, ma in effetti, già nel corso delle indagini preliminari, successivamente all’ottobre 1994, il collaboratore aveva reso la versione riferita in dibattimento²²⁴⁸.

Questo unico elemento di contraddizione è comune all’episodio qui analizzato e agli tre che si esamineranno nei successivi paragrafi, per cui lo si affronterà congiuntamente in conclusione di questa parte di motivazione.

Con riferimento al litigio descritto da Digilio, uno specifico riscontro è stato introdotto da Martino Siciliano, il quale, trattando del gruppo ordinovista di Verona e in particolare di Marcello Soffiati, ha dichiarato che nel periodo intercorso tra la scarcerazione di quest’ultimo e la sua morte si era diffusa nell’ambiente ordinovista una “voce” sull’accesa conflittualità tra Soffiati e Zorzi, derivante della non condivisione da parte del primo delle azioni terroristiche compiute dal secondo. Le voci dell’ambiente avevano prospettato addirittura il proposito di Soffiati di eliminare Zorzi, anche se Maggi aveva cercato di appianare quello scontro²²⁴⁹. In quello stesso interrogatorio, Siciliano ha soggiunto che apprese direttamente da Soffiati il suo giudizio critico sugli avvenimenti del 12 dicembre, avendo egli sostenuto che quegli attentati avrebbero screditato l’immagine della destra, per cui erano politicamente dannosi²²⁵⁰. Questa indicazione di Siciliano sui rapporti conflittuali tra Zorzi e Soffiati è stata parzialmente rettificata in un interrogatorio di oltre un anno successivo, nel quale il collaboratore ha ribadito che tra Soffiati e Zorzi vi erano forti attriti, ma non li ha ricollegati al giudizio critico espresso dal primo sulla strategia eversiva culminata negli attentati del 12 dicembre, prospettando piuttosto che quei discorsi avessero la funzione di coprire i veri autori della strage, in quanto Siciliano reputava che Soffiati condividesse l’ideologia eversiva di Maggi. In quell’interrogatorio, il collaboratore ha individuato la ragione del contrasto nel fatto che Soffiati riteneva Zorzi responsabile dell’appropriazione di fondi del movimento ON²²⁵¹.

Il riscontro derivante dalle affermazioni di Siciliano è specifico con riferimento a due circostanze oggettive descritte da Digilio, il giudizio che Soffiati formulò sugli avvenimenti del 12 dicembre e l’atteggiamento conflittuale di Soffiati nei confronti di Zorzi.

Sotto il primo profilo, Siciliano ha confermato di avere direttamente sentito Soffiati affermare che quegli attentati avrebbero comportato effetti dannosi nei confronti della

²²⁴⁷ Quest’affermazione è comune all’interrogatorio del 3.8.1993, a quello del 16.4.1994, a quello del 30.3.1995 e a quello dibattimentale.

²²⁴⁸ Il 30.3.1995 Digilio dichiarò che Soffiati aveva riferito della responsabilità di Zorzi nella strage di Milano.

²²⁴⁹ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 4.

²²⁵⁰ Siciliano, int. 13.10.1995, p. 5. In termini analoghi, int. 25.5.1996, p. 4, nel quale ha riferito che quando Soffiati venne arrestato per la detenzione di armi, all’uscita dal carcere riferì il sospetto che fosse stato Zorzi a compiere la delazione alla polizia a causa dello scontro sulle scelte operative del gruppo.

²²⁵¹ Siciliano, int. 20.11.1996, p. 4.

destra, perché invisibile all'opinione pubblica (cioè la stessa affermazione riferita da Digilio), ancorché abbia valutato quel giudizio come strumentale, in quanto ritenne che Soffiati condividesse l'ideologia stragista di Maggi. In effetti se la prima parte dell'affermazione di Siciliano riguarda una circostanza di fatto dallo stesso appresa e in quei termini riferita, la seconda parte è l'interpretazione di quel fatto, ritenuto dal dichiarante incompatibile con l'adesione di Soffiati all'ideologia eversiva. Pur essendo stata accertata la partecipazione di Soffiati all'elaborazione dell'iniziativa politica eversiva riconducibile ad ON (nel coinvolgimento negli attentati ai treni), non è inverosimile che a fronte delle conseguenze delle bombe del 12 dicembre, lo stesso abbia dissentito, nei termini descritti concordemente dai due collaboratori, rispetto alla tragica deriva che quelle azioni avevano assunto. Le due affermazioni riferite da Siciliano (e che questi ha ritenuto di conciliare attraverso un'interpretazione di strumentalità della seconda) sono, a parere della Corte, del tutto coerenti, perché è indubbio che Soffiati era coinvolto nell'attività eversiva del 1969 riconducibile agli ordinovisti veneti, tanto che era perfettamente a conoscenza del ruolo assunto da Zorzi nelle azioni del 12 dicembre, ma è altrettanto verosimile che lo stesso abbia formulato una valutazione politica negativa di quei fatti.

Sotto il secondo profilo, il contrasto delle due versioni di Siciliano rende verosimile entrambe le spiegazioni offerte dal collaboratore, per cui non la Corte non è in grado di risolverlo, ma deve limitarsi a prendere atto che il collaboratore ha confermato l'esistenza di un rapporto conflittuale tra Soffiati e Zorzi, in termini corrispondenti all'indicazione di Digilio.

In conclusione, deve rilevarsi che con riferimento a questo episodio è del tutto fantasioso (tanto che nessuna delle parti lo ha fatto in modo specifico) prospettare una "circuitazione di informazioni" da Digilio a Siciliano tramite gli investigatori, atteso che le dichiarazioni di riscontro sono per un verso coincidenti, per altro differiscono su alcuni particolari non irrilevanti. Se Siciliano avesse inventato la circostanza riferita al solo fine di compiacere gli inquirenti attraverso la conferma di uno specifico tema di Digilio, non avrebbe certo rettificato la sua originaria indicazione sminuendo il rilievo dell'affermazione confermativa. Invece, Siciliano ha riferito tutto quanto era a sua conoscenza, anche le deduzioni che fece sull'inattendibilità del giudizio critico di Soffiati rispetto ai fatti del 12 dicembre, manifestando in tal modo un atteggiamento assolutamente leale nei confronti dell'autorità giudiziaria.

10 g 3 – L'incontro con Zorzi in corso del Popolo del gennaio 1970.

Di questo episodio sono state acquisite al dibattimento scarse indicazioni, perché nel corso dell'esame del P.M. e delle parti civili, a Digilio non sono state rivolte domande specifiche sull'incontro²²⁵².

²²⁵² L'unico riferimento del dichiarante ad un episodio collocato in epoca successiva al 12 dicembre costituisce, a parere della Corte, un errore di collocazione temporale da parte di Digilio, quando ha riferito che incontrò casualmente Zorzi, il quale lo trattò molto male come se fosse un subalterno, richiamando i doveri di militanza a cui si era sottratto. Nell'occasione Zorzi esaltò la sua persona, citando le azioni ai confini con la Jugoslavia nelle quali aveva coinvolto i suoi ragazzi di Mestre.

Il contenuto dell'incontro descritto da Digilio è analogo a quello riferito nel precedente capitolo, per cui deve ritenersi che corrisponda all'episodio precedente al dicembre 1969 (Digilio, u. 16.6.2000, p. 60).

E' stata la difesa Zorzi ad introdurre tra i temi di discussione l'incontro in corso del Popolo a Mestre del gennaio-febbraio 1970, contestando a Digilio l'interrogatorio del 2.11.1996 nel quale dichiarò che Zorzi gli aveva confidato nell'occasione di aver partecipato all'attentato di Milano e che, nonostante tutti quei morti dovuti ad un errore, l'azione era stata importante perché aveva ridato vigore alla destra. Dell'incontro Digilio riferì anche nell'interrogatorio del 24.1.1997, precisando che avvenne in modo casuale.

La difesa ha contestato l'episodio per domandare a Digilio come fosse possibile che nella primavera del 1973, quando Zorzi gli chiese collaborazione per far evadere Ventura, egli fosse rimasto sbigottito della confessione dello stesso Zorzi di essere responsabile della strage di piazza Fontana²²⁵³, quando già era a conoscenza del coinvolgimento negli attentati milanesi. La Corte non intende sottrarsi alla valutazione di questa incongruenza, ma deve approfittare delle indicazioni fornite da Digilio sull'episodio per inquadrarlo tra gli indizi specificamente riferiti alla strage del 12 dicembre.

Secondo Digilio, Zorzi lo contattò agli inizi di dicembre del 1969 per una consulenza sul materiale esplosivo che doveva trasportare da Venezia a Milano, seppe da Maggi e da Soffiati, durante il pranzo di Natale, che effettivamente Zorzi era coinvolto nell'attentato di Milano, riferì la circostanza a Carrett, il quale lo rassicurò sul controllo degli apparati di sicurezza statunitensi, incontrò Zorzi a corso del Popolo ed ebbe conferma della sua partecipazione all'attentato di Milano. Questi quattro episodi, verificatisi nell'arco di due mesi, costituiscono un *unicum* nelle dichiarazioni del collaboratore e la loro rilevanza probatoria non può che definirsi nel loro complessivo concatenarsi.

Su questo episodio non esiste agli atti una prova (che solo Zorzi avrebbe potuto fornire) che confermi specificamente l'effettivo suo verificarsi, ma nella logica valutazione del complesso di quella ricostruzione dovrà accertarsene la fondatezza, anche in raffronto con altre dichiarazioni convergenti rispetto alla responsabilità di Zorzi.

L'incongruenza rilevata dalla difesa Zorzi è del tutto ininfluenza nella valutazione di attendibilità intrinseca, perché, come affermato dallo stesso Digilio nel corso di quel controesame²²⁵⁴ *“questi sono discorsi che pesano sulla coscienza di un uomo”*, ed è stato lo stesso difensore che lo stava interrogando a fornire, nella contestazione, una risposta logica del perché Digilio fosse sbigottito da quella ripetuta confidenza, quando ha ricordato al dichiarante che affermò in indagini *“la cosa non doveva finire*

²²⁵³ Digilio, u. 30.6.2000, p. 16-17.

²²⁵⁴ Digilio, u. 30.6.2000, p. 17, ha affermato:

“I. - Avvocato, questi discorsi sono discorsi che pesano sulla coscienza di un uomo normale, quindi ogni volta che incontro lo Zorzi io non ero mai sereno, e pertanto ogni volta avevo ragione a dire che ero sbigottito, ero effettivamente fuori me.

AVV. FRANCHINI - Lei ha detto anche "la cosa non doveva finire di stupirmi". Allora volevo chiederle: sono veri entrambi questi incontri o uno dei due se lo è inventato?

I. - No guardi, non è mia abitudine inventarmi le cose, la prego di non offendermi.

AVV. FRANCHINI - Quindi sono veri entrambi?

I. - I due incontri sono veri entrambi, certo.”

di stupirmi”. Digilio ha concluso quella parte di controesame confermando entrambi gli incontri con Zorzi, quello del 1970 e quello del 1973, e dalle sue risposte emerge che la reazione alla confidenza resa da Zorzi fu determinata, anche nel secondo incontro, dal contenuto della notizia. La Corte ritiene il giudizio espresso dalla difesa Zorzi circa l’illogicità della ricostruzione del collaboratore sia infondato. Si può variamente considerare la personalità di Digilio, ma è indubbio che il suo ruolo nell’ambito associativo ordinovista fu certamente importante, ma sempre in posizione defilata rispetto alla fase operativa delle azioni terroristiche: egli non partecipò mai ad una manifestazione, ad un convegno, ad una riunione politica, tantomeno ad attentati, ma collaborò, secondo la felice espressione di “quadro coperto”, in tutte le attività preparatorie che richiedevano competenza tecnica nel manipolare le armi e gli esplosivi. A ciò si aggiunga che, dopo la collaborazione e la grave malattia che lo ha colpito, Digilio ha sicuramente assunto atteggiamenti meno cinici rispetto a quelli che presumibilmente aveva in quegli anni, per cui è del tutto comprensibile l’utilizzo da parte sua di espressioni enfatiche nello stigmatizzare azioni alle quali egli stesso pure partecipò. Ma questo atteggiamento non può certo inficiare l’attendibilità delle dichiarazioni rese, al più impone di valutare con maggiore attenzione proprio il ruolo da Digilio assunto in quegli eventi.

Anche questo episodio si inserisce tra quelli nei quali Zorzi confessò la partecipazione agli attentati del 12 dicembre, ma, poiché Digilio ne riferì in indagini solo dopo l’ottobre 1994, l’indicazione resa riguardò sempre l’attentato milanese, per cui nessuna contestazione è stata formulata dalle difese analoga a quella già illustrata nel precedente paragrafo e che è stata riproposta con riferimento agli episodi del 1973 e del 1978-1979.

10 g 4 –L’incontro con Zorzi in corso del Popolo della primavera del 1973.

L’incontro della primavera del 1973 rappresenta, nel quadro delle dichiarazioni di Digilio, il momento conclusivo delle confidenze ricevute da Zorzi con riferimento all’attentato di Milano.

Deve premettersi che le prime indicazioni sull’incontro, finalizzato alla predisposizione di una chiave destinata a far evadere Ventura, furono rese da Digilio all’inizio del 1994, cioè contemporaneamente alla descrizione degli accessi al casolare di Paese. Quei due episodi costituirono, almeno fino alla rivelazione dell’incontro al Canal Salso, gli elementi più significativi delle accuse rivolte da Digilio a Zorzi, in quanto delinearono il rapporto di collaborazione tra il gruppo padovano (rappresentato da Ventura e Pozzan) e quello veneziano-mestrino (rappresentato da Maggi e Zorzi) nell’attuazione delle vicende eversive di quegli anni.

Su questo argomento le difese hanno svolto un approfondito controesame, evidenziando i profili di contraddittorietà che a loro parere caratterizzerebbero il *dictum* del collaboratore.

Pur potendo la Corte utilizzare nei confronti di tutti gli imputati la quasi totalità dei verbali di indagine resi da Digilio sull’incontro (essendo stati contestati nel corso del controesame), si ritiene di iniziare la descrizione dell’episodio secondo il criterio

normalmente adottato di assumere la versione dibattimentale come base di valutazione.

Digilio ha dichiarato di aver avuto due colloqui con Zorzi nella primavera del 1973 a seguito di una richiesta sollecitatagli da Maggi. Il primo appuntamento, fissato in corso del Popolo a Mestre, ebbe ad oggetto la richiesta di collaborazione, rivoltagli da Zorzi, per organizzare l'evasione di Ventura dal carcere di Treviso. Difatti, Zorzi si presentò all'incontro con un pezzetto di legno, con sopra incollato un calco di una chiave fatto di cera, riferendo che aveva l'incarico di proseguire nell'attività eversiva per scagionare i camerati detenuti al fine di disorientare i giudici che stavano indagando sulla strage, e nel contempo stava collaborando al progetto di evasione di Ventura da realizzare attraverso la chiave rappresentata nel calco di cera di cui disponeva. Zorzi chiese a Digilio di reperire un ferramenta disponibile a realizzare la chiave. Digilio si rifiutò, provocando in tal modo le ire di Zorzi, il quale lo minacciò per indurlo a non rivelare quanto era a sua conoscenza sugli attentati del 12 dicembre²²⁵⁵.

Nell'ambito di quell'incontro, Zorzi ribadì a Digilio alcune circostanze che erano a lui già note, e cioè il suo coinvolgimento nell'attentato milanese. Zorzi nell'occasione parlò dell'attentato di Milano come di un bollettino di guerra, accreditandosi come il capo di un *commando* che aveva realizzato quell'azione e ribadendo che lui (al contrario di altri) aveva avuto il coraggio di portarla a compimento; indicò, tra coloro che lo avevano aiutato, il figlio del direttore di una banca, ma senza fornire ulteriori spiegazioni²²⁵⁶. Ancora Zorzi fece alcune considerazioni su Ventura, indicandolo come "l'anello debole della catena", perché aveva rivelato all'amico Lorenzon circostanze compromettenti sugli attentati ai treni e alle banche e vi era timore che potesse collaborare con l'autorità giudiziaria²²⁵⁷. Digilio ebbe la sensazione che Zorzi intendesse eliminare Ventura una volta evaso²²⁵⁸.

Dopo aver rifiutato la collaborazione, Digilio telefonò a Maggi chiedendogli di non essere più cercato da Zorzi²²⁵⁹ e riferì a Carrett l'incontro²²⁶⁰.

Questa ricostruzione è sufficientemente logica e coerente nell'indicare le modalità di quell'incontro, pur presentando alcuni profili incongruenti, riguardanti essenzialmente l'epoca in cui avvenne, l'oggetto della richiesta, il luogo ove Ventura era detenuto. Nel corso del controesame sono stati introdotti nella ricostruzione del collaboratore ulteriori elementi di specificazione, desunti dalle contestazioni formulate dai difensori in base ai verbali delle dichiarazioni di indagine preliminare. All'udienza del 29.6.2000, sull'episodio si è assistito ad una prima parte di controesame non particolarmente utile nella definizione delle incongruenze, atteso che, alla richiesta del difensore di Zorzi sulla collocazione cronologica dell'incontro,

²²⁵⁵ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 31-32.

²²⁵⁶ Digilio, u. 15.6.2000, pp. 36-37.

²²⁵⁷ Digilio, u. 15.6.2000, p. 33. Zorzi fece anche un'allusione a Ventura definendolo l'uomo delle bombe inesplose e addebitò alla sua incapacità e alla sua codardia il fallimento degli attentati direttamente organizzati da lui (p. 35-36)

²²⁵⁸ Digilio, u. 15.6.2000, p. 34.

²²⁵⁹ Digilio, u. 15.6.2000, p. 32.

²²⁶⁰ Digilio, u. 15.6.2000, p. 34.

Digilio ha indicato il gennaio 1970 (confondendo evidentemente con l'episodio analizzato nel precedente paragrafo) e quell'errore ha determinato la contestazione logica dell'impossibilità di una simile richiesta in un periodo nel quale Ventura non era ancora stato arrestato²²⁶¹.

A quel punto, il difensore di Zorzi ha contestato le dichiarazioni rese il 29.1.1994 e il 12.11.1994, nelle quali l'episodio fu collocato nella primavera del 1973 e alla conferma di Digilio sull'esattezza di quella indicazione, lo stesso difensore ha contestato che in quel periodo Zorzi era detenuto a Monza e non a Treviso. Quella contestazione (che sull'episodio è l'unica prospettata dalle difese) ha provocato una risposta di Digilio per un verso del tutto logica, per altro confusa. Il collaboratore, dopo aver dichiarato di essere esterrefatto da quella contestazione, ha ribadito che fu Zorzi a presentarsi con il calco della chiave indicando la detenzione di Ventura a Treviso e chiedendogli di reperire un fabbro per riprodurre la chiave²²⁶², soggiungendo però un'ulteriore considerazione evidentemente riferita ad altro e precedente incontro con Zorzi, in quanto questi avrebbe nell'occasione esaltato la sua personalità, rimproverato Digilio perché era sparito dopo gli incontri di Paese, e che insieme avrebbero potuto compiere bellissime azioni in quanto egli aveva trovato un elettricista che gli aveva indicato il materiale giusto da utilizzare ed anche il congegno; si dichiarò soddisfatto sotto tutti i profili, salvo che un giovane che aveva tirato su l'aveva deluso perché si era dato all'alcool²²⁶³; soggiunse che aveva commesso l'attentato alla scuola slovena e disse che era stato incaricato di commettere altri attentati per disorientare i giudici e far pensare che gli attentatori fossero ancora liberi²²⁶⁴.

Questa seconda parte della risposta (soprattutto nel momento in cui fu resa) manifesta lo stato di confusione in cui si trovava Digilio, il quale ha compiuto una commistione tra due distinti episodi, senza rendersi conto della illogicità della risposta. A questo proposito è opportuno introdurre alcune brevi considerazioni sullo stato di salute psico-fisica del dichiarante, non per rimettere in discussione il giudizio che questa Corte ha espresso all'inizio del dibattimento quando ha reputato che Digilio fosse un imputato pienamente in grado di partecipare al processo e, nel momento in cui fu iniziato il suo esame, mai ha posto in discussione la capacità dello stesso di rendere l'esame.

Su questo specifico profilo nessuna contestazione è stata formulata dalle parti. In alcuni passi delle arringhe conclusive sono state prospettate valutazioni critiche sull'affidabilità del dichiarante sotto il profilo della correttezza del ricordo, ma nessuno dei difensori ha riproposto la tesi dell'incapacità, smentita dal faticoso esame dibattimentale svolto dal collaboratore e dalla complessiva valutazione di consistenza logica delle sue risposte.

In questo quadro vi sono stati rari momenti di confusione, il più eclatante dei quali è stato sicuramente quello valutato in questo paragrafo e collocato nella parte

²²⁶¹ Digilio, u. 29.6.2000, pp. 182-188.

²²⁶² Digilio, u. 29.6.2000, p. 189.

²²⁶³ Digilio, u. 29.6.2000, p. 189.

²²⁶⁴ Digilio, u. 29.6.2000, p. 191.

conclusiva dell'udienza del 29.6.2000. E' sufficiente la ricostruzione di quelle risposte per avere chiara la condizione di stanchezza psico-fisica del dichiarante e l'inevitabile (per una persona con seri problemi fisici) contraddittorietà delle sue risposte²²⁶⁵.

²²⁶⁵ Questo è il riferimento testuale della deposizione:

“AVV. FRANCHINI - Vede Presidente la mia domanda aveva un senso perché secondo le dichiarazioni di Digilio, come Lei sa benissimo, gli incontri in corso Del Popolo sono due, uno è gennaio '70 ed uno è la primavera estate del '73, lo ha detto almeno 10 volte, prima e dopo l'ictus, allora volevo capire lui ha risposto adesso due volte dicendo gennaio '70, io gli volevo fare una contestazione di tipo logico, che non può essere gennaio 70 perché Ventura non era in nessun carcere di questo mondo ed allora non capisco perché tutte...

P. - D'altronde credo che anche con un altro episodio di attentato riferito a Milano ci sia stato qualche problema anche in sede di incidente probatorio sulla collocazione esatta però più o meno di una qualche data si è parlato, io non so come si possa eliminare del tutto il riferimento a una data. Io ripeto ancora che le domande debbono essere fatte qualche volta lo dico oggi la Difesa Zorzi magari ha interrotto e quindi questo può dare problemi con un altro dichiarante no, d'ora in poi aspettiamo che finisca completamente vuole dire che impiegheremo un po' più di tempo non ha importanza per muovere contestazioni o altro, per il resto io sinceramente tutto questo gran problema o violazione di regole in sede di controesame non lo noto.

AVV. FRANCHINI - Allora Signor Digilio, senta, io le ho chiesto in relazione ad un suo asserito incontro con Zorzi in corso Del Popolo a Mestre dove le mostrò il calco di una chiave, Lei mi ha risposto che ricordava, io le ho chiesto quando poteva essere collocato questo incontro, Lei mi ha detto nel gennaio '70 per 2 volte e mi ha anche aggiunto visto che Lei ci tiene alle date. Allora le facevo notare che nel gennaio 1970 il Signor Ventura non era detenuto in alcun penitenziario era a piede libero.

I. - Ecco a questo punto io vorrei che ci fosse qua il suo assistito e che gli desse una spiegazione cosa è venuto a farmi fare una chiave a me se non ce n'era bisogno, non capisco questo, Lei mi mette in una situazione psicologica difficile devo considerare Delfo Zorzi un parolaio, uno che si prendeva gioco di me in quanto se non c'era necessità di fare una chiave perché non serviva a nessuno che cosa cavolo me l'ha chiesto a fare perché mi ha fatto vedere un calco? Io ricordo benissimo l'episodio ed è vero.

AVV. FRANCHINI - Quindi Lei non cambia la data cambia la spiegazione?

P.M. - Presidente io sono senza parole.

AVV. BARBESTI - La sostanza è una questione, la data è un'altra sulla data è certo la sostanza dell'incontro è quello.

AVV. FRANCHINI - Come è incerto Avvocato l'ha detto 3 volte adesso gennaio...

P. - Va bene Avvocato Franchini prenda atto del gennaio '70.

AVV. FRANCHINI - Allora io le contesto quello che Lei ha dichiarato in proposito il 29.1.94 e che poi ha ribadito nel suo memoriale 9.11.94 e nell'interrogatorio 12.11.94: "Nella primavera estate del 1973 mi propose Zorzi la fuga di Ventura dal carcere di Treviso mi mostrò il calco di una chiave in una strada del centro a Mestre", a novembre del '94 Lei ribadisce: "Eravamo in corso Del Popolo, siamo nella prima metà del 1973", e parla sempre di una proposta di fuga di Ventura dal carcere di Treviso.

I. - Va bene.

AVV. FRANCHINI - Non..

P. - Avvocato Franchini ha detto va bene, continui Avvocato. Se la contestazione è riferita alla data la può superare ed andare oltre.

AVV. FRANCHINI - La contestazione è riferita...

P. - Se lo vuole interrogatore sull'episodio...

AVV. FRANCHINI - La contestazione era riferita alla data e al carcere di Treviso, perché era a Monza. Senta Signor Digilio, allora in questo incontro che cosa è successo?

I. - Guardi sono esterrefatto che mi si dica che lo Zorzi non aveva bisogno di una chiave in quanto venne da me con un calco, però cioè i fatti non cambiano insomma, da me venne con un calco e con la richiesta di aiutarlo a trovare un fabbro che potesse riprodurla.

AVV. FRANCHINI - Ed allora?

I. - Ma non so in cosa posso esserle utile.

AVV. FRANCHINI - In questa occasione il Zorzi le fece delle confidenze, le disse qualche cosa, cosa le chiese?

I. - L'ho verbalizzato, mi chiese dove ero stato fino a quel momento, anzi fece praticamente l'esaltazione della sua personalità e per quanto riguarda me disse che non mi considerava una persona così da poco, che era dispiaciuto che io non mi fossi più fatto vedere dopo la storia di Paese e che quindi se fosse stato così avremmo potuto vederci e compiere chissà quali bellissime azioni di guerra, in soldoni poi mi disse che era riuscito a trovare un elettricista che gli aveva indicato esattamente che di materiale usare ed anche il tipo di congegno, e pertanto aveva risolto tutti i suoi problemi e che era soddisfatto, soddisfatto dei materiali però non era soddisfatto di un fatto sotto l'aspetto sociale e morale, cioè un ragazzo che lui aveva tirato su disse che gli aveva dato un dispiacere perché purtroppo si era dato all'alcol. Questo in soldoni, comunque

AVV. FRANCHINI - Ma questo discorso glielo ha fatto in occasione del incontro per il calco della chiave?

I. - Io così lo ricordo.

AVV. FRANCHINI - E non le ha detto altro?

I. - Potrei anche sbagliarmi.

AVV. FRANCHINI - Le ha detto qualcos'altro in relazione a questo discorso del calco della chiave per la fuga di Ventura o questo è stato il discorso, questo che ha riferito?

I. - Questo è stato il discorso. La chiave era un fatto che mi è rimasto molto impresso è per questo che salta fuori spesso.

AVV. FRANCHINI - Senta Signor Digilio, Lei ha riferito al Giudice istruttore e poi al Pubblico Ministero cominciando dal 16 aprile del '94 che in questa occasione in cui lo Zorzi le mostrò questo calco della chiave della cella di Ventura si attribuì una qualche responsabilità?

I. - L'attentato alla scuola slovena per esempio.

AVV. FRANCHINI - E poi qualche altra responsabilità per qualche altro attentato?

I. - No, che io ricordi no, mi disse che era stato incaricato di continuare possibilmente a fare una certa serie di attentati per disorientare elementi dei Giudici, e in questo modo salvare quelli che erano in prigione in quanto i Giudici sarebbero stati indotti a pensare che gli attentatori erano ancora liberi, questo è quello che lui si era proposto di fare al più presto possibile, fare altri attentati per disorientare le menti dei Giudici.

AVV. FRANCHINI - Quindi Lei non ricorda altro?

I. - Grossomodo ricordo questo.

AVV. FRANCHINI - Ma non si attribuì una responsabilità in relazione ai fatti del 12 dicembre '69, così ha detto Lei?

I. - Sì.

AVV. FRANCHINI - Ed allora vuole spiegarmi, vuole dirmi cosa le disse?

I. - Mi disse che ciò che era stato fatto andava fatto e che lui come un guerriero aveva l'obbligo di fare certe cose e ciò che aveva fatto non si pentiva, ne parlò come un fatto bellico, diceva che la cosa non poteva non farla, e comunque i giudizi dei camerati che spesso erano negativi lui non intendeva ascoltarli ma che era molto più giusto che apprezzassero lo sforzo da lui fatto.

AVV. FRANCHINI - E parlava di una sua responsabilità in relazione a quale degli attentati del 12 dicembre '69?

I. - Quello relativo alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, in seguito poi cambiò versione e fece a me lo stesso diverso che fece al Marcello Soffiati, cioè che non era vero che lui... dunque se noi fossimo stati interrogati imprigionamento e avessimo dovuto rispondere ai Giudici dovevamo assolutamente dichiarare che lui aveva partecipato solo all'attentato della Banca Nazionale del Lavoro a Roma.

AVV. FRANCHINI - Senta Signor Digilio Lei si ricorda, non so se se lo ricorda, che questo dichiarazioni che sta facendo adesso Lei le ha fatte il 12 novembre del 1994, non importi che Lei si ricordi la data gliela dico io, il 16 aprile del 1994 al Giudice istruttore Lei aveva fatto delle dichiarazioni diverse, se le ricorda o no? O vuole che gliel ricordo io?

I. - No guardi, non me le ricordo ma tra l'altro sono stanco desidererei che post-poniamo la seduta perché mi ripete sempre le stesse cose guardi, io non intendo continuare così.

P. - Signor Digilio penso che convenga esaurire questo argomento, rimaniamo ancora una decina di minuti ed esauriamo questo argomento è meglio, altrimenti lo si riprende domani e tutto diventa più complicato. Sentiamo la contestazione dell'Avvocato Franchini?

I. - Va bene riprendiamolo domani non cade mica il mondo.

AVV. FRANCHINI - Io domani in mezz'ora finisco e quindi comincia subito il Professore Pecorella.

P. - Anche perché per la verità era la stessa dichiarazione resa in dibattimento quella sulle confidenze di Zorzi.

All'udienza del giorno successivo, Digilio ha fornito di quell'episodio una descrizione sostanzialmente analoga a quella sopra richiamata, pur aggiungendo alcuni particolari contestatigli dal difensore.

Digilio ha collocato l'episodio nella primavera-estate 1973, indicando, a seguito della contestazione del difensore, due incontri a distanza di un giorno l'uno dall'altro, nel primo Zorzi gli consegnò il calco della chiave con la richiesta di reperire un fabbro, cercando di esaltare le sue gesta e di coinvolgere Digilio nelle attività eversive ancora in corso²²⁶⁶. Zorzi soggiunse che, pur avendo in progetto di commettere altri attentati per disorientare gli inquirenti, non poteva occuparsi personalmente di far realizzare la chiave perché, essendo stato implicato nelle azioni del 1969, sarebbe stato imprudente da parte sua esporsi, e per questo aveva chiesto la collaborazione di Digilio²²⁶⁷.

Nel secondo incontro, al rifiuto di Digilio, Zorzi reagì violentemente, mostrandosi indispettito per il suo atteggiamento, gli fece presente, come forma di intimidazione, che, dopo la morte di Lino Franco, era rimasto l'unico a sapere cosa vi fosse al casolare di Paese, e non escluse che potesse rimanere coinvolto in quei fatti²²⁶⁸.

A seguito di ulteriori contestazioni, Digilio ha riassunto l'atteggiamento di Zorzi in quei due incontri affermando che "*era tutto chiaro*": il primo giorno lo trattò bene perché voleva che collaborasse, il secondo giorno, quando si accorse della sua indisponibilità, cambiò atteggiamento²²⁶⁹.

Anche con riferimento a questo episodio, la contraddizione ricorrente rilevata dalla difesa Zorzi ha riguardato l'attentato al quale lo stesso Zorzi confidò aver partecipato, indicato fino all'interrogatorio del 16.4.1994 in quello della BNL di Roma, mentre nell'interrogatorio del 12.11.1994 riferì per la prima volta che l'operazione alla quale aveva partecipato era l'attentato milanese alla BNA.

Questo specifico tema sarà affrontato al termine di questa parte di motivazione.

10 g 5 – Gli incontri con Maggi nel corso degli anni '70.

Digilio ha, infine, ricostruito due distinti episodi nei quali Maggi manifestò la piena consapevolezza di quanto accaduto il 12 dicembre, rivendicando la paternità di quelle azioni eversive e giustificandone le conseguenze.

AVV. FRANCHINI - Sì, Presidente ma nelle indagini preliminari c'è una prima versione che poi viene mutata e io volevo capire perché e quali sono le diversità, non è un argomento del tutto secondario perché poi, ecco, dovremo passare a questo incontro del gennaio '70 che lui distingue nelle indagini preliminari da quello della primavera del '73, e quindi dovremo fare... Io desidererei che fosse fresco insomma, perché sennò mi si dice che è stanco.

P. - Comunque sono quasi due ore, preferisce che continuiamo domani Signor Digilio?

I. - Sissignore, grazie" (Digilio, u. 29.6.2000, pp. 189-192).

²²⁶⁶ Digilio, u. 30.6.2000, p. 3, ha riferito che Zorzi cercò di recuperarlo come suo adepto, raccontandogli come si erano svolti certi fatti e facendo anche la parte dell'eroe; alla fine del discorso gli disse che sapeva che non era una persona con il coraggio che lui aveva avuto, ma che avrebbe potuto comunque fare qualcosa; contemporaneamente gli diede in mano un sacchetto di plastica con un pezzetto di legno e incollato un pezzo di cera che rappresentava il calco di una chiave a farfalla.

²²⁶⁷ Digilio, u. 30.6.2000, p. 4.

²²⁶⁸ Digilio, u. 30.6.2000, p. 5-6.

²²⁶⁹ Digilio, u. 30.6.2000, p. 7.

Alla domanda del P.M. di quale fosse l'atteggiamento di Maggi rispetto alle indagini sulla strage di piazza Fontana, Digilio ha riferito in dibattimento che questi gli disse che gli apparati di protezione di cui disponevano i gruppi di destra consentivano di controllare le indagini e di non mettere in pericolo i militanti coinvolti. A seguito della contestazione del P.M., il collaboratore ha poi confermato che nella primavera del 1972, Maggi manifestò la propria preoccupazione per la direzione in cui si stavano muovendo le indagini e sollecitò i militanti veneziani a valutare l'opportunità di riparare all'estero per non rimanere coinvolti nelle indagini (tanto che Boffelli fece presente che non tutti erano in grado di sostenere una latitanza all'estero)²²⁷⁰

Certamente più rilevante è l'episodio avvenuto alcuni anni dopo, intorno al 1978-1979, ricollegato esplicitamente ai discorsi intervenuti tra Digilio e Maggi (che hanno origine nel pranzo di Natale del 1969), nel corso dei quali quest'ultimo palesò la piena consapevolezza della responsabilità di Zorzi (e sua personale) negli attentati del 12 dicembre.

L'episodio è stato introdotto nel processo solo nel controesame, atteso che le difese di Zorzi e di Maggi hanno ritenuto che anche quella ricostruzione presentasse incongruenze e contraddizioni insuperabili, tali da inficiare la complessiva attendibilità del collaboratore. Il difensore di Zorzi ha contestato, a seguito del mancato ricordo di Digilio, un interrogatorio del 16.4.1994 nel corso del quale quest'ultimo dichiarò che quando era segretario del poligono di tiro aveva parlato con Maggi degli eventi degli anni passati e alla richiesta di quest'ultimo di prendere qualche iniziativa, aveva risposto che non intendeva pregiudicare la posizione professionale acquisita e aveva rimproverato Maggi del suo comportamento quando aveva consentito a Zorzi di contattarlo per coinvolgerlo in azioni eversive. Maggi aveva cercato di minimizzare la responsabilità di Zorzi, affermando che erano cose vecchie e di poco conto, ma Digilio aveva replicato di essere a conoscenza della "rissa" di Zorzi con Soffiati (che Maggi aveva tentato di ricomporre) e della bomba deposta da Zorzi a Roma²²⁷¹. Digilio ha confermato le dichiarazioni contestategli, ma lo stesso difensore ha chiesto spiegazioni della differente versione che sull'episodio aveva fornito in un successivo interrogatorio del 30.3.1995, quando il discorso che fece a Maggi fu riferito alla bomba di Milano. Digilio ha risposto che in effetti Zorzi gli aveva confessato la sua partecipazione all'attentato di Milano e anche con riferimento all'incontro con Maggi, quella fu la sua affermazione²²⁷².

L'ultima contestazione sull'episodio ripercorre la versione difensiva sulla difformità di dichiarazioni, nell'aprile 1994 riferite a Roma, nel marzo 1995 riferite a Milano.

Su questo tema, nelle udienze di controesame del 30.6.2000 e del 7.7.2000, i difensori di Zorzi e Maggi hanno svolto le medesime contestazioni logiche a Digilio, facendogli presente che nell'aprile 1994 aveva fatto riferimento alla partecipazione di Zorzi all'attentato alla BNL di Roma (e anche nell'incontro con Maggi quella fu l'affermazione che Digilio contestò all'amico), mentre nei successivi interrogatori (del 30.3.1995 e del 5.2.1997) aveva affermato il coinvolgimento di Zorzi nella strage

²²⁷⁰ Digilio, u. 15.6.2000, p. 38.

²²⁷¹ Analoga contestazione è stata formulata dalla difesa Maggi nell'u. 7.7.2000, pp. 166-167.

²²⁷² Digilio, 30.6.2000, p. 18-21.

di Milano. Quel riferimento era differente anche rispetto alle indicazioni rese da Soffiati in occasione del pranzo di Natale e a quelle di Zorzi del gennaio 1970 e della primavera del 1973.

Secondo le affermazioni rese nell'interrogatorio del 5.2.1997 (ma confermate anche in alcuni passi dell'esame dibattimentale), Digilio motivò quella diversità precisando che Zorzi, dopo aver ammesso il proprio coinvolgimento nella strage di Milano, tentò di indurre Digilio e Soffiati a riferire all'autorità giudiziaria, se ne fossero stati costretti, che in realtà aveva partecipato all'attentato di Roma.

Con specifico riferimento all'incontro esaminato in questo paragrafo, la difesa Maggi ha contestato la logicità delle affermazioni di Digilio, deducendo che, se Maggi già prima degli attentati del 12 dicembre e, quindi, nel pranzo di Natale, aveva espressamente manifestato la propria consapevolezza su quanto doveva accadere e la responsabilità della destra in quelle stragi, sarebbe del tutto illogico il suo tentativo di minimizzare l'azione di Zorzi durante il colloquio del 1978-1979²²⁷³.

Quest'ultimo profilo è, a parere della Corte, di scarsa rilevanza nella valutazione di attendibilità della deposizione di Digilio sul punto, atteso che non si rileva l'illogicità del comportamento tenuto da Maggi, il quale, a distanza di molti anni dai fatti del 1969, ben poteva ritenere importante, anche per la sua posizione, ridimensionare il significato della partecipazione di Zorzi agli attentati del 12 dicembre.

L'incongruenza comune agli altri episodi è la questione della responsabilità di Zorzi per l'uno o l'altro degli attentati del 12 dicembre e su questo la Corte ritiene di affrontare l'argomento accomunando tutti gli episodi.

10 g 6 – La diversità delle indicazioni fornite da Digilio nel corso delle indagini preliminari in ordine al coinvolgimento di Zorzi nell'attentato alla BNL di Roma o in quello alla BNA di Milano.

La questione, su cui legittimamente le difese di Zorzi e Maggi hanno soffermato la loro attenzione critica, non può essere valutata senza considerare il contesto temporale delle dichiarazioni rese da Digilio su tutti e cinque gli episodi esaminati in questa parte della motivazione. Per tutte le vicende, le indicazioni che Digilio rese in indagini preliminari sul coinvolgimento di Zorzi negli episodi di Roma o di Milano furono indubbiamente condizionate dall'atteggiamento processuale del collaboratore e, quindi, è indispensabile, prima di formulare un giudizio sull'attendibilità di quella parte di dichiarazioni, ricostruire cronologicamente le dichiarazioni di indagine come modificate tra il 1994 e i primi mesi del 1995.

Deve ribadirsi che i verbali di interrogatorio che si utilizzeranno sono esclusivamente quelli che i difensori di Zorzi hanno contestato al dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale.

Fino all'interrogatorio del 16.4.1994, le dichiarazioni di Digilio sul coinvolgimento di Zorzi negli attentati del 12 dicembre riguardarono sempre l'episodio della BNL di Roma, atteso che, con riferimento sia al litigio intervenuto tra Soffiati e Zorzi, sia all'incontro del 1973 con Zorzi, sia all'incontro del 1978-1979 con Maggi, il

²²⁷³ Così la difesa Maggi, u. 7.7.2000, p. 173.

collaboratore individuò sempre nell'attentato romano quello per cui Zorzi aveva ammesso la sua partecipazione. Così, il 3.8.1993 e il 9.10.1993 Digilio riferì del litigio tra Zorzi e Soffiati, senza peraltro far riferimento agli attentati del 12 dicembre; il 29.1.1994 riferì per la prima volta l'incontro del 1973 con Zorzi, senza ancora specificare che nell'occasione questi aveva ammesso la sua partecipazione agli attentati del 1969 (ma ancora non aveva descritto gli accessi al casolare di Paese); dopo che tra il gennaio e l'aprile 1994 Digilio aveva descritto numerosi rilevanti episodi, nell'interrogatorio del 16.4.1994, indicò per la prima volta che aveva appreso della partecipazione di Zorzi agli attentati del 12 dicembre e in particolare il suo diretto coinvolgimento in quello romano alla BNL (il collaboratore descrisse l'incontro del 1973, il litigio di Soffiati con Zorzi e l'incontro con Maggi del 1978-1979).

L'interrogatorio del 16.4.1994 (pienamente utilizzabile perché è stato contestato dalle difese nel controesame riguardante i tre argomenti richiamati) rappresenta un momento importante nella collaborazione di Digilio, perché, dopo aver descritto negli interrogatori immediatamente precedenti gli accessi al casolare di Paese, per la prima volta il collaboratore attuò un diretto collegamento tra gli ordinovisti venezianimestrini (e in particolare Zorzi) e gli attentati del 12 dicembre. E' indubbio che in quell'atto il riferimento di Digilio fu sempre l'attentato alla BNL di Roma, ma è anche vero che fu solo allora che quell'affermazione fu compiuta da collaboratore.

Difatti, dopo aver reso alcuni interrogatori su argomenti marginali rispetto alla strage del 12 dicembre, il 10.10.1994, l'atteggiamento di apertura con gli investigatori assunse una sempre maggiore ampiezza. All'inizio di quel verbale il collaboratore espresse chiaramente le ragioni per cui aveva fino ad allora mantenuto un atteggiamento prudente nel rivelare compiutamente quanto a sua conoscenza su quelle vicende eversive, affermando che aveva cercato di capire se fossero ancora presenti in Italia settori appartenenti agli apparati dello Stato che potessero pregiudicare la propria incolumità fisica nel caso avesse rivelato tutto quanto era a sua conoscenza ed assicurando agli investigatori che aveva solo gradatamente acquisito fiducia nel tipo di tutela che gli era stata garantita. A quel punto affermò che era intenzionato ad integrare le proprie dichiarazioni e riferì più specificamente degli accessi al casolare di Paese.

Il successivo interrogatorio di Digilio è del 12.11.1994, nel corso del quale il collaboratore produsse una memoria di precisa ricostruzione di alcune vicende che fino a quel momento aveva riferito con parziali reticenze e in particolare modificò l'indicazione del coinvolgimento di Zorzi nell'attentato di Milano e non in quello di Roma. In quel memoriale (datato 9.11.1994) e nell'interrogatorio a cui fu allegato, Digilio indicò chiaramente che nell'incontro del 1973 Zorzi aveva ammesso la sua partecipazione all'attentato della BNA di Milano.

In successivi interrogatori, anche i riferimenti tratti dalle confidenze ricevute da Soffiati in merito al litigio intercorso con Zorzi e all'incontro con Maggi del 1978-1979, furono indicati nell'attentato milanese.

Ma il momento decisivo per valutare le ragioni della prima indicazione fornita dal collaboratore e della modifica apportata a partire dalla fine del 1994, è proprio

l'interrogatorio dell'12.11.1994, perché è vero che è successivo alla ammissione del collaboratore di aver acquisito maggiore fiducia negli investigatori e di aver quindi deciso di essere meno reticente su alcuni argomenti in precedenza riferiti, ma, come rilevato dalla difesa Zorzi, quell'interrogatorio è collocato a distanza di due settimane dal primo ciclo di interrogatori di Martino Siciliano. Si è sostenuto da quella difesa che le affermazioni dell'12.11.1994 rappresenterebbero la "vendetta" di Digilio per quanto Siciliano (ritenuto la *longa manus* di Zorzi) aveva appena riferito sulla responsabilità di zio Otto negli attentati di Trieste e Gorizia e in quelli del 12 dicembre.

Ritiene la Corte che la ricostruzione difensiva non sia fondata su elementi oggettivi tratti dalle acquisizioni di questo processo, perché negli interrogatori dell'ottobre e del novembre 1994 vi è un solo fugace riferimento alla persona di Martino Siciliano, quando, alla domanda del G.I. se lo conosca, Digilio rispose negativamente. Ma non può ignorarsi che proprio al termine di quell'atto del 10.10.1994, precedente agli interrogatori di Siciliano dell'ottobre 1994, Digilio si riservò di fornire ulteriori elementi sul ruolo di Delfo Zorzi e sul suo comportamento, preannunciando la prosecuzione dell'atteggiamento di più leale collaborazione con l'autorità giudiziaria già attuato in quell'interrogatorio, dal quale non emerge alcun sospetto sulla consapevolezza di Digilio che Siciliano avrebbe iniziato la collaborazione. Il successivo interrogatorio è dell'11 novembre, cioè quando Siciliano aveva già reso la prima *tranche* di interrogatori, ma il tenore dell'atto non fa trasparire alcun legame tra la collaborazione di Siciliano e le nuove dichiarazioni rese da Digilio, il quale, quasi ottemperando ad un impegno assunto circa un mese prima, produsse un memoriale nel quale non vi è alcun riferimento a Siciliano.

Orbene, o si ritiene che gli investigatori abbiano comunicato immediatamente a Digilio le dichiarazioni di Siciliano (ma di ciò non vi è agli atti alcuna prova o anche mero indizio) oppure le ragioni di quel mutamento di atteggiamento sono da ricercare altrove.

Una delle ragioni fu indicata immediatamente dallo stesso collaboratore, il quale manifestò la progressiva acquisizione di fiducia nei confronti delle autorità statali con cui era in rapporto, ma l'ulteriore spiegazione può rinvenirsi nell'atteggiamento processuale assunto da Digilio nella fase di indagini della primavera 1994, finalizzato, come più volte ricordato, ad allontanare da sé il sospetto di qualsiasi coinvolgimento nella strage di piazza Fontana. Per Digilio, durante il corso di tutte le indagini e fino all'ammissione dell'episodio del Canal Salso, non era indifferente ricostruire un quadro di responsabilità nei confronti di Zorzi e Maggi in ordine agli attentati di Roma (nei quali non vi erano state vittime) rispetto all'attentato alla BNA di Milano, che rappresentava l'evento simbolico e più tragico tra quelli verificatisi il 12 dicembre. Il collaboratore, come già ritenuto nel capitolo 4, manifestò nel corso delle indagini preliminari la preoccupazione di escludere la propria responsabilità (più morale che giudiziaria) nella strage di piazza Fontana e, in questa prospettiva, è del tutto logico che allontanasse anche da Zorzi il riferimento alle azioni milanesi. Se Digilio era l'esperto in armi ed esplosivi del gruppo ordinovista veneziano-mestrino, di cui Zorzi rappresentava uno dei massimi esponenti, coinvolto nella fase

preparatoria ed attuativa degli attentati del 12 dicembre, l'interesse del dichiarante era quello di ricollegare il gruppo per cui operava agli episodi di Roma.

Se questa affermazione è esatta (e dalla ricostruzione degli episodi compiuta in questo capitolo, sono emersi elementi di conferma di tale atteggiamento) è del tutto inverosimile che Digilio, prima dell'12.11.1994 fosse a conoscenza delle dichiarazioni di Siciliano, perché queste ultime, insieme all'indicazione della responsabilità di Zorzi nell'attentato alla BNA di Milano, avrebbero rappresentato un significativo elemento indiziario a carico dello stesso dichiarante.

Il 16.4.1994 Digilio indicò l'attentato romano come riconducibile ai veneti e in particolare a Zorzi, sia perché aveva l'interesse ad allontanare da sé i sospetti per l'attentato romano, sia perché non aveva ancora acquisito piena fiducia negli investigatori e riteneva di dover ancora essere reticente sull'argomento. Dopo l'estate di quell'anno l'atteggiamento di Digilio mutò ed egli ammise che il coinvolgimento di Zorzi riguardava l'attentato milanese, ma tale affermazione non fu in alcun modo condizionata dall'intervenuta collaborazione di Siciliano, le cui dichiarazioni, nella prospettiva di tutela della propria posizione processuale, avrebbero dovuto indurre Digilio a ribadire l'indicazione dell'attentato romano, perché la responsabilità di Zorzi per quello milanese avrebbe comportato il coinvolgimento dello stesso dichiarante.

Il controesame della difesa Zorzi ha indubbiamente evidenziato un'incongruenza nella ricostruzione dell'episodio, ma si tratta di circostanza del tutto coerente con lo sviluppo della progressiva ammissione di responsabilità da parte di Digilio, a cui si è dedicato una parte del capitolo 4.

Non può neanche escludersi che le confidenze fatte da Zorzi a Digilio presentassero le caratteristiche di ambiguità descritte dal collaboratore nell'interrogatorio del 12.11.1994. Secondo la contestazione formulata dalla difesa Zorzi, la vicenda del 1973 si sarebbe svolta in due giornate, nella prima delle quali Zorzi fece riferimento alla sua responsabilità per l'attentato di Milano (d'altronde coerente con l'episodio del Canal Salso che all'epoca Digilio non aveva ancora rivelato), nella seconda, quando ricevette il rifiuto di collaborazione da parte di Digilio, modificò le affermazioni del giorno precedente, facendo riferimento all'operazione del 12 dicembre e precisando che aveva agito alla BNL di Roma.

Questo profilo della doppia affermazione di Zorzi è stato valutato dalle difese come il più eclatante nella valutazione di inattendibilità di Digilio, reputandosi del tutto illogico ed incoerente quella che il dichiarante ha definito la "mossa diabolica" di Zorzi.

La Corte, a fronte del descritto quadro probatorio, prende atto degli elementi incontestabili derivati dalla valutazione delle prove ed è in grado solo di prospettare la maggiore o minore attendibilità delle interpretazioni fornite dalla parti processuali. Così è possibile che Zorzi abbia assunto rispetto a Digilio un atteggiamento ambiguo, rettificando l'ammissione di responsabilità con riferimento a Milano per attenuare quell'affermazione, così come è possibile che le indicazioni fornite da Digilio in quell'interrogatorio del novembre 1994 (e ripetute fino all'esame dibattimentale) rappresentino il tentativo del collaboratore di rendere coerenti dichiarazioni che tali

non potevano essere. Non può ignorarsi che Digilio ha dimostrato una personalità che legittima tale interpretazione. perché, come tutte le parti hanno riconosciuto (pur attribuendo a tale caratteristica significati diversi), è una persona indisponibile ad ammettere contraddizioni nel suo *dictum*, a riconoscere di essere stato reticente su alcuni profili delle vicende descritte, a ritenere che possa incorrere in qualche difetto nella memoria. Così, nel caso della diversità di indicazioni sulla responsabilità di Zorzi nell'uno o nell'altro attentato, Digilio potrebbe avere ricostruito una "mossa diabolica" di Zorzi, diretta a modificare la propria ammissione di responsabilità, indicando dapprima l'istituto romano, quindi quello milanese, ma imponendo ai due di non riferire all'autorità giudiziaria quest'ultima indicazione²²⁷⁴.

Quanto agli specifici riscontri su tutti gli episodi trattati in questa parte di motivazione, vanno innanzitutto richiamate le considerazioni più volte esposte in ordine alla necessità di valutare complessivamente le vicende di quei mesi a cavallo del dicembre 1969, perché è il quadro d'insieme a richiedere la verifica di attendibilità logica e obiettiva. Il dissenso di Soffiati rispetto agli attentati del 12 dicembre fu espresso, secondo Digilio, già nel corso del pranzo di Natale del 1969, per cui il successivo scontro con Zorzi è la prosecuzione di un contrasto politico scandito in successivi episodi avvenuti subito dopo la strage. Gli incontri con Zorzi del 1970 e del 1973 non possono che valutarsi come coerenti e logici nella prospettiva di un rapporto di collaborazione di Digilio con Zorzi, precedente agli attentati ai treni, a quelli di Trieste e Gorizia e del 12 dicembre. Se all'inizio dell'estate del 1969 Digilio incontrò Zorzi al casolare di Paese mentre stava predisponendo, con Ventura e Pozzan, gli ordigni da utilizzare negli attentati ai treni, lo incontrò nel mese di settembre per fornire l'ulteriore supporto tecnico rispetto agli ordigni da utilizzare negli attentati di Trieste e Gorizia (predisposti proprio da Digilio), lo incontrò nei giorni immediatamente precedenti al 12 dicembre per predisporre il materiale necessario alla preparazione degli ordigni utilizzati negli attentati di Milano e Roma, è del tutto logico che, una volta verificatisi questi ultimi Zorzi non avesse difficoltà ad ammettere la propria partecipazione agli attentati, che a Digilio doveva essere ben nota.

In questo quadro, anche l'incontro del 1973 si inserisce logicamente in una collaborazione continuativa di Digilio con il gruppo terroristico di cui Zorzi e Maggi facevano parte. Digilio ha riferito che fu proprio Maggi a contattarlo perché incontrasse Zorzi, confermando la permanenza di quel vincolo associativo che vedeva nei due imputati gli esponenti di spicco dell'area veneziana-mestrina e di cui si è diffusamente trattato nel capitolo 8. D'altronde la richiesta di Zorzi (ma non si può ignorare che la chiave che avrebbe dovuto essere realizzata era destinata a far evadere Ventura, cioè uno degli esponenti dello stesso gruppo eversivo detenuto per i fatti del 12 dicembre) riguardava la realizzazione di un oggetto metallico, cioè un'attività che rientrava nelle competenze di manualità che a Digilio erano riconosciute (tanto che era esperto nella rettifica delle armi e disponeva di un vero e proprio laboratorio). I

²²⁷⁴ La ricostruzione di Digilio è, invero, riferita a diversi momenti della vicenda, ma in tutti emergono evidenti contraddizioni, non spiegabili se non con il tentativo del dichiarante di conciliare tutto, anche quello che è inconciliabile.

riscontri agli episodi qui analizzati sono forniti dagli accertamenti compiuti nel capitolo 8 in ordine ai rapporti di collaborazione politica tra i gruppi eversivi del Veneto, al coinvolgimento di Maggi e Zorzi nell'attività eversiva, non cessato con i fatti del 1969, ma proseguito quantomeno fino al 1977, nonché alle specifiche competenze dei protagonisti della vicenda. Ma, a proposito dell'episodio del 1973, gli elementi di riscontro sono ancora più specifici, riguardando l'effettività di progetti di evasione in favore di Ventura e Freda, organizzati tra il 1972 e il 1973, di cui uno presenta caratteristiche analoghe a quelle descritte da Digilio

Con riferimento al progetto di fuga organizzato nell'interesse di Ventura mentre era detenuto nel carcere di Monza, non è qui necessario ripercorrerne la ricostruzione compiuta nel procedimento di Catanzaro, essendo qui sufficiente evidenziare gli elementi rilevanti a fini di riscontro:

- effettivamente nel 1973 fu progettata l'evasione di Ventura, tanto che questi entrò nella disponibilità di una chiave che era idonea ad aprire la porta della cella del carcere di Monza ove era detenuto²²⁷⁵;

- quel progetto era stato organizzato dall'esterno del carcere e, secondo la sorella e la moglie di Ventura, era riconducibile a Giannettini²²⁷⁶;

- Mariangela Ventura ha confermato che la proposta di evasione pervenne da Giannettini, pur precisando in questo dibattimento che la chiave le fu consegnata dalla cognata, alla quale l'aveva consegnata Giovanni²²⁷⁷;

- Ventura rifiutò di verificare la fattibilità di quel progetto perché aveva manifestato timore per quella proposta²²⁷⁸.

Stimamiglio²²⁷⁹ ha riferito di un tentativo di evasione di Ventura dal carcere di Novara.

La Baietto ha anche riferito di un ulteriore progetto di evasione del marito, di cui lei non si occupò²²⁸⁰, confermato da Stimamiglio, il quale, durante il periodo di soggiorno obbligato, organizzò la fuga di Ventura attraverso la Corsica, ma il progetto non andò a buon fine. Nel 1981 Ventura riuscì ad allontanarsi da Catanzaro grazie all'aiuto dello stesso Stimamiglio²²⁸¹.

Infine, Napoli ha riferito di aver appreso da Fachini che la fuga di Ventura dall'Italia fu decisa ed attuata perché vi era il timore che potesse parlare e che fu proprio Fachini ad organizzarla²²⁸².

Per quanto riguarda Freda si richiamano le dichiarazioni di Calore²²⁸³, Aleandri²²⁸⁴, Izzo²²⁸⁵ e Barreca²²⁸⁶, i quali hanno riferito che furono Fachini e Raho ad organizzare

²²⁷⁵ Si richiama l'esperimento giudiziale del 24.1.1976.

²²⁷⁶ In questo senso, Mariangela Ventura, p. 55 e Baietto, p. 44.

²²⁷⁷ Mariangela Ventura, p. 53.

²²⁷⁸ Baietto, p. 46.

²²⁷⁹ Stimamiglio, p. 144.

²²⁸⁰ Baietto, p. 50-51.

²²⁸¹ Stimamiglio, p. 145. Mariangela Ventura, p. 65-66.

²²⁸² Napoli, p. 62.

²²⁸³ Calore, p. 174-175 e 220.

²²⁸⁴ Aleandri, p. 20-22.

²²⁸⁵ Izzo, p. 41-42.

²²⁸⁶ Barreca, int. 22.12.1998.

quella fuga dal soggiorno obbligato, contattando Calore e Aleandri, il cui gruppo accompagnò Freda lontano da Catanzaro. La fuga fu poi sostenuta dalla 'ndrangheta calabrese, tanto che Freda rimase ospite di Barreca per quattro mesi.

Vinciguerra ha riferito che nel luglio del 1973 Zorzi lo contattò per chiedergli di trovare un passo montano per far espatriare Freda dopo che fosse evaso, ma il progetto non fu realizzato perché fallì l'evasione.

Questo quadro consente di formulare un giudizio di piena compatibilità logica tra la ricostruzione di Digilio sulla richiesta di Zorzi di collaborare al progetto di evasione di Ventura e la molteplicità di indicazioni fornite nel dibattito sull'effettiva progettazione di evasioni o fughe di Freda e Ventura dal carcere e dal soggiorno obbligato. Sia durante la detenzione di questi ultimi, sia dopo il provvedimento di scarcerazione per scadenza dei termini massimi di carcerazione, ipotesi di quel tipo furono frequenti, sia in favore di Ventura (i progetti di evasione dal carcere di Monza e dal carcere di Novara, oltrechè l'allontanamento dal soggiorno obbligato tentato una prima volta e realizzato la seconda), sia in favore di Freda (il progetto di evasione descritto da Vinciguerra e l'allontanamento dal soggiorno obbligato di Catanzaro). Non può, infine, ignorarsi che anche Marco Pozzan fu fatto allontanare clandestinamente dall'Italia grazie alla collaborazione del SID e con la partecipazione di Giannettini e Fachini.

E' interessante rilevare come Fachini e Giannettini siano stati indicati da alcuni testimoni come gli organizzatori di alcuni progetti descritti, ma è soprattutto l'indicazione che ha fornito Vinciguerra sulla richiesta formulatagli da Zorzi nel luglio 1973 a confermare in maniera più specifica la ricostruzione di Digilio. Due sono gli elementi da valutare criticamente rispetto al racconto di quest'ultimo, il periodo in cui avvenne l'incontro con Zorzi e il luogo ove Ventura era all'epoca detenuto.

Sotto il primo profilo Digilio ha indicato in più occasioni l'anno 1973, anche se non sono mancate nelle indagini affermazioni meno certe, che collocarono l'episodio in periodo primaverile o estivo, senza una precisa indicazione dell'anno. Riguardo al luogo di detenzione, Digilio ha sempre riferito che Zorzi parlò del carcere di Treviso. Orbene, questi due dati devono essere congiuntamente valutati, osservandosi che nella primavera-estate 1973 Ventura era detenuto al carcere di Monza, mentre fu detenuto a Treviso dal 5.12.1971 al 24.2.1972.

La pubblica accusa ha ritenuto di inquadrare la richiesta formulata da Zorzi a Digilio nel progetto di evasione dal carcere di Monza, reputando che l'indicazione della data fosse compatibile con un errore nell'individuazione del luogo di detenzione di Ventura. Il P.M. ha sostenuto che la chiave raffigurata nel calco che Zorzi mostrò a Digilio sarebbe stata quella prodotta dalla sorella di Ventura nell'ambito del procedimento di Catanzaro, pur evidenziando che Digilio aveva errato nell'indicazione del carcere di Treviso. Si tratta di una prospettazione che presenta profili di indubbia logicità. Zorzi rientrò dal Giappone dopo la prima borsa di studio proprio nel maggio 1973, quando Giovanni Ventura era ancora detenuto nel carcere di Monza. A Digilio fu mostrato un calco di cera, che non avrebbe potuto provenire altro che dall'interno del carcere, nel quale era detenuto, insieme a Ventura, anche

Giorgio Mazza; questi ha dichiarato di non aver aderito alla richiesta di Ventura di aiutarlo nel progetto di evasione, ma, al di là della valutazione di attendibilità di questo teste, le sue dichiarazioni rappresentano una conferma che Ventura nel corso di quella detenzione si attivò per evadere.

Il quadro probatorio presenta molteplici elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore, alcuni certi, altri diversamente interpretabili. Se è certo che tra il 1972 e il 1973 Ventura si era attivato per evadere dal carcere²²⁸⁷ ed aveva ottenuto assicurazioni da Giannettini di una collaborazione da parte del SID²²⁸⁸; che Ventura aveva ottenuto una chiave che gli avrebbe consentito di aprire la porta della cella del carcere di Monza ove era detenuto in un periodo compatibile con l'indicazione di Digilio nonché con la presenza di Zorzi in Italia (cioè la primavera-estate 1973); che Freda e Ventura organizzarono più di un progetto di evasione dal carcere a partire dal 1972, ad uno dei quali collaborò anche Zorzi²²⁸⁹.

La riferibilità del calco mostrato da Zorzi a Digilio con quella prodotta da Mariangela Ventura nel procedimento di Catanzaro è inficiata da un solo elemento, cioè l'indicazione da parte di Digilio del carcere di Treviso e non di quello di Monza, perché, al di là di questa affermazione, tutti gli altri elementi di riscontro sono coerenti con tale prospettazione: la presenza di Zorzi in Italia nel maggio 1973, la detenzione di Ventura nel carcere di Monza, cioè quello di cui disponeva la chiave, nella primavera-estate 1973, la codetenzione in quello stesso carcere di Giorgio Mazza, che per l'attività svolta aveva la possibilità di predisporre un calco della chiave della cella di Ventura²²⁹⁰ e che, pur negando di averlo fatto, ha ammesso che Ventura nel corso di quella detenzione gli chiese una collaborazione nel progetto di evasione²²⁹¹.

Il quadro così descritto rende evidente una circostanza, cioè l'assoluta sincerità di Digilio nella ricostruzione dell'episodio. Se il collaboratore avesse voluto in qualche modo ricondurre la chiave all'episodio oggetto del procedimento di Catanzaro, non avrebbe palesemente errato nell'indicazione del carcere ove Ventura era all'epoca detenuto, a meno di non ritenere che Digilio sia un "mentitore approssimativo" che non verifica, prima di ricostruire falsamente i fatti, neanche gli elementi fondamentali di riscontro. Invece, il collaboratore ha indicato un carcere che sicuramente non era riconducibile al progetto di evasione descritto dalla moglie e dalla sorella di Ventura, errando nell'indicazione del carcere, ma dimostrando in tal modo assoluta credibilità.

²²⁸⁷ In questo senso si richiamano le concordi dichiarazioni di Mariangela Ventura, della Baietto, di Stimamiglio, di Mazza.

²²⁸⁸ In questo senso si richiamano le dichiarazioni di Mariangela Ventura e della Baietto, riscontrate, e perciò attendibili, dalla collaborazione di Giannettini e del SID per l'espatrio di Pozzan.

²²⁸⁹ Come riferito in epoca non sospetta, cioè nel 1984, da Vinciguerra, le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte pienamente affidabili.

²²⁹⁰ Mazza, int. 1.3.2000, p. 5, era segretario del direttore del carcere di Monza

²²⁹¹ Mazza fu detenuto nel carcere di Monza dal 22.12.1970 al 22.10.1973 (Mazza, int. 1.3.2000, p. 4) e ha dichiarato che Ventura gli chiese un aiuto per farlo fuggire dal carcere, recuperando le chiavi dall'ufficio del direttore (p. 8)

In conclusione la Corte ritiene che gli elementi illustrati rappresentino riscontri specifici dell'episodio, essendo riconducibile la chiave entrata nella disponibilità di Ventura al calco di cera mostrato a Digilio da Zorzi.

Ma anche a voler escludere che un tale riscontro consenta di affermare l'identità tra la chiave rappresentata in quel calco e quella prodotta da Mariangela Ventura nel procedimento di Catanzaro, quel che dalla ricostruzione dei progetti di evasione che coinvolsero Freda, Ventura e Pozzan riscontra incontestabilmente le dichiarazioni di Digilio sull'incontro con Zorzi è proprio l'effettiva esistenza di una molteplicità di azioni a ciò finalizzate, in una delle quali fu coinvolto anche Zorzi.

10 h –L'incontro con Carrett del gennaio 1970.

Questo è l'unico episodio, nella ricostruzione di Digilio della vicenda di piazza Fontana, che coinvolga le strutture di *intelligence* statunitensi. Anche per questo, come anticipato nel capitolo 4, la Corte ha ritenuto assolutamente marginali le sue dichiarazioni sugli apparati americani rispetto alla valutazione della penale responsabilità degli imputati.

E' vero che l'incontro al casolare di Paese fu determinato dall'interesse dei servizi di sicurezza statunitensi a tenere sotto controllo le forze eversive operanti nel nostro territorio, ma la ragione di quell'interessamento era connesso alla verifica del tipo di armi disponibili da parte dei gruppi eversivi veneti e non alla progettazione di attentati (tantomeno di quello del 12 dicembre).

Secondo Digilio, gli agenti statunitensi operanti in Italia non intervennero mai nelle vicende preparatorie degli attentati, operando sempre e solo con l'obiettivo di controllare quel tipo di attività e, si creda o meno a quelle affermazioni, gli elementi di prova acquisiti in questo processo, pur consentendo di prospettare un interessamento dei servizi di *intelligence* italiani e stranieri nelle vicende eversive di quegli anni, non hanno una consistenza tale da definire specifici ruoli o responsabilità dell'uno o dell'altro servizio di sicurezza, dell'uno o dell'altro agente di quelle strutture. Digilio in più parti della sua deposizione dibattimentale ha prospettato la consapevolezza di David Carrett su quanto stava accadendo in quegli anni nel nostro Paese, ma non ha mai esplicitamente individuato un collegamento tra le azioni terroristiche realizzate dagli ordinovisti e la struttura di *intelligence* a cui Carrett apparteneva.

In questo quadro probatorio, può affermarsi senza tema di smentita che la ricostruzione delle vicende affrontate negli ultimi due capitoli, potrebbe essere definita prescindendo dall'appartenenza di Digilio ai servizi di sicurezza statunitensi, anche se, come si è rilevato nel capitolo 4, sono emersi nel processo elementi di riscontro che confermano in modo significativo le affermazioni del collaboratore su quell'argomento.

Dopo questa premessa, la ricostruzione dell'episodio di cui si tratta nel paragrafo è particolarmente agevole, anche se, evidentemente, non si indicheranno (perché non sono stati acquisiti) specifici riscontri rispetto all'incontro avvenuto, secondo Digilio, nel gennaio 1970. Ciò non significa che quell'incontro non avvenne. I riscontri specifici di episodi come quello qui esaminato non possono essere limitati

all'esistenza di un'analogia affermazione da parte di altro testimone, che, nel caso, non avrebbe potuto essere che David Carrett, ma devono ricostruirsi tramite la valutazione complessiva degli elementi acquisiti in relazione al tema generale riferito dal dichiarante.

Nell'ultima udienza di incidente probatorio²²⁹², Digilio ha collocato l'incontro con Carrett il 7 gennaio 1970, quando questi rientrò dalla breve vacanza negli Stati Uniti²²⁹³. All'ufficiale, Digilio riferì gli incontri che aveva avuto con Maggi e Zorzi nel precedente mese di dicembre, mostrandogli il suo turbamento per quanto era accaduto. Carrett rispose che l'azione era consona alle disposizioni che il comando militare statunitense aveva impartito per la lotta al comunismo, per cui la situazione era da loro "controllata". Digilio ha inquadrato il discorso che gli fece Carrett nel contesto delle indicazioni dallo stesso fornitegli anche prima della strage di piazza Fontana, quando lo aveva rassicurato affermando che gli Stati Uniti erano potenti e avevano sotto controllo la situazione politica italiana, essendo in grado di intervenire per manipolare e guidare l'opinione pubblica. Carrett aveva precisato che alcuni organismi statunitensi erano a ciò specificamente preposti e potevano sconfessare o sostenere tesi politiche attraverso l'uso dei mass-media, ribadendo che l'Italia si trovava in situazione deficitaria per la presenza di una sinistra forte, ma sarebbe stata salvata dagli americani. Infine, aveva ricordato a Digilio che non era suo compito fare domande, ma che doveva solo svolgere il suo ruolo di informatore²²⁹⁴. Dopo il 12 dicembre 1969 Carrett soggiunse che la situazione italiana era delicata ma non pericolosa e Digilio ebbe l'impressione che quanto stava accadendo fosse il risultato di una concomitanza di fattori preordinati, studiati, maturati nel tempo (cioè il frutto di una politica del Patto Atlantico in Europa contro la sinistra), che si stavano in quel momento realizzando, ma di cui a Digilio sfuggivano l'origine e la finalità conclusiva. Carrett fece un discorso generale sull'impegno degli americani in Vietnam e in Corea, parlò dei loro morti e feriti per la salvezza dell'Europa, ribadendo che tutto quanto veniva fatto dagli americani era un contributo analogo alla guerra contro l'Est comunista e che in quel momento c'era il problema di salvare l'Italia con eventi che scuotessero l'opinione pubblica. A Digilio sembrò che gli americani avessero in mano "*il bandolo della matassa e lo utilizzassero a loro piacimento*"²²⁹⁵.

Nel corso delle udienze dibattimentali, Digilio ha confermato la ricostruzione dell'incontro con Carrett, riferendo che dopo la strage di piazza Fontana non poté parlare immediatamente con lui perché gli era difficile contattarlo, e lo incontrò il giorno dopo l'Epifania del 1970, spiegandogli quanto aveva appreso. Nell'occasione manifestò le sue preoccupazioni e trepidazioni per quanto era accaduto e Carrett

²²⁹² Digilio, u. 26.3.1998, p. 37 e pp. 40-49.

²²⁹³ Digilio ha precisato nell'udienza dibattimentale, u. 16.6.2000, p. 59, che l'incontro dell'Epifania era stato programmato in precedenza, dopo l'incontro della settimana dei morti, Carrett disse che si sarebbe preso qualche tempo di vacanza e sarebbe andato a New York, per cui si sarebbero rivisti dopo le vacanze natalizie; consigliò a Digilio di prendersi un periodo di riposo e di non pensare alle questioni politiche.

²²⁹⁴ Questo discorso, legato anche al controllo dei servizi di sicurezza italiani da parte degli americani, fu fatto da Carrett prima della strage del 12 dicembre.

²²⁹⁵ Digilio, u. 26.3.1998, p. 37 e 40-49. Affermazioni confermate all'u. 15.6.2000, p. 34.

rispose di non preoccuparsi perché gli americani avevano la situazione sotto controllo e sapevano quale direzione avrebbe preso l'Italia²²⁹⁶.

La questione che sull'incontro con Carrett ha sollecitato l'interesse delle difese concerne i motivi per cui Digilio non lo avvisò di quanto accaduto tra il 6 e l'8 dicembre 1969, cioè prima che si verificassero gli attentati del 12 dicembre. Già nell'incidente probatorio il collaboratore ha risposto alle domande del P.M. sul punto, riferendo che dopo l'incontro con Zorzi ebbe timore di contattare Carrett in quanto, in base ai loro accordi, non gli era consentito recarsi presso la base FTASE di Verona senza convocazione da parte del suo referente, il quale avrebbe anche potuto decidere di interrompere il rapporto di collaborazione per la violazione di quella norma di sicurezza²²⁹⁷. Nel corso del controesame questo argomento è stato a lungo contestato al dichiarante, adducendosi da parte della difesa Zorzi l'assoluta illogicità dell'atteggiamento tenuto dallo stesso.

Digilio ha ribadito innanzitutto che, pur trovandosi in gravi ambascie per quanto appreso da Zorzi, ebbe timore di rivolgersi alla sede FTASE di via Roma perché reputò che Carrett si sarebbe arrabbiato per quella grave violazione²²⁹⁸. La difesa Zorzi ha contestato l'illogicità di tale atteggiamento, rilevando che in altra occasione Digilio era entrato nella base FTASE di Verona, per cui niente impediva che lo facesse ancora²²⁹⁹, ma il collaboratore ha replicato che era ben diverso entrare nella base insieme a Carrett o da solo²³⁰⁰.

Infine, Digilio ha riferito, subendo sul punto una contestazione della difesa Zorzi, che raccontò a Carrett l'episodio del Canal Salso solo a grandi linee, senza fare il nome di Zorzi. Su questo punto vi è da rilevare che in udienza Digilio ha negato di aver riferito a Carrett il nome di Zorzi, mentre il 17.5.1997 rese un'indicazione diversa, anche se il 30.3.1995 negò di aver riferito a Carrett che Zorzi aveva collocato la bomba alla BNA.

La valutazione conclusiva della ricostruzione dell'episodio non può prescindere dalle considerazioni espone nel capitolo 4, dove si è ritenuto che le indicazioni fornite dal collaboratore sull'esistenza di una rete di *intelligence* statunitense operante nel nord-est dell'Italia e facente capo alle strutture militari di stanza nel nostro Paese, sono pienamente attendibili. Come rilevato solo Carrett avrebbe potuto confermare l'incontro descritto da Digilio, per cui non è logicamente possibile richiedere sull'argomento una prova diretta, dovendosi valutare da un lato se quella ricostruzione sia priva di incongruenze e dall'altro se siano stati acquisiti elementi di riscontro anche non diretti.

Le contestazioni critiche formulate dalla difesa Zorzi, a parere della Corte, non sono tali da inficiare la logica ricostruzione dell'episodio. Digilio ha affermato di aver visto Carrett nel mese di novembre del 1969 (intorno ai primi giorni) e di aver

²²⁹⁶ Digilio, u. 16.6.2000, p. 58.

²²⁹⁷ Digilio, u. 26.3.1998, p. 42-43.

²²⁹⁸ Digilio, u. 22.6.2000, p. 48. Digilio ha soggiunto che avrebbe potuto essere sorpreso da chi controllava l'ingresso della sede e sarebbe stato scoperto come informatore degli americani.

²²⁹⁹ Così la difesa Zorzi, u. 22.6.2000, p. 50.

²³⁰⁰ Digilio, u. 22.6.2000, p. 50.

appreso che sarebbe andato negli USA per trascorrere un periodo di vacanza. Il successivo appuntamento era stato fissato per i primi giorni di gennaio del 1970, per cui, dopo aver incontrato Maggi e Zorzi, non era programmato un incontro a breve scadenza. A fronte delle contestazioni logiche del P.M. e della difesa sulla ragione per cui Digilio non avvisò Carrett di quanto era accaduto nei giorni precedenti all'8 dicembre, il collaboratore ha risposto che ritenne di non recarsi autonomamente alla sede FTASE di Verona ove aveva l'ufficio il suo referente perché quella condotta avrebbe rappresentato una violazione degli accordi di collaborazione, pregiudicando la sicurezza sua e del rapporto in atto.

Orbene, si può discutere sulla veridicità della risposta fornita da Digilio o, ammesso che sia vera, sulla sua logicità, ma arrivare ad affermare che quell'episodio è falso (così come lo sarebbero tutte le dichiarazioni del collaboratore) perché questi, appresa una notizia così importante, decise di non riferirla immediatamente al proprio referente dei servizi di sicurezza statunitensi, anche a costo di pregiudicare le regole di riservatezza che erano a base di quel rapporto, non è assolutamente condivisibile.

La valutazione di quanto accadde tra l'inizio di dicembre del 1969 e gli attentati del giorno 12 deve tenere conto delle molteplici considerazioni esposte in ordine al tentativo di Digilio di sottrarsi alle proprie responsabilità, ridimensionando il ruolo assunto nell'attività preparatoria degli attentati. Al termine di questo e nel successivo capitolo si illustreranno le conclusioni cui questa Corte è pervenuta sulla responsabilità di Digilio nei fatti contestatigli, ma si può qui anticipare che questi è stato ritenuto l'esperto in esplosivi che collaborò in modo diretto alla preparazione degli ordigni (o di parte degli ordigni) utilizzati negli attentati del 12 dicembre. Come affermato in un precedente paragrafo, l'incontro con Zorzi al Canal Salso fu un momento decisivo nella fase preparatoria degli attentati, non semplicemente un occasionale consulto, ma l'intervento dell'unica persona, tra i militanti veneti, in grado di verificare la sicurezza del trasporto del materiale esplosivo e, quindi, fu ritenuto dai responsabili dell'organizzazione di quelle azioni, un passaggio indispensabile prima di passare alla fase attuativa delle stesse e cioè la messa a punto dei congegni di innesco su cui per molti mesi Zorzi, Freda, Ventura e Digilio avevano lavorato. Per questo, domandare a Digilio la ragione per cui non rivelò immediatamente a Carrett quanto stava accadendo rappresenta o un peccato di ingenuità (che certamente non può essere addebitato alla difesa Zorzi) ovvero il tentativo di introdurre una contraddizione logica su un profilo delle dichiarazioni del collaboratore nel quale effettivamente esistono ambiti di reticenza determinati dal tentativo di attenuare la propria responsabilità negli attentati del 12 dicembre.

Non è escluso che Digilio, se avesse incontrato Carrett prima del 12 dicembre, gli avrebbe riferito quanto appreso, né è escluso che lo stesso dichiarante avesse valutato inopportuno cercare il proprio referente negli uffici di Verona, né è escluso che Carrett fosse genericamente a conoscenza dei progetti delittuosi (come affermato dal collaboratore), ma queste sono solo ipotesi, irrilevanti nella valutazione complessiva dell'episodio e soprattutto della responsabilità penale degli imputati.

Quel che dalla ricostruzione dell'incontro compiuta da Digilio emerge è la consapevolezza che i servizi di sicurezza statunitense avevano del contesto nel quale

furono realizzati gli attentati del 12 dicembre, quasi che quelle azioni fossero l'attuazione di un progetto eversivo condiviso dagli apparati di *intelligence* di quel paese straniero. Ma Digilio non è andato oltre, quasi ammettendo la propria ignoranza sugli obiettivi dei servizi di sicurezza per cui lavorava, quando, manifestato a Carrett il proprio turbamento, questi gli rispose che non era nei suoi compiti formulare domande e lui si adeguò, considerando che gli sfuggivano l'inizio e la fine di quel progetto.

Sempre nella formulazione di ipotesi, non è escluso che Digilio abbia inteso introdurre elementi finalizzati a delineare la sua inconsapevolezza per quanto accaduto per attenuare la propria responsabilità morale per le condotte tenute, ma anche questa affermazione non può essere riscontrata e rimane la prospettazione di una mera ipotesi.

Non vi è, per contro, alcun dubbio sulla coerenza della ricostruzione di Digilio rispetto al quadro complessivo dallo stesso delineato, come si rileverà nella parte conclusiva del capitolo.

10 i – La cena di fine anno 1969 di Martino Siciliano, Zorzi e Vianello.

La “cena del tacchino”²³⁰¹ rappresenta indubbiamente un elemento importante nella ricostruzione delle accuse rivolte a Delfo Zorzi, perché, riferendo quell'episodio, Siciliano ha introdotto per la prima volta la confidenza ricevuta dall'imputato del suo diretto coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre.

Ma non è un elemento decisivo, né valutando la complessiva impostazione accusatoria, né, più limitatamente, le dichiarazioni di Siciliano.

Il contributo che quest'ultimo collaboratore ha fornito nel processo è talmente vasto e organico nella descrizione dei rapporti criminali che coinvolsero Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni, che incentrare l'attenzione difensiva sull'attendibilità dell'episodio della fine di dicembre 1969 è stata una scelta che ha fortemente condizionato l'impostazione della difesa Zorzi sulla collaborazione di Siciliano.

Si badi, quella difesa non ha ammesso che tutte le dichiarazioni di Siciliano erano vere tranne l'episodio qui analizzato, atteso che le contestazioni formulate nel corso del processo hanno riguardato la collaborazione nel suo complesso, ma quell'incontro ha rappresentato la “linea del fronte” difensiva: a tutto concedere, secondo la difesa Zorzi, quell'episodio non solo non aveva ottenuto alcuno specifico riscontro, ma era stato esplicitamente smentito proprio da Giancarlo Vianello, un teste dell'accusa.

Questa impostazione difensiva era, a parere della Corte, l'unica possibile nell'affrontare la collaborazione di Siciliano. Come rilevato nel capitolo 5, la ricostruzione da parte di quel collaboratore di molteplici episodi e rapporti rilevanti nella definizione complessiva del quadro accusatorio a carico di Zorzi, è stata puntualmente riscontrata nel processo da elementi oggettivi di natura documentale, da deposizioni di testimoni del tutto attendibili, da dichiarazioni di altri collaboratori, da ricostruzioni logiche di rapporti associativi nell'ambito dei gruppi ordinovisti.

²³⁰¹ Così è stato definito con un'espressione sintetica ed efficace l'episodio descritto da Siciliano analizzato in questo paragrafo.

Siciliano è stato un dichiarante la cui precisione ha consentito di ottenere riscontri specifici rispetto al complesso delle dichiarazioni rese e, tra i molti testi, è stato proprio Vianello a fornire elementi non di semplice riscontro, ma di prova autonoma sul ruolo assunto da Zorzi nel gruppo ordinovista mestrino tra la fine del 1968 e il 1969.

L'alternativa a fronte della quale si è trovata la difesa Zorzi ha imposto la scelta attuata, perché o avrebbe dovuto contestare nel suo complesso le dichiarazioni di Vianello e, conseguentemente, affermarne la falsità dello stesso, oltre a quella di Siciliano, Digilio, Vinciguerra e altri ancora, oppure avrebbe potuto ammettere che Vianello è teste attendibile e contestare la veridicità dell'episodio della cena del tacchino proprio sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo.

La prima alternativa sarebbe stata impresa difensiva impossibile, perché Vianello ha sì confermato più di chiunque altro le accuse di Siciliano e Digilio nei confronti di Zorzi, ma non può ignorarsi che la quasi totalità di militanti mestrini di ON hanno fornito tasselli meno importanti ma molto significativi a riscontro del quadro accusatorio, per cui contestare l'attendibilità di Vianello avrebbe significato introdurre la tesi del "complotto" che quei difensori hanno sdegnosamente rifiutato come propria.

Questo significa che la "cena del tacchino" è la "linea del fronte difensivo" e per questo, nonostante non rappresenti l'unico episodio rilevante delle dichiarazioni di Siciliano, imporrà una verifica approfondita delle questioni che involge.

Innanzitutto, deve descriversi la ricostruzione dell'episodio, introducendo, secondo la progressione cronologica delle dichiarazioni, gli elementi via via riferiti da Siciliano sull'episodio.

Una particolare importanza rivestono due indicazioni apparentemente insignificanti, rese dal collaboratore nella prima fase degli interrogatori dell'ottobre 1994.

Nel descrivere Giancarlo Vianello e i suoi rapporti con lui e Zorzi, Siciliano ha, quasi incidentalmente, richiamato il rapporto di amicizia che si era instaurato tra loro, affermando testualmente che *"passammo anche a casa sua a Mestre un paio di capodanni festeggiandoli anche con inni nazisti di cui avevamo i dischi"*²³⁰². In quell'interrogatorio Siciliano ha continuato a descrivere i rapporti con Vianello, la sua partecipazione alle azioni ordinoviste (in particolare gli attentati di Trieste e Gorizia), ma di questo si è approfonditamente trattato.

Il giorno successivo, nel descrivere l'incontro di gennaio con Gradari²³⁰³, Siciliano ha riferito le ragioni per cui si era convinto del coinvolgimento dei militanti ordinovisti di Venezia negli attentati del 12 dicembre:

"Gli elementi che provocarono questa mia crisi erano:

1) l'assoluta somiglianza fra gli ordigni che avevo visto e materialmente deposto a Trieste e a Gorizia con la descrizione che era stata fatta dai giornali della bomba esplosa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Intendo riferirmi al contenitore dell'esplosivo che era costituito in tutti e tre i casi da una cassetta metallica.

²³⁰² Siciliano, int. 19.10.1994, p. 6

²³⁰³ Dell'episodio si tratterà nel prossimo paragrafo.

I giornali, inoltre, avevano riportato la notizia che l'esplosivo impiegato era costituito da candelotti di gelignite perfettamente analoghi a quelli che avevo visto, manipolato ed innescato nei due falliti attentati di Trieste e Gorizia.

Mi riferisco ovviamente alla descrizione dell'ordigno inesplosivo che era stato rinvenuto alla Banca Commerciale di Milano di cui era stata descritta la foggia.

2) l'affermazione fatta da Delfo Zorzi nel corso del viaggio a Trieste con Giancarlo Vianello circa il fatto che vi erano molte altre cassette metalliche e molto altro materiale, cioè candelotti di gelignite come quelli che stavamo trasportando in quel momento.

3) un'altra affermazione fatta da Delfo Zorzi in un momento successivo ai due falliti attentati circa la assoluta affidabilità dello "ZIO OTTO" il quale aveva migliorato e reso più sicuro il sistema di timeraggio.

Per questo dedussi che la non esplosione dei due ordigni di Trieste e Gorizia fosse dipesa dal fatto che evidentemente o i congegni non erano ancora perfettamente funzionanti in quanto c'era stato qualche problema tecnico o gli stessi erano stati disinnescati in tempo dalla Polizia.”²³⁰⁴

Già in quegli interrogatori Siciliano aveva fornito due elementi importanti per valutare la successiva ricostruzione della “cena del tacchino”, le ricorrenti occasioni di incontro con Zorzi e Vianello per festeggiare insieme il capodanno e la sua convinzione del coinvolgimento di Zorzi negli attentati del 12 dicembre.

Questa premessa non può far ignorare l'elemento più significativo dell'indicazione di Siciliano sull'episodio, cioè la sua rivelazione a distanza di un anno e mezzo dall'inizio della collaborazione.

Difatti, solo negli interrogatori resi dal collaboratore a partire dal maggio 1996 sono state da lui riferite le confidenze ricevute da Zorzi in merito alla partecipazione di quest'ultimo agli avvenimenti del 12 dicembre.

Il 24.5.1996 Siciliano ha introdotto l'argomento, richiamando gli incontri dell'ultimo dell'anno trascorsi con Zorzi e Vianello a casa di quest'ultimo, in via Cardinale Massai a Mestre. Rendendosi conto della necessità di fornire una spiegazione plausibile del ritardo nella rivelazione dell'episodio, Siciliano ha esordito formulando una premessa rispetto agli argomenti che stava per descrivere, affermando che molte circostanze anche importanti gli erano tornate alla mente grazie al fatto che, da quando era tornato in Italia, gli interrogatori si stavano svolgendo in modo continuativo e ciò gli aveva consentito di focalizzare episodi che nei primi interrogatori non gli erano venuti alla memoria²³⁰⁵. In quell'atto ha poi ribadito che tra gli episodi rilevanti aveva ricordato gli incontri avuti con Zorzi e Vianello a casa di quest'ultimo a partire dal 1966 e per alcuni anni in occasione dell'ultimo dell'anno; ha soggiunto che tra loro vi era un rapporto di amicizia (oltreché di militanza politica), che si caratterizzava anche per aspetti rituali che cementavano il loro cameratismo ed escludevano altre persone: era diventato abituale incontrarsi la sera del 31 dicembre, andare insieme con prostitute utilizzando l'auto di Siciliano,

²³⁰⁴ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 3.

²³⁰⁵ Così, quasi testualmente, Siciliano, int. 25.5.1996, p. 1.

proseguire la serata a casa di Vianello, dove bevevano molto e sentivano musica nazista. Lui e Zorzi rimanevano a dormire a casa di Vianello la cui famiglia era in montagna per le vacanze²³⁰⁶.

A poche settimane da quella ripresa di un tema che, per ammissione dello stesso dichiarante, non aveva ancora approfondito, Siciliano ha descritto con assoluta precisione quanto accadde nell'incontro di capodanno 1969-1970, manifestando solo allora piena disponibilità a riferire quell'episodio. Il collaboratore ha premesso che la ricostruzione svolta nei recenti interrogatori del percorso politico di Vianello, gli aveva fatto ricordare alcune circostanze importanti aventi ad oggetto alcuni incontri avuti con Zorzi e Vianello in occasione del capodanno; ha soggiunto di rendersi conto che si trattava di un passaggio determinante nella ricostruzione di quegli avvenimenti, che probabilmente aveva cercato di dimenticare per lo sgomento che gli provocarono alcune rivelazioni di Zorzi, grazie alle quali acquisì la certezza della riconducibilità dell'attentato del 12 dicembre al gruppo veneziano di ON²³⁰⁷.

Il giorno successivo²³⁰⁸, Siciliano ha compiutamente ricostruito l'episodio:

- il turbamento manifestato nel gennaio 1970, nel corso dell'incontro con Gradari, fu determinato dalla convinzione che gli ordinovisti veneziani fossero coinvolti negli attentati del 12 dicembre, acquisita in modo certo durante l'incontro a casa Vianello del 31.12.1969;

- quello era il secondo o il terzo anno che Siciliano, Zorzi e Vianello trascorrevano il capodanno insieme, secondo il medesimo rituale già descritto²³⁰⁹. Quella sera lui e Zorzi saccheggiarono il frigorifero della famiglia Vianello mangiando un intero tacchino. I discorsi caddero inevitabilmente sugli avvenimenti di Milano e di Roma (per cui erano imputati Valpreda e gli anarchici), ma prima di parlare dell'argomento Zorzi chiese agli amici se avessero sentito voci nell'ambiente della destra sul possibile loro coinvolgimento negli attentati di Trieste e Gorizia e in particolare se qualche militante di destra potesse aver riferito alla polizia confidenze sulla loro responsabilità²³¹⁰. Siciliano e Vianello risposero negativamente e chiesero a Zorzi spiegazioni sul mancato funzionamento degli ordigni di Trieste e Gorizia; Zorzi confermò quanto già riferito, che cioè vi erano stati difetti dal punto di vista tecnico, che però erano stati eliminati grazie a migliorie apportate da zio Otto nel sistema di innesco e temporizzazione;

- a quel punto Siciliano e Vianello chiesero a Zorzi cosa sapesse degli attentati di Roma e Milano e, essendo il clima della serata più confidenziale e consentendo per questo di "abbassare la guardia" rispetto alla consueta riservatezza, tutti e tre chiacchierarono più liberamente del solito;

- Zorzi rispose prendendo il discorso alla larga, teorizzando la necessità di non pensare alle possibili vittime di quegli attentati, perché il sangue poteva essere il

²³⁰⁶ Siciliano, int. 25.5.1996, p. 2.

²³⁰⁷ Siciliano, int. 7.6.1996, p. 3, il quale ha precisato che gli attentati di Trieste e Gorizia erano solo una prova tecnica.

²³⁰⁸ Siciliano, int. 8.6.1996, p. 1 e ss.

²³⁰⁹ Anche il 31.12.1969 si incontrarono loro tre e andarono a prostitute in corso del popolo, per cementare la virilità cameratesca; quindi si recarono a casa Vianello dove bevvero molto e ascoltarono inni nazisti.

²³¹⁰ Zorzi all'epoca era già a Napoli, per cui non aveva il pieno controllo della situazione in zona.

motore della rivoluzione, come affermavano i teorici della destra e l'Italia avrebbe potuto assumere il compito storico di salvare l'Europa dal comunismo;

- nell'occasione ribadì i discorsi che Siciliano aveva sentito a Padova, che cioè a seguito di quegli attentati la gente comune avrebbe chiesto uno Stato forte, perché quelle azioni dovevano essere attribuite a gruppi della sinistra;

- a fronte di quei discorsi, riferiti a 20 giorni dalla bombe di Milano, Siciliano e Vianello chiesero a Zorzi di spiegarne il significato, e questi fece chiaramente capire che gli anarchici non c'entravano niente e che erano stati presi come capro espiatorio per le loro pratiche bombarole, ma che in realtà la responsabilità degli attentati era da attribuirsi alla destra, essendo stati pensati e commissionati ad alto livello ed eseguiti materialmente da ON del Triveneto;

- Zorzi non si attribuì personalmente la responsabilità delle azioni, ma, come era sua consuetudine, richiamò la responsabilità del gruppo; soggiunse che anche gli attentati di Trieste e Gorizia erano stati pensati ad alto livello, tanto che i volantini lasciati sul posto erano riferiti alla visita di Saragat in Jugoslavia;

- da parte di Siciliano e Vianello non vi fu una reazione particolare a quelle affermazioni, ma pochi giorni dopo Siciliano ebbe un grosso travaglio sfociato nella crisi di pianto di corso Matteotti, durante la quale confidò a Gradari la sua convinzione sulla riferibilità degli attentati alla destra.

Questa ricostruzione definisce l'episodio oggetto del paragrafo, avendolo Siciliano confermato in un successivo interrogatorio del novembre 1996, nel corso del quale ha ribadito che effettivamente nell'occasione di quella serata discussero dei recenti attentati del 12.12.1969 e Zorzi affermò esplicitamente che le azioni erano state molto utili per la causa del gruppo a cui appartenevano e che non aveva rilevanza che avessero provocato tanti morti, paragonando quell'attentato alle bombe di Hiroscima e Nagasaki, nelle quali erano pure decedute persone innocenti. Zorzi ribadì l'utilità degli attentati di Milano per la strategia di ON, lasciando intendere che all'attentato avevano partecipato militanti di ON di Mestre e Padova e in particolare egli stesso, pur senza affermarlo esplicitamente. Siciliano ha precisato che quei discorsi erano per Zorzi insoliti, perché non era usuale che questi si vantasse delle azioni compiute dal gruppo, soggiungendo che né lui, né Vianello (che assistette al discorso) manifestarono alcuna reazione a quelle affermazioni²³¹¹.

In quell'ultimo interrogatorio, il collaboratore ha confermato che nei primi verbali non aveva fatto riferimento all'episodio perché il turbamento che gli aveva provocato la strage lo aveva indotto a rimuovere il ricordo e solo dopo i ripetuti interrogatori del 1996 aveva ripensato a quegli argomenti ricordando anche fatti dimenticati.

Questo è il contenuto ricostruttivo delle dichiarazioni di Siciliano che definiscono l'elemento indiziario a carico di Zorzi, sostanziandosi l'episodio in una sorta di confessione extragiudiziale dell'attentato. In effetti, ad analizzare le affermazioni del dichiarante sul discorso che fece Zorzi nel corso di quella serata, la "confessione" non è paragonabile alle confidenze che lo stesso Zorzi fece a Digilio tra il 1970 e il 1973. In occasione dei due incontri in corso del Popolo descritti nei precedenti

²³¹¹ Siciliano, int. 20.11.1996, p. 4.

paragrafi, Zorzi ammise esplicitamente il proprio coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre, rivendicando anche orgogliosamente la sua materiale partecipazione alla fase esecutiva dell'azione. Con Siciliano e Vianello il discorso di Zorzi fu molto più ambiguo, perché questi non affermò di aver partecipato all'organizzazione o all'attuazione degli attentati, ma si limitò a rivendicarne la funzione politica, a ridimensionare la gravità delle tragiche conseguenze, esaltando il significato delle azioni nella complessiva strategia eversiva, prospettando il coinvolgimento dei militanti ordinovisti del Triveneto negli attentati. Anche con riferimento alla propria personale responsabilità nell'azione, Zorzi non l'ammise esplicitamente, ma, *come era sua consuetudine, richiamò la responsabilità del gruppo*.

Il primo elemento di valutazione di intrinseca attendibilità della ricostruzione di Siciliano deriva proprio dalla comparazione tra le confidenze ricevute da Digilio e quelle ricevute da Siciliano e Vianello. Con il primo (responsabile diretto nella preparazione degli ordigni), Zorzi fu esplicito nel ricostruire la propria responsabilità, con i secondi lasciò solo trasparire il suo coinvolgimento negli attentati.

Gli elementi decisivi nella valutazione di questo episodio attengono ad entrambi i profili di attendibilità (intrinseca ed estrinseca) delle dichiarazioni del collaboratore. La prima questione si concreta nel motivo per cui Siciliano ha riferito con ritardo l'episodio.

Si sono già illustrate le ragioni addotte dal collaboratore per giustificare tale ritardo, che si sostanziano nell'avvenuta rimozione dell'episodio determinata dal turbamento provocato dagli eventi del 12 dicembre e nel fatto che le modalità di svolgimento della seconda fase degli interrogatori gli avrebbe consentito di focalizzare specifici episodi fino a quel momento tralasciati²³¹².

A fronte di tali deduzioni, la difesa Zorzi (quella più interessata a contestare l'episodio) ne ha ricostruito le modalità di rivelazione, qualificandolo come l'esempio più eclatante delle dichiarazioni rese da un "pentito a rate" (quale sarebbe Siciliano), iniziando la trattazione con l'indicazione di quanto accaduto tra il 18.10.1994 e il 7.6.1996 nella vita di Siciliano e nelle indagini in corso sulla strage. Quella difesa ha affermato che la ricostruzione della "cena del tacchino" è avvenuta "*dopo quasi due anni dall'inizio della collaborazione, dopo una ventina di interrogatori, dopo che è ritornato in Colombia, si è mangiato il taxi, è ritornato in Italia nel marzo e nell'ottobre '95, ha reso interrogatori di cui mai parla di questa cosa; è ritornato in Colombia ed è per l'ennesima volta ritornato in Italia*", così concludendo "*se questa non è una dichiarazione a rate io non so come qualificarla. Vogliamo essere generosi.? E' una dichiarazione tardiva.*"²³¹³. Quindi, quel difensore ha ricollegato quella rivelazione allo stato delle indagini, definito "*difficile, perché Digilio è fermo agli incontri in corso del Popolo, racconti de relato, poco utili, non riscontrati da nulla. Una seconda voce, su confidenze ricevute, sarebbe estremamente gradita, utile, Bonazzi deve ancora venire, '97 Bonazzi, e il nostro Siciliano tira fuori la cena del 31.12*"²³¹⁴.

²³¹² Siciliano, int. 8.6.1996, p. 3.

²³¹³ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 61.

²³¹⁴ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 61.

Secondo quella difesa, quella dichiarazione tardiva è intrinsecamente inattendibile perché Siciliano aveva già parlato degli incontri a casa Vianello, per cui non è credibile che avesse rimosso il ricordo di quella cena. Quindi, Siciliano ha addotto una giustificazione del ritardo, *la pretesa rimozione psicologica, ridicola e fasulla*²³¹⁵. Il confronto tra la versione del collaboratore e l'interpretazione che la difesa Zorzi ha attribuito a quel comportamento è chiaro, secondo Siciliano fu il succedersi di interrogatori su quelle vicende e il superamento della rimozione psicologica a far riemergere il ricordo di quell'episodio, secondo la difesa furono la necessità del collaboratore di accreditarsi ancora con una nuova, falsa dichiarazione a seguito delle vicissitudini sudamericane, offrendo agli investigatori un elemento di riscontro alle dichiarazioni di Digilio.

La Corte deve innanzitutto valutare oggettivamente quella dichiarazione senza formulare ipotesi sulle ragioni del ritardo che non siano fondate su elementi di prova o su argomenti logici.

E' certo che Siciliano riferì l'episodio qui analizzato con significativo ritardo, atteso che già nell'ottobre 1994 aveva descritto gli incontri a casa Vianello e aveva ricostruito le ragioni in forza delle quali si era convinto del coinvolgimento degli ordinovisti veneziani-mestrini negli attentati del 12 dicembre, tanto da manifestare a Gradari lo sgomento per quel sospetto. Queste circostanze, riferite già all'inizio della collaborazione, sono state utilizzate dalla difesa Zorzi come elementi che smentiscono l'allegazione di Siciliano sul motivo del ritardo, dimostrando che egli mentì quando affermò di aver rimosso l'episodio. Ma se ciò è vero, quelle due circostanze possono essere interpretate anche in senso contrario all'inattendibilità, perché rappresentano elementi di riscontro rispetto alla valutazione dell'episodio. Se le cene a casa Vianello del capodanno, la convinzione della responsabilità di Zorzi per gli attentati del 12 dicembre e l'incontro con Gradari smentiscono la tesi del collaboratore sui motivi del ritardo, rendono la ricostruzione della "cena del tacchino" del tutto coerente con il quadro di elementi che all'inizio della collaborazione erano stati definiti da Siciliano. La convinzione di Siciliano, manifestata nei primi giorni di gennaio nell'incontro con Gradari, è pienamente fondata se pochi giorni prima lo stesso Zorzi gli aveva fatto intendere che gli ordinovisti veneti avevano partecipato agli attentati.

La difesa Zorzi ha contestato la falsità delle indicazioni di Siciliano anche sulla base di uno degli elementi indicati dal collaboratore come determinanti la sua convinzione del coinvolgimento degli ordinovisti veneziani-mestrini negli attentati del 12 dicembre, cioè le analogie dell'ordigno rinvenuto inesplosivo alla Banca Commerciale Italiana di Milano (con specifico riferimento al tipo di esplosivo) con quelli utilizzati negli attentati di Trieste e Gorizia²³¹⁶, deducendo che nessun articolo di giornale pubblicato sulla stampa nazionale tra il 14.12.1969 e il 31.1.1970 aveva indicato la gelignite come sostanza esplosiva utilizzata nell'attentato milanese. Ritene la Corte che fondare il giudizio di inattendibilità di un dichiarante (chiunque esso sia) su un

²³¹⁵ Così definita dallo stesso difensore, u. 8.6.2001, p. 64.

²³¹⁶ Difesa Zorzi, u. 8.6.2001, p. 69.

elemento così sfuggente nella verifica dei fatti sia poco coerente con lo scrupolo utilizzato da quella difesa nell'affrontare questo processo. La questione non può essere risolta verificando se sulla stampa nazionale fosse stato riferito il tipo di sostanza esplosiva utilizzata negli attentati, perché dalla lettura degli articoli prodotti emerge che effettivamente alcuni riferimenti a caratteristiche dell'ordigno analoghe a quelli di Trieste e Gorizia furono pubblicati nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre. Nel Corriere della sera del 14 dicembre 1969 fu pubblicato uno schizzo dell'ordigno, costituito da una cassetta metallica, contenente esplosivo gelatinizzato, una miccia a lenta combustione e un detonatore al fulminato di mercurio (caratteristiche identiche a quelle degli ordigni di Trieste e Gorizia). Quanto alla natura dell'esplosivo, le indicazioni contenute negli articoli di giornale prodotti, pur non specificamente riferite alla gelignite, riguardano esplosivo gelatinoso e dinamite. L'affermazione della difesa, secondo cui quegli articoli di stampa smentirebbero le dichiarazioni di Siciliano, è priva di consistenza logica, dimostrando piuttosto che chi aveva partecipato agli attentati di Trieste e Gorizia, dalla lettura di quegli articoli, avrebbe dedotto analogie assolutamente significative nella composizione dei due ordigni. La gelignite è un esplosivo da mina di tipo gelatinoso, sostanza questa che già dalle prime notizie di cronaca riportate sulla stampa era indicata come contenuta negli ordigni collocati a Milano.

La questione ineludibile è il motivo del ritardo, circostanza che rappresenta l'unico elemento oggettivo, non necessariamente giustificato né dalla rimozione dell'episodio (dedotta dal collaboratore), né dal tentativo del dichiarante di assecondare le esigenze investigative. Nella primavera del 1996 la ricostruzione della "cena del tacchino" rappresentò un elemento probatorio di non rilevante significato rispetto alle dichiarazioni di Digilio, essendosi limitato ad un'ulteriore confidenza, peraltro molto più ambigua rispetto a quelle che quest'ultimo collaboratore aveva molti anni prima descritto, coerente con il quadro complessivo, ma che non determinò alcuna "svolta" nelle indagini. La prospettazione difensiva sullo stato di difficoltà delle indagini è del tutto infondata, e altrettanto lo è la rilevanza della nuova rivelazione di Siciliano rispetto a quanto Digilio aveva fino ad allora riferito. Se si tiene conto del contenuto degli episodi che fino ad allora Siciliano aveva riferito, la descrizione di quella cena fu oggettivamente tardiva, ma niente di più.

Potrebbero prospettarsi molteplici ipotesi di quel ritardo, sia quelle dedotte dal collaboratore e dalla difesa Zorzi, sia altre meno psicologiche (quale la decisione di Siciliano di mantenere nascosto un episodio da utilizzare come strumento di pressione nei confronti dell'accusato), ma si tratterebbe di mere ipotesi nessuna delle quali incontestabilmente accertata. Il ritardo esiste e la valutazione dell'episodio non può prescindere da tale circostanza.

Ciò posto l'affermazione difensiva dell'assoluta intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore fondata esclusivamente sul ritardo è evidentemente inaccettabile. Il giudizio di intrinseca attendibilità deve fondarsi sulla valutazione complessiva di molteplici parametri riferiti sia al complesso delle dichiarazioni del collaboratore, sia allo specifico episodio. Sotto il primo profilo le considerazioni esposte nel capitolo 5 rappresentano un quadro di valutazione delle dichiarazioni di

Siciliano assolutamente solido, essendosi accertato che la totalità degli episodi descritti dallo stesso non solo sono stati ritenuti un contributo autonomo ed originale per le indagini, logici e coerenti nella ricostruzione di quei fatti, privi di contraddizioni od incongruenze eclatanti e non superabili, ma sono stati specificamente riscontrati in questo processo. Siciliano è stato ritenuto dalla Corte un dichiarante intrinsecamente attendibile, e le sue dichiarazioni sugli episodi ricostruiti nella fase iniziale della collaborazione e ripetuti, con specificazioni, negli oltre tre anni nei quali quel contributo fu reso all'autorità giudiziaria, sono state sempre confermate da altri elementi di prova. Basti ricordare la valutazione che si è formulata nel capitolo 5 sui quattro episodi che, sempre secondo la difesa Zorzi, dimostrerebbero la natura menzognera del dichiarante, per rilevare che l'unico episodio sul quale vi è un elemento critico nella valutazione di intrinseca attendibilità è quello qui analizzato.

Ma se si eccettua il ritardo nel riferire l'episodio, la descrizione della cena del tacchino è del tutto coerente con il quadro di episodi ricostruiti dal collaboratore. Siciliano all'inizio della collaborazione (cioè negli interrogatori del 18-20 ottobre 1994) ha descritto le cene di capodanno a casa Vianello, ha riferito la sua convinzione del coinvolgimento di Zorzi negli attentati del 12 dicembre (tratta dagli elementi più volte ricordati), ha riferito l'episodio dell'incontro con Gradari in corso Matteotti a Mestre, cioè tre circostanze rispetto alle quali la confidenza ricevuta da Zorzi era del tutto coerente sotto il profilo logico. Ancora, le modalità con cui Zorzi confidò all'amico il proprio coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre, sono coerenti con la descrizione della personalità dell'imputato emersa in questo processo, una persona molto riservata e sempre attenta a non condividere notizie con estranei, al punto che non ammise la propria partecipazione a quelle azioni, ma fece intendere, in modo allusivo, che gli ordinovisti veneziani-mestrini vi erano coinvolti. Se Siciliano avesse voluto falsamente accusare Zorzi (e se gli investigatori avessero voluto ottenere da Siciliano un'accusa decisiva nei confronti di Zorzi, necessaria, nella prospettiva difensiva, rispetto allo stato delle indagini), le dichiarazioni avrebbero potuto essere ben più consistenti e non limitarsi a confermare una confidenza ricevuta avente caratteristiche ambigue e, quindi, molto meno significativa rispetto a quelle già riferite da Digilio.

La seconda questione riguarda il riscontro mancante, cioè le affermazioni di Vianello su quell'episodio.

Vianello ha escluso nel corso dell'esame dibattimentale che la notte di capodanno del 1969-1970 abbia potuto partecipare alla cena descritta da Siciliano, affermando che quell'anno trascorse il periodo di vacanze natalizie, compreso il capodanno, in Svezia²³¹⁷. Questa affermazione, che costituisce il punto di partenza per la valutazione delle dichiarazioni del teste, è stata accompagnata da una serie di ulteriori indicazioni rese da Vianello per rispondere alle domande delle parti (in particolare del P.M. e della parte civile) dirette a verificare se un episodio analogo a quello descritto da Siciliano potesse essere avvenuto o in capodanno precedenti e successivi

²³¹⁷ Vianello, p. 45.

o in una serata successiva di qualche giorno al 1 gennaio 1970. Vianello ha innanzitutto escluso che quella serata potesse collocarsi nel capodanno successivo, atteso che nel mese di maggio del 1970 iniziò il servizio militare e la notte del 31 dicembre di quell'anno la trascorse di guardia in caserma (d'altronde, Siciliano ha escluso che quella serata fosse collocata in quel capodanno, da lui trascorso a casa di Rognoni²³¹⁸), ed ha ammesso che quella serata potrebbe essere collocata o un capodanno precedente o un giorno diverso dall'ultimo dell'anno²³¹⁹. Ma immediatamente dopo tale affermazione, Vianello l'ha rettificato, escludendo che la cena potesse essere avvenuta nei primi giorni del 1970 (avendo egli affermato di essere rientrato a Mestre il 1 o il 2 gennaio) e precisando che al di fuori del capodanno egli non aveva la disponibilità della casa familiare in quanto i genitori si assentavano solo nel periodo festivo²³²⁰.

In effetti, se nelle dichiarazioni rese in indagini preliminari Vianello espresse la possibilità che quella serata fosse avvenuta anche in un giorno diverso dal capodanno (possibilità ammessa anche all'inizio dell'esame dibattimentale), nel prosieguo della deposizione ha con assoluta certezza escluso tale eventualità. Quel passo di esame è importante, anche nella successione delle domande e risposte rivolte al teste, per cui è opportuno riportarlo integralmente:

“P.M. - Ovviamente Lei sa perché le ho fatto tutte queste domande, Lei ricorda di avere partecipato ad una cena?”

*T. - Sì, però **escludiamo subito che potesse essere la notte di Capodanno del 1969 perché in quell'epoca ero in Svezia e ricordo anche bene cosa ho fatto quella serata se volete la racconto.***

P.M. - E quindi questa cena a che periodo può risalire?

T. - Precedente nel 1970 ero di guardia in caserma e nel 1971 ovviamente la cosa era completamente...

P.M. - E' certamente una cosa di capodanno è questo il punto?

*T. - **Non ricordo questo, può anche essere una cosa precedente capodanno comunque precedentemente al 1969 di sicuro.***

P.M. - Siccome su questa cosa Lei era stato in realtà incerto sulla data...

AVV. FRANCHINI - Scusi Presidente, mi perdoni mi oppongo a questa domanda perché il teste su questo non è mai stato incerto, e quindi il presupposto della domanda Lei capisce che...

P.M. - I verbali sono stati acquisiti, quindi sono lì, sulla data è sempre stato incerto.

P. - Facciamo così se c'è da fare una contestazione, il Pubblico Ministero fa una contestazione in senso formale così l'abbiamo agli atti altri i verbali ce li valutiamo.

AVV. FRANCHINI - Se vuole leggere dov'è stato incerto?

*T. - Siccome si parlava di verità siamo **precisi purtroppo non sono stato incerto, sono certissimo che nel '69 non c'è stata e non c'è stato neanche nel '70, sono certissimo che è precedente al '69.***

²³¹⁸ Siciliano, int. 8.6.1996, p. 3.

²³¹⁹ Così Vianello, p. 45.

²³²⁰ Vianello, p. 47.

P.M. - *La mia domanda era come ha raggiunto questa certezza sul fatto che questa cena è precedente al '69?*

T. - *Per esclusione, nel '69 ero in Svezia e ricordo benissimo la serata, nel '70 ero di guardia in caserma e ricordo benissimo la serata, nel '71 lo stesso ricordo benissimo la serata di capodanno, gli anni successivi non possono essere stati per cui per deduzione logica non può essere che nel '68 o precedente.*

P.M. - *Ma questo presupporrebbe che sia una cena di capodanno è per quello che le ho chiesto è sicuro che è una cena di capodanno?*

T. - *No, non sono sicuro che è da cena di capodanno però per forza di cosa deve essere una cena collocata intorno a quelli anni perché avevo la disponibilità della casa che era un evento eccezionale perché i miei genitori erano andati a sciare quindi dovevano essere quelli i giorni. Nel 1969 ero in Svezia, nel '70 ero militare nel '71 ero completamente distante da quella situazione, per cui per logica deve essere dal '68...*

P.M. - *Comunque a riguardo devo dire che nel verbale di confronto a proposito dell'incertezza il Signor Vianello disse: "Escludo che la serata in cui..."*

AVV. FRANCHINI - *Presidente mi perdoni, il verbale di confronto non credo che possiamo contestarlo, nel senso che semmai faremo un confronto, comunque veda Lei.*

P. - *La parte che riguarda il teste sì Avvocato. Invece visto che abbiamo interrotto per altri motivi la risposta e la contestazione del Pubblico Ministero se le Parti vogliono guardare questi bigliettini prima di poi decidere che cosa se ne voglia fare. Quindi il Pubblico Ministero stava contestando che...*

(Ndt, Le Parti prendono visione dei biglietti citati)

P. - *Il Pubblico Ministero stava dicendo che nel verbale del...*

P.M. - *Del 10 dicembre '96: "Escludo che la serata in cui Zorzi e Siciliano mangiarono il tacchino a casa mia possa coincidere con il fine anno '69 dato che ero in Svezia o '70 dato che io stavo svolgendo il servizio militare ed ero di guardia; la serata in questione potrebbe riferirsi comunque in un periodo invernale festivo dato che ovviamente i miei genitori dovevano essere lontani da casa per qualche giorno". Quindi io mi riferivo a questa cosa qua, mentre Lei adesso dice sono sicuro che quella cena è precedente al '69 se non capito male?*

T. - *Sì.*

P. - *Penso che possiamo andare oltre perché a me sembra per la verità conforme, ma sono tutte valutazioni che ognuno poi farà leggendo.*"²³²¹

Questa affermazione di Vianello è, invero, del tutto inattendibile, non tanto nella ricostruzione della sua permanenza in Svezia (su cui peraltro sarà necessario svolgere alcune considerazioni), quanto nell'affermazione categorica che quella cena non poté essere avvenuta nei giorni immediatamente successivi al 1 gennaio 1970. La risposta che il teste ha fornito al P.M. è, sul punto, illogica, perché la prospettazione che la "cena del tacchino" fosse collocata in un giorno diverso dal capodanno era stata formulata dallo stesso Vianello nel confronto con Siciliano.

²³²¹ Vianello, pp. 45-48.

La valutazione sulle dichiarazioni di Vianello sarà compiutamente svolta nella parte conclusiva del paragrafo, ma può sin da ora anticiparsi che è incomprensibile il motivo per cui nell'esame dibattimentale questi abbia negato una possibilità che in indagini preliminari aveva prospettato.

Se si valuta la ricostruzione che di quella serata ha compiuto Vianello è sorprendente la coincidenza con quanto riferito da Siciliano. Anche se il teste ha esordito nel rispondere alla domanda del P.M., che quella cena *non è avvenuta con le modalità descritte da Martino Siciliano*, ha poi fornito elementi del tutto coerenti con il racconto di quest'ultimo:

“P.M. - Ricorda qualche cosa di più di quella cena, cioè ci fu innanzitutto una cena?”

T. - Sì, non è avvenuta con le modalità descritte da Martino Siciliano, ricordo che avevo invitato Delfo Zorzi, Martino Siciliano e c'erano anche alle altre persone che adesso non riesco a collocare, sono stati studenti, amici.

P.M. - Nemmeno per deduzione in relazione alle persone che frequentava in quel periodo non è in grado di farci dei nomi delle persone?”

T. - Non riesco a fare i nomi, probabilmente saranno stati amici occasionali, compagni di scuola, non era una riunione di gruppo tra virgolette.

P.M. - Era una festa?”

T. - Ci siamo trovati abbiamo mangiato Delfo e Martino hanno bevuto più del dovuto, Martino si è messo a fare scherzi come il suo solito e ad un certo punto siccome sono andati via tutti Delfo e Martino hanno bevuto molto allora li ho tenuti a dormire là, siamo andati a letto durante la notte si sono alzati mi hanno ripulito il frigo e la mattina se ne sono andati.

P.M. - Nel senso hanno mangiato...”

T. - Tutto quello che era rimasto, c'era un tacchino si sono mangiati il tacchino, insomma le solite burle di Martino Siciliano.”²³²²

Quindi, Zorzi e Siciliano erano invitati a cena a casa di Vianello, bevvero più del dovuto e si fermarono a dormire; quella notte si alzarono e “ripulirono” il frigo, mangiando un intero tacchino. Le difformità rispetto alla descrizione di Siciliano riguardano, quindi, solo i fatti precedenti alla cena: secondo il collaboratore era abituale per lui, Zorzi e Vianello trascorrere l'ultimo giorno dell'anno compiendo “rituali camerateschi”, accaduti anche quella sera, mentre Vianello non ha ricordato quel tipo di comportamenti. E' anche fortemente sospetta l'affermazione di Vianello sulla presenza di altre persone alla serata, atteso che non è stato in grado di indicarne neanche una. Quel che è certo è la materialità di quell'episodio, che non è un'invenzione del collaboratore, ma che effettivamente si verificò secondo alcune modalità coincidenti con il suo racconto, l'abuso nel bere, il clima scherzoso e cameratesco, il pernottamento a casa di Vianello, la mangiata di tacchino.

L'unico elemento che non ha trovato riscontro è quello cronologico, atteso il contrasto radicale tra Siciliano e Vianello.

Naturalmente, avendo escluso che quella serata potesse essere successiva al 12 dicembre 1969, Vianello ha negato che nella stessa si fosse parlato degli attentati

²³²² Vianello, p. 48-49.

realizzati quel giorno, ma ha anche negato di aver mai sentito Zorzi rivendicare (anche solo nei termini ambigui riferiti da Siciliano) la paternità della strage da parte dei gruppi estremisti di destra. Anzi, esaminato sul punto ha affermato che davanti a lui Zorzi stigmatizzò sempre la strage di piazza Fontana, perché pur essendo favorevole ad attentati dimostrativi, riteneva *“che evidentemente era possibile fare degli attentati se fossero stati degli attentati non cruenti, però attentati cruenti e di quella gravità oltre che essere deprecabili erano anche stupidi perché in realtà creavano una mobilitazione in senso opposto e screditavano come in parte è anche avvenuto”*, ritenendo preferibile uno stillicidio di piccole azioni non cruenti²³²³.

Per quanto riguarda il viaggio che Vianello fece in Svezia nel dicembre 1969, la sua importanza nel processo è alquanto limitata, rilevando solo per escludere la presenza di Vianello in Italia nei giorni degli attentati del 12 dicembre e l'ultimo giorno di quell'anno. Vianello ha riferito di essere partito per la Svezia il 1 dicembre 1969 e di essere rientrato in Italia il 2 gennaio 1970; ha prodotto, a sostegno delle proprie dichiarazioni i biglietti di partecipazione alla cerimonia dei Nobel, svoltasi il 13 dicembre 1969; ha descritto come trascorse l'ultimo giorno dell'anno presso gli amici svedesi.

Si è molto discusso sulla produzione di quegli inviti, valutandosi da alcune parti la singolarità del comportamento del teste (che ha prodotto quei biglietti a distanza di molti anni dalle dichiarazioni di Siciliano) e prospettandosi, pur senza affermarlo esplicitamente, che Vianello non avesse partecipato a quella cerimonia²³²⁴.

²³²³ Vianello, p. 50.

²³²⁴ Nel corso del controesame della parte civile, il teste è stato ripetutamente sollecitato a spiegare il motivo per cui non produsse i biglietti durante le indagini preliminari, fornendo le seguenti spiegazioni:

- tenne con sé i biglietti della cerimonia del Nobel dal 10.12.1969 ad oggi come ricordo di quella serata; ha pensato di portarli perché potevano essere utili in relazione alle diatribe sulla sua presenza in Italia (p. 51);
- non aveva mai parlato prima della serata del Nobel perché nessuno glielo aveva chiesto; pensava che fosse sufficiente la sua parola per accertare la circostanza relativa alla cena a casa sua, ma preso atto che erano stati prospettati dubbi di attendibilità ha pensato di portare quei documenti; comunque al G.I. aveva già riferito la circostanza, pur non avendola verbalizzata (p. 52-53);
- il difensore di parte civile ha contestato che dalle sue deposizioni non risulta la circostanza e Vianello ha ribadito di aver parlato con il G.I. della serata del Nobel, pur non ricordando in quale occasione la riferì (p. 53);
- nel memoriale Vianello non parlò della serata del Nobel perché ancora non era emersa la questione della cena; Siciliano ne parlò successivamente, tanto che il G.I. ne accennò soltanto, mentre è con il dott. Meroni che se ne parlò più a fondo, fino al confronto con Siciliano (p. 54);
- il difensore di parte civile ha contestato che Siciliano parlò della cena solo nel 1996, per cui Vianello non poté parlare con il G.I. della cena nel 1992 o nel 1994, ma Vianello ha replicato che non ha mai dichiarato che parlò con il G.I. in quegli anni, probabilmente in uno degli ultimi interrogatori (p. 54);
- ha precisato che probabilmente parlò della cerimonia del Nobel non in relazione alla cena, ma alla possibilità che fosse accusato della strage di piazza Fontana e precisò che non sarebbe stato possibile perché era in Svezia e parlò della cerimonia (p. 55);
- il difensore di parte civile ha contestato che in nessuno degli interrogatori (specificamente indicati) con il G.I. risulta aver mai parlato della cerimonia (p. 55-56);
- Vianello ha ribadito di aver parlato della cerimonia del Nobel al G.I. a margine di uno degli interrogatori e di averne riparlato con lui dopo il confronto con Siciliano (p. 57);
- ha ribadito anche nel confronto accennò alla partecipazione alla cerimonia del Nobel, ma lo stesso difensore ha contestato che non risulta dalla verbalizzazione (p. 57);

La Corte non condivide questi dubbi, peraltro giustamente introdotti dalle parti in relazione all'importanza dell'argomento, perché il mancato ricordo del teste sull'episodio non è del tutto inverosimile e quella cerimonia può essergli tornata alla mente nel ripensare a quel periodo e a quel viaggio. E' certo che Vianello riferì del viaggio in Svezia in epoca non sospetta, cioè nell'interrogatorio del 6.12.1994, quando ancora Siciliano non aveva ricostruito la "cena del tacchino" e, anche se non riferì della cerimonia di conferimento del premio Nobel, escluse che durante tutto il mese di dicembre 1969 e fino ai primi giorni di gennaio si trovasse a Mestre.

E' vero che Siciliano ha escluso che quel viaggio si fosse effettivamente verificato, ma quelle indicazioni sono più considerazioni del collaboratore che affermazioni fondate su fatti specifici dallo stesso ricordati. L'unico contrasto radicale tra i due riguarda la "cena del tacchino", episodio certo significativo ma che non è decisivo per affermare od escludere che Vianello fece quel viaggio in Svezia.

La vicenda del viaggio in Svezia e della partecipazione alla cerimonia di conferimento del premio Nobel assume però un ulteriore significato, anch'esso rilevante nella valutazione dell'atteggiamento processuale di Vianello, imponendosi la domanda del perché quest'ultimo, nel descrivere i suoi rapporti con ON e in particolare con Delfo Zorzi e Martino Siciliano abbia sentito la necessità di escludere la sua presenza in Italia nel mese di dicembre 1969 e in particolare nelle giornate prossime al 12.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Vianello abbiano un solo univoco significato, quello di allontanare da sé il sospetto di un coinvolgimento negli attentati del 12 dicembre 1969. Il teste, dopo l'estate di quell'anno, fu coinvolto nelle azioni eversive riconducibili ai gruppi ordinovisti veneti, partecipò agli incontri con i veronesi, i triestini, i veneziani, finalizzati alla costituzione di una rete di gruppi che operavano nell'attività eversiva teorizzata da Zorzi, partecipò direttamente agli attentati di Trieste e Gorizia nonché alle azioni di presenza militante violenta durante le manifestazioni di piazza. Fino al mese di novembre 1969, Vianello fu uno dei militanti più attivi del gruppo ordinovista mestrino, componente nella medesima cellula (da definirsi eversiva) di Zorzi e Siciliano. In questo quadro si collocarono gli attentati del 12 dicembre, rispetto ai quali Martino Siciliano ebbe il sospetto (quasi la convinzione) di un coinvolgimento di esponenti del suo gruppo. Orbene, è del tutto plausibile ritenere che anche Vianello, quando fu convocato per essere sentito su quegli eventi (ma probabilmente già nel 1969), abbia quantomeno sospettato un coinvolgimento di ON negli attentati e che il suo principale interesse fosse quello di escludere qualsiasi responsabilità anche solo indiretta nella tragica vicenda di piazza Fontana. Questo interesse è chiaramente emerso anche nel corso dell'esame dibattimentale, quando, rispondendo alle domande della parte civile sulla ragione per

- Vianello si rese conto che era importante la circostanza documentata dai biglietti dopo il confronto con Siciliano; dinanzi alla V° sezione della Corte d'Assise non accennò alla circostanza perché non gli fecero una specifica domanda (p. 58);

- il difensore di parte civile ha contestato che durante quell'esame era stata messa in dubbio la sua presenza in Svezia in quel mese, ma lui non dedusse la partecipazione alla cerimonia del Nobel; Vianello ha ribadito che pensava che la sua versione fosse creduta, non avendo un interesse diretto, ma poiché ha constatato che permangono dubbi ha ritenuto di portare i biglietti (p. 59).

cui riferì al G.I. del suo viaggio in Svezia e della sua partecipazione alla cerimonia per il conferimento del premio Nobel, Vianello ha dichiarato:

“Tra l'altro però adesso mi fa venire in mente un altro particolare di queste cose avevo parlato non per quanto riguarda la cena al Dottor Salvini di questi inviti, ma perché ad un certo punto il Dottor Salvini dice: "Di sicuro secondo me sono stati loro, vuoi vedere che questi si scagionano buttando la colpa su altri per esempio su di Lei?" Allora ho detto: be' io ho la prova...”

P.C. AVV. SINICATO - La colpa di che cosa?

T. - Della strage di Piazza Fontana.

P.C. AVV. SINICATO - Questo quando sarebbe avvenuto?

T. - Ai margini di uno dei tanti interrogatori non posso dire quale, allora a quel punto mi è venuta l'idea che forse era il caso di raccontare questa circostanza.”²³²⁵

E' evidente, sia sotto il profilo logico che per esplicita ammissione di Vianello, che questi attribuì al viaggio in Svezia e alla sua partecipazione alla cerimonia del 10 dicembre la funzione di allontanare da sé qualsiasi sospetto sul coinvolgimento nella strage del 12 dicembre e questa circostanza assume una rilevanza non secondaria nella valutazione di attendibilità del teste sull'episodio esaminato in questo paragrafo. E' vero che Vianello, negli interrogatori del novembre 1994, assunse un atteggiamento decisamente più collaborativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, attenuando la reticenza che in altri procedimenti aveva manifestato, tanto che nell'interrogatorio del 19.11.1994 dichiarò: *“Avrei voluto già molto tempo fa aggiungere al mio racconto da quell'ambiente umano e politico che ebbi a rendere al G.I. di Venezia, anche i fatti che sono maturati all'interno di esso e il mio coinvolgimento nei limiti di cui dirò, ma allora certamente non mi fu possibile fare un racconto completo nel timore di ripercussioni che avrebbero travolto la mia vita familiare e lavorativa.*

Poiché sono al corrente del fatto che sugli episodi attribuibili a Ordine Nuovo sono in corso approfondite indagini che riguardano anche episodi assai gravi ai quali io sono estraneo, ritengo giusto, a questo punto, dare il mio contributo completo sugli episodi che mi hanno visto compartecipe per aiutare a ricostruire una volta per tutte le vicende di quell'epoca ricordate come “strategia della tensione”.

L'atteggiamento assunto da Vianello in quella fase delle indagini è di assoluta evidenza. Fino a quel momento egli aveva tenuto nascoste all'autorità giudiziaria molte circostanze importanti per la ricostruzione delle vicende di quegli anni, tanto che il suo contributo di conoscenza nel procedimento veneziano (conclusosi con l'assoluzione di Zorzi per il delitto associativo legato alla militanza in ON) fu del tutto insignificante se comparato alle indicazioni fornite in questo processo. Eppure, dopo aver ammesso di essere stato in passato reticente per un personale interesse a non essere coinvolto nella vicenda associativa contestata a Zorzi, Maggi e Digilio (questo è il senso dell'espressione *“nel timore di ripercussioni che avrebbero travolto la mia vita familiare e lavorativa”* utilizzata nel citato interrogatorio), Vianello si

²³²⁵ Vianello, p. 55.

premurò di precisare immediatamente di essere estraneo rispetto ai gravi fatti attribuibili ad ON (cioè la strage di piazza Fontana).

Orbene, se l'interesse di Vianello negli interrogatori resi in procedimenti trascorsi fu quello di non pregiudicare la propria vita familiare e lavorativa, l'atteggiamento in questo procedimento non può essere valutato senza considerare tale circostanza. Non può, cioè, ritenersi che fino al 1994 Vianello fu reticente, dall'interrogatorio del 19 novembre di quell'anno fu incondizionatamente leale nel riferire i fatti all'autorità giudiziaria. Permane un sospetto nel valutare le dichiarazioni di Vianello, che cioè anche in questo procedimento egli abbia tentato di nascondere le circostanze che avrebbero potuto determinare un suo coinvolgimento nell'unica vicenda delittuosa di quegli anni di militanza che poteva essere oggetto di indagine e di un accertamento di penale responsabilità, cioè la strage di piazza Fontana. E difatti, nel secondo interrogatorio di cui dispone questa Corte (cioè quello del 6.12.1994), il teste descrisse il suo viaggio in Svezia, quasi a volere mettere in chiaro la sua affermata estraneità rispetto ai fatti del 12 dicembre 1969.

Si badi, non si vuole neanche ipotizzare che Vianello sia coinvolto nelle vicende delittuose qui contestate, ma come è accaduto per altri dichiaranti, la contiguità politica degli ordinovisti veneziani-mestrini con Maggi, Zorzi e Digilio era un elemento di grave preoccupazione, perché il rischio di un coinvolgimento nelle indagini per la strage diventava attuale quanto più lo era stata la partecipazione alle azioni eversive di quel sodalizio.

Queste considerazioni consentono di formulare forti sospetti sulle affermazioni di Vianello relative ai rapporti con Zorzi successivi alla strage di piazza Fontana. Se Martino Siciliano, prima di riferire della "cena del tacchino", ha indicato gli elementi che lo convinsero della responsabilità degli ordinovisti veneziani-mestrini negli attentati del 12 dicembre (elementi del tutto logici nel collegare la strategia eversiva propugnata da Zorzi, la disponibilità di esplosivo, gli attentati di Trieste e Gorizia), è del tutto inverosimile che a Vianello (il quale era perfettamente a conoscenza di quelle stesse circostanze) non sia balenato quantomeno il sospetto di un coinvolgimento di Zorzi in quegli attentati.

Eppure questa è stata l'affermazione più decisa di Vianello nel corso della sua deposizione testimoniale, escludere i suoi sospetti sulla responsabilità di Zorzi, giungendo a prospettare una valutazione incondizionatamente negativa che questi avrebbe espresso rispetto alla strage di piazza Fontana. Si badi che, mentre negli interrogatori resi in indagine preliminare, Vianello riferì quel giudizio di Zorzi solo agli effetti politici che quegli eventi avrebbero determinato nei confronti della destra (senza mettere mai in dubbio, peraltro, che quegli attentati avessero tale matrice politica), nel corso dell'esame dibattimentale ha prospettato un giudizio morale di Zorzi sulla morte di persone innocenti (Zorzi avrebbe definito esecrabile quell'azione), che prima non aveva mai riferito.

Ritiene la Corte che ammettere da parte di Vianello la consapevolezza che quegli attentati erano attribuibili al gruppo politico nel quale egli stesso militava, avrebbe significato un serio rischio di coinvolgimento nelle indagini sulla strage di piazza

Fontana, cioè si sarebbe concretizzato quanto quel dichiarante temeva dalle indagini, *le ripercussioni che avrebbero travolto la sua vita familiare e lavorativa*”.

Vianello, dopo aver reso nelle indagini preliminari dichiarazioni accusatorie a carico di Zorzi di estrema rilevanza, non poteva scomparire dalla scena come Siciliano, perché aveva la necessità di presentarsi alla Corte per attenuare la rilevanza accusatoria delle dichiarazioni che egli stesso aveva reso nei confronti di Zorzi. Per un suo personale interesse (ma anche per difendere la posizione processuale dell'ex amico, alla cui sorte non è sembrato essere del tutto indifferente), doveva eliminare dalla sua deposizione l'unico elemento suscettibile di essere ritrattato, cioè la pur ambigua ammissione di un incontro, la “cena del tacchino”, coincidente con quello descritto da Siciliano. Vianello non poteva ritrattare dichiarazioni riscontrate da numerosi altri testimoni (come quelle sulla strategia politica di Zorzi tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969), ma poteva intervenire su quell'affermazione, tentando di attenuarne la rilevanza accusatoria.

La conclusione è, a questo punto, logicamente conseguente alle considerazioni fin qui esposte.

La deposizione di Vianello sulla “cena del tacchino” sono del tutto ambigue, perché da un lato egli ha ammesso che quell'episodio si verificò in termini sostanzialmente coincidenti con quelli descritti da Siciliano; d'altro lato ha negato, senza alcun dubbio, che quella cena potesse essere avvenuta dopo il 12 dicembre 1969. Si badi, mentre in indagini preliminari (e in particolare nel confronto con Siciliano), il dichiarante aveva ammesso che quell'incontro poteva essere avvenuto nei primi giorni del 1970, nella deposizione dibattimentale tale possibilità è stata esclusa, senza peraltro fornire ragioni plausibili della certezza espressa sul punto.

Come prospettato dal P.M. e dalla parte civile, se Vianello rientrò a Mestre il 2 gennaio (come egli stesso ha ammesso), è del tutto verosimile che abbia incontrato gli amici-camerati in quei primi giorni di gennaio, periodo nel quale ben poteva avere la disponibilità dell'abitazione familiare. A fronte di tale logica contestazione, Vianello non ha fornito argomenti plausibili per negare l'eventualità che la cena del tacchino fosse avvenuta dopo la strage di piazza Fontana, ribadendo (ma questa volta in termini di certezza) che quell'incontro era avvenuto nel capodanno precedente²³²⁶. Se, come affermato da Siciliano, i capodanno trascorsi secondo quei rituali furono almeno tre, è del tutto verosimile ritenere che in quell'anno, considerata l'assenza di Vianello da Mestre, al suo rientro dalla Svezia i tre amici abbiano deciso di trascorrere insieme una serata delle solite. Né è attendibile Vianello quando afferma che nel 1969 aveva già interrotto i rapporti con Zorzi e gli ordinovisti, atteso che due mesi prima di partire in Svezia realizzò le azioni più compromettenti nell'ambito della sua militanza politica, e appena un mese prima del dicembre partecipò alla manifestazione violenta di Trieste. E' possibile che Vianello, dopo gli attentati del 12 dicembre abbia ripensato alla “deriva eversiva” che stava assumendo il gruppo

²³²⁶ Sul punto, Siciliano ha ripetutamente indicato almeno tre capodanno trascorsi secondo le modalità descritte, ribadendo (Siciliano, int. 7.6.1996)

ordinovista, ma nel gennaio 1970 i rapporti con Zorzi e Siciliano (cioè con i componenti della medesima cellula eversiva) erano ancora solidissimi.

Concludendo sull'argomento, non può ignorarsi che l'atteggiamento di Zorzi descritto da Siciliano, pur non usuale della personalità riservata dell'imputato, non era certo eccezionale. E' stato lo stesso Vianello a riferire che, dopo gli attentati di Trieste e Gorizia, Zorzi, per una svista, gli aveva presentato zio Otto, cioè colui che aveva preparato gli ordigni per quelle azioni. E' vero che Zorzi era sempre molto attento a non mettere in contatto i militanti appartenenti alle diverse "scatole cinesi", ma la situazione di quella serata trascorsa con gli amici, rendeva del tutto lecito "abbassare la guardia" e confidarsi con loro su avvenimenti che normalmente era tenuti segreti.

101 – L'incontro di Siciliano con Gradari del gennaio 1970.

L'episodio è stato ricostruito da Siciliano in due interrogatori resi a distanza di alcuni anni l'uno dall'altro. Nella prima fase dell'ottobre 1994, il collaboratore ha riferito che, pochi giorni dopo la strage di piazza Fontana, si trovava a Mestre insieme ad altri aderenti dell'MSI e parlando di quanto era avvenuto ebbe una crisi di pianto in presenza di Gradari. Nell'occasione confidò a quest'ultimo la sua convinzione che la strage fosse opera di elementi di ON di Venezia-Mestre. Gradari cercò di tranquillizzarlo, affermando che se anche fosse stato vero quanto Siciliano aveva pensato, avrebbe dovuto tenerlo per sé²³²⁷. Tale ricostruzione dell'incontro con Gradari, è stata ribadita in un interrogatorio reso alla fine del 1996, nel quale, ricostruendo gli episodi verificatisi tra la fine del 1969 e l'inizio del 1970, Siciliano ha confermato la confidenza resa a Gradari²³²⁸.

E' interessante rilevare che, già nell'ottobre 1994, Siciliano, proprio nel ricostruire l'episodio qui analizzato e prima di descrivere la cena di capodanno con Zorzi e Vianello, ha indicato gli elementi in forza dei quali si convinse della responsabilità degli ordinovisti veneziani-mestrini negli attentati del 12 dicembre, con una logica assolutamente stringente. Il collaboratore ha rilevato l'assoluta somiglianza tra gli ordigni di Trieste e Gorizia e la descrizione che all'epoca fecero i giornali della bomba esplosa alla BNA di Milano, l'utilizzo del medesimo esplosivo (gelignite) negli attentati di Trieste e Gorizia e in quelli del 12 dicembre, le affermazioni fatte da Zorzi circa la disponibilità di altre cassette metalliche e di altro esplosivo, e sul miglioramento del sistema di temporizzazione da parte dell'esperto del gruppo, cioè zio Otto²³²⁹.

L'incontro con Gradari avrebbe potuto trovare un solo elemento certo di riscontro, cioè l'ammissione di quest'ultimo.

Gradari, sentito come teste della difesa, ha categoricamente smentito l'affermazione di Siciliano, ma, come rilevato in altra parte della sentenza, quella smentita è apparsa alla Corte fortemente sospetta, al punto da doverne affermare l'inattendibilità. Si badi, se Gradari, interrogato a distanza di oltre vent'anni su un episodio di limitata

²³²⁷ Siciliano, int. 20.10.1994, p. 2.

²³²⁸ Siciliano, int. 20.11.1996, p. 4

²³²⁹ Siciliano, int. 20.10.1004, p. 3.

rilevanza nell'ambito del sua vita personale e politica, avesse dichiarato, come era normale per chiunque, di non ricordare un simile episodio, il sospetto sulla sua credibilità sarebbe stato del tutto infondato. Ma ciò che la Corte non è riuscita a giustificare è stato l'atteggiamento assunto da Gradari nel dibattito, cioè quello di una persona che legittimamente rivendica la sua autorevolezza e dignità politica, ma nel contempo non ammette che nessuno, tantomeno un personaggio come Martino Siciliano, possa insinuare il dubbio che all'epoca egli avesse acquisito un sospetto sulla responsabilità di ON veneziano-mestrino nella strage di piazza Fontana e non lo avesse rivelato all'autorità giudiziaria. La questione già rievocata nella descrizione della personalità di Gradari è stata in questo processo ricorrente, perché molti personaggi politici che all'epoca collaborarono con gli ordinovisti veneziani-mestrini hanno oggi tentato di allontanare da quell'area il sospetto di coinvolgimento in attività eversive, quasi che quel sospetto potesse attingere anche loro che ad ON erano stati contigui.

Gradari tra la fine del 1969 e i primi mesi del 1970 partecipò a numerose riunioni con gli ordinovisti veneziani-mestrini per definire le modalità del rientro nel partito, aderendo persino ad un'alleanza politica finalizzata a nominare un nuovo segretario, per cui fu pienamente coinvolto, in un periodo altamente compromettente, nella discussione politica con Maggi e Romani e nei rapporti con Siciliano e Zorzi, cioè collaborò con coloro che all'epoca propugnarono ed attuarono la strategia eversiva dell'ordine costituzionale culminata con gli attentati del 12 dicembre.

Se Gradari avesse ammesso l'incontro riferito da Siciliano, avrebbe dovuto giustificare (non sul piano giudiziario, ma su quello personale e politico) non semplicemente un coinvolgimento con personaggi quali Maggi, Zorzi e lo stesso Siciliano che in quel periodo progettavano gli attentati ai treni, realizzavano gli attentati a Trieste e Gorizia, propugnavano la necessità di un rovesciamento istituzionale finalizzato all'instaurazione di un modello di governo nazionalfascista, ma anche il sospetto che quei militanti potevano essere coinvolti in eventi così tragici come gli attentati del 12 dicembre.

La decisa negazione di Gradari non solo è del tutto inadeguata a smentire Siciliano, ma presenta profili di illogicità tali da renderla finanche sospetta.

Certo, non esiste agli atti un elemento di prova che confermi la materialità dell'incontro descritto da Siciliano, ma quell'episodio è del tutto coerente con le indicazioni fornite dallo stesso Gradari in merito ai suoi rapporti con Siciliano, incontrato frequentemente proprio in quel periodo. Ed allora, anche la logica soccorre nella valutazione di attendibilità di una testimonianza e non è infondato l'argomento utilizzato dall'accusa pubblica e privata per affermare che Siciliano ha detto il vero quando ha ricostruito quell'episodio. Se, come sostenuto da tutte le parti, il collaboratore non è uno sprovveduto, ma è persona che valuta con logica e raziocinio le vicende della propria collaborazione, è del tutto inverosimile che si sia inventato un episodio, peraltro non decisivo nel complesso probatorio rappresentato dalle sue dichiarazioni, coinvolgendo un esponente di punta della destra veneziana, con la certezza (considerata la falsità) di essere smentito in modo categorico. Certo, questo discorso vale per tutte le circostanze riferite da Siciliano che hanno coinvolto

numerosi testimoni sentiti in questo processo, la gran parte dei quali ha ammesso, pur dopo forti resistenze, quanto il collaboratore aveva affermato. Così Vianello, la Paola Rossi per quanto concerne Andreatta, Maggiori, Campaner, Noè, e molti altri su specifiche circostanze più o meno rilevanti nel processo. E' del tutto illogico, perché non esiste una ragione che giustifichi una falsità su tale affermazione, che Siciliano abbia mentito proprio su questo argomento, e tale considerazione congiunta ai riscontri complessivi illustrati del paragrafo, induce a ritenere che in effetti quell'incontro vi fu.

10 m – Il ruolo di Giancarlo Rognoni negli attentati. La testimonianza di Bonazzi.

In questo paragrafo si esamina il più specifico elemento di prova a carico di Rognoni, la cui responsabilità per la strage del 12 dicembre si fonda, oltre che sulla testimonianza di Bonazzi, sulla ricostruzione, svolta nel capitolo 8, dei rapporti intercorsi tra i militanti ordinovisti veneziani e mestrini con Giancarlo Rognoni e i militanti del gruppo "La Fenice". Ciò significa che le dichiarazioni rese da Bonazzi sulla condotta di Rognoni nella dinamica dell'episodio delittuoso qui giudicato, rappresentano indubbiamente l'elemento probatorio di maggiore rilevanza perché definiscono in concreto il ruolo assunto dall'imputato in quella vicenda, ma non possono essere valutate se non nel contesto di riferimento descritto nel capitolo 8.

La deposizione di Bonazzi è una testimonianza *de relato*, cioè ha per oggetto una circostanza che il dichiarante apprese da altra fonte e che ha riferito all'autorità giudiziaria nella veste processuale di testimone. Per questo la valutazione di attendibilità di quell'affermazione imporrà una verifica rigorosa di attendibilità compiuta, a ritroso, su molteplici profili, attinenti:

- la credibilità del dichiarante *de relato* e a quella della fonte originaria nella loro deposizione dinanzi all'autorità giudiziaria (profili già affrontati in termini generali nel capitolo 6 e che qui si rivaluterà con specifico riferimento alla confidenza che Azzi avrebbe reso a Bonazzi);
- il rapporto di conoscenza, amicizia e confidenza tra il dichiarante *de relato* e la fonte originaria dell'accusa riferita nel processo;
- la credibilità dello stesso Azzi nel rapporto di confidenza con Bonazzi;
- la credibilità di Azzi, con riferimento al modo in cui apprese la notizia poi confidata a Bonazzi.

Una volta elaborata criticamente la valutazione di attendibilità nei descritti passaggi, il giudizio cui si perverrà, se positivo, delineerà un elemento di prova altamente significativo a carico dell'accusato.

E' necessario iniziare la trattazione dell'argomento riassumendo le indicazioni fornite da Bonazzi sul coinvolgimento di Rognoni nell'attentato del 12 dicembre, premettendo che la Corte dispone (e può utilizzare nei confronti di tutti gli imputati) delle dichiarazioni rese dal teste in indagini preliminari e ribadite nel dibattimento, e ciò consente di fornire una ricostruzione "storica" di quel contributo di conoscenza.

Bonazzi fu sentito dal G.I. di Milano nel 1994, assumendo, per la prima volta, un atteggiamento di collaborazione con l'autorità giudiziaria²³³⁰ e in quel contesto così descrisse le confidenze ricevute da Nico Azzi durante la comune detenzione:

“In merito alla figura di Rognoni devo aggiungere un'altra precisazione che ritengo giusto riferire.

Si tratta di una confidenza di Azzi che risale ad un momento in cui io avevo già conosciuto Rognoni dopo la sua cattura in Spagna, lo avevo incontrato a Favignana e non mi aveva fatto una buona impressione.

Sapevo anche che in Spagna si era legato molto a Stefano Delle Chiaie.

Il discorso con Azzi cadde quindi su Rognoni, siamo quindi nel 1979 o 1980, ed Azzi mi disse che Giancarlo Rognoni aveva ricoperto un ruolo logistico nella strage di Piazza Fontana.

Non mi aggiunse altro e non mi precisò quindi se si fosse trattato di un supporto unicamente logistico a coloro che avevano agito o una partecipazione materiale agli attentati.

Posso aggiungere che sia Rognoni sia Azzi mi fecero cenno ad antichi rapporti fra lo stesso Rognoni e Massimiliano Fachini sia a Milano che a Padova.”²³³¹.

In un successivo interrogatorio, Bonazzi fornì ulteriori precisazioni:

“Con riferimento a quanto riferito in data 7.10.1994 circa il ruolo di Giancarlo Rognoni posso precisare che Nico Azzi mi disse che il ruolo di supporto ricoperto da Rognoni per gli attentati del 12.12.1969 era collegato alla sua conoscenza di un Istituto bancario in cui Rognoni aveva lavorato e di cui quindi conosceva la struttura interna e la situazione dei luoghi. Era la banca dove la bomba non era esplosa quel pomeriggio, e Rognoni aveva potuto fornire le indicazioni necessarie.”²³³², ribadendo “che Azzi mi disse che Giancarlo Rognoni aveva avuto un ruolo logistico nell'attentato, contemporaneo a quello di Piazza Fontana, dando le indicazioni che avevano consentito di mettere la bomba nel punto più adatto, in quanto Rognoni aveva lavorato proprio in quella filiale.”²³³³.

A distanza di un anno da quelle prime dichiarazioni, il teste ribadì sostanzialmente quelle indicazioni, pur soggiungendo un particolare sul ruolo assunto da Rognoni, cioè il suo coinvolgimento materiale nell'attentato alla Banca Commerciale di Milano. Così riferì al G.I.:

“Il mio bagaglio di notizie su questa strage discende principalmente da quanto confidatomi da Nico Azzi e Guido Giannettini. Molte cose le ho anche apprese da Freda, il quale però non faceva affermazioni ma in relazione al suo atteggiamento ermetico permetteva di capire alcune vicende oppure di avere conferme ...

Riprendendo la mia deposizione faccio presente che Nico Azzi mi aveva detto che l'autore materiale della strage di Piazza Fontana, cioè colui che era materialmente entrato nella banca, era Delfo Zorzi. Nell'altra banca di Milano il materiale depositore dell'ordigno era stato Giancarlo Rognoni, mentre i tre attentati romani

²³³⁰ Questo atteggiamento è stato compiutamente descritto nel paragrafo 6e, a cui si rimanda.

²³³¹ Bonazzi, int. 7.10.1994.

²³³² Bonazzi, int. 4.2.1995.

²³³³ Bonazzi, int. 25.2.1995.

erano stati curati da uomini di Stefano Delle Chiaie. Queste notizie sono analogamente in possesso anche di Guido Giannettini che nel periodo di comune detenzione con l'Azzi raggiunse con lui un elevato livello di confidenza anche perché ricordo che Giannettini stesso arricchì i dati in possesso dell'Azzi. Faccio presente che mi furono fatti anche i nomi di chi operò a Roma, ma al momento non sono in grado di ricordarlo. Azzi mi disse anche della base di Milano ove fu approntato il timer. Giannettini mi disse che lui faceva parte del gruppo che voleva che gli attentati del 12 dicembre avessero solo una valenza simbolica, ma che era subentrata una circostanza, di cui non era a conoscenza, che aveva portato all'adozione di una linea stragista. Mi disse testualmente che qualcuno aveva voluto spingere sull'acceleratore e ciò aveva causato la rottura con Delle Chiaie, secondo il quale la strage aveva inibito il golpe che doveva aver luogo lo stesso 12 dicembre. Il golpe Borghese non fu altro che la prosecuzione del disegno golpistico abortito nel dicembre del 1969 e portato avanti dal Delle Chiaie.”²³³⁴

E ancora:

“... Nico Azzi mi fece presente che la struttura logistica per la realizzazione della strage era stata messa a disposizione dal Rognoni...”

Vi ricordo che Giannettini era direttamente coinvolto, per sua stessa affermazione, nella realizzazione degli attentati dimostrativi che avrebbero dovuto verificarsi il 12 dicembre del '69. Quindi quando Nico Azzi e Giannettini si parlavano, si creava la paradossale situazione di una compenetrazione delle informazioni dell'uno all'altro. Da uno conosciute perché appartenente al fronte stragista e dall'altro perché appartenente al fronte dimostrativo - presidenzialista. Aggiungo che Azzi ha sempre ben dissimulato il proprio favore per un certo tipo di attentati salvo poi bloccare, come già detto, lo Zani quando si rischiava l'apertura a fronti pericolosi.”²³³⁵

Dal complesso delle indicazioni fornite da Bonazzi nelle indagini preliminari era, quindi, emerso che negli interrogatori fino al 1995 egli indicò il ruolo di Rognoni (come confidatogli da Azzi) quale responsabile della fase di supporto logistico rispetto agli attentati milanesi e in particolare a quello della Banca Commerciale; tale affermazione fu ribadita anche negli interrogatori del febbraio 1996, nei quali soggiunse che Rognoni gli era stato indicato da Azzi anche come l'esecutore materiale dell'attentato alla Banca Commerciale di Milano.

Nell'esame dibattimentale quelle dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate²³³⁶, avendo ribadito che Azzi definì il ruolo assunto dai milanesi negli episodi del 12.12.1969, addebitando a Rognoni la specifica responsabilità per

²³³⁴ Bonazzi, int. 22.2.1996.

²³³⁵ Bonazzi, int. 26.2.1996.

²³³⁶ Bonazzi, p.85-86, ha affermato che:

“P.M. - Lei ha appreso poi da Azzi delle notizie specifiche relative, invece, agli attentati del 12 e 6 dicembre dell'69 in ordine alle persone che ne erano coinvolte?

T. - Sì, adesso quello che riesco a ricordarmi, da quello che io compresi ci fu un appoggio logistico qua a Milano da parte de La Fenice, di cui faceva parte anche Azzi, un personaggio che partecipò alle operazioni fu Rognoni, poi non so adesso o fallì l'attentato che mise in atto Rognoni, sì credo che fallì; ecco, questo io so di questo fatto.”

l'attentato fallito²³³⁷, e avendo precisato che Giannettini confermò che “La Fenice” aveva fornito un apporto logistico all'azione²³³⁸.

Bonazzi ha poi fornito alcuni elementi di valutazione del rapporto tra Azzi e Rognoni, affermando, con riferimento alle accuse che il primo aveva rivolto nei confronti del secondo, che tra i due vi era un “odio profondo” proprio in conseguenza dell'atteggiamento assunto dopo l'attentato al treno, per cui l'astio di Azzi avrebbe potuto determinarlo a rivolgere strumentalmente a Rognoni accuse così gravi come la partecipazione alla strage del 12 dicembre²³³⁹. Infatti Azzi, durante la detenzione comune, aveva stigmatizzato il comportamento tenuto da Rognoni dopo l'attentato al treno Torino-Roma, affermando che lui, Marzorati e De Min erano stati abbandonati dal loro capo²³⁴⁰, che era andato a “fare il turista” in Spagna²³⁴¹, e gli aveva addirittura chiesto se fosse disponibile ad accoltellare Rognoni, quando questi fosse tornato in Italia, ottenendo una risposta positiva. Bonazzi ha quindi descritto i suoi rapporti con Rognoni, che conobbe nel carcere di Favignana dopo il rientro dalla Spagna, precisando che fu accolto in carcere con molta freddezza, tanto che Bonazzi e Tuti avevano ribadito ad Azzi la loro disponibilità ad accoltellarlo, ma questi aveva risposto di “*lasciare perdere perché se la sarebbe sbrigata al processo*”²³⁴².

²³³⁷ Bonazzi, p. 92:

“P.M. - Senta, cerchi di ripensare un attimo secondo, appunto, quanto Lei dice di avere appreso da Azzi e Giannettini, il ruolo di Rognoni o comunque dei milanesi nella vicenda, quale sarebbe stato questo ruolo?”

T. - Il ruolo dei milanesi...

P.M. - Questo glielo chiedo perché Lei in alcune occasioni ha parlato di supporto logistico, di fornitura di informazioni, di luoghi di appoggio, e in altre circostanze dice addirittura di una partecipazione, come dire, più effettiva, cioè di una partecipazione esplicita nell'esecuzione di uno degli attentati di Milano?

T. - Sì, sì.

P.M. - Quindi volevo capire qual è il suo ricordo?

T. - Io il ricordo che ho di questa vicenda, quello che mi raccontò Azzi...

P.M. - Per quanto riguardava il ruolo di Rognoni e comunque dei milanesi?

T. - Sì, che Rognoni mise la bomba che non è esplosa nella banca... adesso non ricordo quale, insomma qua Milano, questo me lo disse Azzi.”

²³³⁸ Bonazzi, p. 93.

²³³⁹ Bonazzi, p. 93.

²³⁴⁰ Bonazzi, p. 189.

²³⁴¹ Bonazzi, p. 98, così definì l'accoglienza che lui e Tuti fecero a Rognoni:

“T. - Sì. A Rognoni io gliene parlai ma non approfonditamente perché parlammo di varie cose, dell'attentato in particolare di cui era imputato Azzi, si parlò senz'altro anche dei timer, Rognoni fu ricevuto da me e Tuti quando arrivò dalla Spagna lì a Favignana in un modo estremamente freddo, perché lo ritenevamo un nazional turista, ossia un nazional rivoluzionario ma dicevamo che era andato in giro a fare il turista non il nazional rivoluzionario. Io ero molto legato ad Azzi quindi sentimentalmente partecipavo allo stato d'animo di Azzi, quindi lo ritenevo...”

²³⁴² Bonazzi, p. 190, ha così ricostruito quell'episodio:

“AVV. TUSA - La si può porre al di fuori di questo contesto, quindi Lei era d'accordo nell'azione di allontanamento di alcune persone dall'ambito dei detenuti politici di destra, ci ha parlato di Freda. Azzi le ha mai chiesto o Lei ha mai fatto riferimento ad Azzi di una disponibilità di accoltellare Rognoni per esempio?”

T. - Sì.

AVV. TUSA - E Lei cosa ha risposto?

T. - Sì, Rognoni quando è arrivato noi abbiamo chiesto ad Azzi cosa dovevamo fare gliel'ho chiesto, sì quando è arrivato lì glielo ho chiesto ed Azzi mi mandò a dire: lascia perdere, lascia stare tutto, ce la la sbrighiamo noi al processo, verissimo.”

Peraltro, Bonazzi ha anche ricordato che Azzi aveva accusato Rognoni nel processo per l'attentato al treno, per cui anche quest'ultimo poteva avere motivi di risentimento nei confronti del primo²³⁴³

Con riferimento ai rapporti con Rognoni, Bonazzi ha riferito che, durante la comune detenzione, parlarono genericamente del progetto di depistaggio da attuare con i timer dello stesso tipo di quelli utilizzati per gli attentati del 12 dicembre e quando Bonazzi gli spiegò le riserve che aveva nei suoi confronti, Rognoni disse che Azzi aveva parlato troppo, pur confermando il progetto di depistaggio che il gruppo "La Fenice" era stato incaricato di realizzare²³⁴⁴.

Questo è il quadro completo delle accuse rivolte da Bonazzi a Rognoni, su cui sarà necessario svolgere specifiche considerazioni di attendibilità, oltre a quelle illustrate nel capitolo 6, alle quali, peraltro, deve qui richiamarsi.

Passando quindi alla valutazione del primo profilo di attendibilità intrinseca della testimonianza *de relato*, si osserva che le accuse che Bonazzi ha rivolto a Rognoni sono essenzialmente due, quella di aver fornito il supporto logistico per la realizzazione degli attentati milanesi del 12 dicembre (in particolare per quello da realizzare alla sede della Banca Commerciale Italiana di piazza della Scala) e quella di aver materialmente collocato presso tale istituto l'ordigno non esploso.

Con riferimento alla prima accusa è opportuno ribadire che sin dal 1994 Bonazzi descrisse la confidenza ricevuta da Azzi, affermando esplicitamente che non gli era stato riferito se questi avesse anche materialmente partecipato alle azioni. Quelle dichiarazioni del 7.10.1994 furono confermate in tutti gli atti di indagine preliminare e ancora nell'esame dibattimentale. Negli interrogatori del 1996 e nell'udienza dibattimentale, Bonazzi ha introdotto l'ulteriore indicazione di Rognoni quale esecutore materiale dell'attentato alla Banca Commerciale milanese.

Ritiene la Corte che, sotto il profilo di intrinseca attendibilità, le indicazioni riferite nelle indagini preliminari e nel dibattimento presentano caratteristiche di elevata affidabilità, innanzitutto perché sono *autonome*, in quanto l'affermazione che Rognoni svolse un ruolo di supporto logistico rispetto agli attentati del 12 dicembre rappresentò quando fu resa per la prima volta un originale contributo nelle indagini. Nell'ottobre 1994 le acquisizioni degli investigatori sul ruolo di Rognoni nelle attività eversive riconducibili ai gruppi ordinovisti veneti erano del tutto generiche, essendo stato delineato un collegamento ideale tra il gruppo "La Fenice" ed ON, ma non essendo ancora state acquisite le dichiarazioni di Siciliano sull'origine e la consistenza di quel rapporto. Solo il 18 ottobre di quell'anno, quest'ultimo collaboratore iniziò a descrivere l'esistenza di rapporti politici tra gli ordinovisti veneziani-mestrini e Rognoni risalenti al 1969, per cui la precedente affermazione di Bonazzi fu del tutto autonoma e assunse estrema rilevanza nella definizione di quel rapporto.

²³⁴³ Bonazzi, p. 189.

²³⁴⁴ Bonazzi, p. 98.

La collaborazione di Bonazzi con l'autorità giudiziaria è stata già valutata nel capitolo 6, ma deve qui ribadirsi che anche le specifiche indicazioni da questi fornite su Rognoni sono spontanee, costanti e logiche.

Bonazzi decise *spontaneamente* di mutare il proprio atteggiamento di rifiuto di qualsiasi rapporto con le istituzioni e dal 1994 in avanti ha *costantemente* ripetuto quella prima affermazione sul ruolo di supporto logistico che Rognoni aveva svolto nella fase preparatoria ed esecutiva degli attentati milanesi del 12 dicembre. Nel febbraio 1995 Bonazzi specificò il collegamento tra Rognoni e l'istituto bancario ove l'ordigno non era esploso, presso il quale lo stesso aveva lavorato.

La ricostruzione di quell'episodio è, nella sua sinteticità, *precisa e logica*, perché Azzi, uno dei militanti più coinvolti nelle attività delittuose del gruppo "La Fenice" tanto da essere il responsabile materiale dell'attentato più grave commesso da quel sodalizio, aveva appreso da Rognoni, cioè il capo indiscusso del gruppo, la sua partecipazione in funzione di supporto logistico agli attentati milanesi del 12 dicembre. E' un'affermazione non equivoca, insuscettibile di interpretazioni, coerente con la necessità degli organizzatori degli attentati di disporre a Milano di supporti logistici.

L'indicazione di quel ruolo è, sotto *il profilo logico, del tutto coerente* con gli accertamenti compiuti proprio in quei mesi dagli investigatori sul rapporto di Rognoni e gli ordinovisti veneziani-mestrini. Anche con riferimento a questo profilo della vicenda, si è assistito nel corso delle indagini alla convergenza tra dichiarazioni rese contemporaneamente (cioè nell'ottobre 1994) da due dichiaranti (Bonazzi e Siciliano) che neanche si conoscevano, il cui contenuto è del tutto coincidente pur nella diversità di prospettive. Mentre Siciliano stava descrivendo l'attivazione dei rapporti tra Rognoni e gli ordinovisti veneziani-mestrini avvenuta nel 1969, Bonazzi aveva appena riferito la confidenza appresa da Azzi circa il ruolo di Rognoni negli attentati del 12 dicembre, descrivendolo come il responsabile logistico di quelle azioni.

Quanto ai rapporti tra Bonazzi e Rognoni (cioè l'accusatore e l'accusato), nessun specifica ragione di vendetta per pregressi rapporti conflittuali è stata evidenziata nel contestare l'attendibilità di quell'accusa e d'altronde entrambi costoro non hanno riferito motivi di risentimento o astio che legittimino un tale sospetto.

Se si richiama l'elencazione dei parametri di valutazione dell'attendibilità intrinseca compiuta nel paragrafo *3c [5]*, cioè la *spontaneità*, l'*autonomia*, la *costanza*, la *coerenza*, la *precisione*, la *logica interna del racconto*, la *mancaanza di interesse diretto all'accusa*, l'*assenza di contrasti con altre acquisizioni*, l'*assenza di contraddizioni eclatanti e difficilmente superabili*, sulla specifica circostanza del ruolo di supporto logistico assunto da Rognoni negli attentati del 12 dicembre, non può che concludersi per la sussistenza di un giudizio incondizionatamente positivo con riferimento a tutti tali parametri.

Prima di valutare i riscontri specifici rispetto alle dichiarazioni di Bonazzi è necessario, come anticipato all'inizio del paragrafo, verificare gli altri profili che incidono sull'attendibilità della testimonianza *de relato*, cioè il rapporto di conoscenza, amicizia e confidenza tra Bonazzi e Azzi, la credibilità dello stesso Azzi

nel momento in cui riferì la confidenza a Bonazzi, le modalità in cui Azzi apprese la notizia poi confidata a Bonazzi.

Sotto il primo profilo, nel capitolo 6 sono state analizzate specificamente le fonti di prova in forza delle quali si è ritenuto sussistente un rapporto di intensa amicizia e confidenza tra Bonazzi e Azzi, in forza del quale è del tutto verosimile che quest'ultimo abbia potuto riferire una confidenza del tipo di quella da Bonazzi riferita all'autorità giudiziaria, per cui è sufficiente richiamare le osservazioni ivi esposte.

Gli ultimi due profili di attendibilità della notizia riferita da Bonazzi all'autorità giudiziaria, possono essere affrontati congiuntamente, poiché riguardano le modalità secondo le quali Azzi apprese le informazioni riferite a Bonazzi e la possibilità che quelle notizie non fossero vere ma rappresentassero piuttosto lo strumento di una vendetta della fonte originaria nei confronti di Rognoni per l'atteggiamento che questi aveva assunto dopo l'attentato al treno del 1973.

Sotto il primo profilo è incontestabile che tra Rognoni e Azzi, quantomeno nei primi anni '70, esistesse un rapporto di comunanza politica e amicale derivante dalla militanza nel gruppo "La Fenice". Costoro furono i massimi esponenti di quel sodalizio, il primo fu il *leader* indiscusso e il punto di riferimento nell'area milanese degli ordinovisti di tutta Italia, il secondo fu uno dei giovani più attivi in quell'ambito politico, vero e proprio "braccio destro" di Rognoni e, per questo, responsabile materiale dell'attentato al treno del 1973. Anche sulla struttura del gruppo milanese è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nel capitolo 8, che suffragano, con specifici riferimenti probatori, l'affermazione della piena attendibilità della conoscenza da parte di Azzi della circostanza poi confidata a Bonazzi.

L'ultimo profilo di attendibilità è stato introdotto nel processo dallo stesso Bonazzi nel corso della sua deposizione dibattimentale, quando, confermando il contenuto delle confidenze ricevute da Azzi, ha affermato che *"anche qua tengo a precisare, proprio per una questione mia morale, che Azzi quando mi faceva queste affermazioni aveva un odio profondo nei confronti di Rognoni, un odio derivato dall'abbandono che Rognoni decise, pensò a se stesso abbandonando dopo l'attentato al treno del '73, abbandonando Azzi e Demin e Marzorati, quindi c'era questo astio profondo, quindi non vorrei che certi racconti fossero determinati da odio, proprio il desiderio di vendicarsi in un modo indiretto. Tengo a precisare queste cose perché non vorrei... l'ambiente era questo, era un ambiente estremamente strano, carico di contrasti, di odi profondi."*²³⁴⁵. Anche la difesa Rognoni, pur avendo contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di Bonazzi, ha prospettato, quasi in via subordinata, che quand'anche fosse vero che Azzi avesse rivolto a Rognoni quelle accuse, esse rappresenterebbero uno strumento di vendetta per il risentimento che nel corso della detenzione Azzi aveva mostrato nei confronti del suo *ex capo*, in conseguenza dell'atteggiamento tenuto dopo l'attentato al treno.

Ritiene la Corte che anche quest'ultima valutazione critica debba essere disattesa, essendo fondata su alcuni elementi privi di consistenza oggettiva e logica. Il proposito di vendetta che Azzi avrebbe manifestato nei confronti di Rognoni non si

²³⁴⁵ Bonazzi, p. 93.

concretizzò in ritorsioni di alcun tipo. Azzi ha addirittura affermato di aver “difeso” Rognoni dagli altri detenuti di destra che intendevano compiere azioni ritorsive nei suoi confronti, invitando Bonazzi a “lasciare perdere” e dimostrando così che l’odio profondo si era dissolto al rientro di Rognoni in Italia²³⁴⁶. Quindi, l’affermazione di

²³⁴⁶ Azzi, p. 75-79, ha così risposto alle domande sul punto:

“P.C. AVV. SINICATO - Se pensava, anzi "volevo fargliela pagare io direttamente", significa che Lei aveva immaginato, non dico progettato ma ipotizzato di fargliela pagare direttamente?”

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - Cioè di avere nei suoi confronti...?”

T. - Non avevo capito bene la domanda all'inizio, cioè se io avevo complottato qualcosa nei confronti di Rognoni; infatti, io non ho completato niente nei confronti di Rognoni.

P.C. AVV. SINICATO - Certo, Lei è chiaro.

T. - Anzi, mi sono messo di mezzo per dire "signori, fatevi i fatti vostri che i fatti miei me li vedo io".

P.C. AVV. SINICATO - Nel senso che "ci penso io alla azione di ritorsione”?

T. - Se un domani ci può essere una azione di ritorsione, quella persona sono io; non è Tizio, Caio o Sempronio che non conoscono nemmeno Rognoni. Mi sembra anche un comportamento abbastanza corretto sul piano umano, etico. Perché in quei periodi, lì uno camminava all'aria, gli arrivavano 4 o 5 coltellate e rimaneva là steso per terra, da un personaggio che io non conoscevo nemmeno. Io ho detto "no, assolutamente non va fatto niente, non va toccato Rognoni. Non va toccato Rognoni perché se Rognoni dovesse essere toccato, quelli sono fatti miei, solo miei e basta; non c'entra la politica, non c'entra la ideologia, non c'entra assolutamente niente.

P.C. AVV. SINICATO - Quindi Lei mi dice: per Rognoni avevo detto in giro che, semmai si fosse fatto qualcosa...?”

T. - Se Bonazzi mi ha detto questo, è perché Bonazzi è stato detenuto con Rognoni, mi sembra, con Rognoni e con Mario Tuti nel Carcere di Favignana per qualche... un mese, due mesi, mi sembra una cosa del genere. E mi è stato mandato a dire, tramite "radio carcere" se volevo che gli facessero qualche cosa, che loro avevano a disposizione per picchiare Rognoni, per fargli del male, per fargli quello che volevano; fargli le carezze, coccolarlo, quello che volevano. Ho detto "no, signori, Rognoni è questione mia personale, non c'entra la politica, non c'entra la ideologia, non c'entra niente, quindi fatevi i fatti vostri".

P.M. - Quindi, scusi, un progetto di altri o una ipotesi di altri di ritorsioni nei confronti di Rognoni, c'era stato?

T. - Se me lo hanno mandato a dire?!

P.C. AVV. SINICATO - E com'era motivato, per quello che Lei ne ha capito?

T. - Eh, non lo so. Loro erano a Favignana, io penso di essere stato all'Asinara, quindi non è che possiamo scrivermi o mandarci; non c'erano i telefonini allora, non c'era il telefono, non c'era il fax, non si poteva usare la corrispondenza... Quindi, il dialogo: il dialogo può essere risolto in tre parole "c'è qua Rognoni, vuoi che facciamo qualcosa, faccelo sapere" "no, non fate niente". Questo è tutto il dialogo che può esserci stato tra Favignana e l'Asinara perché di più non si può.

P.C. AVV. SINICATO - La ragione di fondo per cui Rognoni poteva essere aggredito, colpito o che so io, Lei è in grado di... l'ha dedotta all'epoca, ha immaginato, ha capito qual era la ragione di fondo? Adesso al di là...

T. - Potevano essercene 100, potevano esserci fatti loro personali, potevano avere interessato la mia persona, interessato altre persone.

P.C. AVV. SINICATO - Non era perché Rognoni era identificato con Ordine Nuovo?

T. - Cioè, non è perché Rognoni perché era identificato con per Piazza Fontana, eh? Lungi da questa cosa qui.

P.C. AVV. SINICATO - Non potevate saperlo, immagino?

T. - No.

P.C. AVV. SINICATO - Non era perché Rognoni veniva accusato di avere mandato avanti gli altri e averli scaricati?

T. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - C'erano altre persone, del gruppo dell'estrema Destra ovviamente, che venivano accusate del medesimo atteggiamento e cioè di avere mandato avanti gli altri e poi di averli scaricati? C'erano altri che, quindi, avrebbero meritato...?”

Bonazzi secondo la quale la confidenza riferita da Azzi poteva rappresentare una vendetta ritorsiva è stata smentita sia dal contesto dei rapporti di Azzi e con Bonazzi e con Rognoni, sia dall'atteggiamento dallo stesso Azzi tenuto rispetto a quest'ultimo.

Rognoni, al rientro in Itali, dopo un primo momento di diffidenza, intrattenne con lo stesso Bonazzi rapporti quantomeno cordiali, tanto da confermargli alcune circostanze riguardanti il gruppo "La Fenice" e non contestò mai l'attendibilità delle affermazioni di Azzi, rimproverandolo solo di aver parlato troppo.

La conferma dell'assenza di qualsiasi risentimento da parte di Azzi è giunta dall'accertamento dell'attualità dei suoi rapporti con Rognoni, di cui si è trattato nel capitolo 6.

Riassuntivamente si rileva che Azzi ha dichiarato di aver incontrato Rognoni dopo la carcerazione in alcune occasioni "politiche", quali la commemorazione dei caduti della RSI al campo 10 di Musocco e un raduno di reduci della X° MAS alla Piccola Caprera, circostanze queste che dimostrano la permanenza dei vincoli di solidarietà politica e amicale tra i due²³⁴⁷

T. - Si renda conto che noi avevamo 17, 18, 19 anni e c'erano i signori che sono diventati vicepresidente del Senato ecc. ecc., che non hanno mai avuto nessun processo, nemmeno ideologico. Io ho avuto anche processi di natura ideologica; ci sarà un motivo? Siamo sempre i soliti 20 o 30 o 100 che paghiamo le colpe di tutta una classe; non è che si facciano delle liste di prescrizione Tizio, Caio e Sempronio.

²³⁴⁷ Azzi, p. 40-41, ha testualmente risposto alle domande:

"P.M. - Lei, una volta uscito dal carcere, ha avuto occasione di frequentare ancora Rognoni?"

T. - Sì, ci siamo visti qualche volta.

P.M. - Voglio dire, vi siete visti in occasioni pubbliche?"

T. - In occasioni pubbliche, sì.

P.M. - Di che genere?"

T. - Al campo 10 del Musocco per la ricorrenza dei morti per i caduti della Repubblica Sociale, ché tutti gli anni si fa una messa.

P.M. - O alla Piccola Caprera?"

T. - Sì, una volta anche alla Piccola Caprera del raduno degli appartenenti Decima Mas.

P.M. - Vi siete soli visti o avete avuto anche l'occasione di parlare?"

T. - Ci siamo parlati, ci siamo scambiati qualche idea.

P.M. - In carcere, Lei non ha mai visto Rognoni?"

T. - No.

P.M. - Non è stato mai detenuto contemporaneamente in carcere con Rognoni?"

T. - No.

P.M. - Avete mai più parlato dell'attentato al treno?"

T. - No.

P.M. - Anche questa è una cosa abbastanza singolare?"

T. - Meglio lasciar perdere, non vedo perché uno debba rivangare delle storie tristi per..., a meno che uno non sia masochista.

P.M. - Be', in questa storia triste Rognoni c'entra?"

T. - In quale?"

P.M. - La storia triste per cui Lei è stato condannato per l'attentato al treno?"

T. - Ho fatto un processo, quindi!

P.M. - Quindi, c'entra?"

T. - Eh!

P.M. - Quindi, questa sarebbe caso mai una ragione in più invece per parlarne?"

T. - Non cambia la sostanza dei fatti. "

Rognoni ha confermato che, dopo il processo d'appello per l'attentato al treno, rivide casualmente Azzi su un mezzo pubblico e più di recente in occasione di una manifestazione per la commemorazione dei caduti della RSI. Ancora Azzi gli fece visita a casa, non sa se casualmente o di proposito, per comunicargli di aver trovato delle microspie nella sua abitazione, ricevendo in risposta il commento che magari le aveva anche lui²³⁴⁸.

Deve ora procedersi alla verifica dei riscontri specifici sulle indicazioni di Bonazzi, premettendo che la valutazione della testimonianza qui esaminata dovrà essere compiuta congiuntamente agli altri elementi illustrati nella sentenza (e in particolare nel capitolo 8), costituendo questi ultimi il vero e proprio riscontro.

Ritiene la Corte che sia necessario differenziare le due circostanze riferite in diversi momenti da Bonazzi, l'affermazione sul ruolo di supporto logistico svolto da Rognoni rispetto agli attentati milanesi e quella relativa al coinvolgimento diretto nell'esecuzione materiale dell'attentato alla Banca Commerciale Italiana di piazza della Scala. Mentre sul primo profilo gli elementi di riscontro specifico sono particolarmente solidi, sulla seconda affermazione non è stato acquisito al processo

²³⁴⁸ Rognoni, p. 97, ha così risposto alle domande sul punto:

“P.M. - Fino a quando ha frequentato?”

I. - Fino praticamente al momento del suo arresto, poi l'ho rivisto in un'occasione casualmente, proprio casualmente su un autobus, su un mezzo pubblico, e poi lo rividi in occasione di una manifestazione politica a cui eravamo disgiuntamente andati.

P.M. - Questo in tempi recenti?”

I. - In tempi recenti, sì.

P.M. - Quindi, diciamo, da quando Azzi è stato arrestato fino a quando Lei è tornato in libertà non l'aveva mai più visto?”

I. - No.

P.M. - Neanche aveva più avuto occasione di avere contatti con lui?”

I. - No. Mi scusi, l'ho visto, ma se questo può essere detto visto, in occasione del processo di Appello a Genova.

P.M. - E in tempi recenti, a parte queste presenze contemporanee vostre in manifestazioni?”

I. - Credo l'ultima volta - uso il condizionale ma direi che si avvicina molto - che l'ho visto devo averlo visto in una manifestazione al Campo 10 di Milano, il campo dove sono tumulati i resti dei...

P.M. - Dicevo, a parte queste manifestazioni pubbliche più o meno, ha avuto occasione di vederlo in tempi recenti? E` venuto una volta a casa sua?”

I. - Sì, è venuto una volta a casa mia, non so se venisse direttamente a casa mia o se fosse reduce da una tipografia che c'è là vicino a me che stampa testi nostri, e mi informò che erano state trovate a casa sua delle microspie. Però non fu l'ultima volta che lo vidi.

P.M. - Ma è veduto a posta a casa sua, è salito per dirle queste cose?”

I. - Non so se venne a posta a casa mia.

P.M. - Ma stando lì, a questo punto viene a casa sua?”

I. - Non c'è stato motivo, io non so il motivo che l'abbia portato a venire.

P.M. - Non si è stupito di questa cosa? Visto che i vostri rapporti non erano...?”

I. - Mi sono stupito, certamente mi sono stupito.

P.M. - E Lei che cosa disse?”

I. - Praticamente nulla di...

P.M. - Ha commentato in qualche modo?”

I. - Nulla di particolare, dissi che ritenevo che data la situazione le stesse cose potessi averle anche io, e la cosa non è che mi stupisse più di quel tanto, adesso cito a memoria ma questo era il senso sicuramente di quanto dissi.”

alcun significativo elemento di conferma della partecipazione di Rognoni anche alla fase esecutiva di quell'azione delittuosa.

Invero, vi è da considerare, sotto il profilo logico, che è stato accertato attraverso le indicazioni di Siciliano, confermate da numerosi altri testimoni (sul punto deve ancora richiamarsi il capitolo 8 della sentenza – paragrafi **8d1** e **8d2**) che a partire dal luglio 1969 Giancarlo Rognoni attivò un rapporto di collaborazione politica con il gruppo ordinovista veneziano-mestrino e in particolare con Zorzi e Siciliano da un lato e Maggi dall'altro, rapporto che proseguì con una progressiva intensificazione fino al periodo della latitanza spagnola e si mantenne in termini di condivisione della medesima ideologia politica e di sentimenti di amicizia anche in anni successivi. E' sufficiente richiamare la ricostruzione compiuta nel capitolo 8 sulla permanenza dei vincoli di solidarietà con Maggi e Zorzi anche dopo la fuga all'estero di Rognoni, significativamente attestati dalla lettera a Miriello e dalla visita di Zorzi a Madrid. La testimonianza *de relato* di Bonazzi non può essere valutata disgiuntamente dagli elementi di accusa a carico degli altri imputati, perché si completa logicamente con l'attribuzione a Zorzi, Maggi e Digilio della responsabilità nell'organizzazione e nella attuazione degli attentati del 12 dicembre. A Milano il referente politico dei veneziani-mestrini (e in generale degli ordinovisti che, dopo il rientro nell'MSI, proseguirono nell'azione eversiva accertata) era incontestabilmente Rognoni, il quale condivideva l'impostazione stragista teorizzata da Maggi e Zorzi (oltre che dai padovani Freda e Ventura). I rapporti tra Rognoni e i veneziani si attivarono, a partire dall'estate 1969, attraverso molteplici occasioni di incontro nelle quali si stabilì la comune adesione al progetto eversivo iniziato nella primavera di quell'anno. All'affermazione di tali circostanze consegue che l'indicazione di Bonazzi (appresa proprio da uno dei militanti di punta del gruppo "La Fenice", cioè Azzi, il quale ebbe nei primi anni '70 un rapporto di condivisione politica e frequentazione anche amicale con Rognoni) sull'attribuzione a quest'ultimo della funzione di supporto logistico rispetto agli attentati milanesi è del tutto coerente con il quadro probatorio descritto e i riscontri trovano proprio in tale quadro il fondamento.

Ma oltre a ciò non può ignorarsi che Rognoni era nel dicembre 1969 dipendente della Banca Commerciale Italiana, in servizio presso la sede di via Campania e che all'inizio del suo rapporto di lavoro era stato impiegato per qualche mese presso la sede centrale di piazza della Scala. Tale circostanza, acquisita tramite le indagini di polizia, che determinarono con precisione il periodo in cui l'imputato lavorò presso la sede centrale dell'istituto bancario (dal 3.4.1967 al 18.6.1967) e presso l'agenzia di viale Campania (dal 19.6.1967 al 31.1.1970)²³⁴⁹, è stata confermata dallo stesso Rognoni nel corso dell'esame dibattimentale²³⁵⁰.

Ma dall'accertamento compiuto presso l'archivio della Banca Commerciale è emerso un ulteriore elemento coerente con le indicazioni di responsabilità di Rognoni nella fase logistica dell'attentato. Dal quadro delle presenze successive al 12 dicembre 1969 presso il proprio posto di lavoro, risulta che dal 15 al 19 dicembre 1969

²³⁴⁹ Annotazione DIGOS Milano del 31.10.1994 e del 27.10.1994.

²³⁵⁰ Rognoni, p. 39-41..

Rognoni fu assente per malattia, così come non fu presente in banca il 13, il 14, il 20 e il 21 dicembre (che non sono giorni lavorativi) e tutti i giorni festivi compresi tra il 22 dicembre e il 4 gennaio (che sicuramente erano il 24, 25, 26, 27, 28 dicembre, 1, 2 gennaio). Il 5 gennaio 1970 presentò la lettera di dimissioni e dall'8 gennaio fino alla data di cessazione del rapporto del 31 di quel mese fu assente ancora per malattia. Quindi, dal giorno successivo all'attentato Rognoni probabilmente non fu mai presente in istituto e sicuramente poté lavorare solo per qualche giorno, abbandonando definitivamente quel posto di lavoro a partire da quella data. Infatti, il 18 dicembre 1969 si iscrisse all'università, pur senza aver trovato una fonte alternativa di reddito.

Rognoni ha così giustificato quella decisione, senza peraltro spiegare perché le dimissioni dall'istituto bancario furono così repentine se l'attività lavorativa presso il negozio di via Molino delle Armi fu attivata solo nel 1972 (la licenza è del 12.7.1972).

“P.C. AVV. SINICATO - Lei svolgeva l'attività di dipendente di banca fino a che non si è dimesso dalla Banca Commerciale, successivamente Lei non ha svolto altre attività, il reddito con cui naturalmente viveva Lei e sua moglie da cosa derivava?

*I. - Noi c'eravamo preparati a questa situazione e **ci approntavamo ad acquistare un negozio di merceria a cui io praticamente collaboravo, è passato un certo lasso di tempo che non so quantificare...***

*P.C. AVV. SINICATO - Perché vede, in un interrogatorio del 15 gennaio '98 Lei su questo punto diceva: "In coincidenza con le dimissioni dalla Banca Commerciale - che poi abbiamo accertato - mi sono iscritto all'università, alla facoltà di medicina - e di questo abbiamo parlato -. Per altro **nel medesimo periodo mia moglie Anna Maria Cavagnoli, con la quale mi ero sposato nel '67, aveva rilevato, o era in trattative per rilevare una merceria sita in Milano, via Molino delle Armi, pertanto potendo disporre di altra fonte di reddito ho ritenuto di potermi dimettere dalla banca". E` corretta questa ricostruzione?***

*I. - Sì, consideri naturalmente la sintetizzazione di un verbale, sostanzialmente è corretta. Corretta nel senso che c'eravamo preparati, avevamo avuto praticamente più di 2 anni di tempo per prepararci a questa situazione, avevamo deciso che a una volta che mi fossi iscritto... **Poi è stato più rapido il passaggio, voglio dire, noi avevamo avuto 2 anni di tempo per preparare questo aspetto, poi è stato un po' rapido il passaggio il licenziamento dalla Commerciale perché uscì, e lì certamente feci uno sbaglio io, questa normativa che permise l'iscrizione, per cui anticipò di quasi un anno quella mia decisione.***

P.C. AVV. SINICATO - Quindi quello che Lei ci dice oggi è che Lei aveva meditato da tempo di lasciare la sua attività come dipendente di banca?

I. - Sì, da 2 anni.

P.C. AVV. SINICATO - Da 2 anni che pensava questa cosa?

I. - Sì.

P.C. AVV. SINICATO - E che avevate già previsto che nel momento in cui Lei avesse smesso di lavorare per la banca, avreste però - Lei e sua moglie insieme evidentemente - trovato, o acquisito un'attività commerciale?

*I. - Sì, certo.*²³⁵¹.

Con riferimento all'inizio dell'attività commerciale la cui licenza fu rilasciata solo nel luglio 1972, vi sono state da parte dei difensori degli imputati valutazioni diverse, perché da un lato quell'attività è stata collocata in epoca prossima al rilascio della licenza commerciale (perché la disponibilità del negozio rappresentava il riferimento cronologico delle dichiarazioni di Vianello in merito all'epoca della conoscenza di Zorzi e Rognoni), mentre sotto altro profilo si è anticipato l'inizio dell'attività commerciale anche alcuni anni prima della licenza (proprio per giustificare l'abbandono di Rognoni del lavoro in banca).

Al di là dell'accertamento in questione, è indubbio che dopo il 12 dicembre Rognoni decise improvvisamente di iscriversi all'università e di abbandonare il lavoro, praticamente non recandosi più alla banca ove lavorava (che era una filiale dell'istituto presso il quale era stato collocato uno degli ordigni il 12 dicembre). Questa circostanza è, a parere della Corte, non giustificabile solo dalla casualità, perché se Rognoni aveva in progetto da due anni di abbandonare il lavoro non vi è ragione per spiegare il motivo per cui l'iscrizione all'università e il licenziamento furono attuati il 18 dicembre 1969 e il 5 gennaio 1970. Rognoni²³⁵² ha giustificato l'improvvisa decisione con la modifica intervenuta proprio in quel periodo della norma che precludeva ai diplomati in ragioneria l'iscrizione alla facoltà di medicina, ma nell'interrogatorio resi il 15.1.1998 (contestato dal difensore di parte civile) aveva riferito che l'intenzione di abbandonare il lavoro bancario l'aveva maturata da alcuni anni e che stava attendendo un'alternativa lavorativa consistente nella gestione dell'esercizio commerciale.

Meno solida appare, sotto il profilo della verifica estrinseca, l'ulteriore condotta ascritta a Rognoni con riferimento a quei fatti terroristici. Azzi riferì a Bonazzi che Rognoni era stato l'esecutore materiale dell'attentato in danno della Banca Commerciale. Vi è innanzitutto da considerare la circostanza che nel fascicolo personale di Rognoni, acquisito presso quella banca²³⁵³, è contenuto un appunto che i testi Stefani e Mapelli, dipendenti dello stesso istituto, hanno ricondotto a Ramella, all'epoca condirettore della Banca Commerciale Italiana, secondo il quale Rognoni sarebbe stato presente all'agenzia di viale Campania il 12.12.1969. Tale circostanza non esclude certamente la possibilità che per qualsiasi ragione l'imputato avesse potuto allontanarsi dalla sede dell'agenzia per recarsi alla sede centrale e collocare l'ordigno, ma, come rilevato dal P.M. nella requisitoria scritta, tale ipotesi è poco

²³⁵¹ Rognoni, p. 140-142.

²³⁵² Rognoni, p. 32, ha così risposto la P.M. sul punto:

“I. - Sì, poi partii, ci fu di mezzo il servizio militare prima dell'attività lavorativa, che non rinviavi, dopo di che praticamente con la nascita di nostro figlio seguì il desiderio di iscrivermi alla facoltà di medicina. Siccome ero ragioniere, siccome in quel periodo non era possibile per i ragionieri iscriversi a quella facoltà, mi iscrissi ad un corso serale nell'anno '67 - '68, frequentai quel corso serale per avere l'ammissione alla quinta liceo scientifico. Superati quei 4 anni mi iscrissi alla quinta scientifico ma nel frattempo uscì, credo, un decreto legge ma non sono sicuro, comunque una norma applicativa per la quale qualunque iscritto di scuola media superiore avrebbe potuto accedere, purché quinquennale, avrebbe potuto accedere a qualunque facoltà universitaria. Per cui smisi di frequentare il liceo scientifico serale, mi iscrissi alla facoltà di medicina e me ne andai dalla commerciale.”

²³⁵³ Documenti di cui alla lista del P.M. contraddistinto con il n. 10.

probabile ed illogica, atteso che Rognoni era conosciuto presso la sede centrale della Banca Commerciale di cui era dipendente e la sua presenza in quell'ufficio avrebbe potuto essere notata perché non era quello il suo abituale posto di lavoro, con elevato rischio di essere ricollegata all'attentato²³⁵⁴. Se è del tutto logico che, vivendo a Milano e conoscendo i luoghi ove uno degli ordigni doveva essere collocato, Rognoni fornì supporto logistico agli attentatori, meno coerente è l'indicazione di una sua presenza fisica presso l'istituto bancario di piazza della Scala nelle ore precedenti al previsto scoppio dell'ordigno.

Questa è la valutazione delle dichiarazioni di Bonazzi, la cui elevata attendibilità intrinseca è stata confermata, almeno con riferimento alla funzione di supporto logistico che Rognoni svolse negli attentati milanesi del 12 dicembre, da specifici riscontri e che dovrà essere valutata nel prossimo capitolo nella trattazione riassuntiva e conclusiva della sua posizione .

10 n – Considerazioni conclusive sulle indicazioni fornite da Digilio e Siciliano sulla vicenda di piazza Fontana, valutazione degli episodi specificamente riscontrati, indicazione degli ulteriori elementi, valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie.

In questo paragrafo conclusivo si tratta un profilo di valutazione complessiva delle dichiarazioni dei due principali collaboratori del processo, le cui indicazioni sui molteplici episodi riferiti nel dibattito sono state, a questo punto, specificamente valutate, con riferimento sia all'attendibilità intrinseca che alla verifica dei riscontri specifici.

Il giudizio che qui si esprime rappresenta certamente solo il riassunto delle considerazioni analitiche svolte in altri capitoli, nonché nei paragrafi precedenti di questo, ma non per questo è privo di rilevanza specifica. Digilio e Siciliano hanno fornito al processo una ingente quantità di argomenti rilevanti di discussione senza quasi mai incorrere in incongruenze, contraddizioni, illogicità del racconto eclatanti e difficilmente spiegabili. Sulla vicenda di piazza Fontana, tra gli episodi descritti da Digilio e Siciliano vi è stata una convergenza specifica, ma non perché l'uno si sia adeguato all'altro nel fornire il proprio contributo di conoscenza sui fatti oggetto delle indagini; piuttosto costoro vissero da diverse prospettive i medesimi fatti e, spesso nello stesso periodo di tempo, sempre con un'autonomia di descrizioni che rendeva impossibile l'adattamento delle loro versioni, hanno raccontato agli investigatori tasselli di conoscenza che si sono incastrati in maniera coerente con quelli già forniti da altri dichiaranti. In alcuni passi della motivazione si è evidenziata la peculiare modalità con cui in questo processo si è attuata *la convergenza del molteplice*, come se Digilio e Siciliano fossero due spettatori che da diverse prospettive visionassero la stessa scena, di modo che alcuni particolari non potevano essere inquadrati da entrambi. Si è trattato di una convergenza particolarmente pregnante nella funzione di riscontro incrociato delle chiamate in correità o in reità, a

²³⁵⁴ In questo senso si è espresso il P.M., memoria del 17.5.2001, p. 481.

cui si sono aggiunti (spesso anticipando le indicazioni dei collaboratori) elementi probatori provenienti da altri dichiaranti.

Ma la rilevanza quantitativa delle circostanze riferite da Digilio e Siciliano (specifiche, ricche di particolari descrittivi e di elementi significativi di un ricordo diretto) ha smentito clamorosamente due ricorrenti tesi difensive, quella della circuitazione di informazioni che gli investigatori avrebbero attivato in favore dei collaboratori e quella della falsità dell'insieme di dichiarazioni da costoro rese.

L'accusa rivolta agli investigatori e ai dichiaranti di essere gli uni strumenti nelle mani degli altri è stata smentita dalla mole di informazioni riferite dai collaboratori, i quali, anche se avessero voluto, non avrebbero avuto la possibilità di assumere dagli atti di indagine le notizie poi riferite (a meno di non ritenere Digilio e Siciliano due diabolici, ma anche abilissimi, mentitori, capaci di acquisire notizie e di rielaborarle nella prospettiva calunniosa su cui le difese hanno, senza peraltro fornire alcuna dimostrazione, fondato la richiesta di affermare l'assoluta e completa inattendibilità dei due citati collaboratori).

La ricchezza di particolari con cui Digilio e Siciliano hanno descritto, pur a distanza di alcuni decenni, le vicende trattate in questo capitolo, sono la dimostrazione che quelle dichiarazioni non possono essere il frutto di un progetto menzognero e calunnioso che ha condotto costoro a inventare fatti, persone, rapporti, ma piuttosto rappresentano la ricostruzione, fondata esclusivamente sul ricordo di quanto vissuto, delle tragiche vicende nelle quali furono coinvolti.

In conclusione deve rilevarsi che gli episodi sui quali Digilio e Siciliano non hanno avuto un riscontro con caratterizzazione di prova diretta sono stati limitatissimi e che, all'esito dell'analisi critica qui formulata, permangono altrettanto irrilevanti incongruenze e contraddizioni, le quali nel loro complesso non inficiano l'attendibilità di quelle dichiarazioni, ma piuttosto manifestano una del tutto legittima "imperfezione" nel racconto dei dichiaranti.

Digilio e Siciliano sono stati specificamente riscontrati con riferimento ai rapporti descritti tra i veneziani-mestrini e i padovani facenti capo a Freda e Ventura e, quindi, alle riunioni presso la libreria Ezzelino e la sede di via Mestrina a Padova, agli accessi al casolare di Paese, al coinvolgimento di Maggi, Zorzi e Soffiati (oltre che dello stesso Digilio) negli attentati ai treni, alla prosecuzione della strategia eversiva dopo l'estate 1969, all'attivazione dei rapporti politici con Rognoni, agli incontri finalizzati al perfezionamento degli ordigni da utilizzare nell'attività terroristica dell'autunno 1969, alla partecipazione agli attentati di Trieste e Gorizia. Con riferimento specifico agli attentati del 12 dicembre, le indicazioni di Digilio e Siciliano sono tra loro coerenti e logicamente riscontrate, a partire dalla collaborazione di Maggi e Zorzi nell'attività terroristica realizzata in quegli ultimi mesi del 1969, proseguendo con gli episodi descritti da Digilio sugli incontri della fine ottobre 1969 con Zorzi (nel corso del quale questi rivendicò gli attentati di Trieste e Gorizia e chiese consigli a Digilio sull'uso dei candelotti di gelignite, proprio mentre Freda e Ventura stavano perfezionando il congegno di temporizzazione e di innesco grazie alla collaborazione dell'elettricista Fabris), dell'inizio di dicembre con Maggi e Zorzi (nel corso dei quali furono preannunciati

gli attentati del 12 dicembre, proprio mentre Ventura stava confidando ai suoi amici i medesimi progetti eversivi), con il pranzo di Natale di Digilio con Maggi e Soffiati coincidente con la cena di fine anno tra Zorzi, Vianello e Siciliano (incontri nei quali persone diverse rivendicarono gli attentati del 12 dicembre al gruppo ordinovista di Venezia-Mestre), gli incontri successivi tra Digilio e Zorzi e Digilio e Maggi.

Non si vuole affermare che su ogni singolo episodio è stata acquisita una prova autonoma e diretta, ma i riscontri che l'art. 192, comma 3° c.p.p. richiede per confermare l'attendibilità di una chiamata in correità non devono concretizzarsi in elementi che autonomamente dimostrino la veridicità del fatto riferito dal collaboratore, ma piuttosto in *elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie e qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente*“.

E quindi, gli episodi descritti dai collaboratori talvolta sono stati specificamente riscontrati da altri elementi di prova dichiarativa o oggettiva, altre volte hanno trovato riscontri logici altrimenti non giustificabili, infine, nel loro complesso sono pienamente coerenti l'uno con l'altro, fornendo così un riscontro incrociato nella valutazione complessiva dei fatti.

Ma di questo si tratterà ancora, e conclusivamente, nel prossimo capitolo.

11 – Le responsabilità degli imputati e il concorso con Freda e Ventura. L'elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.

Questo capitolo contiene la ricostruzione riassuntiva della posizione dei quattro imputati del delitto di strage contestato al capo A), fondata esclusivamente sugli elementi di prova acquisiti nel processo e trattati nei capitoli precedenti.

Per quanto riguarda Maggi e Zorzi, l'articolata illustrazione degli elementi di prova valutati nei precedenti capitoli consente di limitare la trattazione delle loro posizioni senza svolgere ulteriori considerazioni rispetto a quanto già osservato, ritenendosi che il quadro probatorio acquisito a loro carico sia stato criticamente valutato e consenta perciò la sua ricostruzione con la sola enunciazione dei fatti accertati.

Va, comunque, rilevato che gli elementi probatori posti a fondamento della pronuncia di penale responsabilità di Maggi e Zorzi non consistono solo negli episodi descritti da Digilio e Siciliano e riscontrati nel processo, perché, come anticipato in conclusione del precedente capitolo, se spesso è stato possibile acquisire elementi di prova che direttamente hanno confermato ciascuno degli episodi descritti dai collaboratori, anche quando ciò non è accaduto, le indicazioni da costoro rese sono entrate a far parte del materiale probatorio di valutazione della responsabilità. L'art. 192, comma 3 c.p.p. non impone, infatti, al giudice di valutare in modo parcellizzato le indicazioni accusatorie provenienti dai collaboratori (come talvolta invocato dalle difese), ma consente di ritenere riscontro di un'accusa le indicazioni fornite da altro dichiarante su episodi distinti da quello oggetto della verifica, ma che, per essere con lo stesso convergente, ne confermano *ab estrinseco* l'attendibilità.

Così, quando Siciliano ha descritto le riunioni della primavera del 1969 alla libreria Ezzelino, quegli episodi, sui quali non è stata acquisita una prova autonoma²³⁵⁵ sono stati riscontrati in modo specifico dalle indicazioni di Digilio sugli accessi al casolare di Paese, da quelle di Vianello sul progetto che in quei mesi Zorzi stava realizzando attraverso il coordinamento dei gruppi ordinovisti veneti, da quelle di tutti i mestrini sull'ideologia eversiva propugnata dallo stesso Zorzi, dalle molteplici indicazioni testimoniali che hanno descritto i rapporti in atto tra i veneziani-mestrini e i padovani Freda, Ventura e Fachini.

Ancora, quando Digilio ha descritto l'incontro con Zorzi della fine di ottobre del 1969, quelle indicazioni sono state riscontrate in modo specifico dalle dichiarazioni di Siciliano sulla disponibilità di gelignite da parte di Zorzi anche dopo gli attentati di Trieste e Gorizia, dalle indicazioni di Fabris sulla collaborazione tecnica che in quel periodo prestò in favore di Freda e Ventura, dall'insieme di dichiarazioni che hanno delineato il rapporto politico tra i veneziani-mestrini e i padovani.

Quindi, in applicazione dei principi illustrati nel capitolo 3 e più volte richiamati nel corso della motivazione, gli elementi di responsabilità a carico di Maggi e Zorzi, sono stati valutati ciascuno autonomamente ma anche nel loro concatenarsi e riscontrarsi a vicenda.

²³⁵⁵ Che poteva consistere solo nella dichiarazione confermativa di chi vi avesse partecipato.

Nel paragrafo dedicato a Zorzi si affronterà anche la specifica questione prospettata dalla difesa nella parte conclusiva del dibattimento e genericamente definibile come l'alibi dell'imputato per settimana tra il 6 e il 12 dicembre 1969.

Per quanto riguarda Carlo Digilio, le considerazioni che si svolgeranno nel paragrafo a lui dedicato riguardano la valutazione della condotta accertata a suo carico, essenzialmente nei termini dallo stesso descritti, atteso che egli ha confessato la partecipazione alle attività eversive del 1969, compresi gli attentati del 12 dicembre. Quella confessione dovrà però essere verificata alla luce degli altri elementi probatori acquisiti a riscontro, soprattutto al fine di delineare la materialità della sua condotta delittuosa.

La posizione di Rognoni meriterà un approfondimento specifico, atteso che sarà indispensabile svolgere la valutazione congiunta degli elementi di prova acquisiti a suo carico ed illustrati nei paragrafi *8d, 8d1, 8d2 e 10m*.

Prima di concludere il capitolo con la valutazione dei profili soggettivi della condotta delittuosa accertata, si svolgeranno brevi considerazioni sugli elementi di prova acquisiti a carico di Freda e Ventura in relazione allo stesso fatto, parte dei quali emersi solo in questo processo, e la cui rilevanza deriva dall'essere costoro accusati di aver concorso con Maggi, Zorzi, Digilio e Rognoni nella organizzazione, preparazione e realizzazione degli attentati del 12 dicembre 1969.

Infine, è opportuno svolgere sintetiche osservazioni sulla sussistenza oggettiva del delitto di strage contestato. Come già rilevato in altra parte della motivazione, dei cinque attentati del 12 dicembre, nel capo d'imputazione sono contestati i due episodi di Milano e quello della BNL di Roma, in relazione ai quali la sussistenza sotto il profilo oggettivo della fattispecie di strage è emersa in modo incontestabile. La collocazione degli ordigni descritti nelle perizie (analizzate nel precedente capitolo, pur solo con specifico riferimento agli attentati milanesi) e la previsione della loro esplosione (effettivamente avvenuta all'interno del salone centrale della BNA di piazza Fontana di Milano e nella BNL di Roma) determinò il concreto pericolo per l'incolumità pubblica. L'esplosione degli ordigni fu il momento in cui quel pericolo si concretizzò, così rendendo incontestabile la sussistenza dell'elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice previsto all'art. 422 c.p.

Anche con riferimento alle circostanze aggravanti (la morte di più persone e la pluralità di concorrenti nel reato) è sufficiente richiamare gli accertamenti esposti nel capitolo 2, compiuta nel procedimento di Catanzaro, nonché le considerazioni svolte nel precedente capitolo sulla responsabilità di Maggi, Digilio, Zorzi, Rognoni, Freda e Ventura, per ritenere sussistenti entrambe.

11 a – La posizione di Maggi.

La valutazione della posizione di Maggi non può che prendere le mosse dalla definizione del ruolo che costui assunse nell'ambito della strategia eversiva attuata, a partire dal 1969, dai gruppi ordinovisti veneti in collaborazione con altri sodalizi aventi la medesima ispirazione politica.

Nel capitolo 8 si è definito Maggi l'ideologo del gruppo di ON di Venezia-Mestre, essendosi concretato quel ruolo nella partecipazione agli incontri di elaborazione

della linea politica eversiva dei sodalizi veneti, dapprima presso la libreria Ezzelino di Padova poi nella sede di via Mestrina a Venezia. A partire dal 1969 le posizioni politiche di Maggi furono in modo continuativo caratterizzate dall'adesione alla strategia stragista, ma è stato accertato che anche in epoca successiva egli fu coinvolto nelle attività terroristiche di ON²³⁵⁶.

Con specifico riferimento agli episodi del 1969, nel capitolo 9 si è ricostruito il coinvolgimento di Maggi negli attentati ai treni e in quelli di Trieste e Gorizia, nonché la sua partecipazione agli incontri di elaborazione della strategia eversiva insieme ai padovani Freda e Ventura.

Nel capitolo 10 si sono valutati criticamente gli episodi specificamente riferibili agli attentati del 12 dicembre, dall'accertata conoscenza degli accessi di Digilio al casolare di Paese²³⁵⁷, all'incontro con Zorzi dopo gli attentati di Trieste e Gorizia²³⁵⁸, all'incontro del 6 dicembre²³⁵⁹, alla disponibilità da parte di Zorzi dell'autovettura Fiat 1100, utilizzata per trasportare l'esplosivo da Venezia a Milano²³⁶⁰, all'incontro di Natale con Digilio e Soffiati²³⁶¹, fino all'incontro con Digilio del 1978-1979²³⁶².

A fronte del descritto quadro probatorio, non sarebbe necessario svolgere ulteriori considerazioni sulla penale responsabilità dell'imputato per il delitto di strage. Maggi fu l'artefice della strategia eversiva culminata negli attentati del 12 dicembre, operando, nella sua veste di capo indiscusso del gruppo ordinovista di Venezia e Mestre, come teorico della funzione eversiva dell'attività terroristica ed espresse in diversi contesti l'idea di fondo della strategia della tensione, cioè la necessità di attuare un *escalation* di violenza indiscriminata nei confronti dei cittadini, finalizzata alla creazione di uno stato di tensione che legittimasse l'intervento autoritario di forze istituzionali politiche e militari.

Ma vi è di più.

Nell'ambito delle attività eversive del 1969, Maggi deliberò quelle azioni terroristiche, partecipando alle riunioni di quella primavera, proseguendo nell'attuazione dell'iniziativa eversiva con gli attentati ai treni e con quelli di Trieste e Gorizia.

Certamente, con riferimento agli attentati del 12 dicembre, la circostanza apparentemente più significativa a carico di Maggi è rappresentata dalla disponibilità da parte di Zorzi dell'autovettura Fiat 1100, ma quell'episodio rappresenta la naturale conclusione di un insieme di condotte tutte coerenti con la specifica indicazione della

²³⁵⁶ Dai rapporti con gli ordinovisti udinesi responsabili della strage di Peteano e del dirottamento di Ronchi dei Legionari, all'attentato alla Questura, all'attentato di piazza della Loggia.

²³⁵⁷ Fu proprio Maggi ad assicurare a Digilio che Zorzi e Ventura erano persone affidabili e non sarebbero andati oltre gli attentati dimostrativi.

²³⁵⁸ Nel corso del quale lo stesso Zorzi sollecitò Digilio e Maggi ad un maggiore impegno nella prosecuzione della strategia eversiva.

²³⁵⁹ Quando Maggi preannunciò a Digilio che di lì a pochi giorni si sarebbero verificati fatti gravi che avrebbero coinvolto la destra, sollecitandolo a precostituirsi un alibi.

²³⁶⁰ Circostanza accertata da Digilio in occasione dell'incontro al Canal Salso.

²³⁶¹ Quando Maggi "rivendicò" la legittimità politica dell'attentato di piazza Fontana.

²³⁶² Quando ribadì la piena adesione a quegli attentati.

responsabilità dell'imputato nella deliberazione, organizzazione ed esecuzione di quegli attentati.

Proprio nei giorni immediatamente precedenti alla strage, Maggi preannunciò a Digilio gli avvenimenti che presto si sarebbero verificati, sollecitandolo ad avvisare i militanti veneziani perché non tenessero armi in casa, onde evitare il loro rinvenimento nel corso di perquisizioni che sarebbero potute intervenire nei giorni seguenti, e si precostituissero un alibi, manifestando la piena consapevolezza di quanto sarebbe accaduto.

Ancora, negli incontri con Digilio successivi al 12 dicembre, Maggi ribadì il proprio coinvolgimento negli attentati, rivendicandone la paternità per conto del gruppo di cui era il *leader* e giustificando con la logica politica le vittime della strage di piazza Fontana²³⁶³.

Sotto il profilo materiale, la condotta ascritta a Maggi è stata incontestabilmente provata in forza degli elementi descritti nei capitoli 8, 9 e 10 (e in questo paragrafo riassuntivamente illustrati), avendo egli partecipato a livello ideativo alla strategia eversiva attuata dal nucleo di militanti ordinovisti veneti di cui era uno dei *leader* e di cui gli attentati del 12 dicembre 1969 furono il momento culminante. La definizione di "mandante" è un'espressione sintetica che non descrive appieno il ruolo assunto da Maggi nella vicenda delittuosa qui valutata, essendo egli stato uno dei artefici di quegli attentati, non coinvolto nelle fasi di preparazione ed esecuzione materiale, ma comunque pronto a fornire il suo contributo attraverso l'offerta disponibilità dell'autovettura, utilizzata sia negli attentati di Trieste e Gorizia che in quelli del 12 dicembre. Il suo contributo causale nella vicenda delineata nel capo d'imputazione è stato, in forza degli elementi illustrati, decisivo sia sotto il profilo della deliberazione che nella fase attuativa della strage.

11 b – La posizione di Zorzi.

In conclusione del dibattimento sono risultati accertati alcuni fatti che definiscono il contesto nel quale va ricostruita e valutata la chiamata in correità nei confronti di Delfo Zorzi per gli attentati del 12 dicembre 1969:

- dalla metà degli anni '60 Zorzi svolse attività politica nell'ambito del Centro studi ON di Venezia-Mestre, assumendo in quel sodalizio il ruolo indiscusso di *leader*;
- in particolare, Zorzi svolse attività politica violenta ed eversiva, atteso che, a partire dal 1965, impresse al gruppo ordinovista mestrino una caratterizzazione politica progressivamente violenta ed eversiva. Quel "crescendo" è stato ripercorso nel capitolo 8, e si concretò nella formazione di un gruppo di giovani militanti di destra che nel 1965 aderì prima alla Giovane Italia e quindi ad ON, nella "scrematura" dei militanti non adatti a svolgere attività politica violenta, nell'approvvigionamento di

²³⁶³ Così nel corso dell'incontro con Soffiati, Maggi confermò il proprio coinvolgimento a livello ideativo ed organizzativo degli attentati. L'incontro del 1973 con Zorzi fu sollecitato da Maggi e confermò la permanenza dei rapporti politici tra gli ordinovisti (Maggi, Zorzi e il detenuto Ventura) coinvolti nei fatti del 12 dicembre. Infine, gli incontri di Maggi con Digilio dell'inizio e della fine degli anni '70 (descritti nel paragrafo **10g4**) rappresentano l'elemento conclusivo di conferma della responsabilità dell'imputato nel delitto qui giudicato.

armi ed esplosivi²³⁶⁴, nell'attuazione di quella politica attraverso gli scontri di piazza e la preparazione agli attentati dimostrativi²³⁶⁵, nella loro realizzazione di quelle azioni violente²³⁶⁶.

- infine, Zorzi teorizzò e attuò l'iniziativa politica stragista, assumendo, insieme a Maggi, il ruolo di ideologo della strategia terroristica di quel sodalizio, dapprima, con la "svolta" della fine del 1968, quando, rientrato da Napoli, coordinò i gruppi ordinovisti operanti nel Veneto che condividevano la medesima impostazione politica eversiva, quindi, partecipò alle riunioni di elaborazione dell'iniziativa politica dei gruppi veneziano, mestrino e padovano, fu coinvolto negli attentati del 1969 preparatori della strage di piazza Fontana²³⁶⁷. Zorzi, anche in epoca successiva agli attentati dell'ottobre 1969, aveva disponibilità di materiale esplosivo²³⁶⁸, e, in funzione della prosecuzione dell'attività terroristica, attivò la collaborazione con Rognoni²³⁶⁹.

- dal 1970 in avanti l'impegno politico di Zorzi non cessò (come invece dedotto dall'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni di Parigi e ribadito dai suoi difensori in alcune parti delle arringhe). Numerosi testimoni hanno confermato la permanenza dei rapporti politici di Zorzi con i gruppi ordinovisti e il suo coinvolgimento in azioni violente ed eversive. Nel marzo 1970 progettò l'attentato al COIN di Mestre ed intensificò i rapporti con Freda e Fachini da un lato e con Rognoni dall'altro, consolidando quella comunanza politica attivata nel 1969. Nel 1971 Zorzi e Maggi proposero a Vinciguerra di realizzare l'attentato contro Rumor e in quell'anno i rapporti con i milanesi del gruppo La Fenice furono particolarmente intensi. Nel 1973 Zorzi era ancora il *leader* del gruppo mestrino aderente al Movimento politico ON (nella prospettiva, più volte ricordata, di continuità tra l'esperienza del Centro studi e quella dei gruppi che, rientrati o meno nell'MSI, proseguirono l'iniziativa politica ordinovista), e, ancora in quell'anno, chiese a Vinciguerra un aiuto per far espatriare Freda e nell'estate si rivolse a Digilio per organizzare l'evasione di Ventura. Dal 1973 fino al 1977 Zorzi proseguì l'attività politica eversiva attivando un rapporto privilegiato con Fachini, tanto che aderì al Movimento politico ON. Quindi, l'affermazione difensiva secondo la quale sarebbe stata accertata (prima ancora che in questo, nel processo conclusosi con la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Venezia il 5.4.1989) l'interruzione di qualsiasi rapporto di Zorzi con l'ambiente politico di destra a partire dal 1970 e, definitivamente nel 1971, quando si recò per la prima volta in Giappone, è stata smentita dalle numerose indicazioni testimoniali acquisite nel processo, ulteriori rispetto a quelle dei collaboratori Siciliano, Digilio e Vinciguerra. Vianello,

²³⁶⁴ Come nel furto di esplosivo ad Arzignano al Chiampo e nella disponibilità della valigia contenente armi e materiale per la preparazione di ordigni esplosivi.

²³⁶⁵ Come nelle prove esplosivistiche compiute presso la cantina di Maggiori.

²³⁶⁶ Come negli attentati dimostrativi alle sedi di partiti politici di sinistra.

²³⁶⁷ Agli attentati ai treni, attraverso la presenza al casolare di Paese, ove, insieme a Ventura, Pozzan e Digilio, preparò gli ordigni da collocare sui convogli ferroviari e la organizzazione di quell'iniziativa terroristica di cui ha riferito Siciliano, fino agli attentati di Trieste e Gorizia.

²³⁶⁸ La gelignite di cui hanno riferito Digilio e Siciliano, oltre che il materiale del Canal Salso.

²³⁶⁹ Attraverso gli incontri dell'autunno 1969 di cui ha riferito Siciliano.

Falica, gli stessi Rognoni e Freda, hanno confermato la permanenza dei rapporti politici di Zorzi non tanto con le strutture dell'MSI, quanto con i militanti della destra che continuarono a propugnare l'ideologia ordinovista. E' singolare che la difesa Zorzi abbia richiamato, a fondamento della propria tesi, le affermazioni della Corte d'assise d'appello veneziana, secondo la quale dalla fine del 1968 l'imputato, pur essendo sottoposto a costanti controlli di polizia, non risultò essere stato coinvolto in azioni delittuose o illecite. In questo processo è stato accertato che fu proprio dal novembre 1968 che l'iniziativa politica di Zorzi si caratterizzò per la natura violenta ed eversiva, con la disponibilità e l'uso di armi ed esplosivi, la violenza contro i militanti dell'opposto schieramento politico, il coinvolgimento in azioni terroristiche, quali gli attentati di Trieste e Gorizia.

Questo è il contesto accertato nel processo, che riguarda il periodo precedente e successivo al dicembre 1969. In quest'ambito deve essere valutata la chiamata in correità per la strage di piazza Fontana, con specifico riferimento alla quale, le prove a carico di Zorzi sono state illustrate e valutate criticamente nel capitolo 10. E' stata delineata la condotta materiale ascritta all'imputato, di ideazione, organizzazione ed attuazione materiale degli attentati. L'incontro di Zorzi con Digilio della fine di ottobre del 1969 e quello del Canal Salso (non a caso valutati congiuntamente e riferiti per la prima volta da Digilio nello stesso interrogatorio del 16.5.1997) rappresentano uno snodo importante nella valutazione della sua posizione, atteso che quegli episodi costituirono la prova del suo coinvolgimento nella fase attuativa degli attentati, ma non si può ignorare che Zorzi era già stato indicato come uno degli ideatori ed organizzatori di quelle azioni terroristiche. Gli episodi riferiti da Digilio e Siciliano, descritti nel precedente capitolo hanno delineato il ruolo assunto da Zorzi nella vicenda²³⁷⁰.

In conclusione è stata accertata la condotta materiale ascritta a Zorzi, causalmente determinante l'evento del delitto di strage. Si badi, non si intende affermare che Zorzi fu colui che materialmente depose l'ordigno alla BNA di piazza Fontana o alla Banca Commerciale di piazza della Scala, perché nel processo non è stato acquisito alcuno specifico elemento di prova che consenta di individuare i responsabili di quella condotta, ma le indicazioni fornite da Digilio e Siciliano hanno delineato la partecipazione diretta di Zorzi alla fase esecutiva del progetto delittuoso che lo stesso imputato aveva ideato ed organizzato, partecipazione che non è stata specificamente definita (perché i dichiaranti non appresero una notizia precisa sul punto) ma che inequivocamente rappresentò un contributo decisivo anche in quella fase di attuazione.

All'udienza del 2.4.2001 la difesa Zorzi, tra le altre istanze istruttorie formulate ex art. 507 c.p.p., ha richiesto l'audizione come testimone del signor Carmelo Coglitore,

²³⁷⁰ Così in occasione dell'incontro di Natale del 1969, del litigio con Soffiati, degli incontri con Digilio in corso del Popolo del 1970 e del 1973, degli incontri tra Digilio e Maggi del 1972 e del 1978-1979, Zorzi fu sempre indicato (da Maggi, da Soffiati e per sua stessa ammissione) come coinvolto direttamente nella fase materiale di attuazione degli attentati milanesi del 12 dicembre. Siciliano ha descritto l'incontro dell'ultimo dell'anno del 1969, nel corso del quale Zorzi confidò ai due amici (nei termini descritti nel paragrafo 10i) la partecipazione alla strage.

il quale in data 21 marzo 2001 aveva inviato allo studio di uno dei due legali di Zorzi una lettera nella quale affermava di essere a conoscenza di circostanze importanti per il processo. Il 26 marzo Coglitore era stato sentito a sommarie informazioni dal difensore *ex art. 391 bis c.p.p.*, riferendo circostanze “*di assoluto rilievo e di importanza per la posizione del dottor Delfo Zorzi*”, relative alla sua permanenza a Napoli nel periodo 6-11 dicembre 1969²³⁷¹.

Quel difensore ha precisato che, a suo parere, quella istanza non avrebbe dovuto essere valutata secondo i parametri di cui all’art. 507 c.p.p., atteso che la circostanza oggetto di prova era stata conosciuta dalla difesa solo il 26 marzo 2001, per cui la sua ammissibilità si fonderebbe sulla previsione di cui all’art. 493, comma 2 c.p.p.

Il difensore ha quindi ricostruito sinteticamente la deposizione di Coglitore, il quale gli riferì che nel 1969 era uno studente universitario a Napoli e, essendo aderente del Centro studi ON di Messina, sua città di origine, aveva partecipato alle attività di quel gruppo anche durante il periodo universitario trascorso nella città partenopea. In quegli anni anche Zorzi aveva frequentato saltuariamente il Centro studi e per questo Coglitore aveva avuto con lui un rapporto sia sul piano politico che di amicizia. Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1969, Coglitore aveva conosciuto una ragazza che si chiamava Immacolata, con cui aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale, terminata alla fine di quell’anno e l’8 dicembre 1969 aveva festeggiato l’onomastico insieme alla ragazza.

Assumendo quell’episodio come punto di riferimento per il suo ricordo, Coglitore riferì al difensore che il 6 dicembre di quell’anno, avrebbe dovuto tenere una conferenza presso il Centro studi ON di Pozzuoli, ma durante quell’incontro, al quale era presente anche Zorzi, era stato colpito da un attacco di gastrite che gli aveva impedito di svolgere la relazione ed era stato riaccompagnato a Napoli proprio da Zorzi. Dopo quei giorni, Coglitore si era recato al suo paese d’origine a trovare la madre e aveva fatto rientro a Napoli solo al termine delle vacanze natalizie, quando, incontrato nuovamente Zorzi, commentò con lui la strage di Milano ricordando che, proprio nei giorni in cui gli attentatori stavano progettando l’attentato, loro si erano incontrati a Pozzuoli²³⁷².

Passando quindi a valutare l’istanza istruttoria, deve premettersi che i criteri di ammissione della stessa non possono essere quelli ordinari previsti dall’art. 493, comma 2 c.p.p.. Infatti, la fase in cui è intervenuta la richiesta della difesa (cioè dopo l’esaurimento dell’istruttoria dibattimentale) impone al giudice di utilizzare i parametri indicati all’art. 507 c.p.p. Nel corso del dibattimento le parti hanno formulato istanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle definite con l’ordinanza del 7.4.2000, alcune ai sensi dell’art. 493, comma 2 c.p.p., e la Corte ha provveduto in base agli ordinari criteri di ammissione delle prove. Ma il termine sancito dall’art. 507 c.p.p., pone due limiti di valutazione della prova, uno temporale, individuato nell’esaurimento dell’istruttoria dibattimentale, l’altro di merito, imponendosi al giudice di compiere una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e

²³⁷¹ Difesa Zorzi, u. 2.4.2001, p. 23-25.

²³⁷² Difesa Zorzi, u. 2.4.2001, pp. 26-29.

di verificare se le nuove prove siano, in rapporto alla completezza dell'istruttoria, assolutamente necessarie.

Ciò premesso, la valutazione dell'istanza, quali che siano i criteri utilizzati, si conclude con un giudizio di irrilevanza della prova richiesta.

Dalla ricostruzione della deposizione testimoniale del Coglitore, che il difensore di Zorzi ha con precisione compiuto illustrando l'istanza, risultano alcune circostanze che quel dichiarante avrebbe potuto introdurre nel processo:

- il 6 dicembre 1969 Coglitore vide Zorzi a Napoli;
- da quell'incontro lo rivide dopo le vacanze di Natale;
- il ricordo di quell'incontro si è fissato nella sua memoria grazie a due circostanze, l'attacco di gastrite che subì durante la conferenza che doveva tenere e la conoscenza in quei giorni di una ragazza con la quale intrattenne una breve relazione sentimentale, che si chiamava Immacolata e con la quale festeggiò l'onomastico.

Prima di verificare se tali circostanze siano decisive (o rilevanti) in rapporto alle prove acquisite nel processo, non si può tacere che è alquanto singolare l'atteggiamento di Coglitore, il quale, dopo un procedimento durato molti anni e un dibattimento di oltre un anno, fasi processuali che la stampa ha ampiamente pubblicizzato con resoconti puntuali del contenuto degli accertamenti via via emersi, al termine dell'istruttoria dibattimentale ha comunicato ai difensori di Zorzi di essere a conoscenza di circostanze importanti per la posizione processuale dello stesso. Si badi, Coglitore aveva da riferire un incontro avvenuto con Zorzi il 6 dicembre, cioè sei giorni prima degli attentati di Milano e Roma, per cui la rilevanza dell'episodio non poteva essere evidente per chi fosse estraneo al processo. Ma quel che la Corte ritiene ancor più singolare (quasi fuori dal comune) è la capacità del dichiarante di ricordare a distanza di oltre 30 anni due episodi della sua vita così insignificanti, quali un attacco di gastrite e una relazione sentimentale durata meno di un mese.

Ma a prescindere da queste perplessità, la questione dirimente per ribadire l'assoluta irrilevanza della deposizione di Coglitore è la valutazione dell'istruttoria dibattimentale svolta nell'arco di un anno di udienze, che è stata ritenuta dalla Corte completa e le cui risultanze non avrebbero potuto essere inficiate dall'accertamento dell'unica circostanza delle dichiarazioni di Coglitore apparentemente interessante il processo, cioè la presenza di Zorzi a Napoli il 6 dicembre.

La difesa ha argomentato che, se Zorzi quel giorno era a Napoli, deve desumersi l'assoluta inverosimiglianza dell'affermazione di Digilio sulla sua presenza a Mestre la sera del 7 dicembre, tesi del tutto priva di fondamento logico, perché smentita proprio dalla ricostruzione che è emersa nel processo dello "stile di vita" dell'imputato in quel periodo di permanenza all'università di Napoli. E' sufficiente richiamare una testimonianza non sospetta (sia perché resa quasi trent'anni fa, sia perché proveniente da una persona del tutto estranea all'ambiente dei protagonisti di questo processo), cioè quella della Garofano, la quale nel 1973 riferì che Zorzi fu ospite della sua pensione tra la fine del 1968 e i primi mesi del 1969²³⁷³ e che questi

²³⁷³ Questo è l'accertamento compiuto nel capitolo 8, ma il discorso non cambierebbe se quella permanenza fosse collocata pochi mesi dopo.

era un giovane che spesso si allontanava da Napoli per recarsi a Roma e a Venezia, tanto che non pernottò per più di 15 giorni al mese nel suo alloggio²³⁷⁴. Questa affermazione è stata confermata da numerosi testimoni mestrini (Siciliano, Vianello fra tutti) e dimostra che Zorzi in quel periodo era solito spostarsi tra Napoli, Roma e Venezia (ma anche Milano, come dichiarato ancora dai mestrini) per gestire le attività politiche del gruppo di cui era il *leader*. Ma di questo profilo della vita dell'imputato in quegli anni si è ampiamente trattato nel capitolo 8, per cui è qui sufficiente richiamare gli accertamenti compiuti.

Se Zorzi in quel periodo trascorreva la sua vita tra Napoli e Venezia (con le significative soste a Roma), la circostanza che il 6 dicembre avesse incontrato Coglitore (sempre che si voglia ritenere la sua memoria talmente vivida da ricordare la data precisa di quell'evento, che potrebbe essersi verificato qualche giorno prima il 6 dicembre) non determinerebbe il giudizio di inverosimiglianza della ricostruzione dell'episodio del Canal Salso da parte di Digilio e, pertanto, l'istanza va ritenuta del tutto irrilevante.

11 c – La posizione di Digilio.

La valutazione conclusiva della posizione di Carlo Digilio è, da un lato più definita di quelle esaminate nei paragrafi che precedono, dall'altro deve confrontarsi con l'atteggiamento assunto dal collaboratore nel ricostruire il proprio coinvolgimento nelle vicende eversive descritte e in particolare negli attentati del 12 dicembre. In questa parte riassuntiva è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nei tre capitoli precedenti in ordine al ruolo assunto dal collaboratore nell'ambito del gruppo ordinovista veneziano. Digilio ha sostanzialmente ammesso di aver partecipato alla fase di realizzazione degli ordigni utilizzati negli attentati ai treni, sia come consulente di Ventura e Zorzi nel corso di tutti e tre gli accessi al casolare di Paese, sia nella fase di preparazione materiale delle scatole di legno destinate ad essere collocate nei convogli ferroviari. Con riferimento agli attentati di Trieste e Gorizia, sono stati Vianello e Siciliano ad indicare in Digilio l'esperto che predispose gli ordigni, e questi, pur non ammettendo esplicitamente la circostanza (per le ragioni esposte nel paragrafo 9I), ha reso dichiarazioni confermate del suo ruolo anche in quella vicenda.

Queste specifiche circostanze vanno valutate tenendo conto della definizione di Digilio quale "quadro occulto" del sodalizio ordinovista, con un ruolo che è stato unanimemente indicato di esperto nella manutenzione delle armi e degli esplosivi (anche se con riferimento a questi ultimi la fama della sua competenza era probabilmente usurpata). Se così è, deve essere affermata la partecipazione del collaboratore alla preparazione di tutti gli ordigni che, dalla tarda primavera del 1969 in avanti, furono utilizzati dal gruppo eversivo composto dai veneziani-mestrini e dai padovani nella realizzazione degli attentati descritti nel capitolo 9. Digilio era l'unico a cui quei militanti potevano rivolgersi (con garanzie di riservatezza) per verificare l'idoneità tecnica degli ordigni destinati alle azioni terroristiche, non essendo emersa

²³⁷⁴ Garofano, dich. 22.3.1973.

altra figura di militante che avesse competenze paragonabili alle sue. Tale affermazione consente di valutare la condotta che Digilio tenne nella fase preparatoria degli attentati del 12 dicembre.

L'episodio più importante nella definizione di quella condotta è, evidentemente, l'incontro al Canal Salso, che rappresenta il momento in cui Digilio intervenne direttamente nella verifica del materiale esplosivo da utilizzare negli attentati del 12 dicembre. Ritiene la Corte che, anche se la condotta di Digilio si fosse limitata alla verifica di sicurezza dell'esplosivo mostratogli da Zorzi, la stessa costituirebbe un contributo causale rispetto all'attentato, perché quel consulto fu ritenuto indispensabile da chi era coinvolto nella fase attuativa, perché necessario prima di trasportare l'esplosivo da Venezia a Milano. D'altronde, la fama di esperto che Digilio aveva acquisito nell'ambito del sodalizio di appartenenza, rendeva del tutto logica la sua partecipazione a quella fase preliminare rispetto al momento attuativo dell'azione delittuosa.

Ma l'attività svolta da Digilio in relazione a quella fase non può essere, a parere della Corte, limitata alla "introduzione delle mani" nella sostanza esplosiva mostratagli da Zorzi e ai generici consigli riferiti dal collaboratore. Questi era l'unico esperto nella manipolazione di esplosivo del sodalizio di cui facevano parte Maggi e Zorzi, cioè i responsabili dell'ideazione, dell'organizzazione e della materiale esecuzione degli attentati milanesi, per cui è del tutto inverosimile che il contributo richiesto a Digilio si sia limitato alla semplice verifica di sicurezza del materiale destinato alla preparazione degli ordigni. La Corte ritiene che Digilio, anche con riferimento agli ordigni del 12 dicembre, abbia fornito un contributo tecnico più rilevante, che pure è stato espressamente ammesso nel corso delle sue deposizioni, quando ha descritto l'incontro al Canal Salso. Il significato compiuto di quell'azione si definisce da una lato valutando il ruolo di Digilio nell'ambito ordinovista, dall'altro la sua consapevolezza della destinazione di quel materiale esplosivo al confezionamento degli ordigni destinati alla realizzazione di gravi attentati. L'incontro con Maggi del 6 dicembre e quello successivo con Zorzi sono stati descritti dal collaboratore come la definizione di un programma delittuoso di gravità non paragonabile con gli episodi che fino ad allora era stati compiuti da quel sodalizio, tanto che Maggi si premurò di far avvisare i militanti veneziani di prepararsi alla possibile reazione repressiva. Se si tiene conto che l'attentato per cui fu richiesta la consulenza di Digilio doveva essere realizzato a Milano, la previsione di Maggi di perquisizioni nei confronti di militanti veneziani non poteva che far presumere un attentato di particolare gravità. Queste considerazioni, che saranno valutate specificamente nel paragrafo conclusivo del capitolo, sono però significative anche con riferimento alla condotta materiale di Digilio, che, nei termini ritenuti dalla Corte, era evidentemente finalizzata alla realizzazione di una condotta delittuosa di elevata gravità.

La Corte non è in grado di fornire in dettaglio indicazioni ulteriori rispetto a quelle riferite da Digilio sulla condotta materiale da questi realizzata in occasione dell'incontro del Canal Salso, ma tale lacuna probatoria non preclude di ritenere logicamente che il ruolo dell'imputato in quella fase fu assolutamente decisiva per la buona riuscita degli attentati.

11 d – La posizione di Rognoni.

La definizione della condotta materiale ascritta a Rognoni è stata sviluppata nella motivazione in termini decisamente meno articolati rispetto a quella degli altri imputati, atteso che le indicazioni probatorie a suo carico sono più limitate ma non per questo meno univoche. L'elemento di prova più rilevante nei confronti di Rognoni è la testimonianza di Bonazzi, il quale ha, in modo sintetico ma preciso, riferito di aver appreso da Azzi che Rognoni ebbe un ruolo di supporto logistico negli attentati milanesi del 12 dicembre, con particolare riferimento all'ordigno collocato nella sede centrale della Banca Commerciale di piazza della Scala. Bonazzi ha ripetuto in almeno tre occasioni questa indicazione, fornendo precisi riferimenti di attendibilità dell'affermazione di Azzi (valutati criticamente nel paragrafo **10m**). Azzi precisò che Rognoni aveva fornito indicazioni sulla struttura dell'istituto bancario ove l'ordigno doveva essere collocato avendovi lavorato per qualche tempo e, in generale, aveva svolto il supporto logistico per gli attentatori. Si è già rilevato che quelle affermazioni non significano che Rognoni collocò materialmente l'ordigno alla Banca Commerciale, avendo la Corte ritenuto non riscontrata tale affermazione di Bonazzi.

La deposizione di Bonazzi, valutata pienamente attendibile sotto tutti i profili analizzati nel citato paragrafo, si è inserita in un quadro di rapporti politici e criminali di Rognoni con i militanti veneziani e mestrini di ON, che ebbero inizio nell'estate 1969 e che si svilupparono nel corso dell'autunno di quell'anno. La ricostruzione compiuta nel capitolo 8²³⁷⁵ rappresenta un riscontro assolutamente insuperabile rispetto alla specifica indicazione di Bonazzi, la valutazione logica della cui consistenza non può che condurre all'accertamento di attendibilità della condotta dallo stesso descritta. I veneti che realizzarono gli attentati milanesi del 12 dicembre avevano la necessità di un supporto logistico a Milano, indispensabile in relazione alle azioni da compiere, che non erano estemporanee come quelle del 25 aprile e del 24 luglio 1969, ma richiedevano una coordinazione temporale con gli attentati romani, una base logistica ove mettere a punto gli ordigni e la presenza di militanti milanesi che conoscessero i luoghi ove gli stessi ordigni dovevano essere collocati. Per valutare l'assoluta coerenza logica dell'indicazione di Bonazzi, è interessante comparare gli attentati milanesi del 12 dicembre con quelli di Trieste e Gorizia. In questi ultimi fu necessaria la disponibilità di un appartamento ove mettere a punto i congegni esplosivi e la partecipazione di alcuni militanti locali che fornirono indicazioni sul luogo ove uno degli ordigni doveva essere collocato. Se quel supporto fu ritenuto necessario per due attentati di limitata complessità come quelli triestino e goriziano, è del tutto logico che analoga presenza fosse stata attivata a Milano per le azioni del 12 dicembre. Azzi riferì a Bonazzi (che a sua volta lo ha riferito all'autorità giudiziaria) che quell'indispensabile supporto logistico fu fornito da Giancarlo Rognoni, e i rapporti di quest'ultimo con i veneziani-mestrini, risalenti alla seconda metà del 1969, riscontrano incontestabilmente quell'affermazione. A ciò si

²³⁷⁵ Ai paragrafi **8d**, **8d1** e **8d2**.

aggiungano gli ulteriori elementi di conferma logica illustrati nel capitolo 10, cioè il rapporto di dipendenza di Rognoni con la Banca Commerciale, la cui sede centrale di piazza della Scala ben conosceva avendovi lavorato per qualche mese, e l'interruzione improvvisa di quel rapporto di lavoro nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre (che fu praticamente l'ultimo in cui Rognoni si recò a lavoro).

Infine, il ruolo descritto da Bonazzi non appare incompatibile con la figura e la personalità di Rognoni, il quale, secondo le indicazioni di Azzi, non fu responsabile di condotte particolarmente impegnative sul piano fattuale, né sotto il profilo etico (naturalmente di un'etica definita dai valori dell'ambiente politico qui esaminato), né la sua condotta dovette apparire ai militanti di quell'area particolarmente spregevole, atteso che la funzione di supporto logistico era ben distinta dal coinvolgimento diretto nell'esecuzione materiale degli attentati²³⁷⁶. Se si tiene conto che pochi anni dopo quel dicembre 1969, Rognoni fu l'ideatore e l'organizzatore dell'attentato al treno Torino-Roma, le cui conseguenze avrebbero potuto essere altrettanto nefaste di quelle della strage di piazza Fontana, nessuna incompatibilità "etica" può essere prospettata con riferimento alla condotta descritta da Bonazzi e accertata da questa Corte.

Il quadro delle prove è, in conclusione, solidissimo, non potendosi fornire un'interpretazione diversa da quella prospettata dall'accusa delle dichiarazioni di Bonazzi, dell'attendibilità di quanto a questi fu confidato da Azzi, della logica necessità di un supporto logistico milanese per la realizzazione degli attentati del 12 dicembre da parte degli ordinovisti veneti, dei rapporti di intensa collaborazione politica (nella prospettiva eversiva descritta) tra Rognoni, Maggi e Zorzi, dell'individuazione di Rognoni come colui che svolse quella funzione di supporto logistico. La rilevanza probatoria degli elementi descritti è ancor più significativa se si tiene conto che le dichiarazioni che ricostruirono i due ambiti di rilevanza processuale per la posizione di Rognoni (cioè quelle di Bonazzi e di Siciliano) furono rese praticamente nel medesimo periodo temporale, cioè tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995. Sotto questo profilo, la *convergenza del molteplice* ha riguardato ambiti distinti e autonomi tra loro, e la descrizione di quelle attività, pur proveniente da dichiaranti che non si conoscevano nemmeno, è del tutto convergente nell'attribuire a Rognoni il ruolo ascrittogli.

Nel corso dell'arringa conclusiva, il difensore di Rognoni ha introdotto alcuni elementi di discussione ulteriori rispetto a quelli analizzati nella motivazione e che non meritano specifica trattazione perché irrilevanti nella valutazione della posizione dell'imputato.

La Corte, innanzitutto, ritiene del tutto superfluo soffermarsi sulla partecipazione di Rognoni al campo politico di Treconfini²³⁷⁷, in quanto tale circostanza, prospettata da alcuni testimoni, non è stata ritenuta accertata e perciò è irrilevante nella valutazione dei rapporti dell'imputato con i veneziani-mestrini.

²³⁷⁶ La difesa Rognoni, u. 28.5.2001, p. 59, ha svolto alcuni argomenti sul presupposto che Rognoni fosse stato l'esecutore materiale di uno degli attentati milanesi, circostanza questa non accertata dalla Corte e, quindi, processualmente esclusa.

²³⁷⁷ Difesa Rognoni, u. 28.5.2001, pp. 148 e 116.

La ripresa di un antico argomento processuale quale la deposizione del tassista Rolandi²³⁷⁸, è, a parere della Corte, assolutamente irrilevante rispetto alla posizione processuale di tutti gli imputati di strage, proprio perché a conclusione del processo non è stato individuato colui o coloro che materialmente deposero l'ordigno presso la BNA di piazza Fontana. Ciò premesso, quel difensore ha affrontato e risolto un tema così complesso ed ambiguo come quello contenuto nella citata deposizione, in maniera del tutto semplicistica, ma ragioni di economia della motivazione precludono qualsiasi ulteriore considerazione critica.

L'episodio del depistaggio che sarebbe stato progettato o realizzato da militanti della destra e consistito nella collocazione presso la villa Feltrinelli dei timer dello stesso tipo di quelli utilizzati nella strage di piazza Fontana, è stato definito dalla difesa Rognoni come "*solo chiacchiere*"²³⁷⁹, eppure è stato oggetto di alcune considerazioni critiche di merito, che la Corte ritiene di non dover confutare proprio per l'irrilevanza dell'argomento nella valutazione della posizione di Rognoni.

Infine, quel difensore si è soffermato a confutare la deposizione di Tramonte a carico del proprio assistito²³⁸⁰, su cui non è necessario svolgere alcuna osservazione atteso che non è stata utilizzata nella valutazione dell'accusa contestata a Rognoni e agli altri imputati del delitto di strage.

11 e – Freda e Ventura quali concorrenti nel delitto di strage.

Con riferimento alla posizione di Freda e Ventura è sufficiente richiamare le indicazioni illustrate nel paragrafo **10a3**, osservando che quegli elementi di prova sono rilevanti anche a carico dei concorrenti qui imputati.

E' evidente che, accertata la sussistenza di continuativi rapporti politici nella definizione, organizzazione ed attuazione della comune strategia eversiva da parte di quel gruppo definito nel paragrafo **8e** (cioè il nucleo di militanti che operò tra la fine del 1968 e il 1969) e accertati gli specifici episodi descritti da Digilio e Siciliano (e confermati da altri dichiaranti, come Vianello, Campaner, Boratto) nei quali quel rapporto si concretizzò, gli elementi di prova a carico di Freda e Ventura per i fatti del 12 dicembre costituiscono una conferma logica e fattuale del quadro probatorio complessivo di questo processo.

In più parti della motivazione si è evidenziato il concatenarsi di episodi riconducibili a Maggi, Zorzi e Digilio da una parte, a Freda, Ventura e Fachini dall'altra, che assumono una specifica rilevanza probatoria a carico degli imputati del delitto di strage.

Così le vicende della primavera-estate del 1969 e le attività realizzate nell'autunno, quando Freda intrattenne con Fabris il rapporto di consulenza per la predisposizione dei congegni di innesco degli ordigni, Ventura e Freda confidarono a Lorenzon, Pan e Comacchio l'intenzione di proseguire nell'attività terroristica, Zorzi partecipò agli incontri di definizione della strategia eversiva a Milano, organizzò e realizzò gli attentati di Trieste e Gorizia (con modalità tecnica che ancora non potevano ancora

²³⁷⁸ Difesa Rognoni, u. 28.5.2001, pp. 60 e ss.

²³⁷⁹ Difesa Rognoni, u. 28.5.2001, p. 121.

²³⁸⁰ Difesa Rognoni, u. 28.5.2001, p. 125 e ss.

utilizzare i miglioramenti nella temporizzazione degli ordigni su cui Freda stava operando), incontrò Digilio alla fine di ottobre per ottenere consigli tecnici sul miglioramento dei congegni. Mentre Fabris ha prospettato che Freda dovesse riferire ad altri le indicazioni da lui fornitegli, Digilio ha riferito che Zorzi indicò la disponibilità di un tecnico.

11 f - L'elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.

Poche battute merita la valutazione dell'elemento soggettivo del delitto di strage, ricollegandosi logicamente la sua sussistenza all'accertata materialità della condotta degli imputati.

Gli attentatori del 12 dicembre collocarono 5 ordigni in alcuni luoghi pubblici delle due principali città italiane, tre dei quali in luoghi chiusi e frequentati anche in orario pomeridiano. Negli istituti bancari romano e milanesi, tra le 16,30 e le 17 del venerdì 12 dicembre 1969, erano presenti numerose persone che avrebbero potuto subire gravi conseguenze da così potenti deflagrazioni, per cui la collocazione e l'esplosione di ordigni con elevata potenzialità distruttiva era in modo non equivoco finalizzata all'uccisione di quelle persone. L'ipotesi, peraltro solo prospettata nel corso del dibattimento da alcuni dichiaranti, che gli attentatori del 12 dicembre non avessero l'intenzione di provocare la morte di alcuno e che quell'effetto fu determinato da non precisati ed imprevisi eventi (quali l'apertura al pubblico della BNA nel pomeriggio di venerdì non conosciuta dagli attentatori, la manomissione del timer da parte di persone estranee alla materiale collocazione dell'ordigno, le modalità improvvide con fu materialmente depresso l'ordigno), è del tutto fantasiosa e priva di qualsiasi supporto probatorio.

Ritiene la Corte che la materialità degli attentati compiuti, soprattutto quelli contestati nel capo d'imputazione, e in particolare il quantitativo di esplosivo contenuto negli ordigni, il luogo in cui furono collocati, l'orario in cui era prevista l'esplosione, dimostrino incontestabilmente che l'obiettivo degli attentatori era quello di provocare la morte delle persone presenti. A prescindere dalla consapevolezza dell'apertura al pubblico della BNA di piazza Fontana anche nel pomeriggio di venerdì (ma chi depose l'ordigno ne era pienamente consapevole), non poteva ignorarsi da parte degli attentatori che a quell'ora gli impiegati dell'istituto bancario erano presenti al lavoro e, quindi, l'esplosione avrebbe provocato tra loro numerosi morti.

Nessuna delle difese ha prospettato l'insussistenza a carico degli imputati del dolo del delitto di strage, atteso che l'unica ipotesi di dubbio è stata formulata dalla difesa Zorzi non in relazione al proprio assistito ma a Carlo Digilio, ipotizzandosi che dalla valutazione della sua condotta materiale potesse desumersi l'insussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 422 c.p.. Per quanto riguarda Maggi, Zorzi e Rognoni la loro consapevolezza di partecipare, contribuendovi causalmente, ad un progetto eversivo come quello descritto nel corso della motivazione, concretatosi negli attentati del 12 dicembre, rende palese la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto.

Maggi fu il mandante delle azioni terroristiche ed era perfettamente a conoscenza degli effetti che le esplosioni programmate avrebbero determinato. La descrizione

dell'incontro del 6 dicembre 1969 rappresenta l'elemento più significativo della consapevolezza da parte di Maggi del tipo di attentati che erano previsti, ma anche le rivendicazioni fatte negli incontri successivi, primo fra tutti quello di Natale con Digilio e Soffiati, confermano che egli era a conoscenza e, quindi, condivideva l'obiettivo di quelle azioni terroristiche.

Zorzi non solo fu uno degli ideatori degli attentati, ma partecipò personalmente alla loro realizzazione predisponendo gli ordigni. Quindi, era perfettamente a conoscenza degli effetti delle esplosioni e ne condivideva l'obiettivo.

Rognoni assunse un ruolo di supporto logistico, ma la sua presenza a Milano e le informazioni che assunse in relazione alla collocazione dell'ordigno presso la Banca Commerciale di piazza della Scala, rendono evidente la piena adesione al progetto criminoso descritto, comprensiva anche degli effetti delle esplosioni. Rognoni sapeva che gli ordigni dovevano essere collocati in luoghi chiusi in un orario in cui almeno gli impiegati delle banche erano al lavoro, per cui la finalità di provocare morti si deduce dalla condotta a lui ascritta e dalla consapevolezza delle modalità di attuazione degli attentati.

Per quanto riguarda Digilio, è stato lui stesso ad ammettere la piena consapevolezza della gravità degli attentati che erano in programma e alla cui realizzazione fornì un contributo causale decisivo. Alla fine di ottobre 1969 Zorzi chiese a Digilio se fosse possibile tagliare a metà i candelotti di gelignite per contenerli in cassette metalliche, il 6 dicembre Maggi annunciò un'iniziativa terroristica di grande rilievo, tanto da richiedere il preallarme ai militanti della destra veneziani, il giorno successivo Digilio vide l'esplosivo che Zorzi doveva trasportare a Milano, che era di tale entità da far prevedere attentati con effetti ben più gravi di quelli dimostrativi fino ad allora commessi. Il collaboratore non ha solo ammesso la propria partecipazione materiale alla fase di preparazione degli attentati, ma ha descritto episodi che rendono certa la sua adesione al progetto criminale e la condivisione dell'obiettivo di provocare morti. In conclusione, è stata dimostrata la penale responsabilità di Maggi, Digilio, Zorzi e Rognoni per il delitto di strage continuata e aggravata contestato nel capo d'imputazione.

12 – Il favoreggiamento contestato a Stefano Tringali.

A Stefano Tringali è contestato il delitto previsto all'art. 378 c.p., che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe stato commesso tra il novembre 1995 e il luglio 1996 nell'interesse di Delfo Zorzi, persona all'epoca indagata per il delitto di strage giudicato in questo processo. In particolare a Tringali sono addebitate quattro specifiche condotte di favoreggiamento, tutte finalizzate ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria nei confronti di Zorzi e configuranti, secondo l'accusa, la fattispecie incriminatrice contestata.

Prima di affrontare le prove acquisite sul capo di accusa contestato, è necessario svolgere alcune premesse metodologiche che delimitano l'ambito di valutazione della posizione processuale di Tringali.

Innanzitutto, la Corte ritiene che le accuse a suo carico debbano essere verificate esclusivamente nell'ambito delle specifiche contestazioni formulate, ignorandosi, cioè, alcuni temi di discussione introdotti dall'imputato nella memoria difensiva personalmente presentata alla Corte nell'udienza del 28.5.2001, in quanto aventi ad oggetto argomenti che esulano dall'ambito di questo giudizio.

Inoltre, nella trattazione della posizione di Tringali non ci si soffermerà sull'insieme delle attività di inquinamento processuale ascritte a Delfo Zorzi e realizzate per il tramite di altri soggetti, reputandosi che la motivazione debba essere limitata a verificare i fatti contestati all'imputato e a valutare se gli stessi concretino o meno la fattispecie di favoreggiamento personale. E' indubbio che qualche riferimento al ruolo di Delfo e Rudy Zorzi, di Montagner e di Andretta sarà indispensabile, ma tali argomenti dovranno essere trattati nei limiti delle esigenze di logica ricostruzione degli addebiti mossi a Tringali.

Ancora, nei confronti di Tringali è stato acquisito prevalentemente uno specifico tipo di prova documentale, cioè le trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte a carico suo e di Montagner tra la fine del 1995 e l'estate del 1996. Per questo, la ricostruzione del quadro probatorio riguardante i fatti contestati sarà compiuta essenzialmente attraverso la valutazione logica degli accertamenti tratti dalle intercettazioni ambientali.

Infine, il contesto nel quale furono realizzate le condotte ascritte a Tringali è costituito dall'atteggiamento contestato dall'accusa a Delfo Zorzi, il quale, a partire dal 1993, avrebbe svolto attività di inquinamento delle acquisizioni testimoniali compiute dall'autorità giudiziaria che stava investigando sulla strage di piazza Fontana, attraverso i contatti assunti, direttamente o per il tramite di terze persone, con alcuni dichiaranti che avevano fornito o avrebbero potuto fornire indicazioni rilevanti a suo carico. E' stato innanzitutto Martino Siciliano a riferire che, a partire dal 1993, Zorzi intervenne ripetutamente nei suoi confronti per impedire che rendesse dichiarazioni compromettenti a suo carico. Nel capitolo 5 è stata illustrata la ricostruzione di Siciliano sui rapporti intercorsi con Lagna, Zorzi e Montagner tra il 1993 e l'ottobre 1994, quando iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria²³⁸¹.

²³⁸¹ E' opportuno qui rievocare il contenuto di quella ricostruzione, compiuta da Siciliano in uno dei primi interrogatori dinanzi al G.I. di Milano (Siciliano, int. 19.10.1994):

- dopo aver ricevuto la comunicazione giudiziaria per l'attentato all'università Cattolica, Siciliano venne in Italia per affari e contattò a Mestre Roberto Lagna (che era la persona di cui si serviva Zorzi per mantenere i contatti in Italia, tra l'altro proprietario di una società che è un paravento di Zorzi, tanto che aveva anche seguito tutte le udienze del processo sul poligono di tiro di Venezia); Siciliano disse a Lagna che secondo lui quella comunicazione giudiziaria era prodromica ad accuse ben più gravi; due giorni dopo questo colloquio Lagna contattò Siciliano e gli fece presente che, se avesse avuto bisogno di un lavoro, di un avvocato o di qualsiasi altra cosa, ci avrebbe pensato Zorzi (che Siciliano non sentiva da almeno 17 anni); Siciliano chiese a Lagna se Zorzi potesse sapere tramite i suoi legali come era messo il suo fascicolo, ma gli fu risposto che non era possibile individuarlo (p. 9);

- l'11.1.1993 Siciliano fu fermato a Mestre dalla polizia e interrogato sulla sua militanza in ON; quindi contattò ancora Lagna e chiese se anche Maggi fosse stato inquisito nello stesso periodo (p. 10);

- la vicenda non ebbe seguito, ma il giorno dopo l'apertura della fiera del giocattolo e del campeggio di Rimini, mentre Siciliano si trovava a Mestre, fu avvisato dal fratello che il TG3 stava riferendo la notizia di un suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana; la notizia fu ripresa anche dai giornali e Lagna lo informò che erano stati emessi tre avvisi di garanzia in Veneto; a seguito di queste notizie Siciliano perse il posto di lavoro (p. 10);

- a quel punto Siciliano si trasferì in Colombia, a Cali, da una ragazza che aveva conosciuto in un night-club di Mestre, rimanendovi fino al febbraio 1994; nel frattempo il suo difensore di fiducia gli comunicò che era stato emesso un avviso di garanzia nei suoi confronti per la strage di piazza Fontana;

- al rientro dalla Colombia Siciliano si mise in contatto con Piercarlo Montagner perché nel frattempo Roberto Lagna era deceduto; chiese a Montagner se potesse mettersi in contatto con lo zio (così chiamavano Zorzi) per dirgli che era in Francia ed era a corto di denaro, per cui aveva bisogno del lavoro promessogli; lasciò il numero di telefono di Tolosa ed effettivamente una quindicina di giorni dopo Zorzi gli telefonò fissando un appuntamento per il 16 maggio 1994 alle ore 10 presso la *brasserie* dell'hotel *Louvre* di Parigi; Zorzi disse nell'occasione che Siciliano avrebbe potuto lavorare per la sua organizzazione in località da stabilire e gli lasciò il numero di fax di Tokyo; Zorzi commentò l'indagine in corso e disse del giudice Salvini che era legato all'estrema sinistra ed era molto duro (p. 10);

- prima del colloquio, Zorzi andò in banca a cambiare 50.000 yen giapponesi e fu Siciliano a mostrare il passaporto perché Zorzi disse di non averlo dietro; da questo comportamento Siciliano si convinse del fatto che Zorzi viaggiasse con un passaporto diplomatico e che non glielo volesse mostrare (p. 11);

- il colloquio durò circa un'ora, e si svolse nel quartiere giapponese di Parigi, che Zorzi mostrò di conoscere molto bene (p. 11);

- dopo quell'incontro Zorzi fece numerose telefonate a Siciliano, durate anche un'ora, nelle quali ribadì sempre le sue opinioni su Salvini (p. 11);

- nel luglio 1994, poiché le sue condizioni psicofisiche stavano peggiorando, Siciliano prese contatti con il dr. Madia chiedendo un incontro con lui a Venezia, comprò il biglietto ferroviario Tolosa-Venezia e mandò un fax a Zorzi comunicandogli la decisione di costituirsi alle autorità inquirenti perché non poteva più permettersi di attendere; alle 3,30 di mattina Zorzi gli telefonò dicendogli di non andare in Italia perché lo avrebbero arrestato immediatamente, e assicurandolo che la situazione lavorativa stava per sbloccarsi; in effetti il giorno successivo gli arrivò un fax da una ditta di San Pietroburgo, la *Italian Style*, si recò al consolato russo di Marsiglia ed ottenne il visto; Zorzi aveva fatto pervenire dalla Svizzera la somma di circa 700 \$ USA sul conto della moglie di Siciliano, utilizzati per il viaggio in treno; arrivato a Zurigo Siciliano trovò un biglietto di aereo prepagato per San Pietroburgo emesso lo stesso giorno da un'agenzia di Lugano; giunse a San Pietroburgo alle 16,30 dello stesso giorno e dopo due ore arrivò Rudy Zorzi insieme all'attuale proprietario della ditta QUATZAR; alloggiarono all'hotel *Nevskij* e dopo 20 minuti Siciliano ricevette una telefonata di Delfo con cui conversò per 90 minuti ottenendo rassicurazioni sul trattamento economico (2000 \$ USA al mese più vitto e alloggio); a partire dal lunedì successivo avrebbe dovuto svolgere un viaggio di affari a Mosca e a Kiev per conto di Delfo; ma quella domenica Siciliano si sentì male e, nonostante Delfo lo avesse invitato a curarsi in Russia, decise di ripartire con il biglietto aereo fino a Zurigo e quindi in treno fino a Tolosa, ove rientrò il 27 luglio 1994; fu ricoverato per qualche giorno e quando uscì avvisò Delfo via fax; dopo due settimane Delfo telefonò riprendendo i discorsi su Salvini, indicandolo come persona con cui non avrebbe dovuto avere alcun rapporto; lo invitò anche a non avere rapporti con i rappresentanti dei servizi segreti (Zorzi più volte chiese a Siciliano se il suo telefono fosse sotto controllo, manifestando i suoi timori) – p. 12;

In questo quadro dell'attività di controllo svolta da Zorzi nei confronti dei dichiaranti nel procedimento in corso dinanzi all'autorità giudiziaria milanese, si collocano le condotte ascritte a Tringali, il quale è stato accusato di avere assunto, insieme a Montagner e a Rudy Zorzi, la funzione di emissario in Italia degli interessi processuali dello stesso Delfo Zorzi, concretatasi nella realizzazione di una vera e propria strategia processuale di inquinamento probatorio.

Così definito l'ambito di valutazione della posizione di Tringali, le quattro condotte di favoreggiamento, su cui ora ci si sofferma, sono specificamente delineate nel capo d'imputazione.

Le prime due condotte sarebbero consistite nel contattare *direttamente e/o tramite terzi, Delfo Zorzi, al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con lui le possibilità di "controllare" i comportamenti davanti agli investigatori di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso Zorzi, e nel discutere, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a Delfo Zorzi sul piano dell'amicizia o della comune appartenenza, all'epoca dei fatti, alla struttura occulta di Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell'evoluzione delle indagini*".

E' opportuno trattare congiuntamente questi due profili della contestazione, in quanto riguardano il ruolo svolto da Tringali, Montagner e Rudy Zorzi, di raccordo tra Delfo Zorzi e i militanti della destra mestrina che avrebbero dovuto essere sentiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento sulla strage di piazza Fontana. Dalla lettura congiunta dei passi sopra riportati del capo d'imputazione si delinea la struttura delle persone che, secondo l'accusa, in quegli anni operò per intervenire nelle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria milanese e il ruolo nella stessa assunto da Tringali: Delfo Zorzi, rientrando raramente in Italia negli anni in cui furono iniziate e svolte le indagini sulla strage di piazza Fontana, utilizzò il fratello Rudy, Montagner e lo stesso Tringali per assumere informazioni sull'andamento di quelle indagini e per discutere con loro la strategia processuale, da attuare intervenendo direttamente o per il loro tramite nei confronti delle persone che avrebbero potuto rendere dichiarazioni nel procedimento; Rudy Zorzi, in particolare, fu il tramite tra il fratello Delfo da un lato, dall'altro Montagner e Tringali, mentre questi ultimi attivarono i contatti con gli altri militanti della destra veneziano-mestrina nei cui confronti l'autorità giudiziaria aveva mostrato interesse.

La sussistenza delle condotte sopra descritte emerge in modo incontestabile dall'insieme delle intercettazioni ambientali trascritte ai fini di questo dibattito, ma non può essere compiutamente valutata prescindendo dal quadro di riferimento sopra delineato che va qui sinteticamente richiamato.

- l'ultimo contatto telefonico con Zorzi avvenne il 16 ottobre e nella stessa conversazione Zorzi ribadì gli stessi concetti, precisando che era tranquillo perché il Giappone era un paese serio e gli consigliò di non andare in Italia per farsi interrogare, ma di fare in modo che Salvini attivasse la rogatoria; Siciliano rispose che l'avvocato lo aveva consigliato diversamente, ma Zorzi ribadì che i suoi avvocati gli avevano detto il contrario (p. 13).

Delfo Zorzi, quando apprese dell'interessamento dell'autorità giudiziaria nei suoi confronti, attivò una "rete" di persone che avrebbe dovuto occuparsi di elaborare ed attuare la strategia processuale da lui definita, di cui Siciliano ha fornito una parziale descrizione, individuando i componenti di quella "rete" in Roberto Lagna, Rudy Zorzi e Montagner. Il collaboratore non ha fornito specifiche indicazioni sul ruolo di Tringali, persona da lui non conosciuta all'epoca dei fatti e con cui non ebbe rapporti, ancorché lo abbia collocato tra gli emissari di Zorzi a Mestre²³⁸².

Ma le indicazioni di Siciliano, valutate nel capitolo 5, sono rilevanti anche per la posizione di Tringali perché dalle intercettazioni ambientali emergono i contatti intensi e ripetuti dell'imputato con Rudy Zorzi e Montagner, cioè coloro che, per voce di Siciliano, collaboravano nella realizzazione della strategia processuale nell'interesse di Delfo Zorzi. Le intercettazioni che si esamineranno in questo capitolo, oltre a delineare autonomamente le condotte delittuose ascritte a Tringali, costituiscono un riscontro puntuale alla ricostruzione che Martino Siciliano ha compiuto della strategia processuale attuata da Delfo Zorzi.

Innanzitutto va richiamato il complesso delle conversazioni intercettate, che è fortemente significativo del ruolo svolto da Tringali nella descritta struttura, perché delinea un quadro di rapporti con Rudy Zorzi e Montagner finalizzato essenzialmente alla discussione sullo sviluppo delle indagini. In particolare, con riguardo ai rapporti tra Tringali e Montagner vanno richiamate le numerose occasioni nelle quali costoro si incontrarono presso il negozio di Montagner o l'abitazione dell'imputato per discutere dello stato delle indagini e della strategia da attuare.

Ciò premesso è possibile evidenziare alcune specifiche conversazioni che più di altre delineano la condotta contestata a Tringali nei primi due punti del capo d'imputazione.

Una parte di conversazioni delineano i rapporti dell'imputato con Delfo e Rudy Zorzi.

Il 23.1.1996²³⁸³ Tringali, conversando con Montagner, dimostra di non essere a conoscenza del contenuto delle spontanee dichiarazioni rese da Delfo Zorzi a Parigi il 12-14 dicembre 1995 e afferma che, in vista della sua prossima audizione, è necessario acquisire informazioni sulle stesse²³⁸⁴.

Nella stessa conversazione del 23.1.1996²³⁸⁵, Tringali afferma di essere il referente di Rudy Zorzi rispetto all'audizione delle persone che devono essere sentite dal P.M.²³⁸⁶ e fa riferimento alle notizie apprese dallo stesso Rudy Zorzi sulle dichiarazioni di Siciliano²³⁸⁷.

²³⁸² Siciliano, int. 12.10.1995, p. 2 e int. 11.5.1996, p. 2.

²³⁸³ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48.

²³⁸⁴ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, pp. 2, 20

²³⁸⁵ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 23, ove testualmente afferma "Allora io la prima volta, la prima cosa che ho detto, che guarda, Rudy, tu vuoi che parli con tuo fratello, mi metto mezza giornata con tuo fratello, parliamo di tutto, tutti i dettagli.."

²³⁸⁶ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 27

²³⁸⁷ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 40.

Il 26.1.1996 quella affermazione è confermata dal lungo colloquio intercorso tra Tringali e Rudy Zorzi²³⁸⁸, nel quale i due discutono della situazione complessiva delle indagini in corso nei confronti di Delfo Zorzi. In particolare, si richiamano i passi della conversazione in cui i due discutono delle modalità di indagine e della possibilità di inficiarne la credibilità con esposti nei confronti degli inquirenti²³⁸⁹, del comportamento che Paola Rossi avrebbe dovuto assumere per ritrattare quanto dichiarato²³⁹⁰, della situazione di Piero Andreatta²³⁹¹, di Roberto Raho²³⁹², di Giuliano Campaner²³⁹³, di Giancarlo Vianello²³⁹⁴.

La conversazione di quella notte delinea con estrema chiarezza i rapporti diretti tra i fratelli Zorzi e Tringali, che sono confermati dalla conversazione dello stesso giorno 26.1.1996 tra Tringali, la Rossi e Montagner, quando proprio l'imputato richiama l'atteggiamento di Delfo Zorzi nei confronti suoi di Rudy e di Montagner, affermando *"Io gliel'ho detto ieri sera a Rudy, era presente. Gli dico "guarda che tutta questa situazione l'ha proprio causata Delfo, perché Delfo la deve smettere di rompere i coglioni". Dico "il primo che glielo deve dire sei tu perché", dico "Delfo si sa, ti manda a dire... cazzo! Perché ha cominciato a dire, cercate il Piero, fate così, fate colà... e allora,, perché, **alla fine, di tutti rimaniamo in tre. Allora, io mi sono dato da fare, Piercarlo si è dato da fare; tu ti sei mosso più quattro e tutti e due e la reazione cosa è stata, che ci siamo esposti tutti quanti e abbiamo raccolto... per gennaio, la tempesta che abbiamo seminato..."***²³⁹⁵. Questa affermazione è una sintetica ma efficace descrizione delle ricostruzioni che sono state svolte nel capitolo sulla struttura che operò nell'interesse di Delfo Zorzi.

Ancora, nella stessa conversazione, Paola Rossi afferma che Tringali effettivamente aveva contattato telefonicamente Delfo Zorzi in Giappone, tramite l'utenza della stessa Rossi, e Tringali conferma la circostanza²³⁹⁶.

Ancora, nella conversazione del 14.2.1996 Tringali comunica alla moglie che, se fosse tornato Montagner, avrebbe dovuto dirgli che era andato ad incontrare Rudy²³⁹⁷. I descritti rapporti riguardano il ruolo di raccordo svolto da Tringali con i fratelli Zorzi e Montagner per l'elaborazione della strategia processuale da adottare, mentre l'altra funzione ascritta all'imputato è stata individuata dalla pubblica accusa nell'intervento svolto (in concorso con Montagner) nei confronti di almeno sei persone che erano state o avrebbero dovuto essere citate dinanzi all'autorità giudiziaria inquirente, Maggi, Maggiori, Noè, Campaner, Chiara Spataro e Andreatta. In sintesi, possono individuarsi alcune specifiche conversazioni che dimostrano la sussistenza di contatti diretti dell'imputato con tali dichiaranti.

²³⁸⁸ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, che deve essere integralmente richiamata nelle sue 80 pagine.

²³⁸⁹ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 9, p. 47.

²³⁹⁰ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, pp. 16, 53

²³⁹¹ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, pp. 11-12, 16, 20

²³⁹² Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 24-25.

²³⁹³ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 32.

²³⁹⁴ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 61, ove Vianello è definito reo confesso.

²³⁹⁵ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.28, p. 93.

²³⁹⁶ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.38, p. 94.

²³⁹⁷ Int. amb. Tringali, 14.2.1996, ore 22.20, p. 56.

Rispetto a Maggi, si richiamano l'intercettazione ambientale compiuta il 2.12.1995 presso la sua abitazione, nel corso della quale lo stesso Maggi riferisce alla moglie di aver incontrato Montagner, dal quale aveva ricevuto un acconto²³⁹⁸; la conversazione intercettata tra Tringali e la moglie, nel corso della quale l'imputato afferma di aver incontrato Maggi²³⁹⁹, e l'affermazione che lo stesso Tringali fa nella conversazione con Montagner del 26.1.1996, che Rudy Zorzi gli aveva detto che Maggi si stava comportando molto bene²⁴⁰⁰.

Con riferimento a Maggiori si richiamano la conversazione dell'1.12.1995, nel corso della quale Montagner riferisce alla moglie che Maggiori quel giorno sarebbe stato sentito dal G.I. di Milano, si mostra molto preoccupato per ciò che potrebbe riferire e definisce l'atteggiamento che avrebbe dovuto assumere, anche a costo di subire conseguenze sul piano penale²⁴⁰¹. Ancora, nell'intercettazione del 16.5.1996, Montagner e Andreatta, conversando delle indagini, indicano Maggiori tra coloro che erano stati convocati dall'autorità giudiziaria e Andreatta lo definisce, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese, il più fragile²⁴⁰². Il 23.1.1996 Tringali afferma che il suo amico Maggiori si era comportato tanto male²⁴⁰³ e il 26.1.1996 afferma di aver parlato con Maggiori e Campaner delle dichiarazioni rese²⁴⁰⁴. Ancora, l'1.2.1996, Tringali, conversando con Montagner, afferma che, quando gli era stato chiesto di Maggiori (evidentemente nella sua deposizione del 26.1.1996) aveva dovuto rispondere che questi *“aveva avuto una crisi mistica e che quindi lui ha nella memoria quello che gli viene in mente adesso...”*²⁴⁰⁵. Infine, in una conversazione con un uomo identificato con il nome di Tiziano del 18.5.1996, Tringali afferma che durante la deposizione (evidentemente del 16.5.1996) gli avevano chiesto se avesse incontrato Roberto Maggiori e lui aveva negato, anche se si erano visti la sera prima. Tringali soggiunge di sperare che anche Maggiori avesse confermato quella circostanza²⁴⁰⁶.

Con riferimento a Noè, l'intervento di Tringali e Montagner si delinea da due conversazioni avvenute prima e dopo la deposizione del dichiarante del 18.11.1995. Nella conversazione del 15.11.1995, Montagner, conversando proprio con Giulio Noè, commenta la collaborazione di Martino Siciliano, definendo le sue dichiarazioni calunniose perché dettate dall'invidia nei confronti di Delfo Zorzi. Noè, premettendo di non essere interessato a tutte quelle storie, afferma testualmente che *“Martino sta spalando fango, ma un dito di fango è venuto addosso a me e grandi palate di merda*

²³⁹⁸ Int. amb. Maggi, 2.12.1996, ore 15.29 p. 48 e ss..

²³⁹⁹ Int. amb. Tringali, 15.2.1996, ore 21.00, p.94.

²⁴⁰⁰ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.38, p. 136, dove Tringali afferma: *“E Rudy ieri mi dice che Maggi si sta comportando molto bene e... un nuovo professore molto bravo. Sì, alle sue... però adesso hanno parlato molto bene di lui perché è chiaro, perché hanno messo i suoi avvocati, per Carlo Maria Maggi è perfetto. Me ne frego io, adesso li sbrana”*

²⁴⁰¹ Int. amb. ATEC, 1.12.1995, ore 11.20, p. 175-177.

²⁴⁰² Int. amb. ATEC, 16.5.1996, ore 17.03, p. 873.

²⁴⁰³ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 20.

²⁴⁰⁴ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 42, ove testualmente afferma di *“aver spiegato a Roberto Maggiori e a Campaner il loro suicidio...”*

²⁴⁰⁵ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, ore 22.00, p. 35

²⁴⁰⁶ Int. amb. Tringali, 18.5.1996, ore 9.43, p. 18.

addosso a te”, chiedendo a Montagner di essere tra loro solidali. Nel corso della conversazione, Noè anticipa le dichiarazioni che avrebbe reso il successivo giorno 18 nella deposizione dinanzi al G.I. di Milano, cioè che la mutilazione della mano fu determinata solo da un incidente e non era legata ad alcun attentato²⁴⁰⁷.

Dopo la deposizione di Noè, Tringali e Montagner ne commentano il contenuto in una conversazione intercettata il 20.11.1995²⁴⁰⁸.

Con riferimento a Campaner, va innanzitutto richiamata l’intercettazione del 26.1.1996 presso l’abitazione di Tringali, quando questi, conversando con Rudy Zorzi, afferma di aver parlato con Campaner delle dichiarazioni rese²⁴⁰⁹. Nel corso delle conversazioni successive, la posizione di Campaner è più volte oggetto di interesse da parte di Tringali, Rudy Zorzi e Montagner, ma è proprio l’imputato a mantenere i rapporti con quel dichiarante, come confermato nelle dichiarazioni rese in indagini preliminari, dalle quali risulta la continuità degli incontri tra i due. Infine, in una conversazione intercettata il 16.5.1996 (cioè il giorno precedente a quello fissato per la deposizione al P.M. di Campaner), quest’ultimo fissò un incontro con Tringali in un luogo non precisato²⁴¹⁰.

Con riferimento a Chiara Spataro, una dichiarante sentita in indagini preliminari ma non in dibattimento, vanno richiamate le conversazioni intercettate il 14.2.1996, quando Tringali, conversando con la moglie, la Rossi e Montagner, rileva la necessità di contattare Chiara Spataro per evitare che potesse riferire all’autorità giudiziaria la confidenza dell’attentato al COIN di Mestre; rivolgendosi alla Paola Rossi, Tringali afferma testualmente *“Si, si, si, la Chiara bisogna dirglielo prima... perché siccome ha fatto la stessa confidenza che ha fatto a te...”*²⁴¹¹ e ancora, nella stessa conversazione, si rivolge a Montagner affermando *“ Ci vai tu, glielo dici che la Chiara Spataro... che mi hanno spaccato i coglioni con la Chiara Spataro, che non confermi Lopez ... che non dicano che ero io perché...”*²⁴¹².

Per quanto concerne Piero Andreatta, l’interessamento di Tringali e Montagner è continuo e particolarmente ricorrente nei colloqui tra i due. La condotta emerge, innanzitutto nelle conversazioni riguardanti la deposizione di Paola Rossi, che saranno trattate nel prosieguo del capitolo, ma possono evidenziarsi specifiche conversazioni sulla posizione di Andreatta intercettate in epoca successiva alla deposizione della Rossi.

Il 31.1.1996, Andreatta, conversando con Montagner, si lamenta della sua situazione lavorativa, chiedendo di conferire con una persona con cui da molto tempo vorrebbe parlare e che viene indicata in Rudy Zorzi²⁴¹³. Andreatta fa presente che con Martino

²⁴⁰⁷ Int. amb. ATEC, 15.11.1995, ore 18.40, p. 69.

²⁴⁰⁸ Int. amb. ATEC, 20.11.1995, ore 20.45, p. 136-137. Il P.M. nella sua memoria del 17.5.2001 ha citato una parte di intercettazione ambientale del 20.11.1995 che non risulta essere stata trascritta, per cui l’unico commento rilevante intercorso tra Tringali e Montagner è quello indicato nel testo, contenuto nella trascrizione citata.

²⁴⁰⁹ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 42.

²⁴¹⁰ Int. tel. 041-454367 (Tringali) 16.5.1996, ore 12.11, p. 39.

²⁴¹¹ Int. amb. Tringali, 14.2.1996, ore 22.20, p. 21

²⁴¹² Int. amb. Tringali, 14.2.1996, ore 22.20, p. 41.

²⁴¹³ Int. amb. ATEC, 31.1.1996, ore 20.05, p. 332

Siciliano era già stato commesso un errore, anche se nega di voler fare la stessa scelta di collaborazione²⁴¹⁴ e chiede a Montagner di fissare urgentemente un incontro.

Il 2.2.1996, Andreatta, ancora conversando con Montagner, afferma che *“Lui deve muoversi, deve per attivarsi come crede. Che creda ... che mi creda che non sia il Martino alla rovescia, hai capito?”*²⁴¹⁵, soggiungendo che *”è la tipica diffidenza, soprattutto riflessione da paura che è dettata dalla accoppiata dei fratelli... siccome ho degli accordi ben precisi... sì, sì, ho degli accordi ben precisi con loro”*²⁴¹⁶. Nel prosieguo della conversazione, i due commentano le deposizioni di Vinciguerra, della Paola Rossi, di Busetto e di Vianello, e Andreatta afferma *“Eh no! Eh, no! Anche perché li ho salvati per miracolo dal dottor Carlo Maria Maggi! Eh!”*²⁴¹⁷. Infine, Andreatta parla della sua situazione economica, chiedendo a Montagner di procurargli un incontro con Rudy Zorzi (o direttamente con Delfo)²⁴¹⁸

Il 28.2.1996 Montagner e Tringali discutono della situazione di Andreatta e proprio Montagner rende esplicito il rapporto tra le richieste rivoltegli nel corso delle altre conversazioni e Rudy Zorzi, affermando *“Ma è troppo comodo! La pensione vuole ma... e mi immagino già e lui giustamente, anche se coglionamente, dice che lui non vuole nel suo bilancio, questa gente qua, perché in fondo lui (indicato con il nome di Rudy) su queste cose ha ragione... Per cui sarebbe bene che si occupasse di altro... Va beh, comunque.. quell'altro prima di sganciarti cento lire...”*, al che Tringali osserva *“Certo. Ma comunque loro si sono già giocati Martino”*²⁴¹⁹. E' evidente che il discorso di Tringali e Montagner è riferito alle pretese economiche di Andreatta, la cui valutazione, pur rivolta ai due mestrini, deve essere compiuta dai fratelli Zorzi. Nella stessa conversazione i due interlocutori discutono del contributo che i fratelli Zorzi (e Rudy in particolare per conto di Delfo) hanno fornito a Montagner per pagare l'avvocato²⁴²⁰

Il 29.3.1996, Andreatta, riferendosi a Rudy Zorzi, rivolge a Montagner l'accusa di non essere chiaro, affermando *“...cioè tante volte mi pongo la domanda, ma è una domanda ...legittima, da che parte stai, perché a me non sembra che proprio...”*²⁴²¹ e ancora *“...tu sei storicamente un amico suo, di loro, oltretutto... personale...insomma. ... Io sto pagando...non per salvare il mio culo”*²⁴²². Montagner risponde *“Eh... allora quella cosa là, gliel'ho ribadita ... hai capito?”*

²⁴¹⁴ Int. amb. ATEC, 31.1.1996, ore 20.05 , p. 332-333, dove Andreatta testualmente afferma *“Io l'ho già detto che con Martino si è tagliato i coglioni, ma forse se li tagliava lo stesso anche se lo mandava via lui. Forse no! Se avesse mandato via lui, con i soldi dei servizi segreti, probabilmente Martino sarebbe restato Oltremarica aveva detto: “Sì, abbiamo sbagliato” e hai sbagliato anche a proporgli il lavoro, come se l'avessi fatto scappare via, a uno che era già barcollante. Ma ne parleremo analiticamente tra me e lui. Credo comunque che il problema sia... di paragonare me a Martino...non esiste”*

²⁴¹⁵ Int. amb. ATEC, 2.2.1996, ore 20.30, p. 361.

²⁴¹⁶ Int. amb. ATEC, 2.2.1996, ore 20.30, p. 362.

²⁴¹⁷ Int. amb. ATEC, 2.2.1996, ore 20.30, p. 370

²⁴¹⁸ Int. amb. ATEC, 2.2.1996, ore 20.30, p. 370-389.

²⁴¹⁹ Int. amb. Tringali, 28.2.1996, ore 21.27, p. 13.

²⁴²⁰ Int. amb. Tringali, 28.2.1996, ore 21.27, p. 15 e p. 28.

²⁴²¹ Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 678.

²⁴²² Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 679.

soggiungendo che Andreatta era stato già accusato di volere la pensione²⁴²³. All'affermazione di Montagner "*c'è gente che prende più di due milioni al mese*", Andreatta risponde "*Sono mesi che non prendo niente*", ma Montagner replica che "*l'avarizia sta là, perché non gli manda i soldi, insomma...*"²⁴²⁴ ", assicurandolo che "*anche domani se vuoi torno da lui... torno anche per me*"²⁴²⁵.

Questo è il quadro descrittivo del ruolo di raccordo che Tringali e Montagner svolsero tra Rudy e Delfo Zorzi e i dichiaranti mestrini chiamati a deporre nelle indagini sulla strage di piazza Fontana. Ma l'accusa ha ulteriormente definito la condotta delittuosa contestata, individuando le finalità delle linee di condotta comuni definite dai fratelli Zorzi, Tringali e Montagner, nonché le ragioni di tale esigenza processuale. Anche questa affermazione accusatoria è stata incontestabilmente accertata in forza di numerose conversazioni acquisite dalla Corte.

Il 20.12.1995, ore 17,40, Montagner, parlando con un uomo non identificato, risponde all'affermazione del suo interlocutore "*Ormai ognuno pensa a se stesso...*", "*Ma Stefano non aveva niente da pensare a se stesso! Stefano è corso qua*"²⁴²⁶

Il 23.1.1996, Tringali fa esplicito riferimento alla necessità di fare il gioco di squadra ("*o sia fa un gioco di squadra o la pigliamo in culo tutti in una volta*") e prospetta un incontro con Rudy Zorzi per definire i dettagli²⁴²⁷. Anche nella successiva conversazione del 26.1.1996, Tringali ribadisce la necessità del gioco di squadra²⁴²⁸.

L'1.2.1996 Tringali, conversando con Montagner, fa riferimento agli effetti della strategia processuale attuata nell'interesse di Delfo Zorzi, affermando "*A piazza Fontana non parlano di nessuno... arrivano fino a Trieste e poi non parlano più un cazzo di nessuno...*" e ancora "*Ecco perché è ancora una storia chiusa e quindi è giusto che non ne parlino*"²⁴²⁹. In quella stessa lunga conversazione, Tringali fa ancora riferimento all'efficacia dell'attività inquinatória di Delfo Zorzi, finalizzata a screditare Martino Siciliano, affermando che "*perché se Delfo è riuscito attraverso l'intervento di Maggi, l'esposto di Casson questo è andato là dicendo! Martino Siciliano, e anche questa idiozia, è stato drogato e venduto, perché il Maggi si è rivolto, anche da lui è arrivato il capitano a rompere i coglioni e io ho testimoniato con Campaner che mi ha detto che il capitano gli ha rotto i coglioni, E' chiaro...allora perché non parla del capitano....Allora, a questo punto loro dicono*

²⁴²³ Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 679-680.

²⁴²⁴ Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 682.

²⁴²⁵ Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 698.

²⁴²⁶ Int. amb. ATEC, 20.12.1995, ore 17.40, p. 191.

²⁴²⁷ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 17, Tringali afferma espressamente" ... *se io fossi stato un ebete...che non sapevo niente di niente, andavo là e facevo un disastro...; perché tu mi affibbiavi quel cazzo di mentalità non stare a parere, infatti io ... o sia fa un gioco di squadra o la pigliamo in culo tutti in una volta... perché questo qua, cercate di capirmi, è proprio quello che vogliono fare loro, perché il conto che fanno loro è di mettere uno contro l'altro e così si inculca tutti. Allora, una linea generica, un filo conduttore ci deve essere, di modo che anche un domani un difensore di chicchessia, possa mettere insieme me, lei e gli altri ha paura di chicchessia che non so. Sembrerebbe Delfo, però potrebbe venire fuori che sei tu, o venire fuori che è un altro, adesso questi... quello sarebbe...; i punti di riferimento ci vogliono! Poi ognuno gestisca no? Di guadagni non deve farne"*

²⁴²⁸ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.28, p. 86.

²⁴²⁹ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, ore 22.00, p. 79.

si, allora se vi rompeva i coglioni, Se se era un teste inattendibile...partita a carte perché lo facevate scappare?”²⁴³⁰

Il 14.2.1996, Tringali, conversando con Montagner e la moglie, afferma “No, adesso io guarda... e questa sera mi chiamerà, adesso infatti quando ve ne andate voi, stacco il telefonino, prima di venire ho tolto... stanotte faccio baruffa!... Fino alle due l’ho aspettato (riferito a Rudy Zorzi), ieri notte, fino alle due...va bene, fino alle due di notte, domandolo a lei, così, come un cretino, davanti alla televisione, per incontrarmi stamattina con lui, spiegargli tutto, fare un piano logico, come Dio comanda...”²⁴³¹.

La valutazione degli elementi probatori tratti dalle conversazioni qui specificamente richiamate (e più in generale dalla lettura di tutte le conversazioni che hanno interessato Tringali, Montagner, Rudy Zorzi e Andreatta) rende incontestabile l’accertamento delle condotte descritte nei primi due punti del capo d’imputazione.

La terza condotta sarebbe consistita nell’occuparsi “di limitare i “danni”, creati all’ambiente oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di Paola Rossi”.

Questa specifica attività inquinatoria emerge in modo inequivoco da numerose intercettazioni ambientali, aventi ad oggetto conversazioni intercorse tra Tringali, Paola Rossi, Andreatta e Montagner, in un periodo successivo all’interrogatorio della donna del 19.5.1995 e al confronto tra la stessa e Andreatta del 22.12.1995.

E’ qui sufficiente richiamare le considerazioni esposte nel capitolo 10 in merito al contenuto della deposizione della Rossi e al suo tentativo di ritrattare le accuse mosse ad Andreatta sull’attentato al COIN di Mestre del 28.3.1970. Quell’episodio è l’unico elemento significativo nel procedimento riferito in indagini dalla Rossi e difatti, su quell’indicazione i tentativi di Tringali e Montagner di intervenire per far modificare la versione della donna sono indiscutibili.

Il 22.12.1995 (lo stesso giorno del confronto tra la Rossi e Andreatta, nel quale la donna ribadì di aver appreso da quest’ultimo la confidenza della sua responsabilità per l’attentato al COIN) in un colloquio tra Montagner e la Rossi, i due discutono del confronto e l’uomo rimprovera la donna per quanto aveva riferito all’autorità giudiziaria; la Rossi si mostra spiaciuta per quelle affermazioni, ma si giustifica sostenendo che non avrebbe potuto smentire quanto in precedenza riferito²⁴³², tanto che in una conversazione dello stesso giorno 22.12.1995, Montagner, parlando con un uomo non identificato, afferma che “Paola era già pentita di quella affermazione... di quella ammissione che aveva fatto, che era andato a dire, a raccontare dell’attentato di ...(p.i.)..., che aveva fatto lui; e adesso invece lei sta negando tutto perfino di aver mai visto, ... (p.i.)... di aver mai visto uno di noi altri; perché si è girata i coglioni e allora si vede...

...

²⁴³⁰ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, ore 22.00, p. 71.

²⁴³¹ Int. amb. Tringali, 14.2.1996, ore 22.20, p. 18.

²⁴³² Int. amb. ATEC, 22.12.1995, ore 18.09, p. 194.

*E allora ieri gli ha detto al giudice: “Guardi che però ‘sta cosa non sono sicura”...*²⁴³³.

Il giorno successivo (il 23.12.1995), in una conversazione tra Montagner e Andreatta, quest'ultimo prospetta il collegamento tra l'attentato al COIN e le indagini in corso su altri avvenimenti di quegli anni, manifestando la consapevolezza che il reato da lui commesso è prescritto²⁴³⁴, ma che l'esplosivo rappresentava un elemento significativo di collegamento con altri attentati (evidentemente quelli del 12 dicembre)²⁴³⁵. La rilevanza delle dichiarazioni della Rossi (a riscontro di quelle di Siciliano) è evidente sia per Montagner che per Andreatta, tanto che quest'ultimo rimprovera la donna di non avergli fornito un aiuto ritrattando, soggiungendo che in tal modo avrebbe aiutato anche altri²⁴³⁶. Nella conversazione sono numerosi i riferimenti a Stefano Tringali, individuato da Andreatta come il referente di Zorzi in Italia insieme a Montagner, tanto che afferma che la Rossi *“deve parlare con Stefano e con te”*²⁴³⁷. E' interessante rilevare come nella conversazione Andreatta fa esplicito riferimento all'offerta di soldi e lavoro da parte di non ben identificati “voi” (diretto a Montagner) che non può che essere inteso a Zorzi e alle persone che operavano per suo conto²⁴³⁸.

Nell'intercettazione del 20.1.1996, nella quale conversano Andreatta e Montagner, viene ribadito che anche Tringali è coinvolto nella “gestione” dei dichiaranti, tanto che Montagner afferma che Stefano si era recato a cercare Andreatta in piazza numerose volte²⁴³⁹ e che sempre Stefano aveva messo in contatto la Rossi con un avvocato²⁴⁴⁰, il quale le aveva consigliato di scrivere una lettera al giudice.

Ma il ruolo di Tringali nella vicenda della deposizione di Paola Rossi emerge in modo diretto nelle intercettazioni ambientali compiute presso l'abitazione dell'imputato.

Nell'intercettazione del 23.1.1996, Tringali, conversando con la moglie, con la Rossi e con Montagner, dimostra senza equivoci di essere in rapporto con Delfo Zorzi, riferendosi a contatti con lui²⁴⁴¹ pur non essendo ancora a conoscenza delle

²⁴³³ Int. amb. ATEC, 22.12.1995, ore 21.15, p. 204.

²⁴³⁴ In una successiva conversazione con Montagner, Andreatta ammette la veridicità delle dichiarazioni della Rossi, affermando di aver letto la deposizione della Paola, perfettamente esatta fino all'ultimo punto quando dice che era stato lui a fare l'attentato (int. amb. ATEC, 9.1.1996, ore 18.42, p. 257).

²⁴³⁵ Int. amb. ATEC, 23.12.1995, ore 12.10, p. 209. Si tratta di una conversazione che nel suo complesso è di rilevante significato nella definizione del ruolo che Montagner (ma anche Tringali) assunsero in favore di Zorzi.

²⁴³⁶ Int. amb. ATEC, 23.12.1995, ore 12.10, p. 226, quando Andreatta afferma che se ammettesse la sua colpevolezza per l'attentato al COIN, comincia tutto; ancora, p. 231, quando Andreatta prospetta la necessità che la Rossi ritratti, tentando di fornire elementi di giustificazione che avrebbe potuto fornire al giudice per ritrattare (p. 235 e ss.). In particolare, Andreatta prospetta a Montagner che la Rossi deve *“mettersi in testa di fare la parte di quella che è...è psicologicamente non forte, perché è vero perché prova a pensare: è vero! Ma non l'ha fatto per dare una mano a noi...e non solo a me... non solo a me. E' chiaro? Non solo a me!”* (p. 236-237).

²⁴³⁷ Int. amb. ATEC, 23.12.1995, ore 12.10, p. 232.

²⁴³⁸ Int. amb. ATEC, 23.12.1995, ore 12.10, p. 228.

²⁴³⁹ Int. amb. ATEC, 20.1.1996, ore 18.05, p. 281.

²⁴⁴⁰ Int. amb. ATEC, 20.1.1996, ore 18.05, p. 282.

²⁴⁴¹ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, pp. 2, 3.

dichiarazioni rese a Parigi nel dicembre del 1995²⁴⁴². Le affermazioni di Tringali sono quelle di un vero e proprio coordinatore della strategia processuale definita da Zorzi in collaborazione con i mestrini²⁴⁴³. Con specifico riferimento alla Rossi, Tringali, preannunciando la sua deposizione, afferma che *“io bisogna che gli dica che la Paola è una mia carissima amica... che ho saputo che non firma e non paga, perché ha fatto dei disastri, gli dirò pure le anche, gli dirò.. la casa, hai capito?... E bisogna dirle queste cose qui, certo, no! Capire che sei una che fa bidonate”*²⁴⁴⁴ soggiungendo che *“si sapeva benissimo che è stata ricoverata, c’è una cartella in clinica che parla chiaro, perché si sa che lei era una che diceva puttanate, faccio, per dire, no?”*²⁴⁴⁵. La stessa Rossi, commentando le affermazioni di Tringali, prende atto che è necessario descriverla come un’alcolizzata e una “bidonara” per inficiare la deposizione resa²⁴⁴⁶.

Il giorno precedente la deposizione di Tringali (avvenuta il 26.1.1996), in due conversazioni intercettate presso la ditta ATEC e presso l’abitazione di Tringali, l’atteggiamento che quest’ultimo avrebbe assunto davanti al giudice viene esplicitato. Nell’intercettazione del 25.1.1996, Montagner, conversando con Andreatta, gli comunica che Tringali era stato convocato dal giudice e sarebbe stato interrogato sulla Rossi e che l’avrebbe demolita²⁴⁴⁷. Nella conversazione del 26.1.1996 è lo stesso Tringali ad affermare che *“quando io smonterò la Paola, la smonterò dicendo: è una mia carissima amica, però se vi ha parlato di quello... lei non sa un cazzo ed è la sincera verità”*²⁴⁴⁸.

Difatti, nella deposizione del 26.1.1996 Tringali rese dichiarazioni coerenti con quanto anticipato (e concordato) nelle conversazioni citate. Nello specifico affermò esplicitamente di essere affettivamente legato a Paola Rossi, la quale è però una donna instabile, con seri problemi di tipo personale. La sua inaffidabilità comportamentale l’aveva indotta spesso a compiere azioni assolutamente incomprensibili e contrarie al buon senso, quando, ad esempio, qualche anno prima aveva firmato delle fidejussioni per conto di un certo Carlo Olivetti, titolare di un’azienda fallita presso l’istituto Ambroveneto, perdendo circa 90 milioni di lire. Poiché la Rossi aveva prestato garanzie anche in favore di Tringali e della moglie, l’istituto bancario li chiamò facendo presente che la Rossi non era più affidabile per garantire scoperti. Ancora la Rossi era solita prestare la sua autovettura ad Andreatta, nonostante ciò le fosse costato il pagamento di alcune multe²⁴⁴⁹.

²⁴⁴² Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 20.

²⁴⁴³ Si veda, a titolo di esempio, int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 18 e p. 29, nella quale si lamenta del fatto di non aver saputo prima della possibilità del confronto tra Andreatta e la Rossi, perché in tal caso sarebbe intervenuto opportunamente.

²⁴⁴⁴ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 36.

²⁴⁴⁵ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, p. 67

²⁴⁴⁶ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, pp. 36, tenuto conto che le affermazioni riferite alla Battaglia sono all’evidenza rese dalla Rossi.

²⁴⁴⁷ Int. amb. ATEC, 25.1.1996, ore 19.20, pp. 301-303.

²⁴⁴⁸ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 0.30, p. 52.

²⁴⁴⁹ Riassuntivamente in quell’atto (acquisito al fascicolo del dibattimento a seguito della facoltà di non rispondere di cui si è avvalso l’imputato) Tringali ha dichiarato::

- sentì parlare delle indagini sulla strage di piazza Fontana da due persone, Paola Rossi e Andreatta;

Infine, nella conversazione con Montagner intercettata lo stesso 26.1.1996, Tringali commenta la deposizione della Rossi e il suo confronto con Andreatta affermando che *“Forse la Paola non si è resa conto di quello che ha fatto, non si è resa conto della gravità della situazione”*, soggiungendo di averla descritta come una persona inaffidabile *“No! Perché ho detto: è una persona che, purtroppo, non sa quello che fa, perché se lo sapesse, non avrebbe fatto determinate cose. Gli ho anche detto dell'appartamento con il rogito e non perché vi fosse un atto notarile dopo che aveva, magari fatto... cazzo! Gli ho detto a chi ha imprestato la macchina... a questo punto dico tre robe del genere dimostrano la responsabilità e la leggerezza.. così ci ho girato intorno, intorno e poi intorno.. e poi... si ... no”*²⁴⁵⁰. Nel prosieguo della conversazione, Tringali ribadisce ancora con la Rossi la propria deposizione, definendo cosa avrebbe dovuto affermare se fosse stata nuovamente sentita dall'autorità giudiziaria:

“TRINGALI – Questo non puoi più dirglielo, possono poi provarlo e pensavo di essermi fidato di Paola, perché? Devi tenere presente sempre questo: l'importante è che sia tutto... qualche cosa che tu hai già scritto e ti da ragione... perché da così; uno che dice ma così e così.. Perché come l'ho detto io, può essere così o così. Qui, basta, se sai giocarla, al puoi giocare a vantaggio tuo. Certo, si che anche lei la può giocare a vantaggio suo, perché io non sono andato in là più di tanto. Però quando sarà il momento, se mi chiama dirò che non è più una cosa, che non è più un'altra. Adesso gli è stato detto...

...

TRINGALI – Non eri convinta che lei te l'avesse detto, quale fosse frutto della ... eh... tua fantasia. Ecco, cioè che non sapevi distinguere, hai capito? Che all'epoca, tu ancora bevevi, non eri esattamente in te... dal dirlo se ti telefona puoi anche dirle le stesse cose: “Perché effettivamente guardi non mi ricordo anche perché parlavamo la sera tardi” puoi dirle questo, va bene? Che non mi ricordo

-
- apprese dalla Rossi che era stata messa a confronto con Andreatta e che aveva confermato le dichiarazioni precedentemente rese in ordine al coinvolgimento di Andreatta nell'attentato al COIN di Mestre;
 - prima di parlarne con la Rossi, aveva parlato con Andreatta durante un incontro casuale collocato tra il 10 e il 20 gennaio; in una conversazione durata non più di cinque minuti, Andreatta manifestò (in modo alterato e confuso) il suo disappunto nei confronti della Rossi per l'atteggiamento tenuto durante il confronto;
 - la Rossi chiese a Tringali consigli per non danneggiare ulteriormente Andreatta e lui le consigliò di non fare assolutamente nulla e, a seguito delle sue insistenze, di rivolgersi ad un avvocato; il disagio della Rossi nasceva dal fatto che la stessa mostrava dubbi sulla veridicità di quanto affermato all'autorità giudiziaria e non si era resa conto dell'importanza dell'episodio nelle indagini sulla strage di piazza Fontana;
 - precisò che la possibilità che l'attentato al COIN potesse essere utile nelle indagini su piazza Fontana fu una sua deduzione tratta dalla conoscenza della citazione di alcune persone da parte del P.M. e del G.I.;
 - affermò che Paola Rossi (persona alla quale è affettivamente legato) era una donna instabile e con problemi di tipo personale; era inaffidabile dal punto di vista comportamentale, spesso aveva compiuto azioni assolutamente incomprensibili e contrarie al buon senso: ad esempio, la Rossi qualche anno prima aveva firmato delle fidejussioni per conto di un certo Carlo Olivetti, titolare di un'azienda fallita presso l'istituto Ambroveneto, rimettendoci circa 90 milioni di lire e poiché la stessa aveva prestato garanzie anche per Tringali e per sua moglie, l'istituto bancario li aveva chiamati facendo presente che la Rossi non era più affidabile per garantire scoperti; ancora, la Rossi era solita prestare la sua autovettura ad Andreatta, nonostante ciò le fosse costato il pagamento di alcune multe.

²⁴⁵⁰ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.28, p. 49.

assolutamente perché ho capito perché il discorso... che aveva paura per l'incontro così poi..."²⁴⁵¹.

La ricostruzione del comportamento tenuto da Tringali nella vicenda relativa alla deposizione di Paola Rossi è estremamente precisa e chiara nell'attribuzione allo stesso di uno specifico ruolo nell'ambito del gruppo di persone che in quei mesi operavano nell'interesse di Delfo Zorzi. Richiamando le considerazioni svolte in merito all'esistenza di un gruppo ristretto di persone, costituito da Rudy Zorzi, Montagner e Tringali (e fino alla sua morte, Lagna), che operarono come referenti di Delfo Zorzi nella definizione ad attuazione della strategia processuale più utile agli interessi di quest'ultimo, con riferimento alle dichiarazioni di Paola Rossi, Tringali fu colui che assunse la preminenza nel gruppo, non solo attraverso le false dichiarazioni rese al P.M. (in precedenza concordate con Montagner ed Andreatta e finalizzate a screditare del dichiarazioni rese dalla Rossi sull'attentato al COIN), ma anche coordinando la strategia difensiva con Andreatta (soprattutto per il tramite di Montagner) e con la stessa Rossi, a cui fornì specifiche indicazioni su come avrebbe dovuto accreditare con l'autorità giudiziaria la sua ritrattazione.

Tali condotte erano finalizzate ad eliminare uno specifico riscontro alle dichiarazioni di Siciliano sulla responsabilità di Andreatta per l'attentato al COIN, non tanto per la rilevanza penale di quell'episodio (essendo tutti i mestri consapevoli della non perseguibilità di Andreatta per quel fatto), ma per il collegamento che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto compiere tra la disponibilità da parte del gruppo ordinovista di gelignite e il tipo di esplosivo utilizzato per gli attentati del 12 dicembre. Non è necessario qui ribadire che la rilevanza probatoria dell'attentato al COIN è proprio quella ipotizzata da Montagner, Andreatta, Rudy Zorzi e Tringali nelle conversazioni di quei mesi, le più significative delle quali sono state riportate in questa parte di motivazione. E' proprio Tringali ad utilizzare in una di quelle conversazioni l'espressione più esplicita dell'attenta valutazione che quel gruppo faceva di tutte le deposizioni rese all'autorità giudiziaria nel procedimento per la strage di piazza Fontana, quando affermò che *Paola non si è resa conto di quello che ha fatto, non si è resa conto della gravità della situazione*.

La condotta descritta nel capo d'imputazione è stata, quindi, oggettivamente accertata, sia nella sua materialità che nel suo essere finalizzata all'aiuto concreto a Delfo Zorzi per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria sulla strage di piazza Fontana.

La quarta condotta sarebbe consistita nell'aver impartito *"istruzioni, sia direttamente, sia attraverso Piercarlo Montagner, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati"*.

Questa condotta delittuosa è provata attraverso le conversazioni in gran parte richiamate nel corso del capitolo, atteso che il ruolo assunto da Tringali e Montagner di intervento nei confronti dei dichiaranti chiamati a deporre dall'autorità giudiziaria milanese si è concretato da un lato nella richiesta di informazioni da trasmettere a

²⁴⁵¹ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 20.28, p. 70.

Rudy e Delfo Zorzi, dall'altro nelle indicazioni fornite alle persone convocate dal G.I. sul comportamento da tenere dinanzi all'autorità giudiziaria.

Le specifiche indicazioni su tale condotta si desumono dalle seguenti intercettazioni, la gran parte delle quali già specificamente citate:

- l'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Maggi del 2.12.1996 (che dimostra il versamento di denaro da parte di Montagner, finalizzato evidentemente a non determinare la collaborazione dello stesso Maggi)²⁴⁵².
- le conversazioni del 16.5.1996, nella quale Montagner e Andreatta discutono della prossima deposizione di Maggiori (avvenuta il successivo giorno 17) e del 26.1.1996, nella quale Tringali afferma di aver parlato con Maggiori.
- la conversazione del 15.11.1995 tra Montagner e Noè, relativa alla deposizione di quest'ultimo del 18.5.1995.
- gli accertamenti svolti dall'autorità di polizia sui rapporti di Tringali con Campaner in occasione delle deposizioni rese da quest'ultimo.
- la conversazione del 14.2.1996, nella quale Tringali e Montagner discutono della necessità di contattare Chiara Spataro.
- le molteplici conversazioni tra Tringali e Montagner sulle deposizioni che avrebbe dovuto rendere Andreatta.
- le conversazioni sopra riportate circa le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere Paola Rossi, a ritrattazione di quanto dichiarato all'autorità giudiziaria.

Infine, deve essere considerata, proprio in relazione all'ultima condotta ascritta nel capo d'imputazione, l'accusa rivolta a Tringali di aver collaborato nell'elargizione dei finanziamenti che Delfo Zorzi compì in favore di alcuni dichiaranti.

Sul punto vanno richiamate alcune conversazioni significative di tale attività, che si aggiungono alle indicazioni provenienti da Martino Siciliano e Maggi.

Nella conversazione dell'1.2.1996, Tringali e Montagner discutono dei soldi che Rudy Zorzi aveva consegnato a Montagner. Tringali chiede a cosa sono serviti, escludendo che fossero stati utilizzati per pagare il biglietto a Martino Siciliano; quindi, Montagner afferma che *“Martino non c'entrava un cazzo... quando sono arrivati i soldi di acconto... Martino era già scomparso da una vita”*²⁴⁵³.

Nella conversazione del 15.2.1996, Tringali riferisce alla moglie di aver sollecitato Rudy Zorzi a consegnare il denaro a Montagner per pagare l'avvocato, affermando testualmente: *“Sono andato da Rudy e gli ho detto “dagli i soldi a Piercarlo”. Va bene, bisogna che viene domani e se Rudy non gli dava i soldi io gli rompevo il culo perché sennò, non c'è altro discorso da fare”*²⁴⁵⁴.

Nella conversazione del 28.2.1996, Montagner e Tringali discutono delle pretese economiche di Andreatta²⁴⁵⁵.

Nella conversazione del 29.3.1996, già richiamata, Andreatta e Montagner discutono dell'elargizione di denaro da parte di Zorzi in favore di loro stessi e di altre persone non identificate²⁴⁵⁶.

²⁴⁵² Int. amb. Maggi, 2.12.1996, ore 15.29 p. 48 e ss.

²⁴⁵³ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, ore 22.00, p. 53.

²⁴⁵⁴ Int. amb. Tringali, 15.2.1996, ore 21.00, p. 81.

²⁴⁵⁵ Int. amb. Tringali, 28.2.1996, ore 21.27, p. 13-15.

Nell'intercettazione del 22.5.1996, Tringali, conversando con Montagner, fa ancora riferimento ad Andreatta, invitando Montagner a chiamare Delfo perché “... *gli dici per cortesia che faccia opera di persuasione su Rudy, ogni volta che gli dà i soldi, che nel momento in cui è evidente che stia accorto, dicendogli...*”²⁴⁵⁷

Le ripetute e precise indicazioni desunte dalle conversazioni intercettate sono ancora più significative se si valuta la cautela con cui Tringali e Montagner si muovevano nell'attuare la strategia processuale illustrata, pienamente consapevoli del controllo che nei loro confronti era in atto da parte dell'autorità di polizia, come emerge anche da numerose conversazioni intercettate. Ad esempio il 26.1.1996, quando Tringali, conversando con Rudy Zorzi, afferma che il telefono di Montagner è sotto controllo²⁴⁵⁸; il 14.2.1996, quando Tringali rimprovera la Rossi di averlo chiamato sul telefono cellulare, indicandole una linea telefonica che le aveva messo a disposizione per parlare liberamente²⁴⁵⁹; il 28.2.1996, quando Tringali e Montagner manifestano la piena consapevolezza del controllo dei telefoni²⁴⁶⁰.

Prima di procedere ad una valutazione complessiva del materiale probatorio fin qui illustrato, devono svolgersi brevi considerazioni sulle altre prove testimoniali acquisite a carico di Tringali e sulle dichiarazioni da costui rese nel corso del procedimento e, in conclusione, nella memoria depositata all'udienza del 28.5.2001.

Le indicazioni rese da Campaner sul suo rapporto con Tringali sono prive di significato nel quadro qui esaminato, atteso che il teste ha solo confermato la sua amicizia con l'imputato, senza fornire indicazioni specifiche sugli accertamenti desunti dalle intercettazioni telefoniche.

L'ispettore Murgolo ha riferito che l'autorità giudiziaria di Milano delegò alla DIGOS di Venezia le indagini su Andreatta, Montagner, Rossi, e Tringali, nei cui confronti fu disposta l'intercettazione ambientale presso l'abitazione. Murgolo ha riferito gli accertamenti compiuti sugli incontri tra quelle persone. Infine, ha precisato che mentre erano in atto le intercettazioni ambientali, Tringali venne sentito come persona informata sui fatti, in quanto non erano emersi elementi che potessero far ipotizzare il suo coinvolgimento in un reato specifico²⁴⁶¹. Questa circostanza è stata confermata anche da Emireni²⁴⁶².

Nel corso della deposizione di Murgolo, è stato acquisito un rapporto della DIGOS di Venezia del 24.5.1996, dal quale emerge che gli investigatori ricollegarono l'atteggiamento tenuto da Tringali esclusivamente alla possibile contestazione del delitto di favoreggiamento²⁴⁶³.

²⁴⁵⁶ Int. amb. ATEC, 29.3.1996, ore 18.42, p. 678-682.

²⁴⁵⁷ Int. amb. Tringali, 22.5.1996, ore 23.30, p. 10.

²⁴⁵⁸ Int. amb. Tringali, 26.1.1996, ore 00.30, p. 62 e p. 71.

²⁴⁵⁹ Int. amb. Tringali, 14.2.1996, ore 22.20, p. 3.

²⁴⁶⁰ Int. amb. Tringali, 28.2.1996, ore 21.27, p. 21-23.

²⁴⁶¹ Murgolo, p. 147.

²⁴⁶² Emireni, p. 177.

²⁴⁶³ Rapporto DIGOS Venezia 24.5.1996, p. 15, nel quale, affrontando la posizione di Tringali, quegli investigatori affermarono che “*Tale posizione, consapevolmente rischiosa per chi dichiara come persona informata sui fatti, pare trovare giustificazione solamente nell'ipotesi delittuosa del favoreggiamento...*”.

Delle dichiarazioni rese da Tringali nel corso delle indagini preliminari, deve rilevarsi in via generale l'assoluta inattendibilità, atteso che sin da quelle rese il 9.11.1995, l'imputato descrisse i suoi rapporti con i fratelli Zorzi e con Andreatta, Maggiori e Montagner evidenziando un solo aspetto delle indagini in atto, cioè il comportamento scorretto tenuto dal capitano Giraud²⁴⁶⁴.

Nel successivo verbale del 26.1.1996, Tringali iniziò ad attuare la strategia processuale di inquinamento probatorio in favore di Zorzi, tramite il tentativo di screditare la deposizione della Rossi (di cui si è già trattato nel capitolo). Quelle dichiarazioni, se confrontate con il contenuto delle conversazioni intercettate, costituiscono una prova della condotta delittuosa che in quei mesi l'imputato stava realizzando, concretatasi anche nel rendere dichiarazioni false e finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo definito con i fratelli Zorzi (si ricorda che la notte precedente era intercorso un lungo colloquio con Rudy Zorzi) e con Montagner.

Nelle s.i.t del 14.2.1996, Tringali rese dichiarazioni su Chiara Spataro del tutto in contrasto con quanto discusso nel corso dell'intercettazione ambientale di quella

²⁴⁶⁴ E' interessante riportare la ricostruzione compiuta da Tringali sui rapporti tra gli investigatori e Campaner, Maggiori e Montagner:

- in epoca successiva all'episodio di Andreatta (epoca che però non è in grado di precisare), ricevette una telefonata molto breve di Campaner (che non sentiva da tempo), il quale gli chiese se fosse informato se nell'ambiente mestrino della destra, qualcuno fosse stato sentito da un ufficiale del ROS; alla risposta negativa di Tringali, Campaner disse che era stato invitato per un colloquio da tenersi in luoghi non ufficiali (cioè caserme o uffici di polizia) ma in strada; Tringali consigliò a Campaner di non accettare incontri non formalizzati; successivamente Tringali si incontrò con Campaner, previo appuntamento, e apprese che quell'ufficiale era il capitano Giraud, gli fece vedere il biglietto da visita, precisando che aveva detto di contattarlo anche sul cellulare; tornato a casa ebbe il ricordo che lo stesso biglietto da visita lo aveva visto in un libro di Delle Chiaie e controllò, verificando l'esattezza del ricordo;
- Campaner disse che lui e Giraud si erano incontrati in prossimità della barriera autostradale di Mestre e spiegò che il loro ambiente era oggetto di attenzioni da parte del G.I. di Milano in relazione alla strage di piazza Fontana a seguito delle dichiarazioni di alcuni pentiti, tra cui Martino Siciliano; soggiunse che dalle dichiarazioni di quest'ultimo emergevano anche i nomi di Maggiori e Montagner, per cui anche loro sarebbero stati chiamati; gli disse di avvisarli del fatto;
- Campaner espresse il suo disappunto per essere stato coinvolto, a suo dire ingiustificatamente, nella vicenda, perché poteva comprometterlo sul piano commerciale;
- due giorni dopo Tringali avvertì Montagner e Maggiori; andò in auto da Montagner e insieme andarono da Maggiori;
- Maggiori ebbe una reazione di incredulità per essere stato coinvolto in una vicenda così grave; Montagner pur apparendo sorpreso, giustificò il fatto con i suoi rapporti di conoscenza e frequentazione con Delfo Zorzi; al momento la reazione immediata fu quella di un attacco ingiustificato all'ambiente di destra e soprattutto erano irritati per le modalità con cui Giraud aveva contattato Campaner;
- Tringali disse a Maggiori e a Montagner che bisognava diffidare di Giraud, ricordando quanto aveva scritto Delle Chiaie sul suo libro in merito a quel capitano; consigliò a Montagner di evitare di contattare Zorzi, perché un processo per strage non era cosa da poco;
- seppe che Maggiori fu convocato dal G.I. di Milano e da quel momento percepì da parte sua la modifica di atteggiamento nei loro confronti, nel senso che evitò di avere contatti con lui e con Montagner;
- non più di 3 o 4 giorni prima dell'esame, Maggiori incontrò Tringali dal comune consulente del lavoro e si limitò a salutarlo senza fermarsi a parlare con lui;
- ritenne che la paura di Maggiori fosse dovuta ad un episodio specifico: fu convocato dal G.I. di Milano e avvisò Montagner; gli inquirenti anticiparono il suo interrogatorio facendogli capire che ciò era dipeso dal suo incontro con Montagner; Maggiori disse a Tringali che erano tutti controllati, anche fotograficamente, per cui visse malissimo il rapporto con la autorità giudiziaria.

stessa sera. Inoltre, negò di aver intrattenuto in quei mesi rapporti con Montagner, in contrasto con quanto accertato nelle intercettazioni citate nel capitolo.

Nell'interrogatorio reso in stato di custodia cautelare il 25.7.1996, Tringali non rese alcun chiarimento attendibile degli elementi di prova contestatigli, pur essendo costretto ad ammettere circostanze che in precedenza aveva negato, quali i rapporti con Carlo Siciliano, Andreatta, Campaner, Montagner, Paola Rossi. Tringali ammise di aver indicato prima a Carlo Siciliano e poi ad Andreatta Rudy Zorzi, come possibile referente di richieste di denaro da rivolgere a Delfo Zorzi; ammise di avere allertato Maggiori e Montagner della possibilità che fossero contattati dal capitano Giraud con modalità irritanti, soggiungendo che aveva assunto tale iniziativa perché aveva ritenuto assurdo che dopo tanti anni si volesse colpire l'ambiente ordinovista mestrino e intendeva capire cosa stava succedendo; ammise il suo rapporto con Paola Rossi, pur ridimensionando il significato di quel suo intervento nei confronti della donna e contestò ancora il significato inequivoco di una conversazione intercettata, nella quale aveva affermato che Andreatta era responsabile dell'attentato al COIN²⁴⁶⁵; ammise di essere intervenuto con Rudy Zorzi per far ottenere un aiuto economico a Montagner.

Sempre in quell'interrogatorio, a Tringali venne quindi contestata la conversazione del 20.11.1995, ore 17,40, di cui la Corte non dispone, ma in quell'interrogatorio l'imputato ammise una circostanza rilevante, cioè di aver affermato la sua disponibilità ad aiutare ancora Delfo Zorzi, come aveva fatto nel processo per la strage di Peteano. L'imputato ha, invocando di non ricordare la circostanza, negato qualsiasi rilevanza dei suoi incontri notturni con Rudy Zorzi, risultanti incontestabilmente dalle intercettazioni del 26.1.1996 e del 14.2.1996.

Nell'interrogatorio del 29.7.1996, Tringali, a fronte della contestazione delle conversazioni intercettate, replicò che non era vero il suo interessamento alle indagini, definendo il proprio interesse generico e sostenendo che vi è differenza tra quanto si dice e quanto si fa. Ancora, l'imputato negò qualsiasi rapporto recente con Delfo Zorzi, contestando il significato di alcune intercettazioni dalle quali quel rapporto risulterebbe in modo in equivoco, ammettendo peraltro i rapporti con Rudy. In quello stesso interrogatorio, Tringali esplicitò il suo atteggiamento rispetto alle indagini in corso, ribadendo che lui era diffidente rispetto all'autorità giudiziaria, con cui non si doveva collaborare perché parlare era da infami.

Negli altri interrogatori, Tringali negò alcune contestazioni rivoltegli dall'autorità giudiziaria, senza peraltro fornire interpretazioni attendibili del contenuto delle conversazioni intercettate.

La memoria prodotta dall'imputato all'udienza del 28.5.2001 rappresenta, a parere della Corte, una ricostruzione dei fatti accertati nel processo (una parte dei quali non sono nella loro materialità contestati neanche da Tringali) priva di riscontri oggettivi e logici. L'imputato ha ipotizzato che le indagini svolte dall'autorità giudiziaria sui fatti del 12 dicembre fossero in realtà dirette ad enucleare una fantomatica "organizzazione Odessa", nella quale sarebbe stati coinvolti dall'autorità giudiziaria,

²⁴⁶⁵ Si tratta dell'int. amb. Tringali, 15.2.1996, ore 21.00, p. 54

se stesso, Andreatta, Montagner, oltre a Delfo Zorzi. Tringali ha dissertato di tale organizzazione, ricollegando alcuni episodi (quali l'attentato al COIN e il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo), concludendo che ritenne che a lui gli inquirenti avessero "*riservato il ruolo esotico di finanziatore dell'internazionale fascista*"²⁴⁶⁶. Si è voluto citare, a solo titolo di esempio, l'ipotesi su cui Tringali ha fondato la sua difesa, per rendere manifesta l'irrilevanza degli argomenti trattati nella memoria, che è, appunto, una ricostruzione di parte di fatti oggettivi incontestabili. Certamente una parte degli argomenti addotti dall'imputato sono finalizzati a suffragare la sussistenza della scriminante dell'autofavoreggiamento, di cui si tratterà in conclusione del capitolo.

In conclusione, il quadro probatorio delineato è di una solidità tale da rendere qualsiasi ulteriore considerazioni del tutto superflua. Tringali si è reso responsabile delle quattro condotte di favoreggiamento descritte nel capo d'imputazione, la cui finalità era all'evidenza quella di aiutare Delfo Zorzi ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria sulla strage di piazza Fontana. Si badi, le condotte di Tringali non si inserirono occasionalmente in una strategia processuale di controllo e gestione delle indagini in corso a fini di inquinamento probatorio, ma l'imputato fu uno degli artefici di quella strategia, elaborata, discussa ed attuata insieme ai fratelli Zorzi e a Montagner. Che Delfo Zorzi fosse il beneficiario di quel complesso di condotte delittuose, quale indagato per la strage di piazza Fontana, è emerso incontestabilmente dalle conversazioni intercettate, nelle quali il riferimento alla strage (e quindi, a Delfo Zorzi, unico indagato per quell'episodio) è ricorrente.

La difesa dell'imputato, con riferimento alla materialità della condotta contestata, ha prospettato nel corso dell'arringa conclusiva alcune osservazioni critiche che appaiono alla Corte prive di rilevanza alla luce delle argomentazioni sin qui esposte. Quel difensore ha, innanzitutto dedotto l'irrilevanza dell'attività informativa che Tringali avrebbe svolto nell'interesse di Delfo Zorzi, sostenendo che le indagini erano costantemente pubblicizzate sulla stampa e che l'unico aiuto che Tringali avrebbe potuto fornire a Zorzi è quello di invitarlo alla lettura dei giornali²⁴⁶⁷. Questa ricostruzione del ruolo di ricordo svolto dall'imputato è talmente riduttiva dell'insieme di comportamenti accertati sulla base delle conversazioni intercettate, da non meritare particolari confutazioni, atteso che l'acquisizione di informazioni sugli specifici atti di indagini fu realizzata da Tringali attraverso l'attivazione di contatti con i dichiaranti nelle indagini e l'assunzione diretta da loro del contenuto delle dichiarazioni rese, al fine di concordare insieme a Zorzi una strategia di difesa.

Concludendo su questa parte della fattispecie delittuosa si rileva che la condotta accertata configura sotto il profilo materiale il delitto di favoreggiamento, essendo stato accertato l'obiettivo comune di quel gruppo di persone di eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria attraverso la realizzazione di azioni dirette a realizzare quel progetto. E' superfluo soffermarsi sulla valutazione che giurisprudenza costante e dottrina prevalente attribuiscono al delitto in oggetto, atteso

²⁴⁶⁶ Memoria 28.5.2001, p. 10.

²⁴⁶⁷ In questo senso, u. 28.5.2001, p. 8.

che l'affermazione che il favoreggiamento è reato formale e di pericolo, per cui si concreta attraverso qualsiasi condotta avente come scopo quello di eludere le investigazioni, a nulla rilevando che la stessa condotta non abbia avuto alcun esito²⁴⁶⁸, è, nel caso in esame, irrilevante perché l'attività accertata ha in concreto determinato l'elusione delle indagini dell'autorità giudiziaria. La descrizione compiuta delle condotte realizzate da Tringali (in concorso con altri soggetti) non solo furono idonee a deviare le indagini in maniera apprezzabile²⁴⁶⁹, ma di fatto ebbero tale effetto, concretandosi il favoreggiamento nell'evento cui l'attività era finalizzata. E' qui sufficiente ricordare che per costante giurisprudenza di legittimità, anche il rendere dichiarazioni false può configurare sotto il profilo oggettivo il delitto di favoreggiamento, se tale condotta mendace sia diretta a sviare le indagini²⁴⁷⁰, rilevando che Tringali rese al P.M. false dichiarazioni su fatti a lui noti²⁴⁷¹.

Sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo è desunta direttamente dal contenuto delle conversazioni intercettate e ampiamente richiamate nel capitolo, atteso che Tringali, nel periodo in cui realizzò le condotte descritte, era perfettamente a conoscenza che Delfo Zorzi era indagato per il delitto di strage contestato al capo A), e le attività realizzate furono finalizzate proprio ad aiutare lo stesso ad eludere le investigazioni. Lo spiccato significato finalistico del dolo del favoreggiamento è in questo caso indiscutibilmente sussistente, essendo stato l'agente non solo consapevole dell'obiettivo da raggiungere, ma avendo partecipato all'elaborazione della strategia processuale finalizzata a quello scopo.

La difesa dell'imputato ha contestato la consapevolezza di Tringali della responsabilità di Zorzi per il delitto di strage, deducendo che da alcune conversazioni intercettate era emerso con evidenza che il proprio assistito era certo che Zorzi non avesse commesso i fatti contestatigli²⁴⁷². In proposito è sufficiente rilevare che la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, reputa irrilevante che l'agente ritenga la persona aiutata colpevole o innocente del delitto per il quale sono in corso indagini nei suoi confronti²⁴⁷³, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma è quello del regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni o della ricerca delle prove.

Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante contestata, atteso che non è emerso che l'attività di favoreggiamento accertata a carico di Tringali fosse caratterizzata dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. In proposito va distinta la finalità del delitto di strage presupposto, indubbiamente caratterizzato nei termini di cui all'aggravante, dal reato di favoreggiamento, che non risente necessariamente di tale caratterizzazione. E' possibile che chi svolge la condotta favoreggiatrice condivida finalisticamente l'obiettivo del delitto presupposto, ma ciò non è automatico, atteso che è ben possibile, come nel caso in esame, che quelle

²⁴⁶⁸ Così la costante giurisprudenza di legittimità, tra tutte Cass. 12.4.1994, Sansone; Cass. 5.4.1988, Spano.

²⁴⁶⁹ Questa è la caratteristica che le attività di favoreggiamento devono presentare per essere punibili *ex art.* 378 c.p. (cfr. Cass. Cass. 8.6.1990, Savo; Cass. 20.11.1986, Amato; Cass. 25.1.1995, Mendola)

²⁴⁷⁰ Così, Cass. 24.6.1982, Ciarniello.

²⁴⁷¹ Così, Cass. 20.3.1990, Catalano.

²⁴⁷² Così, u. 28.5.2001, p. 26.

²⁴⁷³ Cass. 10.2.1995, Cavataio; Cass. 17.1.1985, vari.

finalità siano venute meno nel momento in cui viene attuato lo sviamento delle indagini. Alla fine del 1995, quando Tringali si rese responsabile del delitto contestato, l'area politica che svolse attività terroristica tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 (attività nella quale non risulta che l'imputato sia stato coinvolto) aveva cessato da molti anni qualsiasi impegno di quel tipo. L'aggravante di cui all'art. 1 l. 15/1980 non è strutturata come quella prevista dal comma II° dell'art. 378 c.p. (che fa riferimento alla caratterizzazione mafiosa del delitto presupposto), ma si riferisce al finalismo diretto del reato contestato, che non risulta essere diretto alla realizzazione di progetti eversivi o terroristici.

L'ultimo profilo da affrontare riguarda l'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 384, comma I° c.p., invocata dalla difesa dell'imputato nel corso dell'arringa conclusiva. Si ritiene opportuno valutare la richiesta di non punibilità in conclusione del capitolo, perché la stessa coinvolge profili oggettivi e soggettivi della condotta accertata che è preferibile definire una volta accertata la sussistenza del delitto nei suoi elementi costitutivi.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'istituto, si voglia ritenere l'ipotesi in esame come causa di giustificazione o causa di esclusione della colpevolezza, il discorso sulla sua insussistenza non si modifica, atteso che è sufficiente valutare in fatto la situazione di Tringali per escludere la possibilità che in suo favore operi l'autofavoreggiamento.

La difesa dell'imputato ha dedotto che anche in favore del proprio assistito sarebbe applicabile l'esimente in forza della quale la Corte di Cassazione, decidendo sull'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Montagner e Andreatta, ha ritenuto di escludere la punibilità di costoro per il delitto di favoreggiamento contestato in termini analoghi a quelli per cui Tringali è giudicato da questa Corte. Quel giudice (in base alla cui decisione il G.I.P. ha pronunciato sentenza di proscioglimento in sede di udienza preliminare), dopo aver *“premessò che si configura autofavoreggiamento mediato non punibile quando il favoreggiamento del terzo costituisca il mezzo esclusivo e l'effetto automatico e riflesso del favoreggiamento di se stesso. In questo caso la punibilità è esclusa, in quanto la condotta è soggettivamente polarizzata verso l'autofavoreggiamento, per modo che il favoreggiamento di altri rappresenta una conseguenza necessitata della condotta stessa”*²⁴⁷⁴, ha ritenuto che il coinvolgimento di Montagner e Andreatta nelle attività eversive del gruppo ordinovista (formalizzato con la contestazione del reato di banda armata di cui al mandato di comparizione del 5.8.1996) legittimassero l'attuazione da parte loro di una strategia difensiva concordata con Zorzi e gli altri militanti mestrini, e che *“tali comportamenti costituiscono indubbiamente il mezzo esclusivo e l'effetto automatico e riflesso del favoreggiamento dello stesso concorrente, indagato per reati soggettivamente ed oggettivamente connessi al delitto di strage per il quale di procede nei confronti di Delfo Zorzi”*.

La difesa Tringali ha dedotto che gli argomenti sopra richiamati erano riferibili anche alla posizione del proprio assistito, il quale si sarebbe trovato all'epoca della

²⁴⁷⁴ Cass. 30.10.1996, n. 3351, Montagner, con un richiamo a Cass. 30.3.1993, n. 2007.

commissione del delitto di favoreggiamento in una condizione oggettiva e soggettiva analoga, se non identica, a quella di Montagner. In numerose parti dell'arringa, quel difensore ha richiamato la posizione di Tringali come persona sottoposta ad indagini da parte dell'autorità giudiziaria e di quella di polizia, tali da legittimare la necessità di concordare con gli altri indagati (tra cui Montagner, Zorzi, Andreatta) una strategia difensiva comune²⁴⁷⁵. Sotto il profilo soggettivo, quel difensore ha sostenuto che la posizione psicologica di Tringali era quella dell'indagato, avendo egli la consapevolezza di essere sottoposto a pedinamenti, controlli e intercettazioni telefoniche²⁴⁷⁶. In conclusione ha dedotto che la sussistenza della scriminante non era esclusa dalla circostanza che Tringali fosse stato iscritto nel registro degli indagati solo nel maggio 1996, perché quell'attività formale del P.M. non era aderente alla reale sussistenza di indizi a suo carico già dalla fine del 1995.

Gli argomenti prospettati dal difensore meritano alcune premesse in fatto e in diritto, per consentire di affrontare l'unica questione rilevante della vicenda, se cioè l'imputato, tra il novembre 1995 e il luglio 1996, fosse indagato per delitti rispetto ai quali aveva la necessità di elaborare ed attuare una strategia difensiva comune con Zorzi ovvero se, pur non essendo sottoposto ad indagini, si trovasse nella posizione psicologica dell'indagato per tali delitti.

Un dato è certo: nel maggio 1996 Tringali fu iscritto nel registro degli indagati per il delitto di favoreggiamento oggi giudicato e non per altri delitti commessi a ridosso della strage di piazza Fontana e, quindi, con esso probatoriamente collegati. Il riferimento della difesa all'iscrizione nel registro degli indagati e alle indagini cui Tringali fu sottoposto a partire dal maggio 1996 è, quindi del tutto inconferente con l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. Tringali, nella prospettazione accusatoria, si rese responsabile del delitto di favoreggiamento a partire dalla fine del 1995, ma tale circostanza non legittima il riconoscimento allo stesso del diritto di realizzare le condotte descritte nel capo d'imputazione. Secondo la difesa l'essere colpito da indizi di reità per il delitto di favoreggiamento determinerebbe la condizione oggettiva dell'esimente, ma questa prospettazione è priva di fondamento logico (oltreché giuridico), perché è evidente che nel momento in cui l'agente realizza il primo atto di favoreggiamento (configuri o meno il delitto nei suoi elementi costitutivi), sarebbe non punibile per l'attività successivamente compiuta. La formulazione della disposizione invocata rende palese che non può sussistere lo stato di costrizione per chi abbia commesso una condotta integrante una parte del delitto di favoreggiamento.

Difatti, nei confronti di Montagner, la Corte di Cassazione ha prospettato l'autofavoreggiamento in relazione alle condotte delittuose che l'indagato aveva realizzato a partire dal 1969, cioè all'epoca in cui il delitto di strage per cui erano in corso le indagini era stato realizzato e non certo per il delitto di favoreggiamento.

Questa precisazione rende del tutto palese che gli argomenti difensivi diretti a definire la sussistenza di un quadro indiziario a carico di Tringali per il

²⁴⁷⁵ Così, alle pp. 11 e 29, u. 28.5.2001.

²⁴⁷⁶ Così u. 28.5.2001, pp. 19.

favoreggiamento, precedente all'iscrizione nel registro degli indagati, è privo di rilevanza nella verifica della esimente invocata.

Ciò premesso, va rilevato che sotto il profilo oggettivo nessuna indagine in corso tra la fine del 1995 e l'estate 1996 coinvolgeva Tringali per delitti commessi negli anni '60 e '70, né per gli attentati del 12 dicembre, né per delitti associativi connessi all'attività eversiva riconducibile al gruppo mestrino di ON di cui Zorzi era il *leader*. A Tringali non è stata mai contestata alcuna condotta delittuosa commessa in quel contesto politico, Tringali non è mai stato indicato in atti di polizia come esponente del gruppo ordinovista che operò tra il 1968 e i primi anni '70, né è stato colpito da elementi indiziari rilevanti nella prospettiva di una sua incriminazione, tanto che a suo carico non è stata disposta alcuna iscrizione nel registro degli indagati per quel tipo di attività. D'altronde, Tringali nel 1969 (che è l'anno di riferimento per quanto concerne le indagini in corso nel 1995-1996) aveva 16 anni, si era appena trasferito a Mestre e, come ripetutamente affermato nelle sue dichiarazioni, svolgeva solo attività sportiva.

Quindi, la causa di non punibilità è oggettivamente insussistente perché non vi era alcuna situazione processuale che determinasse il rischio di un grave nocimento della libertà dell'imputato, tale da costringerlo a svolgere quelle attività di inquinamento delle indagini accertate nel processo, che non potevano essere finalizzate a salvaguardare la personale posizione di indagato.

La difesa ha invocato la condizione nella quale si sarebbe trovato il suo assistito nel periodo oggetto di contestazione, deducendo che “...*gli incontri, i pedinamenti, le intercettazioni... i giornali lo avevano, sia pur indirettamente, senza farne il nome, accomunato a tutto quel gruppo che era oggetto di indagine e che veniva sistematicamente sentito e a cui venivano poste richieste e domande su Tringali...*”²⁴⁷⁷ e invocando una sua “posizione psicologica di indagato”²⁴⁷⁸. Questo profilo della tesi difensiva è più ambiguo, perché non è stato chiarito se tale condizione psicologica sia riferita alla contestazione di favoreggiamento o alle ipotesi delittuose connesse probatoriamente con la strage di piazza Fontana, solo in relazione alle quali deve verificarsi la sussistenza della scriminante.

Va innanzitutto chiarito che le posizioni di Montagner e Andreatta (i quali nel 1969 appartenevano al gruppo ordinovista mestrino e si resero responsabili di condotte inserite nell'attività eversiva dello stesso, per cui può in loro favore ipotizzarsi la sussistenza di un autofavoreggiamento) non sono in alcun modo assimilabili a quelle di Tringali, il quale tra il 1969 e il 1970, per sua stessa ammissione, frequentava solo la palestra Fiamma Yamato. Ma l'estraneità di Tringali all'attività politica di quel gruppo è stata confermata nel processo dalle numerose testimonianze degli appartenenti a quel sodalizio, che hanno escluso la partecipazione dell'imputato alle attività politiche aventi caratterizzazione violenta ed eversiva.

Tringali all'epoca in cui realizzò le condotte descritte nel capo d'imputazione era consapevole di tre circostanze decisive per escludere la scriminante invocata: che le

²⁴⁷⁷ Così, u. 28.5.2001, p. 16.

²⁴⁷⁸ Così, u. 28.5.2001, p. 19.

indagini in corso riguardavano la strage di piazza Fontana; che quell'episodio era l'unico per il quale l'autorità giudiziaria poteva svolgere proficuamente indagini (essendo tutte le altre condotte delittuose ormai prescritte); che nei suoi confronti non solo non erano emersi elementi di reità per delitti connessi o collegati probatoriamente con gli attentati del 12 dicembre, ma non avrebbero potuto emergere, riguardando un periodo temporale in cui non aveva iniziato ad intrattenere rapporti politici con i militanti della destra.

In nessuna delle conversazioni intercettate emerge il sospetto di Tringali di poter essere sottoposto ad indagini per fatti commessi nell'ambito della sua attività politica, mentre Montagner e Andreatta discutono a lungo degli episodi nei quali erano rimasti coinvolti, prospettando le soluzioni processuali delle quali avrebbero potuto beneficiare.

Ma non solo manca qualsiasi indizio della convinzione di Tringali di dovere agire per salvaguardare la propria posizione, ma alcune conversazioni intercettate rendono evidente la piena consapevolezza dell'imputato che l'attività inquinatória era finalizzata esclusivamente a favorire Delfo Zorzi. Oltre alle molteplici indicazioni trattate nel capitolo, si richiamano alcune ulteriori intercettazioni specificamente riferite a questo argomento.

Nella conversazione del 23.1.1996²⁴⁷⁹, Tringali, dopo aver ribadito che è necessario fare il gioco di squadra, afferma testualmente: *“Quindi, se tu me lo vuoi dire me lo dici quello che hanno chiesto, se non me lo vuoi dire non me lo dici, se un domani nasce cazzi vostri, cazzi di chicchessia, io non ho niente da perdere, saluti e ... ci siamo capiti? Io da questa storia qua, bon! Ne vengo fuori super pulito, non pulito ... quindi, proprio l'unica cosa che sto cercando è cercando di difendere l'uno con l'altro, sai, non gli dico che vedo il Piero. Cioè, hai capito il discorso?”* .

Il 20.12.1995, Montagner, parlando con un uomo non identificato, risponde all'affermazione del suo interlocutore *“Ormai ognuno pensa a se stesso...”*, con l'espressione: *“Ma Stefano non aveva niente da pensare a se stesso! Stefano è corso qua”*²⁴⁸⁰ .

Nell'intercettazione dell'1.2.1996, sono presenti almeno tre momenti in cui Tringali, conversando con Montagner, manifesta la piena consapevolezza della situazione processuale del proprio interlocutore, non ipotizzando mai che possa essere indagato per gli avvenimenti risalenti alla sua militanza politica, ma salutando con favore il collegamento tra la contestazione che il G.I. aveva mosso a Montagner e i benefici che potevano derivargli con riferimento all'attività di inquinamento probatorio che in quei mesi stavano realizzando. L'imputato chiarisce a Montagner a Paola Rossi che nel momento in cui viene contestato un addebito a chi abbia commesso il delitto di favoreggiamento, opera la scriminante²⁴⁸¹ . Nel prosieguo della conversazione, Tringali esprime la soddisfazione per la mancata contestazione a Montagner di delitti più gravi, riferendosi alla strage di piazza Fontana, ma non indicando il proprio coinvolgimento in quei fatti. E' come se l'imputato valutasse dall'esterno quella

²⁴⁷⁹ Int. amb. Tringali, 23.1.1996, ore 22.48, pp. 17-18.

²⁴⁸⁰ Int. amb. ATEC, 20.12.1995, ore 17.40, p. 191.

²⁴⁸¹ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, ore 22.00, p. 22.

vicenda processuale, consapevole di non poterne essere coinvolto²⁴⁸², come confermato in altra parte della conversazione, dove, a fronte dell'affermazione di Montagner che devono preoccuparsi solo del favoreggiamento, Tringali svolge le sue considerazioni non riferendosi alla sua posizione processuale (ma a quella di altri mestrini) e sempre e solo con riferimento a quel delitto (e non ad altri)²⁴⁸³

In questo quadro, la scriminante dell'autofavoreggiamento non può essere riconosciuta né in termini di materiale sussistenza, né in forma putativa, atteso che è emersa la piena consapevolezza di Tringali di operare nell'esclusivo interesse di Delfo Zorzi, senza alcuna preoccupazione per suoi possibili coinvolgimenti nelle indagini.

²⁴⁸² Int. amb. Tringali, 1.2.1996, or 22.00, p. 28.

²⁴⁸³ Int. amb. Tringali, 1.2.1996, or 22.00, p. 57 e ss.

13 – Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.

Il primo argomento di questo capitolo conclusivo della motivazione riguarda riconoscimento a Digilio delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale richieste rispettivamente dal P.M. e dalla difesa dell'imputato. La riduzione della pena edittale conseguente all'applicazione dell'una o dell'altra circostanza attenuante, prevalenti rispetto all'aggravante contestata, determina il proscioglimento di Digilio per il delitto di strage accertato a suo carico, atteso che, ai sensi dell'art. 157 c.p., il reato (punito, a seguito della riduzione, con la pena non inferiore a quindici anni di reclusione *ex art. 422, comma II°, ultima parte c.p.*) si sarebbe prescritto decorso il termine di venti anni.

Ritiene la Corte che Digilio sia meritevole delle attenuanti generiche piuttosto che dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4 l. 15/1980, atteso che in quest'ultima previsione normativa è contenuto un presupposto, quello della dissociazione del dichiarante, che nel caso di non poteva essere dallo stesso realizzato perché il sodalizio criminale delle cui attività Digilio ha ampiamente riferito all'autorità giudiziaria, quando iniziò la sua collaborazione non era più operante. L'espressione utilizzata dal legislatore per definire la condotta del dichiarante meritevole dell'attenuante speciale ("*dissociandosi dagli altri*") delinea la necessità di un suo allontanamento dal gruppo criminale, che deve costituire un'entità esistente al momento in cui il dichiarante ha compiuto la scelta di collaborazione con l'autorità giudiziaria o per lo meno è necessario che permangano i vincoli di solidarietà politica alla stesso riconducibili. Nel 1993, quando Digilio iniziò a rendere dichiarazioni nell'ambito di questo procedimento, il gruppo ordinovista responsabile degli attentati terroristici accertati in questo processo era ormai disciolto (né può equipararsi l'esistenza della "rete" di solidarietà in favore di Zorzi fondata su rapporti di amicizia ed economici piuttosto che politici, all'esistenza di tale gruppo), per cui non può neanche ipotizzarsi il presupposto della condotta dissociativa prescritto dal citato art. 4, pur avendo Digilio reso un contributo decisivo per l'individuazione dei concorrenti del delitto di strage.

Le attenuanti generiche devono essere riconosciute a Digilio proprio ed esclusivamente per l'atteggiamento collaborativo assunto in questo processo. Sotto il profilo oggettivo, infatti, il delitto accertato a suo carico rientra nella tipologia di reato tra le più gravi previste nel nostro codice penale, atteso che coniuga la lesione del diritto alla vita e all'incolumità individuale dei consociati con l'aggressione al sistema costituzionale nel suo complesso. In concreto gli attentati del 12 dicembre 1969 rappresentarono, come rilevato nella motivazione, il primo attacco terroristico alle regole di convivenza civile e istituzionali della nostra Repubblica, di gravità tale da escludere sotto il profilo oggettivo qualsiasi possibile valutazione di meritevolezza delle attenuanti generiche.

L'attenuazione della pena in favore di Digilio consegue al suo atteggiamento processuale, atteso che egli, a partire dal 1993 e con una progressione di rivelazioni sempre più attendibili, anche con riferimento al ruolo personalmente assunto in quegli eventi, ha svolto con l'autorità giudiziaria una collaborazione di enorme rilevanza processuale. Non è qui necessario rievocare il contenuto delle dichiarazioni

accusatorie di Digilio (descritte nel corso di tutta la motivazione), la loro piena attendibilità intrinseca (a cui si è dedicato la prima parte del capitolo 4), l'acquisizione di riscontri che hanno confermato il giudizio espresso (illustrati nella seconda parte del capitolo 4 e nei capitoli dall'8 al 10). Il giudizio sulla responsabilità di Maggi, Zorzi e dello stesso Digilio è fondato per buona parte sulle dichiarazioni del collaboratore, il quale, dopo le iniziali e comprensibili reticenze, a partire dal 1994 ha ricostruito un lungo periodo delle attività eversive riconducibili ai gruppi della destra ordinovista veneta, responsabili degli attentati del 12 dicembre. In questa parte della motivazione va ribadito che per molto tempo Digilio fu reticente nell'ammettere le proprie responsabilità nella preparazione degli attentati del 1969 e in particolare di quelli del 12 dicembre, ma una volta abbandonato quell'atteggiamento, la sua collaborazione fu leale, priva di ambiguità, sempre costante nel ribadire le proprie e le altrui responsabilità.

Senza Digilio questo processo probabilmente non ci sarebbe stato e comunque avrebbe avuto esiti diversi con riferimento all'individuazione dei responsabili di quegli attentati e questa considerazione è l'elemento che legittima il riconoscimento delle attenuanti generiche in forma di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il secondo argomento del capitolo è dedicato alla valutazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Maggi, Zorzi e Rognoni, ritenuti anch'essi responsabili del delitto di strage continuato, e di Tringali per il reato di favoreggiamento personale contestato, nonché la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Sotto il primo profilo, l'unica valutazione da compiere riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche agli altri tre imputati della strage, che nessuna delle difese ha invocato, neanche in via subordinata, e che la Corte non ritiene di poter concedere a nessuno di costoro.

Sotto il profilo oggettivo indicato dall'art. 133 c.p., le considerazioni svolte per Digilio sono valide anche per tutti gli altri imputati e devono essere qui semplicemente richiamate per ribadire che la gravità del delitto contestato preclude qualsiasi attenuazione della pena edittalmente prevista.

Valutando le specifiche posizioni, si rileva che Maggi è stato ritenuto dalla Corte l'ideologo della strategia eversiva attuata dai gruppi ordinovisti veneti nel 1969 e, anche con riferimento agli attentati del 12 dicembre, egli fu un vero e proprio "mandante" dei militanti che materialmente realizzarono le azioni. Questo contributo materiale agli attentati è, sotto il profilo oggettivo, di assoluta gravità, superiore persino alla condotta degli esecutori materiali.

Sotto il profilo soggettivo nessun elemento è stato prospettato dalle difese per legittimare l'attenuazione della pena e, conseguentemente, la declaratoria di prescrizione del reato. Valutati i parametri stabiliti nella seconda parte dell'art. 133 c.p., si rileva che le motivazioni di Maggi sono il fondamento teorico della strategia eversiva, iniziata nel 1969, ma proseguita per tutti gli anni '70 e fino ai primi anni '80, se si considera le condanne subite per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista, per la detenzione e il porto di armi da guerra e, pur non in via definitiva, per la strage della Questura di Milano.

Il suo comportamento processuale non è stato solo negatorio rispetto alle accuse contestategli, ma si è concretato in azioni di discredito degli investigatori al fine di delegittimare gli esiti delle indagini, con la prospettazione di condotte illecite e delittuose da parte di costoro.

Per quanto concerne Zorzi, il suo ruolo nelle vicende eversive di quegli anni fu di primissimo piano, alla pari con Maggi nella definizione della strategia eversiva del gruppo, impegnato anche nelle fasi esecutive degli attentati, per cui la gravità della sua condotta materiale consolida il giudizio negativo rispetto al possibile riconoscimento delle attenuanti generiche.

Sotto il profilo soggettivo, il coinvolgimento nelle attività eversive di Zorzi non fu sporadico, come è stato illustrato nel capitolo 8, e i suoi rapporti con i gruppi della destra terroristica proseguirono fino al 1977, cioè al suo definitivo trasferimento in Giappone.

Zorzi non solo ha sdegnosamente negato qualsiasi coinvolgimento in attività eversive ed è rimasto durante tutto il procedimento latitante, ma ha attivato una “rete” di persone che in Italia hanno operato con l’obiettivo di inquinare le indagini, subornare i testimoni, indurli a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti. E’ sufficiente richiamare le considerazioni svolte nel capitolo 12, per delineare la strategia processuale adottata da Zorzi, che ha coinvolto, oltre a Tringali, Montagner, Andreatta, il fratello Rudy e che ha tentato di impedire il rapporto di collaborazione di Martino Siciliano con l’autorità giudiziaria, anche attraverso il versamento di denaro. Questo atteggiamento si è indirizzato anche nei confronti di Maggi, che, come accertato nel processo, ricevette da Zorzi contributi in denaro in corrispondenza con la fase delle indagini nella quale era stata paventata la possibilità che lo stesso Maggi iniziasse a collaborare.

In conclusione, il comportamento processuale di Zorzi rende assolutamente improponibile la valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Per quanto riguarda Rognoni, il suo ruolo negli attentati milanesi del 12 dicembre è stato accertato come responsabile del supporto logistico per la realizzazione delle azioni terroristiche, un ruolo certamente meno importante di quello degli altri imputati, ma essenziale, perché indispensabile alla loro riuscita. Se si considera che Rognoni, pochi mesi dopo aver conosciuto gli ordinovisti veneziani-mestrini, si rese disponibile a supportarli nel progetto eversivo iniziato nella primavera del 1969 e culminato nella strage di piazza Fontana, non può affermarsi che quella condotta fu di minore disvalore sociale rispetto al comportamento dei correi.

Sotto il profilo soggettivo, Rognoni fu pienamente consapevole di partecipare ad un progetto eversivo predisposto su scala nazionale e finalizzato a creare le condizioni per una svolta autoritaria nel nostro Paese. Dopo quell’attentato Rognoni, definito da alcuni testimoni un teorico dello stragismo, proseguì nell’attività delittuosa fino a rendersi responsabile dell’attentato al treno Torino-Roma del 1973, trascorse molti anni di latitanza in Spagna, ma, rientrato in Italia, si inserì immediatamente nei circuiti detentivi della destra eversiva, con la quale, evidentemente, mantenne rapporti di condivisione di progetti. Non può, infine, ignorarsi che Rognoni, ancora nel corso dell’esame dibattimentale ha ribadito la sua innocenza per l’attentato al

treno Torino-Roma, confermando l'assoluta indisponibilità a rivalutare criticamente episodi così gravi della sua vita.

Con riferimento a tutti gli imputati, va osservato che nessun rilievo può assumere, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti accertati.

Il giudice penale non può pretendere dagli imputati un pentimento rispetto ai delitti di cui sono accusati, appartenendo quella sfera di sentimenti ad ambiti diversi dalla valutazione di penale responsabilità, ma per il codice la personalità dell'imputato (da valutarsi con riferimento al rapporto con i fatti commessi) è elemento che deve essere considerato sotto vari profili, primi fra tutti la meritevolezza delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Orbene, Maggi, Zorzi e Rognoni hanno dimostrato di non avere assunto rispetto alle motivazioni politiche, ideologiche, criminali che avevano determinato la realizzazione di quell'attività terroristica culminata negli attentati del 12 dicembre, alcun ripensamento critico e questo rende il dato oggettivo del decorso del tempo privo di rilevanza significativa nella valutazione complessiva del tema delle attenuanti generiche.

A Maggi, a Zorzi e a Rognoni va inflitta la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni in considerazione della continuazione nel delitto di strage accertato.

Ritiene la Corte che neanche Tringali sia meritevole delle attenuanti generiche, rilevato che il delitto di favoreggiamento accertato a suo carico ha riguardato un fatto di incomparabile gravità e che la sua condotta delittuosa si è protratta per alcuni mesi, assumendo egli un ruolo decisivo nella definizione della strategia processuale di Delfo Zorzi. La gravità del favoreggiamento è, quindi, sia con riferimento al delitto principale che alla materialità della condotta favoreggiatrice, particolarmente elevata e non consente di attenuare il regime sanzionatorio attraverso il riconoscimento delle circostanze generiche.

Le considerazioni appena esposte devono essere utilizzate per la determinazione della pena a carico di Tringali, che, esclusa l'aggravante contestata (come rilevato nel capitolo 12), non può che essere prossima al massimo edittale, e, quindi, inflitta nella misura di tre anni di reclusione. A tale determinazione contribuisce la valutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., atteso che sotto il profilo oggettivo la condotta delittuosa si è protratta per molti mesi e il favoreggiamento ha riguardato un delitto gravissimo, determinando il concreto pericolo che le indagini fossero inquinate a seguito dell'atteggiamento dell'imputato. Quindi, il danno provocato dalla condotta di Tringali alla collettività è stato elevato e si è concretizzato nell'atteggiamento che alcuni testimoni hanno assunto dinanzi a questa Corte anche in conseguenza della condotta dell'imputato. Sotto il profilo dell'intensità del dolo, la valutazione della protrazione della condotta delittuosa conferma l'elevato grado della volontà criminale da parte di Tringali, il cui comportamento processuale non può essere valutato in termini positivi, se, come è emerso dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini (acquisite al fascicolo del dibattimento), anche dopo la formale contestazione del delitto, egli ha continuato a mantenere il rapporto di solidarietà con Delfo Zorzi.

In questo quadro, l'incensuratezza dell'imputato non è elemento sufficiente per consentire una pena più limitata di quella sopra determinata.

I predetti imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Quanto alle pene accessorie, ai sensi degli articoli 29 e 32 c.p., Maggi, Zorzi e Rognoni devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, Tringali va dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Va applicata la pena accessoria prevista dall'articolo 36 c.p. in relazione alla condanna all'ergastolo, nei termini indicati nel dispositivo.

Maggi, Zorzi e Rognoni vanno, infine, condannati in via solidale tra loro, al risarcimento delle parti civili costituite, nei termini indicati nel dispositivo.

In particolare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri va risarcito il danno morale richiesto di lire 1000, non avendo detta parte fornito la prova degli esborsi compiuti in conseguenza del delitto di strage accertato.

Rispetto al Ministero degli Interni, va accolta la richiesta di liquidazione del danno in separato giudizio.

Alla Provincia di Milano può essere riconosciuto un danno morale nella misura di 500 milioni di lire e alla Provincia di Lodi nella misura di 200 milioni di lire, in considerazione dell'appartenenza a quelle realtà territoriali di alcune vittime della strage, circostanza questa che determinò effetti traumatici nella vita sociale di quelle comunità.

Rispetto al Comune di Milano va accolta la richiesta di liquidazione del danno in separato giudizio, riconoscendosi a quell'ente territoriale una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 1 miliardo di lire, importo che rientra sicuramente nella liquidazione complessiva del danno, tenuto conto che la città di Milano (la sua collettività e le sue istituzioni) subirono dagli attentati del 12 dicembre 1969 effetti traumatici devastanti per la vita sociale, anche in considerazione del coinvolgimento come vittime di molti cittadini milanesi. E' impossibile quantificare l'entità degli effetti lesivi per la comunità conseguenti a quei delitti, ma è indubbio che la richiesta somma di un miliardo di lire a titolo di provvisionale sia ampiamente compresa nella liquidazione che eventualmente sarà compiuta in separato giudizio.

Per quanto riguarda le parti civili individuali, Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi, la richiesta di liquidazione in separato giudizio deve essere accolta, assegnando a ciascuna di esse una provvisionale immediatamente esecutiva di un miliardo di lire, entità che è ampiamente compresa nel danno morale e materiale dalle stesse subito per la perdita dei parenti nella strage di piazza Fontana.

Anche a Gabriella China e Silvana China, ammessa la richiesta di separata liquidazione del danno, va riconosciuta la provvisionale richiesta nell'entità di 500 milioni di lire per ciascuna.

A tutte le parti civili vanno rimborsate le spese processuali nei termini indicati in dispositivo.

p.q.m.

D) Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, ROGNONI Giancarlo colpevoli del reato continuato loro ascritto e li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

DICHIARA

E) TRINGALI Stefano colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione;

CONDANNA

i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 29 e 32 codice penale

DICHIARA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

TRINGALI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 36 codice penale

ORDINA

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Milano, di Roma e di Venezia e, per una sola volta e per estratto, nei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia;

visti gli articoli 538, 539, 540 cpv. c.p.p.

CONDANNA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI in via tra di loro solidale a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri il danno liquidato in lire 1000 e a risarcire alla parte civile Ministero degli Interni il danno da liquidare in separata sede, nonché a rimborsare alle predette parti civili le spese processuali che liquida in lire 5.375.000;

a risarcire alle parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali che liquida in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Milano il danno che liquida in complessive lire 500.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Lodi il danno che liquida in complessive lire 200.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alle parti civili Gabriella China e Silvana China il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 500.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire al Comune di Milano il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

visto l'articolo 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo perché, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato è estinto per prescrizione;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.,

in considerazione della particolare complessità della motivazione,

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 30 giugno 2001

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE